

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

---

DISCUSSIONI

---

Legislatura XXII<sup>a</sup> — 1<sup>a</sup> Sessione 1904-907

---

ROMA

FORZANI E C. TIPOGRAFICI DEL SENATO

—  
1907

CCIX

## TORNATA DEL 25 GIUGNO 1907

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — *Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per modificare il tracciato della cinta daziaria di Napoli e per costituire in conseguenza una zona aperta dal lato orientale» (N. 568)* — Parlano, nella discussione generale, il senatore Carafa D'Andria, relatore, ed il ministro delle finanze — Senza osservazioni si approvano i 5 articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto — Presentazione di un disegno di legge — *Votazione a scrutinio segreto* — *Seguito della discussione del disegno di legge: «Consiglio superiore, uffici e personale delle antichità e belle arti» (N. 533)* — *Prendono ancora parte nella discussione generale, i senatori Di Prampero, Mariotti Filippo, Roux, relatore, ed il ministro dell'istruzione pubblica* — Senza discussione si approva l'articolo 1 — L'articolo 2 viene approvato dopo chiarimenti chiesti dal senatore Sormani-Moretti cui risponde il ministro dell'istruzione pubblica — Senza osservazioni si approva l'art. 3 — Sull'art. 4 parlano il senatore Arrivabene ed il ministro dell'istruzione pubblica — L'art. 4 è approvato: senza osservazioni si approvano i rimanenti articoli dal 5 al 75, ultimo del disegno, e le due tabelle annesse — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — *Discussione del disegno di legge: «Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-908» (N. 548)* — *Partecipano alla discussione generale i senatori De Sonnaz, Vigoni Giuseppe, ed il ministro degli affari esteri* — Si approvano, senza discussione, tutti i capitoli del bilancio, salvo brevi osservazioni, sul cap. 35, da parte del senatore Blaserna, relatore, cui risponde il ministro degli affari esteri — Senza osservazioni si approvano i riassunti per titoli e categorie, gli allegati bilanci di previsione dell'entrata e della spesa della colonia Eritrea ed i due articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto — Si rinvia, senza discussione, allo scrutinio segreto, il disegno di legge: «*Modificazioni alla tabella annessa alla legge 2 luglio 1905, n. 319 (Allegato E), pel riscatto del Benadir*» (N. 570) — *Chiusura e risultato di votazione*

La seduta è aperta alle ore 14.

Sono presenti i ministri delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della marina, degli affari esteri.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Discussione del progetto di legge: «Provvedimenti per modificare il tracciato della linea daziaria di Napoli e per costituire in conseguenza una zona aperta dal lato orientale» (N. 568).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per modificare il tracciato della linea

daziaria di Napoli e per costituire in conseguenza una zona aperta dal lato orientale».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 568).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

L'onor. Carafa d'Andria ha facoltà di parlare.

CARAFÀ D'ANDRIA, relatore. Come è noto al Senato, l'Ufficio centrale propone ai colleghi l'approvazione di questo disegno di legge, il quale rappresenta un'applicazione della legge per Napoli del 1904. L'Ufficio centrale fa una osservazione all'art. 3° riguardante il procedimento per le espropriazioni, e siccome si applica la legge speciale del 1885, per il risanamento di Napoli, facendo un'eccezione alla legge del 1865 relativa alle espropriazioni, così l'Ufficio centrale domanda se non crede il Governo di portare la sua attenzione sopra questa legge del '65, che per le frequenti eccezioni nell'applicazione di essa ne richiederebbe il riesame allo scopo di seguire una norma costante in materia di espropriazione. A questa osservazione che io muovo al Governo sono autorizzato dall'Ufficio centrale unanimemente.

Un'altra osservazione, nota all'onor. ministro, è quella riguardante l'interpretazione della legge 8 luglio 1904. Il vantaggio del regime di deposito franco è limitato, mentre gli altri vantaggi sono estesi a tutti gli opifici che sorgeranno nel territorio della città di Napoli, invece quello del regime di deposito franco è limitato solamente a quelle industrie che sorgeranno nella zona aperta. Ora io credo che lo spirito informatore di questa legge quando fu fatta, era quello di facilitare il movimento industriale e che, forse, si credeva allora che la virtù di questa legge non fosse tale che lasciasse sperare un numero di opifici industriali maggiore di quelli che potessero essere contenuti nella zona aperta.

Oggi noi ci troviamo di fronte al fatto che la zona aperta tra poco tempo, non sarà più sufficiente a contenere gli opifici industriali e altri nuovi ne sorgeranno nel rione Ottocalli, ed ai Bagnoli, e questi saranno opifici i quali fin da ora fanno prevedere che saranno quelli che dovranno maggiormente esportare, e un'in-

terpretazione più larga della legge dovrebbe estendere anche a questi nuovi opifici il beneficio del deposito franco.

Come ha veduto l'onor. ministro, io su questo punto non ho presentato nessun emendamento per varie ragioni; prima di tutto non sapevo se un emendamento di tal natura sarebbe stato accettato dal Governo, poi non volevo assumere la responsabilità di ritardare l'applicazione della legge, rinviandola alla Camera dei deputati; ma voglio richiamare l'attenzione dell'on. ministro, di cui conosco il patriottismo ed il grande amore che lo muove in tutte le sue azioni politiche verso il Mezzogiorno, su questa interpretazione della legge e lo prego a voler porre mente allo spirito informatore della legge stessa.

Non credo di mendicare qualche cosa per la mia città, poichè io ho sempre ritenuto e ritengo che questa legge abbia un'importanza di ordine nazionale; e la prova maggiore che questa legge è d'importanza nazionale, si è che il capitale del nord d'Italia è venuto ad impiegarsi in grandissima parte in queste nuove industrie nascenti.

Gli sgravi fiscali, a parer mio, ed a parere di moltissimi competenti in materia, vanno considerati non tanto come un favore che si fa, ma come un seme che si gitta sopra un terreno che deve fruttificare, a vantaggio della finanza dello Stato ed a vantaggio della nazione.

Noi colpiamo in Italia, da troppo tempo in qua, la ricchezza in formazione. Quando si colpisce la ricchezza in produzione, allora è legittima l'azione fiscale dello Stato, quando si colpisce la ricchezza in formazione, allora diventa una forma di sterilimento dell'attività economica del paese.

Io posso affermare questo: che alcuni industriali, e ciò m'è stato confermato dal sindaco di Napoli, avendo saputo che nel rione Ottocalli e che nella zona dei Bagnoli il beneficio del regime di deposito franco non vi sarebbe stato, hanno rinunciato ad impiantare i loro opifici. Ora, ripeto, non si tratta di un nuovo beneficio che si domanda per Napoli, qui si domanda soltanto una interpretazione più larga di quegli articoli, i quali, presi tassativamente alla lettera, limitano questo beneficio del deposito franco, e su questo argomento io chiedo all'onor. ministro che mi usi la cortesia di

dirmi il suo pensiero, perchè possa tenerne conto.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. L'onor. mio amico Carafa D'Andria ha detto bene che la legge che riguarda il risorgimento economico di Napoli è una legge d'interesse nazionale, poichè il risorgimento economico di quella patriottica e grande città, involge interessi di ordine generale. Un organismo non può dirsi sano se non a patto che lo siano tutte le sue parti; egli, ripeto, ben disse che le leggi per Napoli, la precedente come questa, sono d'interesse nazionale.

Vengo dopo di ciò alle due osservazioni da lui fatte: la prima che riguarda le disposizioni speciali sull'espropriazione tanto dei terreni quanto dei fabbricati, poichè anche questa volta, con l'art. 3 del progetto, si richiamano ed applicano le norme della legge del 1885 sul risanamento dei quartieri bassi di Napoli, e si prescinde dalle norme contenute nella legge del 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Quando si adottarono nel 1885 i noti provvedimenti per il risanamento della parte bassa di Napoli, si sentì la necessità di una procedura speciale in materia di espropriazione; ma non è questo disegno di legge speciale per Napoli la sede opportuna per discutere dei criteri che informano la legge d'espropriazione del 1865. Il progetto che oggi discutiamo è annesso e connesso col risorgimento di Napoli, in quanto, sciogliendo l'impegno contenuto nella legge del 1904, provvede, con una spesa di L. 2,500,000 a carico dello Stato, a modificare il tracciato della linea daziaria di Napoli, ed a costituire, in conseguenza, una zona aperta dal lato orientale. Ora, poichè anche la presente discussione porge occasione ad osservare che è forse tempo di ritornare sulla legge del 1865, e di avvisare alle sue modificazioni, non ho nessuna difficoltà di dire che per il Governo anche questo argomento dovrà formare oggetto di studi; ma ora conviene attenerci alla legge speciale la quale governa il risanamento di Napoli. Le modificazioni alla legge generale sulle espropriazioni potranno venire poi.

Vengo alla seconda osservazione dell'onorevole relatore, la quale è ancora più interessante

per la città di Napoli. L'onor. relatore ha ben detto che questa legge, che noi oggi discutiamo, non è che l'applicazione della legge dell'8 luglio 1904, la quale prevede la necessità di una nuova cinta daziaria e volle che nella città di Napoli sorgesse una zona aperta, fuori la linea daziaria, come sede di stabilimenti industriali, e ammise che questi potessero godere delle facilitazioni doganali dei punti franchi. Ora, come dicevo, in esecuzione della legge di Napoli è stabilita la zona aperta, che è appunto quella orientale, secondo i piani che furono proposti dal municipio di Napoli e approvati dal Governo. Ivi è il quartiere industriale di Napoli.

L'onor. Carafa D'Andria dice: altri stabilimenti potrebbero sorgere fuori del quartiere industriale, e propriamente a Ottocalli e Bagnoli. Ora io mi auguro che questo avvenga. Ma intanto il compito è un altro, quello cioè di occuparci dell'esecuzione della legge 1904, tenendo conto del fatto che, secondo i deliberati del Municipio e del Governo, zona aperta, nella quale sorgeranno gli stabilimenti industriali, è quella che rimane ad oriente della città. Ivi cominciano a sorgere parecchi stabilimenti, sebbene di quelli atti all'esportazione dei propri prodotti finora non ve ne sia che appena qualcuno. Dico questo, perchè il regime di deposito franco giova principalmente agli esportatori.

Che cosa facciamo noi con l'art. 5 del progetto? Anticipiamo gli effetti della prossima costruzione della nuova cinta daziaria, non aspettiamo che questa sia costruita per dare agli stabilimenti industriali la facoltà di usare delle agevolzze doganali, che sono proprie dei depositi franchi. Quindi io dico all'onor. relatore: contentiamoci intanto di quanto concedono la legge del 1904 e questa che stiamo discutendo. Nella zona orientale non abbiamo ancora il territorio coperto di stabilimenti. Quando questo sia avvenuto e cominceranno a sorgere stabilimenti fuori la zona orientale, si potrà pensare anche ad essi.

Io sarei molto lieto se al più presto sorgessero tali stabilimenti fuori quella zona, ma attualmente mi pare che dobbiamo contentarci di quello che è l'attuazione della legge del 1904, pur desiderosi come siamo che edifici industriali si stabiliscano anche in altri punti della città, nel qual caso, e con leggi speciali, potranno ap-

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1907

plicarsi loro le agevolazioni che si concedono ora alla zona orientale.

CARAFÀ D'ANDRIA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARAFÀ D'ANDRIA, *relatore*. Io ringrazio l'onor. ministro delle dichiarazioni che ha voluto fare, e tanto più lo ringrazio in quanto, non avendo io presentato nessun emendamento alla legge che ci sta dinanzi, non potevo sperare più di quello che l'onor. ministro ha voluto dirmi.

Non faccio che insistere su questa raccomandazione, tenendo conto che gli opifici che sorgono ai Bagnoli, avranno una produzione industriale destinata principalmente all'esportazione. In ogni modo sono lieto che il ministro abbia lasciata una porta aperta alle nostre speranze, che mi auguro saranno presto tradotte in realtà.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 2,500,000 per la sistemazione della cinta daziaria di Napoli in dipendenza del restringimento della medesima verso oriente, fra il ponte della Maddalena e la garetta 97 Leutreck del muro finanziere.

Fermo restando il termine stabilito dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1904 per la esecuzione dell'opera, la spesa sarà iscritta in un capitolo speciale nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze e ripartita nei tre esercizi 1906-907, 1907-908 e 1908-909 come segue:

nell'esercizio 1906-907	lire	1,500,000
nell'esercizio 1907-908	»	500,000
nell'esercizio 1908-909	»	500,000

(Approvato).

#### Art. 2.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie all'attuazione della nuova cinta daziaria, giusta il piano che sarà approvato con decreto Reale.

(Approvato).

#### Art. 3.

Per le espropriazioni di fabbricati e terreni l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili sarà determinata nel modo indicato dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento di Napoli.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2350, per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanze del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

(Approvato).

#### Art. 4.

Pel rimborso alla Cassa depositi e prestiti della differenza tra l'interesse normale e quello di favore fissato negli articoli 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351, per i prestiti da concedersi al comune di Napoli, è autorizzato analogo stanziamento nel bilancio del Ministero del tesoro.

(Approvato).

#### Art. 5.

Dalla pubblicazione della presente legge comincia a funzionare per gli stabilimenti industriali di che all'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351, il regime di deposito franco, ai termini e colle modalità prescritte dall'art. 9 della citata legge.

Fino all'attuazione della nuova linea saranno però a carico dei fabbricanti tutte le spese di vigilanza e le indennità da corrispondersi agli impiegati ed agenti di finanza.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Autorizzazione alla spesa di lire 345,896 per l'acquisto del fondo denominato Arca in Stilo di Reggio Calabria, giusta l'atto del 27 luglio 1905 stipulato dall'Intendenza di finanza di Napoli ».

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici.

**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta di ieri e di quello approvato nella seduta di oggi.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

**DI PRAMPERO, segretario,** procede all'appello nominale.

**PRESIDENTE.** Le urne rimangono aperte.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« Consiglio superiore, uffici e personale delle antichità e belle arti » (N. 533).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Consiglio superiore, uffici e personale delle antichità e belle arti ».

Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'istruzione pubblica.

**RAVA, ministro della pubblica istruzione.** Signori senatori, fa relazione dell'Ufficio centrale, opera dotta e diligente dell'onor. Roux, intorno a questo disegno di legge, chiude con queste parole: « Affidiamo senz'altro al vostro voto favorevole questo disegno di legge, dove il buono è molto e meritevole di essere accettato con sollecitudine e con plauso ».

Io debbo esprimere la più viva gratitudine all'Ufficio centrale per queste parole confortanti e per l'eccitamento che fa al Senato di approvare, con sollecitudine, e senza modificazioni o varianti, questo disegno di legge che dopo tanti anni e tante speranze e tante promesse, viene a dar ordine a un servizio dello Stato e sarà molto utile per l'amministrazione importantissima delle belle arti ed antichità in Italia. Debbo anche essere grato all'Ufficio centrale per l'analisi critica che ha scritto intorno a questo progetto di legge, in quanto vedo in essa un'opera di collaborazione del ministro, e il desiderio di spiegar bene alcuni punti della legge che forse non parvero a tutti chiarissimi, anche perchè coloro che sono dentro a questa materia vedono le cose dal loro

punto di vista, e colla loro esperienza, mentre chi è fuori degli uffici deve avere diritto di conoscere esattamente il significato tecnico delle parole e delle norme che vi si introducono. Risponderò quindi alle osservazioni fatteci dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, poi dall'onorevole senatore D'Ancona e finalmente dal senatore Mariotti.

Se ho riassunto bene i punti di critica e di analisi del senatore Roux, essi si compendiano in diciotto domande fondamentali.

Una delle quali, la prima anzi, che era nella relazione, l'onorevole Roux ha poi abbandonata. Egli domandava infatti perchè erano solo 29 i sovrintendenti, mentre le sovrintendenze sono 47.

Ma l'ufficio di sovrintendente ha una indennità soltanto in 29 sedi, dove si trovano i direttori d'istituti che hanno in più l'incarico di sorvegliare gli scavi o gli oggetti d'arte di un largo territorio, mentre nelle altre l'ufficio non è doppio; in altre parole: lo stipendio è dato ai direttori che, per assumere le funzioni di vigilanza d'altre cose in determinate regioni, hanno anche il titolo di sovrintendente. Dove c'è la necessità e l'incomodità di viaggi per attribuzioni diverse, è stabilita l'indennità di 1500 lire, ma ciò non accade per i sovrintendenti che hanno esclusivamente la cura dei monumenti e null'altro.

Questo dico per chiarire la portata della legge e anche per non lasciare il dubbio che debbano presto aumentarsi queste soprintendenze, la qual cosa non è nell'intenzione del Governo, e potrà avvenire solo quando la parte archeologica dell'Amministrazione italiana avrà preso maggiore sviluppo.

Poi il senatore Roux mi ha domandato perchè all'art. 3 non si dice che l'alienazione dei monumenti privati è sottoposta alla sorveglianza di queste sovrintendenze, mentre proprio in quell'articolo si regola la materia relativa alla vendita degli oggetti di antichità e d'arte. È vero che questo si tace, ma la ragione è ovvia, perchè allo Stato non interessa di sapere se un dato monumento immobile di proprietà privata appartiene a una o ad un'altra persona. Sarà questa una informazione che l'ufficio potrà, dovrà, dare al Ministero, ma la natura giuridica di un monumento non cambia per il fatto che esso appartenga a una famiglia

piuttosto che ad un'altra. Solo quando il Ministero voglia acquistare un dato monumento interessante stabilirne il proprietario.

Poi l'onor. Roux domanda (a proposito dell'art. 5) che cosa significa il parlare di alienazione di opere governative e poi di raccolte private e di alienazione di simili raccolte, quasi dubitando delle parole del testo della legge che si possano vendere le raccolte governative.

Io ringrazio il senatore Roux della sua osservazione acutissima, perchè essa mi dà occasione di togliere ogni dubbio al riguardo.

Le raccolte governative non si potrebbero vendere se non in forza di una legge speciale, e le norme tassative della legge si dovrebbero seguire. Il dire « simili raccolte » non sarà frase felice; ma vuol significare « raccolte di simile natura », le quali pur tuttavia appartengono a privati. Ciò vale anche per gli articoli 7 ed 8. Il senatore Roux dopo ha voluto considerare per l'art. 12 la questione delle raccolte miste. Un museo abbia una parte archeologica ed una parte medioevale, ad esempio, ed egli dice: Perchè vi mettete a capo un solo direttore, e con quali criteri lo sceglierete, quando le cose che deve sorvegliare e curare sono diverse? Onorevole senatore Roux, è questa una necessità economica e disciplinare.

Un uomo competente in una data materia della storia dell'arte, e dell'arte, ha anche passione per le altre parti che completano la prima. Non posso mettere a capo di un Istituto due direttori, perchè la spesa sarebbe soverchia e inutile, ma l'Amministrazione cercherà, con il suo discernimento, di mettere in ogni luogo la persona più adatta al carattere predominante delle raccolte per evitare la necessità di avere due direttori, quando uno solo può funzionare. E poi continuamente si vede che taluni passano da un gruppo di studi ad un altro gruppo di studi.

Sempre a proposito della prima parte del progetto di legge, il relatore domanda perchè si è abbandonato l'ufficio di segretario capo negli Istituti di archeologia ed arte. Era un ufficio importante, egli dice, considerando la funzione prevalentemente tecnica dei direttori. È giusto; ma onor. Roux, il disegno di legge era stato studiato prima con maggior portata e spesa finanziaria; ed ella, che da lunghi anni vive nella vita politica e conosce come gli ideali dei

ministri debbano essere ridotti per necessità della finanza, e per ragioni di armonia fra i vari servizi, deve considerare che anche io ho dovuto ridurre. E quando questo progetto era sul mio tavolo, feci sforzi per adattarlo alle esigenze finanziarie del momento e per farlo diventare legge: i brevi ritardi non rispecchiavano che desiderio di rendere il carico della nave di una portata discreta, affinché la nave potesse prendere il mare. È un sacrificio fatto pensatamente, perchè, data l'attuale distribuzione degli uffici, la riduzione della zona di sorveglianza è l'esistenza dell'ispettore e del direttore, io credo che del segretario capo si possa per ora fare a meno.

Naturalmente questa è la prima legge che si fa intorno al personale delle belle arti, ed in avvenire, quando si integrerà questo servizio, come tutti gli altri servizi dell'Amministrazione italiana hanno avuto un successivo aumento, così anche questo ufficio di segretario ritornerà a comparire, e forse allora troverà il momento più fortunato.

Poi il senatore Roux, in un punto della sua relazione, ha domandato conto dei restauratori. È questa una parola forse non felice, perchè genera facilmente confusioni ed errori. La memoria di certi restauratori di quadri, è, in vero, infausta per l'arte italiana, ma qui si sono avuti di mira più specialmente i restauratori addetti ai musei archeologici, coloro che con mille e paziente opera sanno dare vita a frammenti, che altrimenti parrebbero senza significato, o andrebbero dispersi e confusi.

Ma è bene chiarire la loro funzione, la quale credo risulti esattamente dal testo di molti articoli.

È bene ad ogni modo affermare qui e ripetere ancora una volta che nella legge si tratta di raccoglitori di frammenti, i quali debbono far parlare i pezzi che man mano si vanno trovando: specialmente per i vasi sono continui questi bisogni di lavori di restauro.

Quando l'onor. Roux parla dei direttori, pare che rimproveri alla legge di aver di troppo ridotte le loro funzioni, mentre, agli ispettori rimane magnifico campo perchè debbono fare i cataloghi degli Istituti, illustrare gli oggetti, e collocare le cose nel loro punto di storia e di arte.

Onor. Roux, se ella guarda agli articoli di

legge, dovrà convenire che la sua parte di ragione l'ha anche il Ministero. Infatti chi assegna questi incarichi agli impiegati è il direttore, e lo dice l'articolo stesso.

Quindi, se il direttore assegna la funzione e fa fare dei cataloghi e delle illustrazioni artistiche sotto la sua guida, ha, in fondo, il bastone del comando; ed è naturale che questi direttori, i quali danno tutto il vario lavoro ai loro dipendenti, debbano avere la capacità e il diritto di consigliare, di sorvegliare, di dirigere, perchè ad essi tocca la responsabilità dell'ufficio. Nell'articolo 16, onor. senatore Roux, si dice degli ispettori che essi hanno « le funzioni di indole tecnica e scientifica che siano loro affidate dai direttori ». Quindi si mantiene il primato al direttore. Il senatore Roux relatore dell'Ufficio centrale, sempre acutissimo mi domanda ancora: occorrono due anni di permanenza in un determinato posto di direttore per concorrere alla direzione di un altro Istituto? Egli fa così un commento alla dizione dell'articolo 31, ma io debbo assicurare l'onor. senatore Roux e l'Ufficio centrale, che ho inteso (e ciò sarà chiarito nell'applicazione) di comprendere, con i direttori, gli ispettori ed architetti che prestano servizio da due anni.

Per i direttori non è nell'animo del Ministero richiedere due anni perchè possano concorrere ad un altro ufficio di direttore; si richiedono due anni a coloro che non hanno ancora raggiunto questo posto massimo. Siccome questa è questione di applicazione, l'osservazione dell'Ufficio centrale giova ad illuminare il Ministero, le cui intenzioni, ripeto, concordano con quelle fatte dall'onor. relatore.

Poi l'Ufficio centrale fa una serie di considerazioni su gli articoli 30, 31 e 32.

Specialmente su quest'ultimo osserva: nei concorsi di cui ai due articoli precedenti, possono prendere parte anche coloro che già sono direttori in altri uffici. E domanda: quali sono i direttori degli altri uffici?

E quasi nasce il dubbio nell'Ufficio centrale che si voglia trattare o alludere, come disse il senatore D'Antona, a direttore degli altri uffici del Ministero.

No, ciò a me non è passato nella mente, e non credo che a questo articolo possa darsi tale interpretazione. Questa è la legge per la Direzione generale di antichità e belle arti, ed

è fatta con criteri tecnici: non passa nell'animo del ministro di mettere là impiegati di altri servizi.

Signori senatori, non c'è finora nessuna legge che regoli tale materia ed io, che da 9 mesi sono al Ministero, se avessi voluto fare qualcuno di questi cambiamenti e di queste nomine, come finora si sono fatte, perchè nessuna tassativa disposizione lo impediva, avrei potuto farle, ma dichiaro al Senato che nemmeno un custode o un inserviente ho nominato: a tutti ho risposto: è presentata la legge, e tutti saranno nominati per concorso. Quindi per gli altri direttori la legge va interpretata così: è criterio fondamentale che per ogni ufficio di direttore si faccia un concorso speciale.

Domanderanno i senatori: Perchè? Tutti i direttori non hanno forse uguaglianza di grado, di dignità, di valore scientifico? Sì, ma siccome le manifestazioni di arte e di storia in Italia sono molto varie, ogni sede ha un carattere individuale, ogni museo ha qualità particolari, documenti, monumenti speciali, così noi abbiamo pensato di non fare un concorso generico per i direttori, ma per ogni singolo posto vacante un concorso speciale. Per esempio per un museo nel quale prevalga la numismatica, è utile di ricercare nei concorrenti, oltre la profonda dottrina generale, una competenza particolare in questa materia.

Per un museo nel quale siano grandi raccolte di papiri, come gli ercolanesi, e nel quale è da presumere che andrebbe collocata ogni altra dovizia di questi documenti che venisse in luce, è necessario un direttore che abbia la conoscenza speciale di questi argomenti, altrimenti avremmo un'ottima persona, ma incapace di studiare la maggior parte degli oggetti che ha in custodia.

Quindi, in ogni concorso, vogliamo caratteri speciali, ma non vogliamo impedire quando si manifesti una vacanza, che anche un direttore il quale appunto possiede questi studi particolari, ed è bene riuscito in altra direzione, si possa presentare. La Commissione, vedrà se egli effettivamente possiede quelle altre nozioni che sono necessarie per la tecnica speciale della nuova direzione. Così la via resta aperta a tutti ed il concorso sarà la guida della migliore scelta.

Qui nasce la questione della necessità dell'a

laurea per coloro che sono nei musei archeologici, e della possibilità che, mediante un concorso da direttore a direttore, possa trovarsi a capo di un Istituto archeologico chi della laurea è sfornito.

L'Ufficio centrale infatti domanda: È possibile che per un ufficio, pel quale è richiesta la laurea, arrivi, essendo già direttore di un altro ufficio, uno che la laurea non aveva?

Saremo sempre nel campo del diritto, ma può nascere il dubbio della utilità scientifica di questo criterio.

Io credo che la cosa vada interpretata così: quando uno si presenta a concorrere nei musei archeologici ha la necessità assoluta di conoscere la letteratura classica. Ormai tutte le interpretazioni si fanno coi documenti della letteratura antica. Anche oggi, per risolvere i problemi relativi al Foro Traiano, vediamo che si studiano i ricordi di storici, e di letterati antichi. Inoltre si può dire che l'epigrafia e la numismatica sono per molti veri rami della filologia. Dunque, per questo campo dell'attività, la laurea in lettere è necessaria, perchè si tratta di interpretare iscrizioni e testi greci e romani e sorprendere da queste memorie la vita di quei secoli remoti. Ma in altre materie, specialmente nello studio dell'arte medioevale e moderna la cultura letteraria soccorre meno, è un corredo della mente, ma non una necessità assoluta. Perciò non abbiamo sempre richiesta la laurea fra i titoli di concorso. Però mi si domanda: è possibile, con questo passaggio da direttore a direttore, che uno il quale non abbia la laurea riesca nel posto? Io credo di no, perchè anch'egli mutando Istituto deve seguire il programma di concorso. Il fatto sta solamente in questa maggiore larghezza della legge che uno il quale è già direttore di un Istituto non sia impedito di concorrere ad un altro di natura diversa.

Dopo, collegata sempre a questa questione, è venuta la preferenza, di cui ha ragionato il senatore D'Ancona, da darsi a coloro i quali escono dalla scuola di storia dell'arte. Il diploma è stato prima titolo di preferenza, poi diventò obbligatorio e ritorna ora di sola preferenza.

L'onor. D'Ancona, con parola precisa e con conoscenza molto viva delle cose nostre, dice di riconoscere che vi sono autodidatti, che molti

hanno acquistato conoscenze profonde in questa materia e, pur non avendo lauree e diplomi speciali, pure hanno ottenuto nella vita nostra una posizione eminente; però si duole che, creata una scuola di storia dell'arte, questa non dia un titolo necessario.

Onor. D'Ancona, noi, nelle condizioni della vita italiana e nella scarsità di tali scuole, non possiamo escludere coloro che si dedicano con innata passione e con felici risultati agli studi d'arte. Bisogna che pensiamo come negli studi nostri le persone più eminenti (è una singolarità) non hanno una laurea.

L'uomo più eminente nella critica artistica d'Italia fu il senatore Giovanni Morelli (il quale con uno pseudonimo russo scrisse anche dei magnifici libri tradotti poi in tedesco e in inglese e che ebbero una grande fortuna); ebbene il Morelli, come il Cavalcaselle, come il Cantalamessa, il Piancastelli, Giuseppe Bertini, Gustavo Frizzoni, Luigi Cavenaghi e altri non erano laureati. È strano, ma è così!

Lo stesso Venturi, che occupa la posizione eminente di professore di storia dell'arte nell'Università di Roma, è, mi dicono, ragioniere; lo stesso Ricci, attuale direttore generale delle belle arti, è laureato in legge (fu mio compagno di studi) e ha diretto stupendamente gallerie, e anche i restauri dei monumenti di Ravenna.

Bisogna non chiudere la via; ma siccome procediamo per concorsi e vi saranno giudici severi ed eminenti, è naturale che chi deve vincere gli ostacoli, non avendo questa preparazione universitaria speciale, dovrà avere una forza maggiore per spiccare il salto più alto. Perciò credo che sia bene conservare questa via, pur facendo un titolo di preferenza per il diploma. È la stessa discussione fatta qui poco tempo fa per il diploma della scuola speciale di idraulica che si crea a Padova: si vuole riconoscere questo titolo, ma non farne un titolo essenziale.

L'Ufficio centrale mi domanda anche: manca il termine per la creazione di un nuovo Consiglio superiore di belle arti. Questo Consiglio viene come conseguenza del nuovo organismo dell'Amministrazione delle antichità e delle belle arti: prima regoliamo il personale e gli uffici in tutto il paese nostro; oggi l'Italia Meridionale, ad esempio, non ha che l'ufficio di Napoli, e si

trova perciò in una condizione infelice, coi tesori che possiede. Fatto l'ordinamento degli uffici, regolata la carriera degli impiegati, messo il concorso, create le direzioni e le soprintendenze, rifatta la divisione generale, occorre un organo centrale; in fondo è uno sviluppo parallelo a quello della legge Casati per l'istruzione, salvo che la legge Casati non parla di belle arti. Questo è un pensiero venuto all'Italia, cosa curiosa, relativamente tardi: prima era nel sangue e nella mente, ma, come funzione amministrativa, fu solo nel 1875 che si cominciò a parlare di direzione generale di belle arti e si fecero decreti. E, ripeto, non si aveva ancora una legge e questa è la prima in tale materia.

Ora io credo che il Consiglio superiore di belle arti (come viene ora proposto e diviso nelle tre sezioni) sia una necessità, ed assicuro l'Ufficio centrale che non ho messo termini, perchè fino a che non ho vista approvata questa legge e fatto il relativo regolamento, non voglio abbandonare i due enti che già esistono, e del cui consiglio tecnico ho continuamente bisogno.

Il ministro non può ordinare un restauro, comprare una statua, un quadro od altro, senza il parere di questi corpi tecnici, perchè sarebbe lasciato troppo largo campo al suo arbitrio e assumerebbe una responsabilità troppo grave; infatti egli non è competente e non deve esserlo. Ora appena avrò il regolamento, scioglierò coi debiti ringraziamenti le due Commissioni che hanno fatto utile opera in questa materia e costituirò il nuovo Consiglio superiore di belle arti.

Non vi deve essere soluzione di continuità e, per parte mia, spero che passerà il minor tempo possibile. Mi auguro che queste mie dichiarazioni riescano gradite dall'Ufficio centrale.

L'art. 30 è criticato per quanto riguarda la composizione della Commissione giudicatrice dei concorsi per direttori di museo e di gallerie. Ma c'è equivoco. L'articolo dice che « quando si tratta di concorso per direttori di musei si chiamano due soprintendenti di museo, e quando si tratta di direttori di gallerie due soprintendenti di gallerie ». C'è in tutta la legge il pensiero della specializzazione degli uffici. Ecco perchè si dice che di volta in volta saranno indicati i titoli richiesti nel concorso. È come

per i medici: non basta la laurea, occorre la specialità ormai.

Anche un'osservazione dall'Ufficio centrale fu fatta per la proibizione che un funzionario delle belle arti non possa avere un altro ufficio retribuito, se non in via straordinaria.

L'abbiamo meditata questa questione, e siccome è facile che l'ufficio accessorio assorba l'attività dell'ufficio principale e che questi nostri funzionari siano troppo distratti da altri incarichi, abbiamo voluto usare questa norma, che però salva i bisogni dell'insegnamento; perchè i funzionari delle belle arti possono essere insegnanti: l'insegnamento dato da uno di questi funzionari è considerato come ufficio transitorio e non continuativo e può quindi essere consentito.

L'onor. Ufficio centrale domanda poi la maggiore severità e la maggiore oculatezza nei concorsi; e su questo non ho bisogno di prendere impegno, perchè tutta la legge è intesa a questo scopo.

Non avrei proposta una legge, se avessi voluto mantenere al ministro la facoltà che aveva in passato: saranno quindi gli uomini più eminenti in Italia i giudici di questi concorsi, a guisa di quello che si fa nelle Università, poichè questa legge considera gl'impiegati delle antichità e delle belle arti come scienziati e come funzionari.

L'onorevole Roux ha poi detto: state attenti con l'ufficio di esportazione. Tre persone sono sufficienti? Onorevole Roux, sì, perchè la maggior parte degli oggetti più importanti sono noti e quando qualche problema grave si presenta improvvisamente i funzionari dell'ufficio sentono il consiglio dell'ufficio vicino e del Ministero. Ma egli aggiunge: badate che una persona sola non può avere quest'ufficio. D'accordo, a meno che non si tratti di arte moderna, perchè allora ciò è ammissibile. Infatti nei luoghi dove si lavora il marmo, come, ad esempio a Massa, a Lucca, non potrei tenere un apposito ufficio: non si tratta di arte antica.

Nell'esportazione di questi oggetti il fisco non ha che modestissimi diritti, quindi una persona sola può essere sufficiente. Ho dovuto introdurre qualcuno di questi uffici per agevolare le industrie locali e non ho certo pensato di risolvere un problema d'arte; era per me un

problema di finanza, di statistica, di ordine amministrativo, ma non di arte.

Dopo tali osservazioni l'onor. Ufficio centrale ha concluso raccomandando al Senato l'approvazione sollecitata della legge, ed io di questo molto gli sono grato.

Il senatore D'Ancona riprese il problema dei laureati e degli autodidatti, pei quali sente grandissima simpatia perchè in fondo egli è il più nobile esempio di autodidatta in Italia: sono rari questi esempi e non si possono prendere come modello di legge amministrativa. L'illustre amico D'Ancona mi ha domandato se c'è qualche relazione (e ho piacere che lo abbia chiesto, perchè posso rispondere nettamente) tra questo disegno di legge e l'organico del Ministero che ho già presentato. Io ammiro gli spiriti sottili, i quali vanno a trovare le più lontane e recondite relazioni fra le cose le più diverse e immaginabili: ma ho pensato di organizzare qui gli uffici delle belle arti, mentre l'organico del Ministero è fatto per i bisogni dell'Amministrazione centrale e per mettere olio in quella macchina che è un po' arrugginita. Quindi, onorevole senatore, nessuna relazione; nell'animo mio nessuna idea è passata di chiamare qualcuno dalla provincia al Ministero, dal Ministero alla direzione; dalla direzione ai musei; l'onor. senatore mi conosce e sa che questa attitudine ai giuochi difficili non ho, nè cerco, nè desidero di averla.

Quanto ai laureati e ai diplomati della scuola di archeologia, l'onor. D'Ancona ha già inteso la risposta, io studierò le osservazioni fatte: credo che la scuola di archeologia sia necessaria per l'Italia, so che ha fatto buonissimi allievi, ma nelle nostre condizioni, vista l'esperienza dei maggiori nostri uffici che è contraria alla preparazione fatta sul binario regolare, e poichè l'ingegno italiano ogni tanto dà ai queste fioriture improvvisate e autodidatte, non bisogna chiudere la porta a coloro che vengono su come quercia che abbia trovato buon terreno, pel germe portatovi da un colpo di vento, e che cresce in magnifica pianta. È un sentimento liberale, ma certamente i titoli di preferenza saranno per coloro che hanno la prova provata della regolarità dei loro studi. La laurea in lettere è necessaria, siamo d'accordo, ma si tratta qui solo dei due o tre anni di perfezionamento.

Vengo ora al senatore Mariotti che ha ripreso il suo discorso pieno d'amore per l'arte, già fatto in occasione della discussione del bilancio, portandomi, colla sua cortesia, due nuovi quesiti che egli disse forse non strettamente collegati colla legge, ma toccanti argomenti di arte e quindi perfettamente collegati con la questione in discussione. Egli mi ha domandato cosa pensassi per l'arte contemporanea. Egli sa benissimo che il bilancio dello Stato aiuta l'arte contemporanea con acquisti fatti alle esposizioni, e le opere comprate vengono esposte nel palazzo delle belle arti.

Ma questo palazzo, per una di quelle complicazioni amministrative che non sono infrequenti (non ho avuto il tempo di vedere se sia sorto anche con l'aiuto dello Stato) è di proprietà del municipio, come il Policlinico, costruito a spese dello Stato, è ora di proprietà degli ospedali di Roma.

Il senatore Mariotti mi domanda se il Ministero può disporne. No, il municipio ne ha bisogno. Io ha impegnato per le feste di Roma nel 1911, ed ha cortesemente pregato il Ministero della pubblica istruzione di andarsene subito da quella sede. Io ho pregato il sindaco di vedere se fosse possibile che ancora per due o tre anni ci fosse lasciato quel palazzo (perchè la scelta di un nuovo locale costituisce per me un grave problema non solo per la parte finanziaria, ma per tante altre ragioni) ma nulla ho potuto ottenere perchè Roma ha urgente bisogno di quell'edificio e vuole eseguire grandi riparazioni nell'interno. Il Ministero nostro paga 18,000 lire l'anno di fitto; quindi, andando via di là, non si potrebbe parlare di economia perchè il fitto dovremmo pagarlo anche in un altro locale, ma il male si è che a Roma non si trovano edifici di questo genere.

Allora ho pensato se fosse possibile la costruzione di un palazzo, e ho fatto fare anche un progetto, ed il mio pensiero (ma è un pensiero che deve essere esaminato anche criticamente), andrebbe d'accordo col senatore Mariotti, di edificarlo, cioè, a Villa Borghese. È stato studiato un disegno con queste vedute, ma io cerco di costruire il palazzo in zone dove non ci siano alberi da abbattere. Io che non ho ordinato l'anno scorso l'abbattimento di alberi, perchè in quell'epoca non era ministro, ne ho avute pene grandissime e ingiustificate. Non sarà

certo possibile che io pensi ad abbattere gli alberi, tanto più che mi dimenticherei di essere stato ministro di agricoltura, e di avere incoraggiato la geniale festa degli alberi e i rimboschimenti e i giardini.

Ma a Villa Borghese il nuovo palazzo si potrebbe edificare in quelle zone di cui fu tenuto parola e che sono venute quasi in disponibilità dello Stato colla legge dell'acquisto della bella villa del cardinale Scipione. Ma c'è anche un'altra ragione; noi abbiamo a Roma dei musei molto trascurati e poco conosciuti, quello, ad esempio, di Villa Giulia, dove sono tesori di arte etrusca italica, dove sono raccolti vasi e monumenti, e dove meglio si fa onore l'opera di quei « restauratori » che hanno sorpreso da prima l'onorevole senatore Roux. C'è il progetto (non dico che sia definitivo, perchè dovrà decidere il Consiglio dei ministri), di collegare con una strada la galleria Borghese, che tutti si recano a visitare, alla galleria dell'arte moderna da costruire fuori di Villa Borghese, ma in una località vicina che il municipio sarebbe disposto a cedere; e si arriverebbe poi alla villa di Papa Giulio, modello di bella architettura e tesoro d'arte per le tombe, i vasi e ornamenti nobilissimi dell'antica civiltà preitalica che contiene.

Ecco un progetto pronto, che desidero di attuare; occorrerà una certa spesa, ma è una necessità perchè lo Stato deve abbandonare il palazzo dell'Esposizione e, una volta speso un capitale nella costruzione, risparmierà 18,000 lire di fitto annue. Lo Stato deve possedere gli edifici per le sue collezioni d'arte, le sue scuole e via dicendo. Su questo punto sono lieto di avere il consenso, in massima, del senatore Mariotti, che caldeggia queste idee. Ma poi l'onor. Mariotti ha completato la sua idea domandandomi notizia dell'Istituto di belle arti, descrivendomi, e giustamente, la deficienza di quel locale e la possibilità di portare l'Istituto di belle arti a Villa Borghese, imitando l'esempio nobilissimo della Francia, che ha l'Istituto di belle arti alla Trinità dei Monti, della Spagna che lo ha al Gianicolo e della Germania che lo ha niente meno che su al Campidoglio.

Qui, onor. senatore Mariotti, alcune considerazioni le debbo fare perchè la sua idea è geniale e vuole essere studiata. Certo che l'Istituto delle belle arti attuale è più che insufficiente, prin-

cipalmente dopo che, per una crepa che la grande fabbrica aveva mostrato, il demanio ha fatto senz'altro demolire a metà il corpo centrale del fabbricato. Ma il portare a Villa Borghese (e sempre però in una zona dove non vi sieno alberi, questo è acquisito) un istituto di quel genere può essere un po' incomodo per le sue finalità, Poichè la maggior parte degli studiosi dei tre Istituti stranieri sono pensionati che vivono dentro il palazzo. Ora la Villa Borghese non so se si presterebbe, come posizione, per gli studenti numerosi di un altro genere, cioè per ragazzi che vanno ad apprendere l'arte del disegno, il nudo ecc. Per portare l'Istituto di belle arti a Villa Borghese, occorre esaminare la questione non solo sotto il punto di vista dell'utilizzazione di quel tratto della Villa, su cui lo Stato ha diritto, ma anche sotto il punto di vista della necessità che una scolaresca sente rispetto all'ubicazione della scuola. Quella è una scuola che prepara molta gente a guadagnarsi la vita, non è già un Istituto, nel quale vengono solo i migliori, scelti dalle accademie, per fare gli studi superiori dell'arte.

Io prendo atto delle raccomandazioni dell'onorevole Mariotti, e riconosco la genialità della sua idea e mi auguro che sia possibile tradurla in atto. Per la prima parte riguardante l'arte moderna, la soluzione è avviata ed ho ragione di credere che la soluzione possa esser quella.

Spero aver dato risposta alle varie domande dell'Ufficio centrale, del Senato nelle relazioni alla legge e al Senato e alla Camera esposti le ragioni o la necessità della riforma proposta.

Dopo ciò, onor. senatori, mi credo in dovere di ringraziare di nuovo l'Ufficio centrale ed il Senato, il quale rinunziando, con provvido consiglio, come ha fatto, al desiderio di emendare qualche articolo per una questione di forma, contribuisce ora, dopo più che 40 anni di attesa, a dare finalmente all'Italia la prima legge che governa gli uffici e il personale dell'arte. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Prampero.

DI PRAMPERO. Io ho domandato la parola per una breve raccomandazione al ministro.

Con questo disegno di legge si provvede sufficientemente al personale superiore, anzi direi che esso forma l'argomento di questo progetto di legge; ma non mi pare che si sia sufficien-

temente provveduto al funzionamento degli organi coadiutori che stanno alle provincie e che sono quelli che costituiscono come i soldati del grande esercito che devono fare le operazioni indicate dalle autorità superiori.

Per spiegare la mia idea, accennerò come avvengono le cose: Viene notizia che nello scavo di un fondo si sia trovato qualche tomba o qualche oggetto d'arte; allora l'ispettore dei monumenti viene avvertito o col mezzo del prefetto, o col mezzo del sindaco, od anco col mezzo privato. L'ispettore, se fa il suo dovere, accorre subito per vedere che importanza ha questo scavo; ma egli non ha alcuna facoltà di prendere disposizione di sorta. Anzi a me, che da 20 anni ho l'onore di essere l'ispettore di monumenti per il mio circondario, è venuto quasi un rimprovero perchè pare che io mi sia troppo interessato a che questi scavi procedessero con ordine.

Dunque l'ispettore si reca sul posto, e, se crede che sia urgente di continuare il lavoro, contemporaneamente dà avviso al direttore regionale di ciò che si suppone di poter trovare in quei luoghi, ma egli non può far continuare i lavori perchè non ha fondi per poter prendere i lavoratori. Ed è avvenuto, circa un anno fa, che il proprietario del fondo che faceva dei lavori per impianti di viti e di gelsi, perchè a lui premeva che si facessero giacchè la primavera incalzava, e non vi sarebbe stato più tempo di fare questi impianti, l'ispettore ed il sindaco hanno scritto e telegrafato, ma per altre occupazioni o per attendere gli ordini del Ministero, chi doveva venire ha ritardato di quindici o venti giorni.

Fatto è che il proprietario disse: io faccio quel che a me piace sui miei fondi, e non ho tempo di aspettare. Io vorrei quindi che, se non nella legge, nel regolamento almeno fosse data qualche facoltà al prefetto, che è il presidente della Commissione provinciale, perchè, in attesa dei lumi superiori, si possano prendere le prime disposizioni.

Le Commissioni e gli ispettori per l'art. 51 hanno diritto al rimborso delle spese che giustificcheranno per determinate incombenze che siano state commesse, ma per quelle che non sono state commesse non hanno nessun diritto al rimborso. Trovo che questo sia un inconveniente ed io vorrei che si accordassero al pre-

fetto (che è il presidente di questa Commissione provinciale), oltre le facoltà delle prime e più urgenti disposizioni, anche quei pochi fondi che possono occorrere per le spese indispensabili. Con questa raccomandazione spero che il ministro vorrà provvedere almeno nel regolamento a questo difetto del disegno di legge.

MARIOTTI FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARIOTTI FILIPPO. All'onor. ministro io designai due mali: l'uno attinente alla Galleria dell'arte moderna, l'altro all'Istituto di belle arti. Il ministro ha riconosciuto i due mali ed ha fatto la diagnosi dell'uno e dell'altro; noi siamo concordi anche nella diagnosi.

L'impossibilità che la Galleria d'arte moderna possa rimanere ancora nel palazzo dell'Esposizione di belle arti, anch'egli la riconosce; basti dire che non si può trovare posto ai quadri del Morelli. Quindi è necessario trasferire la Galleria altrove. Ora io non fo questione che sia trasferita in una delle aree della Villa Borghese, ovvero in un'area fuori di essa tra il palazzo di papa Giulio e quello ove è collocata la Galleria Borghese; ciò che importa si è che si rimedi e presto.

Quanto al luogo, ove collocare l'Istituto di belle arti, sta bene quanto il ministro ha detto; è un problema che bisogna studiare. Io mi ricordo che quando si costruì il Palazzo delle finanze (roba antica ormai), il Sella era rimproverato di averlo fatto fabbricare fuori dal centro, ed egli sorridendo diceva: vedrete quante abitazioni si faranno anche lassù. E se ne sono fatte tante che non si sa più quale sia il centro di Roma. Ora non si fabbricherà dentro la Villa Borghese, ma bensì attorno; anzi si va già fabbricando; sicchè, se un edificio per l'Istituto di belle arti potrà sorgere nella Villa, gli studenti potranno andarvi comodamente; certo l'Istituto non può più rimanere ove è ora. Mi contento intanto che l'onorevole ministro abbia fissata un'idea per il palazzo della Galleria dell'arte moderna. Pensi a quello per l'Istituto di belle arti, perchè io non ho altro desiderio se non che si faccia qualche cosa di utile anche per ammaestrare la gioventù nelle arti contemporanee. Noi non dobbiamo essere solamente i custodi dei sepolcri. Il ministro è dello stesso avviso ed io lo ringrazio.

ROUX, *relatore*. Domando la parola.

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1907

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX, *relatore*. Ho domandato la parola ora, per evitare ulteriori discussioni sugli articoli.

A nome dell'Ufficio centrale, debbo ringraziare anzitutto l'onor. ministro della pubblica istruzione delle cortesie e minute risposte che ha dato a tutte le osservazioni e a tutte le obiezioni mossegli nella relazione; la sua cortesia fu sì grande da incoraggiarmi ancora a richiedere un'altra dilucidazione. L'onor. ministro della pubblica istruzione ha parlato delle Commissioni di concorso. Noi non abbiamo fatto la menoma osservazione al riguardo della composizione e serietà di queste Commissioni per i concorsi, ma nella relazione ci siamo permessi di parlare invece del passaggio che deve avvenire dal vecchio al nuovo, dall'antico disordine al nuovo ordinamento. È a questo riguardo che l'Ufficio centrale desidera avere qualche schiarimento dal ministro della pubblica istruzione, circa il passaggio degli straordinari, comandati ad avventizi, nel nuovo ruolo, e per i diritti a pensione, che noi avevamo invocato con un futuro provvedimento.

Inoltre, all'art. 73, si dica che al personale straordinario, a quello avventizio e a quello degli operai e dei custodi è conservato *ad personam* quel maggiore assegno che possono avere oggidì, al di sopra dello stipendio che sarà fissato nei nuovi ruoli. Ma qui in questo articolo si sono dimenticati i comandati, sicchè non si sa bene se questi impiegati, che nel vecchio ordinamento avrebbero un assegno superiore a quello fissato dal nuovo ruolo debbano mantenere o perdere questo loro assegno personale.

Io credo che il ministro intenda dire che tutti gli assegni *ad personam* sono mantenuti, anche quando ciò non sia espressamente contemplato nella nuova legge, ma poichè egli fu così cortese di dare delle spiegazioni riguardo a tutte le altre obiezioni, così io mi permetto di aggiungere una breve interrogazione intorno a questa questione.

Così mi permetto di aggiungere un'ultima osservazione intorno alla speciale Commissione di concorsi per posti da direttori. Nella legge è detto che per i concorsi al posto di direttore di musei e di scavi archeologici nonchè di musei e gallerie d'arte medioevale e moderna, si forma una Commissione composta

di due membri soprintendenti e di tre appartenenti al Consiglio superiore di belle arti, ancora di là da venire.

L'Ufficio centrale raccomandava, che, poichè sono insieme uniti nello stesso articolo gli scavi ed i musei archeologici e i monumenti e le gallerie d'arte medioevale e moderna, almeno i soprintendenti, che debbono esaminare i concorrenti ai posti dell'una e dell'altra branca, siano presi specialmente dall'una e dall'altra branca, affinchè, per esempio, i soprintendenti dei musei e delle gallerie moderne debbano giudicare nei concorsi dei direttori di musei e di scavi archeologici e viceversa. Non dubitiamo che nell'esecuzione della legge questo sarà fatto, ma è anche bene che sia affermato il principio che così deve esser fatto, per mantenere l'autorità necessaria alle Commissioni che devono presiedere ai concorsi.

Dopo ciò, non avendo altre osservazioni da fare, a nome dell'Ufficio centrale porgo un vivissimo ringraziamento all'onor. ministro della pubblica istruzione per gli schiarimenti che egli, tanto cortesemente, si è benignato di dare alle osservazioni dell'Ufficio centrale.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Risponderò a queste ultime obiezioni rivoltemi dagli onor. Di Prampero e Mariotti e dall'Ufficio centrale.

L'onor. Di Prampero mi ha posto il quesito delle Commissioni locali e della eventualità che esse non possono qualche volta adempiere al loro mandato per mancanza o di mezzi o di risposta ad osservazioni rivolte al Ministero. È un inconveniente che sono certo non si verificherà più col nuovo ordinamento, perchè prima gli uffici erano in molto minor numero; per esempio avevamo il Piemonte e la Liguria uniti insieme in un solo ufficio, mentre ognuna di quelle regioni ha ora un ufficio proprio. C'è poi un risveglio in tutta la vita dell'Amministrazione centrale delle belle arti, per la quale io posso assicurare l'onor. Di Prampero che alle domande e ai telegrammi giunti al Ministero si risponde immediatamente.

All'altra sua osservazione che sul luogo degli scavi non si possono avere a volte i mezzi per pagare un operaio o per prendere un provve-

dimento urgente, io posso rispondere assicurando che d'ora in poi per mezzo delle prefetture questo inconveniente sarà eliminato. Qualche volta negli scavi, specialmente in quelli di tombe, è assai delicata la funzione dell'esplorazione, giacchè non si tratta più di cercare oggetti, ma di fissare la storia e salvare intatta la stratificazione. Perciò non si vuol dare mano libera agli impiegati del luogo, perchè qualche volta essi possono mancare di quelle difficili cognizioni tecniche, che debbono ora guidare l'opera degli scavatori. Ma non sarà mai dato il caso che ad un lavoro necessario possono mancare i mezzi.

Io assicuro che provvederò per mezzo delle prefetture, e che a questo riguardo non ci potranno essere più lamentele.

Al senatore Mariotti ripeto che siamo perfettamente d'accordo, riguardo a quanto egli ha esposto sull'Istituto delle belle arti, e non posso che esprimere il mio grato animo a lui.

Vengo ora alle osservazioni rivoltemi dall'Ufficio centrale, che mi ha ripetuto un'osservazione fatta ieri e che io avevo notato a grossi caratteri nei miei appunti, alla quale nella fretta di concludere (poichè anche a me preme la votazione della legge) avevo dimenticato di rispondere. Per la Commissione che deve decidere sui passaggi degli straordinari nel ruolo, assicuro l'Ufficio centrale che la Commissione sarà autorevole e procederà col maggiore scrupolo.

Vi saranno persone eminenti perchè vogliamo, pur avendo riguardo alle condizioni di fatto, ai diritti, ed alle giuste aspettative, vogliamo, dico, formare un corpo sano che possa bene ed egregiamente funzionare. Quindi ogni severa norma sarà usata.

Vengò ora alla questione delle pensioni. Il senatore Roux ieri diceva: quelli che sono straordinari, ottengono ora la posizione di ruolo, che è l'antico desiderio di molte categorie di impiegati. Ma quanto alle pensioni, ricordo il suo discorso di ieri; egli diceva: o provvedete ad allontanarli ad una certa età e seminate miseria, perchè essi non possono nel nuovo periodo che comincia oggi avere gli anni necessari per la pensione, o non volete far questo e li farete invecchiare nel posto, anche quando saranno incapaci di lavorare. È il problema che si presenta sempre, quando cate-

gorie di straordinari entrano in ruolo, ma per i ricordi che ho io, quasi mai nel loro passaggio da straordinari a funzionari si è provveduto alla pensione. Ne abbiamo un esempio eloquente nel fatto dei professori. Per i professori che vengono dall'insegnamento comunale e provinciale, non abbiamo fatto mai questo cumulo di servizi, nè ancora si è proposta una legge, tanto che molti restano senza diritto a pensione. E qui mi sovviene un caso che si collega colle belle arti. Il De Nino abruzzese, persona eminente che aveva studiato la storia e l'arte della sua regione, è morto vecchio senza raggiungere gli anni di servizio necessari per la pensione, appunto perchè era entrato vecchio nel ruolo dello Stato. Ho visto in altri casi che si è provveduto con legge speciale. E qualche volta, come al Ministero di agricoltura io stesso feci per una categoria, si strinse un contratto colla Cassa di previdenza; contratto non pel ruolo degli operai, ma pel ruolo delle assicurazioni libere. Io studierò qualche provvedimento. Non potevo risolvere ora tutti i problemi, perchè nella vita amministrativa d'Italia tale soluzione non è sempre stata strettamente connessa con questo problema; ma studierò un rimedio per l'avvenire, facendo fare degli appositi calcoli; oggi infatti non avrei nemmeno le statistiche esatte.

Quanto alla Commissione dei concorsi per le nomine ed alla necessità che *i due gruppi* siano rappresentati, io prendo atto dei desideri dell'Ufficio centrale ed assicuro il Senato che una rappresentanza delle varie classi di soprainendenti sarà ammessa nella Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione dei singoli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

La tutela degli interessi archeologici e artistici è esercitata, sotto la direzione del Ministero dell'istruzione, per mezzo dei seguenti uffici:

- 1° Soprintendenze ai monumenti;
  - 2° Soprintendenze agli scavi e ai musei archeologici;
  - 3° Soprintendenze alle gallerie, ai musei medievali e moderni e agli oggetti d'arte.
- (Approvato).

## Art. 2.

I prefetti e le autorità che ne dipendono, i procuratori del Re e gli ufficiali di polizia giudiziaria, i funzionari e gli agenti della Dogana, i sindaci, gli economisti dei benefici vacanti coadiuvano le Soprintendenze e gli analoghi uffici più prossimi, dando notizia di qualunque fatto che attenga alla tutela degli interessi archeologici e artistici e intervenendo dovunque lo richieda l'osservanza della legge che regola tale tutela.

La stessa coadiuvazione spetta ai fabbricieri, ai parroci, ai rettori di chiese ed in generale a tutti i rappresentanti di quegli enti morali che posseggono cose d'arte e d'archeologia.

SORMANI-MORETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare.

SORMANI-MORETTI. A me pare che realmente questo articolo 2 sia in assoluta contraddizione con l'articolo 3 della legge comunale e provinciale. Nell'articolo 3 di quella legge fondamentale dell'organismo governativo nello Stato è detto infatti che i prefetti vegliano nella rispettiva provincia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni. Pel presente articolo pare, invece, che per quanto riguarda monumenti, scavi e belle arti i prefetti vengano ad essere sottoposti ed abbiano solamente quasi a coadiuvare in sottordine gli appositi uffici regionali. Oggi questi vengono sistemati e regolarizzati come non mai furono finora. Ma, introdotti in sede di bilancio alla chetichella, sussistettero e funzionarono. L'esperienza deve pure valere a qualcosa, e siccome sono avvenuti gravi inconvenienti, e riconobbersi guai nel loro funzionamento e da parte di alcuni di essi s'avanzarono continuamente ognora maggiori pretese e verificaronsi quindi non lievi difficoltà con altre leggi ed amministrazioni dello Stato, badare bisogna qui di correggere, ma non alterare competenze, gerarchie e responsabilità. I prefetti, per esempio, quali preposti ad uffici di tutela, sia de' comuni, sia delle fabbricerie in alcune provincie, sia in tutte le provincie delle amministrazioni delle opere pie, debbono pur sempre, se non altro, consentire ad eventuali contributi che quegli enti morali avessero a dare per la conservazione dei rispettivi monumenti patrimoniali. E, certo, da tutto ciò, come viene qui ora modificato, invece che semplifi-

cazione, emergeranno più facili disaccordi ed una ognora maggiore confusione. Io parlo per esperienza e potrei citare molti e molti esempi a provare il danno dell'indipendenza assuntasi e qui confermata degli uffici regionali di belle arti da tutte le rispettive prefetture. Ricorderò solo cosa nota, ed è che fu per l'opera di uno degli agenti o sotto-ispettore ai monumenti, che fu nascosta alle autorità provinciali ed agevolato il trasporto all'estero d'una biga romana di grande pregio archeologico ed artistico, la quale, per di più, era stata trovata in un terreno, in realtà, appartenente ad un'Opera pia. Potrei accennare pure ad un santuario per restaurare il quale un ufficio regionale impegnò, senza il debito intervento dell'autorità tutoria, un'Opera pia a fare delle spese, le quali vennero poi quadruplicate, sicchè quell'Opera pia si è trovata in condizioni difficili non solo, ma tali che andò rovinata, mentre, per l'avviso di molti, neanche l'arte rimase colà, in quel caso, plausibilmente salva.

Le relazioni di competenza a più e diversi titoli esistenti fra le prefetture che rappresentano nelle provincie il potere esecutivo, e quindi tutti quanti i Ministeri e queste Soprintendenze di monumenti, scavi e belle arti, sono talmente continue e delicate ch'io credo valga la pena abbiano qui dal ministro qualche schiarimento od assicurazione, prima ancora che, dal regolamento a redigere, vengano determinate. Ed anzi poichè nell'articolo 5 si viene a parlare anche della vigilanza, ed in altri successivi della gestione ed assegni di fondi e tasse d'ingresso, io desidererei, per non avere a riprendere la parola, essere rassicurato già ora qui delle intenzioni che ha il ministro intorno ai redditi che si hanno dai monumenti, specialmente per le tasse d'ingresso, le quali danno un annuale non lieve provento. Ricordo, per esempio, il Palazzo Ducale di Venezia, il cui gettito per gli ingressi supera le 100 mila lire annue. Dei criteri dietro cui sono impiegate queste somme, nè del complessivo importo ed assegno od impiego loro, non mi consta sia stato mai dato nessun pubblico resoconto.

Io non dubito punto che queste possano venire sottratte, e non abbiano un impiego a profitto di monumenti, di scavi, di musei. È lungi dal mio pensiero simile dubbio. Ma pure i criteri per quegli impieghi od assegni conviene

chiarire e giustificare. Vi fu un tempo in cui era stato posto innanzi l'equo e sano concetto d'aver anzitutto riguardo a preferire le riparazioni per prevenire immediati pericoli e provvedere a quelle prima che procedere a nuove ricerche o scavi che possano protrarsi, ed inoltre di curare a che le predette somme dovessero essere impiegate a completare i restauri del monumento da cui provenivano, sussidiando in seguito i monumenti più vicini della città, e poi quelli della regione, e solo quando alle più strette urgenze di quelle fosse stato provveduto, si potessero dal Governo centrale assegnare a vantaggio dei monumenti o musei d'altre regioni dell'intera penisola. E questi criteri sembrano a me pur sempre equi non che opportuni.

Quindi è che su di ciò desidererei poter avere qualche assicurazione e chiarimento, appunto perchè non continuino nè riproducansi, nè si aggravino inconvenienti e guai, quali altresì si verificano poichè hannovi spese le quali non sono approvate, fatte e quindi pagate in tempo debito. E qui entra un poco la contabilità colle esigenze sue eccessive e talvolta assurde per cui alcune spese, benchè stanziata ed approvata dal Consiglio superiore e dal ministro ed iniziate e persino compiute, se, per la fine dell'esercizio finanziario, non sono riconosciute e collaudate nè burocraticamente esaurite entro il 30 giugno, non solo non vengono saldate, ma debbono essere nuovamente proposte per il successivo esercizio, sicchè non di rado verificasi il caso di spese impegnate e da tempo anche consunte, che sono ancora in arretrato per pagamento.

Di questi organismi, sia della vigilanza e dei rapporti fra i diversi uffici e le varie autorità, sia per la parte finanziaria e per le trasferte e spese minute di cui parlò non ha guari a ragione il mio amico senatore Di Prampero, io desidererei qualche ulteriore spiegazione, e però richiamo intanto la seria e benevola attenzione del Ministero su tutti i provvedimenti che in proposito potrà prendere o col regolamento o, se occorre, poi con una legge speciale.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica.*  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione.*  
Rispondo al senatore Sormani-Moretti che il prefetto è sempre l'autorità maggiore della

provincia, e l'articolo non fa che confermare il desiderio della collaborazione del prefetto. In materia così delicata è necessario che le autorità locali siano benevole verso l'esigenza dell'arte, e quindi sorvegliano gli scavi e diano notizie sugli oggetti trovati, sul timore di vendite abusive ecc., e ciò è nè più nè meno di quello che oggi accade, quantunque non vi si sia una legge. Non posso che lodarmi della collaborazione cordialissima dei prefetti, che tutti sentono vivo desiderio di curare le arti. Quindi nessuna diminuzione all'autorità del prefetto: esso avvisa l'Ufficio regionale quando ha notizie di fatti, e lo aiuta quando si tratta di combattere abusi o ricercare fatti e cose che siano importanti per l'arte.

Il senatore Sormani-Moretti ha citato il fatto della biga famosa di Norcia che ora trovasi a New York. Quel fatto è vero, ed avvenne qualche anno fa, ed è doloroso per l'Amministrazione italiana, ma fu anche la conseguenza della non esatta previsione degli alti prezzi a cui possono salire gli oggetti d'arte. Quella biga fu trafugata allora, ma fu anche esposta a Roma, ed offerta per 20,000 lire, parve un prezzo esagerato come quello per un oggetto trovato vicino a Pompei, il quale stimato prima 12,000 lire poi fu comperato per 200,000.

Infatti la biga fu venduta a New York per lire 750,000. Era uno dei più belli monumenti dell'arte etrusca.

SORMANI-MORETTI. Per opera degli agenti.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione.*  
Non saprei dire ora. È storia antica.

Il senatore Sormani-Moretti mi ha domandato notizie del reddito della tassa d'ingresso. Questa veramente appartiene ad altra mia legge, la legge sulle antichità e belle arti. Ma io voglio dargli le notizie che egli mi ha richiesto. La tassa d'ingresso in Italia rende circa 800,000 lire, e questo reddito è per una parte impegnato dallo Stato con leggi successive, come per l'acquisto della galleria Boncompagni, ed altre collezioni. Una quota per questi acquisti si paga su quel reddito. Presto questa quota cesserà, perchè son pagamenti che durano un certo numero di anni. Il resto, di queste somme, è erogato, come disse il senatore Sormani-Moretti, in restauri dei monumenti (e si dà così ragione della stessa tassa d'ingresso) e poi per acquisto di oggetti d'arte che arricchiscono quegli stessi

monumenti e gallerie e musei. Ora si fa anche per Castel Santangelo e utilmente, con lode di tutti.

La Galleria di Firenze che è la più importante d'Italia ha un reddito di circa 80,000 lire ed essa acquista continuamente quadri, statue, disegni, ritratti utili alle sue collezioni. Così il museo nazionale delle Terme Diocleziane compra continuamente con la sua tassa d'ingresso di 30 o 40 mila lire annue; così il Palatino ed il Foro Romano che, oltre le somme assegnate dalle leggi per la zona archeologica, ha una dotazione annua e spende l'una e l'altra e la tassa speciale, per lavori.

Il senatore Sormani-Moretti dice che non si hanno notizie esatte di questo, ed è vero. Se il senatore Sormani-Moretti fosse stato qui nella discussione del bilancio, avrei potuto mettere i conti a disposizione sua e di tutto il Senato, se ne avesse fatto richiesta. Anzi, allora accennai che si era speso nell'anno che sta per finire 922,000 lire in acquisto di oggetti rari d'arte. Io sarei lietissimo che mi si domandasse l'elenco, perchè non desidero di meglio che di tenere la mia Amministrazione alla luce del sole. Questi oggetti sono esposti per solito al pubblico, come abbiamo visto col *Dioscuro*, comprato per il museo di Napoli con la tassa d'ingresso, che fu esposto al museo Diocleziano.

Infine il senatore Sormani ha detto che si ha notizia di pagamenti che hanno ritardato, in specie vicino alla chiusura dell'esercizio. Questa è una conseguenza della nostra legge di contabilità, ma lo assicuro che una delle cose che più mi ha occupato è stata quella di fare il ragioniere, per mettere in ordine la contabilità del Ministero, e così non ci siano più questi indugi di pagamento. E molto ho ottenuto e tanti conti ho liquidato.

Stia sicuro che ritardi non vi saranno, ma se venisse a sua notizia qualche indugio nei pagamenti, me ne avvisi e sarò lieto di farli sollecitare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 2°.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 3.

Alle Soprintendenze ai monumenti spetta la custodia, la conservazione, l'amministrazione

dei monumenti che sono in consegna del Ministero dell'istruzione. Ad esse spetta inoltre la vigilanza sui monumenti di proprietà privata ai termini della legge per le antichità e belle arti.

(Approvato).

#### Art. 4.

Le Soprintendenze ai monumenti sono le seguenti:

1. Soprintendenza di Torino. (Province di Torino, Novara, Alessandria, Cuneo col circondario di Bobbio);
2. Soprintendenza di Genova. (Province di Genova e Porto Maurizio);
3. Soprintendenza di Milano. (Province di Milano, Como, Bergamo, Sondrio, Brescia, Cremona, Pavia, meno il circondario di Bobbio);
4. Soprintendenza di Verona. (Province di Verona, Mantova e Vicenza);
5. Soprintendenza di Venezia. (Province di Venezia, Belluno, Udine, Treviso, Padova e Rovigo);
6. Soprintendenza di Ravenna. (Province di Ravenna, Forlì e Ferrara);
7. Soprintendenza di Bologna. (Province di Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena);
8. Soprintendenza di Firenze. (Province di Firenze, Lucca, Massa, Livorno, Arezzo e Pisa, meno Volterra);
9. Soprintendenza di Siena. (Province di Siena, Grosseto e la città di Volterra);
10. Soprintendenza di Perugia. (Provincia di Perugia);
11. Soprintendenza di Ancona. (Province di Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli, Teramo e Chieti);
12. Soprintendenza di Roma. (Province di Roma e Aquila);
13. Soprintendenza di Napoli. (Province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino e Salerno);
14. Soprintendenza di Bari. (Province di Bari, Foggia, Lecce e Campobasso);
15. Soprintendenza di Reggio Calabria. (Province di Reggio Calabria, Potenza, Catanzaro e Cosenza);
16. Soprintendenza di Palermo. (Province

di Palermo, Messina, Caltanissetta, Girgenti e Trapani);

17. Soprintendenza di Siracusa. (Province di Siracusa e Catania);

18. Soprintendenza di Cagliari. (Province di Cagliari e Sassari).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il senatore Arrivabene.

**ARRIVABENE.** Non ha guari, sulla discussione del bilancio della pubblica istruzione richiamai l'attenzione del Senato sulla importanza dei monumenti di Mantova che stanno a prova della grandezza di Mantova retta a Comune e dell'opera dell'arte gloriosa che per 378 anni si svolse tra principi mecenati intelligenti, dal fine gusto artistico, ricchi, generosi e il lavoro di grandi artisti che hanno dato gloria all'Italia nel Rinascimento. La descrizione che ho fatto allora al Senato è stata sufficiente per richiamare l'attenzione di questo alto Consesso su Mantova, e convincerlo che Mantova avrebbe dovuto essere prescelta quale sede di una delle soprintendenze che si vanno creando in base a questo progetto di legge.

Ma quale fu la mia sorpresa, signori senatori, nello apprendere dalla lettura dello schema in esame, che Mantova aveva la seguente assegnazione: la soprintendenza dei monumenti a Verona, la soprintendenza agli scavi e ai musei archeologici a Pavia, la soprintendenza alle gallerie e ai musei medioevali e moderni a Venezia.

È una vera fatalità che incombe su Mantova di essere sempre smembrata! Dalla pace di Villafranca in poi, Mantova ebbe a subire questo triste fato. Orbene, io credo, onor. ministro, che in fatto di soprintendenza ai monumenti, ed in fatto di soprintendenza alle gallerie ed ai musei, Mantova abbia in sé quanto basta per essere un giorno, non lontano, degna sede di una soprintendenza, mediante l'applicazione dell'art. 11 di questo progetto di legge; il quale lascia una larga iniziativa al ministro per provvedere alle circoscrizioni nuove, quando se ne presenti il bisogno, mediante decreto Reale.

Non v'ha bisogno che io ripeta, riguardo ai nostri monumenti: che oggi sono in corso delle costruzioni di rafforzamento importanti; e che Mantova, per questi restauri e consolidamento

statico de' suoi monumenti, deve dipendere dall'Ufficio regionale di Milano, ma quanto alla direzione dei lavori stessi essa oggi fa capo a Verona.

Se si parla di musei, noi possediamo un Museo di importanza straordinaria per i pochi, ma scelti capolavori che esso contiene; basti accennare che era il Museo formato da un Gonzaga il quale trovavasi in Roma col Connestabile di Borbone all'epoca del famoso sacco sofferto dalla città eterna nel 1527.

In quell'anno si trasportarono nel Mantovano oggetti d'arte di grande valore; ed il Museo da Vespasiano Gonzaga, creato a Sabbioneta (che era ritenuta una piccola Atene) venne poi portato a Mantova dove oggi si ammira.

Ora, quando noi dovessimo sottostare alle condizioni stabilite da questa legge al Museo e ai monumenti di Mantova, accadrebbe che i tesori d'arte, i cimeli che vi ho segnalato, signori senatori, resterebbero affidati ai custodi; cioè alle persone meno adatte per richiamare, sia l'attenzione del forestiero che visita i nostri monumenti, che la vigilanza intelligente, assidua dell'autorità competente sugli sgretolamenti delle mura, sulla minaccia delle volte e gli affreschi che le ornano, a cagione di filtrazione delle acque piovane; sui danni, infine, che il tempo, eterno nemico dei monumenti, viene cagionando giorno per giorno su quei eleganti edifici, costituenti un tempio dell'arte.

Ora io penso, onorevole ministro, che si potrebbe, per la parte della soprintendenza che riguarda i monumenti, provvedere all'atto dell'attuazione della presente legge, che uno degli impiegati della soprintendenza di Verona, abbia la sua stabile sede in Mantova, sia esso ingegnere o un ispettore. Questo assolutamente è necessario; questo chieggo al ministro.

In appoggio di questa domanda, posso ricordare all'onorevole ministro ed al Senato, che a cagione delle condizioni statiche in cui fu trovata la mole Gonzaghesca del palazzo Ducale, via via che si procedeva nei lavori di muratura e di rafforzamento dell'edificio per togliere il forte strapiombo delle mura principali, lo stesso direttore dei lavori, ingegnere Da Lisca, residente a Verona, temeva sempre di essere ricevuto alla stazione di Mantova da qualcuno dei suoi dipendenti con una triste nuova: quella

che nella notte era crollata una parte dell'edificio.

Questo io dico e ripeto, per dimostrare che le condizioni statiche allarmanti esigono assolutamente che una persona veggente dell'arte, addetta alla custodia dei nostri monumenti, vegli per così dire ogni giorno su quei preziosi cimelii della nostra grandezza passata.

Io penso poi, signori senatori, che questa presenza quotidiana di un membro della soprintendenza che vigili, che agisca, non è soltanto necessaria a Mantova, ma anche altrove. Ad esempio, osservo che la soprintendenza di Ancona, nuovamente creata, estende la sua azione alla circoscrizione di Ancona, di Pesaro, che comprende Urbino, un tesoro d'arte, di Macerata che comprende Ascoli-Piceno, altro centro di monumenti antichi e della Rinascenza, pregevolissimi, Teramo e Chieti; epperò se non si ha fin da principio il proposito di creare delle sotto-intendenze, sarà difficile che l'Ufficio di Ancona possa sovrintendere sopra tutte queste città, le quali sono dei veri musei di opere d'arte.

Io do piena approvazione alla presente legge con la quale si inizia una vera e propria azione organica efficace a difesa e salvaguardia del patrimonio artistico in Italia.

E come espressi già un voto nella seduta di venerdì: quello che finalmente si pensi a creare mediante un prestito, il *Tesoro delle arti belle*; così ne esprimo un altro allo intento che perfetta e sollecita sia l'azione organica dello Stato per la tutela e la conservazione del sacro patrimonio legatoci dai nostri maggiori, sia di monumenti antichi, quanto di cimelii d'arte meravigliosa; questo voto è: che si addivenga alla creazione di un Ministero delle belle arti anche in Italia.

Al giovane ministro che ci sta dinanzi, dovrebbe sorridere lo studio e la proposta di questo nuovo, utile Ministero; desiderato da quanti hanno a cuore l'arte, la grandezza d'Italia; Ministero che sia eccitamento e sprone alla tutela degli interessi d'ogni natura che all'arte legano il paese, le sue industrie e i suoi commerci.

RAVA, ministro della pubblica istruzione.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, ministro della pubblica istruzione.  
Il senatore Arrivabene mi consentirà che io risponda brevissimamente.

Coll'art. 11 si mostra già la soluzione da me desiderata del problema che gli sta a cuore, e che riconosco importantissimo. Ho vivo desiderio di allargare queste soprintendenze e credo che tra qualche anno ogni provincia, data la natura e la storia d'Italia, avrà la sua, e quindi assicuro che anche per Mantova sarà vicino il giorno in cui sarà soddisfatta. Manderò presto un funzionario. Ella sa che ho dato di recente ordini per i lavori del palazzo.

Quanto alle considerazioni che ha fatto il senatore Arrivabene, e specialmente a quella relativa al palazzo ducale, riconfermo che si spende alacremente, ed anche in questi giorni ho firmato vari mandati che soddisferanno ai bisogni più urgenti dell'edificio meraviglioso.

Quanto al Ministero delle belle arti, consenta il senatore Arrivabene che se ne discuta in altra occasione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 4. Chi intende approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 5.

Le Soprintendenze degli scavi e dei musei archeologici:

a) hanno la custodia e l'amministrazione dei terreni di proprietà dello Stato in cui si eseguono gli scavi, e dei monumenti in essi esistenti;

b) provvedono agli scavi archeologici che si eseguono per conto dello Stato;

c) sorvegliano gli scavi che, previo regolare permesso, si eseguono dagli altri Enti e da privati;

d) invigilano affinché, a norma delle vigenti leggi, non s'intraprendano scavi clandestini, siano denunciate le scoperte fortuite e siano conservati i monumenti e gli oggetti scavati;

e) tengono in consegna e amministrazione le raccolte governative di opere d'antichità esistenti nelle rispettive regioni;

f) invigilano sulla conservazione e le alienazioni di simili raccolte e dei singoli oggetti posseduti da altri Enti e da privati;

g) hanno l'alta sorveglianza sugli uffici

per l'esportazione per quanto riguarda oggetti d'antichità;

h) propongono i restauri ai monumenti dell'epoca classica e ne invigilano i lavori;

i) tengono al corrente gl'inventari e compilano i cataloghi.

(Approvato).

#### Art. 6.

Le Soprintendenze sugli scavi e i musei archeologici sono le seguenti:

1. Soprintendenza di Torino (con il Piemonte e la Liguria);

2. Soprintendenza di Parma (province di Parma e di Piacenza);

3. Soprintendenza di Pavia (con la Lombardia);

4. Soprintendenza di Padova (col Veneto);

5. Soprintendenza di Bologna (con le provincie di Bologna, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì e Ravenna);

6. Soprintendenza di Ancona (con le Marche e gli Abruzzi);

7. Soprintendenza di Firenze (con la Toscana e l'Umbria);

8. Soprintendenza di Roma (con la provincia di Roma)

9. Soprintendenza di Napoli (con le provincie di Napoli, Caserta, Avellino, Salerno, Benevento e Campobasso);

10. Soprintendenza di Reggio Calabria (con le provincie di Reggio Calabria, Potenza, Cosenza e Catanzaro);

11. Soprintendenza di Taranto (museo archeologico e scavi delle provincie di Foggia, Bari e Lecce);

12. Soprintendenza di Palermo (museo archeologico e scavi delle provincie di Palermo, Messina, Trapani e Girgenti);

13. Soprintendenza di Siracusa (museo archeologico e scavi delle provincie di Siracusa, Catania e Caltanissetta);

14. Soprintendenza di Cagliari (museo archeologico e scavi della Sardegna).

(Approvato).

#### Art. 7.

Le Soprintendenze sulle gallerie, i musei medievali e moderni e gli oggetti d'arte:

a) tengono in consegna e amministrazione

le raccolte governative di oggetti di arte del medio evo, della rinascenza e dell'età moderna;

b) invigilano la conservazione e le alienazioni di tali raccolte e dei singoli oggetti posseduti da Enti e da privati nel rispettivo territorio;

c) hanno l'alta sorveglianza sugli oggetti d'arte appartenenti ai privati e sugli uffici di esportazione rispetto agli oggetti d'arte del medio evo, della rinascenza e dell'età moderna;

d) tengono al corrente gl'inventari e compilano i cataloghi.

(Approvato).

#### Art. 8.

Nei luoghi dove non sono gallerie, nè musei medievali e moderni, la Soprintendenza alla conservazione e alle alienazioni delle raccolte governative degli oggetti del medio evo, della rinascenza e dell'età moderna e dei singoli oggetti consimili posseduti da Enti e da privati spetta alle Soprintendenze ai monumenti entro il rispettivo territorio.

(Approvato).

#### Art. 9.

Le Soprintendenze alle gallerie, ai musei medievali e moderni e agli oggetti d'arte sono le seguenti:

1. Soprintendenza di Torino. (Province di Torino, Novara, Alessandria, Cuneo, Genova e Porto Maurizio);

2. Soprintendenza di Milano. (Province di Milano, Como, Bergamo, Sondrio, Brescia, Cremona e Pavia);

3. Soprintendenza di Venezia. (Province di Venezia, Belluno, Udine, Treviso, Padova, Rovigo, Mantova, Verona e Vicenza);

4. Soprintendenza di Bologna. (Province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna);

5. Soprintendenza di Parma. (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena);

6. Soprintendenza di Roma. (Province di Roma e Aquila);

7. Soprintendenza di Napoli. (Province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino e Salerno);

8. Soprintendenza di Firenze. (Province di Firenze, Lucca, Massa, Livorno, Arezzo, Pisa, Siena e Grosseto);

9. Soprintendenza di Ancona. (Province di Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli, Teramo, Chieti);

10. Soprintendenza di Siracusa. (Province di Siracusa, Catania e Messina).

11. Soprintendenza di Palermo. (Province di Palermo, Caltanissetta, Girgenti e Trapani);

12. Soprintendenza di Cagliari. (Province di Cagliari e Sassari);

13. Soprintendenza di Perugia. (Provincia di Perugia);

14. Soprintendenza di Bari. (Province di Bari, Foggia, Lecce e Campobasso);

15. Soprintendenza di Reggio Calabria. (Province di Reggio, Potenza, Catanzaro e Cosenza).

(Approvato).

#### Art. 10.

A cominciare dall'anno finanziario 1909-910, sarà iscritta nel bilancio della pubblica istruzione la somma di lire 19,900, per la istituzione di una Soprintendenza ai monumenti a Pisa.

Con decreto Reale saranno determinati: la circoscrizione di tale Soprintendenza; il numero e la qualità del personale che vi dovrà essere addetto.

Dallo stesso esercizio 1909-910 la tassa d'ingresso ai monumenti sottoposti alla detta Soprintendenza sarà riscossa a loro vantaggio secondo le disposizioni vigenti per la tassa d'ingresso agli altri monumenti dello Stato.

(Approvato).

#### Art. 11.

Con decreti Reali, promossi dal ministro della pubblica istruzione sentito il parere del Consiglio superiore di antichità e belle arti, si potrà modificare la circoscrizione di ciascuna Soprintendenza.

(Approvato).

#### Art. 12.

Le raccolte che comprendono insieme oggetti d'antichità e oggetti posteriori all'epoca classica rimarranno riunite e affidate a una sola Soprintendenza o Direzione a seconda della maggiore importanza dell'una o dell'altra parte della raccolta.

(Approvato).

## CAPO II.

### *Delle attribuzioni del personale.*

#### Art. 13.

Il personale addetto agli Uffici per le antichità e belle arti forma un ruolo unico e si suddivide nelle seguenti categorie:

1° Soprintendenti ai monumenti, agli scavi e ai musei archeologici, alle gallerie, ai musei medievali e agli oggetti d'arte;

2° Direttori;

3° Ispettori;

4° Architetti;

5° Disegnatori;

6° Segretari ed Economi;

7° Amanuensi;

8° Soprastanti;

9° Restauratori;

10° Custodi.

(Approvato).

#### Art. 14.

Ai soprintendenti spetta la direzione di tutti i servizi della loro circoscrizione. A loro spetta pure di dividere le varie incombenze tra i funzionari dipendenti e di vigilarne la disciplina.

In caso di temporanea assenza del soprain-tendente o del direttore ne farà le veci il funzionario designato dal soprain-tendente stesso, sotto la sua responsabilità.

(Approvato).

#### Art. 15.

Ai direttori è affidata la custodia e l'amministrazione dei monumenti, dei musei archeologici, degli scavi, delle gallerie, dei musei medievali e moderni e degli oggetti d'arte.

(Approvato).

#### Art. 16.

Gli ispettori attendono presso ogni Direzione alla compilazione dei cataloghi, allo studio e alla illustrazione storico-artistica dei monumenti, degli oggetti di antichità e degli scavi archeologici e a tutte quelle funzioni d'indole tecnica e scientifica che siano loro affidate dai direttori.

Ad un ispettore può essere affidato l'incarico

di dirigere un museo o uno scavo o una galleria e in tal caso gli incomberanno tutte le responsabilità dei direttori.

(Approvato).

Art. 17.

Gli architetti provvedono presso le Soprintendenze ai monumenti, al servizio di essi per la parte tecnica e artistica.

Fanno ispezioni agli edifici monumentali e ai ruderi per verificarne le condizioni di stabilità e proporre gli opportuni provvedimenti.

Compilano i progetti d'arte per la manutenzione e il restauro di tali edifici e ruderi.

Hanno la direzione tecnica e contabile dei lavori intorno ai monumenti.

Eseguiscono sotto la guida del direttore le opere architettoniche inerenti agli scavi.

Rivedono i progetti compilati da altre Amministrazioni e da privati, quando riguardino edifici monumentali e ne possano interessare la conservazione.

Invigilano su l'esecuzione di tali progetti.

(Approvato).

Art. 18.

I disegnatori coadiuvano gli architetti e gli ispettori nelle operazioni necessarie allo studio dei monumenti, degli scavi e degli oggetti di antichità e d'arte e nella composizione dei progetti di lavori, eseguendo rilievi, disegni, copie e quant'altro possa occorrere per l'illustrazione grafica di tali studi.

(Approvato).

Art. 19.

I segretari attendono a tutto il servizio di amministrazione e d'ordine.

(Approvato).

Art. 20.

L'ufficio di economo sarà affidato a uno dei segretari che abbia la necessaria attitudine e presti la dovuta cauzione. Esso terrà la cassa dell'ufficio, e avrà in consegna, sotto la propria responsabilità, gli arredi dell'istituto.

Nelle città dove sono più istituiti gli uffici d'economista o alcuni di essi possono essere riuniti in un solo ufficio.

(Approvato).

Art. 21.

Gli amanuensi disimpegnano il servizio di scrittura e d'archivio.

(Approvato).

Art. 22.

I soprastanti dirigono e sorvegliano i custodi e invigilano all'esazione delle tasse d'entrata.

Visitano le opere sottoposte alla loro vigilanza, assistono alla esecuzione di esse, tengono al corrente i libretti, i giornali, il registro delle misure e gli altri documenti inerenti alla liquidazione dei lavori.

(Approvato).

Art. 23.

I restauratori attendono a lavori manuali di restauro nei musei archeologici e negli scavi sotto la guida e la responsabilità dei direttori.

Possono essere adibiti a tali lavori anche i custodi, qualora ne abbiano speciali attitudini a giudizio del direttore.

(Approvato).

Art. 24.

I custodi vigilano all'integrità e pulizia dei monumenti e degli scavi, ed attendono all'integrità e pulizia dei musei archeologici, delle gallerie, dei musei medioevali e moderni e degli oggetti d'arte.

Sorvegliano gli operai che eseguono i lavori.

Attendono alla vendita dei biglietti di entrata.

Possono essere adibiti anche a opere di servizio di pulizia degli uffici, e fanno per turno la guardia di notte.

(Approvato).

Art. 25.

I soprastanti e i custodi sono riconosciuti quali agenti di pubblica sicurezza, giusta l'articolo 36 del testo unico, 21 agosto 1901, numero 409, della legge su gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza a tutti gli effetti di legge.

(Approvato).

## Art. 26.

Nei casi di temporaneo bisogno potrà il Ministero dell'istruzione ordinare agli addetti a un istituto di prestare precariamente l'opera loro in un altro.

(Approvato).

## CAPO III.

*Della nomina e delle promozioni del personale.*

## Art. 27.

Nessuno può essere nominato agli uffici delle antichità e belle arti nè essere promosso ai gradi superiori se non per concorso.

I concorsi saranno indetti dal Ministero per titoli o con esame oppure per titoli e con esame.

I concorsi agli uffici di direttore, ispettore, architetto e disegnatore si riferiranno a un ufficio determinato.

(Approvato).

## Art. 28.

Chi è nominato a un grado superiore occupa l'ultimo posto nella rispettiva graduatoria.

Chi è nominato nello stesso grado ad altra sede conserva il proprio stipendio e il proprio posto nel ruolo.

(Approvato).

## Art. 29.

I soprintendenti sono destinati per incarico del Ministero dell'istruzione tra i direttori e gli ispettori di istituti d'arte e d'archeologia, i professori d'Università e le persone che per studi o per cognizioni dimostrate sieno venute in meritata fama di singolare perizia nelle cose d'arte o di archeologia.

L'indennità di lire 1,500 annue spetta ai soprintendenti dei musei e degli scavi, ai soprintendenti delle gallerie di Torino, Milano, Venezia, Bologna, Parma, Roma, Napoli e Firenze; e ai soprintendenti dei monumenti di Ancona, Siracusa, Palermo, Cagliari, Perugia, Bari e Reggio Calabria, finchè anche in queste circoscrizioni non sieno istituite gallerie governative, o musei governativi, medievali e moderni.

(Approvato).

## Art. 30.

I direttori dei musei archeologici e degli scavi, delle gallerie e dei musei medievali e moderni sono nominati per concorso tra gli altri direttori e gli ispettori che prestano servizio da due anni in tale qualità.

Titoli principali saranno l'opera già prestata in qualità di ispettore e gli studi e le pubblicazioni fatte in materia di archeologia, di storia dell'arte, di critica artistica e simili.

La Commissione giudicatrice sarà composta di due soprintendenti su i musei e le gallerie e di tre consiglieri del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

La Commissione nominerà nel suo seno il presidente e il segretario.

(Approvato).

## Art. 31.

I direttori dei monumenti sono nominati per concorso tra gli altri direttori, gli ispettori e gli architetti che prestano servizio da due anni in tali qualità. Titoli principali nel concorso saranno l'opera prestata in qualità di ispettori o architetti, gli studi e le pubblicazioni fatte in materia di archeologia, di storia dell'arte, di critica artistica, e specialmente gli studi relativi alla tecnica per la conservazione e il restauro dei monumenti.

La Commissione giudicatrice sarà composta come nell'articolo precedente, sostituendosi però a due soprintendenti per i musei e le gallerie due soprintendenti per i monumenti.

(Approvato).

## Art. 32.

Nei concorsi di che ai due articoli precedenti possono prender parte anche coloro che già sono direttori in altri uffici.

(Approvato).

## Art. 33.

Gli ispettori sono nominati in seguito a concorso per titoli e per esame.

Saranno di volta in volta indicati i titoli necessari per essere ammessi al concorso e il programma dell'esame, nel quale i concorrenti dovranno dimostrare di possedere estese e sicure cognizioni di archeologia o di storia dell'arte.

A parità di merito sarà titolo di preferenza il diploma conseguito nelle regie scuole di archeologia o di storia dell'arte medioevale e moderna.

Al concorso a ispettore negli scavi e nei musei archeologici non sono ammessi che i laureati in lettere.

(Approvato).

#### Art. 34.

Gli architetti sono nominati in seguito a concorso per titoli e per esame.

Sono ammessi al concorso coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto o di ingegnere civile in una scuola di applicazione per gli ingegneri, o di professore di disegno architettonico in un istituto di belle arti.

Sarà di volta in volta indicato il programma dell'esame, nel quale i concorrenti dovranno dimostrare di avere le necessarie cognizioni tecniche, artistiche e di storia dell'arte, specialmente nei riguardi dell'architettura.

(Approvato).

#### Art. 35.

I disegnatori sono nominati in seguito a concorso per titoli e per esame.

Saranno di volta in volta indicati i titoli necessari per l'ammissione al concorso e il programma dell'esame.

Sarà tema necessario d'esame la pratica della fotografia.

(Approvato).

#### Art. 36.

I segretari sono nominati su concorso per titoli e per esame tra i licenziati dai licei, dagli istituti tecnici e dalle scuole normali.

I concorrenti debbono aver compiuto i ventun anno e non superato i trenta.

I concorsi sono giudicati a Roma da una Commissione composta di un soprintendente e di un ispettore per le antichità e belle arti, di un capo-divisione del Ministero dell'istruzione, di un professore di lingua italiana e di un professore di lingua francese in un istituto Regio.

(Approvato).

#### Art. 37.

Gli amanuensi sono nominati su concorso per esame.

L'esame consiste in prove scritte e orali intorno al comporre, alla calligrafia, all'aritmetica e allo scrivere a macchina.

(Approvato).

#### Art. 38.

I restauratori sono nominati su concorso per esame. L'esame verserà intorno a esperimenti di restauro ed a saggi già eseguiti.

(Approvato).

#### Art. 39.

I soprastanti sono nominati su concorso per esame tra i custodi, i restauratori e gli amanuensi, che abbiano almeno cinque anni di servizio prestato in tali qualità.

(Approvato).

#### Art. 40.

I custodi sono nominati per concorso.

Sono requisiti necessari per concorrere la licenza elementare, lo stato di sana costituzione fisica, l'attestato di non riportate condanne e di buona condotta; l'età non inferiore ai 21 anno nè superiore ai 35.

Nelle nomine dei custodi sarà osservata la legge sullo stato dei sottufficiali in data 2 giugno 1904, n. 217.

(Approvato).

#### Art. 41.

I concorsi agli uffici di amanuense, restauratore, soprastante e custode sono giudicati da una Commissione di tre funzionari delle antichità e belle arti nominati di volta in volta dal ministro dell'istruzione.

(Approvato).

#### CAPO IV.

##### *Degli uffici di esportazione.*

#### Art. 42.

Gli uffici per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte:

a) invigilano sulla esportazione clandestina di tali oggetti;

b) rilasciano il permesso di esportazione degli oggetti di cui consente l'esportazione la legge per le antichità e belle arti;

c) determinano e riscuotono la tassa di esportazione a norma di detta legge;

d) promuovono l'esercizio del diritto spettante allo Stato di acquistare gli oggetti presentati per l'esportazione.

(Approvato).

#### Art. 43.

Gli uffici di esportazione risiedono nelle città in cui è una Direzione di galleria o museo e una Soprintendenza ai monumenti.

Il Ministero dell'istruzione determina presso quale delle varie Soprintendenze e Direzioni deve risiedere l'ufficio.

(Approvato).

#### Art. 44.

Fanno parte dell'ufficio di esportazione i soprintendenti e i direttori, gli ispettori e gli architetti residenti nella città dov'è l'ufficio.

Il Ministero dell'istruzione designerà il funzionario che dovrà essere a capo dell'ufficio assumendo il titolo e le funzioni di direttore e indicherà quali tra i suddetti impiegati dovranno prestare ordinario servizio nell'ufficio.

È riservata sempre ai soprintendenti ed ai direttori la facoltà di eseguire essi stessi la stima e le altre operazioni relative all'esportazione o di consultare altro funzionario che ritengano singolarmente competente.

(Approvato).

#### Art. 45.

Il giudizio sull'esportabilità delle cose presentate per l'esportazione sarà pronunziato da tre funzionari dell'ufficio a maggioranza di voti.

(Approvato).

#### Art. 46.

Con decreto Reale potranno essere autorizzati uffici, enti, accademie e singole persone a fungere da uffici d'esportazione al solo effetto di rilasciare il *nulla osta* per la esportazione di oggetti d'arte contemporanea.

(Approvato)

### CAPO V.

#### *Degli ispettori onorari e delle Commissioni provinciali.*

#### Art. 47.

Coadiuvano alla tutela e alla conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte:

a) gli ispettori onorari;

b) le Commissioni provinciali.

(Approvato).

#### Art. 48.

In ogni circondario o comune in cui parrà opportuno sarà nominato per decreto Reale uno o più ispettori onorari dei monumenti e degli scavi.

La circoscrizione dell'Ispettorato onorario è determinata di volta in volta nel decreto di nomina.

(Approvato).

#### Art. 49.

Gli ispettori onorari vigilano sui monumenti e gli oggetti d'antichità e d'arte esistenti nel territorio di loro giurisdizione, e danno notizia alla Soprintendenza competente di quanto può interessare la conservazione e la custodia, promovendo i necessari provvedimenti.

La stessa vigilanza esercitano sotto la dipendenza della Soprintendenza competente, su gli scavi già in corso e su quelli che saranno permessi in avvenire, curando l'osservanza delle disposizioni di legge e denunziando gli abusi.

Adempiono, inoltre, a tutte le incombenze che siano loro affidate dalle Soprintendenze in materia di tutela monumentale e artistica.

(Approvato).

#### Art. 50.

Gli ispettori durano in carica tre anni, e potranno essere rieletti.

Anche prima della scadenza dei tre anni, essi potranno essere dispensati dal loro ufficio, ove non vi attendano con diligenza e la loro opera non si dimostri giovevole agli interessi dell'Amministrazione.

(Approvato).

## Art. 51.

Il loro ufficio è gratuito.

Essi hanno diritto al rimborso delle spese che giustificheranno aver dovuto sostenere per determinate incombenze che siano state loro commesse.

(Approvato).

## Art. 52.

L'ispettore onorario che esce di carica dovrà far consegna al pubblico funzionario che sarà designato dal Ministero di tutti gli atti e documenti che egli detenesse per ragione del suo ufficio.

Uguale obbligo spetta all'erede dell'ispettore.

Il Ministero provvederà affinché siano consegnati al nuovo ispettore quelli fra i detti atti e documenti, che gli siano necessari per il suo ufficio.

(Approvato).

## Art. 53.

È istituita in ciascun capoluogo di provincia una Commissione per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte.

(Approvato).

## Art. 54.

Le Commissioni provinciali danno parere sopra ogni argomento riguardante la tutela e la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte della rispettiva provincia su cui siano interrogate dalle Soprintendenze o dal Ministero.

Possono di loro iniziativa far proposte relative alla conservazione dei monumenti, all'esecuzione di scavi, ad acquisti di oggetti d'antichità e d'arte utili ai musei e alle gallerie nazionali, provinciali, comunali, nel territorio di loro circoscrizione.

(Approvato).

## Art. 55.

La Commissione provinciale si compone di non meno di sette commissari, nominati per decreto Reale.

I soprintendenti dei monumenti, dei musei e gallerie della provincia ne fanno parte di diritto.

La Commissione nomina nel suo seno il presidente e il segretario.

(Approvato).

## Art. 56.

La Commissione si adunerà presso la prefettura.

Il presidente, almeno cinque giorni prima della convocazione della Commissione, invierà ai singoli commissari l'ordine del giorno.

L'adunanza è valida quando intervengano almeno quattro commissari.

(Approvato).

## Art. 57.

Le Commissioni provinciali tengono due sessioni annuali, la prima nel mese di maggio, la seconda nel mese di novembre.

Possono essere convocate straordinariamente altre volte, quando il Ministero lo richieda o il presidente lo creda opportuno.

(Approvato).

## Art. 58.

Le funzioni di commissari provinciali sono gratuite.

Ai commissari residenti fuori della città dove ha luogo l'adunanza spetta il rimborso della spesa di viaggio.

(Approvato).

## Art. 59.

Nessun verbale o estratto di verbale delle Commissioni provinciali può essere pubblicato nè comunicato a persona estranea senza il permesso del Ministero.

(Approvato).

## CAPO VI.

*Del Consiglio superiore di antichità e belle arti.*

## Art. 60.

È istituito un Consiglio superiore per le antichità e belle arti composto di ventun consiglieri.

È ripartito in tre sezioni: la prima per le antichità, la seconda per l'arte medievale e moderna, la terza per l'arte contemporanea.

A ciascuna sezione sono aggregati due consiglieri supplenti.

(Approvato).

Art. 61.

Ciascuna sezione è composta di sette consiglieri. Quelli delle due prime sezioni sono nominati con decreto Reale su proposta del ministro della pubblica istruzione. Tre della terza sono eletti dagli artisti italiani, con le norme da stabilire nel regolamento, essendo scelti uno tra gli architetti, uno tra gli scultori e l'altro tra i pittori; gli altri quattro sono nominati con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 62.

Quando nella legge si fa richiamo al Consiglio superiore s'intende designata quella sezione che è competente a conoscere per ragioni di materia.

(Approvato).

Art. 63.

Una Giunta di nove consiglieri scelti dal ministro nel seno del Consiglio, dà pareri su tutti gli argomenti d'urgenza i quali non possano essere deferiti, senza danno per l'indugio, alle distinte sezioni.

(Approvato).

Art. 64.

Fino a quando non sia costituito il Consiglio superiore, le sue funzioni saranno esercitate dalla Commissione centrale per i monumenti e le opere di antichità e arte e dalla Giunta superiore di belle arti.

(Approvato).

CAPO VII.

*Disposizioni generali.*

Art. 65.

Il ruolo organico del personale dei monumenti, approvato col decreto Reale 15 settembre 1895, n. 604, e quello del personale delle gallerie, dei musei e degli scavi, approvato con i decreti Reali 11 marzo 1897, n. 96, e 29 giugno 1902, n. 365, sono aboliti.

Ad essi è sostituito il ruolo unico per il personale addetto agli uffici per le antichità e belle arti secondo la tabella A annessa alla presente legge.

Sono abolite del pari le disposizioni dall'articolo 1 all'art. 61 del Regolamento approvato con decreto reale 17 luglio 1904, n. 431, non che tutte quelle disposizioni che siano contrarie alla presente legge.

ROUX, *relatore*. Domando di parlare sull'articolo 65.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX, *relatore*. Se si intende di approvare insieme con questo articolo la tabella A annessa al progetto di legge, bisogna tener presente che nella seconda riga di questa tabella vi è un errore di stampa da correggere. Infatti in questa tabella è stampato: 28 | 29 Soprintendenti con l'indennità di lire 1500 lire 43,500. Invece deve dirsi: 29 | 29 Soprintendenti con l'indennità di lire 1500, lire 43,500.

PRESIDENTE. Si terrà conto di questa correzione.

Non essendovi altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 65. Chi intende approvarlo voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 66.

La riforma organica di cui all'art. 65 sarà completamente attuata nei tre esercizi finanziari 1907-908, 1908-909, 1909-910, ed all'uopo il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-1908 le necessarie variazioni per l'aumento della spesa, provvedendo altresì alla prelevazione dai capitoli corrispondenti ai capitoli 66, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 76, 81, 82 e 97 del bilancio per l'esercizio 1906-907 delle somme indicate nella tabella B.

(Approvato).

Art. 67.

La maggiore spesa di lire 393,998.95 graverà sui tre esercizi predetti nel modo seguente:

1907-908 . . .	per L. 271,798.20
1908-909 . . .	» » 70,000 —
1909-910 . . .	» » 52,200.75

(Approvato).

## Art. 68.

Per la prima applicazione del presente ruolo saranno nominati ai posti del nuovo organico con il grado e l'anzianità che loro spetta gli impiegati di ruolo che attualmente occupano i posti corrispondenti.

Il giudizio su la corrispondenza tra i gradi e le rispettive classi del presente ruolo e i gradi e le rispettive classi dei due ruoli fin oggi in vigore sarà pronunciato da una Commissione da nominarsi dal ministro dell'istruzione.

Le pronuncie della Commissione avranno lo stesso effetto di quelle delle Commissioni giudicatrici dei concorsi.

(Approvato).

## Art. 69.

Gli straordinari, i comandati, e così gli avventizi e gli operai custodi, inservienti, scrivani, che attualmente prestano servizio nell'Amministrazione delle antichità e belle arti, potranno, nella prima applicazione del ruolo stesso e al seguito di deliberazione della Commissione suddetta, essere nominati agli uffici cui all'articolo precedente, eccettuato quello di direttore, prendendo posto, dopo i funzionari di ruolo, nell'ultima classe del grado a cui ciascuno sarà assegnato. I posti a cui, a norma della legge 2 giugno 1904, n. 217, hanno diritto i sottufficiali, saranno a loro conferiti dopo il collocamento in ruolo del personale predetto, di mano in mano che si faranno vacanti.

(Approvato).

## Art. 70.

Eccettuato sempre il posto di direttore, la Commissione suddetta formerà un elenco di funzionari di ruolo che hanno ordinariamente e lodevolmente coperto uffici appartenenti a categoria diversa da quella a cui appartengono. I funzionari stessi potranno essere trasferiti alla categoria corrispondente alle funzioni che esercitano, di mano in mano che si avranno posti disponibili.

Al momento del passaggio da una categoria all'altra assumeranno il nuovo grado con l'anzianità che loro sarebbe spettata, se avessero fatto passaggio di categoria nella prima applicazione della presente legge.

(Approvato).

## Art. 71.

I direttori attualmente incaricati potranno prender parte al concorso per i posti di direttori effettivi.

Quelli che rimarranno incaricati ed hanno, anziché un'indennità, uno stipendio, lo conserveranno.

(Approvato).

## Art. 72.

I professori ordinari di archeologia o di storia dell'arte o di altre materie strettamente affini in una Università del Regno possono sostenere contemporaneamente, e soltanto per incarico, un ufficio dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Coloro che, essendo già impiegati in detta Amministrazione, assumeranno un insegnamento universitario come sopra non potranno rimanere nel ruolo dell'Amministrazione se non per incarico.

Ciascuno degli uffici a stipendio fisso contemplati nella presente legge, anche se coperto per incarico, tranne il caso previsto nel primo comma, è incompatibile con l'esercizio di qualunque professione e con ogni altro pubblico impiego stabile e retribuito. Non potrà in nessun caso essere tollerata qualsiasi occupazione che risulti incompatibile con l'orario normale e con gli altri doveri dell'ufficio.

(Approvato).

## Art. 73.

Al personale straordinario, a quello avventizio ed a quello degli operai custodi, inservienti e scrivani, così qualificati nelle tabelle annesse al bilancio dell'istruzione 1906-907, che saranno nominati agli uffici del nuovo ruolo con uno stipendio minore della retribuzione che attualmente percepiscono, sarà corrisposta la differenza come retribuzione personale a rate mensili a carico dei capitoli del personale, nei quali vengono all'uopo trasportate le somme necessarie.

(Approvato).

## Art. 74.

Non sono ammessi, sotto qualunque titolo, come *comandati* agli uffici delle antichità e belle arti impiegati di altri uffici.

LEGISLATURA XIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-007 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1907

È vietato ai direttori di adibire operai a uffici di custodi, a servizio continuo o simili.

(Approvato).

Art. 75.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Per il Consiglio superiore delle antichità e belle arti sarà stabilito che sia presieduto dal ministro o per lui da un vicepresidente di sua scelta; che ogni Sezione abbia un vicepresidente di nomina ministeriale; che i membri del Consiglio durino in carica tre anni e possano essere riconfermati. Saranno inoltre determinate le materie riservate al Consiglio plenario.

(Approvato).

TABELLA A.

**Ruolo organico del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi d'antichità.**

29	29	Soprintendenti con l'indennità di . . .	L. 1500	L. 43,500	43,500
41	4	Direttori incaricati con l'indennità di . . .	L. 1500	L. 6,000	167,500
		2 » con lo stipendio di . . . »	6000	12,000	
		4 » » . . . . . »	5000	20,000	
		11 » » . . . . . »	4500	49,500	
71	20	» » . . . . . »	4000	80,000	207,500
		11 Ispettori a . . . . .	L. 3500	L. 38,500	
		38 » . . . . .	» 3000	» 114,000	
31	22	» . . . . .	» 2500	» 55,000	91,500
		9 Architetti a . . . . .	L. 3500	L. 31,500	
		10 » . . . . .	» 3000	» 30,000	
72	12	» . . . . .	» 2500	» 30,000	185,500
		4 Segretari a . . . . .	L. 4000	L. 16,000	
		7 » . . . . .	» 3500	» 24,500	
		15 » . . . . .	» 3000	» 45,000	
38	18	» . . . . .	» 2500	» 40,000	85,000
		20 » . . . . .	» 2000	» 40,000	
		5 Restauratori a . . . . .	L. 1500	L. 7,500	
40	10	» . . . . .	» 1200	» 12,000	19,500
		10 Amanuensi a . . . . .	L. 1800	L. 18,000	
		15 » . . . . .	» 1400	» 21,000	
72	15	» . . . . .	» 1200	» 18,000	55,000
		2 Soprastanti a . . . . .	L. 3500	L. 7,000	
		4 » . . . . .	» 3000	» 12,000	
		30 » . . . . .	» 2500	» 75,000	
		10 » . . . . .	» 2000	» 20,000	
569	28	» . . . . .	» 1500	» 39,000	153,000
		159 Custodi a . . . . .	L. 1500	L. 238,500	
		205 » . . . . .	» 1200	» 246,000	
		205 » . . . . .	» 1000	» 205,000	689,500

L. 1,697,500

(Approvato).

## TABELLA B.

**Prospetto delle somme che si trasportano nel bilancio del 1907-908 al capitolo corrispondente a quello 66: « Musei, gallerie e scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti d'antichità e d'arte - Personale (Spese fisse) » del bilancio 1906-907 dai capitoli del bilancio 1907-908 corrispondenti ai seguenti del bilancio 1906-907.**

Capitolo 67 . . . . .	L.	359,104.63
» 68 . . . . .	»	30,000 —
» 70 . . . . .	»	18,147.75
» 71 . . . . .	»	1,200 —
» 73 . . . . .	»	803 —
» 75 . . . . .	»	3,303 —
» 76 . . . . .	»	19,128.20
» 81 . . . . .	»	11,750 —
» 82 . . . . .	»	6,819 —
» 97 . . . . .	»	1,200 —
		L. 451,455.58

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i signori senatori, segretari, a procedere allo spoglio dei voti.

(I segretari procedono alla numerazione dei voti).

**Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 547).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione per la spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato, N. 547).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore De Sonnaz.

DE SONNAZ. La discussione che, oggi, si svolge sul bilancio del Ministero degli affari esteri (esercizio finanziario 1907-908) è importante, come sempre, e degna dell'ambiente alto e sereno del Senato del Regno. Vorrei accennare ad alcune mie idee, come un senatore che per molti anni ha avuto l'onore di essere diplomatico italiano.

L'influenza d'una nazione nel mondo proviene, in gran parte, dalla continuità della linea politica estera che essa seguì e seguita. Tale continuità costituì, nei tempi antichi, la forza diplomatica e della monarchia di Savoia e della repubblica veneta, nei tempi moderni forma la potenza della Germania e dell'Inghilterra.

Felicemente, da qualche tempo in qua, in Italia si può osservare che i vari partiti che si alternano al Governo sostengono una identica politica estera. Questo sintomo è molto lusinghiero per la patria nostra e per l'avvenire d'Italia.

*Alleanze ed amicizie.* — Cardine della politica estera italiana è la sua leale fedeltà alla triplice alleanza, alla Germania e all'Austria, e le sue relazioni di amicizia e coll'Inghilterra, e colla Francia, due nazioni queste così simpa-

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-1907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1907

tiche all'Italia negli anni tempestosi che scorsero dal 1855 al 1866.

La triplice alleanza, che dura da tanti e tanti anni, ha provato, colla sua lunga esistenza, che è un grandissimo elemento di pace nell'Europa.

Vista la situazione speciale diplomatica attuale dell'Italia si verifica il vaticinio dei grandi uomini del nostro risorgimento, specialmente del conte di Cavour, che dichiararono che l'Italia diventata libera ed indipendente sarebbe uno dei maggiori fattori della pace e della concordia nel mondo. Tuttavia se l'Italia è pacifica, non vuole essere disarmata e vuole poter difendere la sua libertà, la sua unità e la sua indipendenza.

Ma ad effetto di compiere la bella e nobile funzione pacifica è indispensabile di ispirare a tutti la massima fiducia nella lealtà e rettitudine politica nostra; e veramente siamo ora in buona via per ispirare una simile confidenza, una simile fiducia.

*Conferenza dell'Aja.* — In questo momento in Olanda, all'Aja, sono convocati i rappresentanti, credo, di 47 Stati. Mai negli annali della diplomazia si ha memoria di tanti Stati non solo Europei, ma Americani ed Asiatici, riuniti in una conferenza destinata a studiare i modi di impedire le guerre, di renderle almeno meno crudeli più civili e più umane ed infine di tentare che la pace del mondo diventi più solida e ferma seguendo la gran massima delle conferenze di pace di Vestfalia nel 1648: *Pax optima rerum.*

Nel XX secolo, ognor più, la diplomazia diventa *l'arte della pace.*

Giova sperare che buoni risultati nascano dalla Conferenza dell'Aja. Non si può dubitare, anzi si deve essere certi, che la rappresentanza italiana alla Conferenza dell'Aja - rappresentanza composta da illustri diplomatici e statisti - sarà un grande elemento di concordia fra i diplomatici ed i delegati di tanti Stati, servendo anche, al caso (ed ho ferma fiducia che il caso non si verificherà mai), ad impedire qualsiasi attrito che può sempre facilmente sorgere, quando si trovano in presenza i rappresentanti di tanti Stati con tanti interessi diversi e guidati da concetti vari.

*Trattato colla Rumenia.* — Un anno fa mi sono permesso di vivamente encomiare un trat-

tato di commercio fatto con una nazione Balcanica, la Bulgaria; ora tengo a lodare pure il trattato di commercio, conchiuso il 5 dicembre del 1906 colla Rumenia, che venne negoziato felicemente e con accortezza.

Giova sperare che l'accordo del 5 dicembre del 1906 aumenterà ognor più i nostri rapporti ed i nostri legami di simpatia con un'altra nazione di Levante, l'energica nazione Rumena, che si vanta di discendere dai legionari Romani di Traiano, e che è così fiera dell'antico sangue di Roma, e che rappresenta sul Danubio la cultura latina. La nazione Rumena è valorosa, energica ed ha conquistato la sua indipendenza sotto un illustre sovrano, grande in pace ed in guerra.

L'aumento dei nostri rapporti commerciali col popolo Rumeno non può che essere utile all'influenza italiana in Levante.

*Aumenti agli agenti diplomatici e consolari.* — Ho letto col più vivo interesse la bella relazione del collega ed amico, l'onor. senatore Blaserna, sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907 e 1908 e concordo perfettamente sui concetti da lui sviluppati, e sul principio da lui enunciato che nella diplomazia italiana si deve *badar al solo merito e non al censo.*

Circa all'acquisto di edifici, per le missioni diplomatiche e consolari, *tali acquisti*, di cui fa menzione l'onor. senatore Blaserna nella sua relazione, diventano una necessità perchè, in ogni grande città, ogni anno, aumentano gli affitti ed i valori delle case e dei palazzi; quindi sarà una buona speculazione finanziaria per l'Italia avere ovunque una dimora fissa per la sua rappresentanza.

Oltrechè è molto più di decoro per un paese avere, in ogni singola residenza, specialmente diplomatica, un edificio dello Stato, fornito di mobilio degno di una nazione grande e prospera come l'Italiana.

L'erario farebbe una economia nelle spese di trasloco dei capi missione, che potrebbero esser molto diminuite e si faciliterebbero i cambi, così frequenti ora, fra essi. Inoltre *di fatto* si ristabilirebbero nelle missioni diplomatiche gli antichi assegni prima del 1889 (provvedimento così giustamente invocato dal senatore Blaserna): cioè i capi missioni diplomatici conserverebbero gli assegni attuali

avendo come di più una casa dello Stato per abitazione della missione, bene mobigliata e bene arredata, ciò che ristabilirebbe all'incirca la situazione del 1889.

*Consolati.* — Invio poi un sentito applauso alle seguenti parole della relazione dell'onorevole Blaserna: « Tutto il sistema consolare nostro ha bisogno di essere notevolmente allargato, affinché esso possa pienamente rispondere all'attività del paese ed alle esigenze molteplici di protezione e di servizi ».

La prosperità commerciale ed economica di una nazione viene, in gran parte, dal buono organamento consolare. Ne risulta quindi la necessità di dare un grande e ben inteso sviluppo all'importante servizio.

I consoli, ora, alle antiche attribuzioni di politica, di amministrazione, di giurisdizione hanno aggiunte quelle, che crescono ogni giorno, di dover studiare, seriamente, le questioni le più complesse di commercio e di economia politica. Anzi sarebbe utile maggiormente fare studiare queste nuove attribuzioni ai giovani consoli e specialmente tenerle presenti negli esami di concorso.

Il personale consolare italiano dovrà essere quindi più numeroso, non solo nei primi gradi ma specialmente nei gradi alti di consoli generali, riservandosi anche alcune missioni di ministri plenipotenziari al personale consolare ed anche in climi salubri e sani.

Ora si presenta il fatto seguente che nel personale consolare italiano, col nuovo organico, vi sono 185 funzionari, senza contare però i consoli giudici, e vi sono solo 16 consoli generali di 1ª classe con 9000 lire di stipendio, mentre il personale diplomatico annovera 119 funzionari di cui 29 ministri plenipotenziari con 9000 e 15,000 lire di stipendio.

La proporzione nella diplomazia è favorevole ad un rapido avanzamento; ciò che è bene. Ma sarebbe pur utile e giusto mettere il personale consolare, se non nella stessa situazione, in una migliore dell'attuale, aumentando convenientemente il numero dei consoli generali di 1ª classe. La cosa è tanto più naturale dopo che si sono eguagliati i gradi. È bensì vero che le condizioni della diplomazia e dei Consolati è diversa; ma pure una maggiore correlazione nell'avanzamento si potrebbe forse ottenere; ed è lecito esprimerne il desiderio.

Mi permetto di raccomandare lo studio di questa importante questione sul personale consolare all'onorevole ministro degli affari esteri. Naturalmente con queste osservazioni non intendo affatto toccare la nuova legge del riordinamento di organici, ma solo parlare del Ministero degli affari esteri nella questione menzionata dall'onor. relatore sui Consolati...

TITTONI, *ministro degli affari esteri.* Abbiamo approvato il nuovo organico da 15 giorni appena...

DE SONNAZ. Io parlo del bilancio e non della legge. Poiché il Parlamento intero è così ben disposto per i servizi dell'estero, la Consulta dovrebbe profittare della situazione parlamentare per mettere il servizio diplomatico e consolare all'altezza di quello degli altri grandi Stati. E mi pare che esprimendo questo concetto, accenno ad un vivo desiderio di molti miei colleghi del Senato.

*Scuole, emigrazione.* — Un periodo della relazione dell'onor. amico senatore Blaserna che voglio ancora citare con plauso, è quello sulle scuole così concepito: « Una misura che merita la piena approvazione del paese riguarda le scuole all'estero — per le quali il Governo chiede un aumento di L. 120,000 . . . . Poi il Senato applaudiva a tutti gli sforzi che il Governo fece per rinsaldare sempre più il vincolo patriottico che lega quelle nobili emigrazioni al loro paese natio ».

Per mantenere l'italianità dei nostri emigranti sono indispensabili due cose:

- 1º Fondazione di molte scuole italiane nei paesi ove vanno i nostri emigranti;
- 2º Dare istruzioni chiare ed esaurienti alle nostre autorità diplomatiche e consolari per proteggere i nostri emigranti.

L'emigrazione è diventata un fenomeno strano in Italia.

Nell'anno 1906 abbiamo avuto più di 700,000 emigranti e nel corrente anno saranno forse di più; e la percentuale di emigranti definitivi non è debole. Gli economisti stranieri, quindi i più imparziali, non sanno spiegare il fenomeno dell'emigrazione italiana attuale poiché costatano che l'Italia è in costante progresso economico e di ricchezza, ed inoltre il benessere generale aumenta anche nelle classi popolari cittadine ed agricole in grazia di migliori e più remunerativi salari. E mentre questi sintomi

favorevoli si sviluppano, in certe provincie villaggi interi emigrano ed in altre regioni partono gli uomini più robusti, lasciando in patria a casa i vecchi, le donne, i bambini e gli adulti più deboli di salute. E non si dimentichi che alcune fertili regioni italiane sono poco lavorate, poco popolate ed avrebbero esse stesse bisogno di immigranti. Senza volere impedire il sacro diritto del cittadino italiano di emigrare, il Governo dovrebbe occuparsi seriamente di tutelare il più possibile l'emigrante, impedire che sia vittima di agenti di emigrazione, seguirlo nel nuovo paese, dargli scuole e protezione diplomatica e consolare affinché l'emigrante da *definitivo diventi temporario, od almeno conservi l'amore e l'affezione all'Italia patria sua.*

Esprimendo la speranza che savie disposizioni dell'onor. ministro degli affari esteri producano il salutare effetto di conservare l'italianità dei nostri emigranti termino il mio breve discorso che spero contenga concetti non solo accademici ma anche pratici.

VIGONI GIUSEPPE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGONI GIUSEPPE. Devo richiamare un'altra volta l'attenzione del ministro degli esteri sull'abbandono nel quale è lasciata da noi l'azione coloniale e sulla trascuranza colla quale sono trattate e amministrare le poche colonie che possediamo.

La politica estera si svolge ormai per la massima parte nel campo coloniale e tutte le nazioni vi attendono con attività febbrile, mentre pur troppo solo l'Italia tace e sonnecchia.

Quasi ogni giorno ormai si hanno notizie di trattati speciali conclusi fra potenze europee e Governi d'oltre mare, di concessioni per costruzioni ferroviarie, per miniere, per sfruttamenti agricoli, che oltre all'immediato impiego di capitali e di mano d'opera, creano interessi nazionali, stabiliscono influenze morali e materiali feconde di grandi vantaggi per l'avvenire, ma da questo movimento costante, incessante, la nostra povera Italia è sempre esclusa, e il troppo tardi del domani, può essere pur troppo un troppo tardi irrimediabile e fatale.

Sabato scorso il collega Canevaro raccomandava al ministro della marina di dare sviluppo alla marina mercantile e di unificare in un unico ufficio tutti i coefficienti che la riguar-

dano. Io firmo a due mani l'aspirazione del collega, eminentemente patriottica, ma aggiungo che per dar vita alla marina mercantile è forza creare centri di attrazione del commercio italiano, e per questo rivolgo calda preghiera al ministro degli esteri che deve essere il competente, e per facilitare, anzi per rendere possibile lo sviluppo desiderato, gli faccio un'altra raccomandazione pari a quella del collega Canevaro, e che già da anni vado in quest'aula ripetendo, ed è l'unificazione in un solo ufficio di quanto può avere attinenza allo sviluppo coloniale, affidando l'ufficio a persona attiva, competente, all'altezza della importante missione che gli viene affidata. L'andazzo attuale, l'apatia, il disinteresse predominante sono seriamente dannosi e sconsolanti.

Il danno si riverbera sul Corpo consolare, posso assicurarvi, composto di buoni elementi ma sfiduciati, talchè mentre molte volte seguendo i consigli ricevuti e approfittando di favorevoli occasioni, con poco si avrebbe potuto fare ed ottenere molto, l'iniziativa fu lasciata cadere e spesso senza neppure la soddisfazione di una risposta.

E si riverbera purtroppo anche sulle iniziative private, che non abbondano da noi, ma sarebbero assai più numerose ed attive se sapessero di trovare plauso ed appoggio, giacchè in fatto di espansione coloniale le iniziative private devono essere tanti coefficienti di un ideale di grandezza della patria, voluto e desiderato dal suo Governo perchè questo le tuteli onde possano raggiungere l'intento che deve essere comune.

Di questo disinteresse e di questa apatia ne abbiamo avuto recentemente una prova nella assenza assoluta di ogni rappresentanza del Ministero degli esteri al VI Congresso geografico svoltosi a Venezia negli ultimi giorni di maggio.

Chi non vede quanto sarebbe stato doveroso il prendervi parte attiva, l'imprimere vitalità alla sezione commerciale coloniale, e quanto utile ne poteva ritrarre a scopo di studio, di propaganda, per farvi simpatizzare le nostre colonie con conferenze bene organizzate e predisposte?

Con queste mie parole di severa censura compio anche un dovere, quello di farmi eco delle recriminazioni di tutti i più seri e va-

tenti cultori di discipline geografiche e coloniali che a quel Congresso assistevano.

La questione è vitale e ne è prova l'attività febbrile, la serietà colla quale è trattata da tutti i Governi.

Più della mia povera parola lo prova e lo sintetizza il prof. Catellani, uno dei più apprezzati nostri cultori di queste discipline, il quale in un recente scritto, dice: « giunti ad un grado elevato di popolamento e di ricchezza anche gli Stati Uniti obbediscono a quella legge storica che impone ai popoli più vitali di espandersi per non correre pericolo di asfissia, di assicurarsi ampiezza di spazio per non essere poi atrofizzati nelle strette di un campo insufficiente di attività ».

E siccome da noi si è facili a prestare soverchia fede al *nemo propheta in patria*, citerò il giudizio di uno straniero, il Deremburg, capo dell'Ufficio coloniale germanico ed oggi ministro delle colonie del grande impero: « la politica coloniale germanica interessa nè più nè meno che l'avvenire del lavoro nazionale, il pane di milioni di lavoratori, e l'impiego del capitale tedesco nel commercio, nell'industria, nella navigazione ».

La Francia lavora attivissimamente e instancabilmente in Asia e nell'interno dell'Africa. L'anno scorso indisse una splendida Esposizione coloniale a Marsiglia, che quest'anno si ripete a Parigi, e che fa stridente e sconcertante contrasto col disinteresse mostrato dalla Consulta all'Esposizione degli Italiani all'estero, ed a quella dei prodotti della colonia Eritrea tenutasi l'anno scorso a Milano.

Sarà pura combinazione, ma è pure sintomatico l'aver fatto cadere la scelta pel ministro degli esteri in un valente funzionario che fece la sua carriera nelle colonie.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Posso anche dare le mie dimissioni per farle piacere. Mi sembra ch'ella le chieda in modo formale e che mi inviti a questo.

VIGONI GIUSEPPE. Io credo che sia nel nostro diritto e nel nostro dovere di occuparci di siffatta materia. Ma del resto io posso tacere e prego di mettere in verbale il motivo pel quale ho taciuto.

PRESIDENTE. Abbia la bontà, onor. ministro, di non interrompere.

VIGONI GIUSEPPE. Io non son qui a fare censure personali, io faccio piuttosto la censura agli uffici che circondano il ministro, perchè di certi dettagli, più che il ministro, dovrebbe occuparsi chi ha la missione di trattare di queste cose. Spiace a chi da molti anni si occupa della questione coloniale il vedere che in Italia tale questione si trascura ed io credo quindi che sia, non solo mio diritto, ma quasi mio dovere di venire a dire quel che vedo giornalmente svolgersi, o per meglio dire, *non svolgersi* in questi uffici, nè credo che quando si viene a criticare l'operato di un Governo con ciò si intenda di invitare il ministro a dimettersi.

Se il Presidente crede che io abbia abusato della parola e che abbia detto delle cose sconvenienti, mi tolga la facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Io la prego di continuare il suo discorso, perchè son certo che ella terrà la parola in quella misura che si conviene alla dignità del Senato.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. La mia osservazione si riferiva semplicemente alla sua frase che il ministro degli esteri dovrebbe avere un precedente coloniale come in altri paesi. Ella ora allarga la osservazione quasi che mi dolessi delle censure che ella fa come senatore: non ho inteso mai di dir questo. Risponderò poi, perchè non ho avuto nessuna intenzione d'impedirle di parlare: anzi l'ascolto sempre con piacere.

VIGONI GIUSEPPE. Io non ho detto che il ministro degli esteri *dovrebbe avere*, ho detto che è forse sintomatico che in Francia in questo momento hanno nominato ministro degli esteri un individuo che viene dalle Colonie, e mi pare che questa osservazione abbia un senso diverso da quello attribuitogli dall'onor. Tittoni.

PRESIDENTE. Continui, onor. Vigoni, a parlare e tratti la questione in modo obbiettivo.

VIGONI. Abbiamo visto con quanta attività e quasi con quanta ferocia il Belgio sia sorto a difendere l'Amministrazione e l'integrità del Governo del Congo dagli attacchi recenti.

Non parliamo dell'Inghilterra, che in fatto di colonie è sovrana nel mondo per la vastità dei possessi e pel modo di reggerli, e che recentissimamente ebbe convocata a Londra una Conferenza coloniale che farà epoca.

Gli Stati Uniti d'America, trascinati dalla

tendenza generale e indirizzati da una sagace preveggenza, hanno mandato al diavolo una delle più nobili e plausibili basi della loro costituzione: la dottrina di Monroe, e hanno fatto quello che tutti i Governi coscienti hanno fatto e che qui è superfluo ripetere.

Ma il più forte e recente esempio ci viene dalla Germania. Il capo dell' Ufficio coloniale, Derenburg, d'accordo col Cancelliere dell' Impero e naturalmente appoggiato da quel Sovrano che ha la precisa visione della grande Germania avvenire, e vi dedica mente e cuore, ha il coraggio di pubblicamente deplorare il passato coloniale del suo paese e d'indicare i rimedi per l'avvenire, e, fermo nei suoi propositi, e svolgendo un piano prestabilito, si spinge a provocare la crisi ultima dello scioglimento del Reichstag, perchè un Governo deve sentire il dovere della propria missione educativa, deve perseverare nei propri ideali, ed affrontando qualsiasi difficoltà e pericolo, perseverarvi anche se discari e contrari alla maggioranza.

Egli disse semplicemente al paese: ora le colonie tedesche non forniscono che una esigua quantità dei prodotti occorrenti alla Germania, ma fra vent'anni, se noi applicheremo intensivamente una coltura razionale, esse ci produrranno, per esempio, 2,500,000 balle di cotone, cioè più che non esiga l'industria nazionale attuale.

Lo stesso risultato noi otterremo per il caucciù, per il caffè, per il cacao, e tutti i prodotti tropicali, che oggi comperiamo arricchendo gli altri, e che invece produrremo noi arricchendo noi stessi.

Questi sono i veri criterii di Governo pratici e moderni: aumentare la ricchezza nazionale invece di spremere ad alta tensione, atrofizzandola, la poca esistente.

Questa fermezza di chi governa, e deve educare ed insegnare, ha provocato un immenso e immediato risveglio in paese dal lato della educazione e della espansione coloniale.

Riconvocato il Reichstag istituiva il Ministero delle colonie e vi era nominato ministro il Derenburg, che subito partiva per visitare le Colonie affidategli.

Nata, o rinata, la fiducia nel pubblico, accertato che una mano ferma ed illuminata approvverebbe e tutelerebbe lo svolgersi delle ini-

ziative private, queste si sono moltiplicate quasi per incanto sia in forma di associazione per l'educazione e per la propaganda coloniale, sia di società per importazioni ed esportazioni, di iniziative agricole, industriali e commerciali.

Se si volesse e sapesse, l'esempio potrebbe essere salutare per il nostro paese...

E per diffidenza nella povera parola mia, permetta il Senato che io qui ripeta parte delle relazioni lette al Congresso coloniale di Asmara dai più valenti cultori di discipline coloniali che vi intervennero.

La prima relazione è quella del dottor Gino Bartolommei Gioli il quale colla competenza, colla erudizione e coll'entusiasmo che tutti gli riconoscono, tratta dell'ordinamento degli studi agricoli e commerciali in rapporto alla politica coloniale.

Ed a questo riguardo con mano maestra rivela i difetti delle nostre scuole di insegnamento agricolo e commerciale, deplorandone la mancanza del carattere pratico e moderno e, soprattutto, la mancanza assoluta di campi sperimentali per l'agricoltura coloniale e del relativo insegnamento, di propaganda. Sotto il punto di vista coloniale, il relatore deve concludere che in Italia mancò e manca tuttora il concetto organico di insegnamento coloniale.

Molto importante e di carattere eminentemente pratico è la relazione dell'avvocato Cagnassi sulla opportunità o, meglio, necessità di fondare un Istituto di credito per l'Africa italiana e lo sviluppo economico della colonia Eritrea.

Con esempi, dati statistici, citazioni di fatti, serie considerazioni, persuade della utilità della proposta istituzione per fecondare le private iniziative dedite allo sviluppo agricolo, commerciale e industriale della Colonia. Ma a nulla si approderà se il Governo non destinerà alla direzione della nostra azione coloniale persone per cultura, per competenza, per energia degne di occupare uffici di tanta importanza. Ne è prova il fatto seguente, fra i molti che potrebbero citarsi: gli ideatori d'un tale progetto si proponevano l'irrigazione di altri quarantamila ettari di terreno coltivabile a cotone e a palmiti, e di fornire l'acqua potabile abbondante a Massaua, oltre ad una caduta nelle sue vicinanze, per forza motrice, di circa settanta metri. In compenso non chiedevano che la con-

cessione per un numero limitato di anni di terreni ora quasi incolti, e di acque che attualmente vanno disperse. Il Governo poco si curò della proposta fattagli, mille difficoltà vi furono opposte, molte delle quali sollevate dalla scarsa conoscenza di questi luoghi: ed intanto la produzione di parecchi milioni, che si sarebbe già potuto ottenere, andò perduta.

Pure interessanti e dettagliate sono le relazioni dello sviluppo agricolo della colonia e dei prodotti coloniali in rapporto ai bisogni della madre patria del dott. Isaia Baldrati.

Il Baldrati, passati in rassegna i molti difetti per i quali sono scarsi i rapporti commerciali fra Italia e Eritrea, talchè spesso l'Eritrea compra merci italiane a Uderio in Egitto, conchiude: « parmi non debbasi più a lungo sostenere che l'Eritrea non è di alcun utile all'Italia se non sia l'Italia troppo indifferente e incurante verso la sua colonia. Certo si è che l'Italia fu, fin oggi, l'ultimo fra i paesi che cercano di fornire l'Eritrea, nonostante le incoraggianti statistiche.

Le scarse comunicazioni interne, gli alti noli, le dogane italiane spesso proibitive in modo assoluto, creano una barriera severissima al movimento industriale e commerciale.

Una Società di pesca costituitasi a Massaua per commerciare in pesce secco, olio di pesce ecc, stenta la vita e manda i prodotti in Egitto perchè l'Italia impone dazio di 6 lire il quintale.

Molto vi è da imparare e da fare sulle tracce segnate dall'egregio direttore dell'Ufficio agrario sperimentale di Asmara, ma troppo vi sarebbe per noi a ripetere entrando in argomento, mentre buona parte della materia fu da noi toccata in un recente bollettino, parlando delle pubblicazioni fatte dallo stesso Baldrati sulle esportazioni ed importazioni dall'Eritrea, e sui commerci di Massaua, in occasione dell'esposizione di Milano ».

Con molta dottrina il dott. Ranieri Falzone tratta del diritto italiano, e del diritto indigeno nell'Africa italiana, ed accennato alle diverse tendenze e ai profondi studi, fatti in argomento nei paesi dove la colonizzazione è trattata con serietà e con competenza, e che avrebbero potuto essere base all'azione nostra, dichiara che molto abbiamo tardato a provvedere all'ordinamento giuridico dell'Eritrea, poichè a tutto

oggi non sono peranco pubblicati i codici, malgrado i termini prestabiliti dalla legge del 1890 e prorogati per forza ancora con quella del 1903.

Studiati sull'esperienza della altre nazioni i quesiti della unità di codice per indigeni e per europei, e degli organi meglio adatti a legiferare nelle colonie, dimostra come l'Italia nulla abbia imparato e quindi applicato dell'esperienza altrui, discutendo, senza risolverla mai, la questione bizantina della statutarietà od extrastatutarietà delle Colonie, finchè decretando con empirismo che denota la mancanza di conoscenze particolari, venne con legge 21 maggio 1903 istituito il Consiglio coloniale al quale fu affidato il grave problema. Ma anche di questo nuovo Istituto, il relatore dice che corrisponde meno ai desiderati della scienza ed ai bisogni della Colonia, di qualunque altro organo legislativo che avesse sede nella Colonia medesima.

Non mi è possibile seguire in tutte le sue assennate considerazioni e nelle sue proposte l'avv. Falzone, relativamente al reclutamento ed alla cultura dell'ufficiale coloniale, che egli giustamente vorrebbe dotato di una seria preparazione per la quale oggi assolutamente mancano i mezzi e gli elementi. Quel poco che ha detto è sufficiente per mettere a nudo uno dei principali nostri difetti, che ha conseguenze disastrose per la nostra azione coloniale.

Riporto parte di un ordine del giorno, dallo stesso professore Falzone proposto, e cioè:

« Il Congresso fa voto perchè l'Ufficio coloniale al Ministero degli esteri sia ordinato così da rispondere agli interessi dell'espansione e del commercio italiano all'estero e peculiarmente ai nostri possedimenti italiani ».

Il dottor Gino Bartolomei Gioli tratta ancora dell'azione coloniale dei tempi recenti e degli ostacoli per la nostra espansione all'estero, e, dopo ponderati confronti, specialmente al riguardo dell'Inghilterra e della Germania, e serie considerazioni sulla grave questione dei doveri di iniziativa in questioni coloniali fra Governo e privati, dichiara giustamente che ai Governi spetta di fare della politica a larghe vedute, con obiettivi ben determinati, mentre ai cittadini sta il compito di fornire gli elementi a questa politica, fondandosi sopra reali interessi: per tal modo iniziativa di Stato ed iniziativa privata do-

vrebbero, armonizzandosi, lavorare concordemente dirette allo stesso grande fine.

Così avviene in Italia? È doloroso ma doveroso confessare che se tarda è l'iniziativa privata ancora assai più tarda è quella del Governo, il quale neppure si cura di assecondare e di coltivare la prima. È per questo che il Gioli aggiunge: « l'Italia che ha pure cinque milioni di sudditi sparsi in tutto il globo e si mantiene alla testa delle nazioni migratrici, non dà segno di comprendere la gravità dei problemi che è chiamata a risolvere, e differisce l'adempimento dei suoi lavori più sacrosanti, anziché affrontarli energicamente ».

Molto opportunamente il professore Carlo Betocchi, nel tema sulla politica commerciale italiana nel porto di Massaua, deplora che il trasporto della capitale ad Asmara sia stato eseguito in modo forse troppo repentino ed assoluto, dimenticando quasi che le più vive ed attive vie commerciali sono quelle del mare, per cui ebbe grandemente a soffrirne Massaua, che fu sempre vantata fra i migliori porti del mar Rosso.

Ma quasi ciò non bastasse ad arenare, per non dire rovinare, lo sviluppo economico della Colonia, aggiunge che commercialmente quel porto gode di un regime fiscale (nostra particolare fatica) che pare la negazione di quel programma, anche minimo, dei più timidi colonialisti, di fare di Massaua il porto di sbocco delle merci abissine, e il punto di approvvigionamento di merci italiane per l'interno. Siamo perfettamente riusciti a farne la porta chiusa.

A Gibuti, francese, le merci sono esenti da ogni diritto doganale, le navi non pagano tassa d'ancoraggio, nè diritti di porto.

Ad Aden, inglese, il trattamento per merci e navi è pressochè identico. Ne consegue che questi due porti assorbono tutto il movimento che invece si dirigerebbe su Massaua.

A Massaua invece le merci pagano un dazio *ad valorem*, ogni nave un diritto di scalo, e diritto di porto o tasse marittime.

Ma quello che potrebbe dirsi ridicolo, se non fosse tanto dannoso, è che le merci italiane pagano dazio a Massaua e sono esenti a Gibuti.

Il Betocchi è molto esplicito nelle sue considerazioni e nelle sue conclusioni, ma giustamente afferma che è indispensabile tornare indietro, e subito, a tutto vapore, facendo piazza pulita di tutti quei meravigliosi diritti di scalo,

diritti di porto, dazi *ad valorem*, tasse marittime che vi abbiamo importati col nostro spirito fiscale, o rispettati come eredità del civile e illuminato dominio egiziano.

Il tenente di vascello Eugenio Cappello, il valoroso e valente residente nella colonia del Benadir, con rara conoscenza di luoghi, di uomini e di cose parlò di quella colonia, del suo avvenire, dell'opera finora compiutavi dai nostri, ma all'unisono, con quanti a questo argomento si dedicano, afferma che alla nostra troppo prudente opera di colonizzazione non può bastare abilità ed abnegazione di funzionari, ma occorre vivo e non platonico interessamento della metropoli.

Il prof. Falzone, studiando il problema dello sviluppo economico della nostra Colonia, con spirito eminentemente patrio riferisce sull'opera dei piccoli capitalisti italiani nell'Eritrea onde, chiuso e per sempre il discredito su questa povera Colonia, si volga sereno e fiducioso il pensiero a quello che i congressisti devono fare tornando in Italia. Ma, soggiunge, mentre dai nostri giudizi molto si ripromette l'Eritrea e molto dovrebbe chiedere allo Stato, disgraziatamente lo Stato italiano, in fatto di politica coloniale, ha parecchi peccati, fra i quali uno supremo, il *perenne tentennamento* su quello che debba farsi dell'Eritrea.

Io chiudo il mio dire perchè temo di avervi molto annoiati. Vede il ministro che io non ho detto niente che possa offenderlo. Prima ho mostrato delle aspirazioni perchè l'Italia possa fare, anche molto modestamente, quello che fanno le altre nazioni, vale a dire entrare in queste gare di vitalità coloniali. Tutto quello che ho detto dopo, l'ho detto perchè ho creduto mio dovere di qui riferirlo; non sono parole mie, sono giudizi che due eminenti cultori di questioni coloniali, quelli che hanno studiato anche le nostre colonie, hanno espresso al congresso dell'Asmara davanti al governatore della colonia, davanti ai rappresentanti del Ministero degli esteri, e sono tutti fondati su piccoli dettagli, se si vuole, ma che però non possono offendere il ministro, perchè non riguardano lui ma bensì l'organizzazione coloniale al Ministero degli esteri. Questa organizzazione, secondo l'opinione di persone molto più competenti di me, ha bisogno di essere riformata e riansanguata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli esteri.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Il senatore De Sonnaz ha fatto una escursione rapidissima accennando a tutti i punti che possono interessare la politica internazionale ed io lo seguirò nelle sue osservazioni con uguale rapidità.

Egli ha accennato, innanzi tutto, ai buoni risultati che la continuità della politica estera può dare, constatando come questi anche da noi oggi possano raggiungersi. Ha parlato della Conferenza dell'Aja, facendo rilevare come nulla dia a vedere che quell'importante convegno, dove si discutono temi importantissimi di diritto internazionale, debba creare attriti tra le Potenze, mentre tutto dà luogo a sperare fondatamente che la libera e interessante discussione che colà si svolge sia feconda di risultati nei quali certamente i nostri delegati porteranno non piccolo, nè scarso contributo.

Ha parlato dell'opportunità di acquistare gli edifici per le nostre sedi di ambasciata e di legazione all'estero, notando opportunamente come nelle grandi città cresca sproporzionatamente il valore della proprietà immobiliare e quindi la scala degli affitti, ed io ho prevenuto già questo giusto desiderio, poichè davanti alla Camera dei deputati sono due disegni di legge per l'acquisto dei palazzi per le ambasciate di Berlino, Parigi, Vienna e per le legazioni di Bruxelles e dell'Aja con una somma complessiva di 7 milioni. Spero che questi disegni di legge saranno presto dalla Camera dei deputati approvati, ed appena approvati, io mi farò premura di portarli al Senato nella fiducia che esso vorrà dare la sua sollecita approvazione.

Ha parlato poi, l'onor. De Sonnaz, dei Consolati, tema al quale ha accennato anche il senatore Vigoni, e del quale ripetutamente si sono occupati, si può dire, tutti gli oratori che da anni prendono la parola sul bilancio degli esteri; ed io risponderò insieme all'onorevole De Sonnaz e all'onor. Vigoni poichè questi parlando esclusivamente di politica coloniale non è stato, secondo me, esatto, avendo compreso nella politica coloniale anche la politica commerciale, che è una cosa diversa.

Riservandomi di rispondere all'onor. Vigoni per quello che riguarda la politica coloniale, cioè politica di amministrazione e di sfrutta-

mento delle nostre colonie territoriali, risponderò all'onor. De Sonnaz per quel che riguarda la politica commerciale, la politica cioè di espansione dei nostri commerci all'estero.

È stato osservato come il fattore economico diventi sempre più predominante nei rapporti delle nazioni; è stato osservato giustamente come questo fattore economico tenda quasi ad assorbire l'elemento politico, a primeggiare su di esso. Donde la necessità di avere dei consoli che si dedichino in modo speciale incessantemente, con un'opportuna ed efficace preparazione, con un'azione assidua, a quest'azione commerciale affinché il nostro paese non resti indietro nelle grandi gare di concorrenza che si svolgono tra le nazioni sul mercato mondiale.

Come ho già detto altre volte, è duplice la questione, cioè di ordinamento e di mezzi. Della questione di ordinamento è mio proposito di occuparmi e credo di averla risolta con la legge che i due rami del Parlamento hanno approvato, per quanto riguarda l'ordinamento del personale diplomatico. Ora resta a provvedere al riordinamento del Corpo consolare. Ed io mi propongo, all'apertura del Parlamento, di presentare un disegno di legge che tratti la materia dell'ordinamento del Corpo consolare, delle cancellerie, dei proventi consolari, delle tariffe, questioni che tutte si coordinano e s'innestano l'una all'altra ed hanno grandissima importanza, in modo che la riforma parziale di una di esse rimarrebbe inefficace se non fosse compresa in una riforma generale di tutto il Corpo consolare, di tutta la questione consolare.

Ciò porterà un aumento di spesa, ma noi siamo su questa via, perchè veramente mostreremmo di non comprendere nulla dei fenomeni economici che si svolgono intorno a noi, se noi credessimo che la spesa pel Corpo consolare non fosse destinata ad aumentare costantemente in proporzione dell'aumento dei nostri rapporti coll'estero, in proporzione dello sviluppo della nostra emigrazione, in proporzione della nostra esportazione. Anzi, a mio avviso, questa spesa non deve seguire lo sviluppo della nostra esportazione, ma deve prevenirla, deve essere sempre all'avanguardia; lo sviluppo dell'emigrazione e dell'esportazione non deve attendere, ma deve già trovare nel

Corpo consolare, fortemente costituito, uno strumento adatto alla sua tutela ed alla sua espansione.

Ciò posto, io riconosco la grande importanza delle ragioni addotte dal senatore Vigoni; ma, secondo me, egli ha un torto, quello di voler troppo generalizzare. Egli ha letto dei giudizi dei quali alcuni partono certamente da uomini valenti ma che riguardano particolari e minuzie; e da essi, con argomentazioni sulle quali potrei trovare a ridire, ha tratto partito per confondere nel biasimo tutti i nostri ordinamenti, tutta la nostra politica. Questo è un vezzo che abbiamo purtroppo in Italia.

A me piace la critica perchè suscita la discussione e perchè induce a studiare le questioni.

Anche quando è esagerata, essa giova poichè chi ha la responsabilità del Governo può bene dalle critiche esagerate discernere quella parte che non risponde al vero da quella che risponde a verità per averne norma di azione.

Ha detto l'onor. Vigoni: Come volete che sorgano iniziative se il Governo non le asseconda? In Italia le iniziative sono scarse, ma io devo riconoscere con soddisfazione che specialmente in questi ultimi anni le iniziative si sono ravvivate e ciò principalmente, come tutti sanno, essendosene occupati anche i giornali, per l'incoraggiamento avuto dal Governo. In Oriente, ad esempio, si sono create importantissime imprese italiane.

Del resto, il Governo è sempre pronto a sussidiarle, ad aiutarle là dove queste vorranno sorgere.

Quanto poi al Corpo consolare, evidentemente questo potrà essere migliorato: ma, ho già detto altre volte, non pronunciamo di queste condanne eccessive, che travolgono insieme i mediocri, i buoni e gli ottimi.

Quanto all'emigrazione, poi, non credo di soffermarmi a trattare ora questo problema, che è stato oggetto di miei lunghi e particolari studi. Io anzi (e parecchi senatori lo sanno, perchè furono tra coloro ai quali rivolsi speciale invito) fui colpito dal fatto che questo fenomeno così complesso è stato giudicato in così varia guisa da uomini competentissimi, valorosi nelle scienze economiche che hanno passato la vita ad occuparsi di questo fenomeno sociale; e che essi tra loro si trovassero così

discordi nel discernere le ragioni, discordi nel suggerire i mezzi per riparare ad inconvenienti, discordi nelle provvidenze legislative che dovrebbero regolarlo.

Io pregai questi egregi uomini di venire ad una conversazione con me: questa conversazione ebbe luogo al Ministero degli esteri; ebbene, devo dire il vero, ho appreso molto da questa conversazione, ho udito osservazioni delle quali farò tesoro e che mi varranno anche per modificare la legge che ho presentato al Parlamento. Ma questa conversazione non ha punto eliminato i dissidi gravissimi teorici e pratici che tra questi egregi uomini si erano in precedenza manifestati. Questo vi dimostra quanto è difficile questo tema. Se vi è un punto nel quale in generale può dirsi che si sia formato un accordo, in armonia, del resto, col concetto che io aveva, è quello che caratterizza l'importante riforma della legge dell'emigrazione che ho presentato al Parlamento, che, cioè, sarebbe vano escogitare provvedimenti artificiali per volere impedire l'emigrazione, la quale è un fenomeno che è determinato da fatti economici ed obbedisce a leggi economiche determinate, ma d'altra parte è utile ed opportuno eliminare dalla nostra legislazione tutto quello che artificialmente e imprudentemente suscita questa emigrazione, e le dà una espansione soverchia. Ma non sarebbe il caso d'intrattenerci ancora su questo tema, poichè alla riapertura del Parlamento la discussione sulla riforma alla legge dell'emigrazione sarà una delle più importanti che dovranno aver luogo innanzi alla Camera elettiva ed al Senato.

Vengo ora alla questione coloniale; e, per uscire dal campo un po' indeterminato nel quale si è tenuto il senatore Vigoni, parlerò particolarmente delle nostre due colonie territoriali, Eritrea e Benadir. Quanto alla prima, ha ragione il senatore Vigoni nelle linee generali delle sue osservazioni, ma ho già avuto occasione di dirlo varie volte, in quest'ultimo periodo si è spiegata colà un'azione utilissima specialmente dal punto di vista politico ed amministrativo, nel passaggio dal regime militare al regime civile, nel ridurre le spese nei limiti attuali, nel ristabilire l'ordine e la sicurezza delle quali si gode, nel dotare la colonia di un principio di sistema stradale e nell'iniziare quei tentativi di coltura che costituiscono le

speranze della colonia. Non bisogna dimenticare che quei paesi nei quali era il disordine, godono ora tranquilli i benefici della civiltà e sono soddisfatti della dominazione italiana, e la loro condizione è guardata con invidia dagli indigeni oltre confine i quali poco hanno progredito.

Ma se questi risultati si sono ottenuti nel campo politico ed amministrativo, scarsi sono quelli ottenuti nel campo economico, commerciale e industriale. Abbiamo però un terreno di preparazione da studiarsi specialmente nei riguardi dell'industria delle saline, dell'industria mineraria, della coltivazione del cotone e delle fibre tessili. Perciò il mandato che io ho affidato al nuovo governatore è precisamente quello di sottoporci uno studio serio della grave questione della utilizzazione della Colonia affinché il paese sappia una volta se da questa Colonia dal punto di vista agricolo, commerciale e industriale può trarsi profitto.

Che cosa può farsi dal punto di vista agricolo?

Ha parlato l'onorevole senatore Vigoni di domande di concessioni d'irrigazione e coltivazione di cotone, ma a torto egli ha affermato che il Governo le ha trascurate o non ha dato ad esse l'importanza che meritavano. È precisamente l'opposto. L'avvenire dell'Eritrea riposa in gran parte sulla coltivazione del cotone che da tre o quattro anni è sperimentata nel Barca e che ha dato risultati sempre più soddisfacenti, con la selezione del seme, con un prodotto di oltre 20 quintali per ettaro.

Oltre alle coltivazioni di cotone in terre non irrigate, ma godenti solo del beneficio delle piogge, si è anche pensato a trarre modo di irrigare le pianure presso il Gasce.

Essendo pertanto la coltivazione del cotone, la sola che potrà risolvere la questione agricola nella colonia Eritrea, il Governo ben sapendo che innanzi tutto occorre studiare e risolvere la questione d'irrigazione, mandò là uno dei più distinti ingegneri del Genio civile, l'ingegnere Coletta, il quale ha presentato un suo studio che io mi sono fatto premura di comunicare al Senato e che certamente i senatori i quali si occupano di queste questioni avranno esaminato.

Non pago di ciò, il Governo mandò per completare gli studi e controllare le osservazioni

fatte nello scorso anno altri ingegneri che hanno compiuto il loro lavoro confermando gli studi del Coletta, e concludendo che il lavoro costerà poco meno di tre milioni e che la superficie di terreno irrigabile sarà di oltre 20,000 ettari.

Un lavoro analogo a questo è progettato per la piana di Hazamò fra il Mareb e il Belesa per un'estensione di circa 20,000 ettari.

Per la esecuzione dei progetti del Gasce e della piana di Hazamò vi sono due metodi: l'uno sarebbe quello di far eseguire i lavori per conto del Governo, rivalendosi delle spese con le tasse e col fitto dei terreni irrigabili; l'altro, quello di concedere i terreni a capitalisti i quali sostituendosi al Governo, eseguiscono i lavori e si rivalgono sfruttando i terreni.

Ora il governatore sta studiando questa questione, che cosa cioè sia più utile fare di queste due vaste zone, e quale dei due sistemi sia più utile seguire, e mi ha pregato di non precipitare le mie decisioni su domande di concessioni che già abbiamo. Egli mi ha promesso uno speciale rapporto sulla questione, rapporto che dovrà giungermi tra poco, ed io naturalmente non ho nessuna ragione per precipitare deliberazioni in questa materia senza essere confortato dal parere dell'uomo, che investito della fiducia del Governo, è stato inviato a dirigere l'amministrazione della colonia Eritrea.

Ma occorrerà di risolvere anche altre questioni: tra le quali, di vitale importanza, quella dei trasporti. È stata tentata, come ho detto, una importante coltivazione di cotone, ma purtroppo essa ha trovato gravi difficoltà nel nascere perchè il trasporto dal luogo di produzione, il Barca, al luogo di esportazione, per mezzo di camelli, è risultato insufficiente per quella quantità di cotone che in un'annata di raccolto favorevole è stata prodotta. Quindi, se noi vorremo risolvere questa questione, dovremo completare il progetto della costruzione di una ferrovia che giunga nelle regioni sopraindicate.

Certo, occorrerà spesa non lieve, ma è necessario farla, poichè se non vogliamo anticipare nessun sacrificio per la nostra colonia, non potremo poi chiedere nulla da essa.

Questo che io ho detto spero persuaderà il Senato, che malgrado l'amichevole opposizione dell'onorevole senatore Vigoni, io mi occupo di questo problema più che al senatore Vigoni

non sembri e persuaderà pure il Senato che, almeno fino a che non si dimostri il contrario, ho la visione esatta e pratica del modo col quale il problema dello sviluppo agricolo della colonia Eritrea possa essere risoluto.

La questione delle dogane è questione complessa, nella quale non sono concordi le opinioni di valenti colonialisti, ma, pur tenendo conto che le merci italiane entrano in franchigia in Eritrea, certo costituiscono il maggior reddito della colonia.

Per modificare il regime doganale, è necessario studiare la questione, e provvedere allo sviluppo economico della colonia. E incoraggiamento a modificarlo sarà appunto lo sviluppo del commercio che fino ad ora non si è verificato.

Veniamo ora al Benadir. Sarebbe ozioso tornare su questo argomento, poichè se n'è parlato recentemente in occasione della discussione della legge sull'ordinamento della colonia.

Quello che potrò dire di nuovo al Senato è che anche pel Benadir, per quella vasta zona che intercede tra il Giaba e l'Uebi Scebeli, dove il clima favorevole, le acque abbondanti e il terreno fertile rendono certamente remunerativa la coltivazione del cotone, già è venuta qualche domanda di concessione. Recentemente ho avuto occasione di firmarne una, che, col concorso del Consiglio coloniale, ho attentamente studiata desiderando che essa rimanga come il tipo delle concessioni che il Governo intende fare al Benadir, e questa concessione ha avuto il plauso del Consiglio coloniale.

Un coraggioso industriale è stato colà, ha fatto un esperimento; gli è riuscito favorevole; è tornato in Italia ed ha domandato la concessione di 5000 ettari. Io ho firmato in questi giorni la lettera colla quale, udito il Consiglio coloniale, il Governo dà questa concessione, e ne indica le condizioni, le quali saranno quelle che in avvenire esso porrà per altre consimili.

Al Senato, in occasione della discussione della legge sull'ordinamento del Benadir, mi è stato osservato quanta importanza per lo sviluppo delle coltivazioni e dei commerci abbia la sicurezza della nostra colonia; ebbene non ho tardato a provvedere a ciò. Basteranno queste poche cifre per mostrare al Senato quanto si è fatto in un anno, cioè dal giugno 1906 al giugno 1907. Il bilancio dell'anno

scorso per il Benadir era di lire 905,000, cioè 405,000 di contributo dello Stato e 500,000 di entrate. Il bilancio pel 1907-908 importerà un milione e mezzo circa; il contributo dello Stato ascenderà a 645,000 lire; le facilitazioni sull'ammortamento del prestito per il riscatto, il cui progetto è innanzi al Senato, importano altre 368,000 lire di entrate proprie. Per la difesa, l'anno scorso vi erano in colonia 21 ufficiali, ora ve ne sono 30. L'anno scorso in questo mese vi erano 1300 ascari, ora ve ne sono 2150. L'anno scorso l'armamento era ancora scadente, ora sono stati inviati in colonia 2000 tra fucili e moschetti, in modo che l'armamento è stato interamente rinnovato.

L'anno scorso non esistevano affatto artiglierie; ora sono stati inviati in colonia quattro mitragliere e sei pezzi da montagna. Finalmente è stato inviato un milione di cartucce per armi portatili, 100 mila cartucce per mitragliere, ecc. Inoltre è stato aumentato il personale della colonia con medici, agronomi ed è stato inoltre inviato un agente commerciale negli Arussi.

Il Benadir ha un Governatore di recente nomina; l'abbiamo scelto nel Corpo consolare, nella persona che abbiamo creduto potesse dare maggiore affidamento di svolgere al Benadir un'azione efficace. Lo abbiamo, come il Senato vede, aiutato in tutti modi possibili ed ora attendiamo le sue proposte.

Riassumendo, io credo che la questione nel campo puramente coloniale, non politico, debba essere oggi posta davanti al paese in questi termini: deve dimostrarsi se queste colonie, l'Eritrea ed il Benadir, sono suscettibili soprattutto di uno sviluppo agricolo, se sono suscettibili di divenire centro di una grande produzione agraria: se questo sarà dimostrato, allora saranno giustificati i sacrifici che si potranno domandare al paese, allora sarà giustificata qualunque richiesta di somme che noi potremmo fare al Parlamento. Quando invece questo esperimento risultasse negativo, allora vorrà dire che la disgrazia ha fatto sì che noi, venuti gli ultimi in questa ricerca di colonie, ci siamo imbattuti in colonie di consumo e non di produzione. Allora evidentemente la richiesta di sacrifici al paese non sarebbe giustificata dal punto di vista della messa in valore.

A me pare di avere in termini pratici posto

il problema coloniale; se altri crede di risolverlo meglio di me, lo ascolterò volentieri e farò tesoro dei suggerimenti che mi verranno dati. (*Approvazioni vivissime*).

BLASERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare.

BLASERNA, *relatore*. Dopo il lungo e dettagliato discorso del ministro degli esteri, rimane a me ben poco da dire. Ma colgo questa occasione per ringraziare il collega De Sonnaz delle benevole parole, colle quali ha voluto accompagnare la mia breve relazione. Io non entrerò nell'esame di tutte le questioni che egli ha citato, tanto più che l'onor. ministro vi ha già risposto.

Tuttavia mi permetta il Senato di dire che noi, della Commissione di finanze, siamo perfettamente d'accordo coll'onor. ministro nel giudicare gli effetti della nostra politica estera. Colle nostre alleanze e colle nostre amicizie, l'Italia è in grado di fare una politica di pace molto efficace e molto importante, ed a questo riguardo noi abbiamo piena fiducia che l'onorevole ministro degli esteri saprà esplicare la sua azione.

Egualemente può dirsi sulla conferenza dell'Aja. Si sa bene che le conferenze camminano molto lentamente, ma io confido che anche questa conferenza porterà degli effetti buoni, sempre nel senso di fortificare il sentimento della pace, e se anche non arriverà a risolvere tutti i problemi che sono posti, certamente un certo numero di essi potrà trovare una soluzione favorevole.

In quanto alle nostre scuole all'estero, alle quali il senatore De Sonnaz ha accennato, noi siamo perfettamente d'accordo col ministro e col senatore De Sonnaz nell'apprezzare l'opera del Governo. Più esso farà in questo senso e più avrà la nostra approvazione. Noi siamo disposti ad incoraggiare il Governo sempre più su questa via, perchè comprendiamo benissimo che ai nostri connazionali all'estero bisogna offrire almeno delle scuole dove possano coltivare la propria lingua, e acquistare tutte le

altre cognizioni che sono loro necessarie. Su questo riguardo adunque siamo in perfetto accordo.

Il senatore Vigoni ha toccato una serie di questioni che veramente nei loro particolari eccedono un poco il limite delle considerazioni, che noi facciamo nella Commissione di finanze, e quindi in nome di essa non sarei in grado di rispondere a molte delle questioni da lui accennate. Però mi piace prendere atto della dichiarazione dell'onorevole ministro degli esteri, che cioè in quest'anno si è verificato un risveglio di iniziativa nel paese; poichè è evidente che nella questione coloniale, se mancano le iniziative personali private, tutta l'opera del Governo rimane sterile.

Il Governo può incoraggiare queste iniziative, può aiutarle e può proteggerle in tutti i modi possibili, ma il Governo non può prendere l'iniziativa. Bisogna che queste iniziative vengano dal paese, e mi fa molto piacere aver sentito dalla bocca dell'onor. ministro, che vi è una specie di risveglio a questo riguardo, e che possiamo sperare che la questione si potrà svolgere sempre meglio. Sulla emigrazione l'onorevole ministro ci ha promesso un disegno di legge per la prossima sessione, quindi mi pare che non sarebbe il caso adesso di discutere una questione così grave. È certo per noi una questione importantissima, vedere se queste nostre colonie sono veramente suscettibili di un grande sviluppo. Finora, se debbo dire la verità, l'effetto ottenuto è stato piccolo, ma dobbiamo sperare che nello avvenire anche questa questione potrà risolversi in senso favorevole.

Dopo di ciò non mi rimane altro che ringraziare l'onor. ministro delle dichiarazioni che ha fatto, e che sono interamente consone a quelle della Commissione di finanze, almeno per tutta la parte in cui la Commissione stessa si sente competente a giudicare. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale; procederemo alla discussione dei capitoli.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

## TITOLO I:

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	397,158 32
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	45,828 »
3	Ministero - Spese d'ufficio	53,245 »
4	Ministero - Viaggi e trasferte al personale	2,000 »
5	Ministero - Biblioteca ed abbonamento di giornali	37,000 »
6	Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta	14,900 »
7	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	100 »
8	Acquisto di decorazioni.	9,000 »
9	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa d'ordine)	120,000 »
10	Spese postali.	44,060 »
11	Spese segrete	100,000 »
12	Spese di stampa	37,100 »
13	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	22,500 »
14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
15	Compensi per lavori straordinari.	32,490 »
16	Sussidi ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	1,300 »
17	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	16,000 »
18	Spese casuali	12,000 »
19	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti alle segreterie delle LL. EE. il ministro ed il sottosegretario di Stato.	12,000 »
		956,681 32

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1907

<b>Debito vitalizio.</b>		
20	Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . .	380,000 »
21	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) .	7,000 »
		387,000 »
<b>Spese di rappresentanza all'estero.</b>		
22	Stipendi al personale delle Legazioni (Spese fisse) . . . . .	.417,400 »
23	Stipendi al personale dei Consolati (Spese fisse) . . . . .	557,000 »
24	Stipendi al personale degli interpreti (Spese fisse) . . . . .	70,740 »
25	Assegni al personale delle Legazioni (Spese fisse) . . . . .	1,475,000 »
26	Assegni al personale dei Consolati (Spese fisse) . . . . .	2,590,820 »
27	Assegni al personale degli interpreti (Spese fisse) . . . . .	92,500 »
28	Indennità locali agli impiegati d'ordine presso i regi uffici all'estero	10,400 »
29	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione . . . . .	288,000 »
30	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero . . . . .	40,000 »
31	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali. . . . .	80,000 »
32	Contributi ad istituzioni geografiche, commerciali, coloniali e simili .	30,000 »
33	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero	167,745 »
34	Manutenzione di proprietà demaniali a Costantinopoli, Tangeri, Tokio, Bucarest, Madrid, Londra, Pechino, Sofia, Washington e Cettigne, Shangai e Hankow . . . . .	71,500 »
		5,869,105 »
<b>Spese diverse.</b>		
35	Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero .	314,240 »

BLASERNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *relatore*. Qui c'è la denominazione generale « Spese diverse » e la Commissione di finanze ha fatto l'osservazione, che sotto questo titolo generico è compreso più di metà del bilancio, visto che si tratta di quasi 9 milioni di spese. Ora, per un bilancio che non ha che 16 milioni di spese ordinarie, il vedere che una denominazione sola comprende più della metà del bilancio sotto il nome tanto generico di « Spese diverse » ha fatto una certa impressione. Ebbene, la ragione sta in ciò che realmente in questa denominazione sono comprese una quantità di spese che con ragione si possono chiamare « Spese diverse ». Ma vi è, per esempio, il capitolo delle « Scuole all'estero » e poi il capitolo « Fitti di locali delle scuole italiane all'estero », che comprendono insieme la somma di 1,305,000 lire. Questa è già una spesa così forte che meriterebbe di essere stralciata dal resto ed esser messa in evidenza per conto suo.

Poi viene il capitolo « Contributo dello Stato per le spese civili e militari delle colonie d'Africa » per l'importo di 6,491,370 lire. Questa

spesa è così grossa che meriterebbe di essere messa in evidenza a parte, e di essere stralciata da questo titolo di « Spese diverse », e di figurare con una denominazione a sè.

Questo è un desiderio che esprimo all'onorevole ministro per parte della Commissione di finanze. È soltanto una questione di forma per i bilanci avvenire, ma che darebbe una maggiore evidenza al bilancio.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Riconosco giustissime le osservazioni della Commissione di finanze. È questione evidentemente di forma ma ciò non toglie però che la divisione a cui accenna la Commissione sia opportuna e quindi sarà attuata nella presentazione del prossimo bilancio.

BLASERNA, *relatore*. Ringrazio l'onor. ministro della sua dichiarazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti lo stanziamento del cap. 35.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

36	Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero . . . . .	285,000 »
37	Rimpatrii e sussidi a nazionali indigenti e spese eventuali all'estero.	205,000 »
38	Bandiere, stemmi, sigilli e mobili per uso esclusivo di archivio all'estero . . . . .	12,000 »
39	Indennità agli ufficiali consolari di 2 <sup>a</sup> categoria per concorso alle spese di cancelleria . . . . .	19,000 »
40	Scuole all'estero . . . . .	1,180,000 »
41	Fitti di locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa dei depositi e prestiti per l'acquisto e la costruzione di locali scolastici all'estero . . . . .	125,000 »
42	Istituti per la carriera diplomatica e consolare o aventi carattere internazionale . . . . .	15,000 »
43	Sussidi vari - Spese d'ospedale e funebri . . . . .	245,000 »
44	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno;aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero (Spesa obbligatoria) . . . . .	13,400 »
45	Spesa occorrente per far fronte agli impegni derivanti dalla convenzione 7 giugno 1905 per la creazione di un istituto internazionale di agricoltura avente sede in Roma (legge 16 agosto 1906, n. 475).	24,000 »
46	Contributo dello Stato per le spese civili e militari delle Colonie d'Africa . . . . .	6,491,370 »
		8,989,010 »

## TITOLO II.

**Spesa straordinaria**

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese generali.

47	Assegni provvisori e d'aspettativa (Spese fisse) . . . . .	10,000 »
48	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi 4 per cento ed ammortamento di lire 3,600,000 anticipate pel riscatto del Benadir (legge 2 luglio 1905, n. 319) . . . . .	739,430 »
49	Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle regie scuole all'estero . . . . .	<i>per memoria</i>
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		749,430 »

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1907

	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	749,430 >
50	Annualità dovuta alla Società di navigazione generale italiana a titolo di rimborso, in via di transazione, per spese da essa sostenute nel 1890-91, in dipendenza della spedizione nell'Oceano indiano del piroscafo <i>Paraguay</i> (legge n. 427 del 14 luglio 1906) . . . . .	60,000 >
50 <i>ter</i>	Spesa per la rinnovazione dei cifrari . . . . .	8,500 >
		815,930 >
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
51	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	207,352 >
	<b>RIASSUNTO PER TITOLI</b>	
	—	
	TITOLO I.	
	<i>Spesa ordinaria</i>	
	—	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali . . . . .	956,681 32
	Debito vitalizio . . . . .	367,000 >
	Spese di rappresentanza all'estero . . . . .	5,869,105 >
	Spese diverse . . . . .	8,989,010 >
	TOTALE della categoria prima della parte ordinaria . . . . .	16,181,796 32
	TITOLO II.	
	<i>Spesa straordinaria</i>	
	—	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali . . . . .	815,930 >
	Totale della categoria prima della parte straordinaria . . . . .	815,930 >
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .	16,997,726 32

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1907

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO . . . . .	207,352 ▶
<hr/>	
<b>RIASSUNTO PER CATEGORIE</b>	
<hr/>	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . . . .	16,997,726 32
Categoria IV. — Partite di giro . . . . .	207,352 ▶
<hr/>	
TOTALE GENERALE . . . . .	17,205,078 32
<hr/>	

## TABELLA B.

**BILANCIO DI PREVISIONE PER LA COLONIA ERITREA**  
per l'esercizio finanziario 1907-1908.

ARTICOLI		Previsione per l'esercizio 1907-1908
Numero	DENOMINAZIONE	
<b>ENTRATA</b>		
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari . . . . .	900,000 »
2	Tasse di consumo e private . . . . .	60,000 »
3	Proventi postali, telegrafici e ferroviari . . . . .	375,000 »
4	Proventi giudiziari, ipotecari e notarili . . . . .	52,000 »
5	Redditi di beni demaniali . . . . .	325,000 »
6	Tassa sui fabbricati e tassa sui commercianti, esercenti, professio- nisti, ecc. . . . .	120,000 »
7	Tributi . . . . .	615,200 »
8	Proventi diversi . . . . .	114,000 »
9	Reintegrazione di fondi al bilancio passivo . . . . .	<i>per memoria</i>
10	Contributo dello Stato per le spese civili e militari delle colonie d'Africa:	
	per l'Eritrea . . . . . L. 5,400,800 »	} 6,491,370 »
	per l'Etiopia, la Somalia settentrionale e il Benadir » 1,090,570 »	
	Totale . . . . .	9,052,570 »

## SPESA

PARTE I. — *Spese ordinarie  
pel Governo e per l'amministrazione civile.*

1	Personale del Governo e spese varie . . . . .	179,000 »
2	Personale per l'amministrazione della giustizia e spese relative . .	79,000 »
3	Personale dei commissariati regionali e delle residenze e spese per l'amministrazione locale . . . . .	408,000 »
4	Servizio di sicurezza pubblica . . . . .	15,000 »
5	Personale e spese per servizi tecnici. . . . .	428,000 »
6	Personale e spese pel servizio di cassa . . . . .	22,000 »
7	Personale e spese per i servizi di dogana, porto e sanità marittima.	71,000 »
8	Personale e spese per i servizi postali e telegrafici. . . . .	170,000 »
9	Spese di carattere politico . . . . .	410,000 »
10	Demanio, colonizzazione, agricoltura e commercio . . . . .	395,000 »
11	Spese per il servizio telegrafico internazionale . . . . .	125,000 »
12	Pensioni e gratificazioni di riforma ad indigeni . . . . .	85,000 »
13	Spese generali e casuali impreviste . . . . .	277,500 »
Totale Parte I . . . . .		2,744,500 »

PARTE II. — *Spese straordinarie.*

14	Lavori pubblici . . . . .	997,500 »
15	Estinzione di passività della Colonia Eritrea . . . . .	160,000 »
Totale Parte II . . . . .		1,157,500 »

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1907

<i>PARTE III. — Somma amministrata direttamente dal Ministero degli affari esteri.</i>		
16	Etiopia, Somalia settentrionale e Benadir . . . . .	1,090,570 »
	Totale Parte III . . . . .	1,090,570 »
<i>PARTE IV. — Spese militari.</i>		
17	Assegni agli ufficiali ed alla truppa e spese varie . . . . .	3,123,100 »
18	Vettovagliamento . . . . .	148,900 »
19	Vestiario . . . . .	37,300 »
20	Servizio sanitario . . . . .	58,800 »
21	Foraggi e spese pei quadrupedi . . . . .	275,900 »
22	Materiale d'artiglieria . . . . .	58,200 »
23	Spese del genio (ordinarie e straordinarie) . . . . .	242,800 »
24	Trasporti . . . . .	115,000 »
	Totale Parte IV . . . . .	4,060,000 »

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Parte I . . . . .	L. 2,744,500
Parte II . . . . .	» 1,157,500
Parte III . . . . .	» 1,090,570
Parte IV . . . . .	» 4,060,000
Totale . . . . .	L. 9,052,570

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del progetto di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità allo stato di previsione annesso alla presente legge. (Tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) a far accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate della colonia Eritrea, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Tabella B).

b) a far pagare le spese della colonia Eritrea relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Tabella C).

È mantenuta al governatore della Colonia stessa la facoltà concessagli dall'art. 12 della legge 24 maggio 1903, n. 205.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla tabella annessa alla legge 2 luglio 1905, n. 319 (Alleg. E) per il riscatto del Benadir » (N. 570).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla tabella annessa alla legge 2 luglio 1905, n. 319 (Allegato E) per il riscatto del Benadir ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

La tabella (allegato E) annessa alla legge 2 luglio 1905, n. 319: « Provvedimenti per la Somalia meridionale (Benadir » è, per la parte di interessi e di ammortamenti da estinguersi dall'esercizio 1907-908 in poi, modificata come appresso:

Esercizio finanziario	Interessi	Ammortamento	Totale
1907-908 . . .	139,430.40	231,984.89	371,415.29
1908-909 . . .	130,151 »	241,264.29	371,415.29
1909-910 . . .	120,500.43	250,914.86	371,415.29
1910-911 . . .	110,463.84	260,951.45	371,415.29
1911-912 . . .	100,025.78	271,389.51	371,415.29
1912-913 . . .	89,170.20	282,245.00	371,415.29
1913-914 . . .	77,880.39	293,534.90	371,415.29
1914-915 . . .	66,139 »	305,276.29	371,415.29
1915-916 . . .	53,927.95	317,487.34	371,415.29
1916-917 . . .	41,228.45	330,186.84	371,415.29
1917-918 . . .	28,020.98	343,394.31	371,415.29
1918-919 . . .	14,285.06	357,130.23	371,415.29
	971,223.48	3,485,760 »	4,456,983.48

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa e trattandosi di articolo unico sarà votato a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno porterebbe ora la discussione del disegno di legge: « Ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private ».

Voci. A domani, a domani.

PRESIDENTE. Allora rimanderemo la discussione di questo disegno di legge a domani.

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per modificare il tracciato della linea daziaria di Napoli e per costituire in conseguenza una zona aperta dal lato orientale:

Senatori votanti . . . . .	88
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Istituzione di un Consiglio superiore di marina, di un Comitato degli ammiragli e di un Comitato per l'esame di progetti di navi:

Senatori votanti . . . . .	88
Favorevoli . . . . .	73
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore dell'Ospedale civile di Palermo e riforme di lasciti esistenti in Sicilia:

Senatori votanti . . . . .	88
Favorevoli . . . . .	58
Contrari . . . . .	30

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 14:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Consiglio superiore, uffici e personale delle antichità e belle arti (N. 533);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 548);

Modificazioni alla tabella annessa alla legge 2 luglio 1905, n. 319 (allegato E) pel riscatto del Benadir (N. 570).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private (N. 583);

• Modificazioni alla legge del 28 gennaio 1902, n. 9, sulle associazioni o imprese tontinarie e di ripartizione (N. 466);

Modificazioni al ruolo organico del Regio Corpo delle miniere (N. 590);

Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata (N. 537);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1906-907 durante il periodo delle vacanze parlamentari (N. 604);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 620);

Modificazioni da apportarsi all'organico del personale degli archivi di Stato (N. 593);

Tombola a beneficio dell'Ospedale civile di Padova (N. 575);

Concessione di una tombola telegrafica per l'erigendo Ospedale di Sampierdarena (N. 576);

Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale provinciale dell'interno (N. 592);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-307 (N. 612);

Maggiore assegnazione di L. 950,000 al capitolo n. 114: « Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indeunità ai Reali carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-907 (N. 613);

Riordinamento della carriera d'ordine nelle Amministrazioni centrali (N. 591);

Pensioni relative agli ufficiali subalterni (N. 607);

Provvedimenti per l'insegnamento industriale e commerciale (N. 499).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 30 giugno 1907 (ore 16)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CCX

## TORNATA DEL 26 GIUGNO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** *Sunto di petizioni — Congedo — Votazione a scrutinio segreto — Presentazione di disegni di legge — Discussione del disegno di legge: « Ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private » (N. 583-A) — Parlano nella discussione generale i senatori Pisa, Arcoleo, Sani, relatore, ed il ministro dei lavori pubblici — Si approvano gli articoli del disegno di legge, senza discussione tutti gli altri: dopo osservazioni dei senatori Rossi Luigi, Sani, relature, e del ministro dei lavori pubblici, l'art. 4; con emendamenti proposti dal ministro, l'art. 5; con modificazione del senatore Balenzano e dopo osservazioni del senatore Rattazzi e del ministro dei lavori pubblici, l'art. 6; dopo osservazioni dei senatori Rattazzi e Sani, relatore, e del ministro dei lavori pubblici, l'art. 7; dopo osservazioni dei senatori Rattazzi, Sani, relatore, Balenzano, Finali, presidente dell'Ufficio centrale, Rossi Luigi, e del ministro dei lavori pubblici, l'art. 10; dopo osservazioni dei senatori Rattazzi, Rossi Luigi, Sani, relatore, e del ministro dei lavori pubblici, l'art. 14; dopo osservazioni dei senatori Finali, presidente dell'Ufficio centrale, Arcoleo, Cadolini, Pisa e del ministro dei lavori pubblici, con una modificazione proposta dal senatore Rattazzi, l'art. 46; l'art. 53, con un emendamento proposto dal ministro; gli articoli 58 e 60, dopo osservazioni del senatore Sani, relatore, e del ministro dei lavori pubblici; l'art. 61 dopo osservazioni del senatore Serena e del ministro dei lavori pubblici; l'art. 63, con un emendamento del senatore Rossi Luigi, appoggiato dal senatore Pisa ed accettato dal ministro e dopo osservazioni del senatore Roux; dopo osservazioni del senatore Arcoleo e del ministro dei lavori pubblici, l'art. 72; con emendamenti del ministro, gli articoli 77 e 78; dopo osservazioni del senatore Arcoleo e del ministro dei lavori pubblici, l'art. 79 — Si approva infine un articolo (88-aggiuntivo) proposto dal senatore Balenzano, d'accordo coll'Ufficio centrale ed accettato dal ministro dei lavori pubblici — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — A proposta del relatore si rinviavano alcuni memoriali al ministro — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 14.

Sono presenti il ministro dei lavori pubblici, delle finanze, della marina, di grazia e giustizia e dei culti.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta di ieri. Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Visconti-Venosta mi scrive:

« Santona (prov. di Torino), 24 giugno 1907.

« Eccellenza,

« Prego l'E. V. di volere ottenermi dal Senato un congedo di venti giorni, per cagioni di famiglia.

« Colla maggiore osservanza

« Devotissimo

« VISCONTI-VENOSTA ».

Se non si fanno osservazioni questo congedo s'intenderà accordato.

#### Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del sunto delle petizioni.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

« N. 357. Il presidente del Comitato di agitazione per la difesa dei Comuni meridionali, con sede in Olevano sul Tusciano (Salerno), esprime voti per la sollecita approvazione del disegno di legge "Disposizione per la derivazione di acque pubbliche".

« 358. Il signor Frigione Luigi, applicato d'ordine nel personale del Catasto e degli Uffici tecnici di finanza, invoca emendamenti al disegno di legge "Modificazioni dei ruoli organici delle Intendenze di finanza, delle imposte dirette", ecc.

« 359. Il Consiglio comunale di Canicatti (Siracusa), esprime voti per la sollecita approvazione del disegno di legge "Sulla circoscrizione territoriale in Sicilia".

« 360. La Giunta municipale di Tovo (Sondrio), esprime voti per la sollecita approvazione del disegno di legge "Disposizione per la derivazione delle acque pubbliche".

« 361. La Giunta municipale del comune di Montemitro fa voti al Parlamento per l'aumento dei posti notarili, e per una disposizione legislativa con la quale i segretari comunali

siano autorizzati a disimpegnare le funzioni notarili nei piccoli comuni.

« 362. Il Consiglio comunale di Campobello fa voti al Governo perchè voglia al più presto presentare al Parlamento un disegno di legge per la sistemazione e manutenzione delle strade vicinali, con speciali concessioni ai comuni costituiti all'uopo in consorzi.

« 363. La Deputazione provinciale di Udine fa istanza al Senato per la sollecita approvazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per derivazione di acque pubbliche.

« 364. Il Presidente della Camera di commercio di Verona fa voti al Senato perchè si completi la conversione della tassa fissa di bollo relativa alla riduzione delle tariffe ferroviarie in quella parte che fu omessa nella legge 20 giugno 1906, la quale andrà in vigore il 1° luglio 1907.

« 365. La Deputazione provinciale di Arezzo fa istanza al Senato perchè vengano approvate alcune modificazioni alla legge della derivazione di acque pubbliche.

« 366. La Congregazione di carità di Venezia fa istanza al Senato per ottenere dal Governo alcuni provvedimenti legislativi atti a compensare le Opere pie del Regno dal danno risentito e che risentiranno dall'applicazione della legge 29 giugno 1906.

« 367. Il Presidente della Camera di commercio ed arti di Reggio d'Emilia fa voti perchè la tassa fissa del bollo sui biglietti ferroviari sia convertita in tassa proporzionale.

« 368. I ferrovieri residenti in Ancona fanno istanza al Senato per essere inclusi nei benefici testè accordati e deliberati dal Comitato di amministrazione delle ferrovie ».

#### Presentazione di un disegno di legge.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per « Proroga al 30 giugno 1908 del termine fissato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 641, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa doganale ».

Prego il Senato di dichiarare d'urgenza questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge.

Il signor ministro chiede che questo disegno di legge sia dichiarato di urgenza. Se non vi sono opposizioni l'urgenza s'intende accordata ed il progetto sarà inviato alla Commissione di finanze.

**Discussione del disegno di legge: « Ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private » (N. 583-A).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private ».

Prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici di dichiarare se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 583-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. La bella relazione dell'onorevole senatore Sani, oltre agli altri pregi, ha quello non trascurabile di far la luce sulle condizioni difficilissime in cui si trovano il Senato, l'Ufficio centrale ed il relatore riguardo allo studio e alla discussione di questa legge ponderosissima che tocca gl'interessi più gravi nelle condizioni economiche e finanziarie della nazione.

All'altro ramo del Parlamento non sono bastati per lo studio, la discussione e l'approvazione di questo disegno di legge tre mesi: al Senato sono invece concessi soltanto pochi giorni.

Questa legge, anche così come si presenta, è di grande mole: conta 87 articoli distribuiti in 8 capitoli, ed in questi 8 capitoli si cerca di disciplinare tutto ciò che può riguardare l'ordinamento ferroviario di Stato, dall'ammi-

nistrazione alla contabilità e ai controlli, dalle tariffe e dagli orari al personale, dal Consiglio generale e dalle Commissioni compartimentali del traffico alla Commissione parlamentare di vigilanza. È tutto un grande organamento a cui questa legge deve cercare di dare base sufficiente.

In questo frangente l'onorevole relatore ha certo adottato la via più pratica ed utile, concentrando gli studi dell'Ufficio centrale su due punti della massima importanza: sull'amministrazione e sul punto, che chiamerò della sospensiva e del rinvio di questa legge, punto già stato trattato nell'altro ramo del Parlamento, punto sul quale richiamava l'attenzione anche uno dei maggiori sodalizi commerciali di Milano.

Si sosteneva puramente e semplicemente che era troppo breve il tempo trascorso sinora nell'esercizio ferroviario di Stato e che sarebbe certamente apparso più conveniente di lasciar passare ancora un più lungo periodo per poter poi procedere con maggior fondamento ad una legge regolatrice della materia. Senonché l'onorevole relatore molto giustamente ha riflesso, che adottando questa via si veniva ad addossare al Senato una responsabilità soverchia, perchè data l'epoca dell'anno, dato il progetto del Governo, dato l'obbligo fatto da legge antecedente, sarebbe occorso al Senato di contrapporre al progetto attuale una specie di controprogetto, ciò che davanti agli occhi del pubblico, per l'impossibilità attuale della Camera a studiarlo e discuterlo, sarebbe apparso come una specie d'ostruzionismo.

Perciò il relatore confuse, e io mi associo pienamente al suo modo di vedere, che ormai non resta che procedere oltre nella discussione di questo disegno di legge, salvo a modificarlo in quei punti dove ciò sia possibile e applicare la teoria già accennata dal ministro nella relazione, che altre leggi complementari in seguito verranno man mano a riparare gl'inconvenienti che questa legge che oggi discutiamo potesse provocare nella sua applicazione.

Sorpasata questa pregiudiziale l'Ufficio centrale entrando nel merito del progetto di legge, si è soffermato sulla questione maggiore, sulla questione cioè del Consiglio di amministrazione. È questa una questione che io mi permetterò di chiamare *vecchia questione* perchè fu oggetto

di studi e di soluzioni contraddittorie in tutti i progetti che si sono susseguiti alla Camera, e fu oggetto di contraddizione e di disputa anche fra le varie Commissioni parlamentari. Infatti basta citare la legge del 17 marzo 1904 e quella del 15 maggio 1905, con le relative relazioni delle Commissioni della Camera. Nel primo progetto, quello del 17 marzo 1904, la Commissione parlamentare volle dare voto consultivo al direttore. Nel secondo progetto invece, quello del 15 maggio 1905, la Commissione si mostrò di avviso diametralmente opposto e diede la Presidenza e la qualità di membro effettivo al direttore generale delle ferrovie. Si mostrarono quindi anche alla Camera due tendenze in due opposte decisioni prese dalle Commissioni parlamentari. Così anche attualmente, come spiegò il relatore, questo progetto di legge fu oggetto di studi di una Commissione composta di persone competentissime. Il ministro presentò questi studi con la conclusione che il direttore dovesse presiedere il Consiglio d'amministrazione e dovesse esserne perciò membro effettivo. La Commissione parlamentare non fu di questo avviso e mentre mantenne il voto effettivo al direttore, non lo volle alla Presidenza ed anzi concluse in modo da far sì che altri potesse essere eletto dal ministro a questo ufficio. Argomenti per le due tesi ve ne sono in abbondanza, nè io starò qui ad esporli al Senato, perchè sarebbe soverchio tedio per il Senato e soverchia fatica per chi parla. D'altronde mi pare che non vi sia anche nel nostro Ufficio centrale l'unanimità in materia, perchè si dice nella relazione che per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio di amministrazione vi è uno dei membri che dissente dai suoi colleghi. Mi limiterò a dire che in quest'azienda, come in ogni altra, il punto pratico e importante consiste nella scelta della persona.

Dove vi è un uomo adatto, di grande intelligenza, di grande attività, l'impresa si avvia sulla buona strada e ha tutta la probabilità di buon esito. Dove per disgrazia invece accada il contrario, il legislatore può essere prudentissimo, può organizzare il Consiglio d'amministrazione nel miglior modo, ma l'esito sarà egualmente cattivo.

Vi è poi un punto corretto dal nostro Ufficio centrale, sul quale non esito a dichiararmi

convinto fautore dell'opinione espressa dall'Ufficio centrale medesimo ed è nella modificazione da effettuarsi riguardo al numero dei cittadini competenti chiamati a far parte del Consiglio. Col progetto della Camera essi erano sei, col progetto del nostro Ufficio centrale tale numero è ridotto alla metà. Si danno chiare e convincenti ragioni dal relatore, ragioni a cui mi permetto di aggiungerne due altre e non irrilevanti: la difficoltà della scelta e la troppo grave responsabilità ministeriale in materia. La difficoltà di trovare questi sei membri tra persone riconosciute da tutti competentissime in materia; la responsabilità del Governo e del ministro nella scelta di queste sei persone che, secondo era composto il Consiglio nel progetto della Camera, venivano a costituire la maggioranza del Consiglio di amministrazione medesimo.

Ma in questa materia già per sè difficile, come argutamente osserva l'onorevole relatore, è venuto a crearsi un altro intralcio prodotto dal malvezzo italiano delle belle parole, delle parole impressionanti e non si è lottato alla Camera e non dovremo lottare qui con ogni difficoltà pratica, per quelle famose parole *autonomia, esercizio autonomo ferroviario di Stato*, lanciato anche prima che si venisse all'esercizio di Stato, da un personaggio invero competentissimo in materia, ma che trovò modo, con questa frase, di legittimare in gran parte il brusco cambiamento di opinione in lui verificatosi, perchè fuo agli ultimi tempi reiteratamente convinto fautore dell'esercizio privato?

Con queste parole di *esercizio autonomo*, col l'idea dell'autonomia, credette trovar modo di scagionare questo suo repentino cambiamento di opinione; fatto sta che, autonomia o non autonomia, bisogna trovar modo che resti intatta la responsabilità ministeriale, perchè non si può certo concepire un'azienda dell'importanza di quella delle ferrovie di Stato, che non debba toccare la responsabilità del Governo, in quanto che è il Governo che deve rispondere al Parlamento. Altrimenti si cade nella proposta già accennata dalla Commissione parlamentare, e nella discussione alla Camera, proposta di un nuovo Ministero delle ferrovie, che per parte mia, mi spaventa, non fosse altro per la nuova aggiunta di un organo alla nostra Amministrazione, che ha già un meccanismo non indifferente, nè troppo semplice davvero.

Se volessi toccare partitamente di tutti i capitoli di questa legge mi troverei certo in grave imbarazzo, sia perchè non abbastanza competente, sia anche perchè mi sarebbe difficile di mantenermi l'attenzione del Senato; già abbastanza provata.

Mi ridurrò perciò ad un altro punto soltanto che ha importanza grandissima, quello che riguarda le tariffe e gli orari.

Fa detto giustamente che spese e tempo sono elementi predominanti nel servizio dei trasporti, sono elementi che diventano quasi la spina dorsale di un buon progetto di esercizio ferroviario. Le nostre tariffe furono sempre accusate di soverchia oscurità e complicazione, e difatti basta riflettere che mentre la Germania ha 390 voci di tariffe, la Francia 1325, in Italia abbiamo ben 3000 voci circa di tariffe. È il caso di dire troppa perfezione, ma questa troppa perfezione nuoce poi a quella spigliatezza ed a quella facilità di applicazione che si ritiene necessaria.

In questo campo, però, l'opera zelante del mio illustre amico il ministro dei lavori pubblici non mancherà certamente, e saprà gradatamente scemare questo inconveniente pure attenendosi ai limiti della Convenzione internazionale di Berna.

Un altro appunto è fatto alle tariffe. Dagli specchi e raffronti che esistono nella relazione Rubini, risulta provato che queste tariffe sono molto più elevate da noi che in Svizzera, Germania, Olanda e Belgio. Non parlo poi delle tariffe differenziali e di penetrazione, che sono difficilissime a stabilirsi, e come il ministro mi insegna basta alterare anche di poco, per far sì che se ne vedano conseguenze finanziarie in grado molto maggiore. È una materia di una difficoltà e di una delicatezza tale che esige il massimo studio e la massima diligenza di tutto il personale amministrativo dirigente e la suprema sorveglianza del ministro, tanto più che un mutamento di tariffa può avere ripercussioni gravissime sul prodotto lordo e sul prodotto netto e sul complesso dei risultati dell'azienda ferroviaria. Convien quindi agire, ripeto, assai prudentemente.

Con la massima oculatezza, ripeto, l'Ufficio centrale ha concentrato il suo lavoro nel tema dell'amministrazione, perchè nell'amministrazione sta uno dei perni dell'azienda ferroviaria,

e le conseguenze che possono scaturire da una amministrazione meno oculata sono incalcolabili.

In rapporto a questo argomento sento il dovere di richiamare l'attenzione del Senato su tre punti principali. Due di questi punti si connettono in gran parte con l'esercizio di Stato delle ferrovie, il terzo punto riguarda invece la situazione patrimoniale delle ferrovie medesime.

Nella relazione presentata alla Camera su questo disegno di legge sono segnalati due fatti assai eloquenti per se stessi: l'aumento del personale, ossia l'aumento di 22 mila agenti, circa, nel biennio che è trascorso dal 1905 ad oggi e la spesa maggiore che in conseguenza ne grava sull'esercizio ferroviario di 39 milioni. Certo vi sono motivi d'indole antica e recente che contribuiscono a questa cifra ma non attenuano interamente i fatti.

Ne dobbiamo perciò prendere ammaestramento per il futuro.

Non basta. Il secondo fatto che è certo di una gravità finanziaria eccezionale risale a una dichiarazione dell'onorevole Rubini del 6 dicembre dell'anno scorso. Disse l'onorevole Rubini alla Camera, ed ebbi anche occasione di ripeterlo qui, che mentre aumentava il prodotto lordo l'utile netto diminuiva. A questa affermazione dell'onorevole Rubini è successa ora la dimostrazione della cosa, fatta dal relatore alla Camera sul bilancio dello stato di previsione della spesa del tesoro 1907-908.

Ecco le cifre quali vi furono citate. Nel 1905-1906 sono stati accertati 351 milioni di prodotto lordo contro 59 milioni e un quarto d'utili netti, ossia l'utile netto rappresentava il 16.85 per cento del prodotto lordo.

Nelle previsioni 1907-908 si prevede un prodotto lordo di 434 milioni ed un utile netto di 47 milioni di modo che la percentuale degli utili netti in confronto del prodotto lordo si abbassa all'11 e 40 per cento, ciò che significa in altre parole che nel 1907-908 le spese d'esercizio secondo questo preventivo assorbiranno non soltanto tutti gli 83 milioni di maggior prodotto, ma altri 11 milioni e tre quarti (12 milioni in cifra tonda) d'utili netti che avrebbero dovuto residuare mantenendosi la cifra di 59 milioni e un quarto di utili netti come nel 1905-906.

In altri termini se nel 1905-1906 con 351 milioni di prodotto lordo si ebbero 59 milioni e un quarto di utili netti, nel 1907-1908 con 434 milioni si dovrebbero ottenere, proporzionalmente 73 milioni e un ottavo di utili netti. Differenza: siccome se ne conseguiscono soli 47, da questi 73 milioni e un ottavo si tolgano 47, e restano 26 milioni e un ottavo di diminuzione di utili che si verificherebbe mettendo a confronto l'esercizio 1905-1906 con quello 1907-1908.

L'Amministrazione ferroviaria dunque deve studiare tutti i mezzi per ottenere che le spese di esercizio crescano proporzionalmente meno del prodotto lordo perchè altrimenti non solo continuerà a scemare e sparirà il prodotto netto che lo Stato percepiva col passato regime, ma le ferrovie finiranno per pesare col loro *deficit* sul bilancio dello Stato. Questa è una grave minaccia al nostro avvenire finanziario che era mio dovere di far conoscere al Senato.

Vengo in ultimo ad un punto che riguarda un tema quasi patrimoniale.

Da un calcolo approssimativo di persona competentissima, in uno scritto comparso ultimamente, risulta che il debito assunto dallo Stato per la costruzione delle ferrovie e relativi aumenti patrimoniali si può cifrare in 6 miliardi circa.

Ora questi sei miliardi circa costano d'interessi approssimativi all'erario, visti i vari saggi d'interessi da lui pagati, 260 milioni annui.

Deducendo il prodotto netto, nel 1906-1907 probabile, in 72 milioni (e non dico una cifra che sia bassa), ne viene che residuano 188 milioni all'anno che costa l'esercizio ferroviario al nostro paese. Ma per l'esattezza del calcolo disgraziatamente non basta perchè tutti sanno che le ferrovie esercitate dallo Stato in Germania, in Austria, in Francia e nel Belgio danno un interesse del 3 per cento o superiore al 3 per cento.

In Italia, dunque, supponendo pure che si dovesse ricavare il 3 per cento da questi 6 miliardi, ne risultano 180 milioni di maggiore perdita da sommare ai precedenti; in una parola, 368 milioni all'anno circa che le ferrovie costano ai contribuenti italiani.

Certo incalcolabili sono i vantaggi che danno le ferrovie all'economia nazionale, ma è da r-

flettere che, disgraziatamente, non tutti i contribuenti italiani possono viaggiare nè spedire delle merci. Voi lo sapete che una grande parte della popolazione non è in caso di possedere beni, nè di produrli per i traffici interni o internazionali, nè è in condizione di viaggiare; di modo che questo peso oltre ad essere molto grave per la nazione, è pure male distribuito.

Ciò non per fatto dell'onor. ministro, si intende, ma per la mala amministrazione e l'insipienza nostra e dei Governi passati, che hanno provveduto alle ferrovie in modo molto meno previdente e savio di quello che hanno fatto gli altri Stati civili.

Non dobbiamo dunque dimenticare che sono 368 milioni all'anno che le ferrovie vengono a costare ai contribuenti italiani.

Concludo dolente di aver assorbito tanto tempo del Senato per dire così poco; ma come osserva giustamente l'illustre relatore, le ferrovie in Italia rappresentano un patrimonio di sei a sette miliardi, sono servite, come dissi testè, da oltre 128 mila persone - un piccolo esercito - ed hanno un bilancio di 700 milioni - bilancio di un piccolo Stato, di uno Stato di secondo rango come si suol dire. Tutto ciò insieme costituisce una responsabilità ed un peso enorme tale da premere sugli omeri robusti di qualsiasi ministro dei lavori pubblici, ed anche su quelli del mio illustre amico onor. Gianturco. Io mi limito ad augurargli ogni fortuna in tale enorme gestione che compenetra in sé tanta parte della prosperità finanziaria ed economica del nostro paese.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Ho chiesto la parola perchè mi pareva un dovere che il Senato facesse sentire qualche osservazione su un progetto di tanta importanza, non certo per intralciare, ma per facilitare la via all'Ufficio centrale ed al ministro. Io non abituato all'ottimismo, questa volta devo dar lode all'uno e all'altro, perchè hanno mostrato il buon volere di venire ad una concreta soluzione; il ministro, tornato in gran parte ai criteri esposti dal primitivo progetto che era stato modificato dalla Commissione parlamentare in modo da riuscire a conclusioni e norme un po' stridenti o per lo meno non conformi al criterio fondamentale dell'autonomia; l'Uf-

ficio centrale pur facendo molte osservazioni, si è limitato a poco, ed ha aggiunto qualche emendamento, il che impone soprattutto l'obbligo di discuterne la portata, pure in questo scorcio di sedute, ma bisogna tener conto della situazione del ministro il quale deve adempiere un obbligo che già gli era imposto dalla legge provvisoria.

Nè poteva più soprassedere perchè non era possibile che un ministro continuasse ad essere dichiarato responsabile senza avere quella somma di attribuzioni che rispondessero a questa responsabilità. Io mi fermo solo sopra un punto cardinale del progetto, riservando le altre osservazioni ai singoli articoli. Il nucleo del progetto era costituito dal Consiglio di amministrazione.

Lasciamo stare la discussione di tutta quella fraseologia così abusata e così equivoca che ha creato intorno al concetto di autonomia una specie di miraggio, il quale ormai pare scomparso, perchè quando le cose si guardano con lo spirito di osservazione, anche le parole trovano il giusto loro contenuto. Ma l'autonomia non poteva intendersi che in senso relativo sempre limitata da quei freni che costituiscono per se stessi l'azione, e insieme la responsabilità del ministro.

Ora su questo punto non si può decidere con criterio astratto ed assoluto. Qui è questione di trovare l'uomo-ministro e l'uomo-direttore generale. Io non mi preoccupo mai delle teorie e dei congegni e se per attitudine e per reciproca deferenza il ministro e il direttore generale hanno potuto procedere di accordo in questo periodo transitorio e tumultuario, bisogna renderne merito alle persone, non alla legge che era monca e conferiva tutta la somma delle attribuzioni nelle mani di un uomo che è certo benemerito per aver potuto dirigere questa complessa azienda in un momento così difficile; mentre il ministro giorno per giorno era tempestato da reclami, da proteste, da interrogazioni e da interpellanze; dovendo rispondere su tutto, egli non aveva neanche la facoltà di poter prendere informazioni sui vari servizi.

Pertanto, in questa difficile materia il Parlamento deve dimostrare la virtù dell'attesa e il Governo, da sua parte, quella virtù di esperienza, che via via suggerisce le norme opportune; in questo argomento di grandi aziende

ferroviarie, non si può dir mai che ci sia una legge veramente definitiva, e non so neanche dolermi che molta parte di queste disposizioni sia deferita ai regolamenti; s'intende bene che via via sorgeranno necessità tali da indurre modificazioni e riforme. Ciò che noi dobbiamo soprattutto fissare è il criterio positivo e sperimentale: non supporre che una legge ferroviaria sia una specie di legge delle dodici tavole, che non si possono modificare secondo le varie esigenze.

Quindi lo passo sopra a certi scrupoli che aveva rispetto a talune disposizioni, perchè, nelle attuali circostanze, bisogna prendere il buono per quel che vale, senza pensare al desiderabile o al possibile.

Torno al Consiglio di amministrazione: questo certamente era il perno di tutto il progetto. Il ministro aveva nel primo disegno semplificato questo organismo, perchè si era reso conto della differenza tra il Consiglio di amministrazione delle ferrovie esercitate dallo Stato, con un qualsiasi altro Consiglio di amministrazione delle Società anonime o di aziende private; si può parlare di movimento industriale, di rappresentanze delle varie attività economiche, dei vari commerci, si può trovare analogia; ma, sia comunque, un reciso distacco c'è tra questa grande azienda delle ferrovie di Stato ed una qualsiasi altra. Ecco quindi com'è avvenuta l'anfibologia nel confondere i poteri tra quei Consigli di amministrazione con questo, perchè quelli sono l'emanazione degli interessi degli azionisti, quindi, in certo modo, risentono di quell'impulso e di quella pressione. Il Consiglio di amministrazione di questa azienda invece deve avere un'impronta che si accosti più alle funzioni esercitate dallo Stato, anzichè a quelle che si esplicano per mezzo di corpi elettivi, o dalle rappresentanze, siano Società commerciali o bancarie.

Fatta questa prima distinzione, è naturale che non si poteva ravvisare identità tra questo Consiglio di amministrazione e quegli altri, nella sua struttura specialmente in rapporto alla presidenza.

Si può escludere il direttore dalla presidenza del Consiglio d'amministrazione in quelle altre Società: perchè, ripeto, rappresentano gli azionisti, quindi nessuna antitesi e contraddizione che il presidente del Consiglio d'amministra-

zione sia persona diversa dal direttore. Ma in questa grande azienda dello Stato, il Consiglio di amministrazione ha ben altra natura: non è separato, ma rappresenta una cooperazione continua, mista, di vigile controllo sull'azione del direttore generale, altrimenti non solo non c'è autonomia, ma non è possibile la libertà dei movimenti nell'opera del direttore. Se egli dovesse intervenire col voto consultivo o come semplice componente col voto deliberativo io preferirei che fosse escluso assolutamente dal Consiglio di amministrazione, o in subordinata, mi adatterei al voto consultivo, ma non posso ammettere un direttore che abbia un voto deliberativo entro un Consiglio d'amministrazione in cui rappresenta quantitativamente uno contro dieci, come appare nel disegno votato dalla Camera.

Questo sistema aveva sostituito la Commissione parlamentare ed il ministro l'avrà certo accettato a malincuore, perchè non rispondeva ai criteri direttivi della legge.

Ma in ogni modo è questione di vedere se l'emendamento dell'Ufficio centrale corrisponde a quel criterio di giusta proporzione tra un'azione larga ed autonoma nella parte tecnica del direttore generale e l'azione del Ministero da spiegare per mezzo di una serie di attribuzioni che rispondano alla sua responsabilità. Certo il sistema è migliore: il Consiglio d'amministrazione è ridotto da undici a nove; forse avrebbe potuto ridursi anche a sette; ma, in ogni modo, trattandosi di un esercizio di una rete ferroviaria così complessa, e che può dirsi il più grosso esercizio di Stato che sia in Europa, non sproporzionato questo numero di nove, che compreso il direttore generale, costituisce il perno principale dell'Amministrazione, certo l'Ufficio centrale ha portato un savio e, credo, ottimo emendamento al progetto quale ci venne dalla Camera dei deputati, perchè anzitutto ha tolto quella specie di margine vago nella scelta delle persone e nella struttura: vi erano 4 funzionari i quali, sebbene non si dica nel disegno di legge che non devono appartenere all'Amministrazione ferroviaria, pur nondimeno dal complesso delle disposizioni poteva argomentarsi che effettivamente ne fossero esclusi.

Ma ha poi corretta la proporzione, perchè sei estranei avrebbero costituito la maggio-

ranza, e nelle loro mani raccolto il massimo potere predominando sui funzionari dello Stato e sullo stesso direttore generale.

Va anche lodato l'Ufficio centrale per il termine più lungo stabilito per i sorteggi, cosicchè resta il beneficio di più serio esperimento. Restano nel disegno alcune altre difficoltà che riguardano l'onorevole ministro, perchè dipendono da un complesso di circostanze che riflettono il criterio di scelta e che non si possono evitare o regolare per legge, ma è certo però che questo elemento estraneo starà in minoranza.

Non è una disposizione molto incoraggiante quella che prescrive come questi individui debbano essere scelti fra quelli i quali non solo non appartengono nè all'uno nè all'altro ramo del Parlamento, ma a qualsiasi altra azienda od amministrazione che abbia rapporti con quella ferroviaria. È molto difficile trovare tali persone che possono rappresentare i vari interessi e, dal punto di vista di questo criterio, credo che meglio si sarebbe provveduto seguendo il sistema francese, in cui la rappresentanza dei vari interessi ha potuto meglio applicarsi con la scelta nei vari corpi che incarnano la competenza tecnica, industriale e commerciale. Ma sia comunque, ormai non è il caso d'insistervi molto. Noi dobbiamo accettare questo emendamento come il migliore espediente che in questa circostanza si poteva trovare.

Il punto più delicato era quello della presidenza del direttore, sulla quale trovo nella relazione dell'Ufficio centrale che non vi è stata unanimità, mentre in tutte le altre disposizioni l'Ufficio centrale ha proceduto di pieno accordo. Su questo punto pare ci sia stato qualche dissenso. Ora, salvo che non si diano dei chiarimenti rispetto a tale dissenso, io insisterei sempre nell'idea che ammessa la costituzione del Consiglio di amministrazione così com'è, non resti che dare la presidenza al direttore. Del rimanente, la somma delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione non basta; in quanto l'autorità dipende dalla competenza, dal carattere, dall'energia di quelli che lo compongono e la garanzia non si può trovare certo nelle leggi, ma nelle persone.

Certamente però, di fronte al direttore che lo presiede, il Consiglio di amministrazione

composto da persone scelte dal ministro, può rappresentare un efficace freno; e non si deve procedere per via di dubbi e di sospetti, perchè certo, a poco a poco, si viene poi a costituire quella solidarietà e quel sentimento di responsabilità e dirò anche di patriottismo, che consiste nel far funzionar bene una delle più grandi aziende dello Stato e influisce più che la legge sull'avvenire industriale e commerciale del nostro paese. (*Bravo*). Su altro argomento io credo che potremo in qualche disposizione speciale fare le osservazioni: il ministro ha una serie di attribuzioni inerenti al suo stesso ufficio che ora riprende dopo che erano state quasi del tutto abbandonate dalla legge del 22 aprile 1905: il ministro ha difatti con l'art. 13 il diritto di poter annullare quei provvedimenti che sembrano illegittimi, o anche quelli che di urgenza siano presi dalla direzione e che egli trova non consentanei o opportuni; ha un'altra facoltà per l'art. 23 sulla parte finanziaria, e per l'art. 54, circa le promozioni, le nomine ecc.

Nè m'indugio sul complesso dei suoi poteri di Governo. Il ministro avrà un'azione così larga che davvero la sua responsabilità a quella corrisponde, senza venire a una soluzione più radicale e che forse non è conforme nemmeno alle nostre abitudini, e ai nostri ordinamenti; intendo accennare al Ministero delle ferrovie. Il ministro ha tale autorità politica che può controbilanciare l'autorità tecnica del direttore. Io non sarei d'accordo nell'accettare l'attuale forma delle ispezioni saltuarie che il ministro dei lavori pubblici e del tesoro possono fare nei vari rami dell'Amministrazione; se per la parte del tesoro queste ispezioni improvvisate sono giustificate, non mi pare che il Ministero dei lavori pubblici abbia bisogno di ciò, tanto più che queste ispezioni potrebbero sembrare o dettate dal dubbio e dal sospetto per l'amministrazione tenuta dal direttore e non possono equivalere a quella vigilanza assidua, a quella ispezione continua che peraltro il Governo ha nelle sue attribuzioni, e non c'è bisogno di fissarlo con speciali disposizioni di legge.

Riassumendo le poche osservazioni dirò che, in massima, sono favorevole a questo disegno di legge con tutte le riserve per i singoli articoli.

Con questo non intendiamo precluderci l'av-

venire, nè il ministro creda di aver fatto un'opera definitiva. Egli ha presentato questo disegno per definire in modo più preciso, o per lo meno più approssimativo le attribuzioni del direttore generale e quelle del ministro, e noi accettando l'emendamento dell'Ufficio centrale rispetto al coordinamento del Consiglio di amministrazione da una parte col ministro per la sua responsabilità, e dall'altra parte col direttore dell'esercizio con relativa autonomia, potremo avviarci ad una soluzione, che è nei voti del paese. Ma dato il tempo che stringe, non è oggi possibile nè al Governo nè al Parlamento. (*Bene, bravo*).

SANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI, *relatore*. Parlo per obbedienza al Presidente e dirò pochissime parole.

All'onor. Pisa non posso che rivolgere ringraziamenti; per le osservazioni che ha fatto non è il caso che io risponda. Ai suoi appunti riguardanti le tariffe risponderà, credo, qualche parola l'onor. ministro, poichè è questione che riguarda lui e non l'Ufficio centrale.

Ringrazio l'onor. Arcoleo dell'appoggio che ci ha voluto dare e convengo pienamente con lui. Come scrissi nella relazione anche l'Ufficio centrale è di questo avviso, che cioè non si è mai pensato di fare nè un ordinamento definitivo, e forse nemmeno un ordinamento di lunga durata. In questa materia bisogna procedere grado grado guidati dall'esperienza, tanto più che per noi è un carico nuovo ed improvviso e senza preparazione che ci siamo addossati.

Il ridurre, come ha detto l'onor. Arcoleo, a 7 anzichè a 9 i membri del Consiglio d'amministrazione ci sembrava veramente soverchio, anche avuto riguardo al numero degli estranei che non si sarebbe potuto diminuire oltre i 3 da noi proposti.

Sulle difficoltà della scelta ho detto abbastanza nella relazione, tutto dipende dalla questione dell'incompatibilità, e quando si voglia escludere da tutti gli ordinamenti ciò che c'è di meglio nel paese (perchè è supponibile che quelli che rappresentano la Camera e il Senato siano tali), ci tagliano le braccia, e bisogna contentarsi di ciò che dà la piazza.

La rappresentanza dei vari corpi a cui ha accennato l'onor. Arcoleo è una questione che fu trattata anche nell'altro ramo del Parla-

mento e fu messa da parte non dirò definitivamente, ma almeno per il momento perchè si è detto che questo è uno stato transitorio che dovrà essere modificato. Si è citato la legge francese, ma allora bisognerebbe fare un'amministrazione molto più numerosa per dare la rappresentanza a tutti coloro che avrebbero interessi da difendere. Del resto sono provvedimenti che si potranno fare per l'avvenire se saranno ritenuti opportuni.

Avverto poi l'onor. Arcoletto che noi abbiamo tolto la parola « saltuarie » nell'articolo relativo alle ispezioni perchè abbiamo creduto di non vincolare il ministro. Egli nel regolamento stabilirà come vuol fare le ispezioni. Io credo che non dirà nè saltuarie, nè non saltuarie perchè il pregio principale delle ispezioni è che siano improvvisate e che arrivino quando uno meno se le aspetta. Del resto io prego il Senato a voler compatire l'opera nostra. Noi ci troviamo di fronte ad un problema così grandioso, così ponderoso che non ci rimanevano che due vie: o presentare il progetto come è venuto dalla Camera, oppure farvi grandi modificazioni le quali avrebbero portato la discussione di questa legge forse anche dopo le vacanze estive.

Noi non abbiamo creduto (anche dopo sentita l'autorevole parola del ministro) di assumerci la responsabilità di rimandare fino a novembre questo disegno di legge. Caso mai fossero succeduti dei guai o degli inconvenienti simili a quelli dell'anno scorso, *quod Deus avertat*, noi non volevamo addossare al Senato questa gravissima responsabilità.

D'altra parte non ci parve onesto accettarlo tal quale, perchè credevamo in buona fede, che questo Consiglio d'amministrazione, composto in prevalenza di estranei, in condizioni difficilissime per la scelta, non fosse cosa che potesse giovare all'interesse dell'Amministrazione e del paese; e allora ci siamo limitati a quelle poche modificazioni e specialmente a quella dell'art. 5, sperando con ciò di poter anche più facilmente metterci in buono accordo con l'altro ramo del Parlamento, perchè lo scopo precipuo che noi ci siamo sempre prefisso è stato quello di approvare questa legge in armonia colla Camera elettiva.

Ed io spero che questo avverrà perchè noi ne abbiamo accettato il principio, principio che

non era nel progetto ministeriale, e soltanto abbiamo diminuito il numero degli estranei, diminuendo però anche quello dei componenti in Consiglio.

Resta la questione ultima che è quella della Presidenza. Su questa questione io mi permetterò di dire poche parole, ma concedetemi che sviluppi un po' meglio i principii dai quali l'Ufficio centrale è partito per ripristinare nella persona del direttore generale la Presidenza.

Dunque, nell'altro ramo del Parlamento un oratore competentissimo e di un'autorità generalmente riconosciuta, l'onor. Carmine (il quale fu ministro e fu autore di un disegno di legge sulle ferrovie), ebbe a dire queste parole:

« O il Consiglio è un semplice coadiutore del direttore generale, ed allora egli deve presiederlo; o il Consiglio ha attribuzioni sue proprie, ed allora il direttore generale non deve farne parte in verun modo ».

Questa è la dottrina, o dirò meglio la teoria nella quale possiamo essere d'accordo; ma sappiamo tutti che dalla teoria alla pratica corre un gran tratto, perchè quella non tien conto degli attriti, mentre questa non può evitarli e deve vincerli.

La legge 22 aprile, voi tutti lo sapete, attuava il primo concetto, vale a dire quello del Consiglio di amministrazione coadiutore, anzi non si dovrebbe neppure proprio chiamare Consiglio, bensì Comitato amministratore. Noi con questa legge abbiamo intenzione di applicare un sistema misto perchè non è nè Governo assoluto nè Governo modellato su quello delle Società industriali colla esclusione del direttore generale dal Consiglio; noi vogliamo applicare un sistema, in cui il Consiglio abbia attribuzioni amministrative proprie in parte e in parte di sorveglianza.

Nello stesso tempo però la sua azione « deve procedere in armonia con l'uomo di alta autorità che abbia reali benemerienze verso l'azienda il quale riesce sempre a divenire l'arbitro della situazione ». Sono queste parole pronunziate dall'onor. ministro dei lavori pubblici nella tornata del 3 maggio alla Camera, e a mio avviso, sono *parole d'oro*. Lo creda a me l'onorevole Gianturco, che non ho l'abitudine di essere servile, tanto che ieri egli, con la sua gentilezza abituale che converte in complimento

anche un rimprovero, ebbe a manifestarmi il dubbio che io avessi voluto alludere a lui nella relazione quando accennai a tutte le laudi, a tutti gl'incensi che erano stati dati al direttore generale, mentre poi, in fatto, se non si decapitava, certo lo si sminuiva di autorità.

Ebbene, si assicuri l'onorevole ministro che io quando scriveva quelle poche righe non pensava nè a lui e nemmeno ad altri che potessero aver fatto degli elogi: a lui poi tanto meno per due ragioni: prima perchè ero convinto che quanto diceva era frutto di profonda convinzione; poi perchè mi pareva di vedere che egli, nel suo animo nobile e generoso, forse dubitasse che questa legge avesse potuto fare un'impressione meno gradita all'uomo che dirige le nostre ferrovie e volesse già in anticipazione compensario di quello che sarebbero stati poi gli effetti, o creduti effetti di questa legge.

Dunque io non ho menomamente pensato a questo; se ella ha creduto così, si ricreda, perchè se c'è un uomo che ha un'altissima stima di lei come padre di famiglia, come cittadino, come ministro, sono proprio io, e del resto siamo tutti d'accordo nel pensare alla stessa maniera.

Il direttore generale deve far parte del Consiglio; ma ammesso che egli *debba avere questa grande autorità*, non può e non deve esserne che presidente.

Io non so persuadermi che uno, il quale ha la responsabilità di tutta l'azienda, almeno in questo periodo transitorio, che ha la direzione di tutto il servizio, cioè una responsabilità enorme, quando viene nel Consiglio, resti in una posizione quasi subordinata, anzi subordinata del tutto.

È questione di prestigio morale, nè vale il dire che quest'uomo se l'acquisterà; dobbiamo darglielo noi il prestigio, e non aspettare che se lo acquisti.

Avvi di più ancora. In questo Consiglio vi sono dei funzionari di ferrovie suoi dipendenti. Nessuno di questi potrà essere presidente. Vi sono degli altri funzionari i quali, per posizione, per grado, per stipendio, sono tutti inferiori a lui, e nessuno di questi potrà parimenti essere presidente. Vi sono in fine gli estranei, i quali non sappiamo cosa siano, cosa saranno, ma, molto probabilmente almeno, qualcuno di questi

estranei sarà stato suo dipendente quando egli faceva parte delle ferrovie della Società, e neanche questo potrà essere presidente del Consiglio. Ora, in che posizione noi mettiamo quest'uomo dopo tutti gli elogi che gli abbiamo fatto? L'Ufficio centrale, meno uno dei suoi membri, ha considerato che, nelle condizioni attuali, sarebbe stato un errore di dare una posizione al direttore generale che sminuisse il prestigio della sua autorità. Se si potesse fare un paragone storico finirei il mio discorso col dire che non trovo altro che quello fornitoci dalla storia di Venezia colla deposizione di Francesco Foscari. Il direttore generale delle ferrovie fino a ieri, per due anni, è stato re assoluto, dittatore, ha fatto quello che credeva, ed ora tutto ad un tratto egli viene a trovarsi in una posizione subalterna.

Signori! giacchè abbiamo un uomo di valore, e come tale riconosciuto da tutti, evitiamo di sminuirlo, facciamo anzi tutto il possibile perchè non gli manchino i mezzi onde adempiere al suo mandato, che è quello di restaurare il servizio ferroviario (*Approvazioni*).

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Mi consenta il Senato che io cominci dal rendere grazie all'Ufficio centrale per l'abnegazione ed il patriottismo di cui ha dato prova luminosa in questa occasione, sedendo perfino due volte al giorno per parecchie ore, e versando nell'esame di questo disegno di legge una limpidezza di idee e di pensieri veramente meravigliosa. Io voglio render lode al Senato di questa diligenza, perchè in questa diligenza non vi è soltanto la prova dell'alto sentimento del dovere che anima gli onor. senatori, ma vi è la prova che essi hanno inteso la grande importanza che presenta la sollecita approvazione di questa legge e la soluzione, se non definitiva, poichè nulla vi ha di definitivo in questa materia, per lo meno la risoluzione presentemente organica dell'ordinamento ferroviario dello Stato.

E mi consenta l'onor. Sani, che ha voluto ricordare lo scherzoso incidente di ieri, che io non mantenga la promessa che gli feci quando gli dissi che, per evitare che alcuno pensasse che volessi fargli una lode, mossa dal mio sentimento di affettuoso e antico amico, non gliene

avrei fatta nessuna, mi permetta, dico, che io non mantenga la promessa, e gli rivolga una lode sincera e meritata; perchè arduo era il compito suo di riferire intorno ad un disegno di legge di tanta mole e di tanta difficoltà; ed egli l'ha assolto con tanta altezza di mente e con una relazione così perspicua, che certamente resterà come documento notevole nella storia della nostra letteratura ferroviaria.

E vengo alle principali questioni svolte in questa discussione. Comincio da quella che veramente non rientra nelle mie attribuzioni di ministro dei lavori pubblici, ma più propriamente in quelle del ministro del tesoro, ma che tuttavia mi preme di non passare sotto silenzio, non potendo essa non fare sul Senato una grave impressione, quella cioè che si riferisce all'aumento della spesa nell'esercizio delle ferrovie di Stato. Argomento che è stato anche trattato nell'altro ramo del Parlamento e intorno a cui io stimo mio dovere di dare al Senato alcune notizie precise.

È vero che dal 1° luglio 1905 ad oggi il personale è stato aumentato di circa 20 mila agenti, ma è vero pure che i prodotti dal 1° luglio a oggi sono saliti da 342 a 408 milioni di lire. Il personale, dicevo, è salito in maniera notevole, con un aumento di 294 agenti per ogni maggior prodotto; proporzione all'incirca uguale a quella del personale in servizio al 1° luglio 1905, di guisa che noi abbiamo avuto l'aumento del personale pressochè proporzionale all'aumento dei prodotti.

Ora le norme della buona tecnica ferroviaria dicono che l'aumento del personale deve essere in ragione del 75 o dell'80 per cento dell'aumento dei prodotti, di modo che noi abbiamo avuto un aumento proporzionalmente un po' maggiore del normale. Ma quando il Senato consideri le difficoltà enormi dell'Amministrazione in questo primo periodo, nel quale si son dovuti fondere in uno i personali di tre diverse Società con diversi stipendi, e diversi organici, si è dovuto far fronte all'aumento repentino del traffico in mezzo alle gravissime deficienze dei mezzi e degli impianti ed altre difficoltà transitorie di un primo ordinamento dell'Amministrazione, si è dovuto supplire alle deficienze di personale lasciate negli ultimi anni d'esercizio dalle Società, considerato tutto questo il Senato riconoscerà che questo maggior

aumento è giustificato dalle difficoltà di questo primo periodo dell'azienda ferroviaria, e si convincerà che via via che torneremo nel periodo normale noi rientreremo in quei limiti che sono normalmente praticati in ogni azienda ferroviaria ben ordinata.

E nemmeno è interamente esatto che l'aumento della spesa debba attribuirsi ad una certa larghezza dello spendere da parte della Amministrazione, perchè è vero che nel preventivo 1906-907 è previsto, nella parte passiva, un aumento di 67 milioni circa rispetto al consuntivo del 1905-906, ma bisogna tener conto degli effetti delle leggi votate, con cui sono stati aumentati gli stipendi e modificate le competenze accessorie del personale ferroviario, leggi che vanno svolgendosi e producendo gradualmente i loro effetti per una somma di circa 20 milioni; bisogna tener conto dell'assorbimento del personale e delle linee Venete e Meridionali e ancora della quota di ammortamento e degli interessi di quella parte della somma di 910 milioni che fu spesa per provvedere all'incremento delle linee. Anzi debbo avvertire il Senato che la somma delle spese andrà sempre crescendo a misura che si faranno i lavori e le provviste, giacchè avvalendosi della facoltà concessa dalle leggi del maggio e dicembre dello scorso anno, l'Amministrazione provvede a dotare le linee in modo conveniente e ad iscrivere le quote di ammortamento degli interessi, il che porterà un aumento apparentemente assai rilevante della spesa. Quando tutte queste detrazioni si facciamo, l'aumento effettivo è di 28 milioni di lire, che sono soprattutto dovute all'aumento di combustibile, ai lavori di mantenimento di nuove linee, alle maggiori migliorie apportate in tutti i rami dell'Amministrazione; tutte cose che, purtroppo, erano state trascurate dalle Amministrazioni sociali e alle quali oggi l'Amministrazione dello Stato ha il dovere di provvedere con una certa larghezza.

L'onorevole senatore Pisa ha poi detto: come mai in altri Stati accade che con gli introiti netti dell'esercizio ferroviario si pagano gli interessi del capitale di costruzione e resta ancora qualche utile per l'erario, mentre ciò non accade in Italia? È molto difficile, onor. Pisa, poter compilare un bilancio ferroviario con questi criteri, vedere cioè quale interesse si riceve

dalle somme impiegate nelle costruzioni ferroviarie. Le ferrovie non debbono essere la *vacca da mungere*, come dicono i Tedeschi (i quali hanno certo avuto a dolersi del loro Governo che talvolta, guidato dal puro interesse economico, ha ricorso ad inasprimenti di tariffe), ma le ferrovie sono un grande potente strumento di civiltà. Tutta la vita del paese è fondata sulle ferrovie. Ora noi non abbiamo mai domandato alle nostre ferrovie che interesse rendessero i miliardi spesi per esse; ma abbiamo sempre domandato che esse fossero la leva potente di tutta la nostra vita economica e sociale, e fossero perfino forza politica, perchè uno dei più grandi coefficienti della nostra unità politica è stato il regime ferroviario. (*Approvazioni*). Occorre pure notare che si può avere una specie di reddito sotto la forma di riduzioni di tariffe, ed a questo riguardo è giusto tener calcolo delle notevoli riduzioni che parecchie volte l'Amministrazione di Stato ha introdotte, mentre si dice da parecchi, i quali non hanno studiato a fondo l'argomento, che le nostre tariffe sono le più elevate d'Europa. Questo non è esatto dopo le riduzioni fatte nel 1893 dall'onor. Balenzano allora ministro e dopo le ulteriori riforme che io stesso ho proposto con le tariffe differenziali per i viaggiatori. Sicchè nei calcoli di confronto (resi impossibili, del resto, dalle diverse condizioni geografiche ed economiche), bisognerebbe anche tener conto di queste riduzioni, che sono un reddito indiretto a favore di tutta la cittadinanza.

Vengo ora ai particolari argomenti che più direttamente si riferiscono al disegno di legge in esame.

E comincio ringraziando i senatori che hanno riconosciuto il buon fondamento di questo progetto, in quanto esso tende a conciliare l'autonomia con la responsabilità ministeriale. Il progetto di legge ha respinto, e mi rallegro che in ciò l'onor. Arcoleo, illustre insegnante di dottrine costituzionali, abbia detto anch'egli la sua parola, ha respinto, dico, il concetto di un Ministero delle comunicazioni e delle ferrovie, per il grave pericolo, altra volta traveduto, e che fu la ragione per la quale il Parlamento preferì l'esercizio privato; il grave pericolo che tutta questa azienda fosse tramutata in una grande azienda elettorale e parlamentare.

D'altra parte si è voluto dare fondamentale

ragione alla responsabilità ministeriale che per la legge precedente non aveva fondamento. Questo concetto ha riscosso l'approvazione dell'Ufficio centrale, ed è stato approvato ed illustrato dai senatori Pisa ed Arcoleo.

Il dibattito si può dire limitato a due soli punti: quello che riguarda la composizione del Consiglio di amministrazione, e quello dei poteri ispettivi del ministro. Comincio dall'ultimo.

Il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, diceva che il ministro del tesoro e quello dei lavori pubblici, con ispezioni *saltuarie*, si sarebbero accertati dell'andamento dell'azienda. Questa frase « ispezioni saltuarie » non è parsa esatta all'Ufficio centrale il quale propose di sopprimerla, sostenendo, secondo il pensiero espresso dall'onor. Sani nella relazione, che l'ufficio ispettivo deve essere permanente, vigile ed improvviso. Concetto questo che ha trovato anche plauso da parte del senatore Arcoleo.

Ora io dirò francamente quali sono state le ragioni di quella disposizione. Nel pensiero mio l'Amministrazione delle ferrovie di Stato non è fuori dello Stato, nè fuori del Ministero; è Amministrazione autonoma, non è un'Amministrazione che debba essere soggetta alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici. Per esercitare questa vigilanza il Ministero dei lavori pubblici avrebbe bisogno di un corpo di ispettori apposito. Ora si sarebbe potuto in un primo momento, al tempo della legge 22 aprile 1905, non abolire l'Ispettorato delle ferrovie, ma conservarlo al Ministero dei lavori pubblici con la funzione di essere lo strumento e l'organo della funzione ispettiva del ministro. Ma dal momento che l'Ispettorato fu abolito e trasferito nell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, creare un nuovo corpo di ispettori è parso a me cosa da una parte pericolosa, in quanto sarebbe stata una continua prova di sfiducia verso un'Amministrazione che fa parte dello Stato e che non può essere trattata come erano trattate le Società private che avevano il proprio interesse da tutelare, mentre l'Amministrazione ferroviaria dello Stato non ha da tutelare altro che il pubblico interesse, l'interesse dello Stato. Quindi mi pareva da una parte pericolosa l'istituzione di questo corpo di ispettori che avrebbe costato una somma notevole.

D'altra parte mi pareva di non dover fare

alle ferrovie di Stato un trattamento diverso da quello fatto al corpo del Genio civile od alle altre direzioni generali del mio Ministero. Non vi sono infatti ispettori per vedere se funziona bene la direzione delle opere idrauliche, quella delle bonifiche e dei porti e gli uffici compartimentali del Genio civile.

Potrebbe accadere che a me sorgesse qualche dubbio sull'andamento di alcuno di questi uffici, ed allora io chiamerei un ispettore di mia fiducia e l'incaricherei di verificare come stiano le cose. Ma non ho un corpo permanente per fare queste verifiche. È vero che qui vi è una Direzione generale autonoma, mentre le altre sono dipendenti dal Ministero, ma non credo che sotto il rispetto dei poteri ispettivi del ministro questa circostanza debba menare alla creazione di un corpo di ispettori speciali. Poichè le denegazioni del senatore Balenzano dicono che questo non era neppure il pensiero dell'Ufficio centrale, io spiegavo quale era stato il pensiero mio nel non parlare di ispezioni generali ma di ispezioni saltuarie, il che valeva a significare che io potessi e dovessi di tratto in tratto, e con le persone che avessero meritato la mia fiducia, e che io potevo scegliere in tutti i rami della mia Amministrazione, verificare se uno od altro servizio dell'Amministrazione ferroviaria procedesse o no in modo conveniente. Ma se nel mio concetto conviene l'Ufficio centrale, io non ho nessuna difficoltà di accettare la soppressione dell'aggettivo « saltuarie », tanto più che l'Ufficio stesso propone che con regolamento si provveda a disciplinare questo servizio di ispezioni.

Vengo alla questione del Consiglio d'amministrazione. Sarebbe compito arduo per me quello di dimostrare che la proposta che avevo fatto io era peggiore di quella che altri ha fatto. Non mi si domanderà questo. La Commissione parlamentare non l'ha domandato, e l'onor. Arco-  
*oltorto collo*, le modificazioni al mio progetto suggerite dalla Commissione predetta, comprenderà che, salvo nei principii fondamentali, da cui può derivare la fortuna della patria, la prosperità di una grande istituzione, un uomo politico non può imporre in ogni caso la sua volontà, e pretendere che altri la trovi migliore. Se io quindi, di fronte alla Commissione parlamentare autorevolissima, composta di 18 mem-

bri versati in materia, che unanime esprimeva opinione diversa della mia su questo argomento, ho finito per accogliere la sua opinione, non credo che il senatore Arcoleo vorrà farmene rimprovero.

Del resto mi rallegro che l'Ufficio centrale abbia saputo studiare un sistema misto, diverso dal mio e da quello della Commissione parlamentare. Il sistema proposto dall'Ufficio centrale è conforme a quello del Governo, in quanto mantiene alla Presidenza il direttore generale, e conforme a quello della Commissione parlamentare, in quanto ammette la partecipazione di elementi elettivi al Consiglio ed estranei all'Amministrazione, non come maggioranza, ma come rappresentanza sufficiente a portare nel Consiglio d'amministrazione una voce viva e agile, che rappresenti più direttamente i bisogni del paese, senza avere diretta attinenza coi criteri della burocrazia, che deve pure entrare nell'Amministrazione ferroviaria, ma che non vi deve prevalere in modo assoluto.

L'Ufficio centrale ha escogitato un sistema, che mentre si accosta al mio, dall'altro lato conserva uno dei concetti fondamentali della Commissione parlamentare.

Ed io che non presumo tanto di me e del mio progetto, da non riconoscere le ottime ragioni addotte dall'Ufficio centrale, ed oggi dal senatore Arcoleo accennate su questa nuova forma di composizione del Consiglio di amministrazione, io l'accetto, e spero che la Commissione parlamentare, con spirito di patriottismo, comprenderà l'opportunità di non ritardare, per parte sua, l'approvazione di questa proposta. Certamente non possiamo, per virtù di legge, diminuire l'autorità dell'uomo a cui abbiamo affidato le sorti del gran patrimonio ferroviario; certo però che anche in caso contrario quest'uomo saprebbe farsi tale posizione nel Consiglio di amministrazione, e per le sue benemerenze, e per l'alto ingegno, per la grande esperienza e per la profonda cultura, che in ogni caso finirebbe naturalmente per assumere quella posizione che per tanti titoli gli spetta. Dichiaro adunque nuovamente di accettare la proposta dell'Ufficio centrale, e dichiaro pure di consentire nel concetto del senatore Arcoleo, cioè che a questa soluzione si possa e si debba venire per la differenza grande che non si può negare fra le condizioni del direttore di una

Società privata e quella del direttore delle ferrovie dello Stato.

Parecchie volte è stato ripetuto che l'esercizio di Stato ha per azionisti i contribuenti, e che in fondo è diversa la forma, ma la sostanza è la stessa. Invece la sostanza è essenzialmente diversa, perchè, come notava uno scrittore belga, e come altra volta ebbi a dire, mentre nelle assemblee delle Società private si sentono voci unanimesi che chiedono economie per accrescere i profitti, nei Parlamenti invece non si sente altro che chiedere continuamente spese, spese per ampliamenti di stazioni, per nuovi treni, per tutto ciò che giova alle popolazioni, ma che può portare nel bilancio conseguenze abbastanza gravi.

Quanto alla scelta dei membri elettivi, non credo che l'Italia sia paese così povero di uomini da non poter trovare tre persone degne di sedere nel Consiglio d'amministrazione delle ferrovie. Il grado loro conferito, che se non è quello di consigliere di Stato, è quello d'ispettore del Genio civile, eminente anch'esso, assicura che tutti i postulanti che volessero penetrare nel Consiglio d'amministrazione non vi riusciranno, e per me ne faccio garanzia.

Mi resta a dire una sola parola intorno alla questione della semplificazione delle tariffe sollevata dal senatore Pisa. In Italia abbiamo effettivamente un non invidiabile primato, perchè mentre la nomenclatura completa delle voci di tariffe ascende a circa 3000, quella francese ne contiene 1319 di classificazione generale, oltre 999 per le tariffe speciali, e cioè in tutto 2318 voci, quella germanica 1802 e così via. Quindi l'Italia ha il primato della maggior copia di voci nella tariffa. Di qui nascono inconvenienti gravi, perchè pochi sono quelli che sanno leggere in questo libro della scienza occulta delle tariffe (*ilarità*), mentre i cittadini dovrebbero trovare nelle tariffe una nomenclatura semplice e chiara in modo da poter esser sempre, e facilmente, a conoscenza dei loro diritti e dei loro doveri.

Ora il progetto di legge, conformandosi alla Convenzione internazionale di Berna, a cui si ispirano queste ed altre anteriori disposizioni, prescrive appunto una revisione generale delle tariffe, da farsi anche con l'intento di rendere più agevole il controllo della pubblica autorità, e più facile l'esame della nomenclatura da parte

degli speditori che possano così assicurarsi della esatta tassazione. Il progetto di legge, ripeto, contiene a questo proposito l'obbligo del Governo di procedere, entro un biennio, a tale revisione. Stia sicuro il senatore Pisa che, quanto già ha fatto la Germania e han fatto altri paesi, limitando il numero delle voci delle tariffe, e semplificando e chiarendo le disposizioni in modo che ognuno possa trovare in esse la garanzia del proprio diritto e il modo facile di poter ricorrere al magistrato quando questo diritto venga offeso, stia sicuro che questo faremo noi pure, ed un identico concetto presiederà al lavoro che il Governo si è assunto.

Dopo ciò non mi resta che ringraziare il Senato della benevolenza con cui ha preso in esame questo disegno di legge, che, mi auguro, raccolga i suoi suffragi. Non dubito che, emendato in quei punti che hanno richiamato l'attenzione dell'Ufficio centrale, il disegno risolverà i gravi problemi che questa Amministrazione ha da risolvere, e, se non costituirà la muraglia cinese o le dodici tavole della legge da conservare immutabili nei secoli, sarà pur sempre un passo importantissimo, spero, verso l'ordinamento definitivo delle ferrovie di Stato. Attendo quindi, con animo fidente, il voto del Senato su questo progetto di legge. (*Virissime approvazioni*).

PISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. L'onor. ministro ha usato una similitudine molto chiara. Ha detto che io avrei desiderato di fare delle ferrovie una vacca da mungere.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Io ho detto soltanto che i Tedeschi si lagnano che talvolta il Governo abbia fatto delle ferrovie una vacca da mungere.

PISA. Va bene.

Metto in chiaro le mie idee. Io cercai di esprimere nelle parole incomposte dette poc'anzi l'avviso che le ferrovie in Italia hanno già arrecato un grande beneficio all'economia nazionale, ma trovai, e non posso accettare l'idea del signor ministro che mi corresse, trovai troppo caro contuttociò questo beneficio, inquantochè si riassumeva nella spesa di oltre 368 milioni annui, mentre entrando anche in parte nelle idee dell'onor. ministro, io credo che si potrebbe essere contenti di rinunciare

anche a tutti gl'interessi del capitale da noi speso, dei 7 miliardi, a un 200 milioni l'anno, ma che lo avere spinto a 368 milioni l'anno il carico sui contribuenti italiani per le ferrovie è da reputarsi eccessivo, deplorabile.

Vengo poi ad un altro punto su cui mi permetto di non essere d'accordo coll'onor. ministro il quale negò la mia affermazione che sinora coll'aumento del prodotto lordo scemano gli utili netti. Purtroppo finora succede questo fatto esiziale, che mentre aumentano i prodotti, gli utili netti non aumentano in proporzione e anzi diminuiscono. Mi permetto perciò di ripetere la raccomandazione calda all'onor. ministro della massima economia amministrativa in questo rapporto, perchè sta bene qualche aumento del personale richiesto dall'aumento del prodotto, ma oramai dovendo le ferrovie rientrare nel loro assetto normale, sarà meno disagiata all'onorevole ministro di sfrondare il superfluo, che è molto.

Detto ciò, chiudo il mio dire ringraziandolo ben sinceramente della dichiarazione da lui fatta riguardo alla revisione delle tariffe, di cui prendo atto con piacere, inquantochè creano ora una difficoltà ed un inconveniente gravissimo a tutte le industrie e i commerci nazionali. L'enorme difficoltà di interpretazione si aggiunge ai grandi ostacoli contro i quali deve lottare chi vuole aumentare i traffici interni ed internazionali per la prosperità del Paese.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### CAPO I.

##### *Disposizioni generali.*

#### Art. 1.

Lo Stato esercita direttamente, per mezzo di un'Amministrazione autonoma, le ferrovie da esso costruite o riscattate e quelle concesse all'industria privata che, per effetto di leggi precedenti, esso deve esercitare o di cui venga a scadere la concessione; nonchè la navigazione attraverso lo Stretto di Messina.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata:

a) a continuare l'esercizio delle linee Roma-Viterbo, Varese-Porto Ceresio, concesse alla

Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, e della linea Cerignola stazione-Cerignola città, concessa al comune di Cerignola;

b) a continuare l'esercizio delle linee concesse alla Società delle ferrovie secondarie romane;

c) ad assumere l'esercizio delle linee Alessandria-Ovada, Desenzano-Lago di Garda e Livorno-Vada, a sensi e per gli effetti delle rispettive convenzioni approvate con i Regi decreti 23 aprile 1903, n. 186, 23 aprile 1903, n. 211, e 8 settembre 1904, n. 566;

d) a cedere l'esercizio della linea Brescia-Iseo alla Società concessionaria della ferrovia Iseo-Edolo.

I relativi accordi e contratti, quando non formino oggetto di precedenti convenzioni autorizzate per legge, saranno approvati, sentito il Consiglio di Stato, con decreto Reale, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

L'assunzione dell'esercizio di altre ferrovie da parte dello Stato, che avvenga per decadenza di una concessione o di una convenzione di esercizio a termini di legge o di contratto, è autorizzata con decreto Reale.

Il decreto Reale è proposto dal ministro dei lavori pubblici d'accordo col ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Negli altri casi, l'assunzione dell'esercizio da parte dello Stato, o la proroga dell'esercizio privato, se dipendente da concessione o convenzione, è autorizzata con legge speciale.

Ove però il riscatto di una linea sia soggetto a diffida, il Governo presenterà in tempo utile al Parlamento le proposte pel riscatto stesso.

In ogni caso l'efficacia della diffida è subordinata, nell'interesse dello Stato, all'approvazione del Parlamento.

Nel caso, in cui il Governo non ritenesse conveniente il riscatto, dovrà darne in tempo utile comunicazione al Parlamento.

(Approvato).

## Art. 3.

L'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, sotto l'alta direzione e la responsabilità del ministro dei lavori pubblici, ha la diretta gestione di tutti gli affari che si riferiscono all'esercizio della rete ferroviaria e del servizio di navigazione indicati nei precedenti articoli, e, nello svolgimento di queste sue funzioni, impegna il bilancio dell'azienda.

Il ministro dei lavori pubblici e, per la parte che lo riguarda, il ministro del tesoro, mediante ispezioni, si accerteranno della regolarità dei servizi e della gestione.

Le norme per tali ispezioni sono stabilite con regolamento da approvarsi per decreto Reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

## CAPO II.

*Organi dell'Amministrazione.*

## Art. 4.

All'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono preposti un Consiglio d'amministrazione e un direttore generale.

I consiglieri d'amministrazione e il direttore generale sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.

L'ufficio di direttore generale è incompatibile con qualunque carica parlamentare od elettiva.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sono stabiliti lo stipendio e le indennità del direttore generale, e lo stipendio e le indennità da corrispondere ai consiglieri d'amministrazione ed, eventualmente, ai vicedirettori generali e direttori aggiunti.

Il direttore generale e i consiglieri di amministrazione non possono essere rimossi, nè sospesi dall'ufficio, altrimenti che con decreto Reale motivato, su proposta del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio dei ministri.

ROSSI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI. Poichè, secondo il nuovo testo, il Consiglio di amministrazione è presieduto dal direttore generale, mi sembra una imperfezione di linguaggio quella del primo comma dell'articolo 4. Dovrebbe dire: « All'Amministrazione delle ferrovie di Stato è preposto un Consiglio di amministrazione presieduto da un direttore generale ».

SANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI, *relatore*. L'Ufficio centrale si è soffermato sopra questo primo comma dell'art. 4 ed aveva pensato di modificarlo così: « Alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono preposti un direttore generale ed un Consiglio di amministrazione ».

Il direttore generale, essendo poi per virtù dell'articolo successivo presidente, era giusto che avesse la precedenza anche nella nomenclatura. Ma poi, siccome si tratta di fare meno cambiamenti possibili anche per facilitare l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, da cui è partita questa modificazione, noi abbiamo creduto che non guastasse nulla lasciando le cose come sono e non toccare quell'art. 4 come è venuto dalla Camera.

Siccome poi l'art. 5° dice che il presidente del Consiglio d'amministrazione è direttore generale, così l'onor. Rossi non ha che d'averne un po' di pazienza.

ROSSI LUIGI. È per coordinare l'uno con l'altro gli articoli; è questione di logica, non di pazienza.

SANI, *relatore*. Capisco che sarebbe meglio. Voci. No, no.

SANI, *relatore*. La disposizione che stabilisce un Consiglio di amministrazione, stabilisce anche intorno ai membri ed alla presidenza. Il mettere prima incidentalmente la qualità di presidente non era a parer mio cosa corretta.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. In aggiunta alle osservazioni fatte dal relatore dell'Ufficio centrale, io faccio notare che il direttore generale ha delle attribuzioni proprie speciali, diverse da quelle del Consiglio di amministrazione. Come membro del Consiglio di

amministrazione egli fa parte di questo corpo deliberante che amministra, e come direttore generale, da una parte esegue le disposizioni del Consiglio di amministrazione, e dall'altra ha attribuzioni indipendenti dal Consiglio stesso per le quali delibera ed esegue. Ora, è stata questa la ragione per cui, avuto riguardo alla doppia qualità con cui egli si trovava, o a far parte del Consiglio di amministrazione o ad agire da solo, si è adottata la formula dell'articolo. Però io pregherei l'onore senatore Rossi di non insistere.

ROSSI. Non insisto.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 4.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 5.

Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie è composto del direttore, che lo presiede, e di otto consiglieri, dei quali due scelti fra i funzionari superiori delle ferrovie, tre fra gli alti funzionari dello Stato e tre fra i cittadini non funzionari che abbiano dato prova di alta capacità tecnica ed amministrativa.

Questi ultimi divengono all'atto della nomina funzionari dello Stato e sono assimilati al grado di ispettori del Genio civile.

Tranne i funzionari delle ferrovie, che continueranno nel loro ufficio, gli altri funzionari coll'atto di nomina cessano temporaneamente di appartenere alle rispettive Amministrazioni; ma il tempo trascorso nel nuovo ufficio è computato per gli effetti delle leggi sugli avanzamenti e sulle pensioni.

Le norme per l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio d'amministrazione sono stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Il Consiglio d'amministrazione si rinnova per metà ogni biennio. La prima rinnovazione si fa per sorteggio.

I consiglieri uscenti non possono essere riconfermati che per una sola volta.

Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque membri, e, per quella delle deliberazioni, la maggioranza assoluta dei presenti.

A tutti i membri del Consiglio d'amministra-

zione sono applicabili le incompatibilità stabilite dalle leggi per i funzionari dello Stato; ed in ispecie nessuno di essi può essere, nello stesso tempo, amministratore o consulente di altre Imprese di trasporti o di Società o Ditte che abbiano convenzioni colle ferrovie di Stato, per trasporti, somministrazioni o lavori.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Poichè l'Ufficio centrale ha stabilito tre categorie di membri del Consiglio d'amministrazione, due funzionari delle ferrovie dello Stato, tre alti funzionari dello Stato, e tre cittadini estranei, è necessario, per la rinnovazione, di procedervi separatamente per ciascuna categoria, e stabilire anche regole di conferma e di riconferma diversa. Sicchè io, d'accordo coll'Ufficio centrale, proporrei al Senato questo emendamento, che sostituirebbe i commi 7 e 8 di questo art. 5:

« Il Consiglio d'amministrazione si rinnova separatamente in ciascuna categoria per sorteggio. I funzionari delle ferrovie dello Stato per metà in ogni biennio e possono essere riconfermati (questa rappresenta la continuità dell'Amministrazione). I consiglieri delle altre categorie per un terzo in ciascun anno e non possono essere riconfermati che per una sola volta ».

Mi pare che questo tenga conto delle innovazioni introdotte dall'Ufficio centrale.

SANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANI, *relatore*. Come ha già detto l'onorevole ministro, l'Ufficio centrale accetta questo emendamento, come razionale e più logico.

PRESIDENTE. Allora io pongo ai voti l'emendamento proposto dal Governo d'accordo coll'Ufficio centrale, che verrebbe a sostituire il 5° e 6° comma dell'articolo 5 e sarebbe così concepito:

« Il Consiglio di amministrazione si rinnova separatamente in ciascuna categoria per sorteggio; i funzionari delle ferrovie dello Stato per metà di ogni biennio e possono essere sempre riconfermati; i consiglieri delle altre due categorie per un terzo in ciascun anno e non possono essere riconfermati che per una sola volta ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 5 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione:

1° approva le norme dei singoli servizi e le relative modificazioni;

2° delibera sul progetto di bilancio preventivo, su quello dell'assestamento, e sul conto consuntivo;

3° approva, in relazione ai bisogni dei diversi servizi, la ripartizione dei fondi stanziati in bilancio o autorizzati con leggi speciali;

4° approva i progetti per lavori sulle linee e dipendenze e le provviste di importo superiore a lire 50,000, previo il parere dell'Ispettorato centrale per tutti quelli che oltrepassano l'importo di lire 200,000;

5° approva i contratti ad asta pubblica e a licitazione privata di importo superiore a lire 20,000 e quelli a trattativa privata di importo superiore a lire 5,000, a norma dell'art. 31;

6° autorizza liti attive ed approva transazioni, previo il parere dell'Avvocatura generale erariale nei casi di sua pertinenza, quando il valore dell'oggetto controverso o trasatto superi lire dieci mila.

Il direttore informerà in ogni adunanza il Consiglio delle liti nelle quali l'amministrazione fosse convenuta negli anzidetti limiti di valore, e darà notizia sommaria di quelle di valore inferiore;

7° approva le convenzioni per concessioni di binari di raccordo, per scambi e nolo di materiale mobile, uso di stazioni comuni e servizi cumulativi e di corrispondenza con altre ferrovie ed imprese di trasporti terrestri, marittimi, fluviali e lacuali, nonchè le convenzioni per abbuoni sulle tariffe vincolati a speciali condizioni;

8° approva le convenzioni per servitù temporanea ed approva le vendite e le permuthe di relitti di terreno e altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario, previo il nulla osta dell'Amministrazione demaniale, quando il valore della parte da cedere superi le lire

cinquemila. Di queste vendite e permuthe sarà dato conto nella relazione di cui all'art. 9;

9° delibera sulle proposte delle piante organiche e delle norme riguardanti il personale, salvo quanto è disposto dall'art. 54;

10° delibera le nomine, le promozioni, gli aumenti di stipendio, i collocamenti in disponibilità od in aspettativa e l'esonero definitivo, nonchè la proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, la degradazione e la destituzione del personale stabile, salvo quanto è disposto dall'articolo 54;

11° delibera sui ricorsi del personale nei limiti e con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento;

12° approva le gratificazioni e i sussidi al personale, quando, secondo il regolamento, eccedano i limiti di competenza del direttore generale;

13° approva le norme relative ad anticipazioni di stipendio o paga al personale;

14° delibera, udite le proposte del direttore generale, le norme per la concessione di facilitazioni per biglietti a prezzo ridotto in occasione di esposizioni, congressi, pellegrinaggi e simili.

15° delibera su tutti gli altri affari che il presidente stimi opportuno di sottoporre al Consiglio, e su qualunque altra proposta di iniziativa del direttore generale o dei consiglieri;

16° delibera, o dà parere, a richiesta del ministro dei lavori pubblici, su ogni altro argomento che interessi il buon andamento dell'amministrazione e del servizio ferroviario.

Le deliberazioni prese in ogni seduta del Consiglio di amministrazione debbono essere trasmesse in copia al ministro dei lavori pubblici non più tardi del giorno successivo. Esse sono esecutorie, salvo il disposto dell'articolo 13. Il Consiglio d'amministrazione comunica col ministro per mezzo del direttore generale.

RATTAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RATTAZZI. Io avevo chiesto la parola sul comma 4° dove si dice:

« 4° Approva i progetti per lavori sulle linee e dipendenze e le provviste di importo superiore a lire 50,000, previo il parere dell'Ispettorato centrale per tutti quelli che oltrepassano l'importo di lire 200,000 ».

Di questo Ispettorato centrale si parla altre

volte anche nella legge, senza definirne bene la costituzione. Mi diceva ora l'onorevole relatore che vi è un decreto Reale il quale stabilisce le attribuzioni di questo Ispettorato; però nemmeno il decreto Reale lo costituisce in ente separato e ne fa invece, come si dice poi nella legge, un ufficio dipendente dalla Direzione generale. Se noi adopriamo quest'espressione « previo il parere dell'Ispettorato centrale », noi dovremo o dire che questo parere deve essere dato da tutto l'Ispettorato e determinarne le attribuzioni, oppure, se non si vuole imporre con questa disposizione e attribuire carattere di collettività all'Ispettorato, deve essere invece che il parere possa essere di uno o più funzionari che verranno prescelti ed indicati dal direttore generale. Siccome io sono contrario alla costituzione di nuovi uffici, trovando che ve ne sono già anche troppi, e siccome desidero che si mantenga a quest'Ispettorato il carattere dei singoli ispettori che sono alla dipendenza del Ministero e del direttore generale delle ferrovie, vorrei stabilire in questo articolo, che il parere venga richiesto ad uno o a più funzionari dell'Ispettorato. Chieggo perciò che sia modificato l'articolo in questo senso.

BALENZANO, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà parlare.

BALENZANO, *dell'Ufficio centrale*. Pregherei l'onor. Rattazzi di voler limitare la sua proposta alla cancellazione delle parole « previo il parere » perchè il dire: sentito l'ispettore o quegli che sarà incaricato della direzione generale, sarebbe frase poco corretta in una legge. Si comprende che il direttore generale, prima di deliberare, studi e faccia studiare dai suoi dipendenti, e gli ispettori non sono che suoi dipendenti. L'Ufficio centrale aveva già deliberato di cancellare queste parole; non insistette poi per evitare troppe modificazioni.

Ma in verità è desiderabile la cancellazione di parole che potrebbero far credere alla esistenza di un Ispettorato autonomo, in modo che sia qualche cosa da non potersi toccare. Ora se l'onor. Rattazzi è nell'ordine d'idee che l'Ispettorato non è che un ufficio qualsiasi dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, non c'è che sopprimere le parole « previo il parere dell'Ispettorato centrale » perchè il direttore generale prima di presentare una pro-

posta si rivolgerà a quell'ispettore che crederà più opportuno per averne il parere. Altrimenti bisognerà creare un Ispettorato che sia diverso da quello di cui si parla nell'articolo 7, dove si dice:

« I membri dell'Ispettorato centrale, istituito presso la Direzione generale, hanno funzioni di vigilanza e di consulenza a norma della legge e del regolamento e possono inoltre ricevere altri incarichi dal direttore generale.

« Per le funzioni di consulenza tecnica circa i progetti di maggiore importanza, i membri dell'Ispettorato centrale possono essere costituiti in Commissioni ».

Questo solo è il caso in cui il direttore chiede un parere collettivo, e spetta al regolamento determinare quando i membri dell'Ispettorato sono costituiti in Commissione per le funzioni di consulenza tecnica.

Il sostituire le parole proposte dall'onorevole Rattazzi porterebbe una grande confusione, perchè si limiterebbero quasi i poteri del direttore generale il quale non saprebbe a chi rivolgersi per avere dei pareri. Quindi non c'è da fare che l'una di queste due cose, o cancellare le parole interamente o rimanere secondo la proposta che si legge nell'art. 6, nel caso che credasi che l'Ispettorato abbia esistenza autonoma e indipendente, lo che avrei compreso in un Ispettorato funzionante presso del Ministero, e non presso della Direzione generale.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Effettivamente l'Ispettorato centrale presso la Direzione generale delle ferrovie è qualche cosa di nebuloso, come dice benissimo il relatore, perchè fu creato col Regio decreto 15 giugno 1905, non già come un vero e proprio corpo di Ispettorato, con funzioni collettive e che agli ordini del ministro fosse incaricato di vigilare sull'andamento del servizio ferroviario; no, fu detto nell'art. 3 che « la Direzione generale ha sede in Roma e comprende l'Ispettorato centrale e i servizi centrali ». Era un organo della stessa Direzione generale, la quale quindi controllava se stessa. Nell'art. 4 si disse: « l'Ispettorato centrale ha due sezioni con attribuzioni così distinte; sezione prima: ispezioni

tecniche e sanitarie (esame dei progetti, ispezioni e collaudi per i lavori di maggiore importanza e per la costruzione di nuove linee; esame di nuovi tipi di materiale rotabile, fisso e ausiliario dell'esercizio, esame degli ordinarmenti sanitari)». E poi nella *sezione seconda*: « ispezioni amministrative e disciplinari (ispezioni di ragioneria, di Cassa, di controllo, di prodotti, inchieste amministrative importanti, inchieste importanti riguardanti l'esercizio) ». Che cosa ha fatto il nostro disegno di legge?

Il disegno di legge, o per dir meglio, alcune leggi posteriori (ad esempio quella dell'8 luglio 1906, n. 304, dove modifica la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici) riconoscevano l'esistenza di questo Ispettorato. Che cosa ha fatto il disegno di legge attuale? Non ha mutato menomamente il carattere dell'Ispettorato, perchè si dice nell'art. 7: « I membri dell'Ispettorato centrale, istituito presso la Direzione generale » (dunque è un organo della Direzione generale, non è un corpo messo alla dipendenza del ministro per vigilare sui servizi amministrativi ferroviari, nè un corpo deliberante per sè, e indipendente dalla direzione), « i membri dell'Ispettorato centrale avranno funzioni di vigilanza e di consulenza », (quindi consulenza anche sui progetti) « a norma della legge e del regolamento, e possono inoltre ricevere altri incarichi dal direttore generale.

« Per le funzioni di consulenza tecnica circa i progetti di maggiore importanza, i membri dell'Ispettorato centrale possono essere costituiti in Commissione » (qui comincerebbe una nuova funzione collettiva). « La durata e la competenza di queste Commissioni e l'ammontare del valore dei progetti e degli affari da sottoporre al loro parere sono stabiliti con regolamento speciale ». Diguisachè l'art. 7, pur conservando l'originario carattere di questo Ispettorato, di essere un organo della Direzione, una parte della Direzione, non esclude che venga il regolamento e dia a questo Ispettorato centrale una funzione di organo, di ente collettivo che dà alla Direzione stessa ed al Consiglio pareri sui progetti di maggiore importanza.

Così si spiega questo comma quarto dell'articolo 6 messo in relazione con l'art. 7, in quanto che verrebbe a costituire una garanzia per il Consiglio di amministrazione che il progetto che viene presentato, essendo un progetto

che eccede le 200 mila lire, è stato esaminato dall'Ispettorato, e non viene soltanto dall'ufficio di costruzioni. Ora per evitare che questo organo dell'Ispettorato centrale muti la sua natura, e cessi di essere un organo della Direzione e assuma un altro carattere, si potrà provvedere, in via di regolamento, a disciplinarne meglio le attribuzioni; ma io prego l'onor. Rattazzi a non insistere sul suo emendamento perchè con esso si renderebbe necessario il mutamento dell'articolo 7 il quale è la illustrazione di questo comma 4°.

In altri termini, si è voluto che nei progetti di maggiore importanza vi fosse una garanzia speciale. Quando si tratta di progetti per nuove costruzioni è richiesto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma quando si tratta di lavori sulle linee, o questi lavori non oltrepassano le 50,000 lire, e allora sono approvati dal direttore generale, o oltrepassano le 50,000 lire e non le 200,000, ed allora sono direttamente approvati dal Consiglio di amministrazione, o si tratta di lavori sulle linee che eccedono le 200,000 lire, e allora li approva il Consiglio, ma dopo sentito il parere del corpo tecnico dell'Ispettorato, che sostituisce in certo qual modo il Consiglio superiore.

Io pregherei quindi l'onor. Rattazzi di non insistere nel suo emendamento. Prometto all'onorevole Rattazzi che delle sue osservazioni si terrà conto nel regolamento, per evitare quella invasione dell'Ispettorato centrale che lo preoccupa, e che credo sia stata la ragione che lo ha mosso a proporre il suo emendamento.

Stia tranquillo: provvederemo a che questo Ispettorato non sconfini, ma resti nei limiti propri come è costituito nell'art. 7.

BALENZANO, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALENZANO, *dell'Ufficio centrale*. Io prego l'onorevole ministro di voler evitare l'equivoco che il mandato che si accorda col n. 4 dell'articolo 6 sia qualche cosa di diverso dalle funzioni ordinarie dell'Ispettorato. Pregherei quindi l'onor. ministro di voler consentire che venissero cancellate queste parole per una ragione molto semplice. Nell'art. 7, che è quello che in modo speciale riguarda l'Ispettorato, si dice: « i membri dell'Ispettorato possono essere costituiti in Commissioni. La durata e la com-

petenza di queste Commissioni, e l'ammontare dei progetti e degli affari da sottoporre al loro parere sono stabiliti con regolamento speciale».

Come vede l'onorevole ministro, è demandato al regolamento speciale il determinare il modo e il valore dei progetti per i quali quest'ispettori possono dare il loro parere collegiale. Ora, quando si prescrive nel n. 4 dell'articolo 6 che deve domandarsi il parere dell'Ispettorato centrale per tutti quei progetti che oltrepassano l'importo di lire 200 mila, e poi al n. 7 si dice: che il regolamento determinerà il valore per il quale si richiede il parere di questo Ispettorato, mi pare che vi sia poca coordinazione tra questi articoli che potrebbero ingenerare equivoco, lo che verrebbe tolto se si consentisse la cancellazione delle parole: «previo il parere dell'Ispettorato centrale», ecc. fino alla fine.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. È molto acuta l'osservazione fatta dall'onorevole Balenzano, però lo prego di considerare che egli avrebbe pienamente ragione se fosse meramente facoltativo di domandare o di non domandare il parere; ma per l'art. 7 la costituzione di questo Ispettorato in Commissione non è obbligatoria, perchè l'art. 7 dice:

«Per le funzioni di consulenza tecnica circa i progetti di maggiore importanza i membri dell'Ispettorato centrale possono essere costituiti in Commissione».

Dunque lì si dice: «possono essere costituiti in Commissione», e quando siano costituiti a Commissione, allora il regolamento dice quali siano i progetti che per il loro valore debbano essere mandati a questa Commissione.

Che cosa ha inteso fare l'art. 4? Ha inteso fare qualche cosa di più, cioè rendere obbligatorio il parere dell'Ispettorato centrale costituito in Commissione, quando i progetti superano il valore di L. 200,000. Ecco come si coordinano le due disposizioni dei due articoli. Ad ogni modo però, visto e considerato che il regolamento potrà sempre stabilire quando questo parere debba essere richiesto, io consento nella proposta dell'onor. Balenzano, che appagherebbe anche i desideri espressi dall'onor. Rattazzi, togliendo cioè tutta l'ultima

parte del n. 4 dell'art. 6, dopo le parole «di importo superiore a L. 50,000». Il regolamento dirà poi in qual caso sia da rendere obbligatorio questo parere, e quale sia la somma per la quale esso si debba richiedere.

Questa, mi pare, sia una soluzione radicale che appagherebbe e l'onorevole Balenzano e l'onorevole Rattazzi.

RATTAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RATTAZZI. Accetto le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, ma desidero ancora ritornare un momento sulla questione dell'Ispettorato. Nemmeno le parole del ministro mi hanno completamente convinto: mi rimane sempre un dubbio. Finchè lasceremo nella legge la parola generica «ispettorato», rimarrà sempre l'equivoco di aver costituito un ente collettivo dipendente dalla Direzione generale con funzioni speciali; e che questo dubbio rimanga è cosa certa e non lo hanno tolto nemmeno le parole del ministro; anche nell'art. 7<sup>o</sup> là dove si dice: «I membri dell'Ispettorato centrale istituito presso la Direzione generale hanno funzioni di vigilanza, ecc.»; si aggiunge in seguito: «Per le funzioni di consulenza tecnica circa i progetti di maggiore importanza i membri dell'Ispettorato centrale possono essere costituiti in Commissione».

Dunque non è che si costituisca un ufficio speciale d'Ispettorato. Sono i singoli ispettori che, volta per volta, per determinate questioni, per disposizioni di regolamento, o per volere del direttore generale, possono essere costituiti in Commissione; ma come ufficio d'Ispettorato non esistono, sono gli ispettori. Lisisto perciò perchè nell'art. 7 si dica non Ispettorato ma ispettori centrali. Con questa riserva accetto le dichiarazioni fatte dal ministro.

PRESIDENTE. Allora il n. 4 dell'art. 6 rimarrebbe così modificato:

«4<sup>o</sup> Approva i progetti per i lavori sulle linee e dipendenze e le provviste d'importo superiori a L. 50 mila».

Coloro che approvano questa modificazione, sono pregati d'alzarsi.

(Approvato).

Ora metto ai voti l'intero art. 6 con questa modificazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 7.

La Direzione generale ha sede in Roma. Però taluni servizi ed uffici dipendenti possono risiedere in altre città del Regno

La ripartizione ed il raggruppamento dei servizi della Direzione generale sono determinati per decreto Reale, previo parere del Consiglio di amministrazione.

I membri dell'Ispettorato centrale, istituito presso la Direzione generale, hanno funzioni di vigilanza e di consulenza a norma della legge e del regolamento e possono inoltre ricevere altri incarichi dal direttore generale.

Per le funzioni di consulenza tecnica circa i progetti di maggiore importanza, i membri dell'Ispettorato centrale possono essere costituiti in Commissioni. La durata e la competenza di queste Commissioni, e l'ammontare del valore dei progetti e degli affari da sottoporre al loro parere sono stabiliti con regolamento speciale.

RATTAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RATTAZZI. Al primo comma è detto: « La Direzione generale ha sede in Roma. Però taluni servizi, ed uffici dipendenti possono risiedere in altre città del Regno ». Io proporrei di sopprimere questo secondo inciso e sostituirlo con queste parole: « Sono alla sua dipendenza gli ispettori centrali e le Direzioni compartimentali ». Con questo si toglierebbe l'equivoco dell'Ispettorato (trattandosi poi in seguito sempre degli ispettori) e sarebbe una volta per sempre definita questa questione.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Il secondo periodo del 1° comma dell'art. 7 non ha lo scopo che ha additato il senatore Rattazzi. È accaduto, per esempio, che il servizio del mantenimento e dei lavori non si sia potuto trasferire a Roma, ma dovrebbe impiantarsi a Bologna. Come vede, onor. Rattazzi, qui abbiamo un servizio centrale che non è al centro; per ciò si è voluto che la facoltà di tale residenza fuori di Roma risultasse dalle disposizioni della legge. Quanto all'Ispettorato centrale io credo che, per verità, se qualche equivoco può

sorgere, esso sorge dal decreto Reale del 15 luglio 1905, perchè quel decreto Reale, di cui ho dato lettura all'art. 4, pare che accenni all'Ispettorato centrale come ad un corpo collettivo, cui si dà incarico di fare sistematiche ispezioni tecniche, amministrative, sanitarie, sull'andamento dell'azienda, di esaminare progetti ecc.

Ciò effettivamente non è. L'Ispettorato centrale è un organo dell'amministrazione come i Servizi e le Direzioni compartimentali, e come nessuno dirà che il servizio del traffico o quello della manutenzione, costituiscano un ente collettivo deliberante, al di sopra della Direzione generale, così ciò non potrà supporre per l'Ispettorato centrale.

L'articolo, proprio studiatamente, parla sempre di *membri* dell'Ispettorato centrale: non si parla cioè di un Ispettorato per sé deliberante o incaricato di invigilare, si tratta bensì di membri dell'Ispettorato, ai quali potranno dall'Amministrazione esser devolute speciali funzioni, come ai membri del servizio, mantenimento del servizio traffico, del servizio costruzioni e via dicendo. Di guisa che mi pare che questo articolo 7 abbia il merito di chiarire, anzi di abrogare il decreto del 15 luglio 1905, perchè mentre quello può sembrare accenni ad un'azione deliberante collettiva, questo parla invece di un'azione individuale dei singoli membri, che potrà trasformarsi in azione collettiva, sempre d'ispezione e di consulenza, unicamente nei casi in cui l'Amministrazione costituisca una Commissione, chiamando a comporla quei membri che ritenga più adatti allo scopo.

Credo che il testo dell'art. 7 risponda quindi al desiderato del senatore Rattazzi.

SANI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI, relatore. Io non soggiungerò che poche parole: la questione fu a lungo dibattuta anche in seno all'Ufficio centrale, ma con tutta la buona volontà nostra, del ministro e del collega senatore Rattazzi fu trovata insolubile. Quando ho detto che quest'ufficio è una nebulosa, è inutile, ho detto tutto, noi possiamo discutere una mezza giornata, ma non arriveremo mai a concretare qualche cosa di serio.

La miglior cosa quindi è di lasciare al ministro, come è detto nella nostra relazione, di provvedere o col regolamento approvato per

decreto Reale, se sarà possibile, o se no, quando verrà (e non aspetteremo molto) un altro disegno di legge che tolga di mezzo ogni questione.

PRESIDENTE. Insiste il senatore Rattazzi nel suo emendamento?

RATTAZZI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 7 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 8.

Il direttore generale, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione, propone al ministro dei lavori pubblici:

a) il progetto di bilancio di previsione dell'azienda, le successive variazioni ed il conto consuntivo;

b) la proposta di prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 24;

c) i provvedimenti e le proposte concernenti modificazioni alle condizioni dei trasporti e alle tariffe;

d) i progetti dei lavori per i quali occorre la dichiarazione di pubblica utilità a senso dell'articolo 76.

(Approvato).

#### Art. 9.

Il direttore generale, previa l'approvazione del Consiglio d'amministrazione, presenta al ministro dei lavori pubblici una relazione annuale da allegarsi al bilancio di previsione, su tutto l'andamento dell'azienda, nella quale sia data ragione dei contratti importanti (stipulati, e delle deliberazioni in materia di condizioni di trasporto e di tariffe e siano posti in evidenza i prodotti e le spese, e indicate le modificazioni che lo studio e l'esperienza suggeriscano di apportare all'azienda.

(Approvato).

#### Art. 10.

Spetta al direttore generale:

a) ordinare le spese nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;

b) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;

c) rappresentare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a tutti gli effetti giuridici verso i terzi, salvo la disposizione dell'art. 12, n. 1, e dell'art. 872 del Codice di commercio;

d) approvare, in linea tecnica e finanziaria, progetti di lavori d'importo non superiore a lire cinquantamila e non richiedenti espropriazioni;

e) autorizzare la esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese cui si riferiscono le assegnazioni approvate dal Consiglio d'amministrazione;

f) approvare i contratti per lavori e provviste ad asta pubblica e licitazione privata fino a lire ventimila e per lavori e provviste a trattativa privata fino a lire cinquemila;

g) approvare la esecuzione dei lavori in economia ed a cottimo compresi nelle assegnazioni;

h) autorizzare liti e approvare transazioni, quando il valore dell'oggetto controverso non superi le lire diecimila, previo il parere dell'Avvocatura erariale quando si tratti di transazioni in cause relative ad immobili patrimoniali e il valore della causa superi la competenza pretoriale;

i) approvare corse a prezzo ridotto e la concessione di facilitazioni per treni in occasione di feste, fiere e simili;

l) approvare le proposte per il conferimento di premi speciali, e le gratificazioni ed i sussidi al personale, che non raggiungono la competenza del Consiglio d'amministrazione a termini del regolamento per la esecuzione della presente legge;

m) autorizzare, nei casi d'urgenza, l'incominciamento dei lavori e delle provviste già deliberate dal Consiglio di amministrazione, anche in pendenza dell'approvazione e registrazione dei relativi contratti; e prendere altri provvedimenti necessari per garantire la continuità e sicurezza dell'esercizio, salvo a chiedere la sanzione del Consiglio d'amministrazione nella prima adunanza;

n) ordinarne quant'altro sia necessario per i bisogni dell'azienda e non richieda l'intervento nè del Consiglio d'amministrazione, nè del ministro dei lavori pubblici.

Il direttore generale informa, nei termini sta-

biliti dal regolamento, il ministro ed il Consiglio d'amministrazione degli atti più importanti, e dà notizia sommaria degli altri compiuti in dipendenza delle sue attribuzioni e facoltà.

Su conforme parere del Consiglio di amministrazione, e coll'approvazione del ministro, potranno essere dal direttore generale delegate temporaneamente alcune delle sue facoltà ad altri funzionari dipendenti.

Il direttore generale potrà, con parere favorevole del Consiglio, proporre al ministro taluni funzionari, in numero non maggiore di quattro, che abbiano incarico di presiedere all'azione di parecchi servizi col titolo di direttori aggiunti, e fra essi potranno essere designati uno o due che abbiano ad assumere le veci del direttore generale in caso di assenza od impedimento.

RATTAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RATTAZZI. Nell'ultimo comma di questo articolo è detto che: il direttore generale potrà, col parere favorevole del Consiglio, proporre al ministro taluni funzionari, in numero non maggiore di quattro, che abbiano incarico di presiedere all'azione di parecchi servizi col titolo di direttori aggiunti, e fra essi potranno essere designati uno o due che abbiano ad assumere le veci del direttore generale in caso di assenza od impedimento.

Ora mi pare che chi deve sostituire il direttore generale non possa essere altro che un vicedirettore. Perché lasciare la facoltà al direttore generale di scegliere fra i due chi debba sostituirlo? È il caso che si incorra in qualche inconveniente. Infatti se egli chiamerà il meno anziano si troverà di fronte a chi ne avrà risentimento. Se invece sceglierà chi è meno capace, il servizio ne avrà danno.

Le attribuzioni del direttore generale devono essere accolte da un solo vicedirettore, il quale deve esser designato dal ministro, che ha la responsabilità di tutto il servizio e deve scegliere il personale più adatto a questo grave ufficio.

SANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI, *relatore*. Io credo che questo articolo abbia bisogno di qualche schiarimento perché forse è un po' troppo conciso.

Si è già detto nell'altro ramo del Parlamento che la questione della possibilità è una cosa che in una legge non può stare. La legge deve disporre chiaramente quello che si deve fare e quello che non si deve fare.

Ma noi abbiamo creduto, per le ragioni già accennate, di non far troppi cambiamenti in questa legge. Qui dunque si tratta della facoltà di proporre 4 direttori aggiunti. Qual'è la loro funzione? Qui l'articolo non parla troppo chiaramente, ma ad ogni modo si capisce quali dovrebbero essere le attribuzioni di questi direttori aggiunti. Alcuni di essi dovrebbero raggruppare sotto la loro direzione e dipendenza alcuni degli uffici della Direzione generale che come tutti sanno sono 13 e altri dovrebbero sostituire il direttore generale.

Da principio anche noi dell'Ufficio centrale abbiamo fatto la stessa osservazione che ora fa l'onor. Rattazzi e abbiamo detto: quando il direttore generale ha un vicedirettore generale è più che sufficiente per l'andamento del servizio.

E si voleva correggere la legge in questo senso, ma poi si è pensato che le due grandi branche del servizio ferroviario, oggi ed anche per molti anni ancora, sono da una parte l'esercizio e dall'altra le costruzioni. Ed allora abbiamo creduto opportuno di lasciare impregiudicata la questione della nomina di uno o due vicedirettori generali, perchè secondo i bisogni del servizio si poteva metterne uno per sostituire il direttore generale, in tutto ciò che riguarda l'esercizio, ed un altro per sostituire il direttore generale in tutto ciò che riguarda le costruzioni.

Quindi non abbiamo da cambiare nulla in questo articolo. Resterebbero altri due; per me la legge dice che non possono essere più di quattro; i quali due dovrebbero concentrare i 13 servizi. Del resto abbiamo esempi anche nel demanio, ad esempio, che oltre al direttore generale ha due vicedirettori generali.

Abbiamo creduto che sia bene di nulla mutare, tanto più che siamo sempre nel periodo di esperimento. Ora il ministro ed il direttore generale vedranno se sia il caso, io credo di no, di concentrare nella stessa Direzione generale parecchi servizi sotto l'azione di uno solo, perchè sarebbe come avere in un Ministero 7 od 8 divisioni e nessuna direzione gene-

rale. Poi con la pratica del servizio si vedrà cosa potrà farsi.

La facoltà c'è di farne quattro, la distribuzione del lavoro e delle attribuzioni credo sia opportuno lasciarla al regolamento.

RATTAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RATTAZZI. Se v'è persona che desideri che il direttore generale delle ferrovie abbia le maggiori possibili facoltà, perchè davvero quell'Amministrazione abbia un carattere autonomo, sono proprio io. Ma qui andiamo troppo agli estremi. Si dà facoltà al direttore generale di designare i due vicedirettori...

FINALI. No, designarli al ministro.

RATTAZZI... Se è una semplice proposta è inutile attribuire la facoltà per legge. Quindi, o sopprimere l'ultimo inciso e lasciare che il vicedirettore generale sia l'ispettore generale, o l'altro funzionario più anziano...

SANI. Si dice: proporre, non nominare.

RATTAZZI... Ma che bisogno ha il ministro che il direttore generale gli faccia questa designazione? Il ministro ha questa facoltà in sé, senza bisogno di designazione. Quindi io lascerei l'ultimo inciso « il vicedirettore generale sarà designato dal ministro o sarà il funzionario più anziano ». Ma dire uno o due vicedirettori, è cosa che creerà equivoci e porterà danno al buon andamento dell'Amministrazione.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Questo articolo trae occasione dal lavoro immane dal quale è oppresso il direttore generale. Io non avrò bisogno di spendere molte parole per persuadere il Senato che l'ufficio di direttore generale delle ferrovie è talmente gravoso che riesce proprio superiore alle forze di un solo uomo; si tratta di governare una rete di 14 mila km. con 128,000 agenti. Era dunque naturale provvedere a mettere quest'uomo nelle condizioni di poter dirigere la sua azienda, tracciandone le grandi linee e segnando i criteri generali, senza perder la giornata in tanti dettagli che egli non può assolutamente seguire. Allora, con questo articolo 10, si è fatto quello a cui non aveva provveduto la legge del 22 aprile, si è data facoltà al direttore gene-

rale di raggruppare e delegare alcune sue funzioni, e solo egli è giudice di questa sua delegazione. Gli si è data facoltà poi non di nominare, ma di proporre al ministro la nomina (perchè si tratta di posti direttivi, onde la responsabilità del ministro non può escludersi) di non più di quattro direttori aggiunti, col voto favorevole del Consiglio di amministrazione.

Nominati questi quattro direttori aggiunti, che potranno essere, oppure no, proposti dal direttore generale d'accordo col Consiglio, secondo che egli lo crederà utile o meno nello interesse dell'azienda, occorre però sempre determinare chi, in caso di assenza o di impedimento, debba sostituire il direttore generale. Anche per questo incarico si è lasciata al direttore la facoltà della designazione del funzionario da nominarsi.

Era da escludersi che il direttore generale potesse nominarne due? È parso doversi rimettere al direttore generale anche perchè, come ha accennato l'onor. relatore, il servizio ferroviario è nettamente distinto in due grandi branche: l'esercizio propriamente detto ed i lavori e costruzioni.

Ed allora perchè mai impedire al direttore generale di designare due vicedirettori generali, l'uno per la parte dell'esercizio, l'altro per quella dei lavori, che lo sostituiscano in caso di assenza od impedimento? Perchè impedire al direttore generale, che è il relatore nato del Consiglio di amministrazione, di far intervenire al Consiglio, se si tratti di costruzione di nuove ferrovie, il direttore aggiunto, preposto al ramo delle costruzioni, e se si tratta di riferire, sia pure nella medesima tornata, al Consiglio sopra questioni del mantenimento e del traffico, di mandare un altro direttore aggiunto che si sia occupato di questo?

A noi è parso doversi lasciare questa ampia facoltà al direttore generale, che si varrà di questa, come di altre facoltà potestative date in questa legge, perchè non abbiamo creduto per l'ordinamento amministrativo e tecnico dell'azienda dover qui, con precetto troppo rigido, determinare il meglio da farsi ed abbiamo lasciato in tanti punti, oltre di questo, all'esperienza ed all'avvenire il determinare con maggior opportunità quello che meglio giovasse all'azienda.

Sarà il direttore generale che giudicherà meglio se convenga nominare uno solo oppure due vicedirettori per la eventuale sua sostituzione.

Quindi spero che il senatore Rattazzi troverà esaurienti queste spiegazioni e non vorrà insistere.

RATTAZZI. Non ne sono convinto, ma non insisto.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Devo poi, per conto mio, domandare un chiarimento all'Ufficio centrale il quale ha modificato la lettera *h* di questo articolo.

Mentre il progetto ministeriale richiedeva la deliberazione del Consiglio d'amministrazione, solo quando si fosse trattato di autorizzare liti *attive*, in cui l'Amministrazione delle ferrovie fosse stata attrice in giudizio, l'Ufficio centrale ha creduto di sopprimere questa limitazione, dicendo che, in ogni caso, quando si tratti di autorizzare liti, ove l'oggetto controverso superi 10 mila lire, occorra l'autorizzazione del Consiglio d'amministrazione.

Il progetto ministeriale era informato al concetto che, quando l'Amministrazione dovesse promuovere una lite, doveva essere autorizzata, ma nei casi in cui fosse convenuta, e non dipendesse da lei impedire la lite, ma dovesse unicamente difendersi, non occorre autorizzazioni, ma il direttore generale era obbligato soltanto ad informare il Consiglio d'amministrazione della pendenza della lite e dei provvedimenti da lui dati per le difese.

BALENZANO. Così è rimasto.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Questa seconda parte è rimasta, ma intanto è stata cancellata la parola *attive*, e perciò io domando: se l'Amministrazione ferroviaria venga chiamata in giudizio come convenuta, e non vi sia stato tempo a promuovere la deliberazione del Consiglio d'amministrazione, crede il Senato che essa avrà diritto di nominare il suo procuratore e costituirsi in causa per difendersi?

Non vorrei che questa soppressione venisse interpretata nel senso di dover aspettare l'autorizzazione del Consiglio per difendersi.

Evidentemente una Direzione compartimentale od un capo stazione, validamente citati a norma dell'art. 872 del Codice di commercio,

credo che debbano provvedere subito alla difesa dell'Amministrazione.

Su questo punto io pregherei l'Ufficio centrale di essere esplicito, poichè, è vero che vi è un termine di 40 giorni, perchè è imposto prima il reclamo amministrativo, ma questo soltanto quando si tratta di inadempienza delle condizioni di trasporto, ma per tutte le altre liti non vi è questo termine, perciò è necessario che si chiarisca bene se questi funzionari hanno il diritto di difendersi, per mezzo dei legali dell'Amministrazione sul luogo, senza l'autorizzazione del Consiglio d'amministrazione.

Ben inteso che anche con un telegramma debbono avvertirne il direttore generale, perchè è giusto che egli sappia di una lite mossa alla sua Amministrazione.

BALENZANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BALENZANO, *dell'Ufficio centrale*. Abbiamo per le liti una doppia disposizione: una è quella che richiede l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, ed è quella che è rimasta, secondo la proposta del Ministero per le sole liti attive come è detto all'art. 8. Quanto al direttore generale, egli dovrebbe autorizzare tutte le liti, sia attive che passive, e l'articolo, di cui discutiamo ora, riguarda il potere del direttore generale il quale non è possibile che ignori che i suoi dipendenti chiamati in giudizio, resistono colle loro difese. Sarebbe strano che in un'Amministrazione come questa si dovesse sostenere un giudizio senza che il direttore generale ne fosse informato.

Il ministro ha creduto che qui si parlasse del Consiglio d'amministrazione e non è così. Per il Consiglio d'amministrazione abbiamo accettato la sua proposta che limita le autorizzazioni alle liti attive. Qui dove si tratta del direttore generale si dice che deve autorizzare tutte le liti.

Date queste spiegazioni, credo che l'onor. ministro possa essere d'accordo coll'Ufficio centrale che cioè il direttore generale, deve autorizzare tutte le liti attive e passive, salve le opportune delegazioni, di cui al penultimo comma dello stesso art. 10.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Lo schiarimento dato dal senatore Balenzano attenua l'importanza della mia osservazione, poichè giustamente egli notava che quanto al Consiglio di amministrazione esso ci è per le liti più gravi, quindi per le liti passive il diritto di difendersi è riconosciuto, ma in quanto a questa seconda parte il senatore Balenzano dice: il direttore generale deve essere sempre informato; e anche quando si tratti di lito in cui l'Amministrazione è convenuta, deve dire la sua parola. Ora a prescindere dalla considerazione, che egli, non essendo giureconsulto, difficilmente potrà dire la sua parola in materia di liti, vorrei che fosse ben chiaro questo punto: che l'autorizzazione alle liti, anche quando l'Amministrazione è convenuta, abbia luogo ogni qualvolta il valore della causa superi la competenza del pretore. Domando se è questo il concetto dell'Ufficio centrale perchè, altrimenti, coi termini abbreviati, se si tratta di causa di competenza del pretore, non ci è tempo nemmeno di darne notizia al direttore generale, a meno che non si faccia per telegrafo; il che non può permettere un esame coscienzioso dei fatti della causa. Io credo che difficoltà ne avremo anche con questo temperamento dell'Ufficio centrale; oppure bisogna ammettere che nei casi di urgenza non occorre di chiedere l'autorizzazione del direttore generale.

Nè si comprende poi, perchè debba sempre intervenire il direttore generale, quando c'è l'ufficio legale presso la Direzione compartimentale che potrà vedere quello che debba farsi; altrimenti ritengo che si andrà incontro a difficoltà gravi di carattere pratico.

SANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI, *relatore*. Mi pare che le apprensioni dell'onorevole ministro siano un po' eccessive perchè un'Amministrazione citata si deve difendere, ma molte volte ha interesse a non difendersi perchè si sa che sarebbe una lite temeraria e allora è meglio non farla per non pagare le spese e i danni.

I dubbi dell'onor. ministro son facilmente mediabili perchè, in questi casi, io credo che, anche coi termini abbreviati, ci sia il tempo di interpellare il direttore generale, ma in ogni caso l'onor. ministro insegna a me, che non

ho mai fatto il patrocinatore, che noi coi rinvii possiamo guadagnare quanto tempo ci vuole per poter sentire il direttore generale e anche il ministro se occorre; per conseguenza mi pare di poter asserire che non vi è pericolo alcuno in quella disposizione. Ad ogni modo se si vuol dire che tutte le volte che l'Amministrazione è convenuta debba assolutamente andare in giudizio, è meglio lasciare le cose come sono.

BALENZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALENZANO, *dell'Ufficio centrale*. Io desidero di sapere chi deve autorizzare le liti se vuoi negare tale potere al direttore generale, cioè il rappresentante di questa Amministrazione che per amore di frasi si è voluta definire autonoma, per quanto l'autonomia sia distrutta dal primo all'ultimo articolo, lo che io approvo. Ora o attore o convenuto, è il direttore generale che deve autorizzare le liti, salvo che tale facoltà per legge ad altri si accordi, non potendosi ammettere che qualsiasi agente citato si debba sentire autorizzato a litigare.

Si prevede un'urgenza in cui il direttore generale non può essere neppure col telegrafo avvertito di una lite promossa. Questa è una ipotesi che l'onor. ministro dovrà convenire che non si verificherà quasi mai e si capisce che al caso il direttore compartimentale o altro agente assumerà la responsabilità in tali casi urgenti.

Le leggi si fanno per i casi ordinari e siccome il direttore generale è colui che ha la responsabilità dell'amministrazione non può non intervenire con la sua autorizzazione. D'altronde prego l'onor. ministro di esaminare se questa autorizzazione del direttore generale, o meglio del suo ufficio, non sia utile freno a sostenere liti che si dovrebbero evitare. Intervenendo la parola del capo dell'Amministrazione le liti temerarie possono eliminarsi, quindi pregherei l'onor. ministro a non creare ostacoli all'articolo come è formulato dallo Ufficio centrale, che è ispirato al doppio concetto di proibire liti ingiuste e dispendiose, e tenere ferma nel direttore generale la rappresentanza dell'Amministrazione in giudizio.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando licenza al Senato di aggiungere alle osservazioni fatte dai miei onorevoli colleghi Sani e Balenzano una considerazione che ha avuto importanza innanzi l'Ufficio centrale, allorché risolvette sopprimere quell'aggettivo. Si discusse lungamente su questo argomento; e una delle ragioni determinanti fu la considerazione, che nella legge comunale e provinciale espressamente è detto che il Consiglio comunale deve autorizzare l'Amministrazione tanto a promuovere liti quanto a sostenere liti.

Se non fosse stato lo scrupolo che abbiamo avuto di emendare il meno possibile il disegno di legge, forse avremmo introdotto in questo alinea una locuzione simile a quella della legge comunale e provinciale; ma a noi è parso che qualcuno debba avere la responsabilità di aver ordinato di sostenere una lite passiva.

Mi pare che in fondo non ci sia dissenso fra l'onor. ministro e noi, e che la soppressione da noi proposta in questo comma che riguarda il direttore generale, mentre nulla abbiamo mutato nei riguardi del Consiglio di amministrazione, possa essere consentita e concordata.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Non per insistere nella mia proposta, ma solo perchè la responsabilità dell'Amministrazione è grave, desidero di sapere chiaramente il pensiero del Senato per poterlo poi tradurre in regola efficace ed in disciplina sicura dell'azione amministrativa. Io mi sono domandato se la regola invocata dall'illustre presidente dell'Ufficio centrale, cioè che non sia da fare distinzione fra liti attive e passive, siccome nessuna ne fa la legge comunale e provinciale per gli enti locali, possa applicarsi anche alla Direzione delle ferrovie.

Ma il paragone non può reggere, poichè noi siamo in presenza di un'azienda, il cui carattere industriale è indiscutibile; un Consiglio comunale può procedere con tutte le forme rigorose, lente, pesanti; ma non si può comprendere che questo faccia un'Amministrazione ferroviaria che deve rapidamente provvedere ad eliminare queste malattie organiche che sono le liti. E mi sono domandato: l'articolo 12 del disegno di legge, a proposito delle Direzioni

compartimentali, dice che i capi di compartimento approvano le transazioni e risolvono i reclami ecc. ecc. secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Ora, come mai questi direttori compartimentali hanno facoltà di transigere, mentre se si tratta di una causa, sia pure di 200 lire, hanno bisogno di far sapere al direttore generale che c'è questa causa in cui sono convenuti? Questo mi pare faccia ritardare gravemente tutti i movimenti dell'azienda, perchè richiede che in ogni caso si arrivi alla Direzione generale, e ciò è grave dal punto di vista pratico; mentre a me pare che bastino quegli organismi minori, disseminati nei minori centri, per decidere se sia più opportuno difendersi o transigere. Il senatore Sani dice: Voi avvocati la sapete lunga e trovate modo di aver dei differimenti.

È vero, tante volte è possibile, ma tante volte no, e soprattutto quando l'avversario sa che la pubblica Amministrazione, che purtroppo è quella che talvolta sconta gli altrui peccati, non è pronta, non è in grado di difendersi. Allora si insiste, perchè si neghi il differimento, e non mancano gli eroi, a buon mercato, che credono di fare il loro dovere mostrando la loro indipendenza di carattere, mancando di rispetto ad ogni pubblica Amministrazione.

Tutto questo riuscirà utile all'Amministrazione ferroviaria per snodarla e renderla più agile e più semplice? Ne dubito! Ma il mio dubbio è sempre su quel punto semplicissimo.

Se è convenuta in giudizio l'Amministrazione ferroviaria innanzi ad un qualunque pretore del Regno per 300 lire o innanzi al tribunale per 1600 lire, per una questione che non è di trasporti, e la Direzione convenuta non crede di poter transigere o non c'è l'istanza di transazione, deve in ogni caso rivolgersi alla Direzione generale, e attendere il suo beneplacito per potersi costituire in giudizio?

Questo è un dubbio sul quale desidero di essere illuminato. Se il Senato mi dirà che si deve venir sempre alla Direzione generale, che vi è così grande interesse che ogni causa debba giungere a Roma, dove il direttore generale è illuminato meglio che i direttori compartimentali, e allora non vedo come possa conciliarsi tutto ciò con la facoltà di transigere data al direttore compartimentale.

Se l'Ufficio centrale crede di mantener fermo

questo testo, bisogna almeno dire che nei casi di urgenza si abbia il diritto di intervenire, altrimenti la mancanza di autorizzazione può, come per i comuni, per i minori, per le donne maritate, costituire una ragione perchè si eccepisca in giudizio: voi non potete parlare perchè non siete autorizzati. Questo porterebbe un intralcio grave all'Amministrazione, tanto più che l'art. 765 del Codice di commercio stabilisce la competenza del magistrato della stazione dove il rapporto giuridico si è costituito e quindi parrebbe contraddittorio stabilire la competenza locale, e poi voler per l'autorizzazione, in ogni caso, arrivare al centro. Questo non farà che moltiplicare tutta quella carta scritta che si accumula nei nostri uffici e non giova all'Amministrazione. Del resto io darò le istruzioni che rispondano allo spirito animatore del concetto del Senato.

ROSSI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI. In questo dibattito io mi associo cordialmente all'onor. ministro. Il sistema dell'Ufficio centrale potrebbe passare in una sola ipotesi, quando cioè tutte le citazioni a convenire in giudizio l'Amministrazione delle ferrovie facessero capo al direttore generale. Ma l'onor. ministro ha già avvertito come per contese che si attengono a contratti di trasporto, fornitura di vagoni, consegne di merce ed altro, la citazione è notificata al capo stazione. Ora, se vi sieno casi urgenti, in cui sia urgente la difesa, come sarà possibile provvedervi, se si dovrà attendere l'ordine del direttore generale?

Chi abbia pratica di queste materia, e svolga la sua vita professionale nei dibattiti giudiziari, deve dire che è impossibile che possa presidiare la pubblica Amministrazione il sistema suggerito dall'Ufficio centrale.

Poco fa l'onor. Finali assimilava questa materia al caso di contese concernenti i comuni, e diceva che il sindaco deve essere autorizzato dal Consiglio comunale.

È vero; ma è anche vero che il sindaco, nei casi di urgenza, agisce *illico et immediate*, ed aspetta poi la ratifica del Consiglio comunale; la sua azione non è inceppata da un difetto di giurisdizione, come questo che vuolsi infliggere a tutte le Amministrazioni locali della grande azienda ferroviaria.

Quindi mi associo alle raccomandazioni del ministro e prego l'Ufficio centrale di non insistere nei suoi atteggiamenti. Vado anche più in là: credo eccessiva anche la restrizione messa dall'onor. ministro, laddove si stabilisce che le liti attive debbano essere autorizzate dal direttore generale. Se fosse possibile dire che nei casi di urgenza anche le autorità locali possono iniziare gli atti, salvo a riferirne o avere la ratifica, sarebbe opportuno.

Certo ha ragione l'onorevole ministro quando dice: col sistema dell'Ufficio centrale non è presidiato l'interesse della pubblica Amministrazione.

BALENZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALENZANO, *dell'Ufficio centrale*. L'onorevole ministro invoca per le liti quanto è stabilito per le transazioni. Mentre l'art. 10 dà al direttore generale l'autorizzazione di approvare le transazioni senza alcun limite, l'art. 12 dà facoltà alle Direzioni compartimentali di approvare le transazioni, secondo norme stabilite dal Consiglio di amministrazione e dalla Direzione generale. Cosicché dal modo come sono concepiti questi articoli in materia di transazione, pare che la competenza sia una volta del direttore generale ed un'altra volta delle Direzioni compartimentali secondo norme di regolamento. Ora, intenderei che ai direttori compartimentali si concedesse anche il diritto di autorizzare le liti, e si avrebbe un parziale decentramento che non potrebbe essere che lodato da tutti. Ma mentre coll'art. 10 si parlerebbe solo di liti attive, nessuna disposizione indica chi deve autorizzare le liti passive.

Ora questo non è possibile. Credo che anche un capo stazione che sia citato abbia il dovere di difendersi, ma deve informare il direttore generale o compartimentale, di cui deve intervenire l'autorizzazione.

Epperò, o coordinandosi gli art. 10 e 12, si affidi ai direttori compartimentali di autorizzare le liti ed approvare le transazioni secondo le norme stabilite dalla Direzione generale o dal Consiglio di amministrazione, ovvero si rimetta al regolamento il modo col quale è ad altri delegata la facoltà del direttore generale di autorizzare tutte le liti.

Com'è il progetto di legge, mentre il direttore generale autorizza le liti attive, non si

trova chi autorizzi le liti passive; quindi affiderei all'onor. ministro, almeno nel regolamento, di proporre il sistema che crede più conveniente per disciplinare l'autorizzazione alle liti, anche passive.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Come diceva prima, l'articolo 872 del Codice di commercio dice che « le azioni derivanti dal contratto di trasporto possono proporsi innanzi all'autorità giudiziaria del luogo in cui risiede un rappresentante del vettore e, se si tratti di strade ferrate, innanzi all'autorità giudiziaria del luogo di partenza o quello di arrivo.

« A quest'effetto le disposizioni dell'articolo 375 si applicano all'agente ferroviario preposto alla stazione ».

Dunque il diritto comune stabilisce la competenza locale della stazione di partenza o d'arrivo. Questa osservazione mostra l'inconveniente a cui si va incontro col richiedere, in ogni caso, l'autorizzazione del direttore generale.

Ma, osserva il senatore Balenzano, voi venite qui al direttore generale per le transazioni.

Per verità, il concetto della legge mi pare diverso: se si tratta di liti attive o di transazioni che superino le 10 mila lire, la competenza è del Consiglio d'amministrazione; se si tratta invece di transazioni o di liti, che non superino le 10 mila lire, la competenza è del direttore generale; ma anche in questo caso il Consiglio di amministrazione e il direttore generale possono delegare alla Direzione compartimentale il potere di fare transazioni...

BALENZANO. Fate questo anche per le liti.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Io voglio dimostrare che non c'è contraddizione nel testo della legge.

All'articolo 12, § 8, si dice che « le Direzioni compartimentali approvano transazioni e risolvono reclami, provocano il rimborso di tasse, ecc. secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione e dalla Direzione generale »; non si è voluto stabilire per legge, perchè può accadere che la Direzione generale possa dare ad una Direzione compartimentale, perchè la crede più idonea, dei poteri maggiori che non ad un'altra. Dunque si è rimessa al direttore

generale e al Consiglio di amministrazione la determinazione dei casi in cui si possono fare queste transazioni.

Osserva l'onor. Balenzano, che non si è determinato chi debba autorizzare le liti passive. Io ringrazio l'onor. Rossi di esser venuto in mio aiuto: il Senato sa che quando si tratta di liti passive, la condizione è molto diversa: dipende da me di fare o non fare una causa, ma non di rispondere o meno il giorno in cui sono convenuto. Il solo dubbio è quello sollevato dall'illustre Presidente dell'Ufficio centrale quando ha detto: che non si è obbligati a fare la causa, ma si può transigere la lite. È una osservazione capitale; e la legge, se avesse imposto di definire giudizialmente in ogni caso liti passive, avrebbe fatto cosa enorme. Ma la legge non ha ordinato nulla di simile; essa ha lasciato all'apprezzamento del Consiglio d'amministrazione, se il valore supera le L. 10,000, del direttore generale, se è al disotto di tale cifra, o del capo del compartimento, di decidere se convenga meglio presentarsi innanzi al magistrato, o transigere la lite. Sotto tutti i riguardi mi pare perciò che il sistema della legge sia armonico. Rimane a determinare nel regolamento quali siano le garanzie perchè, nella scelta fra queste due vie, vi sia chi guardi alla convenienza di appigliarsi all'una piuttosto che all'altra, quantunque il transigere non sia soltanto nelle mani dell'Amministrazione, poichè bisogna che consenta pure l'altra parte. In ogni modo io posso assicurare l'Ufficio centrale e il Senato che in sede di regolamento saranno disciplinate, con opportune norme, le garanzie necessarie perchè non si facciano liti inconsulte e, quando sia possibile, si transiga.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta la proposta che si ritorni al testo ministeriale?

FINALI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Attese le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro che nel regolamento si porranno nettamente e con precisione i termini dentro i quali le determinate autorizzazioni sia di Consiglio di amministrazione, di direttore generale, o di direttori compartimentali, debbano intervenire per approvare le liti passive; l'Ufficio centrale piglia atto di queste dichiarazioni e consente che sia rimesso nella lettera dell'articolo la parola « attive » che aveva soppressa.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. La ringrazio.

PRESIDENTE. Allora l'Ufficio centrale consente di surrogare al comma *h* del testo, quello corrispondente del progetto ministeriale, e che dice così:

*h*) autorizzare liti attive e approvare transazioni, quando il valore dell'oggetto controverso non superi le lire diecimila, previo il parere dell'Avvocatura erariale quando si tratti di transazioni in cause relative ad immobili patrimoniali e il valore della causa superi la competenza pretoriale.

Rimane l'altra questione sollevata dall'onorevole Rattazzi all'ultimo comma di questo articolo.

RATTAZZI. Vi ho rinunciato.

PRESIDENTE. Allora, poichè non insiste, pongo ai voti il comma *h* del testo ministeriale. Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Non essendovi altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 10 del testo ministeriale. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 11.

Sono istituite Direzioni compartimentali di esercizio, alla dipendenza della Direzione generale.

Il numero, la sede, la circoscrizione e l'ordinamento interno delle Direzioni compartimentali sono determinati con decreto Reale, udito il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio dei ministri.

Questo decreto, come ogni altro che modifichi il numero o le sedi delle Direzioni compartimentali, dovrà essere presentato, senza ritardo, al Parlamento per essere convertito in legge.

Con altri decreti Reali potranno essere determinati i provvedimenti necessari per raggruppare o coordinare l'azione di talune Direzioni compartimentali o quella di taluni servizi.

(Approvato).

#### Art. 12.

Le Direzioni compartimentali, nell'ambito della propria circoscrizione ed uniformandosi

alle leggi, ai regolamenti, agli ordini ed alle istruzioni ricevute dal direttore generale:

1° rappresentano, nei limiti della loro circoscrizione, in persona del funzionario che sarà determinato dal regolamento, l'Amministrazione verso i terzi, salvo la disposizione dell'art. 872 del Codice di commercio;

2° provvedono, in conformità alle istruzioni della Direzione generale, all'andamento dei servizi attivi dell'esercizio, movimento e traffico, trazione e materiale, manutenzione e sorveglianza delle linee; ed in genere alla gestione tecnica, amministrativa e contabile della parte d'azienda loro affidata, che non faccia capo direttamente alla Direzione generale;

3° approvano lavori di ripristino e di manutenzione straordinaria e le provviste per i lavori, nei limiti d'importo fissati dai regolamenti generali di servizio;

4° approvano i contratti per lavori e provviste ad asta pubblica ed a licitazione privata, nonchè gli altri contratti, sempre nei limiti fissati dal Consiglio d'amministrazione e dalla Direzione generale;

5° approvano l'esecuzione ad economia o a cottimo dei lavori e delle provviste compresi nei programmi approvati;

6° studiano e presentano, in quanto non sia riservato alla Direzione generale, i progetti di lavori e le proposte di provviste, eccedenti per natura ed importo i limiti di cui al n. 3;

7° prendono, nei casi d'urgenza, i provvedimenti necessari per la continuità e la sicurezza dell'esercizio, informandone immediatamente il direttore generale;

8° approvano transazioni e risolvono reclami, provocano il rimborso di tasse e di diritti indebitamente percetti, secondo le norme stabilite dal Consiglio d'amministrazione e dalla Direzione generale;

9° studiano ed espongono alla Direzione generale le condizioni del commercio e della produzione in rapporto con le tariffe e le condizioni di trasporto e propongono provvedimenti per lo sviluppo del traffico, ed in genere ogni provvedimento inteso al miglioramento della circolazione dei treni e del servizio pubblico;

10° autorizzano corse speciali, a tariffa normale, in occasione di fiere, feste, pellegrinaggi, congressi e simili;

11° provvedono alla esecuzione di quanto altro loro venga affidato dalla Direzione generale.

(Approvato).

#### Art. 13.

Salvo quanto è stabilito nell'art. 57, il ministro dei lavori pubblici può, o d'ufficio o su ricorso, con decreto motivato, dichiarare l'illegittimità di ogni atto o provvedimento dell'Amministrazione, che sia contrario alle leggi e ai regolamenti.

Per gravi motivi il ministro dei lavori pubblici può, inoltre, sospendere momentaneamente e quindi, con decreto motivato e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, negare l'esecutorietà alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione o ai provvedimenti della Direzione generale.

Il ministro, prima di emanare anche il provvedimento di sospensione, se l'urgenza assoluta non glielo impedisca, e in ogni caso, prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, deve sentire le osservazioni dell'Amministrazione. Il decreto del ministro dovrà essere, senza ritardo, comunicato all'Amministrazione.

(Approvato).

#### Art. 14.

Senza pregiudizio delle responsabilità sancite dalle leggi vigenti, i consiglieri di amministrazione e il direttore generale sono responsabili verso lo Stato delle perdite e dei danni recati allo Stato, o ai terzi, verso i quali lo Stato debba rispondere, per il fatto di violazione di leggi o di decreti, o di negligenza grave, o di abuso dei quali si siano resi colpevoli nell'esercizio delle loro rispettive attribuzioni.

Sono esenti da responsabilità quei componenti del Consiglio di amministrazione che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto nel verbale constare in tempo del loro motivato dissenso, o dei richiami e proposte fatte per evitare il danno.

Tutti gli anzidetti funzionari sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a termini degli art. 67 e 69 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato per l'accertamento e la liquidazione delle responsabilità in cui fossero incorsi.

RATTAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RATTAZZI. Ho chiesto la parola per fare una osservazione sul secondo comma di questo articolo 14.

Si dichiara con questo comma che sono esenti da responsabilità quei componenti il Consiglio d'amministrazione che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni, o abbiano nel verbale fatto constare in tempo del loro motivato dissenso, o dei richiami e proposte fatte per evitare il danno.

Ora, a me sembra che il dissenso non salvi dalla responsabilità, se non si cessa di far parte del Consiglio. Il dichiarare che chi dissente, e dichiara il suo dissenso, è esonerato da ogni responsabilità, è incoraggiare l'opposizione e l'opposizione specialmente di coloro che non hanno il coraggio della loro opinione. Perciò io proporrei di sopprimere l'inciso « o abbiamo fatto nel verbale constare in tempo del loro motivato dissenso », inquantochè se il dissenso è grave, il consigliere dissenziente deve cessare di far parte dell'Amministrazione, o il dissenso ha causa leggera, o si rifiuta l'approvazione alle proposte solamente per spirito di opposizione, e in questo caso il dissenziente può rimanere nel Consiglio, continuando però a condividere coi colleghi la responsabilità.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Quell'inciso è tratto dall'art. 149 del Codice di commercio vigente, il quale non ha dato luogo in pratica ad alcun inconveniente.

L'art. 149 dice:

« La responsabilità per gli atti o le omissioni nelle Società aventi più amministratori non si estende a quello tra essi che essendo esente da colpa abbia fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel suo registro delle deliberazioni e ne abbia data notizia immediata per iscritto ai sindaci ».

Questo articolo è stato introdotto nel Codice di commercio, perchè la generica responsabilità stabilita dal diritto comune è purtroppo talvolta così evanescente, che non si può nemmeno ritrovare. Si è allora cercato di trovare un fatto concreto per i dissenzienti in minoranza.

Io mi sono indotto ad introdurre tale disposizione in questo disegno di legge, non solo per questo precedente legislativo autorevolissimo, ma per altre due considerazioni. La prima che del dissenso, che potrebbe non risultar dai verbali, sia avvertito il ministro, che con queste dichiarazioni, avrà modo di sapere se vi è maggioranza o minoranza e quali siano le ragioni dell'una e dell'altra parte.

Ma poi vi è un'altra considerazione, ed è che questa disposizione garantisce l'intervento alle sedute, poichè neppure le medaglie di presenza alle volte valgono a fare intervenire i membri alle sedute; in questo modo, se non vi sono legittimi motivi, non potranno dispensarsi dall'intervenire alle discussioni.

Credo che il senatore Rattazzi apprezzerà l'importanza di questa considerazione.

RATTAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RATTAZZI. Le considerazioni che ha svolte l'onorevole ministro non mi persuadono, perchè i confronti non sono sempre ragioni. Avevo presente la disposizione del Codice di commercio ricordata dal ministro.

Io non credo che quella disposizione abbia giovato, nè alle Società commerciali, nè al carattere delle persone. Qui poi siamo in materia di amministrazione governativa. Ora, incoraggiare i funzionari a fare delle opposizioni, per potere un giorno dire: io mi sono opposto a questa disposizione e con tutto ciò non mi sono pregiudicato personalmente, creda pure, onor. ministro, è questo un sistema che incoraggerà i consiglieri a creare degli imbarazzi.

E d'altronde, quali vantaggi vi sono a togliere la responsabilità solo per il fatto che alcuni consiglieri hanno dichiarato di essere contrari ad una disposizione, avendo essi continuato a rimanere nell'Amministrazione? Nessun vantaggio per l'Amministrazione.

A me pare che chi si è opposto ad una proposta fatta dal direttore generale, che ha votato con la minoranza, ed ha continuato a rimanere nel Consiglio, di cui non ha voluto dividere la responsabilità, non possa più rimanere a quel posto. Io prego l'onorevole ministro a voler accettare la soppressione da me proposta.

ROSSI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROSSI L. Io vorrei pregare il senatore Rattazzi di non insistere nella sua osservazione. È giustissima l'obbiezione dell'onor. ministro, che cioè la regola introdotta dal Codice dell'83 all'art. 149 ha fatto buona prova nella pratica.

D'altronde, non è nemmeno sotto altro aspetto esatto il ragionamento che fa il collega Rattazzi, il quale dice: quando taluno non si trova d'accordo con il direttore generale in determinate deliberazioni e vuole schivare la responsabilità, se ne vada. Ma in questo modo voi volete obbligare i membri del Consiglio d'amministrazione, per ogni deliberazione in cui sieno discordi, a dimettersi. Ciò turberebbe l'amministrazione; nè basta. Di fronte alle ragioni dell'equità e della giustizia, non bisogna soltanto preoccuparsi degli interessi dell'Amministrazione; bisogna preoccuparsi anche degli interessi morali e materiali di coloro che vi accudiscono. Secondo l'onor. Rattazzi, se io non sono concorde in una determinata questione che è dibattuta nel Consiglio, vuol dire che io non mi voglio assumere la responsabilità e quindi debbo andarmene. Non sarebbe giusto: secondo le norme più ovvie e universalmente accettate dal diritto comune, basterà che io faccia registrare a verbale la mia opinione contraria in quest'atto determinato per eliminare la responsabilità: e potrò rimanere in ufficio, anche se dissenziente in un atto speciale. Prego dunque il collega Rattazzi di ritirare il suo emendamento.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Io non ho nulla da aggiungere alle ragioni esposte dall'onor. Rossi; e non posso accettare l'emendamento proposto dall'onor. Rattazzi. Non credo poi che il Consiglio possa essere costituito da elementi così bisbetici che solo per fare opposizione al direttore generale, nella seduta successiva, cominciano a fare inserire nel verbale le loro proteste; io di questi funzionari dello Stato ho un concetto più elevato; io ho ragione di credere che saranno persone ragionevoli e serie, che protesteranno quando vi sarà ragione di protestare, e quando queste ragioni vi siano, è inutile dissimulare la responsabilità. D'altra parte non è un'assemblea politica; qui si tratta di un Consiglio d'amministrazione; e quando in una deliberazione vi

sarà maggioranza e minoranza, resteranno al loro posto, sia quelli che abbiano votato per la maggioranza, sia quelli che abbiano votato per la minoranza; è il ministro il quale deve vedere chi ha ragione, e se per caso avesse ragione la minoranza, sospenderà la deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

A me pare che tutto il sistema sia costituito in modo armonico e soddisfacente, e perciò vorrei anch'io rinnovare all'onor. Rattazzi la preghiera di non insistere nella sua proposta.

RATTAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RATTAZZI. Non ho detto, onor. ministro, che debbono andarsene, io ho detto che, rimanendo a far parte dell'Amministrazione, s'intende che la loro presenza li rende responsabili anche dei lavori del Consiglio. Il volerli esonerare dalla responsabilità, è incoraggiare l'opposizione, perchè è molto più comodo rispondere negativamente alle proposte e non dividere la responsabilità delle decisioni pur continuando a far parte del Consiglio. Di fronte però alle insistenze dell'onor. ministro e della non adesione dell'Ufficio centrale, non insisto.

PRESIDENTE. Non insistendo il senatore Rattazzi nel suo emendamento, pongo ai voti l'art. 14 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

### CAPO III.

#### Bilanci e controlli.

#### Art. 15.

Il bilancio preventivo delle entrate e delle spese è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con la legge di assestamento del bilancio si approvano le variazioni, che si rendano necessarie al preventivo.

Il conto consuntivo, con la relativa deliberazione della Corte dei conti, è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato e conterrà, ogni triennio, anche la dimostrazione sintetica dei prodotti lordi per linea.

(Approvato).

#### Art. 16.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede alle spese, prelevando le occorrenti somme dai prodotti.

(Approvato).

#### Art. 17.

È assegnato all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato un fondo di dotazione di magazzino, in scorte di materiali e di oggetti di consumo, da determinarsi ogni anno con la legge di bilancio.

Tale fondo ha gestione propria e il suo rendiconto va allegato al consuntivo di cui all'articolo 15 con le norme della legge 11 luglio 1897, n. 256.

(Approvato).

#### Art. 18.

Le entrate si dividono in ordinarie e straordinarie.

Si inscrivono fra le entrate ordinarie: i prodotti del traffico; i proventi dell'uso delle proprietà immobiliari, e quelli dell'uso e della vendita di materiali provenienti dall'armamento, dai rotabili e dai lavori in conto esercizio; i rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi nelle spese per lavori di riparazione e ripristino, o per altre prestazioni; i noli attivi di materiale rotabile e qualunque altro introito riguardante l'esercizio.

Si inscrivono fra le entrate straordinarie: le somme fornite dal tesoro per le spese straordinarie contemplate nell'art. 22; i rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi per lavori e provviste in aumento del patrimonio ferroviario; il ricavo dalla vendita di beni immobili e di materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario ed a servizi di navigazione.

(Approvato).

#### Art. 19.

Le spese si dividono in ordinarie di esercizio, complementari, accessorie e straordinarie.

Si inscrivono nella parte ordinaria del bilancio le spese ordinarie, complementari e accessorie.

Si inscrivono nella parte straordinaria le spese straordinarie.

(Approvato).

## Art. 20.

Sono spese ordinarie di esercizio quelle di personale, combustibili, manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze, manutenzione del materiale, ed in genere tutte le spese riguardanti l'esercizio ferroviario propriamente detto.

Sono spese complementari di esercizio quelle di manutenzione straordinaria, occorrenti per riparare e prevenire danni di forza maggiore alle linee e loro dipendenze, pel rinnovamento della parte metallica dell'armamento, pel rinnovamento del materiale rotabile e, infine, la somma che annualmente, in forza della legge del bilancio, dovrà essere stanziata per migliorie di carattere patrimoniale.

Le spese accessorie comprendono:

a) interessi sull'importo del materiale rotabile e di esercizio consegnato all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e di quello successivamente acquistato, in quanto abbia dato luogo a creazione di debiti dopo la legge del 22 aprile 1905, n. 137;

b) interessi sull'importo degli approvvigionamenti consegnati all'Amministrazione dal 1° luglio 1905, e sulle somme fornite dal tesoro pel completamento del fondo di dotazione di magazzino, di cui all'art. 17 della presente legge, in quanto abbiano dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;

c) interessi ed ammortamento delle somme erogate per gli aumenti patrimoniali di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 21;

d) la somma assegnata al fondo di riserva, a norma dell'art. 24;

e) le quote di prodotto, i canoni e simili, spettanti ai concessionari di ferrovie esercitate dallo Stato;

f) le quote di ammortamento delle somme pagate dal tesoro per liquidare la gestione 1885-1905, e le somme anticipate per titoli a) e b) del presente articolo, le quali dovessero gravare sul bilancio delle ferrovie.

(Approvato).

## Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

## Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione degli articoli del disegno di legge: « Ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private ».

## Art. 21.

Le spese straordinarie comprendono:

a) quelle per lavori, forniture, trasporti, valutazioni, consegne, ed altre, occorrenti pel primo impianto della nuova Amministrazione;

b) quelle per la continuazione e il saldo dei lavori e delle forniture in corso al 1° luglio 1905, sulle linee assunte in esercizio dallo Stato a tale giorno, e quelle per la continuazione e il saldo dei lavori e delle forniture sulle linee ex-Meridionali, e sulle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Treviso e Padova-Bassano, assunte in esercizio dallo Stato col 1° luglio 1906, in quanto competano allo Stato stesso in dipendenza delle rispettive convenzioni;

c) quelle occorrenti per reintegrare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della deficienza di manutenzione delle linee e del materiale rotabile al 30 giugno 1905;

d) quelle per forniture di nuovo materiale rotabile e di esercizio, anche per servizi di navigazione, sia per riparare alla deficiente dotazione, sia per sostituire il materiale noleggiato e per soddisfare ai maggiori bisogni dipendenti dagli aumenti di traffico, e quelle per miglioramenti al materiale che ne aumentino il valore, anche in occasione dei rinnovamenti di cui al secondo comma dell'art. 20;

e) quelle per provviste, in aumento del patrimonio, di materiale fisso e di materiale metallico di armamento, occorrenti per impianto di nuovi binari, nonché le spese per miglioramenti sulle linee e all'armamento anche in occasione dei rinnovamenti di cui allo stesso secondo comma dell'articolo 20; per nuovi impianti e per l'ampliamento di quelli esistenti; per nuovi impianti di trazione elettrica e simili, a cui non si provveda con la somma a carico della parte ordinaria del bilancio per le migliorie, a termini del detto comma dell'art. 20.

(Approvato).

## Art. 22.

Per ogni esercizio finanziario il ministro del tesoro, su proposta del ministro dei lavori

pubblici, fornisce all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che le iscrive nelle entrate straordinarie del bilancio, le somme occorrenti per le spese indicate all'art. 21.

(Approvato).

#### Art. 23.

Nel progetto di bilancio preventivo e in quello di assestamento della spesa, si inscrivono in una colonna gli stanziamenti proposti dal direttore generale e deliberati dal Consiglio di amministrazione e in un'altra colonna le eventuali variazioni che il ministro dei lavori pubblici ritenesse opportuno apportarvi, con le relative note giustificative dei corrispondenti capitoli.

Nuovi stanziamenti o aumenti di quelli proposti al Parlamento non possono essere approvati che per legge speciale.

(Approvato).

#### Art. 24.

È istituito un « fondo di riserva per spese impreviste » formato da assegnazioni annue del due per cento sui prodotti lordi.

Le somme di spettanza del fondo sono versate in conto corrente infruttifero al tesoro.

Le assegnazioni cessano quando il fondo abbia raggiunto la somma di lire 30 milioni, salvo ristabilirle, in tutto o in parte, allorchè le somme accumulate sieno divenute inferiori alla predetta cifra.

Il fondo somministra le somme occorrenti per imprevisti bisogni di servizio, per i quali non siano sufficienti gli stanziamenti di bilancio e non possano proporsi in tempo le occorrenti variazioni.

Sul fondo stesso, tenuto conto delle sue disponibilità, possono farsi, eccezionalmente, prelevazioni anche per anticipare l'acquisto di approvvigionamenti in eccedenza dell'ordinaria dotazione, quando ne sia riconosciuta la convenienza.

Le prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio o ad un capitolo nuovo, sono fatte per decreto Reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

I decreti suddetti sono comunicati al Parlamento, insieme col conto consuntivo.

Delle somme fornite nell'anno, il fondo sarà reintegrato con appositi stanziamenti nei bilanci degli esercizi finanziari successivi.

(Approvato).

#### Art. 25.

Al servizio di ragioneria dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è affidato il riscontro sulla regolarità dei documenti relativi alle spese e delle rispettive contabilità, il riscontro sulle entrate, sul servizio di cassa, sulla gestione dei magazzini e depositi, sugli inventari, nonché la tenuta delle scritture delle entrate e delle spese.

I funzionari del servizio di ragioneria presso la Direzione generale e le Direzioni compartimentali e i funzionari amministrativi ordinatori delle spese, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

(Approvato).

#### Art. 26.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate e fa il riscontro delle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed ha perciò il diritto di richiedere e ricevere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Le attribuzioni della Corte dei conti si esercitano per mezzo di un ufficio speciale presso l'Amministrazione delle ferrovie di Stato.

Con regolamento da approvarsi per decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, saranno stabilite le norme per il funzionamento di detto ufficio.

(Approvato).

#### Art. 27.

È applicabile all'Amministrazione delle ferrovie la legge sulla contabilità generale dello Stato in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge.

Quando si tratti di contratti per lavori, forniture e approvvigionamenti, la registrazione preventiva è richiesta soltanto se il loro importo sia superiore a lire cinquantamila. Da tale registrazione preventiva sono esenti i contratti, le forniture, gli approvvigionamenti e

gl'impegni di spese per lavori e per altri titoli che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, debbano farsi di urgenza, per assicurare la continuità e la regolarità del servizio. La deliberazione di urgenza dovrà essere motivata. Mensilmente sono comunicati alla Corte dei conti gli elenchi degli impegni assunti senza la registrazione preventiva, compresi quelli assunti d'urgenza.

(Approvato).

#### Art. 28.

Con norme da stabilirsi nel regolamento, di cui all'articolo 26, sarà determinato a chi spetti la facoltà di firmare i ruoli di spese fisse, i mandati e buoni di pagamento, e saranno pure determinate le relative attribuzioni e responsabilità della ragioneria e regolate le verifiche di cassa.

Il pagamento dei ruoli, dei mandati o dei buoni sarà fatto, ove occorra, dalla Cassa delle stazioni, secondo i modi e le garanzie che saranno prescritte dal suddetto regolamento.

Questo determinerà pure le norme necessarie per rendere facili e spedite, derogando, ove occorra, al precedente articolo, le operazioni di rettifiche per deficienze di tasse, gli assegni gravanti le merci, la restituzione di somme per eccedenze di tasse, la dimostrazione mensile del debito degli agenti e dell'entrata ed uscita dai magazzini.

(Approvato).

#### Art. 29.

Il direttore generale, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, può aprire crediti, mediante mandati a disposizione, ed emettere a favore dei funzionari dipendenti mandati di anticipazione per spese da farsi in economia per lavori e forniture.

Tali mandati non possono eccedere la somma di lire 50,000 ed i relativi rendiconti mensili sono presentati alla Direzione generale per la revisione della Ragioneria centrale e pel riscontro della Corte dei conti. I buoni rilasciati sui mandati a disposizione e di anticipazione debbono essere staccati da un registro a matrice.

(Approvato).

#### Art. 30.

Nei casi dalla legge permessi, qualunque atto che abbia per iscopo di impedire o trattenere un pagamento di somme a carico del bilancio delle ferrovie esercitate dallo Stato, deve essere notificato al direttore generale che ne dà corrispondente notizia anche all'ufficiale incaricato del pagamento.

Può peraltro il creditore fare tale notificazione all'ufficiale cassiere, o agente incaricato del pagamento, il quale ne informerà immediatamente il direttore generale.

(Approvato).

#### Art. 31.

Ai contratti da stipularsi coll'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed ai progetti da essa compilati, non sono applicabili le disposizioni degli art. 322, 337 e 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e relative modificazioni di cui alla legge 15 giugno 1893, n. 294.

Ai contratti stessi, dai quali derivino entrate o spese per l'azienda delle ferrovie dello Stato, sono applicabili le disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, salvo quelle degli art. 9, 10, 12, 14, 15 e 16 della legge medesima.

Tuttavia è ammessa per qualsiasi importo la licitazione privata, ogniqualvolta l'interesse dell'Amministrazione consigli di non applicare il sistema dell'asta pubblica.

È ammessa la trattativa privata con deliberazione motivata:

a) nei casi di contrattazione d'importo non superiore a lire 50,000, nè superiore a lire 10,000 se la spesa è annuale e l'Amministrazione non resti impegnata per oltre 5 anni;

b) per i contratti dei quali non è possibile determinare a priori il valore, per quelli cioè la cui spesa è fissata in base a compensi proporzionati ad unità di peso e di misura;

c) per l'acquisto dei carboni;

d) per gli altri approvvigionamenti di qualsiasi importo, ogniqualvolta l'interesse dell'Amministrazione consigli di non applicare il sistema della pubblica gara o della licitazione privata.

In questi due ultimi casi però, la trattativa privata dev'essere autorizzata dal ministro dei lavori pubblici.

Tale autorizzazione non occorre per le forniture, i lavori e le relative provviste, di qualunque importo, quando, con deliberazione motivata, sia riconosciuto che l'urgenza od il bisogno di garantire la sicurezza e regolarità dell'esercizio, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, non permettano l'indugio della gara.

Gli approvvigionamenti possono essere fatti direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri, col mezzo di funzionari a ciò delegati dall'Amministrazione.

I servizi, i lavori e le forniture da farsi in economia si eseguono con le norme prescritte da speciale regolamento, approvato dal ministro dei lavori pubblici d'accordo col ministro del tesoro, sentito il Consiglio d'amministrazione ed il Consiglio di Stato.

(Approvato).

#### Art. 32.

Alle Associazioni cooperative di produzione e lavoro che abbiano adempiuto alle prescrizioni della legge 12 maggio 1904, n. 178, sono applicabili, per i lavori e per le forniture d'interesse dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, le disposizioni della legge medesima.

Ai Consorzi, che già siano o fossero regolarmente costituiti fra Società cooperative di produzione e lavoro, può essere affidata, anche per trattativa privata, l'esecuzione delle opere suddette, purchè l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole Società costituenti il Consorzio, secondo le norme vigenti.

Potrà pure essere consentito che la cauzione sia formata mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata, da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato.

Le concessioni, contemplate nel presente articolo, saranno fatte quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, le Società od i Consorzi presentino sufficienti garanzie di idoneità, stabilità e solvibilità per la regolare esecuzione delle opere da appaltarsi.

(Approvato).

#### Art. 33.

Le provviste del materiale fisso e mobile e di quello metallico d'armamento sono, di re-

gola, appaltate all'industria nazionale, col sistema delle pubbliche gare.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato, su conforme deliberazione del Consiglio d'amministrazione, può procedere per licitazione o trattativa privata, quando ciò sia consigliato dall'interesse dell'Amministrazione o dal fine di assicurare un'equa ripartizione delle forniture fra gli stabilimenti congeneri nelle diverse parti del Regno, fermo il disposto dell'art. 16 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

Se il risultato delle pubbliche gare, delle licitazioni o delle trattative private dimostra che le condizioni dell'industria nazionale non permettono di ottenere prezzi convenienti, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, su conforme deliberazione del Consiglio d'amministrazione e in seguito ad autorizzazione del Consiglio dei ministri, procede a gare internazionali, alle quali sono invitate anche ditte nazionali.

Quando occorra provvedere d'urgenza all'acquisto di materiale fisso, mobile e metallico d'armamento, può essere eccezionalmente autorizzata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, la licitazione o la trattativa privata con ditte estere.

L'acquisto di materiali e meccanismi garantiti da attestati di privativa o prodotti da ditte specialiste, è fatto dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, su conforme deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Nella relazione annuale disposta all'art. 9, il direttore generale darà un rendiconto analitico delle provviste suindicate.

(Approvato).

#### Art. 34.

A parità di condizioni, nelle gare internazionali deve preferirsi l'industria nazionale.

Per le provviste di materiale di cui all'articolo precedente, sarà accordata, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, una congrua protezione all'industria nazionale, che però non potrà mai eccedere il cinque per cento sulla offerta dell'industria estera, accresciuta delle spese di dogana e di trasporto al luogo di consegna.

Per offerta dell'industria estera s'intende la media delle offerte più basse, che rappresentino la metà del numero delle offerte estere

riconosciute valide. Se queste sono in numero dispari, la metà è formata sul numero stesso aumentato di uno.

Se l'offerta estera sia stata una sola, la determinazione della parità delle condizioni sarà rimessa al giudizio del Consiglio d'amministrazione.

Quando occorra provvedere sollecitamente alla dotazione normale del materiale per l'esercizio delle ferrovie di Stato, può essere eccezionalmente autorizzata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, la licitazione o la trattativa privata con ditte estere.

(Approvato).

#### Art. 35.

Tutti i contratti ed atti, stipulati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, relativi esclusivamente all'esercizio delle ferrovie stesse, sono soggetti al diritto fisso di una lira ed esenti da ogni diritto proporzionale di registro.

(Approvato).

#### Art. 36.

Le Casse compartimentali raccolgono gli introiti disponibili delle stazioni e tutti gli altri proventi ordinari e straordinari, e provvedono al pagamento delle spese sopra mandati o diretti o a disposizione o d'anticipazione, o mediante ruoli e fogli di paga del personale, emessi dall'Amministrazione e vidimati dal Servizio centrale di ragioneria o dalle ragionerie dei compartimenti.

Le somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa sono versate alla Banca d'Italia.

Queste somme sono tenute in conto corrente speciale, distinto da quello del tesoro dello Stato, ad interesse, giusta convenzione che, su proposta del ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, sarà approvata per decreto Reale.

Il direttore generale ha facoltà di fare prelevamenti sul detto conto corrente speciale per il servizio dell'azienda mediante assegni vistati dal delegato del tesoro presso la Sezione di tesoreria, a norma del regolamento.

Le norme per il servizio di cassa, e quelle per raccogliere, custodire e versare i fondi, sono stabilite dal regolamento.

(Approvato).

#### Art. 37.

I cassieri e gli agenti che da essi dipendono ed hanno in consegna valori debbono prestare cauzione, a garanzia della loro gestione, nella misura e nelle forme determinate dal regolamento, e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, ai termini dell'articolo 64 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

(Approvato).

#### CAPO IV.

#### Tariffe e orari.

#### Art. 38.

Le condizioni dei trasporti e le tariffe attualmente in vigore sulle ferrovie esercitate dallo Stato sono mantenute.

Entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, si provvederà alla revisione delle Condizioni dei trasporti e al coordinamento delle medesime, per ciò che concerne le merci, alla convenzione di Berna e successive appendici, e alla semplificazione delle tariffe.

A questa revisione, al coordinamento e alla semplificazione si provvederà con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio generale del traffico e il Consiglio dei ministri.

Tale decreto sarà, senza ritardo, presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Fino a che sia pubblicato tale decreto Reale rimarranno in vigore le disposizioni dell'articolo 2 della legge 12 luglio 1906, n. 332.

(Approvato).

#### Art. 39.

Le riduzioni di tariffe sono approvate con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio generale del traffico e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il decreto Reale, dopo un anno di esperimento, quando non venga revocato, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Dopo la riforma delle tariffe, di cui nel precedente articolo, nessuna tariffa potrà essere aumentata e nessuna condizione di trasporto aggravata se non per legge.

Le riduzioni dipendenti da concessioni speciali per trasporti temporanei, riguardanti determinate quantità di merci o determinate provenienze e destinazioni, che danno luogo a contratti con gli speditori, sono autorizzate dal direttore generale previa deliberazione favorevole del Consiglio di amministrazione. Ugual trattamento deve essere usato a chiunque ne faccia richiesta a parità di condizioni.

Tali concessioni saranno soggette all'approvazione del ministro dei lavori pubblici, d'accordo col ministro del tesoro. Tale approvazione s'intenderà accordata quando, entro otto giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione al ministro dei lavori pubblici, questi non abbia dato avviso del suo dissenso all'Amministrazione.

Ai trasporti di viaggiatori con treni accelerati, omnibus e misti, per i quali siano attuate riduzioni medie di tariffa non inferiori a quelle indicate dall'articolo 5 della legge 9 giugno 1901, n. 220, sull'esercizio economico, sono applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge medesima. Il decreto Reale di cui nel primo comma del presente articolo, stabilirà, per questi trasporti, la limitazione dell'imposta erariale, di cui alla prima parte dell'articolo 4 della legge anzidetta.

(Approvato).

#### Art. 40.

Ogni quinquennio si procederà ad una generale revisione della nomenclatura e della classificazione delle merci.

Le modificazioni dipendenti da questa revisione saranno approvate con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio generale del traffico e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto sarà, senza ritardo, presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

(Approvato).

#### Art. 41.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può istradare le merci anche per via diversa

dalla più breve quando, essendo in possesso delle spedizioni, sia in grado di farle giungere, sulle linee sue o da essa esercitate, a destinazione o al vettore successivo, applicando però in ogni caso la tassazione corrispondente alla via più breve quando però questa sia costituita da una linea a scartamento uguale ed in servizio cumulativo colle ferrovie di Stato, e fermi restando i termini di resa, esclusa ogni partecipazione dei concessionari delle linee più brevi al prodotto per i tratti non percorsi.

Le riduzioni di tariffe derivanti dall'applicazione della base differenziale sono attuate anche nei servizi cumulativi con le ferrovie concesse all'industria privata, purchè i concessionari vi abbiano aderito, e sulle ferrovie stesse siano in vigore tariffe uguali a quelle delle ferrovie dello Stato. Nelle nuove concessioni di ferrovie all'industria privata, si intenderà imposto al concessionario l'obbligo del cumulo delle distanze.

(Approvato).

#### Art. 42.

È obbligatoria, per le ferrovie allacciate tra di loro, la istituzione dei servizi cumulativi.

Possono essere escluse da quest'obbligo le spedizioni in transito diretto e quelle con spedizioni da stazioni intermedie.

Qualora non esista l'allacciamento fra la ferrovia ed altri mezzi di trasporto, o, per altre circostanze, si riconosca non conveniente, previo parere del Consiglio generale del traffico, l'istituzione del servizio cumulativo, dovrà essere dall'esercente istituito un servizio di corrispondenza.

L'obbligo dei servizi cumulativi o di corrispondenza, secondo i casi, sarà iscritto in qualunque concessione nuova o rinnovata con imprese di trasporto terrestri, e di navigazioni in qualunque modo servitate dallo Stato o da Enti locali e investite di servizi pubblici rimunerati.

(Approvato).

#### Art. 43.

Quando, per superare forti distlivelli, convenga ricorrere a sistemi speciali di impianto e di esercizio per il trasporto di persone o di cose, diversi dal sistema ad aderenza, i rela-

tivi tratti di linea, agli effetti della tassazione dei trasporti dei viaggiatori e merci, si computano su uno sviluppo che viene fissato, caso per caso, su proposta del direttore generale, e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, con decreto del ministro dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 44.

Le condizioni e le norme dei servizi cumulativi e di corrispondenza, di cui agli articoli precedenti, e per l'uso delle stazioni comuni, sono concordate dall'Amministrazione delle strade ferrate dello Stato con altre Amministrazioni interessate.

Se l'accordo non sia intervenuto nel termine di tre mesi dalla richiesta della parte più diligente, od entro sei mesi dal ricorso diretto da un interessato al direttore generale delle ferrovie dello Stato e all'altra Amministrazione, le condizioni e le norme del servizio sono stabilite da tre arbitri nominati d'accordo fra le Amministrazioni, o, in difetto, uno dal Consiglio di amministrazione, uno dall'altra Impresa di trasporti interessata e il terzo dal presidente della Corte d'appello di Roma.

Nel caso che taluna delle Amministrazioni non elegga il proprio arbitro, il presidente della Corte d'appello, sopra domanda della parte più diligente o di chi possa avervi interesse, nomina anche l'arbitro o gli arbitri mancanti.

Gli arbitri decidono come amichevoli compositori.

(Approvato).

Art. 45.

Non può essere promossa azione giudiziaria contro l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per inadempimento delle condizioni di trasporto o per la classificazione delle merci o per l'applicazione delle tariffe, prima che siano trascorsi quaranta giorni dalla presentazione del reclamo amministrativo.

Si può tuttavia procedere agli accertamenti di cui agli articoli 402 e 71 del Codice di commercio, anche prima che sia presentato il reclamo amministrativo o in pendenza di esso.

(Approvato).

Art. 46.

Gli orari generali dei treni per viaggiatori sono deliberati dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale, udito il parere del Consiglio generale del traffico.

RATTAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RATTAZZI. L'articolo 46 dispone che gli orari generali dei treni per viaggiatori sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione su proposta del direttore generale, udito il parere del Consiglio generale del traffico.

Io mi riservo di fare qualche osservazione sopra questo Consiglio generale del traffico, ma frattanto debbo subito enunciare come mi sembri proprio fuori di posto di sottoporre ad un Consiglio generale, che è composto di oltre 50 persone, una questione così complessa e delicata come quella degli orari delle ferrovie. Gli orari generali delle ferrovie si formano con relazioni internazionali; non siamo soltanto noi in casa nostra che disponiamo degli orari, ma dobbiamo tener conto anche dei nostri confini e dei rapporti con le altre ferrovie. All'interno poi, se per ciascuna regione si tenesse conto degli interessi parziali e si dovessero sottoporre questi a quelli generali, non si arriverebbe mai ad una conclusione.

Ora il portare la questione degli orari alla discussione di un Congresso che è composto di molte persone, di diverse regioni e rappresentanti di così diversi interessi, mi pare che ci esponga al pericolo di non venir mai ad una conclusione, e quando pure vi si potesse giungere, non si avrebbe un voto rispondente all'interesse generale.

Ora, sia per ragione della delicatezza della materia sia per non impedire che il lavoro si compia in tempo opportuno, io prego l'onorevole ministro di togliere quell'inciso « udito il parere del Consiglio generale del traffico ».

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Le considerazioni le quali hanno mosso l'onorevole Rattazzi a proporre la soppressione di quell'inciso, avevano indotto me pure a non richiedere, nel primitivo testo del disegno di

legge, il parere del Consiglio generale del traffico, perchè l'art. 47 del primo testo ministeriale diceva semplicemente: « Gli orari sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione su proposta del direttore generale ».

L'aggiunta fu fatta perchè parve una garanzia maggiore e si credette che, limitata agli orari generali, non potesse presentare inconvenienti di qualche gravità; ma non mi dissimulo che forse la considerazione di carattere internazionale accennata dal senatore Rattazzi può davvero essere decisiva, perchè gli orari delle ferrovie oggi non si fanno in considerazione degli interessi di determinate regioni, ma degli interessi di tutta l'Europa continentale, e tra poco anche dell'Asia, che verranno a ricollegarsi agli interessi delle nostre grandi reti.

Ora, poichè il Consiglio del traffico, tra l'altro, si riunisce ogni tre mesi, potrà anche tardare e potrà anche talvolta essere difficile attendere la convocazione del Consiglio stesso e coordinarne l'azione con quella degli altri corpi che in Europa attendono alla compilazione di questi orari, accolgo la proposta soppressiva del senatore Rattazzi, se l'Ufficio centrale non ha nulla in contrario.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ho interrogato i colleghi dell'Ufficio centrale i quali per le considerazioni esposte dal proponente senatore Rattazzi e dal ministro e per altre analoghe, consente nella soppressione dell'inciso.

RATTAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RATTAZZI. Per non riprendere la parola sullo stesso argomento, mentre ringrazio il signor ministro e l'Ufficio centrale di avere aderito alla mia proposta, pregherei di ricordare che al successivo articolo 50 si dice di nuovo:

« Verificandosi in via normale una diminuzione del prodotto dei viaggiatori e dei trasporti a grande velocità, il numero giornaliero delle coppie dei treni viaggiatori può, previo parere del Consiglio generale del traffico, essere diminuito in relazione alle norme contenute nell'articolo 47.

« Il numero dei treni viaggiatori effettuato su ciascuna linea in base all'orario in vigore

all'atto dell'applicazione della presente legge, non può essere diminuito di una coppia se non quando il numero dei treni viaggiatori, in base al detto orario, sia superiore, di due o più coppie, a quello determinato con le norme di cui agli articoli 47 e 49. In tal caso sarà sentito il Consiglio generale del traffico ».

Qui non vi sarebbero le considerazioni di rapporti internazionali, ma anche la questione di soppressione di treni, ed ella me lo insegna, onor. ministro, è una questione che tocca vivi interessi.

A me pare che quando sia sentito il Consiglio d'amministrazione, ed intervenga poi la decisione del ministro, non sia opportuno interrogare anche il Consiglio del traffico, che non darà mai un parere utile, ed impedirà probabilmente che si facciano delle soppressioni di treni, ancorchè ritenute necessarie o utili.

ARCOLEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Non avrei difficoltà di aderire alle idee del senatore Rattazzi, ma allora è meglio sopprimere questo Consiglio del traffico, che si riduce ad un Consiglio senza traffico. (*Si ride*). Se deve esistere per qualche cosa, bisogna che abbia un'azione propria diversa da quella del Consiglio di amministrazione. Anche io trovo che può essere un incaglio; è troppo numeroso, si riunisce di tanto in tanto e non può vigilare, assistere, proporre secondo l'urgenza.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Mi pare che l'onorevole senatore Arcoleo abbia esagerato un po'.

Il traffico non consiste solo nel numero dei treni. Esso concerne tante altre più gravi questioni.

Io non intendo entrare nei particolari per delineare la competenza del Consiglio del traffico di cui si discute; ma parmi poter affermare che gli articoli sui quali ha proposto alcuni emendamenti l'onorevole Rattazzi non riguardano che in piccola parte le attribuzioni del Consiglio del traffico, il quale a ben altri incarichi dovrà dedicare le sue cure. Sembra perciò che restando nei limiti delle proposte Rattazzi non c'è pericolo che sieno turbate le funzioni del Consiglio di traffico.

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Ho poco da aggiungere per appoggiare la proposta Rattazzi, che è pratica, e per rispondere al collega Arcoleo che non ha che da guardare l'articolo che contempla l'azione del Consiglio del traffico per vedere la sua ragione di esistere, anche togliendo le questioni d'orario, perchè gli rimarrà a deliberare su materie importantissime, quali le tariffe; e la parola sola ne dice l'importanza.

Non voglio dilungarmi d'altronde a citarle tutte queste rilevanti mansioni e perciò appoggio la proposta del collega Rattazzi, inquantochè mira all'utile generale togliendo la possibilità di influenze regionali dannose, mentre che poi la Direzione generale ed il ministro avranno adito di essere informati della vera condizione delle cose senza sentire il parere di questo Consiglio del traffico sull'argomento del numero delle coppie dei treni.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.

Per fare più presto comincerò dal dire una parola sola sulla istituzione di questo Consiglio del traffico che non ha incontrato le simpatie del senatore Rattazzi, e me ne duole. Per istituirlo in Prussia fu fatta una legge apposita. Questo Consiglio c'è in Prussia, c'è in Austria, c'è in Francia ed è costituito da un numero di membri assai maggiore di quello proposto da noi, anche aumentato come è stato dalla Commissione parlamentare.

Il Consiglio del traffico ha uno scopo a lui proprio, che non può essere di alcun altro organo. Esso rappresenta la partecipazione del pubblico di tutti i paesi a questa grande azienda delle ferrovie, che non vogliamo chiusa alla voce dei bisogni, delle necessità che si vanno manifestando nella nostra patria, ma che vogliamo sorregga tutte le iniziative e tutti gli sforzi per promuovere il miglioramento dell'economia nazionale.

Unanime è, come ho detto, il concetto che porta all'istituzione di questo Consiglio del traffico: vi sono però nei vari Stati delle differenze nei particolari.

Alcuni Stati ammettono solo il Consiglio generale e non le Commissioni compartimentali; altri solo queste e non quello, altri ancora tutti

e due; io ho creduto di dover seguire questa ultima via. Alcuni Stati chiamano nel Consiglio del traffico le rappresentanze del commercio direttamente, altri per una specie di elezione di secondo grado, ma il convincimento che l'Amministrazione delle ferrovie non debba essere burocratica, ma un'amministrazione che rispecchi i bisogni e la vita vera del paese, questo convincimento è ormai in tutti gli Stati che hanno una grande azienda ferroviaria, e voglio sperare che il senatore Rattazzi non vorrà che noi soli seguiamo un concetto diverso e sarà meno severo nel giudicare questa istituzione. Del resto, riunitosi in forza di un decreto Reale, ha già cominciato questo Consiglio ad esplicare l'opera sua con soddisfazione del paese. Ricordo che un Consiglio con poteri minori, quello delle tariffe, ha reso grandi servizi al paese, e chiunque legga i volumi delle discussioni e relazioni fatte non potrà che rendere testimonianza di onore a chi ne fece parte, e rammento con piacere che l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale è stato uno dei membri più operosi ed intelligenti di quel Consiglio.

Voci. Presidente.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.

Vengo alla questione particolare cui si riferisce la proposta del senatore Rattazzi, alla quale si è associato il senatore Pisa. L'onor. Arcoleo ha detto, come sempre, argutamente, che l'accogliere tale proposta equivarrebbe ad abolire questo Consiglio, perchè gli mancherebbe una delle funzioni essenziali. Certo tutto il traffico non consiste nel determinare il numero dei treni viaggiatori, ma questa determinazione è un elemento importantissimo per lo svolgimento dei traffici.

Quale è stata la ragione di questa disposizione per cui occorre sentire il Consiglio del traffico, quando si tratta di diminuire delle coppie di treni attualmente esistenti? È stata questa che mi pare buona: è stata la preoccupazione nostra che il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie si lasciasse guidare, prevalentemente, da considerazioni di carattere finanziario e, soprattutto, si preoccupasse di aumentare il prodotto e quindi fosse indotto a sopprimere treni, che, in un primo periodo della loro istituzione, si mantenessero poco produttivi, mentre è noto che molte volte il traffico, promosso artificialmente per un certo

tempo, produce frutti così fecondi da compensare il primo periodo poco fruttifero.

Allora si è detto: occorre sentire, oltre il Consiglio d'amministrazione, che potrebbe essere mosso specialmente dalla preoccupazione di fare un buon bilancio, anche il Consiglio del traffico, che è mosso soprattutto da considerazioni economiche e industriali, perchè dica se quel treno che si vuole sopprimere, non possa domani produrre grandi frutti.

Dopo ciò prego il senatore Rattazzi di non insistere nella sua proposta.

RATTAZZI. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 46 colla modificazione proposta dal senatore Rattazzi ed accettata dal Governo; lo rileggo:

#### Art. 46.

Gli orari generali dei treni per viaggiatori sono deliberati dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 47.

L'esercizio di una linea è fatto con tre coppie giornaliere di treni viaggiatori, finchè il prodotto lordo annuo ricavato dai viaggiatori e dai trasporti a grande velocità non oltrepassi lire novemila per chilometro.

Quando tale prodotto annuo superi, in via normale, le lire novemila per chilometro, deve essere attivata una quarta coppia giornaliera di treni viaggiatori.

Sulle linee per le quali, dai trasporti viaggiatori e merci a grande velocità, si ricavi un prodotto lordo annuo superiore a lire dodicimila per chilometro, il Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del direttore generale, può autorizzare altre coppie giornaliere di treni viaggiatori.

È in facoltà del direttore generale di aumentare, per limitati periodi di tempo, il numero dei treni viaggiatori in aggiunta a quello normale.

I treni di lusso non sono computati nel numero giornaliero delle coppie ordinarie di treni viaggiatori delle singole linee.

(Approvato).

#### Art. 48.

Il direttore generale, per speciali condizioni locali o per facilitare servizi suburbani, postali e simili, può, per alcune linee o tratti di linea, autorizzare treni leggeri o con carrozze automotrici, in sostituzione dei treni viaggiatori ordinari.

Per l'aggiunta di nuovi treni leggeri o con carrozze automotrici si osserveranno le disposizioni dell'articolo precedente.

(Approvato).

#### Art. 49.

Nel caso di esercizio con treni viaggiatori a trazione elettrica o a trazione con sole carrozze automotrici, non sono applicabili le norme indicate dal precedente articolo 47, e il numero giornaliero delle coppie dei treni è stabilito in proporzione della frequenza dei viaggiatori, purchè non sia inferiore a quello fissato nell'articolo stesso.

(Approvato).

#### Art. 50.

Verificandosi in via normale una diminuzione del prodotto dei viaggiatori e dei trasporti a grande velocità, il numero giornaliero delle coppie dei treni viaggiatori può, previo parere del Consiglio generale del traffico, essere diminuito in relazione alle norme contenute nell'articolo 47.

Il numero dei treni viaggiatori effettuato su ciascuna linea in base all'orario in vigore all'atto dell'applicazione della presente legge, non può essere diminuito di una coppia se non quando il numero dei treni viaggiatori, in base al detto orario, sia superiore, di due o più coppie, a quello determinato con le norme di cui agli articoli 47 e 49. In tal caso sarà sentito il Consiglio generale del traffico.

(Approvato).

#### Art. 51.

Quando gravi ragioni lo esigano, il ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può ordinare l'attuazione di treni internazionali di lusso, ancorchè il Consiglio di amministrazione non abbia creduto opportuno di deliberarne l'istituzione.

(Approvato).

## Art. 52.

Sono deliberate dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale:

a) la conversione delle stazioni in fermate e delle fermate in stazioni;

b) la concessione o la soppressione di fermate di treni.

(Approvato).

## CAPO V.

## Personale.

## Art. 53.

Le assunzioni, le nomine, gli stipendi o paghe, gli avanzamenti, la disciplina, l'esonero, le condizioni di servizio in genere e le competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, sono regolati in base a norme approvate con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri.

Entro un anno dalla decorrenza che sarà stabilita col decreto di cui all'articolo 83 della presente legge saranno fissate per decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, le piante organiche del personale dei primi sei gradi delle tabelle graduatorie esistenti, con determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica.

Ogni modificazione alle dette piante sarà approvata con le medesime forme e garanzie.

I decreti Reali anzidetti dovranno essere senza ritardo presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

Pei rimanenti gradi la determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica sarà fatta con deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal ministro dei lavori pubblici.

Al conto consuntivo di ciascun esercizio sarà allegata la situazione numerica di tutto il personale, distinto per gradi e qualifiche, a dimostrazione della spesa corrispondente.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.  
Noi abbiamo già un regolamento del personale emanato in forza della legge 12 luglio dell'anno scorso. Questo articolo incomincia a dichiarare

appunto che le assunzioni, le nomine, gli stipendi, gli avanzamenti, ecc., sono regolati in base a norme approvate con decreto Reale udito il Consiglio dei ministri. Stabilisce poi che entro l'anno si debba fare il ruolo organico dei primi sei gradi (perchè, come il Senato sa, non esiste organico per le ferrovie di Stato ed ora si prescrive di farlo soltanto per i primi 6 gradi, poichè è impossibile di farlo per gli ultimi 12). Si dice quindi che ogni modificazione alle dette piante sarà approvata colle medesime forme e garanzie. Si soggiunge poi: « I decreti Reali anzidetti dovranno essere, senza ritardo, presentati al Parlamento per essere convertiti in legge ». Ora questa frase « i decreti Reali anzidetti » deve riferirsi appunto alla fissazione dell'organico, non alle assunzioni, alle nomine, agli stipendi, ecc., di cui nel primo comma; quelle sono già stabilite in forza di un Regio decreto.

Io vorrei che l'articolo fosse modificato nel senso che per « i decreti Reali anzidetti » s'intendano soltanto quelli di cui al 2° e al 3° comma di questo articolo. Si potrà quindi aggiungere al comma 4°, dopo la parole « i decreti Reali » le altre « di cui al 2° e 3° comma di questo articolo » e cancellare la parola « anzidetti ».

BALENZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALENZANO, *dell'Ufficio centrale*. Desidero sapere dal ministro se queste norme già approvate con decreto Reale, circa le assunzioni, le nomine, gli avanzamenti, ecc., sono state mai presentate al Parlamento.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.  
Nella legge 12 luglio 1906 fu stabilito che le norme relative alle assunzioni, agli stipendi o paghe, agli avanzamenti, alla disciplina, all'esonero, e alle condizioni di servizio in genere e al regolamento del personale, fossero stabilite con decreto Reale, di guisachè già quella legge dava al Governo la facoltà di pubblicare tale decreto; ed il Governo lo ha pubblicato.

BALENZANO. Cosicchè sono le sole modifiche...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.  
È l'organico che dev'essere fatto pei primi sei

gradi e che dev'essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti la modificazione proposta dall'onorevole ministro al 4° comma, che dovrebbe dire così: « I decreti reali, di cui al 2° e 3° comma di questo articolo, dovranno essere senza ritardo presentati al Parlamento per essere convertiti in legge ».

Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 53 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 54.

Sono soggette all'approvazione del ministro le deliberazioni motivate del Consiglio di amministrazione relative alle nomine, agli avanzamenti, ai collocamenti in disponibilità, all'esonero ed alla destituzione di funzionari di grado uguale o superiore al primo delle tabelle graduatorie esistenti.

Pei provvedimenti relativi al capo servizio della ragioneria, il ministro dei lavori pubblici procederà di concerto con quello del tesoro.

(Approvato).

#### Art. 55.

Salvo i diritti riservati ai sottufficiali del Regio esercito e della Regia armata, le assunzioni di nuovo personale sono fatte per pubblico concorso, eccettuate quelle del personale di fatica e avventizio.

(Approvato).

#### Art. 56.

Tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali.

Senza pregiudizio dell'azione penale secondo le leggi vigenti, coloro che volontariamente abbandonano o non assumono l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio sono considerati come dimissionari e sono surrogati.

Può però il direttore generale, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, con-

siderate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal servizio, la proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, o la degradazione.

(Approvato).

#### Art. 57.

Contro gli atti e i provvedimenti definitivi riguardanti il personale è ammesso, da parte degli interessati, il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3°).

In quanto ai provvedimenti di carattere disciplinare, tale ricorso è ammesso nei casi di proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, di degradazione e di destituzione.

Il ricorso è proponibile entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto o del provvedimento negli ordini generali dell'Amministrazione.

(Approvato).

#### Art. 58.

La imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sui sussidi continuativi, liquidati a favore del personale ferroviario collocato in quiescenza avanti il 1° luglio 1905, continuerà ad essere applicata, sino alla loro estinzione, con le norme allora vigenti.

Le imposte di ricchezza mobile sulle pensioni e sui sussidi continuativi liquidati o da liquidarsi, a partire dal 1° luglio 1905, a favore degli agenti e loro famiglie, tanto a carico dei vecchi quanto a carico dei nuovi Istituti di previdenza ferroviari, sarà applicata, a partire dall'attuazione della presente legge, ai sensi degli articoli 11 e 54, lettera D, della legge 24 agosto 1887, numero 4021, e dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Per gli agenti però pensionati o sussidiati in via continuativa, collocati in quiescenza dal 1° luglio 1905 fino alla scadenza del termine di tre anni indicato nell'articolo 59, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato assume a suo carico, conteggiandolo separatamente, il maggiore importo dell'imposta che fosse conseguenza della tassazione in categoria D.

Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile gli assegni vitalizi ed i sussidi continua-

tivi giornalieri liquidati, rispettivamente, dalla seconda sezione dell'Istituto di previdenza e dal Consorzio di mutuo soccorso.

SANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI, *relatore*. L'Ufficio centrale ha ricevuto un memoriale a proposito di questo art. 58 il quale gli è stato trasmesso dai funzionari che farono posti in pensione prima del 1° luglio del 1905.

Credo che l'onor. ministro sia informato della questione perchè ho visto anche nell'incartamento che c'è una lettera sua. L'Ufficio centrale non ha creduto di entrare in questa lunga discussione, soltanto ha provocato dal ministro del tesoro una lunga memoria.

Ora l'Ufficio centrale si permette di inviare all'onor. Gianturco la domanda di questi pensionati e la risposta del ministro del tesoro onde egli nella sua saviezza provveda. Sembra che questi pensionati dovrebbero continuare a pagare la ricchezza mobile in base al 9 per cento, mentre i nuovi collocati a riposo pagherebbero soltanto il 7.50 per cento. Trasmetteremo questo memoriale al ministro insieme ad altri che verranno in seguito.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Esaminerò il memoriale che l'Ufficio centrale m'inverrà.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 58. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 59.

Nel periodo di tre anni dalla decorrenza che sarà stabilita col decreto di cui nell'art. 85 della presente legge, l'Amministrazione avrà facoltà di esonerare dal servizio gli agenti fino al nono grado, che abbiano compiuto 50 anni di età o 25 di servizio, della cui opera, a giudizio insindacabile del Consiglio d'amministrazione, essa non creda di potersi utilmente giovare.

Rimane però ferma, per quanto riguarda i funzionari di grado pari o superiore a quello di capo servizio, la necessità dell'approvazione del ministro a termini dell'art. 54.

Prima di deliberare formalmente sulla proposta di esonero, l'Amministrazione dovrà darne avviso all'interessato, il quale avrà diritto di

presentare al Consiglio, per iscritto, le sue osservazioni nel termine di dieci giorni.

(Approvato).

#### Art. 60.

Agli agenti di cui all'articolo precedente sarà liquidato, a seconda delle rispettive provenienze, un assegno proporzionale agli anni di servizio, colle norme delle leggi sulle pensioni dello Stato, o proporzionale ai versamenti fatti, giusta le disposizioni vigenti per le Casse pensioni ferroviarie. Tale assegno però non potrà mai essere minore dei due terzi dello stipendio attuale dell'esonerando, nè oltrepassare la misura della pensione che gli competerà quando avrà diritto al collocamento a riposo.

Agli agenti, i quali, a termine dell'art. 7, penultimo comma, della legge 12 luglio 1906, n. 332, hanno diritto soltanto ad una indennità in caso di collocamento a riposo, sarà liquidato un assegno nei limiti indicati nel precedente comma.

Siffatti assegni graveranno il bilancio dell'azienda fino a quando non si saranno verificate le condizioni di età volute dagli ordinamenti che, secondo le rispettive provenienze, regolano le pensioni dei predetti funzionari ed agenti, e fino a quando non siano raggiunti i 65 anni di età, se si tratta degli agenti di cui al precedente alinea. Raggiunti i predetti limiti di età, si farà luogo al collocamento a riposo di ufficio.

I versamenti alle Casse pensioni o al Tesoro per gli agenti di qualunque provenienza, verranno continuati sulla base dell'ultimo stipendio integrale, restando a carico dell'Amministrazione la ritenuta sulla parte eccedente l'assegno finchè, raggiunto i limiti di età minimi rispettivamente prescritti per il diritto alla pensione di riposo, questa possa venire liquidata, per funzionari provenienti dalle Società, in base alle norme stabilite dallo statuto dell'Istituto di previdenza al quale appartiene l'esonerando, e per quelli provenienti dallo Stato, su quella dell'ultimo stipendio.

Nel bilancio di ogni esercizio sarà stanziata, in apposito capitolo, la somma da erogarsi per la spesa derivante dagli esoneri deliberati a termini del precedente articolo.

SANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI, *relat re.* Anche a proposito di questo art. 60 è pervenuto all'Ufficio centrale un memoriale mandato dalla Società di mutua assistenza tra gl'impiegati delle pubbliche Amministrazioni, i quali sostengono che questo articolo non può essere applicabile ai funzionari che vengono dall'Ispettorato del Ministero dei lavori pubblici, perchè sono regolati da leggi differenti, e quindi l'Ufficio ha determinato d'inviare anche questo memoriale all'onorevole ministro che ne prenderà cognizione.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici.* Esaminerò anche questo.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 60. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### CAPO VI.

#### *Consiglio generale e Commissioni compartimentali del traffico.*

##### Art. 61.

È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale delle ferrovie di Stato) un Consiglio generale del traffico e presso ciascun compartimento sono istituite Commissioni compartimentali del traffico.

SERENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA, *dell'Ufficio centrale.* Ho tardato a chiedere la parola aspettando che il senatore Rattazzi svolgesse le sue considerazioni sulla istituzione del Consiglio generale del traffico.

Voci. Ha rinunciato alla parola.

SERENA. Mi riucesce: ad ogni modo dirò che, sincero ammiratore dell'ingegno e della operosità dell'onorevole ministro Gianturco, io non posso non lodarlo altresì di avere, prima di presentare questa legge al Parlamento, istituito con un Regio decreto il Consiglio generale del traffico.

Nell'Ufficio centrale, confortato dall'avviso del nostro illustre Presidente, io sostenni anche la necessità del Comitato permanente di cui all'articolo 8 del Regio decreto 5 ottobre 1906. In quell'articolo si dice: « Presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato sarà costituito uno speciale Comitato permanente per l'esame e lo studio preliminare delle questioni

da sottoporsi alle discussioni ed al voto delle riunioni plenarie ».

Nella legge che discutiamo si vede quasi letteralmente riprodotto il decreto di cui parlo; ma si vede nello stesso tempo soppresso l'art. 8. Ed è perciò che l'egregio collega ed amico onor. Sani nella sua bella relazione ha osservato che sarebbe opportuno eleggere un Comitato permanente del Consiglio generale del traffico.

Il decreto di cui ho parlato fu seguito dal regolamento 16 novembre 1906 con cui lo stesso ministro Gianturco provide al funzionamento del Consiglio generale e delle Commissioni compartimentali del traffico.

Io credo che una delle cose che ha disposto male alcuni nostri colleghi verso l'istituzione del Consiglio generale del traffico, è il gran numero dei suoi componenti. Ora, francamente, se non si dovesse istituire un Comitato permanente per lo studio preliminare di tutte le questioni che devono essere esaminate e discusse nelle sedute plenarie, il Consiglio generale del traffico probabilmente si trasformerebbe in un'accademia in cui tutti parlerebbero senza concludere nulla. È perciò che io, senza fare alcuna proposta, poichè nessuna ne feci nell'Ufficio centrale, mi rivolgo all'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se egli crede di poter fare per regolamento quello che aveva già fatto col decreto Regio del 5 ottobre 1906 e col decreto ministeriale del 16 novembre dello stesso anno.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici.* Ringrazio l'onor. Serena del benevolo giudizio che ha dato dell'istituzione del Consiglio generale del traffico. Per quanto riguarda il Comitato permanente, gli dirò subito la ragione per la quale ne ho consentito la soppressione: il Comitato venne istituito con lo stesso decreto fondamentale che costituì il Consiglio generale del traffico; esso aveva una duplice funzione; da una parte quella di preparare i progetti e gli studi del Consiglio generale con opportune indagini intorno alle condizioni del traffico, dall'altra quella di dar parere sopra tutte le questioni le quali si attenessero all'interpretazione generale delle tariffe e alla classifica-

zione delle merci in quel periodo di reclamo amministrativo che deve, in ogni caso, precedere la contestazione giudiziaria. Nella Commissione della Camera dei deputati, che esaminò il presente disegno di legge, si osservò che accentrare qui in Roma l'esame di tutti i reclami in materia ferroviaria, in cui si disputasse dell'interpretazione delle condizioni di tariffa e classificazione di merci, significava ritardare grandemente il corso di tali reclami ed era molto meglio commetterne le attribuzioni alle Amministrazioni

Naturalmente, come comprende il mio amico Serena, così è venuto a mancare il principale ufficio del Comitato del traffico, che era di dare siffatti pareri sui reclami amministrativi. Quello che rimaneva era troppo poca cosa per mantenere in vita il Comitato. Io ho ammirato, onorevole Serena, la sua discrezione in quanto che ella non ha fatto proposta di ristabilire questo Comitato, ben comprendendo che tale proposta avrebbe reso più difficile l'accordo con l'altro ramo del Parlamento e avrebbe ritardata l'approvazione del disegno di legge.

SERENA. Domando la parola.

Voci. A domani a domani!

CADOLINI. Mi pare che la seduta si potrebbe rimandare a domani.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Pregherei il Senato a voler continuare la discussione, perchè domani io non potrei intervenire, essendo occupato alla Camera per il progetto di legge riguardante i porti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serena.

SERENA, *dell'Ufficio centrale*. Io le dichiaro, onor. ministro dei lavori pubblici, che ignoravo il fatto che ella ha accennato, cioè che ha dovuto cedere alle premure della Commissione parlamentare. (Sarà colpa mia di non essermi tenuto informato della discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento..). Ma ora che il ministro mi dice che egli ha dovuto cedere alle premure fattegli dalla Commissione...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Premure fatte dalla Commissione nelle conferenze che io ho avuto con essa.

SERENA... io mi dolgo immensamente che abbia ceduto, ed oso sperare che la dispo-

sizione dell'art. 8 egli sarà costretto a ripresentarla, perchè altrimenti, quando un Consiglio composto di 50 o 100 persone si riunirà senza trovare preparata la materia per discutere e per deliberare, si scioglierà dopo di aver fatto una più o meno inutile accademia.

È necessario che vi sia un Comitato permanente che prepari il lavoro, anche quando esso non debba avere tutte le attribuzioni che gli furono conferite col decreto della sua prima istituzione. Non aggiungo altro, per non ritardare l'approvazione di un disegno di legge che mi pare urgentemente richiesto dalla necessità di provvedere, come meglio ora si può, all'ordinamento del servizio ferroviario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 61. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 62.

Il Consiglio generale del traffico è chiamato a dare parere:

1° sulle proposte della Direzione generale per aumento o diminuzione delle tariffe ferroviarie;

2° sulle soppressioni di tariffe in vigore;

3° sulla istituzione di nuove tariffe a titolo di esperimento e sulla opportunità di mantenerle o di abolirle ad esperimento finito;

4° sulla nomenclatura e sulla classificazione delle merci;

5° sulla interpretazione delle condizioni stabilite per i trasporti ferroviari e sulle eventuali proposte di varianti alle medesime;

6° su ogni quesito che al Consiglio venga sottoposto, dal ministro dei lavori pubblici o dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato, circa i rapporti tra il pubblico e le ferrovie tanto nel servizio interno, quanto nei servizi cumulativi o di corrispondenza con altre Amministrazioni di trasporti per terra o per acqua;

7° su le norme e le condizioni delle concessioni speciali di cui all'art. 39 della presente legge, e delle loro proroghe e rinnovazioni.

Il Consiglio, inoltre, tenuto conto anche dei lavori delle Commissioni compartimentali, per incarico del ministro e del direttore generale o anche di propria iniziativa, studia i bisogni

dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, in rapporto alle tariffe, al movimento ferroviario ed agli orari generali, e formula voti per soddisfarli.

È obbligatorio sentire l'avviso del Consiglio generale del traffico sugli oggetti indicati nei nn. 1, 2, 3 e 7 del presente articolo.

(Approvato).

#### Art. 63.

Il Consiglio generale del traffico è presieduto dal ministro dei lavori pubblici e si compone:

a) del direttore generale delle ferrovie dello Stato, vicepresidente;

b) di tre funzionari superiori del Ministero dei lavori pubblici; di due funzionari superiori del Ministero del tesoro e di quello di agricoltura, industria e commercio; e di un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle finanze, delle poste e telegrafi, della guerra e della marina, che siano addetti a servizi collegati con quelli dei trasporti sulle ferrovie;

c) di tre funzionari superiori delle ferrovie dello Stato, scelti dal Consiglio d'amministrazione;

d) di un membro da designarsi dal Consiglio d'amministrazione delle ferrovie Reali sarde; di un membro da designarsi dall'Associazione delle ferrovie d'interesse locale e di un altro dell'Associazione italiana delle tramvie;

e) di un delegato per ciascuna delle Commissioni consultive locali di cui agli art. 67 a 70 scelti dalle medesime fra i membri elettivi;

f) di due rappresentanti designati dal Consiglio superiore del commercio e della industria, e due designati dal Consiglio superiore di agricoltura fra i propri membri;

g) di sette membri scelti dal ministro dei lavori pubblici fra le persone che abbiano speciale competenza tecnica o legale in materia ferroviaria;

h) di due rappresentanti delle più importanti Compagnie di navigazione del Regno nominati, per turno di anzianità di costituzione, dal ministro dei lavori pubblici, sopra un elenco formato d'accordo col ministro della marina e riveduto ogni quattro anni e secondo le norme che detterà il regolamento;

i) di un rappresentante designato dall'Associazione della stampa italiana con sede in Roma, fra i propri membri;

l) di due delegati delle Camere di commercio e di due dei Comizi agrari del Regno;

m) di un delegato del Consiglio superiore di sanità;

n) di due rappresentanti, eletti nel proprio seno dal personale ferroviario nei modi da determinarsi dal regolamento.

PRESIDENTE. A questo articolo vi è un emendamento del senatore Rossi Luigi così concepito:

Invece di dire al comma i: « di un rappresentante designato dall'Associazione della stampa italiana con sede in Roma », dire: « di un rappresentante dei Sodalizi della stampa italiana eletto nei modi che saranno stabiliti dal regolamento ».

Ha facoltà di parlare il senatore Rossi Luigi.

ROSSI LUIGI. Il Senato comprende subito la ragione di questa modificazione. Non vi è soltanto l'Associazione di Roma. Sodalizi della stampa ve ne sono molti in Italia. Ve n'è uno cospicuo, la Federazione tra le associazioni giornalistiche italiane, costituitasi lo scorso anno in Milano, alla quale sono associati circa ottocento professionisti d'ogni città d'Italia. Ora non si tratta di sostituire associazioni ad associazioni, ma di risolvere il problema col rispetto dei diritti e delle aspirazioni di tutti.

Giustizia per tutti: privilegi per nessuno!

Risolvere ora il problema in via definitiva non pare opportuno, e sarebbe d'altronde assai difficile impresa.

Si stabilisca il principio della parità di diritto, e si riservino al regolamento le modalità.

Non dubito di avere, in così equa proposta, consenziente il Senato.

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Appoggio la proposta del senatore Rossi e mi permetto solo di soggiungere qualche ulteriore spiegazione. Esistono infatti in Italia molte associazioni regionali e principalmente nelle città più cospicue, come Milano, Torino, Genova, Bologna, Venezia, Firenze, Palermo. Ora queste associazioni regionali si sono riunite in una federazione, la quale rappresenta perciò la stampa di moltissime altre città oltre quelle cospicue che ho qui indicato. Nulla di più giusto quindi che scegliendosi il rappresentante della stampa sia consultata anche questa federazione. Non mi dilungo di più.

perchè la proposta è, per sè, chiara ed ovvia, meritando di essere accolta.

#### Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908;

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1906-907;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-1907;

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907;

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, i quali, per ragioni di competenza, saranno inviati alla Commissione di finanze.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora riprenderemo la discussione dell'ordinamento ferroviario; ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Certo è arduo il compito di chi dovrà compilare il regolamento, e stabilire metodi di elezioni tali che appaghino tutti i giornalisti d'Italia nella scelta del loro rappresentante. Se io po-

tessi dire *transeat a me calix iste*, lo direi molto volentieri all'amico Rossi, ma d'altra parte anche a me sono pervenute doglianze di altre Associazioni e Federazioni della stampa. Io aveva accettato la proposta fatta dall'altro ramo del Parlamento, perchè l'Associazione della stampa di Roma è la sola che si sia costituita in ente morale. Ma per quanto io riconosca grave il compito, accetto la proposta del senatore Rossi, augurandomi di trovare una soluzione che soddisfaccia le diverse associazioni.

ROUX. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX. Come uno dei fondatori dell'Associazione della stampa di Roma, io voglio tranquillare i dubbi che per un momento possono turbare l'animo dell'onorevole ministro.

L'Associazione della stampa di Roma non è veramente costituita in ente morale; ma lo è soltanto per quello che riguarda la Cassa di previdenza dei giornalisti.

Del resto questo poco importa per l'argomento, ed è vero: in parecchie altre città si sono riuniti i pubblicisti di molti giornali d'Italia ed hanno costituito altrettante Associazioni della stampa, le quali poi si sono riunite in federazione.

Io credo che l'Associazione centrale di Roma non abbia nessuna gelosia verso di esse; quindi nessun dubbio ch'essa vorrà accettare anche la colleganza con gli altri sodalizi giornalistici. L'apevolezza accordata alla pubblica stampa per essere rappresentata nelle Commissioni del traffico, quando fosse ristretta solo all'Associazione della stampa di Roma, potrebbe invece provocare gelosie degli altri sodalizi che è bene eliminare.

Quanto al modo di scelta del rappresentante, sarà facile regolarlo, facendovi partecipare i membri dei sodalizi di tutta la Federazione della stampa.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'emendamento del senatore Rossi e che ho già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo pure ai voti l'art. 63 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 64.

I membri del Consiglio generale del traffico sono nominati con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Essi durano in carica quattro anni; scaduto il quadriennio, quelli delle categorie *b*) e *c*) possono essere riconfermati; gli altri non possono essere rinominati che dopo due anni.

(Approvato).

## Art. 65.

Il Consiglio generale del traffico si riunirà, normalmente, una volta ogni trimestre e sarà convocato, di volta in volta, ad iniziativa del presidente, il quale potrà anche indire adunanze straordinarie, quando siano da trattare speciali questioni urgenti.

Le votazioni saranno ritenute valide quando siano presenti almeno due terzi dei membri e la maggioranza dei suffragi corrisponda almeno al terzo del numero complessivo dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti, la prevalenza sarà data dal voto del presidente.

(Approvato).

## Art. 66.

In seno al Consiglio generale potranno essere elette Commissioni speciali, alle quali sia deferito, dal presidente o dal Consiglio stesso, l'incarico d'intraprendere studi speciali, per riferirne poi le conclusioni.

(Approvato).

## Art. 67.

Le Commissioni compartimentali del traffico sono chiamate a dar parere, esprimere voti e fare studi sulle tariffe, gli orari locali e i bisogni del traffico del compartimento.

(Approvato).

## Art. 68.

La Commissione compartimentale del traffico si compone oltrechè dal capo della Direzione compartimentale che la presiede:

*a*) da due funzionari della Direzione compartimentale designati dal direttore generale;

*b*) da quattro rappresentanti locali dell'industria, del commercio e dell'agricoltura eletti, due dalle Camere di commercio e due dai Co-

mizi agrari delle provincie che fanno parte del territorio servito dal compartimento;

*c*) da due membri scelti dal ministro dei lavori pubblici tra persone estranee al servizio, versate nella materia ferroviaria.

(Approvato).

## Art. 69.

Le Commissioni compartimentali emettono i loro pareri a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevarrà quello che avrà ottenuta l'approvazione del presidente.

(Approvato).

## Art. 70.

I membri delle Commissioni compartimentali durano in carica due anni; quelli della categoria *a*) possono essere rinominati; quelli delle categorie *b*) e *c*) non possono essere rieletti o rinominati se non dopo un anno.

(Approvato).

## Art. 71.

I membri del Consiglio generale non appartenenti alle categorie *b*) e *c*) e quelli delle Commissioni compartimentali estranei all'Amministrazione ferroviaria non potranno essere sostituiti da supplenti.

(Approvato).

## CAPO VII.

*Commissione parlamentare di vigilanza.*

## Art. 72.

È istituita una Commissione parlamentare permanente di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Essa è composta di sei senatori e di sei deputati, eletti dalle Camere rispettive, e dura in carica tre anni. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, questi continueranno a far parte della Commissione fino a nuove nomine.

La Commissione di vigilanza elegge nel suo seno il proprio presidente ed il segretario.

Spetta alla Commissione di vigilare sull'andamento dell'amministrazione e dell'azienda ferroviaria e di segnalare al Parlamento e al Governo i bisogni e le eventuali deficienze del servizio ferroviario.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Nell'intendimento di cooperare col ministro e coll'Ufficio centrale (che veramente ha fatto opera benemerita) a condurre ad uno scopo pratico le disposizioni di questa legge mi permetto di fare osservare che malgrado la frase sonante di autonomia nella Direzione, la più autonoma di tutte sia questa Commissione parlamentare della Camera e del Senato, la quale sarebbe così un altro Comitato dei dodici. Ora io dico, o essa è decorativa, e allora non significa nulla, o ha delle attribuzioni, ed allora è invadente perchè invade la sfera del potere esecutivo.

Poi la forma con la quale è espresso l'articolo che istituisce questa Commissione mi fa persistere nel mio dubbio o meglio nella mia opposizione. Si dice infatti che questa Commissione esercita la vigilanza su tutto l'andamento dell'azienda ferroviaria e riferisce al Parlamento e al Governo le eventuali deficienze del servizio. Ora io domando: Questa Commissione è una specie di Comitato inquirente? Essa prende una parte della responsabilità del ministro, delle attribuzioni del direttore generale, del sindacato parlamentare; una parte delle attribuzioni della Corte dei conti ed anche della Commissione di finanze.

Ora io domando al Parlamento che cosa ci sta a fare con queste delegazioni che sono organi non necessari? E non si può fare un paragone con i Comitati di vigilanza sulla Cassa dei prestiti, sul fondo del culto, sulle Banche ecc., perchè quelli hanno un profilo determinato e non sono enti autonomi.

Noi così abbiamo costituito un arcipelago di organi e di funzioni che guastano la pratica efficacia della legge. Io non credo di fare una proposta concreta, ma mi appello al ministro perchè egli voglia correggere la forma di quest'articolo perchè se si mantiene quella attuale, tale Commissione diventa un organismo che assume una direzione, un monopolio.

E poi la legge dice che essa riferisce al Parlamento e al Governo. Quando al Parlamento? E quando al Governo?

E riferisce al Parlamento alle spalle del Governo? E al Governo alle spalle del Parlamento? E tutto questo senza che il direttore generale ne sappia nulla?

Questa serie di dubbi m'induce tale una minima fede nella pratica attuazione di quest'articolo che sarei desideroso che fosse soppresso; ma siccome questo non è possibile, avrò per lo meno compiuto un mio dovere sollevando una protesta che forse avrà una ripercussione nella pratica, perchè di quella norma resteranno offesi il ministro, il direttore generale e il Parlamento. (*Approvazioni*).

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Non credo che l'onor. Arcoleo si sia apposto al vero nel definire il carattere di questa Commissione parlamentare.

Il concetto che ha mosso il Governo a proporla, è che il sindacato parlamentare non si eserciti solo in occasione della discussione del bilancio o per via d'interpellanze o d'interrogazioni, ma che si eserciti pure direttamente sulla più grande azienda dello Stato; sia un sindacato più vigilante e più efficace che non venga solo ad intermittenze, ma, senza intralciare l'Amministrazione, la segua e la vegli, nell'esplicazione del suo mandato.

Già l'onor. Carmine ebbe a proporre tale Commissione parlamentare, riconoscendo appunto che un'azienda che ha un bilancio di 700 milioni, che è la più grande azienda dello Stato, e che per il suo carattere industriale non può essere soggetta a quei vincoli e a quelle restrizioni a cui sono soggette le altre aziende, deve ben avere una Commissione che vigili su di essa, come c'è una Commissione di vigilanza sulle banche che pure amministrano un patrimonio proprio.

E l'onorevole Arcoleo acquieti pure la sua coscienza costituzionale.

Non è esatto quello che egli dice, cioè che questa Commissione riferirà al Governo alle spalle del Parlamento e viceversa; poichè essa invece riferirà al Parlamento e al Governo secondo le rispettive attribuzioni.

Se viene a fare proposte di carattere legislativo, le farà al Parlamento, se si tratta del sindacato del denaro pubblico, lo farà al Parlamento; se si tratta di attribuzioni proprie del potere esecutivo, rivolgerà le sue rimostranze al Governo,

Nè abbiamo creduto di prescrivere limiti formali perchè i membri del Parlamento che saranno in questa Commissione non hanno bisogno di limiti legislativi alla loro autorità; ma essi certo non invaderanno i poteri dell'Amministrazione e non si costituiranno neppure come una Commissione d'inchiesta permanente, ma eserciteranno sopra la più grande Amministrazione dello Stato un sindacato più vigile di quello ordinario delle semplici interpellanze o delle discussioni di bilancio.

Questo è stato il nostro proposito.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Siccome bisogna essere sinceri, malgrado l'eloquenza dell'onor. ministro, debbo dichiarare che non solo non sono persuaso, ma persisto nei miei dubbi. Nondimeno voterò la legge a corso forzoso su questo articolo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 72 così come fu letto.

(Approvato).

#### Art. 73.

La Commissione di vigilanza esamina e discute la relazione semestrale, che le sarà inviata dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

La Commissione ha facoltà di fare tutte le indagini e i rilievi che stimi opportuni per accertarsi dell'andamento del servizio.

(Approvato).

#### Art. 74.

Nel novembre di ciascun anno la Commissione presenterà al Parlamento la sua relazione annuale.

(Approvato).

#### Art. 75.

I membri del Parlamento non possono far parte del Consiglio di amministrazione, del Consiglio generale del traffico, e delle Commissioni compartimentali del traffico di cui gli articoli 4, 61 e 68 della presente legge.

(Approvato).

### CAPO VIII.

#### Disposizioni diverse e transitorie.

#### Art. 76.

Per tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, quando i beni da espropriare siano contenuti entro una zona di larghezza non superiore a metri 50 dal confine della ferrovia, la pubblica utilità viene dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici, previa approvazione dei relativi progetti da parte del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Quando i beni da espropriare eccedano il detto limite, la pubblica utilità dei lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato verrà dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, previa approvazione dei relativi progetti da parte del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato potranno, con decreto del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie, essere dichiarati urgenti ed indifferibili agli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1879, numero 5188.

(Approvato).

#### Art. 77.

Alle espropriazioni occorrenti così per lavori sulle linee esistenti, come per nuove costruzioni ferroviarie, si applicheranno le norme degli art. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 per il risanamento della città di Napoli.

Nei luoghi però dove vigessero disposizioni legislative speciali più favorevoli alle Amministrazioni esproprianti, tal. disposizioni saranno applicate anche alle espropriazioni da eseguirsi nell'interesse dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Le suddette disposizioni sono applicabili anche alle espropriazioni per le ferrovie concesse all'industria privata e sovvenzionate dallo Stato.

PRESIDENTE. Al terzo comma aggiuntivo di questo articolo è stato proposto dall'onorevole ministro un emendamento così concepito: « Le

suddette disposizioni sono applicabili anche alle espropriazioni per la costruzione di nuove ferrovie concesse all'industria privata e sovvenzionate dallo Stato».

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. D'accordo con l'Ufficio centrale, questo terzo comma verrebbe sostituito da quello letto dal Presidente, con l'intento di applicare la disposizione più favorevole alla causa dell'espropriante anche per le costruzioni di linee ferroviarie concesse all'industria privata. Questa disposizione però si applicherebbe quando si trattasse di linee da costruirsi, poichè, quando si tratta di costruzioni di nuove linee concesse all'industria privata e sovvenzionate dallo Stato, il risparmio torna a vantaggio dello Stato stesso che può perciò diminuire la sovvenzione chilometrica; dove invece i lavori sulle linee già costruite si fanno a carico delle Società, per essi dovranno valere le regole ordinarie dell'espropriazione. Altrimenti una parte dell'indennità sarebbe tolta ai proprietari e data ingiustamente alla Società concessionaria della ferrovia.

SANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la modificazione proposta dall'onor. ministro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 77 modificato nel senso proposto dall'onor. ministro e accettato dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 78.

All'Amministrazione stessa, sotto la diretta dipendenza del ministro dei lavori pubblici, sono affidati gli studi, la direzione e la sorveglianza dei lavori per nuove ferrovie da costruirsi per conto diretto dello Stato. Tale incarico è estraneo all'esercizio autonomo delle ferrovie.

Le spese all'uopo occorrenti sono fatte coi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

I lavori per la costruzione di nuove ferrovie sono eseguiti e liquidati dall'Amministrazione

suddetta, applicando, però, le norme ordinarie vigenti per le altre opere pubbliche dello Stato.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Vorrei pregare l'Ufficio centrale di consentire che fosse ristabilita, nell'ultimo comma, la facoltà data all'Amministrazione ferroviaria di collaudare essa stessa i suoi lavori, e ne dirò subito la ragione.

Siccome i lavori eseguiti dal Genio civile sono dallo stesso Genio civile collaudati, perchè anch'esso è un'Amministrazione dello Stato, così i lavori che l'Amministrazione ferroviaria fa per conto del Ministero dei lavori pubblici, è bene che siano collaudati dalla stessa Amministrazione, la quale non è fuori del Ministero.

L'affidare tale collaudo al Genio civile, potrebbe talvolta non offrire nei collaudatori la stessa garanzia di competenza, e affidarlo agli ingegneri dell'ufficio speciale potrebbe forse anche dar luogo a contrasti che è bene evitare.

Prego quindi di conservare, come nel testo approvato nell'altro ramo del Parlamento, la parola: « collaudati » dopo le altre: « liquidati ed eseguiti ».

SANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANI, *relatore*. Veramente qui la cosa è un po' diversa, perchè qui c'è l'autonomia; perciò si era tolta la parola « collaudati ». Ad ogni modo consentiamo di rimettercela.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, pongo ai voti l'art. 78, modificato nel senso proposto dall'onor. ministro ed accettato dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 79.

Spetta al servizio legale presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la consulenza, la rappresentanza ed il patrocinio contenzioso: in tutte le controversie dipendenti dal contratto di trasporto e da atti, provvedimenti e contratti di lavoro e forniture relativi all'esercizio

ferroviario; nelle controversie relative alle responsabilità per danni patiti da terzi a causa dell'esercizio medesimo; nonchè nelle controversie relative a' diritti ed obblighi del personale ferroviario.

Ogni altra controversia interessante le ferrovie dello Stato è devoluta alle Regie Avvocature erariali, che vi provvedono come per qualunque Amministrazione dello Stato.

Dove sorga dubbio sulla competenza rispettiva fra le Regie Avvocature erariali e gli Uffici del servizio legale ferroviario, udito il Regio avvocato generale erariale e l'Amministrazione ferroviaria, decideranno d'accordo i ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

Nel caso in cui sia evocata in giudizio l'Amministrazione dello Stato cumulativamente come esercente e come proprietaria, la difesa sarà affidata alle Regie Avvocature erariali, che prenderanno gli opportuni accordi con gli Uffici del servizio legale ferroviario.

Quando in giudizio voglia dedursi la illegittimità della rappresentanza, siffatta eccezione deve, a pena di decadenza, proporsi innanzi al primo giudice e prima di qualsiasi deduzione di merito.

Purchè consti della loro qualità, i funzionari appartenenti agli Uffici del servizio legale ferroviario non hanno bisogno di speciale mandato per assumere il patrocinio delle ferrovie dello Stato innanzi qualunque magistratura del Regno.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Prendo anche qui la parola per un altro caso di coscienza su questa distinzione che non ho capito tra l'Ufficio legale dell'esercizio e quello delle costruzioni una volta che le ferrovie appaiono proprietarie, un'altra come esercenti utenti, e poi quando vi è lotta fra il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero del tesoro, chi deciderà, non so, ma v'è una specie di procedura impalpabile, ed a questo si aggiunge un corpo d'armata di volontari che saranno iscritti come delegati ferroviari, i quali aumenteranno il numero di tutti quelli che vogliono difendere cause. Tutto questo costituirà un alveare causidico, che non potrà che impedire la semplificazione di quegli organi di cui abbisognano le ferrovie.

L'articolo è così complesso e arruffato che

dà luogo ai miei dubbi, specialmente per la distinzione, non solo sottile, ma dirò anche acuta ed acuminata, tra l'Ufficio legale aggregato all'Amministrazione ferroviaria e l'Avvocatura erariale.

Ora, tutto quello che non si comprende subito, in pratica può far sorgere difficoltà. Io non fo proposte, ma spero che, o per via del regolamento od altrimenti, si possano fare distinzioni più chiare e non solleticare tante aspirazioni di chi, pur d'isciversi nell'albo previsto da questo articolo, probabilmente non apparterrà a coloro che seriamente esercitano la professione.

Inoltre, non mi sembra una buona norma quella che nei casi gravi si possano incaricare della difesa eminenti giuristi estranei agli Uffici legali delle ferrovie e dello Stato. Così avremo l'Ufficio legale n. 1 che è l'Avvocatura erariale, l'Ufficio legale n. 2 che è quello legale delle ferrovie e poi l'Ufficio legale n. 3 che sarà composto da avvocati di grido per le cause gravi.

Tutto questo non semplifica la questione dell'azienda, mentre si tratta precisamente d'una amministrazione, in cui il miglior metodo sarebbe evitare il più possibile le liti, ed il desiderio di farle.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Questa volta spero di acquietare la coscienza del senatore Arcoleo dicendogli che le disposizioni di quest'articolo mirano al fine ch'egli si è proposto: determinare cioè con precisione le attribuzioni rispettive dell'Avvocatura erariale e quelle del servizio legale delle ferrovie. I progetti precedenti distinguevano l'esercizio dal patrimonio, e le cause dell'esercizio si davano al servizio legale e le altre all'Avvocatura erariale; controversie sottilissime sorsero, per determinare quando si fosse nel campo patrimoniale e quando in quelli dell'esercizio, e quando nella zona intermedia. Queste controversie indussero me ad accettare la proposta della Commissione parlamentare, di determinare meglio le rispettive competenze. Ora qui si dice precisamente che il servizio legale avrà le controversie che sorgono dai contratti di trasporto, da atti, provvedimenti e

contratti di lavoro e forniture relative all'esercizio ferroviario, le controversie relative alle responsabilità per danni patiti da terzi a causa dell'esercizio medesimo, nonchè quelle relative a diritti ed obblighi del personale ferroviario.

L'articolo poi ha quest'altro merito, e lo rilevo, perchè il senatore Arcoleo ha voluto metterne in luce soltanto i difetti

Si dà alla rappresentanza dello Stato un carattere di maggior serietà, poichè è accaduto che nella stessa causa essendo interessato lo Stato che è uno, si sono presentati due avvocati a difenderlo, dicendo l'uno di rappresentare lo Stato come patrimonio, l'altro come esercizio: e, purtroppo, spesso non andavano d'accordo, in cause gravissime.

Si è stabilito dunque che quando vi sia lo Stato interessato, in una od in un'altra veste, debba essere rappresentato da uno solo. Spesso è accaduto di sentirsi sollevare, anche durante il secondo stadio d'un giudizio, l'eccezione che lo Stato non era legalmente rappresentato; perciò si è stabilito, ad evitare tal pericolo, che una simile eccezione debba farsi in *limine litis*, e prima di ogni altra eccezione.

Può esservi disaccordo su chi debba rappresentare lo Stato, se il ministro dei lavori pubblici o quello del tesoro, ed allora si va al Consiglio dei ministri.

Il concetto fondamentale per quanto riguarda il personale, è stato questo: noi abbiamo un servizio legale cartaceo che scrive delle pratiche, emargina atti, ma che assai raramente va al tribunale, al fuoco delle contestazioni giudiziarie; invece noi abbiamo bisogno di un'avvocatura combattente. Noi abbiamo voluto che i membri del servizio legale difendessero essi le cause; tuttavia per cause gravi potrà farsi ricorso all'opera di estranei, ma per tenere il Parlamento al di sopra di qualunque sospetto, niente deputati, nessun senatore avvocato; abbiamo troppo alto il concetto della nostra missione per esporla ai sospetti del primo venuto. Considerando che questa dell'avvocatura ferroviaria può essere fonte di corruzione politica gravissima, e portare all'Amministrazione le maggiori e peggiori inframmettenze, talvolta per colossissime, si è stabilito che gli albi si dovessero formare, non già per concessione libera dell'Amministrazione, ma invece da una Commissione au-

torevole, che potesse tenere conto delle qualità, delle attitudini e dei meriti di ciascuno.

Dunque è stato proprio per riparare a quel gravissimo pericolo che l'onor. senatore Arcoleo ha messo innanzi al Senato, che si è stabilito che una Commissione dovesse fare gli albi di avvocati ferroviari. Questi non saranno innumerevoli, ma quanti i bisogni dell'Amministrazione richiedono. Come vede il senatore Arcoleo, dal momento che non si vuole sopprimere il servizio legale delle ferrovie, e non si può dar tutto all'Avvocatura erariale, molte ragioni hanno consigliato di tener fermo il sistema in vigore da tre anni; ma non si poteva ordinare con maggior prudenza, e, forse, con maggiore chiarezza questa materia irta di difficoltà e pericoli.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Ringrazio il signor ministro delle spiegazioni che non mi hanno persuaso ed esprimo fiducia che, se nè deputati nè senatori possono difendere le cause dell'Amministrazione ferroviaria, non difenderanno gli avversari contro l'Amministrazione. (*ilarità*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 79. Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

#### Art. 80.

Nelle sedi di Compartimenti la difesa dell'Amministrazione è affidata, di regola, agli Uffici del servizio legale.

Fuori le sedi di detti Uffici il patrocinio delle liti che interessano le ferrovie dello Stato potrà essere affidato a delegati iscritti in albo speciale, che verrà redatto per ciascuna sede di Tribunali, Corti d'appello o Corti di cassazione. La trattazione delle cause potrà essere continuata negli altri stadi di giurisdizione dal delegato cui fu affidata in principio.

Gli albi dei difensori delegati saranno, per effetto della presente legge, approvati dal Consiglio di amministrazione, su parere di una Commissione per ciascuna sede di Compartimento.

Detta Commissione sarà composta del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello, del Regio avvocato erariale,

del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e del capo dell'Ufficio legale ferroviario della sede del Compartimento.

Saranno preferiti, per detta iscrizione, quegli attuali avvocati delegati ferroviari o delegati erariali che si reputeranno più idonei al patrocinio delle liti ferroviarie. Il numero degli iscritti nell'albo sarà determinato in seguito a parere della Commissione suddetta ed in proporzione ai bisogni del servizio. In caso di vacanze, ne sarà data pubblica notizia.

Le norme che regolano la difesa delegata di tutte le altre Amministrazioni dello Stato, sono estese anche all'Amministrazione ferroviaria specialmente per quanto dispongono: pel divieto di assumere cause contro le altre Amministrazioni dello Stato; pel vincolo di dipendenza verso l'Ufficio delegante; e per l'obbligo di accettare le liquidazioni delle proprie competenze così come fatte dall'Ufficio delegante.

Spetta ai capi degli Uffici legali di scegliere, caso per caso, fra gli iscritti nell'albo, il delegato a trattare ogni singola causa, non ritenuta a difesa diretta, tenendo conto delle relative attitudini e di un'equa distribuzione degli incarichi.

Sulla proposta dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, può il ministro dei lavori pubblici incaricare avvocati del libero Foro pel patrocinio di liti di eccezionale gravità.

I membri del Parlamento sono incompatibili ad assumere tali incarichi, nonchè ad essere iscritti nell'albo dei delegati.

(Approvato).

#### Art. 81.

L'Amministrazione ferroviaria, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, procederà al riordinamento degli Uffici pel servizio legale, ed il relativo personale sarà reclutato tra i funzionari degli attuali Uffici di consulenza legale ferroviaria, che, oltre la laurea in giurisprudenza, abbiano i requisiti rispettivamente richiesti dalla legge 8 giugno 1874, n. 1938, per l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore, unitamente alla necessaria attitudine pel disimpegno delle funzioni forensi. Coloro i quali non avessero, ovvero non conseguissero, nel detto anno, tali requisiti saranno adibiti ad altri uffici.

Ai posti vacanti per effetto del riordinamento suddetto si provvederà o mercè i pubblici concorsi, di cui al successivo penultimo capoverso, ovvero scegliendo, secondo le norme che saranno dettate dal regolamento, tra i funzionari delle Regie Avvocature erariali; e tra i funzionari del Pubblico Ministero, giudici di tribunale, pretori ed aggiunti giudiziari.

Anche per effetto del riordinamento disposto dal presente articolo, il capo del servizio legale presso la Direzione generale ed i capi del servizio legale, risiedenti presso le sedi compartimentali, saranno nominati per scelta fra i funzionari di cui al precedente capoverso, e fra i funzionari degli attuali Uffici, per merito riconosciuto dal Consiglio di amministrazione, dietro comprovato esercizio dell'avvocatura contenziosa e senz'alcun riguardo ad anzianità di servizio, ed, in difetto, per speciale concorso.

Per l'eventuale completamento del ruolo organico e per le future occorrenze di personale, si provvederà mediante concorso per titoli ed esami fra i laureati in giurisprudenza di età non superiore ai 35 anni, che sianò rispettivamente iscritti, almeno da un anno, nell'albo degli avvocati o de' procuratori esercenti presso le Corti od i Tribunali del Regno, ed abbiauo effettivamente esercitata l'avvocatura contenziosa.

Con Regio decreto, udito il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme pel riordinamento e pel funzionamento del servizio legale ferroviario nonchè per l'esazione e ripartizione, fra i funzionari, delle competenze poste a carico delle controparti.

(Approvato).

#### Art. 82.

Il servizio sanitario dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha sede presso la Direzione generale. Il personale medico è distribuito nelle sedi compartimentali per compiere le funzioni di vigilanza igienica, di consulenza, di accertamento della idoneità fisica del personale e di ispezione, secondo le norme stabilite in apposito regolamento.

I medici di riparto, i consulenti, gli specialisti ed i medici aiuti, non hanno qualità d'im-

piegati. La designazione dei medici di riparto sarà fatta sempre da apposite Commissioni per ciascun Compartimento, le quali saranno composte: dal capo del Compartimento, dal capo dell'ufficio sanitario, da due professori di clinica medica e chirurgica dell'Università locale o viciniore, scelti a preferenza tra i consulenti delle ferrovie, e dal medico provinciale della sede del Compartimento.

Pei medici incaricati del servizio delle linee, il corrispettivo dell'opera da essi prestata è costituito dalla carta di libera circolazione su determinati percorsi, oltre alle concessioni di biglietti ammesse per gli agenti ferroviari e loro famiglie dall'art. 83; salvochè condizioni di speciale onerosità del servizio, sia per la intensità di esso nei centri ferroviari, sia perchè esplicantesi in zone malariche, non esigano anche la concessione di una speciale, adeguata retribuzione.

Ai medici, i quali abbiano lodevolmente prestato servizio per non meno di dieci anni, e ne siano dispensati, sarà conservata la carta di libera circolazione e la concessione dei biglietti di cui sopra, per un periodo proporzionale che verrà fissato dal regolamento.

La nomina, le condizioni, i casi di revoca e di dispensa, le attribuzioni e gli eventuali compensi dei detti medici, nonchè dei consulenti e specialisti sono disciplinati da apposito regolamento che verrà approvato con decreto del ministro dei lavori pubblici, uditi i Comitati amministratori degli Istituti di previdenza interessati, la Direzione generale di sanità del Regno ed il Consiglio di amministrazione delle ferrovie di Stato.

(Approvato).

#### Art. 83.

Le carte di libera circolazione ed i biglietti per un solo viaggio di servizio non possono concedersi che al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quello governativo d'ispezione delle ferrovie concesse all'industria privata, in quanto sia richiesto dalle rispettive attribuzioni, nonchè ai funzionari dello Stato i quali, per ragioni di ufficio in dipendenza dei rapporti con le ferrovie dello Stato, debbano compiere su queste frequenti viaggi.

I biglietti per un solo viaggio non possono essere concessi che al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quello governativo d'ispezione delle ferrovie ed alle rispettive famiglie, con le norme da approvarsi dal regolamento.

Gl'impiegati a riposo, e le rispettive famiglie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e d'ispezione governativa delle ferrovie concesse all'industria privata, nonchè delle cessate Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e del soppresso Regio ispettorato generale delle strade ferrate, hanno diritto, in ogni anno, ad un biglietto gratuito e ad un biglietto a prezzo ridotto. Il regolamento determinerà a quali funzionari di grado superiore a riposo appartenenti alle Amministrazioni predette possano essere concesse anche carte di libera circolazione.

Si possono effettuare scambi di concessioni di viaggio con altre Amministrazioni ferroviarie e con importanti Società di navigazione.

Ogni altra concessione di biglietti gratuiti e quella dei biglietti a prezzo ridotto saranno regolate con decreto Reale da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge.

Senza pregiudizio dell'azione penale, il funzionario che indebitamente rilascia carte di libera circolazione, biglietti gratuiti o ridotti, è punito con la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da dieci giorni ad un mese ed ha l'obbligo di pagare il valore a tariffa normale del biglietto rilasciato. In caso di recidiva, il funzionario colpevole è dispensato dal servizio.

(Approvato).

#### Art. 84.

Avranno diritto alla carta di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato i membri del Consiglio generale del traffico, e i membri delle Commissioni compartimentali, limitatamente alle linee comprese nel rispettivo compartimento.

I membri del Consiglio generale del traffico, che non risiedono nella capitale del Regno, hanno diritto, inoltre, a una diaria di L. 20; e i componenti delle Commissioni compartimentali, che non risiedono nella città sede di compartimento, ad una diaria di L. 15.

(Approvato).

## Art. 85.

Nelle prime sedute successive alla pubblicazione della presente legge i due rami del Parlamento procederanno, rispettivamente, alla nomina de' membri della Commissione di vigilanza.

Entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge cesseranno i poteri dell'attuale Consiglio di amministrazione, e si procederà alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione, il quale entrerà immediatamente in funzione.

Il Consiglio generale del traffico e le Commissioni compartimentali del traffico saranno completate nel termine suddetto secondo il disposto dell'art. 63.

Con decreto Reale sarà stabilita la decorrenza de' termini indicati negli articoli 53 e 59 della presente legge.

I termini medesimi dovranno cominciare a decorrere non più tardi di otto mesi dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

## Art. 86.

Con decreto Reale, udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie, il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri, sarà provveduto all'approvazione del regolamento generale per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

## Art. 87.

In quanto siano contrarie alla presente legge, sono abrogate le leggi del 22 aprile 1905, n. 137 e del 12 luglio 1906, n. 332 e tutte le altre leggi e disposizioni relative all'esercizio di Stato delle ferrovie.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora viene un articolo aggiuntivo, 88, così concepito:

« Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri, sarà provveduto a coordinare il testo unico della presente legge con le disposizioni delle precedenti leggi non abrogate ».

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Dichiaro di accettare l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Balenzano, e spero che l'Ufficio centrale vorrà essere d'accordo col collega, nell'accogliere una disposizione che permetterà, non essendo abrogate le leggi precedenti, se non in quanto contraddicano alla legge oggi deliberata, di fare il testo unico coordinando le disposizioni delle diverse leggi.

Questo in una legislazione che deve essere conosciuta da tutti i cittadini e agenti ferroviari è un provvedimento di grande utilità, sicchè aderisco volentieri alla proposta del senatore Balenzano.

BALENZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALENZANO, *dell'Ufficio centrale*. Ringrazio l'onorevole signor ministro di avere accettato l'articolo aggiuntivo, ma tengo a far sapere che non è una proposta mia, ma è una proposta concordata dall'Ufficio centrale.

SANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI, *relatore*. Nel testo della legge, come è stampato, ci sono alcuni errori di stampa che non furono corretti. Per esempio all'art. 81 c'è *prezzo* invece di *presso*. Poi fra le carte che manderemo al Ministero dei lavori pubblici c'è anche questo memoriale della Federazione commerciale degli industriali italiani, ricordato nella relazione.

Nell'art. 39 c'è un memoriale venuto da Venezia della Direzione compartimentale e qui mandato da un certo Fries, memoriale che noi manderemo pure all'onorevole ministro.

Havvi inoltre un memoriale di 30 straordinari assunti per le costruzioni dalla cessata Società della Mediterranea che noi raccomandiamo all'onorevole ministro.

GIANTURCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio l'onor. relatore delle dichiarazioni fatte, e prenderò in esame i memoriali.

Giacchè ho la parola, rinnovo i miei ringraziamenti all'illustrissimo presidente, al relatore dell'Ufficio centrale e a tutti i membri di esso che con tanto zelo hanno atteso alla elaborazione di questa importantissima legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo aggiuntivo testè letto. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Consiglio superiore, uffici e personale delle antichità e belle arti:

Senatori votanti . . . . .	89
Favorevoli . . . . .	77
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti . . . . .	89
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Modificazioni alla tabella annessa alla legge 2 luglio 1905, n. 319 (allegato E) pel riscatto del Benadir:

Senatori votanti . . . . .	89
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la tornata di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private (N. 583).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'insegnamento industriale e commerciale (N. 499);

Modificazioni al ruolo organico del Regio Corpo delle miniere (N. 590);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal

fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1906-907 durante il periodo delle vacanze parlamentari (N. 604);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 620);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 612);

Maggiore assegnazione di lire 950,000 al capitolo 114: «Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio di sicurezza pubblica e indennità ai Reali carabinieri», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 613);

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 614);

Modificazioni da apportarsi all'organico del personale degli archivi di Stato (N. 593); Tombola a beneficio dell'ospedale civile di Padova (N. 575);

Concessione di una tombola telegrafica per l'erigendo Ospedale di Sampierdarena (N. 576);

Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno (N. 592);

Riordinamento della carriera d'ordine nelle Amministrazioni centrali (N. 591);

Pensioni relative agli ufficiali subalterni (N. 607);

Costruzione di un nuovo edificio ad uso della dogana di Ponte Chiasso (N. 616);

Modificazioni alla legge del 26 gennaio 1902, n. 9, sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione (N. 466);

Riforma del ruolo organico del personale amministrativo e tecnico della Regia Zecca (N. 611);

Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata (N. 537).

La seduta è sciolta (ore 18.45).

Licenziato per la stampa il 1° luglio 1907 (ore 18)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio del Resoconto delle sedute pubbliche

## CCXI.

## TORNATA DEL 27 GIUGNO 1907

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — *Comunicazione del Presidente circa le dimissioni del senatore Finali da membro della Commissione d'inchiesta sull'Amministrazione della guerra — Rinvio allo scrutinio segreto dei disegni di legge: « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1906-907, durante il periodo delle vacanze parlamentari » (N. 604); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1906-1907 » (N. 620) — Votazione a scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'insegnamento industriale e commerciale » (N. 449) — Parlano nella discussione generale i senatori Arcoleo, Muriotti Giovanni, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Si approva un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro — Si approvano, senza osservazioni, tutti gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Segue l'approvazione e il rinvio, senza discussione, allo scrutinio segreto, dei disegni di legge: « Modificazioni al ruolo organico del Regio Corpo delle miniere » (N. 500); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 612); « Maggiore assegnazione di L. 950,000 al capitolo 114: - Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio di sicurezza pubblica e indennità ai Reali carabinieri, - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 613); « Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 614); « Modificazioni da apportarsi all'organico del personale degli archivi di Stato » (N. 593); « Riforma del ruolo organico del personale amministrativo e tecnico della Regia Zecca » (N. 611); « Tombola a beneficio dell'ospedale civile di Padova » (N. 575) — Si rinvia allo scrutinio segreto, dopo brevi osservazioni del senatore Cavalli, presidente dell'Ufficio centrale, il disegno di legge: « Concessione di una tombola telegrafica per l'erigendo ospedale di Sampierdarena » (N. 576) — Presentazione di disegni di legge — Dopo osservazioni del senatore Finali, presidente della Commissione di finanze, cui risponde il ministro del tesoro, si accorda l'urgenza al disegno di legge sull'« Esercizio provvisorio » — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri di agricoltura, industria e commercio, della guerra, delle finanze, del tesoro e l'onor. sottosegretario di Stato al tesoro.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

**Congedo.**

**PRESIDENTE.** Il senatore Biscaretti domanda quattro giorni di congedo per motivi di famiglia. Se non vi sono opposizioni questo congedo s'intenderà accordato.

**Comunicazione.**

**PRESIDENTE.** Debbo con vivo dolore partecipare al Senato la seguente lettera del senatore Finali:

« Roma, 26 giugno 1907.

« Eccellenza,

« La prego ringraziare il Senato per la nuova prova di fiducia, della quale mi ha onorato; ma nello stesso tempo Le dichiaro, che i miei precedenti e la coscienza delle mie attitudini e delle mie forze, non mi consentono di accettare l'arduo incarico di far parte della Commissione d'inchiesta sulle cose della guerra. Di questa mia dichiarazione non resta che pigliare atto.

« Sempre ossequente alla V. E. ed al Senato, mi reco ad onore confermarmi con perfetta osservanza

« Devotissimo

« GASPARE FINALI ».

Io voglio ancora sperare che l'onorevole senatore Finali non sia irremovibile nella presa determinazione. Già egli è stato pregato da me e da parecchi onorevoli colleghi in questo senso, ed io spero di potere ottenere da lui il ritiro di queste sue dimissioni. Ad ogni modo se egli, malgrado le nostre insistenze, persisterà nel suo proposito, si procederà nella tornata di lunedì alla votazione per la nomina di un altro commissario in sua vece.

**FINALI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**FINALI.** Anche le parole pronunciate dal nostro onor. Presidente mi rendono penoso il rispondere che proprio per intima coscienza ho creduto di presentare le mie dimissioni. Il Senato sa per lunga prova, perchè sono si può dire il più anziano qua dentro, che non ho mai ricusato un incarico che mi venisse dalla sua fiducia; e se oggi sono indotto a fare questa dichiarazione, vuol dire che non posso farne a meno, e che mi sento assolutamente nell'impossibilità di assumere l'arduo incarico di far

parte di questa Commissione, il cui compito sarà lungo e laborioso.

Del resto, ringrazio il Senato e l'onorevolissimo Presidente della benevolenza e della fiducia che è insita nell'atto ed è espressa nelle loro parole.

**PRESIDENTE.** Credo di rendermi interprete del Senato dicendo che con dolore ho sentito la persistenza dell'onor. Finali nella sua deliberazione. Certamente, pur avendo desiderato che egli recedesse dal suo proposito, noi non possiamo violare la sua libertà. Quindi si farà la votazione per la nomina di un altro commissario nella tornata di lunedì.

**Presentazione di disegni di legge.**

**VIGANÒ, ministro della guerra.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**VIGANÒ, ministro della guerra.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, riguardante « Spese militari sino al 30 giugno 1910 ».

**PRESIDENTE.** Do atto all'onor. ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e inviato alla Commissione di finanze.

**COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio.** In nome del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ho l'onore di presentare un disegno di legge per:

Concessione di una seconda proroga per termine per l'attuazione del piano di risanamento della città di Bologna.

Ho l'onore di presentare poi i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Proroga del termine fissato dall'art. 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255;

Devoluzione del patrimonio della abolita corporazione dell'arte della lana alla Camera di commercio di Firenze;

Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi disegni di legge che saranno stampati e trasmessi agli Uffici.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Prego il Senato di voler dichiarare d'urgenza il progetto che riguarda le modificazioni ai provvedimenti per la Sardegna.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, s'intenderà accordata l'urgenza richiesta.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1906-907 durante il periodo delle vacanze parlamentari » (N. 604).

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione, propongo una inversione all'ordine del giorno e di discutere prima i disegni di legge di cui ai numeri 3 e 4 dell'ordine del giorno,

i quali non portano nessuna discussione. Se non si fanno opposizioni incominceremo a discutere questi disegni di legge per poi votarli insieme alla legge che abbiamo discussa ieri.

Passeremo quindi alla discussione del disegno di legge: « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1906-907 durante il periodo delle vacanze parlamentari ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni, descritte nell'annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al capitolo n. 126, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1906-1907.

Tabella dei decreti Reali di approvazione delle prelevazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste eseguite nel periodo di vacanze parlamentari.

Data e numero dei Regi decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
		<i>Ministero del tesoro.</i>	
19 aprile 1907 n. 169	54	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	2,000 »
24 marzo 1907 n. 163	146 <i>septies</i>	Spese per la Commissione d'ispezione straordinaria triennale agli Istituti di emissione nominata con decreto ministeriale 6 marzo 1907 . . . . .	8,000 »
19 aprile 1907 n. 176	146 <i>octies</i>	Retribuzioni al personale straordinario in servizio temporaneo presso gli uffici della Corte dei conti . .	15,000 »
		<i>Ministero di grazia e giustizia.</i>	
24 marzo 1907 n. 164	36 <i>ter</i>	Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 29: « Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali degli uffici giudiziari » dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1905-906 . . . . .	1,497 80
		<i>Ministero degli affari esteri.</i>	
27 gennaio 1907 n. 26	7 <i>bis</i>	Acquisto di decorazioni . . . . .	4,000 »
24 marzo 1907 n. 165	30	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali . . . . .	20,000 »
24 marzo 1907 n. 166	34	Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero. . .	30,000 »
24 marzo 1907 n. 166	35	Rimpatri e sussidi a nazionali indigenti e spese eventuali all'estero. . . . .	10,000 »
		<i>Ministero dell'istruzione pubblica</i>	
24 marzo 1907 n. 168	3 <i>bis</i>	Retribuzioni agli scrivani straordinari addetti ai servizi di ragioneria dell'Amministrazione centrale . . .	6,500 »
19 aprile 1907 n. 170	3 <i>bis</i>	Retribuzioni agli scrivani straordinari addetti ai servizi di ragioneria dell'Amministrazione centrale . . .	5,000 »

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-1907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1907

Data e numero del Regi decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
19 aprile 1907 n. 172	132	Assegni, sussidi e spese per l'istruzione della ginnastica - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole normali pareggiate, a società ginnastiche, palestre, corsi speciali, ecc. - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse - Compensi ai membri delle Commissioni per concorso a cattedre nelle scuole normali di ginnastica, ed ai membri della Commissione italiana per l'educazione fisica - Indennità e compensi per le ispezioni e missioni in servizio dell'educazione fisica. . . . .	30,000 »
19 aprile 1907 n. 173	211 <i>ter</i>	Università di Pavia - Lavori suppletivi di restauro all'edificio sede dell'Università . . . . .	9,000 »
19 aprile 1907 n. 171	271 <i>bis</i>	Contributo governativo nella spesa per le onoranze ad Ulisse Aldrovandi in Bologna in ricorrenza del terzo centenario della sua morte . . . . .	5,000 »
24 marzo 1907 n. 167	273 <i>ter</i>	Premio da conferirsi al migliore studio sul tema: « I rapporti della Commedia Goldoniana con la commedia a soggetto » . . . . .	3,000 »
<i>Ministero dell'interno.</i>			
19 aprile 1907 n. 175	161 <sup>o</sup> <i>quinq.</i>	Spesa per l'allestimento di una speciale mostra di pubblica igiene all'esposizione agricola siciliana in Catania . . . . .	25,000 »
<i>Ministero delle poste e dei telegrafi.</i>			
19 aprile 1907 n. 177	9	Avventizi in aumento di impiegati e di serventi, assunti in servizio in circostanze straordinarie. . . . .	10,000 »
19 aprile 1907 n. 174	50	Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti - Indennità di viaggio e d'illuminazione ai messaggeri, portapioghi ed altri agenti dell'Amministrazione che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e sui piroscafi. . . . .	33,000 »

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 620).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su

alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 116,500 e le diminuzioni di stanziamento di lire 216,500 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

**Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907.**

**Maggiori assegnazioni.**

Cap. n. 93. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami e alla Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1886, n. 508 L.	5,500
» 94. Spese di commissione e di cambio per i pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria)	» 100,000
» 99. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	» 11,000
	<u>L. 116,500</u>

**Diminuzioni di stanziamento.**

Cap. n. 24. Interessi dell'1.50 per cento netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione ai sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449; 22 luglio 1894, n. 339; 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (articolo 3 dell'allegato D) (Spesa obbligatoria)	L. 135,000
» 45. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	» 25,500
» 62. Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'art. 107 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato col Regio decreto 9 ottobre 1900, numero 373, e compenso al segretario di detta Commissione	» 3,000
» 69. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse)	» 3,000
» 73-bis. Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (Spese fisse)	» 10,000
» 123. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa delle cartavali, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti (Spese d'ordine)	» 40,000
	<u>L. 216,500</u>
Economia	<u>L. 100,00</u>

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** Procederemo ora alla votazione di questi due disegni di legge e dell'altro discusso nella tornata di ieri.

Prego l'onor. senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

**DI PRAMPERO, segretario,** fa l'appello nominale.

**PRESIDENTE.** Le urne rimangono aperte.

**Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per l'insegnamento industriale e commerciale» (N. 449).**

**PRESIDENTE.** Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per l'insegnamento industriale e commerciale».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di voler dar lettura di questo disegno di legge.

**ARRIVABENE, segretario,** legge:  
(V. Stampato N. 499).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

**ARCOLEO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ARCOLEO.** Mi induce a dir brevi parole l'indirizzo che dimostra questo disegno di legge, illustrato da una bella relazione dell'Ufficio centrale e che esprime veramente un bisogno, anzi una necessità, e che risponde alle nostre condizioni economiche e sociali.

L'odierna funzione dello Stato per integrare o migliorare le iniziative in questo ordine di cose sempre più domanda l'opera e il concorso del Governo e del Parlamento.

Accanto al laboratorio ed alle officine, insieme allo sviluppo dell'industrialismo, occorre che sorga la scuola come istruzione non solo, ma anche come stimolo e impulso, specialmente in quelle regioni dove inveterati pregiudizi ancora allontanano da questa specie d'insegnamento fecondo e concreto.

Su questa via si è messo il Parlamento da parecchi anni: fin dalla legge con cui si prov-

vide alle condizioni economiche della Basilicata (1904) si delineò un primo, sommario profilo di questo indirizzo, che poi a mano a mano ha acquistato più deciso sviluppo nella legge per il risveglio che il Parlamento volle chiamare per il risorgimento economico (come se si trattasse di morti) delle provincie meridionali e poi per la Sardegna, per la Calabria, per la Sicilia e in genere per il Mezzogiorno (legge 1906). In queste varie leggi si è venuto sempre più adottando un criterio che già era espresso, sebbene un po' timidamente, in quella del 13 novembre 1859 a cui, pur sempre, noi dobbiamo richiamarci: perchè è strano quanto lieto spettacolo questo, che quasi tutti i miglioramenti e le forme diverse dell'attività intellettuale, scientifica e letteraria si trovano già in embrione nella legge Casati. E questo avviene perchè la rivoluzione, mentre demolisce l'antico ordine di cose, sveglia l'attività umana in modo da precorrere con l'intuito quello che poi viene a consacrarsi, ed a raffermarsi con l'esperienza. (*Bene*).

L'art. 308 della legge Casati infatti stabilisce un principio che in materia di pubblica istruzione rappresenta non il preambolo soltanto, ma il progresso e lo sviluppo.

In fatto d'insegnamento, specialmente in quello tecnico, conviene procedere per via di esperimenti e quindi per via di tentativi fatti a mano a mano dal potere esecutivo, affluchè poi quando l'esperienza abbia consolidato norme e fatti, possa il Parlamento raffermare e coordinare per legge, ciò che già prima ebbe iniziativa e sviluppo per virtù stessa di cose. Donde la diversità fra l'istruzione classica in cui si è proceduto col sistema di norme astratte e assolute per legge e che ha creato fucine di spostati, e la industriale e commerciale con una serie di scuole nate e sorte per timide e tenui iniziative locali, ma che poi a mano a mano hanno avuto tale incremento, che, a leggere l'allegato che presenta l'Ufficio centrale, c'è da allietarsi non pure del rigoglio (perchè siamo ancora nei primi passi), ma dell'estensione che va sempre più prendendo questa specie d'insegnamento. Invece di un indirizzo uniforme e automatico che dalla istruzione classica si ripercosse anche nelle scuole tecniche, e le rese infeconde, abbiamo utili risultati nelle scuole industriali e commerciali, nelle quali è avvenuto

quasi un movimento inverso. Si è cominciato dall'alto cogli Istituti superiori di commercio e con largo contributo di enti locali e di consorzi; e poi a mano a mano si è pensato alle scuole medie per arrivare in fine alle modeste scuole di arti e mestieri. Qui urge non solo l'iniziativa del ministro di agricoltura e commercio, ma il concorso del ministro del tesoro, affinché provveda in modo più adeguato. Si pensi che le spese per le scuole industriali e commerciali, che richiedono un ambiente adatto alle diverse condizioni delle varie classi, in Italia possono essere non solamente garanzia di ricchezza e di benessere, ma anche di ordine; giova più all'assetto dell'intelligenza e degli animi la scuola industriale e commerciale, che produce feconde energie vive, anziché le altre spese che accrescono pattuglie e caserme. Quindi è anche una questione di ordine politico. Non si deve essere rigidi e timidi quando si tratta di venire in aiuto a quelle iniziative che producono insieme un risveglio economico e morale.

Devo poi anche notare che il Governo, con vigile cura, ha creduto cominciare dalle provincie meridionali, dove più timida è l'iniziativa e dove prima che si aggruppino capitale e lavoro, occorre creare l'anima industriale, cioè quella vera forza motrice che accorda, con unico impulso, mente, animo, braccio, quello spirito industriale, che è inscindibile dalla cultura concreta e adatta alle varie classi. (*Bene*). Quindi non debbo che lodare il criterio relativo con cui si è dato il concorso alle diverse regioni, cercando di creare soltanto quelle scuole, le quali avessero un ambiente conforme per fini, mezzi, usi, bisogni.

Cosicché troviamo in Basilicata scuole diverse, che in Puglia o in Sardegna o a Napoli, nei luoghi dove possono studiarsi le miniere crescono scuole speciali che si distinguono per contenuto da quelle ove c'è da sviluppare l'industria della seta, della lana e del cotone. E a questo proposito debbo incoraggiare il ministro affinché faccia in modo che talune scuole commerciali o industriali abbiano un'impronta più concreta e si tolga quella coreografia di Consigli direttivi o di Giunte, presiedute localmente da sindaci o da altri capi di uffici locali.

Basta citare la migliore scuola delle nostre provincie del Mezzogiorno, la « Alessandro

Volta », nel cui statuto è detto che governo e amministrazione sono deferiti esclusivamente al Consiglio direttivo e al sindaco che uniti insieme non governano e non amministrano nulla, perchè quel Consiglio direttivo esiste solo di nome e non si convoca neanche una volta ogni stagione.

E l'inconveniente si accresce perchè, secondo lo statuto, il Ministero deve corrispondere col presidente del Consiglio direttivo anziché con la Direzione della scuola, che risponde dell'andamento di essa. Non può dare informazioni o notizie per sua iniziativa, perchè violerebbe questa specie di simulacro e di autorità ieratica, rappresentata dal Consiglio direttivo. Mauco male che a questo assurdo è rimedio e compenso l'assidua, sapiente opera di quel direttore, cui si deve l'incremento di quell'Istituto, al quale vorrei più vicino il Governo. Quindi faccia sentire di più l'azione del Governo sostituendo alla parvenza di quel Consiglio, l'autorità piena, che significa anche più diretta responsabilità del direttore.

Quanto alle disposizioni speciali io non posso che appoggiare l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale. Però osservo che davvero non si può far censura al modo come si è proceduto finora. La tabella stessa indica che il contributo ministeriale è più largo nell'Italia settentrionale, discreto nell'Italia media, tenue nell'Italia umile. Ciò corrisponde allo stato delle cose, non ad arbitrio o favore: tuttavia sono d'accordo con l'onor. Mariotti in quanto si vuole evitare in alcuni luoghi la noncuranza e l'oblio.

Qui non è questione di regione, ma di criteri e di indirizzo, e il Governo deve provvedere e concorrere dove urge il bisogno, qualunque sia il luogo o la sede. E in questo io sono d'accordo con lui, anche perchè, come risulta dalla sua lucida e convincente relazione, nove provincie non hanno alcun concorso governativo e otto provincie ricevono un concorso che va dalle 800 o 900 lire fino a 2000 lire o a 2500 annue. Quindi l'Ufficio centrale troverà unanime il Senato in questo sentimento di solidarietà che tutti abbiamo,

Però è necessario che soprattutto si guardi con vigile cura alle provincie del Mezzogiorno, dove esistono purtroppo due emigrazioni: una al di qua dell'alfabeto, che spinge in America e gua-

dagna perchè sa abituarsi al lavoro, l'altra l'emigrazione al di là dell'alfabeto che è la più dolorosa, ed è costituita da tanti che escono dottori dalle Università ed emigrano verso l'ignoto creando poi il malcontento, il disordine e l'anarchia in quasi tutti gli ordini sociali. (*Bene*).

A questi non si può provvedere che contrapponendo alle scuole auliche, non ancora avvicinate alla realtà, scuole le quali possano, in vario modo, riparare le condizioni disagiate delle umili classi.

Ed è a sperare che una buona volta questo possa essere stimolo al Governo e al Parlamento: chè nulla o poco spero dai privati, almeno per ora.

Non sappiamo neanche imitare ciò che facevano i nostri progenitori sotto i Governi assoluti, e sovente furono così larghi di donazioni e di lasciti per i suffragi delle anime e per i conventi e monasteri, come oggi non sappiamo far noi per queste scuole le quali rappresenterebbero un vero nucleo di attività, su cui si possa esercitare, non la sterile beneficenza, ma quella oculata e benefica di cui ci danno esempio i popoli più progrediti nell'industria, cioè l'Inghilterra e l'America.

Finisco con l'augurio che il ministro negli esercizi degli anni avvenire possa aumentare la cifra per ora assai modesta. Si tratta di lire 100 mila per quest'anno e di altre 100,000 per l'anno venturo, infine di altre 50,000; dunque, in un triennio, 250,000 lire. Pensi che per costruire una scuola adatta a fabbricare funzionari del Ministero delle poste e dei telegrafi, noi con lieto animo abbiamo votato la somma di 200,000 lire. Pensi che pende ancora il progetto di legge, per cui per un istituto che ci difenda dalle materie esplosive, occorrono lire 200 mila di spese d'impianto, con 70,000 lire di assegni dei quali 34,000 per la sola Commissione consultiva. (*Commenti*).

Quindi bisogna incoraggiare il Governo a spendere in questo ordine di studii e con questo indirizzo, perchè se ne trarranno ottimi frutti, non solo dal punto di vista didattico, ma anche da quello economico e sociale.

Restano due altre piccole osservazioni sulle quali dirò brevi parole, anche appoggiandomi all'autorità dell'Ufficio centrale e del relatore.

Da una parte si accenna alla trasformazione di alcuni Consigli di vigilanza verso i quali ho

maggior fede che non nella Commissione dei 12, cui ieri mi opposi, per le ferrovie dello Stato, Commissione che sarebbe trasformata in un Consiglio superiore. Prego l'onor. ministro di provvedere in modo che questo Consiglio superiore non ripeta i mali ed i difetti di quegli altri dello stesso nome. Pensi egli che questo nuovo organismo non deve costituire un altipiano di uomini autorevoli, ma un piano inclinato che si accosti alle condizioni degli uomini e delle cose. (*Approvazioni*).

Aggiungo un altro chiarimento che si riferisce a quanto il relatore argutamente accenna, come ad una contraddizione apparente fra il criterio positivo che vuole adottare il ministro e le norme ed i regolamenti che si riserva di emanare in proposito per questa stessa scuola. Io credo di non essere in contraddizione con me stesso se, almeno provvisoriamente, posso dichiararmi qui ministeriale, perchè credo che il ministro intenda, non già di regolare le scuole, ma di determinare alcuni profili e limiti dentro la cui sfera restino poi liberi gli atteggiamenti o movenze delle varie scuole, in modo che queste norme sintetiche servano per i rapporti con gli enti locali, coi municipi o provincie ed anche col bilancio dello Stato; lasciando libero lo sviluppo delle scuole.

Nessuno più di me è alieno da quella specie di uniformità che è stata la malattia di origine dei nostri ordinamenti, e che col sistema tradizionale della uniformità, col metodo del tipo fesso, della falsariga e del casellario, ha irrigidito lo Stato, il comune, la legge, le scuole. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore senatore Mariotti.

MARIOTTI G., *relatore*. Veramente desidererei che parlasse prima il ministro, perchè non so ancora se egli accetta o no l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale. Quindi non so se parlare in difesa delle nostre idee o ringraziare il ministro di averle accettate.

PRESIDENTE. Allora do facoltà di parlare all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Volentieri aderisco all'invito del relatore e non esito a dichiarare che accetto l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, di cui interamente condivido il concetto e gli

intenti. Ma reputo non inutile aggiungere alcune spiegazioni.

È perfettamente vero, secondo nota la relazione, e apparisce dalla tabella ad essa unita, compilata con singolare diligenza, che in alcune provincie l'istruzione professionale o manca affatto o vi è poco diffusa. Ma di questa condizione di cose la responsabilità principale non può attribuirsi a malvolere o ad incuria del Governo.

Le scuole professionali, ed è un bene, non sorgono per ordine venuto da Roma; esse non possono, secondo gli ordinamenti loro, sorgere se non per accordo tra il Governo e gli enti locali, cioè provincie, comuni, camere di commercio, opere pie, associazioni diverse, che si assumono l'onere di parte, e talvolta la più notevole della spesa.

In tal modo si ha non dubbia garanzia che non si istituiranno se non là dove se ne senta il bisogno o lo consentano o lo vogliano le condizioni e lo svolgimento delle industrie dei vari luoghi. Lo Stato, entro i limiti della dotazione iscritta in bilancio, procura di incoraggiare e integrare queste provvide iniziative; dalla mancanza di esse deriva il fatto che alcune provincie sono scarsamente dotate o mancano affatto di scuole industriali e commerciali; e ciò si verifica specialmente in quelle provincie umili, per le quali ha fatto appello il senatore Arcoleo al mio buon volere. In altre progredite e prospere la causa è da ricercare nelle abitudini e nelle tradizioni troppo legate alla scuola umanistica e di cultura generale. Divido perfettamente il pensiero e le aspirazioni del senatore Arcoleo, perchè si volgano assidue ed efficaci cure a creare e vivificare in quelle provincie, tra le quali è la mia Sardegna, l'insegnamento professionale, specialmente dove esistono buoni avviamenti di lavoro e riesce perciò facile dare impulso e vigore all'industria ed al traffico per virtù d'insegnamenti pratici. D'industrie ricche, geniali, remuneratrici non è spenta la tradizione nei comuni del Mezzogiorno e delle isole. Ispirandomi a questi intendimenti ed animato da questi propositi, volli che a progetto di legge per il Mezzogiorno, presentato dal precedente Ministero, si aggiungessero disposizioni e dotazioni apposite, per incoraggiare le scuole industriali e commerciali. Le 150,000 lire stanziata a tale scopo, la somma già iscritta nella

legge della Calabria forniscono i mezzi sufficienti per incominciare la graduale fondazione di nuovi istituti e irrobustire i pochi esistenti. E sono lieto di poter dire che già la riforma procede speditamente nella buona via, sebbene i principii non siano stati facili. Ricordo infatti che in alcuni comuni della Calabria fu il Governo che dovette eccitare e stimolare, ed in più luoghi non si mostrò molta sollecitudine. Ma in men che un anno, si è riescito ad impiantare qua e là buone scuole, tanto che ormai le somme preventivate hanno trovato utile impiego e dappertutto si manifesta fervido il desiderio di avere altre scuole professionali.

Io di ciò mi compiaccio, pensando agli effetti che hanno i vantaggi immensi che se ne ottengono nei luoghi dove sono da anni istituite. Dalle medesime non esce uno spostato; anzi, e purtroppo, si deve lamentare che la maggior parte degli alunni non arrivano all'ultimo anno di corso perchè appena un poco ad dottrinati nei primi, le officine se li disputano e li accolgono con l'allettamento di alti salari; tanto queste scuole rispondono ad un vivo bisogno del nostro paese. (*Approvazioni*).

Io sono quindi grato della cortese adesione al senatore Arcoleo e all'Ufficio centrale. Ho posto ogni cura dacchè sono al Ministero per aumentare, sia cogli stanziamenti ottenuti per il Mezzogiorno, sia cogli altri mezzi onde posso disporre, per la diffusione di quelle scuole. L'autorevole consenso del Senato mi conforta a perseverare nel proposito di contribuire a elevare il lavoro delle maestranze a vantaggio dell'industria paesana degli operai, nell'interesse sociale.

Educando gli operai, mostrando ai medesimi che col lavoro intelligente si può ottenere un aumento di salari, duraturo ed utile più che con le infeconde agitazioni, si edifica per la pace sociale.

Mi pare di aver già risposto in parte all'invito rivoltomi dal senatore Arcoleo, di curare la diffusione dell'insegnamento professionale nelle provincie del Mezzogiorno. L'eloquenza dei fatti è la più sicura manifestazione de' miei propositi. E mi trovo anche d'accordo con lui e coll'Ufficio centrale intorno al programma per la nostra scuola.

Adesso le scuole superiori di commercio possono dirsi sufficienti e non intendo farne altre

come non reputo in quest'ora e nelle condizioni odierne opportuno ed utile dar vita a nuove scuole superiori d'agricoltura. Ho cercato diffondere le scuole medie e le inferiori di arti e mestieri e di commercio; ma anche esse non conviene che siano eccessivamente moltiplicate, se non si vuole andare incontro al pericolo che i licenziati dalle medesime non trovino utile e decoroso collocamento in paese. Però mi auguro che la diffusione delle scuole medie di commercio, e delle scuole industriali possa darci anche altro vantaggio, ed è quello di fare sorgere da esse una numerosa gioventù, che anche per il contingente dell'emigrazione possa forse rifare quello che accadde nei secoli passati, quando gli artisti e i mercanti, che non trovavano campo di attività in Italia, si alloggiavano all'estero con vantaggio proprio ed onore della madre patria.

E questa emigrazione sana e profittevole, in paese che è grande esportatore d'uomini, possiamo prepararla con i giovani che usciranno dalle nostre scuole industriali e commerciali (*bene*); ma, soprattutto, io credo necessario ed utile diffondere le scuole inferiori commerciali, delle quali vi è ancora grande deficienza.

Fino da quando l'altra volta fui al Ministero di agricoltura incaricai il rappresentante al Congresso delle scuole commerciali d'Anversa di studiare l'organizzazione delle scuole inferiori commerciali di Germania, le quali danno la fanteria di quell'esercito che invade i mercati del mondo.

Io ho amorevolmente promosso ed aiutato queste scuole inferiori e mi adopero a diffonderle, affinché i giovani che escirano da esse possano dare un contingente numeroso per le modeste aziende commerciali del nostro paese e per le nostre iniziative coloniali.

Ora vengo ad un'ultima osservazione dell'Ufficio centrale, che si riferisce all'autonomia di queste scuole e all'intervento del Governo, nell'indirizzo delle scuole stesse. Io al riguardo consento pienamente con l'Ufficio centrale e ho ripetutamente riconosciuto i notevoli vantaggi dell'autonomia didattica, disciplinare, amministrativa; perchè le scuole debbono svolgersi in armonia con le tendenze e con le condizioni economiche dei luoghi. Questo principio intendo rispettare rigorosamente e accettando le disposizioni della Camera dei deputati che mi da-

vano facoltà di compilare il regolamento, a cui accenna l'Ufficio centrale, intendendo accettarle col proposito di valersene soltanto per esercitare una azione di vigilanza che non ecceda i confini segnati dal dovere del Governo di impedire che si faccia uso meno che buono del pubblico denaro e che le istituzioni non degenerino dai loro principii. Mi confortano in questa opinione le nobili parole dell'Ufficio centrale e dell'egregio relatore onor. Mariotti, non che le saviè osservazioni dell'onor. Arcoleo. È purtroppo vero che talvolta l'incuria e gli abbandoni locali possono far perdere i migliori frutti che una scuola può dare. E per questo negli statuti delle scuole ho stabilito la disposizione desiderata dal senatore Arcoleo, per la quale la direzione della scuola possa aver rapporti diretti col Ministero e riferire ad esso.

L'indirizzo tecnico del laboratorio e la direzione pedagogica e didattica dell'insegnamento non possono essere affidati che alle persone competenti, libere da influenze locali, talvolta perniciose, che potrebbero perturbare la scuola e non farne raccogliere i risultati che si desiderano.

Con queste dichiarazioni spero di aver risposto ai vari oratori, soggiungendo che sono intimamente conscio della grande utilità dell'insegnamento professionale, e, come ad esso ho dato finora le mie cure più amorose, vi dedicherò in seguito l'affetto più intenso, il più fervido interessamento e non trascurerò di domandare anche maggiori stanziamenti al ministro del tesoro, perchè esse riescano a dare al paese i grandi frutti che tutti noi ce ne auguriamo. (*Bene, bravo*).

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARIOTTI G., *relatore*. Il mio compito è ridotto a ben poca cosa; poichè si limita ormai al dovere di ringraziare, sia l'onor. Arcoleo, che ha con tanta eloquenza sostenuto le proposte dell'Ufficio centrale, sia l'onor. ministro che le ha accettate con tanta benevolenza.

Noi abbiamo chiesto che nel riparto di questa somma, a dire il vero esigua, di 250 mila lire (che oggi, però, con piacere abbiamo sentito sarà presto aumentata) si abbiano, soprattutto in vista le provincie che finora non eb-

bero, su questo capitolo del bilancio, alcun aiuto.

L'onor. ministro ha detto che non l'hanno chiesto.

Mi permetta di osservargli che ciò non è esatto. Molte provincie hanno chiesto; e gli antecessori dell'onor. Cocco-Ortu hanno risposto che erano dolenti di non essere riusciti ad ottenere dal loro collega del tesoro i fondi necessari all'uopo, perchè, quanto a loro personalmente, tutti i ministri di agricoltura furono sempre molto propensi ad aiutare queste scuole dalle quali il paese attende tanti vantaggi e tanta fortuna. Ma, purtroppo, la tirannia del bilancio ha dovuto imporre dei rifiuti che furono dolorosi, credo, al ministro del tesoro, dolorosi anche al ministro di agricoltura, ma dolorosissimi soprattutto agli enti locali, i quali avevano già predisposto nei loro bilanci le somme occorrenti per concorrere con lo Stato nella istituzione di queste scuole, ed hanno dovuto mandarle in economia, o stornarle.

Potrei dimostrare con i bilanci di vari comuni come delle somme egregie, che erano destinate a questo scopo, come dei locali, ampi e bellissimi, adattati appositamente per le scuole di arti e mestieri, si siano poi dovuti destinare ad altro uso, perchè precisamente mancò l'aiuto del Governo; quell'aiuto che, secondo le circolari ministeriali, doveva integrare l'opera degli enti locali, e che era di tanta importanza per gli enti stessi, che molti di essi non hanno creduto di poter istituire le scuole colle sole loro forze, rinunciando a quel concorso del Governo, sul quale avevano fatto tanto assegnamento.

L'onor. ministro ha osservato che forse in alcune di queste provincie non vi sono nemmeno le energie necessarie perchè queste scuole possano vivere; ma io credo che realmente fra le nove provincie, che sono rimaste escluse dai benefici dell'art. 132 del bilancio di agricoltura, ve ne siano molte che avrebbero ragioni, e antiche e nuove, di ottenere dei concorsi governativi per le loro scuole e non li hanno fino ad ora ottenuti solo per la deficienza degli stanziamenti nel bilancio dello Stato.

Fra le altre manca di ogni concorso governativo per l'insegnamento professionale la provincia di Bergamo, che è quella da cui il Ministero acquista le pubblicazioni, che distribuisce

poi a tutte le scuole. *L'Arte italiana decorativa e industriale*, che si pubblica a Bergamo, tiene desta nei laboratori e nelle scuole di tutta Italia la face che illuminò l'arte nostra ne' suoi giorni più radiosi; e l'altra pubblicazione: *Modelli per le scuole secondarie di arte applicata all'industria*, che esce anche essa a Bergamo, non solo viene distribuita a tutte le scuole nostre, ma è ormai adottata anche da molte scuole estere; perchè queste eleganti e dotte pubblicazioni italiane, improntate ai più splendidi modelli del Rinascimento, costituiscono qualche cosa di veramente grande e bello, che all'estero apprezzano altamente e cercano di imitare.

Eppure a Bergamo, lo ripetiamo, non vi è nessuna scuola professionale governativa o sussidiata dallo Stato.

A Mantova, dove nelle Reggie antiche dei Bonaccolsi e dei Gonzaga e nelle basiliche palatine di Santa Barbara e di Sant'Andrea e in molti altri monumenti vi sono modelli insigni di arte industriale, vi è appena una piccolissima scuola sussidiata dal Governo con sole poche centinaia di lire.

Nelle città dell'Emilia che posseggono tanti monumenti del medioevo e del rinascimento, e furono sede di antiche Corti ducali, fra le più larghe e generose nel proteggere ogni bella e buona arte, a Ferrara, a Parma, a Modena, non vi sono scuole professionali; e non ve ne sono in alcune delle città toscane, dove pure si hanno modelli di arte industriale, quali forse in nessun altro paese d'Italia; basti citare Massa e Carrara, che non hanno scuole industriali, neppure per l'arte dei marmi.

Questo vuol dire che, o le Amministrazioni locali non sono state abbastanza diligenti nel chiedere, oppure che il Ministero di agricoltura, alle vivaci insistenze dei sindaci e dei presidenti delle provincie e delle Camere di commercio, rispondeva che il ministro del tesoro non poteva consentire la chiesta spesa. Ed è quest'ultima, appunto, la dolorosa verità.

Oggi abbiamo un aumento di 250 mila lire. Non è molto, ma è pur qualche cosa; e noi dell'Ufficio centrale abbiamo espressa la preghiera al ministro che egli spontaneamente applichi nel riparto di questa somma la massima che fu da lui stesso scritta nella legge 15 luglio dell'anno scorso, la quale stabiliva un concorso di 150 mila lire sul bilancio dello

Stato per le scuole industriali delle provincie meridionali del continente e di quelle di Sicilia e di Sardegna.

In quella legge si era stabilito che due terzi della somma di 150 mila lire, e quindi la somma di lire 103,000, andasse ripartita fra le provincie che erano assolutamente sfortunate di istruzione industriale e commerciale.

Noi oggi, per le altre provincie d'Italia, non chiediamo tanto; chiediamo che una parte almeno, anche minore dei due terzi, vada a vantaggio di quelle città e di quelle provincie che non ebbero finora alcun aiuto dal Governo.

Con questo non intendiamo dire che non si aiutino anche le scuole esistenti; alcune di queste sono discretamente dotate, altre sono dotate in modo assolutamente insufficiente. Gli enti locali fanno molti sacrifici per migliorare queste scuole e più ne faranno in seguito: il Governo li aiuti con nuovi più generosi stanziamenti e farà cosa di grande vantaggio al paese; e il vantaggio sarà davvero grandissimo se il ministro saprà persuadere comuni e provincie a non fondare più ginnasi e licei inutili, ma a concentrare i loro sforzi su queste modeste ma utilissime scuole professionali, le quali danno modo ai giovani, appena usciti, di guadagnare per sé e per le famiglie e di contribuire largamente al benessere ed alla prosperità del paese. (*Approvazioni*).

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Alcune osservazioni del relatore mi fanno dubitare che le parole non abbiano espresso chiaramente il mio pensiero. Non ho già detto che nelle provincie ricordate dal relatore non ci fossero energie industriali, nel senso che non vi potesse sorgere una scuola per mancanza di favorevoli condizioni morali ed economiche; ho detto solo che essendo il concetto della legge di venire in aiuto alle iniziative locali, da quelle provincie non era venuta al Governo alcuna positiva domanda. Tutte le iniziative locali, da che io sono al Ministero, furono da me secondate. Aggiungo che nessuna iniziativa ebbe da parte mia una ripulsa e temo anzi di essermi impegnato anche al di là della somma domandata col presente disegno di legge, perchè ad attuare le scuole proposte

occorreranno farsi nei futuri bilanci altre 150,000 lire, che spero non mi saranno negate dal collega del tesoro.

ARCOLEO. Faccia pure debiti! (*ilarità*).

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. E tanto più dobbiamo accogliere queste iniziative, perchè altrettante scuole quante quelle dello Stato sono mantenute dalla generosità dei privati e col contributo, o a totale carico delle Amministrazioni e di enti locali. E soggiungo con molta soddisfazione che abbiamo esempi di generosità di privati, fra cui quella recente di un industriale di Biella che a quella scuola professionale fece dono di 100,000 lire; la Società di assicurazione di Venezia volle e non poté meglio festeggiare l'inaugurazione del nuovo palazzo, che assegnando una dotazione a favore delle scuole superiori di Venezia e di Roma. Tutto questo amore e questo affetto di privati mostra che noi ci siamo messi sulla buona via e che quel che facciamo risponde ai desideri ed ai bisogni del paese. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Prima di chiudere la discussione generale leggo l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale e accettato dal Governo:

« Il Senato, plaudendo al proposito dell'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio di perequare fra le contrade italiane i benefici che sono connessi con le funzioni dell'insegnamento professionale, esprime il voto che i nuovi stanziamenti a favore di tale insegnamento siano destinati soprattutto all'impianto ed al mantenimento di scuole industriali e commerciali, d'arte e mestieri e disegno industriale nelle provincie che ne sono sfortunate e in quelle altre provincie in cui i sussidi governativi sono stati fino ad ora troppo scarsi e affatto insufficienti al bisogno ».

Pongo ai voti quest'ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Dichiaro chiusa la discussione generale; passiamo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1906-907 e per i successivi del bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, al capitolo 131 è aggiunta la somma di L. 50,000 da

erogarsi in contributi ed assegni diversi occorrenti alla fondazione ed al mantenimento di scuole industriali, commerciali e di arte applicata all'industria; ed al capitolo 132 la somma di L. 50,000 per la sistemazione di laboratori ed officine e per l'acquisto di materiale didattico e tecnico a vantaggio delle scuole medesime.

Per l'esercizio finanziario 1907-1908 e per i successivi del bilancio predetto, sul capitolo corrispondente al 131, sarà portato un nuovo aumento di L. 100,000.

Per l'esercizio finanziario 1908-1909 e per i successivi, sul capitolo stesso, sarà portato un ulteriore aumento di L. 50,000.

(Approvato).

#### Art. 2.

La riforma d'Istituti esistenti e la fondazione di nuovi saranno fatte con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, entro i limiti degli stanziamenti in bilancio dei fondi all'uso necessari, quando siano richieste da particolari necessità economiche dei luoghi, e quando gli enti locali abbiano consentito e con regolari deliberazioni assicurato i rispettivi contributi annuali fissi e provveduto a convenienti locali per la scuola, per i laboratori e per le officine, obbligandosi alla manutenzione dell'edificio, alla fornitura dell'acqua, al riscaldamento ed alla illuminazione.

Il contributo governativo non potrà essere maggiore dei due terzi della spesa per l'impianto e per il mantenimento annuale delle singole scuole.

(Approvato).

#### Art. 3

Le somme disponibili sui capitoli 93 bis del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1902-1903, e sui capitoli 112, 108 e 116 rispettivamente per gli esercizi 1903-1904, 1904-1905 e 1905-1906, e gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli per l'esercizio corrente e per quelli successivi, saranno versati alla Cassa dei depositi e prestiti per essere accantonati e messi a frutto a cura della Cassa stessa e servire al pagamento delle quote di concorso dello Stato al trattamento di riposo

del personale insegnante e amministrativo delle scuole industriali e commerciali, mediante assicurazioni popolari di rendite vitalizie.

Sulle somme stesse sarà anche provveduto al pagamento delle quote di concorso dello Stato per le assicurazioni operaie alla Cassa Nazionale di previdenza del personale di servizio delle scuole predette per tutto il tempo che il personale stesso rimarrà in servizio.

Il concorso dello Stato alle assicurazioni per il personale delle scuole industriali e commerciali non potrà essere superiore alla metà delle quote occorrenti alle assicurazioni stesse.

Il personale e le singole scuole concorreranno alle assicurazioni di cui sopra, secondo le norme da stabilire con speciale regolamento.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il Consiglio ed il Comitato per l'istruzione agraria, istituiti con R. decreti 21 agosto 1885, n. 3287, e 21 maggio 1903, n. 233, e la Commissione centrale per l'insegnamento artistico industriale, creata con Regio decreto 23 ottobre 1881, n. 2731, potranno essere trasformati per decreto Reale in Consiglio superiore dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale, con giurisdizione su tutte le scuole, stazioni, osservatori, musei ecc. dipendenti dal Ministero.

(Approvato).

#### Art. 5.

Con decreto Reale saranno determinate le norme generali e didattiche per l'ordinamento delle scuole industriali, commerciali e di arte applicata all'industria.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico del R. Corpo delle miniere » (N. 550).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico del R. Corpo delle miniere ».

Prego l'on. senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:  
(V. *Stampato* N. 590).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il ruolo organico del Regio Corpo delle miniere è stabilito, dal 1 gennaio 1907, in conformità della tabella annessa alla presente legge.  
(Approvato).

Art. 2.

Le promozioni ai posti di aiutante principale iscritti nella predetta tabella, saranno conferite agli aiutanti di 1ª classe, con le norme fissate dall'articolo 37 della legge del 5 luglio 1882, n. 874, e 1 del Regio decreto del 9 settembre 1885, n. 3366 (serie terza).  
(Approvato).

Art. 3.

Gli ufficiali del Regio Corpo delle miniere, provvisti di stipendio non superiore a L. 8000, hanno diritto all'aumento di un decimo del loro stipendio dopo ogni periodo sessennale di servizio attivo, durante il quale lo stipendio stesso non sia stato aumentato, o lo sia stato in misura inferiore al decimo. L'aumento dello stipendio per altra causa, interrompe il sessennio in corso e costituisce il punto di partenza dei nuovi aumenti sessennali, i quali però non potranno mai eccedere lo stipendio del grado o della classe superiore.

Lo stipendio degli aiutanti principali con gli aumenti sessennali può arrivare sino a L. 4200.  
(Approvato).

Art. 4.

Lo stanziamento del capitolo 102 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, è ridotto di annue lire 14,000 e quello del capitolo 106 di annue lire 7720, e per l'esercizio in corso rispettivamente della metà di queste somme.

La denominazione del menzionato capitolo 102 è così modificata: « Spese per lavori straordinari di copia negli uffici minerari ».  
(Approvato).

*Disposizioni transitorie.*

Art. 5.

I posti di ufficiali tecnici, di cui nella tabella anzidetta, saranno assegnati agli attuali impiegati straordinari ed avventizi degli uffici minerari e geologici. Quelli della 1ª e 2ª classe saranno conferiti agli impiegati straordinari, tenendo conto, per la loro classificazione, in primo luogo dell'assegno cui sono rispettivamente provvisti e poi della loro anzianità di servizio; quelli della 3ª classe agli impiegati avventizi, tenendo conto, per la classificazione, esclusivamente dell'anzianità di servizio prestato negli uffici minerari e geologici.

Dei tre posti di usciere, due saranno assegnati agli attuali inservienti dell'Ufficio geologico.

(Approvato).

Art. 6.

Ai soli effetti dell'anzianità di servizio, il passaggio dei quattro aiutanti di 1ª classe, provvisti dello stipendio di lire 3500, ad aiutanti principali, decorre dal 1º gennaio 1904.  
(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-1907 » (N. 612).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

## Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 641,822.81 e le diminuzioni di stanziamento per uguale somma, nei capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

**Tabella di nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907.**

## Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	5. Spese per la copiatura a cottimo . . . . .	L.	4,000	»
»	14. Funzioni pubbliche e feste governative . . . . .	»	19,000	»
»	19. Indennità di traslocamento agl'impiegati . . . . .	»	10,000	»
»	48. <i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa e di posta . . . . .	»	4,000	»
»	76. Spesa, assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera - Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero - Compensi ai veterinari per lavori straordinari nell'interesse della polizia zoiotrica . . . . .	»	5,000	»
»	91. Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza, per servizi fuori di residenza, e per trasferimento alle guardie di città . . . . .	»	200,000	»
»	109. Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne ed altre relative pei Reali carabinieri . . . . .	»	3,800	»
»	111. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe. . . . .	»	20,000	»
»	121. Spese di ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica . . . . .	»	500	»
»	122. Premi d'ingaggio agli agenti carcerarii . . . . .	»	240,000	»
»	128. Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri per le carceri . . . . .	»	100,000	»
»	134. Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili . . . . .	»	20,000	»
»	136. Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoranti e compensi straordinari . . . . .	»	5,000	»
»	140. Fitto di locali di proprietà privata per le carceri (Spese fisse). . . . .	»	5,000	»
»	143. Manutenzione dei fabbricati carcerari - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari. . . . .	»	2,000	»
»	153 bis. Fitto pel secondo semestre 1905-906 dei locali per l'archivio di Stato in Roma . . . . .	»	3,522.81	
	Totale. . . . .	L.	641,822.81	

## Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 2. Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	L.	7,000	»
» 10. Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse) . . . . .		25,000	»
» 42. Spese d'ufficio per l'Amministrazione provinciale (Spese fisse) . . . . .		4,000	»
» 85. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse) . . . . .		50,000	»
» 113. Contributo al Ministero della guerra per aumento della forza organica dell'Arma dei Reali carabinieri, concessione di nuove rafferme con premio e di soprassoldi ai militari dell'Arma stessa . . . . .		37,822.81	
» 116. Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse) . . . . .		8,000	»
» 127. Mantenimento dei detenuti e degl'inservienti, combustibile e stoviglie . . . . .		500,000	»
» 130. Mantenimento nei riformatorii privati dei giovani ricoverati per correzione paterna e per oziosità e vagabondaggio. . . . .		10,000	» . . .
Totale. . . . .	L.	<u>641,822.81</u>	

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiore assegnazione di lire 950,000 al capitolo n. 114, " Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai Reali carabinieri " dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 613).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Maggiore assegnazione di lire 950,000 al capitolo n. 114, " Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai Reali carabinieri. " dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

## Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 950,000 al capitolo n. 114 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 « Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai Reali carabinieri ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 614).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1907

## Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,615,300 nei capitoli dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

**Tabella di maggiori assegnazioni in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907.**

Cap. n. 53. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse dei servizi dipendenti dall'Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari . . . . . L.	3,000
» 60. Spese di coazione e di liti; risarcimento ed altri accessori (Spesa obbligatoria) . . . . . »	30,000
» 65. Restituzione e rimborsi - Demanio (Spesa d'ordine) »	269,000
» 66. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie di iscrizione da versarsi nelle Casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del Regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Spesa d'ordine) »	70,000
» 74. Personale di ruolo dei canali demaniali di irrigazione (canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse). . . . . »	3,000
» 104. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette (Spesa obbligatoria) . . . . . »	25,000
» 106. Restituzioni e rimborsi - Imposte dirette (Spesa d'ordine) . . . . . »	1,140,000
» 132. Fitto locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse) . . . . . »	2,500
» 161. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai comuni, meno quelli di Roma e di Napoli, articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 (Spesa obbligatoria) . . . . . »	68,000
» 209. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'Amministrazione esterna dei sali - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni ed operai pel servizio dei sali, e supplemento d'indennità ai volontari dell'Amministrazione suddetta . . . »	1,800
» 224. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza per i servizi di deposito e di vendita dei sali e tabacchi . . . . . »	3,000
Totale . . . L.	<u>1,615,300</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni da apportarsi all'organico del personale degli archivi di Stato » (N. 593).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni da apportarsi all'organico del personale degli archivi di Stato ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dare lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

Al ruolo organico del personale degli archivi di Stato, stabilito con la tabella B annessa al regolamento generale 9 settembre 1902, n. 445, è sostituito, a decorrere dal 1° luglio 1907, quello stabilito dalla tabella allegata alla presente legge.

Per l'attuazione del nuovo organico, il Governo del Re è autorizzato ad aumentare di lire 90,500 la dotazione del capitolo 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1907-908 già approvato.

TABELLA.

## Ruolo organico del personale degli Archivi di Stato.

GRADI	Classi	Numero dei posti	Stipendio annuo individuale	Totale della spesa per classe	Spesa totale
<b>I CATEGORIA.</b>					
Capi Archivisti . . . . .	1	2	7,000	14,000	
Id. . . . .	2	5	6,000	30,000	
Primi Archivisti . . . . .	1	8	5,000	40,000	
Id. . . . .	2	8	4,500	36,000	
Archivisti . . . . .	1	10	4,000	40,000	
Id. . . . .	2	11	3,500	38,500	
Id. . . . .	3	14	3,000	42,000	
Sotto Archivisti . . . . .	1	18	2,500	45,000	
Id. . . . .	2	36	2,000	72,000	
<b>II CATEGORIA.</b>					
Assistenti . . . . .	1	4	4,000	16,000	
Id. . . . .	2	8	3,500	28,000	
Id. . . . .	3	16	3,000	48,000	
Sotto Assistenti . . . . .	1	20	2,500	50,000	
Id. . . . .	2	20	2,000	40,000	
Id. . . . .	3	22	1,500	33,000	
					215,000
<b>III CATEGORIA.</b>					
Commessi d'ordine . . . . .	1		1,800	7,200	
Id. . . . .	2	6	1,600	9,600	
Id. . . . .	3	12	1,400	16,800	
					33,600
<b>PERSONALE D'ARCHIVIO.</b>					
Custodi . . . . .	1	10	1,200	12,000	
Id. . . . .	2	10	1,100	11,000	
Uscieri . . . . .	1	20	1,000	20,000	
Id. . . . .	2	36	900	32,400	
					75,400
				Totale . . . . L.	681,500

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Riforma del ruolo organico del personale amministrativo e tecnico della R. Zecca » (N. 611).**

**PRESIDENTE.** Essendo presente l'onorevole Fasce, sottosegretario al tesoro, si procederà alla discussione del disegno di legge: « Riforma del ruolo organico del personale amministrativo e tecnico della R. Zecca ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene a voler dare lettura del disegno di legge.

**ARRIVABENE, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 611).

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

**Art. 1.**

A decorrere dal 1° luglio 1907, il ruolo organico del personale della Regia Zecca è stabilito in conformità delle tabelle A, B, C e D annesse alla presente legge.

(Approvato).

**Art. 2.**

Nel ruolo organico istituito coll'articolo precedente verranno collocati, nei posti corrispondenti alle funzioni che attualmente esercitano, il meccanico dell'officina della Direzione generale del debito pubblico e gli impiegati straordinari assunti in servizio della Regia Zecca non oltre il mese di marzo 1907.

L'elenco nominativo di tali impiegati sarà trasmesso alla Corte dei conti.

(Approvato).

**Art. 3.**

Agli impiegati indicati nel precedente articolo, che, nella loro qualità, sono provvisti di assegnamenti superiori a quelli stabiliti per i posti cui faranno passaggio, verrà corrisposto, in aggiunta allo stipendio normale, un assegno personale, non calcolabile agli effetti della pensione, equivalente alla differenza fra lo stipendio e gli assegnamenti anzidetti.

(Approvato).

**Art. 4.**

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1907-908 saranno portate le variazioni stabilite dalla tabella E.

(Approvato).

## ORGANICO PROPOSTO

Ruolo organico del personale amministrativo e tecnico della R. Zecca.

TABELLA A.

GRADO	Classe	Numero dei posti	Stipendio annuo		Ammontare della spesa
			individuale	complessivo	
Direttore . . . . .	unica	1	6,000	6,000	6,000
Vice-direttore . . . . .	id.	1	5,000	5,000	5,000
Incisore . . . . .	id.	1	5,000	5,000	5,000
Chimico saggiatore . . . . .	id.	1	4,500	4,500	4,500
Capo tecnico (a) . . . . .	id.	1	4,000	4,000	4,000
Magazziniere (b) (1) . . . . .	id.	1	1,500	1,500	1,500
Visitatore . . . . .	1 <sup>a</sup>	1	1,500	1,500	2,900
Id. (1) . . . . .	2 <sup>a</sup>	1	1,400	1,400	
Portiere custode . . . . .	unica	1	1,400	1,400	1,400
Usciere . . . . .	1 <sup>a</sup>	1	1,300	1,300	3,700
Id. (1) . . . . .	2 <sup>a</sup>	2	1,200	2,400	
		12		34,000	34,000

(a) Con obbligo di cauzione.

(b) Con obbligo di cauzione nella misura e con le modalità stabilite per i sottocapi tecnici.

(1) I posti di magazziniere, di visitatore di 2<sup>a</sup> classe e di usciere di 2<sup>a</sup> classe, di nuova istituzione, saranno conferiti agli impiegati straordinari della R. Zecca attualmente incaricati delle rispettive funzioni.

NB. — Al servizio di cassa e di controllo si provvede con funzionari appartenenti al ruolo del personale delle Delegazioni del Tesoro e di gestione e controllo.

## TABELLA B.

## Classi e stipendi degli aiuti incisori addetti alla R. Zecca.

Qualità	Numero dei posti	Classi				
		1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	4 <sup>a</sup>	5 <sup>a</sup>
Aiuti incisori . . . . .	3	3,500	(a) 3,000	2,700	2,400	(b) 2,000

(a) Un posto di aiuto incisore di 2<sup>a</sup> classe sarà conferito all'attuale aiuto incisore straordinario della Regia Zecca maggiormente retribuito.

(b) Due posti di aiuto incisore di 5<sup>a</sup> classe saranno conferiti agli altri attuali due aiuti incisori straordinari della Regia Zecca, premettendo quello di essi rispettivamente provvisto di maggiore retribuzione.

TABELLA C.

## Classi e stipendi del sottocapi tecnici addetti alla R. Zecca.

Qualità	Numero dei posti	Classi				
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª
Sottocapi tecnici (a) . . . . .	9	(b) 3,200	(c) 2,700	(d) 2,400	(e) 2,200	(f) 2,000

(a) Con obbligo di cauzione, tranne che per il sottocapo tecnico preposto all'officina meccanica della Regia Zecca.

(b) Un posto di sottocapo tecnico di 1ª classe sarà conferito all'attuale meccanico di ruolo della R. Zecca.

(c) Due posti di sottocapi tecnici di 2ª classe saranno conferiti, senz'obbligo di cauzione, all'attuale meccanico straordinario della R. Zecca e all'attuale meccanico dell'officina presso la Direzione generale del Debito pubblico, premettendo quello a questo. Nel ruolo organico del personale di servizio del Ministero del tesoro sono soppressi i posti di meccanico e di aiuto meccanico, ed il relativo servizio sarà affidato ad un sottocapo tecnico della R. Zecca.

(d) Un posto di sottocapo tecnico di 3ª classe sarà conferito all'attuale sotto capo tecnico di 1ª classe della R. Zecca.

(e) Due posti di sottocapi tecnici di 4ª classe saranno conferiti agli attuali sottocapi tecnici di 2ª classe della R. Zecca.

(f) Tre posti di sottocapi tecnici di 5ª classe saranno conferiti ai due attuali sottocapi tecnici di 3ª classe e a sottocapo tecnico di 4ª classe della R. Zecca.

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1907

## TABELLA D.

## Classi e stipendi dei computisti addetti alla R. Zecca.

Qualità	Numero dei posti.	Classi				
		1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	4 <sup>a</sup>	5 <sup>a</sup>
Computisti . . . . .	5	3,000	2,500	2,200	1,800	(a) 1,500

(a) Cinque posti di computisti di 5<sup>a</sup> classe saranno conferiti all'attuale commesso di ruolo della R. Zecca, e ai quattro scrivani contabili straordinari ivi addetti, premettendo il commesso di ruolo e facendo seguire gli altri nell'ordine stabilito dall'ammontare delle rispettive retribuzioni, e, a parità di retribuzione, dall'anzianità di servizio.

## TABELLA E.

**Variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro  
per l'esercizio finanziario 1907-908**

## Aumenti.

Cap. n. 81. Personale di ruolo della Zecca . . . . .	L.	29,316
» 82. Personale di ruolo della Zecca - Indennità di residenza »		3,536
» 88. Maggiori assegnamenti a favore del personale . . . »		240
Totale degli aumenti . . . . .	L.	<u>33,092</u>

## Diminuzioni.

Cap. n. 45. Personale di ruolo del Ministero . . . . .	L.	2,700
» 46. Personale di ruolo del Ministero - Indennità di residenza »		436
» 86. Retribuzione mensile al personale straordinario, di segreteria e tecnico della Zecca . . . . . »		17,500
» 87. Personale straordinario di segreteria e tecnico della Zecca - Indennità di residenza . . . . . »		700
» 112. Spese d'ufficio al cassiere speciale dei biglietti di Stato - Studi e lavori diversi inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato . . . . . »		7,256
Totale delle diminuzioni . . . . .	L.	<u>8,592</u>

Totale degli aumenti . . . . .	L.	33,092
» delle diminuzioni . . . . . »		28,592
Maggiore spesa . . . . .	L.	<u>4,500</u> (1)

(1) La maggiore spesa di L. 4,500 è compensata dal fatto che, essendo l'incisore in periodo di prova, la retribuzione gli viene corrisposta come straordinario, sull'apposito cap. 86; conseguentemente il cap. 81 (Personale di ruolo della Zecca) offrirà la corrispondente economia fintantochè l'incisore non otterrà la nomina definitiva e, successivamente, altrettanta economia presenterà il cap. 86.

Questo disegno di legge sarò poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Tombola a beneficio dell'ospedale civile di Padova » (N. 575).

**PRESIDENTE.** Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola a beneficio dell'ospedale civile di Padova ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

**ARRIVABENE, segretario, legge:**

**Articolo unico.**

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero d'ogni tassa, all'Amministrazione dello spedale civile di Padova una tombola a suo beneficio per l'ammontare di un milione e cinquecentomila lire.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Concessione di una tombola telegrafica per l'erigendo ospedale di Sampierdarena » (N. 576).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di una tombola telegrafica per l'erigendo ospedale di Sampierdarena ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

**ARRIVABENE, segretario, legge:**

**Articolo unico.**

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero d'ogni tassa, all'Amministrazione comunale ed ospitaliera di Sampierdarena una tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale civile, per l'ammontare di un milione di lire.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

**CAVALLI, presidente dell'Ufficio centrale.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CAVALLI, presidente dell'Ufficio centrale.** Come presidente dell'Ufficio centrale, tanto di questo come del precedente disegno di legge, richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sopra il fatto che, dopo le intelligenze fissate col Ministero delle finanze, riguardo all'assegnazione e l'approvazione del Senato del relativo disegno di legge n. 463, nella seduta del 3 corrente, il vostro Ufficio centrale non si è occupato più della questione della tombola, pur riconoscendo titoli speciali tanto per l'ospedale civile di Padova, quanto per questo di Sampierdarena.

Non è più il caso di rifiutare il voto, inquantochè non trattasi ormai più che di mettere nell'elenco dei beneficiandi colle tombole, per il turno che possa spettare, coloro i cui disegni di legge vengono approvati dai due rami del Parlamento, quindi non faccio altro che adempiere il mio dovere, come presidente dell'Ufficio centrale dell'uno e dell'altro disegno di legge, col raccomandarne l'approvazione.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

**Presentazione di disegni di legge.**

**CARCANO, ministro del tesoro.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CARCANO, ministro del tesoro.** Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Esercizio provvisorio a tutto il dicembre 1907 degli stati di previsione della spesa e dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1907-1908, che non fossero ancora tradotti in legge per il 30 giugno corrente.

A nome del ministro degli affari esteri presento l'esercizio provvisorio a tutto dicembre 1907 dello « Stato di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-1908 »;

Autorizzazione della spesa di lire 1,200,000 per acquisto di un palazzo e arredamento di locali per uso dell'Ambasciata a Berlino.

Presento inoltre:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907 e variazioni ai residui degli esercizi precedenti;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-907.

A nome del ministro della marina presento il disegno di legge:

Costruzione di edifici per uso delle capitanerie ed uffici di porto.

Prego che questi disegni di legge siano rimessi alla Commissione di finanze, e siano dichiarati di urgenza; ed il primo, riguardante l'esercizio provvisorio, prego sia discusso al più presto possibile, giacchè si tratta di una legge che deve andare in vigore col 1° luglio prossimo venturo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi per l'esame alla Commissione di finanze.

Riguardo al disegno di legge relativo all'esercizio provvisorio, chiedo al presidente della Commissione se creda di poter riferire nella seduta di domani.

FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Sta bene che il disegno di legge sull'esercizio provvisorio debba essere discusso ed approvato prima della fine del corrente esercizio, vale a dire prima della fine di questo mese, ma osservo che non mi sembra confacente alla dignità del Senato che si faccia un esame troppo precipitato di questo disegno di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Mi permetto di osservare che io ho dichiarato bensì che questo disegno di legge sia discusso ed approvato dal Senato al più presto, ma non ho mai inteso di dire che ciò debba avvenire domani. Quello che occorre è che il disegno di legge possa essere approvato, come io spero, dal Se-

nato in modo che la legge possa andare in vigore col primo del prossimo luglio.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Devo dichiarare all'onorevole ministro del tesoro che io non ho mai inteso di muovergli alcun rimprovero, e ripeto che la Commissione di finanze farà, come sempre, il suo dovere e riferirà sull'esercizio provvisorio in tempo utile.

#### Presentazione di disegni di legge.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, riguardante la « Spesa straordinaria di 220,000 lire per la costruzione dei locali per l'agenzia dei tabacchi in Comiso in Sicilia ». Prego il Senato di consentire che questo disegno di legge sia rinviato all'esame della Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge. Non essendovi osservazioni in contrario, esso sarà rinviato all'esame della Commissione di finanze.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I segretari fanno la numerazione dei voti).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private:

Senatori votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	62
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Convalidazione dei decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1906-907 durante il periodo delle vacanze parlamentari:

Senatori votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	63
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	62
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

I. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'insegnamento industriale e commerciale (N. 499);

Modificazioni al ruolo organico del Regio Corpo delle miniere (N. 590);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 612);

Maggiore assegnazione di L. 950,000 al capitolo n. 114: « Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai Reali carabinieri », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 613);

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 614);

Modificazioni da apportarsi all'organico del personale degli archivi di Stato (N. 593);

Riforma del ruolo organico del personale amministrativo e tecnico delle R. Zecca (N. 611);

Tombola a beneficio dell'ospedale civile di Padova (N. 575);

Concessione di una tombola telegrafica per l'erigendo ospedale di Sampierdarena (N. 576);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno (N. 592);

Riordinamento della carriera d'ordine nelle Amministrazioni centrali (N. 591);

Pensioni relative agli ufficiali subalterni (N. 607);

Costruzione di un nuovo edificio ad uso della Dogana di Ponte Chiasso (N. 616);

Disposizioni a favore delle piccole Società cooperative agricole e delle piccole Associazioni agricole di mutua assicurazione (N. 603);

Lotteria nazionale a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro, e degli asili infantili di Agnone, Boiano, Capracotta e Palata (N. 602);

Proroga della data d'estrazione delle tombole telegrafiche a beneficio dei R. ospedali di Chieti, Livorno e Lecce, e riunione in una sola delle tombole a favore degli ospedali di Chieti e Lecce (N. 608);

Modificazioni alla legge del 26 gennaio 1902, n. 9, sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione (N. 466);

Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata (N. 537).

La seduta è sciolta (ore 17)

Licenziato per la stampa il 2 luglio 1907 (ore 18).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 27 GIUGNO 1907

### Ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private

#### CAPO I.

##### Disposizioni generali.

#### Art. 1.

Lo Stato esercita direttamente, per mezzo di un'Amministrazione autonoma, le ferrovie da esso costruite o riscattate e quelle concesse all'industria privata che, per effetto di leggi precedenti, esso deve esercitare o di cui venga a scadere la concessione; nonchè la navigazione attraverso lo Stretto di Messina.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata:

a) a continuare l'esercizio delle linee Roma-Viterbo, Varese-Porto Ceresio, concesse alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, e della linea Cerignola stazione-Cerignola città, concessa al comune di Cerignola;

b) a continuare l'esercizio delle linee concesse alla Società delle ferrovie secondarie romane;

c) ad assumere l'esercizio delle linee Alessandria-Ovada, Desenzano-Lago di Garda e Livorno-Vada, a sensi e per gli effetti delle rispettive convenzioni approvate con i Regi decreti 23 aprile 1903, n. 186, 23 aprile 1903, n. 211, e 8 settembre 1904, n. 566;

d) a cedere l'esercizio della linea Brescia-Iseo alla Società concessionaria della ferrovia Iseo-Edölo.

I relativi accordi e contratti, quando non formino oggetto di precedenti convenzioni autorizzate per legge, saranno approvati, sentito il Consiglio di Stato, con decreto Reale, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

#### Art. 2.

L'assunzione dell'esercizio di altre ferrovie da parte dello Stato, che avvenga per decadenza di una concessione o di una convenzione di esercizio a termini di legge o di contratto, è autorizzata con decreto Reale.

Il decreto Reale è proposto dal ministro dei lavori pubblici d'accordo col ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Negli altri casi, l'assunzione dell'esercizio da parte dello Stato, o la proroga dell'esercizio privato, se dipendente da concessione o convenzione, è autorizzata con legge speciale.

Ove però il riscatto di una linea sia soggetto a diffida, il Governo presenterà in tempo utile al Parlamento la proposta per il riscatto stesso.

In ogni caso l'efficacia della diffida è subordinata, nell'interesse dello Stato, all'approvazione del Parlamento.

Nel caso, in cui il Governo non ritenesse conveniente il riscatto, dovrà darne in tempo utile comunicazione al Parlamento.

#### Art. 3.

L'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, sotto l'alta direzione e la responsabilità del ministro dei lavori pubblici, ha la diretta gestione di tutti gli affari che si riferiscono all'esercizio della rete ferroviaria e del servizio di navigazione indicati nei precedenti articoli, e, nello svolgimento di queste sue funzioni, impegna il bilancio dell'azienda.

Il ministro dei lavori pubblici e, per la parte che lo riguarda, il ministro del tesoro, mediante

ispezioni, si accerteranno della regolarità dei servizi e della gestione.

Le norme per tali ispezioni sono stabilite con regolamento da approvarsi per decreto Reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri.

## CAPO II.

### *Organi dell'Amministrazione.*

#### Art. 4.

All'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono preposti un Consiglio d'amministrazione e un direttore generale.

I consiglieri d'amministrazione e il direttore generale sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.

L'ufficio di direttore generale è incompatibile con qualunque carica parlamentare od elettiva.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sono stabiliti lo stipendio e le indennità del direttore generale, e lo stipendio e le indennità da corrispondere ai consiglieri d'amministrazione ed, eventualmente, ai vicedirettori generali e direttori aggiunti.

Il direttore generale e i consiglieri di amministrazione non possono essere rimossi, nè sospesi dall'ufficio, altrimenti che con decreto Reale motivato, su proposta del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio dei ministri.

#### Art. 5.

Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie è composto del direttore, che lo presiede, e di otto consiglieri, dei quali due scelti fra i funzionari superiori delle ferrovie, tre fra gli alti funzionari dello Stato e tre fra i cittadini non funzionari che abbiano dato prova di alta capacità tecnica ed amministrativa.

Questi ultimi divengono all'atto della nomina funzionari dello Stato e sono assimilati al grado di ispettori del Genio civile.

Tranne i funzionari delle ferrovie, che continueranno nel loro ufficio, gli altri funzionari coll'atto di nomina cessano temporaneamente di appartenere alle rispettive Amministrazioni;

ma il tempo trascorso nel nuovo ufficio è computato per gli effetti delle leggi sugli avanzamenti e sulle pensioni.

Le norme per l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio d'amministrazione sono stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Il Consiglio d'amministrazione si rinnova separatamente in ciascuna categoria per sorteggio: i funzionari delle ferrovie dello Stato per metà in ogni biennio e possono essere sempre riconfermati; i consiglieri delle altre due categorie per un terzo in ciascun anno e non possono essere riconfermati che per una sola volta.

Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque membri, e, per quella delle deliberazioni, la maggioranza assoluta dei presenti.

A tutti i membri del Consiglio d'amministrazione sono applicabili le incompatibilità stabilite dalle leggi per i funzionari dello Stato; ed in specie nessuno di essi può essere, nello stesso tempo, amministratore o consulente di altre Imprese di trasporti o di Società o Ditte che abbiano convenzioni colle ferrovie di Stato, per trasporti, somministrazioni o lavori.

#### Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione:

1° approva le norme dei singoli servizi e le relative modificazioni;

2° delibera sul progetto di bilancio preventivo, su quello dell'assestamento, e sul conto consuntivo;

3° approva, in relazione ai bisogni dei diversi servizi, la ripartizione dei fondi stanziati in bilancio o autorizzati con leggi speciali;

4° approva i progetti per lavori sulle linee e dipendenze e le provviste di importo superiore a lire 50,000;

5° approva i contratti ad asta pubblica e a licitazione privata di importo superiore a lire 20,000 e quelli a trattativa privata di importo superiore a lire 5,000, a norma dell'art. 31;

6° autorizza liti attive ed approva transazioni, previo il parere dell'Avvocatura generale erariale nei casi di sua pertinenza, quando il valore dell'oggetto controverso o transatto superi lire dieci mila.

Il direttore informerà in ogni adunanza il Consiglio delle liti nelle quali l'amministra-

zione fosse convenuta negli anzidetti limiti di valore, e darà notizia sommaria di quelle di valore inferiore;

7° approva le convenzioni per concessioni di binari di raccordo, per scambi e nolo di materiale mobile, uso di stazioni comuni e servizi cumulativi e di corrispondenza con altre ferrovie ed imprese di trasporti terrestri, marittimi, fluviali e lacuali, nonché le convenzioni per abboni sulle tariffe vincolati a speciali condizioni;

8° approva le convenzioni per servitù temporanea ed approva le vendite e le permutate di relitti di terreno e altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario, previo il nulla osta dell'Amministrazione demaniale, quando il valore della parte da cedere superi le lire cinquemila. Di queste vendite e permutate sarà dato conto nella relazione di cui all'art. 9;

9° delibera sulle proposte delle piante organiche e delle norme riguardanti il personale, salvo quanto è disposto dall'art. 54;

10° delibera le nomine, le promozioni, gli aumenti di stipendio, i collocamenti in disponibilità od in aspettativa e l'esonero definitivo, nonché la proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, la degradazione e la destituzione del personale stabile, salvo quanto è disposto dall'articolo 54;

11° delibera sui ricorsi del personale nei limiti e con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento;

12° approva le gratificazioni e i sussidi al personale, quando, secondo il regolamento, eccedano i limiti di competenza del direttore generale;

13° approva le norme relative ad anticipazioni di stipendio o paga al personale;

14° delibera, udite le proposte del direttore generale, le norme per la concessione di facilitazioni per biglietti a prezzo ridotto in occasione di esposizioni, congressi, pellegrinaggi e simili.

15° delibera su tutti gli altri affari che il presidente stimi opportuno di sottoporre al Consiglio, e su qualunque altra proposta di iniziativa del direttore generale o dei consiglieri;

16° delibera, o dà parere, a richiesta del ministro dei lavori pubblici, su ogni altro argomento che interessi il buon andamento dell'amministrazione e del servizio ferroviario.

Le deliberazioni prese in ogni seduta del Consiglio di amministrazione debbono essere tra-

smesso in copia al ministro dei lavori pubblici non più tardi del giorno successivo. Esse sono esecutorie, salvo il disposto dell'articolo 13. Il Consiglio d'amministrazione comunica col ministro per mezzo del direttore generale.

#### Art. 7.

La Direzione generale ha sede in Roma. Però taluni servizi ed uffici dipendenti possono risiedere in altre città del Regno.

La ripartizione ed il raggruppamento dei servizi della Direzione generale sono determinati per decreto Reale, previo parere del Consiglio di amministrazione.

I membri dell'Ispettorato centrale, istituito presso la Direzione generale, hanno funzioni di vigilanza e di consulenza a norma della legge e del regolamento e possono inoltre ricevere altri incarichi dal direttore generale.

Per le funzioni di consulenza tecnica circa i progetti di maggiore importanza, i membri dell'Ispettorato centrale possono essere costituiti in Commissioni. La durata e la competenza di queste Commissioni, e l'ammontare del valore dei progetti e degli affari da sottoporre al loro parere sono stabiliti con regolamento speciale.

#### Art. 8.

Il direttore generale, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione, propone al ministro dei lavori pubblici:

a) il progetto di bilancio di previsione dell'azienda, le successive variazioni ed il conto consuntivo;

b) la proposta di prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 24;

c) i provvedimenti e le proposte concernenti modificazioni alle condizioni dei trasporti e alle tariffe;

d) i progetti dei lavori per i quali occorre la dichiarazione di pubblica utilità a senso dell'articolo 76.

#### Art. 9.

Il direttore generale, previa l'approvazione del Consiglio d'amministrazione, presenta al ministro dei lavori pubblici una relazione annuale da allegarsi al bilancio di previsione, su tutto l'andamento dell'azienda, nella quale sia data ragione dei contratti importanti stipulati, e

delle deliberazioni in materia di condizioni di trasporto e di tariffe e siano posti in evidenza i prodotti e le spese, e indicate le modificazioni che lo studio e l'esperienza suggeriscano di apportare all'azienda.

#### Art. 10.

Spetta al direttore generale:

a) ordinare le spese nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;

b) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;

c) rappresentare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a tutti gli effetti giuridici verso i terzi, salvo la disposizione dell'art. 12, n. 1, e dell'art. 872 del Codice di commercio;

d) approvare, in linea tecnica e finanziaria, progetti di lavori d'importo non superiore a lire cinquantamila e non richiedenti espropriazioni;

e) autorizzare la esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese cui si riferiscono le assegnazioni approvate dal Consiglio d'amministrazione;

f) approvare i contratti per lavori e provviste ad asta pubblica e licitazione privata fino a lire ventimila e per lavori e provviste a trattativa privata fino a lire cinquemila;

g) approvare la esecuzione dei lavori in economia ed a cottimo compresi nelle assegnazioni;

h) autorizzare liti attive e approvare transazioni, quando il valore dell'oggetto controverso non superi le lire diecimila, previo il parere dell'Avvocatura erariale quando si tratti di transazioni in cause relative ad immobili patrimoniali e il valore della causa superi la competenza pretoriale.

i) approvare corse a prezzo ridotto e la concessione di facilitazioni per treni in occasione di feste, fiere e simili;

l) approvare le proposte per il conferimento di premi speciali, e le gratificazioni ed i sussidi al personale, che non raggiungono la competenza del Consiglio d'amministrazione a termini del regolamento per la esecuzione della presente legge;

m) autorizzare, nei casi d'urgenza, l'incominciamento dei lavori e delle provviste già deliberate dal Consiglio di amministrazione,

anche in pendenza dell'approvazione e registrazione dei relativi contratti; e prendere altri provvedimenti necessari per garantire la continuità e sicurezza dell'esercizio, salvo a chiedere la sanzione del Consiglio d'amministrazione nella prima adunanza;

n) ordinare quant'altro sia necessario per i bisogni dell'azienda e non richieda l'intervento né del Consiglio d'amministrazione, né del ministro dei lavori pubblici.

Il direttore generale informa, nei termini stabiliti dal regolamento, il ministro ed il Consiglio d'amministrazione degli atti più importanti, e dà notizia sommaria degli altri compiuti in dipendenza delle sue attribuzioni e facoltà.

Su conforme parere del Consiglio di amministrazione, e coll'approvazione del ministro, potranno essere dal direttore generale delegate temporaneamente alcune delle sue facoltà ad altri funzionari dipendenti.

Il direttore generale potrà, con parere favorevole del Consiglio, proporre al ministro taluni funzionari, in numero non maggiore di quattro, che abbiano incarico di presiedere all'azione di parecchi servizi col titolo di direttori aggiunti, e fra essi potranno essere designati uno o due che abbiano ad assumere le veci del direttore generale in caso di assenza od impedimento.

#### Art. 11.

Sono istituite Direzioni compartimentali di esercizio, alla dipendenza della Direzione generale.

Il numero, la sede, la circoscrizione e l'ordinamento interno delle Direzioni compartimentali sono determinati con decreto Reale, udito il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio dei ministri.

Questo decreto, come ogni altro che modifichi il numero o le sedi delle Direzioni compartimentali, dovrà essere presentato, senza ritardo, al Parlamento per essere convertito in legge.

Con altri decreti Reali potranno essere determinati i provvedimenti necessari per raggruppare o coordinare l'azione di talune Direzioni compartimentali o quella di taluni servizi.

#### Art. 12.

Le Direzioni compartimentali, nell'ambito della propria circoscrizione ed uniformandosi

alle leggi, ai regolamenti, agli ordini ed alle istruzioni ricevute dal direttore generale:

1° rappresentano, nei limiti della loro circoscrizione, in persona del funzionario che sarà determinato dal regolamento, l'Amministrazione verso i terzi, salvo la disposizione dell'art. 872 del Codice di commercio;

2° provvedono, in conformità alle istruzioni della Direzione generale, all'andamento dei servizi attivi dell'esercizio, movimento e traffico, trazione e materiale, manutenzione e sorveglianza delle linee; ed in genere alla gestione tecnica, amministrativa e contabile della parte d'azienda loro affidata, che non faccia capo direttamente alla Direzione generale;

3° approvano lavori di ripristino e di manutenzione straordinaria e le provviste per i lavori, nei limiti d'importo fissati dai regolamenti generali di servizio;

4° approvano i contratti per lavori e provviste ad asta pubblica ed a licitazione privata, nonché gli altri contratti, sempre nei limiti fissati dal Consiglio d'amministrazione e dalla Direzione generale;

5° approvano l'esecuzione ad economia od a cottimo dei lavori e delle provviste compresi nei programmi approvati;

6° studiano e presentano, in quanto non sia riservato alla Direzione generale, i progetti di lavori e le proposte di provviste, eccedenti per natura ed importo i limiti di cui al n. 3;

7° prendono, nei casi d'urgenza, i provvedimenti necessari per la continuità e la sicurezza dell'esercizio, informandone immediatamente il direttore generale;

8° approvano transazioni e risolvono reclami, provocano il rimborso di tasse e di diritti indebitamente percetti, secondo le norme stabilite dal Consiglio d'amministrazione e dalla Direzione generale;

9° studiano ed espongono alla Direzione generale le condizioni del commercio e della produzione in rapporto con le tariffe e le condizioni di trasporto e propongono provvedimenti per lo sviluppo del traffico, ed in genere ogni provvedimento inteso al miglioramento della circolazione dei treni e del servizio pubblico;

10° autorizzano corse speciali, a tariffa normale, in occasione di fiere, feste, pellegrinaggi, congressi e simili;

11° provvedono alla esecuzione di quanto altro loro venga affidato dalla Direzione generale.

#### Art. 13.

Salvo quanto è stabilito nell'art. 57, il ministro dei lavori pubblici può, o d'ufficio o su ricorso, con decreto motivato, dichiarare l'illegittimità di ogni atto o provvedimento dell'Amministrazione, che sia contrario alle leggi e ai regolamenti.

Per gravi motivi il ministro dei lavori pubblici può, inoltre, sospendere momentaneamente e quindi, con decreto motivato e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, negare l'esecutorietà alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione o ai provvedimenti della Direzione generale.

Il ministro, prima di emanare anche il provvedimento di sospensione, se l'urgenza assoluta non glielo impedisca, e in ogni caso, prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, deve sentire le osservazioni dell'Amministrazione. Il decreto del ministro dovrà essere, senza ritardo, comunicato all'Amministrazione.

#### Art. 14.

Senza pregiudizio delle responsabilità sancite dalle leggi vigenti, i consiglieri di amministrazione e il direttore generale sono responsabili verso lo Stato delle perdite e dei danni recati allo Stato, o ai terzi, verso i quali lo Stato debba rispondere, per il fatto di violazione di leggi o di decreti, o di negligenza grave, o di abuso dei quali si siano resi colpevoli nell'esercizio delle loro rispettive attribuzioni.

Sono esenti da responsabilità quei componenti del Consiglio di amministrazione che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto nel verbale constare in tempo del loro motivato dissenso, o dei richiami e proposte fatte per evitare il danno.

Tutti gli anzidetti funzionari sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a termini degli art. 67 e 69 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato per l'accertamento e la liquidazione delle responsabilità in cui fossero incorsi.

#### CAPO III.

##### Bilanci e controlli.

#### Art. 15.

Il bilancio preventivo delle entrate e delle spese è presentato all'approvazione del Parla-

mento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con la legge di assestamento del bilancio si approvano le variazioni, che si rendano necessarie al preventivo.

Il conto consuntivo, con la relativa deliberazione della Corte dei conti, è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato e conferrà, ogni triennio, anche la dimostrazione sintetica dei prodotti lordi per linea.

#### Art. 16.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede alle spese, prelevando le occorrenti somme dai prodotti.

#### Art. 17.

È assegnato all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato un fondo di dotazione di magazzino, in scorte di materiali e di oggetti di consumo, da determinarsi ogni anno con la legge di bilancio.

Tale fondo ha gestione propria e il suo rendiconto va allegato al consuntivo di cui all'articolo 15 con le norme della legge 11 luglio 1897, n. 256.

#### Art. 18.

Le entrate si dividono in ordinarie e straordinarie.

Si inscrivono fra le entrate ordinarie: i prodotti del traffico; i proventi dell'uso delle proprietà immobiliari, e quelli dell'uso e della vendita di materiali provenienti dall'armamento, dai rotabili e dai lavori in conto esercizio; i rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi nelle spese per lavori di riparazione e ripristino, o per altre prestazioni; i noli attivi di materiale rotabile e qualunque altro introito riguardante l'esercizio.

Si inscrivono fra le entrate straordinarie: le somme fornite dal tesoro per le spese straordinarie contemplate nell'art. 22; i rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi per lavori e provviste in aumento del patrimonio ferroviario; il ricavo dalla vendita di beni immobili e di materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario ed a servizi di navigazione.

#### Art. 19.

Le spese si dividono in ordinarie di esercizio, complementari, accessorie e straordinarie.

Si inscrivono nella parte ordinaria del bilancio le spese ordinarie, complementari e accessorie.

Si inscrivono nella parte straordinaria le spese straordinarie.

#### Art. 20.

Sono spese ordinarie di esercizio quelle di personale, combustibili, manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze, manutenzione del materiale, ed in genere tutte le spese riguardanti l'esercizio ferroviario propriamente detto.

Sono spese complementari di esercizio quelle di manutenzione straordinaria, occorrenti per riparare e prevenire danni di forza maggiore alle linee e loro dipendenze, pel rinnovamento della parte metallica dell'armamento, pel rinnovamento del materiale rotabile e, infine, la somma che annualmente, in forza della legge del bilancio, dovrà essere stanziata per migliorie di carattere patrimoniale.

Le spese accessorie comprendono:

a) interessi sull'importo del materiale rotabile e di esercizio consegnato all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e di quello successivamente acquistato, in quanto abbia dato luogo a creazione di debiti dopo la legge del 22 aprile 1905, n. 137;

b) interessi sull'importo degli approvvigionamenti consegnati all'Amministrazione dal 1° luglio 1905, e sulle somme fornite dal tesoro pel completamento del fondo di dotazione di magazzino, di cui all'art. 17 della presente legge, in quanto abbiano dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;

c) interessi ed ammortamento delle somme erogate per gli aumenti patrimoniali di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 21;

d) la somma assegnata al fondo di riserva, a norma dell'art. 24;

e) le quote di prodotto, i canoni e simili, spettanti ai concessionari di ferrovie esercitate dallo Stato;

f) le quote di ammortamento delle somme pagate dal tesoro per liquidare la gestione

1885-1905, e le somme anticipate pei titoli a) e b) del presente articolo, le quali dovessero gravare sul bilancio della ferrovie.

## Art. 21.

Le spese straordinarie comprendono:

a) quelle per lavori, forniture, trasporti, valutazioni, consegne, ed altre, occorrenti pel primo impianto della nuova Amministrazione;

b) quelle per la continuazione e il saldo dei lavori e delle forniture in corso al 1° luglio 1905, sulle linee assunte in esercizio dallo Stato a tale giorno, e quelle per la continuazione e il saldo dei lavori e delle forniture sulle linee ex-Meridionali, e sulle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Treviso e Padova-Bassano, assunte in esercizio dallo Stato col 1° luglio 1906, in quanto competano allo Stato stesso in dipendenza delle rispettive convenzioni;

c) quelle occorrenti per reintegrare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della deficienza di manutenzione delle linee e del materiale rotabile al 30 giugno 1905;

d) quelle per forniture di nuovo materiale rotabile e di esercizio, anche per servizi di navigazione, sia per riparare alla deficiente dotazione, sia per sostituire il materiale noleggiato e per soddisfare ai maggiori bisogni dipendenti dagli aumenti di traffico, e quelle per miglioramenti al materiale che ne aumentino il valore, anche in occasione dei rinnovamenti di cui al secondo comma dell'art. 20;

e) quelle per provviste, in aumento del patrimonio, di materiale fisso e di materiale metallico di armamento, occorrenti per impianto di nuovi binari, nonchè le spese per miglioramenti sulle linee e all'armamento anche in occasione dei rinnovamenti di cui allo stesso secondo comma dell'articolo 20; per nuovi impianti e per l'ampliamento di quelli esistenti; per nuovi impianti di trazione elettrica e simili, a cui non si provveda con la somma a carico della parte ordinaria del bilancio per le migliorie, a termini del detto comma dell'art. 20.

## Art. 22.

Per ogni esercizio finanziario il ministro del tesoro, su proposta del ministro dei lavori pubblici, fornisce all'Amministrazione delle fer-

rovie dello Stato, che le iscrive nelle entrate straordinarie del bilancio, le somme occorrenti per le spese indicate all'art. 21.

## Art. 23.

Nel progetto di bilancio preventivo e in quello di assestamento della spesa, si inscrivono in una colonna gli stanziamenti proposti dal direttore generale e deliberati dal Consiglio di amministrazione e in un'altra colonna le eventuali variazioni che il ministro dei lavori pubblici ritenesse opportuno apportarvi, con le relative note giustificative dei corrispondenti capitoli.

Nuovi stanziamenti o aumenti di quelli proposti al Parlamento non possono essere approvati che per legge speciale.

## Art. 24.

È istituito un « fondo di riserva per spese impreviste » formato da assegnazioni annue del due per cento sui prodotti lordi.

Le somme di spettanza del fondo sono versate in conto corrente infruttifero al tesoro.

Le assegnazioni cessano quando il fondo abbia raggiunto la somma di lire 30 milioni, salvo ristabilirle, in tutto o in parte, allorchè le somme accumulate sieno divenute inferiori alla predetta cifra.

Il fondo somministra le somme occorrenti per imprevisti bisogni di servizio, pei quali non siano sufficienti gli stanziamenti di bilancio e non possano proporsi in tempo le occorrenti variazioni.

Sul fondo stesso, tenuto conto delle sue disponibilità, possono farsi, eccezionalmente, prelevazioni anche per anticipare l'acquisto di approvvigionamenti in eccedenza dell'ordinaria dotazione, quando ne sia riconosciuta la convenienza.

Le prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio o ad un capitolo nuovo, sono fatte per decreto Reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

I decreti suddetti sono comunicati al Parlamento, insieme col conto consuntivo.

Delle somme fornite nell'anno, il fondo sarà reintegrato con appositi stanziamenti nei bilanci degli esercizi finanziari successivi.

#### Art. 25.

Al servizio di ragioneria dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è affidato il riscontro sulla regolarità dei documenti relativi alle spese e delle rispettive contabilità, il riscontro sulle entrate, sul servizio di cassa, sulla gestione dei magazzini e depositi, sugli inventari, nonché la tenuta delle scritture delle entrate e delle spese.

I funzionari del servizio di ragioneria presso la Direzione generale e le Direzioni compartimentali e i funzionari amministrativi ordinatori delle spese, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

#### Art. 26.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate e fa il riscontro delle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed ha perciò il diritto di richiedere e ricevere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Le attribuzioni della Corte dei conti si esercitano per mezzo di un ufficio speciale presso l'Amministrazione delle ferrovie di Stato.

Con regolamento da approvarsi per decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, saranno stabilite le norme per il funzionamento di detto ufficio.

#### Art. 27.

È applicabile all'Amministrazione delle ferrovie la legge sulla contabilità generale dello Stato in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge.

Quando si tratti di contratti per lavori, forniture e approvvigionamenti, la registrazione preventiva è richiesta soltanto se il loro importo sia superiore a lire cinquantamila. Da tale registrazione preventiva sono esenti i contratti, le forniture, gli approvvigionamenti e gli impegni di spese per lavori e per altri titoli che, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, debbano farsi di urgenza, per

assicurare la continuità e la regolarità del servizio. La deliberazione di urgenza dovrà essere motivata. Mensilmente sono comunicati alla Corte dei conti gli elenchi degli impegni assunti senza la registrazione preventiva, compresi quelli assunti d'urgenza.

#### Art. 28.

Con norme da stabilirsi nel regolamento, di cui all'articolo 26, sarà determinato a chi spetti la facoltà di firmare i ruoli di spese fisse, i mandati e buoni di pagamento, e saranno pure determinate le relative attribuzioni e responsabilità della ragioneria e regolate le verifiche di cassa.

Il pagamento dei ruoli, dei mandati o dei buoni sarà fatto, ove occorra, dalla Cassa delle stazioni, secondo i modi e le garanzie che saranno prescritte dal suddetto regolamento.

Questo determinerà pure le norme necessarie per rendere facili e spedite, derogando, ove occorra, al precedente articolo, le operazioni di rettifiche per deficienze di tasse, gli assegni gravanti le merci, la restituzione di somme per eccedenze di tasse, la dimostrazione mensile del debito degli agenti e dell'entrata ed uscita dai magazzini.

#### Art. 29.

Il direttore generale, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, può aprire crediti, mediante mandati a disposizione, ed emettere a favore dei funzionari dipendenti mandati di anticipazione per spese da farsi in economia per lavori e forniture.

Tali mandati non possono eccedere la somma di lire 50,000 ed i relativi rendiconti mensili sono presentati alla Direzione generale per la revisione della Ragioneria centrale e per il riscontro della Corte dei conti. I buoni rilasciati sui mandati a disposizione e di anticipazione debbono essere staccati da un registro a matrice.

#### Art. 30.

Nei casi dalla legge permessi, qualunque atto che abbia per iscopo di impedire o trattenere un pagamento di somme a carico del bilancio delle ferrovie esercitate dallo Stato, deve essere notificato al direttore generale che

ne dà corrispondente notizia anche all'ufficiale incaricato del pagamento.

Può peraltro il creditore fare tale notificazione all'ufficiale cassiere, o agente incaricato del pagamento, il quale ne informerà immediatamente il direttore generale.

#### Art. 31.

Ai contratti da stipularsi coll'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed ai progetti da essa compilati, non sono applicabili le disposizioni degli art. 322, 337 e 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e relative modificazioni di cui alla legge 15 giugno 1893, n. 294.

Ai contratti stessi, dai quali derivino entrate o spese per l'azienda delle ferrovie dello Stato, sono applicabili le disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, salvo quelle degli art. 9, 10, 12, 14, 15 e 16 della legge medesima.

Tuttavia è ammessa per qualsiasi importo la licitazione privata, ogniqualvolta l'interesse dell'Amministrazione consiglia di non applicare il sistema dell'asta pubblica.

È ammessa la trattativa privata con deliberazione motivata:

a) nei casi di contrattazione d'importo non superiore a lire 50,000, nè superiore a lire 10,000 se la spesa è annuale e l'Amministrazione non resti impegnata per oltre 5 anni;

b) per i contratti dei quali non è possibile determinare *a priori* il valore, per quelli cioè la cui spesa è fissata in base a compensi proporzionati ad unità di peso e di misura;

c) per l'acquisto dei carboni;

d) per gli altri approvvigionamenti di qualsiasi importo, ogniqualvolta l'interesse dell'Amministrazione consiglia di non applicare il sistema della pubblica gara o della licitazione privata.

In questi due ultimi casi però, la trattativa privata dev'essere autorizzata dal ministro dei lavori pubblici.

Tale autorizzazione non occorre per le forniture, i lavori e le relative provviste, di qualunque importo, quando, con deliberazione motivata, sia riconosciuto che l'urgenza od il bisogno di garantire la sicurezza e regolarità dell'esercizio, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, non permettano l'indugio della gara.

Gli approvvigionamenti possono essere fatti direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri, col mezzo di funzionari a ciò delegati dall'Amministrazione.

I servizi, i lavori e le forniture da farsi in economia si eseguono con le norme prescritte da speciale regolamento, approvato dal ministro dei lavori pubblici d'accordo col ministro del tesoro, sentito il Consiglio d'amministrazione ed il Consiglio di Stato.

#### Art. 32.

Alle Associazioni cooperative di produzione e lavoro che abbiano adempiuto alle prescrizioni della legge 12 maggio 1904, n. 178, sono applicabili, per i lavori e per le forniture d'interesse dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, le disposizioni della legge medesima.

Ai Consorzi, che già siano o fossero regolarmente costituiti fra Società cooperative di produzione e lavoro, può essere affidata, anche per trattativa privata, l'esecuzione delle opere suddette, purché l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole Società costituenti il Consorzio, secondo le norme vigenti.

Potrà pure essere consentito che la cauzione sia formata mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata, da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato.

Le concessioni, contemplate nel presente articolo, saranno fatte quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, le Società od i Consorzi presentino sufficienti garanzie di idoneità, stabilità e solvibilità per la regolare esecuzione delle opere da appaltarsi.

#### Art. 33.

Le provviste del materiale fisso e mobile e di quello metallico d'armamento sono, di regola, appaltate all'industria nazionale, col sistema delle pubbliche gare.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato, su conforme deliberazione del Consiglio d'amministrazione, può procedere per licitazione o trattativa privata, quando ciò sia consigliato dall'interesse dell'Amministrazione o dal fine di assicurare un'equa ripartizione delle forniture

fra gli stabilimenti congeneri nelle diverse parti del Regno, fermo il disposto dell'art. 16 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

Se il risultato delle pubbliche gare, delle licitazioni o delle trattative private dimostra che le condizioni dell'industria nazionale non permettono di ottenere prezzi convenienti, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, su conforme deliberazione del Consiglio d'amministrazione e in seguito ad autorizzazione del Consiglio dei ministri, procede a gare internazionali, alle quali sono invitate anche ditte nazionali.

Quando occorra provvedere d'urgenza all'acquisto di materiale fisso, mobile e metallico d'armamento, può essere eccezionalmente autorizzata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, la licitazione o la trattativa privata con ditte estere.

L'acquisto di materiali e meccanismi garantiti da attestati di privativa o prodotti da ditte specialiste, è fatto dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, su conforme deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Nella relazione annuale disposta all'art. 9, il direttore generale darà un rendiconto analitico delle provviste suindicate.

#### Art. 34.

A parità di condizioni, nelle gare internazionali deve preferirsi l'industria nazionale.

Per le provviste di materiale di cui all'articolo precedente, sarà accordata, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, una congrua protezione all'industria nazionale, che però non potrà mai eccedere il cinque per cento sulla offerta dell'industria estera, accresciuta delle spese di dogana e di trasporto al luogo di consegna.

Per offerta dell'industria estera s'intende la media delle offerte più basse, che rappresentino la metà del numero delle offerte estere riconosciute valide. Se queste sono in numero dispari, la metà è formata sul numero stesso aumentato di uno.

Se l'offerta estera sia stata una sola, la determinazione della parità delle condizioni sarà rimessa al giudizio del Consiglio d'amministrazione.

Quando occorra provvedere sollecitamente

alla dotazione normale del materiale per l'esercizio delle ferrovie di Stato, può essere eccezionalmente autorizzata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, la licitazione o la trattativa privata con ditte estere.

#### Art. 35.

Tutti i contratti ed atti, stipulati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, relativi esclusivamente all'esercizio delle ferrovie stesse, sono soggetti al diritto fisso di una lira ed esenti da ogni diritto proporzionale di registro.

#### Art. 36.

Le Casse compartimentali raccolgono gli introiti disponibili delle stazioni e tutti gli altri proventi ordinari e straordinari, e provvedono al pagamento delle spese sopra mandati o diretti o a disposizione o d'anticipazione, o mediante ruoli e fogli di paga del personale, emessi dall'Amministrazione e vidimati dal Servizio centrale di ragioneria o dalle ragionerie dei compartimenti.

Le somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa sono versate alla Banca d'Italia.

Queste somme sono tenute in conto corrente speciale, distinto da quello del tesoro dello Stato, ad interesse, giusta convenzione che, su proposta del ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, sarà approvata per decreto Reale.

Il direttore generale ha facoltà di fare prelevamenti sul detto conto corrente speciale per il servizio dell'azienda mediante assegni vistati dal delegato del tesoro presso la Sezione di tesoreria, a norma del regolamento.

Le norme per il servizio di cassa, e quelle per raccogliere, custodire e versare i fondi, sono stabilite dal regolamento.

#### Art. 37.

I cassieri e gli agenti che da essi dipendono ed hanno in consegna valori debbono prestare cauzione, a garanzia della loro gestione, nella misura e nelle forme determinate dal regolamento, e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, ai termini dell'articolo 64 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

## CAPO IV.

*Tariffe e orari.*

## Art. 38.

Le condizioni dei trasporti e le tariffe attualmente in vigore sulle ferrovie esercitate dallo Stato sono mantenute.

Entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, si provvederà alla revisione delle Condizioni dei trasporti e al coordinamento delle medesime, per ciò che concerne le merci, alla Convenzione di Berna e successive appendici, e alla semplificazione delle tariffe.

A questa revisione, al coordinamento e alla semplificazione si provvederà con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio generale del traffico e il Consiglio dei ministri.

Tale decreto sarà, senza ritardo, presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Fino a che sia pubblicato tale decreto Reale rimarranno in vigore le disposizioni dell'articolo 2 della legge 12 luglio 1906, n. 332.

## Art. 39.

Le riduzioni di tariffe sono approvate con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio generale del traffico e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il decreto Reale, dopo un anno di esperimento, quando non venga revocato, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Dopo la riforma delle tariffe, di cui nel precedente articolo, nessuna tariffa potrà essere aumentata e nessuna condizione di trasporto aggravata se non per legge.

Le riduzioni dipendenti da concessioni speciali per trasporti temporanei, riguardanti determinate quantità di merci o determinate provenienze e destinazioni, che danno luogo a contratti con gli speditori, sono autorizzate dal direttore generale previa deliberazione favorevole del Consiglio di amministrazione.

Uguale trattamento deve essere usato a chiunque ne faccia richiesta a parità di condizioni.

Tali concessioni saranno soggette all'approvazione del ministro dei lavori pubblici, d'accordo col ministro del tesoro. Tale approvazione s'intenderà accordata quando, entro otto giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione al ministro dei lavori pubblici, questi non abbia dato avviso del suo dissenso all'Amministrazione.

Ai trasporti di viaggiatori con treni accelerati, omnibus e misti, per i quali siano attuate riduzioni medie di tariffa non inferiori a quelle indicate dall'articolo 5 della legge 9 giugno 1901, n. 220, sull'esercizio economico, sono applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge medesima. Il decreto Reale di cui nel primo comma del presente articolo, stabilirà, per questi trasporti, la limitazione dell'imposta erariale, di cui alla prima parte dell'articolo 4 della legge anzidetta.

## Art. 40.

Ogni quinquennio si procederà ad una generale revisione della nomenclatura e della classificazione delle merci.

Le modificazioni dipendenti da questa revisione saranno approvate con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio generale del traffico e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto sarà, senza ritardo, presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

## Art. 41.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può istradare le merci anche per via diversa dalla più breve quando, essendo in possesso delle spedizioni, sia in grado di farle giungere, sulle linee sue o da essa esercitate, a destinazione o al vettore successivo, applicando però in ogni caso la tassazione corrispondente alla via più breve quando però questa sia costituita da una linea a scartamento uguale ed in servizio cumulativo colle ferrovie di Stato, e fermi restando i termini di resa, esclusa ogni partecipazione dei concessionari delle li-

nee più brevi al prodotto per i tratti non percorsi.

Le riduzioni di tariffe derivanti dall'applicazione della base differenziale sono attuate anche nei servizi cumulativi con le ferrovie concesse all'industria privata, purchè i concessionari vi abbiano aderito, e sulle ferrovie stesse siano in vigore tariffe uguali a quelle delle ferrovie dello Stato. Nelle nuove concessioni di ferrovie all'industria privata, si intenderà imposto al concessionario l'obbligo del cumulo delle distanze.

#### Art. 42.

È obbligatoria, per le ferrovie allacciate tra di loro, la istituzione dei servizi cumulativi.

Possono essere escluse da quest'obbligo le spedizioni in transito diretto e quelle con ripedizioni da stazioni intermedie.

Qualora non esista l'allacciamento fra la ferrovia ed altri mezzi di trasporto, o, per altre circostanze, si riconosca non conveniente, previo parere del Consiglio generale del traffico, l'istituzione del servizio cumulativo, dovrà essere dall'esercente istituito un servizio di corrispondenza.

L'obbligo dei servizi cumulativi o di corrispondenza, secondo i casi, sarà iscritto in qualunque concessione nuova o rinnovata con imprese di trasporto terrestri, o di navigazioni in qualunque modo sovvenute dallo Stato o da Enti locali e investite di servizi pubblici remunerati.

#### Art. 43.

Quando, per superare forti dislivelli, convenga ricorrere a sistemi speciali di impianto e di esercizio per il trasporto di persone o di cose, diversi dal sistema ad aderenza, i relativi tratti di linea, agli effetti della tassazione dei trasporti dei viaggiatori e merci, si computano su uno sviluppo che viene fissato, caso per caso, su proposta del direttore generale, e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, con decreto del ministro dei lavori pubblici.

#### Art. 44.

Le condizioni e le norme dei servizi cumulativi e di corrispondenza, di cui agli articoli precedenti, e per l'uso delle stazioni comuni,

sono concordate dall'Amministrazione delle strade ferrate dello Stato con altre Amministrazioni interessate.

Se l'accordo non sia intervenuto nel termine di tre mesi dalla richiesta della parte più diligente, od entro sei mesi dal ricorso diretto da un interessato al direttore generale delle ferrovie dello Stato e all'altra Amministrazione, le condizioni e le norme del servizio sono stabilite da tre arbitri nominati d'accordo fra le Amministrazioni, o, in difetto, uno dal Consiglio di amministrazione, uno dall'altra Impresa di trasporti interessata e il terzo dal presidente della Corte d'appello di Roma.

Nel caso che taluna delle Amministrazioni non elegga il proprio arbitro, il presidente della Corte d'appello, sopra domanda della parte più diligente o di chi possa avervi interesse, nomina anche l'arbitro o gli arbitri mancanti.

Gli arbitri decidono come amichevoli compositori.

#### Art. 45.

Non può essere promossa azione giudiziaria contro l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per inadempimento delle condizioni di trasporto o per la classificazione delle merci o per l'applicazione delle tariffe, prima che siano trascorsi quaranta giorni dalla presentazione del reclamo amministrativo.

Si può tuttavia procedere agli accertamenti di cui agli articoli 402 e 71 del Codice di commercio, anche prima che sia presentato il reclamo amministrativo o in pendenza di esso.

#### Art. 46.

Gli orari generali dei treni per viaggiatori sono deliberati dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.

#### Art. 47.

L'esercizio di una linea è fatto con tre coppie giornaliere di treni viaggiatori, finchè il prodotto lordo anno ricavato dai viaggiatori e dai trasporti a grande velocità non oltrepassi lire novemila per chilometro.

Quando tale prodotto annuo superi, in via normale, le lire novemila per chilometro, deve

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-1907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1907

essere attivata una quarta coppia giornaliera di treni viaggiatori.

Sulle linee per le quali, dai trasporti viaggiatori e merci a grande velocità, si ricavi un prodotto lordo annuo superiore a lire dodicimila per chilometro, il Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del direttore generale, può autorizzare altre coppie giornaliere di treni viaggiatori.

È in facoltà del direttore generale di aumentare, per limitati periodi di tempo, il numero dei treni viaggiatori in aggiunta a quello normale.

I treni di lusso non sono computati nel numero giornaliero delle coppie ordinarie di treni viaggiatori delle singole linee.

## Art. 48.

Il direttore generale, per speciali condizioni locali o per facilitare servizi suburbani, postali e simili, può, per alcune linee o tratti di linea, autorizzare treni leggeri o con carrozze automotrici, in sostituzione dei treni viaggiatori ordinari.

Per l'aggiunta di nuovi treni leggeri o con carrozze automotrici si osserveranno le disposizioni dell'articolo precedente.

## Art. 49.

Nel caso di esercizio con treni viaggiatori a trazione elettrica o a trazione con sole carrozze automotrici, non sono applicabili le norme indicate dal precedente articolo 47, e il numero giornaliero delle coppie dei treni è stabilito in proporzione della frequenza dei viaggiatori, purchè non sia inferiore a quello fissato nell'articolo stesso.

## Art. 50.

Verificandosi in via normale una diminuzione del prodotto dei viaggiatori e dei trasporti a grande velocità, il numero giornaliero delle coppie dei treni viaggiatori può, previo parere del Consiglio generale del traffico, essere diminuito in relazione alle norme contenute nell'articolo 47.

Il numero dei treni viaggiatori effettuato su ciascuna linea in base all'orario in vigore al-

l'atto dell'applicazione della presente legge, non può essere diminuito di una coppia se non quando il numero dei treni viaggiatori, in base al detto orario, sia superiore, di due o più coppie, a quello determinato con le norme di cui agli articoli 47 e 49. In tal caso sarà sentito il Consiglio generale del traffico.

## Art. 51.

Quando gravi ragioni lo esigano, il ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può ordinare l'attuazione di treni internazionali di lusso, ancorchè il Consiglio di amministrazione non abbia creduto opportuno di deliberarne l'istituzione.

## Art. 52.

Sono deliberate dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale:

a) la conversione delle stazioni in fermate e delle fermate in stazioni;

b) la concessione o la soppressione di fermate di treni.

## CAPO V:

*Personale*

## Art. 53.

Le assunzioni, le nomine, gli stipendi o paghe, gli avanzamenti, la disciplina, l'esonero, le condizioni di servizio in genere e le competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, sono regolati in base a norme approvate con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri.

Entro un anno dalla decorrenza che sarà stabilita col decreto di cui all'articolo 85 della presente legge saranno fissate per decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, le piante organiche del personale dei primi sei gradi delle tabelle graduatorie esistenti, con determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica.

Ogni modificazione alle dette piante sarà approvata con le medesime forme e garanzie.

I decreti Reali di cui al secondo e al terzo comma di questo articolo, dovranno essere senza ritardo presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

Pei rimanenti gradi la determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica sarà fatta con deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal ministro dei lavori pubblici.

Al conto consuntivo di ciascun esercizio sarà allegata la situazione numerica di tutto il personale, distinto per gradi e qualifiche, a dimostrazione della spesa corrispondente.

#### Art. 54.

Sono soggette all'approvazione del ministro le deliberazioni motivate del Consiglio di amministrazione relative alle nomine, agli avanzamenti, ai collocamenti in disponibilità, all'esonero ed alla destituzione di funzionari di grado uguale o superiore al primo delle tabelle graduatorie esistenti.

Pei provvedimenti relativi al capo servizio della ragioneria, il ministro dei lavori pubblici procederà di concerto con quello del tesoro.

#### Art. 55.

Salvo i diritti riservati ai sottufficiali del Regio esercito e della Regia armata, le assunzioni di nuovo personale sono fatte per pubblico concorso, eccettuate quelle del personale di fatica e avventizio.

#### Art. 56.

Tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali.

Senza pregiudizio dell'azione penale secondo le leggi vigenti, coloro che volontariamente abbandonano o non assumono l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio sono considerati come dimissionari e sono surrogati.

Può però il direttore generale, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, considerare le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal servizio, la proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, o la degradazione.

#### Art. 57.

Contro gli atti e i provvedimenti definitivi riguardanti il personale è ammesso, da parte

degli interessati, il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3ª).

In quanto ai provvedimenti di carattere disciplinare, tale ricorso è ammesso nei casi di proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, di degradazione e di destituzione.

Il ricorso è proponibile entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto o del provvedimento negli ordini generali dell'Amministrazione.

#### Art. 58.

La imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sui sussidi continuativi, liquidati a favore del personale ferroviario collocato in quiescenza avanti il 1º luglio 1905, continuerà ad essere applicata, sino alla loro estinzione, con le norme allora vigenti.

Le imposte di ricchezza mobile sulle pensioni e sui sussidi continuativi liquidati o da liquidarsi, a partire dal 1º luglio 1905, a favore degli agenti e loro famiglie, tanto a carico dei vecchi quanto a carico dei nuovi Istituti di previdenza ferroviari, sarà applicata, a partire dall'attuazione della presente legge, ai sensi degli articoli 11 e 54, lettera D, della legge 24 agosto 1887, numero 4021, e dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Per gli agenti però pensionati o sussidiati in via continuativa, collocati in quiescenza dal 1º luglio 1905 fino alla scadenza del termine di tre anni indicato nell'articolo 59, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato assume a suo carico, conteggiandolo separatamente, il maggiore importo dell'imposta che fosse conseguenza della tassazione in categoria D.

Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile gli assegni vitalizi ed i sussidi continuativi giornalieri liquidati, rispettivamente, dalla seconda sezione dell'Istituto di previdenza e dal Consorzio di mutuo soccorso.

#### Art. 59.

Nel periodo di tre anni dalla decorrenza che sarà stabilita col decreto di cui nell'art. 85 della presente legge, l'Amministrazione avrà facoltà di esonerare dal servizio gli agenti fino al nono grado, che abbiano compiuto 50 anni di età o

25 di servizio, della cui opera, a giudizio insindacabile del Consiglio d'amministrazione, essa non creda di potersi utilmente giovare.

Rimane però ferma, per quanto riguarda i funzionari di grado pari o superiore a quello di capo servizio, la necessità dell'approvazione del ministro a termini dell'art. 54.

Prima di deliberare formalmente sulla proposta di esonero, l'Amministrazione dovrà darne avviso all'interessato, il quale avrà diritto di presentare al Consiglio, per iscritto, le sue osservazioni nel termine di dieci giorni.

#### Art. 60.

Agli agenti di cui all'articolo precedente sarà liquidato, a seconda delle rispettive provenienze, un assegno proporzionale agli anni di servizio, colle norme delle leggi sulle pensioni dello Stato, o proporzionale ai versamenti fatti, giusta le disposizioni vigenti per le Casse pensioni ferroviarie. Tale assegno però non potrà mai essere minore dei due terzi dello stipendio attuale dell'esonerando, né oltrepassare la misura della pensione che gli competerà quando avrà diritto al collocamento a riposo.

Agli agenti, i quali, a termine dell'art. 7, penultimo comma, della legge 12 luglio 1906, n. 332, hanno diritto soltanto ad una indennità in caso di collocamento a riposo, sarà liquidato un assegno nei limiti indicati nel precedente comma.

Siffatti assegni graveranno il bilancio dell'azienda fino a quando non si saranno verificate le condizioni di età volute dagli ordinamenti che, secondo le rispettive provenienze, regolano le pensioni dei predetti funzionari ed agenti, e fino a quando non siano raggiunti i 65 anni di età, se si tratta degli agenti di cui al precedente alinea. Raggiunti i predetti limiti di età, si farà luogo al collocamento a riposo di ufficio.

I versamenti alle Casse pensioni o al Tesoro per gli agenti di qualunque provenienza, verranno continuati sulla base dell'ultimo stipendio integrale, restando a carico dell'Amministrazione la ritenuta sulla parte eccedente l'assegno finchè, raggiunto i limiti di età minimi rispettivamente prescritti per il diritto alla pensione di riposo, questa possa venire liquidata, pei funzionari provenienti dalle Società, in base alle

norme stabilite dallo statuto dell'Istituto di previdenza al quale appartiene l'esonerando, e per quelli provenienti dallo Stato, su quella dell'ultimo stipendio.

Nel bilancio di ogni esercizio sarà stanziata, in apposito capitolo, la somma da erogarsi per la spesa derivante dagli esoneri deliberati a termini del precedente articolo.

#### CAPO VI.

##### *Consiglio generale e Commissioni compartimentali del traffico.*

#### Art. 61.

È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale delle ferrovie di Stato) un Consiglio generale del traffico e presso ciascun compartimento sono istituite Commissioni compartimentali del traffico.

#### Art. 62.

Il Consiglio generale del traffico è chiamato a dare parere:

1° sulle proposte della Direzione generale per aumento o diminuzione delle tariffe ferroviarie;

2° sulle soppressioni di tariffe in vigore;

3° sulla istituzione di nuove tariffe a titolo di esperimento e sulla opportunità di mantenerle o di abolirle ad esperimento finito;

4° sulla nomenclatura e sulla classificazione delle merci;

5° sulla interpretazione delle condizioni stabilite pei trasporti ferroviari e sulle eventuali proposte di varianti alle medesime;

6° su ogni quesito che al Consiglio venga sottoposto, dal ministro dei lavori pubblici o dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato, circa i rapporti tra il pubblico e le ferrovie tanto nel servizio interno, quanto nei servizi cumulativi o di corrispondenza con altre Amministrazioni di trasporti per terra o per acqua;

7° su le norme e le condizioni delle concessioni speciali di cui all'art. 39 della presente legge, e delle loro proroghe e rinnovazioni.

Il Consiglio, inoltre, tenuto conto anche dei lavori delle Commissioni compartimentali, per incarico del ministro e del direttore generale

o anche di propria iniziativa, studia i bisogni dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, in rapporto alle tariffe, al movimento ferroviario ed agli orari generali, e formula voti per soddisfarli.

È obbligatorio sentire l'avviso del Consiglio generale del traffico sugli oggetti indicati nei nn. 1, 2, 3 e 7 del presente articolo.

#### Art. 63.

Il Consiglio generale del traffico è presieduto dal ministro dei lavori pubblici e si compone:

a) del direttore generale delle ferrovie dello Stato, vicepresidente;

b) di tre funzionari superiori del Ministero dei lavori pubblici; di due funzionari superiori del Ministero del tesoro e di quello di agricoltura, industria e commercio; e di un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle finanze, delle poste e telegrafi, della guerra e della marina, che siano addetti a servizi collegati con quelli dei trasporti sulle ferrovie;

c) di tre funzionari superiori delle ferrovie dello Stato, scelti dal Consiglio d'amministrazione;

d) di un membro da designarsi dal Consiglio d'amministrazione delle ferrovie Reali sarde; di un membro da designarsi dall'Associazione delle ferrovie d'interesse locale e di un altro dell'Associazione italiana delle tramvie;

e) di un delegato per ciascuna delle Commissioni consultive locali di cui agli art. 67 a 70 scelti dalle medesime fra i membri elettivi;

f) di due rappresentanti designati dal Consiglio superiore del commercio e della industria, e due designati dal Consiglio superiore di agricoltura fra i propri membri;

g) di sette membri scelti dal ministro dei lavori pubblici fra le persone che abbiano speciale competenza tecnica o legale in materia ferroviaria;

h) di due rappresentanti delle più importanti Compagnie di navigazione del Regno nominati, per turno di anzianità di costituzione, dal ministro dei lavori pubblici, sopra un elenco formato d'accordo col ministro della marina e riveduto ogni quattro anni e secondo le norme che detterà il regolamento;

i) di un rappresentante dei sodalizi della stampa italiana eletto nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;

l) di due delegati delle Camere di commercio e di due dei Comizi agrari del Regno;

m) di un delegato del Consiglio superiore di sanità;

n) di due rappresentanti, eletti nel proprio seno dal personale ferroviario nei modi da determinarsi dal regolamento.

#### Art. 64.

I membri del Consiglio generale del traffico sono nominati con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Essi durano in carica quattro anni; scaduto il quadriennio, quelli delle categorie b) e c) possono essere riconfermati; gli altri non possono essere rinominati che dopo due anni.

#### Art. 65.

Il Consiglio generale del traffico si riunirà, normalmente, una volta ogni trimestre e sarà convocato, di volta in volta, ad iniziativa del presidente, il quale potrà anche indire adunanze straordinarie, quando siano da trattare speciali questioni urgenti.

Le votazioni saranno ritenute valide quando siano presenti almeno due terzi dei membri e la maggioranza dei suffragi corrisponda almeno al terzo del numero complessivo dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti, la prevalenza sarà data dal voto del presidente.

#### Art. 66.

In seno al Consiglio generale potranno essere elette Commissioni speciali, alle quali sia deferito, dal presidente o dal Consiglio stesso, l'incarico d'intraprendere studi speciali, per riferirne poi le conclusioni.

#### Art. 67.

Le Commissioni compartimentali del traffico sono chiamate a dar parere, esprimere voti e fare studi sulle tariffe, gli orari locali e i bisogni del traffico del compartimento.

## Art. 68.

La Commissione compartimentale del traffico si compone oltrechè dal capo della Direzione compartimentale che la presiede:

a) da due funzionari della Direzione compartimentale designati dal direttore generale;

b) da quattro rappresentanti locali dell'industria, del commercio e dell'agricoltura eletti, due dalle Camere di commercio e due dai Comizi agrari delle provincie che fanno parte del territorio servito dal compartimento;

c) da due membri scelti dal ministro dei lavori pubblici tra persone estranee al servizio, versate nella materia ferroviaria.

## Art. 69.

Le Commissioni compartimentali emettono i loro pareri a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevarrà quello che avrà ottenuta l'approvazione del presidente.

## Art. 70.

I membri delle Commissioni compartimentali durano in carica due anni; quelli della categoria a) possono essere rinominati; quelli delle categorie b) e c) non possono essere rieletti o rinominati se non dopo un anno.

## Art. 71.

I membri del Consiglio generale non appartenenti alle categorie b) e c) e quelli delle Commissioni compartimentali estranei all'Amministrazione ferroviaria non potranno essere sostituiti da supplenti.

## CAPO VII.

*Commissione parlamentare di vigilanza.*

## Art. 72.

È istituita una Commissione parlamentare permanente di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Essa è composta di sei senatori e di sei deputati, eletti dalle Camere rispettive, e dura in carica tre anni. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, questi continueranno a far parte della Commissione fino a nuove nomine.

La Commissione di vigilanza elegge nel suo seno il proprio presidente ed il segretario.

Spetta alla Commissione di vigilare sull'andamento dell'amministrazione e dell'azienda ferroviaria e di segnalare al Parlamento e al Governo i bisogni e le eventuali deficienze del servizio ferroviario.

## Art. 73.

La Commissione di vigilanza esamina e discute la relazione semestrale, che le sarà inviata dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

La Commissione ha facoltà di fare tutte le indagini e i rilievi che stimi opportuni per accertarsi dell'andamento del servizio.

## Art. 74.

Nel novembre di ciascun anno la Commissione presenterà al Parlamento la sua relazione annuale.

## Art. 75.

I membri del Parlamento non possono far parte del Consiglio di amministrazione, del Consiglio generale del traffico, e delle Commissioni compartimentali del traffico di cui gli articoli 4, 61 e 68 della presente legge.

## CAPO VIII.

*Disposizioni diverse e transitorie.*

## Art. 76.

Per tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, quando i beni da espropriare siano contenuti entro una zona di larghezza non superiore a metri 50 dal confine della ferrovia, la pubblica utilità viene dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici, previa approvazione dei relativi progetti da parte del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Quando i beni da espropriare eccedano il detto limite, la pubblica utilità dei lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato verrà dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, previa approvazione dei relativi progetti da

parte del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato potranno, con decreto del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie, essere dichiarati urgenti ed indifferibili agli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1879, numero 5188.

#### Art. 77.

Alle espropriazioni occorrenti così per lavori sulle linee esistenti, come per nuove costruzioni ferroviarie, si applicheranno le norme degli art. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 per il risanamento della città di Napoli.

Nei luoghi però dove vigessero disposizioni legislative speciali più favorevoli alle Amministrazioni esproprianti, tali disposizioni saranno applicate anche alle espropriazioni da eseguirsi nell'interesse dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Le suddette disposizioni sono applicabili anche alle espropriazioni per la costruzione di nuove ferrovie concesse all'industria privata e sovvenzionate dallo Stato.

#### Art. 78.

All'Amministrazione stessa, sotto la diretta dipendenza del ministro dei lavori pubblici, sono affidati gli studi, la direzione e la sorveglianza dei lavori per nuove ferrovie da costruirsi per conto diretto dello Stato. Tale incarico è estraneo all'esercizio autonomo delle ferrovie.

Le spese all'uopo occorrenti sono fatte coi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

I lavori per la costruzione di nuove ferrovie sono eseguiti, liquidati e collaudati dall'Amministrazione suddetta, applicando, però, le norme ordinarie vigenti per le altre opere pubbliche dello Stato.

#### Art. 79.

Spetta al servizio legale presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la consulenza, la rappresentanza ed il patrocinio contenzioso: in tutte le controversie dipendenti dal contratto

di trasporto e da atti, provvedimenti e contratti di lavoro e forniture relativi all'esercizio ferroviario; nelle controversie relative alle responsabilità per danni patiti da terzi a causa dell'esercizio medesimo; nonchè nelle controversie relative a' diritti ed obblighi del personale ferroviario.

Ogni altra controversia interessante le ferrovie dello Stato è devoluta alle Regie Avvocature erariali, che vi provvedono come per qualunque Amministrazione dello Stato.

Dove sorga dubbio sulla competenza rispettiva fra le Regie Avvocature erariali e gli Uffici del servizio legale ferroviario, udito il Regio avvocato generale erariale e l'Amministrazione ferroviaria, decideranno d'accordo i ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

Nel caso in cui sia evocata in giudizio l'Amministrazione dello Stato cumulativamente come esercente e come proprietaria, la difesa sarà affidata alle Regie Avvocature erariali, che prenderanno gli opportuni accordi con gli Uffici del servizio legale ferroviario.

Quando in giudizio voglia dedursi la illegittimità della rappresentanza, siffatta eccezione deve, a pena di decadenza, proporsi innanzi al primo giudice e prima di qualsiasi deduzione di merito.

Purchè consti della loro qualità, i funzionari appartenenti agli Uffici del servizio legale ferroviario non hanno bisogno di speciale mandato per assumere il patrocinio delle ferrovie dello Stato innanzi qualunque magistratura del Regno.

#### Art. 80.

Nelle sedi di Compartimenti la difesa dell'Amministrazione è affidata, di regola, agli Uffici del servizio legale.

Fuori le sedi di detti Uffici il patrocinio delle liti che interessano le ferrovie dello Stato potrà essere affidato a delegati iscritti in albo speciale, che verrà redatto per ciascuna sede di Tribunali, Corti d'appello o Corti di cassazione. La trattazione delle cause potrà essere continuata negli altri stadi di giurisdizione dal delegato cui fu affidata in principio.

Gli albi dei difensori delegati saranno, per effetto della presente legge, approvati dal Consiglio di amministrazione, su parere di una

Commissione per ciascuna sede di Compartimento.

Detta Commissione sarà composta del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello, del Regio avvocato erariale, del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e del capo dell'Ufficio legale ferroviario della sede del Compartimento.

Saranno preferiti, per detta iscrizione, quegli attuali avvocati delegati ferroviari o delegati erariali che si reputeranno più idonei al patrocinio delle liti ferroviarie. Il numero degli iscritti nell'albo sarà determinato in seguito a parere della Commissione suddetta ed in proporzione ai bisogni del servizio. In caso di vacanze, ne sarà data pubblica notizia.

Le norme che regolano la difesa delegata di tutte le altre Amministrazioni dello Stato, sono estese anche all'Amministrazione ferroviaria specialmente per quanto dispongono: pel divieto di assumere cause contro le altre Amministrazioni dello Stato; pel vincolo di dipendenza verso l'Ufficio delegante; e per l'obbligo di accettare le liquidazioni delle proprie competenze così come fatte dall'Ufficio delegante.

Spetta ai capi degli Uffici legali di scegliere, caso per caso, fra gli iscritti nell'albo, il delegato a trattare ogni singola causa, non ritenuta a difesa diretta, tenendo conto delle relative attitudini e di un'equa distribuzione degli incarichi.

Sulla proposta dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, può il ministro dei lavori pubblici incaricare avvocati del libero Foro pel patrocinio di liti di eccezionale gravità.

I membri del Parlamento sono incompatibili ad assumere tali incarichi, nonchè ad essere iscritti nell'albo dei delegati.

#### Art. 81.

L'Amministrazione ferroviaria, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, procederà al riordinamento degli Uffici pel servizio legale, ed il relativo personale sarà reclutato tra i funzionari degli attuali Uffici di consulenza legale ferroviaria, che, oltre la laurea in giurisprudenza, abbiano i requisiti rispettivamente richiesti dalla legge 8 giugno 1874, n. 1938, per l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore, unitamente alla necessaria atti-

tudine pel disimpegno delle funzioni forensi. Coloro i quali non avessero, ovvero non conseguissero, nel detto anno, tali requisiti saranno adibiti ad altri uffici.

Ai posti vacanti per effetto del riordinamento suddetto si provvederà o mercè i pubblici concorsi, di cui al successivo penultimo capoverso ovvero scegliendo, secondo le norme che saranno dettate dal regolamento, tra i funzionari delle Regie Avvocature erariali; e tra i funzionari del Pubblico Ministero, giudici di tribunale, pretori ed aggiunti giudiziari.

Anche per effetto del riordinamento disposto dal presente articolo, il capo del servizio legale presso la Direzione generale ed i capi del servizio legale, risidenti presso le sedi compartimentali, saranno nominati per scelta fra i funzionari di cui al precedente capoverso, e fra i funzionari degli attuali Uffici, per merito riconosciuto dal Consiglio di amministrazione, dietro comprovato esercizio dell'avvocatura contenziosa e senz'alcun riguardo ad anzianità di servizio, ed, in difetto, per speciale concorso.

Per l'eventuale completamento del ruolo organico e per le future occorrenze di personale, si provvederà mediante concorso per titoli ed esami fra i laureati in giurisprudenza di età non superiore ai 35 anni, che siano rispettivamente iscritti, almeno da un anno, nell'albo degli avvocati o de' procuratori esercenti presso le Corti od i Tribunali del Regno, ed abbiano effettivamente esercitata l'avvocatura contenziosa.

Con Regio decreto, udito il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme pel riordinamento e pel funzionamento del servizio legale ferroviario nonchè per l'esazione e ripartizione, fra i funzionari, delle competenze poste a carico delle controparti.

#### Art. 82.

Il servizio sanitario dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha sede presso la Direzione generale. Il personale medico è distribuito nelle sedi compartimentali per compiere le funzioni di vigilanza igienica, di consulenza, di accertamento della idoneità fisica del personale e di ispezione, secondo le norme stabilite in apposito regolamento.

¶ I medici di riparto, i consulenti, gli specialisti ed i medici aiuti, non hanno qualità d'impiegati. La designazione dei medici di riparto sarà fatta sempre da apposite Commissioni per ciascun Compartimento, le quali saranno composte: dal capo del Compartimento, dal capo dell'ufficio sanitario, da due professori di clinica medica e chirurgica dell'Università locale o viciniore, scelti a preferenza tra i consulenti delle ferrovie, e dal medico provinciale della sede del Compartimento.

Pei medici incaricati del servizio delle linee, il corrispettivo dell'opera da essi prestata è costituito dalla carta di libera circolazione su determinati percorsi, oltre alle concessioni di biglietti ammesse per gli agenti ferroviari e loro famiglie dall'art. 83; salvochè condizioni di speciale onerosità del servizio, sia per la intensità di esso nei centri ferroviari, sia perchè esplicantesi in zone malariche, non esigano anche la concessione di una speciale, adeguata retribuzione.

Ai medici, i quali abbiano lodevolmente prestato servizio per non meno di dieci anni, e ne siano dispensati, sarà conservata la carta di libera circolazione e la concessione dei biglietti di cui sopra, per un periodo proporzionale che verrà fissato dal regolamento.

La nomina, le condizioni, i casi di revoca e di dispensa, le attribuzioni e gli eventuali compensi dei detti medici, nonchè dei consulenti e specialisti sono disciplinati da apposito regolamento che verrà approvato con decreto del ministro dei lavori pubblici, uditi i Comitati amministratori degli Istituti di previdenza interessati, la Direzione generale di sanità del Regno ed il Consiglio di amministrazione delle ferrovie di Stato.

#### Art. 83.

Le carte di libera circolazione ed i biglietti per un solo viaggio di servizio non possono concedersi che al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quello governativo d'ispezione delle ferrovie concesse all'industria privata, in quanto sia richiesto dalle rispettive attribuzioni, nonchè ai funzionari dello Stato i quali, per ragioni di ufficio in dipendenza dei rapporti con le ferrovie dello

Stato, debbano compiere su queste frequenti viaggi.

I biglietti per un solo viaggio non possono essere concessi che al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quello governativo d'ispezione delle ferrovie ed alle rispettive famiglie, con le norme da approvarsi dal regolamento.

Gli impiegati a riposo, e le rispettive famiglie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e d'ispezione governativa delle ferrovie concesse all'industria privata, nonchè delle cessate Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e del soppresso Regio ispettorato generale delle strade ferrate, hanno diritto, in ogni anno, ad un biglietto gratuito e ad un biglietto a prezzo ridotto. Il regolamento determinerà a quali funzionari di grado superiore a riposo appartenenti alle Amministrazioni predette possano essere concesse anche carte di libera circolazione.

Si possono effettuare scambi di concessioni di viaggio con altre Amministrazioni ferroviarie e con importanti Società di navigazione.

Ogni altra concessione di biglietti gratuiti e quella dei biglietti a prezzo ridotto saranno regolate con decreto Reale da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge.

Senza pregiudizio dell'azione penale, il funzionario che indebitamente rilascia carte di libera circolazione, biglietti gratuiti o ridotti, è punito con la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da dieci giorni ad un mese ed ha l'obbligo di pagare il valore a tariffa normale del biglietto rilasciato. In caso di recidiva, il funzionario colpevole è dispensato dal servizio.

#### Art. 84.

Avranno diritto alla carta di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato i membri del Consiglio generale del traffico, e i membri delle Commissioni compartimentali, limitatamente alle linee comprese nel rispettivo compartimento.

I membri del Consiglio generale del traffico, che non risiedono nella capitale del Regno, hanno diritto, inoltre, a una diaria di L. 20; e i componenti delle Commissioni compartimentali, che non risiedono nella città sede di compartimento, ad una diaria di L. 15.

## Art. 85.

Nelle prime sedute successive alla pubblicazione della presente legge i due rami del Parlamento procederanno, rispettivamente, alla nomina de' membri della Commissione di vigilanza.

Entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge cesseranno i poteri dell'attuale Consiglio di amministrazione, e si procederà alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione, il quale entrerà immediatamente in funzione.

Il Consiglio generale del traffico e le Commissioni compartimentali del traffico saranno completate nel termine suddetto secondo il disposto dell'art. 63.

Con decreto Reale sarà stabilita la decorrenza de' termini indicati negli articoli 53 e 59 della presente legge.

I termini medesimi dovranno cominciare a decorrere non più tardi di otto mesi dalla pubblicazione della presente legge.

## Art. 86.

Con decreto Reale, udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie, il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri, sarà provveduto all'approvazione del regolamento generale per l'esecuzione della presente legge.

## Art. 87.

In quanto siano contrarie alla presente legge, sono abrogate le leggi del 22 aprile 1905, n. 137 e del 12 luglio 1906, n. 332 e tutte le altre leggi e disposizioni relative all'esercizio di Stato delle ferrovie.

## Art. 88.

Con decreto Reale, uditi il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri, sarà provveduto a coordinare in testo unico con la presente legge le disposizioni delle precedenti leggi non abrogate.

## CCXII.

## TORNATA DEL 28 GIUGNO 1907

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — *Messaggio del Presidente della Camera dei deputati* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Presentazione di disegni di legge* — *Si approvano, senza discussione, i disegni di legge: « Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno » (N. 592); « Riordinamento della carriera d'ordine nelle Amministrazioni centrali » (N. 591); « Pensioni relative agli ufficiali subalterni » (N. 607); Costruzione di un nuovo edificio ad uso della dogana di Ponte Chiasso » (N. 616) — Il disegno di legge: « Disposizioni a favore delle piccole Società cooperative agricole e delle piccole Associazioni agricole di mutua assicurazione » (N. 603) è approvato dopo osservazioni del senatore Manassei, relatore, e dichiarazioni del ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvazione del disegno di legge: « Lotteria nazionale a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro, e degli asili infantili di Agnone, Bojano, Cupracotta e Palata » (N. 602) — Dopo dichiarazioni del ministro delle finanze provocate dal senatore Cavalli, si approva il disegno di legge: « Proroga della data di estrazione delle tombole telegrafiche a beneficio dei RR. ospedali di Chieti, Livorno e Lecce, e riunione in una sola delle tombole a favore degli ospedali di Chieti e Lecce » (N. 608) — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge del 26 gennaio 1902, n. 9, sulle Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione » (N. 466) — Parlano nella discussione generale il senatore Bettoni, ff. di relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Senza osservazioni, si approvano gli articoli del disegno di legge — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle 15.10.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri: della guerra, delle finanze, del tesoro e di agricoltura, industria e commercio.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

**Messaggio**

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di un messaggio pervenuto dalla Camera dei deputati.

ARRIVABENE, segretario, legge:

« Roma, 28 giugno 1907.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato la proposta di legge "Estensione della legge 28 giugno 1885 ad altri volontari della spedizione guidata dal generale Garibaldi", d'iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 27 giugno 1907, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso ».

« Il Presidente della Camera dei deputati  
« G. MARCORA ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera di questa comunicazione.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'insegnamento industriale e commerciale;

Modificazioni al ruolo organico del R. Corpo delle miniere;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-1907;

Maggiore assegnazione di L. 950,000 al cap. 114: « Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai RR. carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907;

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907;

Modificazioni da apportarsi all'organico del personale degli archivi di Stato;

Riforma del ruolo organico del personale amministrativo e tecnico della Regia Zecca;

Tombola a beneficio dell'ospedale civile di Padova;

Concessione di una tombola telegrafica per l'erigendo ospedale di Sampierdarena.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Presentazione di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati: « Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1906-907, ed assestamento del bilancio per la colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

**Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno » (N. 592).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge,

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 592).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

**Art. 1.**

Ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno sono apportati, con effetto dal 1° luglio 1907, gli aumenti e le diminuzioni risultanti dalle annesse tabelle A e B.

(Approvato).

**Art. 2.**

Per l'esecuzione del precedente articolo il Governo del Re è autorizzato ad aumentare la dotazione dei capitoli 1 e 39 nel bilancio 1907-1908 del Ministero dell'interno rispettivamente di lire 56,000 e di lire 941,000.

Alla complessiva spesa di lire 997,000 si provvederà per la somma di lire 942,950 con una maggiore assegnazione, per la somma di lire 1200 mediante economia sul capitolo n. 1 e per la somma di lire 52,850 mediante economia sul capitolo 39 del bilancio del Ministero dell'interno.

(Approvato).

**Art. 3.**

Gl'impiegati che nell'applicazione dei ruoli organici suindicati si trovassero in eccedenza al numero di posti assegnato alla classe a cui appartengono, continueranno transitoriamente a farne parte anche nei riguardi dello stipendio senza che però aumenti il numero dei posti del ruolo rispettivo.

(Approvato).

TABELLA A.

## Ruolo organico dell'Amministrazione centrale.

GRADI	Nuovo ruolo organico proposto			
	Classi	Numero dei posti	Stipendio annuo	
			individuale	per classe
<b>Carriera amministrativa.</b>				
Vice-direttore generale . . . . .	unica	1	8,000	8,000
Primi segretari . . . . .	id.	21	4,000	84,000
	id.	»	»	»
Segretari . . . . .	1ª	14	3,500	49,000
	2ª	14	3,000	42,000
	3ª	14	2,500	35,000
	4ª	6	2,000	12,000
		70		230,000
<b>Carriera di ragioneria</b>				
Capi sezione ed ispettori di ragioneria . . . . .	1ª	6	5,000	30,000
	2ª	8	4,500	36,000
Ragionieri . . . . .	1ª	11	4,000	44,000
	2ª	12	3,500	42,000
	3ª	7	3,000	21,000
Vice-ragionieri . . . . .	1ª	10	2,500	25,000
	2ª	7	2,000	14,000
		61		212,000

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1907

TABELLA B.

## Ruolo organico dell'Amministrazione provinciale.

GRADI	Nuovo ruolo organico proposto			
	Classi	Numero dei posti	Stipendio annuo	
			individuale	per classe
<b>Carriera amministrativa</b>				
	1ª	20	8,000	160,000
Consiglieri delegati . . . . .	2ª	25	7,000	175,000
	3ª	30	6,000	180,000
	1ª	120	5,000	600,000
Consiglieri . . . . .	2ª	140	4,500	630,000
	3ª	140	4,000	560,000
	»	»	»	»
	1ª	175	3,500	612,500
Segretari . . . . .	2ª	188	3,000	564,000
	3ª	188	2,500	470,000
	4ª	188	2,000	376,000
Sottosegretari . . . . .	»	»	»	»
		1,214		4,327,500
<b>Carriera d'ordine</b>				
Direttori degli uffici d'ordine . . . . .	unica	12	4,000	48,000
	1ª	70	3,500	245,000
Archivisti . . . . .	2ª	70	3,000	210,000
	1ª	120	2,500	300,000
Ufficiali d'ordine . . . . .	2ª	120	2,000	240,000
	3ª	143	1,500	214,500
		535		1,257,500

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Riordinamento della carriera d'ordine nelle Amministrazioni centrali » (N. 591).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento della carriera d'ordine nelle Amministrazioni centrali ».

**PRESIDENTE.** Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

**ARRIVABENE, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 591).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

#### Presentazione di un disegno di legge.

**COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, « Provvedimenti per la sistemazione della Regia scuola di setificio di Como ».

**PRESIDENTE.** Do atto al ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

#### Ripresa della discussione.

**PRESIDENTE.** Si passa ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Riordinamento della carriera d'ordine nelle Amministrazioni centrali ».

#### Art. 1.

Dal 1° luglio 1907 i ruoli organici del personale d'ordine delle Amministrazioni centrali degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, della istruzione pubblica, dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio e della Corte dei conti, sono stabiliti in conformità dell'annessa tabella A e conseguentemente modificati come alle tabelle B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, pure annesse alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le variazioni tanto in aumento come in diminuzione che in avvenire si dovessero introdurre nei ruoli organici stabiliti dall'art. 1 saranno fatte, per ciascun grado e per ciascuna classe, in rigorosa corrispondenza agli stipendi ed alle percentuali stabilite nella tabella A.

(Approvato).

#### Art. 3.

I funzionari, pei quali venga a mancare nei nuovi ruoli il posto che attualmente occupano, saranno mantenuti in eccedenza nel grado e nella classe corrispondenti, col titolo e stipendi relativi: la differenza però fra questo stipendio e quello del grado e della classe immediatamente inferiori sarà loro corrisposta a titolo di assegno personale, valutabile agli effetti della pensione.

(Approvato).

#### Art. 4.

Salvo i diritti acquisiti, secondo i preesistenti ordinamenti, le nomine e le promozioni nelle carriere d'ordine, contemplate dall'art. 1, saranno conferite:

a) il posto di archivista capo, a scelta per merito fra gli archivisti di prima classe;

b) il posto di archivista di seconda classe, agli applicati di prima classe, in ragione di un terzo dei posti per esame di concorso, e per due terzi per titolo di anzianità congiunta al merito;

c) le promozioni di classe avranno luogo esclusivamente per anzianità, congiunta al merito.

Le ammissioni si faranno secondo le norme da stabilirsi con regolamento per ciascuna Amministrazione.

(Approvato).

#### Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per la attuazione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 6.

La presente legge sarà applicata in conformità all'annessa tabella O anche al personale d'ordine della Direzione generale del Fondo per il culto, la quale per l'attuazione introdurrà nel suo bilancio le variazioni necessarie.

(Approvato).

TABELLA A.

Percentuali dei posti per gradi e per classe  
nei ruoli organici del personale d'ordine delle Amministrazioni centrali.

GRADO	Stipendio	Classe	Percentuale dei posti nel grado sul numero totale dei posti di ruolo	Percentuale dei posti nella classe sul totale dei posti di ruolo	Annotazioni
Archivisti capi . . . . .	4,000	•	5	5	Le frazioni di percentuale superiori al 50/100 si calcolano per intero: quando però in attuazione di tale criterio si verificano dei posti in eccedenza o in diminuzione rispetto a quelli portati dagli attuali ruoli organici, quelli in eccedenza saranno eliminati nell'ultima classe degli applicati e quelli in diminuzione compensati con la creazione di altrettanti posti nella 1 <sup>a</sup> classe del grado nel quale si verificano le maggiori frazioni.
Archivisti . . . . .	3,500	1 <sup>a</sup>	35	20	
Id. . . . .	3,000	2 <sup>a</sup>		15	
Applicati . . . . .	2,500	1 <sup>a</sup>	60	30	
Id. . . . .	2,000	2 <sup>a</sup>		21	
Id. . . . .	1,500	3 <sup>a</sup>		9	
			100	100	

TABELLA B.

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivisti capi . . . . .	»	3	3	4,000	12,000	12,000
Archivisti . . . . .	1 <sup>a</sup>	11	19	3,500	38,000	62,500
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	8		3,000	24,000	
Applicati . . . . .	1 <sup>a</sup>	16	31	2,500	40,000	68,000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	11		2,000	22,000	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	4		1,500	6,000	
			53			142,500

## TABELLA C.

## MINISTERO DELL'INTERNO

## Ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivisti capi . . . . .	»	5	5	4,000	20,000	20,000
Archivisti . . . . .	1ª	19	33	3,500	66,500	08,500
Id. . . . .	2ª	14		3,000	42,000	
Applicati . . . . .	1ª	28	57	2,500	70,000	123,500
Id. . . . .	2ª	20		2,000	40,000	
Id. . . . .	3ª	9		1,500	13,500	
			95			232,000

## TABELLA D.

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

## Ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivisti capi . . . . .	»	6	6	4,000	24,000	24,000
Archivisti. . . . .	1 <sup>a</sup>	24	42	3,500	84,000	138,000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	18		3,000	54,000	
Applicati . . . . .	1 <sup>a</sup>	37	73	2,500	92,500	159,000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	25		2,000	50,000	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	11		1,500	16,500	
			121			321,000

TABELLA E.

## MINISTERO DELLE FINANZE

## Ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Numero		Stipendi		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivisti capi . . . . .	»	15	15	4,000	60,000	60,000
Archivisti . . . . .	1 <sup>a</sup>	61	107	3,500	213,500	351,500
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	46		3,000	138,000	
Applicati . . . . .	1 <sup>a</sup>	91	183	2,500	227,500	398,000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	65		2,000	130,000	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	27		1,500	40,500	
			305			809,500

N. B. — L'attuazione del nuovo organico, fino alla concorrenza della somma di lire 23,620, ammontare della spesa stanziata in bilancio per gli stipendi e gli assegni personali agli attuali 13 ufficiali d'ordine di classe transitoria, avrà luogo a misura che si renderanno disponibili i relativi fondi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 1904, n. 68.

## TABELLA F

## MINISTERO DEL TESORO

## Ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivisti capi . . . . .	»	21	21	4,000	84,000	84,000
Archivisti . . . . .	1ª	84	147	3,500	294,000	483,000
Id. . . . .	2ª	63		3,000	189,000	
Applicati . . . . .	1ª	127	253	2,500	317,500	550,500
Id. . . . .	2ª	88		2,000	176,000	
Id. . . . .	3ª	38		1,500	57,000	
			421			1,117,500

N. B. — L'attuazione del nuovo organico, fino alla concorrenza della somma di lire 128,400, ammontare della spesa stanziata in bilancio per gli stipendi degli attuali 107 ufficiali d'ordine di classe transitoria, avrà luogo a misura che si renderanno disponibili i relativi fondi, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 luglio 1906, n. 326.

## TABELLA G.

## MINISTERO DELLA GUERRA

## Ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivisti capi . . . . .	—	12	12	4,000	48,000	48,000
Archivisti . . . . .	1 <sup>a</sup>	50	88	3,500	175,000	289,000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	38		3,000	114,000	
Applicati . . . . .	1 <sup>a</sup>	75 (1)	150	2,500	187,500	326,000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	52		2,000	104,000	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	23		1,500	34,500	
			250			663,000

(1) Un posto di applicato di 1<sup>a</sup> classe sarà conferito all'assistente della Biblioteca centrale del Ministero

## TABELLA H.

## MINISTERO DELLA MARINA

## Ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivisti capi . . . . .	—	5	5	4,000	20,000	20,000
Archivisti . . . . .	1 <sup>a</sup>	20	35	3,500	70,000	115,000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	15		3,000	45,000	
Applicati . . . . .	1 <sup>a</sup>	30	60	2,500	75,000	130,000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	21		2,000	42,000	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	9			13,500	
			100			265,500

TABELLA I.

## MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

## Ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontaro della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivisti capi . . . . .	»	6	6	4,000	24,000	24,000
Archivisti . . . . .	1ª	23	40	3,500	80,500	131,500
Id. . . . .	2ª	17		3,000	51,000	
Applicati . . . . .	1ª	34	68	2,500	85,000	148,000
Id. . . . .	2ª	24		2,000	48,000	
Id. . . . .	3ª	10		1,500	15,000	
			114			303,500

## TABELLA L.

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

## Ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivisti capi . . . . .	»	5	5	4,000	20,000	20,000
Archivisti . . . . .	1ª	18	32	3,500	63,000	105,000
Id. . . . .	2ª	14		3,000	42,000	
Applicati . . . . .	1ª	28	55	2,500	70,000	120,000
Id. . . . .	2ª	19		2,000	38,000	
Id. . . . .	3ª	8		1,500	12,000	
			92			245,000

TABELLA M.

## MINISTERO DI AGRICOLTURA

## Ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivisti capi . . . . .	»	9	9	4,000	36,000	36,000
Archivisti . . . . .	1 <sup>a</sup>	35	62	3,500	122,500	203,500
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	27		3,000	81,000	
Applicati . . . . .	1 <sup>a</sup>	53	106	2,500	132,500	230,500
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	37		2,000	74,000	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	16		1,500	24,000	
			177			470,000

## TABELLA N.

## CORTE DEI CONTI

## Ruolo organico del personale d'ordine.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivisti capi . . . . .	»	8	8	4,000	32,000	32,000
Archivisti . . . . .	1 <sup>a</sup>	34	60	3,500	119,000	197,000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	26		3,000	78,000	
Applicati . . . . .	1 <sup>a</sup>	51	102	2,500	127,500	222,000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	36		2,000	72,000	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	15		1,500	22,500	
		170				151,000

TABELLA O.

FONDO PER IL CULTO

Ruolo organico del personale d'ordine.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivisti capi . . . . .	>	3	3	4,000	12,000	12,000
Archivisti . . . . .	1ª	12	21	3,500	42,000	69,000
Id. . . . .	2ª	9		3,000	27,000	
Applicati . . . . .	1ª	18	36	2,500	45,000	78,500
Id. . . . .	2ª	13		2,000	26,000	
Id. . . . .	3ª	5		1,500	7,500	
			60			159,500

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Pensioni relative agli ufficiali subalterni » (N. 607).**

PRESIDENTE. Viene ora all'ordine del giorno il disegno di legge: « Pensioni relative agli ufficiali subalterni ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 607).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

L'articolo 6 della legge 3 luglio 1904, n. 302, è sostituito dal seguente:

« L'aumento di favore alla media degli stipendi, stabilito per i capitani dall'articolo 86 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, è fissato in lire 300, ed è esteso agli ufficiali subalterni ».

(Approvato).

Art. 2.

Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei liquidati a partire dalla entrata in vigore della legge 3 luglio 1904, n. 302, saranno modificati in base a quanto è detto nell'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Costruzione di un nuovo edificio ad uso della dogana di Ponte Chiasso » (N. 616).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Costruzione di un nuovo edificio ad uso della dogana di Ponte Chiasso ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 616).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 140,000 per la costruzione di un nuovo edificio ad uso della dogana di Ponte Chiasso in provincia di Como.  
(Approvato).

Art. 2.

La detta spesa sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio 1906-907.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Presentazione di un disegno di legge.**

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze*. A nome del collega dei lavori pubblici, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che riguarda: « Dichiarazione di pubblica utilità per i lavori di costruzione della nuova sede della Cassa depositi e prestiti in Roma ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

**Discussione del disegno di legge: « Disposizioni a favore delle piccole Società cooperative agricole e delle piccole Associazioni agricole di mutua assicurazione » (N. 603).**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni a favore delle piccole Società cooperative agricole e delle piccole Associazioni agricole di mutua assicurazione ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

Arrivabene, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 603).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MANASSEI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI, *relatore*. Nessuno chiedendo la parola, l'ho domandata io per rinnovare al Governo e all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio il plauso dell'Ufficio centrale per aver presentato questo disegno di legge, che, nella forma è di poca importanza, ma nel concetto è alto e nei suoi effetti sarà utilissimo, e interessa che sia quanto prima approvato e promulgato. Non ho altro da aggiungere.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ringrazio l'Ufficio centrale della sollecitudine, con la quale ha portato dinanzi al Senato questo disegno di legge; il quale, e di ciò mi compiaccio, trova qui lo stesso largo consenso che ebbe nella Camera elettiva.

È quindi comune la speranza, come è l'augurio, onde si rese interprete colla sua autorevole parola l'onorevole relatore, che si raggiunga lo scopo della feconda diffusione nei nostri comuni rurali delle piccole associazioni agricole di mutua assicurazione e delle piccole cooperative agricole.

Il legislatore con provvido intendimento rimuove gli ostacoli che si opponevano, concede le facilitazioni che giovano a vivificare il movimento cooperativo e quello della mutualità. Se non venga meno la propaganda attiva, solerte degli uomini di buona volontà, questa legge produrrà larghi vantaggi alle nostre popolazioni agricole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

Le Società cooperative agricole, le Casse rurali e le Casse agrarie costituite in forma cooperativa con capitale effettivo non superiore a lire 30 mila, finchè non superano tale limite non hanno l'obbligo di pubblicare nel Bollettino uf-

ficiale delle Società per azioni gli atti, la pubblicazione dei quali è prescritta dal Codice di commercio e dal regolamento per l'esecuzione del Codice stesso, nè sono tenute a indicare nell'atto costitutivo i pubblici fogli designati per la pubblicazione degli atti sociali, come prescrive l'art. 220 del Codice di commercio, salvo l'obbligo, prescritto dal detto articolo, d'indicare le forme di convocazione delle assemblee generali, adottando a tal fine il sistema che riterranno più opportuno.

(Approvato).

#### Art. 2.

Gli atti indicati nell'articolo precedente devono essere pubblicati nel foglio degli annunci legali della provincia, dove ha sede la Società, e a tale effetto devono essere trasmessi a cura degli amministratori, in carta libera, alla pretettura, entro 15 giorni dalla data del certificato di deposito, annotazione e trascrizione nei registri della cancelleria del tribunale a forma del Codice di commercio.

La pubblicazione è gratuita e deve effettuarsi entro 15 giorni dalla presentazione dei documenti.

Per le formalità anzidette, la presentazione degli atti sia alla cancelleria del tribunale, sia alla prefettura, può aver luogo mediante invio per posta in piego raccomandato, con ricevuta di ritorno.

(Approvato).

#### Art. 3.

Le Società cooperative di cui all'art. 1, purchè siano rette coi principi e colle discipline della mutualità, nel decennio dall'atto di fondazione e finchè il capitale sociale effettivo non superi le L. 30,000, godranno delle esenzioni previste dagli art. 153, n. 3, del testo unico delle leggi sulle tasse di registro approvato con Regio decreto 20 maggio 1897, n. 217 e 27, n. 9, del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, n. 414, per gli atti relativi alle operazioni da esse compiute.

(Approvato).

#### Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alle Associazioni agricole di mutua

assicurazione le quali nel loro atto costitutivo o nel loro statuto s'impegnino a non assumere ed effettivamente non assumano rischi per una somma complessiva superiore a lire 300,000

A tali Associazioni si estende anche il disposto dell'art. 228 del Codice di commercio, relativo all'esenzione degli atti costitutivi e degli atti di recesso ed ammissione dei soci dalle tasse di registro e di bollo.

(Approvato).

#### Art. 5.

Le Società cooperative contemplate nella presente legge, il capitale delle quali venga a superare il limite delle lire 30,000 e le Associazioni agricole di mutua assicurazione le quali estendono i propri impegni per rischi superiori a lire 300,000, non godranno più i vantaggi stabiliti dalla presente legge, e saranno assimilate agli altri enti della stessa specie regolati dal Codice di commercio.

La cessazione di tali vantaggi decorrerà dal giorno in cui sarà pubblicato, nel modo indicato nell'art. 1, il bilancio dal quale risulti che gli accennati limiti sono stati oltrepassati ovvero dal giorno in cui tale constatazione sarà fatta dall'autorità giudiziaria o amministrativa, e per le operazioni eseguite avrà effetto dal giorno in cui sono stati sorpassati i limiti indicati nella prima parte di questo articolo.

Nel termine di un mese a partire dai giorni predetti, i menzionati enti dovranno rispettivamente, in conformità degli articoli 221 e 242 del Codice di commercio, sotto la responsabilità dei propri amministratori, e sotto pena di vedere revocato il provvedimento emesso dal tribunale in base all'art. 91 del Codice di commercio, pubblicare nel Bollettino ufficiale della Società per azioni i loro atti costitutivi, i posteriori cambiamenti e l'ultimo bilancio.

(Approvato).

#### Art. 6.

Nel mese successivo ad ogni trimestre le prefetture devono inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio un elenco delle Società cooperative agricole e delle Associazioni agricole di mutua assicurazione costituite nelle rispettive provincie a norma della presente legge, durante il trimestre, indicando nomina-

tivamente per ognuno di tali enti la denominazione o ragione sociale, la sede, l'oggetto, e la durata; e parimenti dovranno inviare un elenco degli enti stessi cessati durante il detto periodo.

Tali elenchi saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni.

Una copia o un estratto del foglio degli annunci legali della provincia, nel quale è pubblicato il bilancio annuale di ognuno degli accennati enti, deve essere trasmesso dalle prefetture al Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro 15 giorni dalla data del foglio medesimo.

(Approvato).

#### Art. 7.

Per quanto non è stabilito nella presente legge vigono le disposizioni del Codice di commercio, e le penalità dell'art. 248 del Codice stesso si applicano anche agli amministratori che omettono di far pubblicare gli atti, in conformità della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 8.

Le Società, Associazioni e Casse accennate in questa legge già costituite potranno godere dei benefici accordati nei precedenti articoli con che nel termine di tre mesi si provvedano, anche nei riguardi ed agli effetti di questa legge, del decreto prescritto nell'art. 91 del Codice di commercio.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Lotteria nazionale a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro, e degli asili infantili di Agnone, Bojano, Capracotta e Palata » (N. 602).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Lotteria nazionale a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro e degli asili infantili di Agnone, Bojano, Capracotta e Palata ».

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1907

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 632).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione di ogni tassa e diritto erariale, una lotteria nazionale per l'ammontare di lire 1,800,000, a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro, nonchè degli asili infantili nei comuni di Agnone, Bojano, Capracotta e Palata.

(Approvato).

Art. 2.

La somma sopra enunciata sarà così distribuita:

L. 850,000 a favore dell'ospedale di Campobasso;

L. 750,000 a favore, ed in parti eguali, dei tre ospedali di Isernia, Larino e Venafro;

L. 200,000 a favore, ed in parti eguali, degli asili infantili di Agnone, Bojano, Capracotta e Palata.

(Approvato).

Art. 3.

Il programma di esecuzione della lotteria sarà approvato con lo stesso decreto Reale che ne autorizzerà la concessione e ne fisserà la data di estrazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Proroga della data di estrazione delle tombole telegrafiche a beneficio dei RR. ospedali di Chieti, Livorno e Lecce, e riunione in una sola delle tombole a favore degli ospedali di Chieti e Lecce » (N. 608).

PRESIDENTE. Segue ora nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge:

« Proroga della data di estrazione delle tombole telegrafiche a beneficio dei Regi ospedali di Chieti, Livorno e Lecce, e riunione in una sola delle tombole a favore degli ospedali di Chieti e di Lecce ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

La data dell'estrazione delle tombole telegrafiche a beneficio dei Regi ospedali riuniti di Livorno, dell'ospedale di Chieti e dell'erigendo ospedale civile di Lecce fissata dalle rispettive leggi di concessione non oltre il 30 giugno 1908 è prorogata.

Il Governo del Re, è autorizzato a riunire in una sola le tombole a favore dell'ospedale di Chieti e dell'erigendo ospedale civile di Lecce.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Ho chiesto la parola unicamente per ottenere una spiegazione dall'Ufficio centrale e dall'onor. ministro relativamente alle disposizioni di questo disegno di legge. Con esso si proroga la data dell'estrazione di tre tombole telegrafiche, ma non si fissa la nuova data dell'estrazione.

Ora, io non vorrei che nello stabilire questa nuova data si ledessero i diritti acquisiti di altri enti, a favore dei quali è stata concessa una tombola o una lotteria con precedenti leggi speciali. Perchè bisogna ricordare che colle concessioni già accordate, come ebbe già a riconoscere l'Ufficio centrale, abbiamo già impegnati dieci anni per l'estrazione di queste tombole, mentre colla proposta di legge n. 463, approvata dal Senato nella seduta del 3 corrente, si stabilisce che ogni anno non possano aver luogo tombole o lotterie per importi maggiori di tre milioni di lire.

Non vorrei, ripeto, che con la fissazione della nuova data di estrazione di queste tre tombole, si dovesse alterare il turno di estrazione di quelle già fissate, poichè altrimenti si verrebbe né più né meno che a ledere dei diritti acquisiti.

Sembra quindi legittimo ed opportuno il de-

siderio di avere dall'onor. ministro e dall'Ufficio centrale delle chiare ed esplicite spiegazioni su questo punto.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Io non ho bisogno di rinnovare al Senato dichiarazioni che già altre volte ho avuto occasione di fare circa la presentazione delle leggi sulle tombole. Il Senato sa che le leggi le quali hanno autorizzato concessioni di tombole e lotterie sono già molte, ed altre ve ne sono iscritte all'ordine del giorno della Camera dei deputati. Sarà un preciso obbligo del ministro delle finanze di regolarne l'attuazione, rispettando le precedenti e facendo in modo che gl'interessi degli enti concessionari non siano danneggiati dalla contemporaneità di più operazioni.

Io mi rimetto dunque alle dichiarazioni già fatte.

Per quanto riguarda poi questo disegno di legge, l'onor. Cavalli ha rilevato quello che io già feci avvertire alla Camera, cioè che la proroga della data di estrazione di queste tre tombole non poteva, nè doveva violare in alcun modo i diritti quesiti da altri concessionari, i quali avessero acquistato il diritto di portare ad effetto la concessione in un'epoca anteriore determinata dalla data della legge di autorizzazione. Siccome nel presente disegno di legge era detto in origine che l'estrazione era prorogata oltre il 30 giugno 1908 e poteva avvenire a tutto giugno 1909, io feci togliere quest'ultimo termine e dissi: È meglio lasciare indeterminata la data di estrazione di queste tombole, poichè se si consentisse la proroga a scadenza fissa, si potrebbero eventualmente violare i diritti quesiti da coloro, a favore dei quali altre leggi speciali hanno già autorizzato concessioni di tombole e lotterie, talune delle quali hanno fissata anche l'epoca in cui le operazioni debbono svolgersi.

La Commissione della Camera dei deputati, convenendo in tale concetto, tolse il termine, ond'è che la proroga viene dinanzi al Senato senza termine, e la data di approvazione di questo disegno di legge segnerà la sua priorità. Con tal sistema nè io, nè i miei successori potremo promuovere decreti Reali di concessione, occorrenti per l'esecuzione di leggi di au-

torizzazione, di tombole e lotterie che possano ledere diritti quesiti per effetto di leggi anteriori.

BETTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI, *relatore*. Credo che le spiegazioni esaurienti dell'onorevole ministro avranno dissipato i dubbi dell'onor. Cavalli. Quindi io mi credo dispensato dal fare ulteriori dichiarazioni.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue spiegazioni e spero che non avverranno mai, per effetto di questa legge, alterazioni a danno di altre tombole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge del 26 gennaio 1902, n. 9, sulle Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione » (N. 466).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge del 26 gennaio 1902, n. 9, sulle Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 466 A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI, *ff. di relatore*. Questa legge è veramente provvida. L'Ufficio centrale quindi per bocca del suo relatore onor. Mezzanotte, in questo momento assente, ne propone l'approvazione. Anzi la bontà della legge suggerisce all'Ufficio centrale di non portare alcuna modificazione, affinché essa possa andare subito in vigore. Altrimenti l'Ufficio centrale avrebbe preso in esame un desiderio espresso da alcuni sodaliche si occupano delle case popolari. A questo proposito io mi rivolgo all'onorevole ministro pregandolo di volermi prestare un momento di attenzione. Sarebbe stato desiderio dell'Ufficio centrale, se non vi fossero state ragioni che

consigliavano di vedere approvata immediatamente la legge, di fare una modificazione al secondo comma dell'articolo primo, il quale stabilisce « in acquisto di beni immobili urbani », una delle maniere con cui si dovrebbero impiegare le somme di queste associazioni. A questo articolo si sarebbe voluto aggiungere: « ed acquisto di case popolari per cederle con ammortamento semplice o assicurativo alle cooperative costituite fra i propri soci a norma della legge 31 maggio 1903 ».

La ragione di questa modificazione era dettata dal desiderio che potessero diventare proprietari, con lievi sacrifici, gli operai che abitano queste case e che vi si affezionano. Ma poichè questa legge è desiderabile che vada immediatamente in vigore, l'Ufficio centrale invece di proporre varianti, fa solo una raccomandazione all'onorevole ministro nel senso che voglia tener presente questa aggiunta quando verrà proposta una nuova legge sulle case operaie.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il pensiero da che move l'onorevole Bettoni a consigliare il nuovo impiego, da lui indicato, dei fondi delle imprese tontinarie, è certamente degno della massima considerazione. E ne farò oggetto di studio, poichè, a parte che in queste materie non conviene improvvisare emendamenti ed aggiunte, si andrebbe incontro ad un indugio che giova evitare.

Importa infatti che il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, diventi legge sollecitamente. Si tratta di meglio disciplinare un'istituzione che si sta diffondendo largamente, e disciplinarla con provvedimenti i quali regolino l'impiego dei suoi capitali con norme precise e sicure. Inoltre conviene che la sua amministrazione sia ordinata in modo che i soci numerosissimi, sparsi in lontani comuni, abbiano modo di partecipare alla nomina degli amministratori e all'indirizzo della Società. Non ricorderò i sospetti, le accuse, che diedero occasione a vivaci e note polemiche. Questo disegno di legge elimina le più gravi controversie; ecco perchè non credo che sia il caso di modificarlo. Del resto non è il caso di altre

osservazioni, poichè non vi fu alcuna proposta in tal senso.

Il Governo intende presentare, e sono già concretati gli studi, un progetto di legge per la riforma della istituzione delle case popolari. In tal occasione terrò conto delle raccomandazioni dell'onorevole Bettoni, per vedere se non sia il caso di aggiungere una disposizione nel senso da lui consigliato.

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI, *ff. di relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro della risposta benevola che ha voluto darmi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

Il Ministero d'agricoltura può autorizzare le Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione ad impiegare l'ammontare delle somme versate dagli associati e degli interessi corrispondenti, oltre che nei modi indicati nell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1902, n. 9:

1° in prestiti per le case popolari alle condizioni stabilite dalla legge 31 maggio 1903, n. 254, e dal regolamento per l'esecuzione di essa, approvato con Regio decreto 24 aprile 1904, n. 164;

2° in acquisto di beni immobili urbani;

3° in acquisto, per via di cessione o surrogazione, di crediti garantiti da prima ipoteca sopra immobili urbani;

4° in prestiti alle Società cooperative di produzione e lavoro e di consumo.

(Approvato).

#### Art. 2.

La somma complessiva dei prestiti per le case popolari non può, in nessun caso, essere superiore a un quarto dell'intero ammontare delle somme versate dagli associati e degli interessi corrispondenti, detratte le spese di amministrazione e le somme che si pagano in dipendenza della gestione.

Non può essere superiore ad un quinto dell'ammontare delle dette somme l'impiego in acquisto di beni immobili urbani.

(Approvato).

## Art. 3.

Per l'acquisto dei crediti garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili urbani, di cui al n. 3 dell'art. 1, non potrà impiegarsi complessivamente una somma superiore al quinto dell'intero ammontare delle somme indicate nell'articolo 2.

Non si potranno acquistare che crediti derivanti da mutui concessi da privati che siano stati stipulati almeno tre anni prima, ed i cui debitori siano al corrente nel pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento, qualora sia pattuito il rimborso rateale del mutuo.

L'interesse sui crediti ipotecari acquistati dalle Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione non potrà in nessun caso essere superiore all'interesse legale in materia civile.

Per l'acquisto dei crediti ipotecari le Associazioni o imprese predette devono essere di volta in volta autorizzate dal Ministero di agricoltura industria e commercio.

I prestiti di cui al n. 4 dell'articolo 1° non possono essere in una misura complessiva superiori al trentesimo dell'intero ammontare delle somme indicate nell'articolo 2 e non possono essere fatti che a Società cooperative legalmente costituite.

(Approvato).

## Art. 4.

Per ottenere l'autorizzazione, le Associazioni predette devono di volta in volta farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Alla domanda devono essere allegati i documenti dai quali risultino le condizioni alle quali viene concesso il prestito e la qualità delle malleverie offerte dalla Società.

Sulla domanda deve esprimere parere favorevole la Commissione centrale delle cooperative di produzione e lavoro.

(Approvato).

## Art. 5.

I prestiti di cui al n. 1 dell'articolo 1°, possono essere concessi alle Società cooperative, alle Società di mutuo soccorso, agli Enti morali e alle Società di beneficenza contemplati nella legge 31 maggio 1903, n. 251.

La misura dell'interesse sui prestiti non potrà essere superiore dell'uno per cento al red-

dito effettivo medio conseguito dall'impiego dei fondi dell'Associazione o impresa tontinaria o di ripartizione nell'anno precedente.

(Approvato).

## Art. 6.

Ai prestiti per le case popolari concessi dalle Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione sono estese le disposizioni dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1903, n. 251.

(Approvato).

## Art. 7.

Quando un'Associazione o impresa tontinaria o di ripartizione opera in tutto il Regno o in più provincie del Regno, ed ha un numero di soci non inferiore a quattro mila, le assemblee generali sono costituite da delegati nominati dai soci stessi mediante elezione di secondo grado.

Il numero dei delegati e le norme per la convocazione dei soci e per le elezioni di primo e secondo grado saranno stabilite in apposito regolamento da emanarsi con decreto Reale a proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

## Art. 8.

Le Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione devono inserire nei libretti o negli altri titoli che rilasciano agli associati le condizioni secondo le quali si effettua la ripartizione e le altre indicazioni necessarie per porre in grado gli associati stessi di riconoscere quali vantaggi possono trarre dall'associazione.

La formula delle condizioni e delle indicazioni predette deve essere approvata dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

## Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, fanno lo spoglio dei voti).

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'insegnamento industriale e commerciale:

Senatori votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	67
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Modificazioni al ruolo organico del Regio Corpo delle miniere:

Senatori votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva

Maggiore assegnazione di L. 950,000 al capitolo n. 114: « Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai Reali carabinieri », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	66
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Modificazioni da apportarsi all'organico del personale degli archivi di Stato:

Senatori votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Riforma del ruolo organico del personale amministrativo e tecnico della R. Zecca:

Senatori votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Tombola a beneficio dell'ospedale civile di Padova:

Senatori votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	50
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Concessione di una tombola telegrafica per l'erigendo ospedale di Sampierdarena:

Senatori votanti . . . . .	71
Favorevoli . . . . .	52
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Esercizio provvisorio a tutto dicembre 1907 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1907-908 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1907 (N. 637);

Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908, a tutto il mese di dicembre 1907 (N. 638);

Approvazione di acquisto di un palazzo in Berlino per la residenza della R. Ambasciata d'Italia e spese di restauri e d'arredamento (N. 639);

Proroga al 30 giugno 1908 del termine fissato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 641, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali (N. 626);

Pagamento di danni e interessi ai fratelli Rook (N. 623).

II. votazione per la nomina di un componente della Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra.

III. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno (N. 592);

Riordinamento della carriera d'ordine nelle Amministrazioni centrali (N. 591);

Pensioni relative agli ufficiali subalterni (N. 607);

Costruzione di un nuovo edificio ad uso della dogana di Ponte Chiasso (N. 616);

Disposizioni a favore delle piccole Società cooperative agricole e delle piccole Associazioni agricole di mutua assicurazione (N. 603);

Lotteria nazionale a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro, e degli asili infantili di Agnone, Bojano, Capracotta e Palata (N. 602);

Proroga della data d'estrazione delle tombole telegrafiche a beneficio dei RR. spedali di Chieti, Livorno e Lecce, e riunione in una sola delle tombole a favore degli spedali di Chieti e Lecce (N. 608);

Modificazione alla legge del 26 gennaio 1902, n. 9, sulle Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione (N. 466).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-907 e approvazione di eccedenze d'impegni degli esercizi 1904-905 e 1905-906 (N. 618);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 628);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario (1906-907);

Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata (N. 537).

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 3 luglio 1907 (ore 20).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXIII.

## TORNATA DEL 29 GIUGNO 1907.

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — *Presentazione di disegni di legge* — *Approvazione dei disegni di legge:* « *Esercizio provvisorio a tutto dicembre 1907 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1907-1908 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1907* » (N. 637); « *Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-1908, a tutto il mese di dicembre 1907* » (N. 638); « *Approvazione di acquisto di un palazzo a Berlino, per la residenza della Regia ambasciata d'Italia e spese di restauri e di arredamento* » (N. 639); « *Proroga al 30 giugno 1908 del termine fissato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 641 per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali* » (N. 626) — *Discussione del disegno di legge:* « *Pagamento di danni e interessi ai fratelli Rook* » (N. 632) — *Dopo osservazioni dei senatori Finali, presidente della Commissione di finanze, Vischi, De Cupis, e del ministro del Tesoro; l'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Approvazione dei disegni di legge:* « *Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-1907 e approvazione di eccedenze d'impegni per gli esercizi 1904-1905 e 1905-1906* » (N. 169); « *Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-1907* » (N. 628); « *Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1906-1907* » (N. 629) — *Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, del tesoro, della guerra, della marina e dei lavori pubblici.

**Presentazione di disegni di legge.**

MIRABELLO, *ministro della marina.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina.* Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni

di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

1° Modificazioni alla ripartizione delle spese straordinarie approvate dalla legge 2 luglio 1905, n. 320;

2° Provvedimenti per un maggiore allenamento della flotta e per l'aumento graduale della forza organica del Corpo Reale equipaggi;

3° Ruolo organico dei farmacisti dalla Regia marina;

4° Maggiore indegnità di arma per gli ufficiali ingegneri del Genio navale;

5° Istituzione della posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali dei Corpi militari della R. marina.

Questi disegni di legge sono stati già approvati dalla Camera dei deputati e pregherei di inviare i primi tre alla Commissione di finanze, gli altri agli Uffici per il relativo esame.

PRESIDENTE. Do atto al ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge, i quali seguiranno il corso prescritto dal regolamento

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

1° Aggiunte e modificazioni al testo unico della legge sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

2° Provvedimenti per i sottufficiali.

Pregherei il Senato di voler consentire che questi disegni di legge fossero inviati agli Uffici per il relativo esame.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della guerra della presentazione di questi due disegni di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

1° Istituzione di una scuola dell'arte della medaglia;

2° Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del ministro della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-1907.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi due disegni di legge, i quali seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Approvazione del disegno di legge: « Esercizio provvisorio a tutto dicembre 1907 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1907-1908 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1907 » (N. 637).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esercizio provvisorio a tutto dicembre 1907 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1907-1908 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1907 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 637).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1907-1908, e non oltre il 31 dicembre 1907, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati il 29 novembre 1906 secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione, tenuto conto altresì delle note di variazioni presentate sino al 27 aprile 1907 agli stati di previsione medesimi e delle variazioni proposte dalla Giunta generale del bilancio, colle relazioni presentate alla Camera dei deputati, e che il Governo fa proprie.

(Approvato).

Art. 2.

Pei prelevamenti dai fondi di riserva, il Ministero potrà anche eccedere la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio,

giustificandone l'assoluta necessità con apposito decreto da annettersi ai mandati o agli ordini di pagamento.

(Approvato).

Art. 3.

Nulla sarà innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione predetti, negli ordinamenti organici dei vari servizi pubblici e dei relativi personali, nonchè negli stipendi ed assegnamenti, a qualsiasi titolo approvati, per i vari Ministeri e le amministrazioni dipendenti, con le leggi dei bilanci di previsione 1906-007 e con quella di assestamento del bilancio medesimo, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio di legge.

Rinvio, allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-008, a tutto il mese di dicembre 1907 » (N. 638).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-008, a tutto il mese di dicembre 1907 ».

Da lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-008, e non oltre il mese di dicembre 1907, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie e pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo stesso, che non ammettono dilazione, e quelle dipendenti da leggi e obbligazioni anteriori in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati il 20 febbraio 1907 secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nel relativo disegno di legge quale risulta approvato dalla Giunta generale del bilancio e che il Governo fa proprio.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di acquisto di un palazzo in Berlino per la residenza della Regia Ambasciata d'Italia e spese di restauri e di arredamento » (N. 639).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Approvazione di acquisto di un palazzo a Berlino per la residenza della R. Ambasciata d'Italia e spese di restauri e di arredamento ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 639).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1,200,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1906-007, per l'acquisto, per l'adattamento e per l'arredamento di un edificio ad uso di sede della Regia Ambasciata italiana in Berlino.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re ha facoltà di derogare alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato per provvedere alle spese autorizzate con l'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 3.

A decorrere dal 1° aprile 1903 cesserà l'assegnazione annua per indennità di alloggi al titolare della Regia Ambasciata in Berlino.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-007 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1907

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge « Proroga al 30 giugno 1908 del termine fissato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 641, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali » (N. 626).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge intitolato « Proroga al 30 giugno 1908 del termine fissato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 641 per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:  
(V. Stampato N. 626).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

Il termine fissato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 641, per la proroga dell'applicazione provvisoria delle disposizioni contenute nella legge 15 luglio 1906, n. 353, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1908.

(Approvato).

#### Art. 2.

La presente legge cesserà di avere effetto anche anteriormente al 30 giugno 1908 col giorno, in cui avesse applicazione come legge dello Stato il disegno di legge n. 445, presentato alla Camera dei deputati il 17 maggio 1906.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Pagamento di danni e interessi ai fratelli Rook » (N. 632).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Pagamento di danni e interessi ai fratelli Rook ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

#### Articolo unico.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 215.836.23 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1906-07, per il pagamento dovuto ai signori Enrico ed Alberto fratelli Rook di Pisa, a titolo di risarcimento di danni e per interessi, in conseguenza di morte di cavalli a loro appartenenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

FINALI, presidente della Commissione permanente di finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, presidente della Commissione permanente di finanze. Aveva interrogato l'onorevole ministro del tesoro per sapere se consentiva che le parole che dovrò dire a nome della Commissione permanente di finanze potessero esser rivolte a lui, ed egli cortesemente aveva consentito. Altrimenti avrei aspettato che fosse venuto l'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio per rivolgere a lui una raccomandazione ed una osservazione.

Questo disegno di legge ha causa da gravi inconvenienti che sono avvenuti nel servizio dell'Amministrazione dei cavalli. Per incuria e per colpe diverse l'Amministrazione è stata obbligata ad indennizzare i negozianti fratelli Rook di danni subiti in un certo numero di cavalli di loro spettanza, per una infezione comunicatasi loro per mezzo d'un cavallo venduto ad essa, e stato in osservazione nelle stalle dell'Amministrazione dello Stato.

La domanda fatta da questi fratelli Rook, che, se presa opportunamente in considerazione a tempo, poteva liquidarsi forse con poche decine di migliaia di lire, ora porta una spesa di oltre 200,000 lire.

La Giunta generale del bilancio dell'altro ramo del Parlamento fece con un ordine del giorno invito al ministro di agricoltura, industria e commercio di ricercare le responsabilità che vi fossero nel caso lamentato, e nei danni subiti dai fratelli Rook, danni che ora l'erario dello Stato deve soddisfare.

Anche la Commissione permanente di finanze

del Senato non poteva rimanere indifferente dinanzi al danno subito dallo Stato.

Disgraziatamente il principio della responsabilità in Italia, dalla più alta cima sino ai più bassi strati, è quasi parola vana. Ma tuttavia io, a nome della Commissione permanente di finanze, prego l'onor. ministro del tesoro e per la sua competenza e come rappresentante del Governo, a volerci dire se egli accetta l'invito che gli è fatto dalla Commissione permanente di finanze di voler indagare se e quali responsabilità vi siano nell'inconveniente verificatosi e nelle cause della moria di questi cavalli, e vedere se lo Stato possa e da chi farsi indenizzare.

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Credo che la causa dell'inconveniente lamentato dall'illustre presidente della nostra Commissione permanente di finanze, possa essere trovata facilmente nel sistema, col quale l'Avvocatura erariale non rare volte compie il suo dovere.

So di un altro caso che costò molto caro al tesoro dello Stato, caso alquanto identico a questo, come ne può far fede il medesimo illustre senatore Finali che ne riferì, credo; al Senato. Alludo ad una causa che si volle impegnare tra l'Amministrazione dello Stato e il signor Giuseppe Massari. Questi aveva domandato d'introdurre in Italia delle olive provenienti dalla Grecia; l'Amministrazione dell'agricoltura e commercio si era opposta, invocando la legge antifillosserica, e ne venne un giudizio.

La conclusione fu questa: che lo Stato fu condannato al pagamento di una grossa somma, mi sembra 500,000 lire, somma che è stata già pagata. E perchè? Perchè l'Avvocatura erariale sovente si lascia trasportare dal suo nobile zelo di trovare che la ragione stia dalla parte dello Stato, e così finisce col fare impegnare l'Amministrazione dello Stato in cause pericolose nell'interesse dell'erario pubblico. Ora, poichè rivolgiamo queste parole all'onor. ministro del tesoro, dal quale le Avvocature erariali dipendono, non sarà inutile che egli porti la sua attenzione su questo modo di contestare le liti da parte dell'Avvocatura erariale. Le cause non troppo giustificate, non fanno mai onore a chi le volle, ma, nell'interesse dell'Amministrazione

dello Stato, devono rappresentare qualche cosa di peggio.

Ecco perohè io, che conosco tutte le benemerenzze che l'Avvocatura erariale ha verso l'Amministrazione dello Stato, ho creduto, quantunque con rammarico, di compiere il mio dovere.

DE CUPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CUPIS. Onor. Vischi, mi rincresce di dirle che con maggiore cognizione di causa ella avrebbe dovuto prendere la parola, prima di rivolgere una così severa censura al modo, con cui dalle Avvocature erariali è inteso il proprio mandato. Nell'una e nell'altra causa, onor. Vischi, l'Avvocatura erariale non ha la responsabilità che ella le attribuisce; nell'una e nell'altra, posso assicurarle, non ha mancato, quando parve possibile, di consigliare pratiche per conveniente compimento. Del resto, sappia che l'Avvocatura erariale non ha mai dimenticato l'insegnamento del suo primo istitutore: che l'avvocato erariale sia giudice prima che avvocato; che vagli accuratamente le probabilità della vittoria e della sconfitta; a questo insegnamento l'Avvocatura erariale non è mai venuta meno. Se qui fosse possibile entrare nel merito dell'una e dell'altra causa, vedrebbe il senatore Vischi quanto abbia torto pel severo giudizio che ha pronunziato.

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Mi auguro che tutte le Avvocature erariali abbiano a sapere quello che ora ha detto il senatore De Cupis, e che abbiano a trarne opportuno ed efficace insegnamento. E dico senatore De Cupis, perchè qui dentro egli è, e dev'essere considerato solamente come senatore del Regno, e non come capo dell'Avvocatura erariale.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Credo di dover far rilevare al Senato che la raccomandazione al ministro del tesoro è fatta dalla Commissione permanente di finanze molto limitatamente, e solo in rapporto al servizio dei cavalli stalloni.

In questa raccomandazione, difatti, è detto: non può esimersi di richiamare l'attenzione del Governo dal riconoscere fino a qual punto la

negligenza o la colpa dei suoi dipendenti abbia potuto concorrere a creare o a non impedire il fatto deplorabile che determinò il grave danno di cui oggi le finanze dello Stato debbono sentire tutto il peso.

Mi premeva di mettere in evidenza questo punto.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Anzitutto io debbo ringraziare l'illustre presidente della Commissione di finanze, non soltanto per il modo come ha posto la questione ed ha espresso e riassunto la sua relazione e la sua raccomandazione al Governo, ma, altresì per il modo come ha chiarito e rettificato i termini della questione odierna. Io mi limito a notare, per prima cosa, che la Commissione di finanze del Senato, come la Giunta generale del bilancio nella Camera dei deputati, hanno dovuto riconoscere, come già aveva dovuto riconoscere il Governo, la necessità del presente disegno di legge, ossia, la necessità di pagare una somma dovuta in base a sentenza passata in giudicato, e che va crescendo per interessi onerosi. Osservo poi che la Commissione di finanze del Senato, come la Giunta generale del bilancio della Camera elettiva, e come il ministro del tesoro, ha avuto una penosa sorpresa nel vedere come fosse divenuta cosa giudicata una condanna per somma così grave, quasi direi enorme, in vista della piccola causa e dei casi strani narrati negli Atti parlamentari, relativi alla causa Rook e al progetto di legge in esame.

Nell'altro ramo del Parlamento, la Giunta del bilancio propose, e il ministro di agricoltura accettò e la Camera dei deputati approvò, un ordine del giorno, che invita il Governo a fare indagini per accertare se responsabilità vi sono e quali. La Commissione di finanze ha, con altre parole, fatto lo stesso invito; ed io ho l'onore di ripetere al Senato la stessa risposta già data dal mio collega all'altra Camera, e cioè, che il Governo volentieri accetta l'invito e compirà sollecitamente le investigazioni già iniziate, intorno alle circostanze del fatto e alle eventuali responsabilità.

Mi rimane tuttavia a dire una parola sulle osservazioni del senatore De Cupis e del senatore Vischi, i quali hanno allargato assai la

questione, parlando non del caso speciale, come fece l'onorevole relatore Finali, bensì del modo come funziona l'Avvocatura erariale. Io ritengo di non poter entrare ora in campo così vasto; e tenendomi strettamente nei confini dell'argomento in discussione, aggiungo un ultimo riflesso. Il punto che fece impressione alla Camera e al Governo, è il rilievo della Giunta generale del bilancio, secondo il quale si sarebbe lasciato passare in giudicato, senza appello, una sentenza di primo grado che pregiudicava il merito della causa, ammettendo la prova testimoniale.

Questo è il punto più grave della questione, e mi tengo sicuro che troverò nell'onorevole De Cupis, che ha l'alto ufficio di avvocato generale erariale, il migliore alleato per andare in fondo al quesito e accertare se e quale responsabilità possa esservi a carico di chicchessia. E invero sarà questo il miglior modo di rendere palese che l'Avvocatura erariale, anche nel caso speciale, non sia stata impari al suo mandato, e che da parte del Governo non si manca di vigilare affinché nessun danno ingiusto tocchi per incuria al pubblico erario.

DE CUPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CUPIS. Accetto molto volentieri l'invito del ministro del tesoro, che se colpa vi è stata sarà chiarita; ma credo poter fin da ora affermare che l'Avvocatura erariale ha agito sempre con occhi veggenti.

Delle particolarità della causa non posso io qui dir sul momento: fu mia colpa certamente non aver preso cognizione dell'ordine del giorno; sì che la presente discussione mi colga impreparato. Ma torno a ripetere, accetto senza esitazione l'invito del ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione; questo disegno di legge che si compone di un unico articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione per la nomina di un componente della Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra ed alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni ai ruoli organici del perso-

nale dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno;

Riordinamento della carriera d'ordine nelle Amministrazioni centrali;

Pensioni relative agli ufficiali subalterni;

Costruzione di un nuovo edificio ad uso della dogana di Ponte Chiasso;

Esercizio provvisorio a tutto dicembre 1907 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1907-1908 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1907;

Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-1908, a tutto il mese di dicembre 1907;

Approvazione di acquisto di un palazzo in Berlino per la residenza della R. Ambasciata d'Italia e spese di restauri e d'arredamento;

Proroga al 31 giugno 1908 del termine fissato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 641, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali;

Pagamento di danni e interessi ai fratelli Rook.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasciano le urne aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-1907 e approvazione di eccedenze d'impegni degli esercizi 1904-1905 e 1905-1906 » (N. 618).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Appro-

vazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-1907 e approvazioni di eccedenze d'impegni degli esercizi 1904-1905 e 1905-1906 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 618).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale: passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

#### Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 73,566 e le diminuzioni di stanziamenti per lire 90,200.32 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-1907, indicato nella tabella A annessa alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

Sono approvate le eccedenze di impegni per la complessiva somma di lire 16,634.32 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per gli esercizi finanziari 1904-1905 e 1905-1906, indicati nella tabella B annessa alla presente legge.

(Approvato).

## TABELLA A.

**Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-907:**

**Maggiori assegnazioni.**

Cap. n.	5. Ministero - Spese d'ufficio. . . . .	L.	15,000	»
»	6. Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero . . . . .	»	25,000	»
»	8. Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio . . . . .	»	10,000	»
»	10. Indennità di missione . . . . .	»	15,000	»
»	30. Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari. . . . .	»	8,566	»
	Totale . . . . .	L.	73,566	»

**Diminuzioni.**

Cap. n.	1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	L.	5,000	»
»	12. Indennità ai membri della Commissione consultiva per le nomine, promozioni ed i tramutamenti dei magistrati, ai membri per la Sotto-commissione del Codice di procedura penale, a quelli della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile e della Commissione per la riforma del Codice di commercio »		13,431.82	
»	25. Pensioni ordinarie (Spese fisse). . . . .	»	30,000	»
»	31. Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) . . . . .	»	35,768.50	
»	36-bis. Indennità temporanea agli impiegati residenti in Milano . . . . .	»	6,000.	»
	Totale . . . . .	L.	90,200.32	

## TABELLA B.

**Tabella delle eccedenze di impegni su capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per gli esercizi finanziari 1904-1905 e 1905-1906.**

Cap. n. 36 <i>quater</i> . « Fitto dei locali della Corte d'appello e della procura generale di Catania dal 1° settembre 1905 a tutto agosto 1906 » . . . . . »	8,000 »
» 36 <i>quinqies</i> . Maggiore spesa verificatasi sul capitolo 8 dell'esercizio 1905-1906: « Indennità di supplenza ». »	4,450.17
» 36 <i>sexies</i> . Maggiore spesa verificatasi sul capitolo 23 dell'esercizio 1904-1905: « Magistrature giudiziarie - Personale » (Spese fisse). . . . . »	163 33
» 36 <i>septies</i> . Maggiore spesa verificatasi sul capitolo 26 dell'esercizio 1905-1906: « Magistrature giudiziarie - Personale » (Spese fisse). . . . . »	4,020.82
	Totale . . . L. 16,634.32

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-1907 » (N. 628).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno porta la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della

spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-1907 ».

Do lettura di questo disegno di legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 217,710 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-1907 indicate nella tabella annessa alla presente legge.

**Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907.**

**Maggiori assegnazioni.**

Cap. n. 3. Ministero - Spese d'ufficio . . . . . L.	2,600
» 6. Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta . »	2,400
» 7. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine) . . . . . »	50
» 7 bis. Acquisto di decorazioni . . . . . »	6,000
» 11. Spese di stampa . . . . . »	6,000
» 16. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie . . »	500
» 17. Spese casuali . . . . . »	3,500
» 19. Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . . »	40,000
» 23. Stipendio al personale degli interpreti (Spese fisse) . »	250
» 32. Manutenzione di proprietà demaniali a Costantinopoli, Tangeri, Tokio, Bucarest, Madrid, Londra, Pechino, Sofia, Washington e Cattigne . . . . . »	46,000
» 35. Rimpatri e sussidi a nazionali indigenti e spese eventuali all'estero . . . . . »	10,750
» 36. Bandiere, stemmi, sigilli e mobili per uso esclusivo di archivio all'estero . . . . . »	5,000
» 38. Scuole all'estero . . . . . »	81,660
» 45 bis. Spese per la Macedonia . . . . . »	13,000
Totale L.	<u>217,710</u>

**Diminuzioni di stanziamento.**

Cap. n. 1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . L.	3,500
» 2. Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . . »	1,500
» 8. Telegrammi da spedirsi all'estero (Spese d'ordine) . »	8,000
» 9. Spese postali . . . . . »	3,000
» 12. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria . »	2,000
» 21. Stipendi al personale delle Legazioni (Spese fisse) . »	7,500
» 22. » » dei Consolati (Spese fisse) . . »	15,000
» 21. Assegni al personale delle Legazioni (Spese fisse) . »	48,000
» 25. » » dei Consolati (Spese fisse) . . »	88,850
» 38 bis. Fitti di locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa dei depositi e prestiti e per l'acquisto e la costruzione di locali scolastici all'estero . . . . . »	29,360
» 43. Assegni provvisori e d'aspettativa (Spese fisse) . . . »	11,000
Totale L.	<u>217,710</u>

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1906-907** » (N. 629).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Maggiori**

assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 39,400, e le diminuzioni di stanziamento per ugual somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1906-907, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

**Tabella delle maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1906-907.**

**Maggiori assegnazioni.**

Cap. n.	6. Ministero - Spese d'ufficio . . . . .	L.	3,000
»	11. Manutezione, riparazioni ed adattamento di locali dell'Amministrazione centrale . . . . .	»	2,000
»	12. Indennità di tramutamento agli impiegati . . . . .	»	7,500
»	19. Spese di rilegatura di registri e libri . . . . .	»	1,000
»	21. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione dell'agricoltura, industria e commercio e loro famiglie. . . . .	»	2,000
»	22. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi indole e per lavori di copiatura da corrispondersi agli impiegati, uscieri ed inservienti dell'Amministrazione centrale . . . . .	»	2,200
»	25. Ispezioni e missioni diverse all'interno ed all'estero, nell'interesse dell'Amministrazione dell'agricoltura, industria e commercio - Rappresentanze a congressi ed esposizioni . . . . .	»	1,800
»	41. Istruzione agraria - Concorsi a scuole ed Istituti dipendenti dal Ministero ed altre istituzioni agrarie non governative che propugnano l'incremento e la diffusione dell'istruzione agraria - Viaggi d'istruzione e congressi - Conferenze agrarie - Posti e borse di studio in Istituti agrari all'interno ed all'estero - Spese di viaggio ad alunni delle scuole agrarie - Posti e borse di studi governativi - Indennità per ispezioni didattiche e contabili agli Istituti d'insegnamento agrario dipendenti dal Ministero, o non governativi - Indennità ai commissari agli esami di laurea e di licenza degli Istituti stessi - Spese per le Commissioni esaminatrici di concorsi . . . . .	»	500
»	49. Servizio zootecnico - Depositi di stalloni - Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale (Spese fisse) »	»	5,000
»	57. Esperienze agrarie - Acclimazioni - Acquisto e trasporto di semi e piante - Pomologia - Orticoltura - Viticoltura - Esposizioni e concorsi a premi . . . . .	»	3,000
»	93 Servizio forestale - Spese per l'applicazione della legge forestale, 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2 <sup>a</sup> ) e della legge 4 luglio 1874, n. 2011 (serie 2 <sup>a</sup> ) sui beni incolti dei comuni - Indennità per visite e delegazioni - Indennizzi vari - Locali, mobili, libri, casermaggio, armi, munizioni, cavalli, trasporti, industrie forestali . . .	»	2 000
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	L.	30,000

	<i>Riparto</i> . . . L.	30,000
Cap. n. 113.	Servizio meteorologico - Spese per gli studi sui fenomeni dell'alta atmosfera - Studi sperimentali sulla formazione delle nubi temporalesche, per impedire la caduta della grandine . . . . . »	900
» 140.	Concorsi ad Istituti d'incoraggiamento ed altre istituzioni aventi per fine di promuovere lo svolgimento delle industrie - Premi e medaglie al merito industriale - Borse di pratica industriale - Borse di perfezionamento all'interno ed all'estero a favore dei giovani licenziati dalle scuole industriali, e dalla Regia scuola industriale di senficio in Como . . . . . »	4,000
» 146.	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità ed indennizzi vari - Acquisto e riparazione di strumenti e di mobili per gli uffici metrici e per i laboratori centrali - Fabbricazione di punzoni e spese per la bollatura di strumenti metrici - Riparazioni di locali - Comparazione quinquennale ed aggiustamento di campioni metrici - Spese per imballaggi e trasporti - Contributo per la iscrizione degli operai addetti al laboratorio metrico centrale alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, e contributo per l'assicurazione di essi presso la Cassa nazionale per gl'infortuni . . . . . »	1,500
» 154.	Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Spese varie comprese quelle per traduzioni da lingue estere - Concorso dell'Italia all'Ufficio internazionale di Berna per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale - Medaglie di presenza ai membri della Commissione permanente per la revisione dei reclami, ed a quelli di altre eventuali Commissioni temporanee . . . . . »	3,000
	<b>Totale</b> . . . L.	<u>39,400</u>

## Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 1.	Ministero - Personale di ruolo e della categoria transitoria degli ufficiali d'ordine e di scrittura e straordinario - Personale straordinario ed avventizio di servizio - Stipendi ed assegni (Spese fisse) . . . . . »	7,700
» 44.	Sussidi ed incoraggiamenti a Consorzi agrari di acquisto, di produzione e di vendita . . . . . »	3,000
» 50.	Servizio zootecnico - Depositi di stalloni - Alimentazione dei cavalli . . . . . »	5,000
» 52.	Servizio zootecnico - Incoraggiamenti alla produzione cavallina - Premi alle cavalle destinate alla riproduzione - Sovvenzioni ad Associazioni di allevatori - Cessione di stalloni e di cavalle a prezzo di favore a Consorzi e privati - Esposizioni, concorsi ed altri incoraggiamenti - Visita agli stalloni privati. . . . . »	2,000
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	<u>17,700</u>

	<i>Riporto</i> . . . L.	17,700
Cap. n. 61.	Spese per l'enologia e l'enotecnica all'interno ed all'estero, per le esperienze di distillazione, per la olivicoltura e l'oleificio - Spese per le cattedre ambulanti di viticoltura ed enologia e per le stazioni enotecniche - Studi - Spese per l'applicazione della legge 20 agosto 1897, n. 378, sulla sofisticazione del sommacco »	6,800
» 65	Spese per il Museo agrario in Roma e per il Consiglio dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario . . . »	500
» 84.	Idraulica agraria - Premi e sussidi per irrigazioni, bonificamenti e fognature - Studi relativi - Acquisto di macchine idrovore ed altri apparecchi elevatori, serbatoi montani per irrigazioni, e ricerca di acque potabili . . . . . L.	1,500
» 86.	Servizio forestale - Stipendi, indennità ed assegni al personale (Spese fisse) . . . . . »	2,700
» 89.	Servizio forestale - Spese per il mantenimento dell'Istituto forestale di Vallombrosa ed altre relative all'insegnamento ed alla diffusione dell'istruzione forestale - Trasporti . . . . . »	2,000
» 97.	Servizio minerario - Stipendi ed indennità al personale (Spese fisse). . . . . »	2,700
» 136.	Camere di commercio italiane all'estero - Delegati commerciali - Agenzie commerciali italiane all'estero - Musei commerciali - Società di esplorazioni geografiche e commerciali, ed altre istituzioni aventi il fine di promuovere l'incremento dei traffici all'estero - Spese per le mostre campionarie ed altre simili - Borse di pratica commerciale . . . . . »	4,000
» 148.	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Spese per la Commissione superiore dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli preziosi - Ricerche scientifiche, studi, lavori e traduzioni - Insegnamento degli allievi - Assegni ai tirocinanti ed ai tirocinanti volontari nell'Amministrazione metrica - Spese varie per i laboratori centrali - Spese per la preparazione e l'ordinamento di mostre, per il servizio metrico e per quello del saggio - Spese per la partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi (legge 26 dicembre 1875, n. 2875) e per rappresentare il Governo italiano alle adunanze ed alle conferenze indette dal Comitato internazionale »	1,500
	Totale . . . L.	<u>39,400</u>

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1907

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nesuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Nomina di scrutatori.

**PRESIDENTE.** Procederemo all'estrazione a sorte dei signori senatori incaricati dello spoglio della votazione per la nomina di un membro della Commissione di inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra.

(Vengono estratti i nomi dei signori senatori: Cerruti Valentino, De Sonnaz e Mezzanotte).

#### Chiusura di votazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti e i signori senatori scrutatori allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari ed i senatori scrutatori procedono allo spoglio delle votazioni).

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un componente della Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra:

Senatori votanti . . . . .	72
Maggioranza . . . . .	37

Il senatore Guala . . . . .	ebbe voti	61
» Cavasola . . . . .	»	2
» Martuscelli . . . . .	»	1
» Canevaro . . . . .	»	1
Schede bianche . . . . .		7

Eletto il senatore Guala.

Proclamo ora il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Esercizio provvisorio a tutto dicembre 1907 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1907-008 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1907:

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-1908, a tutto il mese di dicembre 1907:

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Approvazione di acquisto di un palazzo in Berlino per la residenza della R. Ambasciata d'Italia e spese di restauri e d'arredamento:

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	72
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Proroga al 30 giugno 1908 del termine fissato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 641, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali:

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Pagamento di danni e interessi ai fratelli Rook:

Senatori votanti . . . . .	73
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno:

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	69
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Riordinamento della carriera d'ordine nelle Amministrazioni centrali:

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Pensioni relative agli ufficiali subalterni:

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Costruzione di un nuovo edificio ad uso della dogana di Ponte Chiasso:

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Avverto che lunedì alle ore 15 si riuniranno gli Uffici per l'esame di alcuni progetti di legge.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di martedì 2 luglio alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni a favore delle piccole Società cooperative agricole e delle piccole Associazioni agricole di mutua assicurazione (N. 603);

Lotteria nazionale a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro, e degli Asili infantili di Agnone, Bojano, Capracotta e Palata (N. 602);

Proroga della data d'estrazione delle tombole telegrafiche a beneficio dei RR. spedali di Chieti, Livorno e Lecce, e riunione in una sola delle tombole a favore degli spedali di Chieti e Lecce (N. 608);

Modificazioni alla legge del 26 gennaio 1902, n. 9, sulle Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione (N. 466);

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-907 e approvazione di eccedenze d'impegni degli esercizi 1904-905 e 1905-906 (N. 618);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 628);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 629).

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Nuovo ruolo organico del personale delle segreterie universitarie (N. 599);

Maggiore assegnazione per l'esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa alla reciproca protezione degli operai (N. 622-*urgenza*);

Spesa straordinaria di L. 220,000 per la costruzione di locali ad uso dell'Agenzia delle coltivazioni dei tabacchi di Comiso (N. 642-*urgenza*); •

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 641);

Modificazioni dei ruoli organici del personale delle Intendenze di finanza, delle agenzie delle imposte dirette, del dazio consumo di Napoli e Roma; e provvedimenti riguardanti il personale di ruolo ed il personale straordinario di Catasto e dei servizi tecnici (N. 605);

Compimento e sistemazione delle opere di congiunzione del canale Depretis al canale Cavour per mezzo del naviglio d'Ivrea (N. 606);

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 630);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 631);

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 645);

Assestamento del bilancio di previsione per la colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 645 *bis*);

Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata (N. 537).

III. Relazione della Commissione per il regolamento interno (N. LXXXIII-*documenti*).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 4 luglio 1907 (ore 11)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio del Resoconto delle sedute pubbliche

## CCXIV

## TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Elenco di omaggi — Messaggio del Presidente della Camera dei deputati — Commemorazione del senatore Nigra alla quale si associano il ministro degli affari esteri ed il senatore De Sonnaz — votazione a scrutinio segreto — Presentazione di disegni di legge — Nella discussione generale del disegno di legge: « Nuovo ruolo organico del personale delle segreterie universitarie » (N. 599), parlano i senatori Cerruti V. relatore, Parpaglia ed il ministro dell'istruzione pubblica — Senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge e le tabelle annesse — Si approvano i seguenti disegni di legge: « Maggiore assegnazione per l'esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa alla reciproca protezione degli operai » (N. 622); « Spesa straordinaria di L. 220,000 per la costruzione di locali ad uso dell'agenzia delle coltivazioni dei tabacchi di Comiso » (N. 642); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-1907 » (N. 641) — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni dei ruoli organici del personale delle Indentenze di finanza, delle agenzie delle imposte dirette, del dazio consumo di Napoli e Roma; e provvedimenti riguardanti il personale di ruolo ed il personale straordinario del catasto e dei servizi tecnici » (N. 605) — Nella discussione generale parlano i senatori Astengo, Bettoni, Mezzanotte, relatore, ed il ministro delle finanze — Senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge e le tabelle annesse — Osservazioni del senatore Cadolini, alle quali risponde il ministro delle finanze, nella discussione generale del disegno di legge: « Compimento e sistemazione delle opere di congiunzione del canale Cavour per mezzo del naviglio di Ivrea » (N. 606); senza osservazioni si approvano poi gli articoli — Rinvio allo scrutinio segreto dei disegni di legge: « Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 630); Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-1907 » (N. 613) — Chiusura di votazione — Nella discussione generale dell'« Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 645), parlano i senatori Finali, relatore, Cadolini, Paternostro ed il ministro del tesoro — Senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge ed i relativi allegati — Nella discussione generale dell'« Assestamento del bilancio di previsione per la colonia Eritrea, per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 645), parlano il senatore Finali, relatore, ed il ministro del tesoro — Senza discussione si approvano i capitoli, e l'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, di agricoltura, industria e commercio, delle finanze, della marina, dell'istruzione pubblica, della guerra, del tesoro.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

#### Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

FABRIZI, *segretario*, legge:

« N. 369. Il Consiglio comunale di Bornio (Sondrio) fa voti al Senato per la sollecita approvazione del disegno di legge sulle derivazioni delle acque pubbliche.

« 370. Alcuni Regi procuratori e sostituti procuratori erariali del R. Avvocatura di Palermo fanno rilevare la differenza di trattamento fra la classe degli avvocati e quella dei procuratori, e chiedono che il disegno di legge che li riguarda, venga modificato nel senso di portare anche ad essi un miglioramento.

« 371. Alcuni inservienti di ruolo del Catasto e servizi tecnici, fanno istanza perchè il loro trattamento sia equiparato agli uscieri delle Intendenze di finanza.

« 372. Il signor Francesco Cundari, a nome anche dei suoi colleghi inservienti nelle Avvocature erariali, fa istanza perchè il disegno di legge sui provvedimenti delle R. Avvocature erariali venga respinto.

« 373. Il presidente della Commissione esecutiva della Federazione nazionale degli ufficiali a riposo fa istanza al Senato perchè venga modificato l'art. 7 del disegno di legge sulle pensioni civili e militari n. 564.

#### Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura dell'elenco degli omaggi inviati al Senato.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

I presidenti delle Deputazioni provinciali di Pavia e Salerno: *Atti di quei Consigli provinciali per l'anno 1906*;

Il presidente della Cassa di Risparmio delle provincie lombarde, Milano:

1° *Bilancio consuntivo del Credito Fondiario di quella Cassa di Risparmio, per l'anno 1906*;

2° *Bilancio consuntivo del Fondo della Beneficenza per l'anno 1906*;

3° *Bilancio consuntivo della Fondazione Vittorio Emanuele II, per l'incoraggiamento di studi, per l'anno 1906*;

4° *Bilancio consuntivo dell'Opera Pia di soccorso per i figli dei lavoratori, per l'anno 1906*.

L'onor. senatore Pirro Aporti, Milano: *Le XVI satire di Giovenale*.

L'onor. senatore Caravaggio, Roma:

1° *Galileo a Madama Cristina di Lorena (1615)*. (Edizione microscopica);

2° *Discorsi letterari e filosofici di Francesco Lomonuco*.

L'onor. senatore C. A. De Sonnaz, Roma: *Milizie urbane, cannonieri, cittadini e borghesi alla difesa di Torino nel 1706*.

L'avv. Domenico Santacroce, Catania: *L'Ufficio provinciale del Lavoro*.

La Direzione generale degli affari coloniali, Roma: *L'Africa Italiana al Parlamento Nazionale, 1882-1905*.

#### Messaggi

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di due messaggi del Presidente della Camera dei deputati, coi quali si inviano al Senato alcuni disegni di legge approvati da quel ramo del Parlamento.

FABRIZI, *segretario*, legge:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno le proposte di legge a margine indicate, d'iniziativa della Camera dei deputati, approvate nella seduta del 29 giugno 1907 con preghiera di volerle sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso:

1° *Lotteria nazionale a favore degli Istituti Pii di Macerata e di Visso*;

2° *Tombola telegrafica nazionale a favore degli ospedali riuniti di Cortona*;

3° *Tombola telegrafica nazionale in pro dell'ospedale civile di Monselice*.

« Il Presidente della Camera dei deputati  
« G. MARCORA ».

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno le proposte di legge "Assunzione allo Stato dell'isola di Caprera" e "Tombola per l'ospedale civile di La Maddalena", d'iniziativa della Camera dei deputati, approvate nella seduta del 30 giugno 1907 con preghiera di volerle sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati  
« G. MARCORA ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera di queste comunicazioni. I progetti di legge saranno trasmessi agli Uffici.

#### Commemorazione del senatore Costantino Nigra.

PRESIDENTE. Signori Senatori! (*Vivissimi segni di attenzione*).

È col cuore profondamente commosso che annunzio al Senato la morte del nostro egregio collega Costantino Nigra, avvenuta ieri notte a Rapallo, ove erasi recato per ritemperarsi alle aure marine di quella incantevole spiaggia.

Quando, nel 1843, al Collegio delle provincie di Torino, cominciavamo a studiar leggi insieme, leggevamo romanzi, facevamo versi, giocavamo nelle ore libere con la franca e spensierata allegria dei nostri quindici anni, poteva io pensare che, dopo tanto tempo, avrei qui dovuto commemorarlo?...

Egli nacque a Villa Castelnuovo (Canavese) l'11 giugno 1828. Di elettissimo ingegno, nel quale si contemperavano mirabilmente la nota geniale dell'artista, lo spirito osservatore, il retto ed equilibrato criterio nel giudicar delle cose - agevolato da una serie di circostanze favorevoli - Costantino Nigra percorse rapidamente una splendida carriera, nella quale rese all'Italia servigi eminenti in tempi non facili.

Nel concorso d'ammissione al Ministero degli esteri, il Nigra fece un lavoro stupendo, che entusias mò Massimo D'Azeglio, il quale dirigeva allora quel Dicastero. Succedutogli Camillo Cavour, glielo raccomandò in particolar modo. Il Cavour, che aveva il fiuto giusto del vero valore, se lo ebbe carissimo, lo portò seco qual segretario al Congresso di Parigi, dove - ancora in età giovanile - fu più tardi ambasciatore fino alla caduta del secondo impero.

Altamente apprezzato da Luigi Napoleone, egli adoperossi con fine accorgimento a promuovere tutto ciò che potesse agevolare la nostra ricostituzione politica; specialmente quando si trattò della cessione della Venezia, avvenuta in momenti in cui meno la si poteva aspettare.

L'importanza dei servigi da lui resi all'Italia si farà vieppiù manifesta quando potranno venire in luce i documenti e le memorie, che il dovere del segreto diplomatico e la sua modestia tennero finora in gran parte celati.

Nelle ambasciate di Londra, di Pietroburgo, di Vienna, come già in quella di Parigi, egli seppe sempre tener alta la dignità del nostro paese ed acquistarsi particolare stima dai vari Sovrani presso cui fu accreditato, e la massima considerazione dai loro Governi.

Nominato senatore il 4 dicembre 1890, dovette alcuni anni dopo - a motivo dell'età e della malferma salute - ritirarsi dalla diplomazia, tornando con più vivo zelo ai suoi lavori prediletti di lettere e di storia, che, anche in mezzo alle cure politiche, non aveva mai abbandonato.

Basti ricordare la sua *Fonetica del dialetto di Val Soana*, le *Reliquie celtiche*, le *Glossae hibernicae veteris codicis Taurinensis*, *Le comte de Cavour et la comtesse de Circourt (lettres inédites)*, la sua versione dell'ode di Callimaco *I lavacri di Pallade*, la *Rassegna di Novara*, in cui spira

..... il verso

Che fa santa la tomba, ed immortale  
Il lauro ai forti per la patria estinti.

e che si sente sgorgare dal cuore dell'antico volontario del 1848, ferito nelle prime battaglie per l'indipendenza italiana.

Socio di molte insigni Accademie scientifiche nazionali e straniere, nominato Dottore *honoris causa* dall'Università di Edimburgo, fu dal nostro Sovrano decorato dell'ordine supremo della SS. Annunziata.

Fiore di montagna gagliardo e vivace - trapiantato in mezzo alle più splendide Corti di Europa, ne acquistò tutto il garbo e la scioltezza signorile, ma nulla perdette in quell'ambiente della gagliardia e della vivacità nativa. In mezzo alle riunioni mondane ed alle note diplomatiche, egli non cessava dal coltivare i cari suoi studi, dal raccogliere canzoni popolari (in cui si conservano per lo più le tradi-

zioni leggendarie su fatti d'arme patrii, su celebri capi guerrieri, su amori infelici), raffrontando quelle dei vari paesi sul medesimo soggetto. Mi ricordo, fra le altre, di un'interessante leggenda, che egli potè trovare quasi identicamente ripetuta in versi provenzali, piemontesi, e di due altri dialetti, e che mi mandò in dono quand'era ambasciatore a Londra.

Al disotto del Nigra diplomatico, vi era sempre il Nigra poeta, artista, spesso entusiasta: ed è da questo Nigra interiore che irradiava quell'indefinibile vezzo gentile, che lo rendeva singolarmente simpatico.

Fedele quale egli era alle amicizie — la nostra durò senza nube per oltre sessant'anni: ed ogni volta che ci vedevamo, erano sempre i due compagni di collegio che si trovavano insieme, con la stessa gaiezza e fidente espansione d'allora.

Perdonate se ho forse troppo parlato di ricordi personali. Ma essi sono per me inseparabili dalla figura di Costantino Nigra: e desidero che, nella corona d'affetti deposta oggi dal Senato sulla tomba dell'illustre e profondamente compianto nostro collega, non manchi il fiore semprevivo di una schietta ed inalterata amicizia. (*Vivi e prolungati applausi*).

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Do mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Quale vita operosa e quanto nobilmente spesa per la patria si è spenta con Costantino Nigra! Essa è così intimamente collegata al nostro risorgimento nazionale che per ritrarla non basterebbero pochi cenni di biografia ma occorrerebbe un volume di storia.

Il nostro Presidente ne ha tracciata una sintesi che comincia dal 1848 quando egli volontario nel Corpo dei bersaglieri durante la guerra dell'indipendenza fu ferito alla battaglia di Rivoli, e giunge ai nostri giorni attraverso memorabili avvenimenti.

Dovendo scegliere tra questi, a me piace ricordare quattro momenti della vita di Costantino Nigra che segnano inestimabili servigi da lui resi al paese, e cioè la parte notevolissima che egli ebbe nei negoziati confidenziali che precedettero la guerra del '59; la sua effica-

cissima azione diplomatica nel periodo che precedette la guerra del '66; l'azione sua decisiva presso il Governo francese dopo il 4 settembre 1870 per le risoluzioni immediate in vista dell'occupazione di Roma; l'opera sua assidua a Vienna per stabilire intimi e cordiali rapporti tra l'Austria-Ungheria e l'Italia.

Ed altro non dico, poichè troppi ricordi si affollano alla mia mente, troppi sentimenti tumultano nel mio animo, nel quale il dolore è associato alla riverenza ed all'ammirazione.

In nome del Governo, io partecipo al lutto del Senato e della Nazione. (*Approvazioni vivissime. Bene, benissimo*).

DE SONNAZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE SONNAZ. Io certo non voglio fare la storia del senatore Nigra; ma mi limiterò ad associarmi a quanto l'illustrissimo nostro Presidente e l'onorevole ministro degli affari esteri hanno detto di tanto uomo.

Il rimpianto senatore Nigra per più di mezzo secolo servi fedelmente e lealmente l'Italia nelle circostanze più delicate e più difficili: dal giorno in cui venne ferito sulle alture di Rivoli, il 22 luglio 1848, quale bersagliere nella compagnia degli studenti di Torino, nell'ultima vittoria delle armi subalpine nella prima guerra dell'Indipendenza (vittoria che fu capitanata dal generale senatore De Sonnaz mio padre) sino al dì in cui lasciò l'ambasciata di Vienna.

Io rammenterò soltanto un fatto che prova il suo gran cuore. Il senatore Nigra era di una bontà e di una gentilezza senza pari con tutti coloro che avevano l'onore di essere del suo personale nelle varie Ambasciate. Egli li trattava con la massima cortesia, talchè poteva essere considerato come un amico, anzi come un parente. Il Nigra si era acquistata una tal fama fra noi, che abbiamo servito al suo fianco, che lo consideravamo come il nostro illustre maestro e avevamo per lui una profonda venerazione.

La storia della sua vita è splendida. Egli non solo era un gran diplomatico e un grande letterato, storico e poeta, ma anche un gentiluomo perfetto e un nobilissimo cuore. (*Approvazioni vivissime*).

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni a favore delle piccole Società cooperative agricole e delle piccole Associazioni agricole di mutua assicurazione;

Lotteria nazionale a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro, e degli asili infantili di Agnone, Boiano, Capracotta e Palata;

Proroga della data d'estrazione delle tombole telegrafiche a beneficio dei RR. spedali di Chieti, Livorno e Lecce, e riunione in una sola delle tombole a favore degli spedali di Chieti e Lecce;

Modificazioni alla legge del 26 gennaio 1902, n. 9, sulle Associazioni o imprese tontinarie e di ripartizione;

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-907 e approvazione di eccedenze d'impegni degli esercizi 1904-905 e 1905-906;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1906-907.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Presentazione di disegni di legge.**

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

1° Organici del personale delle capitanerie

di porto. Modificazioni ai ruoli della bassa forza portuale ed al ruolo del personale dell'Amministrazione centrale;

2° Modificazioni alla legge sul riordinamento del personale della R. marina militare, n. 4610 (serie 2<sup>a</sup>), in data 3 dicembre 1878;

3° Riordinamento del personale civile tecnico (specialisti laureati e capi tecnici) e del personale lavorante dell'Istituto idrografico della R. marina.

Chiedo che il primo di questi disegni di legge sia inviato pel suo esame alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge che saranno stampati ed inviati il primo alla Commissione di finanze, e gli altri due agli Uffici.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato quattro disegni di legge testè approvati dalla Camera dei deputati:

1° Modifiche alla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;

2° Istituzione di uffici tecnici centrali per i monopoli dei sali e dei tabacchi e modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle private nell'Amministrazione centrale delle finanze;

3° Impianto di due fattorie per la coltivazione del tabacco, una nel territorio del comune di Padula, l'altra in quello del comune di Castelnuovo Cilento nella provincia di Salerno, da esercitarsi direttamente dal Ministero delle finanze, per la durata di nove esercizi finanziari;

4° Modificazioni ed aggiunte alla legge del 25 giugno 1906, n. 255 concernente provvedimenti a favore della Calabria.

Anch'io chiedo che il primo di questi disegni di legge sia inviato pel suo esame alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge che saranno stampati ed inviati il primo alla Commissione di finanze, e gli altri tre agli Uffici.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, concernente: « Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra e al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi sul Regio esercito nella parte relativa ai ragionieri di artiglieria, ai ragionieri geometri del genio, ai capi tecnici di artiglieria e genio, ai disegnatori ed agli assistenti locali del genio ed al personale civile dell'Istituto geografico militare ».

Prego il Senato di voler dichiarare d'urgenza questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato ed inviato agli Uffici. Se non si fanno opposizioni, s'intenderà accordata l'urgenza richiesta dall'onorevole ministro.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati:

1° Modificazioni alle norme di polizia forestale contenute nelle leggi 20 giugno 1877, n. 3917, e 19 luglio 1906, n. 379.

2° Disposizioni speciali per gli infortuni del lavoro nelle zolfare della Sicilia

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi disegni di legge che saranno stampati ed inviati agli Uffici.

**Discussione del disegno di legge: « Nuovo ruolo organico del personale delle segreterie universitarie » (N. 599).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovo ruolo organico del personale delle segreterie universitarie ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 599).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CERRUTI V., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CERRUTI V., *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale, pregherei l'onor. ministro di voler dichiarare se accetta le tre raccomandazioni contenute nella relazione: delle quali la prima concerne il reclutamento del personale delle segreterie universitarie, che dovrebbe essere fatto con guarentigie maggiori che non per il passato, affinché possano col tempo raggiungere il posto di direttore persone fornite di cultura e di studi adeguati al posto che copriranno e all'ambiente nel quale dovranno esercitare le loro funzioni; la seconda esprime il voto che si cessi dalla consuetudine di coprire con funzionari del Ministero ogni posto superiore che vachi nelle segreterie universitarie, tagliando così la carriera agli impiegati delle segreterie medesime; la terza finalmente riguarda alcuni pochi funzionari i quali avendo raggiunto una età avanzatissima e non potendo più rendere utili servizi all'Amministrazione, ragion vuole che siano collocati a riposo.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Debbo fare alcune osservazioni su una parte di questo disegno di legge.

Questo disegno di legge tende precisamente a stabilire un ruolo organico per il personale delle segreterie universitarie, e si preoccupa specialmente della condizione degli straordinari. Infatti la chiara e precisa relazione riguarda in gran parte questo personale straordinario, perchè coi mezzi finanziari che si avevano non si poteva provvedere con personale di pianta.

Il disegno di legge, come venne presentato alla Camera dei deputati, riconosceva senz'altro il diritto a questi straordinari di passare in ruolo stabile. Alla Camera il disegno di legge fu modificato nel senso quale oggi si presenta al Senato, vale a dire che « un'apposita Commissione nominata dal ministro della pubblica istruzione ne riconoscerà l'idoneità, e saranno mediante esame collocati in pianta stabile e classificati », ecc. Quindi gli straordinari dovrebbero essere sottoposti ad un esame, e questo mi pare molto grave poichè noi abbiamo in talune Università degli straordinari che hanno prestato lodevole servizio per 18 o 20 anni

e sarebbe veramente duro che dovessero essere sottoposti ad un esame. Io avrei capito che si fosse data ad una speciale Commissione la facoltà di fare una selezione, perchè tra questi funzionari ve ne possono essere degli idonei e degli incapaci, ma non mi par giusto sottoporli ad un esame.

Io voglio credere che l'onor. ministro mi darà l'assicurazione e che questo esame non si farà in modo da richiedere da questi anziani impiegati quello che si potrebbe richiedere da giovani freschi di studio. Io credo che si terrà il criterio di facilitar loro la carriera. D'altra parte mi nasce questo dubbio, che il concetto dell'onor. ministro e del relatore, sia che la Commissione dichiarò gli idonei, i quali tutti verranno inclusi nella pianta stabile, e l'esame debba servire solamente alla classificazione di questi funzionari. Se il concetto è questo io credo che soddisferà certamente questi impiegati ed ho fiducia che il ministro mi darà una risposta soddisfacente, non per me, ma nell'interesse di questi poveri funzionari che stanno trepidanti per questa legge.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione.*  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione.*  
Sono grato al Senato dell'approvazione integrale di questo disegno di legge, necessario, assai più che non si creda, per il buon andamento delle Università e da anni invocato. È un altro grande e delicato servizio che deve essere bene ordinato.

Rispondo al relatore dell'Ufficio centrale che le raccomandazioni da lui fatte nella relazione sono da me perfettamente accolte; anzi, non avendo io nè chiamato straordinari, nè comandato o trasferito impiegati, il voto dell'Ufficio centrale non fa che interpretare il sentimento mio.

Rispondo all'onor. Parpaglia che riconosco giuste le sue considerazioni, ma poichè io vorrei usare sempre grande cautela nel formare tutto il personale del Ministero, sia che venga dal di fuori, sia che si trovi già in servizio, così si dovrà procedere, con lo studio di una Commissione, a fare la selezione.

L'onor. Parpaglia domanda: ma sottoporrete questi funzionari, di cui taluni sono an-

ziani, ad esame, come se si trattasse di giovani? No, onor. Parpaglia, sarà un esame, ma sarà adattato alle condizioni speciali in cui si trovano questi funzionari, e sarà un pregio ed un titolo per essi l'aver prestato un buon servizio nell'Amministrazione. Quindi sono certo che il concetto dell'onorevole Parpaglia sarà quello che ispirerà l'opera della Commissione.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Ringrazio l'onor. ministro della risposta e delle dichiarazioni fatte. In qualche modo esse certamente rassicureranno quegli impiegati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Il ruolo organico del personale delle segreterie universitarie è stabilito in conformità della tabella A annessa alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

Gli impiegati straordinari in servizio presso le Segreterie universitarie al 1° luglio 1907, dei quali sia riconosciuta l'idoneità da apposita Commissione nominata dal ministro della pubblica istruzione, saranno, mediante esame, collocati in pianta stabile e classificati fra loro, dopo i vicesegretari di 3ª classe attualmente in ruolo, conservando come assegno personale il maggiore stipendio da essi goduto.

(Approvato).

#### Art. 3.

Gli impiegati appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione dell'istruzione pubblica, i quali, alla promulgazione della presente legge, prestino servizio, in qualità di comandati nelle segreterie universitarie, potranno passare nel ruolo delle segreterie medesime, occupandone i gradi e le classi in corrispondenza allo stipendio di cui sono provvisti.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-1907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

## Art. 4.

Non sono ammessi, sotto qualunque titolo, come comandati alle segreterie universitarie, impiegati di altri uffici.

(Approvato).

## Art. 5.

Sono approvate le variazioni al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'eser-

cizio 1907-1908 in conformità della tabella B annessa alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 6.

Al funzionario che presentemente occupa il posto di direttore di segreteria di 1<sup>a</sup> classe, sarà conservato il titolo di Ispettore.

(Approvato).

## TABELLA A.

## Ruolo del personale delle segreterie universitarie.

3 Direttori di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	a L. 6,000	18,000	
1 Ispettore . . . . .	» 6,000	6,000	
5 Direttori di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 5,000	25,000	
5 » 3 <sup>a</sup> » . . . . .	» 4,500	22,500	
			— L. 71,500
20 Segretari di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 4,000	80,000	
19 » 2 <sup>a</sup> » . . . . .	» 3,500	66,500	
18 » 3 <sup>a</sup> » . . . . .	» 3,000	54,000	
			— » 200,500
24 Vice-segretari di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 2,500	60,000	
20 » 2 <sup>a</sup> » . . . . .	» 2,000	40,000	
17 » 3 <sup>a</sup> » . . . . .	» 1,500	25,500	
			— » 125,500
132			— L. 397,500
Indennità ai Rettori (n. 16) . . . . .	a L. 1,200		» 19,200
Bidelli . . . . .		65,000	
Inservienti . . . . .		70,000	
			— » 135,000
Inserviente del Collegio « Carlo Alberto » . . . . .	» 800		800
Rimunerazione ai due impiegati dell'Università di Torino incaricati del servizio del collegio « Carlo Alberto » . . . . .		1,200	» 1,200
Rimunerazione ad un impiegato di ogni Università incaricato del servizio di Econo-			
mato, 16 . . . . .	» 400	6,400	» 6,400
			— L. 580,100

## TABELLA B.

## Variazioni al bilancio 1907-908.

Cap. n. 35. Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale (Spese fisse) - Stipendi - Retribuzioni per incarichi di materie obbligatorie nelle Regie Università - Assegni, indennità e retribuzioni, iscritti nei ruoli organici delle segreterie universitarie, degli stabilimenti scientifici e degli Istituti universitari - Retribuzioni per supplenze al personale in aspettativa - Assegno ai dottori collegiati della Regia Università di Bologna	L. 8,807,238.80 + 176,815 = L.	8,984,053.80
» 37. Regie Università ed altri Istituti universitari. - Personale (Spese fisse). - Assegni e paghe al personale straordinario L. 196,506.98 - 47,223.44 = L.		149,283.54
» 39. Regie Università ed altri Istituti universitari. - Indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari (1) . . . . .	L. 50,000 = L.	50,000 »
» 39 bis. Regi Istituti universitari. - Spese da sostenersi con i fondi provenienti dai diritti di segreteria (art. 68 del regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 21 agosto 1905, n. 638) (1) . . . . .		(per memoria)

(1) NB. — Si sopprime la seconda parte della voce del capitolo 39, che suona « spese da sostenersi con i fondi provenienti dai diritti di segreteria (art. 68 del regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 21 agosto 1905, n. 638) », destinandosi l'intero fondo proveniente da tali diritti a compensare in parte l'aumento di spesa portato dal nuovo ruolo del personale delle segreterie universitarie. Si istituisce però un nuovo capitolo (39-bis) per la iscrizione del fondo proveniente dai diritti di segreteria riguardanti gli Istituti universitari.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiore assegnazione per l'esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Francia relativa alla protezione reciproca degli operai » (N. 622).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiore assegnazione per l'esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Francia relativa alla reciproca protezione degli operai ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:  
(V. Stampato n. 622).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 80,000 sul bilancio di previsione 1907-1908 del Ministero di agricoltura, industria e commercio per dare esecuzione alla convenzione approvata colla legge 29 settembre 1904, n. 572, estendendo il servizio di vigilanza per l'esecuzione delle leggi operaie.

(Approvato).

## Art. 2.

Per l'applicazione delle disposizioni derivanti dalla convenzione anzidetta, il Governo del Re si servirà del personale a sua disposizione, incaricherà quello delle Associazioni contro gli infortuni e provvederà anche con personale provvisorio, in quanto ciò sia necessario.

Entro l'esercizio 1907-908 il ministro d'agricoltura, industria e commercio presenterà al Parlamento una relazione sull'impiego dei fondi accordati.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Spesa straordinaria di L. 220,000 per la costruzione di locali ad uso dell'Agenzia delle coltivazioni dei tabacchi di Comiso » (N. 642).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Spesa straordinaria di L. 220,000 per la costruzione di locali ad uso dell'Agenzia delle coltivazioni dei tabacchi di Comiso ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

**FABRIZI, segretario,** legge:

(V. Stampato N. 642).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

È approvata l'unita convenzione per la cessione allo Stato, da parte del municipio di Comiso, del fabbricato ex-casa Filippini di sua proprietà, ed attualmente occupato in uso gratuito per gli uffici e magazzini di quell'Agenzia delle coltivazioni dei tabacchi.

(Approvato).

## Art. 2.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 220,000 (duecentoventimila) per dotare l'Agenzia delle coltivazioni di Comiso, in provincia di

Siracusa, di un nuovo fabbricato meglio adatto alla cura e conservazione dei tabacchi in foglia che si coltivano in quei territori.

(Approvato).

## Art. 3.

La somma preindicata verrà iscritta nella parte straordinaria della spesa effettiva del Ministero delle finanze ed imputata al bilancio sul corrente esercizio 1906-907.

(Approvato).

## Convenzione

*per la cessione alla Amministrazione finanziaria da parte del municipio di Comiso dei locali di sua proprietà, costituenti il fabbricato ex-casa Filippini ed ora adibiti ad uso magazzini dell'Agenzia delle coltivazioni dei tabacchi di quella località.*

L'anno millenovecento sette, il giorno 13 del mese di giugno, nella camera dell'illustrissimo signor direttore generale delle privative.

Con la presente scrittura privata, in doppio originale, da valere ad ogni effetto di legge quale atto pubblico, fra il municipio di Comiso, rappresentato dal signor avvocato Macherione cav. Vincenzo, residente in Roma, debitamente autorizzato con deliberazione 4 giugno 1907 del Consiglio comunale, approvata dall'Amministrazione provinciale amministrativa nella seduta del 5 giugno 1907, ed il Ministero delle finanze rappresentato dal sig. comm. ing. Sandri Roberto, direttore generale delle privative, delegato da S. E. il ministro delle finanze, con nota n. 5179 del 12 giugno 1907, si conviene quanto appresso:

1° Il municipio di Comiso cede senza vincoli od eccezioni di sorta all'Amministrazione finanziaria il fabbricato ex-casa Filippini, consistente in nove ambienti terranei e nove al primo piano, confuanti con via Bagni Diana, via Libertà, via Regina Margherita, Scuole elementari femminili, catastato all'art. 1195, ed al numero di mappa 6201, fabbricato del quale l'Amministrazione finanziaria gode l'uso gratuito e che al presente è sede degli uffici e dei magazzini dell'Agenzia delle coltivazioni dei

tabacchi in Comiso, sebbene a tale uso si mostri inadatto ed insufficiente;

2° Il municipio di Comiso garantisce ad ogni effetto di legge l'Amministrazione finanziaria del libero e pacifico possesso dello stabile suindicato e la tiene sollevata da ogni onere che ad essa potrebbero provenire in conseguenza dell'avvenuta cessione;

3° L'Amministrazione finanziaria si obbliga di costruire nel territorio del comune di Comiso un nuovo fabbricato da destinarsi per gli uffici ed i magazzini per i prodotti di quell'Agenzia delle coltivazioni dei tabacchi;

4° L'Amministrazione finanziaria si riserva assoluta ed ampia libertà di destinare i suddetti nuovi locali anche ad altro uso, nella eventualità che venisse a cessare la coltura del tabacco, o fosse per rendersi necessario il trasporto della sede dell'Agenzia in altra località più rispondente alle esigenze del servizio;

5° La presente Convenzione non sarà obbligatoria per le parti, nè avrà effetto di fronte ai terzi, se non quando sarà stata approvata con legge nei rapporti delle due Amministrazioni interessate;

6° Le spese del presente atto, come ogni altra inerente, comprese quelle di bollo e registro, saranno liquidate ed attribuite a forma di legge.

Il presente atto, redatto nella forma pubblica amministrativa, è stato ricevuto da me Carlo Strozzi, capo sezione nel Ministero delle finanze, Direzione generale delle private, incaricato a tenore dell'art. 104 del regolamento di contabilità generale dello Stato, 4 maggio 1885.

E prima della sottoscrizione è stata da me data lettura del presente atto al signor avvocato cav. Macherione, rappresentante del municipio di Comiso, ed al sig. comm. ing. Sandri Roberto, direttore generale delle private, rappresentante del Ministero delle finanze, alla co-

stante presenza dei signori cav. dott. Leonardo Angeloni, nato a Roccaraso e Bertoncini Edoardo nato a Firenze, ambedue impiegati governativi e testimoni a forma di legge, i quali tutti con me si sottoscrivono.

AVV. CAV. VINCENZO MACHERIONE.

ING. ROBERTO SANDRI.

DOTT. LEONARDO ANGELONI, *teste*.

EDOARDO BERTONCINI, *teste*.

CARLO STROZZI.

*Visto per copia conforme all'originale*

*Il funzionario incaricato del ricevimento dell'atto*

CARLO STROZZI.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge si voterà a scrutinio segreto in altra seduta.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-1907** » (N. 641).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-907** ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 414,000 e le diminuzioni di stanziamento per ugual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-907, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

**Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-907.**

**Maggiori assegnazioni.**

Cap. n. 20. Spese di trasferta e di missione del personale della marina militare, della marina mercantile e del personale civile . L.	100,000
» 27. Corpo delle capitanerie di porto (Spese fisse) (Personale di concetto . . . . . »	2,000
» 32. Indennità, compensi speciali e sussidi per la marina mercantile. . . . . »	2,000
» 69. Spese per trasporti di materiali. . . . . »	40,000
» 74. Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi . . . . . »	50,000
» 75. Spese varie per il personale lavorante . . . . . »	220,000
	L. <u>414,000</u>

**Diminuzioni di stanziamento.**

Cap. n. 1. Ministero - Personale assegnato in base alla legge 11 luglio 1904, n. 353 - Ufficio di stato maggiore - Ufficio di revisione (Spese fisse). . . . . »	10,000
» 22. Distinzioni onorifiche (soprasoldi per medaglie al valore, onorificenze dell'ordine militare di Savoia, acquisto di decorazioni, medaglie di benemerenza) »	2,000
» 28. Bassa forza delle capitanerie di porto (Spese fisse). »	2,000
» 37. Stato maggiore generale . . . . . »	15,000
» 46. Corpo Reale Equipaggi - Premi di rafferma, soprasoldi e gratificazioni (Spesa obbligatoria) . . . »	25,000
» 47. Difese costiere - Personale (Spese fisse) . . . . »	10,000
» 53. Armamenti navali (Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna). . . »	30,000
» 55. Materiali di consumo per le regie navi. . . . . »	10,000
» 71. Acquisti ed impianti di macchinari, attrezzi, ecc. occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi - Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro . »	60,000
» 73. Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - scafi - motori - armi »	250,000
	L. <u>414,000</u>

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Modificazioni dei ruoli organici del personale dell'Intendenza di finanza, delle Agenzie delle imposte dirette, del dazio consumo di Napoli e Roma, e provvedimenti riguardanti il personale straordinario di catasto e dei servizi tecnici » (N. 605).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni dei ruoli organici del personale delle Intendenze di finanza, delle Agenzie delle imposte dirette, del dazio consumo di Napoli e Roma, e provvedimenti riguardanti il personale di ruolo ed il personale straordinario di catasto e dei servizi tecnici ».

Prego il senatore, segretario, Febrizi di dar lettura del disegno di legge.

**FABRIZI, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 605).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Astengo.

**ASTENGO.** Io vorrei fare una preghiera all'onor. ministro delle finanze, preghiera che riguarda gli aiuti delle agenzie delle imposte, dei quali si tenne anche parola nell'altro ramo del Parlamento.

Giustamente l'onor. ministro portò questi aiuti a cinque classi con stipendi variabili da un minimo di L. 1000 ad un massimo di L. 1800, procedendo per gradi di L. 200 ciascuno. È questa una buona modificazione, ma è molto lontana dal raggiungere un equo pareggiamento con l'altro personale di ordine, poichè diviso il personale tra le varie classi, i passaggi da classe a classe si rendono difficilissimi, ed il raggiungimento del massimo di stipendio sarà per la quasi totalità un pio desiderio inattuabile. Ciò è evidente essendovi nella prima classe soltanto 20 posti sopra un totale di 600 funzionari.

Per evitare tale iattura, gli aiuti agenti delle agenzie chiedevano che la prima classe fosse portata dal numero di 20 al numero di 80 posti,

con diminuzione nell'ultima classe da 160 posti a 100, con che si avrebbe una maggiore spesa di circa L. 48,000, largamente compensata però dal maggiore stimolo al lavoro che risentirebbero coloro che vedessero una possibilità di percorrere una certa carriera. Di questo modestissimo voto si resero interpreti parecchi deputati nell'altro ramo del Parlamento i quali proposero un emendamento che però non ebbe fortuna.

L'onor. ministro delle finanze fondò la sua opposizione, a parte la questione finanziaria, sopra considerazioni causate evidentemente da erronee informazioni avute relativamente alla natura ed al compito del personale degli aiuti di agenzie. Avvertì l'onor. ministro la precarietà dell'ufficio di detto personale e l'esistenza del lavoro straordinario attribuito, mentre non può porsi in dubbio che esso non ha oltre agli stipendi alcun altro provento, nè la possibilità di averlo, e forma parte essenziale e non precaria dell'intero personale, tanto che il disegno riconosce la necessità di elevare il numero da 500 a 600. Si è avvertito inoltre che solo dal 1904 il personale aveva avuto una posizione organica. Ciò però è solo in parte rispondente alla realtà, poichè anteriormente al 1904 esistevano i diurnisti così detti fissi, i quali già avevano la stabilità del posto ed erano in servizio da 10, da 20 ed anche da 30 anni. Inoltre il breve tempo dall'avvenuta sistemazione non dovrebbe essere di ostacolo alla concessione di qualche modificazione che è di per sè giusta. Con lo stesso disegno di legge si sistema la posizione dei geometri catastali straordinari, i quali hanno stipendi variati da un minimo di L. 1200 ad un massimo di L. 1800, con avvertenza che sopra un totale inferiore a 600 impiegati, sono assegnati alla prima classe 80 funzionari.

Evidentemente quindi gli agenti chiedono che si faccia loro un trattamento, eguale a quello indicato, per quanto essi abbiano già molti anni di servizio e siano in ruolo dal 1904, mentre i geometri catastali straordinari, tale requisito non hanno.

Ancora: Con lo stesso disegno di legge lo stipendio minimo degli uscieri delle Intendenze si porta a 1100 lire, superiore quindi a quello degli aiuti delle agenzie, che per le loro mansioni dovrebbero avere trattamento almeno eguale a quello degli ufficiali d'ordine delle

Intendenze. Se l'emendamento presentato alla Camera fu respinto, ciò non toglie che questa questione degli aiuti delle agenzie non si presenti con una certa gravità. Questi impiegati che hanno attribuzioni catastali e contabili, sono in una condizione di grande inferiorità economica rispetto agli ufficiali d'ordine delle Intendenze e del Ministero. Nè vale l'osservazione fatta che sono stati collocati in pianta stabile nel 1904, perchè nella qualità di diurnisti hanno prestato un servizio ininterrotto, e fin dal 1897 fu formato il ruolo dei diurnisti fissi.

Io non presento certo un emendamento per le difficoltà che esso potrebbe incontrare; però, in vista degli affidamenti dati alla Camera dall'onor. ministro delle finanze, e delle cure già avute dall'onor. Presidente del Consiglio in favore degli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni centrali, ho motivo di sperare che alla ripresa dei lavori parlamentari questa questione sia ripresa in esame per uno speciale progetto di legge, tanto più che questo che oggi discutiamo non andrà in esecuzione che il 1° gennaio 1908.

È una preghiera che faccio per questi umili servitori dello Stato, e veda l'onor. ministro se per lo meno in tempo non remoto sia possibile di contentarli.

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI. Mi fa parlare l'obbligo ch'io sento di ringraziare l'onor. ministro per aver mantenuto la promessa fattami quando si discuteva il bilancio preventivo e cioè ch'egli non avrebbe passato nel dimenticatoio questi organici così lungamente attesi da una benemerita classe d'impiegati. All'onor. Lacava, all'Ufficio centrale ed al suo chiarissimo relatore, senatore Mezzanotte, va data lode incondizionata per l'opera rispettiva tanto più provvida quanto più rapidamente compiuta. Dopo di che mi sia concesso di soffermarmi alquanto sull'opportunità delle disposizioni predisposte dal ministro Massimini e presentate con lievi variazioni dall'onor. Lacava a vantaggio del personale delle Intendenze di finanze.

Che le Intendenze siano organi di primaria importanza, sui quali si sa di poter fare sicuro assegnamento, lo prova la recente legge 21 marzo 1907, riguardante l'integrazione

delle deficienze nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, Sicilia e Sardegna, causate dall'applicazione della legge 15 luglio 1906.

Le quote di concorso da corrispondersi dallo Stato a favore di tali comuni, dev'essere accertata da Commissioni provinciali presiedute dagli intendenti di finanza, coi procedimenti e facoltà di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge per l'abolizione del dazio sui farinacei (23 gennaio 1902).

Allora si trattava di accertare le perdite dei comuni derivanti dall'abolizione del dazio sui farinacei, e il compito assegnato alle Intendenze entrava nelle ordinarie loro attribuzioni; ma oggi vengono investite di un compito di ben altre gravità, trattandosi di penetrare-colle istruttorie da compiersi nei bilanci comunali - nelle viscere di tutti i comuni del Mezzogiorno e delle isole, con accertamenti che finora furono sempre di competenza delle prefetture e delle Giunte provinciali amministrative.

Ed a meglio comprovare l'opera delicatissima che compiono questi uffici dove è giusto il dire si trova un personale intelligente, laborioso, fidatissimo, mi si conceda di segnalare alcune operazioni alle quali le intendenze presiedono sia pel Debito pubblico che per la Cassa depositi e prestiti.

Tali mansioni con infinite altre, che si accollano continuamente alle Intendenze compensano largamente l'esonero di qualche incarico, come, ad esempio, dal servizio di tesoreria passato alla Banca d'Italia, e cagionano un pondo ben grave di responsabilità a questi uffici.

Dall'ultima relazione pubblicata dalla Direzione generale del Debito pubblico, e da quella della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti, si rilevano i seguenti dati:

Pel Debito pubblico:

Movimento dei titoli e valori diversi presso le Intendenze di finanza, durante l'esercizio 1905-906: operazioni eseguite dalle Intendenze n. 41,834; titoli ricevuti, n. 137,915; rendita rappresentata dai detti titoli, L. 35,626,125.18, pari a un capitale di circa 712 milioni.

I titoli al portatore entrati nelle casse delle Intendenze, rappresentano, da sole, una rendita di L. 26,597,600.65.

Per la Cassa dei depositi e prestiti:

I depositi in numerario, ed in effetti pub-

blici vigenti, ed amministrati dalle Intendenze, sono: n. 161,141 per l'importo di lire 422 milioni.

Nell'anno furono ricevuti n. 21,419 depositi nuovi per l'importo di L. 82,845,763.37, e furono emessi ordini di restituzioni per n. 14,282 depositi, per l'ammontare di L. 62,433,331.15.

Bastano questi pochi dati per dimostrare l'importanza delle Intendenze, e la responsabilità dei suoi titolari, pei soli servizi del Debito pubblico, e della Cassa dei depositi: servizi questi due, disimpegnati per conto del Ministero del tesoro, e considerati quasi come servizi accessori; mentre la parte preponderante, e dirò così, d'istituto delle Intendenze, è rappresentato dai servizi dipendenti dal Ministero delle finanze, i quali sono andati sempre più aumentando d'importanza e d'intensità.

Da questi pochi cenni scaturisce la giuetizia dell'attuale progetto di legge inteso a migliorare le condizioni di coloro che vigili attendono a che lo Stato riscuota quello che ogni buon cittadino gli deve.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Ho poco da dire perchè le osservazioni che si sono fatte riguardano piuttosto l'onor. ministro delle finanze che il relatore della Commissione. Nell'insieme delle disposizioni non vi sono state osservazioni tali da meritare un controsenso alle conclusioni della Commissione.

Quanto al senatore Astengo, io non entrerò in quello che egli ha detto, gli risponderà il ministro. Io ho l'obbligo di sostenere le conclusioni della Commissione, e mi regolerò dopo la risposta che gli avrà dato il signor ministro. Forse la sua preghiera potrà essere oggetto di studio posteriore.

Riugrazio l'onor. senatore Bettoni per le cortesie parole che ha voluto dirgermi, e che so di non meritare.

Sono perfettamente d'accordo con lui su quanto ha detto a riguardo delle Intendenze di finanza, senza che io malamente ripeta quello che egli così bene ha detto.

Dopo questo, ho anche io una petizione da presentare all'onor. ministro. Essa riguarda i disegnatori e gli applicati d'ordine del catasto e servizi tecnici, che sono 15, più gli addetti agli uffici tecnici di finanza.

Io non ripeterò quello che dicono costoro, che l'onor. ministro sa molto bene. Io desidererei che egli prenda in considerazione questa petizione, senza che la legge attuale abbia a subirne alcuna modificazione.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Risponderò brevemente a quanto hanno detto gli onorevoli senatori Astengo e Bettoni.

Debbo far rilevare al Senato che questo disegno di legge porta un aumento complessivo alla spesa dei diversi organici per la somma di oltre 2 milioni e 200 mila lire, che non è piccola cosa.

Come ha fatto rilevare l'onor. Bettoni, questo disegno di legge fu presentato quand'era al Ministero l'onor. Massimini, mio egregio predecessore. Io l'ho modificato, aggiungendovi gli impiegati di ruolo del catasto, perchè mi sembrava una stridente contraddizione quella che il disegno di legge avesse soltanto tenuto conto degli impiegati straordinari, trascurando quelli di ruolo, i quali avevano posto in evidenza tutte le loro ragioni.

Essi dissero in sostanza: gli impiegati straordinari hanno ottenuto un vantaggio e a noi, che eravamo straordinari e abbiamo poi sostenuto un esame per entrare in ruolo, non si vuole accordare alcun miglioramento, mentre sono ben noti i disagi e i lunghi e penosi indugi della nostra carriera.

Ed io credetti mio dovere di colmare questa lacuna ottenendo dal Ministero del tesoro lire 299,000 per venire in aiuto a questi impiegati di ruolo, e così, come diceva, completare il disegno di legge.

La Giunta generale del bilancio presso l'altro ramo del Parlamento introdusse poi delle lievi modificazioni piuttosto di forma che di sostanza, con le quali viene a voi il presente disegno di legge, ideato e concretato dal mio onor. predecessore, da me accettato e integrato in qualche parte che mi era sembrata non completa.

Detto questo, in linea generale, vengo alle osservazioni fatte dal mio amico Astengo.

Nell'altro ramo del Parlamento si fece di questa discussione degli aiuti di agenzia, quasi direi, una *revata quaestio*, e poichè anche al ministro delle finanze sono giunti molteplici

reclami di questi aiuti di agenzia, è bene che il Senato sia informato della condizione di questi modesti impiegati.

Essi sono adibiti a lavori prevalentemente d'ordine presso le agenzie e si trovano per la massima parte in modesti centri e sui luoghi d'origine (è bene saper questo) per cui da un lato le esigenze della vita non sono molto gravi e dall'altro questi impiegati hanno qualche altra occupazione locale e si trovano a contatto dei loro parenti più prossimi, le quali circostanze tutte importano risparmio notevole di spese.

Seconda osservazione.

Gli attuali aiuti erano degli straordinari avventizi i quali potevano essere licenziati dagli agenti, quando nel 1897 furono messi in pianta ed ebbero il primo trattamento benevolo; del quale furono molto soddisfatti. Ma siccome ogni pretesa *crescit eundo*, essi hanno detto: non ci basta di essere messi in pianta stabile, ma abbiamo bisogno di avere aumentati anche gli stipendi. Ebbene, anche questo è stato loro concesso.

L'onor. Astengo ha fatto rilevare le differenze che passano fra gli stipendi attuali e quelli che si avranno col progetto di legge presentato; eppure non sono di poco momento.

Prima di tutto, questi aiuti di agenzia da 500 passano a 600, per cui, molti che ora sono ancora tra gli avventizi possono entrare; perchè ci sono 100 nuovi posti da conferire. Ma ciò che più rileva è che nell'attuale organico hanno 1200 lire quelli di prima classe, 1000 quelli di seconda e 900 quelli di terza.

Col nuovo invece abbiamo 5 classi: la prima di 1800, la seconda di 1600, la terza di 1400, la quarta di 1200 e l'ultima di 1000.

Dunque v'è un miglioramento di non poca entità, per cui mi sembrano esagerate le nuove loro domande; tanto più che, come dissi nell'altro ramo del Parlamento, questi aiuti di agenzia sono gli antichi diurnisti avventizi.

È vero che hanno solo 900 lire, quelli di ultima classe, ma prestano anche un'opera limitata; e trovandosi come ho detto per lo più nei piccoli centri di loro origine, traggono anche da altre private incombenze qualche mezzo per tirare avanti la vita. E poi sono stati presi senza titoli, senza esami; ed anche questa circostanza deve avere il suo peso presso il Senato.

Tuttavia io fui investito da molte raccoman-

dazioni alle quali dovetti resistere per le considerazioni che vi ho esposte; siccome però riconobbi che ci sono anche dei vecchi tra questi avventizi, così io non manca di dichiarare che avrei tenuto conto di queste condizioni di cose, ma senza turbare l'economia della legge. Ed in questo senso accetto la raccomandazione del senatore Astengo, poichè, se sarà il caso di poter migliorare ancora le condizioni degli aiuti di agenzia, non sarò io certamente quegli che si opporrà ad un equo provvedimento.

Vengo un momento all'onor. Bettoni e lo ringrazio, come ringrazio l'onorevole relatore, delle parole benevoli che hanno rivolto al personale delle Intendenze di finanza.

Certo gli intendenti se hanno avuto una diminuzione di attribuzioni in alcune materie, hanno per converso veduto aumentare alcune altre loro attribuzioni e in complesso sono investiti di molte, svariate e importanti funzioni. Ed è perciò che si è tenuto conto anche di loro nel presente disegno di legge, insieme a tutto il personale che ne dipende.

Infine l'onor. relatore mi ha parlato di una petizione che riguarda i disegnatori ed applicati del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Anche di questi il Ministero si è occupato, e specialmente degli ex-impiegati del macinato, che sono in condizioni non liete, e il nuovo ruolo organico assicura già notevoli miglioramenti. Io ho verbalmente dichiarato all'onorevole relatore che continuerò ad occuparmene, ma, sempre sotto quella forma che ho detto poco fa, senza turbare l'economia dell'attuale organico. Detto questo, raccomando al Senato l'approvazione del disegno di legge.

ASTENGO Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Ringrazio l'onorevole ministro dei chiarimenti che mi ha dato. Io non ho dimandato che fosse modificato il progetto attuale; lo approvo ben volentieri; soltanto ho fatto appello alla sua nota equità, perchè almeno siano fra non molto questi impiegati equiparati agli uscieri. Le speranze datemi dal ministro delle finanze mi acquetano e darò il mio voto favorevole alla legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

I ruoli organici del personale delle Intendenze di finanza, delle Agenzie delle imposte dirette, del dazio consumo di Napoli e di Roma, del personale di ruolo e del personale straordinario del catasto e degli uffici tecnici di finanza sono stabiliti rispettivamente in conformità delle tabelle *A, B, C, D, E, F e G*, annesse alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 2.

Gli organici di cui alle tabelle *A, B, C, D, E* andranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1908; quelli di cui alle tabelle *F e G* a decorrere dal 1° luglio 1907.

(Approvato).

## Art. 3.

I posti di ufficiale d'ordine delle Intendenze di finanza, portati in aumento nella tabella *A*, sono devoluti agli ufficiali della classe transitoria, che rimane soppressa.

(Approvato).

## Art. 4.

Gli avanzi di spesa derivanti dalla graduale eliminazione dei posti di ufficiale di agenzia (tabella *B*) soppressi con la legge 8 luglio 1904, n. 371, articolo 3, saranno devoluti alla creazione di nuovi posti nella prima classe degli aiuti di agenzia.

(Approvato).

## Art. 5.

Con Regi decreti, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per la nomina a scelta degli intendenti di finanza, dei segretari capi, dei capi degli uffici d'ordine e degli archivisti d'Intendenza; ed inoltre sarà provveduto alla modificazione del vigente regolamento per le norme relative all'ammissione, alle nomine e promozioni di grado o di classe nel personale dell'Amministrazione delle imposte dirette.

(Approvato).

## Art. 6.

È data facoltà al Governo del Re di collocare in disponibilità gli impiegati dell'Ammi-

nistrazione governativa del dazio consumo di Napoli, che non troveranno posto nel nuovo ruolo organico della detta Amministrazione, attenendosi ai criteri e alle norme stabilite dagli articoli 4 e 5 del R. decreto 14 novembre 1894 convertito nella legge 3 agosto 1895, n. 507.

(Approvato).

## Art. 7.

Le disposizioni dell'art. 6 saranno applicabili soltanto a quegli impiegati che, per anzianità di servizio e per avanzata età, abbiano conseguito il diritto al collocamento a riposo secondo l'art. 1, lettera *a*) del testo unico delle leggi sulle pensioni civili militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Gli assegni di disponibilità ai detti impiegati saranno corrisposti con i fondi stanziati nel capitolo 248 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1907-1908 ed al corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario successivo.

(Approvato).

## Art. 8.

Ferma rimanendo la spesa complessiva di L. 1,100,140 portata dalle tabelle *C e D* annesse alla presente legge, è data facoltà al Governo del Re, qualora sopravvenute esigenze del servizio lo richiedano, di provvedere con decreto Reale all'assegnazione di maggior numero di impiegati da uno dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione governativa di Napoli o di Roma, verso corrispondente diminuzione del numero degli impiegati nell'altro ruolo.

(Approvato).

## Art. 9.

Il personale straordinario dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza sarà distribuito in due ruoli in conformità delle tabelle *F e G* annesse alla presente legge:

ruolo del personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza;

ruolo del personale subalterno aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

(Approvato).

## Art. 10.

Saranno iscritti nel primo ruolo gli ingegneri ed i geometri, che si trovano in servizio straordinario o provvisorio alla dipendenza della suddetta Amministrazione.

Saranno iscritti nel secondo ruolo i subalterni ed inservienti straordinari, retribuiti con assegno mensile, o con mercede giornaliera, che prestano servizio continuativo alla dipendenza dell'Amministrazione medesima da data anteriore alla legge 11 giugno 1897, n. 182.

(Approvato).

## Art. 11.

L'iscrizione degli attuali ingegneri e geometri nel primo ruolo sarà fatta, entro i limiti dei posti disponibili, in base ai titoli rispettivi ed alla misura e decorrenza della retribuzione.

L'iscrizione degli attuali subalterni ed inservienti straordinari nel secondo ruolo sarà fatta, entro i limiti dei posti disponibili, in base alla misura ed alla decorrenza della retribuzione.

Nello stabilire le graduatorie delle classi saranno defalcate le interruzioni di servizio superiori a due mesi.

Potranno essere esclusi dai ruoli coloro che da una Commissione nominata dal ministro delle finanze fossero dichiarati immeritevoli dell'iscrizione. Avverso il giudizio di questa Commissione gli esclusi potranno ricorrere al Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'esclusione.

Coloro che nel ruolo ricevessero uno stipendio inferiore alla loro retribuzione attuale, conserveranno la differenza finchè questa resti compensata da aumenti dello stipendio per sessenni o promozioni.

(Approvato).

## Art. 12.

Gli impiegati iscritti nei due ruoli sopra menzionati hanno la qualità di impiegati civili dello Stato, salvo quanto è disposto dalla presente legge.

Essi non hanno diritto a pensione, e non sono soggetti alla relativa ritenuta.

(Approvato).

## Art. 13.

Le promozioni di classe potranno farsi in base al criterio del merito per una quarta parte dei posti disponibili; per i rimanenti saranno fatte in base al criterio dell'anzianità senza demeriti.

(Approvato).

## Art. 14.

A datare dalla applicazione della presente legge avranno diritto all'aumento del 10 per cento della retribuzione goduta prima della iscrizione nel ruolo gli impiegati, che da sei o più anni non abbiano conseguito aumento o non ne conseguano colla iscrizione nel ruolo.

Gli impiegati che negli ultimi sei anni o per effetto della iscrizione nel ruolo abbiano conseguito un aumento inferiore al 10 per cento avranno diritto alla differenza.

Gli impiegati, che in seguito compiranno sei anni di servizio senza aumento di stipendio o con aumento inferiore al decimo, riceveranno l'aumento del 10 per cento, ovvero la differenza, a datare dal mese successivo a quello nel quale avranno compiuto il sessennio. L'aumento sessennale sarà sempre commisurato sulla retribuzione o sullo stipendio normale.

In nessuno dei casi contemplati in questo articolo gli impiegati potranno superare, con gli aumenti sessennali, lo stipendio della classe superiore a quella alla quale appartengono. Gli impiegati appartenenti alla prima classe della rispettiva categoria non potranno superare con gli aumenti sessennali lo stipendio della classe aumentato del quinto.

(Approvato).

## Art. 15.

Agli impiegati appartenenti ai due ruoli autorizzati colla presente legge, che non siano iscritti alla Cassa di previdenza istituita colla legge 7 luglio 1902, n. 302, e che all'età di 65 anni chiedessero di essere esonerati dal servizio, o che in qualunque tempo fossero dispensati dall'ufficio per accertata inabilità, alle vedove ed ai figli in caso di morte dell'impiegato in servizio, che si trovino nelle condizioni stabilite dalle leggi organiche sulle pensioni, sarà corrisposta una volta tanto un'in-

dennità in ragione di un mese di stipendio per ognuno dei primi dieci anni di servizio, e di un mese per ogni biennio intero di ulteriore servizio, semprechè però il funzionario, che ottiene, o da cui deriva l'indennità, abbia prestato servizio allo Stato almeno per un periodo di 10 anni.

Nel computo della indennità, per la determinazione del tempo di servizio, si applicheranno le norme vigenti per gli impiegati dello Stato.

Qualunque sia la durata del servizio, in caso di infermità contratta dall'impiegato a cagione dell'esercizio delle sue funzioni, che produca inabilità assoluta al lavoro, o la morte, sarà concessa all'impiegato ovvero alla vedova od agli orfani minorenni, un'indennità da calcolarsi nel modo sopraindicato con l'aumento di un anno di retribuzione.

Nessuna indennità è dovuta all'impiegato, che venga a trovarsi nelle condizioni indicate all'articolo 183 del decreto 21 febbraio 1895, n. 70, portante il testo unico delle leggi per le pensioni.

(Approvato).

#### Art. 16.

All'impiegato iscritto alla Cassa di previdenza, di cui all'articolo precedente, quando la quota parte del fondo comune liquidata a suo favore dalla Cassa medesima risulti inferiore alla indennità che gli spetterebbe in base all'applicazione dei criteri dell'articolo precedente, sarà corrisposta la differenza a carico del bilancio dello Stato,

Alla vedova ed ai figli minorenni dell'impiegato iscritto alla Cassa di previdenza, che non abbiano diritto ad alcuna quota parte del fondo comune, saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 15.

(Approvato).

#### Art. 17.

Il contributo dello Stato alla Cassa di previdenza istituita con la legge 7 luglio 1902, n. 302,

per il personale tecnico del catasto e dei servizi tecnici di finanza, è stabilito nella misura del 6 per cento della retribuzione mensile di ciascuno degli impiegati iscritti alla Cassa medesima.  
(Approvato).

#### Art. 18.

Con regolamento da approvarsi con Reale decreto, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per l'ammissione del nuovo personale occorrente a coprire le vacanze che si faranno nei due ruoli, di cui alle tabelle *F* e *G*; la misura della indennità di missione ed il modo di rimborsare le spese di viaggio; gli orari di lavoro in campagna ed ogni altra disposizione per la esecuzione della presente legge nei riguardi del personale aggiunto del catasto.

Durante il periodo di tempo necessario per dar pratica esecuzione alle disposizioni contenute nella presente legge, il personale straordinario del catasto e dei servizi tecnici di finanza, da passarsi nei ruoli del personale aggiunto, continuerà ad essere retribuito nel modo e nella misura attuali, salvo conguaglio.

(Approvato).

#### Art. 19.

Nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908 si introdurranno le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento e le modificazioni di denominazione risultanti dalla tabella *H* annessa alla presente legge.

Nell'elenco *A* delle spese obbligatorie e d'ordine, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1907-908, verrà compreso il capitolo n. 41-*bis* e saranno modificati i capitoli 39, 40 e 41, secondo le denominazioni risultanti dalla tabella *H* suindicata.  
(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

TABELLA A.

## Ruolo organico del personale delle Intendenze di finanza.

Grado	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
<b>Carriera amministrativa.</b>						
Ispettori delle Intendenze . . .	Unica	2	2	8,000	16,000	16,000
Intendenti di finanza . . . . .	1 <sup>a</sup>	9	69	8,000	72,000	468,000
	2 <sup>a</sup>	36		7,000	252,000	
	3 <sup>a</sup>	24		6,000	144,000	
Segretari capi . . . . .	1 <sup>a</sup>	14	76	5,500	77,000	371,000
	2 <sup>a</sup>	30		5,000	150,000	
	3 <sup>a</sup>	32		4,500	144,000	
Segretari . . . . .	1 <sup>a</sup>	135	355	4,000	540,000	1,260,000
	2 <sup>a</sup>	120		3,500	420,000	
	3 <sup>a</sup>	100		3,000	300,000	
Vice-segretari . . . . .	1 <sup>a</sup>	210	370	2,500	525,000	845,000
	2 <sup>a</sup>	160		2,000	320,000	
Volontari . . . . .	Unica	50	50			
			922			2,960,000
<b>Carriera d'ordine.</b>						
Capi degli uffici d'ordine . . .	Unica	8	8	4,000	32,000	32,000
Archivisti . . . . .	1 <sup>a</sup>	40	110	3,500	140,000	348,500
	2 <sup>a</sup>	35		3,200	112,000	
	3 <sup>a</sup>	35		2,700	94,500	
Ufficiali d'ordine . . . . .	1 <sup>a</sup>	210	713	2,200	462,000	1,275,000
	2 <sup>a</sup>	195		1,800	351,000	
	3 <sup>a</sup>	308		1,500	462,000	
			831			1,653,500
<b>Personale di servizio.</b>						
Uscieri . . . . .	1 <sup>a</sup>	90	250	1,400	126,000	314,000
	2 <sup>a</sup>	80		1,250	100,000	
	3 <sup>a</sup>	80		1,100	88,000	
			250			314,000
<b>RIASSUNTO</b>						
Carriera amministrativa . . . . .	»	»	922	»	»	2,960,000
Carriera d'ordine . . . . .	»	»	831	»	»	1,653,500
Personale di servizio . . . . .	»	»	250	»	»	314,000
Totale generale . . . . .	...	...	2,003	...	...	4,927,500

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

TABELLA B.

## Ruolo organico del personale delle Agenzie delle imposte dirette.

Grado	Classe	Numero		Stipendio		
		per classe	per grado	individuale	per classe	per grado
Ispettori superiori . . . . .	1 <sup>a</sup>	3	5	7,000	21,000	33,000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	2		6,000	12,000	
Ispettori prov. od agenti superiori . . . . .	1 <sup>a</sup>	20	159	5,500	110,000	767,500
Id. id. . . . .	2 <sup>a</sup>	64		5,000	320,000	
Id. id. . . . .	3 <sup>a</sup>	75		4,500	337,500	
Agenti . . . . .	1 <sup>a</sup>	265	750	4,000	1,060,000	2,640,000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	250		3,500	875,000	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	235		3,000	705,000	
Vice-agenti . . . . .	1 <sup>a</sup>	250	695	2,500	625,000	1,407,500
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	230		2,000	460,000	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	215		1,500	322,500	
Volontari . . . . .	—	80	80	—	—	—
Ufficiali di agenzia (classe transitoria) . . . . .	1 <sup>a</sup>	10	30	2,500	25,000	65,000
Id. id. . . . .	2 <sup>a</sup>	10		2,200	22,000	
Id. id. . . . .	3 <sup>a</sup>	10		1,800	18,000	
Aiuti di agenzia. . . . .	1 <sup>a</sup>	20	600	1,800	36,000	772,000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	100		1,600	160,000	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	160		1,400	224,000	
Id. . . . .	4 <sup>a</sup>	160		1,200	192,000	
Id. . . . .	5 <sup>a</sup>	160		1,000	160,000	
Totale . . . . .	...	...	2,319	...	...	5,685,000

TABELLA C.

## Ruolo organico del personale per l'amministrazione governativa del Dazio consumo di Napoli

Grado	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	totale	individuale	complessivo
Ricevitori . . . . .	1ª	5	15	4,000	52,500
Id. . . . .	2ª	5			
Id. . . . .	3ª	5			
Cassieri . . . . .	1ª	1	3	3,000	8,000
Id. . . . .	2ª	2			
Commissari . . . . .	1ª	4	9	4,000	33,500
Id. . . . .	2ª	5			
Ufficiali . . . . .	1ª	50	170	3,000	405,000
Id. . . . .	2ª	55			
Id. . . . .	3ª	40			
Id. . . . .	4ª	25			
Volontari (1) . . . . .	—	—	—	—	—
Agenti subalterni . . . . .	1ª	10	20	1,400	26,000
Id. id. . . . .	2ª	10			
Visitatrici . . . . .	unica	20	20	360	7,200
Totale . . . . .	...	...	237	...	532,200

(1) Questi posti sono devoluti, per l'articolo 37 della legge 19 luglio 1906, n. 367, ai sottufficiali della Regia Guardia di finanza.

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

TABELLA D.

## Ruolo organico del personale per l'amministrazione governativa del Dazio consumo di Roma.

Grado	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	totale	individuale	complessivo
Ricevitori . . . . .	1ª	5	16	4,000	56,000
	2ª	6		3,500	
	3ª	5		3,000	
Cassieri . . . . .	1ª	1	3	3,000	8,000
	2ª	2		2,500	
Commissari . . . . .	1ª	5	11	4,000	41,000
	2ª	6		3,500	
Ufficiali . . . . .	1ª	55	180	3,000	427,500
	2ª	55		2,500	
	3ª	40		2,000	
	4ª	30		1,500	
Volontari (1) . . . . .	—	—	—	—	—
Agenti subalterni . . . . .	1ª	14	28	1,400	36,400
	2ª	14		1,200	
Visitatrici . . . . .	unica	14	14	360	5,040
Totale . . . . .	.....	.....	252	.....	573,940

(1) Questi posti sono devoluti, per l'articolo 37 della legge 19 luglio 1906, n. 387, ai sottufficiali della Regia Guardia di finanza.

TABELLA E

## Ruolo organico del personale ordinario del Catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Grado	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	totale	individuale	complessivo
Ispettori . . . . .	1ª	3	5	8,000	24,000
Id. . . . .	2ª	2		7,000	14,000
Ingegneri capi (1) . . . . .	1ª	23	69	6,000	138,000
Id. . . . .	2ª	46		5,000	230,000
Ingegneri . . . . .	1ª	90	265	4,000	360,000
Id. . . . .	2ª	115		3,500	402,000
Id. . . . .	3ª	60		3,000	180,000
Ingegneri allievi . . . . .	—	20	20	2,000	40,000
Geometri principali . . . . .	1ª	15	40	4,000	60,000
Id. . . . .	2ª	25		3,500	87,500
Geometri . . . . .	1ª	125	315	3,000	375,000
Id. . . . .	2ª	110		2,500	275,000
Id. . . . .	3ª	61		2,000	128,000
Id. . . . .	4ª	16		1,500	24,000
Diseguatori ed applicati . . . . .	1ª	10	180	3,000	30,000
Id. id. . . . .	2ª	15		2,500	37,500
Id. id. . . . .	3ª	30		2,100	63,000
Id. id. . . . .	4ª	65		1,800	117,000
Id. id. . . . .	5ª	40		1,500	60,000
Id. id. . . . .	6ª	20		1,200	24,000
Inservienti . . . . .	1ª	15	50	1,200	18,000
Id. . . . .	2ª	15		1,100	16,500
Id. . . . .	3ª	15		1,000	15,000
Id. . . . .	4ª	5		900	1,500
Totale . . . . .	...	...	941	...	2,723,500

(1) Uno degli ingegneri capi di 1ª o di 2ª classe sarà incaricato delle funzioni di amministratore generale dei canali Cavour e potrà essergli assegnata una indennità di carica non superiore a lire 1900.

TABELLA F.

## Ruolo organico del personale tecnico aggiunto del Catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Qualità del personale	Classe	Numero	Retribuzione	
			individuale	complessiva
Ingegneri aggiunti . . . . .	1ª	20	3,500	70,000
	2ª	30	3,200	96,000
	3ª	30	2,800	84,000
	4ª	15	2,400	36,000
	5ª	10	2,000	20,000
Totale ingegneri . . . . .		105		306,000
Assegni personali . . . . .		—		3,700
		105		309,700
Geometri aggiunti . . . . .	1ª	100	2,700	270,000
	2ª	150	2,400	360,000
	3ª	200	2,100	420,000
	4ª	145	1,800	261,000
	5ª	90	1,500	135,000
Totale geometri . . . . .		685		1,446,000
Assegni personali . . . . .		—		3,240
		685		1,449,240
Totale generale . . . . .		790		1,758,940

TABELLA G.

## Personale subalterno aggiunto del Catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Qualità	Classe	Numero	Retribuzione	
			individuale	complessiva
Disegnatori e computisti . . . . .	1 <sup>a</sup>	80	1,800	144,000
	2 <sup>a</sup>	100	1,600	160,000
	3 <sup>a</sup>	200	1,400	280,000
	4 <sup>a</sup>	200	1,200	240,000
	Totale . . . . .	580		824,000
Assegni personali . . . . .		—		1,440
	Totale . . . . .	580		825,440
Inservienti . . . . .	1 <sup>a</sup>	10	1,200	12,000
	2 <sup>a</sup>	20	1,080	21,600
	3 <sup>a</sup>	20	960	19,200
	4 <sup>a</sup>	20	840	16,800
	Totale . . . . .	70		69,600
	Totale generale . . . . .	650		895,040

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

## TABELLA H.

**Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze  
per l'esercizio finanziario 1907-908.**

Capitoli		Ammontare delle variazioni	Annotazioni
Num.	Denominazione		
	<b>Aumenti.</b>		
10	Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei canali Cavour (Spese fisse).	298,550	<p>Maggiore spesa organica come appresso:</p> <p>Differenza fra il ruolo proposto e la spesa attuale, compresi gli assegni individuali, ecc. . . L. + 581,300</p> <p>Assegni personali a carico del capitolo 12 del 1907-908 convertiti in stipendi nel nuovo ruolo . . . » + 15,800</p> <p align="right">L. + <u>597,100</u></p> <p>Minore spesa nell'esercizio 1907-908 per l'attuazione parziale del ruolo a norma dell'art. 2. . . . . L. - 298,500</p> <p align="right">L. + <u>298,550</u></p>
36	Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse).	149,500	<p>Maggiore spesa organica secondo il nuovo ruolo. L. + 299,000</p> <p>Minore spesa nell'esercizio 1907-908 per l'attuazione parziale del ruolo a norma dell'art. 2 . . . . . » - 149,500</p> <p align="right">L. + <u>149,500</u></p>
36 bis	Personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto e per i servizi tecnici: stipendi ed assegni personali (Spese fisse).	2,653,980	<p>Nuovo capitolo che si istituisce in corrispondenza dei nuovi ruoli proposti per il personale tecnico aggiunto e per il personale subalterno aggiunto del catasto.</p> <p>Lo stanziamento corrisponde all'importo complessivo dei due ruoli e per lire 2,441.301, trova riscontro nelle diminuzioni proposte ai capitoli 39 e 47.</p>
41	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici (Spesa obbligatoria).	36,334	<p>Maggiore spesa dipendente dall'aumento dal 4 al 6 per cento del contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto.</p>
	<i>A riportare . . .</i>	3,138,364	

## Segue Tabella H.

Capitoli		Ammontare delle variazioni	Annotazioni
Num.	Denominazione		
	<i>Riporto . . .</i>	3,138,364	
41 <i>bis</i>	Indennità agli impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione dal servizio o, in caso di morte, alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria).	40,000	Nuovo capitolo che si istituisce in applicazione delle disposizioni della legge concernenti l'indennità da corrispondersi agli impiegati cessati dal servizio, alle loro vedove ed ai figli.
49	Indennità di tramutamento al personale di ruolo ed aggiunto dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici.	20,000	Maggiore assegnazione per l'indennità di tramutamento al personale aggiunto la quale trova riscontro nella diminuzione proposta al capitolo 40.
97	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse).	482,500	Maggiore spesa organica secondo il nuovo ruolo . . . . L. + 965,000 Minore spesa nell'esercizio 1907-008 per l'attuazione parziale del ruolo a norma dell'articolo 2 . . . . » - 482,500 <u>L. + 482,500</u>
246	Stipendio agli impiegati fuori ruolo (Spese fisse).	58,500	Maggiore spesa per i vice-agenti delle imposte che resteranno fuori ruolo.
248	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	30,000	Maggiore spesa per gli assegni al personale del dazio consumo di Napoli che dovrà essere collocato in disponibilità.
249	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale.	200	Somma che si trasporta dal capitolo 12 per provvedere sul capitolo 249 al pagamento di talune poche differenze di assegni personali, ad attuali ufficiali d'ordine di classe transitoria, che resteranno ancora in corso dopo l'attuazione dell'organico.
294	Personale civile per la riscossione del dazio - Comune di Napoli.	6,600	Maggiore spesa organica secondo il nuovo ruolo . . . . L. + 23,200 Minore spesa per l'attuazione parziale del ruolo » - 11,600 Cessazione di sessenni . » - 5,000 <u>L. + 6,600</u>
240	Personale civile per la riscossione del dazio - Comune di Roma.	25,620	Maggiore spesa organica secondo il nuovo ruolo. L. + 91,240 Minore spesa per l'attuazione parziale del ruolo » - 45,620 Cessazione di sessenni . » - 20,000 <u>L. + 25,620</u>
	Totale degli aumenti. . .	3,801,784	

Segue Tabella H.

Capitoli		Ammontare delle variazioni	Annotazioni
Num.	Denominazione		
<b>Diminuzione di stanziamenti.</b>			
12	Assegni agli ufficiali d'ordine a complemento della retribuzione che avevano nella qualità di scrivani straordinari.	16,000	Si sopprime il capitolo passando il relativo fondo per lire 15,800 al capitolo 10 e per lire 200 al capitolo 249.
39	Mercedi, soprassoldi e rimborso spese di viaggio al personale aventizio per la formazione e conservazione del catasto e per i servizi tecnici (Spesa obbligatoria).	2,281,301	Somma che si trasporta al cap. 36 bis. La denominazione del capitolo viene modificata in corrispondenza con le spese che restano a farvi carico.
40	Indennità di missione al personale di ruolo ed aggiunto per la formazione e conservazione del catasto (Spesa obbligatoria).	20,000	Somma che si trasporta al capitolo 49 per l'indennità di tramutamento al personale aggiunto.
47	Assegni al personale straordinario degli uffici tecnici di finanza.	160,000	Si sopprime il capitolo, passando l'intero stanziamento al capitolo 36 bis
	Totale delle diminuzioni . . .	2,477,301	
<b>Capitoli variati nella sola denominazione.</b>			
46	Personale aggiunto del catasto e servizi tecnici di finanza - Indennità di residenza in Roma.	»	Si modifica la denominazione dei due capitoli per metterla in relazione con la nuova legge.
48	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo ed aggiunto degli uffici tecnici di finanza.	»	

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Compimento e sistemazione delle opere di congiunzione del canale Depretis al canale Cavour per mezzo del naviglio d'Ivrea » (N. 606).**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Compimento e sistemazione delle opere di congiunzione del canale Depretis al canale Cavour per mezzo del naviglio d'Ivrea ».

Prego di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 606).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Questo disegno di legge è certamente utile e conviene che sia approvato. E giova anche farne lode al ministro, perchè prima di proporre lo stanziamento della spesa,

ha avuto la cura di farne compilare il progetto tecnico.

Giova fare questa osservazione, perchè è desiderabile che il Governo quando propone lo stanziamento per l'esecuzione di un'opera pubblica, tenga per norma un progetto tecnico regolarmente compilato. La maggior parte dei disegni di legge invece contengono proposte di spese senza che i progetti siano stati mai fatti; così spesso accade che le opere non si eseguiscano.

Io ho voluto ancora una volta richiamare l'attenzione del Governo sopra l'importante argomento, per affermare che questo disegno di legge, costituisce un esempio che dovrebbe sempre essere imitato. E non ho altro da dire.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Non posso che ringraziare l'onor. Cadolini di queste sue osservazioni. Ogni volta che mi son trovato a presentare un disegno di legge, tanto al Senato, quanto alla Camera, riguardante spese per opere pubbliche o simili, io mi son fatto sempre un dovere di vedere se vi fosse un progetto tecnico, senza del quale non avrei mai presentato il disegno di legge.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Mi compiaccio molto della risposta dell'onor. ministro. Solo lo prego di voler trasformare le sue opinioni, e i suoi saggi pensieri, nell'animo dei colleghi, i quali invece seguono una scuola intieramente diversa. Se esaminiamo i disegni di legge che sono dinanzi alla Camera dei deputati, e in parte sono già arrivati dinanzi al Senato, troviamo che le spese sono proposte, ma i progetti non esistono.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Certamente debbo rilevare le parole dell'onorevole Cadolini. Egli che è così competente in tecnicismo sa che certe volte le opere s'impongono ed è necessario di attenersi soltanto ad un progetto di massima.

Quante volte l'onor. Cadolini, che si è occupato spesso di materia attinente al Ministero dei lavori pubblici, non ha dovuto esaminare

progetti di legge compilati senza che gli studi tecnici fossero completi? Anzi prendo questa occasione per domandargli se quando fu al Ministero dei lavori pubblici e si occupò della legge stradale del Mezzogiorno, trovò che tutti quei progetti erano stati prima di essa approvati? Ricordo invece che la legge, di cui egli fu relatore, per la costruzione di quelle strade fu approvata anche quando i progetti non erano che di massima,

Certe volte, onor. Cadolini, il Governo si trova nella necessità di presentare dei progetti di legge ancorchè i dati tecnici non siano in tutto completi; ma ad ogni modo per parte mia, come ho detto, io ho tenuto conto delle raccomandazioni fatte dall'onor. Cadolini.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Ho chiesto la parola solo per osservare, che di quel disegno di legge ricordato dall'onor. ministro io fui relatore alla Camera, e non proponente come egli asserisce.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Ma lei lo ha poi messo in esecuzione.

CADOLINI. Io fui, ripeto, relatore di quel disegno di legge per incarico d'una Commissione della quale l'onorevole ministro era segretario. Io mi trovai poi nel Ministero quando si doveva metterlo in esecuzione, ed allora l'esecuzione fu immediatamente ordinata. Oggi invece dobbiamo lamentare che, mentre da più di un anno fu approvata la provvida legge sulle Calabrie, con la quale si decretarono parecchie strade, sinora non sono stati neppure mandati gli ingegneri a iniziare i rilievi sul terreno.

Ecco quali sono i fatti che io lamento, che ho lamentato altre volte e lamenterò sempre, perchè in questo modo le leggi non si eseguiscano, sicchè esse si possono dire leggi bugiarde. Le somme si stanziavano ma non si spendono e si rimandano a cumulare i residui.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 750,000 per il compimento e la sistemazione

delle opere di congiunzione del canale Depretis al canale Cavour per mezzo del naviglio d'Ivrea, già consentite con la legge 6 agosto 1893, n. 446, secondo il progetto 19 febbraio 1900 e sua variante 20 novembre successivo.

La detta somma sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e ripartita nel modo seguente:

Esercizio 1906-907 . . .	L. 300,000
Id. 1907-908 . . .	> 100,000
Id. 1908-909 . . .	> 200,000
Id. 1909-910 . . .	> 150,000
Totale . . .	<u>L. 750,000</u>

(Approvato).

#### Art. 2.

È autorizzato il trasporto al detto capitolo della somma che resterà disponibile al 30 giugno 1907 sul capitolo 309 (Opere complementari dei canali Cavour - Acquisto e costruzione dei cavi diramatori) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1906-907.

(Approvato).

#### Art. 3.

Sono dichiarate di pubblica utilità tutte le opere autorizzate con la presente e con la legge 6 agosto 1893, n. 446, purchè le dette opere si eseguiscano entro un quinquennio dalla data della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 630).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Do lettura del disegno di legge:

#### Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 88,211.20 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-907 indicate nell'annessa tabella.

**Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907.**

Cap. n. 122. Indennità e compensi per ispezioni e missioni varie in servizio dell'istruzione secondaria . . . . . L. 60,000 »

**Saldi di spese residue.**

Cap. n. 273 <sup>4</sup> . Saldo degli impegni riguardanti le spese generali dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1905-906 e retro . . . . . »	12,423.64
» 273 <sup>5</sup> . Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1905-906 e retro . . . . . »	2,500.60
» 273 <sup>6</sup> . Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli Istituti e corpi scientifici e letterari dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1905-906 e retro »	129.50
» 273 <sup>9</sup> . Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità e le belle arti, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1905-906 e retro. . . . »	12,093.60
» 273 <sup>11</sup> . Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'istruzione media, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1905-906 e retro . . . . . »	973.86
Totale. . . . L.	<u>88,211.20</u>

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; trattandosi di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 631).**

**PRESIDENTE.** Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori

assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906 907.

Ne do lettura:

**Articolo unico.**

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 86,248 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907, indicati nell'annessa tabella.

**Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-1907.**

**Maggiori assegnazioni.**

Cap. n.	88. Accademie ed Istituti di belle arti ed istruzione musicale e drammatica - Compensi per supplenze al personale temporaneamente impedito di esercitare il proprio ufficio e per compensi eventuali di lavori straordinari . . . . .	L. 17,000 »
»	94. Aiuti ad Istituti artistici non governativi - Acquisto di azioni di Società promotrici di belle arti e concorso ad esposizioni artistiche estere e nazionali. »	4,000 »
»	98. Indennità e compensi per ispezioni, missioni ed incarichi in servizio delle antichità e belle arti . . »	5,000 »
»	106. Regi ginnasi e licei - Dotazioni pel mantenimento dei gabinetti scientifici e delle biblioteche nei Regi licei e nei ginnasi - Spese d'ufficio, di fitto e manutenzione dei casamenti e dei mobili per i licei della Toscana e per il ginnasio femminile di Roma - Manutenzione dei casamenti, acquisto e manutenzione dei mobili nei licei ginnasiali di Napoli, non annessi a convitto. . . . . »	8,000 »
»	107. Supplemento alle dotazioni ed acquisto di materiale scientifico e suppellettile scolastica per i licei e per i ginnasi . . . . . »	4,000 »
»	259-ter. Spese per il rinnovamento del materiale artistico e degli altri oggetti distrutti dall'incendio della Mostra di architettura nell'Esposizione internazionale di Milano . . . . . »	14,218 »
»	260-quater. Compenso dell'opera prestata durante l'anno scolastico 1906-1907 dagli incaricati delle funzioni di segretario nelle scuole normali, ove non esiste il segretario di ruolo . . . . . »	31,000 »
	Totale. . . L.	<u>86,248 »</u>

**Diminuzioni di stanziamento.**

Cap. n.	1. Ministero - Personale (Spese fisse) . . . . .	L. 2,000 »
»	45. Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze - Assegno fisso, secondo le convenzioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885, e 9 luglio 1905, n. 366, e legato di Filippo Barker Webb - Aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'Istituto - Compensi per le conferenze nelle scuole di magistero. . . . . »	11,000 »
	Da riportarsi . . . L.	13,000 »

	<i>Riporto . . .</i>	L. 13,000 »
Cap. n. 85.	Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia e galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Dotazioni - Acquisto e commissioni d'opera d'arte per la galleria d'arte moderna e spese per il loro collocamento . . . . .	» 8,000 »
» 86.	Accademie ed Istituti di belle arti ed istruzione musicale e drammatica - Personale (Spese fisse) - Stipendi; remunerazione per supplenze al personale in aspettativa . . . . .	» 6,000 »
» 92.	Personale artistico e musicale, spese relative e concorso drammatico . . . . .	» 3,000 »
» 103.	Scuole medie governative - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni, indennità e retribuzioni, indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142, al personale di ruolo ed a quello delle classi aggiunte - Retribuzioni per insegnamenti speciali e per supplenze al personale in aspettativa - Compensi per maggiore orario contemplato nella legge predetta. . . . .	» 34,000 »
» 120.	Spesa per la stampa, compilazione e spedizione dei temi della licenza liceale, ginnasiale, degli Istituti tecnici e nautici e delle scuole normali e complementari - Indennità e compensi ai commissari per la licenza liceale e ginnasiale, degli Istituti tecnici e nautici, delle scuole normali e complementari e delle scuole tecniche. . . . .	» 12,000 »
» 178.	Assegni di disponibilità (Spese fisse) . . . . .	» 3,718 »
» 180.	Indennità ad impiegati, in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazione (Spese fisse). . . . .	» 500 »
» 182-bis.	Indennità temporanea agli impiegati residenti in Milano . . . . .	» 6,000 »
	<b>Totale. . . L.</b>	<b>86,248 »</b>

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari a voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

#### Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge approvato nella seduta del 29 giugno dalla Camera dei deputati che ha per titolo: « Estinzione del debito parmense creato coi decreti sovrani 15 e 16 giugno 1827 ».

È un progetto di legge di poca importanza, ma che ha un carattere della massima urgenza,

poichè bisogna estinguere questo debito parmenese nel prossimo settembre.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà stampato ed inviato per ragione di competenza alla Commissione di finanze. Se non si fanno osservazioni, l'urgenza si intende consentita.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per: « Acquisto di edifici ad uso di sedi e di rappresentanze diplomatiche a Parigi, Vienna, Bruxelles e Aja ».

Prego il Senato di voler dichiarare questo progetto di legge di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà stampato ed inviato alla Commissione di finanze per ragione di competenza.

Se non vi sono osservazioni, questo disegno di legge è dichiarato d'urgenza.

(È dichiarato d'urgenza).

**Discussione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 645).**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 645).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *relatore*. Nella breve relazione, che ho avuto l'onore di presentare al Senato intorno a questo disegno di legge, in nome della Commissione di finanze, sono espressi alcuni desideri e sono fatte alcune raccomandazioni, intorno ai quali la Commissione stessa ama di conoscere quale è l'accoglienza che l'onore-

vole ministro del tesoro fa ad essi, e quali sono i suoi propositi.

Questi desideri e queste raccomandazioni sono di diverso genere. Alcuni hanno un oggetto circoscritto e limitato, altri invece hanno un carattere generale.

Per esempio, accennandosi ad alcuni inconvenienti che si verificano nella molteplicità dei progetti di legge che si presentano, per autorizzare storni o assegnazioni di maggiori fondi, poichè v'è un' autorevole Commissione la quale deve studiare le riforme più opportune alla legge nostra di contabilità, si prega l'onorevole ministro di sottoporre alla Commissione stessa, anche il quesito di trovare il modo di rendere minore il numero e la varietà delle leggi che occorra presentare.

Uno dei requisiti, perchè un bilancio possa esercitarsi bene e perchè se ne eserciti con sicurezza il sindacato, è quello di avere un unico documento, e non doverne cercare la consistenza disseminata in molteplici note di variazione e in vari progetti.

Un secondo nostro voto è che alla Commissione stessa venga sottoposto il quesito di regolare in qualche modo l'esercizio dei bilanci provvisori. Siccome il bilancio provvisorio sembrava che dopo la nuova legge sulla contabilità, e dopo l'anno finanziario in luogo del solare, non dovesse mai più venir fuori, nella legge stessa e nel regolamento non si contempla mai questo esercizio provvisorio. Ora poichè l'esperienza di molti anni mostra che questo esercizio provvisorio per un numero maggiore o minore di bilanci o stati di previsione è inevitabile, parrebbe opportuno che il regolamento e la legge dessero norma all'Amministrazione nel tempo dell'esercizio provvisorio.

Così la Commissione di finanze esprime il suo parere sopra un espediente usato due volte, e che essa Commissione, facendo proprio forza a se medesima, si è contentata per allora di censurare, ma che se si ripetesse sarebbe obbligata non a censurare solamente, ma a fare qualche cosa di più.

L'inconveniente lamentato è quello di prendere le eccedenze verificatesi in un esercizio già chiuso per portarle a beneficio di nuovi bilanci. La cosa è così strana, così irrazionale, che mi pare basti ad un uomo della retta intelligenza e dell'acume dell'onorevole Carcano

averla accennata, perchè egli ci debba dire che questo non si può e non si deve più verificare.

Quando è chiuso un bilancio non v'è più nessuno che vi possa portare alterazione: le entrate e le spese appartengono a quell'esercizio e non possono essere portate nè in passivo nè in attivo ad un bilancio successivo. Insomma, se vi occorre, servitevi dei fondi di cassa, come sempre si fa; ogni bilancio ed ogni esercizio ha la sua competenza; al pagamento delle spese si provvede con tutti i mezzi che ha a sua disposizione il Tesoro. Ma l'operazione che ho accennata, resiste ad ogni buona regola di contabilità; e non esito ad affermare che nell'ordine contabile questa confusione di vari bilanci fra loro equivale a ciò che nell'ordine costituzionale sarebbe la confusione dei poteri.

Queste sono le considerazioni generali nelle quali desideriamo, anzi speriamo di avere consenziente l'onor. ministro del tesoro.

Esprimemmo poi un desiderio che credo diviso dal Senato; ed è quello di veder chiaro in tutta la grande operazione finanziaria relativa alle ferrovie dello Stato; e alla liquidazione d'interessi colle tre Società, che per venti anni ne ebbero l'esercizio. È un argomento gravissimo: dal momento che abbiamo assunto il servizio, vi è stato consacrato quasi un miliardo; e chi lo sa per quanto tempo basterà, poichè una legge sola diede 910 milioni.

Noi perciò facciamo due preghiere. La prima di corredare il conto consuntivo di questo esercizio con una dimostrazione che ci faccia vedere come è andata la liquidazione colle tre Società esercenti, e quali oneri abbia incontrato lo Stato; dimostrazione contabile completa e non lunga, perchè quando questi resoconti sono diluiti in molte pagine e in grossi volumi, pochi li leggono, e vi si confondono. Occorre un resoconto sommario e chiaro di queste operazioni.

L'altra preghiera è di vedere con l'aiuto di qualche tecnico, che non abbia preconcetti, che cosa vi sia di vero in tutto ciò che con intendimenti e fini diversi e con diverse tendenze si narra e si sentenzia intorno alle spese di esercizio delle ferrovie di Stato in comparazione di quello che erano le spese delle tre Società. Bisogna far questo conto, e nel farlo non bisogna dimenticare che oggi è cessato un certo antagonismo che esisteva durante il periodo

dell'esercizio sociale; che cioè le Società avevano interesse a diminuire più che potevano le spese di esercizio che stavano a loro carico, mandandole ai tre fondi di riserva o alla cassa patrimoniale. Io non voglio esprimere un giudizio, ma desidero solo che un confronto comparativo delle spese dei due esercizi si faccia: e si presentino innanzi al Parlamento delle cifre positive, affinchè si possa dare un giudizio.

I nostri desideri sono tanti, che ho paura che l'onor. ministro ci chiami indiscreti: ma, siccome siamo mossi dal desiderio del bene pubblico, e di veder chiaro in questi gravi argomenti, egli ci condonerà l'indiscrezione.

L'onor. Carcano, l'onor. Rubini, che è stato anch'esso relatore di questo bilancio di assestamento innanzi alla Camera, io stesso che sono qui relatore, quando fummo ministri del tesoro, ci siamo tutti occupati per liquidare il passato dei debiti dei comuni e delle provincie, ed abbiamo largheggiato più che si è potuto, pur tenendo conto degli interessi dello Stato.

La nostra opera tendeva specialmente ad abilitare questi enti a soddisfare in un modo ragionevole, e nei limiti del possibile i loro debiti; ma avemmo anche il proposito che questi arretrati delle quote di concorso o rimborso dovute da questi enti non si ripetessero più. Ora pare che ciò non si avveri, e che gli arretrati di questi concorsi e rimborsi per parte dei comuni e delle provincie continuino a rinascere; di modo che sarebbe poi a suo tempo necessario un provvedimento simile a quello al quale ho accennato. Noi raccomandiamo che si sia rigorosi nel domandare il pagamento di questi concorsi; perchè lasciare accumulare le quote è lo stesso che mettere gli enti debitori nella condizione di non poter soddisfare ai loro debiti. In questo avviene come nelle fortune private; chi non paga le prime 50 mila lire di debito non riesce a pagarle più, e spesso vi perde tutto il suo patrimonio.

Tornando alle ferrovie, debbo osservare che troviamo delle cifre enormi di partite di giro; sono diecine e diecine di milioni. Nell'assestamento vi è una modifica di 74 milioni nelle partite di giro. Affinchè questo accada, vi deve essere un criterio *sui generis* che segue l'Amministrazione ferroviaria per portare queste grosse somme fra le partite di giro.

Quali criteri si seguono? E non si potrebbero

seguire quei criteri che regolano la contabilità dello Stato, e che si applicano senza inconvenienti, anche a quelle Amministrazioni che hanno carattere industriale, come sarebbe quella delle private?

Inoltre si prega l'onor. ministro di vedere se sia possibile semplificare i bilanci degli economati generali. Prima non sapevamo niente di essi; e adesso ci vengono i bilanci di sette economati generali, che occupano tante pagine del bilancio dello Stato da non dire. Raccomandiamo di vedere se c'è modo di dare unità a questi bilanci degli economati, salvo tenerli distinti tra loro per disposizioni interne; poiché la distinzione delle gestioni di questi vari economati pare che sia resa necessaria dalla diversa consistenza patrimoniale che hanno, mentre taluni non hanno quasi niente di patrimonio ed altri hanno fino ad un milione di rendita, come quello di Torino.

Finalmente preghiamo il signor ministro di vedere se ci sia la realtà o soltanto un'illusione nella determinazione delle somme da erogarsi nell'anno per le pensioni da darsi di autorità.

Lo so che la legge è rigorosa; ma non ne è mai assoluta l'osservanza. Il ministro del tesoro il quale deve provvedere anche al personale della Corte dei conti, non credo che possa per tutto un esercizio non avere neppure una pensione da poter dare di autorità, neppure per la più piccola somma. Badi, onor. ministro, ciò non è probabile. Deve esserci qualche cosa, per cui dovendosi seguire dei criteri non definiti o mal definiti, queste pensioni di autorità debbono trovar modo di uscire dalle maglie del bilancio. Anche l'abitudine introdottasi in quasi tutte le Amministrazioni, di collocare a riposo quando sia raggiunta la condizione del massimo della pensione, sebbene la legge non ponga limite di età, rende sempre più improbabile che si possa passare un intero esercizio con poche pensioni di autorità, e anzi nel caso del Ministero del tesoro senza nessuna.

Il Governo aveva domandato un aumento della somma portata nel bilancio di previsione in L. 452,000, proponendo di portarla a 467,000, e l'hanno ridotta invece a 400,000.

L'onor. ministro se si impressiona dell'insieme di questi fatti e indaga, forse vedrà le

cose come stanno, e se occorre qualche provvedimento lo darà.

Io domando venia al Senato e al signor ministro se ho ripetuto, raccogliendole alla meglio, queste raccomandazioni, e col più vivo interesse ascolterò la risposta che egli sarà per dare, non a me, ma alla Commissione, di cui io sono l'espressione. (*Approvazioni*).

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Avanti ogni cosa io ringrazio vivamente l'illustre presidente e relatore della Commissione di finanze. Lo ringrazio vivamente per la relazione da lui dettata, e per il riassunto che ne ha fatto ora davanti al Senato. L'onor. Finali è stato troppo modesto nel chiamare la sua una breve relazione. In verità non è lunga, ma è così succosa e densa di pensieri, di voti savi e di giuste considerazioni, che lascia scorgere, può ben dirsi, le unghie del leone.

Ora, prima di rispondere singolarmente ai quesiti che il chiaro relatore mi ha proposto, mi è grato premettere una dichiarazione sintetica, che cioè, in tutte o quasi tutte le considerazioni e i voti espressi in questo importante documento, io mi trovo pienamente d'accordo, mi trovo nello stesso ordine di idee; e appena faccio qualche lieve riserva su particolari di ordine secondario e di poca entità; come avrò forse occasione di spiegare nel rispondere partitamente ai vari quesiti.

Un primo gruppo di osservazioni, già lo disse il senatore Finali, sono d'indole generale e riguardano l'ordinamento della contabilità; quindi entrano in quel campo di riforme, delle quali fu assegnato lo studio ad una Commissione Reale presieduta dal senatore Di Broglio.

Il relatore della Commissione di finanze mi esortava a sottoporre a quella stessa Reale Commissione i vari rilievi contenuti nella sua relazione e che si possono riassumere in quattro punti: il primo riflette la presentazione dei bilanci; il secondo, l'esercizio provvisorio; il terzo, i progetti di storni; il quarto, quella che egli ben chiamò la confusione dei bilanci con il trasporto di fondi da un esercizio all'altro.

Ora qui ho il piacere di far conoscere al Senato che la Commissione presieduta dall'onor.

revole Di Broglio è stata molto diligente e sollecita nell'eseguire il proprio mandato, e non più tardi di ieri io ho ricevuto un grosso volume, che espone i risultati dell'importante lavoro di quella Commissione. Mancherei di sincerità, se non soggiungessi che non ho avuto tempo di iniziarne l'esame. Sarà uno dei primi doveri ai quali attenderò colla massima diligenza; e molto probabilmente, in quel grosso volume troverò trattate anche le questioni, sulle quali l'onor. Finali ha richiamato l'attenzione mia e del Senato.

Se mai alcuna di esse fosse sfuggita alle indagini di quegli egregi commissari, nulla vieterà che il ministro del tesoro preghi il senatore Di Broglio di voler tuttavia farne lo studio, a modo di supplemento.

Detto questo, pregherei il senatore Finali a voler concedere che io non mi addentri ora a trattare le singole questioni accennate. Mi pare che non ve ne sia bisogno ora, dopo la dichiarazione, generica ma efficace, da me fatta dianzi; e ancor meno ve ne sarebbe oggi la opportunità, in quanto che in siffatte materie le risposte improvvisate non possono riescire esaurienti. Sento tuttavia il dovere di aggiungere un'altra dichiarazione esplicita su la questione quarta. Mentre le prime tre riguardano le forme, le procedure, ossia le riforme della legge e del regolamento su la contabilità dello Stato, intorno alle quali sono diversi i pareri dei tecnici e degli studiosi, sulla quarta invece, non vi è bisogno di nuovi studi; ognuno deve avere il pensiero suo, ed io l'ho chiaro e netto ed è identico a quello professato dal senatore Finali. (*Approvazioni*).

Veniamo alla seconda parte dell'importante discorso dell'onorevole relatore. Egli ha espresso un desiderio, che ebbi l'onore di esprimere io pure alla Camera dei deputati, quando vi si discuteva la recente legge ferroviaria: e cioè, che si procuri di organizzare una contabilità esatta, chiara e semplice, e più completa di quella che oggi abbiamo, per la grande azienda delle ferrovie di Stato.

Non è da dimenticarsi che l'ordinamento dei conti o dei bilanci, come si trovano oggi, è un ordinamento rudimentale, improvvisato e provvisorio. Io avevo l'onore di essere ministro del tesoro nel 1905, quando affrettatamente si dovette presentare il primo bilancio dell'esercizio

delle ferrovie di Stato. L'Amministrazione, appena costituita, era allora così affaticata dall'immane lavoro di mettere in moto la grossa macchina dell'azienda ferroviaria, che sarebbe stata pretesa vana la mia, se avessi voluto che proprio allora, nel settembre 1905, si fosse organizzata una contabilità perfetta e si fosse presentato un bilancio conforme ai giusti desideri ora espressi dalla Commissione di finanze, e che io interamente condivido.

Ma ora quel tempo è passato: abbiamo una nuova legge, la quale dà all'esercizio ferroviario un nuovo ordinamento, che non so se sarà il definitivo, ma di certo è migliore del primo provvisorio; e già in quella legge sono tracciate delle linee, sulle quali si potrà tessere il nuovo lavoro di un buon ordinamento di contabilità, tale da corrispondere ai savi concetti espressi dal senatore Finali. Troppo giusto è il desiderio che codesti conti diano modo, a chi li osserva e studia, di comprendere bene l'andamento dell'azienda e i suoi risultati, e altresì di poter fare giuste comparazioni tra gli effetti dell'esercizio di Stato e quelli dell'azienda sociale, rispetto all'erario.

Anche qui potrei ripetere le stesse parole del senatore Finali, per esprimere il mio pensiero; parole molto simili a quelle che ho pure letto in altro importante atto legislativo, voglio dire la relazione alle Camere di Francia che precede il progetto Barthou per l'acquisto e l'esercizio di una rete ferroviaria: anche là si rileva la necessità di rendere omogenei i dati dell'esercizio di Stato, con quelli del precedente esercizio sociale, per poter fare giustamente confronti e giudizi.

Nell'altro ramo del Parlamento io citai un esempio, che può meritare di essere ripetuto. Nel conto attuale dell'esercizio delle ferrovie figura una spesa molto maggiore, che assottiglia il prodotto netto, in confronto di quello che prima appariva (non che era), perchè prima non figuravano le somme per interessi e ammortamenti dei capitali richiesti dalle ingenti spese d'impianto o d'indole patrimoniale. Nel bilancio del tesoro erano allora iscritte delle spese per sovvenzioni a ferrovie, e nel bilancio dell'entrata apparivano i prodotti della partecipazione agli utili dell'esercizio sociale che non erano però netti veramente, mentre eravi allora un debito latente, sia per capitali sia

per interessi e per ammortamenti, che invece oggi si iscrivono tra le spese ordinarie. E giustamente osservò il senatore Finali trattarsi di somme ingenti, che conviene distinguere in due grosse partite: una è quella dei debiti vecchi ora liquidati colle tre Società Adriatica, Mediterranea e Sicula; l'altra è quella relativa alle molte opere e spese occorrenti per mettere le ferrovie in regolare assetto. In cifre tonde, la prima partita si ragguaglia a poco meno di mezzo miliardo; e più di altrettanto importerà la seconda, in un periodo di una diecina d'anni, salvo quanto potrà occorrere di più in seguito, se continuerà l'attuale meraviglioso sviluppo di traffico; perchè con l'aumentare dei prodotti crescono anche le spese di esercizio e di impianto: occorrono nuove linee o raddoppiamenti di binari, ampliamenti di stazioni, aumenti di materiale rotabile e fisso, e così via.

Sono spiacente di non aver preveduto che si desiderasse oggi un conto esatto delle liquidazioni ferroviarie. Tale conto io esposi alla Camera, quando si discusse la legge ferroviaria. La somma complessiva, se rammento bene, è di circa 470 milioni; e allora dissi in quale modo vennero raccolti i mezzi per pagarli. Una parte ragguardevole è stata pagata dal Tesoro con mezzi propri; un'altra parte, anche più ragguardevole, è stata procurata con i titoli ferroviari 3.65 %, e poi 3.50 %; ed una terza parte mediante mutui con la Cassa depositi e prestiti.

Per ora spero che l'onor. senatore Finali voglia tenersi pago di queste dichiarazioni, mentre mi riservo, in altra prossima occasione, di rispondere in modo più completo e preciso.

Vengo alla terza parte della relazione e del discorso del senatore Finali. Anche in questa sono molteplici le osservazioni e assai importanti.

Certamente merita attento esame la questione dei contributi dovuti dai comuni e dalle provincie. In verità (lo ha ben rilevato l'egregio relatore) avviene un fenomeno, che non è facile a spiegarsi: quasi si direbbe che le concessioni e le larghezze date dallo Stato ai comuni e alle provincie, per agevolare a loro, con dilazioni, il pagamento dei contributi dovuti allo Stato, per opere pubbliche specialmente, ebbero un effetto ben diverso da quello a cui mirava l'onor. Finali, che da ministro del tesoro quelle concessioni iniziava, e che i suoi

successori proseguirono. Si direbbe quasi che esse ebbero invece l'effetto di incoraggiare i comuni e le provincie ad essere anche più lente nel soddisfare i loro debiti, quantunque assai diluiti.

Io non saprei, sul momento, immaginare del fenomeno altra spiegazione che questa, e cioè, che di fronte al debito liquidato e ripartito, i comuni e le provincie si immaginino di avere una specie di credito a lor volta verso lo Stato per la promessa, spesso ripetuta, di una riforma dei tributi comunali e provinciali: difettosi o sperequati questi, peggio di quelli.

Ora ho il piacere di annunciare al Senato che l'ottimo mio collega ministro Lacava si è accinto, con grande alacrità, ad uno studio definitivo dell'arduo problema, col fermo proposito di portare a novembre avanti al Parlamento un progetto organico, che assolvere codesto debito annoso, e dia un migliore ordinamento alla finanza comunale e alla provinciale, con un più equo riparto di carichi fra la proprietà terriera e la ricchezza mobiliare.

Tornando ai contributi dovuti allo Stato, aggiungerò che sono interamente d'accordo con la savia massima espressa dal presidente della Commissione di finanze, che cioè lo Stato non deve chiedere ai comuni e alle provincie più di quello che la equità e la giustizia consigliano; ma una volta stabilito il contributo per legge, esso deve essere inesorabilmente riscosso, come qualsiasi altro credito dell'erario nazionale.

In una recente occasione, quando si discussero i provvedimenti per Roma, fu esonerata a ragione la provincia, come già si era esonerato il comune, da ulteriori versamenti per contributi nelle opere del Tevere. E allora io venni pure nell'abrogazione di una riserva, scritta 32 anni sono, di richiedere un qualche contributo ai proprietari rivieraschi per i benefici a loro derivati dalle opere del Tevere. Piuttosto che mantenere vaghe e vane illusioni, si trovò preferibile una esplicita rinuncia, non solo per la maggior regolarità amministrativa e contabile, ma anche per la ritrosia ai litigi, e per quello spirito di equità a cui deve sempre informarsi l'azione dello Stato e di chi lo governa.

Passo alla questione degli economati dei benefici vacanti. E volendo essere sempre sin-

cero, debbo dire che non mi trovo preparato a dare una risposta concreta su di una questione per me nuova. Posso dichiarare soltanto che ne farò oggetto di studio, insieme al collega ministro di grazia e giustizia, tenendo presente la raccomandazione di semplificare.

Le pensioni. È un'altro tema grave assai, del quale non posso dire di non essere edotto; anzi, potrei dire che il ministro del tesoro ne sa fin troppo, poichè ogni giorno sperimenta gli inconvenienti e le penose conseguenze delle norme oggi vigenti in siffatta materia. Davvero non è raro il caso di creare delle illusioni, quando s'impongono dei freni artificiosi per limitare il crescere delle spese; e un'illusione è stata di certo quella di credere che si potesse scrivere nel bilancio una cifra fissa e limitata, non superabile, di fronte a un debito imprescindibile in virtù di legge, mentre mancano i dati occorrenti per misurarne in via preventiva il preciso ammontare. Dicevo che la conseguenza è penosa per il ministro del tesoro, che deve firmare i decreti delle pensioni, e non di rado deve fare la brutta figura, mi si permetta la dura parola, di cattivo pagatore in confronto di bravi funzionari, e proprio nel momento nel quale essi meritano i maggiori riguardi, quando lasciano o stanno per lasciare l'ufficio.

Ben si scorge che il ritardo a liquidare o a pagare una pensione di diritto, non corrisponde nè al decoro, nè all'interesse dello Stato; poichè ne viene poi che il funzionario, non più in grado di prestare servizio, se non può ottenere che più tardi la pensione, lo si lascia godere invece lo stipendio, per evitargli la miseria.

Occorre dunque riprendere in esame tutta la questione delle pensioni, e già da tempo sono avviati studii e progetti. Se non si andrà a riforme più radicali, io penso che si dovrà rifare un passo verso l'antico, ritornando al metodo di uno stanziamento di somma complessiva, distinto in articoli, anzi che a quella divisione assoluta di capitoli speciali per singoli Ministeri, divisione che non è praticamente attuabile, senza lo sconcio che, mentre un Ministero risulta dotato oltre al bisogno, un altro non ne ha abbastanza per soddisfare ciò che è un debito improrogabile.

Ho parlato finora delle pensioni di diritto; quanto alle pensioni di autorità, il senatore

Finali ha trovato non spiegabile come per esse non rimanga inscritta nemmeno una lira nel bilancio del Ministero del tesoro, essendosi tolte quelle lire 12,000 che figuravano nello stato di prima previsione.

Probabilmente, la novità così si spiega: che si son potute togliere nell'assestamento del bilancio quelle 12,000 lire, perchè nello esercizio, ormai chiuso, non era occorso nessun collocamento a riposo di autorità.

Bene o male, credo di avere sufficientemente risposto alle domande, che mi ha in modo così obbligante rivolto l'illustre mio amico il senatore Finali. Ma crederei di mancare al mio dovere verso il Senato, se ancora non aggiungessi qualche notizia sui risultati dell'esercizio finanziario 1906-1907; e tanto più ne sento il dovere, trattandosi di un esercizio chiuso ieri l'altro.

Alla Camera dei deputati io ebbi l'onore di esporne i risultati approssimativi, rettificando le anteriori previsioni delle entrate e delle spese, in base ai dati accertati fino al 31 scorso maggio.

Secondo il disegno di assestamento del bilancio, vi sarebbe un avanzo (uso le cifre tonde) di 60 milioni. Contro tale avanzo stanno le nuove spese, i nuovi oneri derivanti da disegni di leggi o da leggi nuove non ancora conteggiate nel bilancio assestato. Esponevo allora il conto dei nuovi oneri, che ammontano alla somma complessiva di circa 63 milioni e mezzo. Contraponendo a 60 milioni di avanzo 63 milioni e mezzo di nuove passività, si avrebbe un disavanzo di 3 milioni e mezzo. Ma, per fortuna, le entrate erano state previste in misura così modica, ed ebbero uno svolgimento così prospero, che calcolate in base ai risultati al 31 maggio già davano un aumento di entrata sicuro, in confronto delle previsioni fissate nel progetto di assestamento, di 57 milioni; quindi, in conclusione, 53 milioni, almeno, di avanzo netto.

Oggi eccomi in grado di fare altre aggiunte, ben lieto che esse valgano ad attestare viemeglio quanto sia buona veramente la nostra situazione finanziaria. In base ai risultati delle riscossioni delle entrate principali nel mese di giugno, l'ultimo mese dell'esercizio, possiamo oggi calcolare con certezza un nuovo aumento di altri 4 o 5 milioni.

E così, nel complesso della buona annata,

abbiamo già sicura una maggiore entrata, in confronto dell'esercizio precorso, di almeno 61 milioni di lire.

Meritano nota speciale le seguenti differenze in più: di milioni 11,4 nelle tasse sugli affari; di milioni 26,3 nelle dogane (benchè il dazio sul grano abbia dato 7,600,000 lire in meno); e ancora, di 7 milioni in più nelle tasse di fabbricazione; di lire 7,230,000 nei taticchi; di 8 milioni nella imposta di ricchezza mobile *per ruoli*; e di 6 milioni e mezzo nei prodotti delle poste e dei telegrafi.

Sono aumenti assai notevoli per quantità, e più ancora per la qualità loro.

Vi saranno poi delle economie nelle spese di alcuni Ministeri, anche a prescindere da quelle notevoli per minori vincite dei giuocatori al lotto (del quale mal volentieri mi occupo per lo stesso concetto espresso in proposito dal senatore Finali). Vi è stata quest'anno, nelle giocate fino al 22 giugno, una forte diminuzione nelle vincite, essendo queste in ragione del 42 per cento, invece del 48 e 49, che è la percentuale media normale.

Sono anche da mettersi in conto maggiori proventi dall'azienda delle ferrovie; ed è infine segnalato un aumento nelle entrate minori.

Il Senato comprende che sarebbe meno prudente il conchiudere oggi con cifre precise, mentre ulteriori migliorie sono da attendersi nel conto consuntivo; ma sarà lieto di udire da me affermare, con sicurezza, che l'avanzo netto andrà al di sopra dei sessanta milioni.

Così credo di aver soddisfatto al dovere di riassumere il risultato, che, anche con la più prudente estimazione, è dato presumere oggi dalla gestione finanziaria di questo esercizio 1906-907; risultato, che, aggiunto a quello degli anni precedenti, rende ancora migliore e più solida la situazione già buona della finanza italiana. (*Approvazioni*).

Mi rimane a dire una parola sulla questione del lotto. Leggendo la relazione del senatore Finali, può sembrare facile il rimedio, una disposizione legislativa, che lo dichiari abolito per sempre. Ma purtroppo qui non basta la legge, bisogna correggere il costume; e se domani la legge abolisse il lotto, io dubito assai che di fatto il giuoco continuerebbe sotto altra forma anche peggiore, con conseguenze non meno deplorabili.

PATERNOSTRO. Domando la parola.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Chiedo venia al Senato se mi indugiassi troppo, chiedo venia alla Commissione di finanze se non ho risposto sufficientemente alle varie questioni da essa sollevate; ripeto vive grazie per l'importante relazione dell'onorevole Finali; la quale, dirò brevemente così, stimola ancor più il mio buon volere a proseguire con ogni cura, affinché economia e finanza abbiano a continuare sulla via della prosperità. (*Approvazioni*).

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. È un'osservazione, dirò così, storica, che mi propongo di esporre.

L'onor. Finali ha accennato alla spesa di quasi un miliardo per le ferrovie, e l'onor. ministro ha osservato che per circa la metà tale somma è occorsa per pagare un debito verso le Società, in conseguenza di provvedimenti o meglio espedienti di finanza adottati vent'anni prima. Ora conviene osservare che quel mezzo miliardo pagato alle Società, non è altro che una restituzione.

CARCANO, *ministro del tesoro*. È un debito che c'era già.

CADOLINI. Appunto, poichè quando si abbandonarono le ferrovie all'esercizio privato, si cedette pure il materiale mobile alle Società per ritrarne un mezzo miliardo al fine d'impiegarlo nelle nuove costruzioni. Dunque questo mezzo miliardo non rappresenta altro che il pagamento d'una parte delle costruzioni ferroviarie eseguite dopo il 1885.

Questa osservazione non ha altro scopo che quello di mostrare, che solo mezzo miliardo si impiega ora nello sviluppo delle nostre reti ferroviarie, perchè l'altra ugual somma fu ottenuta come prezzo del materiale mobile, al fine di dissimulare in qualche guisa l'incremento del debito pubblico che cagionavano le nuove costruzioni.

La vendita del materiale mobile fu un vero espediente di finanza, che a molti piacque allora e che anzi contribuì a far approvare le convenzioni; ma a que' tempi si tenne in niun conto che di poi, cioè alla scadenza delle convenzioni, avremmo dovuto rimborsare la somma alle Società. Questa è un'osservazione storica da non trascurarsi, affinché non si creda che l'intera somma sia impiegata ora nelle indispensabili

opere complementari sulla vasta rete delle strade ferrate italiane.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Questo è esat-tissimo.

CADOLINI. Non c'è dubbio che, oltre quelle già approvate, saranno necessarie altre rile-vantissime opere per agevolare l'incremento e per corrispondere alle esigenze del movimento ferroviario, che veramente ha superato fin da ora le più legittime aspettative. Tale incre-mento crea la necessità di un lavoro che può dirsi vastissimo, perchè bisogna aumentare il materiale mobile, raddoppiare binari, consoli-dare quelli esistenti, ampliare stazioni e com-piere tante altre opere che mancarono di fare le Società quando, vedendo avvicinarsi l'epoca della scadenza delle convenzioni, avevano in-teresse ad evitare ogni spesa.

Tutto ciò conferma sempre più la verità di questo principio, che l'esercizio privato, bi-sogna concelerlo per lunghi periodi di 60, 70 od 80 anni, od altrimenti non avventurarsi su questa via che diviene disastrosa per le finanze e per l'economia pubblica; il che dimostra che avevano ragione coloro (fra i quali io pure mi trovai) che fin dal 1876 erano favorevoli al-l'esercizio di Stato.

Non conviene farsi illusioni. Il mezzo miliardo per le opere e gli acquisti sarà insufficiente, e forse ce ne vorrà anche un altro. Ma quanto più si spenderà per le ferrovie tanto maggiore ne sarà il profitto; e cioè l'aumento delle en-trate dello Stato e il vigoroso svolgimento delle forze economiche di tutto il Paese.

Importa però raccomandare al Governo di es-sere molto cauto, e di andare a rilento nel ri-durre le tariffe. Taluni sostengono genericamente il principio che, riducendo le tariffe si aumentano a dismisura i prodotti. Ma tale prin-cipio diviene contrario alla verità e rovinoso, quando si voglia farne una legge assoluta e generale.

Esso bensì deve essere applicato a certi traf-fici, al trasporto di certe merci, per i benefici economici che dalle riduzioni può raccogliere il Paese. Vi hanno merci, come i concimi, delle quali converrebbe forse limitare le tariffe al solo costo del trasporto. Ma riguardo ai passeg-geri, mentre stanno bene le tariffe differenziali, non è prudenza affrettare troppo la riduzione delle tariffe.

PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO. Io non sono stato presente a tutto il discorso pronunciato dal ministro del tesoro, ma sono giunto nell'Aula allorchè ho sentito pronunciare dal ministro una parola che mi fece una certa impressione a proposito della desiderata abolizione del lotto pubblico. Egli ha espresso l'opinione che fosse di ostacolo a questa riforma la possibilità dell'incremento del lotto clandestino.

Ora a me pare che questo non sia un buon argomento, perchè, se il lotto clandestino sus-siste, lo è appunto perchè si regola sull'estra-zione ufficiale. Il giorno in cui questo non vi fosse più, evidentemente un'estrazione clande-stina non affiderebbe tanto i giuocatori quanto l'estrazione che ha la garanzia dell'autorità. Questo dico in merito a questa questione; ma non è ciò soltanto che volevo dire; questa dif-ficoltà è stata affacciata anche in altri tempi da uno dei più illuminati ministri delle finanze che abbiamo avuto, il Magliani. Una volta, di-scorrendo col Magliani di questa questione, egli mi diceva: la difficoltà non sta nella perdita per l'erario, perchè i 37 milioni (tanto mi pare che erano i proventi netti del tesoro) si pos-sono ricuperare per altra via, la difficoltà sta nel rivivere del lotto clandestino...

CARCANO, *ministro del tesoro*. Il male sta nel vizio del giuoco.

PATERNOSTRO ... Perfettamente, siamo d'ac-cordo. E noi che riconosciamo che la radice dei nostri mali sta nella cattiva educazione del po-polo continuiamo a tenerlo nell'abbruttimento. In quanto a concorrenza non è poca quella che fanno le tombole e le lotterie, alle quali il Go-verno si presta, con una condiscendenza supina verso l'iniziativa parlamentare. Questa deve essere rispettata, ma deve essere anche mode-rata.

Domani, per es., potrebbe venire uno qua-lunque (perchè di deputati ce ne sono degli ottimi, dei mediocri e anche di quelli che per un errore di criterio possono creder buona la cosa che è cattiva) potrebbe venire a proporre cose assolutamente impossibili; forse anche disoneste, ed il Governo lascierebbe passare, perchè d'iniziativa parlamentare. Voi, ripeto, avete il dovere di rispettare questa iniziativa

parlamentare, ma la dovete anche moderare. E questo detto di passaggio.

Tornando al lotto pubblico, io credo che si dovrebbe mettere allo studio la grave questione, perchè un'abolizione siffatta non si potrebbe fare che graduale. Convieni quindi studiare quali sarebbero gli effetti finanziari e cercare, in tempo più o meno lungo, d'intraprendere questa grande opera di risanamento morale del paese.

Noi teniamo il popolino tra il lotto pubblico e il Monte di pietà, e, come non bastasse, ci sono le tombole, quasi quotidiane. Di queste mi sono occupato un'altra volta; poichè sono un malinconico ostinato in questa questione; quindi prego vivamente l'onor. ministro del tesoro, che ha cuore e mente, di non perder di vista questa questione, e nelle ferie parlamentari veda di cercare di commettere ad altri, di cui si possa fidare, lo studio di questa grave riforma, la quale s'impone. Se vogliamo essere un popolo civile e non esserlo da burla; bisogna por mano risolutamente a questa riforma la quale, come ho detto, deve esser fatta gradatamente, in base ad uno studio serio.

Non mi si venga a dire che il lotto clandestino ce lo impedisce. Il dire che lo Stato si fa giuocatore, perchè altri giuoca, è cosa che sembra incredibile. Io spero e confido che le mie preghiere non cadranno nel vuoto e che presto si potrà avere, almeno l'inizio di uno studio, per venire ad una riforma di tanta importanza.

FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *relatore*. Ho domandato la parola per ringraziare vivamente, a nome della Commissione di finanze, l'onorevole ministro del tesoro, così per le risposte soddisfacenti che ci ha dato, come per le sue importanti dichiarazioni sopra gli argomenti che avevamo sottoposti alla sua considerazione. Lo ringrazio ad un tempo, dei savi ed alti propositi esposti intorno all'azienda finanziaria, la cui comunicazione è stata di tanto interesse per il Senato.

Per parte mia poi lo ringrazio della grande cortesia e benevolenza che ha sempre voluto usare parlando del relatore.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Darò breve risposta all'onorevole senatore Paternostro. Alle sue domande cortesi vorrei rispondere, quanto mi è possibile, cortesemente.

Comincerò col dire che consento intieramente nelle idee da lui espresse riguardo all'iniziativa parlamentare per le tombole e le lotterie. E spero che questa mia dichiarazione possa valere a renderlo, almeno in parte, soddisfatto.

Mi è assai più difficile rispondere riguardo all'altra grave questione, dell'abolizione del lotto. S'intende che non mi rifiuto di considerare bene anche codesto tema. Ma, onorevole Paternostro, mi lasci confessare schiettamente il mio pensiero: io ho una grande fede nel progresso, ho un ardente desiderio di vedere il mio paese al primo grado della civiltà, ma per l'abolizione del lotto ho già provato amare disillusioni.

Più che di leggi è questione di costumi.

Non vorrei mancare di riverenza verso il Senato, ma sono tentato a citare un aneddoto. Ero ragazzo, a Napoli, nel 1860, ed ho visto una sera un gran tumulto di donne, che, furiose, gridavano in tono di protesta, o invocavano con strane preghiere il dittatore. Il tumulto era sotto il palazzo D'Angri, dove aveva il suo quartiere generale Giuseppe Garibaldi. E quale ne era la cagione? Era stato affisso in quel giorno un decreto che aboliva il giuoco del lotto!

Ebbene, onorevole Paternostro, per far cessare la esasperazione popolare, il generale Garibaldi ha dovuto ricevere una Commissione, alla quale fu dichiarato che si sarebbe lasciato continuare il giuoco del lotto. (*Approvazioni. — Commenti*).

È il caso di ripetere ancora: *Quid leges sine moribus?* (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla discussione dei capitoli.

## TABELLA A.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1906-907.

## ENTRATA

CATEGORIA I. — Entrate effettive.		
3	Proventi dei beni del demanio pubblico . . . . .	+ 150,000 »
10 <i>bis</i>	Interessi 3.65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di L. 13,000,000 spettante allo Stato giusta l'art. 5 della convenzione del 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325 . . . . .	+ 471,837 05
12	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137) . . . .	+ 8,426,105 96
13	Prodotto delle ferrovie complementari esercitate per conto dello Stato dalla Società italiana per le strade ferrate Meridionali (Convenzioni approvate con le leggi 20 luglio 1888, n. 5550 e 2 luglio 1896, n. 269, e col regio decreto 29 giugno 1905, n. 344) . . . . .	— 2,510,000 »
14	Quote spettanti allo Stato sui prodotti d'esercizio delle ferrovie concesse alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali (art. 10 della Convenzione approvata con la legge 23 luglio 1881, n. 334) . . . . .	— 12,480,000 »
15	Canone dovuto dalla Società italiana per le strade ferrate Meridionali per le linee Bologna-Ancona e Castelbolognese-Ravenna (Legge 14 maggio 1865, n. 2279) . . . . .	— 3,557,758 64
15 <i>bis</i>	Canone dovuto dalla Società italiana delle strade ferrate Meridionali per la facoltà accordatale di valersi del tronco Foggia-Cervaro per la linea Foggia-Benevento-Napoli (Art. 1° della convenzione 10 giugno 1868 approvata con Regio decreto 12 luglio 1868, n. 4535) . . . . .	— 36,000 »
16	Partecipazione dello Stato, nella ragione del 10 per cento, sui prodotti lordi delle ferrovie Vicenza-Treviso, Padova-Bassano e Vicenza-Thiene-Schio concesse in esercizio alla Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane (leggi 12 luglio 1896, n. 299 e 9 luglio 1905, n. 392) . . . . .	— 159,280 »
17	Canone dovuto dalla Società delle ferrovie Nord-Vicenza per l'uso della stazione di Schio in comune con la Società Veneta esercente la ferrovia Vicenza-Schio di proprietà dello Stato . . . . .	— 700 »
	Da riportarsi . . . . .	— 9,695,795 63

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . .	— 9,695,795 63
18	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano (art. 29 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, n. 1406) . . . . .	+ 6,000 »
19	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza (art. 89 del capitolato di concessione annesso alla legge 23 luglio 1854, n. 83) . . . . .	+ 63,000 »
19 <i>bis</i>	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti della ferrovia del Gottardo, al netto della quota spettante al Municipio di Genova (art. 18 della convenzione internazionale 15 ottobre 1869, approvata con la legge 3 luglio 1871, n. 311, e art. 1 della convenzione 26 settembre 1883, approvata con la legge 3 luglio 1884, n. 2519) . . . . .	<i>per memoria</i>
19 <i>ter</i>	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti della ferrovia Monza-Calolzio (art. 285 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) . . . . .	+ 300,000 »
20	Imposta sui fondi rustici . . . . .	— 6,781,000 »
21	Imposta sui fabbricati . . . . .	+ 600,000 »
22	Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . .	— 35,492,000 »
23	Tasse di successione . . . . .	»
25	Tasse di registro . . . . .	+ 6,000,000 »
26	Tasse di bollo . . . . .	»
27	Tasse in surrogazione del registro e del bollo . . . . .	+ 3,000,000 »
28	Tasse ipotecarie . . . . .	+ 700,000 »
29	Tasse sulle concessioni governative . . . . .	+ 1,000,000 »
30	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie (Leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 agosto 1874, n. 1945) . . . . .	+ 2,342,000 »
32	Tasse di fabbricazione . . . . .	+ 6,500,000 »
33	Dogane e diritti marittimi . . . . .	+ 45,700,000 »
35	Dazio di consumo della città di Roma. . . . .	+ 400,000 »
36	Tabacchi . . . . .	+ 6,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	+ 20,642,204 37

1025

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

		<i>Riporto</i>	+ 20,642,204 37
37	Sali		»
38	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori		+ 150,000 »
39	Lotto e tasse sulle tombole		+ 9,000,000 »
40	Poste		+ 3,500,000 »
41	Corrispondenza telegrafica		+ 1,000,000 »
42	Canoni, corrispondenza telefonica e compartecipazione ai proventi delle linee telefoniche concesse e da concedersi all'industria privata		+ 1,500,000 »
42 <i>bis</i>	Anticipazioni eseguite da provincie, da comuni, da camere di commercio, da società e da privati per la pronta costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana o di nuove reti urbane (art. 29 del testo unico delle leggi sui telefoni, modificato con la legge 1º luglio 1906, n. 302)		<i>per memoria</i>
43	Prodotto delle reti telefoniche urbane		+ 200,000 »
44	Tasse di pubblico insegnamento		+ 700,000 »
45	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali		+ 50,000 »
46	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative		- 100,000 »
54	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare		- 10,000 »
57	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro		+ 109,735 »
58	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi delle somme fornite dal Tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti (Legge 22 aprile 1905, n. 137, art. 9 e 10) (Interessi 3.75 per cento)		- 2,929,124 62
58 <i>bis</i>	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi di certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi per le somme fornite dal Tesoro mediante cessione di certificati alla Cassa dei depositi e prestiti e ad altri enti, ecc., ai termini delle leggi 22 aprile 1905, n. 137 (art. 9 e 10), 19 aprile 1906, n. 127 (art. 1) e 23 dicembre 1906, n. 638 (art. 3 e 4)		+ 1,000,000 »
59	Rimborso dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi della somma di L. 135,000,000 pagata dal Tesoro alle tre		
		<i>Da riportarsi</i>	+ 34,812,814 75

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	+ 34,812,814 75
	Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, mediante certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, di cui alla legge 25 giugno 1905, n. 261, per acquisto di materiale rotabile in dipendenza della convenzione 29 novembre 1899 approvata con la legge 25 febbraio 1900, n. 56 . . . . .	- 4,913,662 50
60	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi della somma anticipata dal Tesoro mediante certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, di cui alla legge 25 giugno 1905, n. 261, per prezzo del materiale rotabile e d'esercizio assunto nel 1885 e riconsegnato al 1° luglio 1905 delle tre Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per effetto della legge 22 aprile 1905, n. 137 . . . . .	- 8,189,437 50
60 <i>bis</i>	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa d'interessi relativi ai certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi agli effetti degli articoli 1 e 2 della legge 25 giugno 1905, n. 261 . . . . .	+ 12,939,311 25
60 <i>ter</i>	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa d'interessi relativi ai certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi per le spese delle liquidazioni ferroviarie e per il completamento della dotazione normale dei magazzini a termini dell'art 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638 . . . . .	+ 2,000,000 »
61	Rimborso dalla Società delle ferrovie Meridionali della quota d'interessi a suo carico sull'ammontare della spesa pel materiale rotabile ad essa consegnato in dipendenza della convenzione 29 novembre 1899, approvata con la legge 25 febbraio 1900, n. 56 . . . . .	<i>soppresso</i>
62	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle finanze . . . . .	+ 200 »
64	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica . . . . .	- 700 08
61 <i>bis</i>	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti. (Legge 25 febbraio 1892, n. 71).	+ 4,032 »
64 <i>ter</i>	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole tecniche governative. (Legge 12 luglio 1900, n. 259).	+ 178,432 88
64 <i>quater</i>	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici. (Legge 12 luglio 1900, n. 259) . . . . .	+ 25,432 06
64 <i>sexies</i>	Concorsi per le scuole normali. (Legge 12 luglio 1896, n. 293). . . . .	+ 10,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	+ 36,866,422 86

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	+ 36,866,422 86
66	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici . . . . .	— 51,822 47
67	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi. . . . .	— 23,000 »
68	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della guerra . . . . .	+ 200,660 62
69	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della marina . . . . .	— 17,916 67
73	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato . . . . .	+ 300,000 »
74	Quota devoluta al Tesoro dello Stato sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio e della gestione dei depositi giudiziari . . . . .	— 440,000 »
76 <i>bis</i>	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal tesoro con mezzi ordinari di tesoreria, per le spese del materiale rotabile e d'esercizio consegnato il 1° luglio 1905 per effetto della legge 22 aprile 1905, n. 137 dalle Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e per altri titoli a termini dell' art. 1° della legge 25 giugno 1905, n. 261 . . . . .	— 977,261 90
76 <i>ter</i>	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro con i mezzi ordinari di tesoreria per le liquidazioni ferroviarie, ecc., in attesa di emettere i corrispondenti certificati ferroviari di credito giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 . . . . .	+ 1,240,402 46
82	Diritti dovuti, giusta l'art. 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni, e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima . . . . .	— 50,000 »
82 <i>bis</i>	Somme prelevate dal fondo di riserva costituito presso la Cassa di depositi e prestiti per le epizootie, agli effetti dell' art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 . . . . .	+ 20,000 »
83	Diritti di segreteria nelle regie Università. (Art. 68 del regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 21 agosto 1905, n. 638) . . . . .	+ 2,953 »
92	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie . . . . .	+ 30,752 36
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	+ 37,101,190 26

LEGISLATURA XIII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	+ 37,101,190 26
92 <i>bis</i>	Concorso delle provincie e dei comuni nei due sestî della spesa per la costruzione e ricostruzione di strade comunali, di cui agli articoli 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . . .	+ 333,333 33
96	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 13 marzo 1904, n. 102 . . . . .	+ 188,000 »
96 <i>bis</i>	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento e sistemazione del porto di Napoli. (Art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 351) . . . . .	+ 180,000 »
96 <i>ter</i>	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento della banchina del porto di Torre Annunziata. (Legge 14 maggio 1906, n. 198) . . . . .	+ 45,000 »
99	Rimborsi diversi di spese straordinarie . . . . .	+ 24,000 »
100	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) e 7 luglio 1902, n. 333 . . . . .	— 146,000 »
108	Prodotto dei beni espropriati od alienati per il bonificamento dell'Agro romano. (Articolo 5 del regolamento approvato col Regio decreto 7 maggio 1891, n. 255) . . . . .	— 40,562 70
108 <i>bis</i>	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero di agricoltura, industria e commercio saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni. (Art. 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 611) . . . . .	+ 43,605 87
108 <i>ter</i>	Rimborso di mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti dell'Agro romano, da riscuotere e da versarsi all'Ercario dagli esattori delle imposte dirette, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti. (Articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano e art. 17 del relativo regolamento approvati coi Regi decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647 e 681) . . . . .	<i>per memoria</i>
112 <i>bis</i>	Ricavo della vendita di un terreno demaniale in Tunisi da impiegarsi nell'acquisto o nella costruzione di edifici ad uso delle scuole governative in Tunisi. (Legge 14 luglio 1906, n. 359) . . . . .	<i>per memoria</i>
115 <i>bis</i>	Trenta per cento dell'imposta sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6000 delle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, da destinarsi a termini dell'art. 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 . . . . .	+ 304,500 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	+ 38,033,066 76

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-1907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	+ 38,033,066 76
115 <sup>ter</sup>	Trenta per cento dell'imposta sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a L. 6000 nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Potenza, Napoli e della Calabria, da destinarsi a termini dell'art. 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . . .	+ 995,500 »
118 <sup>bis</sup>	Somma dovuta dalla Società delle strade ferrate Meridionali per partecipazione dello Stato agli utili, a tutto il 1903, della Società stessa provenienti dall'esercizio e dalle costruzioni, giusta l'art. 9 della convenzione 26 marzo 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324 . . . . .	(a) »
	Totale delle variazioni alla categoria I . . . . .	+ 39,028,566 76
	<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	
125	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico . . . . .	+ 100,000 »
126	Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici . . . . .	- 105,000 »
135	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261 e dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, per far fronte ai pagamenti da eseguirsi dallo Stato alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie, Mediterranea, Adriatica e Sicula, in conseguenza della liquidazione delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (articoli 1 e 2 legge 22 aprile 1905, n. 137, e leggi 15 luglio 1906, nn. 324-325) . . . . .	+ 80,000,000 »
136	Somma da ricavarsi per far fronte alle spese della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905. (Legge 22 aprile 1905, n. 137) . . . . .	- 50,000,000 »
137	Somma da ricavarsi per far fronte alle spese della Amministrazione delle ferrovie di Stato per l'aumento del traffico negli esercizi 1905-1906 e 1906-1907 . . . . .	- 34,000,000 »
137 <sup>bis</sup>	Somma da ricavarsi per far fronte alle spese della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per lavori e provviste di materiale rotabile occorrenti a sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905, ed al successivo aumento del traffico. (Leggi 22 aprile 1905, n. 137 e 19 aprile 1906, n. 127) . . . . .	+ 84,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	+ 79,965,000 »

(a) Il capitolo n. 118-bis è trasportato alla categoria III « Movimento di capitali » col n. 159-bis.

LEGISLATURA XXII — 1° SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i>	+ 79,995,000 »
138 <i>ter</i>	Anticipazioni fatte al Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni a termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647. (Art. 57 del regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661)	<i>per memoria</i>
138 <i>quater</i>	Somministrazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura a tenore dell'articolo 29 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 per mutui di favore ai proprietari che eseguiscano opere di bonificamento. (Art. 16 del regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1905, numero 661)	+ 2,000,000 »
141	Rimborso di somme dovute da Provincie, Comuni e Corpi morali per debiti al 30 giugno 1901 sistemati a sensi della legge 8 dicembre 1901, n. 497	- 111,767 37
141 <i>bis</i>	Ricupero delle somme corrisposte alla Società italiana delle strade ferrate meridionali fino al 30 giugno 1905 in dipendenza della garanzia di prodotto stabilita per la ferrovia Voghera-Pavia-Brescia (art. 14, 2° capoverso del capitolato annesso alla legge 21 agosto 1862, n. 763)	- 1,170,400 »
142	Annualità a carico della provincia di Potenza per contributo nelle spese dello Stato a termini della legge 31 marzo 1904, n. 140 sui provvedimenti a favore della Basilicata.	+ 6,000 »
144	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi per il pagamento della somma di lire 135,000,000 rimborsate dal Tesoro alle tre società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'acquisto del materiale rotabile in dipendenza della convenzione 29 novembre 1899 approvata con la legge 25 febbraio 1900, n. 56. (Legge 25 giugno 1905, n. 261)	- 1,530,157 50
145	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento della somma anticipata dal Tesoro, mediante certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, di cui alla legge 25 giugno 1905, n. 261, per prezzo del materiale rotabile assunto nel 1885 e riconsegnato al 1° luglio 1905 dalle tre società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per effetto della legge 22 aprile 1905, n. 137	- 2,550,262 50
145 <i>bis</i>	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi a termini della legge 25 giugno 1905, n. 261.	+ 4, (2), 414 75
	<i>Da riportarsi</i>	+ 8 ,667,827 38

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-1907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	+ 80,667,827 38
146 <i>bis</i>	Quota d'ammortamento dovuta dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle somme pagate con mezzi ordinari di tesoreria per le spese del materiale rotabile e d'esercizio consegnato il 1° luglio 1905, per effetto della legge 22 aprile 1905, n. 137, dalle società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e per altri titoli, a termini dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261 . . . . .	— 304,327 90
147 <i>bis</i>	Capitale compreso nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di tredici milioni di lire spettante allo Stato in forza dell'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325 . . . . .	(a) »
155 <i>bis</i>	Entrate proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto. (Articoli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623) . . . . .	+ 98,000 »
155 <i>ter</i>	Entrate proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione. (Art. 9 e 16 della legge 22 luglio 1906, n. 623) . . . . .	+ 20,000 »
155 <i>quat.</i>	Rimborso da parte della Repubblica di San Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'art. 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446. . . . .	+ 9,310 04
156	Somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili, compresi nella tabella A annessa all'allegato M approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 . . . . .	+ 27,212 50
159 <i>bis</i>	Somma dovuta dalla Società delle strade ferrate Meridionali per partecipazione dello Stato agli utili, a tutto il 1903, della Società stessa provenienti dall'esercizio e dalle costruzioni, giusta l'art. 9 della convenzione 26 marzo 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906 n. 324 . . . . .	+ 6,000,000 »
159 <i>ter</i>	Capitale compreso nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di tredici milioni di lire spettante allo Stato in forza dell'articolo 5 della Convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325 . . . . .	+ 60,185 25
	Totale delle variazioni alla categoria III . . . . .	+ 86,576,207 27

(a) Il capitolo n. 147-*bis* è trasportato più sotto col n. 159-*ter*.

CATEGORIA IV. — Partite di giro.		
162	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del tesoro vincolati od in sospeso . . . . .	— 152 50
163	Interessi di titolo di debito pubblico di proprietà del Tesoro liberi da ogni vincolo . . . . .	+ 1,644 13
165	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo	— 2,103 50
167	Anticipazione fatta dalla Cassa dei depositi e prestiti in ordine all'art. 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, per prezzo di espropriazione di terreni dell'Agro romano di cui all'articolo 9 della legge stessa .	soppresso
168	Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato . . . . .	+ 1,008,799 76
169	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli, occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa . . . . .	— 935,612 76
170	Parte del prodotto lordo del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrisponderci al Comune ed alle spese di riscossione . . . .	+ 187,606 »
172	Somma da prelevarsi dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonifiche 22 marzo 1900, n. 195) . . . . .	— 551,123 61
173	Aumento alle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e a piccola velocità sulle Ferrovie dello Stato da destinarsi a colmare la quota a carico dello Stato del disavanzo al 30 giugno 1885 delle Casse pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario. (Leggi del 29 marzo 1900, n. 101, 22 aprile 1905, n. 137, 28 giugno e 15 luglio 1906, nn. 261 e 324). . . . .	+ 645,500 »
Totale delle variazioni alla categoria IV . . . . .		+ 354,557 52

## SPESA

## MINISTERO DEL TESORO

## CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria) . . . . .	—197,627,541 45
1	Rendita consolidata 3.75 per cento al netto (Spesa obbligatoria) . . . . .	+151,901,934 32
dis	Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 70 58
3	Rendita consolidata 4 per cento al netto (Spesa obbligatoria) . . . . .	— 3,920,748 »
4	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Spesa obbligatoria) . . . . .	— 14,770 59
5	Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (Spesa obbligatoria). . . . .	+ 6,520 11
7	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 153 »
11	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	— 10,520 »
12	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 123 75
15	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 1,575 »
17	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 25 »
20	Interessi dei buoni del tesoro e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria) . . . . .	— 2,500,000 »
23	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 700,000 »
24	Interessi dell' 1.50 % al netto sopra anticipazioni statutarie degli istituti di emissione a' sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449; 22 luglio 1894, n. 339; 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell' allegato D) (Spesa obbligatoria) . . . . .	— 450,000 »
	Da riportarsi. . . . .	— 51,913,169 28

	<i>Riporto</i> . . . . .	— 51,913,169 28
25	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi (Spesa obbligatoria).	— 63,788 75
25 <i>bis</i>	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 3,000,000 »
26	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto (Spesa obbligatoria) . . . . .	— 2,929,124 62
28	Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria) . . . . .	— 138,300 »
30	Sovvenzione fissa chilometrica spettante alla Società delle strade ferrate Meridionali per le linee di sua proprietà (art. 17 della convenzione 28 novembre 1864 e art. 9 della convenzione 28 aprile 1881, rispettivamente approvate con il R. decreto 24 giugno 1865, n. 2041 e con la legge 23 luglio 1881, n. 334) . . . . .	— 34,562,838 46
30 <i>bis</i>	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate Meridionali fino al 31 dicembre 1906 per le linee di concessione anteriore al 1888 (art. 2, lettera A, modificato dalla convenzione approvata con l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324) . . . . .	+ 30,000,000 »
30 <i>ter</i>	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate Meridionali fino al 31 dicembre 1906 per la costruzione delle linee di cui alla convenzione 20 giugno 1888 (art. 2, lettera B, della convenzione approvata con l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324) . . . . .	+ 9,053,689 90
31	Corrispettivo chilometrico spettante alle Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge 20 luglio 1888, n. 5550 (Spesa obbligatoria) . . . . .	— 22,226,089 43
31 <i>bis</i>	Annualità fissa spettante alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888 n. 5550 . . . . .	+ 8,261,386 53
31 <i>ter</i>	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate della Sicilia per la costruzione delle ferrovie, di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550 . . . . .	+ 4,911,013 »
32	Corrispettivi spettanti alla Società italiana delle strade ferrate Meridionali per l'esercizio e la manutenzione delle ferrovie complementari di cui alle convenzioni con essa stipulate (Leggi 20 luglio 1888,	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	— 56,607,221 11

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	— 56,607,221 11
	n. 5550 e 2 luglio 1896, n. 269, e R. decreto 29 giugno 1905, n. 340 (Spesa obbligatoria). . . . .	— 4,188,350 »
36	Assegni ai mille di Marsala e loro vedove ed orfani e pensioni diverse.	— 53,000 »
37	Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli per i veterani 1848-49 ai sensi delle leggi 4 marzo 1898, n. 46 e 18 dicembre 1898, n. 489 . . . . .	— 195,000 »
38	Assegni a favore di coloro che presero parte alle guerre per la indipendenza d'Italia a cominciare da quella di Crimea (Legge 8 luglio 1904, n. 341) . . . . .	+ 248,000 »
43	Spese per la Camera dei deputati . . . . .	+ 10,000 »
44	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed alle altre Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) (a) . . . . .	»
45	Personale di ruolo (Spese fisse) (Ministero) . . . . .	+ 463,482 »
46	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) (Ministero) . . . . .	+ 28,500 »
47	Personale straordinario. . . . .	— 51,877 »
48	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	— 10,000
49	Spese di ufficio del Ministero . . . . .	— 13,060 »
60	Personale dell'Ispettorato generale (Spese fisse). . . . .	+ 5,900 »
63	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	+ 17,298 »
69	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse) . . . . .	+ 92,480 »
73	Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, nell'officina delle carte-valori e dipendenti cartiere, nella Regia Zecca, e nella Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (Spese fisse) . . . . .	— 132,220 »
73 bis	Personale delle Delegazioni del Tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (Spese fisse) . . . . .	+ 1,258,300 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	— 59,126,768 11

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	+ 56,126,768 11
73 <i>ter</i>	Personale delle Delegazioni del Tesoro e degli uffici gestione e di controllo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	+ 30,380 »
73 <i>quater</i>	Assegni diversi a titolo di indennità di carica e di funzioni . . . . .	+ 15,670 »
74	Personale di gestione e di controllo nella Tesoreria centrale dal Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, nella Regia Zecca e nella Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	- 8,880 »
75	Spese d'ufficio della Tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, del magazzino dell'Officina carte-valori e della Tesoreria di Massaua . . . . .	- 25,055 »
76	Personale fiduciario della Tesoreria centrale e dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	- 1,600 »
77	Personale delle Delegazioni del tesoro presso la Regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia (Spese fisse) . . . . .	- 931,929 50
78	Personale delle Delegazioni del Tesoro presso la Regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	- 13,650 »
92	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse) . . . . .	+ 6,605 »
93	Retribuzione e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'amministrazione centrale e provinciale del tesoro per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esame e alla Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 de' regolamento 30 ottobre 1896, n. 508 . . . . .	- 32,355 »
96	Spese per i servizi delle Delegazioni all'estero per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di Borsa . . . . .	- 20,000 »
97	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'Officina carte-valori (Spesa obbligatoria) . . . . .	- 16,885 »
98	Spesa per i lavori straordinari per l'amministrazione del Debito pubblico . . . . .	- 23,200 »
99	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione . . . . .	- 13,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	- 60,160,667 61

Discussioni 7. 9-11

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	+ 60,160,667 61
115	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle Istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67).	+ 1,317 »
118	Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . .	- 70,200 »
120	Spese causali . . . . .	- 5,000 »
125	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . .	- 664,708 98
126	Fondo di riserva per le spese imprevedute (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . .	- 531,705 »
128 <i>bis</i>	Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni a comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima, per le somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1° della legge 25 giugno 1906, n. 255. (Art. 12 legge stessa ed art. 1 Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403) . . . . .	<i>per memoria</i>
128 <i>ter</i>	Metà a carico dello Stato delle annualità d'interesse e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti a provincie e comuni anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per riparare i danni a loro causati dal terremoto. (Art. 13 legge 25 giugno 1906, n. 255) . . . . .	<i>per memoria</i>
128 <i>quater</i>	Concorso dello Stato per costituire il patrimonio della Sezione temporanea per il servizio dei mutui ipotecari da concedersi ai privati allo scopo di procurare ad essi i mezzi per le ricostruzioni e riparazioni dei fabbricati distrutti o danneggiati dal terremoto. (Art. 17 e 56 della legge 25 giugno 1906, n. 255) . . . . .	+ 1,000,000 »
128 <i>quing.</i>	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Potenza e di Napoli, sulle rendite imponibili superiori a lire 6,000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento, da estinguersi in 25 anni autorizzate come all'art. 46 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e dall'art. 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . . .	+ 1,300,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	- 59,130,964 59

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

		<i>Riporto</i> . . . . .	- 59,130,964 59
128 <i>sexies</i>	Annualità comprensive d'interessi e di ammortamento a carico dello Stato per i primi due anni sui mutui di favore concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti a comuni ed istituzioni di beneficenza, giusta l'art. 2 della legge 19 luglio 1906, n. 390 a favore dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio . . . . .		<i>per memoria</i>
128 <i>septies</i>	Interessi 4 per cento compresi nella annualità per estinzione entro 25 anni dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro mediante anticipazioni versate alla Cassa provinciale di credito agrario istituita in ogni provincia dei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, esclusa la provincia di Napoli, giusta l'art. 6 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . . .		<i>per memoria</i>
132 <i>bis</i>	Indennità temporanea agli impiegati residenti in Milano . . . . .	+	3,825 »
133	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine) . . . . .	-	500 »
134	Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica ai termini dell'art. 8 della convenzione A, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine) . . . . .	-	1,000 »
146 <i>bis</i>	Somma da pagarsi agli eredi del sig. Gaetano Barbatelli, ex-ricevitore generale della provincia di Avellino, in esecuzione di sentenza 25 marzo-30 aprile 1906 del Regio tribunale di Roma . . . . .	+	164,100 »
146 <i>ter</i>	Rimborsi o anticipazioni disposti a favore dei comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio nell'aprile 1906, con l'art. 10 della legge 19 luglio 1906, n. 390, e corrispondenti all'ammontare delle sovrimposte comprese nelle esecuzioni temporanee di cui al 3°, 4°, 5° e 6° comma dell'art. 28 della legge stessa . . . . .	+	320,178 »
146 <i>quater</i>	Spese per l'impianto della luce elettrica nei nuovi uffici della Corte dei conti . . . . .	+	4,645 »
146 <i>quinq.</i>	Rimborsi disposti a favore delle provincie danneggiate dall'eruzione del Vesuvio con l'art. 10 della legge 19 luglio 1906, n. 390, e corrispondenti all'ammontare delle sovrimposte comprese nelle esecuzioni temporanee di cui al 3°, 4°, 5° e 6° comma all'articolo 28 della legge stessa . . . . .	+	357,304 11
	Totale delle variazioni alla Categoria I . . . . .	-	58,282,412 48

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

CATEGORIA III. — <i>Movimenti di capitali.</i>		
148	Debiti redimibili iscritti nel <i>Gran Libro</i> - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 18,968 75
159	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	- 51,005 25
160 <i>bis</i>	Quota di ammortamento compresa nelle annualità per estinzione entro 25 anni dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro mediante anticipazioni versate alle Casse provinciali di credito agrario istituite in ogni provincia dei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, esclusa la provincia di Napoli, giusta l'art. 6 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . . .	<i>per memoria</i>
161	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 . . . . .	- 50,000,000 >
162	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per far fronte all'aumento del traffico del 1905-906 e 1906-1907 . . . . .	- 34,000,000 >
162 <i>bis</i>	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e far fronte all'aumento del traffico del 1905-906 e 1906-907 . . . . .	+ 84,000,000 >
163	Somma da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261. e articoli 42, 47 e 32 dei contratti stipulati colle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula ed approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3018 . . . . .	+ 80,000,000 >
166	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 per i quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine) . . . . .	+ 27,212 50
168 <i>bis</i>	Annualità da corrisponderci dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino in base all'art. 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906, resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 416 . . . . .	+ 9,310 04
Totale delle variazioni alla Categoria III . . . . .		+ 80,004,486 04

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

169	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso.	-	762 50	
170	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo . . .	+	150 63	
172	Somma da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi di trasporto a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato e destinati a colmare la quota a carico dello Stato del disavanzo al 30 giugno 1885 delle Casse di pensioni e soccorso pel personale ferroviario di cui alla legge 29 marzo 1900, n. 101; 22 aprile 1905, n. 137 e 15 luglio 1906, n. 324 (Spesa d'ordine) . . . . .	+	645,500 »	
Totale delle variazioni alla Categoria IV . . . . .			+	614,888 13

## MINISTERO DELLE FINANZE

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

26	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	+	1,250 67	
50	Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Spese d'ordine) . . . . .	+	103,000 »	
64	Spesa per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione - Articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25. (Spesa obbligatoria) . . . . .	+	5,000 »	
65	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) . . . . .	+	2,770,000 »	
66	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse dell'Università per essere corrisposte ai privati insegnanti giusta l'art. 13 del Regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Spesa d'ordine) . . . . .	+	130,000 »	
Da riportarsi . . . . .			+	3,009,250 67

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	+ 3,009,250 67
69	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spesa obbligatoria) .	+ 110,000 »
71	Spese di materiale, indennità ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi e degli automobili (Spesa obbligatoria) .	— 5,000 »
77	Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (Spesa obbligatoria).	+ 140,000 »
80	Spese di coalizioni e di liti (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 20,000 »
87	Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria e d'ordine) (Asse Ecclesiastico) .	— 35,000 »
92	Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria) .	+ 100,000 »
99	Anticipazione della spesa occorrente per l'esecuzione d'ufficio delle volture catastali - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, n. 278, ed Art. 62 del regolamento relativo (Spesa obbligatoria e d'ordine) . . . . .	— 30,000 »
106	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) . . . . .	+ 5,900,000 »
107	Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati, in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria) . . . . .	— 20,000 »
110	Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza . . . . .	+ 1,747,049 50
113	Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza . . . . .	+ 71,220 »
135	Indennità di viaggio e di soggiorno e competenze ai membri delle Commissioni (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 160,000 »
138	Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto d'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici; sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria) .	+ 1,100,000 »
158	Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 200,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	+ 12,467,520 17

	<i>Riporto</i> . . . . .	+ 12,467,520 17
157	Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli art. 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897, e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova (Spesa d'ordine) . . . . .	+ 520,000 »
163	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria) . . . . .	- 935,612 76
164 <i>bis</i>	Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma da corrispondersi al comune di Roma, giusta l'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 100,000 »
179	Spesa per provvista di carta, per la stampa, per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e pel collaudo dei bollettari stessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 14,500 »
180	Aggio d'esazione (Spesa d'ordine) . . . . .	+ 800,000 »
181	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 4,900,000 »
188	Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 100,000 »
190	Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione; indennità di licenziamento al personale suddetto e contributi dell'amministrazione, da versarsi a favore dello stesso personale alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, ed alla Cassa di mutuo soccorso per malattie (Spesa obbligatoria) - (Tabacchi) . . . . .	+ 100,000 »
194	Assegni e indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 10,000 »
195	Compra di tabacchi, lavori di bottaio, e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 3,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	+ 21,076,407 41

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	+ 21,076,407 41
197	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 50,000 »
198	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di mobili e materiali diversi di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso delle agenzie di coltivazione dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 55,000 »
205	Paghe agli agenti subalterni ed agli operai delle saline, mercedi agli operai ammalati, indennizzi per infortuni sul lavoro, contributo dello Stato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia del personale suddetto e alla Cassa sociale di mutuo soccorso per gli operai della salina di Lungro (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 100,000 »
206	Pensioni agli operai delle saline (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	- 13,000 »
208	Indennità ai rivenditori di generi di privativa per il trasporto dei sali (Spesa d'ordine) . . . . .	+ 55,000 »
210	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati, acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali varii per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali, compra di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 50,000 »
211	Compra dei sali (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 200,000 »
212	Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazioni di materiale fisso e mobile, indennità d'immissione ed altre spese per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nelle saline e nei magazzini di deposito del sale (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 265,000 »
215	Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 30,000 »
225	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti (Spesa d'ordine) . . . . .	+ 115,000 »
	<i>Daripartarsi</i> . . . . .	+ 21,983,407 41

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

	<i>Riparto</i> . . . . .	+ 21,983,407 41
228	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Spesa d'ordine) . . . . .	+ 2,000 »
230	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 95,000 »
232	Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine) . . . . .	+ 40,000 »
233	Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino - Art. 4, lettera d, della legge 19 maggio 1904, n. 209 (Spesa obbligatoria). . . . .	+ 15,000 »
240 <i>bis</i>	Indennità temporanea agli impiegati residenti a Milano . . . . .	+ 187,500 »
254	Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1 marzo 1886, n. 3682, modificato dall'articolo 1 della legge 21 gennaio 1897, n. 23) (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 219,000 »
254 <i>bis</i>	Retribuzioni per lavori straordinari ed altre spese inerenti all'esecuzione delle leggi 15 e 19 luglio 1906, nn. 383 e 390, riguardanti provvedimenti a favore delle provincie meridionali, delle isole di Sicilia e di Sardegna e dei danneggiati dal Vesuvio nell'aprile 1906 . . . . .	+ 25,000 »
272	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture tabacchi . . . . .	- 2,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I . . . . .	+ 22,564,907 41
	<b>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</b>	
280 <i>bis</i>	Spese proprie del fondo di previdenza per i Ricevitori del lotto (Spesa obbligatoria - (Legge 22 luglio 1906, n. 623) . . . . .	+ 96,000 »
280 <i>ter</i>	Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione (Spesa obbligatoria) - (Legge 22 luglio 1906, n. 623) . . . . .	+ 20,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria III . . . . .	+ 116,000 »

<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro.</i>		
284	Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio . . . . .	+ 71,187 »
291	Fitto di locali per gli uffici e le caserme . . . . .	+ 2,000 »
294	Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio . . . . .	+ 47,606 »
299	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento di locali ed altre . . . . .	+ 140,000 »
Totale delle variazioni alla Categoria IV . . . . .		+ 260,793 »
<b>MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI</b>		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
18	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 144 24
36 <i>bis</i>	Indennità temporanea degli impiegati residenti a Milano . . . . .	+ 31,250 »
Totale delle variazioni alla Categoria I . . . . .		+ 31,394 24
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
22	Stipendi al personale dei Consolati (Spese fisse) . . . . .	+ 8,000 »
45 <i>bis</i>	Spese per la Macedonia . . . . .	+ 140,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		+ 148,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	+ 148,000 »
45 <i>ter</i>		Annualità dovuta alla Società di navigazione generale italiana, a titolo di rimborso in via di transazione per spese da essa sostenute nel 1890-91, in dipendenza della spedizione nell'Oceano Indiano del piroscafo <i>Paraguay</i> (Legge 14 luglio 1906, n. 427) . . .	+ 70,000 »
45 <i>quat.</i>		Spese per l'Istituto internazionale di agricoltura di Roma . . .	+ 20,000 »
		<b>Totale delle variazioni alla Categoria I . . .</b>	<b>+ 238,000 »</b>
<b>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA</b>			
<b>CATEGORIA I. — Spese effettive.</b>			
3		Ministero - Paga di un disegnatore straordinario - Paghe e mercedi ai diurnisti ed inservienti avventizi come dall'elenco nominativo della tabella <i>B</i> qui allegata . . . . .	»
3 <i>is</i>		Retribuzione agli scrivani straordinari addetti ai servizi di Ragioneria dell'Amministrazione centrale . . . . .	+ 2,600
7		Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità - Consulenza legale . . . . .	+ 38,000 »
10 <i>bis</i>		Ministero - Fitto di locali . . . . .	+ 9,300 »
11		Paghe agli operai addetti ai lavori di costruzione, manutenzione ed adattamento dei locali, e dei mobili dell'Amministrazione centrale come dall'elenco nominativo della tabella <i>C</i> qui allegata . . . . .	»
20		Spese di stampa . . . . .	+ 8,000 »
22		Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 1,344 »
29		Regi ispettorati scolastici - Personale (Spese fisse) . . . . .	+ 156,500 »
32 <i>bis</i>		Indennità per le spese di ispezione delle scuole primarie, in applicazione dell'art. 70 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . . .	+ 164,000 »
		<b>Da riportarsi . . . . .</b>	<b>+ 379,804 »</b>

LEGISLATURA XIII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	+ 379,804 »
33	Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale (Spese fisse) - Stipendi - Retribuzioni per gli incarichi di materie obbligatorie nelle Regie Università - Assegni, indennità e retribuzioni iscritti nei ruoli organici delle segreterie universitario e degli istituti universitari - Retribuzioni per supplenze al personale in aspettativa - Assegno ai dottori collegiali della Regia Università di Bologna	- 114,329 84
35	Regie Università ed altri istituti universitari - Personale (Spese fisse) - Assegni e paghe al personale straordinario . . . . .	- 1,179 84
39	Regie Università ed altri istituti universitari - Dotazioni - Assegno fisso all'Università libera di Urbino . . . . .	- 37,800 »
45	Regio Istituto di studi superiori, pratici, e di perfezionamento in Firenze - Assegno fisso, secondo le convenzioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885; e 9 luglio 1905, n. 366, e legato di Filippo Barker Webb - Aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'Istituto - Compensi per le Conferenze nelle scuole di magistero . . . . .	- 165 75
45 <i>bis</i>	Contributo governativo a favore del Regio Politecnico di Torino (legge 8 luglio 1906, n. 321) . . . . .	+ 303,593 98
54	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse scolastiche da erogarsi secondo le disposizioni della legge 28 maggio 1903, n. 224 . . . . .	+ 19,450 »
62	Biblioteche governative - Dotazioni . . . . .	- 35 63
67	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale (Spese fisse) - Assegni al personale straordinario - Paghe e mercedi al personale già assunto con la qualifica di operai, come dall'elenco nominativo della tabella <i>D</i> qui allegata . . . . .	»
99	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554) (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 877,921 72
100	Musei, gallerie, scavi di antichità - Acquisto di opere di notevole importanza archeologica e artistica e spese per la loro conservazione (art. 20 della legge 12 giugno 1902, n. 185) . . . . .	+ 121,566 66
102	Paghe, mercedi, regalie e indennità agli operai già assunti in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi e dei monumenti, come dall'elenco nominativo della tabella <i>E</i> qui allegata . . . . .	+ 15,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	+ 1,563,825 30

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	+ 1,563,825 30
103	Scuole medie governative - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni, indennità e retribuzioni indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142, al personale di ruolo ed a quello delle classi aggiunte - Retribuzioni per insegnamenti speciali e per supplenze al personale in aspettativa - Compensi per maggiore orario contemplato nella legge predetta . . . . .	+ 5,354,378 52
104	Scuole medie governative - Rimunerazioni per servizi straordinari eventuali e per supplenze al personale in attività di servizio temporaneamente assente . . . . .	+ 63,200 »
111	Sussidi ed assegni ad istituti d'istruzione secondaria classica, ed istituti tecnici comunali e provinciali, e scuole normali ed alle scuole per gli agenti ferroviari di Napoli e di Roma . . . . .	- 10 58
121	Indennità e compensi ai membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento di cattedre vacanti nel personale delle scuole secondarie classiche, tecniche e normali . . . . .	+ 110,000 »
123	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità; di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie (Spesa d'ordine) . . . . .	+ 100,000 »
124	Fondazioni scolastiche a vantaggio dell'istruzione media - Assegni per posti di studio liceali . . . . .	- 3 75
129	Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, e negli istituti tecnici e nelle scuole normali e complementari - Personale (Spese fisse) - Stipendi e retribuzioni al personale di ruolo ed a quello per le classi aggiunte - Rimunerazioni per supplenze ad insegnanti in aspettativa . . . . .	+ 36,050 »
137	Assegni fissi a convitti nazionali ed a convitti provinciali e comunali	- 50,000 »
164 <i>bis</i>	Concorso nell'istituzione e nel mantenimento dei giardini ed asili d'infanzia di cui all'articolo 72 della legge 15 luglio 1906, n. 383	+ 450,000 »
173 <i>bis</i>	Retribuzioni agli insegnanti elementari delle scuole serali e festive per adulti analfabeti, in applicazione dell'articolo 69 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . . .	+ 250,000 »
176	Concorso dello Stato nella spesa che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (Leggi 11 aprile 1886, n. 3798, ed 8 luglio 1904, n. 407 . . . . .	+ 1,543,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	+ 9,420,439 49

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	+ 9,420,439 49
176 <i>bis</i>	Onere dello Stato per l'istituzione delle scuole elementari nelle frazioni o borgate dei comuni di cui all'articolo 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383 in applicazione dell'art. 64 della legge stessa	+ 292,000 »
176 <i>ter</i>	Indennità ai maestri di scuole rurali ed obbligatorie non classificate residenti in luoghi particolarmente disagiati nei comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'articolo 67, comma 1° della legge stessa . . . . .	+ 250,000 »
176 <i>quater</i>	Contributo dello Stato nella spesa per l'istituzione di direzioni didattiche nei comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, ed indennità di residenza e di missione ai direttori didattici, in applicazione dell'art. 67, comma 2, della legge stessa . . . . .	+ 250,000 »
76 <i>quinq.</i>	Sussidi per promuovere l'assistenza scolastica nei comuni di cui all'articolo 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, ed in applicazione dell'art. 71 della legge stessa . . . . .	+ 300,000 »
176 <i>sexies</i>	Concorso dello Stato a vantaggio dell'istruzione elementare nei comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, ed in applicazione degli articoli 70, 72, 69, 64, 65, 67 (comma 1°) 67 (comma 2°) 71, 59, e 63 della legge stessa . . . . .	+ 351,000 »
182 <i>bis</i>	Indennità temporanea agli impiegati residenti a Milano . . . . .	+ 75,000 »
207 <i>bis</i>	Università di Palermo - Concorso dello Stato nelle spese per la commemorazione del 1° centenario dalla fondazione della Università . . . . .	+ 4,000 »
211 <i>bis</i>	Università di Pavia - Lavori di restauro ai tetti del museo di mineralogia e della biblioteca della Università. . . . .	+ 24,000 »
222 <i>bis</i>	Università di Torino - Concorso dello Stato nelle spese per la commemorazione del 5° centenario dalla fondazione della Università . . . . .	+ 4,000 »
259 <i>bis</i>	Concorso dello Stato nelle spese per il monumento che dovrà sorgere in Quarto al Mare sullo scoglio dal quale partì la spedizione dei Mille (Legge 22 luglio 1906, n. 491) . . . . .	+ 50,000 »
260 <i>bis</i>	Compensi per opera straordinaria al personale addetto ai lavori per la prima applicazione delle leggi sullo stato giuridico e sul miglioramento economico del personale delle scuole medie, per le relative operazioni contabili di pagamento, e per eventuali lavori di copiatura a cottimo . . . . .	+ 55,000 »
260 <i>ter</i>	Fondo per provvedere alle quote arretrate dovute dal 1° ottobre 1904 al 30 giugno 1906 al personale di servizio addetto alle scuole normali della Basilicata . . . . .	+ 10,675 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	+ 11,086,114 49

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	+ 11,086,114 49
266 <i>bis</i>	Concorso dello Stato nelle spese per la costruzione di un edificio da servire a sede del convitto nazionale « Vittorio Emanuele II » in Roma. Legge 8 aprile 1906, n. 105 (Seconda annualità) . . . . .	+ 200,000 »
268	Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici, destinati ad uso delle scuole elementari municipali (Legge 18 luglio 1878 n. 4160) (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 14,000 »
268 <i>bis</i>	Concorso nella spesa sostenuta dai comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per la costruzione, per l'ampliamento e per il restauro degli edifici destinati alle scuole elementari, a norma degli articoli 59 e 63 della legge stessa (Prima annualità) . . . . .	+ 1,000,000 »
268 <i>ter</i>	Concorso nella spesa sostenuta dai comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per la costruzione, per l'ampliamento e per il restauro degli edifici destinati alle scuole elementari, a norma degli articoli 59 e 63 della legge suddetta (Prima annualità) . . . . .	+ 160,000 »
269	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260 (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 14,000 »
269 <i>bis</i>	Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa	+ 40,000 »
273 <i>bis</i>	Sussidio all'istituto nazionale per l'incremento della educazione fisica in Italia . . . . .	+ 5,000 »
	<b>Totale delle variazioni alla categoria I</b> . . . . .	<b>+ 12,519,114 49</b>

## MINISTERO DELL'INTERNO

### CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Ministero - Personale (Spese fisse) . . . . .	— 4,200 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	— 4,200 »

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

		<i>Da riportarsi</i>	—	4,200	
3	Ministero - Retribuzione agli scrivani ed inservienti giornalieri (Spese fisse)		—	13,000	»
5	Spese per la copiatura a cottimo.		+	10,000	»
14	Funzioni pubbliche e feste governative		—	20,000	»
25	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		+	38,547	27
39	Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse).		+	607,700	»
51	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi.		+	670,000	»
77	Provvedimenti profilattici contro le epizootie, sussidi, esperimenti e ricerche varie.		+	20,000	»
85	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse)		+	432,500	»
89	Guardie di città - Personale e soprassoldo ai graduati ed alle guardie di città per la medaglia al merito di servizio ai termini dell'art. 3 della legge 8 luglio 1906, n. 318 (Spese fisse)		—	120,000	»
89 <i>bis</i>	Indennità d'alloggio agli ufficiali di pubblica sicurezza, ai graduati, alle guardie di città ed agli agenti sedentari.		+	150,000	»
91	Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, e per trasferimento alle guardie di città		+	228,500	»
91 <i>bis</i>	Guardie di città - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo di rafferma.		+	1,135,000	»
113	Contributo al Ministero della guerra per aumento della forza organica dell'Arma dei Reali carabinieri, concessione di nuove rafferme con premio e di soprassoldi ai militari dell'arma stessa		+	3,967,012	75
114	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri		+	200,000	»
116	Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse).		+	49,250	»
118	Personale di sorveglianza e disciplina dei riformatorii governativi (Spese fisse)		+	20,000	»
		<i>Da riportarsi</i>	+	7,371,310	02

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i>	+ 7,371,310 02
119	Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri (Spese fisse)	+ 600,000 »
119 <i>bis</i>	Personale di custodia - Indennità di alloggio	+ 216,000 »
119 <i>ter</i>	Personale di custodia - Medaglie di servizio	+ 150,000 »
122	Personale di custodia - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo	+ 45,000 »
127	Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibili e stoviglie	- 400,000 »
132	Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferta alle guardie	- 50,000 »
152 <i>bis</i>	Indennità temporanea agli impiegati residenti in Milano	+ 145,625 »
152 <i>ter</i>	Spesa occorrente per provvedere alle deficienze dei bilanci nell'intento esclusivo di assicurare il normale funzionamento nei comuni di Ottaiano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Gennaro di Palma, Somma, Nola per la frazione di Piazzella Cinquevie, Boscotrecase pel rione Oratorio (2ª rata)	+ 75,000 »
159 <i>bis</i>	Spese per il concorso della Direzione generale per la sanità pubblica all'Esposizione internazionale di Milano del 1906	+ 35,000 »
159 <i>ter</i>	Spese per i lavori di sistemazione degli uffici della Questura di Roma, nei locali della caserma di S. Marta	+ 75,000 »
161 <i>bis</i>	Spese per le ricostruzioni e riparazioni delle caserme, degli stabilimenti carcerari, delle scuole di proprietà comunali, gravemente danneggiate o distrutte, e di altri edifici pubblici dello Stato, e dell'edificio del collegio Italo-Albanese di Sant'Adriano distrutti o danneggiati dal terremoto del settembre 1905 (1ª delle 10 annualità)	+ 500,000 »
161 <i>ter</i>	Spesa a carico dello Stato per i mutui di favore da accordarsi ai comuni di Ottaiano, S. Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e S. Gennaro di Palma, per la provvista di acqua potabile, giusta l'art. 5 della legge 19 luglio 1906, n. 390	<i>per memoria</i>
Totale delle variazioni alla Categoria I		+ 8,762,935 02

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	+	132,600	»
14	Residui passivi eliminati a senso dell' art. 32 del testo unico della legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	+	2,861 05	
16	Spese di liti e per arbitraggi (Spesa obbligatoria) . . . . .	+	45,000	»
20	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	+	738,600	»
71	Assegni mensili al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale (Spese fisse) . . . . .	-	14,700	»
79 <i>bis</i>	Indennità temporanea agli impiegati residenti a Milano . . . . .	+	3,750	»
202	Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 . . . . .	-	200,000	»
208 <i>bis</i>	Costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312 (Art. 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383) . . . . .			<i>per memoria</i>
209 <i>bis</i>	Sussidi per l' impianto o l' esercizio in servizio pubblico di automobili per trasporto di viaggiatori e merci tra località non congiunte da ferrovie o da tramvie nelle provincie meridionali continentali e in quelle della Sicilia e della Sardegna (art. 50 della legge 15 luglio 1906, n. 383) . . . . .	+	400,000	»
217	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª categoria (art. 2, lett. a) della legge 21 giugno 1906, n. 238) . . . . .	-	36,500	»
219	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria (art. 2, lett. a) della legge 21 giugno 1906, n. 238) . . . . .	-	90,000	»
243	Val di Chiana (Arezzo e Siena) . . . . .	-	200,000	»
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	+	781,611 05	

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	+	781,611 05
290	Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere a), b), c), d), e) dell' art. 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto dell' art. 69, secondo comma, della legge stessa . . . . .	-	345,000 »
380	Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali nelle provincie calabresi dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 . . . . .	-	158,400 »
392	Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere a), b), c), d), e) dell' art. 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessario per le opere di bonifica nelle provincie calabresi, in base al disposto dell' art. 69, secondo comma, della legge stessa . . . . .	-	20,000 »
409 <i>bis</i>	Costruzione di strade provinciali . . . . .	+	500,000 »
409 <i>ter</i>	Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare . . . . .	+	50,000 »
409 <i>quater</i>	Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni o frazioni di comuni ora isolati . . . . .	+	50,000 »
409 <i>quing.</i>	Strade comunali di accesso alle stazioni . . . . .	+	50,000 »
409 <i>sexies</i>	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua . . . . .	+	50,000 »
409 <i>sept.</i>	Bonifiche . . . . .	+	100,000 »
409 <i>octies</i>	Porti e opere marittime . . . . .	+	100,000 »
409 <i>novies</i>	Consolidamento di frane minaccianti gli abitati . . . . .	+	50,000 »
409 <i>decies</i>	Sussidi per fornire di acqua potabile i comuni . . . . .	+	50,000 »
409 <i>undec.</i>	Riparazione ai danni e conseguente sistemazione idraulica e forestale dei corsi d'acqua situati nella falda meridionale del Vesuvio compresi fra gli alvei Farina e Campitelli (tabella F' annessa alla legge 19 luglio 1906, n. 300) . . . . .	+	500,000 »
409 <i>duod.</i>	Bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio, sistemazione idraulica . . . . .	+	600,000 »
409 <i>terd.</i>	Bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio, sistemazione forestale e consolidamento delle sponde . . . . .	+	300,000 »
409 <i>quat.</i>	Bonifica dei torrenti di Nola . . . . .	+	200,000 »
409 <i>quind.</i>	Maggiori lavori imprevisi per le bonifiche dei torrenti di Somma e Vesuvio, spese di personale, ecc. . . . .	+	100,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	+	2,958,211 05

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

	<i>Riparto</i> . . .	+ 2,958,211 05
464	Maggiori spese impreviste per le opere autorizzate dalla legge 13 marzo 1904, n. 102, e per quelle autorizzate dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 25 febbraio 1900, n. 56; 20 giugno 1901, n. 292 e 19 gennaio 1902, n. 275 . . . . .	+ 42,400 »
474	Sussidi per opere ai porti di 4 <sup>a</sup> classe e per conservazione di spiagge (Art. 321 della legge 20 marzo 1885, n. 2248, allegato F, e art. 39 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 . . . . .	— 49,000 »
483	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori . . . . .	— 1,400,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I . . . . .	+ 1,551,611 05
<b>CATEGORIA IV. — Partite di giro.</b>		
493	Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificazione da rimborsarsi al Tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti (Articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195) . . . . .	— 551,123 61
<b>MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI</b>		
<b>CATEGORIA I. — Spese effettive.</b>		
1	Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse) . . . . .	— 87,000 »
3 bis	Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai (Spese fisse) . . . . .	+ 80,000 »
	Da riportarsi . . . . .	— 7,000 »

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	-	7,000 »
4 <i>bis</i>	Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale di manutenzione e di sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (Spese fisse) . . . . .	+	8,000 »
6	Compensi per lavoro straordinario od a cottimo . . . . .	+	847,000 »
7	Assistenti e loro assimilati; telegrafisti militari; aiutanti in prova; allievi ed operai meccanici; operai in genere . . . . .	+	48,000 »
28	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico della legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	+	561 75
44	Spese per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, effettuato sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti stabiliti dalle rispettive convenzioni (Spesa obbligatoria) . . . . .	+	75,000 »
45	Spese per trasbordo nei casi di interruzione di linee - Nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale - Retribuzione per trasporto di corrispondenze ai capitani dei bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . .	-	25,000 »
53	Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2ª e di 3ª classe, alle collettorie ed ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 10 febbraio 1901, n. 120) (Spesa d'ordine) . . . . .	+	15,000 »
54	Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	-	200 »
83	Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica e telefonica - Spese di cambio (Spesa d'ordine) . . . . .	+	180,000 »
85	Bonificazioni e rimborsi diversi (Spesa d'ordine) . . . . .	-	64,000 »
89 <i>bis</i>	Versamenti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai delle somme iscritte sui libretti postali di risparmio, prescritte ai sensi delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779, e 3 luglio 1902, n. 280, devolute alla Cassa nazionale di previdenza in virtù della legge 11 luglio 1898, n. 350 . . . . .		<i>per memoria</i>
103	Costruzione della rete nazionale telefonica - Acquisto di apparati ed impianto di uffici e spese diverse (Art. 27 del testo unico delle leggi sui telefoni, approvato con il Regio decreto 3 maggio 1903, n. 196) . . . . .	+	1,116,801 74
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	+	2,194,163 49

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	+ 2,194,163 49
103 <i>bis</i>	Lavori in conto anticipazioni ricevute da provincie, da comuni, da Camere di Commercio, da società e da privati per la costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana o di nuove reti urbane, per la provvista degli apparecchi necessari e spese diverse (Art. 29 del testo unico delle leggi sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302) . . . . .	<i>per memoria</i>
106 <i>quat.</i>	Indennità temporanea agli impiegati residenti a Milano (Legge 21 giugno 1906, n. 246) . . . . .	+ 234,375 »
106 <i>quinq.</i>	Retribuzioni, indennità e spese di qualsiasi natura per l'esercizio e la manutenzione della rete telefonica urbana di Venezia . . . . .	+ 160,000 »
106 <i>series</i>	Spesa per l'adattamento ad uso della posta e del telegrafo di parte del fabbricato demaniale detto « Palazzo di Riserva » in Parma (Legge 31 marzo 1904, n. 150) (1ª annualità) (Spesa ripartita) . . . . .	+ 10,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I . . . . .	+ 2,598,538 49

## MINISTERO DELLA GUERRA

### CATEGORIA I. — Spese effettive.

17	Corpi di fanteria . . . . .	+ 66,200 »
18	Corpi di cavalleria . . . . .	— 13,400 »
19	Armi e servizi di artiglieria e genio . . . . .	+ 166,100 »
23	Corpo invalidi e veterani . . . . .	+ 2,000 »
24	Corpo e servizio sanitario . . . . .	+ 46,400 »
26	Corpo di Commissariato, Compagnie di sussistenza e personali contabili per i servizi amministrativi. . . . .	— 60,300 »
27	Scuole militari . . . . .	+ 39,050 »
29	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena . . . . .	— 5,100 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	+ 240,950 »

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	+ 210,950 »
34	Vestiario e corredo alle truppe - Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali - Rinnovazione e manutenzione di bandiere . . . . .	+ 305,200 »
35	Pane alle truppe - Rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa.	— 550,000 »
51	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (Spese fisse) . . . . .	+ 3,850 »
51 <i>bis</i>	Indennità temporanea agli impiegati residenti a Milano . . . . .	+ 15,625 »
52	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie, e trasporti relativi (Spesa ripartita) . . . . .	+ 500,000 »
53	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita) . . . . .	+ 1,000,000 »
54	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita) . . . . .	+ 1,500,000 »
55	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita) . . . . .	+ 100,000 »
56	Lavori a difesa delle coste (Spesa ripartita) . . . . .	+ 300,000 »
57	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato (Spesa ripartita) . . . . .	+ 800,000 »
59	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (Spesa ripartita) . . . . .	+ 2,000,000 »
60	Fabbricazione di materiale di artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa ripartita) . . . . .	+ 9,000,000 »
61	Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordnamento di poligoni e piazze d'armi (Spesa ripartita) . . . . .	+ 600,000 »
63	Materiale per la brigata ferrovieri (Spesa ripartita) . . . . .	+ 200,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I . . . . .	+ 16,015,625 »

## MINISTERO DELLA MARINA

### CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	+	25,000	»	
3	Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+	5,000	»	
26 bis	Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la pensione agli operai della fabbrica di siluri a San Bartolomeo	+	2,000	»	
37	Stato maggiore generale	+	31,100	»	
40	Corpo di Commissariato militare marittimo.	+	9,000	»	
43	Corpo Reale equipaggi - Paghe alla bassa forza.	-	317,655	»	
46	Corpo Reale equipaggi - Premi di rafferma - Soprassoldi e gratificazioni (Spesa obbligatoria).	+	567,655	»	
53	Armamenti navali (Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna)	-	250,000	»	
73	Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - Scafi - Motori - Armi	-	122,100	»	
74	Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi.	+	50,000	»	
81 bis	Sistemazione dei depositi e panifici della R. Marina	+	200,000	»	
81 ter	Sistemazione dei depositi di munizioni della R. Marina	+	270,000	»	
81 quater	Lavori occorrenti a piazze marittime	+	30,000	»	
81 quinq.	Spese per la spedizione militare in Cina.	+	1,700,000	»	
Totale delle variazioni alla Categoria I			+	2,200,000	»

**MINISTERO  
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO**

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

55	Spese per gli studi e la ricerca dei mezzi diretti a combattere la diffusione della <i>diaspis pentagona</i> (Legge 24 marzo 1904, n. 139), della <i>mosca olearia</i> e della <i>brusca</i> ed altri insetti nocivi agli olivi (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 15,000 »
63	Spesa per impedire la diffusione della <i>phylloxera vastatrix</i> (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 300,000 »
73	Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione - Stipendi (Spese fisse) . . . . .	+ 10,000 »
76 <i>bis</i>	Mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire le opere di bonificamento, a tenore dell'art. 30 del testo unico della legge sull'Agro romano, approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 . . . . .	+ 2,000,000 »
76 <i>ter</i>	Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro romano, indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489 (Spesa obbligatoria). . . . .	<i>per memoria</i>
81	Provvedimenti a favore dell'agricoltura in Sardegna, in Basilicata e in Calabria - Commissioni - Spese di vigilanza, ispezioni diverse per la esecuzione della legge 2 agosto 1897, n. 382, 28 luglio 1902, n. 342, 31 marzo 1904, n. 140, e 25 giugno 1906, n. 255 (a) . . . . .	+ 7,500 »
86	Servizio forestale - Stipendi, indennità ed assegni al personale (Spese fisse) . . . . .	+ 45,300 »
123 <i>bis</i>	Premi alle istituzioni agrarie siciliane vincitrici dei concorsi di cui all'art. 24 della legge 29 marzo 1906, n. 100 . . . . .	+ 20,000 »
127	Stipendi agli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale (Spesa fissa) . . . . .	+ 6,250 »
129	Museo industriale di Torino - Personale e dotazioni . . . . .	- 150,284 30
131	Insegnamento commerciale industriale ed artistico industriale - Contributi per le scuole commerciali, industriali d'arti e mestieri, professionali di disegno e d'arte applicata all'industria. . . . .	+ 264,750 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	+ 2,518,515 70

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

		<i>Riporto</i> . . . . .	+ 2,518,515 70
140		Concorsi ad istituti d'incoraggiamento ed altre istituzioni aventi per fine di promuovere lo svolgimento delle industrie - Premi e medaglie al merito industriale - Borse di pratica industriale - Borse di perfezionamento all'interno ed all'estero a favore di giovani licenziati dalle scuole industriali e dalla regia scuola industriale di setificio in Como. . . . .	+ 5,000 »
164		Indennità temporanea agli impiegati residenti a Milano . . . . .	+ 6,055 »
<i>dis</i>	166	Spese per l'esecuzione della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata (Spesa ripartita) . . . . .	+ 6,000 »
<i>dis</i>	166	Spese per l'esecuzione della legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti per la Calabria (Spesa ripartita) . . . . .	+ 391,000 »
<i>dis</i>	168	Concorso dello Stato alla seconda esposizione agraria siciliana da tenersi a Catania (Legge 28 giugno 1906, n. 292) - (Spesa ripartita) . . . . .	+ 50,000 »
<i>ter</i>	168	Spese per la Commissione d'inchiesta parlamentare per lo studio delle condizioni degli operai delle miniere in Sardegna e sui loro rapporti con gli esercenti le miniere stesse (Legge 19 luglio 1906, n. 393) . . . . .	+ 30,000 »
<i>quater</i>	168	Spese per la Commissione d'inchiesta parlamentare, per accertare le condizioni dei lavoratori della terra nelle provincie meridionali ed in Sicilia, i loro rapporti con i proprietari, specialmente la natura dei patti agrari (Legge 19 luglio 1906, n. 394) . . . . .	+ 60,000 »
	177	Contributo dello Stato a termini della legge 13 luglio 1905, n. 460, relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1° semestre 1905 e dall'uragano dei 23 e 25 giugno 1905 (Spesa ripartita) . . . . .	+ 60,000 »
<i>dis</i>	177	Fondo per concessioni di mutui ipotecari a favore dei privati danneggiati che vogliono ricostruire o riparare fabbricati distrutti dal terremoto (art. 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti per la Calabria) (Spesa ripartita) . . . . .	+ 1,000,000 »
<i>ter</i>	177	Concorso dello Stato a favore dei danneggiati dell'eruzione vesuviana dell'aprile 1906 (Legge 10 luglio 1906, n. 390) (Spesa ripartita). . . . .	+ 400,000 »
<i>quater</i>	177	Contributo alla Lega nazionale cooperative per la pubblicazione di un Manuale per le Casse rurali cooperative . . . . .	+ 3,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . . . .	+ 4,532,570 70

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	+ 4,532,570 70
180 <i>bis</i>	Spese per l'esecuzione della convenzione stipulata fra l'Italia e la Francia allo scopo di regolare la protezione degli operai, ed approvata con legge 29 settembre 1904, n. 572 (Legge 19 luglio 1906, n. 380) . . . . .	+ 70,000 »
182	Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro romano, indicata dall'articolo 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489 (Spesa obbligatoria) (a) . . . . .	»
	Totale delle variazioni alla Categoria I . . . . .	+ 4,602,570 70
RIEPILOGO DELLA TABELLA A.		
CATEGORIA I. — <i>Entrate e spese effettive.</i>		
	<b>Entrata.</b> — Totale delle variazioni . . . . .	+ 39,028,566 76
	<b>Spesa:</b>	
	Ministero del tesoro . . . . .	— 58,282,412 48
	Id. delle finanze . . . . .	+ 22,564,907 41
	Id. di grazia e giustizia . . . . .	+ 31,394 24
	Id. degli affari esteri . . . . .	+ 238,000 »
	Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	+ 12,519,114 49
	Id. dell'interno . . . . .	+ 8,762,935 02
	Id. dei lavori pubblici . . . . .	+ 1,551,611 05
	Id. delle poste e dei telegrafi . . . . .	+ 2,593,538 49
	Id. della guerra . . . . .	+ 16,015,625 »
	Id. della marina . . . . .	+ 2,200,000 »
	Id. d'agricoltura, industria e commercio . . . . .	+ 4,602,570 70
	Totale delle variazioni alla spesa . . . . .	+ 12,802,283 92
	Differenza attiva . . . . .	+ 26,226,282 84

(a) Capitolo trasportato nella parte ordinaria.

CATEGORIA III. — Movimento di capitali.	
<b>Entrata.</b> — Totale delle variazioni . . . . .	+ 86,576,207 27
<b>Spesa:</b>	
Ministero del tesoro . . . . .	+ 80,004,486 04
Id. delle finanze . . . . .	+ 116,000 »
Totale delle variazioni della spesa . . . . .	+ 80,120,486 04
Differenza . . . . .	+ 6,455,721 23
<b>TOTALE DELLE VARIAZIONI NELLE ENTRATE E SPESE REALI</b>	
<b>Entrata.</b> — Totale delle variazioni . . . . .	+125,604,774 03
<b>Spesa:</b>	
Ministero del tesoro . . . . .	+ 21,722,073 56
Id. delle finanze . . . . .	+ 22,680,907 41
Id. di grazia e giustizia . . . . .	+ 31,394 24
Id. degli affari esteri . . . . .	+ 238,000 »
Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	+ 12,519,114 49
Id. dell'interno . . . . .	+ 8,762,935 02
Id. dei lavori pubblici . . . . .	+ 1,551,611 05
Id. delle poste e dei telegrafi . . . . .	+ 2,598,538 49
Id. della guerra . . . . .	+ 16,015,625 »
Id. della marina . . . . .	+ 2,200,000 »
Id. di agricoltura, industria e commercio . . . . .	+ 4,602,570 70
Totale delle variazioni della spesa . . . . .	+ 92,922,769 96
Differenza attiva . . . . .	+ 32,682,004 07

CATEGORIA IV. — Partite di giro.	
<b>Entrata.</b> — Totale delle variazioni . . . . .	+ 354,557 52
<b>Spesa:</b>	
Ministero del tesoro . . . . .	+ 614,888 13
Id. delle finanze . . . . .	+ 260,793 »
Id. dei lavori pubblici . . . . .	- 551,123 61
Totale delle variazioni alla spesa . . . . .	+ 354,557 52
Differenza . . . . .	»

Riepilogo del bilancio di previsione rettificato per l'esercizio finanziario 1906-907.

	PARTE ORDINARIA			Entrate e spese effettive	PARTE STRAORDINARIA			INSIEME				
	Entrate e spese effettive	Partite di giro	Totale		Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Totale	Entrate e spese effettive	Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Partite di giro	Totale
Entrata . . . . .	1,850,906,228 19	67,454,870 86	1,918,361,099 05	11,784,849 60	»	205,685,028 66	217,469,872 64	1,802,691,072 17	»	205,685,028 66	67,454,870 86	2,135,830,971 69
Spesa:												
Ministero del tesoro . . . . .	647,725,948 63	10,106,098 94	657,832,047 57	11,219,848 60	»	209,976,533 34	221,196,381 95	658,945,797 24	»	209,976,533 34	10,106,098 94	870,028,429 52
Id. delle finanze . . . . .	253,925,145 42	33,109,800 22	287,034,945 64	4,877,938 60	»	888,000 »	5,765,938 »	258,803,083 42	»	888,000 »	33,109,800 22	292,800,883 64
Id. di grazia, giustizia e dei culti . . . . .	43,943,218 95	161,913 43	44,105,132 38	47,749 60	»	»	47,749 63	43,990,968 58	»	»	161,913 43	44,152,882 01
Id. degli affari esteri . . . . .	16,375,205 66	195,352 »	16,570,557 66	445,000 00	»	»	445,000 »	16,820,205 66	»	»	195,352 »	17,015,557 66
Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	75,488,937 10	1,563,775 45	77,052,712 55	4,501,799 86	»	»	4,501,799 86	79,990,736 96	»	»	1,563,775 45	81,554,512 41
Id. dell'interno . . . . .	90,685,145 78	1,615,620 59	92,300,766 37	2,665,686 97	»	»	2,665,686 97	93,350,832 75	»	»	1,615,620 59	94,966,453 34
Id. dei lavori pubblici . . . . .	29,370,211 05	10,035,609 69	39,605,820 74	60,905,300 00	7,200,000 »	217,250 »	68,322,550 »	90,475,511 05	7,200,000 »	217,250 »	10,035,609 69	107,928,370 74
Id. delle poste e dei telegrafi . . . . .	96,815,832 16	706,824 47	97,522,656 63	2,492,226 60	»	»	2,492,226 74	99,308,058 90	»	»	706,824 47	100,014,883 37
Id. della guerra . . . . .	270,046,150 »	7,058,172 57	277,104,322 57	16,019,475 00	»	»	16,019,475 »	286,065,625 »	»	»	7,058,172 57	293,123,797 57
Id. della marina . . . . .	120,683,861 32	2,700,111 48	123,383,972 80	14,570,000 00	»	3,500,000 »	18,070,000 »	135,253,861 32	»	3,500,000 »	2,700,111 48	141,453,972 80
Id. di agricoltura, industria e commercio . . . . .	18,932,665 67	201,592 02	19,134,257 69	4,861,055 00	»	»	4,861,055 »	23,793,720 67	»	»	201,592 02	23,995,312 69
	1,664,192,321 74	67,454,870 86	1,731,647,192 60	122,606,070 00	7,200,000 »	214,581,783 34	344,387,863 15	1,786,798,401 55	7,200,000 »	214,581,783 34	67,454,870 86	2,076,035,055 75
Avanzo . . . . .	+186,713,906 45	»	+186,713,906 45	»	»	»	»	+75,892,670 62	»	»	»	+59,795,915 94
Disavanzo . . . . .	»	»	»	-110,821,235 00	7,200,000 »	-8,896,754 68	-126,917,990 51	»	-7,200,000 »	-8,896,754 68	»	»

TABELLA C.

*Prelevazione di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, stanziato al capitolo n. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907.*

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1906-907 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
<b>Ministero delle finanze.</b>				
15 luglio 1906	3820	26	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori . . . . .	1,250 67
31 luglio 1906	3979			
31 luglio 1906	4156			
12 novembre 1906	6317			
22 novembre 1906	6529			
2 dicembre 1906	6854			
6 dicembre 1906	6962			
19 ottobre 1906	5589	80	Spese di coazioni e di liti . . . . .	15,000 »
31 dicembre 1906	7357	211	Compra di sali . . . . .	145,000 »
				181,250 67
<b>Ministero di grazia e giustizia.</b>				
31 dicembre 1906	7487	18	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori . . . . .	144 24
<b>Ministero dell'istruzione pubblica.</b>				
21 settembre 1906	5270	22	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori . . . . .	1,344 »
4 ottobre 1906	5358	123	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità, di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie . . . . .	100,000 »
				101,344 »
<b>Ministero dell'Interno.</b>				
31 luglio 1906	4026	25	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori . . . . .	38,547 27
7 agosto 1906	4271			
16 agosto 1906	4552			
22 ottobre 1906	5848			

## Segue TABELLA C.

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, stanziato al capitolo n. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1906-907 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
<b>Ministero dei lavori pubblici.</b>				
26 ottobre 1906	6128	14	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori. . . . .	2,861 05
31 dicembre 1906	7557			
19 ottobre 1906	5602	16	Spese di liti per arbitraggi. . . . .	45,000 »
31 dicembre 1906	7314			
				47,861 05
<b>Ministero delle poste e dei telegrafi.</b>				
15 settembre 1906	5185	28	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori . . . . .	561 75
<b>Ministero di agricoltura, industria e commercio.</b>				
10 novembre 1906	6538	55	Spese per gli studi e la ricerca dei mezzi diretti a combattere la diffusione della <i>diaspis pentagona</i> (legge 24 marzo 1904, n. 139), della <i>mosca olearia</i> e della <i>brusca</i> ed altri insetti nocivi all'ulivo. . . . .	15,000 »
12 settembre 1906	4906	63	Spese per impedire la diffusione della <i>phylloxera vastatrix</i> . . . . .	300,000 »
31 dicembre 1906	4947			
				315,000 »
<b>RIASSUNTO.</b>				
Ministero delle finanze . . . . .				161,250 67
Id. di grazia e giustizia . . . . .				144 24
Id. dell'istruzione pubblica . . . . .				101,344 »
Id. dell'interno. . . . .				38,547 27
Id. dei lavori pubblici. . . . .				47,861 05
Id. delle poste e dei telegrafi . . . . .				561 75
Id. di agricoltura industria e commercio. . . . .				315,000 »
<b>TOTALE . . . . .</b>				<b>664,708 98</b>

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

## TABELLA D.

*Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907, durante il periodo di vacanze parlamentari dicembre 1906-gennaio 1907.*

Decreto reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1906-907 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<b>Ministero dell'interno.</b>	
6 gennaio 1907	—	5	Spese per la copiatura a cottimo . . . . .	10,000 »
6 gennaio 1907	—	14	Funzioni pubbliche e feste governative . . . . .	5,000 »
				15,000 »
			<b>Ministero dell'istruzione pubblica.</b>	
17 gennaio 1907	—	3 <i>bis</i>	Retribuzioni agli scrivani straordinari addetti ai servizi di ragioneria dell'Amministrazione centrale . . . . .	2,600 »
			<b>Ministero delle poste e dei telegrafi.</b>	
6 gennaio 1907	—	106 <i>quinq.</i>	Retribuzioni, indennità e spese di qualsiasi natura per l'esercizio e la manutenzione della rete telefonica urbana di Venezia . . . . .	80,000 »
			<b>Ministero di agricoltura, industria e commercio.</b>	
13 gennaio 1907	—	177 <i>quater</i>	Contributo alla Lega nazionale cooperativa per la pubblicazione di un manuale per le Casse rurali cooperative . . . . .	3,000 »
			<b>RIASSUNTO</b>	
			Ministero dell'interno . . . . .	15,000 »
			Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	2,600 »
			Id. delle poste e dei telegrafi. . . . .	80,000 »
			Id. di agricoltura, industria e commercio . . . . .	3,000 »
			<b>TOTALE</b> . . . . .	<b>100,600 »</b>

## TABELLA E.

*Variazioni all'elenco A delle Spese obbligatorie e d'ordine annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1906-907.*

### Capitoli da aggiungersi.

#### MINISTERO DEL TESORO.

- CAPITOLO n. 1 bis. — Rendita consolidata 3.75 per cento netto.  
 » 25 bis. — Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi a' termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 161, e 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi.

#### MINISTERO DELLE FINANZE.

- CAPITOLO n. 280 bis. — Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto. Legge 22 luglio 1906, n. 623.  
 » 280 ter. — Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione. Legge 22 luglio 1906, n. 623.

### Capitoli soppressi.

#### MINISTERO DEL TESORO.

- CAPITOLO n. 31. — Corrispettivo chilometrico spettante alla Società esercente le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge 20 luglio 1888, n. 5550.

### Capitoli modificati nella denominazione.

#### MINISTERO DEL TESORO.

- CAPITOLO n. 44. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato e alle altre Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.  
 » 172. — Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi di trasporto a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato e destinati a colmare la quota a carico dello Stato del disavanzo al 30 giugno 1885, delle Casse pensioni e soccorso pel personale ferroviario di cui alla legge 29 marzo 1900, n. 101, 22 aprile 1905, n. 137, e 15 luglio 1906, n. 324.

## TABELLA F.

*Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1906-907.*

<b>ENTRATA</b>		
<b>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</b>		
1	Consolidato 5 per cento . . . . .	— 90,000 »
1 bis	Consolidato 3.75 per cento . . . . .	+ 60,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I . . . .	— 30,000 »
<b>SPESA</b>		
<b>CATEGORIA I. — Spese effettive.</b>		
12	Contributo come spesa d'amministrazione al tesoro dello Stato per servizio del Fondo per il culto negli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria) . . . . .	— 15,000 »
19	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 3,000 »
20	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria) . . . . .	— 20,000 »
22	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria) . . . . .	— 20,000 »
23	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria) . . . . .	— 15,000 »
24	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria) . . . . .	— 10,000 »
38	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse) . . . . .	— 160,000 »
39	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappellanie soppresse (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	— 90,000 »
46	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	+ 300,000 »
48	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . .	— 3,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I . . . . .	— 30,000 »

## TABELLA G.

*Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1906-907.*

<b>ENTRATA</b>		
—		
CATEGORIA I. — Entrate effettive.		
1	Consolidato 3 e 5 per cento . . . . .	— 14,300 »
1 bis	Consolidato 3.75 per cento netto . . . . .	+ 10,400 »
5	Censi, canoni, livelli, ecc. . . . .	— 3,000 »
8	Ricuperi e proventi diversi . . . . .	— 900 »
Totale delle variazioni alla Categoria I . . . . .		— 7,800 »
<b>SPESA</b>		
—		
CATEGORIA I. — Spese effettive.		
1	Pensioni e indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	— 300 »
5	Spese d'ufficio: economia e stampe - Spese pel Consiglio d'amministrazione (Spesa obbligatoria) . . . . .	— 3,000 »
10	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 2,500 »
11	Imposta di ricchezza mobile (Spesa d'ordine e obbligatoria) . . . . .	— 2,500 »
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie). . . . .	+ 100 »
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	— 200 »
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	— 700 »
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e spese per concentramento di religiose (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	— 3,700 »
Totale delle variazioni alla Categoria I . . . . .		— 7,800 »

## TABELLA H.

*Variazioni per l'assettamento del bilancio di previsione  
degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1906-907.*

<b>Economato generale dei benefici vacanti di Bologna.</b>		
<b>SPESA</b>		
<b>GESTIONE ECONOMALE</b>		
<b>CATEGORIA I. — Spese effettive.</b>		
1	Personale dell'Economato . . . . .	+ 85 »
	Totale delle variazioni della Spesa . . . . .	+ 85 »
<b>Economato generale dei benefici vacanti di Firenze.</b>		
<b>ENTRATA</b>		
<b>GESTIONE ECONOMALE</b>		
<b>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</b>		
1	Rendita sul Debito pubblico . . . . .	— 472 75
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi . . . . .	+ 2,199 80
4	Annualità diverse . . . . .	— 35 28
7	Ricuperi e proventi diversi . . . . .	+ 134 31
8	Ritenute e rendite per la costituzione di un fondo pensioni per gli impiegati . . . . .	+ 69 44
	Totale delle variazioni della Categoria I . . . . .	+ 1,895 52
<b>GESTIONI SPECIALI</b>		
13	Esazione di rendite per conto dei terzi . . . . .	+ 18,000 »
	Totale delle variazioni dell'Entrata . . . . .	+ 19,895 52

Segue TABELLA H.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione  
degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1906-907.

SPESA		
GESTIONE ECONOMALE		
CATEGORIA I. — Spese effettive.		
1	Personale dell'Economato . . . . .	— 750 »
2	Pensioni agli impiegati, loro vedove e figli . . . . .	+ 6,789 92
4	Spese d'ufficio . . . . .	+ 500 »
5	Spese postali o di telegrammi . . . . .	+ 400 »
6	Contribuzioni e tasse . . . . .	+ 686 76
10	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità . . . . .	+ 10,000 »
12	Spese diverse e casuali . . . . .	— 3,440 »
13	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici maggiori . . . . .	— 1,000 »
14	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici minori . . . . .	— 9,000 »
	Totale delle variazioni della Categoria I . . . . .	+ 4,166 68
CATEGORIA II. — Movimento di capitali.		
16	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali . . . . .	— 25,000 »
18	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie . . . . .	+ 25,000 »
	Totale delle variazioni della Categoria II . . . . .	»
GESTIONI SPECIALI		
20	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi . . . . .	+ 18,000 »
	Totale delle variazioni della Spesa . . . . .	+ 22,166 68

Segue TABELLA H.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione  
degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1906-907.

<b>Economato generale dei benefici vacanti di Milano.</b>		
<b>SPESA</b>		
<b>GESTIONE ECONOMALE</b>		
<b>CATEGORIA I. — Spese effettive.</b>		
13	Spese diverse e casuali . . . . .	+ 3,000 >
	Totale delle variazioni della Spesa . . . . .	+ 3,000 >
<b>Economato generale dei benefici vacanti di Napoli.</b>		
<b>ENTRATA</b>		
<b>GESTIONE ECONOMALE</b>		
<b>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</b>		
5	Avanzo netto nell'Amministrazione dei benefici maggiori . . . . .	+ 5,000 >
	Totale delle variazioni dell'Entrata . . . . .	+ 5,000 >
<b>SPESA</b>		
<b>GESTIONE ECONOMALE</b>		
<b>CATEGORIA I. — Spese effettive.</b>		
7	Spese di liti e contrattuali . . . . .	— 2,000 >
8	Spese tecniche per la manutenzione delle proprietà economali . . . . .	+ 5,400 >
13	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici maggiori . . . . .	— 2,000 >
15	Fondo di riserva . . . . .	+ 3,600 >
	Totale delle variazioni della Spesa . . . . .	+ 5,000 >

Segue TABELLA H.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione  
degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1906-907.

<b>Economato generale dei benefici vacanti di Palermo.</b>		
<b>ENTRATA</b>		
<b>GESTIONE ECONOMALE</b>		
<b>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</b>		
9	Ricuperi e proventi diversi . . . . .	8,738 97
10	Ritenute e rendite per la costituzione di un fondo pensioni per gli impiegati . . . . .	102 »
	Totale delle variazioni dell'Entrata . . . . .	8,840 97
<b>SPESA</b>		
<b>GESTIONE ECONOMALE</b>		
<b>CATEGORIA I. — Spese effettive.</b>		
1	Personale dell'Economato . . . . .	4,000 »
6	Contribuzioni e tasse . . . . .	+ 789 46
9	Pensioni, assegni ed annualità diverse . . . . .	+ 300 »
13	Spese diverse e casuali . . . . .	- 4,060 »
	Totale delle variazioni della Spesa . . . . .	6,970 54
<b>Economato generale dei benefici vacanti di Torino.</b>		
<b>ENTRATA</b>		
<b>GESTIONE ECONOMALE</b>		
<b>CATEGORIA I. — Spese effettive.</b>		
7	Ricuperi e proventi diversi . . . . .	65 44
8	Ritenute e rendite per la costituzione di un fondo pensioni per gli impiegati . . . . .	36 24
	Totale delle variazioni della Categoria I . . . . .	101 68

## Segue TABELLA H.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione  
degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1907-907.

<b>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</b>		
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie . . . . .	+ 526,000 >
	Totale delle variazioni della Categoria II . . . . .	+ 526,000 >
	Totale delle variazioni dell'Entrata . . . . .	+ 525,898 32
<b>SPESA</b>		
<b>GESTIONE ECONOMALE</b>		
<b>CATEGORIA I. — Spese effettive.</b>		
2	Pensioni agli impiegati, loro vedove e figli . . . . .	- 544 23
8	Spese tecniche per la manutenzione delle proprietà economali . . . . .	+ 4,411 44
12	Spese diverse e casuali . . . . .	- 6,567 64
	Totale delle variazioni della Categoria I . . . . .	- 2,500 43
<b>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</b>		
16	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali . . . . .	+ 526,000 >
	Totale delle variazioni della Categoria II . . . . .	+ 526,000 >
	Totale delle variazioni della Spesa . . . . .	+ 523,499 57
<b>Economato generale dei benefici vacanti di Venezia.</b>		
<b>ENTRATA</b>		
<b>GESTIONE ECONOMALE</b>		
<b>CATEGORIA I — Entrate effettive.</b>		
1	Rendita sul Debito pubblico . . . . .	+ 40 >
	Da riportarsi . . . . .	+ 40 >

## Segue TABELLA H.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione  
degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1906-907.

	Riporto . . . . .	+	40 »
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi . . . . .	+	960 »
5	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici maggiori . . . . .	+	3,000 »
6	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici minori . . . . .	+	10,000 »
7	Ricuperi e proventi diversi . . . . .	+	2,139 51
8	Ritenute e rendite per la costituzione di un fondo pensioni per gli impiegati . . . . .	+	117 04
	Totale delle variazioni della Categoria I . . . . .	+	16,258 55
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali.		
9	Esazione di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato . . . . .	—	425 »
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie . . . . .	—	7,000 »
	Totale delle variazioni della Categoria II . . . . .	—	7,425 »
	GESTIONI SPECIALI.		
14	Esazione di rendite per conto di terzi . . . . .	+	25,000 »
	Totale della variazione dell'Entrata . . . . .	+	33,831 55
	SPESA		
	GESTIONE ECONOMALE		
	CATEGORIA I. — Spese effettive.		
1	Personale dell'Economato . . . . .	—	4,150 »
2	Pensioni agl'impiegati, loro vedove e figli . . . . .	+	3,108 57
3	Spese pel servizio esterno . . . . .	+	1,000 »
	Da riportarsi . . . . .	—	41 43

## Segue TABELLA H.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione  
degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1906-907.

		Da riportarsi . . . . .	—	41 43
4	Spese d'ufficio . . . . .		+	200 »
6	Contribuzioni e tasse . . . . .		+	600 »
9	Pensioni, assegni ed annualità diverse . . . . .		+	552 76
12	Spese diverse e casuali . . . . .		+	200 »
13	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici maggiori . . . . .		+	1,000 »
14	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici minori . . . . .		+	2,000 »
15	Fondo di riserva . . . . .		+	4,320 22
		Totale delle variazioni della Categoria I . . . . .	+	8,831 55
		GESTIONI SPECIALI		
21	Restituzione di rendite esatte per conto di terzi . . . . .		+	25,000 »
		Totale delle variazioni della Spesa . . . . .	+	33,831 55

E.F.

84

7.7.

TABELLA I.

Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907.

ENTRATA		
<i>Parte ordinaria.</i>		
1	Prodotti del traffico:	
	a) Viaggiatori . . . . .	+ 22,500,000 »
	a bis) Viaggio dei Membri del Parlamento . . . . .	+ 97,000 »
	b) Bagagli e cani . . . . .	+ 1,400,000 »
	c) Merci a grande velocità . . . . .	+ 3,900,000 »
	d) Merci a piccola velocità accelerata . . . . .	- 100,000 »
	e) Merci a piccola velocità ordinaria . . . . .	+ 24,000,000 »
		+ 51,797,000 »
2	Introiti diversi del traffico . . . . .	+ 665,000 »
	Totale prodotti del traffico . . . . .	+ 52,462,000 »
3	Prodotti indiretti . . . . .	- 300,000 »
4	Introiti a rimborso di spesa. . . . .	- 1,400,000 »
5	Noli attivi . . . . .	»
6	Proventi della vendita di materiali fuori d'uso provenienti dall'armamento e dai rotabili . . . . .	+ 1,000,000 »
7	Prodotti provenienti dai lavori in conto patrimoniali . . . . .	+ 400,000 »
	Totale della parte ordinaria . . . . .	+ 52,162,000 »
	<i>Parte straordinaria.</i>	
8	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di materiale rotabile, per sopperire alle deficienze al 1. luglio 1905. (Art. 10 della legge 22 aprile 1905, n. 137, e art. 2 della legge 19 aprile 1903, n. 127).	- 50,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	- 50,000,000 »

## Segue TABELLA I.

Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907.

	<i>Riporto</i> . . . . .	— 50,000,000 »
9	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di materiale rotabile, per far fronte all'aumento del traffico del 1905-906 e del 1906-907 (Articolo 2 della legge 19 aprile 1906, n. 127) . . . . .	— 34,000,000 »
9 <i>bis</i>	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di materiale rotabile (Leggi 22 aprile 1905, n. 137, e 19 aprile 1906, n. 127) . . . . .	+ 84,000,000 »
10	Proventi della vendita a forma di legge, di aree, relitti e costruzioni . . . . .	»
11	Prelevamenti delle somme depositate al Tesoro per fondo di riserva (art. 12 della legge 22 aprile 1905, n. 137) . . . . .	»
12	Ministero dei lavori pubblici. Rimborsò spese per studi, dirigenza e sorveglianza delle costruzioni di cui all'art. 23 della legge 22 aprile 1905, n. 137 . . . . .	»
Totale della parte straordinaria . . . . .		»
<i>Partite di giro.</i>		
13	Approvvigionamenti - Forniture fatte alle stazioni, ai depositi, alle officine, alle linee, ecc. . . . .	+ 36,500,000 »
14	Officine - Lavori eseguiti per conto dei vari servizi . . . . .	+ 28,300,000 »
15	Sovvenzione del Tesoro in conto corrente contabilità speciali per maggiore dotazione di magazzino (articolo 8 della legge 22 aprile 1905, n. 137) . . . . .	»
16	Imposta erariale sui trasporti . . . . .	+ 5,152,000 »
17	Sovrimposta erariale a favore degli Istituti di previdenza . . . . .	+ 1,369,000 »
18	Tassa di bollo sui trasporti . . . . .	+ 3,350,000 »
Totale delle partite di giro . . . . .		+ 74,671,000 »
Totale generale dell'entrata . . . . .		+128,833,000 »

## Segue TABELLA I.

Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907.

SPESA		
<i>Parte ordinaria.</i>		
Spese della direzione generale coi servizi centrali ed uffici dipendenti:		
	Personale . . . . .	+ 5,000,000 »
	Spese diverse. . . . .	+ 400,000 »
		+ 5,400,000 »
2	Spese generali:	
	Imposte e tasse . . . . .	— 140,000 »
	Contributo istituti di previdenza . . . . .	+ 2,640,000 »
	Spese diverse. . . . .	+ 2,220,000 »
	Spese generali per la gestione dei magazzini dell'Economato:	
	Personale . . . . .	+ 3,000,000 »
	Spese diverse. . . . .	+ 100,000 »
		+ 7,820,000 »
3	Spese servizio mantenimento e sorveglianza:	
	Personale . . . . .	+ 3,600,000 »
	Lavori ed accessori . . . . .	+ 2,150,000 »
		+ 5,750,000 »
4	Spese del servizio trazione ed officine:	
	Personale . . . . .	+ 4,800,000 »
	Combustibile ed energia elettrica . . . . .	+ 4,500,000 »
	Manutenzione materiale rotabile ed accessori . . . . .	+ 2,900,000 »
		+ 12,200,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	+ 31,170,000 »

## Segue TABELLA I.

Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907.

		Riporto . . . . .	+ 31,170,000 »
5	Spese del servizio movimento e traffico:		
	Personale . . . . .		+ 10,250,000 »
	Spese accessorie . . . . .		+ 2,350,000 »
			+ 12,600,000 »
5 bis	Spese navigazione dello stretto di Messina:		
	Personale . . . . .		+ 175,000 »
	Combustibile . . . . .		+ 118,000 »
	Spese diverse. . . . .		+ 78,000 »
			+ 371,000 »
6	Noli passivi . . . . .		- 3,100,000 »
7	Rinnovamento del materiale rotabile, della parte metallica degli ar- mamenti e manutenzione straordinaria delle linee. . . . .		+ 3,400,000 »
	Dette da sostenersi col ricavo del materiale fuori d'uso . . . . .		+ 1,000,000 »
			+ 4,400,000 »
8	Spese di migliorie da sostenersi a carico dell'esercizio (legge 19 a prile 1906, n. 127) . . . . .		»
	Dette da sostenersi col ricavo della vendita di materiale fuori d'uso		+ 400,000 »
			+ 400,000 »
9	Quota d'interessi al 3.65 per cento e di ammortamento in 40 anni della somma di lire 225 milioni (approssimativa) rimborsata alle tre Società pel riscatto del materiale rotabile e d'esercizio esi- stente al 1° luglio 1885 . . . . .		- 10,739,700 »
10	Quota d'interessi al 3.65 per cento e di ammortamento in 40 anni sulla somma di lire 1:5 milioni rimborsata dal tesoro alle Società per acquisto di materiale rotabile in dipendenza della Convenzione 29 novembre 1899, approvata con legge 25 febbraio 1900, n. 56 .		- 6,443,820 »
		Da riportarsi. . . . .	+ 28,657,480 »

## Segue TABELLA I.

## Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907.

	Riporto . . . . .	+ 28,657,480 »
11	Interessi e quota d'ammortamento sulle somme fornite dal tesoro, mediante mutui con la Cassa depositi e prestiti, a sensi degli articoli 9 e 10 della legge 22 aprile 1905, n. 137 . . . . .	— 3,961,293 02
12	Interessi e quota d'ammortamento sulle somme pagate dal tesoro con mezzi ordinari di tesoreria per il materiale rotabile e d'esercizio consegnato il 1° luglio 1905, per effetto della legge 22 aprile 1905, n. 137, dalle tre Società e per altri titoli, a termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261 . . . . .	— 1,281,589 80
13	Rimborso al tesoro degli interessi corrisposti alle Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme loro pagate dopo il 1° luglio 1905 . . . . .	»
13 bis	Interessi ed ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.65 e 3.50 netto, relativi alle liquidazioni ferroviarie ed al completamento delle dotazioni di magazzino . . . . .	+ 18,968,726 »
13 ter	Interessi dovuti sulle somme pagate con mezzi di tesoreria fino alla decorrenza di quelli relativi ai certificati ferroviari di credito da emettersi in relazione alle liquidazioni ferroviarie . . . . .	+ 1,240,402 46
13 quat.	Interessi ed ammortamento dei mutui e dei certificati di credito emessi e da emettersi per le spese straordinarie di cui agli articoli 9 e 10 della legge 22 aprile 1905, n. 137, ed alla legge 19 aprile 1906, n. 127 . . . . .	+ 2,035,168 40
14	Fondo di riserva (2 per cento dei prodotti del traffico) . . . . .	+ 1,080,000 »
15	Quota spettante ai concessionari delle ferrovie, delle quali lo Stato è comproprietario e di quelle concesse all'industria privata . . . . .	— 3,000,000 »
16	Prodotti netti dell'esercizio, da versare al tesoro . . . . .	+ 8,426,105 96
	Totale della parte ordinaria . . . . .	+ 52,162,000 »
	<i>Parte straordinaria.</i>	
17	Spese per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 . . . . .	— 50,000,000 »
	Da riportarsi . . . . .	— 50,000,000 »

## Segue TABELLA I.

## Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907.

	<i>Riporto</i>	— 50,000,000 »
18	Spese per lavori e provviste di materiale rotabile per far fronte all'aumento del traffico del 1905-906 e del 1906-907	— 34,000,000 »
18 <i>bis</i>	Spese per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e per far fronte all'aumento del traffico del 1905-906 e 1906-907.	+ 84,000,000 »
19	Spese in aumento patrimoniale da sostenersi coi proventi della vendita a forma di legge di aree, relitti e costruzioni	»
20	Spese impreviste a carico del fondo di riserva	»
21	Spese per studi, dirigenza e sorveglianza delle costruzioni.	»
Totale della parte straordinaria		»
<i>Partite di giro.</i>		
22	Approvvigionamenti - Materie di primo acquisto o restituite al magazzino	+ 36,500,000 »
23	Officine - Mano d'opera, materie d'impiego ed altre spese delle officine.	+ 20,300,000 »
24	Spese per eccedenze di dotazione di magazzino (art. 8 della legge 23 aprile 1905, n. 137)	»
25	Imposta erariale sui trasporti	+ 5,152,000 »
26	Imposta erariale a favore degli istituti di previdenza	+ 1,369,000 »
27	Tassa di bollo sui trasporti	+ 3,350,000 »
Totale delle partite di giro		+ 74,671,000 »
Totale generale della spesa		+ 126,833,000 »

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli del disegno di legge col quale si approvano i diversi capitoli letti.

## Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1906-907 indicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo nella tabella A annessa alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 2.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1906-1907, rettificato in conformità al precedente articolo 1, presenta i seguenti risultati:

*Entrate e spese effettive.*

Entrata . . . . .	L. 1,862,691,072.17
Spesa . . . . .	» 1,786,798,401.55
Avanzo . . . . .	L. + 75,892,670.62

*Costruzione di strade ferrate.*

Entrata . . . . .	L. »
Spesa . . . . .	» 7,200,000 »
Disavanzo . . . . .	L. — 7,200,000 »

*Movimento di capitali.*

Entrata . . . . .	L. 205,685,028.63
Spesa . . . . .	» 214,581,783.34
	L. — 8,896,754.68

*Partite di giro.*

Entrata . . . . .	L. 67,454,870.86
Spesa . . . . .	» 67,454,870.86

È approvata la tabella B che contiene i suddetti stanziamenti ed il riepilogo generale rimane così stabilito:

Entrata . . . . .	L. 2,135,830,971.69
Spesa . . . . .	» 2,076,035,055.75
Avanzo . . . . .	L. + 59,795,915.94

(Approvato).

## Art. 3.

Sono convalidati i decreti Reali, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste indicate nell'annessa tabella D. Sono quindi approvate le prelevazioni medesime e quelle fatte sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine indicate nell'annessa tabella C, per gli effetti di che agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª).

(Approvato).

## Art. 4.

Agli elenchi delle spese *obbligatorie e d'ordine*, annessi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1906-907 sono portate le variazioni indicate nella tabella E unita alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 5.

Il limite massimo delle annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1906-907, nei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito in lire 452,000 con l'art. 5 della legge 20 dicembre 1906, n. 627, che approvò lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, è ridotto alla somma di lire 400,000 ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro . . . . .	L. —
» delle finanze . . . . .	» 30,000
» di grazia e giustizia e dei culti . . . . .	» 14,000
» degli affari esteri . . . . .	» 10,000
» dell'istruzione pubblica . . . . .	» 12,000
» dell'interno . . . . .	» 73,000
» dei lavori pubblici . . . . .	» 15,000
» delle poste e dei telegrafi . . . . .	» 26,000
» della guerra . . . . .	» 184,000
» della marina . . . . .	» 30,000
» di agricoltura, industria e commercio . . . . .	» 6,000
	L. 400,000

(Approvato).

## Art. 6.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1906-907 dell'Amministrazione del Fondo per il culto, descritte nella tabella *F*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 7.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare sui residui 1905-906 e sulla competenza 1906-907 tutti i pagamenti del capitolo n. 46: « Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

## Art. 8.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1906-907 dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, descritte nella tabella *G*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 9.

Sono approvate le variazioni ai bilanci della entrata e della spesa degli Economati dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1906-907

descritte nella tabella *H* annessa alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 10.

Sono approvate le variazioni al bilancio dell'entrata e della spesa delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1906-907 descritte nella tabella *I* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 645-bis).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Assestamento del bilancio di previsione della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1906-907 della colonia Eritrea, descritte nella tabella annessa alla presente legge.

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904 907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1907

## TABELLA.

Variazioni per l'assestamento del bilancio della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1906-907.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
<b>ENTRATA</b>		
3	Proventi postali, telegrafici e ferroviari . . . . .	+ 58,000 »
4	Proventi giudiziari, ipotecari e notarili . . . . .	- 8,000 »
5	Redditi di beni demaniali . . . . .	+ 45,000 »
6	Tassa sui fabbricati e tassa sui commercianti, esercenti, professionisti, ecc. . . . .	- 10,000 »
7	Tributi . . . . .	+ 6,000 »
8	Proventi diversi . . . . .	- 94,000 »
Totale delle variazioni all' Entrata . . .		- 3,000 »
<b>SPESA</b>		
1	Personale del Governo e spese varie . . . . .	- 25,000 »
3	Personale dei commissariati regionali e delle residenze, e spese per l'Amministrazione locale . . . . .	+ 24,500 »
4	Servizio di sicurezza pubblica . . . . .	- 2,000 »
5	Personale e spese per servizi tecnici . . . . .	+ 75,000 »
6	Personale e spese per il servizio di cassa . . . . .	+ 4,200 »
8	Personale e spese per i servizi postali e telegrafici . . . . .	+ 17,000 »
9	Spese di carattere politico . . . . .	- 65,090.39
10	Demanio, colonizzazione, agricoltura e commercio . . . . .	- 129,000 »
11	Spese per il servizio telegrafico internazionale . . . . .	- 15,000 »
12	Pensioni e gratificazioni di riforma ad indigeni . . . . .	- 7,000 »
13	Spese generali e casuali impreviste . . . . .	+ 74,500 »
14	Lavori pubblici . . . . .	- 8,051.45
15-bis	Estinzione di passività della Colonia Eritrea . . . . .	+ 32,941.84
18	Vettovagliamento . . . . .	+ 23,000 »
21	Foraggi e spese per i quadrupedi . . . . .	+ 39,000 »
23	Spese del genio (ordinario e straordinarie) . . . . .	- 50,000 »
24	Trasporti . . . . .	+ 8,000 »
Totale delle variazioni alla Spesa . . .		- 3,000 »
<b>RIASSUNTO</b>		
Entrata . . . . .		- 3,000 »
Spesa . . . . .		- 3,000 »
Differenza . . . . .		»

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge.

**FINALI, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FINALI, relatore.** Chi creda che il bilancio della colonia Eritrea ed il suo esercizio possano essere con sicurezza regolati secondo le leggi di bilancio e di contabilità dello Stato, si crea delle strane illusioni.

Ma tuttavia, qualche cosa di più di quello che c'è in questo bilancio, credo che si possa fare. Per esempio, l'art. 6 ha: «Tassa sui fabbricati e tassa sui commercianti, esercenti, professionisti, ecc.». È chiaro che non possono stare insieme queste due tasse. Una è una tassa reale, l'altra è una tassa personale. Non c'è nessuna ragione di tenerle insieme; quindi nella formazione del nuovo bilancio, a nome della Commissione di finanze, vorrei raccomandare al signor ministro di voler separare queste due tasse.

Nella spesa poi ci sono quattro articoli che portano aumenti di 120,000 lire di spesa per il personale.

Credo che questo aumento possa dipendere dall'ampliamento dei servizi, ma viceversa c'è diminuzione di 129,000 sull'art. 10: «Demanio, colonizzazione, agricoltura e commercio».

Questa diminuzione confesso che mi fa male; perchè, parlando dell'Eritrea, vorrei vedere espresse anche nelle cifre del bilancio lo studio e il proposito di colonizzare, di rendere fruttifera e pregievole anche sotto l'aspetto economico quella nostra occupazione. E io vorrei sperare che, nonostante queste riduzioni, le opere della colonizzazione dell'Eritrea, non sieno rallentate e diminuite.

E su ciò, se l'onorevole ministro volesse dare alla Commissione di finanze qualche schiarimento, gliene saremmo grati.

**CARCANO, ministro del tesoro.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CARCANO, ministro del tesoro.** I desideri espressi dall'onorevole presidente della Commissione di finanze sono, evidentemente, più che ragionevoli.

Il bilancio della colonia Eritrea, che stiamo esaminando, è esposto in forma molto, forse troppo, sintetica. Mancano, nelle entrate, al-

cune distinzioni assai interessanti, se non indispensabili, come quelle accennate dall'onorevole Finali, nei prodotti dell'imposta sui fabbricati, che sono confusi insieme con le imposte mobiliari. E anche nelle spese difettano alcune distinzioni che sono evidentemente opportune, sia sotto l'aspetto delle buone norme contabili, sia per fornire i necessari elementi a chiunque voglia studiare l'andamento dell'amministrazione della colonia Eritrea.

Quindi, senza indugiarmi di più, concludo col dichiarare che comunicherò codesto desiderio al collega ministro degli affari esteri, per farne insieme oggetto di studio e provvedere affinché possa essere, fin dove è possibile, assecondato.

**FINALI, relatore.** La Commissione di finanze prende atto di questa dichiarazione e vivamente ringrazia l'onor. ministro.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e trattandosi di una legge di un articolo unico sarà votato poi a scrutinio segreto.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni a favore delle piccole Società cooperative agricole e delle piccole Associazioni agricole di mutua assicurazione:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	73
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Lotteria nazionale a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro, e degli asili infantili di Agnone, Boiano, Capracotta e Palata:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	48
Contrari . . . . .	32

Il Senato approva.

Proroga della data d'estrazione delle tombole telegrafiche a beneficio dei RR. spedali di Chieti, Livorno e Lecce e riunione in una sola

delle tombole a favore degli spedali di Chieti e Lecce:

Senatori votanti . . . . .	81
Favorevoli . . . . .	54
Contrari . . . . .	27

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge del 26 gennaio 1902, n. 9, sulle associazioni o imprese toutinarie e di ripartizione:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	67
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-907 e approvazione di eccedenze d'impegni degli esercizi 1904-905 e 1905-906:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	72
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Nuovo ruolo organico del personale delle segreterie universitarie (N. 599);

Maggiore assegnazione per l'esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa alla reciproca protezione degli operai (N. 622);

Spesa straordinaria di lire 220,000 per la costruzione di locali ad uso dell'Agenzia delle coltivazioni dei tabacchi di Comiso (N. 642);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 641);

Modificazioni dei ruoli organici del personale delle Intendenze di finanza, delle agenzie delle imposte dirette, del dazio consumo di Napoli e Roma; e provvedimenti riguardanti il personale di ruolo ed il personale straordinario del catasto e dei servizi tecnici (N. 605);

Compimento e sistemazione delle opere di congiunzione del canale Depretis al canale Cavour per mezzo del naviglio d'Ivrea (N. 606);

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 630);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 631);

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 645);

Assestamento del bilancio di previsione per la colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 645 bis).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Dichiarazione di pubblica utilità per i lavori di costruzione della nuova sede della Cassa dei depositi e prestiti in Roma (N. 647);

Approvazione di una maggiore assegnazione e di diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 619);

Stazione di agrumicoltura e frutticoltura in Acireale (N. 595);

Costruzione di edifici per uso delle capitanerie ed uffici di porto (N. 643);

Provvedimenti per un maggiore allenamento della flotta e per l'aumento graduale della forza organica del Corpo Reale equipaggi (N. 648);

Modificazioni alla ripartizione delle spese straordinarie approvate con la legge 2 luglio 1905, n. 320 (N. 649);

Ruolo organico dei farmacisti della R. marina (N. 650);

Tombola telegrafica nazionale a favore degli ospedali di Tempio, di Sassari e di Ozieri (N. 557);

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile, dell'Istituto dei sordomuti e dell'Istituto dei ciechi in provincia di Cagliari (N. 558);

Tombola per la costruzione del nuovo ospedale di Arezzo e per l'ospedale di Sansepolcro (N. 564);

Tombola telegrafica a favore dell'ospizio di mendicizia e dell'ospizio provinciale Umberto I di Avigliano (N. 565);

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (N. 610);

Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata (N. 537).

III. Relazione della Commissione per il regolamento interno (N. LXXXIII-documenti).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 8 luglio 1907 (ore 19)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CCXV.

## TORNATA DEL 3 LUGLIO 1907

Presidenza del Vice-Presidente BLASERNA.

**Sommario.** — *Presentazione di disegni di legge — votazione a scrutinio segreto — Dopo osservazioni del senatore Cavasola, cui risponde il ministro del tesoro, si rinvia allo scrutinio segreto l'articolo unico del disegno di legge: « Dichiarazione di pubblica utilità per i lavori di costruzione della nuova sede della Cassa dei depositi e prestiti in Roma » (N. 647) — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di una maggiore assegnazione e di diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1907-1908 » (N. 619) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Stazione di agrumicoltura e frutticoltura in Acireale » (N. 595), parlano i senatori Cavasola, relatore, ed Arcoleo, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge — Approvazione dei disegni di legge: « Costruzione di edifici per uso delle capitanerie ed uffici di porto » (N. 643); « Provvedimenti per un maggiore allenamento della flotta e per l'aumento graduale della forza organica del Corpo Reale equipaggi » (N. 648); « Modificazioni alla ripartizione delle spese straordinarie approvate con la legge 2 luglio 1905, n. 320 » (N. 649); « Ruolo organico dei farmacisti della Regia marina » (N. 650) — Dopo una raccomandazione del senatore Parpaglia, si approva il disegno di legge: « Tombola telegrafica nazionale a favore degli ospedali di Tempio, di Sassari e di Ozieri » (N. 557) — Approvazione dei disegni di legge: « Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile, dell'Istituto dei sordo-muti e dell'Istituto dei ciechi in provincia di Cagliari » (N. 558); « Tombola per la costruzione del nuovo ospedale in Arezzo e per l'ospedale di Sansepolcro » (N. 564) — Discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'Ospizio di mendicanti e dell'Ospizio provinciale Umberto I di Avigliano » (N. 565) — Parlano i senatori Pierantoni, Mezzanotte, relatore, ed il ministro delle finanze — L'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 610) — Parlano nella discussione generale il senatore Pierantoni ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — La discussione generale è chiusa e la discussione degli articoli è rinviata alla tornata successiva — Per il centenario di Garibaldi parlano il Presidente, il ministro del tesoro ed il senatore Cadolini — Il Presidente propone, ed il Senato approva, che la prossima tornata abbia luogo il giorno 5 corrente — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ed i ministri del tesoro, della marina, della guerra, di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, d'agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

#### Presentazione di disegni di legge.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Impianto ed esercizio di stazioni radio-telegrafiche nel Benadir e nell'Eritrea;

Organici dei corpi militari della R. marina;

Miglioramenti per i tenenti e sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati ed inviati agli Uffici.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Stipendi ed assegni degli ufficiali inferiori del R. esercito;

Provvedimenti a favore del personale d'ordine delle Amministrazioni militari dipendenti e degli assistenti locali.

Prego il Senato di voler consentire che questi due progetti di legge siano dichiarati d'urgenza e passati alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge.

L'onorevole ministro domanda che questi disegni di legge siano dichiarati d'urgenza ed inviati alla Commissione di finanze.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questa proposta s'intenderà approvata.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Anch'io pregherei che il progetto di legge, riguardante il miglioramento per i tenenti e sottotenenti di vascello, e gradi corrispondenti, fosse dichiarato d'urgenza ed inviato alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Il ministro della marina domanda che uno dei progetti da lui presentati, quello riguardante i tenenti e sottotenenti di vascello sia inviato alla Commissione di finanze e dichiarato d'urgenza.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, approvati dalla Camera dei deputati:

Aumento di dotazione della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 1906-907 e 1907-908;

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli del bilancio delle poste e dei telegrafi, ed istituzione di un capitolo per l'esercizio delle stazioni radio-telegrafiche;

Spesa straordinaria di 120,000 lire per la Commissione istituita per lo studio del disavanzo degli Istituti ferroviari di previdenza.

Questi tre disegni sono di competenza della Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questi disegni di legge, che, per ragione di competenza, saranno inviati alla Commissione di finanze.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.  
PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Discussione del disegno di legge: « Dichiarazione di pubblica utilità per i lavori di costruzione della nuova sede della Cassa dei depositi e prestiti in Roma » (N. 647).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Dichiarazione di pubblica utilità per i lavori di costruzione della nuova sede della Cassa dei depositi e prestiti in Roma ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di voler dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione della nuova sede per l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle aziende speciali e degli Istituti di previdenza, autorizzata con legge 17 marzo 1907, n. 74.

Alle espropriazioni, all'uopo occorrenti, saranno applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA, *relatore*. Ho domandato la parola per una raccomandazione al Governo, che faccio volentieri in occasione di questo progetto, al quale io sono favorevole, e al quale non intendo fare atto di opposizione.

Si nota da alcun tempo una grande facilità di estendere le norme specialissime della legge sul risanamento di Napoli a lavori e imprese di tutt'altro genere e ringrazio l'Ufficio centrale che l'ha rilevato.

Quel'a legge ha rappresentato una necessità di procedure abbreviate, causata da un avvenimento disastroso, dalla grande calamità del colera del 1884.

Per far presto, per buttar giù la parte più malsana della vecchia città, importava superare con relativa speditezza e con intenti e

garanzie fuori dell'ordinario le difficoltà di espropriazione di fabbricati vecchi, luridi, carichi di vincoli di condominio. Fu allora creata una procedura speciale, con criteri specialissimi di valutazione.

Si capisce, era una necessità del momento: e non c'è che da essere grati a chi ebbe il pensiero di crearla allora. Ma non vedo motivi perchè oggi, ad ogni pie' sospinto, in condizioni normalissime, si debba derogare a quella che è la nostra legge organica per le espropriazioni.

Come dicevo poco fa, io faccio una osservazione di carattere generale e rivolgo preghiera al Governo, di volersi astenere da questo metodo, quando non concorrano condizioni speciali ed eccezionali. Non intendo, ripeto, fare opposizione nel caso presente all'applicazione della legge per Napoli, perchè alle espropriazioni contemplate da questo progetto non si applicano che due articoli della legge del 1885, il 12 ed il 13, i quali riguardano precisamente il modo di determinare la indennità rispetto alla quantità sua. La valutazione, in base a questi due articoli, dovrà essere fatta sulla media degli affitti e quindi il proprietario non potrà dolersi se è pagato sulla media degli attuali affitti di Roma.

Ma non vedo ragione perchè si abbia ad adottare lo stesso sistema quando si espropria in aperta campagna, come è stato stabilito anche nella legge sull'ordinamento ferroviario. Che ragione c'è che per fare una ferrovia in aperta campagna, attraverso l'Appennino, si ricorra alla legge sul risanamento di Napoli? Questo mi pare un sistema non incoraggiabile per ciò che riguarda la valutazione della indennità; è addirittura contrario ad ogni principio di giustizia quando si tratta dell'applicazione integrale di quella legge che importa una giurisdizione diversa per la risoluzione dei conflitti d'interesse tra proprietario espropriato e l'ente espropriante.

Prego perciò il Governo, senza far restrizioni per questo progetto, di astenersi più che sia possibile dall'applicazione di una legge, creata per circostanza eccezionalissime, a casi di perfetta ordinaria amministrazione.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Io devo ringraziare il senatore Cavasola del suo discorso. Egli ha bene spiegato il concetto informatore di questo disegno di legge, ed ha pure chiarito quello, che peraltro era già stato detto nella breve, ma perspicua relazione del senatore Vacchelli, che cioè si riscontrano nel caso in esame delle circostanze eccezionali, che giustificano pienamente la proposta d'applicare le disposizioni della legge per Napoli. Ciò torna più che opportuno onde stabilire in misura equa la indennità dell'esproprio, che potesse occorrere, per la costruzione dell'edificio destinato alla Cassa dei depositi e prestiti.

Ripeto, non ho che a ringraziare il senatore Cavasola del suo discorso, che ha dissipato ogni dubbio, se mai ce ne fosse, intorno alla convenienza di approvare il presente disegno di legge.

Aggiungo poi, se pure non è superfluo, che saranno tenute presenti in altri casi futuri le osservazioni esposte dall'onor. Cavasola, e anch'esse già indicate nella relazione del senatore Vacchelli, riguardo agli eventuali eccessi di estensione delle disposizioni della legge di Napoli, dove o quando non ricorrano condizioni speciali che consiglino l'applicazione di norme diverse da quelle, per verità alquanto vaghe e talora perigliose, contenute nella legge generale del 1865 per le espropriazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di disegni di legge.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Opere di sistemazione per il fabbricato demaniale della Dogana Vecchia in Napoli ad uso delle Guardia di finanza.

Ho pure l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega della pubblica istruzione, tre disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati:

Autorizzazione della spesa di L. 82,000 per l'impianto del riscaldamento a vapore nelle gallerie di Firenze.

Autorizzazione della spesa di L. 52,000 per i lavori di finimento occorrenti nella costruzione del nuovo edificio ad uso della clinica chirurgica della Regia Università degli studi di Parma;

Autorizzazione della spesa di L. 60,000 occorrenti per i lavori di rifinimento e per l'arredamento del nuovo edificio ad uso della clinica psichiatrica della Regia Università degli studi di Pavia.

Chiedo al Senato di volerli inviare alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge.

L'onor. ministro ha chiesto che essi siano inviati alla Commissione di finanze.

Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderà così stabilito.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di una maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1907-1908, indicati nella tabella annessa alla presente legge » (N. 619).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di una maggiore assegnazione e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1907-908, indicati nella tabella annessa alla presente legge ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge:

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate la maggiore assegnazione di lire 7,000, e le diminuzioni di stanziamento per una eguale somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1907-908, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

**Tabella della maggiore assegnazione, e di diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1907-908.**

**Maggiore assegnazione.**

Cap. n. 133 bis. Ispezioni e missioni diverse nell'interesse dell'industria e del commercio, e dell'insegnamento industriale e commerciale . . . . .	L. 7,000
Totale . . . . .	<u>L. 7,000</u>

**Diminuzioni di stanziamento.**

Cap. n. 136. Insegnamento commerciale, industriale ed artistico industriale - Concorsi ed incoraggiamenti - Collezioni, modelli, materiale didattico e pubblicazioni - Consigli e Commissioni - Premi, medaglie, studi, traduzioni, lavori diversi e viaggi d'istruzione - Mostre didattiche e spese per le riunioni degli insegnanti - Compensi al personale delle scuole non governative - Sussidi al personale stesso ed alle famiglie . . . . .	L. 4,000
» 140. Camere di commercio italiane all'estero - Delegati commerciali - Agenzie commerciali italiane all'estero - Musei commerciali - Società di esplorazioni geografiche e commerciali, ed altre istituzioni aventi il fine di promuovere l'incremento dei traffici all'estero - Spese per le mostre campionarie ed altre simili - Borse di pratica commerciale . . . . .	» 1,000
» 141. Spese ed indennità per il Consiglio dell'industria e del commercio, per la Commissione del regime economico-doganale, per la Commissione permanente dei lavori doganali e per altri Consigli e Commissioni - Traduzioni e lavori diversi, congressi, inchieste industriali e commerciali - Ufficio d'informazioni commerciali - Acquisto di pubblicazioni riguardanti il commercio e l'industria - Spese diverse per i servizi dell'industria e del commercio . . . . .	» 1,500
» 142. Spese ed indennità per l'applicazione delle disposizioni per la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti a vapore, della legge sulle trasmissioni elettriche, della fabbricazione ed uso del carburo di calcio, del gas acetilene, degli impianti elettrici, e per altri servizi analoghi - Studi e ricerche sulle forze motrici e sugli impianti elettrici all'interno ed all'estero . . . . .	» 500
Totale . . . . .	L. <u>7,000</u>

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-007 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1907

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Stazione di agrumicoltura e frutticoltura in Acireale » (N. 595).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Stazione di agrumicoltura e frutticoltura in Acireale ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 595).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare l'onor. relatore.

CAVASOLA, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale, io non ho che da rinnovare le maggiori espressioni di compiacimento perchè finalmente sorge uno di quegli Istituti che si sono più volte invocati in quest'aula per le provincie meridionali.

L'Ufficio centrale ha osservato che il Governo ha disposto con questo progetto di legge un impianto abbastanza promettente; perchè dalle 5000 lire del primo stauziamento in bilancio siamo saliti a 40 mila lire per la spesa di impianto ed a 20 mila lire di dotazione annua per questa nuova stazione di frutticoltura e di agrumicoltura in Acireale.

È bene che il Senato sappia che il Governo si è spinto a questa spesa e si è determinato a dare preferenza per la località ad Acireale, per il contributo considerevole deliberato dagli enti locali alla nuova istituzione.

Il comune di Acireale, per avere nel suo territorio la nuova istituzione, ha dato sei ettari di terreno, che in quella località rappresentano un grande valore. Poi il comune di Acireale ha dato per l'impianto 3000 lire; la Camera di commercio di Acireale 500 lire; il comune di Mascali 100 lire: in totale 3600 lire di contributi locali per le spese di impianto.

Poi la Camera di commercio, il comune di Acireale e la provincia di Catania hanno complessivamente fissato altre 5600 lire annue di contributo per la dotazione della scuola.

Queste ragioni certamente dovevano essere e furono prese in grande considerazione dal Governo per scegliere la località di Acireale a preferenza di un'altra.

Peraltro su questo particolare io mi permetto di fare una osservazione che raccomando in modo speciale all'attenzione dell'onor. ministro. Io credo che il criterio dei contributi locali non sia nè il principale nè il determinante per collocare una istituzione di questo genere in un punto piuttosto che in un altro; e che neppure lo sieno le condizioni di speciale fertilità del terreno. E mi spiego.

Pochissime località (non oso dire alcun'altra) in Italia, certamente nessuna in Sicilia, è paragonabile per feracità di suolo e per concorso di ogni condizione favorevole della natura con quella di Acireale. Essa ha una ricchezza di terreno ed una stabilità di clima che rendono assolutamente superiore ad ogni altra plaga la Conca di Acireale.

E rendo giustizia agli uomini di là: le condizioni favorevoli del terreno sono mirabilmente secondate dall'attività della popolazione. Là è una abbondanza insolita di capitale disponibile; vi è iniziativa; ai prodotti naturali del suolo si sono già aggiunte le industrie succedanee.

L'onor. ministro sa meglio di me che da pochi anni è sorta ad Acireale anche una società per la fabbricazione dell'acido citrico, del citrato di calcio ecc.; insomma c'è una produzione industriale che fa grandissimo onore all'iniziativa locale e che è un ottimo complemento della produzione agraria.

Ora è proprio il caso (io non lo dico certamente nè per rimprovero, nè per togliere nulla a chi ha avuto) che quando il Governo si decide ad impiantare una stazione agraria, una scuola, uno stabilimento destinato a provocare e migliorare la produzione, scelga proprio il punto migliore di una vasta regione dove già si produca al disopra del comune? Io credo (senza intendere con ciò di muover la minima critica a quello che è stato fatto ora, perchè ho già premesso che è stato fatto così anche per secondare le iniziative e il concorso locale) sia meglio che il Governo vada ad impiantare gli istituti che debbono promuovere la produzione nei luoghi dove questa produzione stenti a manifestarsi, dove le condizioni specifiche e tecniche siano più arretrate, dove sia più ne-

cessario l'insegnamento per vincere le difficoltà naturali.

Per lo meno io pongo questo concetto come un problema che il Governo risolverà in casi simili, se si compiacerà di tenerlo presente, di volta in volta. Per me nè il contributo nè la condizione eccezionalmente favorevole di una località dovrebbero essere i criteri prevalenti nel determinare la scelta.

Faccio poi una seconda raccomandazione a nome dell'Ufficio centrale il quale è in ciò perfettamente all'unisono col suo relatore.

La legge non dice quale sarà il vero carattere del nuovo Istituto che si crea in Acireale. La legge demanda al regolamento la determinazione dei fini dell'Istituto. Ora trattandosi di creare, con una spesa di qualche rilievo, un'Istituto permanente di Stato, parrebbe più opportuno, più regolare, costituzionalmente parlando, che fosse detto nella legge quale sia il vero carattere dell'Istituto. Ciò nonostante l'Ufficio centrale si è limitato a queste raccomandazioni.

I precedenti parlamentari lasciano dubbio se s'intenda costituire piuttosto un Istituto scientifico o una stazione sperimentale pratica. Anche questo è buono che sia ben chiarito; prima di cominciare è bene che il programma sia nettamente tracciato. Per me, in quelle condizioni locali, preferirei un Istituto scientifico e darei il massimo sviluppo ai lavori di laboratorio, perchè è della massima importanza lo studio delle malattie delle piante e degli insetti che ne insidiano la vita, degli incroci da procurare, degli ibridi da formare, delle acclimatazioni. Come ho già detto, in Acireale si fa già molto e con largo profitto. Perciò l'opera da compiere è di perfezionamento.

Ma, se poi s'intende di fare un Istituto che sia a preferenza al servizio di tutta l'isola di Sicilia, allora forse la pratica sperimentale potrà avere un maggior sviluppo. In tale caso mi pare difficile che si possano combinare con la dotazione prevista l'una e l'altra cosa.

Infine raccomando all'onor. ministro di far sì che da questo Istituto si diramino le correnti vivificatrici della frutticoltura. L'onorevole ministro sa benissimo che poco più in là, nella stessa provincia di Catania, vi è un Istituto privato, dotato di un largo patrimonio, che si

chiama agrario, fondato dal principe di Valsavoia, che da molti anni cerca invano la sua orientazione, e che di agrario ha soltanto il nome. Veda l'onor. ministro di fare il meglio che potrà nella sua saviezza, e con l'aiuto delle persone tecniche e pratiche del luogo, per far diventare quell'Istituto ed altri consimili, organi esecutivi di questa nuova stazione che dovrebbe imprimere e diramare il nuovo indirizzo per la frutticoltura in Sicilia. Con questo voto l'Ufficio centrale chiude le sue osservazioni e raccomanda il progetto nella sua integrità al suffragio del Senato. (*Approvazioni*).

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Devo ringraziare il senatore Cavasola delle osservazioni fatte ed alle quali in massima aderisco, perchè la sua benevola diffidenza sull'avvenire di questo Istituto deve maggiormente incoraggiare il Senato a votarlo; è una specie di monito, perchè si venga a determinare qual fine concreto debba avere questo Istituto.

Io non credo si possa far distinzione assoluta in una stazione agraria tra il carattere esclusivamente scientifico e la parte pratica. Il senatore Cavasola converrà che vi è qualche cosa di misto, che non si può determinare. Egli poi ha fatto benissimo di mettere in sull'avviso il Ministero ed il Senato, perchè gli Istituti di genere un po' vago, non rechino maggior danno di quello che abbiano fatto gli Istituti universitari, cadendo in esagerazioni e riuscendo infecondi e sterili, malgrado una nomenclatura positiva. Per parte mia, debbo anche associarmi all'osservazione molto pratica fatta riguardo all'Istituto agrario di Valsavoia, che veramente da molti anni si agita per avere il suo stato civile, perchè non si sa come definirlo, dal punto di vista dello sviluppo e aiuto che potrebbe venirne agli interessi agricoli, per mezzo d'uno speciale ordinamento. Pensi il ministro a studiare questo argomento, e dare un carattere speciale a questo Istituto, con proposte concrete.

Vi sono dei fondi e risorse finanziarie, ma non se ne vede ancora il beneficio. Sono state fatte parecchie ispezioni, inchieste, ma qualunque proposta cadde nel vuoto per incertezza di scopi e di mezzi. Insisto specialmente sull'idea manifestata dall'onor. Cavasola rispetto

alla trasformazione dell'Istituto di Valsavoia, per renderlo pratico e coordinarlo alle necessità locali, profittando del risveglio che quella provincia ha mostrato, con i miglioramenti agricoli, e con la recente esposizione.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non occorre dire che accolgo con animo soddisfatto e grato l'autorevole consenso dell'Ufficio centrale al disegno di legge per la stazione d'agricoltura. Essa si aggiunge a quella di granicoltura in Rieti che trovò non meno larga adesione. Tutte e due non sono che un graduale svolgimento del programma inteso a far sorgere mano a mano questi Istituti che servono a studiare speciali problemi, singolari colture nell'interesse dell'agricoltura, collocandoli nei luoghi più adatti e dove possano meglio corrispondere a quei fini.

Non è, quindi, come dubita il relatore, il criterio del contributo degli enti locali che influisce sulla scelta della loro sede. Essa è determinata, come è avvenuto per questo di Acireale, da un complesso di condizioni favorevoli, di suolo, di clima, di abitudini, che sono promessa sicura di riuscita. Ma v'ha di più. Queste condizioni sono tanto favorevoli, che la stazione agraria si renderà utile a tutta la Sicilia e a non poche parti delle provincie, dove si possono diffondere le coltivazioni, alle quali deve volgere i suoi studi ed i suoi esperimenti. Infatti ciascuna stazione deve e può bastare ai bisogni, che si estendono molto al di là d'una limitata sfera d'azione e di efficienza. Al pari di tutte le altre di uguale indole, e così rispondo a un dubbio del relatore, ha scopi ben definiti dalla sua stessa natura; sicchè non occorre precisarli con espresse e casistiche disposizioni.

Finora, come dissi altra volta in Senato, le stazioni agrarie, sorte nel 1871, si sono fermate al grado di studi e di esperimenti, in cui si trovavano nelle loro origini. Da ciò è derivato che per scarsità di mezzi e dotazioni, e per l'indirizzo che hanno, non possono soddisfare alle ricerche scientifiche, diventate necessarie, sia per soddisfare i bisogni della progredita agricoltura, sia per la difesa della produzione agraria. Inoltre le stazioni esistenti dovranno

essere migliorate. Ma insieme con esse conviene che sorgano le speciali a base scientifica-sperimentale fornite di mezzi sufficienti. È così quella di Acireale dovrà circoscrivere e in pari tempo intensificare il suo campo di studi e di ricerche all'agricoltura ed alla frutticoltura meridionale.

Con questo intendimento, credo che una sola stazione basti a provvedere ai bisogni e alle esigenze dell'intera regione, senza che occorra un disperdimento di forze, quasi inutile e forse anche pregiudizievole.

In altri Stati, e ricordo la Germania e la Francia, ne è limitato il numero: e lo è e deve essere anche da noi, sebbene si abbia l'esempio della duplicazione, nelle due che studiano gli stessi argomenti della patologia vegetale. Però l'opera di ciascuna stazione speciale deve essere rafforzata ed aiutata da quella concordé, volenterosa e solerte delle scuole pratiche e speciali, delle cattedre ambulanti e di tutte le altre istituzioni agrarie. La larga diffusione del pensiero scientifico e delle ricerche si fa per mezzo di tutti questi Istituti. Non v'ha quindi nel disegno di legge la temuta incertezza di concetti, di metodo e di fini; poichè, essendosi per il primo articolo detto che si crea una stazione agraria sperimentale, basta ciò perchè non vi possano essere dubbi sulla natura e gli scopi della medesima. Nel regolamento, previsto nell'art. 3, saranno determinate in modo preciso le funzioni dell'Istituto, perchè riesca efficace e benefica. Nella relazione dell'Ufficio centrale, se non ho male udito, si è espresso oggi dal relatore il desiderio che si provveda con mezzi di facile applicazione specialmente alla frutticoltura meridionale. Non solo accolgo la raccomandazione, ma posso aggiungere che si fa molto per migliorare tale coltivazione, specialmente colle distribuzioni di piantine e con assidui insegnamenti pratici.

Lo stesso onor. relatore ha richiamato la mia attenzione sopra un'altra istituzione agraria: quella di Valsavoia, che merita, per le opportune considerazioni sue e dell'onor. senatore Arcoleo, le assidue e vigili cure del Governo.

Il 1893, quattro anni dopo la morte del magnifico principe di Valsavoia, sorse in Catania l'Istituto, per la cui fondazione egli aveva lasciato, un cospicuo patrimonio di oltre L. 3,500,000. Pur troppo non si è raggiunto lo scopo del ge-

neroso fondatore, poichè ben poco se ne avvantaggiarono il progresso ed il miglioramento agrario di quella provincia.

Un'inchiesta, compiuta da un funzionario del Ministero d'agricoltura, pose in evidenza che l'Istituto non solo non corrispondeva ai fini del generoso fondatore, ma che i metodi dell'Amministrazione vi facevano continuo ostacolo. Mi parve quindi necessario di scioglierla, e affidarla a un commissario Regio, dandogli incarico di riferire sulle condizioni dell'Istituto, ciò che fece già con una diligente relazione, frutto di accurate indagini. Inoltre lo incaricai di studiare e proporre un piano organico delle riforme, a fin di volgere a vantaggio dell'agricoltura locale i cospicui redditi di quell'Istituto.

Io mi auguro di avere sollecitamente proposte concrete e posso assicurare gli onor. Cavasola ed Arcoleo che è mio fermo proposito di fare in modo che il cospicuo patrimonio di Valsavoia giovi a diffondere l'insegnamento agrario e torni a maggiore utilità dell'agricoltura siciliana. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

#### Presentazione di disegni di legge.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*.  
Ho l'onore di presentare al Senato, anche a nome del mio collega ministro degli esteri, un disegno di legge per « Esecuzione delle convenzioni e degli accordi postali internazionali conclusi in Roma il 26 maggio 1906 ».

Ho pure l'onore di presentare un altro disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, che ha per titolo:

« Riforma dell'ordinamento organico del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ».

Prego il Senato di voler consentire che questi disegni di legge siano dichiarati di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione di questi disegni di legge che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

L'onor. ministro ha chiesto per questi disegni di legge l'urgenza. Se non vi sono opposizioni, l'urgenza si intenderà accordata.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Chiusa testè la discussione generale sul disegno di legge: « Stazione di agrumicoltura e frutticoltura in Acireale », passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

È istituita in Acireale (Catania) una stazione sperimentale di frutticoltura e agrumicoltura. (Approvato).

#### Art. 2.

Alla somma di L. 5000 iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura per l'esercizio 1906-1907 è aggiunta quella di L. 15,000 per costituire la dotazione annuale di L. 20,000 per le spese del personale e per il manteuimento della stazione.

Alla spesa d'istituzione prevista in L. 40,000, si provvederà iscrivendo detta somma nella parte straordinaria del bilancio stesso.

(Approvato).

#### Art. 3.

Con apposito regolamento, approvato con decreto Reale, saranno determinati i fini dell'Istituto, il personale addettovi, e le norme pel suo funzionamento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Costruzione di edifici per uso delle capitanerie ed uffici di porto ». (N. 643).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione di edifici per uso delle capitanerie ed uffici di porto ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 643).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 600,000 per l'esecuzione dei seguenti lavori:

Costruzione di un fabbricato per la Capitaneria di porto di Catania	L. 110,000
Costruzione di un fabbricato per la Capitaneria di porto di Messina	» 90,000
Costruzione di un fabbricato per la Capitaneria di porto di Rimini	» 60,000
Costruzione di un fabbricato per la Capitaneria di porto di Spezia	» 100,000
Costruzione di un fabbricato per l'Ufficio di porto di Torre Annunziata	» 60,000
Costruzione di un fabbricato per l'Ufficio di porto di Roma	» 50,000
Per lavori di ampliamento e miglioramento ai fabbricati portuari esistenti	» 130,000
	<u>L. 600,000</u>

(Approvato).

Art. 2.

La spesa indicata nell'articolo precedente sarà stanziata in uno speciale capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-907, in aggiunta alla somma complessiva di spese effettive consolidate con la legge 2 luglio 1905, n. 320.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per un maggiore allenamento della flotta e per l'aumento graduale della forza organica del Corpo Reale equipaggi » (N. 648).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per un maggiore allenamento della flotta e per l'aumento della forza organica del Corpo Reale equipaggi ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 648).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Per provvedere al maggior allenamento della flotta (armamenti navali, consumo di carbone, consumo di munizioni) ed all'aumento graduale della forza organica del Corpo Reale equipaggi è portato l'aumento di lire 1,800,000 alla somma complessiva consolidata di spese effettive stabilita con la legge 24 marzo 1907, n. 135, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 2.

Lo stanziamento di cui all'articolo precedente verrà ripartito nello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1907-908 nel modo seguente:

Armamenti navali	L. 500,000
Consumo di carbone	» 250,000
Provvista di munizioni per l'esercizio	» 500,000
Aumento graduale della forza del Corpo Reale equipaggi	» 550,000
	<u>L. 1,800,000</u>

(Approvato).

Art. 3.

Ad introdurre nel bilancio dell'esercizio 1907-908 gli aumenti di cui al precedente articolo, sarà provveduto mediante decreto del ministro del tesoro, su proposta del ministro della marina, in guisa che gli aumenti specificati nell'annessa tabella A, e già iscritti, per le cause enumerate nel precedente art. 1, nello stato di previsione suddetto, con corrispondente diminuzione dello stanziamento del capitolo n. 73 (Materiale per la costruzione delle nuove navi e manutenzione delle navi esistenti), siano ripristinati a favore del capitolo medesimo.

(Approvato).

## TABELLA A.

Aumenti introdotti nello stato di previsione 1907-908 per allenamento della flotta e per l'aumento graduale del Corpo Reale equipaggi da reintegrarsi al capitolo n. 73.

N. 44 (Corpo Reale equipaggi - Paghe alla bassa forza) . . .	L.	373,249.50
» 45 ( Id. - Vestiario e spese generali) . . .	»	145,000 »
» 46 ( Id. - Soprassoldi e spese varie) . . .	»	6,000 »
» 54 (Armamenti navali) . . . . .	»	230,000 »
» 55 (Carbon fossile ed altri combustibili per la navigazione) »	»	100,000 »
	L.	854,249.50
Si deducono per arrotondamento di cifra . . . . .	»	249.50
	Totale . . . L.	854,000 »

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla ripartizione delle spese straordinarie approvate con la legge 2 luglio 1905, numero 320 » (N. 649).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla ripartizione delle spese straordinarie approvate con la legge 2 luglio 1905, n. 320 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:  
(V. Stampato N. 649).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo

## Art. 1.

È approvato l'aumento di assegnazione di L. 11,000,000 al capitolo n. 81: « Costruzioni ed acquisti di navi e materiali per la Regia marina da guerra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1906-907, ed è soppresso lo stanziamento

di eguale somma stabilito a carico dello stesso capitolo per l'esercizio 1916-917, dell'art. 2 della legge 2 luglio 1905, n. 320.

(Approvato)

## Art. 2.

Al secondo capoverso dell'art. 7 della legge 2 luglio 1905, n. 320, è sostituito il seguente:

A cominciare dall'esercizio 1906-907, le somme provenienti da reintegrazioni di fondi dipendenti dalle leggi citate nel precedente capoverso, non che quelle provenienti da economie accertate nei conti consuntivi sui capitoli di spese effettive verranno imputate al capitolo « Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti, scafi, motori, armi ».

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Ruolo organico dei farmacisti della Regia marina » (N. 650).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ruolo organico dei farmacisti della Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge.

Articolo unico.

Il ruolo organico del personale dei farmacisti della R. marina è stabilito in conformità della tabella seguente:

1	farmacista direttore di 1 <sup>a</sup> classe	. L. 5000
4	farmacisti direttori di 2 <sup>a</sup>	» . . . » 4000
2	» di 1 <sup>a</sup> cl. . . . .	» 3500
7	» di 2 <sup>a</sup> cl. . . . .	» 2500

—  
14

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica nazionale a favore degli ospedali di Tempio, di Sassari e di Ozieri » (N. 557).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica nazionale a favore degli ospedali di Tempio, di Sassari e di Ozieri ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 557).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Ho domandato la parola, benchè parlare di tombole sia una indiscrezione; ma poichè ci sono state altre di queste tombole e in luoghi che ne avevano minor bisogno di quelli, a favore dei quali si è progettata la presente, mi permetto di raccomandare questa tombola per gli ospedali della Sardegna.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con la esenzione da ogni tassa, alle Amministrazioni degli ospedali di Sassari e Tempio una tombola telegrafica nazionale sino a lire cinquecentomila e di fissare la data dell'estrazione.

(Approvato).

Art. 2.

L'autorizzazione al Governo del Re di cui nel precedente articolo è estesa a concedere all'Amministrazione dell'ospedale civile di Ozieri una tombola telegrafica nazionale fino a lire duecentocinquantomila, ed a fissare la data dell'estrazione.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto di un disegno di legge: « Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile, dell'Istituto dei sordo-muti e dell'Istituto dei ciechi in provincia di Cagliari » (N. 556).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile, dell'Istituto dei sordo-muti e dell'Istituto dei ciechi in provincia di Cagliari ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero da ogni tassa e diritto erariale, all'ospedale civile, all'Istituto dei sordo-muti ed all'Istituto dei ciechi di Cagliari una tombola telegrafica nazionale per la somma di un milione, ripartibile per metà al primo, e per un quarto a ciascuno degli altri due istituti, fissando la data dell'estrazione al 30 giugno 1908.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Tombola per la costruzione del nuovo ospedale di Arezzo e per l'ospedale di Sansepolcro » (N. 564).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola per la costruzione del nuovo ospedale di Arezzo e per l'ospedale di Sansepolcro ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

**FABRIZI, segretario, legge:**

**Articolo unico.**

Il Governo del Re è autorizzato a permettere e concedere, esenti da ogni tassa, una tombola di un milione di lire per la costruzione del nuovo ospedale Vittorio Emanuele III di Arezzo, ed una di duecentocinquanta mila lire per i restauri necessari ed urgenti nell'ospedale di Sansepolcro.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'Ospizio di mendicizia e dell'Ospizio provinciale Umberto I di Avigliano » (N. 565).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'Ospizio di mendicizia e dell'Ospizio provinciale Umberto I di Avigliano ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge:

**FABRIZI, segretario, legge:**

**Articolo unico.**

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione di tasse, una tombola telegrafica per l'ammontare di lire 600,000 a favore di due istituti pii di Avigliano (Basilicata): Ospizio provinciale Umberto I per gli orfani e i trovatelli di tutta la provincia; Ospizio di mendicizia.

La detta somma sarà ripartita per 350,000 lire, in favore dell'Ospizio provinciale Umberto I e 150,000 lire, in favore dell'Ospizio di mendicizia.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

**PIERANTONI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**PIERANTONI.** Io vorrei proporre lo studio di un disegno di legge agli onorevoli ministri, che regolano le finanze e il tesoro, per cui invece di far perdere molto tempo alle Assemblee legislative per deliberare leggi che permettano le tombole, si dichiaro addirittura: « Che tutte le tombole sono permesse, meno quelle che saranno proibite ». Per tale sanzione quelli che vorranno fare tombole, ne domanderanno il permesso, e se il permesso sarà negato, si acquereranno.

Non vedete quanto tempo si perde e quanta carta si spreca! La stessa iniziativa parlamentare ne riceve vilipendio. Questo è il modo mio di pensare.

Pare a me che siamo presso alla vigilia di Natale a far tombole, tombole, tombole. (*Si ride*).

**MEZZANOTTE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MEZZANOTTE, relatore.** Io vorrei pregare l'onorevole Pierantoni (sono dolente di trovarmi in questa occasione nella circostanza di dover io patrocinare l'approvazione di questo disegno di legge) a non volere opporsi alla concessione di questa tombola.

Non ricordo bene il numero; ma molte leggi di questo genere sono state già approvate, e quindi io pregherei il Senato di non fare eccezione proprio sull'ultima, la quale ha una certa importanza, perchè non possiamo negare che queste tombole, le quali riguardano ospizi di mendicizia che si trovano con pochi mezzi di sussistenza, possano riuscire utilissime.

Comprendo che oggi la questione è diventata abbastanza inquietante, perchè sono troppe le tombole che si domandano; ma l'onor. Pierantoni ha parlato di quattro milioni. Si tratterebbe di quattro milioni solo per il primo anno, poi di tre milioni; ma da notizie che si sentono, probabilmente quella cifra sarà di molto ridotta, e forse ritorneremo all'antica proposta del ministro delle finanze, che porta a quella cifra a due milioni.

Ora, sotto questo aspetto, io pregherei l'onorevole Pierantoni di non opporsi all'approvazione di questo disegno di legge.

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1907

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Posso assicurare il mio buon amico Mezzanotte che io non mi oppongo alla deliberazione della legge per la semplice ragione che non mi ero opposto neanche prima. Avevo soltanto esortato gli onorevoli ministri del tesoro e delle finanze a studiare se non sia il caso di fare una legge generale; ma contro queste tombole già votate dalla Camera dei deputati, che hanno dato occupazione agli studi del mio buon amico Mezzanotte, non ho detto argomento perchè non sieno approvate.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Una legge organica circa la concessione delle tombole già fu votata dal Senato, ed ora si trova presso l'altro ramo del Parlamento. In quella legge sono fissati alcuni criteri per la concessione delle tombole non solo, ma si è fissata pure una somma determinata. Certamente quel disegno di legge non sarà ora discusso poichè, pur troppo, i lavori della Camera dei deputati sono al loro termine; e non so quale sorte a quella legge sarà destinata, poichè la Commissione parlamentare pare vorrà portarvi alcune modificazioni in senso ancora più restrittivo. Ma qualunque sia l'esito e la fortuna di quella legge, io richiamo ancora una volta l'attenzione del Senato su questo argomento delle tombole perchè, pur non opponendomi, da buon parlamentare, alle proposte di legge d'iniziativa tanto della Camera dei deputati quanto del Senato, debbo però dichiarare che questa sistematica richiesta di tombole dovrebbe avere un certo limite.

Ad ogni modo, se si sono approvate e votate le altre leggi, non posso oppormi perchè siano votate anche queste che sono in discussione in Senato, e non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 610).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 610).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Se io dovessi riassumere dagli Atti parlamentari la lunga serie dei voti e delle proposte, che feci quando avevo una grande fede nella necessità assoluta di riformare l'ordinamento giudiziario, farei perdere tanto tempo al Senato che certo riuscirei ingrato ai colleghi, e specialmente ad un amico che mi raccomanda di esser brevissimo, e punto muterei la mente dell'Assemblea. Infatti, ricordo che la prima volta che feci discorso in Montecitorio, deplorai la facilità, con cui il ministro Vigliani passava gli agenti del pubblico ministero nella magistratura giudicante; il mio discorso mi procurò contro un vivace articolo del *Piccolo* di Napoli, perchè molti membri del pubblico ministero desideravano i passaggi di colleghi alla magistratura giudicante per ottenere avanzamenti. Studio le condizioni presenti. L'Ufficio centrale, composto di autorevoli magistrati, non ha inteso di fare emendazione alcuna alla legge che vuole presto applicata. Si fa promessa per il compimento della riforma di altre leggi che spesso soffrono un lungo indugio e non vengono mai. Per tali ragioni io mi disimpegno dalla discussione, avendo per altro obbedito al sentimento del dovere.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Debbo soltanto dichiarare all'onorevole senatore Pierantoni che il suo ricordo della lunga storia dei precedenti, che le riforme giudiziarie hanno avuto in Italia, costituisce, forse, la migliore giustificazione del disegno di legge da me presentato e della misura che gli ho dato e può anche essere un indice dell'opportunità che finalmente qualche cosa si approvi, perchè si rompa quella specie di tradizione, che da un po' di tempo si è venuta formando, della impotenza del Parlamento a legiferare su questa materia.

Noi in Italia, a proposito di riforme giudiziarie, abbiamo oscillato tra due estremi: o si sono avuti dei piccoli ritocchi, cui subito si attribuiva la qualifica di pannicelli caldi, di riformette che lasciano il tempo che trovano quando non peggiorano o non turbano, o si è pensato alla grande riforma, ch'è stata il sogno e l'aspirazione di tanti miei predecessori, di tanti uomini di me maggiori, una specie di miraggio, di Fata Morgana, faticosamente perseguita e mai raggiunta.

Io credo che questo disegno di legge per la misura onde fu redatto, per la sua comprensione ed estensione eviti appunto questi due scogli. Non si può qualificarlo come una riformetta, poichè esso tocca vari punti importanti dell'ordinamento giudiziario. Se si vuol considerare soltanto un aspetto della grande questione, esso afferma il principio, che credo essenziale, il principio, cioè, che le norme e i criteri, che regolano la carriera del magistrato, debbano essere legislativamente fissati.

È veramente strano che in Italia, dove la larghezza dell'attività legislativa conosce ben pochi confini, dove or ora abbiamo approvato 4 disegni di legge per tombole con la solennità di una discussione e di una votazione parlamentare, in Italia, dico, proprio non debba essere legislativamente trattata la materia della carriera giudiziaria, la quale tocca uno dei punti più essenziali dell'ordinamento giudiziario stesso e integra il principio della inamovibilità e di questo ha forse importanza anche maggiore.

Pei magistrati, infatti, non tanto interessa trovarsi al sicuro dalle persecuzioni del potere politico, a cui in Italia (possiamo dirlo con orgoglio) nessuno ha mai pensato, quanto piuttosto di essere al sicuro dal bisogno di ricorrere alle autorità ministeriali per promozioni e miglioramenti. Questo principio, che qui si afferma, ed altre parti non meno importanti del disegno di legge dimostrano — io penso — che questa riforma è di una certa gravità; nè io voglio nascondere.

Ma, d'altro lato, essa non è la grande riforma, che esaurisca tutta l'immensa e gravissima materia. Ed io, per ripetere un paragone vecchio, ma sempre efficace, ho considerato questa molteplice e poderosa questione, che va sotto il nome complessivo di riforma giudiziaria, come uno di quei fasci di verghe, che si volevano

spezzare tenendole insieme unite. Gli sforzi furono inutili. Ho avuto un'idea semplice, come l'uovo di Colombo; ho detto: Sciogliamo il fascio e rompiamo le verghe ad una ad una. Spero in seguito, anzi m'impegno e do formale affidamento al Senato che procederò, finchè la vita ministeriale, normalmente così breve, me lo consentirà, in queste riforme. E per ora non credo di dover aggiungere altro in risposta alle brevi e misurate parole del senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io ho dato argomento all'illustre mio collega di studi l'onor. Orlando di dire come abbia potuto condurre in porto questa riforma.

Onor. ministro, ella ha ricordato le verghe, io ricorderò i gladiatori. Per divellere la coda di un cavallo nella gara spostavano il cavallo, ma non la coda. A tale vista si presentò un fantaccino e incominciò a togliere ad uno ad uno i peli, ed in quel modo privò della coda il cavallo. Ella non è un fantaccino, ha molta perseveranza e criterio, e potrà aggiungere altra legge alla presente. Se dovessi dire di tutte le carte che a me ed ai colleghi furono spedite, esprimenti desideri, che vengono da lontane terre, sarebbero da trattare tanti e tanti argomenti pur rimanendo nei termini della legge. Ne accennerò uno ad esempio. Si abolirono alcune preture, si guastò l'istituzione del giudice conciliatore, che è diventata uno dei tormenti dei paesi, specialmente nel tempo delle lotte elettorali. La legge istaura le sezioni, e dichiara il modo onde saranno composte. Molti fanno istanza che le terre, che avevano le preture, riabbiano le sezioni. Tutto sarà da fare. Io spero che un onesto guardasigilli farà le cose con giustizia.

Nè voglio tacere il mio pensiero sull'ordinamento degli esami. Crede lei, onor. guardasigilli, possibile di eliminare oggi, in cui vediamo composta la grande federazione diplomatica di tutti gli Stati civili del mondo, che attendono ad unificare il diritto delle genti, oggi che hanno forza di leggi le convenzioni sottoscritte all'Aia per il diritto internazionale privato, dalle prove tali materie? Volete una magistratura che parlerà del diritto romano, elemento storico pregevolissimo, e non preparare all'esame della moderna evoluzione il diritto internazionale?

Conoscendo lo svolgimento del diritto, a cui ho dedicato la mia modesta, ma zelante attività, francamente proclamo che bisogna abolire il vecchio metodo e contemplare i nuovi orizzonti del diritto. Le sentenze che contengono materia internazionale privata, non sono le più sicure, non le più laudabili. Ho stimato dovere di dire queste cose stimando vano il pensiero di ottenere la modificazione degli articoli.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi limito a ricordare al senatore Pierantoni che l'esame di diritto internazionale per gli uditori giudiziari non è escluso; esso è conservato tra le materie orali.

PIERANTONI. Non so perchè si dia preferenza per gli esami scritti a talune materie.

#### Presentazione di un disegno di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato, in nome del mio collega dei lavori pubblici, un disegno di legge approvato dalla Camera:

Provvedimenti a favore del comune di Colliano (Salerno) per riparare ai danni delle frane.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato ed inviato all'esame degli Uffici.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale sul disegno di legge riguardante le modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Ora si dovrebbe procedere alla discussione degli articoli, ma devo fare osservare al Senato che alcuni nostri colleghi, assenti, avevano espresso il desiderio di intervenire nella discussione di questo importante disegno di legge; se noi procediamo alla discussione degli articoli, rendiamo loro impossibile di pren-

dere la parola. Proporrei perciò di rinviare la discussione a venerdì.

Voci: Sì, sì, a venerdì.

PRESIDENTE. Se l'onorevole ministro di grazia e giustizia consente, il seguito della discussione resta fissato per la seduta di venerdì.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Trattandosi di regolare le discussioni del Senato, io non posso che rimettermene al Senato stesso.

PRESIDENTE. Allora rimane inteso che, non tenendo seduta domani il Senato, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rimandato a venerdì.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Desidererei però che questo disegno rimanesse il primo numero dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Certamente, rimarrà iscritto al primo numero dell'ordine del giorno.

#### Per il centenario di Giuseppe Garibaldi.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Prima di sciogliere la seduta è mio dovere di richiamare l'attenzione del Senato sulla giornata di domani.

Grazie all'iniziativa presa da onorevoli colleghi nostri, il giorno di domani è stato dichiarato festa nazionale, e con ciò il Senato ha fatto il primo passo su questa via; e questa decisione è stata presa proprio per rendere solenne il giorno, in cui uno degli uomini più ammirevoli, che noi vantiamo nella storia del nostro risorgimento, aveva aperto gli occhi alla luce del sole.

Ebbene, quest'uomo certo rappresenta mirabilmente la poesia del nostro risorgimento. Mentre Vittorio Emanuele e il Conte di Cavour procedevano per vie diverse, come era naturale e com'era la portata della loro posizione, Garibaldi rappresentava proprio la poesia del nostro risorgimento nazionale. Fu lui che inalberò la bandiera *Italia e Vittorio Emanuele*, ed è con queste magiche parole che ha trascinato dietro di sé tutta quanta l'Italia. (*Benissimo*).

Certamente noi non possiamo e non dobbiamo mai dimenticare ciò che si deve alla grande e generosa sua iniziativa.

Ora, giacchè è stato il Senato il primo a proporre di dichiarare festa nazionale il giorno di domani, è evidente che noi dobbiamo dare il

buon esempio e stabilire che domani noi intendiamo sospendere i nostri lavori, affinché la Presidenza e i signori senatori possano alla mattina assistere alle onoranze che saranno tributate all'Eroe dei due mondi.

Propongo quindi di rimandare a venerdì la prosecuzione dei nostri lavori. (*Approvazioni vivissime*).

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Mi tengo ben fortunato di aver io l'onore di prendere la parola in nome del Governo, in questa occasione e avanti a questo alto Consesso.

Con l'animo caldo, ricolmo di ammirazione e di gratitudine, a nome del Governo, mi associo al nobile discorso pronunziato dall'illustre Presidente, discorso che non ammette aggiunte.

Il popolo italiano e molte fra le più nobili nazioni rendono, in questi giorni, ben meritate e solenni onoranze alla gloriosa memoria di Giuseppe Garibaldi.

Voglia il cielo che in Italia nascano altri geni comparabili all'Eroe leggendario, all'Eroe dei due mondi, per la maggiore fortuna della patria nostra e della società umana. (*Approvazioni vivissime e prolungate*).

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Molto io vorrei dire, ma l'animo mio non è preparato a vincere l'emozione che produrrebbe in me il fare ora, come vorrei, l'apoteosi del generale Garibaldi. Troppi ricordi — cari e commoventi ricordi — dal 1849 in qua, mi inondano e mi turbano in questo momento il pensiero, perchè io possa dire di lui.

Ma non posso astenermi dal far eco alle parole del nostro Presidente che, con tanta verità storica e politica, ha ricordato la formula di Garibaldi: Italia e Vittorio Emanuele.

Questo grido uscito dalle labbra del prode, rivelò la potenza del genio politico, e della intuizione patriottica ond'era ispirato; dappoi che fu quella formula che adunò in una sola falange i patrioti d'allora che obbedivano a divergenti ideali.

Egli con una forza meravigliosa di attrazione seppe richiamare intorno a sè, animati dal più caldo entusiasmo, coloro che per fede politica stavano ad un estremo, come coloro che sta-

vano all'estremo opposto. Repubblicani e monarchici fraternizzarono in un solo pensiero. E l'unità del pensiero e degli intenti, mentre preparò le vittorie garibaldine, di cui si gloria la Nazione, assicurò l'unità della patria.

Egli in tal guisa potè preparare e rendere possibile la grande campagna meridionale, che fu quella per la quale si assicurò e si fece incrollabile l'unità, e con essa la libertà d'Italia. La bandiera da lui issata rese possibile i meravigliosi suoi ardimenti e gli fece superare tutte le difficoltà, perchè gli assicurò la cooperazione indispensabile del gran Re Vittorio Emanuele e del Conte di Cavour, imperocchè senza gli aiuti, più o meno palesi, del sapiente immortale ministro, l'impresa meridionale non avrebbe raggiunta la meta.

La spedizione delle Marche, con tanto accorgimento diplomatico, e con tanta rapidità di azione militare preparata, fu quella che assicurò il risultato della campagna del Mezzogiorno.

Accogliendo quindi con plauso le parole pronunciate con tanta acutezza di ispirazione politica dall'onorevole nostro Presidente, e col consenso di quest'alta patriottica Assemblea, devesi elevare ai più alti onori quella formula fatidica e santa di Garibaldi: « Italia e Vittorio Emanuele ». (*Vivissime approvazioni*).

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione; prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Nuovo ruolo organico del personale delle segreterie universitarie:

Senatori votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1907

Maggiore assegnazione per l'esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa alla reciproca protezione degli operai:

Senatori votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Spesa straordinaria di L. 220,000 per la costruzione dei locali ad uso dell'Agenzia della coltivazione dei tabacchi di Comiso:

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-07:

Senatori votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	67
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Modificazioni dei ruoli organici del personale delle Intendenze di finanza, delle agenzie delle imposte dirette, del dazio consumo di Napoli e Roma, e provvedimenti riguardanti il personale di ruolo ed il personale straordinario di catasto e dei servizi tecnici:

Senatori votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	64
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Compimento e sistemazione delle opere di congiunzione del canale Depretis al canale Cavour per mezzo del naviglio d'Ivrea:

Senatori votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	69
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero

della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1908-907:

Senatori votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907

Senatori votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1908-907:

Senatori votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	67
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Assestamento del bilancio di previsione per la colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1908-907:

Senatori votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	67
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di venerdì 5 luglio, alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Dichiarazione di pubblica utilità per i lavori di costruzione della nuova sede della Cassa dei depositi e prestiti in Roma (N. 647);

Approvazione di una maggiore assegnazione e di diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 619);

Stazione di agrumicoltura e frutticoltura in Acireale (N. 595);

Costruzione di edifici per uso delle capitanerie ed uffici di porto (N. 643);

Provvedimenti per un maggiore allenamento della flotta e per l'aumento graduale della forza organica del Corpo Reale equipaggi (N. 648);

Modificazioni alla ripartizione delle spese straordinarie approvate con la legge 2 luglio 1905, n. 320 (N. 649);

Ruolo organico dei farmacisti della Regia marina (N. 650);

Tombola telegrafica nazionale a favore degli ospedali di Tempio, di Sassari e di Ozieri (Numero 557);

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile, dell'Istituto dei sordo-muti e dell'Istituto dei ciechi in provincia di Cagliari (N. 558);

Tombola per la costruzione del nuovo ospedale di Arezzo e per l'ospedale di Sausepolcro (N. 564);

Tombola telegrafica a favore dell'Ospizio di mendicizia e dell'Ospizio provinciale Umberto I di Avigliano (N. 565).

## II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (N. 610 - *Seguito*);

Impianto di un laboratorio chimico per le sostanze esplosive e riordinamento del servizio relativo agli esplosivi presso il Ministero dell'interno (N. 609);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento di alcuni capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 655);

Maggiore indennità d'arma per gli ufficiali del Genio navale (N. 651);

Istituzione della posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina (N. 652);

Concessione di una seconda proroga del termine per l'attuazione del piano di risanamento della città di Bologna (N. 633);

Proroga del termine fissato dall'articolo 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255, riguardante provvedimenti a favore della Calabria (N. 635);

Maggiore stanziamento per la ricostruzione di Campomaggiore (N. 562);

Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 312, portanti provvedimenti per la Sardegna (N. 636-*urgenza*);

Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata (N. 537).

III. Relazione della Commissione per il regolamento interno (N. LXXXIII-*documenti*).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 9 luglio 1907 (ore 20).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

## CCXVI.

## TORNATA DEL 5 LUGLIO 1907

## Presidenza del Vice-Presidente BLASERNA.

**Sommario.** — Il Presidente comunica i ringraziamenti della famiglia Nigra per le onoranze rese al defunto senatore, ed un telegramma del Presidente del Senato brasiliano che esprime simpatia all'Italia per il Centenario di Garibaldi — Parlano il senatore Pierantoni ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — Presentazione di disegni di legge — votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 610) — Parlano sull'articolo 1 i senatori Scialoja, Manfredi, Parpaglia, Quarta, relatore, ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — Si approva l'articolo 1 — Senza osservazioni sono approvati gli articoli 2 e 3 — Sull'art. 4 fa osservazioni il senatore Petrella, al quale risponde il ministro di grazia e giustizia e dei culti — L'art. 4 è approvato — Si approvano senza discussione, gli articoli 5 e 6 — Si vota l'art. 7, dopo rilievi dei senatori Borgatta e Pierantoni e dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia e dei culti — Si approvano senza osservazioni gli articoli 8 e 9, dopo chiarimenti dati dal ministro al senatore Parpaglia — Discorsi sull'art. 10 dei senatori Petrella, Parpaglia, Brusa, Quarta, relatore, Arcoleo dell'Ufficio centrale, e del ministro di grazia e giustizia e dei culti — L'art. 10 è approvato e, senza osservazioni, si approva l'art. 11 — Si rinvia il seguito della discussione alla tornata successiva — Chiusura e risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e dei culti, del tesoro, della pubblica istruzione, degli affari esteri, della marina, della guerra, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

## Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Il figlio del compianto nostro collega, senatore Nigra, ha inviato questo telegramma:

« Commosso, ringrazio V. E. ed illustre Con- sesso buona memoria mio adorato genitore ».

## Comunicazione.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato brasiliano ha trasmesso alla Presidenza il seguente telegramma:

« Ho l'onore di presentare a V. E. che il Senato brasiliano votò oggi unanimemente la conforme mozione che dica al popolo italiano che la memoria di Giuseppe Garibaldi è scritta nel cuore del popolo brasiliano.

« Il Presidente del Senato  
« NILO SECANHA ».

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Credo di interpretare il pensiero dei colleghi, pregando la Presidenza di

rispondere con sentimenti di riconoscenza al messaggio del Senato brasiliano. Tutti sappiamo come in quelle terre Giuseppe Garibaldi profugo, condannato a morte, iniziò la sua grande, meravigliosa vita preparandosi a lottare pel gran trionfo dell'unità italiana. (*Approvazioni*).

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. A nome del Governo mi associo a questa patriottica manifestazione di sentimento verso la nobile nazione brasiliana. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La Presidenza si farà un dovere di ringraziare a nome del Senato italiano il Senato brasiliano pel gentile messaggio. (*Bene*).

#### Messaggio della Presidenza della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati con un messaggio in data di oggi, trasmette alla Presidenza del Senato un disegno di legge, già approvato da quel Consiglio, dal titolo:

Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Oricola e di Rocca di Botte.

Do atto al Presidente della Camera elettiva di questa comunicazione.

Il disegno di legge sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

#### Presentazione di un disegno di legge.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Autorizzazione della spesa di lire 35,000 per la transazione cogli eredi degli ingegneri Savino e Federico Travaglini e con gli ingegneri Edoardo Travaglini e Carlo Laneri.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia e dei culti, della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e trasmesso alla Commissione di finanze.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di mercoledì, e cioè:

Dichiarazione di pubblica utilità pei lavori di costruzione della nuova sede della Cassa dei depositi e prestiti in Roma;

Approvazione di una maggiore assegnazione e di diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1907 908;

Stazione di agricoltura e frutticoltura in Acireale;

Costruzione di edifici per uso delle capitanerie ed uffici di porto;

Provvedimenti per un maggiore allenamento della flotta e per l'aumento graduale della forza organica del Corpo Reale equipaggi;

Modificazioni alla ripartizione delle spese straordinarie approvate con la legge 2 luglio 1905, n. 320;

Ruolo organico dei farmacisti della Regia marina;

Tombola telegrafica nazionale a favore degli ospedali di Tempio, di Sassari e di Ozieri;

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile, dell'Istituto dei sordomuti e dell'Istituto dei ciechi in provincia di Cagliari;

Tombola per la costruzione del nuovo ospedale in Arezzo e per l'ospedale di Sausepolcro;

Tombola telegrafica a favore dell'ospizio di mendicizia e dell'ospizio provinciale Umberto I di Avigliano.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 610).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazione all'ordinamento giudiziario ».

Come il Senato rammenta, nella seduta precedente fu chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Procederemo oggi alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I gradi, gli stipendi, le relative categorie ed il numero dei magistrati sono determinati dalla tabella A, annessa alla presente legge.

Con decreto Reale verrà pubblicata la tabella del numero dei funzionari, che con l'attuazione della presente legge dovranno essere addetti alle Corti, ai tribunali, agli uffici del pubblico ministero ed alle preture del Regno.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Io prendo la parola con animo alquanto scoraggiato, perchè intendo bene che difficilmente qualunque emendamento potrà essere approvato dal Senato, quantunque la legge sull'ordinamento giudiziario sia di natura tale che il Senato, forse anche a preferenza della Camera dei deputati stessa, avrebbe dovuto ampiamente occuparsene. Ma questa legge ci viene presentata in un tempo in cui non è consuetudine di questa Camera il votare emendamenti.

Tuttavia io credo che sia dovere di chi, per la natura stessa della vita che conduce, si trova a contatto con la magistratura, di esprimere coscienziosamente il proprio pensiero, qualunque possa essere l'effetto di questa espressione.

L'articolo 1° in una forma alquanto modesta, poichè contiene semplicemente un rinvio ad una tabella, è veramente decisivo per tutto il nuovo ordinamento stabilito da questa legge; nella tabella infatti si dà pratica attuazione al pensiero, che viene poi dichiarato negli articoli successivi. In questa tabella si unificano i ruoli del pubblico ministero e della magistratura giudicante, e si stabiliscono anche i numeri dei magistrati assegnati ai singoli gradi e alle singole categorie, con cifre complessive che comprendono appunto così i magistrati giudicanti come i membri del pubblico ministero.

Io vorrei esporre prima al Senato brevissimamente il mio pensiero sull'unificazione dei

due ruoli. È materia che fu lungamente discussa e fu anche diversamente regolata dalle leggi precedenti. Attualmente siamo in una singolare posizione (la chiamo singolare per modo di dire, perchè è una posizione che dovrebbe essere singolare, ma che purtroppo si ripete spesso nella nostra Amministrazione), che mentre la legge che dovrebbe essere in vigore ordinava la unificazione dei due ruoli, praticamente da 17 anni in qua (non da un giorno) questa unificazione non si è eseguita, o, per meglio dire, si è eseguita in parte, nei primi gradi, ma non si è eseguita nei gradi più elevati. Ora il presente disegno di legge, favorevole all'unificazione dei due ruoli, tenderebbe a dar pratica esecuzione all'unificazione stessa anche nei gradi superiori.

Io non so approvare questa unificazione, e credo che il fatto stesso dell'impedimento, che per tanti anni la natura delle cose ha frapposto a quella unificazione, già stabilita nella legge, avrebbe dovuto persuadere il ministro proponente a non insistere nel volere ciò che si è dimostrato poco pratico finora.

Io credo che chiunque legga attentamente la relazione dell'Ufficio centrale, debba giungere alla conclusione, che quantunque l'Ufficio stesso non abbia voluto proporre modificazione alcuna al progetto di legge, tuttavia nell'animo suo non può dirsi favorevole a questa unificazione.

Nella relazione dell'Ufficio centrale replicatamente s'insiste sulla grande diversità delle doti d'intelletto e di carattere, che deve essere tra il personale del pubblico ministero e quello della magistratura giudicante; ed io stimo che queste osservazioni siano perfettamente giuste.

Il magistrato che appartiene al pubblico ministero, soprattutto da quando il pubblico ministero non ha quasi più funzioni importanti nell'amministrazione della giustizia civile, è il magistrato accusatore, e per conseguenza deve avere uno spirito e un carattere assai diverso da quello del giudicante.

A questa differenza intrinseca se ne aggiungono poi molte altre, che dovrebbero portare alle medesime conseguenze.

È stranissimo che si faccia un unico ruolo, il che significa che si considerino come appartenenti ad una medesima carriera, funzionari inamovibili come sono quelli della magistratura giudicante e funzionari amovibili come quelli

del pubblico ministero. A me pare che questa profonda differenza della condizione giuridica di questi funzionari, dovrebbe portare naturalmente alla divisione dei due ruoli. Mi sembra veramente uno strano assurdo di diritto questo, che appartengano ad un medesimo ruolo, un requirente amovibile e un giudice inamovibile, se si prendono sul serio queste due parole e si ritiene veramente inamovibile quel magistrato detto tale dalla legge, e veramente amovibile l'altro.

In fatto purtroppo accade che quello inamovibile nol sia pienamente, e quello amovibile quasi quasi si consideri inamovibile; ma in diritto la differenza è tale, che, dovrebbe di per sé essere decisiva per mantenere separati i due ruoli.

Un altro argomento io credo di poter trarre dallo stesso progetto di legge che ci viene qui presentato. L'unità del ruolo, se ha qualche significato, vale appunto per le promozioni; essa dovrebbe importare che ai posti di grado superiore vacanti nell'uno e nell'altro ramo dello stesso ruolo, potessero essere chiamati o gli uni o gli altri indifferentemente secondo l'ordine di anzianità, o secondo la dichiarazione di merito. Invece che cosa troviamo nell'articolo 30 di questo stesso progetto di legge?

Troviamo che nel fare le promozioni il ministro dovrà avere speciale riguardo all'attitudine dei magistrati per l'una o per l'altra carriera, ed anche al servizio prestato nei gradi precedenti. Io ritengo che l'articolo 30 disponga cosa giustissima, perchè ciò che è sopra tutto necessario è che ogni uomo sia assegnato al proprio posto; ma questo stesso dimostra che, quando verrà il momento delle promozioni, i magistrati che hanno appartenuto al pubblico ministero e che hanno nelle loro precedenti funzioni dimostrata una vera attitudine a tale ufficio, saranno promossi quando siano vacanti gradi del pubblico ministero; laddove ai posti vacanti della magistratura giudicante saranno chiamati i magistrati che già appartennero a questa. Così al momento pratico s'imporrà la distinzione dei ruoli, la quale già si è in parte imposta fino ad oggi. Io non faccio qui il profeta, faccio lo storico, e dico che in futuro accadrà quello che è accaduto per il passato. In applicazione della legge del 1890 è accaduto che la prima volta, a cose fresche, fu promosso

nel pubblico ministero qualche giudice della magistratura giudicante; ma, se ben ricordo, sono circa 15 anni che promozioni di questo genere non si sono rinnovate.

Non insisto su altre più particolari considerazioni, perchè non credo sia il caso di trattare qui la questione dottrinale; ho voluto soltanto mettere innanzi pochi punti capitali, che a me sembrano decisivi. Io sono persuaso che la diversità della natura stessa delle persone atte alle diverse funzioni; la diversità giuridica essenziale dell'amovibilità e della inamovibilità; la diversità che si è imposta e s'imporrà sempre al momento delle promozioni, dovrebbero condurre a tener distinti i due ruoli. Ed è per ciò che io non mi sento propenso ad approvare, per questa parte, l'articolo 1° e la tabella che ne è la pratica attuazione.

Aggiungo una domanda di secondaria importanza, per cui chiederei semplicemente al ministro di grazia e giustizia uno schiarimento. In questa tabella si stabiliscono i numeri complessivi dei funzionari appartenenti ai gradi diversi e alle diverse categorie. Ora, paragonando i numeri stabiliti nella tabella col numero attuale dei funzionari, a me pare che vi siano per lo meno alcuni punti oscuri, che hanno bisogno di essere chiariti. Così, secondo le attuali tabelle organiche, i consiglieri di Corte di cassazione ed i presidenti di Sezione di Corte d'appello formano un'unica classe di 126 posti. I sostituti procuratori generali di Cassazione sono 20; sicchè si ha un totale di 146 funzionari dei due rami della magistratura, che vengono unificati in una sola categoria. Ora la tabella per questi funzionari complessivamente porta il numero di 142 posti. È la quarta delle categorie designate nella tabella. Da 146 a 142 vi è una differenza di 4 posti, e non è detto in alcun luogo, che io sappia, l'abolizione di quattro posti a carico di chi sarà fatta. Siccome noi vediamo qui unificato il personale della magistratura giudicante e quello del pubblico ministero, può essere importante sapere se i quattro posti saranno tolti dall'una o dall'altra di queste due classi di funzionari.

Similmente laddove si parla dei consiglieri di Appello, presidenti di tribunali, procuratori del Re, e sostituti procuratori generali di Corte di appello, si indica che verranno ad appartenere alle tre categorie, che si vengono ad isti-

tuire, 310 per la terza categoria, 310, per la seconda, 260 per la prima.

Ma l'art. 39 del disegno di legge ci dice quanti posti sono, almeno per la prima attuazione, assegnati ai funzionari del pubblico ministero, 90 per la prima categoria, 85 per la seconda, 84 per la terza. In questa maniera avviene che alla terza categoria si troveranno assegnati dalla magistratura giudicante 226 funzionari, alla seconda 225, alla prima 117. Dunque mentre per i funzionari del pubblico ministero il numero cresce col salire della categoria, per i funzionari della magistratura giudicante, il numero diminuisce.

L'unificazione fatta con questo criterio mi sembra non sia molto equa, perchè mentre uno dei due rami ha, per così dire, una corsa ascendente, l'altro ha una corsa discendente. Forse questa osservazione dipende da una mia non completa cognizione dei fatti.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Precisamente.

SCIALOJA. Ed è perciò che ho incominciato a dire che questa parte del mio discorso, più che essere una critica del disegno di legge, è la richiesta di schiarimenti in proposito.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Osservo anzitutto all'onor. senatore Scialoja che, per quanto riguarda la questione del tempo, convengo con lui nel riconoscere che si tratta di argomenti tali su cui è bene che la discussione non abbia alcun limite di carattere pregiudiziale. È perfettamente superfluo dire che limiti di questo genere nessuno intende apporre: noi siamo qui per discutere la legge ed io sono interamente a disposizione del Senato per discutere gli emendamenti, che esso nella sua sapienza crederà opportuno di proporre.

Certo è una legge urgente (e questo ognuno riconosce) e sarebbe penoso che io mi soffermassi a dimostrare quanto codesta urgenza sia grande.

Ritardi — è vero — sono avvenuti; ma vanno attribuiti a ragioni dolorose, anzi luttuose. A me preme soltanto di affermare questo (non per avere una ragione di vanto, perchè nell'adempimento del proprio dovere non si deve

mai cercare la lode, ma per allontanare da me ogni ragione di responsabilità) a me preme dicevo — di affermare questo: che ho lavorato intorno al presente disegno di legge con la massima alacrità possibile. Anche da parte della Camera elettiva, l'esame fu relativamente rapido; e concludo che non è colpa di nessuno se il disegno di legge viene al Senato nelle presenti condizioni.

Ringrazio il senatore Scialoja di una osservazione assai giusta, ch'egli ha fatto. Egli mi domanderà perchè lo ringrazi, mentre basterebbe che constatassi la giustezza della sua osservazione; ma io lo ringrazio, perchè l'aver rilevato, com'egli ha fatto, che l'art. 1° costituisce, in un certo senso, la chiave di volta della legge — giacchè una legge di ordinamento giudiziario riposa tutta sulla tabella dei magistrati — l'aver rilevato questo potrebbe, approvato, come io spero, l'art. 1°, rendere, non dirò inutile (che anzi sarà sempre molto interessante il dibattito per l'autorità degli oratori) ma dal punto di vista legislativo non pratica alcuna osservazione, che potrebbe farsi in seguito. Lo dico subito, per debito di lealtà: è evidente che, approvata la tabella, su i dati della quale si fonda tutto il resto della legge, è approvata la legge. E in questo senso, dunque, di semplificazione della discussione, riconosco la giustezza di quanto il senatore Scialoja ha detto e lo ringrazio.

L'onor. Scialoja ha poi parlato sull'unificazione delle due carriere, del pubblico ministero e della magistratura giudicante. Egli ha detto brevemente, ma opportunamente e incisivamente, delle cose nelle quali io potrei perfino essere d'accordo con lui. Solo, egli, che è ingegno critico e sistematico, non ha tenuto presente che senza dubbio l'attuale disegno di legge dà argomento alle osservazioni ch'egli fa, ma che erra, secondo me, quando ritiene, come ha ritenuto ed ha affermato, che l'unificazione delle due carriere sia dovuta al presente disegno di legge.

Questo è il punto di fatto da chiarire. Io preoccupato soprattutto — come affermai nelle brevi parole pronunziate nella discussione generale nell'ultima adunanza del Senato — preoccupato di risolvere almeno una parte delle questioni, poichè si rendeva necessario di finirle con un sistema di rinvii, che si poteva qualificare come

un'impotenza legislativa in materia d'ordinamento giudiziario, cercai di portare alla discussione del Parlamento quelle questioni, che mi sembravano più urgenti, senza pregiudicare, per quanto era possibile, le altre, che con queste hanno pur nessi e legami, giacchè in materia di ordinamento giudiziario si passa di anello in anello di quella catena, che tutte queste questioni tiene fra loro strette e connesse. Noi non potremmo modificare un articolo dell'ordinamento giudiziario senza mettere in questione tutta la riforma giudiziaria nella sua complessa e, direi, paurosa vastità. E allora si rinuncierebbe a fare qualunque riforma, perchè dopo 33 tentativi di riforme, che cominciano con la vita stessa dello Stato italiano, riforme iniziate e vanamente tentate da predecessori miei di tanto di me maggiori, nessuno più crede sul serio che sia possibile risolvere con un unico disegno di legge tutte le vaste questioni, che con la riforma giudiziaria si connettono. Per ciò, io cercai, onor. Scialoja, di prelevare quelle questioni che avevano, secondo me, carattere di maggiore urgenza e le indico subito. Innanzitutto, miglioramento economico dei magistrati, che innumerevoli ragioni giustificano, delle quali basterebbe accennare a questa sola. Da qualche anno in qua, cedendo a un movimento che ha ragion d'essere in elementi storici ed economici (non ci fermiamo alle apparenze di esso, che talvolta assumono pure atteggiamenti non lodevoli e perfino disgustosi), lo Stato è venuto aumentando gli stipendi dei suoi funzionari, poichè, essendo diminuito il valore del denaro in Italia, in seguito all'aumentata ricchezza della nazione, il valore relativo degli stipendi, pure restando costante la cifra, è diminuito.

È una ragione d'ordine sociologico. Ebbene, in questo continuo aumento di stipendi, non si può non pensare anche alla magistratura. E per dire una sola delle tante ragioni della urgenza del provvedere, io mi limiterò ad accennare che ormai, bene o male, la magistratura è considerata una professione. Questo modo di considerarla potrà urtare contro le idee tradizionali, cui, però, bisogna rinunciare, giacchè veramente la magistratura è oggidi una professione. Ben voglio credere, sperare e confidare che l'elemento della vocazione abbia sempre una ragione determinante nel far pre-

ferire questa carriera; ma l'elemento professionale non lo possiamo sopprimere. Ebbene, il giorno in cui avremo spostato la proporzione rispettiva degli stipendi fra la magistratura e le altre carriere simmetriche degli altri funzionari dello Stato, evidentemente queste carriere attrarranno a sè il meglio della gioventù, e nella magistratura entreranno gli elementi più deficienti. Mi fermo soltanto a questa considerazione. Il provvedere, quindi, alle condizioni economiche della magistratura non fosse altro per cercare che gli stipendi ad essa assegnati si elevino in proporzione dell'aumento apportato agli stipendi delle altre carriere, è di una urgenza grandissima.

Degli altri provvedimenti, che questo disegno di legge arreca, ricordo la mancanza dei famosi 150 posti di pretura. Vedo qui un onorevole senatore sardo: egli può attestare in quale stato versi l'amministrazione della giustizia in Sardegna per la deficienza di questi 150 posti di pretore. Non si può attendere oltre. Abbiamo regioni, in cui la giustizia non è amministrata.

Finalmente, questo disegno di legge si propone di regolare la carriera dei magistrati. Non è possibile che questa parte essenziale del primo, forse, dei servizi pubblici resti all'arbitrio del ministro, che può fare e disfare i suoi regolamenti.

Quando io, adunque, provvedo a questi punti essenziali, credo di rendere un servizio all'amministrazione della giustizia, senza perciò credere di risolvere tutte le grandissime questioni, che in tale materia hanno luogo.

Ho voluto dire tutto questo per dare una giustificazione della proposizione, donde sono mosso: e cioè che, per quanto riguarda i rapporti fra il pubblico ministero e la magistratura giudicante, non ho inteso col presente disegno di legge di risolvere tale questione. Io mi sono limitato a riconoscere un diritto esistente e a cercare di uniformare ad esso la condizione effettiva dei magistrati.

Quindi, io non porrò qui il problema se la unificazione delle due carriere sia utile o no. L'onor. Scialoja ha avuto buon gioco nel senso ch'egli, trovandosi di fronte l'ipotesi della unificazione, ne ha messo in rilievo tutti i danni. Ma si potrebbe rifare il gioco inverso; ed avendo presente la separazione, metterne in evidenza tutti i danni, i quali non sono certamente né

lievi nè trascurabili se, in seguito ad una elevatissima discussione, il Parlamento in modo solenne ritenne che le due carriere non vadano separate, ma invece congiunte.

Se proprio l'onor. Scialoja vuole conoscere la mia opinione in proposito, io gli dirò che, secondo me, bisogna in questa materia essere coerenti e non contentarsi di separazioni incomplete o di unificazioni non bene definite. Qui bisogna o separare, ma separare davvero, od unificare, ma unificare sul serio, perchè quell'antica separazione, sotto il cui regime lungamente siamo vissuti era soltanto fittizia, era falsa. Avevamo un reclutamento uguale, una carriera simmetrica, passaggi continui. Io mi appello a quanti qui sono magistrati, a quanti qui sono avvocati, che con la magistratura hanno quotidiani rapporti, perchè affermino se questo spirito di completa solidarietà, questi rapporti continui fra la magistratura giudicante e l'inquirente non esistevano anche col sistema della separazione; e ciò perchè non era una vera separazione.

Ripeto: reclutamento comune, carriera simmetrica, passaggi rispettivi.

In un primo grado di promozione, la magistratura inquirente era più favorita della giudicante. Nel passaggio dal grado di tribunale a quello di appello, un sostituto procuratore del Re era promosso sostituto procuratore generale quattro o cinque anni prima che un giudice di tribunale fosse promosso consigliere di appello; ma viceversa poi dal grado di appello a quello superiore il rapporto si rovesciava, ristagnava la carriera della magistratura inquirente e progrediva quella della giudicante.

Da ciò la spinta ai passaggi, che diedero luogo a tanti scandali.

Voci. Impediteli!

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Com'è possibile, data la grande affinità fra le due carriere? com'è possibile che un magistrato inquirente, che, poniamo, abbia perduta la voce sia collocato a riposo, mentre si offre naturale il rimedio di assegnarlo alla magistratura giudicante?

Dunque, è impossibile escludere il principio; ed allora la possibilità di abusi, la possibilità di quei volteggi, che hanno fatto progredire così rapidamente tanti magistrati. Se vogliamo, quindi, separare le due carriere, bisogna es-

sere molto radicali: cominciare *ab initio*, considerare il pubblico ministero come un avvocato di una parte, venire al concetto, che l'onorevole Scialoja adombrava e che tuttavia trova numerose e forti resistenze, che qui non esamino, perchè non questo è il luogo della questione, onor. Scialoja. Ho voluto accennarvi, perchè il Senato non resti sotto l'impressione delle parole sue, che, difendendo una tendenza rispettabilissima, potrebbero far credere che proprio ci sia qualche rovina nell'accogliere l'opposta.

Io affermo, adunque, che trovai uno stato di diritto: l'unificazione stabilita dalla legge del 1890. L'onor. Scialoja riconosce ciò e dice: « Ma vedete, queste due carriere sono così poco unificabili che, malgrado una dichiarazione legislativa, che le unificava, la resistenza di fatto opposta dalle circostanze effettive ne ha reso impossibile l'unificazione; o meglio, ne ha reso possibile la unificazione nel grado di tribunale, ma non in quello di appello ».

Onor. Scialoja, qui c'è un equivoco di fatto, che poi spiega l'altro a proposito della tabella. La unificazione nei gradi di appello non si è potuta fare, non per la ragione teorica d'incompatibilità, cui ella ha accennato, ma per una disposizione transitoria dell'art. 18 della legge del 1890, della legge, cioè, che aveva stabilito l'unificazione. Vi si oppose una difficoltà materiale insormontabile, o almeno che tale è sembrata all'Amministrazione e che tale sembra anche a me.

La legge del '90, volendo rispettare pei magistrati il diritto acquisito alla separazione della carriera (se ed in quanto questo diritto ci fosse stato non è ora il momento di discutere) la legge del '90, mentre stabiliva l'unificazione, stabiliva però all'art. 18 che questo principio non si applicava a coloro, i quali fossero già giudici e sostituti procuratori del Re al momento della pubblicazione della legge medesima.

Questa legge del '90, adunque, e non la natura delle cose creò tale condizione. Da un lato, c'erano i magistrati assunti anteriormente alla legge del '90, i quali avevano diritto ai ruoli separati; dall'altro lato, c'erano i magistrati assunti dopo la legge del '90, i quali avevano diritto al ruolo unico. Ciò che fu impossibile ad attuarsi, onor. Scialoja, o che al-

meno all'Amministrazione è parso impossibile ad attuarsi fu appunto la maniera pratica di contemperare questo duplice stato di cose. Io ci ho studiato e mi ci sono distillato il cervello; ma non ho trovato una soluzione. Se le promozioni in questa carriera avvenissero col mero criterio dell'anzianità, la questione sarebbe semplicissima: fino ad un certo punto, e cioè pei giudici anteriori alla legge del '90, il ruolo separato; da un certo punto in poi, il ruolo unico. Ma siccome le promozioni non si fanno con l'esclusivo criterio dell'anzianità, ma col criterio misto dell'anzianità e del merito, accade (e basta guardare il ruolo) che c'è una compenetrazione continua tra giudici e sostituti anteriori alla legge del '90 e magistrati posteriori a quella legge. Si rende così materialmente impossibile di tenere per alcuni il ruolo separato, per altri il ruolo unico.

Questa è stata la ragione, non quella addotta dal senatore Scialoja, per cui non si è resa tecnicamente possibile l'unificazione dei ruoli. Ora io ho trovato questo stato di fatto e ho inteso regolarlo; e tanto più lo dovevo fare, in quanto che dei magistrati appartenenti al pubblico ministero avevano già fatto dei ricorsi alla quarta Sezione, coi quali domandavano si ritenesse violato il loro diritto, derivante dalla legge del '90, all'unificazione delle carriere.

Quel che sarebbe accaduto il giorno, in cui questi ricorsi fossero stati accolti, non saprei dire; ma ben era da riconoscersi che non in agevoli condizioni l'Amministrazione veniva a trovarsi nell'esperimentare l'esito di quei ricorsi, perchè se è vero che difficoltà pratiche hanno impedito l'unificazione, la legge del '90, però, l'aveva assicurata.

Il progetto Gallo aveva su questo punto stabilito l'unificazione con effetto retroattivo da applicarsi a tutti, ponendo per criterio la data della nomina. Era un'assunzione tutta in danno della magistratura giudicante e con violazione del diritto quesito di coloro, i quali in virtù dell'art. 18 della legge del '90 sapevano che i ruoli dovevano restare separati.

Si lasciavano i ruoli separati a titolo transitorio? E si sarebbe in tal modo violato il diritto della magistratura requirente per coloro, che nominati dopo la legge del '90 avevano diritto al ruolo unico. Insomma, si sarebbe venuto a costituire una specie di diritto feudale,

una qualche cosa di così complicato che sarebbe difficile averne un'idea.

Ho creduto, quindi, di risolvere la questione col temperamento dell'art. 39, che dà la ragione di questa differenza di proporzione tra le categorie del ruolo unico, come sono stabilite dalla tabella, e i posti attribuiti ai magistrati del pubblico ministero dalla disposizione transitoria di esso articolo. Ecco la ragione, che il senatore Scialoja diceva di ignorare e che io dissi gli avrei qui esposta.

Io ho attribuito alla magistratura giudicante e requirente un numero complessivo di posti, che è quello della tabella; poi, con la disposizione transitoria, agli attuali magistrati del pubblico ministero ho dato una certa quantità di posti nelle categorie superiori relativamente maggiore, appunto per consentir loro una maggiore rapidità nel passaggio delle categorie, perchè, come l'onor. Scialoja ben sa, è nel passaggio da una categoria all'altra che la carriera del pubblico ministero considerevolmente ritarda in confronto alla magistratura giudicante.

La ragione è, dunque, tutta tecnica, speciale e storica. Mi affretto a dire che questi posti sono dati in beneficio al pubblico ministero quasi a titolo d'indennizzo, perchè la questione, che qui si presenta, rassomiglia a quella fra le Chiese Scozzesi, la quale, a un certo punto, non essendovi più un criterio per risolvere i rapporti di diritto esistenti, dovette essere risolta in via di transazione.

Non c'è via di mezzo. E per stabilire questi posti in più, io ho dovuto chiederli al collega del tesoro, di maniera che essi non si sono creati a danno della giudicante, ma sono stati pagati, per così dire, dal tesoro, si sono fatti gravare su di esso.

In tal modo quest'annosa questione si è risolta, *pro bono pacis*, nella più equa maniera possibile, senza danno nè dell'una nè dell'altra carriera. E mi auguro con queste dichiarazioni di avere sufficientemente soddisfatto il collega Scialoja, che, spero, non vorrà negare all'articolo il suo voto. (*Approvazioni*).

MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANFREDI. Poichè dalla discussione, che si è sollevata sul primo articolo, è apparso ed è stato affermato, che l'approvazione di esso e

della tabella equivarrà all'approvazione della legge, io chiedo licenza di un'osservazione e faccio preghiera all'onor. ministro di un chiarimento. Tra la vasta materia dell'ordinamento giudiziario, che rimane allo studio di riforma, sarà certamente e principale quella della magistratura suprema; risorgerà e dovrà essere risolta la questione della terza istanza. Ora se per avventura venissero istituite le Corti di revisione, quale sorte avrebbe la tabella? Noi approveremo oggi come provvisoria una tabella destinata eventualmente ad essere mutata e sconvolta. Ripeto è un'osservazione, che ora mi è sovvenuta, e confido nella cortesia dell'onorevole ministro, che mi vorrà dare lo schiarimento desiderato e togliere il dubbio dell'opportunità della riforma attuale in precedenza delle altre, che ancora rimangono ad effettuarsi.

QUARTA, *relatore*, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUARTA, *relatore*. L'onor. senatore Manfredi ha affermato, che la tabella annessa alla legge, si riveli insufficiente, perchè potrà accadere, allorchando si discuterà circa l'istituto del magistrato supremo, che si reputi conveniente introdurre il magistrato di terza istanza, od altro magistrato; ed allora come si provvederà con la tabella attuale? Mi pare che sia facile la risposta. La tabella annessa alla legge attuale, serve ai fini della legge stessa, all'ordinamento giudiziario così come è contemplato e costituito dalle leggi organiche precedenti, modificate dalla legge attuale. Se in seguito vi saranno altre riforme, se, quando si dovrà discutere, ed io auguro non sia lontano il momento, sulle riforme da arrecare al supremo magistrato, s'introdurranno innovazioni, come è naturale che vi s'introducano, e, magari, si vada sino ad introdurre il magistrato di istanza, allora vuol dire che si modificherà la tabella attuale, e se ne formulerà un'altra, che alle condizioni organiche di quella legge corrisponda.

All'onorevole collega senatore Scialoja mi permetto dichiarare che l'Ufficio centrale, tenendo conto dello scopo a cui mira tutto il disegno, e specialmente l'articolo primo con l'annessa tabella, lo scopo, cioè, lodevolissimo di recare all'ordinamento della magistratura ed all'amministrazione della giustizia quei miglioramenti che più fossero urgenti, e che si

avesse ora la possibilità di attuare, è stato unanime nel ritenere, che il disegno meritasse piena approvazione. Per potersi ben definire e giudicare, se debba mantenersi o non mantenersi l'unificazione della carriera e della graduatoria tra il pubblico ministero e la magistratura giudicante, bisogna innanzitutto che si esamini e defluisca nettamente quali debbano essere le attribuzioni proprie del pubblico ministero, quale la sua posizione organica e quali i suoi rapporti con la magistratura giudicante. È un tema che, tutti lo sappiamo, costituisce materia di grave discussione tra i giuristi, e che ha formato materia anche di studi lunghi e profondi nei diversi guardasigilli che da parecchi anni si sono succeduti.

L'onorevole ministro Orlando, tanto davanti alla Camera dei deputati, quanto nella relazione al Senato, ha dichiarato esplicitamente che egli si è occupato e si occupa, tra altro, di quello che debba essere il compito e l'ordinamento organico definitivo del pubblico ministero, specialmente nei rapporti con la magistratura giudicante, ma che ora questo tema non credeva di poter definire, perchè intendeva di provvedere a cose, che più urgentemente oggi nello interesse del retto funzionamento della giustizia erano richieste.

Ora, a noi è parso che nella impossibilità in cui si era di esaminare e definire, se e quali radicali riforme si avessero da recare all'ordinamento del pubblico ministero, nei rapporti specialmente con la magistratura giudicante, sia stato savio e provvido consiglio quello di lasciare la carriera e la graduatoria dei requirenti e dei giudicanti nella condizione in cui si trovano per la legge organica del 1865 e per quello del 1890, e di riparare intanto, nei termini del possibile, agli inconvenienti che si sono verificati fino a questo momento, salvo poi in un progetto di riforme, che sarà per presentarsi, l'esaminare e risolvere il ben grave problema su quella che debba essere la missione del pubblico ministero, o sui rapporti che debbono esistere tra esso e la magistratura giudicante, e quindi se si debba o non si debba, e come si debba mantenere l'unificazione di carriera e di graduatoria fra i magistrati requirenti e giudicanti, o se si debba procedere ad una separazione netta e definitiva tra gli uni e gli altri.

Deve poi notarsi che la parificazione ed unificazione della carriera e della graduatoria non è creazione della nuova legge, ma esiste già per le citate leggi del 1865 e del 1890. Onde potrebbe dirsi che le affermazioni e critiche, che sono state fatte dal collega senatore Scialoja, non abbiano fondamento, e che esse vengano piuttosto a colpire uno stato di cose preesistente, ma non colpiscono la legge presente, e meno che mai la disposizione contenuta nell'articolo 1° con l'annessa tabella.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho chiesto la parola per confermare all'onor. Manfredi che con questo disegno di legge, come già dissi, si vogliono risolvere le questioni, che apparivano più urgenti, e non s'intende menomamente di pregiudicare alcuna riforma.

L'onor. Manfredi ha rilevato (e riconosco che forse ha ragione) che sarebbe più opportuno cominciare dall'alto anzichè dal basso; e fu accennato alla possibilità di una riforma dell'Istituto supremo, cioè della Cassazione. Ed io gli rispondo che questa questione non è pregiudicata dal disegno di legge attuale, come non sono pregiudicate le altre, come, ad esempio, la questione del giudice unico in prima istanza; quella del numero dei votanti in Corte d'appello, ecc.

È tutta una serie di questioni gravissime, le quali avrebbero senza dubbio il loro effetto, il loro contraccolpo sulla tabella. Io ripeto che per questa parte (e comprendo dai cenni che l'onorevole Manfredi fa, ch'egli pure è del mio avviso) con l'art. 1 e con la tabella che in esso si approva, non s'intende per nulla di pregiudicare la piena libertà delle riforme future, le quali, se si faranno, apporteranno quelle modificazioni della tabella che saranno opportune. Nè credo che sarà questa una difficoltà grave; e le riforme nuove, pur con la presente tabella, troveranno accomodamento in conformità della nuova forma sia come ordinamento, sia come numero dei magistrati esistenti, cercando di mettere ognuno al suo posto.

#### Presentazione di disegni di legge.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento avente per titolo:

Modificazioni alla legge 21 maggio 1903, n. 251, sulle case popolari.

Pregherei il Senato di consentire che questo disegno di legge fosse preso in esame dalla Commissione di finanze, e come nella Camera elettiva, dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge.

L'onorevole ministro ha chiesto che questo disegno di legge fosse rinviato alla Commissione di finanze e che fosse dal Senato dichiarato d'urgenza.

Non essendovi obiezioni, l'urgenza s'intende accordata.

VIGANO', *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANO', *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Autorizzazione di vendere a trattativa privata alcuni immobili al comune di Casal Monferrato.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà rinviato agli Uffici per il relativo esame.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

Ha facoltà di parlare l'onor. Parpaglia.

PARPAGLIA. L'onor. Manfredi si è creduto in dovere presentare un dubbio sotto forma di modesta domanda. Se così come è questo disegno di legge coll'organico stabilito possa essere di ostacolo alla riforma dell'istituto della Cassazione unica o plurima. Anche nel mio animo sorsero dubbi che questo disegno di legge potesse pregiudicare una vera riforma radicale,

che fu sempre delle più profonde convinzioni, quella del giudice unico con Corte di appello e terza istanza, previa una razionale circoscrizione giudiziaria.

Ma ben riflettendo, il mio animo si è tranquillizzato; la riforma principale consiste nell'aver unificato il grado del giudice, senza la distinzione tra giudici e pretori. Posta questa unificazione, certo ne viene più facile il concetto del giudice unico in primo grado e nello stesso concetto si può ritenere qualche altra disposizione.

Convinto di ciò, io non esito in massima di accettare questo disegno di legge che ha per scopo principale di migliorare le condizioni economiche dei magistrati.

Mi determino principalmente ad accettare questo disegno di legge, nonostante le sue mende, perchè mira a provvedere all'amministrazione della giustizia, assicurando il giudicante nei primi gradi.

In alcuni luoghi, in alcuni mandamenti la giustizia non viene assolutamente amministrata per mancanza di titolare. E ciò avveniva anche in vista della legge che imponeva di lasciare scoperte 150 preture.

Ora questo inconveniente fortunatamente viene eliminato da questa legge nel provvedere che tutte le preture debbano avere il giudice, e non un giudice assolutamente novellino, ma che debba avere non solo corredo di dottrina, ma pur anche di pratica giudiziaria.

L'onorevole ministro si è preoccupato della condizione disagiata, o per clima, o per difetto di comunicazioni, o per mancanza di qualunque conforto civile o può dirsi anche per mancanza di generi alimentari. L'onorevole ministro proponente, per le sedi meno disagiate, assegna un vantaggio di 15 posti per ogni anno di residenza in quelle sedi, con ciò però che i posti guadagnati eccedono i 75. Certo la legge è lodevole accordandosi un premio al sacrificio.

Il risultato sarà che le sedi più disagiate avranno la fortuna dei migliori giudici!

Io credo che questo mezzo così vantaggioso produrrà una forte gara tra i concorrenti. Il ministro ci troverà ivi imbarazzo nella scelta. È vero che il ministro ha provveduto per ottenere il posto nel tribunale o in residenze pretoriali molto ambiti.

Per residenze o designazione ai tribunali

collegiali questo disegno di legge contempla l'anzianità o la classifica e così anzianità e merito in certa misura. Io avrei desiderato che a condizioni uguali si tenesse conto dello stato della famiglia e avrebbe un giusto provvedimento per l'educazione della famiglia. Verrebbe appagato un bisogno e così il voto di un padre di famiglia. Non ho altro da dire.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Per quanto riguarda la prima parte del discorso dell'onorevole Parpaglia, io posso limitarmi a ringraziarlo del valido ausilio apportato al disegno di legge e delle cortesi parole, che ha avute per me.

Sul dubbio poi che egli ha sollevato circa i criteri, coi quali si attribuiranno queste sedi di pretura, che, essendo per ora più disagiate, sono sfuggite da tutti i magistrati, e che invece col vantaggio di carriera, che io ad esse attribuisco, può presumersi (ed io presumo) che saranno poi specialmente ricercate, rispondo che a ciò provvede, per quanto è possibile, il secondo capoverso dell'articolo 2. Infatti, questo dispone che nella destinazione delle sedi, tra giudici aggiunti e giudici deve preferirsi il magistrato che appartiene al grado superiore, e, fra magistrati appartenenti allo stesso grado, quello che appartiene alla categoria superiore. Dunque, abbiamo già un largo criterio discrezionale che permetterà di regolare la destinazione delle sedi per questo numeroso personale di circa tremila magistrati. Io avrò delle grandi categorie, che consentiranno a fare attribuire con ragione ai più anziani le sedi più preferite.

Non ho creduto, per altro, di accogliere il criterio assoluto dell'anzianità, perchè esso, secondo me, darebbe luogo a guai inconvenienti nella magistratura. L'accogliere il principio che la sede si attribuisca automaticamente al più anziano, è pericoloso. La questione dell'attribuzione e destinazione delle sedi, onorevole Parpaglia, è, però, diremo, ancora riservata, poichè questo disegno di legge non si occupa nè delle guarentigie, nè della disciplina della magistratura: a ciò provvederà il progetto di legge, che io, non solo prometto, ma prendo impegno di presentare alla ripresa dei lavori parlamentari a novembre. Per ora

risponde al dubbio l'alinea dell'articolo secondo. Quando vi saranno poi magistrati della stessa categoria, che aspirino alla medesima sede, sceglierò con i criteri di discrezione, con cui per ora si attribuiscono le sedi più desiderate ai vari magistrati, che le richiedono.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 1° che ho già letto.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 2.

I giudici aggiunti e i giudici possono essere destinati così a far parte dei tribunali, come ad esercitare le funzioni di pretore, salvo il disposto dell'art. 16.

Nella destinazione delle sedi deve preferirsi il magistrato che appartiene al grado superiore, e, fra più magistrati appartenenti allo stesso grado, quello che appartiene alla categoria superiore, salvo il disposto dell'art. 29.

I giudici di prima categoria non possono essere destinati ad esercitare le funzioni di pretore in sedi diverse da quelle dei tribunali, se non col loro consenso.

(Approvato).

#### Art. 3.

La tabella di distribuzione dei funzionari, di cui al capoverso dell'art. 1, sarà formata in modo che restino disponibili per il servizio delle preture non meno di 1500 tra giudici aggiunti e giudici; e tale disponibilità di personale non potrà essere in alcuna guisa diminuita per via di applicazioni, anche temporanee, od incarichi di qualsivoglia genere o per altre ragioni.

Nelle città in cui sono più preture urbane, queste potranno essere ridotte ad una sola.

In caso di mancanza o d'impedimento del pretore, può essere chiamato a compierne le funzioni, temporaneamente, con decreto del primo presidente della Corte di appello, il pretore di un mandamento contermina o un giudice aggiunto di uno dei tribunali del distretto.

Eccezionalmente, e per un numero complessivo non superiore a 75, possono anche essere chiamati a compiere le funzioni del pretore mancante od impedito gli uditori giudiziari, scelti

tra coloro i quali abbiano già ottenuto l'abilitazione alle funzioni giudiziarie, secondo l'articolo 15.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il Governo del Re, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, istituito con la presente legge, è autorizzato a pubblicare una tabella delle sedi di pretura ritenute come più disagiate per un numero non superiore a 150.

La tabella potrà essere riveduta ogni cinque anni.

Saranno criteri per tale classifica le difficoltà delle comunicazioni e le condizioni climatiche ed igieniche.

I giudici ed i giudici aggiunti destinati a tali sedi guadagneranno trenta posti nella rispettiva graduatoria di anzianità per ogni anno di residenza effettiva, non oltre però i settantacinque posti, qualunque sia stato il tempo della loro residenza anche se in sedi diverse ed in periodi diversi.

Saranno esclusi da tale beneficio coloro i quali prima della loro ammissione nella magistratura avessero la loro residenza nel medesimo circondario, in cui trovasi la pretura alla quale fossero destinati.

PETRELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PETRELLA. Non debbo fare un discorso e non potrei farlo per le mie note condizioni di salute. Nè, anche se potessi, lo vorrei fare perchè quando si parla ad uomini eminenti bastano poche parole per manifestare il proprio pensiero. Io dunque non dirò che quelle poche parole, proprio nessuna di più, che servano per chiarire quel che intendo di dire.

Questo articolo, con provvido intendimento, ha stabilito che vi siano delle sedi disagiate, e poi negli ultimi due capoversi ha stabilito un premio, un trattamento di favore, per coloro che vanno nelle sedi disagiate, val quanto dire il guadagno di 30 posti all'anno nella graduatoria di anzianità, ed a questo che io chiamerò regola generale, ha fatto seguito un'eccezione così concepita: « saranno esclusi da tale beneficio coloro i quali prima della loro ammissione nella magistratura avessero la loro

residenza nel medesimo circondario in cui trovavasi la pretura nella quale fossero destinati ».

Nella splendida relazione che ha accompagnato questo disegno di legge alla Camera elettiva, il ministro ha spiegato le ragioni per le quali ha stabilito le sedi disagiate, la regola e l'eccezione. Io per rendere più breve le mie parole leggerò quelle che egli ha scritte nella relazione: « ripugna ai giovani magistrati specie se valenti, ad accettare la nomina per le sfavorevoli condizioni di clima, di mezzi di comunicazione, di comodità di vita » e, poi dava ragione dell'eccezione con queste parole: « esulando in tal caso nella loro destinazione il presupposto di un *sacrificio personale* » per coloro che avessero residenza o domicilio nel medesimo circondario. A questa parte della relazione la Commissione della Camera fece plauso, e riportò nella relazione sua presso a poco le parole del ministro. E questo per quello che ho chiamato regola.

Per l'eccezione non disse nulla, però introdusse una modificazione: dove nel progetto ministeriale era detto « domicilio e residenza » scrisse « domicilio o residenza ». Nella Camera vi fu un deputato, del quale mi sfugge il nome, che opinò dovesse sopprimersi la parola *domicilio* perchè, disse, i professionisti conservano il domicilio d'origine, ma poi altrove esercitano la professione ed hanno la loro residenza, e qui bisogna tener conto della residenza per vedere se ci sia questo *sacrificio personale*. Il ministro aderì e la Camera approvò, fu tolta la parola *domicilio*, e la disgiuntiva *o*, e l'articolo restò come ora l'ho letto.

Credo di aver reso perfettamente la storia di questo articolo della legge; ora io non intendo occuparmi di quello che ho chiamato *regola*, sebbene forse avrei desiderato che piuttosto che dare in premio ai giudici il guadagno di 75 posti di anzianità, fosse dato loro una indennità pecuniaria, perchè questa non avrebbe fatto male a nessuno, il guadagnare 75 posti fa male a tanti altri magistrati che si vedono superati nella graduatoria di anzianità. Certo questo non è sfuggito all'acuta mente dell'onor. ministro, ma egli avrà considerato che premere troppo sul suo collega del tesoro non conveniva, e perciò ha pensato ai posti di anzianità. Ma di ciò non mi occupo. Non posso dire la cosa medesima per la eccezione. Quando io leggo qui

che il beneficio non si dà a coloro che abbiano avuto residenza nel medesimo circondario in cui trovavasi la pretura disagiata nella quale fossero destinati, ciò capisco quando si tratta di un individuo che, per esempio, ha la sua residenza nella Maremma toscana e lo si manda, nella Maremma romana, egli allora non soffre nessun sacrificio; così quando un individuo che sta nella valle del Crati, lo si manda da un paese all'altro della stessa plaga, non soffre sacrificio, e così lungo le coste del Tirreno, lungo le paludi Pontine; ma non posso intendere la cosa medesima quando si tratta di un *circondario*. Alcuni circondari sono composti di comuni numerosi; quello di Como, per esempio, ha 224 comuni. Come non ritenere che vi siano paesi in ottima condizione che hanno viabilità eccellenti? Il trasferire un individuo da questi paesi ad un paese disagiato, infelice, certo procura ad esso un grande sacrificio.

Chi ha la sua residenza a Perugia a mo' di dire, se si manda a Castiglione del Lago non soffre forse?

Chi da Roma si manda a Fiumicino, se ci fosse una pretura, non sarebbe sacrificato?

E così potrei dire di tanti altri. Ritengo dunque che come è concepita questa eccezione dell'articolo potrebbe costituire la fonte di una ingiustizia. Io non so però il torto al ministro di credere che egli abbia voluto commettere una ingiustizia, quando con tanta equità e perspicacia aveva voluto stabilire la regola. Credo che questo sia effetto di un errore materiale. Invece di dire *circondario* forse si voleva dire *comune*. Perchè ritengo questo? Ne sono autorizzato dalla stessa relazione ove si leggono parole che non rispondono a questo concetto. D'altronde sarebbe stato una dizione monca il dire *circondario* senza aggiungere *distretto*, quando per l'art. 1° della legge comunale e provinciale nella provincia di Mantova e quelle venete non ci sono circondari. Sarebbe stata una cosa imperfetta, avrebbe dovuto aggiungersi la parola *distretti*.

Dunque ritengo che la parola abbia sorpassato il pensiero del Ministero e della Camera e che per conseguenza invece di leggerci qui *circondario* si doveva dire *comune*.

Per essere logico e consentaneo a me stesso, direi: « Un individuo non può godere del beneficio quando da una sede disagiata si manda

ad un'altra egualmente disagiata ». Ma se questo potesse sembrare all'onor. ministro e alla Commissione disposizione troppo grave, mi contenterei che invece della parola « circondario » si leggesse la parola « comune ».

Ho detto di esser breve e credo di aver mantenuto la parola.

#### Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, *ministro dei tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, approvato ieri dalla Camera elettiva per:

Assegni vitalizi a favore dei superstiti delle guerre dell'indipendenza nazionale.

Ho pure l'onore di presentare altri due disegni di legge, approvati oggi dalla Camera dei deputati:

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908;

Stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge.

Il primo di essi sarà mandato agli Uffici e gli altri due saranno inviati alla Commissione di finanze.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiamo ora nella discussione del disegno di legge: « Modificazione all'ordinamento giudiziario ».

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io sono soddisfatto del consenso autorevolissimo del senatore Petrella per quanto riguarda il concetto generale, a cui l'articolo 4 s'ispira; quindi, mi limiterò brevemente a rispondere alle riserve, che egli ha fatte e alle critiche, che egli ha mosse al capoverso dell'articolo stesso. La riserva riguarderebbe la natura del premio. L'onor. Petrella ha detto, sia pure di passaggio, che avrebbe preferito che questo compenso al magistrato assegnato ad una pre-

tura disagiata fosse valutato in denaro e ha supposto che da ciò mi fossi astenuto per una ragione di economia. Ora, io assicuro il senatore Petrella che la ragione non fu questa. Anche dando indennità di residenza di 500 lire l'anno, 75,000 lire, forse, non avrebbero spaventato il mio collega del tesoro. Non, dunque, per ragione di denaro, ma per la considerazione più intima della natura del sacrificio, che s'intendeva d'indennizzare e compensare, io proposi tale disposizione. Trattasi, infatti, di un sacrificio d'ordine spirituale: l'abbandono delle abitudini, l'isolamento in un centro, in cui pochi sono i rapporti con la vita civile, l'impossibilità di poter studiare, di avere delle comunicazioni, che giovino allo sviluppo del proprio intelletto ed all'anima. Tutto ciò non mi parve si potesse valutare col denaro; l'ho considerato, invece, come un maggior servizio reso all'Amministrazione della giustizia, onde ho creduto che la ricompensa, che spetti, debba essere la medesima che si suole accordare ai più importanti e zelanti servizi resi all'Amministrazione della giustizia: cioè, il procedimento più rapido nella carriera. Per esempio, un magistrato che lavora di più, procede in carriera con maggior rapidità, avuto riguardo ai suoi speciali servizi; ed io ho considerato come speciale servizio l'essere rimasto nella sede più disagiata. Per quanto poi riguarda l'eccezione, appunto perchè un vantaggio si dava, e poteva esserci danno degli altri magistrati, dinanzi a cui si tiene a passare mediante questa disposizione, ho voluto assicurarmi che l'essere rimasto in quella residenza fosse un sacrificio vero e reale per il magistrato; perchè sarebbe stato eccessivo che il magistrato, il quale aveva per base la residenza disagiata per tutti ma non per sè, avesse avuto il vantaggio di una residenza preferita ed inoltre il vantaggio di un maggiore acceleramento di carriera.

Quando questa condizione sarebbe potuta avvenire? Nel caso in cui i magistrati si fossero trovati o in casa propria o per lo meno vicino a casa propria. Il solo fatto di essere vicini ai propri parenti, ai propri affari, viene ad eliminare qualsiasi idea di svantaggio personale e di sacrificio, perchè spesso ciò che riesce più ostico, più duro a chi non è abituato a certi ambienti, può riuscire più agevole e più facile a chi ci è nato.

Una sede disagiata siciliana riuscirà meno difficile a me, siciliano, che conosco quegli usi, che ho abitudini affini determinate da quella più piccola forma della patria che è la regione, anzichè, ad esempio, ad un piemontese sbalzato in Sicilia. Io ho voluto trovare un *ubi consistam* tra il vantaggio e la sicurezza del sacrificio e sono stato esitante in ciò.

Il comune? Era troppo poco. Anche il trovarsi in un mandamento, che non comprenda il proprio comune, ma che a questo sia prossimo e che dia la possibilità di acudirvi ai propri affari, di vedere i propri parenti ed amici, poteva rappresentare un vantaggio od equilibrare il danno della residenza. Pensai alla provincia, ma mi parve una estensione eccessivamente larga; mi fermai perciò al circondario.

Voglio riconoscere che le osservazioni acute del senatore Petrella hanno un fondamento ragionevole. Può darsi che vi possa essere sacrificio andando in una pretura disagiata del medesimo circondario anche per chi vi è nato. Ma qui si tratta appunto di trovare delle medie, che rispondano all'ingrosso ai vari casi, e non una regola che valga egualmente bene per tutti i casi.

Noi siamo d'accordo nel punto di partenza. È questione di limite, ed io mi fermai al circondario e credo sia sufficiente. Del resto se c'è qualcuno appartenente ad un circondario che cerchi e desideri una delle residenze disagiate che lo aiuti nella carriera, perchè deve domandare quella del suo circondario? Ne domanderà una altrove.

In questo c'è una vera fraternità italiana. Non è vero che le residenze disagiate siano solo nel Mezzogiorno, basta pensare alle Alpi.

Io so di un mandamento nel Cadore, dove si arriva a trenta gradi sotto zero e la neve tiene bloccati per lungo tempo: la sede è egualmente disagiata, benchè sia nell'alta Italia.

Dunque, questa considerazione pratica elimina i dubbi del senatore Petrella e credo che l'articolo possa essere accettato.

PETRELLA. Pur rimanendo nella mia opinione, ringrazio il ministro per la risposta datami.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 4.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato, nei limiti e con le norme seguenti, ad istituire nel territorio delle circoscrizioni mandamentali una o più sezioni di pretura, tenuto conto:

1° del numero degli affari della pretura nell'ultimo quinquennio;

2° della popolazione, del suo aumento e delle sue condizioni economiche e morali;

3° della estensione territoriale, posizione topografica, distanze, viabilità e degli ordinari rapporti commerciali e d'interessi;

4° delle condizioni climatologiche, della comparativa importanza dei vari centri di popolazione e della precedente esistenza di una sede di pretura.

(Approvato).

Art. 6.

L'istituzione delle sezioni è fatta con decreto Reale, su domanda del comune o dei comuni interessati, sentito l'avviso dei capi della Corte di appello, e previo il parere del Consiglio superiore della magistratura.

(Approvato).

Art. 7.

Nella sede della sezione la giustizia è amministrata in udienze periodiche dal pretore del mandamento o da chi ne fa le veci. Ma ove il numero degli affari sia tale da richiedere la continua presenza del magistrato, può con decreto ministeriale essere incaricato di reggere la sezione un giudice aggiunto o un uditore giudiziario ai sensi e nei limiti del 3° e 4° comma dell'art. 3.

In tal caso all'incaricato è dovuta l'indennità d'alloggio eguale a quella corrisposta al pretore.

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. Nell'ultimo comma di quest'articolo leggo queste parole:

«In tal caso all'incaricato è dovuta l'indennità d'alloggio eguale a quella corrisposta al pretore».

Ora io confesso che, nel leggere questo disegno di legge, prima di arrivare a questo comma, ho sempre creduto, dappoichè la classe dei pretori era fusa con quella dei giudici, fosse venuta meno la ragione dell'indennità d'alloggio al pretore. E ciò anche perchè, come osserva giustamente la relazione dell'Ufficio centrale, nella legge e nelle tabelle il titolo di pretore è persino scomparso. Poi mi pareva conveniente fosse eliminata questa indennità di alloggio, anche per semplificazione di contabilità.

Difatti con la legge del 24 marzo 1907 si sono avocate dai comuni allo Stato parecchie spese, e tra le altre, l'indennità di alloggio, che per lo passato era corrisposta dai comuni ai pretori in 200 o 400 lire secondo l'importanza del capoluogo di mandamento. Quindi, dal momento che era aumentato notevolmente lo stipendio dei pretori, e che d'ora in poi l'indennità di alloggio non è più corrisposta dai comuni, ma è pagata dal bilancio generale dello Stato, mi pareva che sarebbe stato opera di semplificazione l'abbandonare addirittura questa indennità di alloggio.

Però leggendo questo alinea dell'art. 7 nel quale si dice: « in tal caso agli incaricati è dovuta l'indennità di alloggio eguale a quella corrisposta al pretore », mi nasce il dubbio che questa indennità sia mantenuta. E se fosse mantenuta, mi pare che potrebbe anche verificarsi un'altra incongruenza, che cioè in una città sede di tribunale, vi sia un giudice addetto al tribunale ed uno con le funzioni di pretore i quali siano di grado uguale. Ora il giudice addetto al tribunale avrebbe in definitiva un trattamento inferiore a quello del giudice, il quale adempie alle funzioni di pretore, perchè quest'ultimo, se l'indennità d'alloggio fosse mantenuta, avrebbe un soprassoldo di 200 a 400 lire. Presento queste considerazioni all'onorevole ministro perchè dica quale è il suo pensiero e quale la precisa portata del presente articolo della legge.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Sarà questo il più breve dei discorsi che lascerò negli Atti parlamentari. L'articolo 7 parlando dei pretori, reca « o di chi ne fa le veci », onde consacra la permanenza dei vicepretori. Salvo pochissime ecce-

zioni, non vi è classe meno adatta ad amministrare la giustizia di quegli esseri ermafroditi, che un giorno danno giustizia e un altro fanno gli avvocati. Raccomando all'onorevole ministro guardasigilli di studiare questo tema e lascerà un bel nome nella sua carriera di guardasigilli, se potrà restituire la giustizia ai suoi fini e sopprimere danni certissimi. Io so che gli avvocati disoccupati cercano sopra gli altri di essere nominati vicepretori, e per l'esperienza che io ne ho, stimo la loro azione una piaga da sanare.

#### Presentazione di disegni di legge.

TITTONI, *ministro degli esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per:

Approvazione della Convenzione addizionale di amicizia e di buon vicinato del 28 giugno 1897, stipulata fra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino il 13 giugno 1907.

Per incarico del ministro dei lavori pubblici ho poi l'onore di presentare al Senato altri tre disegni di legge:

Provvedimenti relativi al passaggio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani nella rete ferroviaria esercitata dallo Stato;

Provvedimenti per la costruzione di case economiche per i ferrovieri con capitali degli Istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato;

Modificazioni alla legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria e conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-1908.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli esteri della presentazione di questi disegni di legge che saranno stampati e trasmessi il primo alla Commissione per i trattati e gli altri tre agli Uffici.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato tre disegni

di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Proroga del termine assegnato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 642, sulla esportazione degli oggetti di antichità e belle arti ed istituzione di un fondo destinato agli acquisti di cose mobili ed immobili di interesse archeologico ed artistico;

Provvedimenti per il funzionamento delle nuove cliniche e degli istituti di patologia della R. Università di Napoli e del palazzo costruito per sede dell'Università medesima e per la manutenzione dei nuovi locali;

Provvedimenti per il passaggio alla Regia Università degli studi in Napoli dei locali dell'ex-convento di S. Marcellino.

Pregherei il Senato di volerli dichiarare d'urgenza, perchè il primo tratta della proroga di un termine fissato da un'altra legge, quella del 1902, ed i due ultimi sono destinati a mettere l'Università di Napoli in grado di funzionare alla riapertura degli studi.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge che saranno stampati e trasmessi agli Uffici.

Se non si fanno opposizioni, s'intenderà accordata ad essi l'urgenza richiesta dall'onorevole ministro.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Riforma dell'ordinamento giudiziario ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Rispondo subito all'onor. Pierantoni che la questione dei vice-pretori onorari è per l'appunto uno dei tanti argomenti, che s'incontrano ad ogni pie' sospinto nella discussione di questo disegno di legge. Gravissimo argomento, che il disegno di legge non si propone di risolvere. Riconosco con lui che la questione è di una eccezionale gravità, riconosco con lui che sarebbe sommamente desiderabile che l'istituto dei vice-pretori onorari fosse radicalmente trasformato con l'escluderne i professionisti. Certo la soluzione più semplice, che si presentava, era quella di sopprimere questi

pretori; ma una tale soluzione è di attuazione difficile.

Noi abbiamo presentemente da 1600 a 1700 vice-pretori onorari. Prescindendo anche da quelli onorari in tutto il senso della parola, cioè che non fanno niente, e la cui perdita non si rimpiangerebbe dall'Amministrazione, resterebbero sempre, a dir poco, da 700 ad 800 che prestano servizio effettivo. Ora il pensare a sostituirli con magistrati di carriera rappresenterebbe una questione assai grave e formidabile non solo dal punto di vista finanziario, ma anche da altri punti di vista, poichè più si accresce il numero dei magistrati e più difficile ne diviene il reclutamento; e l'onorevole Pierantoni ne comprende subito la gravità. Io l'assicuro che il problema me lo son proposto e che riconosco la necessità di trovare qualche rimedio; ne farò argomento di prossimi studi.

All'onor. Borgatta osservo che in quanto il disegno di legge attuale non deroga alle disposizioni precedenti o non le abroga, deve intendersi che le disposizioni medesime resteranno in vigore; e poichè in virtù di queste disposizioni i pretori hanno il diritto alla indennità di alloggio, essi continueranno ad averla. Nessuna antinomia, quindi, esiste fra l'alea dell'articolo e la esistenza o meno di questo diritto.

L'onor. Borgatta ha detto che era il caso di abolire quest'indennità una volta che lo stipendio di questi magistrati si migliorava. Dirò anche qui con la mia solita sincerità che la questione me la proposi; ma considerando la questione dal punto di vista del miglioramento economico dei magistrati, fo notare che degli attuali pretori una metà circa, anzi più della metà, ha un aumento di stipendio, che potrebbe giustificare tale soppressione, ma l'altra metà no; sicchè la soppressione dell'indennità di alloggio, che si vorrebbe assorbita nello stipendio, non solo non avrebbe apportato a questi funzionari alcun miglioramento, ma anzi avrebbe arrecato un peggioramento alle condizioni attuali. Non mi parve, quindi, conveniente sopprimerla.

Potrebbe osservarmi l'onor. Borgatta col suo solito acume che si sarebbe potuta lasciare per gli uni e togliere agli altri; ma allora veniva meno la figura giuridica dell'istituto. Se l'indennità si conferiva a chi ha funzioni di pretore, non sarebbe stato logico darla ad alcun

e ad altri rifiutarla; e non mi parve grande inconveniente lasciarla a tutti coloro che tali funzioni esercitano.

L'onor. Borgatta ha rilevato che nei comuni sede di tribunali potrà avvenire che un giudice addetto al tribunale non abbia indennità; e che l'abbia invece un giudice con funzioni di pretore; ma io potrei osservargli che ciò dipende dalla diversità e dalla maggiore gravità delle attribuzioni del pretore, specialmente nelle città sedi di tribunali.

Non facciamo questione qui se sia più difficile l'ufficio di pretore o quello di giudice di tribunale: si potrebbe discutere a lungo, e ci sarebbero ragioni pro e ragioni contro. Certo è, però, che quando si tratta di un pretore di un mandamento di Napoli, di Torino, di Roma, si può allora veramente affermare senza esitazione che la gravità della responsabilità e del lavoro che pesa sul pretore di grandi città, è senza dubbio di gran lunga superiore a quella che pesa sopra un giudice che faccia parte del collegio di un tribunale. Avuto riguardo a queste considerazioni, l'onor. Borgatta sarà soddisfatto e comprenderà le ragioni di convenienza, che mi hanno indotto a mantenere l'indennità di alloggio.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 7.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 8.

I magistrati ed i funzionari di cancelleria hanno diritto per trasferta, nei casi indicati dai precedenti articoli 3 e 7, alle indennità stabilite nella parte terza, titolo terzo della tariffa approvata con decreto Reale 27 dicembre 1865, n. 2700.

(Approvato).

#### Art. 9.

Nel decreto Reale, che designa i giudici i quali debbono comporre le sezioni nei tribunali, ai termini dell'art. 44 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, sono designati altresì i giudici che debbono presiederle, scegliendo, di regola, il più anziano fra i componenti la sezione

Può anche con detto decreto essere incari-

cato delle funzioni di presidente di sezione, un consigliere di Corte di appello di terza categoria e, in ogni caso, di anzianità minore di quella del presidente del tribunale cui viene destinato. Il numero complessivo di consiglieri destinati a tale ufficio non potrà essere maggiore di quaranta.

PARPAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Ho chiesto la parola per un semplice chiarimento. Si affida ai consiglieri di appello l'ufficio di presidente di sezione nei tribunali fino al numero di 40; a me pare evidente che sono tanti consiglieri che si tolgono alle Corti, e per conseguenza ne risentirà il servizio della Corte.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Rispondendo alla giusta osservazione dell'onor. Parpaglia, gli dico che il numero dei consiglieri di Appello è stato aumentato di 35 posti, e altri 5 spero di guadagnarli mediante il diminuito limite di età: quindi, si arriverà al numero di 40.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 9 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 10.

La Corte di assise è composta del presidente e dei giurati. Nelle cause contumaciali la Corte è composta del presidente e di due giudici del tribunale locale, designati volta per volta dal presidente del tribunale stesso.

Nei dibattimenti, che prevedonsi di lunga durata, il primo presidente della Corte d'appello ha facoltà di destinare un presidente aggiunto, che sia meno anziano di quello ordinario e che assista al dibattimento per continuarlo nel caso di legittimo impedimento sopravvenuto al presidente ordinario.

PETRELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PETRELLA. Questo articolo 10 è uno dei più importanti del disegno di legge, ma io so quali sono le incrollabili convinzioni dell'onorevole ministro e so anche il pensiero della Commissione, perchè questo si rileva, sia dalla relazione, sia dal non essere stato proposto alcun emendamento, e per conseguenza non è il caso per me di fare una proposta, del cui buon esito temerei forte: farei perdere inutilmente un tempo prezioso al Senato, e di questo mi guardo bene.

Però ho il dovere verso me stesso di fare una dichiarazione, ed è che, serbando ora il silenzio, potrebbe questo interpretarsi come adesione, mentre in un tempo non lontano, manifestando io opinione diversa, si direbbe essermi contraddetto, per aver già approvato ciò che nell'articolo è contenuto. Ed io credo che fra non guari, nella discussione che si farà del progetto del nuovo Codice di procedura penale, questa questione dovrà più largamente, più riposatamente essere discussa; quindi per evitare l'accusa di contraddizione ho fatta questa dichiarazione.

Colgo però questa occasione per rivolgere una preghiera all'onor. ministro. Questo articolo 10 abroga parecchi articoli sia della procedura penale, sia della legge che riguarda i giurati; ma questa non è una abrogazione sostanziale, è un'abrogazione che si riferisce unicamente al concorso dei due assessori della Corte d'assise che debbono concorrere nella votazione in taluni provvedimenti unitamente al presidente.

Ora ecco la preghiera che io voglio fare all'onor. ministro: con l'art. 45 di questo disegno di legge si è provveduto e si è parlato di abrogazione; ma però, siccome, per quanto ho detto, il ministro si troverà nella necessità di dover riformare quegli articoli, perchè non può sopprimere le garanzie di cui godono i giurati, delle quali parla la legge, e sulle quali garanzie è chiamata a provvedere la Corte d'assise; come non può sopprimere quel tal beneficio che l'imputato ha dall'art. 590 del Codice di procedura penale. Così per conseguenza, come testè diceva, è obbligato a provvedersi di autorizzazione per riformare gli articoli.

Ora io credo che l'art. 46 di questo progetto di legge conferisce al ministro la potestà, il diritto, l'autorizzazione soltanto a coordinare gli articoli; ma mi pare che la parola *coordinazione*

non includa il concetto di riformare gli articoli. Quindi, per quando saremo alla discussione degli articoli 45 e 46, io pregherei l'onorevole ministro fin da questo momento, perchè possa provvedersi all'autorizzazione speciale completa.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Con quest'articolo si eliminano i due giudici che col presidente formano il collegio della Corte di assise, e si affida al presidente non solo la direzione del dibattimento, ma la risoluzione di tutte le questioni che si possono presentare nel giudizio. Questa disposizione è grave, come bene osserva l'illustre collega Petrella. È vero che l'onor. ministro e l'Ufficio centrale nel fare la proposta della soppressione degli assessori hanno creduto la necessità di dichiarare che con questo provvedimento non si intende pregiudicare la questione, quando verrà in discussione il progetto del Codice di procedura penale che si trova già nanti l'altro ramo del Parlamento. Bisogna però confessare che questo sistema è un po' strano. Da oltre 45 anni da quando cioè fu introdotto nella nostra legislazione l'istituto delle Assise la Corte è collegiale per disposizioni del Codice di procedura penale; esiste un progetto dello stesso Codice che conserva la Corte in collegio, e con una legge, neppure d'indole generale sull'ordinamento giudiziario, si sopprimono gli assessori.

Se l'istituto funziona così, era logico, era naturale che fosse conservato, salvo di vedere e decidere sulla convenienza o necessità di togliere i due giudici in occasione della discussione del Codice di procedura penale. Si fa invece il contrario, sopprimere oggi, salvo di ricostituirli domani.

L'onor. ministro e l'Ufficio centrale conoscono il progetto del nuovo Codice, sanno che sono mantenuti gli assessori, conoscono indubbiamente che la grave questione fu oggetto di lunga discussione nel seno della Commissione Reale cui era affidato quello studio, e sanno che fu riconosciuta la necessità del collegio nelle Corti per i maggiori poteri e maggiori attribuzioni che lo stesso Codice affida alla Corte, nel caso di condanna dell'accusato solo a maggioranza, nel dirimere alcune questioni di diritto, che ora mi dispenso da enumerare.

Debbo dirlo francamente, questo provvedimento ha carattere tutto d'indole finanziaria. Si è dovuto aumentare il numero dei giudici per dare i titolari alle preture destinate a rimanere quasi permanentemente scoperte; erano per questo necessari altri fondi oltre quelli già consentiti dal ministro del tesoro per l'aumento degli stipendi, si fa l'economia sopprimendo gli assessori alle Assise e si trovano i mezzi; questa e non altro è la giustificazione.

L'onor. Petrella osservò giustamente, che non basta dichiarare soppresso l'ufficio dei due giudici alle Assise, ma è necessario sopprimere non solo ma essenzialmente modificare alcuni articoli del Codice di procedura, e della legge per i giurati. A ciò non provvede il presente disegno di legge. Non basta la facoltà generica accordata dell'art. 46 per il coordinamento, erano necessarie categoriche disposizioni.

BRUSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSA. È stata molto combattuta nell'altro ramo del Parlamento la proposta contenuta nell'articolo 10 di sopprimere i due giudici collaterali della Corte d'assise, e per verità non senza motivo. La è questa una verità che anche a primo aspetto colpisce, andando contro tutti i precedenti di tutta l'Europa continentale: tranne l'Inghilterra, nessun paese, che io mi sappia, ha osato fare altrettanto. Anzi, a mia notizia, quei paesi che più hanno a cuore la serietà dei giudizi maggiori, in cui insieme alla magistratura permanente e tecnica, interviene quella popolare, tengono fermo il concetto della pluralità, della collegialità del giudice togato di Assise.

Ricorderò che quando nella preparazione del progetto del Codice di procedura penale, al quale ebbi l'onore di prender parte, si discusse questo punto grave della riforma, a me accadde, interrogando eminenti pratici stranieri, di averne ricevuto in risposta l'unanime avviso che fosse prudente, anzi necessario nonchè mantenere, migliorare lo stato attuale di cose, mal comprendendosi che noi avessimo potuto reputare adeguati all'alto ufficio invece dei due consiglieri di Corte d'appello che prima avevamo a lato del presidente, semplici giudici di tribunali, dei quali noi facevamo così poco conto parlandone poco reverentemente, tanto

da considerarli come due inutilità. E per quel che riguarda la minore perizia e autorità dei detti giudici inferiori, non dovete, mi si diceva, esagerare questo difetto, e ciò soprattutto perchè il presidente delle Assise, giudice unico, ha pur bisogno di consultarsi nei casi dubbi, di rinfancarsi mercè il consenso dei colleghi, di adoperare maggior ponderazione in caso di dissenso più o meno palese, di farsi coadiuvare, insomma, come gli tornerebbe particolarmente utile nel calcolo non sempre facile della penalità concreta da decretare appunto quando il presidente, già stanco per la lunga tensione dello spirito nel dirigere e moderare i dibattimenti, volentieri si rivolge a' suoi colleghi per averne sussidio di opera efficace. Si pensi alla possibilità di una distrazione, di una dimenticanza di forma sostanziale, che il collega inferiore, punto o poco affaticato, può facilmente avvertire prevedendo una nullità fatale. E s'insisteva osservando, che in certe contingenze anche i più sicuri e pronti intelletti non disdegnano e cercano anche il parere di coloro che generalmente da quelli ricevono la guida e la direzione. Si avvera spesso questo fenomeno di solidarietà psicologica o di mutualità morale, per cui l'energia della deliberazione è sorretta, accresciuta e persino determinata dal concorso dei giudizi altrui ancorchè *a priori* valutati meno dei propri.

Queste riflessioni, onorevoli colleghi, non potevano non esercitare sopra l'animo mio una non piccola influenza anche nel seno della Commissione che ha elaborato il progetto del Codice di procedura penale. Al tempo stesso io debbo però fare una esplicita dichiarazione, e la faccio con tanto maggior piacere per quanto è vivo l'interesse che pongo alla riuscita del presente disegno di legge, disegno di legge imposto più dalle circostanze, io credo, che voluto dalle necessità di una riforma organica, e che per ciò stesso il ministro, col suo pronto acume e con la sua esperienza, non ha stimato conveniente di ritardare ulteriormente, cagionando grave iattura nei servizi attinenti all'Amministrazione della giustizia e della dignità delle funzioni del magistrato.

Io debbo dichiarare che, a mio avviso, la questione può essere posta in modo da essere risolta, siccome il progetto la risolve, ma ad una condizione, che si direbbe implicita o sot-

tintesa, e che io ho sempre considerata imprescindibile in un argomento di tanta gravità quale è quello dei supremi giudizi di Corte d'assise. La condizione è semplicemente questa: che si elevi all'altezza estrema delle sue delicatissime e difficilissime funzioni l'importanza, la dignità, l'autorità del magistrato che la legge vuole collocato ormai unico e solo a dirigere i dibattimenti d'Assise. Una nullità, per inosservanza di legge formale o violazione di legge sostanziale, un errore in cui sia incorso il magistrato permanente, sia nel provvedere alla composizione dei giurati, sia nel dirigere, sia nel risolvere incidenti, sia nel proporre i quesiti ai giurati, ecc., produce fatalmente, inesorabilmente, conseguenze sempre pregiudicive, spesso turbatrici della fiducia del popolo nei suoi giudici e persino nelle leggi, e talora la nullità trae seco come ultimo effetto anche tale modificazione del giudizio definitivo in sede di rinvio che rasentano l'impunità o la costituiscono davvero, giustamente scandalizzando il pubblico, il quale in ogni caso non sa capacitarsi che i magistrati non sappiano compiere il loro dovere in modo da evitare cotesti sconci più o meno edificanti. Il buon senso del pubblico avverte facilmente che, tardi venendo il nuovo esperimento, si sbiadisce la prova; insieme al sentimento della giustizia s'insinua e prevale quello della pietà o della stessa indifferenza, se pure non anco dello scetticismo, e così meno energica si fa anche la forza repressiva e preventiva della pena, quando pure sia dato raggiungere ancora il vero colpevole. Questo, non fosse altro, in virtù precisamente di quello stesso rinvio motivato dall'annullamento, nel quale si incappa facilmente, per ciò solo che manchi o un magistrato collegiale che vi affidi per quanto è possibile contro il pericolo di errori e di nullità conseguenti, oppure (ed è questa la mia idea, e su questo punto io mi troverei in grado di conciliarmi col progetto dell'on. ministro) un magistrato unico, ma tanto elevato quanto lo richiede l'altissimo ufficio: ufficio incomparabile per le più svariate attitudini che esso deve di lunga mano possedere in grado supremo, e che vanno dalla perizia nella scienza e nella pratica del diritto e della psicologia giudiziaria sino al più fine tatto e al più incontestato potere di imporre il rispetto della legge scritta e della legge che direi parlando

nella stessa di lui parola, per ciò che riguarda la direzione del dibattimento. Poiché io non conosco ufficio che più alta di questa possa vantare la sua importanza nella magistratura giuridica. Tale (me lo perdonino i colleghi che appartengono alla Suprema Magistratura del Regno) dev'essere il magistrato unico presidente, da farci sicuri che anche in Italia esso eserciti la sua autorità in modo non dissimile o non meno efficace di quello che accade in Inghilterra. Molte volte io ho pensato al giudice inglese, ma quanto siamo lontani noi in Italia da quell'ideale! Il giudice inglese non è mai promovibile, egli sta al suo posto dal principio della carriera fino alla fine, nulla ha da temere, nulla da desiderare nella propria carriera, nemmeno decorazioni. Stando continuamente allo stesso posto, non dico che si perfezioni, ma certo acquista tale e tanta dignità, tanta autorità e tanto prestigio, che la sua parola è sempre rispettata e venerata.

Ora io non oso fare confronti, anche perchè sarebbe forse doloroso di farne, non già che io venga meno all'ossequio dovuto alla magistratura della Corte d'assise nel nostro paese.

Conosco personalmente eminenti magistrati, alla cui scuola posso dire, benchè estraneo alla magistratura, di essermi io stesso educato. Ma regola od eccezione che sia il caso, la verità è questa: che noi con la legge che possediamo ora, e con quella ora proposta, la quale parrebbe non voler apportare su questo punto una sostanziale riforma ritenendo che i due attuali giudici collaterali siano inutili (e quindi, potrebbe pur dirsi, un ingombro), non abbiamo provveduto nel miglior modo possibile a conseguire l'intento massimo di avere una magistratura togata di Corte d'assise all'altezza delle difficoltà estreme che l'ufficio richiede, che richiede lo stesso sentimento di giustizia, dovendo il giudice presidente possedere forza sufficiente per contenere le parti in causa e talvolta perfino il pubblico, il quale in Italia talora, nei grandi processi in particolare, tende a convertire le Corti d'assise in una specie di teatro.

Orbene queste qualità, indipendentemente da quelle di magistrato giurista, non si trovano riunite se non rarissimamente in una sola persona. E allora che cosa si è fatto da parte nostra con la legislazione attuale, e che cosa si viene

a fare col progetto che ci sta ora dinanzi, per assicurare ai giudizi d'Assise una personalità siffatta? Questa è la difficoltà. Io dunque, poichè credo che l'ora che corre ci sospinga ad accettare il progetto anche su questo punto come esso sta, raccolgo il mio pensiero volgendo la parola direttamente all'onorevole ministro e lo prego caldamente a non perdere di vista l'importanza suprema che a questo altissimo ufficio va riconosciuta.

Un magistrato che legge le carte a casa, nella comodità del suo studio, pur essendo un civilista eminente, non ha sempre le qualità che sono necessarie ad un presidente di Corte d'assise. Venga esso dall'avvocatura, dalla magistratura o dal pubblico ministero, sarà sempre un magistrato straordinario per essere ritenuto capace per quell'ufficio, nel quale si compromettono le maggiori sorti della giustizia. Una condanna ben meritata, distrutta da un annullamento che talvolta diventa irrimediabile, produce nell'opinione pubblica tale una sfiducia nella giustizia che niente vale più a rimediare.

Io dunque rivolgo in modo speciale la mia raccomandazione all'onorevole ministro, che so capace di adoprarsi per provvedere dove il bisogno si fa sentire, e gli auguro tanto lungo il tempo dell'ufficio suo, quanto basti per la riforma alla quale io agogno. Pensi egli ad elevare quanto è necessario il magistrato unico direttore delle discussioni delle Assise. Allora soltanto noi potremo senza timori e preoccupazioni imitare l'Inghilterra, non per la smania di imitare, ma perchè l'esperienza val pure qualche cosa e molto in queste faccende come in altre non meno gravi.

Ricordiamoci, onor. colleghi, che noi abbiamo irretito di difficoltà tutta la discussione dei dibattimenti dell'Assise, di molte più difficoltà che non ne esistano al di là della Manica, in Norvegia, in molti Cantoni svizzeri, nella stessa Germania, in Austria, in Ungheria e altrove.

E ci basti pensare alla sola formazione dei quesiti che in Inghilterra si riassume in uno solo, ci basti pensare alle difficoltà estreme per contenere le parti, a quelle di giudicare sui numerosi, incessanti incidenti, spesso difficili e da doversi risolvere senza indugio, quasi senza respiro, ci basti pensare alla composizione stessa del giuri, tutte difficoltà delle

quali non abbiamo esempio in nessun'altra nostra procedura civile o penale. A tutte queste chi provvede? Evidentemente il magistrato incaricato di dirigere il dibattimento, il magistrato che ora diventerà unico per ragioni, diciamolo pure, finanziarie.

Io, ripeto, non ho nessuna esitazione a dichiarare che il mio desiderio potrà essere precoce; ma appunto perchè precoce, conviene che il ministro che ha intelletto per comprendere le difficoltà estreme di questa funzione altissima, provveda a far sì che una buona volta il Parlamento venga in possesso di un progetto su quest'argomento, che lo regoli in modo definitivo. In considero un errore quello di aver noi continuato pedissequamente il sistema francese. Credo che le promozioni nella magistratura debbano essere nei posti, là i magistrati si perfezionino, là acquistino tutto il prestigio e l'autorità necessaria, perchè in essi si abbia fiducia, intera fiducia. Quando il magistrato cambia spesso di posto, di sede, evidentemente gran parte di questi vantaggi li perde. I miglioramenti di stipendio li abbia esso invece nel suo posto, se in questo le sue attitudini si sono già manifestate in modo indubbio, in grado superiore, eminente.

C'è un altro magistrato al quale va assegnata una posizione elevatissima, voglio dire il magistrato che ha l'incarico delicatissimo e gravissimo dell'istruzione dei processi penali. Anche qui che cosa abbiamo fatto? Non abbiamo saputo far di meglio che seguire le tracce della legislazione francese.

Ogni anno si nomina un presidente di Assise e si nomina un giudice istruttore, con una piccola indennità destinata ad allettare coloro che possono essere chiamati a queste funzioni, posseggano essi o no le speciali attitudini, l'esperienza e autorevolezza che per le medesime sono indispensabili. Nulla o troppo poco noi abbiamo fatto per garantirci dell'abilità dell'uno e dell'altro magistrato. Se le cose vanno male, se si pronunciano giudizi che generino diffidenze nella pubblica opinione, o che questa condanni, come pure accade (non giova tacere questa dura verità, bisogna guardarla in faccia e prenderne partito per provvedere), allora nel popolo la fibra morale oscilla ed esso smarrisce la fiducia nel magistrato.

Io lo chiedo ancora: che cosa abbiamo fatto

noi per avere i magistrati più meritevoli di sedere in quei posti e di operare nell'interesse supremo di quella parte della giustizia che più dovrebbe stare a cuore di tutti, governanti e governati, perchè è ad essa affidata la protezione dei più gelosi e preziosi diritti, allora appunto che di questi invano la protezione si richiederebbe ai mezzi del diritto privato, dei suoi procedimenti e de' suoi tribunali?

Io non voglio trattenere di più il Senato su questi argomenti, e non voglio neanche insistere di più verso l'onorevole ministro, che forse è già da lunga pezza convinto al par di me di questa necessità. Ma credo che il Senato non troverà inutile la parola di uno degli ultimi venuti in quest'Aula, il quale ha richiamato l'attenzione dei colleghi sulla questione, tendendo l'occhio al futuro. Noi facciamo le leggi, non per il passato, ma guardando appunto all'avvenire, che non dobbiamo mai perdere di vista se vogliamo toccare le mete che segna il progresso, progresso che vogliamo sia continuo nella civiltà. Ora il progresso nelle cose a cui dà norma l'art. 10 per il magistrato d'Assise e che si dovrebbe conseguire anche per quello dell'istruzione dei processi penali, consiste in questo: *Avere magistrati atti davvero ad assicurare la giustizia del popolo.*

#### Presentazione di un disegno di legge.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici.*  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici.*  
Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per

Autorizzazione di spese per esecuzione di nuove opere marittime.

Pregherei il Senato di dichiarare di urgenza questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà trasmesso agli Uffici.

L'onorevole ministro domanda che esso sia dichiarato di urgenza.

Se non vi sono opposizioni, il disegno di legge è dichiarato di urgenza.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

QUARTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUARTA, *relatore.* Onorevoli colleghi. L'Ufficio centrale si è molto occupato e molto ha discusso intorno alla soppressione degli assessori nella Corte d'assise, poichè in principio, credo, dobbiamo esser tutti d'accordo che, sia utile e convenga all'interesse della retta amministrazione della giustizia, davanti la Corte d'assise, che il presidente abbia due altri magistrati togati, dai quali poter togliere consiglio nelle molte e gravi difficoltà che s'incontrano lunghe i dibattimenti. Ma, pure ammettendo questo in principio, l'Ufficio centrale si è dovuto domandare, come se lo era domandato prima l'onorevole ministro guardasigilli, se nel modo in cui funziona ora l'istituto degli assessori soddisfa a quelle, che sono le esigenze della giustizia, e corrisponda a quello scopo, cui accennava l'onor. senatore Brusa, di poter servire di ausilio e di lume al presidente della Corte d'assise.

Diceva benissimo il senatore Brusa: dobbiamo guardare le cose come sono; non ci dobbiamo nascondere le incontestabili verità di fatto.

Ora è appunto una indiscutibile verità di fatto che, l'istituto degli assessori, come è ora, funziona male. Bisogna davvero esser nuovi, estranei del tutto all'attuale funzionamento delle Corti d'assise per non sapere, che nel modo in cui vi sono costituiti ora gli assessori non ispirino veruna fiducia, e non abbiano alcuna importanza pratica.

Diciamolo francamente, di regola, e non per oblio o malgoverno, ma per necessità di servizio, alla Corte d'assise sono destinati sempre, o quasi, giudici che sono i meno capaci, o per età, o per cagionevolezza di condizioni fisiche od intellettuali. Donde poi il naturale e generale convincimento, che l'istituto degli assessori, così com'è adesso, piuttosto che far bene, può far male alla retta amministrazione della giustizia.

Si è detto, che talvolta gli assessori siano valsi ad impedire che si prendessero dal pre-

sidente provvedimenti, che, se presi, avrebbero turbato e mandato a male i dibattimenti coi relativi giudizi.

Ma, se ciò può accadere, ed è effettivamente qualche volta accaduto, perchè non si esclude che in via di eccezione, e per temporanee condizioni di servizio, possano trovarsi a funzionare da assessori giudici capaci, certo è che in generale, lo attestano i più competenti ed autorevoli presidenti di Corte d'assise, non recano e non possono recare verun contributo al regolare svolgimento dei giudizi, e soventi inceppano e turbano l'azione ed il giudizio del presidente con danno gravissimo della giustizia.

Nè vale obiettare che, se l'istituto funziona male, ciò avvenga per suo difetto intrinseco, ma perchè, ad esplicitarlo vi si destinano magistrati incapaci, e che quindi, basterebbe che vi si destinassero magistrati competenti, perchè l'istituto funzionasse bene. Senza entrare ad esaminare e discutere se l'istituto, in se stesso considerato, così com'è ora ordinato, sia o non sia perfetto, osserviamo, che nell'attuale ordinamento e così com'è il personale dei tribunali, i giudici più capaci debbono, per imprescindibili esigenze di servizio, essere destinati ad altre funzioni, le quali richiedono l'opera diretta, intelligente ed assidua del magistrato. Bisognerebbe dunque trasformar tutto *ab imis*. Ma converrebbe, che si facesse ora, mentre pende davanti la Camera dei deputati il progetto di riforma del Codice di procedura penale? Noi abbiamo ritenuto di no.

Perchè il mantenere o non mantenere, ed il costituire in una piuttosto che in altra maniera l'istituto degli assessori, dipende, ognuno ne converrà, dal modo onde viene organicamente costituito e disciplinato il procedimento ed il giudizio innanzi la Corte d'assise, e più specialmente dipende dalle funzioni, che si attribuiscono al magistrato togato ed al magistrato popolare, e dai rapporti che tra l'uno e l'altro vengono a stabilirsi. Se pertanto ciò costituisce appunto materia del suddetto progetto di riforma del Codice di procedura penale, bisognerà che alla discussione di quel progetto sia rimandato l'esame e la discussione radicale, completa, esauriente sull'istituto degli assessori. Ed è allora che si potrà e dovrà, tra altro, esaminare, se, mantenendosi l'istituto degli assessori, convenga tornare all'antico, ed, in-

vece di giudici, mandarvi consiglieri d'appello, in numero di due o di tre, secondo che da illustri penalisti venne affermato. Per ora quello che occorre di fare, si era di vedere, se infrattanto si dovessero conservare gli assessori così come sono attualmente, e questo si è fatto, e si è venuti nel convincimento e nella determinazione che, tostochè funzionano male, meglio è che cessino.

Non per ragioni finanziarie, dunque, come si è accennato dall'onor. Brusa, ma per gravi e decisive ragioni organiche e di opportunità, perchè non si abbia da costruire oggi quello che domani molto probabilmente si dovrebbe demolire, l'Ufficio centrale ha stimato dovere far plauso alle proposte dell'onor. guardasigilli, cioè che, per ora, si abbiano da sopprimere gli assessori, perchè funzionano male e non possono, secondo le condizioni organiche attuali, funzionare bene. Ciò, del resto, potrà servire anche di prova e di esperimento, perchè da oggi, o meglio dal giorno in cui sarà attuata questa legge, fino al giorno in cui si discuterà il progetto del Codice di procedura penale, passerà, è da prevedere, tale periodo di tempo, da potere scorgere ed argomentare quale influenza e risultato possa avere avuto nell'amministrazione della giustizia davanti alla Corte d'assise la soppressione degli assessori.

L'onor. collega senatore Petrella, ha giustamente osservato che la disposizione dell'art. 10 del progetto spiega la sua influenza ed efficacia sopra molte disposizioni, che sono nel Codice di procedura penale, poichè là dove ora talune funzioni sono attribuite alla Corte, dovranno per effetto dell'art. 10 in discussione attribuirsi al solo presidente. Ma non mi pare possa essere dubbio, che il Governo abbia facoltà di modificare o coordinare con l'art. 10 della nuova legge quelle varie e molteplici disposizioni, che vengono da questa legge ad essere derogate. L'art. 46 del progetto dice così: « Il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le altre disposizioni transitorie ed ogni disposizione necessaria per la completa attuazione della presente legge e pel suo coordinamento colle altre leggi dello Stato ». Ora qui si tratterebbe precisamente di una disposizione transitoria, necessaria per l'attuazione di questa legge, e pel coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato, fra le quali è certamente il Codice di

procedura penale, ed o che siano, o che non siano attributive di giurisdizione.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non tornerò sulle cose già dette dal relatore, col quale sono interamente d'accordo.

Io do atto al senatore Petrella della sua, direi, cavalleresca dichiarazione, con la quale egli ha affermato di voler solo riservarsi libertà d'opinione; ed è una riserva che io intendo e rispetto, tanto più in quanto che, come avevo già avvertito, l'approvazione dell'art. 1 pregiudica (e appunto io ho ringraziato il senatore Scialoja, che mi diede occasione di fare questa dichiarazione leale), tutte le questioni successive.

L'art. 1 appunto rende inevitabile l'approvazione dell'art. 10, a meno che non si voglia fare una legge contraddittoria, perchè l'art. 1 fa l'ipotesi della soppressione dei giudici, e su di essa fonda la sua tabella.

Ma una dichiarazione debbo fare per ribadire quanto il relatore ha detto, che cioè io a questa soppressione non fui indotto da ragioni di ordine finanziario. Sarebbe veramente mortificante per un ministro di grazia e giustizia l'aver subordinato un bisogno dell'amministrazione della giustizia ad una ragione finanziaria.

Questa leggenda, che fu ripetuta spesso nell'altro ramo del Parlamento, fu dovuta ad una equivoca interpretazione di un'altra mia affermazione, di cui sono convinto, ma che suona ben diversamente dal come fu interpretata. Essa leggenda sorse dal credere che si sia voluto riformare organicamente un istituto della giustizia per ragioni puramente finanziarie. Mi limiterò a brevi considerazioni. Qui varii oratori hanno portato l'autorità alta del loro nome e della loro opinione in favore dei due giudici assessori. Ora io potrei limitarmi a considerare questo: se c'era caso in cui un ministro di grazia e giustizia poteva ritenersi autorizzato a procedere finalmente a una riforma, che pareva già matura, nei precedenti legislativi del nostro Stato, era certamente la riforma di cui si tratta. Non vi è nel mio pensiero alcunchè di men che rispettoso e deferente all'opinione contraria; ma io non posso astenermi dal dichiarare che questo, secondo me, è un caso tipico

di misoneismo legislativo in materia giudiziaria. Questo misoneismo, per quanto attiene alla riforma giudiziaria, io l'intendo perfettamente ed io stesso non me ne sottraggo. Anzi, posso aggiungere che non c'è stato forse alcun ministro di grazia e giustizia, che abbia fatto come me tante riserve di scetticismo e di pessimismo in riguardo alle così dette grandi riforme.

L'evoluzione del diritto procede a passo così impercettibile, che ben si comprende il sentimento di resistenza, che incontra ogni riforma. Cosicché avviene che quando si discute accademicamente, in un salone o da una cattedra universitaria, di riforme, allora sì che largamente si batte il campo di tutte le possibilità; ma, quando si viene in un'aula legislativa a toccare il più piccolo punto, il minimo particolare di un istituto giudiziario, sorgono allora ostacoli e resistenze. È un misoneismo salutare questo, perchè guai per la nostra amministrazione giuridica, se tutte le proposte che vengono in mente, fossero senz'altro tradotte in atto. Ma, ripeto, se c'era una riforma, che dopo una lunga gestazione doveva parere ad un guardasigilli matura, certamente era questa della soppressione dei giudici assessori, proposta fin dal progetto di legge Mancini del 1876. Io stimo moltissimo gli onor. Brusa e Petrella; ma mi conforta il pensiero di essere d'accordo con Pasquale Stanislao Mancini. E così via via tutti i progetti di legge, che si sono occupati della materia; il progetto Villa, il progetto Giannuzzi-Savelli, il progetto Tajani, quello Zanardelli e da ultimo quello dell'onor. Gallo, perchè la disposizione si trovava anche nel primitivo progetto Gallo. Tutti quindi erano d'accordo nella soppressione dei giudici assessori e, quindi, un ministro in perfetta buona fede poteva credere, proponendola, di ricevere plauso universale.

Ora, onor. Brusa, ella così dotta in questa disciplina, converrà con me che si può discutere quanto si vuole su quest'argomento; ma sostenere la bontà del nostro presente ordinamento e di questa cosiddetta composizione collegiale del magistrato togato in Corte d'assise, no. Non credo che vi sia nell'universa letteratura di diritto penale, che io conosco da dilettante, lei da maestro, un solo autore, il quale sostenga la serietà e l'attendibilità del nostro sistema. Io conosco due grandi tendenze della scienza contemporanea.

Quanto alla composizione della magistratura d'Assise, è giustissimo rinviarla alla sede più opportuna, cioè al Codice di procedura penale: l'approvazione dei Codici procede lenta, ma è bene che così accada. Non è, credo, conveniente di fare dell'approvazione futura di un Codice di procedura penale una specie di pregiudiziale assoluta e preventiva all'approvazione di qualunque riforma, che possa toccare il Codice futuro.

Nella scienza, ripeto, conosco due tendenze. L'una è nel senso che sia simultaneo e completo il giudizio del giudice togato e del giudice popolare: tendenza dominante, io credo, in una scuola illustre tedesca, rappresentata in Italia dal Pessina. I giudizi, in tal caso, procederebbero distintamente e simultaneamente; e contro il giudizio dei giurati starebbe il giudizio del giudice togato, e si avrebbe la condanna, quando i giudizi convergessero. Ma in quest'ordine d'idee come costituire il collegio? Forse come è costituito in Italia? Ma in ben altra maniera! Si vuol costituire il magistrato togato sotto forma di collegio sì, ma di collegio composto, secondo dice il Pessina, di quattro magistrati, conforme alla composizione attuale delle Corti d'appello in materia penale, con tutte quelle garanzie maggiori di serietà, che si possono desiderare.

Questa è una tendenza; poi abbiamo l'altra, sul tipo classico inglese a cui corrisponde il tipo dello Scabinato germanico, cioè fusione, compenetrazione del giudice togato col giudice popolare, di maniera che il primo sia quasi la guida, l'istruttore nel campo del diritto, e i due giudici, invece di essere meccanicamente separati come in Italia, si compenetrino fra loro e si aiutino a vicenda.

Altro sistema diverso è questo, che non risponde a quello italiano attuale, mentre la riforma nostra potrebbe essere un avviamento in questo senso. Il nostro sistema attuale nessuno lo può sostenere e difendere; e c'è qualcuno, uno solo, il quale possa affermare l'efficacia e l'utilità di questi due compagni del presidente?

Io lessi una famosa discussione francese su tale argomento, ed i difensori dell'istituto usavano queste argomentazioni. L'illustre Renou, che era commissario della legge, diceva che bisognava rispettarlo per « une habitude histo-

rique »; c'era l'abitudine e si conservava. Un altro disse, e fu l'argomento che prevalse, che la presenza di questi due assessori « assure la dignité de l'audience ». Or se nessun'altra ragione vi è che questa, trova allora luogo la mia obiezione finanziaria, perchè ci sarà (è vero) maggiore dignità; ammetto che sia più decorativo, quando l'usciera chiama la Corte e compare il presidente con i due *a latere*; ma sotto l'aspetto della proporzione fra causa ed effetto, non mi sembra che questo maggior grado di dignità e di spettacolo decorativo franchi la spesa che costa.

Vale, infatti, la pena di tenere 200 magistrati immobilizzati, diminuiti, depressi, annoiati, nell'ozio, perchè « ça assure la dignité de l'audience »?

In questo senso fo io la questione finanziaria; voglio ammettere che questi due aiuti del presidente se non fanno del bene non faranno neppure del male; ma è conveniente tutto ciò?

La questione, io la pongo in questi minimi termini: lasciamo il campo libero alle future riforme; ma, allo stato attuale, torno a dire, c'è uno che creda all'utilità di questi due compagni del presidente? O non è vero, onorevole Brusa, che sono venuti da me giudici, come io ne ricevo tanti, a dirmi offesi di essere stati destinati alla Corte di assise? E vi è il precedente di un giudice valoroso, attualmente in Roma, che presentò le sue dimissioni, perchè destinato alla Corte d'assise. Si dice: « Perchè non ci destinate i buoni, invece dei deficienti? allora l'istituto andrebbe ». Potremo discutere su questo; ma io dico che, in nessun caso, l'istituto andrà, perchè c'è una ragione organica che importa l'annullamento dell'autorità di questi due giudici, anche se buoni. E la ragione è ch'essi hanno limitata la sfera della loro azione, è che l'intervento del giudice togato rispetto al giudice popolare, secondo l'attuale nostro ordinamento, si riassume quasi tutto nella parte direttiva, e la direzione è individuale, non si può fare collegiale, qualunque cosa si faccia. Di guisa che l'intervento dei due assessori si riferisce quasi esclusivamente alla risoluzione degli incidenti; ma già essa pure è pregiudicata dal giudizio del presidente, perchè è raro che la Corte deliberi senza che, implicitamente, il presidente non abbia fatto inten-

dere il suo parere. E concepisce lei, onor. Brusa, che è così pratico, che due giudici subordinati di grado debbano e possano diminuire l'autorità del presidente, facendogli, forse, un si perdoni la frase, rimangiare una dichiarazione, che ha fatto? Si parla della utilità dell'intervento dei giudici nell'applicazione della pena; ma non si tien conto che più si sale nei gradi, e minore diventa l'oscillazione fra il massimo ed il minimo stabiliti dal codice Zanardelli.

Infatti, la pena massima, che è l'ergastolo, non ammette nè massimo nè minimo; la pena per omicidio, che è il caso tipico dei reati da Corte d'assise, oscilla fra i 18 e i 21 anno con una differenza di tre anni, che rappresenta un sesto della pena totale. Orbene, accade che noi, che ci preoccupiamo che un consigliere di Appello, cioè un alto magistrato, debba avere la responsabilità di attribuire la pena entro questi limiti, non ci preoccupiamo, invece, e non proviamo alcuna impressione (perchè ciò non urta il misoneismo giuridico nostro) che ci sia un pretore, un magistrato di grado ben inferiore a un consigliere di Appello, a cui si affida l'applicazione di pene, che oscillano, ad esempio, da tre giorni a sei mesi, come è il caso per furto.

È vero che qui si parla di giorni e di mesi e non già di anni, ma tutto è relativo; e mentre vi preoccupate dell'ampiezza dei poteri attribuiti al giudice togato, ampiezza che può oscillare di un sesto della pena, non vi preoccupate di un pretore, che può applicare una pena, che oscilla con una ampiezza di gran lunga maggiore.

Allo stato delle cose l'effetto finale è questo: una diminuzione artificiosa di responsabilità. Quei due consiglieri rappresentano come una specie di paravento, dietro il quale si può celare la responsabilità del presidente. Or quando avremo dato all'unità di direzione anche la sua esteriorità formale, mentre per ora ha tutto il contenuto materiale, non avremo fatto alcun danno al funzionamento dell'istituto, ma avremo forse potuto rendere ad esso un vero servizio. (*Vive approvazioni*).

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Prima di procedere nella discussione, dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori, segretari, di voler procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione dell'ordinamento giudiziario.

Ha facoltà di parlare il senatore Arcoleo.

ARCOLEO. Non entro nel terreno dell'illustrare nostro relatore, per rispondere ai vari oratori, poichè questo compito fu degnamente soddisfatto, come si poteva aspettare da lui. Però mi permetto di fare qualche osservazione all'onorevole ministro, rispetto ad alcune dichiarazioni.

Egli ha detto: Questa è una legge, dirò così, in « possessorio »; quindi potremo ripetere ad ogni articolo, la formula: « salvo ogni diritto, ragione ed azione ». (*Si ride*).

Però nell'addurre vari motivi, per illustrare questo articolo, egli ha dato un'impronta e un tono, così reciso, da togliere al Senato la libertà di poter venire in una diversa opinione. Non so se più per effetto della sua logica, che è molta, o per l'efficacia della sua eloquenza, che è moltissima, egli ha illustrato l'articolo in modo che significa la soppressione di questi due assessori della Corte di assise, in senso definitivo ..

ORLANDO. *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. No, no.

ARCOLEO... Sì, in senso definitivo, e lo ripeto, nè posso ammettere che lei ritorni sulle sue decisioni, perchè io lo desidero ministro, per lo meno per una decina di anni. Ecco la ragione per cui ho presa la parola. Lei troverà qui per la urgenza della legge molti uomini convinti; e per i singoli articoli, moltissimi rassegnati. Per esempio, io sono rassegnato a questo articolo, ma non convinto, anche per obbedire a queste riserve che lei con tanta larghezza ci concede; tanto più che rispetto alla Corte d'assise abbiamo un sistema non a doppio, ma a triplice binario. Vi ha la procedura penale attualmente vigente che contiene un istituto collegiale composto di un presidente e dei due assessori, e qui non sarei neanche disposto ad accettare per analogia, l'applicazione dell'articolo 46 sulle disposizioni transitorie che parla

di attuazione e di coordinamento; ma quando si tratta di deroga e specialmente a disposizioni che riguardano garanzie giurisdizionali, negli articoli si deve accennare in modo esplicito, altrimenti si instituisce l'equivoco e l'arbitrio, si snatura o forvia il significato del voto che potrebbe riguardare la soppressione dal punto di vista finanziario e non una deroga dal punto di vista organico che riguarda una mancata garanzia giurisdizionale, segnatamente nella materia penale.

Vi ha in secondo luogo il nuovo disegno di procedura che ancora è allo studio della Camera e che il ministro augura che per migliore efficacia e per maggiore prova di sapienza, possa venire discussa e votata il più a lungo che sia possibile, col quale rinvio a lontano avvenire, ci auguriamo reciprocamente una lunga e serena esistenza. (*ilarità*). Ma anche in tale disegno di procedura penale è conservato il presidente coi due assessori, onorevole ministro, e questo importa molto, nè io posso ammettere che gli autorevoli uomini che lo proposero non abbiano studiato i progetti anteriori e pensato in un senso diverso, malgrado che dal Mancini ai di lei predecessori, si ammettesse la soppressione. E se hanno invece mostrato contrario avviso, significa che hanno tenuto conto di mutate condizioni, di ambienti, di pubblicità, di pregiudizi, che rendano più complesso ed arduo il compito delle Corti d'assise.

Vi è infine, in terzo luogo, l'attuale disegno che sopprime i due assessori, dunque ecco una triplice via; la procedura vigente che tiene il sistema collegiale; la procedura di là da venire che la conserva, e l'attuale legge che la sopprime, salvo ogni diritto, ragione ed azione, così ha detto il ministro.

Ora questo intreccio, o meglio confusione di criteri, di norme, non mi sembra un sistema che accresca la fiducia nei nostri istituti giudiziari; e noti, onorevole ministro, che io non esprimo alcuna opinione rispetto alla conservazione o alla soppressione dei due assessori, espongo solo lo stato delle cose.

Un secondo argomento si adduce per questa novità: questi due assessori facevano parere l'aspetto formale della giustizia quasi poco serio, anzi il ministro vivacemente ha con vivi colori raffigurati quei due assistenti come colpiti da stanchezza di animo, di mente e di fi-

bra, e sia pure: l'Italia è un lieto paese, e il pregiudizio di comicità ha influenza epidemica, come quello dell'apocrifa serietà.

Ma in argomento così delicato, occorre penetrare nel fondo delle cose e non guardare superficialmente alle persone, ma passo su questo. Ma, onorevole ministro, ha ella tanta fiducia poi nell'energia, nel carattere, nell'autorità di tutti i presidenti d'Assise, che si trovano innanzi a difficoltà che prima non esistevano; oggi i processi si svolgono fuori e dentro l'aula, e si discutono più fuori che dentro, come mi avvertono le interruzioni di alcuni miei colleghi, crede lei di aver trovato quei tali presidenti che darebbero miglior garanzia? E quale disposizione trovo che veramente possa da un certo punto di vista compensare la deficienza dei due con la maggior vigoria e con la maggiore autorità di quest'uno che nelle sue mani deve raccogliere tutta l'autorità, presiedere lunghe udienze che possono protrarsi di uno, due o tre mesi, disporre di sanzioni penali, tanto gravi e lottare contro le resistenze della folla, l'istinto di malsana popolarità, le sottili questioni di diritto e l'informe composizione della giuria? E dall'altra parte non è vero pur troppo che a quel difficile compito che richiederebbe una speciale competenza e carriera, spesso sono destinati magistrati in senso di punizione? Non assistiamo noi a questo fatto assai frequente, che in alcune Corti d'assise, e specialmente in certi luoghi che ella deve conoscere come li conosco altrettanto io, i presidenti di Assise si scelgono fra i non idonei o non capaci o fiacchi delle sezioni civili? E allora se anche si voglia procedere con un certo criterio di compensazione, a quei due pleonasmii, che cosa sostituisce, onorevole ministro, per rinvigorire l'autorità del presidente? Abbiamo forse noi un tirocinio speciale per questo istituto giuridico molto più difficile di quello che non sia in altre sedi e in altre giurisdizioni, come sarebbe anche quello del giudice istruttore? Sotto questo punto di vista io chiedo all'onor. ministro dichiarazioni rassicuranti e queste può farle bene, perchè dipendono dall'energia, dalla saviezza del potere esecutivo, ed io gliela riconosco piena ed incondizionata. Insisto soprattutto su criteri di scelta del presidente della Corte di assise. Ed aggiungo: quando ella, onor. ministro, avrà

soppresso questi due assessori è raccolto nelle mani del presidente tutta l'autorità possibile, con quali norme sarà regolata la procedura che sostituisce l'individuo al collegio? Vi sarà qualche garanzia, la quale, in certo modo, possa coordinarsi all'ampiezza delle attribuzioni concesse al presidente con una deroga implicita a molti articoli del Codice di procedura penale? Per tutto questo insieme di ragioni, prego l'onor. ministro a voler fare qualche dichiarazione che non pregiudichi l'avvenire, che consideri l'attuale soppressione come un espediente transitorio, soggetto quindi, non a criteri astratti, ma alle leggi dell'esperienza, che hanno più valore ed efficacia di quelle che noi facciamo in Parlamento. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Brusa.

BRUSA. Ho domandato la parola prima che l'onorevole Arcoletto esponesse, come egli sa e bene, i dubbi che nell'animo suo hanno sollevato le dichiarazioni dell'onor. ministro guardasigilli, dubbi che ognuno che ha inteso le mie disadorne parole può facilmente pensare da me condivisi. Quindi non io certamente intratterò di nuovo il Senato sopra ciò che bellamente fu detto dal mio onorevole collega e membro dell'Ufficio centrale. Dirò piuttosto all'onorevole ministro, poichè si vede che la sua parola più che agli altri oratori che mi hanno preceduto, a me fu diretta, che io ne sono rimasto un po' confuso, però non sconcertato: confuso, e si capisce. Parve che io combattessi ciò che in realtà non ho combattuto. Il mio discorso in sostanza si riassume in questo: il proporre la soppressione dei due giudici collaterali non basta nè giova, senza migliorarne profondamente le condizioni per ottenere quel presidente delle Assise che col progetto viene a rimanere tutto solo alle molteplici, svariate, difficilissime cure che la legge gli affida; e, d'altra parte, se si fosse pensato che il disegno finanziario al quale il presente progetto di legge è informato, consentisse la spesa per conservare i due giudici collaterali, il concorso di questi all'opera del presidente male non potrebbe fare nè farebbe, e male non potrebbe fare, perchè pare a me che l'essere accompagnati da persone con le quali si può dividere le proprie convinzioni, i propri dubbi, i propri pensieri, è sempre meglio che essere soli, e in

tale senso il concorso dei due giudici di tribunale può anzi recare positivamente un utile vero nei giudizi pronunciati in Corte d'assise.

La proposta della soppressione in ordine al fine di un risparmio di spesa che permetta di completare il miglioramento economico dei magistrati, vero oggetto della presente legge, è dominata dal pensiero che quei poveri due giudici di tribunale siano una superfluità, ciò che può anche parere ed essere non del tutto vero.

Che se si ode manifestare opinioni ormai fatte su ciò che possa valere o non valga ai fini della legge, la cooperazione dei giudici collaterali, questo sarà forse un male; male maggiore però sarebbe o il non pensare a cercare una cooperazione migliore, se la Corte deve rimanere un collegio, o il non subordinare la cessazione del collegio attuale alla costituzione di una carriera a parte per il presidente destinato a rimanere da solo. Poichè il progetto di legge preferisce il giudice unico, spetta al Governo l'obbligo imprescindibile di provvedere a migliorarne le condizioni. Appunto sulla necessità di questo miglioramento io ho richiamato l'attenzione dell'onorevole ministro, e soprattutto in questo ho insistito. Io dissi: se volete questo cambiamento nell'ordine attuale, dovete volerlo in quello stesso ordine che potrà essere adottato quando si giungerà alla definitiva approvazione del nuovo Codice di procedura penale. Fate sì che le riforme future siano rivolte a darci un presidente di Assise che da solo possa tenere l'alto ufficio in modo corrispondente alle difficoltà enormi che sono inseparabili da esso. Questo io dissi; ma l'onorevole ministro, la cui parola è così fluida come il pensiero serrato e corrente, ha voluto parlare delle tendenze che esistono intorno a questo istituto del magistrato togato di Assise. Io potrei, a questo riguardo e per quel che mi concerne, permettermi di rinviare coloro cui piacesse di conoscere esattamente la mia opinione agli Atti della Commissione per il Codice di procedura penale. In quegli Atti è ben chiaro che io fui forse il solo che, oltre a non temere l'unicità del magistrato presidente, ha osato spingere fino a tal punto l'importanza dell'attività propria di esso, da chiamarlo a dirigere anche la procedura formale per la votazione dei giurati.

L'opinione già diffusa in alcuni dei più va-

lenti cultori della difficile questione che a tale intervento del presidente si rannoda, aveva indotto me e altri della Commissione a riflettere se non vi fosse modo di ottenere non già una specie di fusione dei due elementi, tecnico e popolare, alla maniera dello scabinato odierno germanico, cui pare ha rivolto la mente l'onorevole guardasigilli; ma piuttosto un diverso atteggiamento dell'uno verso dell'altro, si da rispettare nella più ampia estensione l'indipendenza del voto dei giurati. E così io avevo pensato che al presidente fosse affidato l'ufficio di vigilare soltanto a quelle operazioni nelle quali si assomma l'opera suprema che si svolge nei dibattimenti di Corte d'assise, e che è propria ed esclusiva dei giurati, cioè la votazione. Ora un capo giurato può trascinare sei, sette e più giurati a formare una maggioranza che non può dirsi l'espressione genuina delle loro coscienze, e ciò unicamente per quell'autorità che si arroga o che ha, e così il voto può essere più o meno consapevole. Disgraziatamente questi sono fatti veri, e prevenirli è un dovere, quale che sia e debba poi essere il mezzo a ciò.

Delle quali cose ben potrebbe fare testimonianza l'onor. Ricciuti, altro degli eminenti colleghi della Commissione per il progetto di Codice di procedura e che ho il piacere di vedere qui presente.

Egli potrebbe attestare che nell'animo mio non si trattava di fare una fusione dei due elementi in modo artificiale, ma di vigilare alle operazioni formali della votazione dei giurati, di dirigerne il procedimento e dietro richiesta rispondere ai giurati che sentissero il bisogno di chiarimenti e istruzioni non già sul sì o il no del voto da darsi, sibbene sul senso dei quesiti formulati e, occorrendo, sulle stesse pene che potrebbero essere inflitte, chè il voto affermativo non deve, come la vigente legge vorrebbe, emettersi nel buio circa gli effetti suoi. Però a questo mio modo di regolare i rapporti fra giudice presidente e giurati, si è obiettato che con esso verrebbe a togliersi la libertà del voto, essendo difficile accostare due elementi diversi sino a quel punto e in modo da tenerli separati: o l'unione si fa davvero, e sarà forzata, meccanica, artificiale, sarà lo scabinato, o altrimenti bisogna rinunciare a qualsiasi maggiore accostamento del giudice che non vota sulle colpeabilità coi giurati che

solli votano su di essa. Insomma i due elementi parvero troppo contrapposti l'uno all'altro per potersi sperare che l'uno avesse modo sicuro di coadiuvare all'altro senza invadere la cerchia assegnata all'altro. In una parola, si diffida del giudice presidente e tanto più si diffida quanto è più alta e incontestata la sua autorità presso i giurati e presso chiunque.

Checchè di ciò sia, mi consenta l'onorevole ministro, che io dica che se non sono stato felice nell'espone brevemente il mio pensiero, ciò deriva dalla complessività delle questioni che si collegano a qualsiasi riforma che si voglia introdurre nell'ordinamento delle procedure giudiziarie e specialmente di quelle più delicate che si svolgono col concorso del giudice popolare, e deriva pure dalle gravi difficoltà cui si va fatalmente incontro ove si voglia risolutamente procedere a far ciò che praticano da secoli gli Inglesi, grandi maestri, di un giuri nel quale giudice presidente e giurati cooperano al giudizio armonicamente e senza sospetti reciproci. Quello dirige, ricorda le regole nella valutazione delle prove, ammonisce, non vota insieme coi giurati, ma ha posto questi in grado di votare liberamente sì ma con chiara coscienza.

Invece, come in Francia così da noi, la diffidenza ha presieduto e presiede alle norme che disciplinano le relazioni fra il presidente e il giuri. In tale stato di cose bisogna andare cauti nella sostituzione del giudice unico al collegio, bisogna per attuarlo dar subito opera a che il giudice unico meriti d'essere costituito tale.

Son queste le mie idee, non altre. E quella difficoltà che io intesi additare perchè vi si provveda, l'ha bene dimostrata testè il senatore Arcoleo. Egli ha parlato di un sistema a triplice binario, di cui due binari esistenti, il primo in forma di collegio coi due giudici di tribunale e col consigliere d'Appello presidente, il secondo in forma pure di collegio composto di giudici tutti eminenti e in numero di quattro secondo la proposta Pessina; il terzo sistema poi è quello del presidente unico quale lo fa il presente progetto di legge che lo sostituisce agli altri due.

Allo stato attuale delle cose, di fronte a un Codice di procedura penale che si sta facendo, è chiaro che questo terzo sistema accresca anzi-

chè diminuire le difficoltà. Con l'articolo finale del progetto si riuscirà forse a scemarle; ma perchè sia fatto tutto ciò che occorre all'uopo, è necessario che il Governo dichiari formalmente d'impegnarsi a provvedere subito a rialzare nel modo il più adeguato la dignità del presidente di Corte di assise. Per piccola che sia la diminuzione di garanzia proposta nell'art. 10, per vero che si debba ritenere il fatto che l'opinione pubblica di molti abbia in poca stima o in disistima la composizione attuale di una Corte d'assise con due giudici di tribunale reputati meno valorosi de' loro colleghi, col sopprimere i due giudici noi facciamo una riduzione reale, senza nulla sostituirvi ora, quasi non si sentisse già sin d'ora bisogno di nulla. E se io ho detto che questa soppressione è dovuta a calcoli finanziari, mi pareva desumerlo dalle valutazioni stesse con le quali si è inteso di poter ottenere la somma necessaria al miglioramento economico dei magistrati secondo la tabella aggiunta al disegno di legge e come trovasi spiegato nelle relazioni ministeriale e della Commissione della Camera elettiva, nonchè nelle discussioni che in quel ramo del Parlamento sono avvenute, onde a niente vale ogni affermazione del contrario. Giova piuttosto riconoscere, che la spesa necessaria per l'elevazione del presidente d'Assise nel suo eminente posto, se non si vuole giustificare col risparmio che ora si fa abolendo i giudici collaterali, si giustificherebbe, e si giustificherà, quando vi si provvegga, per i risparmi a mille doppi maggiori, che l'opera del presidente futuro da me agognato, assicurerà al tesoro dello Stato col risparmiare annullamenti di giudizi e lungaggini di dibattimenti.

Il ministro non può ignorare che quando ai due consiglieri di Corte di appello, colleghi del presidente, furono sostituiti due giudici collaterali, ciò si fu per motivi di finanza, e se se non isbaglio, ciò avvenne sotto il governo del compianto Sella. Si dica pure che il pensiero dei più e quello espresso in tutti i progetti dal progetto Mancini e successivi, siano venuti d'accordo ad affermare la convenienza di concentrare nel solo giudice presidente tutta l'attività molteplice, delicatissima, ardua, della direzione e moderazione dei dibattimenti d'Assise, perchè quella o scarsa o inefficace dei giudici collaterali a nulla valga, e che perciò

appunto si veggano questi giudici scongiurare il guardasigilli a non collocarli in Corte d'assise, dove si sentirebbero diminuiti nella dignità loro. Lo si dica pure, perchè vi sono molte incongruenze, in fatto di opinioni morali (e non è questo il solo caso che noi ci vediamo costretti a tollerare), ciò essendo, nell'ordine pratico delle cose, non di rado una vera e propria necessità. E fondarsi sopra queste incongruenze, per dedurre senz'altro che i giudici collaterali debbano essere soppressi, questo, io ne son certo, l'onorevole ministro non lo può volere per propria convinzione. Non può volerlo se non per tener conto dell'opinione altrui, la quale ha pure un peso sul Governo. Ma il peso principale, me lo consenta, nel presente progetto l'ha avuto la riduzione della spesa.

Dirò poi che il Codice vigente si trova *sub iudice*, e però, mentre se ne attende la completa riforma, potrebbe parere non indiscreto nè meno che prudente il desiderio di lasciare le cose come or sono per ora. Che se ciò non è dato per considerazioni d'ordine finanziario, questa dura necessità sospinga il Governo, e io ne lo supplico, a provvedere senza indugio, perchè la condizione del magistrato presidente della Corte d'assise sia elevata a quell'altezza che è richiesta dalla estrema importanza delle sue gravissime funzioni.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE: Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il Senato intenderà le ragioni, per cui, dopo il discorso fatto, non ne farò un altro; e le ragioni sono molteplici. Si sa che queste opinioni (come già altra volta ebbi a dire, assumendo il paragone dal Dumas) sono come i chiodi, che più si battono e più si ribadiscono. Dall'altro lato, se è stato bene che il Senato abbia destinato il suo tempo, che è prezioso, a questa alta questione, sarebbe strano e improvido che, da parte mia, in mancanza di proposte concrete, si protraesse la discussione. Giacchè i due oratori, che si sono più specialmente intrattenuti, hanno dichiarato, il primo che ammette la proposta pur dandovi carattere di un ripiego finanziario, il secondo che, sia pure rassegnatamente, l'accetta, è inutile che da parte mia si prolunghi la discussione, onde mi limiterò a due brevi raccomandazioni.

Dico anzitutto al senatore Brusa (e senza dubbio egli non può dubitarne) che bisogna elevare la condizione morale e intellettuale del presidente della Corte di assise. Qui l'ostacolo s'incontra nel modo, con cui sono organizzati i gradi della magistratura nostra. Bisognerebbe ricorrere a qualche cosa come i così detti ruoli aperti, che il mio collega Schanzer ha applicato alle poste e telegrafi, e trasportarli alla magistratura.

Con la legge attuale abbiamo possibilità che il giudice istruttore, di cui anche l'onor. Brusa si è occupato, possa essere promosso al grado di consigliere di Appello e continuare nell'ufficio d'istruttore. Questo mi sembra utile, come in generale è utile la specificazione del magistrato per le funzioni a cui ha maggiore attitudine e in cui si è allenato col tirocinio e la pratica.

Io, difatti, al riguardo ho un precedente. Ho disposto che un giudice istruttore capo, magistrato eccellente, promosso a consigliere d'Appello, continuasse nell'ufficio d'istruttore.

Veda che nel fatto io mi dimostro d'accordo con lei. Ma non si può fare un'applicazione indefinita di questo principio, senza dare una diversa e più agile elasticità alla magistratura. Un consigliere d'Appello, specialmente provetto, come presidente di Corte d'assise, lo promuovo presidente di Sezione o consigliere di Cassazione e lo lascio presiedere la Corte d'assise (*benissimo*); ma di dove prendere allora il magistrato che mi serva per la Cassazione? Bisognerebbe avere nei gradi una grande elasticità. Certamente il problema merita la maggior considerazione, e ho già detto di essere interamente d'accordo col senatore Brusa.

All'onor. Arcoleo dirò che, forse nella vivacità del dire, che mi è naturale, mi freno poco, e avrò potuto per il colorito, non pel contenuto, fare in modo che le mie parole andassero al di là del mio pensiero.

In verità ho detto questo: ho detto che la questione resta impregiudicata. Ho citato i due sistemi possibili della organizzazione del giudice togato nelle Assise e non ho escluso la figura del giudice collegiale, soggiungendo che in questo caso la collegialità sia fatta sul serio. Io posso dire che, discutendosi il Codice di procedura, sarà opportuno dare ai due giudici collaterali il grado, per esempio, di consigliere di Appello. Questa è questione, che resta riser-

vata, e per usare una espressione tecnica dei magistrati e giuristi, dirò che il discorso del ministro è la sentenza e la sue conclusioni sono il dispositivo.

Ora il senatore Arcoleo m'insegna che nelle conclusioni si prende quel tanto che serve ad illustrare il dispositivo. E per restare nell'esempio dei binari, dirò che ci sono tre binari; ma che ci è anche lo scambio, che serve a ricondurre il veicolo in un solo binario. Per ora, credo che queste dichiarazioni lascino la questione perfettamente impregiudicata, e che perciò sia il caso di rimettersi nel binario della discussione e approvazione della legge. (*Bene, approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 10.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 11.

È abolita l'assemblea generale per inaugurazione dell'anno giuridico nei tribunali e nelle sezioni distaccate di Corte di appello.

(Approvato).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

#### Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Dichiarazione di pubblica utilità per i lavori di costruzione della nuova sede della Cassa dei depositi e prestiti in Roma:

Senatori votanti . . . . .	93
Favorevoli . . . . .	83
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Approvazione di una maggiore assegnazione e di diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti . . . . .	93
Favorevoli . . . . .	84
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1907

Stazione di agrumicoltura e frutticoltura in Acireale:

Senatori votanti . . . . .	93
Favorevoli . . . . .	83
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Costruzione di edifici per uso delle capitanerie di porto:

Senatori votanti . . . . .	93
Favorevoli . . . . .	83
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Provvedimenti per un maggiore allenamento della flotta e per l'aumento graduale della forza organica del Corpo Reale equipaggi:

Senatori votanti . . . . .	93
Favorevoli . . . . .	84
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Modificazioni alla ripartizione delle spese straordinarie approvate con la legge 2 luglio 1905, n. 320:

Senatori votanti . . . . .	93
Favorevoli . . . . .	84
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Ruolo organico dei farmacisti della Regia marina:

Senatori votanti . . . . .	93
Favorevoli . . . . .	86
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Tombola telegrafica nazionale a favore degli ospedali di Tempio, di Sassari e di Ozieri:

Senatori votanti . . . . .	93
Favorevoli . . . . .	49
Contrari . . . . .	44

Il Senato approva.

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile, dell'Istituto dei sordo-

muti e dell'Istituto dei ciechi in provincia di Cagliari:

Senatori votanti . . . . .	93
Favorevoli . . . . .	52
Contrari . . . . .	41

Il Senato approva.

Tombola per la costruzione del nuovo ospedale in Arezzo e per l'ospedale di Sansepolcro:

Senatori votanti . . . . .	93
Favorevoli . . . . .	50
Contrari . . . . .	43

Il Senato approva.

Tombola telegrafica a favore dell'Ospizio di mendicizia e dell'Ospizio provinciale Umberto I di Avigliano:

Senatori votanti . . . . .	93
Favorevoli . . . . .	51
Contrari . . . . .	42

Il Senato approva.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (N. 610 - *Seguito*);

Impianto di un laboratorio chimico per le sostanze esplosive e riordinamento del servizio relativo agli esplosivi presso il Ministero dell'interno (N. 609);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 655);

Maggiore indennità d'arma per gli ufficiali del Genio navale (N. 651);

Istituzione della posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina (N. 652);

Concessione di una seconda proroga del termine per l'attuazione del piano di risanamento della città di Bologna (N. 633);

Proroga del termine fissato dell'art. 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255, riguardante provvedimenti a favore della Calabria (N. 635);

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1907

Maggiore stanziamento per la ricostruzione di Campomaggiore (N. 562);

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-1908 (N. 693);

Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna (N. 636-*urgenza*);

Estinzione del debito parmense creato coi decreti Sovrani 15-16 giugno 1827 (N. 672);

Aumento della dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 (N. 678);

Aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari ap-

provato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (N. 654);

Riordinamento delle Regie Avvocature erariali (N. 600);

Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata (N. 537).

II. Relazione della Commissione per il regolamento interno (N. LXXXIII-*documenti*).

La seduta è sciolta (ore 18.45).

Licenziato per la stampa il 12 luglio 1907 (ore 11).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

## CCXVII.

## TORNATA DEL 6 LUGLIO 1907

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — *Messaggi del Presidente della Corte dei conti e del Presidente della Camera dei deputati — Congedi — Comunicazione di un invito del Presidente della Commissione parlamentare per le onoranze centenarie a Garibaldi a partecipare ad una cerimonia sul Gianicolo — Presentazione di disegni di legge — Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 610) — Parlano sull'art. 12 i senatori Scialoja, Petrella, Arcoleo, Quarta, relatore, ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — Si approvano, un ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro, e l'articolo 12 — Si approvano gli articoli dal 13 al 37, con osservazioni sugli articoli 14 e 17 del senatore Petrella e del ministro di grazia e giustizia e dei culti; sull'art. 20 del senatore Arcoleo e del ministro di grazia e giustizia e dei culti; sull'art. 23, dei senatori Petrella, Arcoleo e del ministro di grazia e giustizia e dei culti; sull'art. 25, dei senatori Ricciuti, Manfredi, Quarta, relatore, e del ministro di grazia e giustizia e dei culti; sull'art. 32, del senatore Manfredi e del ministro di grazia e giustizia e dei culti; sull'articolo 33, del senatore Bonasi e del ministro di grazia e giustizia e dei culti — All'art. 38 viene approvato un ordine del giorno, presentato dal senatore Quarta, relatore, ed accettato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti — Si approvano l'art. 38 ed i rimanenti articoli del disegno di legge, con discussione, all'articolo 40, da parte dei senatori Quarta, relatore, Arcoleo, Pagano, e del ministro di grazia e giustizia e dei culti, che accetta un ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale, e che viene dal Senato approvato, e con raccomandazioni; inoltre all'art. 45 da parte del senatore Ricciuti, al quale risponde il ministro di grazia e giustizia e dei culti — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Si approva infine e si rinvia, senza discussione, allo scrutinio segreto il disegno di legge: « Impianto di un laboratorio chimico per le sostanze esplosive e riordinamento del servizio relativo agli esplosivi presso il Ministero dell'interno » (N. 609).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'Interno ed i ministri dell'agricoltura, industria e commercio, delle finanze, del tesoro, della marina, di grazia e giustizia e dei culti, delle poste e dei telegrafi, della pubblica istruzione, degli affari esteri, e della guerra.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Messaggio del Presidente della Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di un messaggio del Presidente della Corte dei conti.

FABRIZI, segretario, legge:

« Roma, 2 luglio 1907.

« A S. E. il Presidente del Senato.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1907, n. 3853, il sottoscritto ha l'o-

nore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina dello scorso giugno non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente  
« DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

**Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di un messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

FABRIZI, segretario, legge:

« Roma, 5 luglio 1907. »

« A S. E. il Presidente del Senato del Regno. »

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge « Costituzione delle frazioni di Cadegliano, Caggio, Cirgentera e Doneda in comune autonomo », di iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 5 luglio 1907, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso. »

« Il Presidente della Camera dei deputati  
« G. MARCORA ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera elettiva di questa comunicazione.

**Congedi.**

PRESIDENTE. I senatori Pisa e Vaccai domandano un congedo di giorni 15 per motivi di salute.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi si intenderanno accordati.

**Comunicazione.**

PRESIDENTE. Do lettura di una lettera inviata dal Presidente del Comitato parlamentare per le onoranze a Garibaldi:

« Eccellenza,

« Questo Comitato parlamentare, avendo stabilito di chiudere il ciclo delle onoranze centenarie al Grande Eroe, con un gran Corteo

nazionale, che dovrà dal Campidoglio recarsi al Gianicolo, ed ivi deporre una corona di bronzo sul monumento, fa grande assegnamento per la migliore riuscita della manifestazione, sull'intervento di una ufficiale rappresentanza dell'Alto Consesso dalla E. V. degnamente presieduta.

« Mi permetto quindi pregare l'E. V. di voler disporre a che l'intervento di tale Rappresentanza non abbia a mancare. Nel ringraziarla anticipatamente, le porgo i sensi del mio vivo e profondo ossequio. »

« Il Presidente  
« Senatore LUIGI CAVALLI ».

Il Senato plaude al pensiero di deporre una corona di bronzo sul monumento di Colui che ha depresso sulla testa dell'Italia una corona di gloria, ed i senatori che vorranno partecipare alla cerimonia sono pregati di trovarsi in piazza Aracoeli domani, 7 luglio, alle ore 17.

**Presentazione di disegni di legge.**

LACAVALA, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge: il primo per « Spesa addizionale per la sistemazione generale del fabbricato detto Malapaga ad uso di caserma principale delle guardie di finanza in Genova »; il secondo per « Sistemazione degli Uffici finanziari, della scuola di guerra, dell'officina carte-valori e della biblioteca Nazionale Universitaria in Torino e approvazione di una convenzione con quel comune per la sistemazione predetta »; in fine: « Proroga a tutto il 29 luglio 1908 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 395 per conseguire agevolazioni in tema di vulture catastali ».

Di questi disegni di legge chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge che saranno inviati alla Commissione di finanze.

L'onorevole ministro ha chiesto per questi disegni di legge l'urgenza. Se non vi sono opposizioni l'urgenza s'intende accordata.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati nella tornata di ieri: « Riscatto di linee e reti telefoniche esercitate dall'industria privata ed ordinamento dell'azienda dei telefoni di Stato ».

Prego il Senato di voler consentire che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

L'onorevole ministro ha chiesto che lo stesso disegno di legge sia dichiarato d'urgenza. Se non vi sono osservazioni, l'urgenza si intenderà ammessa.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato alcuni disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Sistemazione della condizione giuridica dei maestri provvisori;

Spese per tassa di successione della collezione di armi legata dal senatore Costantino Ressa alla città di Firenze;

Istituzione di due nuovi posti di direttore generale nel ruolo organico dell'Amministrazione centrale dell'istruzione pubblica ed organico dell'Amministrazione provinciale e centrale della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge, dei quali il terzo sarà inviato alla Commissione di finanze e gli altri due agli Uffici.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« Modificazioni all'ordinamento giudiziario »  
(N. 610).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

Come il Senato ricorda, la discussione nella seduta di ieri si arrestò all'art. 11 che fu approvato.

Procederemo ora nella discussione dell'articolo 12 che rileggo:

#### Art. 12.

Il concorso per uditore giudiziario, di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1890, n. 6378, ha luogo in Roma, e di regola una volta l'anno.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal ministro guardasigilli e composta di sette membri, scelti fra i magistrati della Corte di cassazione e di appello, i professori della Facoltà di giurisprudenza e gli avvocati esercitanti. Due almeno dei commissari debbono essere professori di Università.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta su tre temi scelti in ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

a) diritto romano, diritto civile e diritto commerciale;

b) diritto positivo costituzionale e amministrativo;

c) diritto penale.

Due almeno dei temi debbono consistere nella risoluzione di questioni controverse, ed essere formulati in maniera che il candidato dia prova, oltre che della cognizione dei principi, del criterio giuridico nell'applicarli.

2° in una prova orale su ciascuna delle materie già indicate, ed inoltre sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto internazionale, sul diritto ecclesiastico.

Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti debbono aver riportato in media almeno sette decimi dei voti e non meno di sei decimi per ciascuna prova; e per essere dichiarati idonei debbono altresì aver riportato non meno di sette decimi nello insieme delle prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati saranno ammessi, su loro domanda, ad una prova orale sulla filosofia del diritto, sulla storia del diritto italiano e sulla medicina legale.

Alla somma dei voti riportati nell'esame sulle materie obbligatorie, la Commissione può aggiungere un massimo di due voti per ciascuna delle materie facoltative, sulle quali il concorrente abbia sostenuto l'esame, in relazione all'esito dell'esame stesso.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati. In caso di parità di punti, sono preferiti i più

anziani di laurea e in caso di parità di data di laurea, i più anziani di età. Sono nominati uditori, con decreto ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Coloro che in due concorsi non riuscirono idonei, non sono più ammessi ad altri concorsi.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. L'art. 12, di cui abbiamo testé udito la lettura, è certamente uno dei più importanti di questo progetto di legge, poichè in esso è stabilito il modo con cui si può entrare nella carriera giudiziaria.

Io non esito a dar lode al ministro di una delle riforme contenute nelle disposizioni di quest'articolo, di quella relativa all'indole delle prove scritte, che è così determinata: « Due almeno dei temi debbono consistere nella risoluzione di questioni controverse, ed essere formulati in maniera che il candidato dia prova, oltre che della cognizione dei principî, del criterio giuridico nell'applicarli ».

Uno dei vizi principali del sistema di esami finora tenuto era quello di dare una grande prevalenza alla memoria sopra le altre qualità dell'ingegno, mentre il giudice se ha, come tutti coloro che si esercitano in materie intellettuali, grande bisogno della memoria, molto più ha bisogno del criterio e della capacità di risolvere i problemi giuridici. Ora, io credo ottima cosa l'aver stabilito che negli esami scritti si dia la prevalenza a queste qualità dell'ingegno sopra quella della memoria. Anzi io penso che invece di limitare a due prove sole questo precetto di legge si sarebbe potuto utilmente estendere a tutte le prove scritte.

Non saprei invece in tutto lodare qualche altra delle disposizioni contenute in quest'articolo: anzitutto l'aver ridotto il numero delle prove scritte a tre sole. Io conosco bene le ragioni, abbastanza gravi, che hanno potuto indurre il ministro a ridurre a tre le numerose prove scritte degli esami attuali; credo soprattutto sia stata la considerazione del lunghissimo lavoro, che, col gran numero delle prove scritte, si viene a infliggere, è la parola, alla Commissione esaminatrice; ma tuttavia io credo che il numero delle prove scritte avrebbe opportunamente potuto mantenersi almeno a quattro; e ne dirò brevemente le ragioni. Prima di tutto

io reputo essenziale a questi esami la difficoltà; in generale bisogna che gli esami non siano troppo facili mai, ma soprattutto conviene che non siano facili gli esami di ammissione alla carriera giudiziaria. Io ho visto in parecchi casi che la sola difficoltà degli esami, anche se questi non siano perfettamente ordinati, ha servito a dare ottimo personale ad altre carriere.

Cito un caso, che deve essere noto alla maggior parte dei colleghi: il caso della scelta dei referendari al Consiglio di Stato, che ha dato ottima prova. Tutti coloro che hanno qualche pratica del Consiglio di Stato sanno che i referendari, che sono riusciti vincitori di concorsi per esame, sono stati tutti eccellenti referendari prima, e ottimi consiglieri poi. Ebbene, se voi prendeste i programmi degli esami per referendario, facilmente, io credo, vi trovereste molto da ridire. Si domandano cognizioni in materie che sono del tutto inutili per il futuro consigliere di Stato; anche lì si richiede troppo alla memoria; insomma il programma è certamente difettoso; ma i difetti del programma non hanno impedito la bontà dei risultati, solo perchè gli esami sono stati sempre tenuti ad altissimo livello, e non hanno potuto essere superati se non da coloro che ad un forte ingegno hanno unita una fortissima volontà. Perchè gli esami non debbono essere soltanto la prova delle cognizioni, che il candidato abbia in quel momento, ma anche la prova del suo carattere, della sua resistenza al lavoro, della capacità di riunire nella sua mente in poco tempo una grande quantità di cognizioni.

Perciò io diceva che avrei desiderato che fosse mantenuto almeno a quattro il numero delle prove scritte per l'ammissione alla carriera giudiziaria; e anche perchè la divisione in tre gruppi delle materie delle prove scritte non mi pare bene equilibrata. Mentre uno di questi gruppi è costituito dal diritto penale, l'altro dal diritto costituzionale e amministrativo, ve ne è uno infinitamente più ampio, che è costituito dal diritto romano, dal diritto civile e dal diritto commerciale. Ora, tutti sanno che l'ampiezza del solo diritto civile è per tre volte tanto quella del diritto penale. Il richiedere dunque una sola prova per il diritto civile, il diritto commerciale e il diritto romano fa sì che non vi sia un perfetto equilibrio nella distribuzione delle materie.

Un altro punto, in cui non potrei approvare completamente il progetto di legge, è quello relativo alle prove facoltative. Dopo avere stabilito quali sono le materie dell'esame scritto e quali le materie obbligatorie dell'esame orale, si ammette che per tre materie, ossia la filosofia del diritto, la storia del diritto italiano e la medicina legale, i candidati possano sottoporsi volontariamente ad uno esame orale; e il risultato di questo esame è che la Commissione può, per ciascuna di queste materie, assegnare in più al candidato due punti. Ora io vi domando: un candidato il quale abbia avuto sei punti almeno in ciascuna delle materie obbligatorie, ma non abbia raggiunto la media dei sette decimi nelle materie obbligatorie stesse, sicchè non potrebbe essere dichiarato idoneo secondo la disposizione di questo articolo, potrà riuscire idoneo aggiungendo ai punti ottenuti delle materie obbligatorie gli altri due o tre punti, che potrà avere conseguito nelle materie facoltative?

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. No; è detto espressamente.

SCIALOJA. Ma dove è detto espressamente?

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Subito dopo il numero due.

SCIALOJA. Sta bene; ma subito dopo si aggiunge:

« La Commissione può aggiungere fino a due punti per ciascuna delle materie facoltative »; ora io domando: per ottenere la media di sette punti, si terrà conto anche di questa aggiunta ottenuta mediante le prove facoltative?

Sarei lietissimo, se si trovasse il modo di esprimere il pensiero del ministro in termini più chiari.

L'onor. ministro fa cenno di no, ma io temo che l'articolo come è scritto, mal si presti ad una chiara interpretazione.

Finalmente vorrei osservare che nell'articolo del disegno si ammette una certa compensazione fra le varie materie, poichè si dispone che il minimo per ciascuna prova debba essere di sei decimi, mentre il punto necessario per la idoneità è di sette decimi; oltre i sei decimi c'è una certa compensazione, quindi la disuguaglianza del contenuto delle prove scritte, che ho accennato in principio di queste mie parole, diventa più grave ancora, perchè è evidente che con qualche miglior punto ottenuto

nella prova più facile, come potrebbe essere quella del semplice diritto penale, si può venire a compensare un punto assai basso ottenuto nella prova capitale del diritto civile, del diritto commerciale e del diritto romano.

Tutti coloro che hanno pratica di materie giudiziarie, sanno che il giurista tecnico si forma col diritto civile. L'ammettere la compensazione, sia pure limitata, come è ammessa in questo articolo fra la prova del diritto civile e le altre, a me sembra cosa alquanto pericolosa, per la grande disuguaglianza d'importanza che vi è fra il diritto civile e le altre materie, la quale è ancora accresciuta dal fatto, che il diritto civile non costituisce neppure un esame per sè stante, ma viene conglobato col diritto commerciale e col diritto romano. Queste sono le semplici osservazioni che ho voluto fare, le quali, a prima vista, molto gravi non sembrano, ma si dimostrano assai gravi, quando si pensa che si tratta appunto del modo con cui si apre la porta della carriera giudiziaria ai candidati.

Finalmente io mi sono domandato se per l'ammissione alla carriera giudiziaria, oltre la laurea in legge, non sarebbe stato utile di richiedere qualche pratica forense, o pratica di procuratore o pratica di avvocato, ma io preferirei la pratica di avvocato. È certo che l'ammettere alla carriera giudiziaria i giovani appena laureati, senza richiedere ad essi almeno pratica forense, costituisce un difetto del reclutamento della nostra magistratura. È cosa utilissima che il futuro magistrato abbia per lo meno provato quello che importi la difesa civile e penale nelle qualità di avvocato, o, per lo meno, di procuratore. Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Il senatore Petrella ha facoltà di parlare; ma lo pregherei di essere conciso, poichè questo disegno di legge è di 46 articoli e non siamo che al 12°; ed abbiamo ancora una gran mole di lavoro da compiere.

PETRELLA. Non dirò una parola di più di quelle che servono per esprimere il mio pensiero. La mia osservazione o, per dir meglio, la dichiarazione che intendo di provocare dall'onorevole ministro, è una cosa molto modesta, ma che ha attinenza a questo articolo, cioè attinenza all'ammissione dei giovani che vogliono entrare nella magistratura. Questo articolo dice: « Il concorso per udire giudi-

ziario, di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1890, ha luogo in Roma». Dunque si riferisce a questa legge.

L'onorevole ministro sa che la legge del 1890 all'art. 2 suona: « Per essere nominato uditore, oltre le condizioni generali prescritte dall'art. 9 della legge sull'ordinamento giudiziario, è necessario aver compiuto i 21 e non ancora i 30 anni ». L'onorevole ministro sa egualmente che questo numero primo dell'articolo fece sorgere dei dubbi così seri che il Ministero si credette in dovere di interpellare e sollecitare il parere del Consiglio di Stato, ed il Consiglio di Stato rispose. Io non dirò quali siano stati i dubbi, perchè dal parere si farà chiaro e manifesto quali erano. I dubbi erano due ed il Consiglio di Stato opinò, primo: « Non possono essere ammessi agli esami per concorso alla carriera di uditore coloro che non hanno raggiunto gli anni 21 »; secondo, che « Non possono essere nominati uditori coloro che al momento in cui si dovrebbe procedere alla nomina hanno oltrepassato gli anni 30 ».

Ora, in quanto alla prima soluzione, nessuna obiezione. In quanto al secondo opinamento, veramente io non so come il Ministero (non avendo io avuto il tempo di poter verificare) abbia risolto il caso pratico che diede luogo all'interpellanza; ma ho ragione di credere che abbia girata la posizione, perchè pareva che la soluzione data dal Consiglio di Stato a questo secondo dubbio fosse troppo severa. Difatti che colpa ha il giovane il quale non avendo compiuto i 30 anni, ha esaurito i suoi esami onorevolmente, ha ottenuto nella graduatoria quel numero di voti che lo fa entrare in quelli cui corrispondono ai posti messi a concorso? Che colpa ha, ripeto, se il Ministero, per una ragione qualunque, non ha potuto fare il decreto?

Non si sono forse verificati dei casi come per esempio: il terremoto di Calabria, che ha impedito che si fossero fatti i decreti, l'eruzione dell'Etna e del Vesuvio?

Per conseguenza io credo che il ministro, in questa sede, debba dichiarare quale sia il suo pensiero su questo articolo. E dico questo perchè, trattandosi di una legge che deve essere chiara, chi dovrà fare gli esami, possa rendersene conto esatto, evitandosi aprir l'adito (quale che poi ne sia l'esito) a quei tali ricorsi al

Consiglio di Stato, di cui abbiamo avuto negli ultimi tempi non pochi esempi. Perciò io chiedo che il ministro faccia su questo punto una dichiarazione.

ARCOLEO, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *dell'Ufficio centrale*. Obbediente al monito del Presidente, dirò poche cose. Per altro egli stesso osserverà che vi sono alcuni articoli che racchiudono in sè come il germe di tutta la legge. Qui non parlo come membro dell'Ufficio centrale, perchè questo è compito del relatore, ma come insegnante di Università, e mi rivolgo al mio amico e collega, oggi ministro.

L'art. 12 in forme modeste è il germe, anzi lo spirito animatore di tutti gli istituti giudiziari che intendiamo rinnovellati e informati a nuova vita. E certo è in questo articolo l'evenire della nostra magistratura. Io non discuto se sia meglio in materia di esami e di materie lasciarne lo schema ed i limiti al regolamento, ma, dato la volubilità o direi anche l'arbitrio più volte avvenuto, lodo il ministro di aver segnato alcuni punti fermi che possono essere una garanzia maggiore per i magistrati.

Però mi permetto un'osservazione complessiva, senza che essa meni alla conclusione di un emendamento, che in altra occasione avrei proposto, per non indugiare una legge tanto reclamata da tutti: e anche una volta il ministro potrà essere sicuro che il Senato, e specialmente noi membri dell'Ufficio centrale, intendiamo cooperare affinché la legge si approvi. Ma non si può rinunciare al dovere di segnalare i dubbi e le difficoltà che valgano a provocare esplicite dichiarazioni e far sentire la necessità di ulteriori miglioramenti.

L'ammissione in esame è consentita senza termini preliminari, in modo che appena usciti dalle Università col diploma di laurea, si può accedere ai primi gradini della magistratura. Ora questo mi pare troppo. Se si richiede per lo meno un biennio per dare gli esami di avvocati, cioè per difendere e sostenere, dirò così l'aspetto unilaterale della controversia, come non richiedere un periodo di raccoglimento o di preparazione per decidere? L'onor. ministro sa meglio di me come si esca dalle Università. Il diploma rappresenta l'emporio, la piccola en-

ciclopedia, spesso i corsi accelerati di una cultura che non si può nè riassumere nè fecondare senza un periodo di sosta sulla soglia che conduce dalla scuola alla vita. Questo passaggio è arduo in tutte le sfere dell'attività pubblica ma soprattutto in quella più delicata e complessa: l'amministrazione della giustizia.

Dirà il ministro: è ben libero ciascuno di raccogliersi per due, tre o quattro anni. Ma egli comprenderà che quando non vi è un limite accorreranno tutti a questa carriera con la fretta che spinge alla conquista dei posti e degli stipendi, onde sospetto che il disavanzo universitario possa riversarsi in questa palestra poco ardua degli esami per uditore. Ne ho l'esperienza. Ma ad ogni modo non insisto su questo punto. Quello che mi preoccupa è l'aver fissato per legge alcuni termini che mi sembrano monchi da una parte e un po' equivoci dall'altra.

L'art. 12 ha diviso in tre gruppi le materie che formano oggetto dell'esame scritto. Nel primo gruppo si comprende il diritto romano, il diritto civile e il commerciale; in un secondo è designato il diritto positivo costituzionale ed amministrativo; nel terzo il solo diritto penale.

Io comprendo il savio intendimento dell'onorevole ministro: egli vuole che in questi esami si sappiano le scienze giuridiche e le leggi in modo positivo.

Ma non basta. Come si colmerà la lacuna di quella legislazione complementare, che si svolge in modo così progressivo, perchè il diritto pubblico pervade tutte le forme di attività non solo, ma dà luogo a problemi giuridici che tormentano la sapienza dei pensatori e provocano gli sforzi dei Governi e dei Parlamenti? Anzi man mano vengono destinandosi nuove figure giuridiche, in conformità a bisogni e rapporti, che il Codice non prevede, che la scienza studia, e che offrono materia continua a leggi fatte e rifatte per necessità di cose.

Queste leggi complementari non sono previste nell'articolo, e non ho bisogno di enumerarle, ma costituiscono i nove decimi della cultura di diritto pubblico. E non si può comprenderla con quella parte positiva del diritto amministrativo, nella quale i Tedeschi raggruppano, per criterio sistematico, tutta la complessa legislazione di diritto pubblico.

Ben diversa è la nostra tradizione, il metodo d'insegnamento, la partizione scientifica, comune al nostro insegnamento superiore, non ancor rinnovato, secondo le esigenze della odierna società.

Sia comunque, la cultura scientifica e professionale, non offre quel largo margine di conoscenze, che sono indispensabili, soprattutto al magistrato, che ha l'obbligo di sapere, prima di esercitare, la facoltà di decidere.

Tutta la legislazione che comprende le allargate funzioni dello Stato in materia di sanità pubblica, ferrovie, concessioni a scopo industriale, la legislazione che ora prende il nome generico di sociale, tutte le leggi specialissime che mano mano veniamo elaborando, adattandole ai bisogni delle varie regioni, sotto qual titolo si comprende? E non è necessario che il magistrato le sappia, soprattutto quando si voglia rinnovarne lo spirito e la cultura fin dall'inizio della carriera? Io non solo dubito che quelle leggi entrino nella mente dei candidati, ma perfino i libri non trovino posto nelle loro biblioteche private. Si aggiunga che queste materie in gran parte sono estranee all'insegnamento universitario.

Nè ancora può trarsi pratico risultato da quegli istituti di diritto pubblico e privato che ebbi l'onore di propugnare in occasione della legge sulle tasse universitarie, con una proposta in Senato che estese alle Facoltà giuridiche metà del beneficio delle tasse universitarie con la legge del 1904.

Nè mi soddisfa la soppressione degli esami scritti di procedura civile e penale, che avrebbe offerto l'adito a quesiti da rivelare l'acume, il criterio, la maturità del candidato, e che meno si prestano alla prova orale.

Si aggiunga l'importanza di coteste materie che segnano i limiti, i gradi, i profili dell'azione civile e penale, che costituiscono la sfera in cui si rivolge in gran parte la funzione del magistrato. Donde la necessaria conoscenza della giurisdizione nel suo carattere, nelle sue fasi, anche di fronte alle giurisdizioni speciali.

Non è annessa alla procedura civile la cognizione dell'ordinamento giudiziario del quale ora discutiamo: e in materia penale, non è un problema di procedura e di giurisdizione, che agita gli intelletti e turba gli animi, in questo

triste episodio della vita pubblica italiana? (*Bene*).

D'altra parte, come porre allo stesso livello la procedura civile, penale, il diritto internazionale e l'ecclesiastico, oltre le tre materie facoltative? Comprendo il criterio della scelta, ma a che può giovare questo margine di materie facoltative?

A che giova questo viottolo per cui cammina la storia del diritto, la filosofia del diritto e la medicina legale, più essenziale di quello che non si creda, specialmente per i magistrati che si avviano alla carriera penale?

A che giova, rispetto alla capacità dei giovani, quella specie di centesimi addizionali che la Commissione può concedere con quei due punti per ogni materia facoltativa?

Riassumo; non è il caso di emendamenti, e si può ricorrere all'art. 46 della legge che è una specie di casa di salute, dove possono rifugiarsi quelle disposizioni un po' infermicce, con una specie di cura climatica, per ritemperarsi a criteri giuridici (*si ride*), e prego il ministro di considerare la mia proposta e l'Ufficio centrale a dichiarare se l'accetta, in questa forma, che racchiude anche un freno alla equivoca applicazione del concorso per titoli, disposto per i magistrati superiori.

Se per legge si sono stabiliti i punti essenziali che costituiscono gli esami dei giovani, per regolamento, per lo meno, dovrebbero fissarsi le norme le quali, secondo l'esperienza, possono dare elasticità, misura, atteggiamenti diversi, anche alle varie materie prescritte, alla stessa procedura civile e penale, possono essere determinate negli esami orali con certi criteri positivi, che l'esperienza può suggerire. Questo ordine del giorno è necessario anche per la ragione che in tutti gli altri articoli in cui si parla di esami, concorsi, si accenna a norme di regolamento, mentre se ne tace in questo.

Ecco il mio ordine del giorno:

« Il Senato invita il ministro a fissare, con la facoltà consentita dall'art. 46, le norme che stabiliscano l'estensione e l'intensità specifica delle materie e delle prove scritte e orali, di cui all'art. 12, e la pertinenza dei titoli, di cui all'art. 23 ».

Io ho finito. Voglio sperare che il ministro accetti le mie modeste proposte perchè se il migliorare gli stipendi può esser buon criterio

finanziario e politico, elevare il valore e il livello della magistratura è un alto dovere dello Stato. (*Approvazioni*).

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

\* ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Comincio col rispondere alla osservazione del senatore Petrella, che ha una portata più circoscritta. Essa è certamente giusta. La disposizione dell'articolo 2 della legge del 1890 è incorsa nell'errore di aver fissato l'età massima e minima non in rapporto all'ammissione al concorso, che è data certa, ma in rapporto alla nomina, che è data eventuale. Da ciò quelle conseguenze, cui l'onorevole Petrella ha accennato, e che sono certo spiacevoli, poichè un candidato, ammesso all'esame mentre si trova nei limiti di età, anzi senza che di questi limiti vi sia bisogno, al momento poi della nomina può trovarsi ad avere oltrepassata l'età prescritta.

Io prometto di studiare nel regolamento un modo di riparare a questo inconveniente; e cioè, di stabilire un'età per l'ammissione, che sia tale da impedire che per la nomina si trovi l'ostacolo dell'articolo 2. L'anormalità verrebbe così ad essere eliminata.

Io ringrazio l'onorevole Scialoja della sua lode, tanto più che di lode egli è straordinariamente parco. Ma, forse, dalla lode che tributò alla disposizione dell'articolo 12 non trasse tutte le conseguenze, poichè altrimenti alcuni degli appunti, ch'egli ha mosso alla disposizione dell'articolo stesso, non avrebbe forse fatto, qualora avesse posto mente di più alla portata di quella disposizione, che pure lodava.

L'onorevole Scialoja si è doluto della riduzione del numero delle prove scritte; ma egli stesso ha poi accennato alle gravi ragioni, che alla riduzione mi consigliarono. Era un vero facchinaggio tanto da parte dei concorrenti, quanto da parte degli esaminatori. Talora si sono presentati al concorso di uditore oltre 500 concorrenti. Sei prove scritte davano 3000 lavori da esaminare. Si può comprendere quale sia la condizione di una Commissione, che deve esaminare 3000 prove scritte.

Essa doveva impiegare nell'esame di questi scritti perfino 6 o 7 mesi; e ciò produceva una grande riluttanza ad accettare questo incarico.

Io non poteva trovare commissari. Ne derivava, naturalmente, una necessaria stanchezza anche negli spiriti più fervidi, alacri e zelanti; stanchezza, che cagionava a sua volta un'immancabile variazione nel criterio misuratore del giudizio. Qualche componente di queste Commissioni me lo ha confessato schiettamente: « Io non vi assicuro - egli mi diceva - che da noi si sia usato un criterio misuratore eguale, perchè dopo sei mesi d'esame il criterio dell'inizio si era perduto per istrada ».

Soprattutto, poi, m'indusse a ridurre il numero delle prove la considerazione dell'inutilità della loro moltiplicazione. Se avessi dovuto dire proprio con tutta schiettezza e franchezza il pensiero mio, mi sarei limitato a dir questo: per l'esame ad uditore giudiziario bastano una prova scritta, e mezz'ora di conversazione col giovane. Io credo, infatti, che per esaminatori, i quali sappiano intendere il valore dell'ufficio loro, un tale esperimento sia sufficiente. Anzichè perdersi in eccessive formalità esteriori, in minuziose valutazioni di conti, di scritti, di materie ecc. ecc., io credo, ripeto, che basterebbe una sola prova scritta, la quale mi desse la misura del criterio giuridico del candidato, e una conversazione orale, che mi illuminasse sullo stato della sua cultura. Questo, dico, io francamente penso; però a questo punto non mi sono voluto spingere. Ma la riduzione del numero delle prove io non l'ho mai intesa come una diminuzione di difficoltà negli esami, ma sibbene come una semplificazione degli esami stessi, che si erano resi eccessivamente complicati; una semplificazione, che valesse ad evitare inutili sforzi puramente mnemonici; cosa che anche il senatore Scialoja ha rilevato. Se le Commissioni sapranno adempire al dovere loro, come auguro e confido, l'esame sarà reso anzi più difficile.

Basterebbe considerare quelle disposizioni, che appunto l'onor. Scialoja ha lodato (e perciò io dicevo che tra la sua lode ed il suo biasimo non c'era armonia); basterebbe, dico, aver stabilito che al candidato si proponga una questione controversa da risolvere, perchè, forse, in un certo senso, non si abbia, anzi, a ritenere l'opposto: cioè, che l'esame sia stato reso più difficile.

Il proporre una questione controversa da risolvere ci assicura contro l'evento che si dia

uno di quei soliti temi generici e teorici, che quei numerosi manuali che esistono danno in brevi sunti, e per i quali può bastare che il candidato impari a memoria, poniamo, per il diritto costituzionale, la costituzione del Senato, per il diritto amministrativo, la giustizia amministrativa, per il diritto civile, i principii della proprietà.

L'esame, in questi termini, era senza paragone più facile che non sia quando il candidato debba affrontare una questione controversa di diritto. Ripeto: se questa disposizione sarà applicata bene, potrà forse dirsi che gli esami siano diventati fin troppo difficili.

Questo risponde anche ai dubbi mossi dall'onor. Scialoja circa il modo come le materie furono aggruppate. Questi aggruppamenti non significano che si debba dare un tema, che sia simultaneamente di diritto civile, commerciale e romano. Sono semplicemente delle indicazioni per obbligare il candidato a presentarsi agli esami con preparazione sulle materie indicate. È un avvertimento che in quel giorno il tema potrà versare sull'una o sull'altra di queste materie; ma, per me, è indifferente che il tema sia esclusivamente di diritto civile o di diritto romano o di diritto commerciale.

E all'onor. Arcoleo, che pure dei gruppi di materie si è occupato, osservo anzitutto che leggi complementari e speciali, cui egli ha accennato, io per l'appunto ho voluto richiamare come materia di esame; perchè, soprattutto per il diritto pubblico, questo inconveniente si verificava: che al futuro magistrato si domandava la teoria della divisione dei poteri del Montesquieu o la teoria delle forme dei Governi di Aristotile, e non già la parte viva del diritto moderno ferroviario, finanziario, le varie giurisdizioni speciali amministrative, le poste e così via via.

Ma, onor. Arcoleo, ella che è maestro di diritto pubblico sa che questa materia rientra nel campo del diritto amministrativo. Forse ciò non è conforme alle tradizioni di scuola in Italia; ma certo è che una nuova tendenza, che ormai prevale anche in Italia, riconosce come tutte quelle leggi complementari e speciali, di cui l'onor. Arcoleo ha fatto menzione, sieno di diritto amministrativo.

Io non vorrei qui fare la *réclame* alle mie pubblicazioni; ma ricordo, ad esempio, come vi

sia un trattato recentissimo di diritto amministrativo, di cui tre volumi su dieci rappresentano il classico, il tradizionale diritto amministrativo, com'era inteso in Italia, e che si occupava solo dei prefetti, dei comuni, delle provincie e così via, mentre gli altri sette trattano delle ferrovie, delle poste, dei telegrafi, della navigazione, insomma di tutti gli innumerevoli rami dei pubblici servizi, i quali costituiscono il diritto amministrativo.

Ad ogni modo, io accetto la sua raccomandazione; e lo pregherei di tramutare per l'appunto in una raccomandazione il suo ordine del giorno, perchè si diano col regolamento indicazioni più intensive, per usare la sua parola, le quali meglio chiariscano la portata della disposizione dell'articolo.

Per quanto poi riguarda le prove facoltative, io accolgo questa proposta e la faccio mia, appunto per non cagionare un passaggio troppo brusco, per non stabilire una eccessiva soluzione di continuità tra il sistema attuale e il nuovo che introduco.

Mi aspettavo dei lamenti per il fatto di avere lasciato soltanto come facoltative le prove della filosofia del diritto, della storia del diritto, della medicina legale, che certo hanno grande importanza nella cultura dei magistrati. Io dico: Veramente, esse sono tutte scienze importantissime; ma appunto perciò un esame di cultura, il quale dia affidamento completo che il magistrato conosca tutte le discipline e sappia tutte le leggi e tutti i principii di diritto, che dovrà applicare, noi non potremo chiederlo mai. Io conosco, infatti, dei valentuomini, i quali hanno passato tutta la loro vita nello studio e nella pratica del diritto e che pure, non di rado, si trovano di fronte a questioni, per le quali debbono rifarsi all'abbi. Ogni giurista, che non confessi questo, è un vanitoso.

Io vorrei essere rassicurato che il giovane magistrato avesse il criterio corretto, esatto, e la capacità di risolvere le questioni; intendesse un precetto di legge e sapesse applicarlo: quando sa questo, a me basta.

Allorchè al magistrato non difetta il criterio giuridico per intendere e risolvere le questioni che gli si presentano, potremo avere un buon magistrato, pur senza avere introdotto la tale o la tale altra materia. Ad ogni modo, queste

materie c'erano e ritenni conveniente conservarle, come facoltative. La cosa non è senza precedenti: giusto negli esami di referendario, che il senatore Scialoja lodava, si ammettono materie facoltative.

Escludo poi nella maniera più assoluta che la compensazione, di cui al 3° capoverso dell'articolo, possa riferirsi alle materie facoltative. Mi pare che questo sia fuori di controversia. Finora non si è parlato che delle materie obbligatorie, e l'articolo dice: « per essere ammessi alla prova orale ecc. debbono aver riportato non meno di sette decimi nell'insieme delle prove ». Quali prove? Quelle, di cui si è parlato, evidentemente, e non le successive, per le quali è detto, invece, che i punti riportati in esse si aggiungeranno, per quelli dichiarati idonei, ai punti delle altre materie.

E vengo finalmente alla questione della pratica di foro, cui hanno alluso l'onorevole Scialoja e l'onorevole Arcoleo.

ARCOLEO. Io ho parlato di raccoglimento.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ma questo raccoglimento dovrà assumere le forme esteriori di una pratica. Io sono in quest'ordine medesimo di idee, e ritengo che lo Stato non debba poi adempiere all'ufficio quasi d'istruttore di futuri magistrati.

Io credo che sarebbe opportuno che lo Stato ricevesse dei giovani, dei tirocinanti magistrati, che già abbiano acquistato da sè una certa pratica; e sono d'accordo con gli onorevoli Arcoleo e Scialoja nel non ritenere opportuno, per regola generale, che un giovane, appena laureato, s'inizi alla carriera giudiziaria, sia pure come uditore giudice. Ma quando si tratta di tradurre questo desiderio in una disposizione pratica di legge, allora vengono le difficoltà.

L'onor. Gallo aveva richiesto la presentazione di un certificato, che attestasse di aver compiuto un anno di pratica presso un avvocato o un procuratore. Ora, siamo franchi, non sappiamo noi in quante maniere si possano eludere queste disposizioni di legge? La disposizione praticamente ad altro non si ridurrebbe, che a far ritardare di un anno la carriera dei futuri magistrati, con danno di coloro, che, per speciale svegliatezza di ingegno o per l'ambiente in cui sono vissuti, arrivano

alla laurea con una sufficiente preparazione pratica.

Se il citare se medesimo non è eccessiva presunzione, io dirò che durante l'Università fui un praticante e mi vanto di aver cominciato dalle preture; e credo che forse, nel momento in cui mi laureai, avevo un sufficiente tirocinio pratico, onde sarebbe stato ingiusto, qualora mi fossi voluto dedicare alla magistratura, obbligarmi ad attendere ancora un anno.

Viceversa, in altri casi quell'anno non è sufficiente.

Io preferirei, a questo scopo, la istituzione di veri e propri seminari giuridici nelle Università; e di ciò ebbi occasione di parlare con l'onor. Scialoja. Se si potesse nelle Università costituire dei seminari giuridici, che addestrassero i giovani alla pratica del diritto, non esisterei un momento a richiedere, per l'ammissione agli esami della magistratura, un certificato di frequenza di questi seminari; ma essi non ci sono, e non si possono creare di punto in bianco. Mi riprometto parlarne col collega dell'istruzione pubblica, perchè veramente sarebbe un'iniziativa simpatica e utile, e lo Stato dei sacrifici finanziari, che per essa affronterebbe, potrebbe compensarsi con l'indiscutibile miglioramento nell'assunzione dei magistrati. Ma per ora questi seminari non ci sono; e perciò a questa esigenza ho cercato di provvedere indirettamente con quelle disposizioni rilevate e lodate dal senatore Scialoja, cioè col richiedere, che negli esami per uditori, i temi sieno proposti in maniera da costituire già una prova che il giovane sappia applicare un principio di diritto ad una questione controversa. Io ritengo, che un giovane, appena laureato, che non abbia fatto alcun tirocinio pratico, troverà molto malagevole un esame di questo genere; e, forse, siccome il bisogno crea, sviluppa attitudini, e adatta all'ambiente, forse — dico — non sarà improbabile che i candidati, per superare esami di questo genere, cercheranno essi stessi, per addestrarsi nella pratica, quei mezzi, che qui sono stati desiderati. In altri termini, io con questa disposizione e con un ulteriore sviluppo, che le si potrà dare nel regolamento, ho cercato appunto di venire incontro, direi, ai desideri che per questa parte gli onor. Scialoja ed Arcoleo hanno manifestato.

#### Presentazione di disegni di legge.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Applicazione della convenzione internazionale firmata a Berna il 19 settembre 1906, addizionale a quella del 14 ottobre 1890 pel trasporto delle merci in ferrovia;

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questi disegni di legge, il primo dei quali sarà inviato alla Commissione dei trattati, ed il secondo alla Commissione di finanze.

#### Ripresa della discussione.

QUARTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

QUARTA, *relatore*. L'Ufficio centrale, sulle osservazioni che ora sono state fatte dal commissario Arcoleo, tenendo conto delle analoghe dichiarazioni dell'onor. guardasigilli, fa suo l'ordine del giorno del senatore Arcoleo.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia, e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Accetto quest'ordine del giorno, con l'intesa che *estensione* non significhi *programma*, ma soltanto una maggiore dichiarazione del contenuto delle discipline e, direi, del criterio metodico dell'esame.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

Lo rileggo:

« Il Senato invita il ministro a fissare, con

le facoltà consentite dall'articolo 46, le norme che stabiliscano l'estensione e l'intensità specifica delle materie e prove scritte e orali, di cui all'art. 12, e la pertinenza dei titoli, dei quali all'art. 23».

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'articolo 12.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

#### Art. 13.

Gli uditori sono destinati con decreto ministeriale ai collegi giudicanti ed agli uffici del pubblico ministero. Essi assistono alle udienze civili e penali, e sono addetti ai magistrati giudicanti ed ai funzionari del pubblico ministero per attendere agli studi ed ai lavori che siano loro affidati.

Il Governo del Re è autorizzato a emanare con speciale regolamento le norme per il tirocinio degli uditori.

(Approvato).

#### Art. 14.

Dopo almeno sei mesi di tirocinio, gli uditori possono essere destinati con decreto ministeriale a prestare servizio presso le preture, per esercitarvi le funzioni di pubblico ministero ed attendere alle istruttorie civili e penali ed agli affari di volontaria giurisdizione, che vengano loro affidati dal pretore.

Nelle preture urbane possono anche giudicare nelle cause di contravvenzione.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. L'ultimo capoverso di questo articolo, o dice troppo, o dice poco. Nelle preture urbane, gli uditori possono anche giudicare nelle cause di contravvenzione. Ora io innanzi tutto domando scusa al Senato se sono obbligato a citare degli articoli di legge, ma li cito perchè si possa immediatamente controllare la esattezza o meno di quello che io dico.

Contravvenzioni! Ma ci sono delle contravvenzioni nel Codice penale che vanno punite con un anno di arresto (art. 452): ci sono delle contravvenzioni che vanno punite con un mi-

nimo di tre mesi e con un massimo di due anni di arresto (articoli 468 e 21). Oltre a questi casi poi l'art. 11 della procedura penale dice, che sono affidati ai pretori i giudizi di tutte le contravvenzioni prevedute da leggi speciali e le leggi speciali portano la pena non solo dell'arresto ma anche della reclusione, fino a due anni, perchè l'art. 11 parla di pene *restrittive della libertà personale*, e di pena pecuniaria fino a L. 2000. Ora mi domando, come è che un uditore può giudicare delle contravvenzioni punibili con le pene di cui ho parlato, e non può poi giudicare dei delitti che vanno puniti normalmente con la reclusione estensibile a tre mesi? Perciò ripeto, mi pare che o debba sopprimersi la facoltà data agli uditori di giudicare, o debba sanzionarsi che possono giudicare anche di quei delitti dei quali il pretore normalmente è giudice competente.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Osservo innanzitutto che la disposizione dell'art. 14 rappresenta un notevole miglioramento (e desidero proprio che l'onorevole Petrella ed il Senato constentino questo fatto) sulle condizioni finora durate. Poichè la prima impressione che si riceve è che non sia conveniente che un uditore, un giovane appena laureato, e che da poco abbia superato l'esame, possa esercitare giurisdizione in materia di contravvenzioni, materia che può portare conseguenze certamente gravi, quali l'onore. Petrella ha rilevato; ma io desidero che l'onorevole Petrella ed il Senato tengano presente che, con questa disposizione, si sopprime ogni difficoltà giurisdizionale dell'uditore, meno che per le contravvenzioni. (*Segni di diniego dell'onorevole Petrella*).

Mi lasci dire, onorevole Petrella, io desidero mettere in rilievo questo, perchè il Senato tenga presente che la disposizione rappresenta un progresso, nell'interesse della serietà dell'amministrazione della giustizia.

Come l'onorevole Petrella sa, fino dalla legge sull'ordinamento giudiziario del 1865 l'uditore giudiziario, dopo sei mesi di tirocinio, poteva avere funzioni di vice-pretore ed esercitare piena giurisdizione in materia civile e penale.

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1907

Contro questa disposizione gravi critiche si sono mosse, e non starò a ricordarle. Venne allora la legge del 1890, la legge Zanardelli, la quale proibì che l'uditore giudiziario potesse esercitare giurisdizione; senonchè, una disposizione transitoria permise che per un anno la proibizione non avesse effetto, e di anno in anno, per mezzo di leggi presentate al Parlamento si continuò a lasciare questa facoltà eccezionale, e l'inconveniente che giovani, appena laureati, esercitino piena giurisdizione, continuò fino ad oggi, perchè la legge del 1904, per togliere al Parlamento il fastidio di esaminare ed approvare leggine annuali di proroga, rese continua tale facoltà.

Dunque dal 1865 ad oggi siamo stati con un ordinamento, in forza del quale gli uditori giudiziari, dopo sei mesi di tirocinio, potevano amministrare giustizia nelle preture.

Colla disposizione dell'art. 14 viene definitivamente, e senza possibilità di disposizioni transitorie, soppresso l'esercizio giurisdizionale dell'uditore, e si è fatta una sola eccezione per le contravvenzioni, limitatamente alle preture urbane, così aggravate di lavoro. Ciò dispiacerà all'onorevole Petrella, ma confronti il nuovo ordinamento con quello durato dal '65 ad oggi e riconoscerà che si fa un grandissimo progresso.

Le cause di contravvenzione possono dar luogo all'applicazione di pene gravi, non lo nego. Ma nessuno potrà negare pure che, nelle grandi medie dei giudizi per semplice contravvenzione, si hanno giudizi di molto minor conto di quelli per veri e proprii delitti, senza tener conto che i giudizi di contravvenzione sono infinitamente più semplici; non si tratta che di constatare il fatto, e applicare la legge, non c'è da fare ricerche di intenzioni, di forme di aggravanti, di discriminanti e via dicendo; è quasi un lavoro automatico, mentre il giudizio per delitti è ben altrimenti complesso. Ognuno comprende che è assai più semplice incorrere in una contravvenzione, sia pure punibile con sei mesi di carcere, che in una condanna di furto, sia pure punibile con tre giorni di reclusione.

Dunque, riassumendo, io dico che l'art. 14 rappresenta, di fronte alle disposizioni vigenti, un cospicuo progresso, e l'onor. Petrella, almeno sotto questo aspetto, potrà dichiararsi soddisfatto, e dar lode al disegno di legge.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Ringrazio del modo gentile col quale il ministro mi ha risposto, ma confesso, siccome *facta potentiora verbis*, ed il fatto è che due anni sono maggiori di tre mesi, non sono soddisfatto. Lo sarei se si sopprimesse per intero questo capoverso. Non potendosi, mi rassegnò.

PRESIDENTE. Non facendosi ulteriori osservazioni, pongo ai voti l'art. 14.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 15.

Compiuto almeno un anno di tirocinio effettivo, l'uditore può essere nominato, con decreto Reale, giudice aggiunto, se con dichiarazione del Consiglio giudiziario, istituito presso il tribunale del circondario dalla presente legge, sia stato abilitato alle funzioni giudiziarie.

All'effetto di tale abilitazione saranno tenute presenti le informazioni fornite dai vari magistrati, presso i quali l'uditore abbia compiuto il suo tirocinio.

L'uditore, al quale per due anni consecutivi non sia stata concessa la dichiarazione di abilitazione, è dispensato dal servizio.

(Approvato).

#### Art. 16.

I giudici aggiunti di seconda categoria, meno anziani e in numero non superiore a 250, sono assegnati ai tribunali per esercitarvi le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re. Possono altresì essere destinati in missione di vice pretore nei mandamenti più importanti.

Trascorso un periodo minimo di diciotto mesi nel grado di aggiunto, sono destinati ad esercitare le funzioni di pretore nei mandamenti, e in tal caso godono, sino al loro passaggio in prima categoria, di un'annua indennità di L. 500.

(Approvato).

#### Art. 17.

Le promozioni da giudice aggiunto a giudice o sostituto procuratore del Re avvengono per i tre quinti dei posti secondo il turno di anzianità, previa dichiarazione di promovibilità, e per gli altri due quinti per merito, secondo le norme degli articoli seguenti.

I posti, che non si potessero nell'anno conferire per il secondo titolo, saranno aggiunti a quelli da conferire per lo stesso titolo nell'anno successivo.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Io sono dolente di dovere spesso prendere la parola, e sono dolente perchè so che il Senato non potrà sentire con piacere la mia disadorna parola, ma ad ogni modo io cercherò di mitigare questa impressione usando della parola, con la maggior brevità che mi è consueta. Prendo a parlare sull'ultima parte di questo articolo, e questa volta, lo confesso, parlo nell'interesse del ministro, e lo dirò brevemente: « I posti - dice l'articolo - che non si potessero nell'anno conferire per il secondo titolo, cioè per merito, saranno aggiunti a quelli da conferire per lo stesso titolo nell'anno successivo ».

Questo capoverso prevede tre ipotesi: o che i giudici aggiunti non si presentino al concorso per merito, o che quelli che si presentano non riportino la vittoria nelle prove; o che quelli che si presentano parzialmente, solo raggiungano la vittoria.

Dunque in fine dell'anno, secondo questo capoverso, avremo dei posti vuoti, i quali vuoti non possono coprirsi nell'anno, ma debbono aggiungersi a quei tali vuoti ai quali si può concorrere per merito nell'anno successivo. Io fo una ipotesi, che sventuratamente poi non è soltanto una ipotesi, e ne informo i concorsi ultimi meno quello dell'anno presente; intendo dire dei concorsi di merito. Io dunque fo la ipotesi che i non avventurati concorrenti non raggiungessero la prova e restassero quindi i posti vuoti.

Ora, siccome le promozioni ai posti di giudice, nell'anno, sono presso a poco un centinaio (calcolato che i posti pel concorso di merito sono di due quinti, e supposto che per due anni i concorrenti non raggiungano la meta) noi avremo per due anni ottanta posti vuoti. E allora, domando all'eccellentissimo ministro, come farà a provvedere ai posti vuoti? Potrà lasciarli scoperti quando tutti i giorni vediamo reclami da parte delle curie, delle città più importanti, quando vediamo gli avvocati disertare le aule della giustizia perchè non ci sono giu-

dici sufficienti per decidere le cause, e si fanno decadere le cause dai ruoli? E come si farà se per due anni non si possono secondo questo articolo, coprire i vuoti?

Quindi io credo che quando coloro che si presentano per il concorso di merito non raggiungano la prova si debba far luogo alla regola generale, quella cioè di coprire i vuoti con coloro che hanno l'anzianità non disgiunta dal merito, perchè ciò è detto nel primo capoverso dell'articolo in esame.

Io diceva in principio, che faceva quest'osservazione nell'interesse del ministro, e lo diceva, perchè vi sarà un momento in cui tutti reclameranno, come già stanno reclamando: per esempio, a Milano, dove, ella, eccellentissimo ministro, sa che si è in una condizione che io non saprei dire veramente se sia legale, poichè ci sono tanti magistrati applicati a quel tribunale la cui applicazione ivi non so come possa giustificarsi.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

\* ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Debbo dare una breve risposta all'osservazione fatta dall'onor. Petrella la quale può veramente impressionare, ma, me lo consenta, riposa sopra un equivoco. La ragione di questa disposizione, che in generale impressiona, ed impressiona perchè quando si bandiscono concorsi per posti di merito, non si arriva a concepire come si possano conferire i posti residui per anzianità, è assolutamente storica. L'esame di merito distinto che sinora aveva luogo, com'è noto, per la promozione di aggiunto giudiziario, era un esame, il quale conferiva al vincitore del concorso dei vantaggi inestimabili; si poteva con l'esame di merito distinto di aggiunto giudiziario passare giudice, saltando il grado di pretore, guadagnare così da 12 a 15 anni di carriera non solo, ma evitare quella parte della carriera giudiziaria che è, senza paragone, la più penosa, la più difficile. E ciò rendeva le Commissioni esaminatrici straordinariamente rigorose. Noi avevamo gli esami pratici per il passaggio da uditore ad aggiunto, nei quali dal 1890 ad oggi ne fu disapprovato uno solo.

Avevamo gli esami di merito distinto, in cui la Commissione era di un rigore veramente feroce,

ma giustificato dalla considerazione che il magistrato, il quale vinceva questa prova, acquistava nella carriera dei vantaggi veramente eccezionali, e quindi in ogni concorso avevamo uno o due approvati e qualche volta nessuno.

Ora, l'esame di merito che io introduco ha un'altra finalità: non dà tutti questi straordinari vantaggi, ma abbrevia la carriera di 4 o 5 anni al più, e rappresenta nella promozione da aggiunto a giudice quello che nelle altre promozioni è da giudice a consigliere di Appello, da consigliere di Appello a consigliere di Cassazione e rappresenta il merito di fronte all'anzianità, che è sempre ammesso genericamente. La Commissione dovrà dare promozioni ai migliori fra i concorrenti; insomma dovrà scegliere tra un certo numero di candidati quelli che valgono più degli altri. Ora, siccome noi abbiamo una tradizione di esame di merito distinto, così straordinariamente severo, ho voluto con questa disposizione avviare la Commissione esaminatrice verso quest'altro tipo di esame di merito che deve servire, non già ad accogliere 200 o 300 magistrati, scegliendone uno o due di un valore veramente eccezionale, ma solo a scegliere tra 100 o 200 magistrati quei 20 o 30 che valgano più degli altri. Questa è dunque la ragione della disposizione.

Ma l'onorevole Petrella solleva un dubbio, il quale se fosse fondato veramente, io, per primo, pregherei il Senato di non approvare questo capoverso. Il senatore Petrella dice: ma come farete a coprire questi posti? Quando si tratta di posti di magistratura non si può attendere, poichè le Corti hanno bisogno di magistrati. E qui è l'equivoco che l'onor. Petrella, nella sua lealtà, certamente riconoscerà: egli non ha tenuto presente che qui si tratta dell'esame di passaggio dal grado di giudice aggiunto al grado di giudice, che, secondo la nuova disposizione organica di questa legge, il giudice aggiunto può benissimo esercitare le funzioni che esercita il giudice, nè più nè meno. Questo è il punto di partenza che forse il senatore Petrella non aveva presente.

Quando io non avrò in un esame di merito tutti i posti coperti, e me ne resteranno vuoti 15 o 20, io farò una cosa semplicissima, onorevole Petrella; promuoverò in soprannumero

nel grado di giudice aggiunto i 20 e avrò il numero totale di giudici aggiunti e giudici che è nei quadri, e che mi serve per i collegi e per le preture. Il personale dunque l'avrò. Non è lo stesso caso del passaggio da giudice a consigliere; allora si presentò a me questo problema: posso io lasciare scoperti i posti, quando il concorso per merito non diede risultati sufficienti? No, perchè ho bisogno di quel numero di consiglieri, altrimenti non posso costituire le Corti. Quando si tratta di passaggio da giudice aggiunto a giudice, per me è indifferente che sia incompleto il numero dei giudici aggiunti, ma è sufficiente che ne abbia quanti sono sufficienti per completare il numero dei giudici, purchè abbia il totale che la tabella organica stabilisce.

Dunque io rassicuro il senatore Petrella che il danno che egli teme non potrà assolutamente verificarsi, perchè, in ogni ipotesi, tra giudici aggiunti e giudici, avrò quel numero di magistrati che, secondo la tabella organica, occorre per le preture e per i tribunali.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 17.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 18.

È istituito presso ogni tribunale un Consiglio giudiziario composto del presidente, che lo presiede, del procuratore del Re e di due giudici che, nei tribunali ove siano più di due giudici, sono eletti annualmente nel mese di gennaio in assemblea generale.

Nei tribunali divisi in sezioni, fa altresì parte del Consiglio il più anziano dei consiglieri d'Appello o dei giudici, che presiedono le sezioni.

Presso ogni Corte d'appello è pure istituito un Consiglio giudiziario, composto del primo presidente, che lo presiede, del procuratore generale, e di due consiglieri eletti annualmente nel mese di gennaio in assemblea generale.

Nelle Corti divise in sezioni fa altresì parte del Consiglio il presidente di sezione più anziano, ovvero, quando si tratta di dar parere su magistrati appartenenti alla giurisdizione di sezione distaccata, il presidente di detta sezione.

Nelle deliberazioni dei Consigli giudiziari prevale a parità di voti, il voto del presidente.

(Approvato).

Art. 19.

Il Consiglio giudiziario presso il tribunale, con le norme stabilite nel regolamento, classifica ogni anno, fino alla loro promozione, i giudici aggiunti del circondario, secondo il grado di merito per capacità, dottrina, operosità e condotta.

Nell'anno precedente a quello in cui, secondo il turno d'anzianità, dovrebbe aver luogo la promozione, il Consiglio giudiziario presso la Corte di appello esprime il suo parere motivato sulla promovibilità, specificando se il giudice aggiunto sia promovibile nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero. Se la promovibilità non è dichiarata, la votazione si ripete negli anni successivi.

La dichiarazione di promovibilità può essere revocata, se da posteriori classificazioni annuali risulti che il giudice aggiunto non ne sia meritevole. Ove la dichiarazione di promovibilità sia revocata o, trascorsi due anni dal turno di anzianità, non sia stata accordata, il giudice aggiunto è dispensato dal servizio.

(Approvato).

Art. 20.

Le promozioni per merito dei giudici aggiunti hanno luogo in seguito ad esame. All'esame sono ammessi i giudici aggiunti, che abbiano almeno per tre anni esercitato le loro funzioni, previo giudizio favorevole sulla loro operosità e condotta da parte del Consiglio giudiziario presso il tribunale.

L'esame si svolgerà secondo quanto è prescritto dall'art. 16 della legge 8 giugno 1890, n. 6878, con le seguenti modificazioni:

La Commissione esaminatrice sarà nominata e composta secondo le norme dell'art. 12.

Sono dichiarati promovibili per merito coloro che hanno riportato in ciascuna materia almeno sette decimi dei punti.

Nella classificazione degli approvati, a parità di punti, prevale il più anziano di età.

Coloro che, pure avendo vinta la prova, non

entrino, per la classificazione avuta, nel numero dei posti messi a concorso, dovranno ripetere la prova.

Sono esclusi da ulteriori concorsi coloro che fallirono in due prove.

ARCOLEO, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *dell'Ufficio centrale*. Ho chiesto la parola per affermare che spesso conviene limitare la legge in più stretti confini. Qui si parla di concorsi a posti superiori, e questi non sono molti. Metto l'ipotesi che in avvenire esistano 20 magistrati ottimi e che si apra una volta il concorso per un posto, un'altra per due, una terza per tre posti. Riusciranno così sei magistrati, e gli altri 14, benchè ottimi, rimarranno esclusi per mancanza di spazio e non di merito. La sanzione che li colpisce per l'avvenire si trasforma in una vera ingiustizia. Perché la legge deve infliggere questa *diminutio capitis*, ed escludere da ogni possibilità di promozione un magistrato che per tre volte non trovi margine al suo merito, solo per difetto di posto? Perché disporre una norma non necessaria, anzi dannosa, e che offende il prestigio dell'individuo e dell'ufficio? Si lasci a lui la facoltà d'imporre un limite a se stesso.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. In tutti gli esami di merito, in tutte le Amministrazioni dello Stato, avviene questo inconveniente. Io conosco dei casi pietosi nell'Amministrazione dell'interno; so di candidati che per un quinto di voti non hanno potuto vincere il concorso. S'intende che gli esami sono vinti da coloro che riescono primi, secondo il numero dei posti messi al concorso; altrimenti una Commissione potrebbe ipotecare anche i posti futuri. Quando dunque darò il posto? Quest'anno no, perchè non v'è posto, dunque l'anno venturo, dice la Commissione; ora a me pare strano che la Commissione per un esame risolva e pigli ipoteca per i concorsi degli anni futuri.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *dell'Ufficio centrale*. Le dichiarazioni dell'onorevole ministro non mi persuadono affatto. Io non faccio analogie; in tutte le altre Amministrazioni dello Stato rimane impregiudicato il diritto di concorrere. Dei professori esimii, diventati poi superuomini, hanno concorso più che tre volte prima di riuscire. Ora qui, nell'ipotesi di un insuccesso non per demerito, ma per esiguità di posti, perchè impedire al magistrato il diritto di ripresentarsi? Non accetto questo metodo di sanzioni ed esclusioni, che bisogna lasciare al sentimento e al decoro individuale; un'epurazione per mezzo di formule così perentorie non mi piace, e siccome questa è un'impressione, la esprimo con piena libertà, senza timore che mi si dica apostolo dei mediocri.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 20.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

#### Art. 21.

Alla promozione a consigliere di Corte d'appello, presidente di tribunale, procuratore del Re e sostituto procuratore generale di Corte d'appello, possono concorrere i giudici e i sostituti procuratori del Re di prima categoria, purchè abbiano fatto parte di un tribunale almeno per tre anni nel quinquennio che ha preceduto la promozione, ed abbiano già da 3 anni raggiunta la prima categoria.

La promozione avviene per turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità, per i tre quinti delle vacanze annuali. Gli altri due quinti sono conferiti per merito ed in seguito a concorso.

(Approvato).

#### Art. 22.

Il giudizio di promovibilità è dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello secondo la disposizione dell'articolo 19.

Il concorso per merito ha luogo davanti il Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme fissate nel regolamento. Il Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello, nel cui distretto il concorrente ha prestato servizio di maggiore durata nei due anni immediatamente anteriori alla domanda, fornisce al Consiglio

superiore informazioni sulla capacità, sulla dottrina e sull'operosità e condotta del concorrente.  
(Approvato).

#### Art. 23.

Il Consiglio superiore, esaminati i titoli presentati dal concorrente ed apprezzate le informazioni ricevute e quelle altre che crederà di assumere direttamente, darà il suo giudizio su tutti i concorrenti e formerà una graduatoria pel numero dei posti messi a concorso.

Il concorrente, che non sia stato compreso nella graduatoria suddetta, può ripresentarsi ad altri due concorsi soltanto.

Per la nomina non conforme al parere del Consiglio superiore occorre una deliberazione del Consiglio dei ministri.

PETRELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PETRELLA. Debbo ripetere che mi dispiace dover prendere sovente la parola, ma non ne posso fare a meno; ho appartenuto alla magistratura, e perciò mi sento spesso tratto a parlare su questo disegno di legge, pure non facendolo per tutto quello che vorrei. In questo disegno di legge, ed in questo articolo, si parla di un regolamento, dal quale il Consiglio superiore trarrà le norme per gli esami di concorso che si dovranno dare dai magistrati: di regolamento non si parla invece nell'articolo 25, ma io ritengo che le regole che saranno stabilite per le promozioni di cui è parola nell'articolo 22, saranno anche quelle pel concorso ai posti della Corte di cassazione.

Io in verità trovo che le condizioni del pubblico ministero sono, debbo dirlo, inferiori a quelle della magistratura giudicante, e dirò il perchè. Con la legge del 1875 il pubblico ministero è stato quasi messo al bando dalle materie civili; ora il concorso si fa per titoli, che titoli potrà presentare un funzionario del pubblico ministero al Consiglio superiore?

Se si tratta di un pubblico ministero che è a capo di un tribunale importante come, per esempio, Napoli, Milano, Torino, non potrà presentar nulla, perchè egli ha appena il tempo necessario per dirigere l'ufficio. Se si tratta invece di un sostituto del procuratore del Re, o sostituto procuratore generale, potrà presentare delle, mi si perdoni pure la parola, delle

magre requisitorie, perchè si sa che il pubblico ministero non può a fondo affrontare delle questioni ed esaminarle, ma deve semplicemente limitarsi a vedere se vi siano gli elementi di fatto necessari, indispensabili, per potere rinviare a giudizio gli imputati, e rare volte si sfiorano le questioni di diritto.

Dunque questi funzionari del pubblico ministero sono in condizioni inferiori a quelle dei magistrati giudicanti, salvo coloro che hanno avuto tempo e modo di poter stampare delle monografie, e magari dei volumi, e credo saranno delle eccezioni.

Per queste ragioni vorrei fare una preghiera al ministro, questa, cioè, che nel fare il regolamento provveda in modo che il Consiglio superiore prenda ad esame comparativo i funzionari del pubblico ministero tra loro, e non li confronti coi consiglieri e magistrati giudicanti: insomma vorrei un esame distinto e comparativo fra quelli che appartengono alla stessa carriera, cioè funzionari del pubblico ministero tra loro, consiglieri egualmente tra loro. Se il regolamento a ciò non provvederà potrebbe avvenire quello che ora dirò. Un pubblico ministero, il quale sa che non può gareggiare con un consigliere, perchè non può presentare all'esame del Consiglio superiore lavori in materie di diritto civile, ma che si sente Achille in seno, che cosa farà?

Si avvarrà della legge del 1875, della legge sull'ordinamento giudiziario, di un articolo della procedura civile, e chiamerà a sé gli atti delle cause civili, per presentare poi delle conclusioni scritte. Questo che cosa produrrà? Produrrà un incaglio nel rapido svolgimento dei dibattiti civili, e per conseguenza produrrà un male all'amministrazione della giustizia, e a ciò il funzionario del pubblico ministero sarà tratto pel bisogno di manifestare il suo valore in materia civile. Io spero perciò che nel regolamento il ministro disciplinerà questo esame in modo da non pregiudicare il pubblico ministero, di fronte alla magistratura giudicante.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Accolgo di buon grado la giusta osservazione fatta dal senatore Petrella e ne terrò conto nel regolamento.

PETRELLA. Ringrazio.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *dell'Ufficio centrale*. Faccio osservare che l'inciso ultimo compreso nel mio ordine del giorno, accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro, si riferisce precisamente a definire meglio questa pertinenza di titoli, che devono essere connessi all'ufficio e agli scopi della magistratura, senza escludere il carattere speciale o scientifico, ma sempre connesso ai fini della carriera, nel senso alto della parola. D'altra parte quella disposizione, che anche contro un parere del Consiglio superiore possa per la nomina sostituirsi il Consiglio dei ministri, non mi soddisfa molto. Nè perchè io creda che non si debba o possa riparare gli errori, ma temo che il provvedimento susciti sospetti politici, anche perchè in altre Amministrazioni dello Stato, quando la designazione è fatta dalla Commissione prestabilita, non si ricorre per la nomina al Consiglio dei ministri, e cito un esempio.

Nel corpo universitario, se una Commissione ha respinto un candidato, non è il Consiglio dei ministri che potrà nominarlo. Quindi mi pare che questa eccezione, fatta in rapporto all'alta magistratura, non sia giustificata.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\*ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Resta perfettamente inteso che la portata dell'ordine del giorno approvato, si riferisce anche a questa parte dell'art. 23, ricordata ora dal senatore Arcoleo.

Per quanto riguarda il capoverso finale, che trova luogo poi in altri articoli simmetrici, la ragione di questa disposizione è di affermare solennemente il principio della responsabilità ministeriale, per la direzione ed alta sorveglianza che il ministro ha sulla magistratura.

Non dimentichiamo il punto di partenza, e consideriamo il punto d'arrivo della legge. Noi muoviamo dallo Statuto, che fa della nomina del giudice una prerogativa del Re. E la legge del 1865 ha mantenuto un'evoluzione lenta e limitata di questa facoltà, ed ora è pressochè annullata.

La facoltà di nomina è facoltà interna, so-

vana della magistratura stessa, che con un sistema ottimo, eccellente, si costituirà da sé.

Questa è la parte precipua della legge, ma non sopprimiamo il principio della responsabilità ministeriale; altrimenti avremo fatto della magistratura una amministrazione autonoma, come le ferrovie, anche il ministro potrà venirvi a dire: la magistratura si costituisce da sé e io non ci entro per niente nelle nomine.

Stia tranquillo il senatore Arcoleo, che ha tanta pratica delle cose politiche; di questa facoltà, lo si può fin da ora presumere, forse nessun ministro si servirà.

In fondo questa disposizione è contro il ministro, perchè tien ferma la sua responsabilità.

ARCOLEO. Io la volevo per difendere il ministro.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ma io intendo d'assumere, ciò non ostante, questa responsabilità, pur ringraziando il senatore Arcoleo della sua difesa. (*ilarità*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 23.

(Approvato).

#### Art. 24.

Contro il giudizio sulla promovibilità dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello, così nel caso dell'articolo 19 come nel caso dell'articolo 22, è ammesso ricorso al Consiglio superiore della magistratura.

Il ministro può provocare in ogni caso dal Consiglio superiore la revisione del giudizio del Consiglio giudiziario.

(Approvato).

#### Art. 25.

La nomina dei consiglieri di Corte di cassazione, presidenti di sezione di Corte d'appello e dei sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, è fatta unicamente per merito, in seguito a concorso fra i consiglieri e i sostituti procuratori generali di Corte d'appello, i presidenti di tribunale e i procuratori del Re che abbiano sei anni effettivi di grado e che sian distinti per ingegno e dottrina, nonchè per carattere ed operosità.

Il concorso ha luogo secondo le norme dell'articolo 23 davanti il Consiglio superiore. Per la nomina non conforme al parere del Consiglio superiore occorrerà la deliberazione del Consiglio dei ministri.

RICCIUTI. Domando di parlare.

MANFREDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ricciuti.

RICCIUTI. Ho domandato di parlare unicamente per chiedere un chiarimento all'onorevole guardasigilli.

In quest'articolo si parla del concorso di merito da parte dei consiglieri d'Appello. Per verità è spiacevole che anche i vecchi magistrati, che appartengono ad una Corte d'appello, siano costretti a fare un concorso. Quando ad una certa età non si riesce nel concorso, se ne riceve un discapito morale, ma si è voluto stabilire il concorso e si faccia; però domando al ministro qualche chiarimento per impedire un grave danno.

Secondo l'art. 25, per la forma del concorso è richiamato l'art. 23. In questo vi è il primo capoverso tauto contestato, che cioè, dopo tre concorsi, non possa più il concorrente aspirare alla promozione. Quest'articolo si capisce per i giovani magistrati, per i giudici di tribunale, i quali possono essere promossi o per anzianità o per merito. Se non riescono per merito saranno promossi successivamente per anzianità; ma non si comprende per i consiglieri, i quali hanno solo la promozione per merito. Quando, viuti da altri, non fossero più promovibili, sarebbero in condizioni difficili, perchè non solo non potrebbero più aspirare alla Corte di cassazione, ma non potrebbero rimanere lunghi anni in servizio, dovendo a 70 anni essere collocati a riposo.

Io credo però che questa supposizione, suggeritami anche da alcuni magistrati del mio distretto, forse non è esatta, perchè nell'articolo 25 si richiama l'art. 23 solo nella parte che riguarda la forma e non nelle altre disposizioni; tanto vero che nello stesso art. 23 è detto precisamente che, se vi è contraddizione nella nomina, si potrà chiedere la decisione del Consiglio dei ministri.

Questa parte, che forma l'ultimo capoverso dell'art. 23, è stata ripetuta nell'art. 25; e ciò dimostra che non è tutto l'art. 23 che si è voluto richiamare. Ed allora io spero che il ministro dica che la limitazione dell'art. 23, che cioè dopo tre concorsi sia dichiarato impromovibile il magistrato, non sia applicabile ai con-

siglieri di Appello, perchè questa limitazione non è stata riprodotta nell'art. 25.

Aspetto in tali sensi l'interpretazione del guardasigilli; perchè sarebbe dispiacevole che questa limitazione fosse applicabile anche ai consiglieri di Appello, i quali possono in molti presentarsi ad un concorso quando sono pochi i posti. Questi pochi posti, che potrebbero essere 15 o 20 in un anno, in tre concorsi ripetuti, sarebbero assegnati ai migliori, ma resterebbero poi impromovibili tutti quelli che si sono presentati e non sono riusciti. Se i posti sono pochi, e molti i concorrenti valorosi, avverrà che alcuni posti saranno vinti dai più valorosi, e, a parità di titoli, altri potranno essere assegnati per anzianità.

MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANFREDI. Le modificazioni del disegno di legge nel sistema della carriera e promozione dei magistrati innegabilmente reca un notevole miglioramento; ma siamo permesso di manifestare un mio sentimento, sia pure un pregiudizio.

Per me, una magistratura tenuta sino all'incanutire sotto esami, sotto giudizi di promovibilità, in gare di concorsi, non può godere tutta la reputazione, non può avere tutta la piena dignità. In cerca del merito, del sapere individuale, si scredita il corpo; come se si facesse una classificazione pubblica dei bravi più o meno, dei più o meno valorosi dell'esercito. « Tutti i magistrati si debbono tenere in reputazione insieme (lo diceva uno dei più grandi antichi magistrati della Francia, il celebre cancelliere D'Aguesseau); considerati come tanti distinti raggi, sempre deboli per quanto da se stessi luminosi, ma sempre splendenti, per quanto deboli separatamente, nel formare riuniti insieme quel gran corpo di luce, che rallegra la giustizia e fa tremare l'iniquità ».

Ma sarebbe vano che io trattenessi ora il Senato di più su questo pensiero. Nemmeno è luogo e tempo di parlare di quel gran male, che fu detto la febbre dell'avanzamento; male che purtroppo in qualche modo ha preceduto il disegno di legge, e che sarebbe un seme molto pernicioso, se si potesse credere che il disegno di legge fosse la conseguenza di quell'agitazione, di quelle manifestazioni, che lo stesso

onor. guardasigilli ha deplorato. Mi limiterò ora a due punti.

Il sistema delle promozioni alla Corte suprema per concorso, e più ancora le ragioni dettate dall'onor. guardasigilli e dal relatore dell'Ufficio centrale, screditano le Corti di appello, alle quali io desidero di rendere il dovuto onore. Le Corti di appello, curialmente considerate, nei riguardi cioè agli interessi dei litiganti, hanno importanza non minore, se non maggiore, della Cassazione; giudicano esse pure in diritto, e vediamo quanto conto le raccolte tengono delle loro sentenze: giudicano in fatto e giudicano sovranamente. Qualche volta, qui e in Francia, le Corti di appello hanno resistito alle massime della Corte suprema, e qualche volta la dottrina è stata di preferenza con loro; perchè vi è sopra tutte, anche sopra la Corte suprema, la somma autorità della critica dottrinale.

Passo ad un'altra osservazione. Come sarà composto il Consiglio superiore della giustizia (non può essere che non l'abbia pensato l'onorevole guardasigilli), sottrarrà il tempo e l'opera di molti magistrati all'adempimento del loro dovere nell'amministrazione della giustizia. Si può immaginare la quantità della occupazione del Consiglio superiore. Se non erro sarà occupato tutto l'anno nelle attribuzioni degli articoli 35 e 36. Già troppo è mal veduto, che i magistrati lascino abbandonati i loro uffici e anche le loro sedi per commissioni od altri incarichi diversi. Anche su questo punto, non volendo trattenere il Senato nè recare inciampo al successo della legge, non faccio che pregare l'onorevole ministro delle sue spiegazioni, ed affidarmi, in quanto sarà possibile, al regolamento.

QUARTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

QUARTA, *relatore*. Io mi permetto di far osservare agli onorevoli colleghi Ricciuti e Manfredi che, in fondo, la condizione, che viene fatta dal progetto ai magistrati di Corte d'appello, non sia se non quella (forse anche migliore) che già hanno per effetto delle leggi esistenti, e specialmente per effetto dei regolamenti della Commissione consultiva. Ma che forse oggi i consiglieri di appello son promossi alla Corte di cassazione, senza che prima siano stati scrutinati e classificati dalla Commissione consul-

tivo? No. Nessuno di essi può mai essere promosso, senza che prima sia stato scrutinato. E le promozioni si fanno gradatamente secondo le diverse qualifiche, che agli scrutinati vengono dalla Commissione consultiva attribuite o di merito eccezionale o di promovibili a scelta, o di promovibili a turno, così e non altrimenti che come si fa per i pretori che vogliono essere promossi a giudici, e per i giudici che vogliono essere promossi a consiglieri d'appello. Ora col sistema del nostro disegno di legge si vengono a cambiare i nomi, ma la sostanza rimane la stessa, perchè il Consiglio superiore della magistratura deve anche *scrutinare* e classificare i diversi magistrati, i quali concorrono per il posto di consigliere di Corte di cassazione, e li deve *scrutinare* e classificare, secondo i loro titoli di merito, tenendo conto delle informazioni che vengono fatte dai Consigli giudiziari presso le rispettive Corti di appello, esaminando ed estimando la bontà delle loro sentenze, il valore dei loro titoli scientifici, e richiamando tutti i loro precedenti di merito o di demerito, quali che siano, nella stessa guisa e con lo stesso intento con cui procede nei suoi scrutini e nelle sue classificazioni l'attuale Commissione consultiva.

Quindi io non vedo in che il disegno di legge rechi offesa a quella, che diceva dignità dei consiglieri di Corte d'appello l'onorevole collega Manfredi, poichè con esso in fondo non si viene che a ordinare, migliorando lo stesso procedimento che esiste attualmente per lo scrutinio di tutti i magistrati, e con essi dei magistrati di Appello. Ripeto, i nomi sono cambiati, ma la sostanza rimane la stessa. Siamo d'accordo, nessuno mai lo ha messo in dubbio, che per i magistrati di Appello si richiegga anche una grande capacità, che siano sotto ogni rapporto, magistrati rispettabilissimi, e che anch'essi debbono esaminare e decidere questioni di diritto. Ma bisognerebbe non essere stato mai in Corte d'appello ed in Cassazione, per ignorare, che l'arringo dell'una sia profondamente diverso da quello dell'altra, e che però le doti e le attitudini richieste nei magistrati per regolare esercizio delle funzioni del primo siano ben diverse da quelle che si richiedono per regolare esercizio delle funzioni del secondo.

D'altra parte, il giudizio che viene ad essere

emesso dalla Corte di appello, non può organicamente avere quell'autorità ed efficienza giuridica, che può e deve avere il giudizio, che su di una questione di diritto si emetta dalla Corte di cassazione, la quale ha l'alto e grave compito di porre chiaro e netto il pensiero legislativo, di vigilarne e curarne la più stretta e rigorosa osservanza.

I suoi errori, le sue inesattezze, perplessità e contraddizioni nei giudizi sono fatali per tutto il funzionamento della magistratura. Donde la imprescindibile necessità, che ad esercitare le funzioni di consiglieri di Cassazione siano prescelti e destinati solamente quelli, che sian segnalati ed eccellano per grande e vasta cultura giuridica, senza preoccuparsi della loro anzianità.

Ed ecco perchè l'Ufficio centrale ha ritenuto giustissimo il concetto, a cui si è ispirato il disegno di legge, il concetto, cioè, che quanto concerne i magistrati di Corte di cassazione, non si possa andare con altro criterio che non sia quello del merito. Il criterio dell'anzianità non può che condurre alla demolizione, alla rovina completa del supremo magistrato della Corte di cassazione.

Quanto alle osservazioni che ha fatte l'onorevole senatore Ricciuti, circa l'interpretazione da darsi al capoverso dell'art. 25, io non posso che rimettermi a quello che sarà per dire l'onorevole ministro, poichè nessuno meglio di lui può dichiarare e stabilire nettamente quale sia il suo pensiero.

RICCIUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIUTI. Per verità mi meraviglia ciò che ha detto il senatore Quarta, che cioè non si sia fatto nè più nè meno di quello che è già disposto nelle leggi vigenti.

QUARTA, *relatore*. Nella sostanza.

RICCIUTI. Io sarei lieto se si potesse rimanere nelle condizioni attuali, cioè che per ogni individuo si facesse un giudizio d'idoneità. Allora si comprenderebbe che quando il magistrato sottoposto ad un Consiglio superiore, ad una Commissione consultiva, fosse dichiarato impromovibile, non avesse diritto a legnarsi.

Invece il concorso per merito, secondo l'articolo 23, è stabilito in questo modo: che il Consiglio superiore comincia a dare un giudi-

zio, senza dirci in che debba consistere, ma, senza dubbio, il giudizio deve essere intorno al merito di ciascun concorrente. Infatti dice l'articolo 23: darà il suo giudizio su tutti i concorrenti, e formerà (questa è la seconda cosa) una graduatoria pel numero, non già dei concorrenti, ma dei posti messi a concorso.

Finchè la legge avesse detto: se cento sono i concorrenti e 20 i posti disponibili, la graduatoria si farà di tutti gl'idonei, che potrebbero essere 30 o 40, avrei capito che fossero dichiarati impromovibili gli altri 60 o 70 rimanenti. Invece si dice che si darà un giudizio, che potrà forse essere di lode a molti concorrenti, e solo si farà la graduatoria pei posti disponibili; e gli altri non favoriti perchè non potrebbero più presentarsi dopo tre volte?

E badate che, come ho detto poco fa, i posti di promozione dai tribunali alle Corti di appello possono esser molti, ma pochi i posti da consigliere di Appello alla Corte di cassazione, e molti sono i consiglieri concorrenti. Ora, non vi è giudizio d'incapacità o d'inidoneità, ma si dice soltanto: Tizio è più valoroso dell'altro e deve essere promosso, ma l'altro potrà bene avere tutte le doti necessarie ad un magistrato per passare alla Corte di cassazione. Deve quindi avere il diritto di presentarsi a nuovi concorsi.

QUARTA, *relatore*. Ma anche ora i promovibili a scelta sono preferiti.

RICCIUTI. Oggi la Commissione consultiva procede diversamente. Si presenta un solo individuo, ne è valutata la capacità e si dice se sia promovibile o no. La capacità o il merito sono qualità relative agli individui, e la comparazione tra molti potrà stabilire il valore relativo, pure essendo tutti capaci, e tra essi saranno preferiti quelli di maggior valore, non già perchè gli altri siano incapaci; perchè dunque volete togliere loro ogni speranza di carriera? Eliminati costoro, che sono i migliori e i più valorosi, verranno altri che, pur non avendo lo stesso merito, in mancanza di concorrenti, saranno prescelti; allora che ne avverrà? Avverrà che il merito sarà riconosciuto non dai Consigli superiori, nè dalle Commissioni consultive, ma dai colleghi, i quali diranno: Tizio, dichiarato impromovibile, vale più dell'altro cui la fortuna ha aperto il cammino.

È poi giusto quello che dice il senatore

Quarta, che alla Cassazione si debba andare per merito distinto? È verissimo; in Cassazione deve andare chi è colto nel diritto, ma non si dica che in Corte di cassazione si fa più di quello che si fa in Corte d'appello.

Ciò mi meraviglia.

QUARTA. Io non ho mai detto questo.

RICCIUTI. La Corte d'appello esamina il diritto e il fatto, e la Corte di cassazione decide questioni che i consiglieri d'Appello hanno già deciso in diritto, ma non giudica in fatto; al più potrà giudicare se vi sia stata inosservanza delle leggi di rito, e delle disposizioni della procedura; mentre le questioni di diritto sono prima esaminate dalla Corte d'appello.

Come si può venire a dire dunque potersi tollerare che i consiglieri d'Appello abbiano una capacità scadente?

QUARTA. Io non ho mai asserito questo.

RICCIUTI. Questo mi pare si voglia ritrarre da questo articolo; ad ogni modo non si dovrebbe interpretare l'articolo in senso restrittivo, quando in esso si dice espressamente che è richiamato l'art. 23 per la forma dei concorsi, e non si ripete affatto la limitazione dell'art. 23; mentre è riprodotto integralmente l'ultimo capoverso dell'art. 23. Sarei dolente di avere, insistendo inutilmente sopra questa interpretazione, provocata una interpretazione contraria, perchè se non si fosse fatta discussione su quest'articolo, non si sarebbe potuto accogliere un'interpretazione contraria ai consiglieri della Corte d'appello.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

\* ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io credo che la discussione si aggiri intorno a due equivoci, specialmente stando alle osservazioni fatte dall'onor. Ricciuti.

Mi pare fondata l'osservazione dell'onorevole Quarta, per quanto riguarda i consiglieri di Cassazione, rispetto alle norme di decadenza stabilite dall'art. 25. Su questo punto l'onor. Quarta non ha fatto alcuna dichiarazione; si è rimesso alle dichiarazioni del ministro. In quanto al discorso dell'onor. Ricciuti che riguarda la confutazione di ciò che asserì l'onorevole Quarta, evidentemente vi è un equivoco. Io farò delle brevi dichiarazioni e non cercherò entrare in questa gara, certamente generosa,

sull'importanza rispettiva dei magistrati nei vari gradi.

Io sarei, a questo riguardo, del parere di fra Cristoforo in materia di duelli, vale a dire il mio parere è che tutti i magistrati dovrebbero essere ottimi in tutti i gradi, compresi i pretori e i conciliatori, i quali hanno una missione sociale importantissima. Il desiderio di tutti è che i funzionari siano ottimi in tutti i gradi.

Però le condizioni speciali in cui noi viviamo, e queste sono comuni per la composizione della magistratura, a tutti gli Stati, fa sì che la magistratura debba costituirsi sotto forma di carriera, e quindi ci debbano essere i gradi di avanzamento, e questo avanzamento bisogna che sia disciplinato per il passaggio da un grado all'altro. L'onor. Ricciuti ha detto che ai gradi supremi della magistratura si deve solo arrivare per merito eccezionale, e in questo io son d'accordo con lui.

Ora, debbo solo aggiungere una brevissima osservazione per la ripugnanza che gli onorevoli Manfredi e Ricciuti hanno manifestata a questo concorso, che si applica a magistrati di alto grado, quali i consiglieri d'Appello. Questa ripugnanza, però, a me sembra che abbia un senso relativo, ed è soltanto per questo che il sistema attuale vuole che il magistrato sia classificato nella sua individualità, in modo che si debba dare un giudizio assoluto sul valore del magistrato; questo è il sistema attuale e questo nuovo disegno di legge lo muta solo in ciò che riguarda un giudizio comparativo.

Ora, non comprendo come ciò possa diventare poco dignitoso per il magistrato, mentre si ritiene dignitoso il sistema attuale. Sotto il punto di vista della dignità, io prego l'onor. Ricciuti di ascoltarmi. Il sistema che la nuova legge vuol regolare è il sistema migliore, perchè non muta l'attuale, per quanto riguarda la questione di sentimento della magistratura, se non in una maniera più rispettosa per la magistratura stessa, perchè col sistema del concorso si dirà che il magistrato non vinse il concorso, mentre ora si dice che fu dichiarato impromovibile. Io spero che la comparazione eviterà certi inconvenienti che col sistema attuale si sono verificati e che bisogna lealmente confessare.

Per quanto riguarda l'interpretazione da darsi

all'art. 25 raffrontandolo coll'art. 23, io sono d'accordo con l'interpretazione data dall'onorevole Ricciuti. L'interpretazione testuale dell'art. 25, fu fatta con la sua acutezza e sottigliezza abituale dall'onor. Ricciuti, quindi nulla posso aggiungere. Ma io conforterò la tesi dell'onor. Ricciuti con un'altra considerazione, tratta dallo spirito dell'art. 25 in rapporto all'art. 23. L'art. 23, che riguarda la promozione da consigliere d'Appello a consigliere di Cassazione, stabilisce che dopo tre concorsi non si è più ammessi a futuri concorsi per merito, ma con ciò il giudice può attendere la sua promozione a consigliere d'appello dall'anzianità.

Questo non si applica per il concorso alla Cassazione, poichè il giudice che non è dichiarato promovibile al concorso, andrà in Corte d'appello per anzianità, mentre invece per il passaggio di grado da consigliere d'Appello a consigliere della Cassazione, la promozione per anzianità viene abolita. Dunque questa disposizione, che si spiegherebbe per l'un caso, non troverebbe più una sufficiente spiegazione nel secondo.

Per le ragioni tratte dal testo, secondo quanto l'onor. Ricciuti disse, e per queste considerazioni tratte dallo spirito dell'articolo, io credo che possa concludersi che la disposizione di decadenza non si applica all'art. 25, e confido che il senatore Ricciuti si dichiarerà soddisfatto.

**RICCIUTI.** Ringrazio l'onor. ministro delle sue dichiarazioni.

**MANFREDI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MANFREDI.** Ho preso la difesa delle Corti d'appello, perchè mi è parso di aver letto nella relazione del ministro o dell'Ufficio centrale che nelle Corti d'appello bastino i magistrati mediocri...

**ORLANDO,** ministro di grazia e giustizia e dei culti. No, No.

**MANFREDI...** Quanto poi al sistema della classificazione di merito, che il nuovo sia identico o poco dissimile dall'attuale della Commissione consultiva, sono costretto a dichiarare che nemmeno questo ha avuto mai la mia approvazione.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 25.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

## Art. 26.

In tutti i concorsi di promozione per merito si terrà conto della maggiore anzianità nel grado, soltanto per graduare fra loro i concorrenti che abbiano ottenuta per merito una eguale classifica.

In tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni della presente legge, le promozioni vanno fatte in proporzioni determinate fra il merito e l'anzianità, le nomine per merito e quelle per anzianità devono alternarsi seguendo l'ordine rispettivo, per quanto è conciliabile con le esigenze del servizio, in guisa però che almeno dentro l'anno la proporzione fissata dalla legge risulti mantenuta.

(Approvato).

## Art. 27.

La nomina dei primi presidenti e dei procuratori generali delle Corti d'appello, dei primi presidenti, dei procuratori generali, dei presidenti di sezione e dell'avvocato generale della Corte di cassazione ha luogo dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro di grazia e giustizia.

(Approvato).

## Art. 28.

Le carriere della magistratura giudicante e del ministero pubblico sono unificate nella graduatoria.

Sono pareggiati in grado:

i giudici di tribunale ed i sostituti procuratori del Re;

i consiglieri di Appello e presidenti di tribunale, ed i sostituti procuratori generali di Appello e procuratori del Re;

i consiglieri e sostituti procuratori generali di Cassazione ed i presidenti di sezione di Corte d'appello;

i primi presidenti e procuratori generali di Corte d'appello, i presidenti di sezione e l'avvocato generale della Corte di cassazione;

i primi presidenti ed i procuratori generali di Corte di cassazione.

(Approvato).

## Art. 29.

I giudici aggiunti meno anziani, i quali, secondo la disposizione dell'art. 16, possono essere destinati a prestare servizio nei tribunali con la funzione di sostituto procuratore del Re, raggiunto il loro turno di anzianità, saranno destinati alle preture come gli altri giudici aggiunti.

I giudici aggiunti che nel giudizio di promozione al grado superiore sono dichiarati più particolarmente idonei all'ufficio del pubblico ministero, potranno esservi destinati, nei tribunali, anche indipendentemente dalla norma stabilita nel primo capoverso dell'art. 2.

(Approvato).

## Art. 30.

Nelle promozioni si terrà conto delle attitudini speciali dei magistrati e del servizio prestato nel grado precedente per assegnarli alla magistratura giudicante od al pubblico ministero, con la condizione del loro consenso quando si tratti di passaggio dall'una all'altra funzione.

Sulla base dei medesimi criteri e col concorso delle medesime condizioni, possono i magistrati su proposta dei primi presidenti, sentiti i procuratori generali, essere passati con decreto Reale dall'una all'altra funzione, previo parere del Consiglio superiore, anche durante l'esercizio delle funzioni inerenti al grado occupato.

(Approvato).

## Art. 31.

Per le nomine degli avvocati esercenti e professori di legge previste negli articoli 51, 72 e 128 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, e nell'art. 1 della legge 8 giugno 1890, n. 6878, oltre le condizioni ivi stabilite, è richiesto il parere del Consiglio superiore della magistratura.

Quando il ministro non intende uniformarsi a detto parere, è necessaria per la nomina la deliberazione del Consiglio dei ministri.

(Approvato).

## Art. 32.

Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto alla pensione od indennità ai termini di legge,

i magistrati giudicanti ed i membri del pubblico ministero di grado non superiore a consigliere di Corte d'appello, che abbiano compiuto l'età di anni settanta e tutti gli altri che abbiano compiuto quella di anni settantacinque.

MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANFREDI. Sarò indiscreto, ma prego l'onorevole ministro di tutta la sua condiscendenza. Quantunque sia stato già dichiarato, desidero che ora si ripeta che questa estensione del limite di età al pubblico ministero non s'intenda costituire un principio di trasformazione dell'istituto, e non pregiudichi specialmente la questione della inamovibilità.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Confermo di buon grado le dichiarazioni già fatte, che cioè tutte queste questioni gravissime, a cui l'onor. Manfredi ha alluso, resteranno affatto impregiudicate.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 32. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora alla discussione dell'art. 33, che rileggo:

#### Art. 33.

Il magistrato collocato in aspettativa è posto fuori del ruolo organico dopo due mesi, se l'aspettativa fu concessa per motivi di famiglia; e dopo tre mesi se l'aspettativa fu concessa per motivi di salute. Il suo posto è dichiarato, quindi, vacante, e l'assegno che gli può spettare, va a carico dei fondi disponibili in bilancio per vacanza di posti.

Al termine dell'aspettativa il magistrato ha diritto di rioccupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli è destinato ad una delle sedi del suo grado e ufficio che risultino vacanti, avuto riguardo alla sua domanda nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio. Se non vi siano vacanze nelle sedi domandate ed egli non consenta a raggiungere la sede offerta, continua nell'aspet-

tativa sino a che possa essere destinato a una delle prime sedi che successivamente risultino vacanti, purchè non oltre il termine massimo dell'aspettativa medesima. Il disposto dell'articolo 5 della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, è abrogato per quanto riflette la magistratura.

Possono essere collocati in aspettativa per decreto Reale, previo parere conforme del Consiglio superiore e per un periodo di tempo non superiore a due anni, i magistrati colpiti da infermità o debolezza di mente, che non sia tale da potersi far luogo alla dispensa dal servizio ai sensi dell'art. 203 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626.

BONASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI. Assai raramente all'esame del Parlamento vengono portati disegni di legge che abbiano, non dirò maggiore, ma importanza pari a quello che è in discussione. Perciò non posso non fare eco al grido di dolore che ieri l'illustre collega senatore Scialoja sollevò, perchè un progetto di tanta e così straordinaria importanza arrivi al Senato in un momento nel quale è vana la speranza di ottenere dall'onorevole guardasigilli l'adesione al benchè menomo emendamento per quanto giustificato.

È ben vero che ieri l'onor. ministro, rispondendo all'onor. senatore Scialoja, ebbe cura di affermare la libertà del Senato di discutere e di portare emendamenti. Ma non vi era bisogno, onorevole ministro, di siffatta dichiarazione per stabilire questo diritto teorico del Senato. Il fatto è che egli, proseguendo nel suo discorso, venne praticamente a disconoscerlo affermando nel modo più reciso la somma urgenza di questo disegno di legge, il danno gravissimo che ne verrebbe ritardandone l'approvazione, e quindi nello stesso momento che voleva rendere omaggio alla prerogativa del Senato, ha finito per togliere ogni valore alla sua affermazione di una libertà meramente astratta.

Io non credo, e con me certo crede il Senato, che non sarebbe cascato il mondo rimettendo al novembre la discussione di questo disegno; e forse sarebbe stata lezione opportuna agli impazienti che hanno promosse agitazioni così poco dicevoli al carattere di ma-

giurato; e allora gli emendamenti che nella sua alta competenza avrebbe potuto suggerire il Senato avrebbero resa questa legge, se non perfetta, certo meno difettosa, mentre approvata così com'è, appunto perchè legge organica fondamentale, chi sa quando potrà essere ritoccata.

È evidente che in queste condizioni ogni discussione diviene necessariamente accademica, ed è questo fatto che spiega un fenomeno, che altrimenti sarebbe inesplicabile, e che non farebbe certo onore al Senato, il fatto cioè che nella discussione generale di questo disegno di legge non si è iscritto che un solo oratore, e che anche questo si è limitato a poche osservazioni, tanto per impedire l'anormalità che il Senato in una legge fondamentale passasse alla discussione degli articoli, senza che neppure una voce si facesse udire.

Questa considerazione mi ha trattenuto dal presentare al Senato osservazioni sopra parecchi articoli che io credo avrebbero potuto essere di molto migliorati nella forma e nella sostanza, e confesso che sono rimasto incerto se mi convenisse di prendere la parola anche a questo punto, per lamentare la mancanza di una disposizione che a me pare essenzialissima per la tutela del decoro della magistratura; e se mi vi sono indotto a chiederla è stato solo per la speranza di ottenere dall'onorevole guardasigilli l'affidamento che la disposizione della quale dirò, possa trovare il suo posto almeno in uno degli altri disegni di legge, destinati a completare il presente, che sono allo studio, e che è sperabile non tarderanno ad essere portati innanzi al Parlamento.

La disposizione cui accenno, e della quale lamento la mancanza, figurava già nel disegno elaborato dal compianto ministro Gallo ed era inserita nell'art. 57.

Premetto che nelle linee generali approvo con profonda convinzione il disegno dell'onorevole Orlando, perchè ritengo apporterà rimedio, se non a tutti, a parecchi sconci ed a non pochi mali. Ma non ci facciamo delle illusioni, le piaghe che affliggono la magistratura dolorosamente non sono poche, e forse più negli ordini superiori che negli inferiori; e bisogna avere la lealtà e il coraggio di confessarlo altamente, e credo che ciò sia doveroso, perchè ai mali non si apporta rimedio

dissimulandoli, e le piaghe non si guariscono, se non si sollevano le bende e i veli per applicarvi i caustici atti a cicatrizzarle: le basse mormorazioni non hanno altro effetto che di aumentare lo scredito e il danno.

In Italia, in questo come in troppi altri argomenti, si è fatta molta rettorica, e coll'abusato paragone della famosa moglie di Cesare, tutte le volte che si è sollevata una qualche voce per denunciarli ed invocare i rimedi, per malintesi riguardi, per un falso senso di pietà, o per preteso rispetto al principio d'autorità, si è cercato di porre tutto in silenzio, e di coprire le voci che si alzavano per protestare.

L'onorevole guardasigilli nell'altro ramo del Parlamento non ha dissimulato in proposito il suo pensiero, e lo ha recisamente manifestato con nobili e sdegnose parole, alle quali immediatamente seguirono giusti e rigorosi provvedimenti che hanno riportata la generale approvazione; ed io non trovo parole sufficienti di lode per incoraggiarlo in questa via, che avrà per effetto di riportare la magistratura a quell'altezza nella pubblica estimazione che è tanto necessaria, affinchè essa possa adempiere il suo altissimo ufficio di guardiana e custode dei diritti di tutti e di ciascuno.

Ma dacchè l'onorevole ministro ha mostrato di volere fermamente entrare in questa via, perchè non ha incominciato col riprodurre in questo disegno il citato art. 57 del progetto Gallo?

Quest'articolo dispone: « Il magistrato deve essere tramutato ad altra sede, se nello stesso luogo esercita la professione di avvocato o procuratore un suo parente od affine sino al secondo grado.

« È applicabile la disposizione dell'articolo seguente se la parentela o l'affinità sia in terzo grado, e cioè il magistrato inamovibile potrà essere tramutato anche per aderenze contratte nella sede ove trovasi, o per interessi suoi o di persone di famiglia, non sia in grado di esercitarvi convenientemente le sue funzioni ».

Si sa che le parti contendenti sono sempre persuase di aver ragione, tanto è vero che, se non avessero questa ferma convinzione, certamente non si sottoporrebbero alle ansie e alle spese di una lite, ed è umano che la parte che rimane soccombente non si persuada del proprio torto, e il più sovente, invece di cercare le ragioni per le quali il giudice può avere

disconosciuti il suo preteso diritto nei motivi della sentenza, è incline ad attribuirle ad estranee non confessabili influenze. Immaginiamoci poi quale esca sia data ai maligni e agli avidi di scandali e quale iattura ne venga alla magistratura quando disgraziatamente, come nel caso contemplato da quest'articolo, esista una condizione di fatto, che pare fatta apposta per legittimare i sospetti.

Io non discenderò a fatti particolari, perchè non sono qui a fare da pubblico accusatore, ne ricorderò uno solo, che non è recente pel vivo generale scandalo che destò in paese quando si vide un intero studio di avvocato trasportarsi dalle Alpi al Lilibeo, solo perchè il capo della famiglia che occupava un alto posto nella magistratura fu da quella settentrionale sede trasferito ad altra meridionale.

Il compianto Gallo, nella sua relazione, giustifica quest'articolo, osservando: « L'esercizio professionale del parente o affine del magistrato crea una nube di sospetto attorno al magistrato stesso, ed anche attorno ai suoi colleghi, perchè l'opinione pubblica facilmente attribuisce le vittorie del patrocinatore all'influenza ed ai maneggi del magistrato suo parente. Il prestigio della giustizia esige quindi l'allontanamento di questi anche se, come vogliamo sperare, sempre avvenga che nessuna influenza o ingerenza illecita sia in effetto esercitata ».

Ora è a notarsi che questa disposizione raccolta nel progetto Gallo era stata per così dire imposta dal Senato al ministro Costa, quando sottopose al suo esame il progetto di legge sul riordinamento giudiziario.

D'allora in poi quella disposizione, d'iniziativa del Senato, fu accolta in tutti i successivi numerosi progetti di legge che furono presentati al Parlamento su tale materia; e di fronte a tali precedenti è inesplicabile come l'onorevole ministro, che si mostra così deciso a voler porre rimedio ai mali che abbassano il credito della magistratura non abbia fatto sua una disposizione che per essere applicata non ha bisogno d'inchieste, nè di indagini difficili, nè di giudizi pericolosi, dipendendo da una condizione di fatto che per così dire si constata da sé.

Intanto, in attesa degli altri rimedi d'indole più generale, avrebbe subito eliminato uno di

quegli inconvenienti che non poco ha contribuito a sminuire l'autorità della magistratura.

Io prego il Senato e prego l'onor. ministro a tener conto di queste mie osservazioni che sono dettate soltanto dall'amore che io professo verso quest'altissima istituzione e pel desiderio di vederla costituita in guisa da metterla in piena armonia col sublime ufficio che le è riservato negli Stati retti a libero reggimento. (*Approvazioni vivissime*).

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

\* ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ringrazio innanzi tutto il senatore Bonasi delle sue parole così belle e così vibranti. Io lo ringrazio in nome della magistratura, il cui beninteso interesse è appunto questo di essere sollevata al di sopra dei sospetti, non per via di frasi rettoriche, non ripetendo quelle solite parole convenzionali, per le quali pareva che il motto *parum de principe, nihil de Deo*, dovesse tradursi in quest'altro: *parum de principe, nihil de magistratu*. La magistratura deve essere discussa, ed ha bisogno che rifulgano quelle qualità che assicurino in essa la condizione per l'adempimento del suo alto compito, il più alto compito del mondo civile. Ringrazio l'onorevole Bonasi soprattutto del ricordo fatto delle parole da me dette nell'altro ramo del Parlamento, parole che a me costarono assai. Io sentiva allora di rompere una tradizione, ma nello stesso tempo avevo il sentimento ben chiaro che, così facendo, rendeva un grande servizio alla magistratura. È tempo oramai che per l'eliminazione di poche decine di persone, che non l'onorano, e di certe abitudini, che non sono opportune, si rinnovi la magistratura italiana, la quale nel suo complesso è eccellente, ed adempie bene il suo ufficio, e si rialzi quel prestigio che, è vano negarlo, comincia ad essere alquanto scosso in questi ultimi tempi. Siamo dunque interamente d'accordo, ma, per quanto riguarda il lamento particolare che l'onor. Bonasi ha sollevato, io credo di non meritare il suo rimprovero. Non è perfettamente esatto che io abbia abbandonato l'art. 57. Ricostituimo i fatti: c'era un progetto di legge del mio compianto predecessore, costituito da cinque titoli; i primi tre riguardavano alcune riforme organiche nella carriera della magi-

stratura, il quarto riguardava le guarentigie, il quinto la disciplina.

Io non credetti di ritirare quel progetto, per molte ragioni, non ultima quella di un doveroso riguardo alla memoria del mio predecessore. Io volevo che questo progetto, che cominciò a chiamarsi Gallo, continuasse a chiamarsi così, ma dovetti profondamente modificarlo e le mie modificazioni si riferivano soprattutto ai primi tre titoli che io ridussi a due, e tralasciai il quarto e quinto titolo per farne una speciale proposta di legge, introducendovi gli emendamenti che mi son sembrati opportuni. E non ho abbandonato l'art. 57, perchè i due titoli IV e V sono all'ordine del giorno dell'altro ramo del Parlamento, ed io faccio all'onorevole Bonasi la promessa di mantenerli.

Fu la Commissione parlamentare della Camera, che, per ragioni di opportunità, le quali l'evento mostra quanto fossero fondate, supponendo difficile che il progetto fosse nella sua integrità approvato dalla Camera e dal Senato, nell'ultimo periodo dei lavori parlamentari, reputò più conveniente procedere per gradi, approvare per ora i primi tre titoli ridotti a due e riservare in seguito l'approvazione degli altri due.

Dunque ripeto, non ho abbandonato l'articolo 57, nè poteva prelevarlo, siccome quello che fa parte delle guarentigie e della disciplina; onde sarebbe stato strano il fatto che io, prelevando un articolo, avessi fatto mostra di abbandonare il resto, mentre non si tratta che di un rinvio che darà modo al Senato di portare sulla questione più profondo e maturo esame.

Certo un progetto sulla carriera della magistratura, non integrato da altro sulla disciplina e sulle guarentigie, è manchevole, e reputerei disdicevole alla mia qualità di ministro guardasigilli l'aver fatto approvare l'uno senza l'altro.

Mio primo pensiero, alla ripresa dei lavori parlamentari, sarà di chiedere l'approvazione di questi due titoli, poichè il mio concetto sulla magistratura è questo: guarentigie assolute, ma disciplina di ferro.

A questo concetto ho ispirato e continuerò ad ispirare la mia azione e la mia opera legislativa per le due ulteriori parti del disegno di legge. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 33. Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

#### Art. 34.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito un Consiglio superiore della magistratura composto:

del primo presidente della Corte di cassazione di Roma, che ha la presidenza;

del procuratore generale presso la stessa Corte;

di sei consiglieri e di tre sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, designati dalle cinque Corti di cassazione del Regno e nominati dal ministro, secondo le norme del regolamento;

di nove membri nominati con decreto Reale sulla proposta del ministro guardasigilli deliberata in Consiglio dei ministri e scelti tra i magistrati giudicanti e requirenti di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte d'appello, nonchè tra magistrati collocati a riposo, che abbiano rivestito un grado effettivo pari a quello di primo presidente di Corte di appello.

Saranno pure designati dalle Corti di cassazione tre consiglieri ed un sostituto procuratore generale della Corte di cassazione di Roma con la qualità di membri supplenti.

I membri del Consiglio, eccettuati i capi della Corte di cassazione di Roma, si rinnovano per metà ogni biennio e non possono essere nuovamente designati o nominati se non decorso un biennio dalla scadenza del loro ufficio.

Un consigliere della Corte d'appello di Roma, nominato dal ministro guardasigilli, esercita le funzioni di segretario. La nomina è fatta per un biennio e non può essere rinnovata, se non dopo decorso un anno dalla scadenza.

(Approvato).

#### Art. 35.

Il Consiglio superiore delibera in adunanza plenaria o diviso per sezioni.

Esso forma nel suo seno due sezioni permanenti composte di un numero di membri che sarà designato per regolamento.

Alla prima sezione spettano le attribuzioni di cui all'art. 25, nonchè quelle di cui agli articoli 31 e 36 relativamente ai gradi non inferiori a quello di consigliere di Cassazione.

Alla seconda sezione spettano le attribuzioni di cui agli articoli 22 e 24, nonché quelle di cui agli articoli 31 e 36 relativamente ai gradi inferiori a quello di consigliere di Cassazione.

Il Consiglio superiore in adunanza plenaria esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dalla presente legge.

Il ministro guardasigilli può provocare la revisione delle deliberazioni delle singole sezioni da parte dell'adunanza plenaria.

Le norme per la composizione delle sezioni e per il funzionamento del Consiglio superiore sono determinate dal regolamento.

(Approvato).

#### Art. 36.

Il Consiglio superiore dà parere, oltre che nei casi previsti nei precedenti articoli:

1° sulla nomina o riammissione nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero dei funzionari del Ministero di grazia e giustizia e dell'Avvocatura erariale, nonché di coloro che furono rimossi o che volontariamente si dimisero, indicando in tali casi anche il grado e il posto di ruolo da assegnarsi ai richiedenti;

2° sulle destinazioni temporanee dei magistrati giudicanti a tribunali o Corti di cui non facciano parte, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 luglio 1904, n. 402;

3° su di ogni altro affare che il ministro creda sottoporli.

(Approvato).

#### Art. 37.

I magistrati, attualmente investiti del grado di giudice di tribunale, non potranno essere destinati a esercitare le funzioni di pretore, se non con loro consenso.

(Approvato).

#### Art. 38.

Le promozioni nei vari gradi della magistratura da effettuarsi dopo la pubblicazione della presente legge fino a tutto il 30 giugno 1909, comprese quelle dipendenti dall'applicazione della nuova tabella organica al ruolo dei pretori, seguiranno a farsi col criterio misto del merito e dell'anzianità, tenendo conto, per i magistrati già scrutinati dalla Commissione consultiva, secondo le norme del regolamento approvato col Regio decreto 5 gennaio 1905, n. 1 e dei regolamenti anteriori, delle classifiche

di merito loro attribuite, salvo sempre restando il giudizio definitivo del ministro.

Per le promozioni dei pretori non ancora classificati, fermo rimanendo il disposto dell'art. 14 della legge 8 giugno 1890, sarà udito il parere di una Commissione speciale secondo le norme da determinarsi con regolamento.

QUARTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUARTA, *relatore*. Sull'articolo 38 l'Ufficio centrale ha osservato non essere improbabile che i magistrati, già scrutinati dalla Commissione consultiva, fino all'attuazione della nuova legge, ossia fino al 1° gennaio 1908, non siano sufficienti per provvedere alle promozioni che saranno per verificarsi dall'attuazione della nuova legge (1° gennaio 1908) al 30 giugno 1909. Tanto più che nell'applicazione e per effetto della nuova legge non saranno certamente pochi i magistrati che saranno collocati a riposo indipendentemente da quelli altri collocamenti a riposo che normalmente sogliono avvenire.

L'Ufficio centrale ha osservato ancora come non sembri giusto che quei magistrati, i quali non sono stati scrutinati fino al 31 dicembre 1907, debbano attendere per poter essere promossi fino al 30 giugno 1909.

Ad evitare pertanto che manchi il personale occorrente per provvedere alle promozioni, e coprire i posti rimasti vacanti nei rispettivi gradi superiori, come pure per dar modo ai magistrati, non per anco scrutinati, di farsi successivamente scrutinare ed essere promossi prima del giugno 1909, noi proponiamo il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita l'onorevole ministro di grazia e giustizia a provvedere che in una delle disposizioni transitorie, che dovrà emettere giusta il disposto nell'art. 46, venga stabilito che qualora per le promozioni nei vari gradi della magistratura, da effettuarsi dopo la promulgazione della legge fino a tutto il 30 giugno 1909, non basti il personale dei magistrati già scrutinati dalla Commissione consultiva, si procederà allo scrutinio dei magistrati, che per le dette promozioni siano necessari, dal Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme del regolamento 5 gennaio 1905 e dei regolamenti anteriori ».

Sarebbe questa da considerarsi come una disposizione transitoria.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Accetto quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 38 che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 39.

Nonostante il disposto dell'art. 18 della legge 8 giugno 1890, n. 6878 e dell'art. 28 della presente legge, la unificazione delle graduatorie della magistratura giudicante e del pubblico ministero nei gradi superiori a quelli di giudice di tribunale e di sostituto procuratore del Re non comincerà ad applicarsi che per coloro i quali saranno promossi consiglieri, sostituti procuratori generali di Corte d'appello, presidenti di tribunale o procuratori del Re dopo il 1° gennaio 1908.

Nel periodo transitorio durante il quale le suddette graduatorie rimarranno distinte, saranno assegnati agli attuali sostituti procuratori generali di Corte d'appello e procuratori del Re delle graduatorie speciali:

N. 90 posti nella 1ª categoria di stipendi

» 85	»	»	2ª	»	»
» 84	»	»	3ª	»	»

(Approvato).

#### Art. 40.

La disposizione dell'art. 6 della legge 18 luglio 1904, n. 402, si estende ad ogni magistrato giudicante o del ministero pubblico, che prima della presentazione del disegno della presente legge al Parlamento, sia stato dichiarato non promovibile dalla Commissione consultiva per le promozioni.

QUARTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

QUARTA, *relatore*. Come hanno sentito gli onorevoli colleghi, con l'art. 40 del progetto si estende la disposizione dell'art. 6 della legge 18 luglio 1904, n. 402, che riguarda unicamente i pretori, ad ogni magistrato giudicante o del

ministero pubblico, che prima della presentazione del presente disegno al Parlamento, sia stato dichiarato non promovibile dalla Commissione consultiva per le promozioni. All'Ufficio centrale è parso che, se poteva accettarsi la disposizione dell'art. 6 della legge 18 luglio 1904, in ordine ai pretori, che fossero stati precedentemente alla promulgazione di quella legge dichiarati impromovibili, perchè i pretori, i quali sono nel primo stadio della carriera, si possono considerare ancora sotto certi rispetti, come in un periodo di prova, e quindi si può ammettere, che la dichiarazione d'impromovibilità fatta precedentemente alla promulgazione della legge, costituisca un motivo legittimo per dispensarli dal servizio, altrettanto non possa ritenersi per i magistrati del tribunale, e per i magistrati di Appello, che non sono certo all'inizio, ma sono già molto in avanti nei gradi superiori della magistratura. I criteri infatti che si seguono nel dichiarare l'impromovibilità dei vari magistrati non sono i medesimi, sono anzi diversi secondo che si tratta di definire e classificare impromovibili i pretori a giudici di tribunali e i consiglieri di Appello a consiglieri di Cassazione. Perocchè diverse e più o meno gravi, più o meno importanti sono le funzioni alle quali i magistrati dei vari gradi rispettivamente intendono di essere assunti. Occorre che l'impromovibilità non importi incapacità assoluta, ma equivalga ad idoneità del magistrato al posto che occupa. Si dichiara che sia incapace di essere assunto a più alte funzioni, ma non si esclude che sia capace di esercitare le funzioni che esercita attualmente.

E questo criterio è stato più specialmente seguito dalla Commissione consultiva nel classificare i magistrati d'Appello, in base appunto all'osservazione già fatta, che cioè per quei magistrati, i quali debbono ascendere alla Corte di cassazione, si richiedono speciali attitudini, le quali non si riscontrano in tutti i magistrati d'Appello, quantunque siano pur essi, quali giudici di merito, ottimi magistrati. Onde nei rapporti dei consiglieri d'Appello più specialmente, la dichiarazione d'impromovibilità, non si può fare equivalere alla dichiarazione di idoneità assoluta. Senonchè quello che come meglio rilevasi dalla sua relazione, ha in ispecial modo osservato l'Ufficio centrale, e sopra cui richiama l'attenzione del Senato e dell'ono-

revole guardasigilli, si è che, i magistrati dichiarati dalla Commissione consultiva impromovibili, abbiano, secondo la legge, o regolamento che sia, ora vigente, diritto al riesame, diritto che è stato spesso con buon esito esercitato, tanto che abbiamo avuti parecchi magistrati, a preferenza di Corti di appello, che dichiarati prima impromovibili, sono stati poi dichiarati successivamente promovibili, e perfino promovibili a scelta. Ora, sorge grave il dubbio, se, lasciando passare l'art. 40 così come è concepito, senza alcuna dichiarazione, debbasi ritenere che tutti i magistrati dichiarati impromovibili dalla Commissione consultiva, abbiamo o non abbiamo già esercitato il diritto del riesame, debbono, a termini di detto articolo, e per effetto della dichiarazione d'impromovibilità, essere immediatamente collocati a riposo e sia anche tolta a coloro, i quali non hanno finora reclamato, la facoltà di domandare un novello esame. Ritenendo che non possa essere stato questo il pensiero dell'onorevole ministro, l'Ufficio centrale ha formulato nella sua relazione, ed ora sottopone al Senato un ordine del giorno, col quale s'invita l'onorevole guardasigilli ad introdurre nelle ulteriori disposizioni transitorie, che deve emanare conforme all'art. 46 della legge, un articolo che sia ad un dipresso concepito così: « I magistrati che, prima della presentazione del disegno di legge... al Parlamento, fossero stati dichiarati impromovibili e non avessero peranco reclamato, possono riprodurre ricorso al Consiglio superiore della magistratura contro il giudizio della Commissione consultiva entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto (ossia del decreto col quale vengono emanate le disposizioni transitorie). Decorso inutilmente questo termine, o quando il prodotto ricorso sia stato respinto, i magistrati dichiarati impromovibili saranno dispensati dal servizio, conforme al disposto nell'art. 40 della citata legge »

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *dell'Ufficio centrale*. L'ora è tarda, ma la cosa è grave, e l'osservazione sarà brevissima.

Che colpa ho io se i libri e le dottrine del mio carissimo amico, il ministro di grazia e giustizia, mi hanno insegnato che la que-

stione delle garanzie costituzionali, e soprattutto delle giurisdizionali, hanno bisogno di essere stabilite in modo correlativo, nel senso che agli obblighi corrispondano in proporzione le misure di rigore? Qui da una parte abbiamo un dovere che determina l'ingresso del magistrato ma dall'altra parte nelle leggi nostre non esiste alcuna sanzione che significhi decadenza, revoca, destituzione, dispensa dall'ufficio.

Ora, non è corretto, o per lo meno non corrispondente ad un buon metodo di legislazione che, mentre nella legge attuale non vi ha alcuna sanzione per la dispensa dall'ufficio del magistrato, salvo quelle che riguardano indegnità o limiti di età, se ne crei ora un'altra che è una conseguenza senza premessa, e che può anche escludere il difetto di capacità e di integrità. In altri termini, si applica la dispensa dall'ufficio anche ad un magistrato che non sia nè incapace nè immorale, ma sol perchè non è ottimo, solo perchè è mediocre.

Mi spiego: pure facendo parte dell'Ufficio centrale, sento il dovere di esporre un mio grave dubbio sull'art. 40. E non è poca audacia il dissentire dagli illustri membri dell'Ufficio centrale: il presidente della Cassazione, il procuratore generale, il presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Nè mi pare adeguato il rimedio al difetto e ai pericoli che lo stesso relatore ha segnalato in forma così precisa.

L'impromovibilità non è sempre incapacità, o, per lo meno, il suo significato più sicuro, può anche limitarsi a constatare la mera idoneità al posto che si occupa e a negare l'attitudine a un posto superiore: attitudine che rappresenta un complesso di coefficienti d'intelletto insieme e di dottrina, di animo e di fibra.

Un buon consigliere di Appello può non ritenersi atto a consigliere di Cassazione.

Non mancano esempi di ottenuta riparazione, sino al punto di dichiarare l'impromovibile, in secondo giudizio, promovibile a scelta.

L'art. 40 è perentorio: fissa il termine alla data della presentazione del disegno di legge; chiude l'adito alla revisione; estende, ai magistrati superiori, *sic et simpliciter* la sanzione dell'art. 6, legge 18 luglio 1904, n. 402, che si riferiva al pretore.

Si aggiunga che la legge organica della loro istituzione, riconosceva l'assoluto principio

dell'inamovibilità dei magistrati. Quella odierna nell'art. 19 applica la dispensa dal servizio al giudice aggiunto, già dichiarato impromovibile, dopo due anni dal turno di anzianità.

Inoltre l'art. 22 non sanziona la dispensa dopo il giudizio di promovibilità relativa ai giudici. Sotto questo punto di vista, ripeto, l'art. 40 è anche una conseguenza senza premessa, e tocca indirettamente il principio di inamovibilità, perchè manca perfino la garanzia del parere preventivo di un corpo costituito, che poteva essere lo stesso Consiglio superiore.

Nè credo si possa ovviare con la proposta, sia pure accettata, dall'Ufficio centrale, di un articolo aggiuntivo: sia perchè unilaterale, senza concorso dell'altro ramo del Parlamento, sia perchè non si può creare per delegazione una disposizione transitoria regolamentare, che limita o interpreta la norma transitoria legislativa sulla stessa materia, sia perchè il regolamento non può fissare un termine diverso (e qui lo allunga di 6 mesi) da quello prescritto nella legge.

Il ministro può eclissare per un momento il valoroso maestro di diritto pubblico, in omaggio al lodevole proposito di condurre in porto la legge, ma io non posso consentire, e mi duole, così com'è, la forma dell'art. 40, in omaggio a quei principii supremi che garantiscono, specialmente ai magistrati, i diritti che riguardano l'entrata, la permanenza, l'esonero dall'ufficio (*bene*). Del resto il dissenso può essere nel metodo; ma tra noi è pieno l'accordo nell'affrettare l'approvazione di questa legge, che è un primo passo per elevare le sorti, il prestigio della magistratura, che è uno dei cardini più saldi per l'ordinamento dello Stato. (*Vive approvazioni*).

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io aveva dichiarato privatamente all'Ufficio centrale che non era alieno dall'accogliere l'ordine del giorno; e questa mia dichiarazione credevo dovesse risparmiare la discussione che è avvenuta; ma, francamente, dopo quello che si è detto, sarei tentato a ritirare la mia promessa e a pregare il Senato di votar l'articolo senza alcun ordine del giorno, perchè l'onor. Arcoleo, con la sua incontestata

abilità, ha fatto un giuoco abilissimo ed elegantissimo. Anzitutto egli ha citato l'inamovibilità, ed ha detto che il giudice è al sicuro da qualunque atto del potere esecutivo, e sta bene; ma che il potere legislativo (al di fuori di ogni potere discrezionale) stabilisca una presunzione d'incapacità nel magistrato, questo è conciliabile con l'inamovibilità?

Si è detto: come? un magistrato dichiarato impromovibile al grado superiore, è creduto incapace per il grado che attualmente occupa? L'argomento è fatto apposta per impressionare. Ma non è esatto che il senso dell'impromovibilità sia quello che l'onor. Arcoleo crede; me ne appello all'esperienza di ministro, e ricordo le parole dette dall'onor. Bonasi un momento fa; parole che trovano luogo in quest'articolo più assai che non si pensi. Le classifiche dei magistrati erano cinque: merito eccezionale, ottimo a pieni voti, ottimo, buono a pieni voti, buono; al disotto c'era l'impromovibilità.

Ora, praticamente, si promuovevano i magistrati classificati per merito eccezionale, come ottimi a pieni voti, o come ottimi. Il buono a pieni voti cominciava quasi ad essere promovibile; su ogni 10 se ne promuoveva uno. Colui che era dichiarato buono, non era promosso; così che, per eufemismo, si chiamava buono l'impromovibile.

Ora, comprende il Senato che quando si va al buono che è impromovibile, per eufemismo, si allude all'incapace...

ARCOLEO. Domando la parola.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*... al sordo, al cieco. Questa è la verità che non avrei voluto dire al Senato. Tanto ciò è vero, che si contano a poche decine codesti impromovibili. Questa disposizione era utile per la magistratura; ecco la verità.

Io non posso accettare le motivazioni dell'onor. Arcoleo, ed in parte la prima parte della motivazione dell'onor. Quarta.

Si è soggiunto che chiunque abbia avuto una classifica debba aver diritto ad un riesame. Questa è una questione da tenersi in considerazione e la credo conciliabile con la disposizione dell'art. 40.

Or dunque l'articolo in se stesso giova al migliore reclutamento della magistratura italiana.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *dell'Ufficio centrale*. Ho domandato la parola appunto per rispondere all'onor. ministro; non rimango persuaso. Ho detto soltanto che quando si dispongono nella legge delle sanzioni per dispensa dall'ufficio, o per destituzione, e per revoca, bisogna che sieno corrispondenti a norme imperative e perentorie che regolano l'ingresso, la permanenza, i doveri di ufficio, ed in corrispondenza, i casi di esonero. La mancata promozione, non può costituire, in massima, uno di questi casi, se non sia congiunta a incapacità e indegnità.

Quanto poi alla massima dell'impromovibilità, non mi ripeta le cinque categorie, che furono abolite dall'ultimo regolamento; l'impromovibile può significare colui che è idoneo ad un posto, ma non si stima idoneo ad essere promosso ad un posto superiore...

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Dovrebbe significare, ma non significa.

ARCOLEO. ...Per me basta il silenzio delle persone autorevoli che fanno da tanti anni parte della Commissione consultiva, anzi di uno che la presiede, le cui affermazioni sono espresse nella relazione dell'Ufficio centrale.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *dell'Ufficio centrale*. Ho chiesto la parola, perchè desidero sapere se l'onor. ministro accetta, oppure no, l'ordine del giorno contenente la promessa che nel regolamento sarà inclusa la salvezza di un termine dato agli impromovibili per far valere le loro ragioni, ed ottenere possibilmente una migliore classificazione.

Dall'accoglimento, o meno, di tale facoltà dipende il mio voto. Nel caso affermativo io accetto l'articolo, se no, per quanto mi dispiaccia, io darò un voto contrario.

Sarà un voto di meno, poco monta, ma la mia coscienza sarà tranquilla.

Il Senato ha certamente notato come l'Ufficio centrale e ciascuno di noi è stato deferente, con ottima volontà di far passare la legge. Avremmo su parecchie disposizioni non chiare o molto discutibili potuto prendere la parola, ma ce ne siamo astenuti, penetrati del bisogno di dar corso ad una legge desiderata, che le

esigenze dei tempi hanno consigliato per il vantaggio che le classi minori e promettenti della magistratura saranno per ritrarne.

Ma su questo punto dell'art. 40 è la mia coscienza che mi obbliga a parlare, e per taluni schiarimenti necessari, per la mia qualità di presidente della Commissione consultiva, all'opera della quale si è fatto allusione.

Premetto che le cinque categorie, alle quali ha alluso l'onorevole guardasigilli, da impromovibile a buono e ad ottimo, con pieni voti o no, sono le vecchie categorie degli antichi regolamenti.

Gli ultimi regolamenti che portano il nome dell'onor. Ronchetti sono due. L'uno del 1904, l'altro che, lungi dal migliorare, rese peggiore la condizione delle cose, è quello in vigore del 1905.

Cominciando dal modo di votare, quale il compito della Commissione ed il suo funzionamento?

Il primo regolamento interdisce e vietò ogni motivazione collegiale.

Strana disposizione, in ispecie quando si ammetteva il reclamo, poichè al colpito dal voto ed avente diritto al reclamo si vieta di sapere i motivi della deliberazione, che si ha il diritto d'impugnare. Se non che il primo regolamento almeno diceva che si dovesse registrare il numero dei voti. Ciò era logico ed opportuno perchè colui che ha avuto cinque palle bianche, viene per ciò stesso indicato come ottimo, mentre altri ha potuto ottenere la classifica con tre voti soltanto.

Ora, questa specie di graduazione, che era un indice anche per il ministro e per l'esercizio dei suoi poteri, fu abolita nel secondo regolamento del 1905, il quale venne così a render peggiore la condizione delle persone ed il funzionamento della Commissione.

Quali inoltre le formole adottate nei giudizi per le classificazioni?

Non più gli ottimi e buoni, a pieni voti o no, di cui una volta, pienezza di voti che non era realmente richiesta, e che non era se non una subdistinzione.

Si sostituirono invece, oltre del merito eccezionale, tre categorie più semplici, di promovibili a scelta, promovibili soltanto od impromovibili. Ma qual significato racchiude la parola impromovibile?

La prima impressione è grave. Il dichiarato impromovibile sembra per ciò solo un indegno. Ma invece, pur non avendo la Commissione consultiva a sua disposizione nè la motivazione del suo giudizio, nè il mezzo equipollente del numero diverso dei voti, pose a sè il quesito circa i limiti del suo compito e dei criteri che dovevano guidare il suo giudizio, che fu sempre, in ogni caso, obbiettivo e sereno.

Potè aver luogo così la dichiarazione d'impromovibilità perchè il magistrato scrutinato fu ritenuto indegno, ed allora, *vade retro Satana*; agl'indegni non si dà quartiere.

Potè esservi altresì l'impromovibile, perchè al tutto incapace.

Ma accanto a questi invece, ed in più casi, si dichiarò l'impromovibilità, ma soltanto allo stato delle cose, e cioè perchè non sufficienti le prove date, e non ancora reputato maturo il magistrato per la pronta promozione.

A questa situazione più che la formola equivoca dell'impromovibilità, sarebbe stata più adatta l'antica formola, già usata da tempo nelle periodiche informazioni, e cioè dall'essere soltanto idoneo al posto occupato.

E su questo punto anche richiamai, richiesto, l'attenzione di qualche guardasigilli per variare la formola, distinguendo gl'impromovibili in senso assoluto, da quelli che avrebbero potuto con nuovi titoli conseguire una classifica migliore. E da ciò, del resto il diritto al reclamo per il riesame consentito dal regolamento, che la legge in discussione anche essa riconosce come un diritto, là ove dispone che non si possa più dar luogo ad un nuovo concorso dopo due prove fallite. E non mancarono casi, infatti, nei quali con nuovi titoli e produzioni di sentenze e di lavori, il dichiarato impromovibile potè ottenere, e con perfetta coscienza, una migliore classifica.

Ora, così stando le cose, sarebbe giusto ed equo fare di ogni erba fascio e respinger tutti senza distinguere? Accomunare gl'indegni e i veramente incapaci, con coloro che sarebbero tuttora in condizione di ottenere una riparazione dando prove concrete di loro capacità?

Ecco il caso di coscienza, per il quale ho creduto mio rigoroso dovere di dar chiarimenti e di prender la parola. Ed il guardasigilli pareva inclinato, aveva anzi dichiarato di accettare la proposta; senonchè il suo giudizio è stato,

come pare, turbato dalle teorie costituzionali dell'onorevole Arcoleo. Ma poniamo queste in disparte e veniamo al criterio pratico e sereno.

È possibile che si sopprima di punto in bianco un termine dato per reclamare? Come chiudere la porta a chi può avere buone ragioni, ed a chi fidente nella promessa, non ancora aveva presentato i suoi titoli per un giudizio possibilmente favorevole? È possibile accomunare e respingere buoni e cattivi tutti in una volta, senza distinzione? A ciò la mia coscienza si ribella. La voce dell'anima mi ha perciò spinto a parlare. Nella mia qualità non potevo e non dovevo tacere. Ho voluto dare questa attestazione, secondo verità, perchè il voto del Senato sia illuminato.

Da parte mia pertanto dichiaro, che se l'onorevole guardasigilli accetta la proposta io voto l'articolo, se no voterò contro; poco danno forse, un voto di più o un voto di meno forse non conta. Ma la mia coscienza sarà, se non altro, soddisfatta e serena.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

\* ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Le parole dette dall'onorevole senatore Pagano-Guarnaschelli confortano le mie affermazioni, e mettono la questione nei suoi veri termini.

L'onorevole Pagano-Guarnaschelli ha ammesso che sotto la classifica di impromovibile sono anche ammessi magistrati incapaci, ed ha soggiunto anche i magistrati indegni.

PAGANO-GUARNASCHELLI. Io dico sempre la verità.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Quindi dobbiamo tutti desiderare che questi indegni e questi cattivi magistrati se ne vadano. Ci può essere qualche caso di errore, o qualche caso in cui, avuto riguardo al grado per il quale la classificazione si dava, la Commissione, che certo è stata sempre uniforme nei suoi apprezzamenti, abbia dato una classifica d'impromovibilità nello stretto senso della parola.

In tal caso bisogna riconoscere il diritto al riesame, che la legge loro riconosce. Non ho difficoltà di ammetterlo. Ma, posta la questione in questi termini, poichè era la motivazione che ci divideva e ci faceva apparire questa legge

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1907

come violatrice dei diritti dei magistrati, e come una mancanza di rispetto verso la magistratura;...

ARCOLEO. Questo è calore di eloquenza.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. ... ed ammesso il concetto, che questa disposizione servirà ad eliminare tutti gli elementi che non debbono restare nella magistratura, e consentendo, nella possibilità di un errore, il diritto al riesame, accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 40, del quale già ho dato lettura.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Pongo anche ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, accettato dal ministro e così concepito: « Il Senato invita l'onorevole ministro di grazia e giustizia ad introdurre nelle disposizioni transitorie, che deve emanare a termini dell'art. 46 della legge, un articolo così concepito:

« I magistrati che, prima della presentazione  
« del disegno di legge... al Parlamento, fossero  
« stati dichiarati impromovibili, e non avessero  
« per anco reclamato, possono produrre ricorso  
« contro il giudizio della Commissione consultiva  
« entro sei mesi dalla pubblicazione del presente  
« decreto. Decorso inutilmente questo termine,  
« o quando il prodotto ricorso sia stato respinto,  
« i magistrati dichiarati impromovibili saranno  
« dispensati dal servizio, conforme al disposto  
« nell'art. 40 della citata legge ».

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 41.

Nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge, previe informazioni dei capi della Corte di cassazione riguardo ai magistrati che vi appartengono e dei capi delle Corti di appello per gli altri, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, potranno essere collocati a riposo quei magistrati giudicanti o del pubblico ministero, che, quand'anche non abbiano raggiunta l'età prescritta nell'art. 32, si trovino in tali condizioni fisiche od intellettuali, da essere reputati non idonei all'adempimento dei doveri inerenti alle loro funzioni.

(Approvato).

Art. 42.

I pretori che al momento dell'applicazione della presente legge abbiano compiuta l'età di anni 65, saranno collocati a riposo.

(Approvato).

Art. 43.

Ai magistrati che saranno collocati a riposo per effetto immediato dell'attuazione della presente legge e che non avessero gli anni di servizio richiesti, la pensione sarà liquidata come se essi avessero prestato 25 anni di servizio.

(Approvato).

Art. 44.

Salvo quanto è disposto nell'art. 256 della legge sull'ordinamento giudiziario, gli attuali impiegati di ruolo del Ministero di grazia e giustizia, laureati in legge ed appartenenti alla carriera amministrativa, ai quali non sia applicabile la disposizione del suddetto articolo, potranno essere nominati a funzioni giudiziarie nel pubblico ministero, in conformità dell'articolo 133 della predetta legge, e previo parere del Consiglio superiore secondo le norme dell'art. 36, n. 1, ma soltanto a posti retribuiti con stipendio non superiore a quello che percepiscono nel Ministero, avuto però riguardo agli stipendi assegnati ai gradi della magistratura anteriormente alla presente legge.

(Approvato).

Art. 45.

La presente legge entrerà in vigore non più tardi del 1° gennaio 1908, intendendosi abrogata da quel giorno ogni disposizione contraria.

La parte di questa legge, che riguarda gli stipendi, sarà attuata in tre esercizi finanziari consecutivi dal 1° gennaio 1903 in poi. A tale effetto la maggiore spesa occorrente verrà iscritta in bilancio, per un terzo nell'esercizio 1907-908, per due terzi nell'esercizio 1908-909 e quindi per l'intero nell'esercizio 1909-910 e negli esercizi successivi.

L'ordine e la misura dei preindicati aumenti di stipendio saranno determinati con decreto Reale da emanarsi d'accordo dai ministri di grazia e giustizia e del tesoro e da pubblicarsi

prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Sarà altresì attuata nel periodo, di cui nel secondo comma, la disposizione dell'art. 32 in quanto riduce da 75 a 70 anni l'età del collocamento a riposo. Il decreto di cui al comma precedente stabilirà le norme per l'abbassamento graduale del limite di età fino a raggiungere quello fissato dalla presente legge.

RICCIUTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICCIUTI. Ho domandato la parola per una semplice raccomandazione. In questo art. 45 è compresa una disposizione transitoria a favore dei magistrati, per i quali si è ridotto il limite di età da 75 a 70 anni. La disposizione è giusta ed equa, e fatta per ragioni finanziarie e per riguardo verso i magistrati.

I collocamenti a riposo si faranno nel periodo di tre esercizi finanziari, e quindi si concede una specie di proroga, che riuscirà vantaggiosa a quei magistrati.

Per verità, in astratto, io sono contrario a questi limiti di età, che sono in contraddizione col concetto della inamovibilità, pel quale, come in Inghilterra, dovrebbe rimanere il magistrato in ufficio per tutta la vita, salvo quando le condizioni fisiche non lo permettano. Le nostre leggi riconoscono invece i limiti di età, che oggi da 75 anni sono portati a 70 per i consiglieri di Appello, ed io mi astengo dal combatterli, tuttochè sappia che il Favre, in un progetto di ordinamento, avesse proposto di togliere ogni limite di età, proposta che fu accettata da giuristi liberali.

Col disegno attuale si sono estesi i limiti di età ai funzionari del pubblico ministero, ed è giusto, ma se quelli fra i magistrati giudicanti, che debbono ritirarsi a 70 anni, hanno avuto una proroga, perchè i funzionari del pubblico ministero, che sono colpiti da questa legge, debbono immediatamente essere collocati a riposo? E sono, fra gli altri, colpiti i quattro capi del pubblico ministero, presso le nostre Corti regionali, dei quali tre sono stati miei superiori, ed uno mio compagno ed amico. Avrei desiderato che anche per essi si fosse concessa la proroga dei tre esercizi, e non potendo presentare ora un emendamento, raccomando al ministro che ritardi, quanto sia possibile, il collocamento a

riposo di questi funzionari. È un riguardo dovuto ad illustri magistrati, ed anche all'ordine giudiziario, il quale viene privato di funzionari che sono stati e sono decoro della magistratura italiana e vanto del pubblico ministero.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il limite di età è certamente una dolorosa necessità. Nessuno più di me sente il dolore, come capo della magistratura italiana, di questa separazione.

Io quindi prendo argomento dalle nobili parole del senatore Ricciuti per mandare, a nome del Governo, un saluto, a cui certamente il Senato si associerà, a questi alti magistrati, i quali hanno onorato ed onorano davvero la magistratura in Italia. Il limite di età è una dura necessità, è un principio a cui non possiamo sottrarci e a cui l'animo nostro ripugna, senza dubbio, perchè appunto questi quattro alti magistrati, cui l'onore Ricciuti ha alluso, in certo modo, smentiscono la ragione del limite di età: la smentiscono per la grande alacrità del loro spirito, per la grande vigoria loro.

Abbiamo visto anche oggi alcuni di essi portar qui nel Senato una nota vigorosa e direi quasi giovanile. Noi tributiamo ad essi l'omaggio che meritano e a questo omaggio il Senato si associa; ma io non potrei altrimenti accogliere la raccomandazione, e credo non l'accoglierebbero nemmeno questi eminenti magistrati, a cui ci riferiamo. Uno di essi, il giorno medesimo in cui fu approvata dalla Camera dei deputati questa disposizione, mi ha scritto una lettera, per mezzo della quale, con nobilissime parole, senza rimpianto, e con grande nobiltà d'animo, metteva a mia disposizione l'ufficio. Il Senato comprende bene come io gli abbia risposto.

È utile e degno che questi magistrati escano dalla magistratura nella pienezza della loro forza, in guisa che sia da augurare ancora che essi possano contribuire con la loro opera, con il loro consiglio all'elevazione delle sorti della magistratura. Ma, ripeto, a questa dichiarazione, che mi viene veramente dall'animo — onorevole Ricciuti, ella può crederlo — altro davvero non mi sentirei di aggiungere.

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1907

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 45.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 46.

Il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le altre disposizioni transitorie ed ogni disposizione necessaria per la completa attuazione

della presente legge, e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato.

Con decreti reali, sentito il Consiglio di Stato, saranno raccolte e coordinate in testo unico tutte le disposizioni sull'ordinamento giudiziario e sarà emanato un nuovo regolamento generale giudiziario.

(Approvato).

Pongo ora ai voti la tabella:

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1907

TABELLA A.

FUNZIONARI	Numero per grado	Categorie	Numero per categorie	Stipendio individuale per categoria	Somma degli stipendi per categorie	Somma degli stipendi per gradi
Giudici aggiunti. . . . .	1,000	2	(a) 350	2,000	700,000	2,650,000
		1	650	3,000	1,950,000	
Giudici e sostituti procuratori del Re.	1,960	2	1,000	4,000	4,000,000	8,800,000
		1	(b) 960	5,000	4,800,000	
Consiglieri di Corte d'appello, presidenti di tribunale, pro- curatori del Re e sostituti pro- curatori generali di Corte di appello.	880	3	(b) 310	6,000	1,860,000	6,110,000
		2	310	7,000	2,170,000	
		1	260	8,000	2,080,000	
Presidenti di sezione di Corte di appello, consiglieri di Corte di cassazione e sostituti pro- curatori generali di Corte di cas- sazione.	142	Unica	—	10,000	1,420,000	1,420,000
Primi presidenti, procuratori ge- nerali di Corte di appello, pre- sidenti di sezione e avvocato generale di Corte di cassa- zione.	44	Unica	Unica	12,000	528,000	528,000
Primi presidenti e-procuratori generali di Corte di cassa- zione.	10	Unica	Unica	15,000	150,000	150,000
						19,658,000
					La spesa attuale è di . . . L.	16,935,000
					Aumento . . . L.	2,723,000

(a) Ai 100 giudici aggiunti di seconda categoria destinati alle funzioni di pretore giusta la disposizione dell'art. 16 della legge, sarà corrisposta una indennità di missione di L. 500 annue.

(b) Quaranta consiglieri di Corte di appello di terza categoria potranno essere destinati alla presidenza delle sezioni di tribunale giusta l'art. 9 della legge.

(Approvata).

190 051

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Presentazione di disegni di legge.**

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: « Assetto giuridico delle cattedre ambulanti di agricoltura ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici.

**Approvazione del disegno di legge: « Impianto di un laboratorio chimico per le sostanze esplosive e riordinamento del servizio relativo agli esplosivi presso il Ministero dell'interno » (N. 609).**

PRESIDENTE. Per acquistare tempo e profittando della presenza dell'onorevole Presidente del Consiglio, procederemo alla discussione del disegno di legge: « Impianto di un laboratorio chimico per le sostanze esplosive e riordinamento del servizio relativo agli esplosivi presso il Ministero dell'interno ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 609).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggerò:

**Art. 1.**

È istituito alla dipendenza del Ministero dell'interno, un laboratorio chimico per le sostanze esplosive, allo scopo di fare ricerche e studi sulla natura, sulla composizione, sulla stabilità, sulla conservazione, sulla potenza e sugli effetti delle sostanze esplosive ai fini scientifici, della difesa nazionale, della pubblica incolumità e sicurezza e dell'incremento della industria degli esplosivi.

(Approvato).

**Art. 2.**

Il personale del laboratorio tecnico è costituito da:

1° un direttore con lo stipendio di L. 8000;

2° due chimici principali a L. 4500 ciascuno;

3° due chimici assistenti a L. 3500 ciascuno;

4° due inservienti a L. 1200 ciascuno.

La segreteria della Commissione consultiva per gli esplosivi è formata di un direttore col grado di capo-sezione a L. 4500, di un segretario avente grado non inferiore a quello di primo segretario a L. 4000 e di un ufficiale d'ordine a L. 1500.

Alla nomina di detto personale si provvederà secondo norme da stabilirsi per regolamento. (Approvato).

**Art. 3.**

La Commissione consultiva per le sostanze esplosive costituita con Regio decreto 21 ottobre 1901, eserciterà per mezzo dei suoi membri, designati dal Ministero dell'interno, le ispezioni che siano indicate di volta in volta dal Ministero, di sua iniziativa, o sulla proposta della Commissione stessa.

(Approvato).

**Art. 4.**

Per l'impianto del laboratorio chimico ed il suo arredamento è approvata la spesa di lire 250,000, da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio 1906-907 del Ministero dell'interno.

Per le spese di cui agli articoli 2 e 3 e per quelle occorrenti alla Commissione consultiva per l'esplicazione delle sue funzioni, è autorizzata nel bilancio dell'interno la maggiore spesa di L. 70 mila, da iscriversi nella parte ordinaria dello stesso bilancio per l'esercizio 1907-908 e seguenti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 14.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento di alcuni capitoli dello stato di

LEGISLATURA XXII — I<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1907

previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 655);

Maggiore indennità d'arma per gli ufficiali del Genio navale (N. 651);

Concessione di una seconda proroga del termine per l'attuazione del piano di risanamento della città di Bologna (N. 633);

Proroga del termine fissato dall'art. 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255, riguardante provvedimenti a favore della Calabria (N. 635);

Estinzione del debito parmense creato coi decreti Sovrani 15-16 giugno 1827 (N. 672);

Aumento della dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 (N. 678).

II. **Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:**

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (N. 610);

Impianto di un laboratorio chimico per le sostanze esplosive e riordinamento del servizio relativo agli esplosivi presso il Ministero dell'interno (N. 689).

III. **Discussione dei seguenti disegni di legge:**

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-1908 (N. 693);

Spese militari sino al 30 giugno 1910 (N. 632);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 627);

Provvedimenti per la città di Roma (N. 617 - *urgenza*);

Istituzione della posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina (N. 652);

Maggiore stanziamento per la ricostituzione di Campomaggiore (N. 562);

Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 332, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna (N. 636 - *urgenza*);

Aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, ap-

provato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (N. 654);

Riordinamento delle Regie Avvocature erariali (N. 600);

Cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 621);

Organici del personale delle capitanerie di porto. — Modificazioni ai ruoli della bassa forza portuale ed al ruolo del personale dell'Amministrazione centrale (N. 662);

Miglioramenti per i tenenti e sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti (N. 674);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907, e variazioni ai residui degli esercizi precedenti (N. 640);

Provvedimenti pei sottufficiali (N. 653);

Istituzione della sezione industriale presso la scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla Regia Università degli studi in Palermo (N. 615);

Istituzione di una scuola dell'arte della medaglia (N. 656);

Modificazioni alla legge 21 maggio 1903, n. 252, sulle case popolari (N. 691);

Provvedimenti a favore del comune di Colliano (Salerno) (N. 688);

Modifiche alla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati (N. 665);

Opere di sistemazione generale del fabbricato demaniale detto della Dogana Vecchia in Napoli ad uso di caserma principale delle guardie di finanza (N. 682);

Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata (N. 537);

IV. **Relazione della Commissione per il regolamento interno (N. LXXXIII - *documenti*).**

**PRESIDENTE.** Avverto che lunedì alle ore 18.30 vi sarà riunione degli Uffici per l'esame di 18 progetti di legge.

La seduta è sciolta (ore 18.45).

Licenziato per la stampa il 14 luglio 1907 (ore 17).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

## CCXVIII.

## TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1907

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — *Congedi* — *Approvazione e rinvio senza discussione allo scrutinio segreto dei disegni di legge:* « *Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-907* » (N. 655); « *Maggiori indennità d'arma per gli ufficiali del Genio navale* » (N. 651); « *Istituzione della posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali dei corpi militari della Regia marina* » (N. 652); « *Concessione di una seconda proroga del termine per l'attuazione del piano di risanamento della città di Bologna* » (N. 633); « *Proroga del termine fissato dall'articolo 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255, riguardante provvedimenti a favore della Calabria* » (N. 635); « *Estinzione del debito parmense creato coi decreti Sovrani 15 e 16 giugno 1827* » (N. 672); « *Aumento della dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908* » (N. 678) — *Votazione a scrutinio segreto* — *Presentazione di un disegno di legge* — *Si approvano, senza discussione, i disegni di legge:* « *Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908* » (N. 693); « *Spese militari sino al 30 giugno 1910* » (N. 632) — *Discussione del disegno di legge:* « *Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-1908* » (N. 627) — *Non ha luogo discussione generale; senza osservazioni si approvano tutti i capitoli del bilancio, con brevi raccomandazioni, al cap. 41, dei senatori Taverna, relatore, e Brusa, cui risponde il ministro della guerra* — *Si approvano senza discussione i riassunti per titoli e categorie e si rinvia allo scrutinio segreto l'articolo unico del disegno di legge* — *Discussione del disegno di legge:* « *Provvedimenti per la città di Roma* » (N. 617) — *Parlano, nella discussione generale, i senatori Bettoni, Blaserna, relatore, Tommasini, Arcoleo, Luciani ed il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno* — *Si approvano i quattro ordini del giorno presentati dall'Ufficio centrale nella sua relazione, modificato il terzo nei termini proposti dal Presidente del Consiglio, ministro dell'interno* — *Senza discussione si approvano gli articoli dall'1 al 7* — *All'articolo 8 il senatore Tommasini presenta e svolge un emendamento che il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed il senatore Blaserna, relatore, dichiarano di non accettare* — *Posto ai voti, l'emendamento risulta non approvato* — *Si approva l'art. 8 nel testo ministeriale* — *Senza discussione si approvano i rimanenti articoli con gli allegati, salvo brevi raccomandazioni all'articolo 32, del senatore De Cupis, cui risponde il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno* — *Il senatore Blaserna, relatore, riferisce su di un memoriale che rimette al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno* — *Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 14.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri delle poste e dei telegrafi, della guerra, della marina, del tesoro, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, delle finanze, dell'agricoltura, industria e commercio, e degli affari esteri.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

#### Comunicazioni.

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro, con sua lettera in data d'oggi, delega S. E. il sottosegretario di Stato, onor. Fascé, a sostenere innanzi al Senato del Regno la discussione del disegno di legge riguardante la « Riforma del ruolo organico del personale amministrativo e tecnico dell'Amministrazione centrale » e l'altro sul « Riordinamento delle Regie Avvocature erariali ».

Do atto al ministro del tesoro di questa comunicazione.

#### Congedi.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Saletta ha chiesto 20 giorni di congedo per motivi di servizio e gli onorevoli senatori Di Terranova

e Visocchi hanno chiesto rispettivamente 10 e 12 giorni di congedo, per motivi di famiglia.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N 655).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-1907 ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 423,000 e le diminuzioni di stanziamento, per egual somma, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-1907, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

**Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1906-907.**

**Maggiori assegnazioni.**

Cap. n.	44. Spese per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi effettuato sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti stabiliti dalle rispettive convenzioni (Spesa obbligatoria) . . . . . L.	45,000
»	57. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura, subiti da privati per i servizi dei vaglia e delle riscossioni per conto di terzi (Spesa obbligatoria) »	8,000
»	58. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni di altra natura, subiti dai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali (Spesa obbligatoria) . . . . »	10,000
»	83. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere, in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica e telefonica - Spese di cambio (Spesa d'ordine). . . . . »	125,000
»	84. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi (Spesa obbligatoria) . . . »	5,000
»	85. Bonificazioni e rimborsi diversi (Spesa d'ordine). . »	137,000
»	102. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria). »	75,000
»	103-quinquies. Retribuzioni, indennità e spese di qualsiasi natura per l'esercizio e la manutenzione della rete telefonica urbana di Venezia . . . . . »	20,000
	Totale degli aumenti . . . L.	423,000

**Diminuzioni di stanziamento.**

Cap. n.	1. Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse). . . . . L.	100,000
»	3. Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse). . . . . »	30,000
»	9. Avventizi in aumento d'impiegati e di serventi assunti in servizio in circostanze straordinarie . . . . »	10,000
	Da riportarsi . . . L.	140,000

	Riporto . . L.	140,000
Cap. n. 13. Indennità per visite d'ispezione . . . . . »		8,000
» 31. Spese postali . . . . . »		4,000
» 35. Retribuzioni agli agenti subalterni fuori ruolo e concorso per la loro assicurazione alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (Spese fisse) . . . . . »		30,000
» 37. Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (Spese fisse) »		36,000
» 39. Assegni al personale degli uffici italiani all'estero (Spese fisse) . . . . . »		60,000
» 49. Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (Spesa obbligatoria) . . . . . »		5,000
» 70. Retribuzioni al personale degli uffici di 2ª e 3ª classe »		100,000
» 73. Spese di ogni natura per temporanea reggenza negli uffici di 2ª e 3ª classe . . . . . »		20,000
» 103. Costruzione della rete nazionale telefonica e di linee telefoniche per conto di provincie, di comuni, di Camere di commercio, di Società e di privati - Acquisto di apparati ed impianto di uffici e spese diverse (testo unico delle leggi sui telefoni approvato con R. decreto 3 maggio 1903, n. 196) . . . . . »		20,000
	Totale delle diminuzioni . . L.	423,000

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Maggiori indennità d'arma per gli ufficiali del Genio navale** » (N. 651).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « **Maggiori indennità d'arma per gli ufficiali del Genio navale** ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 651).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Agli ufficiali del Genio navale, ingegneri, è accordata, in luogo di quella che attualmente percepiscono, un'indennità d'arma annua nella misura qui appresso indicata:

Tenente	{	Finchè non avrà conseguita la laurea presso la scuola superiore navale . . . . . L.	200
		Dopo l'uscita dalla scuola superiore navale . . . . . »	400
Capitano . . . . . L.			600
Maggiore . . . . . »			800
Tenente colonnello . . . . . »			1000
Colonnello . . . . . »			1200

(Approvato).

#### Art. 2.

La maggiore spesa annua di L. 46,000 occorrente per l'attuazione della presente legge, verrà iscritta nel bilancio del Ministero della marina, a partire dall'esercizio 1907-908, in eccedenza alle spese effettive consolidate.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Istituzione della posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali dei Corpi militari della R. marina » (N. 652).

**PRESIDENTE.** Stante la presenza del ministro della marina, e trattandosi di un disegno di legge affine a quello testè approvato, proporrei di passare anche alla discussione del disegno di legge: « Istituzione della posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali dei Corpi militari della R. marina », iscritto al n. 5 della parte terza dell'ordine del giorno.

Se non vi sono opposizioni, così s'intenderà stabilito.

Prego quindi il senatore segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

**FABRIZI, segretario, legge:**  
(V. Stampato N. 652).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

È istituita per gli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina la posizione di *congedo provvisorio*.

Essa è quella dell'ufficiale collocato definitivamente fuori dei quadri e sprovvisto d'impiego, in attesa di raggiungere il limite minimo delle condizioni richieste dalle leggi vigenti per il collocamento in posizione ausiliaria od a riposo.

Sono collocati in congedo provvisorio, in attesa del collocamento in posizione ausiliaria, gli ufficiali di qualunque grado che, definitivamente esclusi dall'avanzamento, conservino tuttavia l'attitudine ad alcuno dei servizi indicati dall'articolo 5 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897.

Sono collocati in congedo provvisorio, in attesa del collocamento a riposo, gli ufficiali di qualunque grado che, definitivamente esclusi dall'avanzamento, non conservino l'attitudine suddetta e quelli che, a giudizio della competente Commissione di avanzamento, non sono

più idonei a coprire gli uffici del proprio grado.

Il collocamento nella posizione di congedo provvisorio ha luogo di autorità per decreto Reale.

(Approvato).

#### Art. 2.

Lo stipendio per gli ufficiali in congedo provvisorio è ridotto a tre quinti e per essi è soppressa l'indennità d'arma.

(Approvato).

#### Art. 3.

A tutti gli effetti delle leggi sulle pensioni (testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70) il tempo trascorso nella posizione di congedo provvisorio è equiparato al tempo trascorso nella posizione di aspettativa per riduzione di Corpo. La stessa equiparazione ha luogo per il computo dell'anzianità di grado.

(Approvato).

#### Art. 4.

Gli ufficiali in congedo provvisorio fanno parte della riserva navale.

Quelli che sono collocati in congedo provvisorio in attesa del collocamento in posizione ausiliaria, hanno diritto a percepire l'assegno stabilito per gli ufficiali del proprio grado in quella posizione, fino a quando continueranno a conservare l'attitudine ai servizi stabiliti dalla legge 29 gennaio 1885, n. 2897.

(Approvato).

#### Art. 5.

La presente legge andrà in vigore dal 1° luglio 1907.

(Approvato).

**PRESIDENTE.** Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:** « Concessione di una seconda proroga del termine per l'attuazione del piano di risanamento della città di Bologna » (N. 633).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione

di una seconda proroga del termine per l'attuazione del piano di risanamento della città di Bologna ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il termine per l'attuazione del piano speciale di risanamento della città di Bologna, determinato in anni dodici dalla pubblicazione della legge 11 aprile 1889, n. 6020 (serie terza) e successivamente protratto fino al 23 aprile 1907 colla legge 29 giugno 1902, n. 256, è prorogato di altri sei anni con effetto retroattivo al 23 aprile 1907.

Nel compimento delle opere del suddetto risanamento il comune di Bologna potrà continuare ad avvalersi delle disposizioni speciali degli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 25 gennaio 1885, n. 2892.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Proroga del termine fissato dall'articolo 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255, riguardante provvedimenti a favore della Calabria » (N. 635).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine fissato dall'articolo 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255, riguardante provvedimenti a favore della Calabria ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 635).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono prorogati di un anno a far tempo dalla pubblicazione della presente legge i termini fissati con gli articoli 10 e 22 della legge 25 giugno 1906, n. 225, e sono del pari prorogati di un anno i termini fissati negli articoli 5, 33, 69, 71, 90, 93, 101, 132 del regolamento 24 dicembre 1906, n. 670.

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 58 della legge 25 giugno 1906, n. 255, è sostituito il seguente:

« Il capitale iniziale di sei milioni insieme ai frutti formerà il fondo di garanzia. Sarà da principio adoperato quale capitale di esercizio per fare ai danneggiati i mutui di favore, di che all'articolo 17. A misura che si renderà disponibile sarà impiegato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

« Tale impiego in ogni caso dovrà essere completato dopo scaduti i termini stabiliti dall'articolo 24 per la concessione dei mutui e per la somministrazione rateata delle somme mutuate ».

(Approvato).

Art. 3.

Non è dovuto compenso od onorario per qualsiasi prestazione d'opera per l'istruzione o la concessione dei mutui a favore dei danneggiati dal terremoto, eccetto le indennità ai periti per la compilazione delle perizie di che alle lettere b) e c) dell'articolo 33 del regolamento 24 dicembre 1906, n. 670.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Estinzione del debito parmense creato coi decreti Sovrani 15-16 giugno 1827 » (N. 672).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estinzione del debito parmense creato coi decreti Sovrani 15-16 giugno 1827 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

L'Amministrazione del tesoro è autorizzata a provvedere all'estinzione dei titoli del debito parmense 5 per cento lordo, creato coi decreti Sovrani 15 e 16 giugno 1827, mediante rimborso alla pari dei titoli medesimi.

Con decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, saranno stabilite le norme da osservarsi per la esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Aumento della dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 » (N. 678).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono autorizzate le maggiori assegnazioni di L. 15,000 al capitolo n. 43: « Spese per la Camera dei deputati » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1906-907 e di L. 25,000 al corrispondente capitolo dell'esercizio 1907-908.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta oggi e nella seduta di sabato.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Presentazione di disegno di legge.**

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma ». Pregherei il Senato di trasmettere questo disegno di legge alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Commissione di finanze per il necessario esame.

**Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908 ». (N. 693).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 693).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione dei capitoli, che rileggerò:

**TITOLO I.**  
**Spesa ordinaria**

**CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

**Oneri dello Stato.**

*Debiti perpetui.*

1	Rendita consolidata 3.75 per cento al netto (Spesa obbligatoria) . . . . .	303,803,868 64
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem) . . . . .	4,802,654 22
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Idem) . . . . .	32,481,217 17
4	Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (Idem) . . . . .	32,978,645 19
5	Rendita per la Santa Sede . . . . .	3,225,000 »
6	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,080,796 30
7	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Idem) . . . . .	987,626 78
8	Rendita 3 per cento assegnata ai <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Idem) . . . . .	94,171 46
9	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3 <sup>a</sup> (Idem) . . . . .	593,245 66

---

380,047,225 42

*Debiti redimibili.*

10	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	8,620,634 01
11	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem) . . . . .	9,673,288 53
12	Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Idem) . . . . .	225,750 »

---

*Da riportarsi* . . . . . 18,519,672 54

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 8 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	18,519,672 54
13	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1º dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi . . . . .	25,120,403 »
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	27,367,875 »
15	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Idem) . . . . .	5,721,575 »
16	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem) . . . . .	1,524,075 »
		78,253,600 54
	<i>Debiti variabili.</i>	
17	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse) . . . . .	318,400 »
18	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria) . . . . .	400,000 »
19	Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (Idem) . . . . .	6,200,000 »
20	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione (Idem) . . . . .	1,195,425 »
21	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Idem) . . . . .	20,000 »
22	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem) . . . . .	1,000,000 »
23	Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D) (Idem) . . . . .	300,000 »
24	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi (Idem) . . . . .	18,979,796 30
25	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto (Idem) . . . . .	3,308,511 89
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	31,722,133 19

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-1907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	31,722,133 19
26	Interessi dovuti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 ai termini degli articoli 42, 47 e 39 dei contratti di esercizio approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle Convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1902, n. 56 e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle Convenzioni 28 novembre 1901 approvate colla legge 30 dicembre 1901, n. 530 . . . . .	500,000 »
27	Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbl.).	17,174,000 »
28	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª (Idem)	25,306 29
29	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1966 per le linee di concessione anteriore al 1888 (articolo 2, lettera A, modificato dalla convenzione approvata con l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324) . . . . .	30,000,000 »
30	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle linee di cui alla convenzione 20 giugno 1888 (art. 2, lett. B della convenzione approvata con l'articolo 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324) . . . . .	9,053,689 90
31	Annualità fissa spettante alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550 . . . . .	8,261,386 53
32	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate della Sicilia per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550	4,911,013 »
33	Annualità dovuta alla Ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Idem) . . . . .	112,786 40
34	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti, a forma dell'art. 3 dell'allegato M, approvata con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (Undecima annualità) . . . . .	3,943,250 73
		105,703,566 04
	<i>Debito vitalizio.</i>	
35	Pensioni del Ministero del tesoro (Spese fisse) . . . . .	2,650,000 »
	<i>Pensioni straordinarie.</i>	
36	Assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, e pensioni diverse	670,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	670,000 »

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-1907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	670,000 »
37	Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei veterani 1848-49, ai sensi delle leggi 4 marzo 1898, n. 46 e 18 dicembre 1898, n. 489 . . . . .	1,365,000 »
38	Assegni a favore di coloro che presero parte alle guerre per l'indipendenza d'Italia a cominciare da quella di Crimea (legge 8 luglio 1904, n. 341) . . . . .	695,000 »
		2,730,000 »
39	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . .	46,000 »
	Totale del debito vitalizio . . . . .	5,426,000 »
	<i>Dotazioni.</i>	
40	Dotazioni della Casa Reale . . . . .	15,050,000 »
41	Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393) . . . . .	1,000,000 »
		16,050,000 »
	<i>Spese per le Camere legislative.</i>	
42	Spese pel Senato del Regno. . . . .	525,000 »
43	Spese per la Camera dei Deputati . . . . .	1,030,000 »
44	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato e alle altre Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	882,000 »
		2,437,000 »
	<i>Spese generali di amministrazione.</i>	
	<i>Ministero.</i>	
45	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	2,526,598 07
46	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	326,224 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	2,852,822 07

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	2,852,822 07
47	Spese d'ufficio del Ministero . . . . .	80,240 »
		2,933,062 07
	<i>Presidenza del Consiglio dei ministri.</i>	
48	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse) . . . . .	6,800 »
49	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	400 »
50	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	18,000 »
51	Personale straordinario dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei mi- nistri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	400 »
52	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	10,000 »
		35,600 »
	<i>Corte dei conti.</i>	
53	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	1,853,719 15
54	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	227,681 50
55	Spese d'ufficio . . . . .	80,000 »
56	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvi- soriamente assunto dei conti personali di spese fisse . . . . .	43,000 »
57	Personale straordinario della Corte dei conti - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	2,600 »
		2,207,000 65
	<i>Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.</i>	
58	Personale dell'Ispettorato generale (Spese fisse) . . . . .	83,000 »
59	Personale di ruolo dell'Ispettorato generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	5,167 50
		88,167 50
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	88,167 50

LEGISLATURA XXII — I<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 LUGLIO 1907

	<i>Riparto</i> . . . . .	88,167 50
60	Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 107 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio Decreto 9 ottobre 1900, n. 373 e compenso al segretario della detta Commissione e spese diverse inerenti al servizio di vigilanza . . . . .	6,450 »
		<u>94,617 50</u>
	<i>Avvocature erariali.</i>	
61	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	895,978 31
62	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	22,403 »
63	Personale straordinario . . . . .	12,440 »
64	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	500 »
65	Spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	41,500 »
66	Fitto di locali non demaniali (Idem) . . . . .	25,750 »
		<u>998,571 31</u>
	<i>Intendenze di finanza.</i>	
67	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse) . . . . .	2,130,642 52
68	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (Idem) . . . . .	12,360 »
69	Personale straordinario . . . . .	5,700 »
70	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	350 »
		<u>2,149,052 52</u>
	<i>Servizio del Tesoro.</i>	
71	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo (Spese fisse) . . . . .	1,252,172 34
72	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	30,380 »
73	Assegni diversi a titolo di indennità di carica e di funzioni . . . . .	15,670 »
74	Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazziniere dell'officina carte-valori e della Tesoreria di Massaua . . . . .	12,655 »
		<u>1,310,877 34</u>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	

LEGISLATURA XXII - 1ª SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'8 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,310,877 34
75	Personale straordinario delle delegazioni del Tesoro (Spese fisse) . . . . .	3,600 *
76	Spese d'ufficio delle delegazioni del Tesoro (Idem) . . . . .	16,500 *
77	Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse-forti e recipienti per la conservazione dei valori . . . . .	35,500 *
78	Spese per i servizi del Tesoro . . . . .	21,500 *
79	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa dei depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico . . . . .	1,500 *
80	Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie (Spesa obbligatoria) . . . . .	18,000 *
		1,405,477 34
	<i>Regia zecca e monetazione.</i>	
81	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	42,244 *
82	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Idem) . . . . .	5,941 *
83	Spese d'ufficio (Idem) . . . . .	2,000 *
84	Spese d'esercizio della zecca (Spesa obbligatoria) . . . . .	113,000 *
85	Assegni di valetudinarietà ai lavoratori di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria istituita con regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per lavori straordinari . . . . .	18,000 *
86	Retribuzione mensile al personale straordinario, di segreteria e tecnico . . . . .	22,000 *
87	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	700 *
		203,885 *
	<i>Servizi diversi.</i>	
88	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse) . . . . .	42,015 *
89	Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami . . . . .	42,015 *
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	42,015 *

LEGISLATURA XXII - I<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'8 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	42,015 »
	e alla Commissione tecnica permanente di cui all'art 20 del regolamento 30 ottobre 1886, n. 508 . . . . .	108,795 »
90	Spese di commissione e di cambio per i pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria) . . . . .	300,000 »
91	Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria) . . . . .	40,000 »
92	Spese per i servizi delle delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa . . . . .	40,000 »
93	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione (Spesa obbligatoria) . . . . .	51,615 »
94	Spesa per i lavori straordinari per l'amministrazione del Debito pubblico	15,130 »
95	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione . . . . .	109,500 »
96	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio, e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio . . . . .	26,500 »
97	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine) . . . . .	120,000 »
98	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . .	5,000 »
99	Spese per il servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi	10,000 »
100	Sussidi non obbligatoriamente vitalizi . . . . .	71,000 »
101	Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine) . . . . .	5,000 »
102	Spese postali. . . . .	6,000 »
103	Spese di stampa . . . . .	116,700 »
104	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri	23,550 »
105	Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del Tesoro (Spesa d'ordine) . . . . .	300 »
106	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbl.).	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,091,105 »

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — D. SCUSSIONI — TORNATA DEL 8 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i>	1,091,105 •
107	Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro.	16,000 •
108	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	44,000 •
109	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	20,000 •
110	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizootie, in ordine all'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	175,000 •
111	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67).	44,690 40
112	Spese di ufficio al cassiere speciale dei biglietti di Stato - Studi e lavori diversi inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato.	15,000 •
113	Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato (Spesa obbligatoria)	225,800 •
114	Spesa per il forno crematorio e per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato	4,000 •
115	Spese casuali.	18,000 •
		1,653,595 40
	<b>Spese per servizi speciali.</b>	
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte-valori.</i>	
116	Personale (Spese fisse).	31,760 •
117	Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350 e ad altri Istituti congeneri. (Spesa d'ordine)	652,570 •
118	Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese di acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti. (Spesa d'ordine)	1,784,950 •
119	Pensioni agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori	10,000 •
		2,479,280 •

<i>Fondi di riserva.</i>		
120	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . .	3,500,000 »
121	Fondo di riserva per le spese impreviste (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . .	1,000,000 »
		4,500,000 »
<b>TITOLO II.</b>		
<b>Spesa straordinaria</b>		
<b>CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.</b>		
<b>Oneri dello Stato.</b>		
<i>(Debiti variabili).</i>		
122	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria) . . . . .	10,000 »
123	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria) . . . . .	9,000 »
124	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni ai Comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatto dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403) . . . . .	<i>per memoria</i>
125	Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per risanare i danni a loro causati dal terremoto (art. 13 legge 25 giugno 1906, n. 255) . . . . .	<i>per memoria</i>
126	Concorso dello Stato per costituire il patrimonio della Sezione temporanea per il servizio dei mutui ipotecari da concedersi ai privati	
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		19,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	19,000 >
	allo scopo di procurare ad essi i mezzi per le ricostruzioni e riparazioni dei fabbricati distrutti o danneggiati dal terremoto (art. 17 e 56 della legge 25 giugno 1906, n. 255) . . . . .	1,000,000 >
127	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a 6000 lire destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate coll'art. 46 della legge 25 giugno 1906, n. 255 . . . . .	609,000 >
128	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Potenza, di Napoli e della Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6,000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate coll'art. 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . . .	1,991,000 >
129	Annualità comprensive d'interessi e d'ammortamento a carico dello Stato per i primi due anni sui mutui di favore concessi dalla Cassa depositi e prestiti a comuni ed istituzioni di beneficenza, giusta l'articolo 2 della legge 19 luglio 1906, n. 390 a favore dei danneggiati dell'eruzione del Vesuvio . . . . .	<i>per memoria</i>
130	Interessi 4 per cento compresi nelle annualità per estinzione entro 25 anni dei mutui fatti dalla Cassa depositi e prestiti al tesoro mediante anticipazioni versate alla Cassa provinciale di credito agrario istituita in ogni provincia dei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo esclusa la provincia di Napoli giusta l'art. 6 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . . .	<i>per memoria</i>
131	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria)	358,294 56
132	Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni . . . . .	<i>per memoria</i>
133	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 geunao 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	3,977,294 56

	<i>Riporto</i> . . . . .	3,977,294 56
	indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 . . . . .	2,500,000 »
134	Somma dovuta alla Società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Sedicesima annualità) . . . . .	162,838 26
	<i>Spese diverse.</i>	6,640,132 82
135	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine) . . . . .	252,500 »
136	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine) . . . . .	3,000 »
137	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 8 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137. . . . .	<i>per memoria</i>
138	Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria) . . . . .	36,163 68
139	Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343) . . . . .	330,000 »
140	Contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di S. Spirito in Sassia e degli ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343, legge 3 febbraio 1898, n. 48 e art. 3 della legge 3 luglio 1903, n. 321) . . . . .	970,000 »
141	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria) . . . . .	300,000 »
142	Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (Legge 31 maggio 1900, n. 211)	300,000 »
143	Corresponsione all'Istituto di Santo Spirito ed agli ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186) . . . . .	500,000 »
144	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	2,691,663 68

	<i>Riporto</i> . . . . .	2,691,663 68
	beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell' art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più dello dovute in conseguenza dell' amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell' applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
145	Somma corrispondente alle quote di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290) . . . . .	450,000 »
146	Somma corrispondente alla quota d' imposta erariale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290) . . . . .	540,000 »
147	Spesa per la costruzione e l' impianto in Roma della nuova zecca di Stato	125,000 »
148	Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari . . . . .	300,000 »
149	Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dall' Amministrazione del fondo per il culto per affrettare l' aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000, di che all' art. 1, comma 2°, della legge 4 giugno 1899, n. 191 (art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483) . . . . .	<i>per memoria</i>
		<hr/> 4,106,663 68 <hr/>
<b>CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.</b>		
<b>Estinzione di debiti.</b>		
150	Spesa derivante dall' articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll' articolo 1° dell' altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell' Alta Italia - Ammortamento . . . . .	8,039,808 12
151	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,362,175 »
152	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,512,640 »
153	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Idem) . . . . .	1,720,000 »
154	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento . . . . .	4,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 18,634,623 12 <hr/>

	<i>Riporto</i> . . . . .	18,634,623 12
155	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	20,000 »
156	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	155,500 »
157	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Idem) . . . . .	50,000 »
158	Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Idem) . . . . .	50,000 »
159	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3, dell'allegato M, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Undecima annualità) . . . . .	1,056,749 27
160	Quota d'ammortamento dei buoni del tesoro a lunga scadenza (Legge 7 luglio 1901, n. 323) . . . . .	1,300,000 »
161	Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di lire 25,000,000 autorizzata colla legge 28 dicembre 1902, n. 547 per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato (Terza rata) . . . . .	310,000 »
162	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emesso ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	6,167,793 50
163	Mutui fatti dalla cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento (Idem) . . . . .	943,898 31
164	Quota di ammortamento compresa nelle annualità per estinzione entro 25 anni dei mutui fatti dalla Cassa depositi e prestiti al Tesoro mediante anticipazioni versate alle casse provinciali di credito agrario istituite in ogni provincia dei compartimenti catastali, napoletano, siciliano e sardo esclusa la provincia di Napoli, giusta l'art. 6 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . . .	<i>per memoria</i>
		28,688,564 20
	<i>Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato.</i>	
165	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e far fronte all'aumento del traffico del 1905-906 e 1906-907 . . . . .	94,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	94,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	94,000,000 »
166	Somma da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (art. 1° della legge 25 giugno 1905, n. 261 e art. 42, 47 e 32 dei contratti stipulati con le dette tre Società ed approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048)	<i>per memoria</i>
		94,000,000 »
	<i>Anticipazioni a provincie e comuni.</i>	
167	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 . . . . .	2,500,000 »
	<i>Partite che si compensano coll'entrata.</i>	
168	Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine) . . . . .	170,000 »
169	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, per quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine) . . . . .	10,043,635 »
170	Anticipazioni pel servizio di Cassa dei Corpi dell'esercito . . . . .	8,000,000 »
171	Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3,50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti (Spesa d'ordine).	<i>per memoria</i>
172	Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 . . . . .	9,310 04
		18,222,945 04

## CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

*Servizi diversi.*

173	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso . . . . .	5,172 »
174	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo . . . . .	15,236 25
175	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori . . . . .	1,947,825 »
176	Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti dello Stato e destinati a colmare la quota a carico dello Stato del disavanzo al 30 giugno 1885 delle casse di pensioni e soccorso pel personale ferroviario (leggi 29 marzo 1900, n. 101 e 22 aprile 1905, n. 137 e 15 luglio 1906, n. 324) (Spesa d'ordine) . . . . .	7,950,000 »
177	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative . . . . .	517,584 54
		10,435,817 79

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

*Spesa ordinaria*

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

*Oneri dello Stato.*

Debiti perpetui . . . . .	380,047,225 42
Debiti redimibili . . . . .	78,253,600 54
Debiti variabili . . . . .	105,703,566 04
Debito vitalizio . . . . .	5,426,000 »
Dotazioni . . . . .	16,050,000 »
Spese per le Camere legislative . . . . .	2,437,000 »
587,917,392 »	

<b>Spese generali di amministrazione.</b>	
Ministero . . . . .	2,933,062 07
Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	35,600 »
Corte dei conti . . . . .	2,207,000 65
Vigilanza sugl' istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli . . . . .	94,617 50
Avvocature erariali . . . . .	998,571 31
Intendenze di finanza . . . . .	2,149,052 52
Servizio del Tesoro . . . . .	1,405,477 34
Regia zecca e monetazione . . . . .	203,885 »
Servizi diversi . . . . .	1,653,595 40
	11,680,861 79
<b>Spese per servizi speciali.</b>	
Officina per la fabbricazione delle carte-valori . . . . .	2,479,280 »
Fondi di riserva . . . . .	4,500,000 »
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria . . . . .	608,577,533 79
 <b>TITOLO II.</b> <b>Spesa straordinaria</b>  	
<b>CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.</b>	
<b>Oneri dello Stato.</b>	
Debiti variabili . . . . .	6,640,132 82
Spese diverse . . . . .	4,106,663 68
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria . . . . .	10,746,796 50

<b>CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.</b>	
Estinzione di debiti . . . . .	28,688,564 20
Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato . . . . .	94,000,000 »
Anticipazione a provincie e comuni . . . . .	2,500,000 »
Partite che si compensano coll'entrata . . . . .	18,222,945 04
<b>TOTALE della categoria terza della parte straordinaria . . . . .</b>	<b>143,411,509 24</b>
<b>TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .</b>	<b>154,158,305 74</b>
<b>TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .</b>	<b>760,735,839 53</b>
<b>CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO . . . . .</b>	<b>10,435,817 79</b>
<b>RIASSUNTO PER CATEGORIE</b>	
<b>Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . . . .</b>	<b>617,324,330 29</b>
<b>Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . . . .</b>	<b>143,411,509 24</b>
<b>Totale spese reali . . . . .</b>	<b>760,735,839 53</b>
<b>Categoria IV. — Partite di giro . . . . .</b>	<b>10,435,817 79</b>
<b>Totale generale . . . . .</b>	<b>771,171,657 32</b>

### Elenco A.

*Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

#### Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 3.75 per cento al netto.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
- » n. 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.
- » n. 4. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto.
- » n. 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
- » n. 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.
- » n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napoletane.
- » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª.
- » n. 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi.
- » n. 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
- » n. 12. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299.
- » n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
- » n. 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
- » n. 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
- » n. 18. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164)
- » n. 19. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione.
- » n. 20. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione.
- » n. 21. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550 e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
- » n. 22. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
- » n. 23. Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).
- » n. 24. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi.
- » n. 25. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto.
- » n. 27. Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate.
- » n. 28. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª.

- CAPITOLO n. 33. Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della Convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125).
- n. 39. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - n. 44. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato e alle altre Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
  - n. 80. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.
  - n. 84. Spese d'esercizio della zecca.
  - n. 90. Spese di commissione e di cambio per i pagamenti all'estero.
  - n. 91. Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese.
  - n. 93. Allestimento dei titoli del Debito pubblico — Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte valori e per comprovarne la legittimità della circolazione.
  - n. 97. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
  - n. 98. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
  - n. 101. Telegrammi da spedire all'estero.
  - n. 105. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del Tesoro.
  - n. 106. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - n. 110. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.
  - n. 113. Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato.
  - n. 117. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, e ad altri Istituti congeneri.
  - n. 118. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti.
  - n. 122. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
  - n. 123. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018 e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa, per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
  - n. 131. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.

- CAPITOLO n. 135. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
- n. 136. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.
  - n. 138. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148.
  - n. 141. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
  - n. 144. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.
  - n. 151. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
  - n. 152. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
  - n. 153. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
  - n. 155. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.
  - n. 156. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.
  - n. 157. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento.
  - n. 158. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
  - n. 162. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento.
  - n. 163. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento.
  - n. 168. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
  - n. 169. Spesa occorrente per servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, per i quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti.
  - n. 171. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti.
  - n. 176. Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti dello Stato e destinati a colmare la quota a carico dello Stato del disavanzo al 30 giugno 1885 delle casse di pensioni e soccorso pel personale ferroviario (leggi 29 marzo 1900, n. 101, 22 aprile 1905, n. 137 e 15 luglio 1906, n. 324).

## Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 20. Trasporto di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria.
- » n. 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.
  - » n. 24. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per le altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.
  - » n. 25. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla zecca di Roma.
  - » n. 26. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze.
  - » n. 27. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 35. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 39. Retribuzioni del personale tecnico straordinario addetto alla formazione e conservazione del nuovo catasto e retribuzioni, mercedi, soprassoldi e rimborso spese di viaggio al personale subalterno straordinario ed agli inservienti pei lavori di campagna.
  - » n. 40. Indennità di missione al personale tecnico di ruolo e al personale tecnico straordinario del catasto.
  - » n. 41. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per gl'impiegati tecnici straordinari del Catasto e dei servizi tecnici.
  - » n. 42. Indennità e spese per la Commissione consuaria centrale e per le Giunte tecniche provinciali.
  - » n. 57. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Demanio).
  - » n. 58. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
  - » n. 60. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi demaniali ed altre missioni nell'interesse dei servizi dipendenti dall'Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari.
  - » n. 61. Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna del Demanio.
  - » n. 68. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
  - » n. 71. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
  - » n. 72. Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione - Articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
  - » n. 73. Restituzioni e rimborsi (Demanio).

- CAPITOLO n. 74. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte agli insegnanti ufficiali ed ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.
- » n. 75. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
  - » n. 77. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico Demanio.
  - » n. 78. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
  - » n. 79. Spese di materiale ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili.
  - » n. 84. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour).
  - » n. 85. Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria (Idem).
  - » n. 86. Fitti, canoni ed annualità passive (Idem).
  - » n. 87. Spese per imposte e sovrimeposte (Idem).
  - » n. 88. Spese di coazioni e di liti (Idem).
  - » n. 89. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
  - » n. 92. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
  - » n. 93. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
  - » n. 94. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimeposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
  - » n. 95. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'Admin. dei beni dell'Asse ecclesiastico.
  - » n. 96. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
  - » n. 99. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.
  - » n. 107. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato col regio decreto 4 luglio 1897, n. 276 ed art. 62 del regolamento relativo (Imposte dirette).
  - » n. 108. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
  - » n. 110. Spese per la gestione delle esattorie.
  - » n. 111. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
  - » n. 112. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
  - » n. 113. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
  - » n. 114. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile.
  - » n. 115. Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette.
  - » n. 116. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).
  - » n. 117. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimeposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa col l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

- CAPITOLO n. 118. Imposta sui terreni non devoluta ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia. — Art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
- » n. 119. Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nello esercizio 1906-907 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17, legge 15 luglio 1906, n. 333).
  - » n. 129. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
  - » n. 132. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare (Gabelle).
  - » n. 142. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Idem).
  - » n. 143. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
  - » n. 147. Indennità di viaggio e di soggiorno e competenze ai membri delle Commissioni (Tasse di fabbricazione).
  - » n. 149. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.
  - » n. 150. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
  - » n. 151. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
  - » n. 164. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
  - » n. 168. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
  - » n. 169. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
  - » n. 173. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
  - » n. 175. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
  - » n. 176. Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma, da corrispondersi al comune di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320.
  - » n. 182. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).

- CAPITOLO n. 183. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Privative).
- » n. 190. Spese per provvista di carta, per la stampa, per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e pel collaudo dei bollettari stessi.
  - » n. 191. Aggio d'esazione (Lotto).
  - » n. 192. Vincite al lotto.
  - » n. 199. Paghe al personale operaio delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
  - » n. 200. Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.
  - » n. 201. Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione; indennità di licenziamento al personale suddetto e contributo dell'amministrazione, da versarsi a favore dello stesso personale, alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
  - » n. 205. Assegni ed indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative.
  - » n. 206. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
  - » n. 208. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi e facchinaggi interni nei tabacchi lavorati nei magazzini di deposito dei generi di privativa.
  - » n. 209. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di mobili e materiali diversi, di ingredienti, di recipienti, combustibili ed altri articoli per uso delle agenzie di coltivazione, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture.
  - » n. 215. Paghe agli agenti subalterni ed agli operai delle saline, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro; contributo dello Stato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia del personale suddetto, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della saline di Lungro.
  - » n. 216. Pensioni degli operai delle saline.
  - » n. 218. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.
  - » n. 220. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali; compra di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative.
  - » n. 221. Compra dei sali.
  - » n. 222. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione ed altre spese per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nelle saline e nei magazzini di deposito del sale.
  - » n. 225. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
  - » n. 226. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

- CAPITOLO n. 227. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
- n. 231. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
  - n. 235. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti.
  - n. 238. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato e valore a prezzo di vendita di quello dato per compenso ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.
  - n. 239. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
  - n. 241. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali.
  - n. 242. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse, permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita.
  - n. 243. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
  - n. 244. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino, art. 4, lettera *d*, della legge 19 maggio 1904, n. 209.
  - n. 245. Sussidi per diminuire le cause della malaria (art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209).
  - n. 252. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
  - n. 257. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico
  - n. 259. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
  - n. 261. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in eseguito dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980
  - n. 262. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
  - n. 263. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
  - n. 264. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
  - n. 265. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
  - n. 266. Spese diverse per il riappalto delle esattorie che resteranno vacanti allo spirare del primo quinquennio dell'appalto decennale 1903-1912 (art. 3 della legge 19 giugno 1902, n. 181).
  - n. 285. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico.
  - n. 286. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

- CAPITOLO n. 287. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
- n. 288. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
  - n. 289. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
  - n. 290. Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906).
  - n. 291. Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906).
  - n. 293. Canone dovuto al Comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298 e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.
  - n. 294. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
  - n. 295. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
  - n. 296. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Idem).
  - n. 297. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Idem).
  - n. 298. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
  - n. 299. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
  - n. 300. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
  - n. 301. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
  - n. 302. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
  - n. 303. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª) e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320.
  - n. 304. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
  - n. 305. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
  - n. 306. Personale per la riscossione del dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.
  - n. 307. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
  - n. 308. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre (Idem).
  - n. 309. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
  - n. 310. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre (Idem).
  - n. 311. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem)
  - n. 312. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
  - n. 313. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

**Ministero di Grazia e Giustizia e del Culti.**

- CAPITOLO n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- n. 16. Stampa delle leggi e dei decreti del Regno.

- CAPITOLO n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
  - » n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 31. Spese di giustizia.
  - » n. 33. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti.

**Ministero degli Affari Esteri.**

- CAPITOLO n. 7. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 9. Telegrammi da spedirsi all'estero.
  - » n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 21. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 44. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero.

**Ministero dell'Istruzione Pubblica.**

- CAPITOLO n. 9. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 19. Spese di liti.
  - » n. 23. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 105. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi colla tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
  - » n. 130. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità, di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.
  - » n. 272. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
  - » n. 275. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260.
  - » n. 277. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Provincie e i Comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano paraggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'articolo 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.

**Ministero dell' Interno.**

- CAPITOLO n. 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - n. 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
  - n. 30. Spese di liti.
  - n. 33. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - n. 54. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3<sup>a</sup>, art. 81 e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
  - n. 96. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse.
  - n. 157. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere di risanamento (Leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2 e 13 luglio 1905, n. 399, art. 2).
  - n. 158. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai Comuni con la cassa depositi e prestiti, o con altri enti qualsiasi, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili per i bisogni delle popolazioni (Leggi 8 febbraio 1900, n. 50 e 28 dicembre 1902, n. 566).

**Ministero dei Lavori Pubblici.**

- CAPITOLO n. 27. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- n. 28. Spese di liti e per arbitraggi.
  - n. 30. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - n. 32. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - n. 40. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
  - n. 69. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.

**Ministero delle Poste e dei Telegrafi.**

- CAPITOLO n. 21. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- n. 22. Spese di liti.
  - n. 30. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - n. 34. Spese per bollo straordinario di cambiali.
  - n. 45. Spese per trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, effettuato sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti stabiliti dalle rispettive convenzioni.

- CAPITOLO n. 46. Spese per trasbordo nei casi di interruzione di linee - Nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale - Retribuzione per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
- » n. 47. Compensi alla Società di navigazione generale italiana per il trasporto dei pacchi ed alle altre Società di navigazione per trasporti con carattere postale e commerciale in dipendenza di speciali contratti.
  - » n. 48. Trasporto della valigia australiana ed indiana.
  - » n. 50. Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
  - » n. 54. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2ª e di 3ª classe, alle collettorie ed ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 10 febbraio 1901, n. 120).
  - » n. 55. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
  - » n. 56. Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate od assicurate.
  - » n. 57. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi.
  - » n. 58. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subiti da privati o dal cassiere centrale delle poste e dei telegrafi per i servizi dei vaglia e delle riscossioni per conto dei terzi.
  - » n. 59. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'amministrazione.
  - » n. 60. Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana.
  - » n. 62. Retribuzione ai fattorini del telegrafo.
  - » n. 69. Impianto di linee ed uffici ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di diversi.
  - » n. 83. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza postale, dei pacchi e dei vaglia postali - Spese di cambio inerenti - Spese di cambio sulla moneta accettata dagli uffici postali italiani all'estero - Assicurazione per trasporto gruppi.
  - » n. 84. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica e telefonica - Spese di cambio.
  - » n. 85. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi.
  - » n. 87. Bonificazioni e rimborsi diversi.
  - » n. 88-bis. Spese per il trasporto di materiale pel servizio delle poste. Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta, del telegrafo e del telefono. Spesa per la cernita della carta destinata al macero. Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo.
  - » n. 93. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni di altra natura, subiti dai titolari di libretti delle casse di risparmio postali.
  - » n. 104. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione dei depositi e di dichiarazioni di conferma.

- CAPITOLO n. 106. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- n. 109. Rimborso delle anticipazioni per l'accelerata costruzione di linee telefoniche comprese nella tabella annessa all'art. 26 del testo unico delle leggi sui telefoni (art. 89 del regolamento approvato col regio decreto 3 maggio 1903, n. 196).
  - n. 110. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica, costruite con fondi anticipati (art. 29 del testo unico delle leggi sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302, e 89 del regolamento relativo).
  - n. 118. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri istituti - (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350).

#### Ministero della Guerra.

- CAPITOLO n. 9. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- n. 15. Spese di liti e di arbitramenti.
  - n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - n. 39. Quota spesa mantenimento degli allievi della scuola militare e dell'Accademia militare, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
  - n. 54. Spese di giustizia penale militare.
  - n. 56. Spese per risarcimento di danni.
  - n. 57. Premi periodici agli ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry.

#### Ministero della Marina.

- CAPITOLO n. 13. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati.
- n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - n. 15. Spese di liti.
  - n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - n. 36. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
  - n. 37. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3), 23 luglio 1896, n. 318, e legge 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di detta leggi.
  - n. 47. Corpo reale equipaggi. - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni.
  - n. 69. Spese di giustizia.

**Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.**

- CAPITOLO n. 5. Ministero - Concorso dello Stato al fondo di previdenza per il trattamento di riposo al personale di servizio dell'Amministrazione centrale.
- » n. 8. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
  - » n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
  - » n. 21. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 25. Spese di liti.
  - » n. 29. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 38. Istruzione agraria - Scuole speciali e pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3<sup>a</sup> - Spese per l'azienda.
  - » n. 57. Spese per gli studi e la ricerca di mezzi diretti a combattere la diffusione della *Diaspis pentagona* (legge 24 marzo 1904, n. 139), della *Mosca olearia* e della *brusca* ed altri insetti nocivi agli olivi.
  - » n. 65. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*.
  - » n. 66. Spese per l'acquisto e la coltivazione di viti americane.
  - » n. 78. Bonificazione agrario dell' Agro romano - Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano approvato col regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'amministrazione temporanea dei beni espropriati.
  - » n. 80. Prezzi delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro romano, indicate dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sull'Agro romano approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647.
  - » n. 81. Spese di conduzione e di miglioramento del campo sperimentale di Sant'Alessio.
  - » n. 87. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi regolati dalla legge 4 agosto 1894, n. 397 - Retribuzioni e compensi per studi e lavori compiuti da impiegati delle prefetture ed altre spese inerenti al servizio.
  - » n. 129. Pubblicazione del Bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52).
  - » n. 131. Spese per le inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro.
  - » n. 150. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verifica periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3<sup>a</sup>.
  - » n. 154. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
  - » n. 157. Spese di stampa, distribuzione e spedizione dei libretti di ammissione al lavoro, delle denunce di esercizio e degli altri stampati relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

- CAPITOLO n. 168. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
- » n. 182. Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

**Elenco B.**

*Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

**Ministero del Tesoro.**

- CAPITOLO n. 78. Spese pei servizi del Tesoro. - Aggio ai contabili sugli introiti pel ramo « Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia » e per contributi idraulici e di bonificazione.
- » n. 80. Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici ed altri simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

**Ministero delle Finanze.**

- CAPITOLO n. 57. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Demanio).
- » n. 58. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
- » n. 68. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
- » n. 71. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
- » n. 73. Restituzioni e rimborsi (Idem).
- » n. 74. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti ufficiali ed ai privati docenti giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.
- » n. 75. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
- » n. 87. Spese per imposte e sovrimposte (Canali Cavour).
- » n. 88. Spese di coazioni e di liti (Idem).
- » n. 89. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
- » n. 93. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 94. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
- » n. 95. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 96. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.

CAPITOLO n. 108. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.

- n. 110. Spese per la gestione delle esattorie.
- n. 111. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
- n. 112. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
- n. 113. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
- n. 114. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali. — Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1891, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
- n. 116. Restituzioni e rimborsi (Idem).
- n. 121. Soldi, soprassoldi e indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza.
- n. 122. Personale degli ufficiali della guardia di finanza, commessi ed agenti subalterni - Indennità di residenza in Roma.
- n. 123. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Articolo 12 della legge 19 luglio 1906, n. 367.
- n. 124. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
- n. 125. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.
- n. 128. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.
- n. 129. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
- n. 130. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione, di sistemazione e di ampliamento e spese di acquisto dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza.
- n. 131. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.
- n. 133. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza. (Gabelle).
- n. 142. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
- n. 143. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
- n. 149. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.
- n. 150. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
- n. 151. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
- n. 164. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
- n. 168. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).

- CAPITOLO n. 169. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
- » n. 180. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando (Privative).
  - » n. 182. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Idem).
  - » n. 183. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
  - » n. 199. Paghe al personale operaio delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
  - » n. 201. Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione; indennità di licenziamento al personale suddetto e contributi dell'amministrazione, da versarsi a favore dello stesso personale alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
  - » n. 206. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
  - » n. 209. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di mobili e materiali diversi, di ingredienti, di recipienti, combustibili ed altri articoli per uso delle agenzie di coltivazione, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture.
  - » n. 218. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.
  - » n. 225. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
  - » n. 226. Spese per otturazione delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
  - » n. 227. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
  - » n. 231. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
  - » n. 234. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza nei servizi di deposito e di vendita dei sali e tabacchi.
  - » n. 235. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missione a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali nei versamenti dei gestori degli uffici suddetti.
  - » n. 239. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
  - » n. 243. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.

---

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 LUGLIO 1907

---

- CAPITOLO n. 252. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
- » n. 257. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
  - » n. 259. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
  - » n. 261. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in esegumento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
  - » n. 263. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
  - » n. 265. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'articolo 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
  - » n. 288. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
  - » n. 295. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
  - » n. 296. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disgiata residenza ed altre (Idem).
  - » n. 297. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Idem).
  - » n. 298. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
  - » n. 299. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
  - » n. 300. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
  - » n. 301. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
  - » n. 305. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
  - » n. 306. Personale per la riscossione del dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.
  - » n. 307. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disgiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
  - » n. 308. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante ed altre (Idem).
  - » n. 309. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
  - » n. 310. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre (Idem).
  - » n. 311. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
  - » n. 312. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 LUGLIO 1907

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli, coi quali si approvano i diversi stanziamenti e gli elenchi già letti.

Li rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

(Approvato).

Art. 4.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1907-908 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie di cui all'art. 4 della legge 30 aprile 1899, numero 168 ed all'art. 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413, è fissato in lire 500,000.

(Approvato).

Art. 5.

Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1907-908, pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito d'ufficio, è stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895,

n. 486, nella somma di lire 451,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro . . . . .	L. 12,000
Id. delle finanze . . . . .	» 25,000
Id. di grazia e giustizia e dei culti . . . . .	» 20,000
Id. degli affari esteri . . . . .	» 10,000
Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	» 12,000
Id. dell'interno . . . . .	» 48,000
Id. dei lavori pubblici . . . . .	» 20,000
Id. delle poste e dei telegrafi . . . . .	» 18,000
Id. della guerra . . . . .	» 240,000
Id. della marina . . . . .	» 40,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio . . . . .	» 6,000
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L. 451,000</b>

Al conto consuntivo 1907-908 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Spese militari fino al 30 giugno 1910 » (N. 632).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Spese militari fino al 30 giugno 1910 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge:  
(V. Stampato N. 632).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della guerra sarà stanziata la somma di L. 60,000,000 da ripartirsi in quattro annualità, la prima di L. 4,000,000 nell'esercizio 1906-907, la seconda di L. 16,000,000 nell'esercizio 1907-908, le due successive di L. 20,000,000 in ciascuno degli esercizi 1908-909 e 1909-910.

Il Governo del Re è autorizzato ad erogare la predetta somma di L. 60,000,000 con facoltà di determinare le assegnazioni dei vari capitoli in modo da non oltrepassare per ciascuno di essi i limiti appresso indicati:

Armi portatili, relative munizioni, accessori e bufetterie e trasporti relativi L. 2,800,000

Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporti dei medesimi . . . . . » 1,200,000

Fabbricazione di artiglieria di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi . » 6,000,000

Lavori, strade, ferrovie ed opere militari . . . . . » 80,000

Lavori a difesa delle coste . » 4,600,000

Forti di sbarramento e lavori di difesa dello Stato . . . . . » 9,020,000

Armamento delle fortificazioni, materiali per artiglieria da fortezza e relativo trasporto . . . . . » 4,300,000

Completamento e allestimento di n. 107 batterie da campagna da 75-A, mod. 1906, e dei materiali relativi ai servizi di mobilitazione, non che di n. 12 nuove batterie da montagna da 65-A . . . . . » 24,800,000

Costruzione di nuovi fabbricati militari, trasformazioni ed ampliamenti di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e di piazze d'armi . . . . . » 5,600,000

Materiali per la brigata ferrovieri . . . . . » 200,000

Acquisto di quadrupedi per le artiglierie e per le mitragliatrici. » 1,000,000

Somma a calcolo a disposizione » 1,000,000

Totale . . . L. 60,000,000

Per gli esercizi dal 1906-907 al 1909-910 la complessiva dotazione del bilancio per le spese effettive del Ministero della guerra, escluse le somme di cui alla legge 7 luglio 1901, n. 287, e quelle di cui è parola nell'art. 6 della presente legge, sarà:

Per l'esercizio 1906-907 . L. 290,050,000

Per l'esercizio 1907-908 . » 288,050,000

E per ciascuno dei due esercizi 1908-909 e 1909-910 di . » 290,050,000

Le economie di ciascuno degli esercizi dal 1906-907 al 1909-910 si considereranno impegnate e saranno mantenute nel conto consuntivo di ciascun esercizio tanto in conto competenza quanto in conto residui dei rispettivi capitoli, per sopperire ad eventuali ulteriori bisogni.

Le economie non necessarie per i bisogni della parte ordinaria potranno essere devolute alla parte straordinaria.

(Approvato).

Art. 2.

La quota di lire 4,000,000 assegnata all'esercizio 1906-907 sarà stanziata al capitolo *Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto*.

La quota di lire 16,000,000 assegnata all'esercizio 1907-908 sarà ripartita come appresso:

Armi portatili, relative munizioni, accessori e bufetterie e trasporti relativi . . . . . L. 1,000,000

Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporti dei medesimi . . . . . » 500,000

Fabbricazione di artiglieria di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi . » 2,400,000

Lavori, strade, ferrovie ed opere militari . . . . . *per memoria*

Lavori a difesa delle coste . » 2,000,000

Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato . . . . . » 3,300,000

Armamento delle fortificazioni, materiali per artiglieria da fortezza e relativo trasporto . . . . . » 1,700,000

Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto . . . . . » 3,100,000

Costruzione di nuovi fabbricati militari, trasformazioni ed ampliamenti di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi . . . . . » 1,500,000

Materiali per la brigata ferrovieri . . . . . *per memoria*

Acquisto di quadrupedi per le artiglierie e per le mitragliatrici » 500,000

L. 16,000,000

Per gli esercizi successivi al 1907-908, la ripartizione delle quote annue fra i vari capitoli sarà stabilita con le annuali leggi di bilancio con obbligo al Governo, finchè non sia esaurita l'inchiesta sull'Amministrazione militare, di presentare alla Camera dei deputati, coi conti consuntivi, i documenti relativi a commesse e contratti con le ditte costruttrici d'Italia e dell'estero e i relativi capitoli d'appalto.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a proseguire oltre l'esercizio finanziario 1906-907 e fino all'esercizio 1909-910 le alienazioni delle opere fortificative, degli immobili, terreni, armi e materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra e non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito.

Le opere fortificative, gli immobili ed i terreni, fino a che non saranno alienati, non saranno soggetti alle espropriazioni per pubblica utilità.

Per le armi e materiali suddetti, il Ministero della guerra è autorizzato ad alienare in uno o più lotti, mediante vendita, permuta ed in qualsiasi altra maniera che reputerà più conveniente nell'interesse dell'erario, e prescindendo anche dai pubblici incanti.

Nella vendita di immobili e terreni ai comuni, se intendessero farne acquisto per pubblici servizi o costruzione di case operaie, spetterà il diritto di compera al prezzo di stima.

In mancanza del comune, lo stesso diritto spetterà agli istituti di pubblica beneficenza, ed in mancanza di questi, alle società cooperative per la costruzione di case operaie.

(Approvato).

#### Art. 4.

Gli elenchi degli immobili indicati all'art. 3 saranno approvati con le leggi di bilancio.

In speciale allegato al bilancio medesimo l'Amministrazione indicherà il ricavo probabile complessivo delle alienazioni da effettuarsi du-

rante l'esercizio finanziario e la rispettiva assegnazione ai vari capitoli della parte straordinaria.

(Approvato).

#### Art. 5.

Le somme ricavate dalle alienazioni, di cui all'art. 3, saranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituirsi nella categoria « Movimento di capitali » del bilancio della entrata.

(Approvato).

#### Art. 6.

In conformità a quanto dispone il precedente art. 4, in ciascun esercizio finanziario con decreti del ministro del tesoro saranno assegnate ai capitoli della parte straordinaria del bilancio della guerra, in aggiunta all'annualità di cui all'art. 1, le somme provenienti dalle alienazioni.

Tali somme non dovranno, nella loro totalità, oltrepassare gli incassi effettivamente fatti dalla tesoreria per effetto dell'art. 5.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-1908 » (Numero 627).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Prego di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 627).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli che leggo:

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	1,650,800 »
2	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai Gabinetti . . . . .	8,400 »
3	Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nell'Amministrazione centrale . . . . .	61,400 »
4	Ministero - Spese d'ufficio . . . . .	85,000 »
5	Spese postali . . . . .	4,000 »
6	Spese di stampa per l'Amministrazione centrale e di stampa riservata . . . . .	56,000 »
7	Spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni militari periodiche ed altre . . . . .	80,900 »
8	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria . . . . .	18,000 »
9	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
10	Sussidi agli impiegati e al personale inferiore in attività di servizio . . . . .	20,000 »
11	Sussidi ad ex-militari bisognosi che hanno prestato lunghi servizi o che hanno preso parte a più campagne per l'indipendenza nazionale e loro famiglie . . . . .	170,000 »
12	Spese casuali . . . . .	16,500 »
13	Indennità di residenza in Roma agli impiegati civili (Spese fisse) . . . . .	382,100 »
14	Spese di manutenzione ordinaria del palazzo del Ministero della guerra, e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica . . . . .	36,000 »
15	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria) . . . . .	39,900 »
		2,625,000 »

Debito vitalizio.		
16	Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . .	36,530,000 »
17	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) .	49,000 »
		36,579,000 »
Spese per l'esercito.		
18	Stati maggiori (Assegni fissi) . . . . .	3,477,200 »
19	Corpi di fanteria: Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi) . .	26,064,200 »
20	Corpi di fanteria: Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi) .	38,750,000 »
21	Corpi di cavalleria: Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi) . .	4,160,600 »
22	Corpi di cavalleria: Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi) .	7,720,000 »
23	Corpi e servizi di artiglieria: Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)	8,857,700 »
24	Corpi e servizi di artiglieria: Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi) . . . . .	10,494,500 »
25	Corpi e servizi del genio: Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi) .	3,767,200 »
26	Corpi e servizi del genio: Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi). . . . .	2,558,900 »
27	Carabinieri Reali - Assegni fissi . . . . .	28,958,700 »
28	Carabinieri Reali - Indennità eventuali . . . . .	483,000 »
29	Carabinieri Reali - Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria (Spese fisse). .	58,300 »
30	Corpo invalidi e veterani (Assegni fissi) . . . . .	210,400 »
31	Corpo e servizio sanitario: Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi).	2,207,500 »
32	Corpo e servizio sanitario: Uomini di truppa delle compagnie di sanità e uomini ricoverati negli stabilimenti sanitari (Assegni fissi)	3,338,700 »
33	Materiale sanitario . . . . .	589,300 »
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		141,702,200 »

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	141,702,200 ▶
34	Corpo e stabilimenti di commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi: Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi). . . . .	2,074,300 ▶
35	Compagnie di sussistenza: Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi). . . . .	1,057,800 ▶
36	Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute presso i distretti . . . . .	820,000 ▶
37	Chiamate di classi dal congedo per istruzione: Uomini di truppa (Assegni fissi) . . . . .	939,100 ▶
38	Scuole militari: Spese per il personale (Assegni fissi) . . . . .	2,716,700 ▶
39	Quota spesa mantenimento degli allievi della scuola militare e dell'accademia militare, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (Spesa d'ordine) . . . . .	260,000 ▶
40	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (Assegni fissi) . . . . .	690,600 ▶
41	Spese per l'istituto geografico militare . . . . .	496,000 ▶

TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAVERNA, *relatore*. Vorrei muovere una raccomandazione all'onor. ministro della guerra. Lo pregherei di voler fare in modo che l'aggiornamento delle nostre carte topografiche si facesse un po' più diligentemente di quel che si fa ora.

È inutile che mi dilunghi sull'importanza di questo argomento. È veramente desiderabile che le carte siano tenute sempre al corrente; cioè che su tutte le carte siano sempre riportate le nuove strade ordinarie e le nuove ferrovie che si costruiscono. Per ottenere ciò bisogna che le ricognizioni siano fatte con una certa frequenza; e pertanto vorrei raccomandare all'onor. ministro d'insistere presso l'Ufficio del Genio civile e presso tutti gli uffici competenti, perchè tutte le volte che si fanno delle nuove costruzioni se ne renda informato l'Ufficio geografico militare, il quale potrà mandare dei funzionari a riconoscere quei nuovi lavori per inserirli così nelle carte topografiche.

Giacchè ho la parola, vorrei pregare l'onorevole ministro, sempre sull'argomento che si riferisce allo stato maggiore, di vedere di sollecitare da parte di questi la pubblicazione delle varie storie delle nostre guerre.

Non mi dilungherò sulla serietà di tale questione; dirò solo che è importantissima per l'ammaestramento che si potrà trarre dalle relazioni obiettive ed esatte di tutte le guerre combattute dal nostro esercito. So che allo stato maggiore si lavora moltissimo a raccogliere notizie; ma sarebbe desiderabile che a quest'ora si venisse ad una conclusione. (*Approvazioni*)

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Accolgo di buon grado la raccomandazione dell'onorevole relatore circa l'aggiornamento delle carte topografiche, perchè essa corrisponde ad un mio vivo desiderio. Io mi adopero per cercare di poter spingere avanti questo lavoro di aggiornamento; ed una prova dell'opera mia risulta da un disegno di legge di storni che verrà forse oggi stesso in discussione, nel quale si veggono comprese 35 mila lire di aumento per l'Istituto geografico militare: questo aumento è fatto principalmente a vantaggio del lavoro di aggiornamento della carte topografiche.

Del pari accolgo di buon animo la raccomandazione dell'onor. relatore per sollecitare la pubblicazione delle storie delle guerre della

nostra indipendenza: finora il lavoro della Sezione storica del Comando del corpo di stato maggiore è stato essenzialmente diretto a raccogliere documenti e dati: ora siamo al punto in cui si può passare alla redazione delle storie; di modo che ho speranza di poter dare presto il mezzo all'onor. relatore di vedere esaudito il suo desiderio.

TAVERNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA, *relatore*. Ringrazio l'onor. ministro della cortesissima risposta che mi ha dato e tengo conto e faccio tesoro delle sue assicurazioni.

BRUSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSA. Sono lieto che l'onor. Taverna abbia provocato dall'onorevole ministro una risposta certamente adeguata alla domanda. Io mi sono, poco sì, ma pur interessato della storia delle nostre guerre e dei Corpi del nostro esercito, cominciando da quelli piemontesi, che tanta gloria hanno raccolto sui campi delle patrie battaglie.

Mi piace rammentare in questo momento cosa a tutti nota, ma pur meritevole di esser ricordata, cioè quelle pubblicazioni, non so se siano molteplici, ma delle quali certo una molto notevole ne ho vista in occasione del centenario della fondazione di un Corpo cospicuo dell'antico esercito piemontese, che pochi anni addietro venne fuori sulla storia appunto di quel Corpo. Se mi è lecito di mettere una parola in questo argomento, ancorchè esso tocchi una materia estranea alle mie occupazioni e ai miei studi particolari, pare a me che l'onorevole ministro, che pure ha promesso di occuparsi di tal genere di importanti pubblicazioni, possa giovare delle eventuali coincidenze future di queste date memorabili, che segnano i periodi della vita dei Corpi militari componenti il nostro esercito (e direi anche la nostra armata, se fosse presente l'onorevole Mirabello) per eccitare i migliori cultori delle discipline storiche militari dei singoli Corpi, delle Accademie e delle Scuole militari, a dar mano a pubblicazioni complete e

accurate, come quella cui facevo allusione. In tal modo si arricchirebbero di certo di un prezioso patrimonio le nostre biblioteche, e ciò servirebbe anche di sprone per l'attività scientifico-storica di molti dei nostri ufficiali che pure si interessano di questa materia.

Domando scusa al Senato se mi son permesso di rilevare questo che è per me un caro ricordo di una pubblicazione di alcuni anni fa, dedicata a celebrare il centenario del Corpo, salvo errore, di Aosta-Cavalleria (non so bene se sia questo, ma non sono punto immemore dalla importanza di quell'opera storica), e son sicuro che ai colleghi del Senato che si occupano di cose militari, non giungerà nuovo l'oggetto del mio ricordo, ed essi saranno meco d'accordo nel desiderio di vedere continuato il bell'esempio.

VIGANO, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANO, *ministro della guerra*. Sono lieto di poter assicurare l'onor. Brusa che la storia dei Corpi si pubblica sempre coll'Annuario militare tutti gli anni. Quest'anno poi si comincerà a fare una pubblicazione separata, e si vedrà di dare alla materia più ampio sviluppo.

Tengo poi ad assicurare l'onor. senatore Brusa che approfitterò certamente delle ricorrenze di date memorabili per far sì che questa storia dei Corpi sia ancora maggiormente allargata ed illustrata, e faccia oggetto di pubblicazioni speciali, che varranno a mantenere viva nei giovani la memoria di fatti militari compiuti dal nostro esercito, che sono veramente degni di storia.

BRUSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSA. Ringrazio l'onorevole ministro della risposta e delle assicurazioni date, che hanno certamente un pregio singolare, poichè mi vengono dalla sua bocca.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti il capitolo 41 nella cifra che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

42	Personale della giustizia militare. . . . .	356,100 >
43	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri Reali) (Spese fisse) . . . . .	1,526,900 >
44	Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri Reali, bilanciate al capitolo n. 28) . . . . .	6,740,000 >
44 bis	Indennità per viaggi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri Reali, bilanciate ai capitoli numeri 27 e 28). . . . .	1,747,000 >
44 ter	Indennità, spese d'ufficio e d'alloggio (escluse quelle per i carabinieri Reali bilanciate al capitolo n. 27) . . . . .	661,300 >
45	Corredo alle truppe - Materiale pel servizio generale comune - Spese dei magazzini centrali - Rinnovazione e manutenzione di bandiere.	11,902,000 >
46	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa	14,416,700 >
47	Foraggi ai cavalli dell'esercito . . . . .	19,053,318 75
48	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari e trasporti vari . . . . .	4,186,800 >
49	Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione, rimborsi per trasferte ed incarichi speciali, e spese varie per l'istruzione degli ufficiali e della truppa (Somme a calcolo) . . . . .	900,000 >
50	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli . . . . .	4,310,000 >
51	Materiali e stabilimenti d'artiglieria . . . . .	6,566,200 >
52	Lavori di manutenzione e di miglioramento degli immobili militari, e materiale mobile del genio militare . . . . .	5,014,800 >
	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua . . . . .	1,189,000 >
54	Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria) . . . . .	22,000 >
55	Spese per l'Ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (Spese fisse) . . . . .	51,000 >
56	Spese per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria). . . . .	435,000 >
57	Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry (Spesa d'ordine) . . . . .	1,181 25
58	Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 883) . . . . .	600,000 >
59	Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi . . . . .	350,000 >
60	Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali . . . . .	50,000 >
		230,836,000 >

## TITOLO II.

## Spesa straordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese generali.

61	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (Spese fisse) . . . . .	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

## Spese per l'esercito.

62	Armi portatili, relative munizioni, accessori e bufetterie e trasporti relativi (Spesa ripartita) . . . . .	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

63	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita) . . . . .	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

## Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.

64	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita) . . . . .	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

65	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita) . . . . .	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

66	Lavori a difesa delle coste (Spesa ripartita) . . . . .	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

67	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato (Spesa ripartita) . . . . .	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

68	Fortificazioni di Roma (Spesa ripartita) . . . . .	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

69	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (Spesa ripartita) . . . . .	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

70	Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa ripartita) . . . . .	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

71	Costruzione di nuovi fabbricati, radicali trasformazioni ed ampliamenti di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi (Spesa ripartita) . . . . .	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

72	Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città . . . . .	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

73	Materiale per la brigata ferrovieri (Spesa ripartita) . . . . .	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

## CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

74	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative . . . . .	7,085,066 86
----	--	--------------

**RIASSUNTO PER TITOLI.****TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali . . . . .	2,635,000 »
Debito vitalizio . . . . .	36,579,000 »
Spese per l'esercito . . . . .	230,836,000 »
<b>TOTALE della categoria I della parte ordinaria..</b>	<b>270,050,000 »</b>

**TITOLO II.****Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali . . . . .	<i>per memoria</i>
Spese per l'esercito . . . . .	<i>per memoria</i>
Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato . . . . .	<i>per memoria</i>

**TOTALE della categoria I della parte straordinaria . . . . .** »

**TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .** 270,050,000 »

**CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO . . . . .** 7,085,066 86

**RIASSUNTO PER CATEGORIE.**

Categoria . I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . . . .	270,050,000 »
Categoria IV. — Partite di giro . . . . .	7,085,066 86
<b>TOTALE GENERALE . . . . .</b>	<b>277,135,066 86</b>

PRESIDENTE. Rileggo ora l'articolo unico, col quale si approvano i diversi capitoli.

Articolo unico.

Il governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare, e trattandosi d'articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per la città di Roma» (N. 617).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per la città di Roma».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:  
(V. Stampato N. 617).

PRESIDENTE. A proposito di questo disegno di legge, l'Ufficio centrale propone alcuni ordini del giorno dei quali do lettura.

I.

Il Senato del Regno invita il Ministero ad introdurre nel regolamento le misure che assicurino il controllo del Governo sulle operazioni affidate al comune per l'esecuzione della presente legge.

II.

Il Senato del Regno invita il Ministero a voler concedere tutte le possibili facilitazioni atte ad agevolare la costruzione degli edifici ed a renderla meno costosa.

III.

Il Senato del Regno invita il Ministero a stabilire con regolamento le norme che serviranno a fissare l'ammontare della tassa sulle aree fabbricabili nelle singole zone del piano regolatore.

IV.

Il Senato del Regno invita il Ministero a presentare il piano completo di tutto l'impianto universitario nei dintorni del Policlinico.

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bettoni.

BETTONI. Chiedo all'onor. ministro dell'interno che mi voglia concedere per alcuni minuti la sua attenzione. Desidererei richiamare sopra questo disegno di legge un esame più accurato per quanto concerne una delle sue parti. Sono perfettamente d'accordo con coloro che hanno grandemente lodato l'intendimento del Governo e del ministro dell'interno nel proporre questa legge, la quale ha per fine di provvedere alle necessità della capitale del Regno, in modo molto più largo ed adeguato di quello che si sia fatto sino a qui. Nessun dubbio pare debba sorgere sulla convenienza politica e morale di questa legge.

Do quindi lode al Governo ed al Presidente del Consiglio che l'hanno presentata.

Non è rettorica l'affermare che Roma ravviva in noi sentimenti siffatti che nessun sacrificio si può ritenere tale, quando si considerino gli scopi altissimi a cui esso mira. Sul tema di concedere a Roma disposizioni speciali, io credo che nessuno vi possa essere che pronunci parola contraria. Ma queste disposizioni contenute nei 44 articoli della legge non possono tutte essere accettate senza una disamina molto rigorosa. Alcune di queste disposizioni, a prima vista, anche a me, hanno fatto un effetto di essere non solo ardite, ma provvide; però quando l'esame ha voluto diventare un po' più analitico, mi sono convinto che esse non solo non sono accettabili, ma riescono perfino a consacrare l'ingiustizia. Ora, di fronte a questo fatto, se io riesco a convincere l'onorevole Presidente del Consiglio di quanto asserisco, certamente egli non esiterà a darmi ragione, perchè non posso supporre che l'onorevole Giolitti, per partito preso, neghi di dar peso alla discussione, che avverrà su questo argomento.

L'ingiustizia che presiede, secondo il mio modo di vedere, al sistema di finanza, col quale è compilata questa legge, riguarda gli articoli 6, 7, 8, 9 e 44. Intendiamoci bene, a me non fa alcuna paura qualsiasi forma di sistema ultra democratico di finanza, a me non fa timore il fatto, che anzi lodo, pel quale paghino assai di più coloro, i quali hanno maggiori risorse, in confronto di quelli che non ne hanno.

È per questo che, se domani l'onor. Presidente del Consiglio venisse a proporre una tassa progressiva con una gradazione anche aspra, ovvero tutto quello che vi è di più democratico in fatto di imposte, io non esiterei a contribuire col modesto mio voto al passaggio della legge, ma credo che non si debba confondere finanza democratica con finanza ingiusta, perchè l'ingiustizia non deve esser consacrata per nessuna ragione al mondo. Quando in una legislazione si comincia a fare uno strappo a quello che è la retta giustizia, sia pure a danno dei maggiori abbienti, questa discesa non si sa dove possa portare.

Dunque stabiliamo bene il fatto, che qui non si tratta di paure di nessun genere circa la tendenza delle disposizioni, di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 44, ma si deve guardare alla questione specifica delle disposizioni medesime, che non mi paiono conformi neppure a retta finanza democratica.

La legge del 1904 portava la misura della tassa sulle cosiddette aree fabbricabili all'uno per cento; era già una tassa assai gravosa. Infatti, se noi diamo uno sguardo alle condizioni di simile tassa in tutta Europa, e anche fuori, noi troviamo che a Parigi è dell'uno per mille, che in alcune città della Germania, se non erro a Dusseldorf, arriva all'uno e mezzo per mille, e quello che più fa meraviglia, nella Nuova Zelanda, dove il Governo è assolutamente socialista, questa tassa non tocca che il 0.45 per cento, vale a dire la metà circa di quella stessa tassa che era consacrata nella nostra legge del 1904.

Di più, la legge del 1904 stabiliva che s'intendessero come aree fabbricabili quelle aree, le quali erano comprese in una rete stradale, vale a dire che erano considerate come tali quelle aree, le quali erano servite da strade, e da sistemi di illuminazione e di fogne, che avevano ricevuto, cioè un beneficio dalla collettività e quindi era giusto che il proprietario, che era stato beneficato, rendesse questo beneficio, almeno in parte, al comune sotto forma d'imposta. La legge attuale invece, e questa condizione di cose viene specificata molto chiaramente nella relazione della Camera dei deputati, la legge attuale, dico, stabilisce che sono da considerarsi come aree fabbricabili tutte quelle contenute nel piano regolatore. E badate che

qui non si parla soltanto di Roma, perchè la disposizione dell'articolo 44 stabilisce che qualunque comune del Regno possa domandare lo stesso trattamento; perciò un comune che voglia valersi di queste facoltà, traccia un piano regolatore, coinvolgendo una miriade di piccole proprietà, che non sono fiancheggiate da strade, nè beneficate da servizi pubblici di nessun genere, e che quindi non hanno ricevuto altro utile dal comune che quello di essere state comprese su un pezzo di carta da un largo tracciamento grafico, e da ciò vengono ad essere considerate come aree fabbricabili. Ma oltre a ciò, ripeto, la tassa proposta è enorme, è una tassa che va fino al 3 per cento in confronto dell'1 per mille di Parigi e del 0.45 per cento della Nuova Zelanda. È vero che il progetto aggiunge che sarà esonerato dalla tassa il valore di una lira per metro quadrato, tanto quanto si vuol supporre valga un terreno agricolo.

Va però notato un particolare, che forse è sfuggito al legislatore, ed io non ne faccio colpa a nessuno, giacchè questi sono problemi ponderosi e che possono indurre anche in qualche equivoco. Si è considerato che effettivamente questo valore di una lira sia il congruo per i terreni agricoli adiacenti alle città d'Italia. Per Roma sarà benissimo che i terreni agricoli valgano tanto ed anche meno, ma vi sono delle città in cui essi valgono assai più di una lira per metro quadrato. Ed allora in che condizione si troveranno i proprietari? Si troveranno nella condizione di dovere o denunciare il proprio terreno come superiore ad una lira e pagare la tassa alla stregua delle aree fabbricabili, oppure vedersi espropriati dal comune le proprie terre al prezzo di una lira per metro quadrato, prezzo già detto inferiore al reale.

È vero che l'onor. Presidente del Consiglio nella discussione che è avvenuta alla Camera, ha creduto di non tener conto di queste obiezioni che gli venivano fatte da alcuni deputati; ma egli si fermava sempre all'ipotesi di Roma, mentre bisogna tener presenti tutte le città d'Italia e anche gli altri comuni del Regno, che della legge potrebbero giovare. E qui vi è forse un equivoco da chiarire, giacchè non è vero che sieno otto o nove speculatori soltanto i proprietari di aree intorno alla città di Roma, mentre è risaputo che ve ne sono oltre 600.

A Torino poi vi sono oltre 400 proprietari attigui alla città, e la proprietà stessa, cotanto frazionata, è in mano di gente così modesta di fortuna, che per essa questa legge sarà un disastro. Nelle città più modeste poi la proprietà suburbana è molto appetita dai piccoli commercianti, i quali non desiderano di impiegare lontano i loro capitali, ma comprano il terreno immediatamente fuori della città per ragioni di comodità comprensibili. Così che, anche da questo punto di vista, la legge sancisce un'ingiustizia grave e un pericolo per detti cittadini, che non hanno cercato di speculare. L'enormità della tassa è chiaramente stabilita dal fatto che il comune può gravare fino al 3 per cento: e che, ripeto, là dove questa tassa è stata applicata, lo fu in misura infinitamente minore dell'attuale proposta. E che i disposti di questa legge sieno enormi lo afferma implicitamente anche l'onor. Majorana nella relazione che precede il progetto dei tributi locali là dove dice: « introducendo nella nostra legislazione una disposizione di questa natura che, per quanto giustificata ai fini sociali e fiscali, costituisce pur sempre un'eccezionalità e può perfino sembrare una diretta limitazione al principio assoluto della piena disponibilità dei beni nel proprietario di essi, conveniva limitarla, tenendo conto di due circostanze che non possono trascurarsi. La prima, che la grande mobilità dei prezzi ha reso in talune condizioni di tempo e di luogo tali che sarebbe stato esagerato costringere il valore dell'espropriazione dalla somma denunciata, mentre a breve tratti può verificarsi un rialzo sensibile di prezzo; la seconda, la convenienza di garantire il proprietario da qualsiasi danno eventuale che potrebbe sorgere col circoscrivere in modo, sia pure temporaneo, il diritto della piena disponibilità delle aree. Perciò propongo di limitare a 6 mesi l'esercizio della facoltà di acquisto per il comune, e demandare al regolamento le garanzie procedurali per l'esercizio medesimo ».

Ora, invece che cosa ha fatto questa legge? Invece dei sei mesi ha fissato 25 anni, ed ha detto: ciascun proprietario denuncerà il valore della propria area, altrimenti penserà il comune a farlo denunciare; pagherà la sua tassa dall'uno al tre per cento, sia pure con regole limitative, come è desiderato dall'Ufficio centrale. Ma quando poi il comune in questi 25 anni

vorrà espropriare questo proprietario, non dovrà dar niente altro che il prezzo che è stato denunciato dal proprietario stesso.

Vale a dire, un proprietario per 25 anni pagherà una tassa del tre per cento, ed alla fine di questo corso di 25 anni, se il comune vorrà espropriarlo, si troverà nella condizione di ricevere soltanto il prezzo denunciato. Vale a dire un terreno che sia denunciato cento lire di valore e che, dopo 25 anni valga 225 franchi per gli interessi e le tasse accumulate, il comune potrà espropriarlo per sole 100 lire. Basta questo per mostrare l'ingiustizia patente della disposizione. Ma manco male, se tutte queste norme raggiungessero il fine che nobilmente il Presidente del Consiglio si è prefisso; il fine cioè di spingere la fabbricazione. E ciò, perchè certamente non è neppure passata per l'anticamera del cervello del ministro dell'interno, l'idea di spogliare chicchessia, ma invece egli ha voluto trovare la maniera di spingere i proprietari di aree a fabbricare: sicchè, mettendo sul mercato un gran numero di abitazioni, ne risulti il buon mercato degli alloggi.

Ma affrontiamo la questione in modo pratico. Supponiamo, ciò che non è facile, che tutti si mettano a fabbricare. Ma, pensiamo che se col fabbricare oggi si trovasse il modo di impiegare utilmente i capitali, evidentemente lo speculatore non ristarebbe dal farlo. Ma invece non si fabbrica, perchè la mano d'opera ed i materiali sono tanto cari, che nelle costruzioni, a conti fatti, non si trova il tornaconto del reddito. Lo ha detto il nostro relatore nella sua lucida relazione: la mano d'opera è cresciuta di un terzo ed i materiali del doppio. Ecco il problema. Il fatto di far diminuire anche il prezzo delle aree, ciò che del resto è desiderabile, non è sufficiente a produrre quella maggiore fabbricazione che il Ministero e il Governo si prefiggono.

D'altra parte, se tutti si mettessero a fabbricare, come spera il Governo, ma come credo non avverrà, crescerebbero enormemente i prezzi dei materiali, e probabilmente in breve avremmo una nuova crisi edilizia, come quella del 1887, che recò tanto danno.

Il Presidente del Consiglio dirà: Ma dunque non si potrà ottenere in nessun modo di avere case a buon mercato? Tale preoccupazione deve

stare in mente di chiunque, e ciascuno deve volere che questa crisi di alloggi debba fluire. Io penso che egli abbia ragione e che a qualche mezzo si debba ricorrere, ma credo pure che, per quanto riguarda la tassa sulle aree, sia conveniente aspettare ancora qualche tempo per constatare i risultati della legge del 1904 che è in vigore da solo due anni, troppo poco per giustamente giudicare dei suoi effetti. D'altra parte, il legislatore dovrebbe appigliarsi a quei mezzi che hanno dato già buona prova altrove, come per esempio a Vienna. Anche a Vienna esisteva un'acuta crisi negli alloggi. Per vincerla, hanno esentato da ogni imposta le nuove costruzioni, per un periodo di tempo più lungo di quello stabilito dalla nostra legge del 1904 e dall'attuale, e la crisi fu esuberantemente risolta. Osservo che la presente legge, in confronto di quella del 1904, reca un beneficio minore, perchè in luogo di dare per 10 anni di esonero dalla tassa per coloro che fabbricano, secondo i piani del comune e le norme stabilite, la legge attuale computa nei 10 anni i 3 anni già trascorsi dal 1904 al 1907.

Dopo tutto ciò, date queste evidenti condizioni di ingiustizia verso tutti coloro i quali hanno comperato in buona fede, o che hanno ereditato, tutti coloro insomma che non hanno fatto una speculazione sulle aree, credo che sarebbe provvido che il Governo avesse a sospendere per questa parte la legge.

Dico questo per una ragione evidente. È un fatto, che oggi le condizioni del comune di Roma sono tali, che esso non avrà immediatamente un'Amministrazione che possa dar mano all'applicazione di questa legge. È una condizione speciale, la quale non permetterà che una nuova Amministrazione si insedi e cominci i suoi lavori prima del novembre; quindi di nessun danno per il comune, se per adesso si stralciassero da questo progetto gli articoli 6, 7, 8, 9 e 44, approvando il resto.

Anche, per scrupolo di coscienza il Governo, credo, dovrebbe accettare l'invito di ristudiare la cosa. Il Presidente del Consiglio ha dichiarato alla Camera che in Roma vi sono 8 o 9 speculatori che abusano, ma se venisse provato che invece di 8 o 9, fossero 600 i proprietari di aree, egli troverebbe il fatto nuovo per ritornare sopra questo argomento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro*

dell'interno. Ho detto i principali. Ripeta le mie parole esatte: non mi faccia dire cose che non ho mai dette.

BETTONI. Mi perdoni, ho ripetuto le parole che ho lette, e non ho visto il resoconto ufficiale della Camera, perchè non ci è ancora pervenuto.

È certo però che vi sono moltissimi che non hanno fatto una speculazione in questa materia e che saranno sacrificati da questa legge che costituisce per essi una ingiustizia, e l'ingiustizia non conviene mai presieda in nulla, massimamente poi nelle leggi dello Stato.

Concludo pregando il Presidente del Consiglio, che ha fatto tante cose veramente utili, che ha presentate e fatte votare tante ottime leggi, non voglia ostinarsi ad opporsi a questa sospensiva ch'io mi permetto d'avanzare. Sospendere non vuol dire rigettare il nuovo studio di questa parte così delicata della legge per Roma, e se si persuaderà che questi dubbi, non soltanto miei, ma comuni a moltissimi colleghi, hanno ragione di essere, egli tornerà sui suoi passi. Se invece si persuaderà del contrario, e a novembre ripresenterà queste disposizioni tali e quali, con argomenti persuasivi, saremo noi che ci rientreremo.

In ogni modo, vale la pena di non precipitare una legge che non è ritenuta provvida per le dette ragioni. Credo infine che sarebbe molto più conveniente il mantenere le disposizioni del 1904 per quel che concerne le aree, e studiare se non sia opportuno la diminuzione o la esenzione del dazio dei materiali, in guisa da facilitare le costruzioni e disporre in modo che le somme che il Governo dà a Roma siano impiegate immediatamente, appena la legge sarà approvata come si fa in molti comuni, per la diretta costruzione, che non deve significare proprietà inamovibile nel comune, ma costruzioni per la successiva vendita delle medesime, in modo che la fabbricazione non si debba arrestare, come vi è il pericolo che si arresti con questa legge.

Io prego il Presidente del Consiglio di considerare che, se mi sono deciso e fare una proposta di questo genere, è perchè io credo di dare al Governo, di cui ho grande fiducia, un suggerimento amichevole. Appunto per i sentimenti amichevoli che io nutro verso il Governo, non si deve considerare questa mia pro-

posta come dettata da un sentimento di opposizione, ma dal desiderio d'impedire che si approvi una legge che possa essere considerata come ingiusta.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione della legge per Roma.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Bettoni ha cominciato il suo discorso, dicendo che sperava addurre tali argomenti, che mi avrebbero persuaso a mutar via. Ho seguito il suo ragionamento, con la più profonda attenzione, ma devo confessargli che non uno degli argomenti addotti da lui mi è riuscito nuovo, giacchè li ho letti tutti nelle memorie che furono mandate dai proprietari di aree e dai loro avvocati.

Non ve v'è, fra essi, uno al quale non sia già stato ampiamente risposto, anche nella discussione che seguì nell'altro ramo del Parlamento. E comincio a rettificare un'erronea affermazione riguardo alla portata di questa legge.

Egli ha detto che noi abbiamo diminuita la misura dell'esenzione d'imposta per le case che si costruiscono in Roma, rispetto a quella che era stata accordata dalla legge del 1904...

BETTONI. Non ho detto questo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. ... che non abbiamo, cioè, accordato il periodo dei dieci anni a cominciare da ora, avendovi computato i tre anni precedenti.

Ora, basta leggere l'articolo, per vedere che in esso è detto il contrario di ciò che l'onorevole senatore Bettoni ha affermato.

L'articolo dice così: « Il beneficio dell'esenzione per un decennio dall'imposta, stabilita nel terzo comma dell'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 320, per quei fabbricati, la cui

costruzione è iniziata entro tre anni, compiuta non oltre sei dalla data della legge citata, è concessa anche ai fabbricati che si trovino nelle condizioni indicate in detto articolo, e che siano iniziati entro tre anni e compiuti entro sei dalla data della presente legge ».

Dunque questo articolo dice in concreto: i fabbricati, la cui costruzione sia iniziata entro tre anni dalla data della presente legge, e sia compiuta entro sei, sono esenti per 10 anni dalla imposta sui fabbricati. Il dubbio quindi dell'onorevole senatore Bettoni non ha ragione di essere, perchè io sfido chiunque a scrivere l'articolo in termini più chiari di questi.

Il senatore Bettoni ha soggiunto che qui si compirebbe un'ingiustizia, perchè non si sa a quali esagerazioni si potrebbe giungere, soprattutto in effetti del disposto dell'art. 44, ultimo di questa legge, il quale stabilisce:

« Il Governo del Re ha facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di estendere le disposizioni dell'art. 6, primo comma, 7, 8 e 9 della presente legge, a quelle città che per deliberazione dei rispettivi Consigli comunali ne facciano domanda ».

In conseguenza di questa disposizione si potrebbero, secondo il senatore Bettoni, compiere gravi iniquità, se un comune volesse estendere il piano regolatore ad un perimetro enorme, e comprendervi come fabbricabili, terreni che non avessero alcuna probabilità di edificazione. Ma perchè questa ipotesi potesse verificarsi, bisognerebbe che fossero iniqui il Consiglio comunale, che delibera una simile stranezza, il Consiglio superiore dei lavori pubblici che approva un piano di ingrandimento così esagerato, il Consiglio di Stato che per queste disposizioni è chiamato a dare il suo parere, e, quel che è peggio, anche il Governo che approvi una simile pazzia.

Ora, naturalmente, se si parte dal presupposto che tutti quelli che sono chiamati ad applicare una legge manchino di buon senso, di equità e di giustizia, io non so quale legge non potrebbe produrre dei gravi inconvenienti!

L'articolo in esame non impone che questo, cioè, se v'è qualche città, le cui condizioni sieno anch'esse presso a poco eccezionali, come quelle di Roma; se il Consiglio comunale lo domanderà, se il Consiglio di Stato troverà che è equo il concederlo, ed il Governo approverà, si

potranno estendere a quella città le disposizioni di cui trattasi.

La genesi di questo articolo, (che fu aggiunto durante lo studio della legge nell'altro ramo del Parlamento), è questa: due città, Milano e Torino, che certo non sono amministrate da Consigli comunali iniqui, domandarono che fosse concessa l'autorizzazione, date certe eventualità, ed entro determinati limiti, di estendere questa legge anche a loro. Ed il Governo e l'altro ramo del Parlamento non hanno creduto di opporre un reciso diniego a domande, che venivano fatte in modo così serio.

Certo queste concessioni dovranno essere accordate, previo ponderato esame, e dopo che sia dimostrato che le condizioni eccezionali di Roma trovano riscontro nelle altre città che le domandano.

Vengo ora alla questione di Roma.

Il senatore Bettoni dice: Voi vi preoccupate del prezzo delle aree fabbricabili; ma v'è pure la questione del prezzo dei materiali e della mano d'opera, che sono costosissimi. Voi con queste disposizioni non fate assolutamente nulla.

Ora bisogna mettere in chiaro le cose come sono.

Dissi alla Camera, e ripeto qui, che, come risulta dalle tabelle che mi furono chieste, e che io ho esibite, negli ultimi quattro o cinque anni da pochissime persone furono acquistati, a prezzo bassissimo, più di due milioni di metri quadrati entro il perimetro in cui la città di Roma si può estendere.

Ora, se per caso questi dieci o dodici proprietari stabilissero d'accordo un prezzo altissimo, che rimedio vi sarebbe da opporre?

Vuole il senatore Bettoni che il municipio di Roma espropri queste aree, pagandole quanto le stimerebbero i periti giudiziari? Essi direbbero *res tantum valet quantum vendi potest* e le venderebbero a prezzi altissimi. Se questi proprietari formassero fra loro i detti accordi, la capitale del Regno sarebbe messa in condizioni di non potersi più estendere. Ora, non credo che l'Italia sia disposta a vedere strozzata la sua capitale per l'avidità di dieci o dodici speculatori.

Dice il senatore Bettoni: Voi potreste fare invece cosa più efficace, accordando grandi esenzioni dalle imposte, come si è fatto a Vienna.

Ma se facessimo ciò, senza provvedere a togliere di mezzo l'iniqua speculazione sulle aree, non faremmo che aumentare ancora il loro prezzo. Chi possiede un'area, sulla quale vi è un tornaconto economico a fabbricare, la vende tanto più cara, quanto più è in ribasso il prezzo di fabbricazione. (*Benissimo*).

E se noi oggi facessimo una legge, come la vuole il senatore Bettoni, cioè con l'esentare dal dazio d'introduzione in Roma i materiali, coll'accordare trasporti a buon mercato dei materiali stessi, coll'esentare dalle tasse per 20 o 30 anni i proprietari di aree, questi ne chiederebbero 500 lire al metro quadrato, perchè di tutto ciò che ne verrebbe di guadagnato per la fabbricazione, essi avrebbero modo di avvantaggiarsi, senza alcun mezzo di difesa per gli acquirenti.

Ed io quando vedo la grande agitazione che si è sollevata, le numerosissime memorie che sono state mandate, gli argomenti di ogni specie con i quali si è cercato di sollevare l'opinione pubblica contro questi provvedimenti, io mi convinco che vi deve essere sotto l'interesse di centinaia di milioni, che illegittimamente si vorrebbero conquistare. E questa è appunto una legge contro la conquista.

Io non nego che sarà bene (ed il Governo si propone di farlo) di agevolare in tutti i modi la fabbricazione, ma noi l'abbiamo già fatto in gran parte, con le disposizioni a favore delle case popolari, con l'esenzione per 10 anni dalle imposte, e con tutte le facilitazioni anche riguardo alle altre tasse sugli affari, stabilite dalla legge generale. V'è inoltre una disposizione speciale, quella letta poco fa, la quale accorda per 10 anni l'esenzione dalle imposte ai fabbricati costruiti in modo da provvedere ad alloggi, per fitto non superiore a lire cento mensili.

È stato pure stabilito che la Cassa depositi e prestiti potrà dare a mutuo dieci milioni ad una cooperativa, da fondarsi per la costruzione di case per gl'impiegati, le quali saranno anche esenti per 10 anni da imposte.

Vi sono ancora i provvedimenti per i ferrovieri, cui si dà il beneficio di case popolari, autorizzando la prelevazione fino a 30 milioni dai fondi della Cassa di previdenza, per destinarli alle costruzioni delle case stesse.

Dunque non si può dire che il Governo non

abbia provveduto. Infine non neghiamo tutto ciò che potrà facilitare la fabbricazione; ma la condizione *sine qua non* è, che le aree possano comprarsi ad un prezzo onesto, e che tutti i benefici di questa legge non vadano a vantaggio degli speculatori.

Del resto bisogna pur notare che con queste disposizioni non si fissa che un massimo della tassa sulle aree fabbricabili, il limite massimo cioè di tre lire. Se il Consiglio comunale tanto di Roma, come di altre città, che domandassero l'applicazione di questa legge, crederanno che sia eccessivo, potranno ridurlo.

Alla Camera dei deputati mi fu sollevato un altro dubbio, e cioè se questa legge vieti di graduare l'imposta, in modo da diminuirne il saggio pei terreni di più remota fabbricazione. Io risposi (e nessuno ebbe a contestare questa interpretazione) che nessun divieto esplicito essendo contenuto nella legge, la graduatoria deve considerarsi come consentita, onde nulla impedirà che il comune tassi più gravemente i terreni di più immediata fabbricazione, e meno gli altri.

È da notare poi che questa gradazione verrà lo stesso da sé, anche nell'ipotesi dall'aliquota unica, giacché i terreni di prossima fabbricazione, avendo un prezzo più alto, dovranno pagare una tassa più elevata; i terreni invece, la cui fabbricazione non potrà aver luogo che ad epoca lontana, o sono del valore non superiore ad una lira, ed allora non pagheranno nulla, o se lo superano, lo superano di poco, e la tassa non colpirà che un valore tenue. Ma, lo ripeto, anche la gradazione dell'aliquota è consentita dalla legge.

Ciò che non si è voluto ammettere, e che ha dato luogo a lamenti più forti, si è che il proprietario possa dichiarare due prezzi: e cioè, che quando si tratta di stabilire la misura dell'imposta, dica che il terreno vale tre lire, e poi quando il comune lo vuol comprare, dica che ne vale invece cento.

Noi vogliamo che il prezzo sia uno solo, e che non si possa dal proprietario sottrarsi all'imposta, o frodare il comune, e credo che non sia possibile considerare come non equa una disposizione di questo genere.

Questo è il principio fondamentale della legge. Non è possibile promuovere la fabbricazione in Roma, se non si trova modo di avere le aree

ad un prezzo onesto; e siccome poi desideriamo evitare qualsiasi speculazione, di non buon genere, come quella accennata dal senatore Bettoni, e cioè che il comune si decida a comprare solamente molto tardi e dopo avere riscosse molte annate di imposte, così noi abbiamo, con una disposizione di questa legge, aperto un credito al comune di Roma fino a 15 milioni presso la Cassa depositi e prestiti, appunto perchè esso possa acquistare immediatamente le aree fabbricabili. Io ritengo che qualsiasi Amministrazione comunale in Roma metterà in prima linea del suo programma la formazione di un demanio comunale, e che il solo modo col quale si possa favorire la fabbricazione, e nello stesso tempo regolarla, in maniera che progredisca equamente, e non obblighi il comune a spese eccessive per la costruzione di fognatura, illuminazione e altro a grandi distanze, i quali servizi pubblici potranno invece estendersi gradatamente, il solo modo, dico, per ottenere questo risultato sia che il comune diventi proprietario delle aree, su cui si dovrà man mano edificare.

E in questo ordine di idee rientra pure la disposizione, per la quale abbiamo ceduto al comune di Roma Piazza d'armi, affinché immediatamente si possa fare su di essa delle concessioni, specialmente in favore delle case popolari e delle case per gli impiegati. Perchè (il senatore Bettoni forse non conosce abbastanza la condizione della città di Roma), qui la questione degli alloggi, non è più questione economica, ma è diventata questione politica. La classe degli impiegati non può vivere a Roma, sottostando ai prezzi cui giungono ora gli alloggi: è una vera iniquità constatare che impiegati, il cui bilancio è di L. 200 o 300 al mese ad ogni scadenza di affitto, spesso ad ogni semestre, si vedono col progressivo aumento della pigione tolta una parte delle loro entrate, e ridotti alla disperazione!

Questa è la condizione di cose, cui credo sia dovere del Governo e del Parlamento di provvedere. E ritenga il senatore Bettoni, che coi suoi palliativi, non si provvede agli impiegati, ma soltanto ai proprietari delle aree, perchè quando la situazione è tale, che questi sono i soli padroni dei terreni edificabili, non è possibile, se non con disposizioni di legge, affrontare la loro grande potenza. Un accordo, un

*trust* per elevare i prezzi dei generi di prima necessità, si vince facilmente, favorendo le importazioni, ma le aree sono quello che sono, e non si può fabbricar Roma a Frascati o a Tivoli. Non è ammissibile che si abbia disponibile una zona di 2 o 3 milioni di metri quadrati, ma su cui non si può fabbricare, se non passando sotto le forche caudine di gente, che certamente non è animata soltanto da sentimenti umanitari.

Prego il Senato di voler ben considerare ciò, che è il fondamento della legge, e di ritenere che, se si approvasse il concetto esposto dall'onor. Bettoni, di rinviare, cioè, l'approvazione di alcuni articoli di questa legge, tanto varrebbe respingere la legge stessa, e dire che Roma deve continuare nelle condizioni attuali. Il che, lo ripeto, sarebbe un vero disastro, non solamente economico, ma politico. (*Vivissime approvazioni*).

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI. Ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio delle spiegazioni datemi, per quanto non conformi a quelle che avrei desiderato. Il Presidente del Consiglio non è stato persuaso delle mie parole, me ne dolgo, ma, e neppure io sono stato persuaso delle sue, poichè anch'egli mi ha risposto con delle obiezioni che già conosceva. Per quanto riguarda la questione di fatto riferentesi all'art. 7 ultimo capoverso, il quale suona così: « Il beneficio della esenzione per un decennio dall'imposta e sovrimposta stabilito nel terzo comma dell'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 320, per quei fabbricati la cui costruzione è iniziata entro tre anni e compiuta non oltre sei dalla data della legge citata, è concessa anche ai fabbricati che si trovino nelle condizioni indicate in detto articolo e che siano iniziati entro tre anni e compiuti entro sei dalla data della presente legge », mi pare che si voglia dire che un fabbricato è esente da tassa per dieci anni a partire dal 1904.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Bisogna non leggere esattamente l'articolo per dir questo. Quando si dice che l'esenzione per dieci anni è data ai fabbricati che si cominciano ora, mi pare che non possa nascere dubbio alcuno.

BETTONI. Quando è così, vuol dire che avrò dato un'interpretazione erronea all'articolo, ma,

come me, l'hanno data tanti altri. Ma sia pure. Il Presidente del Consiglio nelle sue risposte non mi ha detto affatto se egli ritenga che sia equa una tassa del 3 per cento applicata come massimo; ma siccome trovo che anche la tassa dell'1 per cento non è stata applicata da nessun altro Stato, che pure si sia trovato a dover provvedere agli stessi inconvenienti deplorati da noi, mi pare di non essere assolutamente fuori di luogo quando osservo che un'imposta fino al 3 per cento rappresenta addirittura una enormità.

Un'altra ragione che mi ha detto il Presidente del Consiglio collima con quello che io stesso aveva affermato. Tutti desiderano che, a Roma, impiegati ed operai possano avere un'abitazione che sia conforme alle loro necessità ed a un prezzo onesto; è un desiderio questo che è patrimonio di tutti. Ma io credo che con i mezzi proposti dal Governo questo fatto non si raggiunga; e ciò credendo, sono in obbligo non solo di avvertirlo, ma di invitare il Governo a cercare un espediente che sia diverso da questo.

L'onor. Presidente del Consiglio si è appigliato semplicemente al fatto, che io ho citato, che a Vienna furono esenti per 30 anni da tassa i nuovi fabbricati. Io non ho detto: esentate per 30 anni i fabbricati che si costruiranno a Roma, perchè ho ripetuto che non desidero assolutamente che una materia così delicata possa essere risolta estemporaneamente, io ho detto invece: badate che ci troviamo di fronte a disposizioni ingiuste e perciò v'invito a ristudiare la cosa. Quindi non chiedo l'esenzione per 30 anni, od altro; io ho suggerito qualche espediente, se sarà ritenuto buono, lo si potrà adottare, se sarà ritenuto cattivo si potrà escluderlo, ma quello che domando è di studiare bene la cosa; perchè se questa legge ha portato una certa diffidenza in moltissimi, vuol dire che a molti è sembrato che non fosse conforme agli stretti dettami della giustizia.

Quindi concludo, ripetendo che mi restano i dubbi già avanzati. La necessità di un'imminente approvazione di questa legge non vi è, perchè a Roma si dovrà anche attendere la costituzione di un'Amministrazione definitiva prima di poterla applicare. Se l'onorevole Presidente del Consiglio invece crede che si debba votare subito tal quale la legge, io non posso

essere con lui nell'avvisare una urgenza che non mi pare affatto evidente.

BLASERNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *relatore*. Signori senatori, l'Ufficio centrale ha esaminato a fondo questa legge, com'era suo dovere, e debbo aggiungere, che anche senza aspettare che la legge venisse fino a noi, ci eravamo già occupati di molte delle questioni che essa solleva. L'Ufficio è arrivato alla conclusione di raccomandare al Senato di approvarla così come è, ma nello stesso tempo esso non ha voluto nascondere, nè al Governo, nè al Senato, le difficoltà alle quali l'applicazione di questa legge potrà andare incontro. È noto a tutti che una legge può essere buona, mediocre o cattiva, a seconda del modo come sarà applicata. Ora quello che ha preoccupato il vostro Ufficio centrale, non è il contenuto della legge in sé, ma sono le difficoltà alle quali si potrà andare incontro.

Noi crediamo che quella tassa di lire 3, per quanto sia gravosa, sia una necessità nelle condizioni attuali della fabbricazione di Roma; e accettiamo intieramente il punto di vista dell'onorevole Presidente del Consiglio a questo riguardo. Noi crediamo che, se si vuol realmente arrivare in questa città a costruire, e a costruire a buon mercato, quella tassa sia assolutamente necessaria per non obbligare il Governo e non obbligare il comune, nella formazione dei loro demanii, a sottostare a delle pretese eccessive.

Ma naturalmente nell'applicazione di questa legge, è il buon senso che deve guidare, ed il sentimento dello scopo al quale si deve mirare; ed è per questo che noi abbiamo fatto delle raccomandazioni al Governo, e abbiamo formulato degli ordini del giorno, per tener conto di una quantità di considerazioni. Se noi avessimo la convinzione che in questo momento, col modificare un articolo o coll'abolire alcuni altri articoli di legge, come proponeva il collega Bettoni, se, dico, noi avessimo questa convinzione che in questo modo si potesse migliorare l'andamento della legge, saremmo i primi non solamente ad approvare questa proposta, ma oso dire che saremmo stati noi i primi a proporle. Ma invece di ciò, noi crediamo che a molti degli inconvenienti che ci sono si potrà rimediare con una serie di disposizioni governative che si possono facilmente escogitare;

crediamo di più che l'esperienza degli anni successivi potrà suggerire al Governo di modificare tale o tal punto della legge; ma soltanto ad esperienza fatta, perchè, *a priori*, si correrebbe rischio di sbagliare.

Permettetemi di riprodurre un'osservazione che fu fatta in un altro Parlamento, e per parte di un uomo che occupa una posizione elevatissima e che cito qui soltanto a titolo d'onore. Il Presidente del Consiglio in Francia, parlando della legge sulla separazione fra la Chiesa e lo Stato disse queste precise parole (con quella sua solita franchezza colla quale parla): « Noi con la legge del 1901 abbiamo formulato e stabilito la separazione della Chiesa dallo Stato, ed abbiamo preveduto tutti i casi fuorchè quelli che sono realmente avvenuti » (*Si ride*).

La verità è che è molto difficile, quando si tratta di una legge complicatissima come questa, di voler prevedere fin d'ora quello che occorre e quello che non occorre. Permettetemi di dirvi che io appartengo alla scuola del metodo sperimentale, e credo che è soltanto l'esperienza successiva quella che può e che deve indicarci la via per rimediare a certi mali che potessero occorrere.

Ora, signori, giacchè l'onor. Presidente mi ha concesso la parola, io vorrei richiamare l'attenzione del Governo sopra alcuni ordini del giorno che noi presentiamo al Senato, e con cui crediamo che si possa rimediare fin da ora a molti inconvenienti che potessero occorrere. Non abbiamo la pretesa di credere che con ciò si potrà rimediare a tutto; l'esperienza insegnerà e aiuterà successivamente, ed indicherà al Governo il modo di ritoccare, sia i regolamenti, sia anche la legge esistente. Ma in ogni caso crediamo fin d'ora che colle nostre proposte si può rimediare a parecchi di questi inconvenienti. Io non so se questo sia il momento di parlare degli ordini del giorno; ma, tutto sommato, credo che sia meglio di parlarne fin d'ora, perchè così si potrà sgombrare il terreno da una serie di osservazioni, che potrebbero essere sollevate più tardi.

Innanzitutto, il vostro Ufficio centrale si è preoccupato del fatto, che la più gran parte dell'esecuzione della legge per Roma è affidata al municipio. Ora l'azione del municipio può andar soggetta a delle oscillazioni fortissime. Può avere un indirizzo, può averne un'altro; e

ci vuole qui qualche cosa di stabile che ci rassicuri nell'indirizzo e nella esecuzione di questa legge, che ha una rotazione di 25 anni, affinché si possa andare al sicuro.

Ora, noi invitiamo il Ministero a volere introdurre nel regolamento le misure che assicurino il controllo del Governo sulle operazioni affidate al comune per la esecuzione della presente legge.

Per alcune di queste operazioni si è già previsto, ma per tutto l'insieme di quelle che si devono fare, preghiamo il Governo di volere studiare la questione e tenerne conto nel suo regolamento, affinché si sia sicuri che in tal modo vi sarà sempre lo stesso indirizzo, lo stesso modo di procedere nella esecuzione di questa importantissima legge.

Il secondo ordine del giorno invita il Ministero a voler concedere tutte le possibili facilitazioni atte ad agevolare la costruzione degli edifici e a renderla meno costosa.

Anche questa è una questione, sulla quale l'onorevole Presidente del Consiglio si è già pronunciato e mi pare che su questa noi dobbiamo essere tutti d'accordo. Se noi rendiamo meno costose le costruzioni, soprattutto quelle di case per la classe meno agiata e per la classe povera, queste diventeranno impossibilitate a provvedersi d'alloggi, ed è questa la ragione per cui si propone una legge, che ha il nobile scopo di provvedere alla classe povera e alla classe poco agiata; visto che della classe ricca non occorre tener conto. Per questa c'è sempre modo di provvedere, e vi sarà sempre la speculazione la quale sarà in grado di sopprimere.

Un terzo ordine del giorno si preoccupa appunto della tassa sulle aree di lire 3, che è graduata e graduabile; si può ridurla alla metà, ad un terzo, ed in certi punti, anche fino a zero. In questo riguardo il comune ha tutta la libertà possibile, e noi preghiamo soltanto il Governo di voler fare in modo e di usare della sua buona influenza sul comune, perchè queste massime siano accettate ed introdotte nella esecuzione della legge.

Finalmente si parla anche del Policlinico, e di questo ne parleremo più tardi; mi pare che per ora si escirebbe molto fuori dei limiti della discussione attuale parlando di questo; mi riservo quindi di ritornare su tale argomento.

Ora, io mi rivolgo al mio onorevole amico, senatore Bettoni, e vorrei pregarlo di accettare la legge e di unirsi a noi soltanto nel cercare il modo, per fare che essa possa essere applicata, e bene applicata, secondo i sentimenti elevati che hanno condotto il Governo a proporla.

Si tratta della nostra capitale, si tratta di farla uscire da uno stato di cose in cui già fin d'adesso noi ci troviamo molto a disagio. Provatevi soltanto al giorno d'oggi a cercare un alloggio e vedrete che è uno dei problemi difficili in Roma; problema che andrà sempre più e più complicandosi, se noi non interveniamo, con una legge provvida come è questa.

Ed è in vista di questo grande problema, ed è in vista di questa grande meta, alla quale noi tutti desideriamo di venire, che noi v'invitiamo a dare il voto favorevole a questa legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Blaserna ha messa la questione nei suoi veri termini.

Naturalmente una legge di questo genere darà effetti più o meno buoni, secondo il modo col quale sarà applicata; ed egli ha pur ragione di affermare, che sarà l'esperienza che potrà indicare i punti in cui la legge avrà bisogno di correzione. Io divido pienamente la sua opinione, perchè ho sempre dovuto rilevare che la preveggenza umana (specialmente quando si tratta di problemi così complessi come quelli che noi trattiamo con questa legge) non giunge mai a provvedere a tutto, nè io mi ritengo infallibile.

Il senatore Bettoni m'invitò a studiare; ma io posso assicurarlo che ho lungamente studiato, prima insieme con i rappresentanti della città di Roma, persone veramente serie e conoscitrici a fondo delle condizioni in cui si trova la città di Roma, e dei bisogni del suo municipio, e poi insieme ai miei colleghi, perchè la legge ha avuto la collaborazione di molti ministri. Nell'altro ramo del Parlamento la Commissione, che esaminava il presente disegno di legge, ci chiamò ripetutamente nel suo seno per discutere questa questione, la quale fu pure discussa (l'onorevole Bettoni lo sa) largamente

nell'altro ramo del Parlamento. L'Ufficio centrale del Senato ebbe altresì a studiarlo, e mi fece l'onore di farmi anche intervenire ad una sua seduta, nella quale mi sollevò molte questioni, che vagliammo di pieno accordo. Ritenga quindi, onorevole Bettoni, che questa legge non è giunta qui immatura, ma vi è giunta, invece, dopo uno studio così ponderato, che forse non tutte le leggi che si approvano hanno avuto nel periodo della loro preparazione. Se qualche difetto essa presenterà nella sua applicazione, vi rimedieremo poi. Non v'è alcuno, il quale pretenda di aver fatto un'opera completa, ma in questo momento è una necessità indeclinabile il fare questa legge, e soprattutto approvarne quella parte, che al senatore Bettoni è parsa più ostica.

E vengo ora a rispondere al senatore Blaserna, relatore dell'Ufficio centrale, riguardo agli ordini del giorno. Il primo di essi è così concepito:

« Il Senato del Regno invita il Ministero ad introdurre nel regolamento le misure che assicurino il controllo del Governo sulle operazioni affidate al comune per l'esecuzione della presente legge ».

Evidentemente nell'esecuzione di questa legge molta parte di responsabilità cadrà anche sul Governo, e, soprattutto quella che riguarda la erogazione, diciamo così, dei mezzi finanziari che la legge pone a disposizione del comune.

L'art. 2, che mette per la durata di parecchi anni due milioni e mezzo a disposizione del comune, ha riferimento alla tabella annessa nella quale sono indicate tassativamente le opere, cui si deve far fronte con questi fondi. È detto nello stesso articolo, che ove il comune intenda di eseguire altre opere di necessità pubblica, potrà essere autorizzato a destinare per esse quell'annualità; se non che tale autorizzazione deve essere data per decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio dei ministri. Quindi, tranne il caso in cui venga dimostrato ad evidenza che qualcuna delle opere indicate nella detta tabella non sia così urgente come qualche altra opera, il cui bisogno venisse a sorgere in seguito, l'esecuzione dovrà essere mantenuta esattamente nei limiti e termini prestabiliti.

È evidente pertanto che la responsabilità di una sostituzione di opere, ed inversione di

fondi, ricadrebbe per intero sul Governo, perchè, ripeto, l'autorizzazione non può essere data che per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Per questa parte adunque le disposizioni del regolamento, da emanarsi per la esecuzione di questa legge, non potranno che rendere sempre più rigido il controllo del Governo, su cui altrimenti ricadrebbe la responsabilità. Con l'art. 4 poi si autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo di lire quindici milioni, alle più favorevoli condizioni consentite dalle leggi, allo scopo di facilitare al comune la costruzione degli edifici scolastici, di mercati, fognature, caserme, ecc., ed a provvedere ad altri servizi pubblici, compreso il trasporto delle forze motrici idrauliche e termiche. Evidentemente il Governo avrà il dovere, come sarà stabilito nel regolamento, d'assicurarsi, prima di mettere a disposizione del comune le somme da ottenersi in prestito dalla Cassa depositi e prestiti, che esse siano effettivamente destinate ad uno dei fini indicati in questo articolo 4.

Segue poi l'art. 10, col quale si autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma un altro mutuo di 15 milioni, ammortizzabile in 50 anni, alle più favorevoli condizioni consentite dalle leggi e dai regolamenti, da prelevarsi in una o più volte, allo scopo di acquistare, anche ai sensi dell'articolo precedente, aree fabbricabili da destinarsi all'ampliamento edilizio della città.

Ed a questo proposito il regolamento dovrà disporre che la Cassa depositi e prestiti non debba porre alcuna somma a disposizione del comune, se non, come dice il testo della legge, allo scopo d'acquistare aree fabbricabili, e cioè soltanto nel momento in cui la somministrazione ne sia necessaria per eseguire il pagamento del prezzo delle aree fabbricabili.

Nel regolamento quindi saranno stabilite delle garanzie, perchè questi prestiti concessi dalla legge, a fine determinato, non possano mai, sotto alcuna altra forma, essere destinati, o a colmare un eventuale disavanzo di bilancio, o a provvedere a servizi di natura diversa da quelli tassativamente indicati. E, poichè l'intendimento del Governo è appunto quello, che siano rigidamente osservate le disposizioni della legge, io non ho alcuna difficoltà di accettare il primo di questi ordini del giorno, che dice

così: « Il Senato del Regno invita il Ministero ad introdurre nel regolamento le misure che assicurino il controllo del Governo sulle operazioni affidate al comune per l'esecuzione della presente legge ».

Nel regolamento, infine, si potranno anche stabilire disposizioni circa al modo con cui debbano essere deliberati i provvedimenti per le tasse sulle aree.

Il secondo ordine del giorno è così concepito: « Il Senato del Regno invita il Ministero a voler concedere tutte le possibili facilitazioni atte ad agevolare la costruzione degli edifici ed a renderla meno costosa ».

Io ho già dichiarato che è precisamente nei propositi del Governo di facilitare in tutti i modi la costruzione delle case in Roma. A questo proposito ho già conferito col mio collega dei lavori pubblici, per vedere fino a qual punto si possa, per mezzo di ribassi di tariffa ferroviaria, facilitare il trasporto dei materiali occorrenti alle fabbricazioni, e mi riservo di esaminare coll'onorevole mio collega delle finanze quali concessioni eventualmente sia opportuno fare relativamente al dazio consumo sui materiali di costruzione.

È un problema che va esaminato tenendo conto degl'interessi delle industrie locali, perchè per alcuni generi il dazio consumo funziona come protezione delle piccole industrie, le cui sorti non sarebbe bene compromettere.

In ogni modo, posso assicurare che la questione sarà esaminata attentamente, coll'intendimento di accordare tutte le possibili facilitazioni, per agevolare le costruzioni, conciliando, ben inteso, questo fine supremo con gl'interessi delle industrie locali.

Il terzo ordine del giorno è così concepito: « Il Senato del Regno invita il Ministero a stabilire con regolamento le norme che serviranno a fissare l'ammontare della tassa sulle aree fabbricabili nelle singole zone del piano regolatore ».

Qui devo opporre una difficoltà di carattere giuridico, ed è questa: la legge, non avendo vietato la gradazione di questa tassa, ma avendone soltanto stabilito il limite massimo, implicitamente la consente. Su ciò non può cader contestazione di sorta, come ebbi anche a dichiarare nell'altro ramo del Parlamento. Ma avrei difficoltà che tale gradazione fosse im-

posta dal regolamento; esso potrà sancire questa interpretazione, e ammettere che la graduatoria è consentita, ma non può imporla. Il regolamento deve provvedere alla esecuzione della legge: ciò che la legge, nè vieta, nè ordina, è facoltativo, e un regolamento non può costituzionalmente renderlo obbligatorio. In ciò consiste la mia difficoltà nell'accettare quest'ordine del giorno.

In quanto alla sua sostanza, e cioè che l'opera del Governo debba tendere a far seguire questa via, non ho nulla in contrario, ma un formale impegno di fissare nel regolamento un obbligo, che la legge non fa, non lo potrei assumere. Quindi riguardo a questo terzo ordine del giorno, pregherei l'Ufficio centrale di consentirmi che l'accetti come semplice raccomandazione, come indicazione della tendenza del Senato e del Governo, ma senza metterlo ai voti, implicando esso un concetto giuridico, forse non esatto.

Circa poi al quarto ordine del giorno, che dice: « Il Senato del Regno invita il Ministero a presentare il piano completo di tutto l'impianto universitario dei dintorni del Policlinico », dichiaro fin d'ora che non ho difficoltà ad accettarlo, perchè è nei propositi del Governo di studiare la questione universitaria nel suo complesso, ed a questo scopo appunto si è iscritta nella legge del bilancio la somma di due milioni per l'acquisto di aree, e per la formazione degli studi definitivi, per poter avere così un programma completo, che corrisponda ai bisogni dell'Università della capitale del Regno.

E poichè l'onor. Blaserna si è riservato di parlare in seguito su quest'ordine del giorno, sentirò volentieri le sue dichiarazioni, riservandomi di rispondergli a suo tempo. Ho voluto intanto dirgli che in ciò sono perfettamente d'accordo con lui. (*Approvazioni*).

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Io ho esitato a chiedere la parola su questo disegno di legge, sul quale avrei preferito di non esser tratto a parlare. Alcune ragioni mi spronavano a farlo, altre, molto delicate, mi trattenevano; e soprattutto le considerazioni: che io sono tra i pochi cittadini di Roma che hanno l'onore di sedere nel Senato; che la legge interessa talmente le sorti della città di Roma, che dovrei ritenere come un grande beneficio di vederla approvata. D'al-

tronde, in altra sede, avevo espresso già riconoscenza verso il Governo, e in particolare verso il Presidente del Consiglio, per aver presentato un disegno di legge che rianima la capitale, che provvede alle necessità economiche e scientifiche di essa; alla sistemazione della zona archeologica, testimone della sua passata grandezza; che sistema non poche delle questioni che interessano ed agitano l'attuale condizione della cittadinanza romana. I riguardi di delicatezza che mi avrebbero tenuto, li ho vinti col solito adagio che conforta la gente onesta, con l'adagio di padre Cristoforo: *omnia munda mundis*. Io sono proprietario, ma non credo di abusare del mio diritto di proprietà; non sono speculatore, per conseguenza posso parlare francamente sopra le limitazioni che la legge pone alla speculazione e alla proprietà, e non posso non partecipare alle preoccupazioni che hanno già animato la popolazione, il Governo, ed il comune di Roma circa i pericoli della speculazione malsana, che, purtroppo, hanno già fatto mercato della condizione passata della capitale del Regno, frustrando più d'una precedente legge benefica, votata con lo scopo di venirle in soccorso. Noi ricordiamo tutti le prime disposizioni votate per la bonifica dell'Agro romano, che finirono per essere travolte anch'esse in una misera speculazione edilizia, fabbricando fuori della porta Pia, con esenzione di tasse.

Ricordiamo il piano regolatore antecedentemente approvato, assai limitato nel suo ambito; della quale limitazione ebbe la città di Roma a pagare assai caro il fio; perchè la speculazione privata corse a preoccupare il campo con avidità non minore del suo stesso accorgimento, edificando acconciamente dove il piano regolatore non aveva creduto di gettare gli occhi; dando naturale sfogo alla sistemazione di quartieri, dove il piano regolatore, preparato in tempi, in cui non era universale la fiducia che la capitale d'Italia sarebbe rimasta intangibile, aveva negletto di risguardare come aree fabbricative quelle dei prati sulla destra pianura del Tevere, perchè si credeva che Castel S. Angelo sarebbe sempre rimasto un fertilizio opportuno contro la libertà, come lo era stato in passato. La città ha pagato a caro prezzo quella temporanea illusione.

Ora, se si guarda indietro e si analizza, ci

si accorge che la malsana speculazione non ha fruttato neppure a chi la originò, a chi le diede causa. Le aree passarono di mano. Sappiamo poi che cosa è accaduto di quel quartiere Nomentano sorto fuori di porta Pia, in frode della legge di bonificazione. Sappiamo anche che cosa è accaduto della speculazione della villa Ludovisi. La speculazione sordida e cieca finisce dunque per trovare spesso la fine che merita.

Ma se questi esempi possono confortarci, non ci dobbiamo illudere nella confidenza di trovare il modo di tarparle le ali; perchè essa rinvigorisce come Anteo, quando pare toccar terra. Nè possiamo credere, per quanto lo desideriamo, di trovare mezzi opportuni per arrivare presto a rendere facili e a buon mercato le abitazioni nella città di Roma.

Ormai fin dai tempi classici ciò è ben noto: *Magnis opibus dormitur in Urbe*, lamentava Giovenale. Io non so se, non ostante i rimpianti, questo sia per mutare, nè so se i mezzi escogitati a fare che questa tramutazione avvenga, possano raggiungere facilmente il fine loro. Dico solo che, dinanzi a questa premura della legge, io sento di nuovo il bisogno di ringraziare lo Stato per la cura diligente, assidua, messa nel cercare di sopperire alle necessità più apparenti della capitale del Regno. Importa qui che la cittadinanza attinga nuove forze dai mezzi naturali, che offrono probabilità di uno sviluppo industriale e commerciale per la città nuova; e a questo la legge benefica provvede. Qui importa che un centro grande di studi e di cultura intellettuale resista alle oblique correnti che per qualunque via possano opporsi alla formazione sincera dell'intelletto e del carattere nazionale; da Roma deve ancora irradiare luce per tutta la Nazione, ed io sono grato al Governo che, coll'assetto della questione universitaria e colle benefiche disposizioni prese a favore degli studi tecnici, provvede anche a questo fine, a cui è impossibile che un Governo nazionale rimanga indifferente. L'art. 44 poi di questa legge sta ad un tempo come una promessa ed una minaccia, per tutte le città italiane: sta come una promessa, se riesce bene la prova che si farà a Roma; come una minaccia, se va male.

Molto del successo della prova dipende dall'uso che si farà dei mezzi che la legge con-

sente allo Stato e al comune. Ora, se la legge dispone per molte parti in modo utile a frenare la speculazione egoistica, a tutelare la sorte della comunanza, io credo che essa non si propone di certo di ottenere questi fini a carico del sentimento di giustizia che anima il R. Governo, e che certo informa le deliberazioni delle assemblee chiamate a deliberare su simili problemi.

Le obiezioni formulate dal collega Bettoni, rispetto alla tassa sulle aree non fabbricate, potranno trovare correttivo nelle disposizioni del regolamento e nella saggezza di chi dovrà applicarle; ma io non mi dissimulo che forse il massimo fissato dalla legge può essere una tentazione per chi, nell'applicare la legge stessa, sentisse più il desiderio del fine a cui la legge mira, che lo stimolo ad osservare giustizia e a non offendere la proprietà che ha tutela inviolabile nelle norme dello Statuto.

E per conseguenza io credo che l'invito fatto dall'Ufficio centrale al R. Governo, perchè si curi un riscontro efficace nella esecuzione della legge, sia quello che vi è di più opportuno per impedire che di questa legge si possa mai fare abuso. Non possiamo dissimularci un'altra cosa; che cioè se il comune, nell'eseguire il piano regolatore, nel fare i lavori di fognatura, nell'illuminare le vie abbia messo le aree che prospettano dinanzi alle vie tracciate in condizioni di valere più che non valessero prima, è naturalissimo che esse non si guardino più come fondo rustico; che esse sieno diventate terreno urbano e fabbricativo, e quando non si fabbrichino, debbano essere passive di soprata.

Ma mi pare che fino a che il comune non abbia fatto questi lavori, finchè non abbia messo quelle aree in condizioni di valere più che finora non valgano, sarebbe ingiusto cominciare anzi tempo ad attribuire ad esse un valore che realmente nessuna condizione nè intrinseca, nè estrinseca, nè di natura, nè di arte concorre ad aumentare.

Per conseguenza io farei preghiera al R. Governo perchè secondasse l'intendimento dell'Ufficio centrale, e determinasse che s'intende che quelle aree sono soggette alla soprata come terreni fabbricabili, quando il comune ha costruito le strade, le fogne, e portato la illuminazione; non pel solo fatto che le abbia

vagamente incluse nella circonferenza del piano regolatore.

Questa è una ragione che il Governo non può trasandare nella compilazione del regolamento. La qualità di terreno tassabile come fabbricativo deve esser riconosciuta a quelle zone in cui il comune abbia già condotti i lavori che danno titolo a riguardarle come fabbricabili.

L'articolo 8 della legge poi dice: « L'accertamento degli enti soggetti alla tassa su le aree nel comune di Roma sarà fatto in conformità a denuncia del proprietario il quale dichiarerà con effetto non variabile per tutti i 25 anni di durata del piano regolatore suddetto, il valore da attribuirsi all'area ».

Qui io chiederei all'onorevole ministro se crede davvero che un valore possa per la durata di 25 anni rimanere inalterato; se vi è forza umana che riesca ad immobilizzare un valore per 25 anni, fermandolo a restare sempre alla stessa stregua. Io credo che l'esperienza abbia guarito gli scrupoli medievali, per cui si credeva che il denaro per sé fosse infruttifero; per cui si credeva che un valore restasse quello che era, quando non concorresse l'opera di natura ad accrescerne la portata, come se l'industria umana non fosse opera di natura.

Ormai ciascuno sa che dentro i venti anni il valore di un fondo soffre vicissitudini inevitabili, tali da non poter senza ingiuria essere considerato immutabile. Può raddoppiare, può essere considerevolmente ridotto; ma certamente non resta qual era. Ora, io domando: non sarebbe conveniente che il limite della dichiarazione o dell'accertamento venisse ridotto ad un decennio, che solo per dieci anni valesse la dichiarazione fatta e si facesse la revisione dopo? Questo non offenderebbe la natura delle cose e provvederebbe ad una norma di giustizia che non sarebbe senza dolorose conseguenze il violare.

Ora, osservo che è desiderabile che il comune devenga a costituire un demanio comunale, nel qual caso non ci sarebbe più la questione della soprata sulle aree fabbricabili. Se il comune accetta questa condizione di cose, molte difficoltà spariscono; ma se il comune non entra in questa via di condotta o ci entra a mezzo, e si deve stare alla dichiarazione del proprietario, questi è messo dalla presente legge nella condizione più ambigua; perchè da una parte sa

che s'immobilizza il valore del suo fondo per 25 anni; dall'altra è tratto o a dichiarar poco per pagare la minor tassa; o a dichiarar troppo, perchè sa che dalla sua dichiarazione può dipendere il prezzo della sua espropriazione. Non si può prescindere dalle leggi di natura nè violarle, nè gabbarle con artifici. Io chiederei perciò all'onorevole Presidente del Consiglio di diminuire con sue dichiarazioni le inquietudini che nell'animo mio nascono dalle predette considerazioni, che paiono urtare contro il sentimento di giustizia; e in tal caso non potrò che far plauso alla legge. Ma lo prego di tener ragione delle obiezioni messe innanzi, le quali lasciano in sospenso gran parte di coloro, i quali vedono che la dichiarazione che si chiede ai proprietari è tale che, o ne compromette la sincerità o le sostanze.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onor. Tommasini ha osservato che diventa dura la condizione dei proprietari messi in questo bivio: se dichiarano molto, pagano molto, se dichiarano poco, saranno espropriati per poco.

Ora, questo è appunto lo scopo della legge.

La legge vuole che si dica la verità, e che non si possano dichiarare due prezzi diversi delle aree, uno pel pagamento delle imposte, e l'altro per essere espropriati.

Quanto all'altra osservazione, che si debba cioè attendere per dichiarare tassabile un terreno, ed applicare le disposizioni della legge relativa all'area, quando già siano costruite le strade, le fogne, ecc., io debbo dichiarare, che se ammettessimo ciò, andremmo evidentemente contro lo scopo della legge, perchè il comune verrebbe ad acquistare il terreno allora quando coi suoi danari spesi in opere, fognature, ecc., ne avesse centuplicato il valore. Infatti i terreni che ora valgono per esempio due lire al mq., e cioè che sono stati comprati recentemente a questo prezzo, se si dovesse attendere che ne sia fatta la dichiarazione del valore, quando già fossero costruite le strade, le fogne, l'illuminazione e ogni altra cosa, il proprietario li dichiarerebbe allora per cento lire il mq., ed il comune, volendoli comprare, do-

vrebbe passare sotto le forche caudine del proprietario.

Ora, lo scopo della legge è invece di ottenere che il comune possa fin da ora diventare esso proprietario di queste aree fabbricabili, e possa regolare esso le ulteriori estensioni della città.

Si noti però che, ciò non di meno, non si potrà far luogo all'applicazione della tassa sulle aree, finchè il piano regolatore non sia definito, perchè non si potrà mai considerare come area fabbricabile, quella che deve servire per costruzione di strade o piazze, perchè in esse, appunto per la loro destinazione, è proibito di fabbricare. Quindi finchè si tratti di doversi attendere, per applicare la tassa sulle aree, che sia definito il piano regolatore della città, questo è regolare; ma se dovessimo aspettare che siano fatte le denunce del valore dei terreni, quando già il comune, spendendo molti milioni avrà aumentato di 50,000 volte il prezzo attuale, evidentemente frusteremo le finalità della legge.

Credo dunque che al di là di quanto ho detto non sia possibile andare, senza cadere nell'inconveniente di facilitare una speculazione, che il senatore Tommasini ha disapprovato con parole, direi, anche più energiche delle mie.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Ho domandato la parola prendendo occasione dalle dichiarazioni stesse del Presidente del Consiglio, che ha riconosciuto che quel diritto graduatorio c'è nella legge, perchè quando c'è un limite massimo, è naturale che tra massimo e minimo c'è un margine di proporzione. Però egli, compreso da un eccessivo scrupolo, non crede di poter anettere forza coercitiva a questo diritto che è implicito nell'articolo.

Ma allora io domando all'onor. Presidente del Consiglio se è certo che questa graduatoria è riconosciuta, e non è arbitraria, deve essere conforme alle circostanze. E l'applica il comune. Non è meglio che il Governo con un regolamento costituisca una specie di controllo anche su questo, in modo che vi sia una norma regolatrice? Ammessa dunque la facoltà di proporzionare la tassa alle zone, il che probabilmente avverrà, procedendo dal centro alla periferia, non è utile e prudente fissarla per

via di norma regolamentare, anzichè lasciarla in balia del comune?

Quindi, onor. Presidente del Consiglio, non comprendo la sua esitanza. Lei è anche giurista e farebbe cosa buona ad accettare l'ordine del giorno nel senso da me spiegato perchè, trasformato in raccomandazione, tanto varrebbe non riconoscere la facoltà di graduatoria che è implicita nell'articolo. In ogni modo, se vi ha dubbio nella forma, questa può bene emendarsi per togliere qualunque equivoco.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Arcoleo ha parlato di diritti di graduatoria. Non è questa la formula esatta. È facoltà di graduatoria; ma facoltà data a chi? Al comune, come iniziativa.

Il Governo potrà approvarla, quando è proposta; ma stabilire nel regolamento imperativamente, che vi debba essere, io trovo che non sia regolare.

Il testo dell'ordine del giorno a me pare che imporrebbe al Governo l'obbligo di stabilire nel regolamento, che la graduatoria della tassa sia obbligatoria.

Rileggo l'ordine del giorno:

« Il Senato invita il Ministero a stabilire con un regolamento le norme che serviranno a fissare l'ammontare della tassa sulle aree fabbricabili nelle singole zone del piano regolatore ».

Ora, a me queste parole suonarono in questo senso, che cioè, *regolamento* volesse dire *imperativamente*, ed in altri termini, che si dovesse fissare una misura od aliquota diversa, secondo le varie zone. Io feci osservare che questo è facoltativo, ma non si può renderlo obbligatorio; e sarebbe male il farlo, perchè a prescindere che è bene invece lasciare una certa latitudine, sarebbe difficile in un regolamento fissare norme tassative, in base alle quali una zona debba essere ritenuta di prima classe ed un'altra di seconda. È opportuno che l'autorità locale assuma essa la responsabilità della proposta.

Come raccomandazione, nel senso che il Governo si adoperi perchè questo avvenga, e sia facilitata la graduatoria, io l'accetto, ma non imperativamente, perchè verrei ad assumere l'obbligo di fare per regolamento ciò che la legge non consente.

TOMMASINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TOMMASINI. Il Presidente del Consiglio ha risposto per quel che riguardava la dichiarazione del proprietario, essere desiderio di tutti che questa dichiarazione sia onesta e reale; ma io avevo fatto osservazione sulla condizione ambigua in cui il proprietario è messo, per far rilevare che se si vuole ottenere una dichiarazione reale ed onesta, bisogna non mettere il proprietario in una posizione falsa. E per quel che concerne la tassa sulle aree fabbricabili, questa dovrebbe essere applicata quando il comune mette nel corso di 25 anni quelle aree, che per ora non rendono nulla, nella condizione di valere di più, cioè quando esso traccia le strade, porta l'illuminazione, quando fa i lavori di fognatura ecc. Ma se per 25 anni non eseguisse questi lavori il comune, o se ci siano zone in cui questi lavori non si facciano, dovranno quelle aree pagare il 3 per cento di soprattassa, solo perchè sono state incluse nel piano regolatore, mentre il comune non fa niente perchè il loro valore si accresca?

A me pare che noi dobbiamo volere che i proprietari siano sinceri, ma che sia sincero e giusto anche il comune: che questi debba dichiarare l'area fabbricabile quando ha fatto quel che spetta da parte sua, perchè i terreni siano riconosciuti come fabbricativi.

Io desidererei che la parola del capo del Governo rassicurasse che nel regolamento sarà provveduto a che si osservino queste condizioni.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Forse dava luogo ad equivoco la formula usata nell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale in quanto dice « fissare », sicchè il Presidente del Consiglio opponeva che questo criterio preventivo non può desumersi dalla legge nel senso di determinare preliminarmente una graduatoria di tassa, che dovrebbe corrispondere ad una graduatoria di valore delle aree.

Ma io credo che l'Ufficio centrale ha voluto stabilire una garanzia di proporzione, nel senso di affermare che, esistendo un limite massimo, deve riconoscersi un margine intermedio tra uno e tre; debbono quindi ammettersi dei coefficienti che determinino questo passaggio.

Si tratta insomma di precisare tale fattore che ha riconosciuto il Presidente del Consiglio in una norma del regolamento; non già nel senso di fissare preliminarmente delle cifre, ma in quello di seguire i criteri della graduatoria da tradurre poi in cifre. Spetta del resto all'Ufficio centrale il chiarire questo punto, e confido nell'assenso del Presidente del Consiglio.

Insisto, perchè credo che solo questo terzo ordine del giorno abbia qualche valore pratico, e del resto non riguarda che l'esecuzione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Rispondo ancora al senatore Tommasini, quantunque a me paia di averlo già fatto dettagliatamente.

La determinazione del prezzo delle aree deve essere fatta quando si denuncia agli effetti delle imposte: ora se noi aspettiamo che si faccia questa denuncia, quando il comune avrà compiuto i lavori, allora la speculazione sarà riuscita splendidamente, perchè chi ha comperato i terreni (e ve ne sono di quelli acquistati per 20 centesimi il mq. negli ultimi anni fino al 1905) costui li terrà da parte, senza pagar nulla, in attesa che il comune abbia costruito le strade, per poi denunciare il valore delle aree per 100 lire a mq.

Del resto, bisogna che il senatore Tommasini faccia anche questa considerazione: gli attuali terreni sono stati comperati a due o tre lire; se aumentano di valore, non è certo per merito del proprietario, nè delle opere che egli vi abbia compiute intorno, nè tanto meno per capitali investiti, ma unicamente per i milioni spesi dal comune per rendere più facile la fabbricazione. Ora perchè questo *plus valore* deve andare a beneficio del proprietario, come fosse una sua rendita ordinaria, e non deve parteciparvi il comune, sotto forma di tassa? Non credo che vi sia rendita più tassabile di questa! Per conseguenza non saprei vedere alcuna ragione di equità per fare delle ulteriori concessioni.

All'onor. Arcolec, poi, dico che sono d'accordo con lui nella sostanza: è questione di formula. L'onor. Arcolec sa che gli ordini del giorno valgono come intesa fra il Governo ed

uno dei due rami del Parlamento; essi non hanno forza di legge, anche perchè non sono votati da entrambi i rami del Parlamento. Del resto, quando siamo di accordo sul fine, mi pare che non debba essere difficile una intesa. Perciò io aveva detto: votiamo gli altri tre ordini del giorno, perchè rappresentano un concetto della legge, ed il quarto, che non può significare se non una tendenza, accettiamolo come raccomandazione per un concorde intento.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale preferisce modificare la formula, oppure convertire l'ordine del giorno in raccomandazione?

BLASERNA, *relatore*. Secondo il mio modo di vedere, l'articolo 6 della legge che stabilisce questa tassa è concepito in modo tale che ammette fin da principio i valori intermedi tra una lira e tre, perchè dice:

« Il limite massimo della tassa sul valore capitale delle aree fabbricabili di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1904, n. 320, è elevato per la città di Roma da lire una a tre ».

Io capisco allora che da una vado a due, e da due a tre; al di là del tre non posso andare, ma i valori intermedi posso prenderli tutti. Dunque questa gradazione mi pare perfettamente conforme al testo della legge. Ora quanto alla forma del nostro ordine del giorno io domando all'onor. Presidente del Consiglio, se si potrebbe, pur mantenendo l'ordine del giorno, mutarlo in questo modo, e dire:

« Il Senato del Regno confida che il Ministero farà stabilire le norme da servire a fissare l'ammontare della tassa sulle aree fabbricabili ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Avevo pensato anch'io a formulare un ordine del giorno, e l'avrei concepito in questi termini:

« Il Senato del Regno invita il Ministero a prevedere nel regolamento la graduazione della tassa sulle aree fabbricabili nelle singole zone del piano regolatore ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta l'ordine del giorno così formulato?

BLASERNA, *relatore*. Va benissimo; siccome siamo perfettamente d'accordo sul fondo della questione, l'accettiamo con piacere.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora incomincerò col porre ai voti il primo ordine del giorno dell'Ufficio centrale, il quale suona così:

« Il Senato del Regno invita il Ministero ad introdurre nel regolamento le misure che assicurino il controllo del Governo sulle operazioni affidate al comune per l'esecuzione della presente legge ».

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il secondo ordine del giorno è il seguente:

« Il Senato del Regno invita il Ministero a voler concedere tutte le possibili facilitazioni atte ad agevolare la costruzione degli edifici ed a renderla meno costosa ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il terzo ordine del giorno concordato fra l'Ufficio centrale e il Governo, è così concepito:

« Il Senato del Regno invita il Ministero a prevedere nel regolamento la gradazione della tassa sulle aree fabbricabili nelle singole zone del piano regolatore ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il quarto ordine del giorno dice:

« Il Senato del Regno invita il Ministero a presentare il piano completo di tutto l'impianto universitario nei dintorni del Policlinico ».

LUCIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Siccome il relatore sulla questione universitaria si è soffermato assai poco nella sua relazione, ed anche nel suo discorso in risposta alle obiezioni fatte al complesso della legge ha taciuto del tutto su questo grave argomento, mi si permetta di dire sul medesimo poche parole. Non è più il caso di discutere quale sia la soluzione migliore del problema universitario romano. Le questioni sul modo di risolverlo furono già trattate dal corpo accademico in due assemblee, nelle quali si ventilò il *pro* ed il *contra* delle differenti soluzioni, e alla quasi unanimità fu risolto che la soluzione migliore, la più logica, la più adeguata ai progressi della scienza, sia quella che ora è consacrata da questa legge. Quindi io mi permetto di farmi eco del plauso del Corpo accademico di Roma, e di ringraziare anche a nome di esso l'onorevole ministro dell'accettazione di questa

soluzione come fu formulata e sanzionata dall'altro ramo del Parlamento.

Se si consideri il contenuto degli art. 32 e 38 della presente legge, si ha la soluzione completa e perfetta del problema degli edifici universitari, e si fa inoltre un passo importante nell'attuazione graduale del complesso del disegno. Nell'art. 32 è implicitamente ammesso che i nuovi edifici universitari per le quattro Facoltà debbono tutti essere costruiti intorno a quel grande nucleo che già esiste, il Policlinico. Sono assegnati due milioni per l'edificazione degli *Istituti biologici* annessi alla Facoltà medica, e due altri milioni per l'acquisto di aree intorno al Policlinico, per lo studio dei progetti dei nuovi edifici universitari delle altre tre Facoltà, del rettorato, non che per le opere occorrenti alla scuola degli ingegneri a S. Pietro in Vincoli, che formeranno il nucleo di un futuro *Poli-tecnico*.

Mi limito solo ad osservare che gli articoli 32 e 38, così come sono formulati, presentano qualche apparente incongruenza e oscurità che meritano di essere dissipate da una dichiarazione dell'onorevole ministro. La tabella *B* annessa all'art. 32 enumera i nuovi istituti da edificare a complemento della Facoltà medica; l'art. 38 impegna il Governo a presentare prima del 31 dicembre una legge speciale che stabilisca nuove assegnazioni per i nuovi edifici universitari.

Noto di passaggio che nella tabella *B* è incorso un errore materiale: (dove si parla di *chimica farmacologica* si dovrebbe dire *farmacologia*). Osservo poi che i numeri 7 e 8 dove si parla di acquisto di aree intorno al Policlinico e di opere occorrenti per la scuola degli ingegneri, si debbano riferire non al primo ma al secondo comma dell'art. 32, col quale appunto sono assegnati due milioni per l'acquisto di aree, per gli studi dei progetti, e per la costruzione di altri edifici.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Come ha osservato l'onorevole senatore Luciani, qui si intende realmente di preparare la soluzione fondamentale della questione universitaria, non essendo possibile improvvisare in materia di tanta importanza. All'uopo sono stati stanziati nella prima parte dell'art.:

colo 32, due milioni per completare il Policlinico e per costruire quegli altri edifizi indicati nella tabella B, e nella seconda parte altri due milioni per l'acquisto di aree e per i progetti definitivi e completi.

È certo che il numero 7 della tabella B è compreso in questi ultimi due milioni, perchè il testo dell'articolo dice precisamente che essi devono servire per l'acquisto di aree.

Ora, siccome è inteso che gli edifizi universitari da costruirsi, lo debbono essere nella prossimità del Policlinico, non può cader dubbio che al numero 7 sarà provveduto, per la spesa che importerà, coi fondi stanziati nella seconda parte dell'articolo predetto. Quindi siamo perfettamente d'accordo.

LUCIANI, *dell'Ufficio centrale*. Ringrazio l'onor. ministro della datami risposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il quarto ordine del giorno nel testo che ho letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Ora dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

### I.

*Disposizioni generali e provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo edilizio della città.*

#### Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata addì 5 marzo 1907 fra il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e i ministri del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'istruzione pubblica e della guerra da una parte ed il sindaco di Roma dall'altra, allegata alla presente legge (Allegato C).

(Approvato).

#### Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, mediante decreto Reale, gratuitamente ed a perpetuità, al comune di Roma, con diritto di prelazione sulle domande eventualmente già presentate, ed osservate nel resto le disposizioni della legge 10 agosto 1884, n. 2644, concernente la derivazione di acque pubbliche e del relativo regolamento 26 novembre 1893,

n. 710, la facoltà di derivare acqua dal fiume Aniene, nel tratto compreso fra il piano di Roviano ed il chilometro 49+500 della ferrovia Roma-Sulmona, e dal fiume Nera, nei tratti compresi fra Terni e Recentino e tra la stazione ferroviaria di Nera Montoro e la confluenza col Tevere, allo scopo di produrre in complesso una quantità di forza motrice di 25,000 cavalli dinamici nominali da trasportarsi, trasformata in energia elettrica, nel territorio del comune di Roma, per servizi pubblici e per servizi municipalizzati.

I relativi progetti dovranno essere presentati entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, ed i lavori dovranno essere compiuti entro sei anni dalla data della concessione, sotto pena di decadenza della concessione stessa.

Resta a carico del comune di Roma la facilitazione degli eventuali diritti dei terzi.

Le opere necessarie sono dichiarate di pubblica utilità, agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della convenzione 14 novembre 1880, approvata colla legge 14 maggio 1881, n. 209 (1).

(Approvato).

#### Art. 3.

In relazione a quanto è previsto dall'articolo 10 (2) della legge 20 luglio 1890, n. 6980

(1) *Art. 7.* È concessa al comune di Roma la facoltà di derivare dall'Aniene sopra Tivoli tre metri cubi di acqua, all'oggetto di creare in Roma e nelle sue adiacenze considerevole forza motrice per usi industriali.

Il progetto di questa derivazione dovrà essere allestito dal comune e sottoposto all'approvazione governativa a norma di legge entro l'anno 1883.

*Art. 8.* Una parte della forza motrice, non minore della metà che si otterrà mediante la derivazione indicata nell'articolo antecedente, sarà ceduta in assoluta proprietà allo Stato, nella misura che sarà riconosciuto necessario per gli opifici governativi che si istituissero in Roma.

(2) *Legge 20 luglio 1890, n. 6980.*

*Art. 10.* Ferma rimanendo la somma complessiva del concorso dello Stato nei lavori della capitale, il Governo del Re è autorizzato a proporre in sede di bilancio nuovi provvedimenti, qualora, approvato il bilancio comunale, risulti che il municipio di Roma non sia in grado di eseguire le opere del piano edilizio regolatore.

Le anticipazioni che siano fatte per effetto del presente articolo saranno detratte dalle ultime annualità del concorso medesimo.

(serie 3ª), il Governo del Re anticiperà al comune di Roma il pagamento della somma di L. 25,000,000 da prelevarsi dalle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della città di Roma, stabilito dalle leggi 14 maggio 1881, e 20 luglio 1890.

In conseguenza di tale anticipazione e tenuto conto di quelle già autorizzate con le leggi 28 giugno 1892, 7 luglio 1901 e 7 luglio 1902, restano annullate le annualità del detto concorso, che rimanevano da iscrivere per gli esercizi dal 1939-940 al 1949-950 e resta ridotta a lire 2,200,000 quella da iscrivere per l'esercizio 1938-939.

Il pagamento dell'anticipazione autorizzata con la presente legge sarà effettuato in undici rate annuali, da iscriversi in un capitolo speciale della parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici e da ripartirsi nel modo che segue:

Esercizio 1909-910. . .	L. 2,000,000
» 1910-911. . .	» 2,000,000
» 1911-912. . .	» 2,500,000
» 1912-913. . .	» 2,500,000
» 1913-914. . .	» 2,500,000
» 1914-915. . .	» 2,500,000
» 1915-916. . .	» 2,500,000
» 1916-917. . .	» 2,500,000
» 1917-918. . .	» 2,500,000
» 1918-919. . .	» 2,500,000
» 1919-920. . .	» 1,000,000

Qualora il comune intenda eseguire altre opere di necessità pubblica, potrà essere autorizzato ad assegnare detta annualità ad opere diverse da quelle specificate nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

Tale autorizzazione sarà data per decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio dei ministri.

La deliberazione del comune, contenente le proposte di sostituzione e opere, dovrà essere presa in osservanza dell'articolo 162, nn. 1 e 2, della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con Regio decreto 4 maggio 1893, n. 164): ed il decreto Reale di autorizzazione dovrà essere comunicato al Parlamento, in allegato alla relazione annuale di cui all'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 209, che dovrà comprendere anche le opere edilizie contemplate dalla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 4.

È autorizzata la Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma un mutuo di lire 15 milioni ammortizzabile in 50 anni, alle più favorevoli condizioni consentite dalle leggi e dai regolamenti, e da prelevarsi in una o più volte, allo scopo di facilitare al comune la costruzione degli edifici scolastici, impianto di servizi pubblici, mercati, fognature, caserme, Agro romano e diverse, compreso il trasporto delle forze motrici idrauliche e termiche.

È del pari autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere all'asilo Savoia per l'infanzia abbandonata, un mutuo fino a lire 500,000 alle condizioni suindicate, per la costruzione di un edificio a sede dell'Istituto con che ne sia fatta domanda dal comune di Roma che ne offra le garanzie stabilite dalla legge in vigore. (Approvato).

#### Art. 5.

Le indennità dovute ai proprietari degli immobili, che il comune di Roma fosse costretto ad espropriare per la formazione della rete stradale del nuovo piano regolatore di ampliamento della città, saranno valutate a norma delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli (1), già applicata

(1) *Legge 14 maggio 1881, n. 209: «Concorso dello Stato nelle opere edilizie della città di Roma»:*

*Art. 5.* Il Governo del Re presenterà, ogni anno, al Parlamento una relazione sull'andamento delle opere edilizie contemplate nella presente legge.

*Legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento di Napoli:*

*Art. 12.* Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione di contratti di locazione cagionata dalla esecuzione della presente legge.

*Art. 13.* Sul piano di cui all'art. 1 (*piano delle opere necessarie al risanamento di Napoli*) sarà determinata l'area di zone, laterali alle nuove strade, che il municipio potrà espropriare per pubblica utilità.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 (*sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità*) per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata dalla media del valore usuale e dei fitti correnti dall'ultimo decennio purchè essi abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione.

In difetto di tali fitti accertati, l'indennità sarà fissata sull'imponibile netto agli effetti dello imposto sui terreni e sui fabbricati.

alle opere di sistemazione e di ampliamento della città di Roma, in virtù delle leggi 20 luglio 1890 e 7 luglio 1902, le quali restano in vigore per tutto quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge.

Nei casi in cui non sia applicabile la legge 15 gennaio 1885, si procederà con le norme consuete della legge 25 giugno 1865, n. 2359, attribuendo sempre agli immobili da espropriare il valore che essi avevano prima della presentazione al Consiglio comunale di Roma del progetto di nuovo piano regolatore.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il limite massimo della tassa sul valore capitale delle aree fabbricabili di cui all' art. 9 della legge 8 luglio 1904, n. 320, è elevato per la città di Roma da lire una a tre.

Il provento di questa tassa sarà per una metà destinato a beneficio dell' Istituto per le case popolari in Roma.

(Approvato).

#### Art. 7.

Agli effetti della presente legge sono considerate quali aree fabbricabili tutte quelle comprese nel perimetro del nuovo piano regolatore della città approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Roma in data 15 febbraio 1907.

La tassa colpisce quella parte di valore capitale che ecceda ciò ch' è rappresentato dalla rendita della coltura agraria colpita da imposta fondiaria.

Si presume come valore massimo corrispondente alla rendita della coltura agraria quello di lire una al metro quadrato.

Le grandi ville ed i giardini esistenti, e le aree che, come accessorio di edifici da costruire saranno destinate a giardino, sono esenti dalla tassa di cui all' art. 6.

Se però queste ville, giardini ed aree, o parte di esse, fossero poi fabbricate, sarà applicata alle medesime la detta tassa, a cominciare dall' attuazione della presente legge, ma in ogni caso per non più di cinque annualità.

Il beneficio della esenzione per un decennio dall' imposta e sovrimposta stabilito nel terzo comma dell' art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 320, per quei fabbricati la cui costruzione è

iniziata entro tre anni e compiuta non oltre sei dalla data della legge citata, è concessa anche ai fabbricati che si trovino nelle condizioni indicate in detto articolo e che siano iniziati entro tre anni e compiuti entro sei dalla data della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 8.

L' accertamento degli enti soggetti alla tassa sulle aree nel comune di Roma sarà fatto in conformità a denuncia del proprietario, il quale dichiarerà con effetto non variabile per tutti i 25 anni di durata del piano regolatore suddetto, il valore da attribuirsi all' area. Alla omissione della denuncia suppliranno le autorità comunali con accertamento di ufficio, da farsi in base a regolamento da approvarsi per decreto Reale.

PRÉSIDENTE. A quest' articolo 8 il senatore Tommasini presenta il seguente emendamento, di cui do lettura :

« Art. 8. — L' accertamento degli enti soggetti alla tassa sulle aree nel comune di Roma sarà fatto in conformità a denuncia del proprietario, il quale dichiarerà con effetto non variabile per un decennio il valore da attribuirsi all' area. Alla omissione della denuncia suppliranno le autorità comunali con accertamento di ufficio da farsi in base a regolamento da approvarsi per decreto Reale, valevole anch' esso per un decennio ».

Il senatore Tommasini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

TOMMASINI. Alle osservazioni che ho fatto nella discussione generale sopra la portata di questo articolo, non mi pare che l' onorevole Presidente del Consiglio abbia risposto. E del resto la disposizione è così grave, che io mi permetto di presentare l' emendamento che ho inoltrato alla Presidenza. Credo che esso risponderebbe ai fini di prudenza e toglierebbe via molte obiezioni, che a voce più o meno alta si fanno a questo disegno di legge.

È certo che non è possibile senza ingiuria di stabilire e immobilizzare il valore delle cose per 25 anni. Questo è un fatto che ripugna all' andamento naturale delle cose. L' autorità politica può fare molto cose, ma le leggi di na-

tura impunemente non le viola. Non è possibile che per 25 anni s'immobilizzi il valore e si vada contro ad una condizione di cose che, come ho detto, ripugna, e all'andamento naturale delle vicende del mondo, e, soprattutto, all'andamento delle vicende economiche.

A me pare che quando la dichiarazione sia della portata da me fissata, cioè per un decennio, si sia dato già un periodo di tempo conveniente. Pregherei quindi l'onorevole Presidente del Consiglio, il quale, ripeto, non ha dato una risposta su questo punto, di accettare questa limitazione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io credo che il senatore Tommasini non abbia alcuna illusione sulla possibilità che il Governo accetti questo emendamento, perchè esso costituirebbe la demolizione della legge. Il senatore Tommasini afferma che io non gli ho risposto, e questo non è vero, perchè io gli ho risposto ben tre volte, e non potrei che ripetere ciò che ho già detto.

Egli vorrebbe che il proprietario potesse variare la dichiarazione del valore, già da lui fatta, quando si avveda che il comune possa comprare il suo terreno, per poterne così elevare il prezzo. Ora, è precisamente questo che non si vuole. Ho sostenuto (e nessuno ha contraddetto questo principio) che l'aumento del valore delle aree non è dovuto, nè ad opera che vi abbia impiegato il proprietario, nè a capitali che vi abbia investito. L'aumento deriva unicamente ed esclusivamente dalla spesa che il comune fa col danaro dei contribuenti, per rendere possibili queste edificazioni. Ora se io accettassi questo emendamento, che possa, cioè, dopo un decennio cambiarsi la dichiarazione fatta, ammetterei che tutto l'aumento di valore di questo decennio dovesse andare a beneficio non del comune che l'ha prodotto col suo danaro, ma dello speculatore, che non ha erogato nulla. Ora, è precisamente questo che la legge vuole impedire. (Approvazioni).

Io quindi prego vivamente il Senato di respingere questo emendamento, che ripeto, sarebbe la demolizione della legge.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Io non mi illudeva punto; io non pensai mai che l'onor. Presidente del Consiglio avrebbe accettato il mio emendamento; tuttavia, presentandolo, ho creduto di compiere il mio dovere. Mi permetta l'onorevole Presidente del Consiglio di manifestare una idea che del resto non è mia soltanto, ma è condivisa da molti.

Chiunque conosca un po' l'andamento delle cose di questo mondo, sa bene che i valori non possono restare immobilizzati per 25 anni, essi oscillano, crescono e decrescono in periodi di tempo assai brevi. Lo abbiamo veduto qui a Roma dove delle aree che erano state acquistate a mille lire il mq. sono state vendute in epoca recente a sole 300 lire. Ciò posto, io dico: sarebbe ingiusto stabilire un periodo di venticinque anni mentre è equo fare l'accertamento del valore ogni decennio. Questo è un periodo più breve, durante il quale un proprietario cosciente non può illudersi intorno al valore della cosa che possiede.

Invece, come ho detto, in 25 anni possono avvenire radicali cambiamenti nel valore dei terreni e ciò non soltanto in forza dell'attività individuale del proprietario, ma anche per effetto di molti coefficienti sociali imprevedibili. La proprietà non è una speculazione; ma sente necessariamente il contraccolpo della speculazione, alla quale non c'è legge che tarpi le ali. Perciò ho voluto presentare il mio emendamento, convinto di compiere un vero atto di giustizia. Non l'ho presentato con l'intenzione di creare ostacolo, ma facilitazione all'approvazione di questa legge, perchè anche io desidero che in complesso essa abbia il suffragio favorevole del Senato. Ma, ripeto, di fronte ad una questione di giustizia, ho creduto mio dovere di non esitare e perciò, nonostante che l'onorevole Presidente del Consiglio abbia dichiarato di non accettare il mio emendamento, io credo mio dovere di mantenerlo.

PRESIDENTE. Allora insiste l'onor. Tommasini sul suo emendamento?

TOMMASINI. Devo insistere.

BLASERNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *relatore*. Mi duole che il collega Tommasini insista sul suo emendamento, ma devo dichiarare in ogni caso che l'Ufficio

centrale non lo può accettare, giacchè crede che si andrebbe contro lo scopo della legge, e preghiamo dunque il Senato di non volerlo accogliere.

PRESIDENTE. Poichè l'onor. Tommasini insiste, pongo ai voti il suo emendamento che rileggo:

« Art. 8. — L'accertamento degli enti, soggetti alla tassa sulle aree nel comune di Roma, sarà fatto in conformità a denuncia del proprietario, il quale dichiarerà con effetto non variabile per un decennio il valore da attribuirsi all'area » (*il resto identico*).

Coloro che intendono approvare questo emendamento favoriscano alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo allora ai voti l'art. 8 nel testo proposto dal Governo. Coloro che intendono approvarlo favoriscano alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 9.

Il municipio di Roma è autorizzato ad espropriare le aree fabbricabili comprese nel perimetro del nuovo piano regolatore ad un prezzo corrispondente al valore dichiarato dal proprietario delle aree agli effetti della tassa sulle aree stesse e in mancanza di tale dichiarazione al prezzo corrispondente al valore accertato d'ufficio, ai sensi dell'articolo precedente.

(Approvato).

#### Art. 10.

È autorizzata la Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma un altro mutuo di 15 milioni ammortizzabile in 50 anni, alle più favorevoli condizioni consentite dalle leggi e dai regolamenti e da prelevarsi in una o più volte allo scopo di acquistare, anche ai sensi dell'articolo precedente, aree fabbricabili da destinarsi all'ampliamento edilizio della città.

(Approvato).

#### Art. 11.

È dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione di quella area che dovrà darsi in cambio al Ministero della guerra per uso di piazza d'armi, ai sensi dell'art. 2, della convenzione

annessa alla presente legge, nonchè di quelle altre aree che saranno necessarie per la costruzione della strada fra la porta San Paolo e la costa marittima fra Castel Fusano e il Tevere, e per la creazione di un sobborgo marittimo contiguo alla zona demaniale litoranea dallo Stato concessa al comune con la convenzione 5 marzo 1907 di cui all'art. 1 della presente legge, per una profondità di metri cinquecento dalla zona stessa.

Tali espropriazioni saranno fatte con le condizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, semprechè le relative aree sieno fuori del nuovo piano regolatore.

(Approvato).

#### Art. 12.

Per la sistemazione di piazza Venezia e degli accessi al monumento al Re Vittorio Emanuele II, è dichiarato di pubblica utilità, come parte integrante del piano regolatore di Roma, il piano in data 22 ottobre 1906 a firma degli ingegneri A. Pullini e G. Crimini, rimanendo in conseguenza modificato il piano approvato con l'art. 10 (1) della legge 25 febbraio 1900, n. 56, che viene allegato con la lettera D.

(Approvato).

#### Art. 13.

Sull'annualità che l'Istituto delle case popolari riceverà dal comune di Roma ai sensi dell'art. 1 della convenzione annessa alla presente legge, l'Istituto stesso potrà fare operazioni di credito con la Cassa dei depositi e pre-

(1) Legge 25 febbraio 1900, n. 56:

Art. 10. Lo stanziamento delle somme iniziate nella tabella B annessa alla legge 6 agosto 1893, n. 458, per il compimento di via Cavour e la sistemazione di piazza Venezia in Roma, sarà anticipato a cominciare dall'esercizio 1899-900 come è indicato nella tabella D annessa alla presente legge.

Per la sistemazione di piazza Venezia è approvato e dichiarato di pubblica utilità, come parte integrante del piano regolatore di Roma, il piano in data 6 maggio 1897 a firma dell'architetto prof. conte Giuseppe Sacconi; rimanendo, in conseguenza, modificato il piano approvato con l'art. 3 della legge 6 agosto 1893, n. 458.

Alle espropriazioni occorrenti per le opere di cui nel presente articolo sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

stiti, colle Casse di risparmio libere e con altri Istituti, per conseguire l'anticipazione della somma complessiva, da darsi dal comune.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto il saggio di maggior favore, consentito dalle leggi e dai regolamenti.

In caso di liquidazione o di cessazione dell'Istituto delle case popolari, il comune avrà facoltà di rivendicare la proprietà degli stabili costruiti con i mezzi da esso forniti.

(Approvato).

#### Art. 14.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare mutui sino alla somma di 10 milioni di lire ad un Istituto delle case per gli impiegati in Roma, alle condizioni, nei termini e con le garanzie che saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Lo statuto dell'Istituto dovrà pure essere approvato con decreto Reale.

All'Istituto delle case per gli impiegati in Roma, sarà accordata l'esenzione dall'imposta sui fabbricati per dieci anni e dalle altre tasse dalle quali sono esenti le case popolari.

(Approvato).

#### Art. 15.

Ai proprietari dei beni confinanti e contigui a tutte le opere contemplate nella presente legge è imposto l'obbligo del contributo a norma del capitolo 4, del titolo II della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (1).

(Approvato).

(1) Legge 25 giugno 1865, n. 2359, capitolo 4, titolo II, intitolato: « Delle espropriazioni con obbligo di contributo »:

Art. 77. Qualora in una legge che dichiara un'opera di pubblica utilità sia imposto ai proprietari dei beni confinanti o contigui alla medesima, l'obbligo di contribuire all'esecuzione in ragione del maggior valore che vengono ad acquistare la loro proprietà, e non siano nella stessa legge indicate la misura del contributo e le norme da seguirsi per esigerlo, debbono osservarsi le disposizioni seguenti.

Art. 78. Il contributo per ciascun proprietario deve essere eguale alla metà del maggior valore risultante dall'esecuzione delle opere di pubblica utilità.

Questo contributo è pagabile a decimi in ciascun anno contemporaneamente all'imposta prediale.

Art. 79. Nel computo del maggior valore deve dedur-

#### Art. 16.

Con decreto Reale, promosso dal ministro dei lavori pubblici, su parere del Consiglio di Stato, il comune di Roma dovrà essere autorizzato ad adottare uno speciale regolamento edilizio per disciplinare la costruzione di nuovi quartieri e di nuove abitazioni così dentro come fuori il perimetro del nuovo piano regolatore.

(Approvato).

#### II.

#### Zona monumentale.

#### Art. 17.

Il Governo del Re è autorizzato ad espropriare, entro il termine di tre anni dalla pubblicazione della presente legge, i terreni e i fabbricati facenti parte della zona monumentale di Roma, delimitata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1898, 509 (1), compresi quelli che

sene quella parte che già avesse fatto compenso coll'indennità dovuta per l'espropriazione.

Art. 80. Il proprietario del fondo gravato di contributo può abbandonarlo all'espropriante pel giusto prezzo stimato a termini dell'art. 39.

Art. 81. Per sicurezza del pagamento del contributo compete all'espropriante un'ipoteca sopra il maggior valore che il fondo ha acquistato per l'esecuzione dell'opera pubblica.

Quest'ipoteca dovrà essere iscritta nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi civili per la conservazione delle ipoteche legali.

Art. 82. Le disposizioni di questo capo potranno essere applicate per legge anche alle opere che s'intraprendessero per conto delle provincie, dei comuni e dei consorzi.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa consorzi obbligatori.

(1) Legge 18 dicembre 1898, n. 509:

Art. 2. La suddetta zona (monumentale) è determinata dai seguenti limiti:

a) il lato sinistro della via S. Teodoro;

b) il perimetro del Foro Romano compresa l'area limitata della via Bonella, Salara Vecchia, in Miranda e Alessandrina, fino all'angolo nord della Basilica di Costantino;

c) la linea che da quest'angolo, traversando dietro la detta basilica, raggiunge l'origine del ramo sinistro della via della Polveriera;

d) la parte del colle Oppio e delle Terme di Tito e Traiano, che è limitata dal perimetro delle proprietà demaniali e comunali fino a raggiungere il ramo est della via della Polveriera;

e) il lato est del piazzale dell'Anfiteatro Flavio, e

erano stati assoggettati a vincoli speciali dall'art. 3 della legge 7 luglio 1889, n. 6211 (1).

È anche autorizzato ad espropriare le strade di accesso alle tre porte, Latina, San Sebastiano e Metronia, con una zona laterale per ciascuna strada di 50 metri.

Per lo stesso termine di anni tre restano vincolati come formanti parte della zona monumentale per l'eventuale espropriazione i terreni segnati con le lettere O' O, P, Q' (colle Oppio) e con le lettere f, g, h, A, B, C (Circo Massimo) del piano allegato alla legge 18 dicembre 1898, n. 509.

(Approvato).

#### Art. 18.

Le indennità d'espropriazione per le strade e zone di cui al secondo comma dell'articolo precedente, saranno valutate coi criteri e nei modi stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

i due lati del *Claudium* che confinano coll'Orto Botanico;

f) il piazzale dei Ss. Giovanni e Paolo, parte del clivio di Scauro, e la linea di confine tra la villa Hoffmann già Mattei e la proprietà comunale di S. Gregorio;

g) la linea che divide le aree di proprietà Tonni e Lupori;

h) la linea che segue il lato *nord-est* della via di Porta S. Sebastiano oltrepassando di m. 80 lo sbocco di via della Ferratella;

i) la linea che traversando la via di Porta S. Sebastiano segue il perimetro delle Terme Antoniniane, compresi il viale di rispetto, fino all'angolo *nord-ovest* del viale medesimo;

k) la linea che dal suddetto angolo seguendo la via Aventino, e quindi un tratto della via Porta S. Paolo, raggiunge l'angolo *sud* del Circo Massimo;

l) la linea che da quest'angolo segue il lato *sud-ovest* del Circo per la lunghezza di metri 120, e quindi traversa normalmente l'area del Circo stesso fino a raggiungere la via dei Cerchi;

m) la linea che segue il lato *nord-ovest* della via dei Cerchi, fino all'angolo del pastificio Pantanella, e traversando la piazza dei Cerchi raggiunge il punto d'origine del perimetro.

(1) Legge 7 luglio 1889, n. 6211 (serie 3<sup>a</sup>):

Art. 85. Nelle aree della zona monumentale non soggette ad espropriazione, ogni nuovo fabbricato dovrà essere isolato, alto al più 18 metri, su di una superficie non maggiore di mq. 1500, compresi i cortili interni, e fra un fabbricato e l'altro non dovrà esservi distanza minore di 40 metri.

Per i terreni e fabbricati di cui al comma primo del precedente articolo, rimangono ferme per la valutazione delle indennità di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed all'art. 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730 (1).

In ogni caso non si terrà conto del valore del sottosuolo e del valore archeologico, e i fondi si apprezzeranno nella condizione in cui si trovavano in forza del vincolo legale.

Per le opere eseguite volontariamente contro le disposizioni della legge 7 luglio 1889, n. 6211, non essendo dovuta alcuna indennità, i proprietari avranno solo il diritto di togliere il materiale senza pregiudizio delle opere di pubblica utilità.

(Approvato).

#### Art. 19.

Una Commissione nominata con decreto Reale, composta di due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di un rappresentante del Ministero del tesoro, di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici e di un rappresentante del comune di Roma, designati dal Consiglio comunale, è preposta alle opere della zona monumentale, e rappresenta lo Stato e il comune di Roma in tutti gli atti relativi alle espropriazioni e alla preparazione dei piani, all'esecuzione dei lavori, alla stipulazione dei contratti, ai giudizi attivi e passivi.

L'ufficio di membro della Commissione è gratuito.

Con decreto Reale saranno stabiliti i poteri della Commissione e le norme pel suo funzionamento.

(Approvato).

#### Art. 20.

Per le espropriazioni e la esecuzione delle opere della zona monumentale e pel funzionamento della Commissione è autorizzata la spesa di L. 6,000,000, oltre alle somme che si ricaveranno:

a) dal contributo di cui all'art. 13 della presente legge;

(1) Legge 14 luglio 1887, n. 4230:

Art. 8. Le indennità relative alle espropriazioni occorrenti nella suddetta zona saranno determinate a norma della indicata legge (25 giugno 1865) in base però alla media del valore venale dei tre anni anteriori alla pubblicazione della presente legge.

b) dal residuo del fondo stabilito dalla legge 18 dicembre 1898, n. 509 (1).

c) dalla vendita dei materiali provenienti dalle demolizioni degli stabili espropriati.  
(Approvato).

#### Art. 21.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Ministero della pubblica istruzione la somma di L. 6,000,000, ammortizzabile in 35 anni, per il completamento dei lavori concernenti la sistemazione della zona monumentale di Roma.

La spesa per l'annualità di estinzione dell'anticipazione suddetta, fissata in L. 300,000, comprensiva dell'ammortamento e degli interessi, sarà posta per L. 200,000 a carico dello Stato e per L. 100,000 a carico del comune di Roma.

Lo Stato corrisponderà la sua quota di L. 200,000 in rate semestrali anticipate e il comune pagherà la sua di L. 100,000 in eguali rate bimestrali anticipate.

(Approvato).

#### Art. 22.

Per il pagamento delle rate scadute e di quelle che successivamente andranno a scadere del contributo per la sistemazione della zona monumentale, stabilito dall'art. 3 della legge 18 dicembre 1898, n. 509, saranno applicate le disposizioni della legge 8 dicembre 1901, n. 497, portante la sistemazione dei crediti del tesoro per contributi nelle spese dello Stato.

(1) Legge 18 dicembre 1898, n. 509:

Art. 3. Per la esecuzione del piano di che nei precedenti articoli, è autorizzata la spesa di L. 1,800,000.

Nel bilancio dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1898-99 sarà iscritta la prima rata di quella spesa in L. 200,000.

Il bilancio dell'entrata registrerà nell'esercizio medesimo la corrispondente rata di concorso del comune di Roma in L. 100,000 e il contributo dei proprietari di beni confinanti e contigui ai termini dell'art. 7 della legge 14 luglio 1837, n. 4730 (*At proprietari dei beni confinanti o contigui è imposto l'obbligo del contributo a norma dell'art. 77 della legge 25 giugno 1865. V. in calce all'art. 14.*)

Le residue somme di spese e di concorso saranno ripartite ed iscritte negli esercizi successivi con la legge del bilancio.

Per le rate scadute e non corrisposte del contributo suddetto, il comune di Roma è esente dal pagamento di ulteriori interessi di mora.  
(Approvato).

### III.

#### Istituto artistico industriale.

#### Art. 23.

È istituita in Roma una scuola professionale artistica industriale sotto il titolo di « Istituto nazionale artistico industriale di S. Michele ».  
(Approvato).

#### Art. 24.

Nel bilancio per la spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a partire dall'esercizio 1907-908, sarà stanziata la somma di L. 150,000 per contributo alle spese d'impianto e di mantenimento dell'Istituto artistico nazionale e per l'incremento delle collezioni artistiche dell'Istituto stesso.

(Approvato).

#### Art. 25.

All'Istituto nazionale artistico industriale sono assegnati il personale, il materiale didattico e tecnico, le dotazioni pecuniarie e le altre attività, compresi i contributi di qualsiasi specie, di cui sono forniti la Regia calcografia ed il Museo artistico industriale di Roma, salvo per questo ultimo Istituto quanto è disposto dall'art. 14 del R. decreto 12 settembre 1901, n. CCXCVIII (parte supplementare) che approva l'ordinamento dell'Istituto stesso. I proventi della Regia calcografia continueranno ad esser versati al tesoro dello Stato.

All'Istituto nazionale sono pure assegnati i locali ed il materiale destinati fin qui dall'ospizio di S. Michele a scopo d'istruzione professionale, nonchè i contribuiti che l'ospizio a questo fine percepisce.

All'Istituto nazionale passerà pure il personale dell'ospizio di S. Michele, che, assunto in servizio con nomina regolare, e con speciale assegnazione di stipendio, si trova addetto esclusivamente al servizio delle scuole professionali, le quali passeranno a far parte del nuovo Istituto.

A favore dell'Istituto nazionale sarà iscritta annualmente nel bilancio dell'ospizio di S. Michele la somma che l'ospizio medesimo ha erogato in media nell'ultimo quinquennio pel mantenimento delle scuole professionali, delle officine e dei laboratori.

Saranno inoltre assegnati all'Istituto nazionale, quando siano resi disponibili, i locali attualmente occupati nell'ospizio di S. Michele dalle comunità vecchi e vecchie.

Nel caso che si provveda al ricovero, in altri locali, delle due suddette comunità, per il mantenimento di esse sarà staccata dal patrimonio dell'ospizio di S. Michele tanta rendita pubblica, quanta corrisponde alla somma che l'ospizio ha erogato in media nell'ultimo quinquennio per il mantenimento delle comunità predette.

Salvo la proprietà all'ospizio dei locali come sopra assegnati in uso all'Istituto nazionale, resta a carico di questo tanto l'adattamento quanto la manutenzione dei medesimi.

Le collezioni di stampe rare e tutto il patrimonio artistico della R. calcografia, rimangono in proprietà allo Stato, il quale provvederà alla loro conservazione.

(Approvato)

#### Art. 26.

Al mantenimento dell'Istituto nazionale, concorrono i contributi della provincia, del comune e della Camera di commercio di Roma.

Qualora il comune di Roma municipalizzi l'energia elettrica, dovrà cedere al prezzo del costo di produzione l'energia occorrente all'Istituto nazionale, sia per l'illuminazione, sia per i bisogni dei laboratori e delle officine.

Al mantenimento dell'Istituto nazionale concorreranno pure le contribuzioni e gli assegni eventuali di altri enti o di privati, le tasse scolastiche, i proventi dei laboratori e delle officine di ogni specie da esso dipendenti.

(Approvato).

#### Art. 27.

L'Istituto è posto alla diretta dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio che eserciterà la vigilanza e la tutela sul medesimo, sia nei riguardi didattici e tecnici, sia per quanto riguarda la gestione patrimoniale, con le norme in vigore per le scuole professionali.

(Approvato).

#### Art. 28.

L'Istituto sarà amministrato da una Commissione costituita nel modo che verrà indicato nei regolamenti di cui all'articolo successivo.

Nella Commissione dovranno essere rappresentati tanto i Ministeri dell'interno, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, industria e commercio e del tesoro, quanto la provincia, il comune e la Camera di commercio di Roma e l'ospizio di San Michele, il quale avrà non meno di due rappresentanti.

La calcografia, la relativa scuola d'incisione e la scuola degli arazzi, per quanto riguarda il procedimento tecnico-artistico, saranno sottoposte alla vigilanza di una Commissione speciale nominata dal Ministero dell'istruzione pubblica. Alla Giunta superiore di belle arti resta riservato di disporre degli assegnamenti stanziati in bilancio per commettere ed acquistare stampe ed arazzi.

(Approvato).

#### Art. 29.

Con appositi regolamenti, da approvarsi con decreto Reale sopra proposta dei ministri dell'interno, dell'istruzione pubblica, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, sentiti gli enti che concorrono al mantenimento dell'Istituto nazionale, saranno stabilite le norme per l'attuazione ed il funzionamento dell'Istituto stesso.

(Approvato).

#### Art. 30.

Gli impiegati dello Stato, che erano già sottoposti alla ritenuta per la pensione, passando per effetto della presente legge o per successiva nomina nei ruoli del Regio Istituto nazionale prima di aver raggiunto i limiti di età e di servizio richiesti per il collocamento a riposo, potranno, quando col servizio prestato presso l'Istituto nazionale abbiano raggiunto tali limiti, far valere i loro diritti alla pensione o alla indennità stabilite dal testo unico della legge 21 febbraio 1905, n. 70.

La pensione o l'indennità a carico dell'Erario dello Stato sarà calcolata, con le norme del testo unico predetto, sullo stipendio percepito durante il servizio governativo e in base

alla durata del servizio stesso. Per gli anni di servizio prestato presso il Regio Istituto nazionale sarà provveduto al trattamento di riposo in conformità di speciale regolamento.

Le disposizioni di questo articolo sono estese ai funzionari governativi che passino a prestare servizio nel Regio Istituto di studi commerciali di Roma, istituito col Regio decreto 5 novembre 1906, n. 591.

(Approvato).

#### Art. 31.

È fatta facoltà all'ospizio di San Michele di accogliere in qualità di convittori ed in base a rette da stabilirsi, giovanetti che dal Governo, dalle provincie, dai comuni del Regno e da enti morali, fossero inviati in Roma per frequentare i corsi dell'Istituto nazionale, con le norme e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento.

(Approvato).

#### IV...

#### *Opere governative.*

#### Art. 32...

Per la sistemazione dell'Università di Roma e degli Istituti annessi è autorizzato un primo fondo straordinario di 2,000,000 di lire da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1906-907 e da ripartirsi con decreto Reale proposto dai ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro fra le opere indicate nell'allegato B.

È stanziata parimenti sull'esercizio 1906-1907 la somma di L. 2,000,000, per l'acquisto di aree e per gli studi, per la costruzione degli edifici definitivi, per le altre Facoltà costituenti l'Università degli studi nelle vicinanze immediate del Policlinico.

DE CUPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Ho chiesto la parola per una semplice raccomandazione che intendo fare al Governo, rispetto a questo art. 32, che è il primo di questa quarta parte della legge che s'intitola: « Opere Governative »; e giustamente doveva essere il primo per la nobiltà del soggetto: La sistemazione dell'Università di Roma.

In questo art. 32 si pone per questo oggetto lo stanziamento di quattro milioni.

L'altezza del concetto a cui si ispira il disegno di legge ha fatto però comprendere che i quattro milioni che in esso si stanziavano, possono non essere sufficienti alla sua attuazione. E trovo infatti nella relazione che ha accompagnato il progetto di legge al Parlamento, una dichiarazione di quell'illustre figlio di Roma che fu per diritto di paternità relatore di questa parte del progetto, di questo tenore: « Opere che si devono compiere: a) La integrazione della facoltà medica; b) La creazione dell'Università scientifico-umanistica »...

« I mezzi pecuniari (e su di ciò richiamo l'attenzione del Governo) i mezzi pecuniari di cui fu accennato sarebbero forniti dai seguenti cespiti: Dalla vendita delle aree delle fabbriche che verrebbero abbandonate, ossia delle attuali scuole di igiene, di fisiologia, di anatomia, del Palazzo della Sapienza ».

Su queste ultime parole appunto io mi fermo per fare al Ministero una raccomandazione: che cioè per denaro, non si commetta un sacrilegio.

La sede della Sapienza di Roma se non è più capace di contenere tutti gl'insegnamenti di una completa Università degli studi, ha però una storia nobile e gloriosa.

Poche cose basterebbe rammentare per venerando ricordo di questo edificio: Che l'Università di Roma sorta per opera di Innocenzo IV, conta oramai otto secoli di vita; che dell'attuale edificio fu primo architetto Michelangelo; che in esso, prima che in ogni altro studio, fu dallo stesso Copernico esposto e spiegato il sistema planetario che da lui prende nome; quel sistema che, 133 anni dipoi, doveva così altamente commuovere gli animi per le scoperte di Galileo. E di quanti illustri scienziati che ivi dettarono le loro lezioni non conservano quelle mura il ricordo!

Ora non è giusto che questo edificio, il quale è stato consacrato finora al culto delle scienze e delle lettere, e nel quale tanti nobili ingegni hanno impartito l'insegnamento, il pane della scienza, debba essere dissacrato!

Si venderebbe: a chi? e perchè?

Questo è quello che domando al Governo. Molte volte si è dato il caso che edifizi universitari non siano più bastati allo scopo loro.

Abbiamo di ciò esempio in Italia, in Bologna. L'antica Università degli studi non serve più all'insegnamento; ma, non per questo l'antica sede dell'Università ha cessato di essere monumento sacro alla scienza. *Bononia docet*. Ebbene; anche in ciò Bologna insegna!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nè io, nè alcuno dei membri del Governo ha mai manifestato il proposito di vendere fabbricati, od aree, per la ragione semplicissima che molti uffici pubblici hanno sede in locali privati, presi in affitto, cosa non molto dignitosa, e certamente non conveniente finanziariamente, pagandosi pigioni elevatissime. Quando si sarà provveduto alla costruzione degli edifici, nei quali si potranno collocare gli insegnamenti, che sono ora impartiti nei locali della Sapienza, quel fabbricato potrà servire per uffici pubblici molto importanti, come, per esempio, pel Consiglio di Stato, che è sito, non molto dignitosamente, in locali privati, o per gli Archivi di Stato, i quali sono collocati malissimo.

Quanto alle aree di Panisperna, qualunque sia l'ipotesi per la quale esse diventino disponibili, io credo che qualsiasi Governo, riconoscerà sempre la necessità di avere in un punto, non troppo lontano dal centro della città, delle aree per provvedere ad altri edifici pubblici. Cito il Ministero dell'interno, che è in un palazzo disadatto, e che ha la Direzione generale delle carceri, la Direzione di sanità, la Consulta araldica ed altri suoi uffici dipendenti, tutti in locali privati presi in fitto.

Non è dunque proposito del Governo, di vendere aree, o fabbricati: e la somma qui stanziata non dovrà servire, come la legge dichiara, che per comprare delle aree per la costruzione di edifici universitari, e per provvedere agli studi definitivi.

Quando questi saranno compiuti, il Governo verrà innanzi al Parlamento a fare le sue proposte; ma non è nei propositi miei di far denari, vendendo aree e fabbricati, di cui il Governo sente anzi la necessità.

DE CUPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CUPIS. Ringrazio il Presidente del Consiglio delle spiegazioni date in interpretazione dell'articolo in discussione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'articolo 32.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 33.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 450,000 da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1906-907 e da destinarsi alle spese per l'espropriazione e sistemazione delle Terme Diocleziane.

(Approvato).

#### Art. 34.

Nel bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1906-907 è iscritta l'assegnazione straordinaria di lire 210,000 da destinarsi all'acquisto e all'adattamento di una nuova sede per l'Istituto dei ciechi (Margherita di Savoia) in Roma.

(Approvato).

#### Art. 35.

È autorizzata l'iscrizione della somma di lire 300,000 nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1906-907 per provvedere alle spese di sistemazione del palazzo demaniale adibito a sede della Direzione generale delle carceri di Roma ed all'acquisto eventuale di aree adiacenti di proprietà del municipio di Roma.

(Approvato).

#### Art. 36.

È autorizzata l'iscrizione di 900,000 lire nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1906-907, per la costruzione di un nuovo porto fluviale sulle due sponde del Tevere immediatamente a valle dell'attuale ponte in ferro della ferrovia Roma-Pisa ed è autorizzato altresì per lo stesso scopo il prelievo di lire 600,000 dal fondo di lire 5,000,000, stanziato dalla legge 24 dicembre 1903, n. 501, per l'allacciamento delle stazioni di Termini e Trastevere.

(Approvato).

## Art. 37.

Nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1906-907 è iscritta l'assegnazione straordinaria di lire 600,000 da destinarsi all'acquisto dell'area per la costruzione di una nuova sede del Ministero medesimo.

(Approvato).

## Art. 38.

Con speciale disegno di legge da presentarsi entro il 31 dicembre 1907, saranno stabilite le ulteriori assegnazioni distribuite nei relativi esercizi per il completamento delle opere di cui all'articolo 32, per la costruzione del nuovo edificio pel Ministero dei lavori pubblici e per destinare l'attuale sede del Ministero stesso ad ampliare quella degli uffici postali e telegrafici in Roma in conformità dei progetti definitivi da compilarli entro la data suddetta.

(Approvato).

## V.

*Disposizioni diverse.*

## Art. 39.

È riconosciuta al comune di Roma la facoltà di applicare come limite legale dei centesimi addizionali di sovraimposte ai terreni e fabbricati la misura di lire 0.6576, anziché quella di centesimi 50, portata dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1894, n. 340 (1).

(Approvato).

## Art. 40.

Sono prorogate a tutto l'anno 1915, e con effetto dal 1° gennaio 1907, le disposizioni portate dall'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 (2),

(1) *Legge 23 luglio 1894, n. 340:*

*Art. 1.* La facoltà delle provincie e dei comuni di sovrimporre ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati, è limitata per ciascuno di essi a centesimi cinquanta per ogni lira di imposta principale risultante dai ruoli.

(2) *Legge 8 luglio 1904, n. 320:*

*Art. 4.* La gestione governativa del dazio di consumo del comune di Roma in base alle leggi 20 luglio 1890, n. 6780, e 23 dicembre 1900, n. 443, è prorogata a tutto l'anno 1915.

La somma annua netta dovuta dallo Stato al comune di Roma per la gestione del dazio consumo è elevata a L. 15,000,000 con effetto dal 1° luglio 1902.

Se, detratte le spese di amministrazione e l'annualità

in quanto eleva a lire 15,000,000 la somma annua netta dovuta al comune di Roma per la gestione del dazio consumo ed assegna al comune medesimo la metà del prodotto netto della gestione daziaria, dedotto il canone summentovato e le spese di amministrazione.

(Approvato).

## Art. 41.

È data facoltà al comune di Roma di imporre la tassa sul bestiame, di cui all'art. 164, n. 3, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164 (1), ragguagliandola così al numero dei capi di bestiame direttamente accertati, come a quello che è presumibile possa trovarsi nei fondi in base all'estimo pascolivo di questi, salvo le esenzioni disposte dalla legge 13 dicembre 1903, n. 474, sul bonificamento dell'Agro Romano.

di L. 15,000,000 dovuta al comune, vi sarà un avanzo, questo sarà diviso in parti eguali fra lo Stato e il comune.

Questa disposizione, per avere effetto continuativo oltre il 1905, dovrà essere confermata con legge successiva contenente i provvedimenti complementari per Roma.

(1) *Legge comunale e provinciale, testo unico approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164:*

*Art. 164, n. 3.* Potranno i comuni nel caso di insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformità alle leggi...

3° istituire la tassa di esercizio e rivendita di generi non riservati al monopolio dello Stato, la tassa di famiglia o focatico; quella sulle vetture pubbliche, sulle private, sui domestici, sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze, sulle fotografie e sulle insegne, sul bestiame, sulle bestie da tiro, da sella e da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifici rurali e del gregge.

*Legge 13 dicembre 1903, n. 474, sul bonificamento dell'Agro Romano:*

*Art. 3.* Per egual tempo (*dieci anni, art. 1*) sono esenti dalla tassa comunale sul bestiame le vacche da latte, gli animali da ingrasso e da allevamento e da lavoro, mantenuti nelle nuove stalle, che sorgeranno nell'intero perimetro dell'Agro Romano.

*Art. 12.* Per gli acquirenti dei terreni espropriati in virtù della legge 8 luglio 1883 od acquisiti allo Stato in virtù della presente legge, rimarranno ferme le disposizioni dell'art. 16 della legge 8 luglio 1833; e ad essi pure è accordata per soli cinque anni l'esenzione dalla imposta principale, e per dieci anni l'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalla tassa bestiame sulle vacche da latte, e sugli animali da ingrasso, da allevamento e da lavoro, mantenuti nelle nuove stalle.

Il Consiglio comunale di Roma potrà proporre al Governo un regolamento speciale per l'applicazione della tassa sul bestiame. Tale regolamento sarà approvato per decreto Reale, promosso dal Ministero delle finanze, udito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 42.

È completamente concentrato nel comune di Roma il servizio dell'assistenza sanitaria ai poveri, eccetto l'ospitaliera, compresa la somministrazione farmaceutica dei medicinali.

La Congregazione di carità già incaricata di tale somministrazione in base all'art. 11 della legge 20 luglio 1890 (1), dovrà versare al comune di Roma la somma di lire settantamila annue sulle rendite delle quali fu dotata per far fronte al servizio medesimo.

(Approvato).

Art. 43.

La provincia di Roma è esonerata da ulteriori pagamenti pel contributo nelle spese dei lavori di sistemazione del Tevere, previste dalle leggi 6 luglio 1875, 2583 (1), (serie 2ª), 30 giugno 1876, n. 3201 (serie 2ª), 23 luglio 1881, n. 338 (serie 3ª), 15 aprile 1886, n. 3791 (serie 3ª) e 2 luglio 1899, n. 6936 (serie 3ª), escluso ogni diritto della provincia medesima alla ripetizione

(1) Legge 20 luglio 1890, n. 6980:

Art. 11. I beni delle Confraternite, Confraterie, Congregazioni romane, saranno indemanati e le loro rendite destinate ad Istituti di beneficenza della Capitale. Delle dette rendite la Congregazione di carità erogherà quanta parte possa occorrere per sopperire a spese di beneficenza oggi sostenute dal comune di Roma, dal cui bilancio, cominciando dall'esercizio finanziario 1891, saranno tolte tutte le somme inscrivibili per codesto titolo.

Le somme necessarie a questo servizio, fino alla liquidazione definitiva, saranno anticipate dal tesoro in conto corrente.

(1) Legge 6 luglio 1875, n. 2583, che dichiara di utilità pubblica le opere necessarie a preservare la città di Roma dalle massime inondazioni del Tevere:

Art. 3. Dovranno contribuire alla spesa i proprietari dei beni difesi colle predette opere dalle inondazioni, come pure i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere stesse, che vengano a conseguire un maggior valore per la loro esecuzione.

Una legge speciale determinerà l'entità ed il riparto del contributo, il modo e il tempo entro il quale i contribuenti dovranno effettuare il pagamento.

delle somme che per quel contributo risultano versate sino alla data della presente legge.

È abrogato il disposto dell'articolo 3 della legge 6 luglio 1875, n. 2583.

(Approvato).

Art. 44.

Il Governo del Re ha facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di estendere le disposizioni dell'articolo 6, primo comma, 7, 8 e 9 della presente legge, a quelle città che per deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, ne facciano domanda.

(Approvato).

ALLEGATO A.

ELENCO delle opere edilizie più urgenti del piano regolatore e di ampliamento di Roma da eseguirsi col sussidio di anticipazioni sulle rate del concorso governativo, in base all'articolo 10 della legge 20 luglio 1890.

1ª Nuova piazza d'armi.

Acquisto dell'area occorrente a costituire la nuova piazza d'armi in sostituzione dell'attuale destinata alla fabbricazione L. 1,500,000

2ª Fognatura nel quartiere piazza d'armi.

Inizio delle opere di fognatura del quartiere che sorgerà nella odierna piazza d'armi. . . . » 1,500,000

3ª Istituto delle case popolari.

Sussidio all'Istituto delle case popolari, per favorire la fabbricazione di case per le classi meno abbienti in 11 rate proporzionali a quelle in cui saranno ripartite le anticipazioni . . . . . » 3,000,000

4ª Prosecuzione del corso Vittorio Emanuele.

Accesso ai borghi Vaticani e al quartiere Prati in prosecuzione del corso Vittorio Emanuele. Espropriazioni e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . . » 1,500,000

A riportarsi. . . . L. 7,500,000

<p>Riporto . . . L. 7,500,000</p> <p>5° <i>Lungotevere.</i> Sistemazione dei lungotevere: in Augusta, Marzio, degli Altoviti, dei Fiorentini e Farnesina. Espropriazioni e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . » 4,500,000</p> <p>6° <i>Via Milano.</i> Prosecuzione della via Milano fino a via Cavour. Espropriazioni e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . » 1,500,000</p> <p>7° <i>Via Arenula.</i> Completamento della via Arenula, accesso al ponte Garibaldi ed alla stazione di Trastevere. Espropriazioni e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . » 2,000,000</p> <p>8° <i>Accesso al ponte Sisto.</i> Allargamento delle vie dei Chiavari e dei Pettinari. Espropriazioni e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . » 2,500,000</p> <p>9° <i>Accesso al ponte Gianicolense.</i> Apertura della via d'accesso al ponte Gianicolense per il primo tratto, da via Giulia. Espropriazioni e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . » 500,000</p> <p>10° <i>Accessi al ponte Umberto.</i> Allargamento della via di Monte Brianzo e apertura di una via da piazza Nicosia al lungotevere Marzio pel ponte Umberto. Espropriazioni e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . » 500,000</p> <p>11° <i>Quartiere Regola.</i> Bonifica del quartiere Regola nella zona fra le vie Arenula, Zoccolette e Strengari fino a piazza di S. Maria in Monticelli. Espropriazioni e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . » 700,000</p> <p>A riportarsi . . . L. 19,700,000</p>	<p>Riporto . . . L. 19,700,000</p> <p>12° <i>Quartiere Tordinona.</i> Bonifica del quartiere di Tordinona nella zona fra il lungotevere Tordinona, piazza S. Salvatore in Lauro, via Coronari, via Panico, e bonifica delle vie adiacenti tra questa zona e la via tra il Circo Agonale e il ponte Umberto. Espropriazioni e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . L. 1,000,000</p> <p>13° <i>Quartiere dell'Oca.</i> Completamento del quartiere dell'Oca nella zona fra via della Penna, via dei Miracoli e passeggiata di Ripetta. Espropriazione e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . » 700,000</p> <p>14° <i>Nuovi ponti sul Tevere.</i> Due nuovi ponti sul Tevere, uno in prolungamento del viale delle Milizie, l'altro in corrispondenza dell'inizio del viale dei Parioli . . . . . » 2,000,000</p> <p>15° <i>Via e borgo Flaminio.</i> Inizio della sistemazione della via e del borgo Flaminio, mediante espropriazioni e lavori fino alla concorrenza di . . . . . » 1,500,000</p> <p>16° <i>Quartiere del Policlinico.</i> Espropriazioni e lavori per la sistemazione delle strade attorno al Policlinico . . . . . » 1,000,000</p> <p>17° <i>Via Appia Nuova.</i> Allargamento a 40 metri della via Appia Nuova fra la porta S. Giovanni e il ponte Lungo. Espropriazioni e lavori . . . » 1,500,000</p> <p>18° <i>Via tra la Reggia e il Senato.</i> Apertura della via fra la Reggia e il Senato per il Pantheon. Inizio delle espropriazioni e dei lavori fino alla concorrenza di » 1,500,000</p> <p>A riportarsi . . . L. 28,900,000</p>
--	--

Riporto . . . L. 28,900,000

19° *Passeggiata sul Gianicolo.*

Completamento della passeggiata sul Gianicolo nel suo ultimo tronco in discesa da presso la Quercia del Tasso alla via della Lungara presso la porta Leonina e al lungotevere in Sassia.

Espropriazioni e lavori . . . > 500,000  
Impreviste per le varie opere > 600,000

Importo totale . . L. 30,000,000

NB. — Il comune di Roma provvederà in parte a questa spesa colla vendita graduale delle aree del quartiere che sorgerà nell'attuale piazza d'armi fino alla concorrenza della somma di . . . . . L. 5,000,000

Alla differenza si provvederà con le anticipazioni del concorso governativo, di cui alla legge presente . . . . . > 25,000,000  
L. 30,000,000

ALLEGATO B.

Edifici universitari.

1. Istituto di fisiologia, chimica fisiologica e farmacologia (*da costruirsi presso al Policlinico*).

2. Istituto di anatomia umana, medicina legale e medicina operatoria (*da costruirsi presso al Policlinico*).

3. Anatomia patologica e patologia generale (*da costruirsi presso al Policlinico*).

4. Istituto d'igiene (*da costruirsi presso al Policlinico*).

5. Clinica psichiatrica (*da costruirsi presso al Policlinico*).

6. Clinica pediatrica (*da costruirsi presso al Policlinico*).

7. Acquisto di aree presso al Policlinico.

8. Opere occorrenti per la scuola degli ingegneri (*a San Pietro in Vincoli*).

ALLEGATO C.

Convenzione

fra S. E. il cav. avv. Giovanni Giolitti, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, S. E. il comm. prof. Angelo Majorana, ministro del tesoro, S. E. il commendatore avv. Fausto Massimini, ministro delle finanze, S. E. il comm. avv. Emanuele Gianturco, ministro dei lavori pubblici, Sua Eccellenza il comm. prof. Luigi Rava, ministro dell'istruzione pubblica e S. E. il generale Ettore Vigano, ministro della guerra da una parte, e il comm. Enrico Cruciani-Alibrandi senatore del Regno, sindaco di Roma, dall'altra parte.

Rimane convenuto quanto segue:

Art. 1.

In relazione a quanto è previsto dall'art. 10 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª) il Governo del Re anticiperà al comune di Roma il pagamento di L. 25,000,000 (venticinque milioni).

Tale somma, destinata ad affrettare l'esecuzione del piano regolatore, sarà pagata in undici rate annuali, nel modo in cui saranno ripartite con legge speciale, prelevandosi dalle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento di Roma.

Il comune di Roma assegnerà all'Istituto per le case popolari in Roma L. 3,000,000, da ripartirsi pure in undici rate annuali proporzionalmente alle anticipazioni che farà come sopra, lo Stato.

Art. 2.

A chiarimento degli articoli 3 e 12 della convenzione annessa alla legge 14 maggio 1881, n. 209, serie 3ª, è fatta facoltà al comune di Roma, purchè ne usi per ampliamento della zona abitabile della città, principalmente per costruirvi case da pigione, di riprendere la libera disponibilità della piazza d'armi, situata fra la via Barletta, il viale delle Milizie, il Tevere ed il viale parallelo a quello delle Milizie verso nord, sostituendola contemporaneamente con altra da concordarsi col Ministero della

guerra, della superficie non inferiore ai metri quadrati 500,000.

Il comune di Roma però sulla presente piazza d'armi riserberà al Governo una zona di 10,000 metri quadrati, nella parte più vicina al Tevere ed al viale delle Milizie, da servire per costruzioni di pubblici edifici.

#### Art. 3.

Ai fini della sistemazione della zona monumentale di Roma, dovendosi contrarre un mutuo di L. 6,000,000 colla Cassa dei depositi e prestiti, ammortizzabile in 35 anni con rate annue di L. 300,000, compresi gli interessi, il comune si impegna a concorrere in detto pagamento annuo per una terza parte, restando le altre due terze parti a carico dello Stato.

Tanto lo Stato, poi, quanto il comune di Roma dichiarano di conferire gratuitamente tutte le loro proprietà comprese in detta zona monumentale. Questa, a sistemazione compiuta, resterà di proprietà dello Stato, per quanto riguarda i monumenti, e di proprietà del comune per quanto riguarda le strade pubbliche, i viali ed i giardini. Lo Stato provvederà alla manutenzione e custodia dei monumenti ed il comune alla manutenzione stradale e del parco ed alla illuminazione relativa.

#### Art. 4.

Il Governo del Re affida al comune di Roma la costruzione del ponte Vittorio Emanuele sul Tevere e relativi accessi e corrisponderà al comune stesso la somma di lire 3,600,000, destinata per quell'opera con la legge 6 agosto 1893, n. 458.

La detta somma sarà pagata in quattro esercizi nel modo che segue:

Esercizio 1907-908 . . . . .	L.	500,000
Id. 1908-909 . . . . .	»	500,000
Id. 1909-910 . . . . .	»	1,300,000
Id. 1910-911 . . . . .	»	1,300,000

Il comune di Roma assume tutta l'opera per detta somma fissa a intero suo rischio e pericolo.

#### Art. 5.

Il comune di Roma cede al Demanio dello Stato il palazzo già caserma Cimarra e s'impegna a fornire per conto dello Stato e gra-

tuitamente all'asilo Savoia per l'infanzia abbandonata un'area in località da stabilirsi per costruirvi la sede di quel ricovero.

Il Demanio, dal canto suo, è autorizzato a cedere al comune di Roma l'anfiteatro Corea, che il comune stesso si obbliga a conservare integro nella sua parte monumentale sotto la vigilanza del Governo.

Il Demanio concede altresì al comune di Roma l'uso perpetuo della zona demaniale litoranea fra Castel Fusano e la sponda sinistra del Tevere, riserbando allo Stato il diritto esclusivo di procedere in ogni tempo ed in qualsiasi punto della zona stessa a scavi archeologici.

#### Art. 6.

La presente convenzione non obbliga il comune se non dopo l'approvazione del Consiglio comunale, ed il Governo se non dopo che sarà emanata la legge relativa, nella quale sarà provveduto ad altre disposizioni di carattere legislativo e non convenzionale nell'interesse della città di Roma.

#### Art. 7.

La convenzione presente sarà registrata col diritto fisso di una lira.

Roma, li 5 marzo 1907.

*Il Presidente del Consiglio dei ministri*  
GIOVANNI GIOLITTI.

*Il ministro del tesoro*  
ANGELO MAJORANA.

*Il ministro delle finanze*  
FAUSTO MASSIMINI.

*Il ministro dei lavori pubblici*  
EMANUELE GIANTURCO.

*Il ministro dell'istruzione pubblica*  
LUIGI RAVA.

*Il ministro della guerra*  
ETTORE VIGANÒ.

*Il sindaco di Roma*  
E. CRUCIANI-ALIBRANDI.

CAMILLO PEANO, teste.  
BENUCCI, teste.

BLASERNA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA, relatore. Giunti alla fine della discussione di questa legge, è dovere mio di

riferire su una petizione che è pervenuta all'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale si trova in una condizione di cose che voi tutti conoscete. Abbiamo ricevute una quantità di domande e di osservazioni, ma tutte erano anonime e quindi abbiamo potuto leggerle per conto nostro, ma non siamo in grado di riferirne avanti al Senato. Però oggi ci è pervenuto un memoriale di proprietari di aree nel suburbio di Roma che porta un centinaio di firme; è un memoriale nel quale si solleva la questione delle aree con gli stessi argomenti adoperati da altri e che furono anche riprodotti in Senato. Non avrei niente di nuovo a dire, ma siccome è una petizione che c'è stata mandata, pregherei l'onor. ministro dell'interno di volerla accogliere e di metterla insieme con tutte le altre che forse avrà ricevuto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Finchè si tratta di metterla nella collezione estesissima, che il Governo ha ricevuto (*si ride*), non ho alcuna difficoltà. L'onorevole Blaserna comprenderà che non potrei prendere altro impegno.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-1907:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	77
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Maggiore indennità d'arma per gli ufficiali del Genio navale:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	79
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Concessione di una seconda proroga de termine per l'attuazione del piano di risanamento della città di Bologna:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Proroga del termine fissato dall'art. 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255, riguardante provvedimenti a favore della Calabria:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Estinzione del debito parmense creato coi decreti Sovrani 15 e 16 giugno 1827:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	77
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Aumento della dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Modificazioni all'ordinamento giudiziario:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	61
Contrari . . . . .	23

Il Senato approva.

Impianto di un laboratorio chimico per le sostanze esplosive e riordinamento del servizio relativo agli esplosivi presso il Ministero dell'interno:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	63
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

Istituzione della posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907, e variazioni ai residui degli esercizi precedenti (N. 649);

Organici del personale delle capitanerie di porto. — Modificazioni ai ruoli della bassa forza portuale ed al ruolo del personale dell'Amministrazione centrale (N. 662);

Riordinamento del personale civile tecnico (specialisti laureati e capi tecnici) e del personale lavorante dell'Istituto idrografico della R. marina (N. 603);

Modificazioni alla legge sul riordinamento del personale della marina militare n. 4610 (serie 2<sup>a</sup>), in data 3 dicembre 1878 (N. 664);

Organici dei corpi militari della Regia marina (N. 675);

Impianto ed esercizio di stazioni radiotelegrafiche nel Benadir e nella Colonia Eritrea (N. 676);

Modifiche alla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati (N. 665);

Opere di sistemazione generale del fabbricato demaniale detto della Dogana Vecchia in Napoli ad uso di caserma principale delle guardie di finanza (N. 682).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la città di Roma (N. 617 - *urgenza*);

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-1908 (N. 693);

Spese militari sino al 30 giugno 1910 (N. 632);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 627).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiore stanziamento per la ricostruzione di Campomaggiore (N. 562);

Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 26 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna (N. 636 - *urgenza*);

Aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 26 febbraio 1895, n. 70 (N. 654);

Riordinamento delle Regie Avvocature erariali (N. 600);

Cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 621);

Provvedimenti per sottufficiali (N. 653);

Istituzione della sezione industriale presso la Scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla R. Università degli studi in Palermo (N. 615);

Istituzione di una scuola dell'arte della medaglia (N. 656);

Modificazioni alla legge 21 maggio 1903, n. 252, sulle case popolari (N. 691);

Provvedimenti a favore del comune di Colliano (Salerno) (N. 688);

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908 ed istituzione di un capitolo per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche (N. 677);

Autorizzazione dell'ulteriore spesa straordinaria di L. 150,000 per la Commissione istituita per la valutazione ed il reparto di disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario (N. 679);

Acquisto, adattamento ed arredamento di edifici ad uso di sedi delle R. rappresentanze diplomatiche a Parigi, Vienna, Bruxelles e Aja (N. 673);

Autorizzazione della spesa di L. 82,000 per l'impianto del riscaldamento a vapore nelle Regie Gallerie di Firenze (N. 683);

Modificazioni ed aggiunte alla legge del 25 giugno 1906, n. 255, concernente provvedimenti a favore della Calabria (N. 668);

Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, ed al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito nella parte relativa ai ragionieri di artiglieria, ai ragionieri-geometri del Genio, ai capi-tecnici di artiglieria e Genio, ai disegnatori ed agli assistenti locali del Genio ed al personale civile dell'Istituto geografico militare (N. 669);

Modificazioni alle norme di polizia forestale contenute nelle leggi 20 giugno 1877, n. 3917, e 19 luglio 1906, n. 379 (N. 670);

Miglioramenti per i tenenti e sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti (N. 674);  
Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata (N. 537).

IV. Relazione della Commissione per il regolamento interno (N. LXXXIII-*documenti*).

La seduta è sciolta (ore 18 e 15).

Licenziato per la stampa il 15 luglio 1907 (ore 19)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

## CCXIX.

## TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — *Congedo* — Si approvano, senza discussione, i disegni di legge: « *Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-007 e variazioni ai residui degli esercizi precedenti* » (N. 640); « *Organici del personale delle capitanerie di porto - Modificazioni ai ruoli della bassa forza portuale ed al ruolo del personale dell'Amministrazione centrale* » (N. 662); « *Riordinamento del personale civile tecnico (specialisti, laureati e capitecnici) e del personale lavorante dell'Istituto idrografico della Regia marina* » (N. 663); « *Modificazioni alla legge sul riordinamento del personale della marina militare, n. 4610 (serie seconda) in data 3 dicembre 1878* » (N. 664); « *Organici dei corpi militari della Regia marina* » (N. 675) — *Discussione del disegno di legge: « Impianto ed esercizio di stazioni radiotelegrafiche nel Benadir e nella colonia Eritrea »* (N. 676) — *Parlano il ministro della marina ed i senatori Blaserna, relatore, e Vischi; l'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto* — *Approvazione dei disegni di legge: « Modifiche alla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati »* (N. 665); « *Opere di sistemazione generale del fabbricato demaniale detto della Dogana Vecchia in Napoli ad uso di caserma principale delle guardie di finanza* » (N. 682) — *Votazione a scrutinio segreto* — *Approvazione del disegno di legge: « Maggiore stanziamento per la costruzione di Campomaggiore »* (N. 562) — *Discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna »* (N. 636) — *Prendono parte alla discussione generale i senatori Cadolini e Parpaglia, relatore, ed i ministri di agricoltura e industria e commercio, delle finanze e dei lavori pubblici* — *Si approvano tutti gli articoli e le tabelle del disegno di legge, parlandosi, sull'art. 5, dal ministro di agricoltura, industria e commercio; all'art. 42 dal senatore Cadolini e sulla tabella A dallo stesso senatore, cui risponde il ministro di agricoltura, industria e commercio* — *Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto* — *Si approva, con una breve avvertenza del ministro della guerra, il disegno di legge: « Aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 »* (N. 654) — *Discussione del disegno di legge; « Riordinamento delle Regie Avvocature erariali »* (N. 600) — *Parlano, nella discussione generale, i senatori De Cupis, Massabò, relatore, ed il sottosegretario di Stato per il tesoro* — *Senza osservazioni si approvano gli articoli e le tabelle del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto* — *Discussione del disegno di legge: « Cancellerie e segreterie giudiziarie »* (N. 621) — *Nella discussione generale fanno raccomandazioni i senatori Astengo e Vischi, relatore, cui risponde il ministro di grazia e giustizia e dei culti* — *Si approvano tutti gli articoli e le tabelle del disegno di legge, parlandosi sull'art. 6, dal senatore Vischi, relatore, e dal ministro di grazia e giustizia e dei culti; sull'art. 10 dal senatore Tassi e*

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

dal ministro di grazia e giustizia e dei culti; sull'art. 22 dai senatori Ricciuti e Vischi, relatore, e dal ministro di grazia e giustizia e dei culti, e sull'art. 28 dal senatore Vischi, relatore, e dal ministro di grazia e giustizia e dei culti — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per sottufficiali » (N. 653) — Chiusura e risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 14.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, della marina, dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio, degli affari esteri, del tesoro, della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e dei culti, delle poste e dei telegrafi, ed il sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

#### Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

FABRIZI, segretario, legge:

N. 377. Il signor Luigi Stefanoni fa istanza al Senato perchè venga respinto il disegno di legge n. 676, relativo all'impianto ed esercizio di stazioni radiotelegrafiche nel Benadir e nella colonia Eritrea.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore Lucchini domanda un congedo di otto giorni, per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

**Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907 e variazioni ai residui degli esercizi precedenti » (N. 640).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio

finanziario 1906-907 e variazioni ai residui degli esercizi precedenti »

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 640).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 4,916,300 e le diminuzioni di stanziamento per somma eguale sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1906-907, indicati nella tabella A, annessa alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

Sono approvate le variazioni in aumento e in diminuzione ai residui di esercizi anteriori al 1906-907 sui capitoli della parte straordinaria del bilancio della guerra indicati nella tabella B, annessa alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 3.

Sul capitolo n. 16 « Stati maggiori ed ispettorati » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1906-907 è autorizzato il pagamento della somma di L. 142,000 a titolo di sovvenzione alle masse generali dei Corpi per spese suppletive d'impianto e spese di manutenzione delle scuole, biblioteche, sale di ritrovo per la truppa, ecc.

Sui capitoli n. 17 « Corpi di fanteria », n. 18 « Corpi di cavalleria », n. 19 « Armi e servizi di artiglieria e genio », è autorizzato il pagamento delle somme di L. 106,000, 19,500 e

32,000 a titolo di sovvenzione alle masse rancio dei corpi rispettivamente bilanciati nei capitoli stessi.

Sul capitolo n. 4 « Spese di ufficio » è auto-

rizzato il pagamento delle spese per il mantenimento di un quadrupede adibito a servizi di trasporto presso il Ministero.

(Approvato).

## TABELLA A.

**Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907.**

## Maggiori assegnazioni.

## a) PARTE ORDINARIA.

Cap. n. 2.	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai gabinetti . . . . . L.	800
» 3.	Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nell'Amministrazione centrale . . . . . »	10,500
» 6.	Spese di stampa per l'Amministrazione centrale e di stampa riservata . . . . . »	3,000
» 9.	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . »	30,000
» 10.	Sussidi agli impiegati ed al personale inferiore in attività di servizio . . . . . »	5,000
» 13.	Indennità di residenza in Roma agli impiegati civili (Spese fisse) . . . . . »	25,000
» 14.	Pensioni ordinate (Spese fisse) . . . . . »	700,000
» 16.	Stati maggiori ed ispettorati . . . . . »	217,000
» 23.	Corpo invalidi e veterani . . . . . »	22,000
» 25.	Materiale sanitario . . . . . »	20,000
» 26.	Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili per i servizi amministrativi . . »	70,000
» 30.	Spese per l'istituto geografico militare . . . . . »	35,000
» 31.	Personale della giustizia militare . . . . . »	30,000
» 32.	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri Reali) (Spese fisse) . . . »	35,000
» 33.	Indennità eventuali (escluse quelle per i carabinieri Reali bilanciate al capitolo n. 21) . . . . . »	80,000
» 36.	Foraggi ai cavalli dell'esercito . . . . . »	1,090,000
» 39.	Rimonta e spese dei depositi di allevamento cavalli »	404,000
» 40.	Materiali e stabilimenti d'artiglieria . . . . . »	100,000
» 41.	Materiali e lavori del Genio militare . . . . . »	77,000
» 42.	Fitti di immobili ad uso militare e canoni d'acqua »	200,000
» 43.	Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria) »	20,000
» 46.	Spese di liti e di arbitramenti e per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria) . . . . . »	20,000
		L. 3,204,300

## b) PARTE STRAORDINARIA.

Cap. n. 51. Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (Spese fisse) . . . . . L.	12,000
» 52. Armi portatili, relative munizioni, accessori e bufetterie e trasporti relativi (Spesa ripartita) . . . . »	1,000,000
» 60. Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa ripartita) . . . . »	700,000
	<u>L. 1,712,000</u>
Totale (parte ordinaria e straordinaria) L.	<u><u>4,916,300</u></u>

## Diminuzioni di stanziamento.

## a) PARTE ORDINARIA.

Cap. n. 17. Corpi di fanteria . . . . . L.	1,000,000
» 31. Vestiario e corredo alle truppe - Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali - Rinnovazione e manutenzione di bandiere . . . . »	1,000,000
» 35. Pane alle truppe, rifornimento viveri di riserva ai Corpi di truppa . . . . . »	1,000,000
» 37. Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari e trasporti vari . . . . . »	216,300
	<u>L. 3,216,300</u>

## b) PARTE STRAORDINARIA.

Cap. n. 54. Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita) . . . . . L.	1,500,000
» 63. Materiale per la brigata ferrovieri (Spesa ripartita) »	200,000
	<u>L. 1,700,000</u>
Totale (parte ordinaria e straordinaria) L.	<u><u>4,916,300</u></u>

## TABELLA B.

**Tabella delle variazioni da portarsi ai residui dei sottoindicati capitoli della parte straordinaria del bilancio della guerra.**

## a) Aumenti.

Cap. n. 60. Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa ripartita). . . . + L. 2,100,000

## b) Diminuzioni.

Cap. n. 54. Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti (Spesa ripartita) . — L. 1,850,000  
 » 63. Materiale per la brigata ferrovieri (Spesa ripartita) — » 250,000  
 Totale . . . — L. 2,100,000

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Organici del personale delle capitanerie di porto. - Modificazioni ai ruoli della bassa forza portuale ed al ruolo del personale dell'Amministrazione centrale » (N. 662).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Organici del personale delle capitanerie di porto. - Modificazioni ai ruoli della bassa forza portuale ed al ruolo del personale dell'Amministrazione centrale.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato n. 662).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Il ruolo organico del personale amministrativo delle capitanerie di porto è fissato dall'annessa tabella A.

## TABELLA A.

Ruolo organico del personale amministrativo delle capitanerie di porto.

1 Ispettore del Corpo delle capitanerie di porto . . . . .	L. 9,000
6 Capitani di porto di 1ª classe . . . . .	7,000
7 Capitani di porto di 2ª classe . . . . .	6,000
19 Capitani di porto di 3ª classe . . . . .	5,000
40 Ufficiali di porto di 1ª classe . . . . .	4,000
45 Ufficiali di porto di 2ª classe . . . . .	3,500
45 Ufficiali di porto di 3ª classe . . . . .	3,000
45 Applicati di porto di 1ª classe . . . . .	2,500
33 Applicati di porto di 2ª classe . . . . .	2,000

(Approvato).

## Art. 2.

Nel ruolo organico della carriera amministrativa e di ragioneria del Ministero della ma-

rina, approvato con la legge 15 luglio 1906, n. 344, è aggiunto un posto di direttore generale con lo stipendio annuo di L. 9000.

(Approvato).

#### Art. 3.

È autorizzata una maggiore spesa di L. 13,760 per aumenti da portarsi, con decreto Reale, nel ruolo organico della bassa forza delle capitanerie di porto.

(Approvato).

#### Art. 4.

La maggiore somma di L. 91,080 occorrente per l'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, nonchè quella di L. 13,760 stabilita dall'art. 3 sono concesse al bilancio del Ministero della marina in eccedenza alla somma di spese effettive consolidate fino a tutto l'esercizio finanziario 1916-917.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riordinamento del personale civile tecnico (specialisti laureati e capitecnici) e del personale lavorante dell'Istituto idrografico della Regia marina » (N. 663).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del personale civile tecnico (specialisti laureati e capi tecnici) e del personale lavorante dell'Istituto idrografico della Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:  
(V. Stampato N. 663).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Il ruolo organico del personale civile tecnico e lavorante dell'Istituto idrografico della Regia marina è stabilito in conformità della seguente tabella:

Denominazione	Num.	Stipendio annuo	Soprasoldo fisso annuo
<b>IMPIEGATI CIVILI TECNICI.</b>			
<i>Specialisti laureati.</i>			
Professore di astronomia e geodesia.	1	L. 5,000 massimo	300
Professore di meteorologia e geofisica.	1	L. 4,000 minimo	300
	2		
<i>Capitecnici.</i>			
Capotecnico princ. di 1ª cl.	1	L. 4,500	300
Id. di 2ª cl.	3	> 4,000	300
Id. di 3ª cl.	4	> 3,500	300
Capotecnico di 1ª classe.	4	> 3,000	300
	12		

#### PERSONALE LAVORANTE.

		Mercede giornaliera
Artieri . . . . .	28	Da L. 4 minima a L. 12 massima
Operai permanenti . . . .	36	Da L. 250 minima a L. 7 massima

(Approvato).

#### Art. 2.

Le nomine degli specialisti laureati hanno luogo in seguito a pubblico concorso per titoli e, occorrendo, anche per esami, con norme e condizioni che saranno inserite nel Regio decreto portante il riordinamento dell'Istituto idrografico.

Nel riordinamento stesso verranno pure stabilite le norme per l'ammissione nelle varie categorie professionali dei capi tecnici dell'Isti-

tuto idrografico ed anche regolate le promozioni dei medesimi e quelle degli specialisti laureati.

Gli specialisti laureati, oltre le loro normali attribuzioni, possono essere incaricati dell'insegnamento al corso di specializzazione degli ufficiali dello stato maggiore generale per la concessione della caratteristica (idrografi) nel qual caso, durante il periodo del corso, percepiranno un soprassoldo mensile di lire 50.

Gli artieri sono assunti in servizio in base alle speciali norme che saranno stabilite nell'ordinamento stesso.

Gli operai permanenti vengono reclutati secondo le disposizioni in vigore per i lavoratori dei Regi arsenali militari marittimi.

(Approvato).

#### Art. 3.

Con il Regio decreto di riordinamento di cui all'articolo precedente, sarà determinato il numero degli ufficiali dei corpi della Regia marina e quello degli impiegati civili da destinarsi all'Istituto ed agli Uffici idrografici dipendenti.

Le indennità di carica e i soprassoldi fissi per questo personale sono fissati come alla tabella annessa che forma parte integrante della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 4.

Al personale di cui all'articolo 1° della presente legge, il tempo di servizio prestato a bordo delle Regie navi in armamento per le campagne idrografiche è computato, ai sensi del testo unico delle leggi sulle pensioni, al pari di quello stabilito per i militari dell'armata.

Agli artieri e agli operai permanenti sono applicabili le disposizioni della legge 20 dicembre 1901, n. 518.

Gli artieri, agli effetti della liquidazione della pensione, saranno considerati quali capi operai.

(Approvato).

#### Disposizioni transitorie.

#### Art. 5.

In luogo di n. 24 dei 28 artieri di cui all'articolo 1°, è istituito un ruolo transitorio d'im-

piegati civili aggiunti al personale civile tecnico dell'Istituto, come segue:

Impiegati aggiunti di 1 <sup>a</sup> cl. a L.	3,100	N.	4
Id.	> 2 <sup>a</sup>	>	2,800 > 2
Id.	> 3 <sup>a</sup>	>	2,500 > 4
Id.	> 4 <sup>a</sup>	>	2,200 > 8
Id.	> 5 <sup>a</sup>	>	2,000 > 2
Id.	> 6 <sup>a</sup>	>	1,800 > 3
Id.	> 7 <sup>a</sup>	>	1,600 > 1
			Totale N. <u>24</u>

Saranno iscritti in questo ruolo gli odierni straordinari e lavoratori, qualunque sia la loro qualificazione, che da oltre sette anni prestano servizio presso l'Istituto idrografico della Regia marina, che ne sono reputati meritevoli e che sono retribuiti con paga mensile.

La loro assegnazione alle varie classi suddette sarà fatta nel modo seguente:

alla prima classe quelli con la retribuzione netta mensile da lire 220 a lire 240;

alla seconda classe quelli con la retribuzione netta mensile da lire 210 a lire 215;

alla terza classe quelli con la retribuzione netta mensile di lire 195;

alla quarta classe quelli con la retribuzione netta mensile da lire 165 a lire 175;

alla quinta classe quelli con la retribuzione netta mensile da lire 145 a lire 160;

alla sesta classe quelli con la retribuzione netta mensile da lire 130 a lire 135;

alla settima classe quelli con la retribuzione netta mensile di lire 115.

Le promozioni di classe di questi impiegati saranno regolate con norme da stabilirsi nel Regio decreto per il riordinamento dell'Istituto.

Il ruolo transitorio del personale suddetto rimarrà soppresso quando tutti coloro che lo compongono cesseranno, per qualsiasi causa, di appartenervi.

Per gli effetti delle promozioni, di cui al terz'ultimo capoverso del presente articolo, le soppressioni dei posti si intendono effettuate a cominciare dall'ultima classe e procedendo man mano verso quelle superiori fino ad estinzione del ruolo.

(Approvato).

#### Art. 6.

Gli odierni capitecnici che risulteranno in eccedenza al ruolo organico di cui all'art. 1

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

della presente legge, saranno conservati in servizio e destinati ad occupare i posti che mano mano si renderanno vacanti nel nuovo organico.

L'avanzamento dei capitecnici fuori ruolo procederà come se i medesimi continuassero a far parte integrante del ruolo soppresso.

(Approvato).

Art. 7.

I 36 posti degli operai permanenti, di cui all'articolo 1, saranno occupati, per la prima volta, dagli operai a ruolo ed avventizi attualmente in servizio dell'Istituto idrografico.

(Approvato).

Art. 8.

I capitecnici odierni provvisti di un soprassoldo fisso superiore alle lire 300, continueranno a conservarlo sinchè rimarranno alla dipendenza dell'Istituto.

(Approvato).

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1907.

Nel bilancio del Ministero della marina saranno, con decreto del ministro del tesoro, introdotte le variazioni di spesa, dipendenti dalla presente legge.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — I<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

## TABELLA.

Tabella delle indennità di carica e dei soprassoldi fissi per gli ufficiali ed impiegati civili destinati presso l'Istituto idrografico e gli Uffici idrografici della Regia marina.

Grado	Qualità della carica o funzioni	Indennità annua di carica o funzione	Soprassoldo annuo
<b>UFFICIALI.</b>			
Capitano di vascello o di fregata . . . . .	Direttore dell'Istituto . . . . .	900	»
Capitano di fregata o di corvetta . . . . .	Vice-direttore . . . . .	500	»
Capitani di corvetta o tenenti di vascello	Capi degli uffici idrografici . . . . .	500	»
Capitano commissario . . . . .	Capo servizio amministrativo . . . . .	250 (a)	300
Tenenti di vascello . . . . .	Capi reparti dell'Istituto . . . . .	»	300
Tenente commissario . . . . .	Addetto all'Istituto . . . . .	»	300
Tenente del Corpo Reale equipaggi . . . . .	» » . . . . .	»	300
Tenenti o sottotenenti del Corpo R. E. . . . .	Addetti agli Uffici idrografici . . . . .	»	250
<b>IMPIEGATI CIVILI.</b>			
Contabile di magazzino (b) . . . . .	Consegnatario materiale dell'Istituto . . . . .	»	»
Aiuto contabile . . . . .	Addetti all'Istituto . . . . .	»	250 (c)

(a) Le 250 lire sono per indennità di responsabilità.

(b) Il contabile di magazzino gode dell'indennità di responsabilità di lire 750.

(c) Quando non abbiano diritto ad altro non minore soprassoldo per speciali incarichi.

*Annotationi.* — Per le spese d'ufficio al direttore dell'Istituto ed ai capi degli Uffici idrografici sono inoltre assegnate rispettivamente lire 500 e lire 180 annue.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Modificazioni alla legge sul riordinamento del personale della marina militare, n. 4610 (serie 2ª), in data 3 dicembre 1878» (N. 664).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni alla legge sul riordinamento del personale della marina militare, n. 4610 (serie 2ª), in data 3 dicembre 1878».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

L'articolo 7 della legge 3 dicembre 1878, n. 4610, serie II, è sostituito dal seguente:

Art. 7. L'amministrazione del Corpo Reale equipaggi è commessa ad un Consiglio, presieduto da un capitano di vascello, e composto di ufficiali dello stato maggiore generale e del commissariato.

Il servizio di contabilità è disimpegnato da ufficiali del Commissariato, che avranno sotto i loro ordini, per lavori di scritturazione, i militari del Corpo Reale equipaggi, della categoria furieri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sul disegno di legge, del quale si è data ora lettura.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà in seguito votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Organici dei Corpi militari della Regia marina» (N. 675).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Organici dei Corpi militari della Regia marina».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 657).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e procederemo a quella degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli organici dei Corpi militari della Regia marina sono stabiliti in conformità delle seguenti tabelle annesse alla presente legge:

Tabella A. Corpo dello stato maggiore generale;

Tabella B. Corpo del Genio navale (ingegneri e macchinisti);

Tabella C. Corpo sanitario militare marittimo;

Tabella D. Corpo di Commissariato militare marittimo;

Tabella E. Ufficiali del Corpo Reale equipaggi.

(Approvato).

## TABELLA A.

## Organico del Corpo di stato maggiore generale.

Ammiraglio . . . . .	1
Vice-ammiragli . . . . .	7
Contr'ammiragli . . . . .	15
Capitani di vascello . . . . .	58
Capitani di fregata . . . . .	75
Capitani di corvetta . . . . .	85
Tenenti di vascello . . . . .	420
Subalterni . . . . .	340

## TABELLA B.

## Organico del Corpo del Genio navale.

## INGEGNERI.

Tenente generale . . . . .	1
Maggiori generali . . . . .	3
Colonnelli . . . . .	8
Tenenti colonnelli . . . . .	10
Maggiori . . . . .	15
Capitani . . . . .	55
Tenenti . . . . .	18

## MACCHINISTI.

Maggiore generale . . . . .	1
Colonnelli . . . . .	2
Tenenti colonnelli . . . . .	6
Maggiori . . . . .	28
Capitani . . . . .	78
Tenenti . . . . .	117
Sottotenenti . . . . .	88

## TABELLA C.

## Organico del Corpo sanitario.

Maggiore generale . . . . .	1
Colonnelli . . . . .	6
Tenenti colonnelli . . . . .	11
Maggiori . . . . .	23
Capitani . . . . .	107
Tenenti . . . . .	79

## TABELLA D.

## Organico del Corpo di Commissariato.

Maggiore generale . . . . .	1
Colonnelli . . . . .	6
Tenenti colonnelli . . . . .	18
Maggiori . . . . .	21
Capitani . . . . .	107
Tenenti . . . . .	97
Sottotenenti . . . . .	16

## TABELLA E.

## Organico degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi.

Capitani . . . . .	31
Tenenti . . . . .	75
Sottotenenti . . . . .	52

## Art. 2.

Il passaggio dagli organici attuali a quelli contemplati nell'art. 1 avverrà gradualmente nel triennio corrispondente agli esercizi finan-

ziari 1907-908, 1908-909, 1909-910, in conformità della tabella F, che fa parte integrante della presente legge.

(Approvato).

TABELLA F.

	Variazioni in confronto degli attuali organici	1907-908	1908-909	1909-910	1913-914
Contr' ammiragli . . . . .	+ 1	1	»	»	»
Capitani di vascello . . . . .	— 2	— 2	»	»	»
Capitani di fregata . . . . .	+ 5	2	1	2	»
Capitani di corvetta . . . . .	+ 10	3	3	4	»
Tenenti di vascello . . . . .	+ 10	4	3	3	»
Subalterni . . . . .	+ 5	»	»	5	»
Maggiori generali del Genio navale . . . . .	+ 1	1	»	»	»
Colonnelli del Genio navale . . . . .	+ 1	1	»	»	»
Tenenti colonnelli del Genio navale. . . . .	+ 1	1	»	»	»
Maggiori del Genio navale. . . . .	+ 4	2	2	»	»
Capitani del Genio navale. . . . .	+ 8	3	3	2	»
Tenenti del Genio navale . . . . .	+ 3	2	1	»	»
Colonnelli macchinisti . . . . .	+ 1	1	»	»	»
Tenenti colonnelli macchinisti. . . . .	+ 1	1	»	»	»
Maggiori macchinisti. . . . .	+ 8	2	3	3	»
Capitani macchinisti . . . . .	+ 8	3	3	2	»
Tenenti macchinisti . . . . .	+ 14	4	5	5	»
Sottotenenti macchinisti. . . . .	+ 26	8	9	9	»
Capitani del Corpo R. equipaggi. . . . .	+ 1	»	»	»	1
Tenenti del Corpo R. equipaggi. . . . .	+ 21	9	5	7	»
Sottotenenti del Corpo R. equipaggi . . . . .	— 5	— 5	»	»	»

## Art. 3.

La ripartizione degli ufficiali dei vari Corpi militari della Regia marina, fra le varie destinazioni a bordo ed a terra, sarà approvata con decreto Reale e del pari sarà approvata con decreto Reale la ripartizione degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi.

(Approvato).

## Art. 4.

I Principi Reali, aventi grado di ufficiale in alcuno dei Corpi militari marittimi, sono considerati fuori dei ruoli organici dei Corpi della Regia marina. Parimenti il ministro ed il sottosegretario di Stato sono considerati fuori del ruolo organico del Corpo al quale appartengono; se però entrambi appartengono allo stesso ruolo e rivestono lo stesso grado, il ministro solamente è considerato fuori ruolo.

In tal caso sarà ammesso in più un ufficiale nel grado immediatamente inferiore.

(Approvato).

## Art. 5.

Per effetto degli articoli 1 e 2 della presente legge, la somma complessiva di spesa effettiva consolidata per la marina, stabilita dalle vigenti disposizioni, è aumentata per l'esercizio 1907-1908 di lire 173,240, per quello 1908-1909 di lire 310,220 e per quelli 1909-1910 al 1916-1917 di lire 457,980.

La maggiore assegnazione per l'esercizio 1907-1908 sarà, mediante decreto del ministro del tesoro, ripartita fra i capitoli della parte ordinaria del bilancio, riflettente la spesa dei Corpi militari della Regia marina in relazione alla tabella *F* annessa alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 6.

*Disposizione transitoria.*

I posti assegnati dall'organico per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi della categoria fuochisti, saranno occupati man mano che le esigenze del servizio lo richiederanno, ma quello di capitano e quelli di tenenti non potranno rispettivamente essere occupati prima di sette anni e di tre anni dalla promulgazione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Impianto ed esercizio di stazioni radiotelegrafiche nel Benadir e nella Colonia Eritrea ». (N. 676).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Impianto ed esercizio di stazioni radiotelegrafiche nel Benadir e nella Colonia Eritrea ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 676).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 600,000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-1907, per provvedere all'impianto di stazioni radiotelegrafiche nel Benadir e nella Colonia Eritrea.

(Approvato).

## Art. 2.

A partire dal 1907-1908 nel bilancio del Ministero della marina sarà iscritta l'annua somma di L. 110,000 per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche accennate nel precedente articolo.

(Approvato).

## Art. 3.

Le somme di cui agli articoli 1 e 2 saranno portate in aumento alla somma complessiva consolidata di spese effettive stabilita con la legge 24 marzo 1907, n. 135.

(Approvato).

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Prendo la parola per ringraziare vivamente l'onor. se-

natore Blaserna, relatore dell'Ufficio centrale, per le gentili frasi relative all'opera mia che egli ha voluto inserire nella concisa, ma esauriente sua relazione; e ringrazio del pari l'Ufficio centrale, anche a nome dei miei colleghi, per le frasi rivolte al Governo, lodando l'iniziativa presa nel presentare questo disegno di legge importantissimo, che provvede alle comunicazioni fra i vari punti della nostra colonia del Benadir, fra questa e l'Eritrea e più tardi anche a quelle colla madre patria.

BLASERNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *relatore*. Ho colto con piacere questa occasione per richiamare l'attenzione del Senato sopra alcuni fatti che sono di grandissima importanza per la storia della radio-telegrafia. Questi fatti concernono la parte importante che ha preso il nostro ammiraglio Mirabello nello studio di questi progetti. Fu egli che prese l'iniziativa di proporre per Marconi l'occasione di fare delle esperienze in grande, senza delle quali, forse, ancora adesso la questione non sarebbe così matura come lo è. Mi basta rammentare soltanto la parte brillante che, sotto il suo comando, ha avuto la Carlo Alberto in tutte queste spedizioni.

Grazie a questi studi, furono acquisiti alla scienza alcuni fatti che sono ormai patrimonio di tutti, perchè si sa, per esempio, che contrariamente a quello che avviene per le radiazioni luminose, le radiazioni elettriche si propagano anche in linea curva, e si sa di più che tutti i fili telegrafici e telefonici che vi possono essere sopra un territorio, non impediscono a queste onde la loro propagazione.

La ragione sta nelle grandi dimensioni e nella lunghezza delle onde eteree; ma nessuno poteva prevederlo, mentre Marconi lo ha dimostrato, grazie all'appoggio avuto dall'ammiraglio Mirabello.

Questi sono fatti importanti e tengo a farli conoscere perchè, a poco a poco tutto si dimentica, e tutta la storia delle ricerche marconiane adesso è, per così dire, entrata in seconda linea e non se ne parla più tanto come prima. (Bene).

Devo ora riferire al Senato sopra una petizione che ci è giunta testè, nella quale certo signor Stefanoni domanda al Senato di rimandare questa legge.

Egli protesta contro questa legge, come in generale contro tutto ciò che riguarda la telegrafia senza fili.

Egli non crede a questa telegrafia e sostiene che il Marconi non è che un volgare truffatore che è riuscito ad ingannare il mondo; e questo signor Stefanoni se la prende con tutti gli scienziati italiani, perchè, più o meno, tutti hanno appoggiato l'illustre inventore. E poichè vedo anche qui presente l'onor. Giolitti, Presidente del Consiglio, mi piace dirgli che anche egli è preso di mira in questi scritti.

ASTENGO. Gli facciamo troppo onore discutendolo in Senato, il signor Stefanoni!

BLASERNA, *relatore*. Egli ha accusato l'onorevole Giolitti di aver creato la fama del Marconi; e questo è uno dei più grandi delitti che ha commesso. (ilarità).

Propongo su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Prego l'illustre relatore Blaserna di dispensare il Senato di prendere in considerazione una petizione che, per le cose che dice, non può nè deve meritare la nostra attenzione.

Io sono sicuro che il senatore Blaserna, non tanto per sè, quanto per noi, vorrà aderire a questo mio desiderio. (Approvazioni).

BLASERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA, *relatore*. Nessuna difficoltà ho di aderire a questo desiderio, ma io ho dovuto riferire sopra una petizione inviata al Senato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione, di cui ha parlato l'onorevole Blaserna.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modifiche alla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati » (N. 665).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il prezzo massimo stabilito dalla tabella annessa alla legge 15 maggio 1890, n. 6851 (serie 3<sup>a</sup>) per il trinciato forte prima qualità, è portato da lire 12 a lire 12.50, e quello del trinciato forte superiore da lire 15 a lire 20 il chilogramma.

PRESIDENTE. È aperta, la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Opere di sistemazione generale del fabbricato demaniale detto della Dogana Vecchia in Napoli ad uso di caserma principale delle guardie di finanza » (N. 682).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Opere di sistemazione generale del fabbricato demaniale detto della Dogana Vecchia in Napoli ad uso di caserma principale delle guardie di finanza ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 682).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 530,000 per le opere di sistemazione generale del fabbricato demaniale della Dogana Vecchia in Napoli ad uso di caserma centrale delle guardie di finanza.

(Approvato).

Art. 2.

La detta spesa sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio e ripartita in tre esercizi successivi come segue:

Esercizio 1907-908 . . .	L. 100,000
Id. 1908-909 . . .	200,000
Id. 1909-910 . . .	230,000
	Totale L. 530,000

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri ed oggi per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di procedere all'appello nominale per questa votazione.

MARIOTTI F., *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Stanziamento per la ricostruzione di Campomaggiore » (N. 562).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stanziamento per la ricostruzione di Campomaggiore ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 562).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti, oltre all'anticipazione di cui nell'art. 58, lettera c, della legge 31 marzo 1904, n. 140, è autorizzata ad anticipare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i maggiori fondi occorrenti per completare le opere di riparazione dei danni causati dalla frana nel comune di Campomaggiore fino alla concorrenza di una somma cor-

rispondente ad un'annualità di lire 27,000, comprendente ammortamento ed interessi al saggio stabilito per i mutui con la Cassa predetta, da iscriversi per 25 anni nel bilancio passivo del Ministero stesso, e da pagarsi non più tardi del mese di dicembre di ciascun anno.

(Approvato).

#### Art. 2.

La nuova anticipazione servirà per la ricostruzione in Campomaggiore degl'immobili danneggiati dalla frana; e sarà anche destinata alla edificazione della chiesa e del cimitero in conformità del progetto formulato dal Genio civile ed approvato dal Commissariato civile per le opere pubbliche nella Basilicata.

(Approvato).

#### Art. 3.

I fondi per la ricostruzione degl'immobili saranno erogati a favore dei danneggiati i quali si trovino iscritti nella lista compilata dalla Giunta comunale di Campomaggiore, accertata dal Commissariato suddetto, e resa esecutiva con l'affissione per 30 giorni nell'albo pretorio di Campomaggiore; e che dimostrino, con certificati dell'agente delle imposte, ovvero con atti notori raccolti dal pretore di Potenza, di non essere in grado di provvedere, senza la sovvenzione, alla ricostruzione dell'immobile.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il termine per la dimostrazione dei danni e per la conseguente iscrizione nella lista di cui sopra, fissato dall'art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140, con richiamo al termine stabilito dall'art. 3 della legge 12 maggio 1901, n. 170, decadrà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 5.

La sovvenzione per ciascun danneggiato sarà commisurata all'entità del danno subito all'epoca della frana ed accertato dal Commissariato civile per le opere pubbliche nella Basilicata; ed i lavori di ricostruzione dovranno eseguirsi

in conformità del piano regolatore e dei tipi formulati dal Genio civile ed approvati dal Commissariato predetto.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il regolamento per la esecuzione della presente legge fisserà il periodo entro cui decadrà il diritto alla sovvenzione per i danneggiati che non avranno iniziato i lavori, e per quelli che li dovranno completare.

(Approvato).

#### Art. 7.

Gl'immobili rimasti incompleti saranno ultimati dal comune con le somme ancora spettanti al danneggiato, e diverranno proprietà del comune stesso, che li affitterà devolvendo la rendita ad opere di beneficenza.

(Approvato).

#### Art. 8.

A deroga di quanto dispone l'art. 58, lettera b) della legge 31 marzo 1904, n. 140, al Credito fondiario della cessata Banca Nazionale del Regno, sarà rimborsata la somma di lire cinquecento anticipata il 30 settembre 1902, e non compresa fra le partite che debbono essere ammortizzate con gli utili dell'Istituto suddetto nelle anticipazioni fatte dal 1° ottobre 1902 alla pubblicazione della precitata legge.

Allo stesso Credito fondiario saranno inoltre rimborsate:

a) lire quattromilaottocentocinquanta per anticipazioni pagate dopo il 20 aprile 1904, data della promulgazione della legge 31 marzo 1904, n. 140;

b) le spese notarili e contrattuali sostenute per la stipulazione dei mutui con i danneggiati dalla frana di Campomaggiore.

Al pagamento delle somme sovraindicate sarà provveduto con le anticipazioni fornite dalla Cassa dei depositi e prestiti in base alla predetta legge.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342 portanti provvedimenti per la Sardegna » (N. 636).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342 portanti provvedimenti per la Sardegna ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 636).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Cadolini.

CADOLINI. Non sono sardo, ma, sebbene sia trascorso mezzo secolo, non posso dimenticare che, allorché eravamo Italiani esuli in terra italiana, per alcuni anni trovai amichevole asilo in Sardegna. Perciò tengo sempre a cuore gli interessi di quell'Isola che fu tanto ospitale verso di me e verso tanti compagni d'esilio.

FINALI. È vero! È vero!

CADOLINI. La questione di cui intendo occuparmi è quella dell'irrigazione. Dapprima si ragiona dei bacini d'irrigazione, e i bacini di irrigazione altro non sono che i territori che devono essere irrigati. Invece nell'art. 43 si parla dei « lavori di costruzione, di manutenzione ed esercizio dei bacini di irrigazione e relativi canali ».

Ora con tale dizione i bacini d'irrigazione, da territori irrigui, si trasformano in serbatoi d'irrigazione, cioè opere irrigatrici. Questi si chiamano serbatoi in tutte le parti del mondo, e non comprendo come i funzionari del Ministero che compilarono questo disegno di legge, abbiano confuso i territori con i serbatoi.

In un altro articolo si manifesta l'intendimento di provvedere alle irrigazioni, per mezzo delle provincie, dei comuni e dei consorzi. Ma questo è il modo per non far nulla. Come giustamente l'onor. relatore lamenta che le prime due leggi per la Sardegna non abbiano prodotto alcun effetto, dubita che anche questa non raggiungerà la meta.

Bisogna davvero che il Ministero si persuada, che per l'irrigazione conviene prendere un'altra via, e si devono seguire le tradizioni del canale

Cavour. Allorché, fatta la concessione di quell'importante canale, la Società non poté proseguire l'esecuzione dell'opera, questa fu assunta dallo Stato. Ed ora il Governo esercita l'irrigazione, ritrae i prodotti dalla vendita dell'acqua, e di mano in mano, con nuovi progetti (come ne abbiamo approvato uno due giorni fa), provvede a completare la canalizzazione; questo è il solo sistema col quale si potrà raggiungere lo scopo.

Un'osservazione sul concetto generale della legge, riguarda il sistema adottato di aggravare tutte le spese a carico delle provincie e dei comuni. Si comincia nell'art. 43, col quale si vuole che l'irrigazione sia assunta dalle provincie e dai Consorzi, mentre questi non hanno alcuna competenza in simili opere, e non è che ricorrendo ad un personale speciale, come ha il Governo nel personale del canale Cavour, che si possono risolvere tecnicamente siffatte questioni.

Per l'esecuzione dei rimboschimenti, per l'imbrigliamento dei bacini montani, sono ancora i comuni e le provincie interessate, che devono contribuire. Coll'art. 47, concernente la correzione dei corsi d'acqua, secondo la legge del 28 luglio 1902, di nuove spese si aggravano i comuni e le provincie; e altrettanto si pretende di fare applicando la legge 1903, per le opere di bonificazione.

Finalmente per la costruzione delle opere contemplate agli articoli 46, 47 e 48, vuolsi che la spesa sia ripartita per tre quarti a carico dello Stato, e per un quarto a carico degli interessati, e gli interessati, s'intende (è detto nell'articolo) sono le provincie e i comuni e anche altri enti morali. Nè basta: dove si provvede alla costruzione delle strade comunali, ancora un quarto della spesa è posto a carico delle provincie, le quali non hanno altro cespite che la sovrimposta alla fondiaria.

Ora domando: come è possibile che queste provincie e comuni trovino i mezzi per contribuire a tante opere, che devono eseguirsi a beneficio dell'Isola, come vuole la legge? Davvero questo è un dettare le leggi per non fare le opere. E ormai converrebbe che il Ministero, anziché proporre tanti provvedimenti destinati a rimanere lettera morta, si acccontentasse di presentare più modeste proposte, ma fondate sopra

progetti completi di opere da eseguirsi tosto per cura ed a spese dello Stato.

Allorchè si tratta di opere che agli interessati possono produrre benefici economici per i quali appar giusto chiedere un contributo, è opportuno che questo sia chiesto allorchè i frutti sono stati raccolti. Giova citare ad esempio la legge del 1881, con la quale fu approvata la bonificazione di Burana. Per quell'opera, intrapresa dallo Stato, non fu imposto alle provincie e ai comuni alcun contributo. Agli interessati invece fu imposto il contributo di tre quinti della spesa, contributo invero assai gravoso. Ma questo contributo decorreva dall'esecuzione dell'opera, di guisa che i benefici raccolti fornivano i mezzi per pagare il contributo stesso. Quel provvedimento fa onore alla memoria del ministro Baccarini che lo propose.

Ora, se volete raccogliere contributi, chiedeteli a coloro che già raccolgono i vantaggi delle opere. Qui invece abbiamo una serie infinita di contributi imposti alle provincie ed ai comuni, senza poter indovinare d'onde possano trarre i mezzi per pagarli. Ogni giorno si va dicendo che occorre studiare i provvedimenti per la riforma dei tributi degli enti locali, perchè questi non hanno neppure i mezzi necessari per le spese di cui sono già gravati; ciò non ostante, con le nuove leggi si cerca di maggiormente aggravarli. Nè si considera che gli interessati pagano tre volte, e cioè come consorziati, e come contribuenti fondiari della provincia e del comune.

Riassumendo: io non dico che si debba respingere la legge, ma sostengo che per quanto concerne le opere pubbliche, e specialmente le opere idrauliche, essa non potrà produrre alcun effetto, oppure produrrà effetti poco benefici, perchè metterà le provincie e i comuni nella impossibilità di corrispondere alla volontà della legge stessa.

Quindi io spero che l'onorevole ministro vorrà tener conto di queste osservazioni, per istudiare una nuova legge col precipuo intento di decretare pochi provvedimenti, ma provvedimenti fondati sopra progetti tecnici, che possano avere esecuzione immediata per opera dello Stato.

PARPAGLIA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA, *relatore*. Signori Senatori. Or volge un anno che in occasione dell'interpel-

lanza di un compianto nostro collega e caro concittadino ed amico, discutendosi delle condizioni della Sardegna l'onor. Presidente del Consiglio faceva promessa di presentare una legge con opportuni provvedimenti per emendare ed integrare le leggi precedenti. Il Ministero ha mantenuto la promessa, dobbiamo essergli riconoscenti quantunque non interamente soddisfatti.

L'onor. Cadolini ricorda il tempo che l'Isola lo ebbe, come emigrato, ospite gradito, ed io ricordo con compiacenza i giorni trascorsi assieme e la nostra costante amicizia, e lo ringrazio del suo valido patrocinio per la Sardegna. L'onor. Cadolini afferma che il relatore stesso riconosca che questa legge non risponde ai bisogni dell'Isola e nulla veramente risolve. Mi permetta di osservare che non ho detto ciò. Io affermai che certo con questa legge non si risolveva convenientemente il problema complesso della Sardegna, ma nel tempo stesso riconobbi che era un notevole avviamento per la soluzione, in quanto può dipendere dall'azione legislativa. E su ciò ritengo che tutti siano d'accordo, e lo sia anche il Governo. Non posso certo io dire che si ottiene ora quanto è necessario, ma leggi di questa natura non possono essere coniate in una volta, la stessa applicazione ne mostra i difetti, e la necessità di emendamenti ed integrazioni. Il problema è complesso e con questa legge emendando le leggi del 1897 e 1902 si provvede, od almeno si vuole provvedere ad alcuni dei principali bisogni dell'Isola.

Non parlo della Cassa ademprivile quale era nella legge del 1897, era un Istituto nato morto. Ora questa Cassa forma il nucleo di un vero credito a favore dell'agricoltura; si è agevolato il modo per avere il patrimonio ademprivile e liquidarlo, si concede certa l'anticipazione dei 3 milioni senza interesse per un decennio, si associa la Cassa provinciale, e come mezzi distributori del credito cooperano i Monti frumentari e numerari, e si creano allo stesso scopo, accordando facilitazioni, le Casse e Consorzi agrari e Cooperative di produzione e lavoro; tutti mezzi questi anche per poter attingere al Credito agrario della Cassa di risparmio, Banco di Napoli.

Ma, come ho detto nella mia affrettata relazione, in Sardegna manca la preparazione per

sorgere istituti di mutua associazione; l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio che è Sardo lo sa meglio di me, specialmente nell'interno dell'Isola, vi regna soprattutto la diffidenza e certa inerzia; è perciò necessaria qui l'opera sua attiva e perspicace per far penetrare nella mente e nell'animo dei Sardi il bisogno della mutualità. Dico francamente, se un insegnamento, se un apostolato è necessario nell'Isola, è supremamente questo. Con queste associazioni si acquisterà la forza necessaria, il mezzo per ottenere ausili dal credito, e così anche un freno alla disastrosa nostra emigrazione.

Rinnovo la raccomandazione fatta nella relazione all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio onde voglia con appositi disegni di legge risolvere ed eliminare alcuni avanzi di usi civici esistenti in Sardegna e specialmente nel circondario di Oristano, e ricordo il priorato di Bonarcado, l'ospedale di Oristano. Una soluzione s'impone nell'interesse economico e sociale, onde evitare continue contestazioni e disordini.

Non sfuggi al Governo la necessità di diffondere nell'Isola l'istruzione agraria, non solo diffondendo principii direi dottrinali, ma facendoli apprezzare con insegnamento pratico.

In Sardegna esistono due scuole agrarie nei punti estremi, Cagliari e Sassari; una terza sorgerà ora un po' centrale presso Bosa ed auguriamo possa sorgere e vivere utile e benefica per il paese e per l'agricoltura. Con questa legge l'istruzione è specialmente affidata alle cattedre ambulanti, che si ritiene il mezzo più adatto ed efficace; ma la misura è scarsa per l'isola.

Debbo altresì osservare che è necessario stabilire e difendere piccoli campi dimostrativi. È necessario persuadersi che la parola è sterile se il verbo scientifico non ha la conferma direi pratica. Ed è in questi piccoli campi che si rileva l'abilità dell'insegnante nel risultato dell'esperimento consiste tutta la sua potenza; se la prova fallisse nasce una disastrosa reazione, lo scredito ed anche il dilleggio.

Ho parlato nella relazione dei concimi chimici, osservando che in Sardegna non possono i modesti agricoltori ricorrere a questo mezzo perchè non è accessibile per il prezzo che viene triplicato colle spese di trasporto, segnalai la

necessità di una fabbricazione nell'isola con qualche facilitazione per parte del Governo, e credo su ciò insistere.

Parlando del miglioramento agrario, non posso non dire una parola di gratitudine all'onor. ministro delle finanze per lo stanziamento di una somma per premi alla razionale coltivazione e manipolazione del tabacco nell'isola, e per la somma consentita onde dare il chinino gratuitamente ai poveri, nella massima parte agricoltori nelle zone malariche.

Insisto nel richiamo fatto e nella raccomandazione per essere affrettato il catasto in Sardegna. L'isola gode per i redditi non superiori alle L. 6000 il beneficio del 30 per cento, ma è quasi irrisorio sussistendo le sovraimposte provinciali e comunali; e sussistono gli errori dell'attuale catasto, sussistono le stridenti sperequazioni. Il nuovo catasto è un mezzo di tributaria riparazione e debbo perciò insistere nel pregare l'onorevole ministro delle finanze di affrettarlo quanto è possibile.

All'onor. ministro dei lavori pubblici debbo certo rendere grazie per la sua collaborazione in questa legge e specialmente per aver accettato una proposta riparatrice per un modesto porto dell'isola.

Mi permetto di insistere nella raccomandazione fatta nella relazione a proposito della viabilità. Mi è noto che l'onorevole ministro dei lavori pubblici e quello delle poste si occupano a risolvere alcune questioni per rendere più facili, e più sicure e meno dispendiose le comunicazioni tra il continente e l'isola. Non entro nel vasto campo, mi limito a parlare delle tariffe differenziali nei trasporti, delle quali non gode la Sardegna, è questo grave danno.

Ora la percorrenza chilometrica si ferma a Golfo Aranci od a Civitavecchia, mentre dovrà continuare per mare, perchè per l'isola la via sul mare è la via unica, ordinaria e necessaria, quindi la necessità che nell'applicare la tariffa si calcoli anche quella percorrenza senza interruzione; è questo un atto di vera giustizia, e debbo dire riconosciuto dal Governo.

Ma finora si oppone la Navigazione generale che fa il servizio da Civitavecchia a Golfo Aranci, resiste perchè si trova al termine delle convenzioni e non vuole assumere nuovi oneri. Mi fu però detto che al riguardo sono in corso trattative col Ministero delle poste ed auguro

possano approdare e presto, e sarebbe cosa di grande utilità per il commercio e per i passeggeri dell'isola.

Ma all'infuori della Navigazione generale, l'onorevole ministro dei lavori pubblici in una privata conversazione mi aveva fatto sperare che si potrebbero applicare le tariffe differenziali nelle ferrovie della Sardegna e del continente, considerandole ai fini della tariffa senza interruzione e diremo senza soluzione di continuità.

Se questo si ottiene non è tutto quello che si desidera ed è necessario, ma sarà già un beneficio e sono sicuro che l'onorevole ministro non mancherà di portare tutto il suo interessamento a risolvere ogni ostacolo.

Non faccio altre osservazioni rimettendomi alle fatte brevemente nella relazione. Segnalo però come benefiche le disposizioni accolte dal Governo per il concorso alla condotta d'acqua potabile e pozzi artesiani.

E parlando di condotta d'acqua, a nome dell'Ufficio centrale raccomando al Governo di applicare la legge con larghezza di concetti rispondenti al fine, nel senso che possono godere del concorso dello Stato nelle spese i comuni che hanno oggi un acquedotto, ma per guasti avvenuti nella condotta metallica e per altre cause, si trovano nella necessità di rifarla in tutto o in parte e così di incontrare nuove ingenti spese. La ragione è identica, se forse non è più grave, perchè mancata la condotta, mancherebbe assolutamente l'alimento dell'acqua.

Ed in ciò specialmente l'Ufficio centrale si affida al ministro di agricoltura che tanto studio e tanto amore ha per le cose della sua Isola.

Io penso che questa legge applicata, eseguita con diligente cura, con solerti funzionari per parte del Governo, colla cooperazione di tutti sarà apportatrice di buoni risultati.

Signori senatori, in questi giorni si è compiuto un pellegrinaggio patriottico, proprio in Sardegna, per ricordare la gloriosa epopea del grande Eroe che là dorme.

In questi giorni Parlamento e Governo collaborano per dare una legge all'isola che egli ha tanto amata. Questa coincidenza di tempo sia di buon augurio. Io sono certo che quando vi sia l'opera zelante, assidua, dei poteri dello Stato, quando vi sia la cooperazione volenterosa e feconda dei suoi abitanti, l'isola di Sar-

degna potrà diventare florida e forte, potrà essere così la fortunata custode del sacro deposito della venerata tomba, ed essere sicuro baluardo nel Mediterraneo della unità e della indipendenza d'Italia. (*Benissimo; approvazioni*).

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Non è l'ora dei discorsi; e anche lo fosse mancherebbe la ragione di farne uno. Nessuna critica od obiezione è stata mossa che tocchi ai concetti sostanziali del disegno di legge, accolto con unanime consenso dall'Ufficio centrale, interprete sicuro del pensiero e degli intendimenti del Senato, sempre favorevole a qualunque proposta legislativa che torni a vantaggio della Sardegna. Io potrei anzi rinunziare alla parola, se non dovessi, per debito di cortesia, rispondere alle osservazioni del senatore Cadolini e del relatore sopra alcuni punti; ciò che intendo fare imitandone l'esempio di brevità.

L'onor. senatore Cadolini si è fermato in modo speciale sulla disposizione attinente alla sistemazione idraulica e alle opere d'irrigazione. Io devo limitarmi a queste ultime, poichè sopra di esse soltanto spetta di provvedere al Ministero d'agricoltura.

Non parmi sia il caso di discutere sull'intestazione del capo secondo: « Bacini d'irrigazione ». L'oratore non crede molto propria ed esatta questa dizione, sembrandogli che siansi confusi i bacini d'irrigazione coi serbatoi. Non oso disputare con un uomo della sua competenza sulla maggiore o minore precisione di quelle parole. Io mi sono valso del consiglio dei tecnici per formulare una disposizione la quale non desse luogo a dubbi o incertezze. Or non mi pare ne sorgano. Le disposizioni del capo II sotto l'intitolazione: « Bacini d'irrigazione » comprendono la zona irrigabile, i serbatoi e la zona scolante. E l'art. 43 non parla di bacini, ma di tutte le opere d'irrigazione previste nella tabella A. Ad ogni modo, qualunque nome vegliasi dare, siccome la spesa serve appunto per quelle opere, indubbiamente questa spesa non può servire ad altri usi nè essere impiegata a scopo diverso da quello che giova a rendere un grande servizio all'agricoltura dell'isola.

La disputa sulla tecnica proprietà, o meno,

del linguaggio adoperato non ha quindi importanza tale da rendere necessario un emendamento, che del resto non fu e non accetterei se fosse proposto. Sul merito poi delle disposizioni sarebbe quasi superfluo osservare che non posso convenire nelle opinioni dell'oratore il quale ha voluto ancora una volta manifestare la sua costante avversione ai Consorzi, e ripetere qui gl' identici severi giudizi espressi in una sua recente pubblicazione. Non mi stupisco quindi che abbia oggi riaffermato la sua diffidenza verso quelli disciplinati nel nostro disegno di legge. Anzitutto non è fondato il rimprovero che si faccia unicamente assegnamento sulle provincie e sui comuni interessati, e che dai medesimi o dai Consorzi si faccia dipendere, nè che a quelli s' imponga, l' onere di costruire le opere d' irrigazione. Le disposizioni criticate dicono solo, e in modo chiaro, che si accorda la preferenza agli enti amministrativi locali o ai Consorzi. E tale prelazione fu stabilita per aderire ai desideri espressi dalle rappresentanze di alcuni di essi. Si è pensato, e credo giustamente, che non solo nulla ostasse, ma convenisse secondare i voti o incoraggiare le iniziative locali di indiscutibile utilità; poichè le provincie e i comuni non possono compiere le opere delle quali ci occupiamo a scopo di speculazione. E se da esso si ricavasse alcun beneficio finanziario questo tornerrebbe indubbiamente a vantaggio delle popolazioni. Se le provincie, i comuni, i Consorzi non intendessero valersi della prelazione stabilita a loro favore, la concessione dell' impresa potrà essere fatta a società private.

Non vi è poi il pericolo temuto del senatore Cadolini, quello cioè che noi vogliamo addossare a quelle rappresentanze amministrative la costruzione delle opere, e che non potendo assumersela gli enti locali, esse corrano il pericolo di non aver compimento, perchè, ripeto, si tratta di una semplice prelazione, ma che non esclude che altri possano fare i lavori.

Intorno agli stanziamenti proposti e ai dubbi sulla sufficienza o meno dei fondi assegnati, non ho che a ripetere le dichiarazioni da me fatte nella discussione alla Camera elettiva conforme a quelle fatte dal Presidente del Consiglio alla Commissione incaricata di riferire nell'altro ramo del Parlamento. Il Governo ha proposto di inscrivere le somme indicate dagli uffici tecnici in base agli studi di massima. Se dopo gli studi

definitivi, che io affretterò e che saranno avviati con ogni alacrità, risultasse che occorrono maggiori fondi, questi verranno senza indugio domandati al Parlamento. Non vi può essere dubbio a questo riguardo, perchè, come ben notava il Presidente del Consiglio, non è ammissibile l'ipotesi che quando una legge impone di eseguire determinate opere pubbliche, non si provvedano i maggiori stanziamenti che occorressero per condurle a buon fine.

Nè l'attesa influirà a ritardare l'esecuzione dei lavori, perchè il Governo, per espressa disposizione contenuta nel disegno di legge, ha facoltà di valersi della somma complessiva stanziata nella tabella, senza tener conto della ripartizione tra le singole opere. Sicchè non vi saranno soste, nè interruzioni, come avvenne in passato.

Il senatore Cadolini è ritornato sull'argomento del contributo degli enti locali, in ordine al quale, coerente coi noti suoi precedenti si è manifestato anche oggi del pari recisamente contrario. Scbbene spetti più che a me ai colleghi dei lavori pubblici e del tesoro di rispondergli, pure osservo che, per accogliere l'opinione da lui sostenuta, dovremmo cambiare tutto il sistema della nostra legislazione sopra questa materia. Egli oggi, come sempre, colla costanza dell'animo gagliardo che lo rese uno dei valorosi militi del generale Garibaldi, persiste sempre nell'idea che tutte le opere di sistemazione idraulica, di irrigazione, di rimboschimento si devono fare dallo Stato direttamente e a spese esclusive di esso. Però il sistema da lui osteggiato ha costantemente prevalso, avendo il legislatore pensato che se è vero che il compimento di quelle opere è in gran parte d'interesse generale, in pari tempo non si può negare e disconoscere che il vantaggio immediato e maggiore lo conseguono i luoghi in cui si eseguono e i privati che ne traggono utile diretto; ed è quindi giusto che concorrano nella spesa.

Ma pur non derogando al principio, si determina la misura del contributo, avuto riguardo alla condizione disagiata di alcune popolazioni. E come si fece per la Calabria e la Basilicata, il contributo stesso è stato ridotto a modeste proporzioni anche per la Sardegna. Non si poteva pretendere onestamente a favore di essa un più equo e ragionevole trattamento.

Ecco perchè non posso essere d'accordo col senatore Cadolini. Questo dissenso nulla toglie ai sentimenti dell'animo grato per la memoria affettuosa che serba della mia isola, la quale la serba pur essa degli esuli italiani, ai quali si onorò di dare gradita ospitalità condividendo con essi le ansie e le speranze di migliori fortune per la patria.

L'onorevole senatore Parpaglia mi rivolge a sua volta alcune domande, alle quali aveva già accennato nella sua nitida relazione. Anzitutto mi si consenta di affermare che quanti amano l'isola, non possono che essergli grati del suo lavoro ispirato all'affetto che nutre per essa, e della cosciente e sicura notizia che ha dei bisogni di quella terra. Egli ha messo in luce gl'intenti, i concetti e i vantaggi del disegno di legge con tale evidenza che ha contribuito a rendere facile e sollecita l'odierna discussione. Ed ora risponderò brevemente a quelle domande.

La prima riflette i terreni formanti il patrimonio del priorato di Bonarcado, i quali sono goduti ad anni alternati dal prelado e dal comune.

Non credo che sia questa la sede per esaminare se e qual risoluzione concreta possa pigliarsi, e meno oserei affermare se questo godimento promiscuo o alternativo, di cui fruiscono gli abitanti di quel comune, abbia i caratteri degli usi civici delle provincie ex-pontificie, aboliti con legge speciale. Mi trovo però d'accordo col relatore dell'Ufficio centrale nel riconoscere che i principii giuridici ed economici stessi che prevalsero in quella legge, consigliano una riforma, la quale tolga un ostacolo permanente al miglioramento agrario dei comuni in cui trovansi che quei beni sono soggetti a vincolo. Ricordo che animato da tale intento, essendo ministro di grazia e giustizia, consigliai al priore del tempo di iniziare trattative per un'equa transazione, la quale, avendo poco dopo lasciato, il Ministero, non so per quali ragioni non abbia avuto esito. Ma siccome si tratta della dotazione di un beneficio che dipende direttamente dalla Corona, io preuderò accordi col collega della grazia e giustizia perchè veda, se con provvedimenti regolamentari o con disposizioni di leggi speciali si possa risolvere la questione con vantaggio dell'eute e della popolazione.

Sempre col pensiero rivolto al progresso agrar-

rio il relatore ha esortato il Governo ad eccitare e curare la diffusione nell'isola delle materie fertilizzanti. A nessuno può sfuggire l'importanza di questo mezzo necessario là dove importa rinvigorire la stanca fertilità della terra. E il disegno di legge lo ha riconosciuto dando a tale scopo le possibili facilitazioni, tra le quali ricordo quelle stabilite colle disposizioni dell'art. 12 in specie relative al credito.

Inoltre confido molto nella propaganda delle cattedre ambulanti, che in altre regioni d'Italia influirono mediante le cooperative ed altre istituzioni a diffondere con minor costo quelle materie agli agricoltori e hanno giovato, mercè pratici insegnamenti di coltura, a popolarizzarle nelle campagne.

Un altro ausilio può aversi col facilitare e rendere meno costosi i mezzi per trasportarle in Sardegna. Il ministro dei lavori pubblici e quello delle poste e telegrafi, non dubito, studieranno il modo di facilitare questi trasporti.

Il senatore Parpaglia però vorrebbe che si aiutasse l'impianto nell'isola di fabbriche di concimi chimici. Anch'io lo vorrei, ma non vedo per il momento altre facilitazioni maggiori di quelle accordate con la legge del Mezzogiorno, la quale dà l'esenzione dalle tasse ed altri favori a chi entro un decennio impianti nuove industrie. Ma dubito che queste concessioni od altre maggiori bastino; poichè appunto la scarsa diffusione dei concimi chimici è d'ostacolo a che i capitali si avventurino a un'impresa di esito incerto e senza la probabilità di avere un mercato di consumo che assorba il prodotto.

Così credo di aver risposto alle osservazioni cortesie del senatore Cadolini e del relatore. Io non posso che unirmi al loro augurio che i nuovi provvedimenti imprimano impulso e vigore all'opera di rigenerazione dell'isola.

Il relatore ha notato che i nostri provvedimenti non risolvono interamente il problema sardo, in ciò d'accordo con quanto dissi nell'altro ramo del Parlamento, ed è affermato nelle relazioni ministeriali premesse al disegno di legge. Ed è vero il giudizio, in quanto nè il Governo crede, nè può credere l'Ufficio centrale, che siasi voluto provvedere a tutti i bisogni dell'isola. Certamente non si compiono tutte le opere di sistemazione idraulica per correggere il corso di tutti i fiumi o compiere d'un tratto tutte le opere di bonifica. Ma si ini-

ziano e se ne compie una parte notevole e la più necessaria, senza rinunciare alle altre da eseguirsi più tardi per le ragioni già dette, che consigliano di provvedervi gradatamente. Altri lavori pubblici sono invocati per provvedere a bisogni locali di strade e di porti. Sono aspettati ulteriori miglioramenti delle tariffe ferroviarie e marittime, una riforma dei tributi locali, nuovi alleviamenti degli oneri imposti ai comuni e alle provincie. Ma tutti questi provvedimenti non riflettono soltanto necessità, e condizioni speciali dell'isola. E si è già dimostrato che per bisogni, che non concernono una sola regione, si provvede con leggi generali, come è avvenuto ad esempio per i porti, come si farà per il riordinamento dei servizi marittimi per la riforma dei tributi locali. Il disegno di legge si propone di provvedere a quelli che sono propri ed esclusivi della Sardegna, a fine di porla in condizione di fruire dei vantaggi delle altre leggi.

Non ricordo quali e quanti sono e di quanta utilità i provvedimenti che si attueranno a tale scopo, ove sia, come non dubito, approvato il disegno di legge; affermo che affronta nei suoi veri termini, il problema sardo e lo avvia, dando i mezzi congrui, verso l'agognata soluzione.

E il provvido intento sarà infallentemente raggiunto se l'appello del relatore troverà eco nella popolazione sarda.

Perchè queste leggi riescano efficaci è necessario che esse siano aidate dalle iniziative individuali, dalle energie locali. Non vi è opera di legislatore che valga a rialzare le sorti di una provincia ed avviarla a più floridi destini se la sua popolazione non cooperi energicamente, con fiducia in se stessa, a prepararsi un migliore avvenire. (*Vive approvazioni*).

CADOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. L'onorevole ministro non è certamente responsabile della inesattezza commessa riguardo alla denominazione di bacini data ai serbatoi; però converrà che egli procuri di raccomandare ai suoi funzionari di essere in avvenire più esatti, perchè un'altra inesattezza si trova all'art. 43 nel quale si parla « del prezzo dell'acqua venduta, sia a scopo d'irrigazione, sia per uso potabile, industriale e di forza motrice ».

È grave errore il dire *vendita dell'acqua per forza motrice*.

Si vende la forza non l'acqua; giacchè questa non è sottratta dal fiume o torrente, dopochè, con un salto più o meno alto, ha prodotto la forza stessa; sicchè dopo aver servito ad uno scopo industriale può ancora impiegarsi nella irrigazione.

Noi siamo in obbligo di usare nelle leggi voci esatte e corrispondenti alla nomenclatura tecnica, già usata in altri provvedimenti legislativi quali, in questo caso, sono quelli delle derivazioni d'acqua.

L'onorevole ministro, riguardo alla irrigazione, ha detto che per adottare i criteri da me accennati si dovrebbe modificare tutto il nostro sistema di legislazione, ed anche l'onorevole ministro del tesoro faceva cenno d'adesione a queste parole del ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Se non che, ambedue gli onorevoli ministri dovrebbero considerare, che la legge per la irrigazione del 1886, appunto fondata sopra gli stessi criteri coi quali è svolto il disegno di legge che discutiamo, non diede alcun risultato. Così la legge per i rimboschimenti, che doveva eseguirsi sempre con l'identico sistema, da 18 anni non diede alcun risultato; e l'onorevole ministro, allorchè recentemente gli chiesi perchè non presentasse la relazione annuale sui rimboschimenti voluto della predetta legge, rispose che non si fece mai la relazione perchè nessun lavoro era stato eseguito.

Dunque, non illudiamoci; con siffatto sistema non si farà mai un passo avanti.

Ora non si tratta di modificare tutta la legislazione. Ciò che importa si è che almeno per le irrigazioni si provveda come si fece per il canale Cavour. Si dia all'industria privata, o lo faccia il Governo, non interessa; però deve ritenere preferibile che le opere d'irrigazione siano assunte dal Governo, come lo furono nel Medioevo.

Gli importanti canali della Lombardia furono eseguiti dai Governi d'allora. I canali sono amministrati dal Governo che vende l'acqua per l'irrigazione, la quale produce allo Stato vantaggi grandissimi e tali benefici economici che non si arriva neppure a rendersi conto per intero dell'incremento della ricchezza che ne deriva.

Invece d'eseguire senz'altro le grandi opere d'irrigazione, ci perdiamo a fare assegnamento

sull'opera dei Consorzi, che mai si arriva a costituire.

Dunque non modifichiamo tutta la legislazione, ma pensiamo alla irrigazione, che è la più grande forza fecondatrice della ricchezza di un paese. Ricordiamo che da più di 20 anni è in vigore una legge sui Consorzi di irrigazione, la quale non produsse alcun risultato.

Voi svolgete tanti ragionamenti che cadono davanti al fatto che quella legge fu assolutamente inefficace. Il vero sistema è quello adottato in Piemonte; il sistema dei canali di Stato. Il canale Cavour, voi ben sapete quali immensi benefici ha portato a quelle provincie, e quale incremento di ricchezza abbia prodotto anche allo Stato, che dalle imposte ritrae benefici finanziari incalcolabili e sempre crescenti; dappoiché l'incremento dei frutti della terra, produce i risparmi, e questi alimentano di poi lo sviluppo industriale, fecondo di benessere per il paese, e di maggiori entrate per il pubblico erario.

Mentre voi state a vantare la vostra dottrina, passano gli anni e la irrigazione fecondatrice non si crea. Sarebbe ormai necessario che il Governo avesse il coraggio di affrontare la difficoltà finanziaria del problema, ora che i mezzi ci sono, e non insistesse a voler ottenere con mezzi inadeguati l'esecuzione di opere tanto utili e desiderate dal nostro paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Discuteremo, onorevole Cadolini, sull'azione diretta o indiretta dello Stato, o sull'efficacia o meno del sistema dei Consorzi quando verrà sottoposto alle deliberazioni del Senato il disegno di legge che ora è innanzi alla Camera per i bacini montani. Intanto io posso dirgli che se è vero l'esempio da lui ricordato del canale Cavour, il quale costruito per opera di privati si dovette poi recare a compimento dallo Stato, io potrei ricordare anche ed in maggior numero, esempi di provincie nelle quali numerose opere d'irrigazione sono dovute all'iniziativa privata.

La grande costruzione del naviglio e dei canali che fecondarono la Lombardia, dopo lungo volgere di tempo furono affidati all'iniziativa privata, ed oggi lo Stato non esercita alcuna azienda su tutta quella vasta rete di canali irrigatori.

Lo Stato può talvolta dare impulso, aiutare, ma la sua opera in queste imprese non può essere largamente proficua quanto può esserlo l'iniziativa dei privati.

Anche pei rimboschimenti è vero che la legge dei Consorzi volontari rimase lungo tempo inefficace. Ma ora abbiamo l'esempio di feconde iniziative. Tanto il paese sente il bisogno di queste opere, che tutti i giorni vengono al Ministero di agricoltura domande di provincie, le quali aumentano gli stanziamenti per rimboschimento, al fine di avere un più largo contributo dal Governo. Quindi non posso condividere la sua opinione che nulla possiamo attenderci, se non si assume lo Stato direttamente il compimento di queste vaste opere di bonificazione, di irrigazione, sistemazioni di acque.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Debbo alla mia volta aggiungere brevi dichiarazioni su due argomenti che l'onorevole relatore ha trattato tanto nel suo discorso, quanto nella pregevole relazione, il catasto e la malaria.

Circa il catasto, come dissi nell'altro ramo del Parlamento, ripeto anche qui, che furono date le più energiche disposizioni per l'acceleramento dei relativi lavori, che in una delle due provincie, quella di Sassari, possono dirsi compiute, essendo state condotte a fine anche le operazioni di *classamento*, e nell'altra sono assai avanzati.

Ritengo che il catasto sia opera eminentemente civile più che dal punto di vista dell'equa ripartizione dell'imposta fondiaria, per la certezza della proprietà che solo il catasto può dare. Specialmente in Sardegna, dove spesso volte vanno all'asta pubblici terreni che poi non è possibile identificare e dove non è raro il caso di terreni non censiti, il catasto è opera urgente.

Convinto di questo ne affretterò l'esecuzione e può essere sicuro il Senato che ho dato in proposito le più energiche disposizioni.

Per quanto poi riguarda la malaria, l'onorevole relatore sa che fu proprio iniziativa del Governo l'aggiungere nella legge per la Sardegna un articolo, che mi pare sia il 60 o 61, che dà trentamila lire annue ai comuni infestati dalla malaria. Aggiungo che, siccome ri-

tengo che bisogna avvicinare il chinino al malato, affinché non si perda per via, darò le più accurate istruzioni, perchè veramente le trentamila lire che si danno per sussidi vadano a beneficio degli ammalati.

E giacchè ho la parola, mi piace ricordare all'amico onorevole Cadolini una speciale disposizione del progetto relativa al rimboschimento.

Circa il rimboschimento, oltre quanto ha detto il collega dell'agricoltura, ricordo che abbiamo aggiunto al progetto l'art. 39, col quale si concede ai proprietari che intendono rimboschire la esenzione dalla imposta e dalle sovrimposte, per trent'anni quando vogliono rimboschire ad alto fusto, e per 15 anni se vogliono rimboschire a bosco ceduo, e ciò oltre la concessione di premi speciali che possono raggiungere la cifra di L. 110 per ettaro.

Ho voluto dir questo per giustificare l'augurio che la legge sulla Sardegna apporterà certamente i maggiori benefizi.

CADOLINI. Questo dà ragione a quello che ho sostenuto io.

PARPAGLIA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA, *relatore*. Ringrazio gli onorevoli ministri per le loro risposte, che certo sono rassicuranti, e tanto più c'era bisogno, che fossero rassicuranti, perchè nell'animo è entrato quel brutto peccato della sfiducia e diffidenza: è un ostacolo che bisogna vincere e si vincerà, quando penetri nel cuore di tutti che il Governo è disposto a fare bene, sollecitamente e con tutta energia. L'onorevole Cadolini ha parlato principalmente dei bacini o meglio dei serbatoi di irrigazione.

Io me ne intendo poco e capisco i serbatoi per bacini ed i bacini per serbatoi; solo mi tormenta il dubbio che questa somma stanziata di 200,000 lire per il canone non possa essere sufficiente. Questo dubbio tormenta l'animo mio, ed io mi auguro che il Governo riesca a risolvere anche questa questione, perchè non occorre dimostrare di quanta utilità possa essere per l'isola nostra, dove sei mesi dell'anno non cade una goccia d'acqua ed è necessario quindi utilizzare nella stagione estiva quella caduta nell'inverno. Quindi si può dire a ragione che questa questione è la vita dell'agricoltura stessa per alcune zone.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Dirò brevi parole di risposta a due osservazioni dell'onorevole relatore, il quale si è doluto che sulle ferrovie Sarde si proceda presso a poco a passi di lumaca, con la velocità di soli 25 chilometri all'ora. Ciò è esatto quando si divide la lunghezza della linea percorsa per le ore impiegate, ottenendosi così quella che si chiama velocità media, od anche velocità commerciale; ma ciò non vuole significare che si proceda sempre e su tutti i tratti con quella velocità. Vi sono tratti in cui si procede con velocità fino a 60 chilometri all'ora, ed è ammessa nella discesa del 25 per mille la non piccola velocità di 40 chilometri. (*Segni di denegazione dell'onor. Parpaglia*).

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ora è possibile aumentare ancora questa velocità media? Sì, è possibile a condizione che venga reso più solido l'armamento; che in alcuni punti venga modificato il tracciato, che vengano sopresse molte fermate. Tali condizioni, come intende l'onorevole relatore, presentano gravi difficoltà, e l'ultima soprattutto susciterebbe reclami da parte delle popolazioni. Perciò io mi son dato ad intavolare pratiche con la Società Reale e con le Secondarie Sarde perchè venga istituita una terza coppia di treni tra Golfo Aranci e Cagliari. La Società ha messo in dubbio il diritto da parte dello Stato d'imporre la terza coppia di treni; ma finalmente pare siasi persuasa. Soltanto si è disputato e si disputa ancora sulla competenza passiva della spesa; ma spero di poter vincere anche cotesta difficoltà.

Per poter poi regolare gli orari in modo che non si perda tempo a Civitavecchia, ho provveduto alle nuove opere necessarie nel porto di Civitavecchia per rendere possibile la partenza dei piroscafi di sera in coincidenza con i treni delle linee continentali.

In quanto all'altro provvedimento che molto interessa la Sardegna, cioè l'applicazione delle tariffe differenziali, come il Senato sa, soltanto dal novembre 1906 abbiamo introdotto sulle linee di Stato le tariffe differenziali anche per i viaggiatori, con molto vantaggio del continuo ed affaticato moto delle genti italiane; ed è

desiderabile che anche la nobile isola di Sardegna si giovi di questa profonda innovazione introdotta nel nostro diritto ferroviario.

A tal fine ho avviato pratiche non solo con la Compagnia Reale sarda, ma anche con la Navigazione generale. Con questa però sono sorte difficoltà: essa muove due obiezioni: in primo luogo osserva che manca la ragione delle tariffe differenziali, perchè queste sono costituite in relazione alla possibilità che i viaggiatori hanno sulle ferrovie di percorrere tratte di lunghezza variabile, mentre da Civitavecchia a Golfo Aranci non si può che percorrere tutta la tratta. In secondo luogo si preoccupa dell'onere finanziario; e sorge il problema delle distanze virtuali, perchè le tariffe dei trasporti marittimi sono per le merci notevolmente inferiori a quelle dei trasporti terrestri. E se si applicasse la distanza reale e non la virtuale, la Sardegna non avrebbe da questa innovazione vantaggi, ma aggravii. Ho avviato le pratiche; e siccome la Navigazione insiste ancora nelle sue pretese, ho invocato l'aiuto del collega delle poste e dei telegrafi per eliminare tali difficoltà e venire ad una conclusione.

Intanto le Società ferroviarie sarde, Reale e secondaria, hanno accettato il cumulo delle distanze, di modo che spero di poter recare all'isola nobilissima almeno il beneficio che vengono cumulate per le merci e per i viaggiatori, agli effetti dell'applicazione delle tariffe differenziali, le tratte di ferrovie continentali con quelle dell'isola.

Spero che l'onor. Parpaglia riconoscerà per lo meno che se gli effetti non sono ancora concreti e deflattivi, la buona volontà del ministro è stata grande; e voglio augurarmi che in breve io possa condurre a compimento le mie pratiche, ed annunciare all'isola di aver raggiunto il fine di rendere più facile il trasporto delle persone e delle merci.

PARPAGLIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA, *relatore*. Sono grato delle dichiarazioni dell'onor. ministro dei lavori pubblici. Certo non dubitavo punto del suo interessamento; le sue parole rinfiancheranno tutti, nella speranza di vederè quanto prima attuato quanto desiderano.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

## TITOLO I.

### Credito agrario.

#### CAP. I.

#### Cassa ademprivile.

#### Art. 1.

All'art. 5 della legge 23 luglio 1902, n. 342, è sostituito il seguente:

La Cassa ademprivile istituita nelle provincie di Cagliari e di Sassari tiene luogo e compie anche gli uffici delle Casse provinciali di credito agrario create con la legge 15 luglio 1906, n. 383.

Ciascuna Cassa ademprivile costituisce un ente morale autonomo ed ha per oggetto:

1° di provvedere alla destinazione e quotizzazione dei beni di origine ademprivile di cui negli art. 2 e 4;

2° di fare anticipazioni in denaro e in natura ai Monti frumentari e nummari, alle Casse agrarie ed ai Consorzi agrari per gli scopi e con le norme stabilite dalla presente legge o dal regolamento;

3° di fare anticipazioni agli esfiteuti, di cui nell'art. 4, e alle Società cooperative agrarie riconosciute, che abbiano intrapreso industrie agrarie o affini, purchè le anticipazioni stesse servano esclusivamente alla costruzione di case coloniche o di gruppi di case, di stalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile o di irrigazione, ovvero a piantagioni legnose agrarie, a rimboschimenti, ad acquisti di bestiame, di strumenti di lavoro, di materie prime e in generale di scorte, alla unione o alla chiusura con muri e siepi dei terreni aperti. Le anticipazioni riguardanti strumenti di lavoro, sementi, concimi ed altre scorte potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti a prezzo di costo;

4° di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre per la costruzione di case co-

loniche e di stalle razionali, non che per il nuovo impianto e per la ricostituzione a vitigni americani di vigneti distrutti dalla fillossera e appartenenti a piccoli proprietari, come pure per l'innesto di olivastri. Qualora i fondi siano esuberanti potranno farsi anticipazioni per l'impianto di oliveti, mandorleti e frutteti. Le anticipazioni pei primi due oggetti saranno fatte a misura che procederanno i lavori di costruzione, nè potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio d'amministrazione della Cassa, sotto la sua responsabilità, con l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Tutte le anticipazioni saranno garantite dal privilegio speciale o da ipoteca, a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276, e 29 marzo 1906, n. 100.

Sulle somme che la Cassa somministrerà agli enti e ai privati investiti delle enfiteusi, sarà corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento. Tali somministrazioni, secondo la natura di esse, saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i cinquant'anni, mediante annualità costanti, comprensive del capitale e dell'interesse, nei modi che saranno stabiliti nel regolamento.

I prestiti per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali saranno concessi alla ragione del 2.50 per cento.

La differenza fra questo interesse e l'interesse normale del 4 per cento sarà rimborsata alla Cassa dallo Stato.

Sarà all'uopo stanziata la somma occorrente nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutate a tenore di questo articolo, produrrà la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa per un tempo non inferiore a 2 anni.

(Approvato).

#### Art. 2.

All'art. 6 della legge 28 luglio 1902, n. 342, è sostituito il seguente:

Il patrimonio delle due Casse ademprivili è costituito:

1° da una somma di tre milioni di lire da prelevarsi dagli avanzi degli esercizi 1906-1907,

1907-1908, 1908-1909 e da iscriversi nei relativi stati di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, mediante decreti del ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti. Di detta somma L. 1,800,000 sono assegnate alla Cassa di Cagliari e lire 1,200,000 a quella di Sassari.

Su questo fondo, per dieci anni dalla data dell'ultimo versamento, le Casse non corrisponderanno alcun interesse allo Stato, dall'undecimo anno in poi e per la durata di cinquant'anni, corrisponderanno l'interesse del 2 per cento. Nello stesso periodo di tempo si provvederà al rimborso, con le norme che saranno stabilite nel regolamento;

2° da tutti i beni di origine ademprivile, liberi da servitù, con dominio, od altro onere;

3° da una somma eguale alla metà della imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli per il 1905, a norma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1906, n. 382, e dagli avanzi eventuali di cui nel primo capoverso dell'articolo 7 della legge stessa.

4° dai titoli di rendita pubblica nominativa nei quali la Cassa dovrà investire le somme ricavate dalla vendita dei beni, di cui al n. 2, che fosse ritenuto utile di alienare.

Sul fondo di lire 1,200,000 spettante alla Cassa ademprivile di Sassari, il Ministero del tesoro preleverà la somma corrispondente a quella sinora anticipata alla detta Cassa dalla Cassa dei depositi e prestiti e la verserà a questa in estinzione della anticipazione fatta; la somma rimanente sarà attribuita alla Cassa di Sassari.

La somma di cui al n. 3 non potrà essere impiegata che nelle operazioni indicate al n. 2 dell'art. 1° e in anticipazione agli enfiteuti e alle Società cooperative agrarie di cui al n. 3 dello stesso articolo, per acquisto di bestiame, di strumenti da lavoro, di materie prime e di altre scorte.

Delle operazioni fatte con la somma predetta dovrà tenersi contabilità separata.

(Approvato).

#### Art. 3.

I proventi ordinari della Cassa ademprivile sono i seguenti:

1° gl'interessi sulle anticipazioni fatte a norma dell'art. 1°;

2° i canoni sui terreni concessi in enfiteusi, e la rendita netta dei boschi di cui nell'art. 4.

Potrà essere autorizzata dal Consiglio di amministrazione della Cassa l'affrancazione dei terreni formanti il patrimonio di essa, ai termini dell'articolo precedente, trascorsi sessant'anni dalla concessione enfiteutica e quando sia accertato da rapporto del direttore della cattedra ambulante della buona coltura del fondo da cederli.

In questo caso il prezzo dell'affrancazione andrà in aumento del patrimonio dell'Istituto.

Il 10 per cento degli utili netti di ogni esercizio sarà destinato a formare il fondo di riserva.

(Approvato).

#### Art. 4.

Al primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 6 della legge 2 agosto 1897, n. 382, e all'art. 4 della legge 28 luglio 1902, n. 342, è sostituito il seguente:

L'Amministrazione della Cassa ademprivile divide i beni di cui al n. 2 dell'art. 2, secondo le condizioni locali, in tre categorie. Quelli della prima categoria saranno consegnati alle ispezioni forestali per essere rimboscati ai termini dell'art. 30 della legge 2 agosto 1897, n. 382, a spese del Ministero d'agricoltura; quelli della seconda categoria, cioè i boschivi, saranno sorvegliati dagli stessi uffici forestali, secondo le buone regole d'arte ed a spese dello Stato, migliorati ed amministrati dalla Cassa stessa. Quelli della terza categoria saranno ripartiti in quote di estensione diversa, ma, per quanto è possibile, non inferiore a cinque ettari e dalla stessa Amministrazione concessi in enfiteusi, con preferenza ai proprietari e coltivatori delle singole circoscrizioni.

Tali disposizioni non si applicano a quei beni di origine ademprivile che i comuni possiedono e dichiareranno di voler ritenere, obbligandosi se boschivi a conservarli tali coltivandoli e sfruttandoli secondo le norme di coltura silvana, con divieto di taglio raso od a rotazione, se non interviene il parere favorevole dell'Ispettorato forestale e l'approvazione del Ministero d'agricoltura; gli altri saranno lasciati in piena ed assoluta proprietà ai comuni, colle norme da fissarsi nel regolamento, quando servono ai bisogni agrari della popolazione. So rimbos-

scabili verranno consegnati all'Ispettorato forestale per procedere al rimboscamento nell'interesse dei comuni che concorreranno nella spesa pel 50 per cento.

L'enfiteuta assume l'obbligo, sotto pena di decadenza, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota. La mancanza di coltivazione per il servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla propria volontà, non importa decadenza.

I concessionari, sotto pena di rescissione, come nell'articolo seguente, non potranno, per un periodo di 60 anni, cedere, alienare sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca, dividere o concedere ad antiresi ad altri i beni ad essi concessi, e sarà nullo, in modo assoluto, qualunque contratto stipulato durante i 60 anni all'oggetto indicato. Quando però concorrano speciali condizioni, che saranno in via di massima prestabilite dall'Amministrazione della Cassa, la stessa potrà permettere ai concessionari di cedere ad altri, anche durante i 60 anni, i beni ad essi concessi.

Le somme percepite dallo Stato, per i prodotti del taglio di boschi, per fitti e prezzi di cessione dei beni e per cause eventuali diverse, dalla pubblicazione della legge 2 agosto 1897 in poi, saranno restituite, al netto dalle spese, alla Cassa ademprivile. La Cassa sarà di pieno diritto surrogata nei diritti dello Stato verso i terzi.

Durante il tempo in cui i beni di origine ademprivile rimangono in possesso della Cassa, lo Stato rimborserà alla medesima l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale, che questa avrà annualmente pagata per i beni da essa amministrati.

La riscossione delle rendite, fitti, canoni ed altro, da parte della Cassa, sarà fatta con le norme, con la procedura e con i privilegi fiscali stabiliti dalle vigenti leggi per la riscossione delle imposte dirette. Contro i morosi si potrà procedere, dietro richiesta della Cassa, dall'esattore del comune nel quale sono gli immobili.

(Approvato).

#### Art. 5.

Il Consiglio d'amministrazione di ciascuna delle Casse ademprivili si compone di un presidente e di otto consiglieri.

Il presidente è nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio sopra terna proposta del prefetto della provincia.

Fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione l'intendente di finanza, l'ispettore forestale, l'ingegnere capo del Genio civile e l'ingegnere capo del catasto. Gli altri tre consiglieri sono eletti dal Consiglio provinciale con le norme dell'art. 42 della legge comunale e provinciale (testo unico).

Non potranno far parte del Consiglio di amministrazione i senatori, i deputati, i consiglieri provinciali, i membri della Giunta provinciale amministrativa.

Il presidente resta in carica 3 anni, e non è rieleggibile che dopo trascorso un triennio; gli altri membri elettivi, restano in carica due anni e non sono rieleggibili, se non dopo trascorso un biennio.

I membri elettivi godranno una medaglia di presenza in ogni adunanza.

Ciascuna delle due Casse avrà un direttore nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio e un ragioniere da nominarsi con le norme del regolamento.

Il servizio di Cassa sarà fatto dalla tesoreria della provincia. Il bilancio annuale della Cassa col resoconto delle operazioni compiute e l'elenco dei mutui sarà pubblicato gratuitamente nel foglio degli annunzi legali della rispettiva provincia.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. In questo articolo 5 è incorso un errore di stampa. Si dice che il Consiglio di amministrazione si compone di un presidente e 8 consiglieri; e nel distinguere i consiglieri si dice: « fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione l'intendente di finanza, l'ispettore forestale, l'ingegnere capo del Genio civile e l'ingegnere del catasto. Gli altri tre consiglieri » ecc.

Qui dovrebbe dire « gli altri 4 consiglieri », altrimenti non torna il numero. Si tratta di un semplice errore tipografico.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni l'art. 5 s'intenderà approvato con questa correzione.

## CAP. II.

### Monti frumentari e nummari.

#### Art. 6.

Ai numeri 1 e 2 dell'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382, e all'art. 1 della legge 28 luglio 1902, n. 342, sono sostituiti i seguenti articoli.

(Approvato).

#### Art. 7.

I Monti frumentari e nummari sono enti morali autonomi soggetti alle disposizioni della presente legge.

I Monti esistenti in più comuni contermini possono costituirsi in consorzio, come pure i Monti di nuova istituzione. L'Amministrazione consorziale del Monte, costituita con le norme che saranno stabilite nel regolamento, avrà sede nel comune che disporrà di un locale proprio e adatto pel Monte e in cui per ragioni di viabilità possano più facilmente accedere gli abitanti degli altri comuni.

(Approvato).

#### Art. 8.

Le Confraternite della Sardegna sono considerate come Opere pie e dovranno concorrere alla ricostituzione dei Monti nella misura non superiore al 10 per cento della rendita netta che ciascun anno sarà determinata dal prefetto, sentita la Commissione provinciale della beneficenza.

Potranno essere convertite a favore dei detti Monti le rendite delle Opere pie che più non corrispondessero al loro fine o che fossero esuberanti allo scopo per il quale furono fondate.

(Approvato).

#### Art. 9.

In mancanza di mezzi, di cui nell'articolo precedente, o quando essi non fossero sufficienti per la costituzione o la integrazione del patrimonio dei Monti frumentari, i comuni concederanno gratuitamente, per un periodo non maggiore di 10 anni, una estensione di terreno sufficiente a produrre la quantità di grano occorrente per la dotazione del Monte fra quelli adatti e di loro proprietà. In tal caso la Giunta

provinciale amministrativa, sopra parere favorevole del Consiglio comunale del luogo, con deliberazione a schede segrete presa a maggioranza assoluta coll' intervento dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune, ha facoltà di imporre agli abitanti del comune la coltivazione gratuita del terreno, con le norme per le prestazioni in natura che saranno stabilite nel regolamento.

Durante il termine della gratuita concessione, che potrà esser fatta anche dai privati, il terreno destinato alla semina sarà esente dall' imposta e dalla sovrimposta fondiaria. L' imposta erariale pei terreni esentati andrà in deduzione del contingente e non sarà in nessun caso reimposta.

La coltivazione del terreno sarà sotto la sorveglianza del direttore della cattedra ambulante. (Approvato).

#### Art. 10.

Quando il grano di un Monte sia esuberante ai bisogni delle prestazioni in natura, la parte eccedente è convertita in denaro.

In attesa del collocamento nelle operazioni indicate nell' art. 11 della parte in denaro del patrimonio del Monte, questa deve essere versata nella Cassa postale di risparmio.

(Approvato).

#### Art. 11.

Il capitale di ciascun Monte è costituito:

1° del capitale in natura e in denaro posseduto;

2° dell' anticipazione di una somma non superiore a L. 10,000 da concedersi dalla Cassa ademprivile a ciascun Monte, anche se essi si riuniscano in consorzio;

3° del magazzino montuario per deposito delle derrate e degli attrezzi;

4° di quei terreni che venissero ceduti al Monte, oltre quelli di cui all' art. 9, dagli enti morali o dai privati;

5° di tutti i terreni che, mediante i lavori idraulici lungo il corso dei fiumi saranno guadagnati negli attuali alvei improduttivi dei medesimi. Tali terreni, serbata la preferenza ai proprietari confinanti saranno concessi in enfiteusi alle società cooperative legalmente rico-

nosciute ed ai privati che ne facessero domanda con le norme stabilite nel regolamento.

La concessione ai privati che non siano fra i confinanti si farà in base ad asta e solo dopo due esperimenti d' asta deserta si potrà fare a trattativa privata.

A questo effetto i comuni sono autorizzati a fare gratuitamente tali cessioni.

Dai terreni comunali potrà essere dedotta una porzione possibilmente in un solo appezzamento di superficie non minore di ettari due e nel punto più vicino all' abitato, la quale sarà destinata a formare il campo sperimentale comunale. Tale campo sarà coltivato a cura e spese dell' Amministrazione del Monte, sotto la direzione della cattedra ambulante, e la rendita o la perdita derivante dalla coltura saranno attribuite all' Amministrazione del Monte.

Per quei Monti che non avessero magazzino montuario, l' Amministrazione provvederà un locale conveniente, togliendolo, ove occorra, in affitto.

Qualora non si potesse ottenere dal comune il terreno per il campo sperimentale, questo potrà essere acquistato, su parere del direttore della cattedra ambulante, a cura dell' Amministrazione del Monte, con i mezzi che potranno anche essere eccezionalmente somministrati dalla Cassa ademprivile.

(Approvato).

#### Art. 12.

I Monti frumentari possono fare le operazioni seguenti:

1° prestiti in grano, per gli scopi e con le norme che saranno stabilite dal regolamento;

2° prestiti in denaro, anche nella forma di anticipazione sopra pegno di derrate, per acquisto di concimi, di sementi, di materie anticrittogamiche, insettifughe o insetticide, di strumenti di lavoro e di scorte. Il Monte potrà pure somministrare direttamente, dietro pagamento in contanti o a credito, gli oggetti indicati.

I prestiti in denaro non possono essere superiori a L. 500 ciascuno e per ciascuno sovvenuto, nè avere durata maggiore di un anno, e sono fatti esclusivamente agli agricoltori, siano essi proprietari di terre, conduttori, mez-

zadri o enfiteuti. Saranno preferiti i prestiti ai piccoli coltivatori;

3° prestiti di attrezzi rurali per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposite tariffe approvate dal Consiglio d'amministrazione della Cassa ademprivile e da pagarsi al raccolto;

4° acquisto di terreni per rivendita a piccoli lotti quando sia dimostrata l'utilità dell'operazione.

Sui prestiti in natura e in denaro i Monti frumentari non potranno esigere un interesse che sia superiore del mezzo per cento a quello che corrispondono alla Cassa ademprivile.

(Approvato).

#### Art. 13.

I proventi annuali di ciascun Monte frumentario costituiti dal reddito delle operazioni di cui nell'articolo precedente, devono essere destinati, per non oltre la metà, nell'acquisto di nuovo seme selezionato ad incremento del capitale in grano posseduto dal Monte; e della parte rimanente potrà disporre l'Amministrazione del Monte nel modo che reputerà praticamente più conveniente per l'incremento della istituzione.

(Approvato).

#### Art. 14.

I Monti frumentari sono amministrati da Commissioni composte di cinque commissari quando la popolazione del comune supera i 1200 abitanti, per popolazione inferiore le Commissioni sono composte di tre commissari.

Un commissario è nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio o per delegazione dal prefetto; due commissari od uno quando le Commissioni sono di tre membri, sono eletti dai contribuenti del comune per imposta fondiaria e tassa bestiame, l'altro o gli altri due sono nominati dal Consiglio comunale. Essi sceglieranno il presidente.

Qualora la convocazione dei contribuenti rimanga deserta per due volte, il Consiglio comunale provvederà alla nomina dei due commissari.

I commissari durano in ufficio due anni e non possono rimanervi oltre due bienni consecutivi.

Non possono essere membri della Commissione il sindaco e gli assessori del comune.

L'Amministrazione del Monte registrerà in un libro in carta libera, ma tenuto con le guarantee di cui agli articoli 23 e 25 del Codice di commercio, l'elenco dei prestiti e delle restituzioni; e ognuno avrà facoltà di prenderne visione e copia.

(Approvato).

#### Art. 15.

Gli amministratori del Monte frumentario non possono in nessun caso, nè per interposta persona, avere mutui dal Monte per una somma maggiore alla media degli altri mutui.

Alla scadenza del prestito non è ammessa alcuna proroga o rinnovazione.

La violazione di queste disposizioni produce l'immediata decadenza dall'Amministrazione del Monte e gli amministratori responsabili sono puniti con un'ammenda da lire 100 a lire 1000.

L'ammenda, inflitta per decreto prefettizio, è esigibile coi privilegi fiscali e va ad incremento del patrimonio del Monte.

(Approvato).

#### CAP. III.

#### Casse agrarie.

#### Art. 16.

Le Casse agrarie possono costituirsi mediante trasformazione di Opere pie di credito, ovvero per iniziativa: dei Monti frumentari coi fondi in numerario che si addimostrino esuberanti ai bisogni del Monte; dei comuni, delle Opere pie, di altri enti morali o di privati.

Le Casse agrarie, costituite con la forma di Società cooperativa in nome collettivo, devono osservare le disposizioni del Codice di commercio concernenti la costituzione e il riconoscimento legale delle Società cooperative.

(Approvato).

#### Art. 17.

Il capitale di fondazione delle Casse agrarie, quando esse non siano costituite da Società in nome collettivo, non potrà essere inferiore a lire 3000 e dovrà essere interamente versato.

Se il capitale sia costituito dal comune o da

altri enti morali, potrà esserne chiesto il rimborso, in tutto o in parte, quando la Cassa abbia formato un fondo di riserva eguale al capitale da restituire.

Il capitale formato esclusivamente con contribuzioni di privati non potrà mai essere rimborsato per intero, dovendo una parte di esso rimanere a titolo di vincolo sociale.

Sul capitale, in qualsiasi modo costituito, potrà corrispondersi agli enti fondatori o ai privati un interesse non superiore al 2%.

(Approvato).

#### Art. 18.

Le anticipazioni della Cassa adempri-ville alle Casse agrarie non potranno mai essere superiori al capitale da ciascuna di queste posseduto.

Le Casse agrarie potranno essere autorizzate a funzionare come Casse di risparmio esercanti il credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

(Approvato).

#### Art. 19.

Le Casse agrarie fanno prestiti in danaro agli agricoltori indicati nell'art. 13 e per gli scopi seguenti:

- 1° per la coltivazione;
- 2° per la raccolta;
- 3° per le sementi;
- 4° per i concimi;
- 5° per le materie anticrittogamiche, insettifughe o insetticide;

6° per dotare i fondi di scorte vive o morte, di macchine ed attrezzi rurali, di attrezzi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura.

I prestiti per gli scopi indicati ai numeri 1 a 5 non possono essere superiori alla somma e per la durata che saranno indicate nel regolamento.

I prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame grosso e quelli per l'acquisto di macchine possono giungere, i primi a L. 2000, per la durata di due anni; i secondi a L. 3000, per la durata di tre anni.

L'interesse sui prestiti non potrà essere superiore al 5 per cento.

(Approvato).

#### Art. 20.

Gli agricoltori residenti nel comune nel quale opera la Cassa agraria, non costituita nella forma di Società cooperativa in nome collettivo, per ottenere il credito da essa, dovranno iscriversi alla medesima e versare, anche in rate, un diritto di primo ingresso non superiore a lire 5.

Le norme per la iscrizione degli agricoltori alla Cassa, per la cancellazione di essi, per la responsabilità solidale degli iscritti, nei casi in cui sia contemplata nello statuto della Cassa, per la pubblicità delle iscrizioni, per la partecipazione degli iscritti all'amministrazione ed al sindacato dell'Istituto, saranno stabilite nel regolamento.

(Approvato).

#### CAP. IV.

##### Consorzi agrari.

#### Art. 21.

Possono ottenere anticipazioni dalla Cassa adempri-ville, nella misura per ciascuno stabilita dal Consiglio d'amministrazione della stessa, anche i Consorzi agrari costituiti fra agricoltori nella forma di Società cooperative.

I Consorzi non possono fare le operazioni, di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo seguente, che con i soci.

Il versamento delle azioni sottoscritte può anche effettuarsi coll'attribuzione ad esse delle quote di partecipazione agli utili sociali.

(Approvato).

#### Art. 22.

I Consorzi agrari possono proporsi l'esercizio di una o più delle operazioni e funzioni seguenti:

1° acquistare per conto proprio o di terzi, per distribuirli ai soci, semi, concimi, sostanze anticrittogamiche, insettifughe o insetticide, merci, prodotti, bestiame, macchine, attrezzi;

2° vendere per proprio conto o di terzi, i prodotti agrari degli agricoltori del luogo, aprendo anche appositi magazzini propri di deposito e spaccio, o trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

3° fare anticipazioni contro deposito di determinati prodotti agricoli di facile conserva-

zione, trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

4° fare prestiti di attrezzi rurali e di macchine per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposita tariffa, approvata dal Consiglio d'amministrazione del Consorzio;

5° partecipare con altre società o con privati al commercio per la vendita ed esportazione all'estero dei prodotti agrari dei soci o degli agricoltori della zona nella quale opera il Consorzio;

6° fare saggi, analisi ed esperimenti; diffondere la conoscenza dell'uso razionale dei concimi; promuovere, agevolare e tutelare in qualsiasi guisa gl'interessi agricoli locali, con scuole pratiche e speciali di agricoltura, conferenze, pubblicazioni, biblioteche circolanti.

(Approvato).

#### Art. 23.

Alla Cassa ademprivile, ai Monti frumentari e nummari, alle Casse agrarie ed ai Consorzi agrari, sono estese le disposizioni contenute nel titolo V della legge 29 marzo 1906, n. 100 per il credito agrario in Sicilia.

(Approvato).

#### Art. 24.

La Cassa ademprivile, i Monti frumentari e le Casse agrarie sono alla dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale eserciterà la sua vigilanza sopra i detti Istituti, nei modi e con le forme che saranno stabiliti nel regolamento.

La vigilanza sopra i Monti frumentari e le Casse agrarie potrà essere dal Ministero delegata al direttore della Cassa ademprivile di ciascuna delle due provincie.

Il fondo del soppresso Consorzio sui Monti frumentari concorrerà nelle spese occorrenti per la vigilanza governativa.

È soppresso l'ufficio d'ispezione di cui nella lettera c dell'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382.

(Approvato).

### TITOLO II.

#### CAP. I.

##### Miglioramento agrario.

#### Art. 25.

L'art. 4 della legge 2 agosto 1897 è così modificato:

In ciascun capoluogo delle provincie dell'Isola è istituita una Giunta d'arbitri presieduta da un consigliere d'Appello o da un giudice di tribunale scelto dal primo presidente della Corte d'appello, da uno dei membri eletti della Giunta amministrativa nominato dal prefetto, da un membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati designato dal Consiglio stesso.

Sarà incaricato delle funzioni di segretario un vice cancelliere di pretura con decreto del primo presidente, con indennità da determinarsi dalla Giunta d'arbitri.

Le funzioni di membri della Giunta sono compensate con medaglia di presenza di L. 10 pagabili dalla Cassa ademprivile.

(Il resto identico all'art. 2 della legge 23 luglio 1902).

(Approvato).

#### Art. 26.

Dopo il 2° capoverso dell'art. 4 della legge 2 agosto 1897, n. 382, è aggiunta la seguente disposizione:

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa ademprivile può sempre intervenire in giudizio in tutte le cause che vertono davanti la Giunta d'arbitri e deve essere chiesto il suo parere, da emettersi entro quindici giorni, prima che la Giunta omologhi qualsiasi transazione. La Giunta anche dopo aver sentito il parere del Consiglio della Cassa ademprivile, può chiamare le parti per avere chiarimenti o per suggerire qualche modificazione, se lo credesse conveniente, e dovrà sempre tentare la conciliazione fra le parti stesse. (Il resto identico).

(Approvato).

#### Art. 27.

Al 1° capoverso dell'art. 5 della legge 2 agosto 1897, n. 382, dopo la parola « identificazione » sono aggiunte le seguenti:

Sarà inoltre esplicitamente detto se il fondo costituisce l'unico o quasi l'unico cespite di entrata del comune.

(Approvato).

#### Art. 28.

Al 1° capoverso dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1902, n. 342, è sostituito il seguente:

Le operazioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 2 agosto 1897 saranno condotte a termine entro il 31 dicembre 1909.

(Approvato).

Art. 29.

Quando dalle indicazioni dell'elenco formato da prefetti, di cui all'art. 5 della legge 2 agosto 1897, risulti che il fondo costituisce l'unico o quasi unico cespite d'entrata, e che perciò, per mancanza di altre risorse, i comuni si troverebbero in difficili condizioni finanziarie se fossero totalmente privati dei beni di origine ademprivile della terza categoria, indicati all'art. 6 della legge predetta, la Cassa ademprivile dovrà rilasciare ai comuni medesimi il godimento totale o parziale dei beni, senza l'obbligo di dividerli in quote, con contratto enfiteutico e con la corresponsione di un mite canone.

(Approvato).

Art. 30.

I beni delle Cussorgie, in possesso di fatto dei Cussorgiali al 1° gennaio 1906, saranno dalla Cassa ademprivile dati in enfiteusi perpetua con un canone annuale non superiore all'imposta fondiaria gravante sullo stesso terreno a quelli fra essi che ne facciano domanda entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento per la esecuzione della presente legge, con l'obbligo dei miglioramenti agrari nei terreni coltivabili, e della conservazione e miglioramento dei boschi nei terreni destinati ad uso forestale.

A coloro che preferiscono avere sui terreni attualmente posseduti la piena e libera proprietà la Cassa avrà l'obbligo di recederla mediante il pagamento in suo favore della somma complessiva di cinque annualità d'imposta fondiaria.

Agli effetti della precedente disposizione i suddetti possessori saranno preferiti a chiunque vantanti diritti risultanti da titolo non congiunto al possesso di fatto. Ove concorrano con possessori di fatto muniti di titolo saranno gli uni e gli altri mantenuti al possesso nello stesso stato, condizione e proporzione prima goduto.

(Approvato).

Art. 31.

In ciascuna delle due provincie di Cagliari e Sassari è istituita una cattedra ambulante di agricoltura, da specializzarsi a seconda dei bisogni locali e con sede e giurisdizione da stabilirsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il personale di ogni cattedra è costituito da un professore dirigente, da due assistenti e da sorveglianti esperti (n. 6 e 7 della tabella A).

Il ministro di agricoltura potrà, entro i limiti della somma stanziata, istituire con decreto Reale, poderi dimostrativi circondariali di superficie non minore di 10 ettari, nei quali si eseguiranno, a titolo di esempio, opere di bonificazione agrario, con indirizzo economico e prove colturali su piante la cui coltivazione sia ritenuta tale da essere incoraggiata e diffusa.

I poderi dimostrativi circondariali saranno diretti da un assistente o da un sorvegliante della cattedra ambulante, sotto la dipendenza del direttore della cattedra.

Il podere e la relativa casa colonica saranno costituiti mediante acquisto diretto del primo e costruzione della seconda, a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, nel caso che il fondo ne sia sprovvisto, ovvero che i fabbricati ivi esistenti non siano suscettibili di utile trasformazione.

I terreni per i poderi dimostrativi, ove non fosse possibile e conveniente servirsi di quelli di origine ademprivile o appartenenti al demanio dello Stato ed alle Amministrazioni locali, il Governo potrà acquistarli, oppure espropriarli, per ragioni di pubblica utilità, valendosi delle disposizioni dell'art. 27 della legge 2 agosto 1897, n. 382, o anche assumerli in enfiteusi.

In ogni provincia vi saranno stazioni di mouta e uno o più depositi di macchine ed attrezzi rurali.

La prima costituzione di tali stazioni e depositi sarà fatta a cura e spese del Ministero di agricoltura, industria e commercio. La successiva manutenzione e il rifornimento di tali stazioni e depositi sarà a carico della Cassa ademprivile.

Le rendite nette dei poderi dimostrativi saranno destinate al progressivo incremento dei

poteri dimostrativi stessi e delle istituzioni annesse.

Le piante e i semi prodotti negli appezzamenti dei poderi dimostrativi, a ciò destinati, saranno gratuitamente distribuiti a coloro che coltivano personalmente i loro terreni, ed a prezzi ridotti agli altri.

(Approvato).

#### Art. 32.

Nei comuni dove saranno i poderi dimostrativi delle cattedre ambulanti, i Monti frumentari potranno essere alloggiati nelle case coloniche annesse alle cattedre, e sarà in facoltà del Ministero di agricoltura di dichiarare non necessari i campi sperimentali municipali.

Il direttore del podere sarà anche il direttore del Monte frumentario, qualora il magazzino del Monte si trovi nel podere.

Le retribuzioni dei direttori, degli assistenti e dei sorveglianti esperti delle cattedre ambulanti saranno a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Al funzionamento dei poderi dimostrativi sarà provveduto con regolamento.

(Approvato).

#### Art. 33.

I terreni destinati per poderi dimostrativi annessi alle cattedre ambulanti, nonché gli edifici per magazzini dei Monti frumentari, per case coloniche, abitazioni, stazioni di monta, depositi di macchine ed altri fabbricati dei poderi dimostrativi, sono esenti dalle imposte erariali sui terreni e fabbricati e dalle sovrimposte provinciali e comunali. L'imposta sui terreni sgravati non darà luogo a reimposizioni, e conseguentemente verrà ridotto il contingente stabilito dalla legge di conguaglio.

(Approvato).

#### Art. 34.

Il termine di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1897, n. 382, è prorogato per un decennio.

All'art. 12 di detta legge è sostituito il seguente:

I centri di colonizzazione agraria che entro dieci anni dall'attuazione della presente legge sorgeranno in terreni incolti e non abitati alla

distanza almeno di tre chilometri dall'abitato e che abbiano una popolazione rurale stabile non inferiore a 15 individui in almeno tre case coloniche con 60 ettari o più di terreno razionalmente coltivati, godranno dell'esenzione dell'imposta fondiaria erariale.

L'imposta sui terreni sgravati non potrà essere reimposta e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente.

Il beneficio della esenzione dell'imposta fondiaria erariale sarà esteso alle colonie agrarie sorte nel quinquennio anteriore alla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 35.

La disposizione dell'art. 14 della legge 2 agosto 1897, n. 382, è estesa pure alle permutate e compravendite fino a venti ettari quando si comprovi che nei primi 10 ettari fu fabbricata la casa colonica o stalla.

Fino a che nelle provincie sarde non sia stato attivato il nuovo catasto rustico, non si farà luogo alla reimposizione della imposta sgravata, e conseguentemente verrà ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di conguaglio del 14 luglio 1864, n. 1831.

(Approvato).

#### Art. 36.

Ai proprietari dei terreni incolti o estensivamente coltivati, che compiranno per proprio conto o mediante contratti d'affitto a miglioramento o a mezzadria, opere di bonificazione agrario e di colonizzazione, dividendo i terreni stessi in poderi con casa colonica, stalla ed acqua potabile, di estensione capace di dare lavoro costante e remunerativo ad una famiglia d'agricoltori, sono concesse le facilitazioni seguenti:

a) esenzione per un decennio dell'imposta prediale erariale, a decorrere dai compiuti miglioramenti, debitamente constatati a cura del Ministero di agricoltura;

b) riduzione alla tassa fissa di una lira delle tasse tutte di bollo, registro ed ipotecarie cui possano dar luogo gli atti, di che nella prima parte del presente articolo e le formalità ipotecarie da essi dipendenti.

La tassa predetta sarà pagata all'atto della registrazione.

Per gli atti, di che nel precedente articolo, sono ridotti a metà i diritti che possono spettare ai notai a termini delle leggi vigenti.

L'imposta sui terreni sgravati non potrà essere reimposta, e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente.

(Approvato).

#### Art. 37.

Nel bilancio del Ministero d'agricoltura è stanziata per un ventennio, a partire dall'esercizio finanziario 1908-909, la somma annua di L. 25,000, di cui al n. 9 della tabella A, annessa alla presente legge, per sussidi e premi:

a) ai proprietari che concedano, ad enfiteusi a miglioramento, i loro terreni incolti o estensivamente coltivati, divisi in fondi non superiori a 15 ettari;

b) agli enfiteuti che compiano felicemente opere di bonificazione agrario, comprese le case coloniche, stalle, strade poderali e provvista d'acqua potabile;

c) ai coloni che si stabiliscano con dimora fissa nelle case coloniche, per un tempo non minore di 5 anni;

d) alle Cooperative che eseguiscano opere di bonificazione e di colonizzazione sui terreni incolti o estensivamente coltivati;

e) per incoraggiare le iniziative private dirette alla istituzione e al funzionamento, nei luoghi più adatti, di campi dimostrativi, intesi a facilitare la graduale organizzazione di aziende o tenimenti modello per la produzione del tabacco e la trasformazione degli avvicendamenti colturali.

(Approvato).

#### Art. 38.

Nel bilancio del Ministero delle finanze è stanziata per un ventennio, a partire dall'esercizio 1908-909, la somma annua di L. 15,000 per conferire premi a quei coltivatori che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli art. 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900, sulla coltivazione indigena del tabacco.

(Approvato).

#### Art. 39.

A modificazione dalle altre disposizioni esistenti sulla materia resta stabilito che i terreni privati sottoposti dai loro proprietari al rimboschimento sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovraimposta comunale e provinciale per anni 30 quando si tratti di boschi di alto fusto, e per anni 15 quando si tratti di cedui. L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione e conseguentemente verrà ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di congruaggio del 14 luglio 1864, numero 1831.

Lo sgravio e la esenzione si otterranno mediante domande in carta semplice rivolte all'agenzia delle imposte e corredate da certificato dell'ispezione forestale comprovante l'eseguito lavoro di rimboschimento nel terreno indicato. L'ispezione forestale è tenuta a rilasciare tale certificato praticando, ove occorra, opportuna visita sopra luogo a spese dello Stato.

(Approvato).

#### Art. 40.

Oltre l'esenzione dell'imposta fondiaria di cui nel precedente articolo, sono stabiliti i seguenti premi a favore di coloro che provvederanno al rimboschimento con semi e piantine.

Fino a lire 100 per una volta tanto e per ogni ettaro di terreno nudo rimboschito con piante di alto fusto con buon esito, da accertarsi mediante sopra luogo dall'ispettore forestale non meno di 5 anni dopo il piantamento o la seminazione. Fino a lire 50 per una volta tanto e per ogni ettaro di terreno rimboschito con bosco ceduo per modo da impedire gli smottamenti da accertarsi sopra luogo come sopra.

Le somme indicate rappresentano la misura massima alla quale potrà giungere il premio.

(Approvato).

#### Art. 41.

Le operazioni delle Associazioni mutue per l'assicurazione del bestiame in Sardegna sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e da quelle stabilite dalla legge 26 gennaio 1896, n. 44 (Testo unico).

(Approvato).

## CAP II.

*Bacini di irrigazione.*

## Art. 42.

Il canone annuale, non superiore a lire 200,000 fissato dall'articolo 11 della legge 28 luglio 1902, n. 342, per le opere d'irrigazione nelle provincie di Cagliari e di Sassari, verrà corrisposto dallo Stato per 45 anni, a cominciare dall'esercizio finanziario 1907-908, indipendentemente dalla durata della concessione di cui all'articolo 43.

La tabella allegata A è invariabile per quanto riguarda la somma complessiva dei canoni. A norma dei bisogni e delle circostanze, che si presenteranno all'atto pratico, potranno variare i canoni assegnati a ciascun bacino idrografico e la loro ripartizione, nei limiti della somma stanziata per ciascuna provincia, dovrà farsi per decreto Reale, in proporzione della somma prevista per la esecuzione delle opere, secondo i progetti definitivi approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Non dirò che brevi parole ancora sulla questione dell'irrigazione.

L'onor. ministro ha accennato come in alcune provincie l'irrigazione si fa da piccoli Consorzi; e questo è verissimo, come è vero che lo stesso sistema si usa nella provincia di Cuneo.

Ci sono infatti piccole riunioni di tre o quattro proprietari che, con un brevissimo canale, con un ruscello artificiale, fanno l'irrigazione anche di prati in forte pendio. Ma le irrigazioni ai piedi delle prealpi hanno forme speciali, però anche estensioni anguste.

La questione dei grandi canali e dei serbatoi, le cui acque devono essere condotte a rilevanti distanze, per bagnare ampie pianure, è di tutt'altra natura.

L'onor. ministro Lacava nel dire che, per la Sardegna si provvede a talune operazioni senza ricorrere ai Consorzi, bensì per cura dello Stato, e il ministro di agricoltura nell'accennare che anche i rimboschimenti si fanno per cura dello Stato, hanno finito ad esporre argomenti in favore della tesi che io ho sostenuta.

Se vuoi che le opere sieno eseguite, bisogna che le intraprenda direttamente lo Stato; ed io applaudo il ministro che comincia a mettersi su questa via.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare su questo art. 42, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 43.

All'articolo 28 della legge 2 agosto 1897, n. 382, è sostituito il seguente:

È data facoltà al Governo del Re, e nei limiti stabiliti dall'articolo precedente, di concedere alle provincie, ai comuni, ai Consorzi di interessati ed anche ad una o più Società private, ove i primi non chieggano la concessione, o i Consorzi non si costituiscano entro un anno dalla pubblicazione dei progetti definitivi e dei capitoli di concessione, i lavori di costruzione, manutenzione ed esercizio dei bacini di irrigazione e relativi canali.

Lo Stato corrisponderà alle provincie, ai comuni, ai Consorzi costituiti, ed in assenza loro alle Società, un canone annuo fisso e la riscossione dagli utenti del prezzo dell'acqua venduta, sia a scopo di irrigazione, sia per uso potabile, industriale e di forza motrice. Gli atti di concessione in base alle norme generali sancite dal regolamento, di cui al successivo articolo 55, fisseranno il limite massimo del prezzo dell'acqua per gli scopi indicati e l'ammontare del canone per ciascun bacino.

La durata della concessione non potrà eccedere i 55 anni.

(Approvato).

## Art. 44.

Alla scadenza della concessione tutte le opere relative al bacino d'irrigazione saranno proprietà dello Stato. Le opere secondarie che non verranno eseguite dallo Stato, come gli impianti per trasformazione della forza idraulica in energia elettrica, condutture ed opere accessorie per distribuzione d'acqua potabile, od impianti di qualunque natura passeranno in proprietà dei comuni interessati, mediante un equo compenso in favore del concessionario in base al valore delle opere, accertato in relazione allo stato di conservazione all'epoca della consegna.

Ove però la concessione del bacino d'irrigazione sia stata assunta da provincie o comuni isolati o consorziati, i quali abbiano o direttamente od indirettamente provveduto alla costruzione delle opere principali, tutte le altre sussidiarie resteranno proprietà delle stesse amministrazioni.

In ambi i casi i comuni avranno diritto di continuare ad esercitarle, usufruendo gratuitamente dell'acqua.

(Approvato).

### TITOLO III.

#### *Sistemazione idraulica.*

#### Art. 45.

L'esecuzione delle opere di bonificazione, correzione dei corsi d'acqua e rimboschimenti, autorizzate dalla legge 2 agosto 1897, n. 382, modificata dalle leggi 28 luglio 1902, n. 342, e 7 luglio 1902, n. 333, è regolata dalle disposizioni dei seguenti articoli.

(Approvato).

#### Art. 46.

Pei lavori di rimboscamento dei bacini montani è autorizzata, in aggiunta alle rimanenti L. 900,000 del fondo assegnato dalla legge 28 luglio 1902, n. 342, la maggior somma di L. 1,180,000 da stanziarsi nel bilancio del Ministero, di agricoltura, industria e commercio, a cominciare dall'esercizio 1907-908.

Il riparto della complessiva spesa di 2 milioni 80,000 lire negli esercizi dal 1907-908 al 1921-922, e l'assegnazione di essa ai vari lavori sono stabiliti nelle tabelle *B* e *C* allegate alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 47.

In aggiunta alle somme di lire 4,862,500 e di lire 2,450,000, che restano ancora da stanziare, rispettivamente per opere di correzione dei corsi d'acqua e per bonificazioni secondo la legge 28 luglio 1902, n. 342, sono autorizzate le maggiori spese di lire 8 milioni 267,500 per le prime e di lire 540,000 per le seconde, da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici a cominciare dall'esercizio 1908-909.

Il riparto della complessiva spesa di lire 16,120,000 negli esercizi dal 1907-908 al 1923-1924 e l'assegnazione di essa ai vari lavori, sono stabiliti nelle tabelle *D* e *E* allegate alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 48.

È autorizzata la maggiore spesa di lire 5,938,900 in aggiunta a quella di 8,268,100 lire ancora da stanziare secondo la legge 7 luglio 1902, n. 333, per le opere di bonifica della Sardegna dichiarate di 1<sup>a</sup> categoria.

Il fondo complessivo di lire 14,207,000 sarà stanziato nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici dall'esercizio 1907-908 al 1923-924. Nelle citate tabelle *D* e *E* sono stabiliti il riparto della spesa nei detti esercizi e le assegnazioni di essa alle varie opere.

(Approvato).

#### Art. 49.

Oltre le lire 14,746,400 cui ammontano le maggiori spese autorizzate per i lavori di cui agli articoli 42, 43 e 44, è assegnata la somma di lire 253,600, quale fondo a disposizione per spese maggiori od impreviste, restando così autorizzata per i lavori stessi la complessiva maggiore spesa di lire 15 milioni.

(Approvato).

#### Art. 50.

Le tabelle *D* e *E* sono invariabili, quanto alla determinazione dello stanziamento complessivo per ogni esercizio ed all'assegnazione della somma per ciascuna opera da eseguire.

È però in facoltà del Governo di proporre colle leggi di bilancio l'assegnazione del fondo occorrente per ciascun'opera secondo le effettive necessità, senza alcun riguardo alle previsioni fatte per leggi e per opere con le tabelle stesse.

(Approvato).

#### Art. 51.

Le economie, che per qualsiasi titolo si verificassero nella esecuzione di una delle opere contemplate nell'art. 46, saranno erogate a beneficio delle altre opere contemplate nell'arti-

colo stesso. Le economie che si verificassero in una delle opere contemplate nei precedenti articoli 47 e 48 saranno erogate a beneficio di altre fra le opere stesse, o portate in aumento del fondo a disposizione indicato nell'art. 49.

(Approvato).

Art. 52.

L'esecuzione delle opere di correzione di corsi d'acqua e di bonificazione contemplate nei precedenti articoli 47 e 48 può essere affidata, quando l'importo a base di appalto non superi le 200,000 lire, anche per trattativa privata a Società cooperative di produzione e lavoro.

Ai Consorzi, che già siano o fossero regolarmente costituiti fra Società cooperative di produzione e lavoro, può essere affidata anche per trattativa privata l'esecuzione delle opere suddette, purchè l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti, che potrebbero essere affidati alle singole Società costituenti il Consorzio, secondo le norme vigenti.

Potrà pure essere consentito che la cauzione sia formata mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata, da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato.

Le concessioni, contemplate nel presente articolo, saranno fatte quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, le Società od i Consorzi presentino sufficienti garanzie di idoneità, stabilità e solvibilità per la regolare esecuzione delle opere da appaltarsi.

(Approvato).

Art. 53.

La spesa per la costruzione delle opere contemplate negli articoli 46, 47 e 48 sarà ripartita per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico degli interessati.

Saranno considerati come interessati:

a) per la correzione dei corsi d'acqua e per le opere forestali, siano esse di rinsaldamento come di rimboscimento propriamente detto, le provincie nelle quali scorre il corso d'acqua da correggersi.

Per il fiume Tirso, interprovinciale, il concorso sarà dato esclusivamente dalla provincia di Cagliari;

b) per le bonificazioni le provincie ed i

proprietari dei terreni da bonificarsi, sieno essi privati od enti morali o pubbliche Amministrazioni.

Il contributo a carico di questi sarà così diviso: dodici e mezzo per cento a carico della provincia e dodici e mezzo per cento a carico dei proprietari dei terreni che li verseranno in dieci rate annuali a far tempo dall'anno successivo al completamento dei lavori.

(Approvato).

Art. 54.

Salvo quanto è disposto nei precedenti articoli, nulla è immutato circa le opere in essi contemplate alle disposizioni delle citate leggi 2 agosto 1897, n. 382, 28 luglio 1902, n. 342, e 7 luglio 1902, n. 333.

(Approvato).

TITOLO IV.

Viabilità.

Art. 55.

Per la costruzione e l'esercizio di ferrovie destinate a raccordare fra loro le due reti esistenti, a congiungere alle medesime regioni isolate e a completare i tronchi già in esercizio, il Governo del Re è autorizzato a concedere la sovvenzione chilometrica di cui all'articolo 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413, nel limite e con la procedura in essa stabilita.

(Approvato).

Art. 56.

La strada nazionale litoranea al nord dell'isola di Sardegna dal ponte Liscia a porto Puzzu verrà costruita interamente a spese dello Stato.

(Approvato).

Art. 57.

La spesa relativa alle costruzioni delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie di cui alla legge 8 luglio 1903, n. 312 sarà ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico delle provincie.

(Approvato).

## TITOLO V.

*Opere portuali.*

## Art. 58.

Il porto di Bosa è classificato di 1ª categoria nei riguardi della sicurezza della navigazione generale.

(Approvato).

## TITOLO VI.

*Istruzione pubblica.*

## Art. 59.

A cominciare dall'anno scolastico 1907-1908 sarà estesa ai comuni delle due provincie della Sardegna la disposizione del primo comma dell'art. 84 della legge per la Basilicata.

(Approvato).

## TITOLO VII.

*Disposizioni generali.*

## Art. 60.

Per le condutture d'acqua potabile o pozzi artesiani che si costruiranno nei comuni della Sardegna, lo Stato concorrerà con un contributo in ragione della metà della spesa oppure con il pagamento della metà della quota di ammortamento dei mutui che i comuni stessi fossero per contrarre al detto scopo.

(Approvato).

## Art. 61.

Nei comuni della Sardegna maggiormente infestati dalla malaria saranno distribuiti annualmente e gratuitamente prodotti chinacei fino alla concorrenza del valore di vendita di lire 30,000, la qual somma sarà prelevata dal capitolo del bilancio del Ministero delle finanze riguardante i sussidi per diminuire le cause della malaria.

(Approvato).

## Art. 62.

Restano in vigore le disposizioni delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 2 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna, quelle della legge 7 luglio 1901, n. 334, per provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario e quelle della legge 15 luglio 1906, n. 383, concernenti i provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna, che non siano contrarie alle disposizioni della presente legge.

Ogni altra disposizione contraria è abrogata.

(Approvato).

## Art. 63.

Il Governo del Re ha facoltà di modificare i regolamenti per la esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, e di coordinare in testo unico le disposizioni di questa e delle precedenti leggi.

(Approvato).

TABELLA A.

## MIGLIORAMENTO AGRARIO

Provvedimenti per l'agricoltura e bacini d'irrigazione. Spese a carico del bilancio del Ministero di agricoltura.

OGGETTO DELLA SPESA	ESERCIZI					Esercizi 1912-913 fino al 1926-27	Canoni annui per 45 anni
	1907-908	1908-909	1909-910	1910-911	1911-912		
<b>I. — Provvedimenti per l'agricoltura.</b>							
1 Acquisto di poderi dimostrativi circondariali . . . . .	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	»	
2 Costruzione di case coloniche, stalle magazzini nei poderi dimostrativi e costruzione di locali per 2 stazioni di monta e depositi di macchine . . .	60,000	60,000	60,000	60,000	»	»	
3 Acquisto di animali riproduttori per le stazioni di monta . . . . .	»	5,500	5,500	5,500	»	»	
4 Acquisto di macchine, attrezzi e scorte	7,000	7,000	7,000	»	»	»	
5 Capitale circolante per detti poderi . .	5,000	5,000	5,000	5,000			
6 Stipendi al personale delle cattedre: 2 direttori a . . . L. 4,000 L. 8,000 2 assistenti di 1 <sup>a</sup> a » 2,000 » 4,000 2 » di 2 <sup>a</sup> a » 1,500 » 3,000 L. 15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
7 Sorveglianti esperti . . . . .	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
8 Indennità di trasferta al personale suddetto . . . . .	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
9 Sussidi e premi di cui all'art. 11 della legge (enfiteuti, coloni, cooperative) .	»	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
10 Spese per studi, ricerche, esperienze culturali e diverse . . . . .	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
Totale per ogni esercizio . . .	134,000	164,000	164,000	157,500	87,000	67,000	
Spese del quinquennio . . . . . L. 707,500							
Spese per gli altri 15 anni . . . . . » 1,005,000							
Totale . . . L. 1,712,500							
<b>II. — Bacini d'irrigazione.</b>							
11 Bacino del Campidano di Cagliari . . . . .							70,000
12 Id. di Santa Gilla e versante ovest del golfo di Cagliari . . . . .							40,000
13 Id. del Tirso . . . . .							40,000
14 Id. del Coghinas . . . . .							30,000
15 Id. del Cedrino . . . . .							20,000
Somma complessiva . . . . .							200,000

CADOLINI. Domando la parola sulla tabella A.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Non vorrei che mi si rimproverasse d'insistere sopra certe osservazioni, ma in questa tabella si dice: bacini d'irrigazione; bacino del Campidano di Cagliari, bacino di Santa Cilla, bacino del Tirso ecc.; ma questi bacini che cosa sono? Sono serbatoi oppure bacini d'irrigazione? Ecco il problema. Qui si dice bacini d'irrigazione; io domando: che cosa

sono questi bacini, sono i territori o sono i serbatoi?

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Sotto questo nome sono indicate tutte le opere d'irrigazione: serbatoi, canali, derivazioni d'acqua ecc.

CADOLINI. Per carità questa è una spiegazione che vale assai poco. (*ilarità*).

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, la tabella A s'intende approvata.

TABELLA B.

Stanziamanti da farsi nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura  
 pel rimboschimenti della Sardegna.

ESERCIZI	Stanziamanti da farsi secondo la legge 28 luglio 1902 n. 342	Maggiori stanziamanti da farsi secondo il nuovo disegno di legge	Stanziamanti da farsi secondo il nuovo disegno di legge nel bilancio del Ministero di agricoltura industria e commercio	
1907-908 . . . . .	71,300	+	92,600	163,900
1908-909 . . . . .	71,300	+	92,600	163,900
1909-910 . . . . .	71,300	+	92,600	163,900
1910-911 . . . . .	71,300	+	92,600	163,900
1911-912 . . . . .	71,300	+	92,600	163,900
1912-913 . . . . .	71,300	+	92,600	163,900
1913-914 . . . . .	71,300	+	92,600	163,900
1914-915 . . . . .	71,300	+	92,600	163,900
1915-916 . . . . .	71,300	+	92,600	163,900
1916-917 . . . . .	71,300	+	92,600	163,900
1917-918 . . . . .	71,300	+	92,600	163,900
1918-919 . . . . .	71,300	+	92,600	163,900
1919-920 . . . . .	8,800	+	32,600	41,400
1920-921 . . . . .	8,800	+	31,000	39,800
1921-922 . . . . .	8,800	+	22,200	31,000
1922-923 . . . . .	8,800	-	8,800	»
1923-924 . . . . .	8,800	-	8,800	»
	900,000	+	1,180,000	2,080,000

(Approvata).

TABELLA C.

## Lavori forestali in Sardegna che richiedono maggiori stanziamenti.

PROVINCIE	Stanziamenti approvati con la legge 28 luglio 1902, n. 342	Aumenti dipendenti dal presente disegno di legge	Totale delle somme occorrenti per lavori forestali
<b>Cagliari.</b>			
Rimboscimento nel bacino di Settimo nel Campidano	100,000	50,000	150,000
Id. nel Sestu, Pula e Fluminì-Mannu . . .	250,000	370,000	620,000
Id. nel Tirso per la parte compresa nella provincia di Cagliari. . . . .	400,000	200,000	600,000
Totale . . .	750,000	620,000	1,370,000
<b>Sassari.</b>			
Rimboscimento nel bacino del Tirso compreso nella provincia di Sassari . . . . .	»	100,000	100,000
Id. nel Coghinas . . . . .	400,000	410,000	810,000
Id. nel Cedrino . . . . .	100,000	50,000	150,000
Totale . . .	500,000	560,000	1,060,000
Complessivo per le due provincie . . .	1,250,000 (a)	1,180,000	2,430,000 (b)

(a) Di questa somma sono state stanziare a tutto il 1906-907 lire 350,000; restano quindi da stanziare lire 900,000.

(b) Di questa somma essendosi stanziare lire 350,000 a tutto il 1906-907, restano da stanziare lire 2,080,000.

(Approvata).

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

TABELLA D.

**Stanziamenti da farsi per la spesa occorrente per la sistemazione idraulica  
e per le bonifiche della Sardegna.**

ESERCIZI finanziari	Stanziamenti da farsi nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici			Aumenti e diminuzioni dipendenti dal nuovo disegno di legge	Stanziamenti da farsi in base al nuovo disegno di legge nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere autorizzate dalle leggi			
	secondo la legge 28 luglio 1902 n. 342	secondo la legge 7 luglio 1902 n. 333	in totale		28 luglio 1902 n. 342	7 luglio 1902 n. 333	come fondo a disposi- zione	in totale
1907-908 ..	537,000	200,000	737,500	»	537,500	200,000	»	737,500
1908-909 ..	537,500	200,000	737,500	+ 1,262,500	1,820,000	350,000	30,000	2,000,000
1909-910 ..	537,500	400,000	937,500	+ 1,062,500	1,560,000	415,000	25,000	2,000,000
1910-911 ..	537,500	400,000	937,500	+ 1,062,500	1,425,000	550,000	25,000	2,000,000
1911-912 ..	537,500	400,000	937,500	+ 1,062,500	1,470,000	505,000	25,000	2,000,000
1912-913 ..	537,500	308,100	845,600	+ 1,154,400	1,385,000	600,000	15,000	2,000,000
1913-914 ..	537,500	200,000	737,500	+ 1,062,500	1,340,000	450,000	10,000	1,800,000
1914-915 ..	537,500	200,000	737,500	+ 1,062,500	1,020,000	770,000	10,000	1,800,000
1915-916 ..	537,500	200,000	737,500	+ 1,062,500	1,010,000	780,000	10,000	1,800,000
1916-917 ..	537,500	200,000	737,500	+ 1,062,500	1,025,000	765,000	10,000	1,800,000
1917-918 ..	537,500	200,000	737,500	+ 1,062,500	910,000	880,000	10,000	1,800,000
1918-919 ..	400,000	200,000	600,000	+ 1,200,000	680,000	1,112,000	8,000	1,800,000
1919-920 ..	200,000	200,000	400,000	+ 1,400,000	550,000	1,235,000	15,000	1,800,000
1920-921 ..	200,000	200,000	400,000	+ 1,400,000	375,000	1,410,000	15,000	1,800,000
1921-922 ..	200,000	300,000	500,000	+ 1,300,000	330,000	1,454,400	15,600	1,800,000
1922-923 ..	200,000	400,000	600,000	- 1,200,000	385,000	1,400,000	15,000	1,800,000
1923-924 ..	200,000	400,000	600,000	- 1,243,100	497,500	1,330,600	15,000	1,843,100
1924-925 ..	»	400,000	400,000	- 400,000	»	»	»	»
1925-926 ..	»	400,000	400,000	- 400,000	»	»	»	»
<b>Da riportare</b>	<b>7,312,500</b>	<b>5,408,100</b>	<b>12,720,600</b>	<b>+ 17,860,000</b>	<b>16,120,000</b>	<b>14,207,000</b>	<b>253,600</b>	<b>30,580,600</b>

LEGISLATURA XIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-1907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

Segue TABELLA D.

ESERCIZI finanziari	Stanziamanti da farsi nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici			Aumenti e diminuzioni dipendenti dal nuovo disegno di legge	Stanziamanti da farsi in base al nuovo disegno di legge nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere autorizzate dalle leggi			
	secondo la legge 28 luglio 1902 n. 342	secondo la legge 7 luglio 1902 n. 333	in totale		28 luglio 1902 n. 342	7 luglio 1902 n. 333	come fondo a disposi- zione	in totale
Riporto . .	7,312,500	5,408,100	12,720,600	+ 17,860,000	16,120,000	14,207,000	253,600	30,580,600
1926-927 . .	»	400,000	400,000	— 400,000	»	»	»	»
1927-928 . .	»	400,000	400,000	— 400,000	»	»	»	»
1928-929 . .	»	400,000	400,000	— 400,000	»	»	»	»
1929-930 . .	»	400,000	400,000	— 400,000	»	»	»	»
1930-331 . .	»	400,000	400,000	— 400,000	»	»	»	»
1931-932 . .	»	400,000	400,000	— 400,000	»	»	»	»
1932-933 . .	»	460,000	460,000	— 460,000	»	»	»	»
	7,312,500	8,268,100	15,580,600		16,120,000	14,207,000	253,600	
				(a) + 15,000,000				30,580,600

(a) Prospetto dimostrativo della ripartizione della somma di 15 milioni da autorizzare.

	Per opere di cui alla legge 28 luglio 1902 n. 342	Per opere di cui alla legge 7 luglio 1902 n. 333	Per fondo a disposizione	In totale
Somme occorrenti . . . . .	16,120,000	14,207,000	253,600	30,580,600
Somme da stanziare secondo le leggi . . . . .	7,312,500	8,268,100	»	15,580,600
Maggiori somme da autorizzare . . . . .	8,807,500	5,938,900	253,600	15,000,000

(Approvata).

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

TABELLA E.

Ripartizione fra le varie opere dei 15 milioni di spese da autorizzare  
per la sistemazione idraulica della Sardegna.

N. d'ordine	INDICAZIONE DEL LAVORO	Somma che resta da stanziare secondo le leggi già approvate	Somma che si richiede col presente disegno di legge	Maggiori somme da autorizzare
	<b>I. — Opere autorizzate dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342.</b>			
	<b>a) Bacino idrografico del Campidano di Cagliari:</b>			
1	Correzioni dei torrenti del Campidano . . . . .	150,000	250,000	+ 100,000
	<b>b) Bacino idrografico di Santa Gilla e versante Ovest del golfo di Cagliari:</b>			
2	Correzione del Flumini Mannu ed affluenti . . . . .	1,032,500	3,630,000	+ 2,597,500
3	Correzione del Rio di Sestu . . . . .	»	300,000	+ 300,000
4	Correzione del Rio di Pula . . . . .	140,000	90,000	- 50,000
	<b>c) Bacino idrografico del Tirso:</b>			
5	Correzione del Tirso . . . . .	1,200,000	3,800,000	+ 2,600,000
	<b>d) Bacino idrografico Sud-Est di Orstano:</b>			
6	Correzione del Rio di Malu e del Rio Bellu presso S. Ga- vino a Torralba . . . . .	200,000	570,000	+ 370,000
	<b>e) Bacino idrografico del Rio di Mogoro:</b>			
7	Correzione del Rio di Mogoro . . . . .	200,000	500,000	+ 300,000
	<b>f) Bacino idrografico del Flumendosa:</b>			
8	Difesa del ponte sul Flumendosa e degli abitati del Serrabus . . . . .	500,000	1,430,000	+ 930,000
	<b>g) Bacino idrografico del Coghinas:</b>			
9	Correzione del Coghinas . . . . .	950,000	1,520,000	+ 570,000
	<b>h) Bacino idrografico del Cedrino:</b>			
10	Correzione del Cedrino . . . . .	490,000	1,040,000	+ 550,000
	<b>Totali — Opere di correzione dei corsi d'acqua . . .</b>	<b>4,862,500</b>	<b>13,130,000</b>	<b>8,267,500</b>
	<b>g) Bonificazioni:</b>			
11	Stagno di Tortoli, S. Luri, Simberigi ed altri . . . . .	700,000	1,040,000	+ 340,000
12	Paludi Salinedde, presso Terranova . . . . .		800,000	
13	Valle di Santa Lucia, presso Bonovra . . . . .	1,750,000	400,000	+ 200,000
14	Stagno di Kalik, presso Alghero . . . . .		750,000	
	<b>Totali — Opere di bonificazioni autorizzate dalle leggi succitate . . .</b>	<b>2,450,000</b>	<b>2,990,000</b>	<b>540,000</b>

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904 907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

Segue TABELLA E.

N. d'ordine	INDICAZIONE DEL LAVORO	Somma che resta da stanziare secondo le leggi già approvate	Somma che si richiede col presente disegno di legge	Maggiori somme da autorizzare
	<i>2° — Opere autorizzate dalla legge 7 luglio 1902, n. 333, per bonificazioni.</i>			
15	Paludi del Campidano di Oristano . . . . .	7,560,000	11,700,000	+ 4,140,000
16	Agro di Sassari e Porto Torres . . . . .	709,100	1,037,000	+ 328,900
17	Agro di Posada . . . . .	»	870,000	+ 870,000
18	Agro di Orosei . . . . .	»	170,000	+ 170,000
19	Agro di Siniscola . . . . .	»	300,000	+ 300,000
20	Valle inferiore del Liscia . . . . .	»	130,000	+ 130,000
	Totale — Nuove bonifiche di cui alla legge 7 luglio 1902, n. 333. . . . .	8,268,100	14,207,000	+ 5,938,900
	Totale delle somme relative alle opere di cui ai nn. 1 e 2 . . . . .	15,580,000	30,327,000	14,740,400
	<i>3° — Fondo a disposizione per spese maggiori od impreviste per le opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonifica contemplate nella presente legge . . . . .</i>	»	353,600	253,600
	Totale generali . . . . .	(a) 15,580,600	(a) 30,580,600	(a) 15,000,000

(a) La ripartizione di questa somma fra le diverse opere risulta dal seguente prospetto riassuntivo:

	Opere di correzione dei corsi d'acqua di cui alla legge 28 luglio 1902 n. 342	Bonifiche di cui alla legge 28 luglio 1892 n. 342	Bonifiche di cui alla legge 7 luglio 1902 n. 333	Fondo a disposizione	Totale
Somme occorrenti. . . . .	13,130,000	2,990,000	14,207,000	253,600	30,580,600
Somme da stanziare secondo le leggi . . . . .	4,862,500	2,450,000	8,268,100	»	15,580,600
Maggiori somme da autorizzare. . . . .	8,267,500	540,000	5,938,900	253,600	13,000,000

(Approvata).

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari a voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

**Discussione del disegno di legge: « Aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvate con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 » (N. 654).**

PRESIDENTE. Ora viene la discussione del disegno di legge: « Aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvate con Regio decreto 21 febbraio 1905, n. 70 ».

VIGANO', *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANO', *ministro della guerra*. Nell' intestazione di questo disegno di legge si dice: « presentato dal ministro della guerra », mentre invece si dovrebbe dire: « disegno di legge

presentato dal ministro della guerra, di concerto col ministro del tesoro ».

Prego il Senato di voler consentire che si faccia questa correzione.

PRESIDENTE. Sarà fatta.

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 654).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

**Art. 1.**

All'articolo 74 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, aggiungerò:

Però per gli ufficiali dell'esercito attivo permanentemente sottoindicati, e pei farmacisti militari, la pensione sarà liquidata secondo la seguente tabella:

GRADI	Stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, personale permanente dei Distretti, personale delle fortezze		Corpo sanitario, di commissariato, contabile, veterinario e farmacisti militari		Reali carabinieri	
	1		2		3	
	sopra le prime 2000 lire	sopra ogni rimanente somma	sopra le prime 2000 lire	sopra ogni rimanente somma	sopra le prime 2000 lire	sopra ogni rimanente somma
Sottotenente . . . . .	1/34	1/51	1/36	1/55	1/36	1/55
Tenente . . . . .	1/33	1/50	1/35	1/53	1/35	1/53
Capitano . . . . .	1/33	1/50	1/36	1/55	1/35	1/52
Maggiore . . . . .	1/35	1/52	1/38	1/57	1/37	1/55
Tenente colonnello . . . . .	1/37	1/53	»	»	»	»
Farmacista di 1ª classe . . . . .	»	»	1/37	1/56	»	»
Farmacista capo di 2ª classe . . . . .	»	»	1/37	1/55	»	»
Farmacista capo di 1ª classe . . . . .	»	»	»	»	»	»
Chimico farmacista direttore . . . . .	»	»	1/35	1/53	»	»
Chimico farmacista ispettore . . . . .	»	»	»	»	»	»

Le pensioni per ferite o infermità contratte per causa di servizio, di cui all'art. 101 del testo unico sopracitato, saranno sempre computate secondo le aliquote indicate nella colonna 1ª della tabella, a qualsiasi arma o corpo appartenga l'ufficiale.

(Approvato).

#### Art. 2.

All'art. 67 del citato testo unico è sostituito il seguente:

Sono computati come servizio effettivo agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo od in riforma:

a) sei anni antecedenti al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, all'ufficiale del corpo sanitario militare;

b) tre anni antecedenti al conseguimento della laurea in zootecnia, all'ufficiale del corpo veterinario militare;

c) tre anni antecedenti alla nomina a sottotenente di artiglieria o del genio all'ufficiale che sia stato assunto in servizio con tale grado senza aver frequentato o avendo frequentato soltanto in parte i corsi dell'Accademia militare, comprendendosi nel computo dei detti tre anni quel tempo qualsiasi che abbia passato ai corsi dell'Accademia militare.

Tali periodi di sei o di tre anni non possono decorrere che dall'età di 17 anni.

I servizi militari, che gli stessi ufficiali avessero effettivamente prestati anteriormente al conseguimento delle lauree dianzi accennate o alla nomina a sottotenente di artiglieria o del genio, non sono computati a meno di rinunciare al calcolo dei sei o tre anni sopradetti.

(Approvato).

#### Art. 3.

All'art. 87 del citato testo unico, quale fu modificato dalla legge 19 luglio 1906, n. 389, vengono aggiunti i seguenti comma:

Gli ufficiali dell'esercito attivo permanente che vengono collocati in posizione di servizio ausiliario, in applicazione dei limiti di età stabiliti dall'art. 8 della legge sull'avanzamento, non potranno essere collocati a riposo, eccetto il caso di motivi disciplinari o di salute, fino a che non abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita pel grado col

quale furono collocati nella predetta posizione di servizio ausiliario. L'obbligo di mantenerli a tale scopo nella posizione di servizio ausiliario però è limitato ad otto anni.

Anche gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, pur conservando la idoneità pel grado del quale sono rivestiti, potranno essere collocati in posizione ausiliaria (o direttamente o pel tramite del congedo provvisorio in dipendenza delle proprie condizioni di età e di servizio) e trattenuti in tale posizione fino a che abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il loro grado, sempre però per non più di otto anni.

(Approvato).

#### Art. 4.

All'articolo 9 del citato testo unico aggiungere:

Gli ufficiali superiori potranno però, anche prima di aver raggiunti i 52 anni di età ed i 30 anni di servizio, far valere il diritto di cui sopra, purchè abbiano raggiunto gli estremi di età e di servizio all'uopo richiesti pel grado di capitano.

In questo caso la pensione sarà loro liquidata colle stesse norme e competenze dovute pel grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio passato nei gradi superiori.

(Approvato).

#### Art. 5.

Per gli ufficiali del corpo invalidi e veterani la pensione sarà liquidata in base alle aliquote stabilite, per la rispettiva arma di provenienza, dalla tabella dell'art. 1, ferme restando le disposizioni dell'art. 59 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

(Approvato).

#### Art. 6.

Per gli ufficiali del Regio esercito è computabile, agli effetti della pensione, il tempo da essi passato come ufficiali di complemento provenienti dai volontari di un anno.

(Approvato).

*Disposizioni transitorie.*

## Art. 7.

Le disposizioni della presente legge saranno applicabili solo agli ufficiali che alla data della sua promulgazione si troveranno:

1° In servizio attivo permanente - in aspettativa - in disponibilità.

2° In posizione di servizio ausiliario.

A coloro, fra questi ultimi, che, essendo richiamati in servizio, avessero conseguita una promozione, sarà concesso il diritto di opzione fra:

a) il trattamento delle vigenti leggi (testo unico quale fu modificato dalla legge 19 luglio 1906, n. 389);

b) la liquidazione della pensione, secondo la tabella dell'art. 1 della presente legge, fatta sulla media degli stipendi del grado col quale furono collocati in posizione ausiliaria calcolata come se in quel grado avessero trascorsi anche gli anni passati nel grado superiore quali richiamati in servizio, e di quel grado stesso avessero goduto tutti gli aumenti stabiliti da leggi successive.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle RR. Avvocature erariali » (N. 600).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle Regie Avvocature erariali ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Mariotti Filippo, di dar lettura del disegno di legge.

**MARIOTTI FILIPPO, segretario,** legge:  
(V. Stampato N. 600).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore De Cupis.

**DE CUPIS.** Onorevoli Senatori! Poche parole su questo disegno di legge, che s'intitola del « Riordinamento della R. Avvocatura ».

In mezzo allo agitarsi di tutte le Amministrazioni dello Stato, le RR. Avvocature son rimaste pazienti d'una condizione troppo inadeguata all'altezza del loro ufficio, sostenute dal

sentimento profondo del loro dovere e dalla nobiltà delle proprie funzioni.

In venti anni l'organico delle Avvocature è rimasto immutato; e in questo non breve periodo di tempo tutte le Amministrazioni dello Stato hanno ricevuto ad intervalli, anche non lunghi, successivi miglioramenti. Era adunque ben degna cura del Governo che si pensasse anche a questo personale, nelle cui mani sono i più gravi interessi dello Stato.

Ed io ringrazio l'onorevole ministro di aver finalmente preso cura dei legittimi desideri del personale che ho l'onore di dirigere, ringrazio l'Ufficio centrale di aver dato il suo suffragio alle proposte di miglioramento che al Senato sono state presentate. Lo ringrazio altresì dei voti da esso espressi per la elevazione morale degli uffici delle Avvocature.

L'organico che sta innanzi al Senato non adegua certamente gli stipendi alla funzione; che molto più certamente si vorrebbe, se, anche in scarsa misura, si volesse lo stipendio dell'Avvocatura dello Stato raggiugnare al guadagno dell'Avvocatura del libero foro. Ma tenuto conto della media generale degli stipendi dei pubblici uffici, l'organico che si presenta alla vostra approvazione porta non disprezzabile miglioramento a tutta la categoria. So che lagnanze non poche sono state elevate, tanto per parte degli avvocati, quanto per parte dei procuratori, contro il cambiamento che nella Camera elettiva ha subito il progetto che dal Ministero era stato proposto. E di questo cambiamento e per l'ordine degli uffici e per altre ragioni, che non fa bisogno di dire, sono io il primo a dolermi; ma ho fiducia che, in difetto di questo ordinamento, possa ancora per ordinamenti nuovi, che non importeranno nuovi aggravii al tesoro dello Stato, non lontanamente ripararsi. Intanto è certo che, pur così, conformato, l'ordinamento che si propone reca non poco beneficio a tutte indistintamente le classi, beneficio che non deve e non può essere ulteriormente ritardato.

La pazienza del personale ha avuta una troppo lunga attesa; e il malcontento non sarebbe forse più rattenuto se questo organico si allontanasse ancora da lui, come l'onda da Tantalo.

Per questa ragione faccio io il primo atto di abnegazione sui sentimenti miei, e prego

voi, onorevoli colleghi, a voler dare il vostro suffragio alle proposte che nel progetto si contengono.

All'Ufficio centrale, e particolarmente al suo illustre relatore, io debbo ancora grazie su le cose proposte ad elevamento morale degli uffici: il cambiamento della denominazione in avvocati di Stato; il cambiamento di dipendenza, che vorrebbe darsi alla Presidenza del Consiglio, conferirebbero certo non poco al maggior prestigio degli uffici. E son cose che furono già da me suggerite, e che mi piace di vedere ora apprezzate ed accolte, tanto nella relazione che ha presentato il progetto di legge alla Camera, quanto nella relazione che l'Ufficio centrale presenta ora al Senato.

MASSABO', *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSABO', *relatore*. Ho domandato la parola per ringraziare il senatore De Cupis delle parole gentili rivolte all'Ufficio centrale, e a me in modo particolare, pur non avendo altro merito che quello d'aver studiato con intelletto d'amore un argomento di vitale importanza per le finanze e gl'interessi dello Stato.

Ho chiesto pure la parola per rendere conto di una petizione venuta all'ultim' ora da parte dei sostituti avvocati distrettuali. Il Senato non ignora che la Giunta del bilancio ha proposto, e la Camera approvò, di fondere i sostituti avvocati generali e i vice-avvocati in un solo grado di tre classi con L. 6000, 7000 e 8000 di stipendio.

Ora, questa riforma è stata censurata dai sostituti avvocati erariali i quali si credono privati di un vantaggio che, in grazia dell'anzianità, potevano conseguire, restando fermo l'organico attuale.

Ma questa censura si fonda su questo oggetto: dodici sono gli uffici distrettuali delle Avvocature erariali ed è un' incongruenza lo scegliere 30 funzionari col titolo di vice-avvocati.

Questo specioso argomento non è solido, perchè, anzitutto, non è vero che la dicitura parli solo dei vice-avvocati, mentre parla anche dei sostituti avvocati erariali che sono in numero di quattro presso l'ufficio dell'Avvocatura erariale.

In secondo luogo non bisogna arzigogolare

sui nomi, facendo astrazione della vera portata della riforma.

Ora, quale fu l'obbietto della Camera elettiva quando portò questa riforma al primitivo schema ministeriale? Quello di garantire, con un processo di selezione, la scelta d'un personale di valorosi patroni che per ingegno, dottrina, facilità di eloquio potessero sostenere con autorità l'attrito delle discussioni forensi, dove spesso sono in giuoco elevatissimi interessi delle finanze dello Stato od anche interessi morali di non comune importanza.

Ora non si può negare che questo risultato si ottiene mediante le riforme apportate dalla Camera elettiva e quindi non è il caso di prendere in considerazione questo tardivo reclamo.

Si aggiunga poi, che se sono 12 gli uffici distrettuali, questi devono provvedere al lavoro di ben 20 Corti di appello, di cui tre con sezioni staccate, e quando pure si credesse di ridurre questo numero, abbiamo dei precedenti, fra cui quello del progetto Tajani del 1879, secondo il quale la riduzione delle Corti di appello, non potrebbe essere al disotto del numero di 14. Quindi è possibile che questi uffici possano elevarsi, perchè cinque di essi per essere nella sede delle Corti di cassazione importano un maggiore lavoro; ma l'argomento decisivo a favore delle suddette riforme si attinge dal principio indiscusso della tabella B, che, parificando le Avvocature erariali alla magistratura, ai presidenti di Tribunale ed ai consiglieri di Appello ed ai procuratori del Re, implicava che i suddetti funzionari fossero portati a lire 6000, 7000 e 8000 in conformità di quanto venne stabilito del progetto Orlando, già diventato legge.

Quindi le lamentele dei sostituti avvocati erariali hanno richiamato alla mia memoria quell'ode di Orazio che domandava a Mecenate, d'onde viene che nessuno sia contento della sua sorte, e ciò perchè se è spiegabile il reclamo della classe dei procuratori, a di cui danno fu soppressa la classe delle L. 7000 riserbata ai veterani di quella importante classe, non è ammissibile da parte dei sostituti avvocati erariali, i quali possono facilmente pervenire alle alte vette della carriera con un ben notevole miglioramento della loro odierna condizione.

Ad ogni modo, per questi lievi inconvenienti

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

che potranno successivamente correggersi, non potevansi e non dovevasi ritardare i miglioramenti, che si apportano all'organico del 1887 con un maggior contributo di lire 131 mila per parte delle finanze dello Stato.

FASCE, *sottosegretario di Stato al Tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASCE, *sottosegretario di Stato al Tesoro*. Veramente il discorso del senatore De Cupis e quello del relatore mi dispensano dal difendere questo disegno di legge; soltanto è stato fatto qualche appunto alle modificazioni introdotte al primitivo progetto dalla Camera dei deputati.

Ora io debbo subito, a scanso di equivoci, dichiarare che la modificazione intervenuta, ebbe la ragione di essere dal fatto che, come disse l'onor. relatore, quando fu presentato il primo progetto dal mio carissimo amico onorevole Majorana, a cui mando un saluto ed un augurio, per l'ordinamento delle Avvocature erariali, non era ancora stato presentato alla Camera il progetto dell'onor. Orlando; che è stato votato anche da questo illustre Consesso ieri o ieri l'altro. In seguito al progetto Orlando si è voluto fare il pareggiamento fra il personale dell'Avvocatura erariale e la magistratura e perciò occorre modificare la tabella del primitivo progetto onde evitare di assimilare un grado con due gradi, mentre invece il pareggiamento si deve fare di un grado con un altro grado, come ben osservava l'onor. relatore.

Ma c'è un'altra obiezione. Si diceva: voi lasciate pochi posti inferiori per concorrere ai posti superiori; ed in parte questo è vero, ma a questo inconveniente si è riparato colla modificazione portata all'art. 8, il quale dispone:

« Le promozioni di grado di tutto il personale delle Regie Avvocature erariali, compreso quello della carriera di ordine, si fanno esclusivamente per merito tra i funzionari del grado inferiore.

« In difetto di funzionari promovibili nel grado di sostituto avvocato erariale, sarà provveduto alle eventuali vacanze nei posti di sostituto avvocato generale e di vice-avvocato scegliendo fra i magistrati di pari grado, compresi nella lista di avanzamento.

« Il vice-avvocato generale erariale è scelto, per merito, tra i Regi avvocati erariali distret-

tuali, ed eventualmente, tra i sostituti avvocati generali di 1<sup>a</sup> classe e vice-avvocati erariali di 1<sup>a</sup> classe ».

Come si vede adunque era inevitabile una modificazione e debbo anche soggiungere che questa non è stata opera di uno solo, bensì l'opera collettiva della Giunta generale del bilancio e del ministro.

Per conseguenza io non avrei altro da aggiungere, ma dovrei soltanto pregare il Senato di approvare senz'altro questo progetto di legge il quale mentre provvede ad un organico riordinamento dell'Avvocatura erariale, reca notevoli vantaggi al benemerito personale della medesima come reca anche un sollievo ai più umili perchè aumenta da 1200 a 1500 lo stipendio di tutti gli impiegati delle classi transitorie non solo dell'Avvocatura erariale, ma di tutte le altre Amministrazioni dipendenti dal Tesoro.

E dopo ciò ringrazio l'onor. relatore e l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; si passerà alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

La difesa delle cause e le consultazioni legali nell'interesse dello Stato, del Fondo per il culto e degli Economati dei benefizi vacanti, come di tutte le altre Amministrazioni dipendenti dallo Stato, sono affidate alle Regie Avvocature erariali.

Salvo il caso previsto dall'art. 3 della legge 29 agosto 1903, n. 512, non potrà da alcuna Amministrazione richiedersi l'assistenza di avvocati del libero foro se non per ragioni assolutamente eccezionali.

L'incarico in questo caso dovrà essere dato con decreto del ministro dal quale dipende l'Amministrazione, previo accordo col ministro del tesoro.

(Approvato).

#### Art. 2.

Gli uffici delle Regie Avvocature erariali dipendono dal ministro del tesoro e sono posti sotto l'immediata direzione del Regio avvocato generale.

(Approvato).

## Art. 3.

Gli uffici delle Regie Avvocature erariali sono in numero di 12. Quello con sede in Roma assume il titolo di Regia Avvocatura generale erariale ed è costituito dal Regio avvocato generale, dal vice-avvocato generale e da sostituti avvocati generali. Ad esso saranno addetti, secondo le esigenze del servizio, funzionari aventi grado di sostituti avvocati erariali o di sostituti avvocati aggiunti.

Gli altri undici uffici con sede a Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trani, Venezia, assumono il titolo di Regie Avvocature erariali distrettuali, ed eserciteranno le loro funzioni nella circoscrizione ad essi assegnata dal regolamento.

Le Avvocature distrettuali saranno costituite da un Regio avvocato erariale, da uno o più vice-avvocati erariali, e da quel numero di sostituti avvocati erariali aggiunti, che sarà stabilito dalla tabella di distribuzione del personale, da approvarsi col regolamento, di cui l'art. 12.

All'Avvocatura generale ed a ciascuna delle Avvocature distrettuali sarà addetto un procuratore erariale e quel numero di sostituti procuratori erariali o sostituti procuratori erariali aggiunti, che sarà stabilito dalla tabella di distribuzione del personale di cui sopra.

Al procuratore erariale addetto alla Regia Avvocatura generale, e che adempie anche alle funzioni di segretario dell'avvocato generale, sarà assegnata un'indennità di lire mille.

(Approvato).

## Art. 4.

Per le cause da trattarsi innanzi a Corti e Tribunali fuori delle sedi delle Regie Avvocature, e per le quali l'avvocato generale o l'avvocato distrettuale, in vista della loro importanza, non ritengano di provvedere con la difesa diretta, saranno adibiti avvocati e procuratori iscritti in un apposito albo, da formarsi dal Regio avvocato generale erariale, con le norme dettate dal regolamento.

L'avvocato o procuratore, che accetta la delegazione per la difesa dello Stato e delle Amministrazioni dipendenti deve astenersi dall'assumere cause contro lo Stato e le dette

Amministrazioni presso qualunque giurisdizione del Regno.

Per le cause da trattarsi innanzi ai pretori ed ai conciliatori le Amministrazioni possono, intesa la Regia Avvocatura erariale, essere rappresentate dai proprii funzionari. E quando si riconosca necessaria l'assistenza dell'avvocato e del procuratore e non esistano sul luogo delegati erariali, si provvederà con delega speciale del Regio avvocato distrettuale, e, nei casi d'urgenza, dall'Amministrazione, che ne darà immediata notizia alla Regia Avvocatura.

(Approvato).

## Art. 5.

Dal 1° luglio 1907 il ruolo, i titoli e gli stipendi del personale delle Regie Avvocature erariali sono stabiliti in conformità della tabella A, annessa alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 6.

I funzionari appartenenti alle categorie degli avvocati sono assimilati per grado e per stipendio ai funzionari della magistratura, in conformità della tabella B, annessa alla presente legge.

Ad essi è applicabile il disposto dell'articolo 202 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626. Ai funzionari che saranno collocati a riposo per effetto della presente disposizione di legge e che non avessero gli anni di servizio richiesti, la pensione sarà liquidata come se essi avessero prestato 25 anni di servizio.

Le modificazioni che, con nuova legge, fossero apportate al grado ed allo stipendio dei magistrati, nonchè all'articolo 202 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, saranno estese, con decreto Reale, ai funzionari della categoria degli avvocati.

(Approvato).

## Art. 7.

I posti di sostituto avvocato erariale aggiunto di ultima classe sono conferiti mediante esame di concorso teorico-pratico, al quale possono essere ammessi gli uditori giudiziari e gli avvocati iscritti nell'albo degli avvocati almeno da un anno.

I posti di sostituto procuratore erariale aggiunto sono conferiti mediante esame di concorso teorico-pratico, al quale possono venir ammessi i procuratori iscritti nell'albo dei procuratori almeno da un biennio.

(Approvato).

#### Art. 8.

Le promozioni di grado di tutto il personale delle Regie Avvocature erariali, compreso quello della carriera di ordine, si fanno esclusivamente per merito tra i funzionari del grado inferiore.

In difetto di funzionari promovibili nel grado di sostituto avvocato erariale, sarà provveduto alle eventuali vacanze nei posti di sostituto avvocato generale e di vice-avvocato scegliendo fra i magistrati di pari grado, compresi nella lista di avanzamento.

Il vice-avvocato generale erariale è scelto, per merito, tra i Regi avvocati erariali distrettuali, ed eventualmente, tra i sostituti avvocati generali di 1ª classe e vice-avvocati erariali di 1ª classe.

(Approvato).

#### Art. 9.

I funzionari delle Regie Avvocature non possono occupare altri pubblici impieghi nè esercitare la mercatura od altra professione qualunque, nè esercitare l'ufficio di arbitro.

Presso gli uffici delle Regie Avvocature può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio delle funzioni di avvocato e di procuratore.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione nella carriera delle Regie Avvocature e non può durare oltre due anni.

(Approvato).

#### Art. 10.

Fermo restando il disposto dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1904, n. 258, e degli articoli 4 e 9 della legge 15 luglio 1906, n. 326, lo stipendio delle classi transitorie, istituite con le stesse leggi nel personale d'ordine del Ministero del tesoro, delle Avvocature erariali, delle delegazioni del tesoro ed in quello degli ufficiali di scrittura delle Intendenze di finanza,

è aumentato da lire 1200 a lire 1500, con effetto del 1º luglio 1907.

(Approvato).

#### Art. 11.

Nulla è innovato al disposto degli articoli 5, 6, 8, 13, 14 e 15 del regolamento approvato col Regio decreto 16 gennaio 1876, n. 2914.

Tutte le altre disposizioni di quel regolamento sono abrogate.

(Approvato).

#### Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato ad emettere, con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, non più tardi del 1º gennaio 1908, le norme per l'attuazione del nuovo organico, per l'esecuzione della presente legge e pel coordinamento di questa con le disposizioni mantenute in vigore.

(Approvato).

#### Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908 saranno introdotte le variazioni di cui la tabella C, annessa alla presente legge.

(Approvato).

#### Disposizioni transitorie.

#### Art. 14.

Gli attuali sostituti avvocati generali, ove non accettassero l'ufficio di Regi avvocati erariali distrettuali, conserveranno le loro funzioni e la loro anzianità, prendendo posto con la loro anzianità nel grado dei Regi avvocati erariali distrettuali, ai quali saranno parificati per ogni effetto, compreso lo stipendio.

Per ciascuno di essi si lascerà vacante un posto nella prima classe del grado inferiore; e con apposito stanziamento sul bilancio del Ministero del tesoro, sarà provveduto alla maggiore spesa dipendente dalla presente disposizione. Gli attuali sostituti avvocati erariali di 4ª classe che, per effetto del nuovo organico, non trovassero posto nel grado di sostituto avvocato, conserveranno il loro titolo e

grado, nonostante la loro assegnazione alla 1<sup>a</sup> classe dei sostituti avvocati erariali aggiunti.

(Approvato).

Art. 15.

Gli attuali sostituti procuratori erariali, laureati in giurisprudenza, saranno ammessi nel biennio successivo all'approvazione della presente legge ad un esame teorico-pratico, per comprovare la loro idoneità all'ufficio di sosti-

tuto avvocato erariale. Coloro che riporteranno almeno sette decimi in ciascuna materia di esame, concorreranno ad un terzo dei posti di sostituto avvocato erariale di 2<sup>a</sup> classe, alternativamente con i sostituti avvocati erariali aggiunti.

Gli attuali praticanti delle Avvocature erariali potranno esporsi ai concorsi di esame teorico-pratico, di cui all'art. 7, senza che ne siano impediti da limite di età.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-1907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

TABELLA

## Ruolo organico del personale delle Regie Avvocature erariali.

Grado	Classe	Numero per		Stipendio		Ammontare della spesa
		classe	totale	individuale	complessivo	
Avvocato erariale generale . . . . .	»	1	1	12,000	12,000	12,000
Vice-avvocato erariale generale . . . . .	»	1	1	9,000	9,000	9,000
Avvocato erariale distrettuale . . . . .	»	11	11	9,000	99,000	99,000
Sostituti avvocati generali e vice-avvocati erariali (1) . . . . .	1 <sup>a</sup>	8	30	8,000	64,000	204,000
Sostituti avvocati generali e vice-avvocati erariali (1) . . . . .	2 <sup>a</sup>	8		7,000	56,000	
Sostituti avvocati generali e vice-avvocati erariali (1) . . . . .	3 <sup>a</sup>	14		6,000	84,000	
Sostituti avvocati erariali . . . . .	1 <sup>a</sup>	30	50	5,000	150,000	230,000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	20		4,000	80,000	
Sostituti avvocati erariali aggiunti . . . . .	1 <sup>a</sup>	10	16	3,000	30,000	42,000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	6		2,000	12,000	
Totale . . . . .			109			596,000
Procuratori erariali . . . . .	1 <sup>a</sup>	4	12	6,000	24,000	64,000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	8		5,000	40,000	
Sostituti procuratori erariali . . . . .	1 <sup>a</sup>	12	34	4,500	54,000	121,000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	12		3,500	42,000	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	10		2,500	25,000	
Sostituti procuratori erariali aggiunti . . . . .	»	7	7	2,000	14,000	14,000
Totale . . . . .			53			199,000
						795,000

(1) I trenta funzionari di queste tre classi, scelti per merito, prendono titolo di sostituti avvocati generali se destinati alla Avvocatura generale erariale, e di vice-avvocati erariali, se destinati alle Avvocature distrettuali, e la loro destinazione è affidata, secondo il bisogno, al Governo del Re.

## TABELLA B.

## Tabella di parificazione.

Organico degli avvocati erariali	Organico vigente della Magistratura
Avvocato generale erariale . . . . .	Primo presidente di Corte di appello. Procuratore generale di Corte di appello. Avvocato generale presso la Corte di cassazione.
Vice-avvocato generale e Regi avvocati distrettuali	Presidenti di Sezione di Corte di appello, consiglieri di Corte di cassazione e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione.
Sostituti avvocati generali e vice-avvocati erariali	Consiglieri di Corte di appello, presidenti di Tribunale, sostituti procuratori generali di Corte di appello, procuratori del Re.
Sostituti avvocati erariali . . . . .	Giudici di Tribunale e sostituti procuratori del Re.
Sostituti avvocati erariali aggiunti . . . . .	Pretori ed aggiunti giudiziari.

## TABELLA C.

Variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro  
per l'esercizio finanziario 1907-908.

## Aumenti.

Cap. n. 45. Personale di ruolo (Ministero) . . . . .	L.	32,100 (1)
» 61. Personale di ruolo (Avvocature erariali) . . . . .	»	138,200 (2)
» 67. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze . . . . .	»	4,800 (1)
» 71. Personale delle delegazioni del Tesoro e degli uffici di gestione e controllo. . . . .	»	22,500 (1)
	L.	<u>197,600</u>

## Diminuzioni.

Cap. n. 88. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale . . . . .	L.	<u>13,390 (3)</u>
---	----	-------------------

## Riassunto.

Aumenti di assegnazioni . . . . .	L.	197,600
Diminuzioni di assegnazioni . . . . .	»	13,390
Maggior carico di bilancio . . . . .	L.	<u>184,210</u>

(1) Maggiore assegnazione da iscriversi per elevare da L. 1,200 a L. 1,500 lo stipendio delle classi transitorie, secondo le disposizioni dell'art. 10 della presente legge.

(2) Maggiore assegnazione da iscriversi per le modificazioni di cui alla tabella A. . . . .	L.	124,600
- Maggiore assegnazione per l'aumento dello stipendio agli applicati transitori da L. 1,200 a L. 1,500 . . . . .	»	12,600
Indennità al procuratore erariale addetto alla Regia Avvocatura generale (art. 3 della legge) . . . . .	»	1,000
	L.	<u>138,200</u>

(3) Cessazione di assegni personali agli impiegati di classe transitoria:

a) del Ministero del tesoro . . . . .	L.	12,865
b) delle Avvocature erariali . . . . .	»	900
c) delle Intendenze di finanza . . . . .	»	120
d) delle Delegazioni del tesoro . . . . .	»	3,505

	L.	- 17,390
Maggiori assegnazioni da iscriversi per pareggiamento di assegno agli attuali sostituti avvocati generali (art. 14). . . . .	L.	+ 4,000
	L.	<u>13,390</u>

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: «Cancellerie e segreteria giudiziarie» (N. 621).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Cancellerie e segreteria giudiziarie».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:

(V. Stampato N. 291).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Dichiaro innanzi tutto che approvo il presente disegno di legge; però mi ha fatto un'impressione dolorosa vedere che poco fa, discutendosi la legge sull'Avvocatura erariale, abbiamo stabilito, come si è fatto per altre categorie di funzionari dello Stato, il principio dei limiti d'età, stabilendo che quelli che hanno raggiunto quel dato limite d'età, e che raggiungendo quel limite non avessero i 25 anni di servizio, saranno collocati a riposo d'ufficio, col diritto di liquidare la pensione come se avessero i 25 anni di servizio; mentre ora per gl'impiegati delle cancellerie giudiziarie, che sono fra i più umili funzionari dello Stato, questa disposizione benevola non fu stabilita.

A me pare che, mentre avvantaggiamo gli altri impiegati con questa facilitazione, per questi disgraziati il non fare nulla, lasciar solo che liquidino la pensione, se ne avranno diritto, sia troppo poco umano. Io non faccio opposizione alla legge, ma vorrei pregare il guardasigilli di studiare che, come si è fatto per tutti gli altri funzionari dello Stato, si trovasse anche modo di non mettere sul lastrico questi funzionari quando abbiano raggiunto i limiti di età e non abbiano ancora compiuti i 25 anni di servizio. Si deve usare la stessa misura per tutti e non fare un'eccezione per questi disgraziati.

Un'altra osservazione.

Nella relazione della Camera dei deputati su questo disegno di legge si disse che, aggiungendo quattro posti d'ispettori per la verifica

delle cancellerie giudiziarie, utilmente potranno esservi adibiti dei funzionari di ragioneria.

Il nostro Ufficio centrale dice: No, signori, e si mette a confutare le ragioni scritte nella relazione della Camera dei deputati, dicendo: Questi signori della ragioneria non hanno alcun diritto al posto d'ispettore, perchè la legge del 25 maggio 1905 vi si oppone; ed hanno diritto solo a questi posti gl'impiegati di segreteria e non quelli di ragioneria.

La legge del 25 maggio 1905 parla d'ispettori centrali, d'ispettori superiori; la legge attuale invece parla di semplici ispettori. Io non vorrei che il guardasigilli si lasciasse influenzare dalla relazione del mio amico Vischi.

Lasciamo stare la legge come è; il ministro giudicherà nel suo potere discrezionale chi dovrà scegliere poi i posti d'ispettore, tanto più che in tutti i Ministeri abbiamo gl'ispettori di ragioneria, e lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri li ha istituiti per il Ministero dell'interno; e per le cancellerie giudiziarie io trovo che sono più adatti i ragionieri che non gl'impiegati di segreteria o di altre categorie. Ad ogni modo lasciamo stare la legge come è, non cerchiamo d'interpretarla; c'è una relazione della Camera la quale dice che potranno concorrere a questi posti gl'impiegati di ragioneria, viene poi la relazione dell'Ufficio centrale del Senato che dice: No, questi impiegati di ragioneria sono esclusi. Io non dico nè sì nè no, ma, dico, lasciamo stare l'articolo com'è; il ministro giudicherà nel suo prudente potere discrezionale.

Questo volevo fare osservare.

VISCHI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI, relatore. Ringrazio l'onor. senatore Astengo dell'appoggio che ha dato alla legge. In verità l'Ufficio centrale non si aspettava diversamente da un uomo così giusto com'è il senatore Astengo, visti gl'importanti benefici che la legge arreca alla classe dei funzionari di cancelleria e segreteria giudiziaria, sia col darle in aumento un milione e trecentomila lire circa da distribuire, come nella legge è detto, e sia col facilitare la carriera di tutti; e tutto ciò migliorando l'andamento del servizio comune.

Il senatore Astengo ha però fatto due osservazioni. Alla prima aderisco anch'io, nel mio

personale nome, inquantochè essa s'ispira ad un criterio di eguaglianza di trattamento. Una legge organica nuova nello stabilire un limite d'età per il collocamento a riposo d'ufficio dei funzionari, dove con disposizione transitoria provvedere alla condizione di coloro, i quali per aver raggiunto quel tal limite d'età devono andar via, ma in pari tempo non avendo raggiunto gli estremi voluti dalla legge non possono liquidare una pensione. Ed il senatore Astengo ha ricordato il disegno di legge che abbiamo discusso testè, riguardo all'Avvocatura erariale. Io potrei ricordare a lui anche altre leggi, tutte quante ispirate ai medesimi principii, per raccomandare al ministro di ricordarsi della giusta richiesta o mercè nuove leggi, o come meglio sarà possibile, affinché i poveri funzionari ai quali alludiamo, non siano costretti in un'età in cui è troppo tardi per dedicarsi ad altre funzioni o ad altro lavoro a ritirarsi senza i mezzi di sussistenza, perchè inaspettatamente sopraggiunti da una legge, la quale ispirandosi ad alti criteri di pubblico servizio, ha imposto loro di troncane la loro carriera.

Ma mi duole di non poter essere d'accordo col mio egregio e carissimo amico senatore Astengo, sull'altra questione da lui sollevata relativamente all'art. 26 del progetto di legge che ci occupa. L'art. 26 dice che: « Il Governo del Re è autorizzato ad aumentare di quattro il numero degli ispettori del Ministero di grazia e giustizia per rendere regolare il servizio d'ispezione delle cancellerie e segreterie giudiziarie, specialmente per i depositi e per le spese di giustizia ». Non leggo la seconda parte perchè lunga e perchè non interessa all'argomento toccato dal mio amico Astengo.

Le ultime parole di tale parte dell'articolo ispirarono all'onor. relatore dell'altro ramo del Parlamento il concetto che, appunto perchè si deve trattare d'ispezionare depositi e spese di giustizia, il ministro possa assumere all'ufficio d'ispettori, impiegati di ragioneria.

Era un apprezzamento dell'egregio relatore dell'altro ramo del Parlamento, il quale venendo appunto a turbare il principio giustissimo che il senatore Astengo vuole mantenere integro e invulnerato, cioè che la legge rimanesse senza unilaterali interpretazioni, che ne devino il senso pose l'Ufficio centrale nella necessità di valutare quell'interpretazione e di vedere se

fosse accettabile o no. L'Ufficio centrale è andato in un'opinione diametralmente opposta, che se non è d'accordo con quella manifestata dal senatore Astengo (e me ne duole) credo peraltro sia l'unica consentita.

Nel silenzio della nuova legge, con quali norme, il ministro procederà alla nomina di detti ispettori? S'intende bene: con le norme dettate dalle disposizioni organiche del suo Ministero. Vi è la legge del 1905, la quale tassativamente dice, che gl'ispettori superiori del Ministero sono eguali ai capi divisione e gli uni e gli altri appartengono a quella che si chiama la carriera amministrativa, da distinguersi affatto da quella di ragioneria.

Questo concetto della legge, che nessuno pose mai in dubbio, venne riaffermato dal posteriore regolamento, il quale disciplinando la maniera di nomina, disse che non si potevano assumere gl'ispettori fuori dalla carriera amministrativa del Ministero. Padronissimo il legislatore di mutare le sue antiche disposizioni ma quando ha taciuto significa che non ha voluto innovar nulla e ha voluto mantenere intatta la precedente legge organica, che è quella del 1905, cui ho alluso.

Si intende bene che nella parte di esecuzione della legge resta integra la libertà del ministro con la inerente responsabilità sua e di fronte alla Corte dei conti e di fronte al Parlamento. Ma dal momento in cui si tenta di dare una diversa interpretazione, l'Ufficio centrale non può dispensarsi dal richiamare l'attenzione del Senato su questo argomento, affinché il Senato si pronunci con la sua sovrana autorità.

Detto questo, non posso che riportarmi per tutto il resto a quello che ho esposto, e brevemente, nella mia relazione e pregare il Senato di voler approvare il disegno di legge, che, se non corrisponde a tutti gli ideali che si possono avere nella materia, raggiunge però molti benefici che sono pure aspettati da una classe di ben 6200 funzionari, i quali sinora sono stati, se non i più maltrattati, certamente i meno beneficiati. (*Approvazioni*).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Una sola osservazione. L'egregio mio amico Vischi dice: La legge del 1905 resta intatta e deve osservarsi. Ma allora nel progetto di legge attuale l'onor. guardasigilli a-

vrebbe non usato la frase *ispettori*, ma avrebbe detto *ispettori superiori*, così come è nella legge del 1905.

Invece col presente disegno di legge il ministro è autorizzato ad aumentare di quattro posti il numero deg' ispettori. Perciò io dico: lasciamo al ministro di fare come meglio crede, dove e come meglio crederà che le persone scelte siano meglio atte al nuovo delicato ufficio. Non mi pare conveniente di obbligare il ministro a circoscrivere la sua scelta con una o con un'altra interpretazione.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Anch'io ringrazio l'onor. Astengo dell'autorevole consenso che ha manifestato relativamente a questo disegno di legge e ringrazio pure l'Ufficio centrale della sua rapida, sobria, efficace relazione, dichiarando subito che convengo in generale su tutte le idee manifestate in essa intorno ai particolari del disegno di legge. Perciò, mi limiterò soltanto a brevi dichiarazioni sui due punti intorno a cui s'è intrattenuto in questa discussione l'onorevole Astengo, al quale peraltro ha già risposto esaurientemente il relatore dell'Ufficio centrale.

Per quanto riguarda i limiti di età in certo modo io debbo rivendicare a me stesso l'onore della iniziativa, o almeno l'onore dell'iniziativa più immediata, di quella disposizione che l'onorevole Astengo ha ricordato trovarsi nella legge sull'Avvocatura erariale, or ora approvata. Dico che l'iniziativa di questa disposizione spetta a me perchè appunto fu nel disegno di legge per l'ordinamento giudiziario che questa disposizione trovò il suo posto, e lo trovò specialmente per riguardo a quei pretori i quali (in virtù di quel disegno di legge, anzi, dirò meglio, in virtù di quella ormai legge essendo già avvenuta l'approvazione del Senato) debbono essere collocati a riposo all'età di 65 anni. Io constatai che due o tre di essi non avevano ancora compiuto i 25 anni di servizio per il fatto che erano stati assunti anteriormente alla legge del 1890, quando l'Amministrazione poteva nominare con relativa libertà i propri impiegati ed è ovvio che taluni, come gli ultimi nominati, non si trovino ad aver compiuto i 25 anni di servizio, non essendone tanti trascorsi dal 1890

ad oggi. Su questo caso pietoso che si offriva, io mi soffermai e pensai allora a quella disposizione. L'onorevole Astengo dice: Perchè non si è pensato anche pei cancellieri che sarebbero ancora più meritevoli, perchè versano in condizioni più misere? Io do ragione, in astratto, all'onorevole Astengo perchè non potrei dargli torto, senza mettermi in contraddizione con me stesso. Se a questo identico caso pei funzionari di cancelleria non si è provveduto, la ragione n'è che nessun voto si è avuto in tal senso, il che probabilmente deve significare che forse cancellieri nella condizione che l'onorevole Astengo ha supposti, non ve ne siano...

ASTENGO. No, non è così: io ho una memoria in cui si espongono parecchi di questi casi dolorosi.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*... Allora vuol dire che il voto, sebbene tardivo, è arrivato, ed è arrivato all'onorevole Astengo. Certamente il caso è pietoso, ma io credo che si ridurrà a pochissimi funzionari e prometto all'onor. Astengo che entro questi sei mesi che ci separano dall'entrata in vigore della presente legge, giacchè essa avrà esecuzione col 1° gennaio 1908, prometto, dico, di provvedere ed eventualmente anche di sollecitare provvedimenti dal potere legislativo sembrandomi ragione d'equità evidentissima.

Vengo ora al secondo punto. È perfettamente esatto che la relazione della Commissione della Camera aveva manifestato questa sua opinione, non in via d'interpretazione di legge, perchè la questione non fu sotto questo aspetto fatta, ma in forma di voto del relatore: l'opinione cioè che nella nomina deg' ispettori si preferiscano i funzionari della ragioneria. Io avevo notata questa frase nella relazione; ma perchè non vi rispondevano poi nè emendamenti, nè lo stesso disegno di legge, nè ordini del giorno speciali, a me non parve che fosse il caso di discorrerne. Si comprende infatti e si giustifica, come nella discussione dinanzi ad uno dei due rami del Parlamento, non si possa tener dietro a tutte le parole che il relatore abbia potuto scrivere nella sua relazione, quando poi manchi il suffragio di speciali e concrete proposte che assumano valore particolare.

Ora, in questo caso effettivamente io non ero nell'ordine d'idee del relatore della Camera.

Prescindendo dalla questione di diritto e considerando soltanto la questione di fatto, qui si provvede ad un bisogno veramente urgente nell'interesse del pubblico e degli stessi cancellieri. Il caso di cancellieri, che si appropriano delle somme depositate, va diventando purtroppo endemico, onde bisogna rassicurare il pubblico che, quando affida i suoi denari ai funzionari dello Stato, può essere certo di non perderli. D'altra parte, è nell'interesse degli stessi cancellieri, che questo servizio d'ispezione vi sia, perchè come si suol dire, l'occasione fa l'uomo ladro; e non bisogna dimenticare che vi sono dei cancellieri pagati molto miseramente che dispongono di somme ingenti. Ad esempio: il giro di capitali nelle cancellerie di Napoli è di 50 milioni all'anno, ed in dati momenti vi sono in cassa perfino 3 milioni di lire. Cito il caso più importante, senza dubbio; ma i casi di centinaia di migliaia di lire affidate a poveri funzionari, pagati con due o tre mila lire all'anno, sono frequentissimi. Onde bisogna rilevare che generalmente in Italia si è più onesti di quel che non si creda, perchè, certo, se così non fosse, dovrebbero essere più frequenti questi casi di ammanchi. Dicevo che l'occasione fa l'uomo ladro perchè, siccome il servizio d'ispezione non è organizzato, i cancellieri sanno che il metter mano alle somme loro affidate può essere un fallo, che non si potrà scoprire se non dopo 10, o 15, o 20 anni. Qualche volta il colpevole, premuto da un bisogno urgente di famiglia, può anche sperare di rimettere in cassa quelle 100, o 200, o 500 lire che sottrae. Ma poi invece un passo falso ne tira un altro e un abisso ne invoca un altro, onde l'ammanco finisce col diventare sempre maggiore.

Per ora la sorveglianza è affidata ai presidenti di tribunale ed in parte ai procuratori del Re. Ma i magistrati non adempiono bene questo compito, e ciò non per loro colpa. Mi sono trovato talora nella condizione dolorosa di dover necessariamente, per disciplina, prendere dei provvedimenti contro presidenti di tribunale, come nel recente caso del presidente del tribunale di Bologna, pur comprendendo bene che questi poveri magistrati erano rimasti vittime di abili aggiramenti dei funzionari di cancelleria, senza ch'essi avessero il modo, per la mancanza di consuetudine e di abilità tecnica, nelle disposizioni assai complesse e difficili che

regolano la materia, di poter impedire il mal fatto. È, dunque, una necessità, ripeto, nell'interesse del pubblico da un lato e dei cancellieri dall'altro, che questo servizio d'ispezione funzioni con ogni regolarità. Bisogna, però, cercare per questo ufficio le persone più competenti.

Ora io, riferendomi a quelle ragioni di preferenza manifestate nella Camera, metto in dubbio che il ragioniere, come tale, sia più indicato e possa meglio adempiere a questo ufficio. Dapprincipio, siccome io rifuggo dagli aumenti di organico, avevo pensato di non creare dei funzionari appositi, ma di servirmi dei ragionieri delle Intendenze di finanza; esaminata però più a fondo la questione, mi sono convinto che questi funzionari non avrebbero potuto adempiere bene tale ufficio. Non si tratta, infatti, di lavoro contabile; per questa parte basta saper fare la somma e vedere se ai conti corrispondono i denari depositati. È piuttosto qui una questione tecnica, per la quale, bisogna essere consumati nelle disposizioni di legge che regolano le cancellerie, e conoscere quelle piccole arti, di cui i cancellieri sanno valersi molto bene.

Io, per conto mio, dichiaro che se dovessi essere un ispettore delle cancellerie, sarei un ispettore di assai scarso valore, perchè non mi saprei orientare in tutti questi particolari tecnici. Secondo me, bisogna che il personale addetto a questo ufficio venga esso stesso dalle cancellerie e conosca tutte le minuzie del sistema e dei servizi; per cui mi sembra che non sia giusto affermare *a priori* che il ragioniere sia più indicato a tale scopo.

L'onor. Vischi ha trasportato la questione nel campo dell'interpretazione della legge che regola per ora l'organico dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia, ed ha ritenuto che le disposizioni da lui citate impediscano al ministro di nominare gli ispettori tra i ragionieri.

A lui acutamente, come è suo costume, ha risposto l'onor. Astengo, ma io penso che realmente l'interpretazione che apparisce come più fondata, sussidierebbe l'affermazione dell'onorevole Vischi.

L'onor. Astengo però dice: No, qui non si tratta di questi ispettori. Intanto si cominci col non chiamarli superiori, e poi si tenga presente

ch'essi non sono quelli nominati per l'organico, poichè è un servizio che si crea *ex novo* e si potrebbe, quindi, giustificare come non vi si applichino coloro, che normalmente sono nominati ispettori. In via d'interpretazione io debbo accostarmi a quella dell'Ufficio centrale, ma ad ogni modo l'onor. Astengo manifestava un'opinione che mi sembra così discreta e così giusta, ed anche così riguardosa per il ministro, che io non potrei non accoglierla, e non pregare l'Ufficio centrale di acconciarvisi.

In fondo l'onor. Astengo dice: Lasciamo al ministro libertà nell'interpretazione delle sue leggi, e lasciamogli il potere discrezionale che si risolve, dopo tutto, in maggiore responsabilità per lui.

Ora in non posso non accogliere questo voto dell'onor. Astengo, ed assicuro che studierò la questione con l'attenzione maggiore desideroso soltanto di questo (e nel mio desiderio certo l'onor. Astengo e l'Ufficio centrale del Senato saranno concordi), che gli ispettori che saranno nominati (siano essi ragionieri, oppure no, appartengano alla mia Amministrazione o ad altre) siano veramente capaci e riescano a stabilire su salde basi un servizio che assuma una importanza veramente grande. (Approvazioni).

ASTENGO. Io la ringrazio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e procederemo a quella degli articoli che rileggo...

#### Art. 1.

Presso ogni Corte, tribunale e pretura vi è un cancelliere. Vi possono essere anche vice-cancellieri, aggiunti di cancelleria ed alunni.

Presso ogni ufficio del pubblico ministero vi è un segretario. Vi possono essere anche sostituti segretari, aggiunti di segreteria ed alunni.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le carriere delle cancellerie e delle segreterie sono unificate nella graduatoria e distinte solamente nelle funzioni.

Il numero dei funzionari di cancelleria e segreteria, la loro divisione per gradi e categorie, e lo stipendio ad essi assegnato è stabilito nella tabella annessa alla presente legge.

Con Regi decreti sarà provveduto alla ripartizione dei funzionari fra i vari uffici giudiziari.

(Approvato).

#### Art. 3.

I cancellieri, i vice-cancellieri, gli aggiunti di cancelleria e quelli che ne fanno le veci, assistono i giudici nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni contrassegnandone le firme; ricevono gli atti giudiziari e pubblici concernenti il loro ufficio; eseguono le registrazioni degli atti, li conservano in deposito e ne rilasciano le copie e gli estratti ai termini delle leggi di procedura, e compiono tutte le altre funzioni loro demandate dalle leggi e dai regolamenti.

(Approvato).

#### Art. 4.

I segretari, i sostituti segretari, gli aggiunti di segreteria e quelli che ne fanno le veci, assistono il procuratore generale, il procuratore del Re ed i loro sostituti in tutti gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento, e compiono le funzioni, che vengono loro delegate.

(Approvato).

#### Art. 5.

Gli alunni sono funzionari dell'ordine giudiziario. Essi prestano servizio nelle cancellerie e segreterie compiendo quegli atti, che vengono ad essi commessi dai rispettivi capi.

(Approvato).

#### Art. 6.

Per essere nominato alunno occorre, oltre le condizioni generali prescritte dall'art. 9 dell'ordinamento giudiziario, 6 dicembre 1865, n. 2626:

1° essere di moralità e di condotta sotto ogni riguardo incensurabile e di sana costituzione fisica;

2° avere compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 25;

3° avere conseguito la licenza ginnasiale o la promozione dal 2° al 3° corso di istituto tecnico, escluso qualsiasi titolo equipollente;

4° avere superato un esame di concorso secondo le norme fissate dal regolamento.

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

VISCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Vischi ha facoltà di parlare sull'articolo 6.

VISCHI, *relatore*. L'art. 6 come il Senato sa, completa le disposizioni dell'ordinamento giudiziario, e specifica i titoli per l'ammissione al concorso per la nomina degli alunni giudiziari.

Tra i requisiti di studio finora richiesti vi erano la licenza tecnica o la licenza ginnasiale; ma, accentuatesi varie tendenze di richiedere maggior prova di studi, si adottò come bonario componimento l'esclusione della licenza tecnica. Occorrerà o la licenza ginnasiale o il certificato di passaggio dal secondo al terzo corso di Istituto tecnico.

Nella relazione mi sono permesso di richiamare l'attenzione del Senato sulla gravità di questa disposizione, non già per fare una censura alla legge, che l'Ufficio centrale raccomanda alla benevolenza del Senato, ma per pregare il ministro di vedere se mai nelle altre disposizioni, che inevitabilmente dovranno venire in tempo forse non lontano, possa un po' correggere l'asprezza di questa novità.

Innanzi tutto a mio modesto giudizio, non è lecito equiparare la licenza ginnasiale al certificato di passaggio dal secondo al terzo corso di Istituto tecnico, evidentemente superiore di di molto. Fino ad ora erano quasi equiparate le due licenze la tecnica e la ginnasiale, ed era più simpatica la prima, poichè se è vero che per conseguire la licenza ginnasiale occorrono 5 anni di studi, mentre per conseguire quella tecnica ne occorrono 3, è vero del pari che si ricavano maggiori profitti e vantaggi dagli studi tecnici, anzichè dalla licenza ginnasiale, appunto per le ingombranti rudimentali conoscenze di latino, latino che non credo poi sia molto indispensabile per un alunno di cancelleria.

In ogni modo dicevo nella relazione, e credo trovare consenzienti tutti, che con queste innovazioni, veniamo a contraddire alla tendenza di tutti i competenti nella materia, cioè di riservare gli studi classici a più alti destini, e di facilitare gli studi tecnici per tante cose, e principalmente per il più utile reclutamento dei piccoli funzionari dello Stato.

Nè parlo di una considerazione che chiamerei di ordine transitorio. Sappiamo che in moltissimi paesi i giovani avevano scelto l'inse-

gnamento tecnico, appunto per raggiungere più presto la licenza, e presentarsi a questi esami; ed a costoro noi bruscamente chiudiamo in faccia le porte creando involontariamente altri spostati.

Questa pertanto se non è una ragione sufficiente per guardare di mal occhio la legge, è una ragione che va raccomandata al Governo per le opportune considerazioni.

E vengo alla seconda parte, cioè al requisito dell'età. Dice la presente legge che per essere nominato alunno non bisogna aver oltrepassato 25 anni di età.

Ebbene, accade sovente che nel giorno in cui è stato chiuso il concorso l'aspirante non aveva oltrepassato 25 anni di età, ma per il fatto che le Commissioni esaminatrici impiegavano poscia molto tempo a compiere il loro dovere non pochi giovani, pur dichiarati approvati, non ebbero il posto, perchè essi in quell'epoca avevano raggiunto, anzi oltrepassato il limite di età.

Questa questione credo sia stata sollevata dal senatore Petrella l'altro giorno discutendosi dell'ordinamento giudiziario; e credo che il ministro gli abbia data una buona risposta che io gradirei moltissimo fosse ripetuta anche per questa legge, vale a dire di trovar modo di impedire questo inconveniente. Le conseguenze danno qualche volta luogo ad insinuazioni, perchè chi resta soccombente ha sempre ragione di sospettare tante cose, e non esclude che a procedere alla nomina si sia messo tanto tempo, appunto perchè non potendo escludere, con la disapprovazione, taluni dal numero dei nominati per includere altri meno meritevoli che diversamente sarebbero rimasti fuori, si è aspettato che molti cadessero per superato limite di età.

Per tutti i casi di concorsi raccomanderei al Governo un concetto, che mi sembrerebbe più giusto, cioè che il limite di età non debba essere oltrepassato nel giorno in cui si chiede l'ammissione al concorso, essendo quello il giorno della giustificazione dei requisiti richiesti. Di quanto accade dopo, il concorrente non può essere responsabile. Quale diritto o quale mezzo può avere egli per costringere una Commissione esaminatrice ad affrettare il suo lavoro e così non pregiudicare il suo diritto?

Egli è per queste ragioni che riassumendo, anche a nome dell'Ufficio centrale, mi auguro che il ministro non si rifiuti di studiare in un

è tempo opportuno la prima questione relativa al titolo di studio; e mi prometta che anche per la classe degli alunni seguirà un temperamento ispirato a giustizia, circa il limite di età.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Delle due questioni sollevate dal senatore Vischi a proposito dell'articolo 6 mi soffermo per ora sulla prima, cioè sui titoli di studio; e a proposito di essa dirò che io ho il conforto di trovarmi nel centro di due opinioni estreme; il che, secondo un antico aforisma, dovrebbe essere indizio ch'io sia dal lato della ragione.

Voti vivaci furono manifestati perchè il titolo di ammissione nella carriera dei cancellieri fosse elevato alla licenza liceale, e soggiungerò che questa proposta era stata formulata dalla Commissione parlamentare nell'altro ramo del Parlamento. E allora io mi opposi appunto per le ragioni dette oggi dal senatore Vischi; mi opposi contro questo desiderio di moltiplicazione di diplomi.

Si crede che, elevandosi titoli di ammissione, si elevino pure le condizioni del reclutamento, mentre, in genere, quando si chiede la licenza liceale, si può presumere che agli uffici di cancelleria concorreranno coloro che non avranno forza di procedere in quelle carriere superiori a cui la licenza liceale dà adito, e quindi si aggraverà il fenomeno dello spostamento, appunto con l'elevare i titoli per l'ammissione a questa carriera. Per tale ragione e per altre ancora, io dissi che non occorre una cultura umanistica per gli alunni di cancelleria; d'altro lato, però, siccome l'ordinamento vigente richiede la licenza tecnica o ginnasiale, era evidente che convenisse ritenere eguali questi due titoli; la qual cosa, in verità, non si potrebbe ammettere.

E qui debbo dissentire dal senatore Vischi il quale ha detto che la licenza ginnasiale è da equipararsi alla licenza tecnica. No, ciò non è nè in fatto, nè in diritto. Non è in fatto, perchè un corso suppone cinque anni di studi, mentre l'altro ne suppone tre; non è in diritto, perchè, in virtù delle disposizioni vigenti in materia di

pubblica istruzione, è concesso mediante esami di integramento di passare dalla terza tecnica alla quarta ginnasiale, e, viceversa, passare dalla terza ginnasiale, sempre con i dovuti esami, al primo corso di Istituto tecnico. Dunque non si può affermare (me lo consenta il senatore Vischi) che la licenza ginnasiale sia eguale alla tecnica. Il titolo di ammissione agli uffici di cancelleria era per l'appunto la licenza tecnica, come è ben noto.

Ora, io, senza giungere alle esagerazioni di coloro che pretendevano la licenza liceale per l'ammissione nelle cancellerie, trovo nondimeno che la licenza tecnica è un titolo troppo scarso. L'onor. senatore Vischi ha affermato una cosa astrattamente giusta. Noi riserviamo — egli ha detto — gli studi classici a coloro che si avviano per l'alta cultura e chiediamo invece per le professioni di minor conto quell'allenamento tecnico che dovrebbero dare gli studi tecnici. Io sono d'accordo con lui, ma soltanto in astratto; sarei d'accordo se i nostri studi fossero ordinati appunto su questa base.

Per le professioni d'ordine, e tale è quella delle cancellerie, non occorrono studi unanimistici, nemmeno nel loro primo stadio, come la licenza ginnasiale. Ma il senatore Vischi sa bene che l'ordinamento attuale delle scuole medie suppone una base di cultura comune che è quella data dalla scuola classica; e che, d'altra parte, le scuole tecniche, le quali non sono tali se non imperfettamente, rappresentano anch'esse null'altro che una forma di cultura media, non classica, ma, come si usa chiamarla, moderna. Ciò posto, a me non parve opportuno escludere l'una o l'altra forma di cultura; e come per l'un tipo ho richiesto la licenza ginnasiale, così per l'altro tipo, cioè per il ramo tecnico, ho chiesto il passaggio dalla seconda alla terza d'Istituto. In tal modo ho reso simmetrici i due titoli, senza poi osservare che può ritenersi come il passaggio dal secondo al terzo corso d'Istituto tecnico, rappresenti la chiusura di un ciclo cui sussegue un altro affatto diverso, nel quale si specializzano le varie tendenze o i giovani si avviano o alla sezione fisic-matematica o a quella di ragioneria ecc.

Per questo, quindi, la mia disposizione sta al centro delle due tendenze estreme e credo sia la più raccomandabile.

Dice il senatore Vischi: Ma voi in tal modo precludete la via a coloro, che, avendo ottenuto la licenza tecnica, credevano con questa di avere un titolo sufficiente per entrare nelle cancellerie. Non si preclude affatto; continuano a studiare altri due anni e potranno essere ammessi al concorso.

Per quanto riguarda il secondo punto, su cui l'onor. Vischi si è soffermato, debbo ricordare la risposta già data al senatore Petrella, che sollevò l'identica questione a proposito dei magistrati.

Il vizio della disposizione trova la sua origine in disposizioni analoghe nella legge del 1890, che stabiliva l'età degli aspiranti, riferendosi, non già al tempo dell'ammissione al concorso, che è data certa, ma al tempo della nomina, che è data incerta.

E da ciò derivano le conseguenze, già rilevate dall'onor. Petrella e che oggi il senatore Vischi ha ricordate: può accadere che chi all'atto dell'ammissione sia capace, se una Commissione impieghi più o meno tempo nell'esaminare le prove, può diventare inammissibile per ragione di età.

Io promisi all'onor. Petrella che avrei studiato col regolamento di temperare queste conseguenze eccessive. Confermo questa mia dichiarazione al senatore Vischi e gli dirò anche di più, accennandogli quali sono le due vie, che alternativamente, intendo seguire per trovare la soluzione.

Delle due vie l'una è questa: sostenere la tesi, ch'io ritengo plausibile, che quando la legge dice: « per essere nominati occorre la tale età », intenda riferirsi al giorno dell'ammissione al concorso, perchè questo è, direi, quasi soggetto ad una condizione sospensiva. Per quanto riguarda la nomina, questa la si può ottenere, anche oltrepassato quel limite d'età, a condizione però di essere approvati nell'esame di concorso.

È una tesi, che credo si possa sostenere, e cercherò di consacrarla nel regolamento. Che se non sia possibile, allora tra i due mali (cioè tra l'attuale, che produce inconvenienti gravi, e l'altro di stabilire col regolamento una età d'ammissione ai concorsi minore dell'età della nomina, e tale da assicurare immancabilmente che chi ha preso parte al concorso consegua

la nomina), tra i due mali preferirò questo secondo che almeno non produrrà gl'inconvenienti che oggidi si lamentano e toglierà occasione a quei dubbi e a quei sospetti, che il senatore Vischi ha oggi manifestati.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 6.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 7.

Le promozioni da alunno gratuito a retribuito, e da una classe all'altra di alunni retribuiti, hanno luogo per ordine di anzianità.

(Approvato).

#### Art. 8.

Il tempo passato dall'alunno in aspettativa per motivi di salute o di famiglia, e quello passato in servizio militare per obbligo di leva non interrompono il servizio e non pregiudicano l'anzianità. Il tempo passato in aspettativa per motivi di sospensione dall'ufficio, o fuori di servizio, si deduce interamente dal computo dell'anzianità.

Durante l'aspettativa per motivi di salute o di famiglia, di sospensione dall'ufficio o di prestazione di servizio militare per obbligo di leva, deve lasciarsi vacante all'alunno un posto corrispondente a quello che occupa.

Agli alunni retribuiti è corrisposto, in caso di aspettativa per motivi di salute legalmente accertati, un assegno pari alla metà della retribuzione.

(Approvato).

#### Art. 9.

L'alunno, dopo quattro anni dalla nomina, può ottenere l'abilitazione agli uffici di cancelleria e segreteria, quando superi con buon esito un esame pratico secondo le norme fissate dal regolamento.

Non può peraltro essere nominato aggiunto di cancelleria e segreteria, se nel suddetto periodo di quattro anni non ne abbia prestato almeno tre di servizio effettivo.

(Approvato).

## Art. 10.

I funzionari del Ministero di grazia e giustizia, che abbiano appartenuto al personale delle cancellerie e segreterie, possono a loro domanda essere chiamati alla precedente carriera col diritto alle promozioni ed agli aumenti di stipendio, che loro sarebbero spettati nella medesima, ma con grado non superiore a quello di cancelliere di tribunale.

Il giudizio sulla promovibilità, sul grado e sulla classificazione, sarà dato coi criteri e nei modi stabiliti dai successivi articoli, in quanto siano applicabili, da una Commissione istituita presso la Corte di cassazione di Roma, e composta del primo presidente, del procuratore generale e di un consigliere eletto dalla Corte in assemblea generale per un biennio.

Fungerà da segretario un funzionario di cancelleria o di segreteria nominato dal primo presidente. Se lo stipendio goduto dal funzionario fosse superiore a quello corrispondente al grado, cui venga promosso, la differenza gli sarà conservata come assegno personale fino a quando questo cessi per la promozione di grado o passaggio di categoria.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Desidero fare una raccomandazione al guardasigilli.

L'articolo 10, di cui è stata data testè lettura, verrebbe ad essere come un conglobamento dell'art. 24 del progetto, che è stato soppresso dalla Camera. L'art. 24 del progetto del Ministero diceva: « Agli attuali funzionari del Ministero che abbiano appartenuto al personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie continuerà ad applicarsi l'art. 9 primo capoverso della legge 2 luglio 1903, n. 399 »: ma dal farne il conglobamento di cui all'articolo 10 discende una condizione di cose, che pregiudica i funzionari venuti dalle cancellerie e addetti al Ministero, nel caso del loro ritorno all'ufficio donde vennero; perchè, se viene loro riservato il diritto a cotesto ritorno senza apportare danno pecuniario (inquantochè verrebbero mantenuti gli assegni goduti coll'applicazione al Ministero, anche se restituiti alle cancellerie con gradi d'ufficio che importerebbero stipendio minore) non viene però data loro

quella posizione correlativa allo stipendio stesso che li metterebbe in una condizione morale non diminuita.

L'articolo 9 della legge 1903, che era richiamato dal progetto ministeriale nell'articolo 24 soppresso, dava la facoltà al ministro di rimandare alle cancellerie i funzionari addetti straordinariamente al Ministero, ma senza limitazione quanto al grado, che si equiparava allo stipendio dovuto al funzionario: secondo la disposizione ora proposta invece, non facendosi preciso richiamo alla legge 1903 (come venne fatto in tutti i progetti che dal 1865 in poi si presentarono dai diversi guardasigilli, mai entrando in porto) i funzionari ritornerebbero alle cancellerie senza ottenere il grado correlativo allo stipendio e potrebbero trovarsi in condizione di inferiorità di grado rispetto ad altri funzionari dello stesso ufficio, mentre gli sovrasterebbero quanto allo stipendio. Quindi sarebbe desiderabile che i preveduti possibili ritorni alle cancellerie avvenissero sempre cogli stessi criteri dell'art. 9 della legge 1903, che non è esplicitamente, ma si deve intendere implicitamente richiamato dall'art. 10 in esame. Onde io faccio viva raccomandazione al ministro, perchè, almeno nei sei mesi che intercedono da ora all'attuazione della legge, voglia accogliere le domande di coloro, che chiedessero di ritornare alle cancellerie, applicando ai medesimi i criteri dell'articolo 9 della legge 1903 e cioè, mettendo il loro grado in correlazione allo stipendio, che essi dovrebbero conservare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'art. 10 non si può dire che si sia limitato a conglobare le varie disposizioni, che nel precedente disegno ministeriale si riferivano al ritorno dei funzionari di cancelleria dal Ministero al loro primitivo ufficio.

In verità, questo fu un punto modificato dalla Commissione parlamentare; ed io mancherei di lealtà, se non lo dichiarassi apertamente.

Nel disegno ministeriale originario, che è del mio predecessore onorevole Gallo, si facevano due casi. D'ora in avanti tutti i funzionari del Ministero, provenienti dalle cancellerie, che avessero voluto tornare al primitivo uf-

ficio, avrebbero avuto quel grado, che loro sarebbe spettato, ove fossero rimasti nelle cancellerie, eccezione fatta per lo stipendio, di cui avrebbero conservato, a titolo di assegno provvisorio, l'eventuale parte in più rispetto al nuovo ufficio che avrebbero occupato.

Nei riguardi del passato però, a tutti gl'impiegati attuali del Ministero che fossero pervenuti dalle cancellerie e che ad esse intendevano far ritorno, si conservava la disposizione dell'art. 9 della legge del 1903, la quale dava al ministro la facoltà discrezionale di nominare quei funzionari, non al posto che avrebbero occupato se fossero rimasti nel loro antico ufficio, ma ad altro anche superiore, purchè non eccedesse quello di cancelliere di tribunale. La Commissione parlamentare non approvò questo secondo ordine d'idee, e volle che il ritorno dei funzionari dal Ministero alle cancellerie fosse sempre regolato dal principio ch'essi riprendessero quel posto e quel grado che loro sarebbe spettato se nelle cancellerie fossero rimasti. Io convenni nella decisione della Commissione parlamentare, perchè mi parve supremamente equa; e confido che l'onor. Tassi riconoscerà l'equità di queste ragioni.

Si tratta d'una carriera le cui condizioni sono misere e l'avanzamento lentissimo — una carriera, in cui migliaia e migliaia di funzionari lottano per conseguire quei pochi posti superiori ancora disponibili. Ora il consentire questi volteggi, questi ritorni di funzionari, che passano dalle cancellerie al Ministero e poi dal Ministero alle cancellerie per guadagnare posti, è cosa che urta il senso di moralità del personale; e il personale se ne irrita, si esacerba, ed io lo riconosco, non senza ragione. Per queste considerazioni, adunque, io, pur sapendo di fare cosa che non sarebbe riuscita gradita agli impiegati del mio Ministero, accolsi la disposizione come fu formulata dalla Commissione parlamentare; per la quale non viene riconosciuto agl'impiegati dell'Amministrazione centrale quel diritto che in via transitoria si voleva loro conservato.

Io mi auguro che l'onor. Tassi troverà anche lui giuste le ragioni, che mi fecero addivenire a questa nuova forma; ma se anche non avrò il conforto della sua adesione, tuttavia dico chiaramente che nell'art. 10 quella disposizione non è più mantenuta. L'onor. Tassi crede che io possa

consentire questi passaggi nel semestre, che corre tra l'approvazione della legge e la sua entrata in vigore, e ciò mi fa credere che egli dà all'art. 10 quell'interpretazione che io gli do, poichè com'egli dice se pure questi passaggi per l'art. 10 non saranno più ammessi per l'avvenire, potranno nondimeno esser fatti quasi in *articolo mortis* tra l'approvazione della legge e la sua applicazione. All'onor. Tassi su questo punto rispondo: esaminerò le domande che mi saranno rivolte in proposito, con ogni diligenza e cura, non mi rifiuterò di accoglierle, perchè siano entro limiti giusti e ragionevoli. Poichè l'onor. Tassi converrà certo in questa osservazione che una legge approvata dalle due Camere, anche se non entrata in vigore, rappresenta per un ministro un alto avvertimento, la manifestazione di un desiderio che impone si faccia in quel modo. Sicchè quando anche io formalmente, da oggi fino al 1° gennaio 1908, conservi la mia libertà d'azione, sulle domande con cui impiegati del Ministero possano richiedere di far passaggio nelle cancellerie, pur tuttavia, moralmente, questa mia libertà è assai limitata per riguardo alla legge già approvata dal Parlamento. Ma, ripeto, io esaminerò caso per caso qualora se ne offrano, ed entro i limiti di equità e di ragione non mi rifiuterò di accogliere le domande che mi fossero presentate.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, quest'articolo 10 s'intenderà approvato.

#### Art. 11.

La promozione dei funzionari di cancelleria e segreteria da uno ad altro grado oltre a quello di aggiunto è conferita per merito e per anzianità, con le norme indicate negli articoli seguenti.

Per la promozione a qualsiasi grado non è più richiesta la laurea.

I passaggi di categoria avvengono unicamente per anzianità.

(Approvato).

#### Art. 12.

In ogni sede di Corte di appello è istituita una Commissione composta del primo presidente, del procuratore generale e d'un consigliere d'appello, eletto dalla Corte in assemblea generale per un biennio.

Il primo presidente, sentito il procuratore generale, destina ogni anno un funzionario di cancelleria o di segreteria a fare da segretario della Commissione.

Lo stesso funzionario dura in carica un anno e non può essere rinominato che dopo cinque anni.

(Approvato).

#### Art. 13.

Le Commissioni indicate nell'articolo precedente devono essere dai capi degli uffici giudiziari rese edotte con informazioni motivate, almeno una volta all'anno, della capacità, operosità e condotta di ciascun funzionario delle cancellerie e segreterie, e di qualsiasi fatto, che valga a dimostrare il merito o il demerito.

Tali informazioni sono comunicate all'interessato, che lo chieda, per le proprie osservazioni.

(Approvato).

#### Art. 14.

Le dette Commissioni debbono alla fine di ogni anno procedere allo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria di grado inferiore a quello di cancelliere di Corte d'appello, che abbiano raggiunta la prima categoria o, se si tratta di funzionari non divisi in categorie, siano entrati nella prima metà della graduatoria, alla quale appartengono.

Agli effetti dello scrutinio e della promozione, le Commissioni, tenuti presenti i precedenti di ciascuno ed i rapporti dei rispettivi capi, ed esaminati, ove occorra, i lavori di ufficio e quant'altro possa far prova della capacità, della operosità e della condotta del funzionario, lo assegnano alla classe, che, con giudizio complessivo, credono proporzionata al suo merito.

A tale scopo i funzionari scrutinati vengono divisi in tre classi: dei promovibili per merito, dei promovibili per anzianità, degli impromovibili.

(Approvato).

#### Art. 15.

Una copia conforme delle deliberazioni delle Commissioni verrà trasmessa al ministro guardasigilli.

Il funzionario avrà notizia della deliberazione che lo riguarda e degli elementi e documenti

che l'hanno determinata, ed avrà diritto nel termine di un mese di domandare la revisione del giudizio.

La Commissione delibererà sentito il reclamante, ove questi lo richieda.

Dopo due anni dallo scrutinio o dalla revisione del medesimo, il funzionario potrà domandare un nuovo scrutinio. Un nuovo scrutinio potrà in ogni tempo essere provocato di ufficio.

(Approvato).

#### Art. 16.

I posti, che si rendono vacanti, sono assegnati per due terzi ai funzionari della prima classe, per l'altro terzo a quelli della seconda.

Gli assegnati alla terza classe non possono essere promossi.

Tra i funzionari della stessa classe la promozione ha luogo per ordine di anzianità.

(Approvato).

#### Art. 17.

Le Commissioni indicate nell'art. 12 debbono altresì dare il loro parere, quando si tratti di sottoporre un funzionario a provvedimenti disciplinari superiori all'ammonizione.

Per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso le Corti di cassazione, il parere sarà dato da una Commissione istituita presso la Corte rispettiva e composta nei modi stabiliti dall'art. 10.

(Approvato).

#### Art. 18.

I funzionari, che abbiano compiuto settanta anni di età, sono collocati a riposo d'ufficio, salvo ogni diritto alla pensione od indennità ai termini di legge.

(Approvato).

#### Art. 19.

Nei casi di assoluta urgenza o di necessità di servizio, su richiesta motivata dei capi di ufficio, il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, può applicare temporaneamente un vice-cancelliere od un aggiunto di cancelleria, un sostituto segretario od un aggiunto di segreteria, od un

alunno da uno ad un altro ufficio giudiziario del proprio distretto. L'applicazione non potrà durare più di sei mesi, e non potrà essere prorogata che una sola volta e per lo stesso termine. Dell'applicazione e della proroga, come dei motivi che le hanno determinate, dovrà immediatamente informarsi il ministro della giustizia.

L'applicazione da uno ad altro ufficio di diverso distretto può essere ordinata nei medesimi casi e per lo stesso tempo, e limitatamente agli aggiunti di cancelleria e segreteria od agli alunni, dal ministro della giustizia.

(Approvato).

#### Art. 20.

Verificandosi presso un' autorità giudiziaria il caso di mancanza o impedimento del cancelliere, del vice-cancelliere o dell'aggiunto di cancelleria, o del segretario, del sostituto segretario o dell'aggiunto di segreteria, possono essere assunti a farne le veci, il cancelliere, il vice-cancelliere o l'aggiunto di cancelleria addetti ad altra autorità giudiziaria del luogo; oppure il segretario, il sostituto segretario o l'aggiunto di segreteria addetti alla medesima o ad altra autorità del luogo; oppure un alunno; o, in loro mancanza, un notaio esercente o il segretario o vice-segretario comunale.

(Approvato).

#### Art. 21.

Entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge tutti i funzionari di cancelleria e segreteria saranno scrutinati in conformità delle norme stabilite dagli articoli precedenti. In base a tale scrutinio il ministro guardasigilli pubblicherà una nuova graduatoria generale dei detti funzionari distinti per gradi e per classi, in conformità della tabella organica annessa alla presente legge.

Limitatamente a questo primo scrutinio saranno rispettati, per determinare l'anzianità, i diritti acquisiti a norma delle disposizioni dell'art. 16 della legge 2 luglio 1903.

In nessun caso, però, potrà esser diminuito lo stipendio spettante al giorno dell'attuazione della legge, conservandosi la differenza come assegno personale, fino a quando questa cessi per la promozione di grado o passaggio di categoria.

(Approvato).

#### Art. 22.

I funzionari, che per effetto dell'attuazione della presente legge dovessero cambiare di residenza o di funzioni, potranno, a loro domanda o d'ufficio, esser mantenuti nelle residenze attuali e nelle attuali funzioni, anche quando per l'attuazione della legge conseguano la promozione od un aumento di stipendio.

L'efficacia di questa disposizione cessa quando il funzionario ottenga, dopo l'attuazione della legge, la promozione.

RICCIUTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICCIUTI. Quest'articolo 22 contiene una disposizione transitoria certamente provvida nell'interesse delle persone e degli uffici, poichè con la nuova legge si è avuta una nuova parificazione di gradi, e quindi si avrà uno spostamento di funzionari.

Così, a dire un esempio, i sostituti segretari delle procure generali, che prima erano parificati ai cancellieri di tribunali ed ai vice-cancellieri effettivi di Corte d'appello. Se dovesse questa legge approvarsi immediatamente, ne verrebbe una disorganizzazione negli uffici, con danno delle persone e degli uffici medesimi. Io che sono stato procuratore generale in alcune grandi città, posso dire ad esempio che nella procura generale di Roma vi sono 14, o 15 sostituti segretari, funzionari elettissimi, che rispondono, assai bene, agli incarichi loro affidati; ed essi dovrebbero quasi tutti andar via da Roma o per l'aumento di stipendio, o per la lieve promozione che loro viene dalla nuova legge; invece questo articolo dispone che possano, a loro domanda, o d'ufficio, rimanere nelle loro sedi attuali. Io non solo non combatto ma approvo questa disposizione, e raccomando al ministro di volere nel regolamento (se è possibile) allargare anche più questa facoltà, rendendola quasi un diritto dei funzionari...

Voci. No, no.

RICCIUTI... e dare ai primi presidenti e ai procuratori generali la facoltà di proporre che questi funzionari restino negli uffici, e non siano sostituiti da quelli più anziani, che stanno nelle preture e nei tribunali, non atti ad esercitare funzioni così delicate come quelle dei sostituti segretari, ed anche dei vice-cancellieri nelle

Corti di appello, e spero che questa raccomandazione sarà accettata dal ministro, e che egli vorrà dare largo affidamento a questi funzionari, che si trovano in una certa commozione, temendo di potere essere mandati via per nuove disposizioni regolamentari.

Poichè ho la parola, aggiungerò una seconda raccomandazione, ripetendo quello che sta nella relazione fatta alla Camera dei deputati. In tale relazione si dice: « Era pur desiderio della classe che nelle Corti d'appello e nei tribunali sedi di Corte d'appello, vi fossero segretari dei primi presidenti e dei presidenti rispettivi da scegliersi tra i funzionari di qualunque grado, superiore però a quello di alunno. Ma la Commissione ha creduto essere questa norma più propria del regolamento che della legge, e si limita a farne raccomandazione al ministro ».

Ora questa raccomandazione io la riproduco in Senato, perchè anche in questa parte ho esperienza di Corti, che hanno importantissime segreterie. Quella di Napoli ha 16 funzionari e ha a capo un giovane distinto, il quale di fatto ha il nome di segretario, che non gli compete per legge, volendo questa che i segretari dei primi presidenti siano i cancellieri, ma nelle Corti importanti nè il cancelliere può adempiere a queste funzioni, nè il presidente se ne può valere, ed invece deve scegliere necessariamente una persona abile per la direzione della segreteria. Ora è bene dare a lui un titolo che gli aggiunga prestigio e rispetto nella classe. E riproduco questa raccomandazione perchè se ne tenga conto nel regolamento.

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale sa di non avere interesse e neanche diritto d'interloquire sulle raccomandazioni fatte dal senatore Ricciuti al ministro per quanto riguardano l'applicazione della legge; ma non può non pronunciarsi sopra quanto il senatore Ricciuti, in nome di una interpretazione che egli dà all'articolo di legge, sollecita con disposizioni regolamentari.

Me ne duole, ma l'Ufficio centrale non saprebbe approvare un regolamento (che sarebbe evidentemente incostituzionale, cioè in opposizione con lo spirito della legge), che stabilisse una specie di inamovibilità *ratione loci* di de-

terminati funzionari di cancelleria e segreteria. Ciò addirittura scombuscolerebbe tutto il concetto organico di questo speciale servizio.

Si è potuto accettare per la magistratura (e solamente per quella giudicante, si badi bene!), in nome di un alto e santo principio, il concetto dell'inamovibilità *ratione loci*, e tutti sappiamo che molte volte anche i più liberali si sono dovuti lamentare di questa garanzia perchè gl'inconvenienti sono stati molti, e il povero ministro si è trovato con le mani legate. Non ci vorrebbe altro che stabilire una specie d'inamovibilità *ratione loci* per rendere gl'impiegati di cancelleria padroni assoluti, onde il ministro non dovrebbe fare altro che mettersi a loro disposizione.

Questa per la prima parte. Per la seconda il senatore Ricciuti ricorda che vi sono uffici di segretario (credo alluda a quelli che hanno i primi presidenti) e, rilevando che ad essi sono adibiti giovani egregi e valorosi, vorrebbe che questi abbiano il titolo di segretari, così come in pratica sono intesi per ragione della carica che occupano, mentre segretari essi non sono. E, se non ho capito male, desidererebbe che in forza di regolamento fosse loro conferito tale titolo. Io, in contrario, dico al ministro che vada un poco adagio, perchè oggi il titolo e domani lo stipendio speciale, e tutto ciò contro lo spirito della legge. Il segretario del capo del collegio è il cancelliere; ma se sarà sostituito da altri, questi rimarranno sempre alunni o aggiunti o vice-cancellieri, e compiranno quelle mansioni speciali, che potranno parere anche più onorifiche perchè implicano una fiducia del superiore, ma non aggiungono e non tolgono alla loro posizione. Ed ecco perchè alle disposizioni dal senatore Ricciuti invocate nel regolamento, l'Ufficio centrale fa osservare che osta lo spirito della legge.

RICCIUTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICCIUTI. Io non ho detto di voler creare l'inamovibilità dei funzionari, ma ho chiesto una larga applicazione di quello che sta scritto nel disegno di legge, il quale dice:

« I funzionari che per effetto dell'attuazione della presente legge dovessero cambiare di residenza o di funzioni, potranno, a loro domanda o d'ufficio, esser mantenuti nelle residenze attuali e nelle attuali funzioni, anche

quando per l'attuazione della legge conseguano la promozione od un aumento di stipendio.

« L'efficacia di questa disposizione cessa quando il funzionario ottenga, dopo l'attuazione della legge, la promozione ».

Ora questa disposizione, io diceva, l'accetto, e certamente nessuno si potrà opporre alle disposizioni di legge quando questà è approvata; facevo solo una raccomandazione al ministro dicendo che talvolta le disposizioni di legge vengono ristrette dai regolamenti, quindi chiedeva solo che dal regolamento non fossero danneggiate, nè le persone, nè gli uffici. Con ciò non voglio dire che si tolga la facoltà al ministro di trasferire da un luogo ad un altro un funzionario quando ne veda la convenienza, ma solo, che i tramutamenti non siano una conseguenza necessaria ed immediata dell'applicazione di questa legge.

In quanto ai segretari dei primi presidenti non ho chiesto, nè aumenti di stipendi, nè altro, ho solo insistito perchè venga regolarizzata la loro posizione.

La legge attuale non provvede alla posizione di questi segretari, che ci sono e ci debbono essere perchè, essendo molte le funzioni che ora si danno ai primi presidenti, se non vi è una segreteria, non è possibile adempierle; a colui ora che deve eleggere questa segreteria è necessario dare un titolo che regolarizzi la sua posizione, e ciò non è contrario, nè al principio nè alla economia della legge.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La disposizione dell'art. 22 mi pare chiara, e indubbiamente è chiara così nella sua lettera come nel suo spirito. Io sono lieto che l'onorevole Ricciuti, con la sua grande autorità ed esperienza, l'abbia lodata, e ne sono tanto più lieto in quanto che questa disposizione io dovetti difendere nell'altro ramo del Parlamento nel quale si sarebbe voluto sopprimerla, e se si fosse soppressa, come ha detto l'onor. Ricciuti, sarebbe stato mettere a soquadro tutti gli uffici dello Stato, perchè si sarebbero dovuti spostare tre o quattromila funzionari.

Qui si tratta di un provvedimento transitorio, e certo non deve essere che tale, perchè ogni funzionario deve normalmente occupare il suo

posto e il suo grado e soltanto gravi necessità possono giustificare l'anomalia di funzionari che occupino un ufficio diverso dal loro grado. Io resterò nei limiti delle disposizioni della legge, onor. Ricciuti, e nella sua lettera e nello spirito.

Io non saprei arrivare fino al punto di far obbligo all'Amministrazione di mantenere in carica questi funzionari, come mi pare abbia detto l'onor. Ricciuti nel suo primo discorso, perchè allora avrebbe ragione di essere l'obiezione fatta dall'onor. Vischi che non vi sarebbe posizione più privilegiata di questa; ma essi potranno essere tramutati secondo l'apprezzamento del ministro.

Assicuro l'onor. Ricciuti - come ho già ripetuto - che io mi atterrò alla disposizione della legge, non solo nella lettera ma anche nello spirito, per impedire che migliaia di funzionari passino tumultuariamente da uno ad altro ufficio di cancelleria. In quanto riguarda la missione dei segretari, posso promettergli che io farò molto conto delle sue osservazioni; però debbo confessare che ho in proposito molti dubbi e gravi obiezioni, e di forma e di sostanza. Quanto alla forma io non so se e fino a qual punto sia lecito con un regolamento creare un ufficio che la legge non riconosce.

Dice l'onor. Ricciuti: Ma si tratta di un titolo semplicemente negli uffici pubblici, il titolo suppone il grado; nè io so comprendere come il titolo, se deve essere indicativo del grado, possa restare puramente onorifico: or se nella legge non ho il grado come potrei attribuire il titolo? A questa obiezione di forma se ne aggiunge un'altra di sostanza. Normalmente il cancelliere è il segretario del magistrato giudicante; questa è la figura, direi storica, dell'istituto della cancelleria. Sotto questo aspetto il segretario del presidente di una Corte di appello è il cancelliere capo della Corte di appello. Che poi per uffici di minor conto che gravano sul presidente, questi scelga qualche vice cancelliere o altro funzionario che gli faccia da segretario particolare, è cosa perfettamente lecita che si fa e che non intendo menomamente riprovare. Però anche ammesso quanto ho detto, non si può far venir meno il principio che il segretario di un capo di un collegio, sia il capo della cancelleria.

Io credo che il creare questo ufficio del segretario del primo presidente della Corte di

appello, possa far nascere invidie, rivalità fra il cancelliere capo e il segretario del presidente, che potrebbe in un certo senso rappresentare l'eminenza grigia o il papa rosso di quel papa bianco che sarebbe il primo presidente della Corte. È questione molto grave; ma poichè il senatore Ricciuti non domanda se non ch'io la studi, io gli prometto che la studierò.

RICCIUTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICCIUTI. Non ho nulla da osservare a quanto ha detto l'onor. ministro e lo ringrazio per le promesse che ha fatto. Solamente debbo aggiungere che io ritengo che per lo spirito di questa legge, le limitazioni disposte per l'applicazione dei funzionari da farsi dal presidente, non riguardino il ministro, che conserva integra la facoltà d'applicare i funzionari per l'interesse del servizio, e per completare i diversi uffici, perchè la limitazione che viene dall'articolo 19 del disegno di legge riguarda espressamente il primo presidente, che può, per sei mesi, disporre un'applicazione, ma non restringe la facoltà che spetta al ministro, di potere sempre per ragioni di servizio applicare i funzionari ad altri uffici.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 22.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 23.

Sarà indetto, un mese dopo l'attuazione della legge, un concorso per titoli e per esame a 500 posti di alunno fra i diurnisti ed amanuensi, senza limite di età, che prestino servizio da non meno di cinque anni nelle cancellerie e segreterie giudiziarie del Regno.

A parità di merito, saranno preferiti coloro, che siano stati assunti in servizio per decreto dei capi dei collegi giudiziari e dei pretori, o siano retribuiti con assegni fissi.

L'esame consisterà in una prova pratica di abilitazione e di idoneità e la graduatoria sarà formata in base ai risultati dell'esame, ai precedenti di servizio ed all'anzianità.

I diurnisti e gli amanuensi, che non abbiano vinto il concorso, cessano immediatamente dal servizio.

(Approvato).

#### Art. 24.

I funzionari, i quali alla pubblicazione della presente legge siano forniti di laurea in giurisprudenza e siano nello scrutinio assegnati alla prima classe, saranno preferiti nelle promozioni agli altri della medesima classe.

(Approvato).

#### Art. 25.

Pei vice-cancellieri di Cassazione, che si trovavano in servizio al 1° gennaio 1903, resta ferma la disposizione dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1903, n. 259.

(Approvato).

#### Art. 26.

Il Governo del Re è autorizzato ad aumentare di quattro il numero degli ispettori del Ministero di grazia e giustizia per rendere regolare il servizio d'ispezione delle cancellerie e segreterie giudiziarie, specialmente per i depositi e per le spese di giustizia.

Il Governo del Re è altresì autorizzato a disciplinare con regolamento tale servizio d'ispezione, avvalendosi all'uopo anche dell'opera di dieci cancellieri di tribunale e di Corte d'appello o di grado parificato, in circoscrizioni che saranno determinate col regolamento stesso. A questi funzionari, che continueranno a far parte del ruolo delle cancellerie, sarà corrisposto per tale servizio un assegno annuo di lire 500, oltre l'indennità di missione.

Alla spesa relativa, che non potrà in complesso eccedere l'ammontare di lire cinquantamila, comprese le indennità di missione, sarà provveduto mediante diminuzione, fino alla concorrenza della somma anzidetta, nel fondo stanziato in bilancio per le spese di giustizia con la contemporanea iscrizione della somma stessa in aumento agli stanziamenti di cui agli articoli 1, lettera a) e 10 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

(Approvato).

#### Art. 27.

La presente legge entrerà in vigore non più tardi del 1° gennaio 1908, intendendosi abrogata da quel giorno ogni disposizione contraria.

La parte che riguarda gli stipendi, sarà attuata in tre esercizi finanziari consecutivi.

A tale effetto la maggiore spesa occorrente verrà iscritta in bilancio per un terzo nell'esercizio 1907-908, per due terzi nell'esercizio 1908-1909, e per l'intero nell'esercizio 1909-910.

L'ordine e la misura dei preindicati aumenti di stipendio saranno determinati con decreto Reale da emanarsi d'accordo coi ministri di grazia e giustizia e del tesoro, e da pubblicarsi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 28.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre necessarie per il coordinamento della presente legge con altre leggi e per l'attuazione della medesima.

VISCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI, *relatore*. Colgo questa occasione dell'art. 28 per ricordare al ministro un voto formulato dall'Ufficio centrale, cioè che egli sottoponga allo studio della Commissione Reale per la riforma delle tasse sugli affari la possibile abolizione di quel diritto di copia che fu creato in forza della legge del 1895. Come ho ricordato nella relazione, nel 1895 gli impiegati di cancelleria fecero notare la loro infelice condizione economica; e siccome eravamo in tempo di vacche magre e il bilancio dello Stato non permetteva di venire in loro aiuto, si creò il diritto delle copie. Il provento di questo diritto fu poi, con disposizione regolamentare, destinato a sostenere le spese di ufficio delle preture, dei tribunali e a distribuirne la differenza in più, in detti uffici giudiziari, e a distribuirlo tutto intero quello delle Corti di appello tra gli impiegati di cancelleria sotto forma di provento avventizio. Questo non servì a migliorare molto la condizione dei funzionari; ma servì a produrre un gran danno al sistema fino allora vigente e che prende, nella pratica, il nome dall'illustre e compianto Zanardelli.

Lo Zanardelli per impedire tutti gli abusi che si verificano quando ci sono molti contabili incaricati d'incassare denari, conglobò ogni sorta di diritti di copia e di cancelleria nel valore della carta bollata.

Questo sistema assicurava tutti nella tutela dei propri interessi; perchè quando si diceva di occorrere la carta bollata di L. 3.60 o di L. 2.40 ecc. ogni individuo sapeva che doveva pagar quello e non più. Ma col ripristinare il diritto di copia si è novellamente dato luogo a tanti inconvenienti, oltre alla lesione dei diritti dei procuratori.

Desiderio dell'Ufficio centrale sarebbe quello di abolire completamente questi diritti di copia. Ne potrebbe forse derivare un nocumento all'erario, perchè questi dovrebbe mantenere le spese di ufficio delle preture e dei tribunali. Si capisce che i funzionari non lascerebbero volontieri tale provento avventizio. Ma credo che mentre votiamo a loro favore una legge che offre benefici economici di ben un milione e 300 mila lire in più, potremmo per il buon andamento del servizio imporre questo sacrificio. Ma non dico questo, anche perchè non voglio allargare la discussione, nè allungarla. Manifesto soltanto il desiderio dell'Ufficio centrale di far studiare la questione dalla Commissione Reale che si occupa della riforma sulle tasse degli affari, nel fine di ritornare al sistema Zanardelli.

Noi dunque accenniamo ad un desiderio, pur dichiarando che non sappiamo indicare neanche il modo di poter risolvere l'enunciato problema.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La questione dei diritti di copia presenta vari aspetti di cui alcuni sono stati accennati dall'onor. Vischi. Ve ne sono, però altri ancora; dei quali citerò uno soltanto. Per ora, oltre le copie, che sono a carico delle parti, vi sono quelle che dovrebbero essere a carico dello Stato, tutte le copie, cioè, che si eseguono d'ufficio: come le copie in materia penale, le copie in materia di gratuito patrocinio i cui proventi si esigono se e quando si potranno esigere. Ora, siccome queste copie d'ufficio gravano sui proventi generali, ne segue che per i cancellieri non c'è interesse di gravare la mano su di essi, perchè per loro non costituirebbero che una partita di giro. Il giorno, in cui si sopprimesse il diritto di copia, è evidente che lo Stato dovrebbe pagare la copia d'ufficio e la cosa sarebbe pericolosa. Io credo

che la grossezza delle lettere acquisterebbe proporzioni colossali! (*ilarità*). Ad ogni modo è questione che sebben piccola, pur tuttavia ha i suoi lati importanti e alquanto complessi. Tuttavia, l'onorevole Vischi nel principio e nella fine del suo discorso ha detto una cosa molto giusta. Vi è per ora una Commissione Reale istituita dal mio diletto amico Angelo Majorana, già ministro del tesoro, la quale appunto intende alla riforma delle leggi sui tributi. Questa Commissione credo che, specialmente per quanto riguarda le tasse giudiziarie, abbia portato avanti i suoi studi, ed io mi ri-

servavo, anche indipendentemente dal desiderio dell'onor. Vischi, in queste prossime vacanze, che spero siano attive e operose, di mettermi d'accordo col mio collega Lacava per preparare un disegno di legge, da poter presentare al Parlamento alla ripresa dei lavori. In questa occasione sarà tenuto presente il desiderio manifestato dall'onor. Vischi.

PRESIDENTE. Nessun' altro chiedendo la parola, pongo ai voti l' articolo 28.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

TABELLA ORGANICA.

Numero degli impiegati	Designazione degli impiegati	Classi	Numero per classi	Stipendio	
				individuale	per classe
5	Cancellieri di Corte di cassazione . . . . .	1 <sup>a</sup>	10	7,000	70,000
5	Segretari di Proc. gen. di Cassazione . . . . .				
20	Cancellieri di Corte d'appello . . . . .	1 <sup>a</sup>	21	6,000	126,000
18	Vice-cancellieri di Corte di cassazione . . . . .	2 <sup>a</sup>	21	5,000	105,000
20	Segretari di Proc. gen. d'Appello . . . . .				
5	Sostituti segretari di Procura gen. di Cassazione.	3 <sup>a</sup>	21	4,500	94,500
162	Cancellieri di Tribunale . . . . .	1 <sup>a</sup>	228	4,000	904,000
198	Vice-cancellieri di Corte d'appello . . . . .	2 <sup>a</sup>	228	3,500	791,000
162	Segretari di R. Procura . . . . .				
156	Sostituti segretari di Proc. gen. d'Appello . . . . .	3 <sup>a</sup>	220	3,000	678,000
909	Vice-cancellieri di Tribunale . . . . .	1 <sup>a</sup>	1049	2,500	2,622,500
166	Sostituti segretari di R. Procura . . . . .	2 <sup>a</sup>	1575	2,000	3,150,000
1549	Cancellieri di Pretura . . . . .				
1741	Aggiunti di cancelleria e segreteria . . . . .	1 <sup>a</sup>	1741	1,500	2,611,500
850	Alunni retribuiti di cancelleria e segreteria giudiziaria . . . . .	1 <sup>a</sup>	450	1,200	540,000
		2 <sup>a</sup>	400	900	300,000
300	Alunni gratuiti di cancelleria e segreteria giudiziaria . . . . .		—	—	—
6266	Totale . . . . .		6266		12,052,500

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per i sottufficiali » (N. 653).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per i sottufficiali ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 653).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e procederemo a quella degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

È stabilita per i sottufficiali del Regio esercito, meno quelli dell'arma dei carabinieri Reali, ma inclusi tutti gli altri raffermati con premio, la posizione di servizio sedentario, la quale comprenderà tutti gli impieghi ora occupati dagli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e quelli di assistenti locali.

(Approvato).

#### Art. 2.

In questa posizione possono essere trasferiti i sottufficiali che abbiano compiuto trent'anni di servizio, purchè siano riconosciuti idonei a coprire gli uffici inerenti alla posizione stessa e ne siano giudicati meritevoli.

È in facoltà del Ministero di collocare i sottufficiali indicati all'articolo 1° nella posizione di servizio sedentario, in via eccezionale, anche prima del 30° anno di servizio, purchè abbiano almeno vent'anni di servizio.

I requisiti per il trasferimento in servizio sedentario saranno stabiliti da apposito regolamento.

(Approvato).

#### Art. 3.

I sottufficiali vengono trasferiti nella posizione di servizio sedentario col proprio grado. Quelli di cui al comma secondo dell'articolo precedente che avessero grado inferiore saranno

promossi: marescialli di compagnia al 28° anno di servizio compiuto, marescialli di battaglione al 29° e marescialli di reggimento al 30°.

(Approvato).

#### Art. 4.

L'assegno giornaliero complessivo dei gradi di sottufficiale in servizio sedentario, è il seguente:

Sergente maggiore . . .	L. 4 »
Maresciallo di compagnia .	» 4.50
» di battaglione .	» 5 »
» di reggimento .	» 5.50

È escluso ogni altro aumento dipendente dalle disposizioni dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1906, n. 372.

(Approvato).

#### Art. 5.

Il sottufficiale raffermando con premio avrà diritto di riscuotere, all'atto del trasferimento in servizio sedentario, le indennità di rafferma che in quel momento avrà maturate.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il diritto all'impiego civile, di cui all'articolo 8 della legge 19 luglio 1906, n. 372, modificato dalla presente legge, deve essere fatto valere dal sottufficiale, mediante domanda, al momento in cui compie 12 anni di servizio.

Il sottufficiale, all'atto in cui acquista diritto al collocamento a riposo, perde quello di ottenere l'impiego civile.

(Approvato).

#### Art. 7.

Gli attuali ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti, gli assistenti locali ed i sottufficiali che hanno acquistato diritto all'impiego civile fino alla promulgazione della presente legge, conserveranno integri i loro diritti ad occupare gli impieghi nelle diverse Amministrazioni dello Stato, giusta le disposizioni preesistenti.

(Approvato).

## Art. 8.

Alla tabella II, che fa seguito al testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è sostituita, per la parte che riguarda i sottufficiali, la seguente tabella:

GRADI	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio o campagna dai 20 ai 30 anni	Pensione a 30 anni	Aumento annuale dal 30 ai 40 anni	Massimo della pensione a 40 anni
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali . . . . .	730	20	930	40	1,330
Id. di battaglione . . . . .					
Id. di compagnia . . . . .					
Furiere maggiore . . . . .	600	20	800	35	1,150
Brigadiere dei carabinieri Reali, furiere . . . . .	550	17	720	33	1,050
Sergente maggiore . . . . .					
Vicebrigadiere dei carabinieri Reali . . . . .	500	15	650	30	950
Sergente . . . . .					

NB. — Le pensioni sopra indicate saranno aumentate di un quinto o di due quinti, a seconda che si tratti di sottufficiali con 12 anni di servizio effettivo nello stesso grado o di marescialli d'alloggio dei Reali carabinieri con 6 anni di servizio nel loro grado e 20 anni di permanenza nella loro arma, giusta il disposto dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Questi aumenti possono essere computati al di sopra del massimo fissato dalla tabella.

(Approvato).

## Art. 9.

La liquidazione della pensione per i sottufficiali che vengono collocati a riposo per ferite od infermità contratte per causa di servizio, giusta l'articolo 100 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sarà fatta ai termini dell'articolo stesso, eguagliando il massimo della pensione alla pensione massima fissata dalla tabella a 40 anni di servizio.

(Approvato).

## Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un testo unico, sentito il parere del Consiglio di Stato, le leggi sullo stato dei sottufficiali.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

## Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-1907, e variazioni ai residui degli esercizi precedenti:

Senatori votanti . . . . .	90
Favorevoli . . . . .	82
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Organici del personale delle capitanerie di porto. — Modificazioni ai ruoli della bassa forza portuale ed al ruolo del personale dell'Amministrazione centrale:

Senatori votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	82
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Riordinamento del personale civile tecnico (specialisti laureati e capi tecnici) e del personale lavorante dell'Istituto idrografico della R. marina:

Senatori votanti . . . . .	93
Favorevoli . . . . .	87
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge sul riordinamento del personale della marina militare n. 4610 (serie 2ª), in data 3 dicembre 1878:

Senatori votanti . . . . .	93
Favorevoli . . . . .	86
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Organici dei corpi militari della Regia marina:

Senatori votanti . . . . .	93
Favorevoli . . . . .	86
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Impianto ed esercizio di stazioni radiotelegrafiche nel Benadir e nella Colonia Eritrea:

Senatori votanti . . . . .	93
Favorevoli . . . . .	83
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Modifiche alla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati:

Senatori votanti . . . . .	93
Favorevoli . . . . .	83
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Opere di sistemazione generale del fabbricato demaniale detto della Dogana Vecchia in Napoli ad uso di caserma principale delle guardie di finanza:

Senatori votanti . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Provvedimenti per la città di Roma:

Senatori votanti . . . . .	90
Favorevoli . . . . .	72
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-1908:

Senatori votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	85
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Spese militari sino al 30 giugno 1910:

Senatori votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	82
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-1908:

Senatori votanti . . . . .	90
Favorevoli . . . . .	83
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-1908, ed istituzione di un capitolo per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche (N. 677);

Autorizzazione dell'ulteriore spesa straordinaria di L. 150,000 per la Commissione istituita per la valutazione di un reparto di disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario (N. 679);

Autorizzazione della spesa di L. 82,000 per l'impianto del riscaldamento a vapore nelle Regie gallerie di Firenze (N. 683);

Modificazioni ed aggiunte alla legge del 25 giugno 1906, n. 255, concernenti provvedimenti a favore della Calabria (N. 668).

II. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Maggiore stanziamento per la ricostruzione di Campomaggiore (N. 562);

Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 342 e 28 luglio 1902, n. 342; portanti provvedimenti per la Sardegna (N. 636-urgenza);

Aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (N. 654);

Riordinamento delle Regie Avvocature erariali (N. 600);

Cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 621);  
Provvedimenti per i sottufficiali (N. 653).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Istituzione della sezione industriale presso la scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla R. Università degli studi in Palermo (N. 615);

Acquisto, adattamento ed arredamento di edifici ad uso di sedi delle Regie rappresentanze diplomatiche a Parigi, Vienna, Bruxelles e Aja (N. 673);

Istituzione di una scuola dell'arte della medaglia (N. 656);

Modificazioni alla legge 21 maggio 1903, n. 252, sulle case popolari (N. 691);

Provvedimenti a favore del comune di Colliano (Salerno) (N. 688);

Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, ed al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito, nella parte relativa ai ragionieri di artiglieria, ai ragionieri geometri del genio, ai capi tecnici d'artiglieria e genio, ai disegnatori ed agli assistenti locali del genio ed al personale civile dell'Istituto geografico militare (N. 669);

Miglioramenti per i tenenti e sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti (N. 674);

Stipendi ed assegni degli ufficiali inferiori del R. esercito (N. 680 - *urgenza*);

Provvedimenti a favore degli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e degli assistenti locali (N. 681 - *urgenza*);

Convenzione addizionale (e dichiarazione annessa) alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897, stipulata fra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino, il 14 giugno 1907 (N. 696);

Modificazioni alle norme di polizia forestale contenute nelle leggi 20 giugno 1877, n. 3917, e 19 luglio 1906, n. 379 (N. 670);

Assetto giuridico dell'insegnamento agrario ambulante (N. 705);

Riforma dell'ordinamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (N. 687 - *urgenza*);

Istituzione di una scuola pratica di agricoltura in Pescia (N. 598);

Spesa per la tassa di successione della collezione di armi legata da Costantino Ressa alla città di Firenze (N. 711);

Autorizzazione della spesa di L. 53,000 per i lavori di finimento del nuovo edificio in uso della clinica chirurgica nella R. Università di Parma (N. 684);

Autorizzazione della spesa di L. 60,000 per

le opere di finimento e per l'arredamento del nuovo edificio della clinica psichiatrica nella R. Università degli studi di Pavia (N. 685);

Provvedimenti per il passaggio alla Regia Università degli studi in Napoli dei locali dell'ex-convitto di S. Marcellino (N. 701 - *urgenza*);

Provvedimenti per il funzionamento delle nuove cliniche degli Istituti di patologia della R. Università degli studi in Napoli e del palazzo costruito come sede dell'Università medesima e per la manutenzione dei nuovi locali (N. 702 - *urgenza*);

Autorizzazione di spese per esecuzione di nuove opere marittime (N. 703 - *urgenza*);

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 714);

Autorizzazione di vendere a trattativa privata alcuni immobili al comune di Casale Monferrato (N. 692);

Assegni vitalizi a favore dei superstiti delle guerre per l'indipendenza nazionale (N. 695);

Modificazioni alla legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria e conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-1908 (N. 699);

Proroga a tutto il 31 luglio 1908, del termine stabilito dall'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 395, per conseguire agevolazioni in tema di volture catastali (N. 708 - *urgenza*);

Istituzioni di uffici tecnici centrali nei monopoli dei sali e dei tabacchi e modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle private e dell'Amministrazione centrale delle finanze (N. 686);

Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma (N. 715);

Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata (N. 537.)

III. Relazione della Commissione per il regolamento interno (N. LXXXIII - *urgenza*).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 15 luglio 1907 (ore 20).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXX.

## TORNATA DEL 10 LUGLIO 1907

## Presidenza del Presidente CANONICO

**Sommario.** — Si approvano, senza discussione, i disegni di legge: «Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-1908, ed istituzione di un capitolo per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche» (N. 667); «Autorizzazione dell'ulteriore spesa straordinaria di L. 150,000 per la Commissione istituita per la valutazione di un reparto di disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario» (N. 679); «Autorizzazione della spesa di L. 82,000 per l'impianto del riscaldamento a vapore nelle Regie Gallerie di Firenze» (N. 683); «Modificazioni ed aggiunte alla legge del 25 giugno 1906, n. 255, concernenti provvedimenti a favore delle Calabrie» (N. 668) — *Votazione a scrutinio segreto* — Il Presidente comunica un messaggio del Presidente del Senato francese, che esprime sensi di simpatia all'Italia, in occasione del Centenario di Garibaldi, e soggiunge parole di gratitudine, alle quali si associa, a nome del Governo, il ministro delle finanze — *Discussione del disegno di legge:* «Istituzione della sezione industriale presso la Scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla Regia Università degli studi in Palermo» (N. 615) — *Parlano, nella discussione generale, i senatori Volterra, Bettoni, Arcoleo, Di Martino Gerolamo, relatore, ed il ministro dell'istruzione pubblica* — *Senza osservazioni vengono approvati tutti gli articoli del disegno di legge* — *Discussione del disegno di legge:* «Acquisto, adattamento ed arredamento di edifici ad uso di sedi delle RR. Rappresentanze diplomatiche a Parigi, Vienna, Bruxelles ed Aja» (N. 673) — *Nella discussione generale, fa osservazioni il senatore De Sonnaz, cui risponde il ministro degli affari esteri.* — *Si approvano, senza osservazioni, gli articoli del disegno di legge.* — *Discussione del disegno di legge:* «Convenzione addizionale e dichiarazione annessa alla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897, stipulata fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino il 14 giugno 1907» (N. 696) — *Partecipano, alla discussione generale, il senatore Pierantoni, il ministro degli affari esteri ed il senatore Di Collobiano, relatore* — *Si approvano, senza discussione, gli articoli del disegno di legge* — *Approvazione del disegno di legge:* «Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1906-1907» (N. 714) — *Discussione del disegno di legge:* «Istituzione di una scuola dell'arte della medaglia» (N. 665) — *Prendono la parola, nella discussione generale, i senatori Monteverde, Tommasini, relatore, ed il ministro del tesoro* — *Si approvano, senza osservazioni, tutti gli articoli del disegno di legge* — *Approvazione dei disegni di legge:* *Modificazioni alla legge 21 maggio 1903, n. 252, sulle case popolari» (N. 691); «Provvedimenti a favore del comune di Colliano (Salerno)» (N. 688)* — *Discussione del disegno di legge:* «Modificazioni al testo

unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra ed al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito, nella parte relativa ai ragionieri di artiglieria, ai ragionieri geometri del genio ai capi tecnici di artiglieria e genio, ai disegnatori ed agli assistenti locali del genio ed al personale civile dell'Istituto geografico militare » (N. 669) — Nella discussione generale il senatore Bettoni, ff. di relatore, fa una raccomandazione, alla quale risponde il ministro della guerra — Sono approvati, senza discussione, gli articoli del disegno di legge — Chiusura di votazione — Approvazione dei disegni di legge: « Miglioramenti per i tenenti e sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti » (N. 674); « Stipendi ed assegni degli ufficiali inferiori del R. esercito » (N. 680); « Provvedimenti a favore degli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e degli assistenti locali » (N. 681); « Modificazioni alle norme di polizia forestale contenute nelle leggi 20 giugno 1877, n. 3917 e 19 luglio 1906, n. 379 » (N. 670); « Assetto giuridico dell'insegnamento agrario ambulante » (N. 705) — Votazione a scrutinio segreto — Risultato di votazione — Discussione del disegno di legge: « Riforma dell'ordinamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi » (N. 687) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Arcoleo, Bettoni, relatore, ed il ministro delle poste e dei telegrafi — Si approva un ordine del giorno presentato dal senatore Arcoleo e modificato dal ministro — Si approvano tutti gli articoli e le tabelle del disegno di legge, con osservazioni all'art. 21 del ministro delle poste e dei telegrafi ed all'art. 36 del Presidente — Approvazione dei disegni di legge: « Istituzione di una scuola pratica di agricoltura in Pescia » (N. 598); « Spesa per la tassa di successione della collezione di armi legata da Costantino Resson alla città di Firenze » (N. 711); « Autorizzazione della spesa di L. 53,000 per i lavori di finimento del nuovo edificio in uso della clinica chirurgica nella Regia Università di Parma » (N. 684); « Autorizzazione della spesa di L. 60,000 per le opere di finimento e per l'arredamento del nuovo edificio della clinica psichiatrica nella Regia Università degli studi di Pavia » (N. 685) — Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il passaggio alla Regia Università degli studi in Napoli dei locali dell'ex-convento di S. Marcellino » (N. 701) — Alla discussione generale prendono parte i senatori Arcoleo, D'Antona, relatore, ed il ministro dell'istruzione pubblica — Si approvano, senza discussione, gli articoli del disegno di legge — Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per il funzionamento delle nuove cliniche degli Istituti di patologia della Regia Università degli studi in Napoli e del palazzo costruito come sede dell'Università medesima e per la manutenzione dei nuovi locali » (N. 702) — Chiusura e risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 14.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ed i ministri dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi, delle finanze, della pubblica istruzione, della guerra, di agricoltura, industria e commercio, degli affari esteri, del tesoro e della marina.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario

1907-908 ed istituzione di un capitolo per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche » (N. 677).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-1908 ed istituzione di un capitolo per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:  
(V. Stampato N. 677).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 1,608,500 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908,

indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1907-908 è istituito il capitolo n. 69-bis colla denominazione: « Spese di esercizio delle stazioni radiotelegrafiche » con lo stanziamento di L. 100,000.

(Approvato).

**Tabella delle maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1907-908.**

Cap. n. 3. Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse) . . . . .	L. 129,600
» 5. Personale di manutenzione e sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche (Spese fisse) . . . . .	285,000
» 9. Assistenti e loro assimilati - Telefoniste avventizie - Telegrafisti militari - Aiutanti in prova - Allievi ed operai meccanici - Operai in genere - Indennità ai medesimi per infortuni sul lavoro . . . . .	103,000
» 10. Allievi fattorini - Fattorini in surrogazione di serventi - Inservienti delle sezioni femminili - Allievi guardiafilii ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linee telegrafiche e telefoniche . . . . .	49,900
» 19. Indennità diverse con carattere permanente . . . . .	5,000
» 20. Indennità per servizio prestato in tempo di notte . . . . .	5,000
» 29. Spese per stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione provinciale - Rilegatura di registri contabili pel servizio provinciale . . . . .	10,000
» 39. Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (Spese fisse) . . . . .	215,000
» 41. Assegni al personale degli uffici italiani all'estero (Spese fisse) . . . . .	40,000
» 42. Retribuzione ai procacci pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (Spese fisse) . . . . .	31,000
» 62. Retribuzioni ai fattorini del telegrafo (Spesa obbligatoria) . . . . .	75,000
» 64. Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo e del telefono . . . . .	200,000
» 65. Spese di esercizio e di manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche . . . . .	50,000
» 71. Retribuzione al personale degli uffici di 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	358,000
» 75. Spese di pigioni (Spese fisse) . . . . .	50,000
Totale . . . . .	<u>L. 1,608,500</u>

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione dell'ulteriore spesa straordinaria di L. 150,000 per la Commissione istituita per la valutazione ed il riparto di disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario » (N. 679).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 150,000 per la Commissione istituita per la valutazione ed il riparto dei disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

È approvata l'assegnazione straordinaria di L. 120,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1906-907, al nuovo capitolo n. 482 *ter*: « Spese per la Commissione Reale istituita, in dipendenza della legge 29 marzo 1900, n. 101, con Regio decreto 8 aprile 1900, n. 137, per la valutazione e il riparto dei disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario ».

Il Governo è autorizzato ad imputare il pagamento di tale spesa in conto residui, prelevando la corrispondente somma dai residui del fondo di riserva iscritto al capitolo n. 483 del predetto stato di previsione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 82,000 per l'impianto del riscaldamento a vapore nelle Regie gallerie di Firenze » (N. 683).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 82,000 per l'impianto

del riscaldamento a vapore nelle Regie gallerie di Firenze ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 82,000 per l'impianto del riscaldamento a vapore nelle Regie gallerie di Firenze. Tale somma sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1907-908.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge composto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge del 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria » (N. 668).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge del 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

(V. Stampato N. 668).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1906, n. 255, a favore dei comuni indicati nell'elenco annesso alla legge stessa, compresi l'esonero dalle imposte e sovrimposte ed il rimborso del Tesoro, di cui all'art. 3, sono estese

a tutti i comuni delle tre provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

All'esonero sarà provveduto mediante sgravi e rimborsi colle norme delle disposizioni vigenti.

Pendenti le pratiche di rimborso delle imposte e sovrimposte relative alle ultime due rate del 1905 e alle rate del 1906, verrà sospesa la riscossione delle rate del 1907 delle imposte e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati che nel frattempo verranno a scadere nei comuni non compresi nell'elenco suddetto.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad accordare, dietro richiesta, alle provincie e ai comuni interessati anticipazioni provvisorie sulle quote di sovrimposta sospese, da compensarsi con i rimborsi che il Tesoro dovrà fare agli enti medesimi.

Non appena resi esecutori gli sgravi, verrà revocata la sospensione.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le domande per la revisione straordinaria dei redditi incerti e variabili di categoria B e C, soggetti all'imposta di ricchezza mobile, agli effetti del 1906, di cui all'art. 4 della citata legge, sono ammissibili pei contribuenti dei comuni non compresi nell'elenco sopraindicato fino al trentesimo giorno dopo la pubblicazione della presente legge.

Le domande per gli sgravi e le revisioni parziali dei redditi dei fabbricati di cui all'articolo 5 della legge-stessa, dovranno essere presentate entro tre mesi dalla detta pubblicazione.

(Approvato).

#### Art. 3.

A cominciare dal 1° gennaio 1907, per tutti i comuni della Calabria, le sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati, sgravato in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante, staranno a carico del Tesoro.

L'ammontare dei rimborsi pel 1907 verrà dal Tesoro pagato alle provincie ed ai comuni e andrà a difalco della parte di sovrimposta da ripartire a carico dei contribuenti nei ruoli fab-

bricati 1908, o nei ruoli speciali da pubblicarsi nell'anno in corso.

Quando per effetto delle disposizioni del presente articolo rimanga insoddisfatta una quota della complessiva sovrimposta vincolata alla Cassa dei depositi e prestiti o alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale in garanzia di prestiti, il Tesoro verserà direttamente la quota stessa agli Istituti suddetti.

(Approvato).

#### Art. 4.

Pel pagamento delle sovrimposte ai comuni ed alle provincie, di cui all'art. 3 della presente legge, si provvederà con apposito stanziamento nel bilancio passivo del Ministero del tesoro.

(Approvato).

#### Art. 5.

I crediti della Cassa depositi e prestiti e della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, per quote già in tolleranza a tutto il 1906, e per relativi interessi scaduti in ordine a delegazioni sulla imposta fondiaria rilasciata a garanzia di prestiti concessi a provincie e comuni, sono dichiarati esigibili agli effetti dell'art. 1287 del Codice civile.

I crediti stessi possono, in quanto occorre, ridursi o estinguersi anche con trattenute su quelli che gli enti mutuatari abbiano verso il Tesoro, in dipendenza dell'art. 3 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e dell'art. 3 della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 6.

Le disposizioni dell'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, sono applicabili ai comuni delle Calabrie e della Basilicata, anche per la effettiva diminuzione dei proventi, determinata dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali, contenute nelle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 25 giugno 1906, n. 255.

(Approvato).

#### Art. 7.

Fermi restando i contributi e i sussidi assegnati con l'art. 80 della legge 25 giugno 1906, n. 255, il maggior sussidio di lire 1500 alla scuola d'intaglio e di disegno applicato alle

arti di Fuscaldo è elevato a lire 4000 da prelevarsi sui fondi autorizzati per l'art. 79 della detta legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Maggiore stanziamento per la ricostruzione di Campomaggiore;

Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna;

Aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Riordinamento delle Regie Avvocature erariali;

Cancellerie e segreterie giudiziarie;

Provvedimenti pei sottufficiali;

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908 ed istituzione di un capitolo per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche;

Autorizzazione dell'ulteriore spesa straordinaria di L. 150,000 per la Commissione istituita per la valutazione ed il reparto di disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario;

Autorizzazione della spesa di L. 82,000 per l'impianto del riscaldamento a vapore nelle Regie gallerie di Firenze;

Modificazioni ed aggiunte alla legge del 25 giugno 1906, n. 255, concernenti provvedimenti a favore della Calabria.

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Comunicazione.**

PRESIDENTE. Debbo, signori senatori, darvi comunicazione di un messaggio del Presidente del Senato francese, molto cordiale ed affettuoso, che ho ricevuto questa mattina, a cui è unito un estratto del processo verbale della seduta del Senato francese del 5 luglio.

« Monsieur le Président,

« Dans sa séance du 5 juillet, le Sénat, sur la proposition d'un grand nombre de ses membres, a voulu s'associer à la grande manifestation patriotique par laquelle la nation italienne a célébré le centenaire de la naissance d'un de ses plus illustres enfants, le général Garibaldi.

« Je répons au vœu de l'Assemblée en transmettant à V. E. l'extrait ci-joint du procès-verbal qui constate les vifs sentiments de reconnaissance et de sympathie affirmés par le Sénat.

« Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

« Le Président du Sénat  
« ANTONIN DUBOIS ».

Leggo ora il processo verbale della tornata del 5 luglio.

« M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M. Magnien.

« M. MAGNIEN (Saône-et-Loire). Messieurs, c'était hier, 4 juillet, jour de fête nationale en Italie où se célébrait, en grande pompe, le centenaire de la naissance d'un de ses plus glorieux enfants, le général Garibaldi.

« La France républicaine a le devoir de se rappeler qu'aux jours les plus sombres de l'année terrible, elle a vu Garibaldi lui apporter spontanément le concours et l'énergie des gens de cœur volontairement groupés autour de lui pour venir combattre avec nos réserves l'ennemi qui avait envahi notre territoire.

« Elle ne peut oublier que ce noyau d'héroïques Garibaldiens a formé, avec nos soldats, l'armée des Vosges qui, sous le commandement du général Garibaldi et avec le concours de ses fils Menotti et Ricciotti et de son gendre le général Canzio, a pu préserver Autun

de l'invasion allemande et infliger à nos ennemis, sous les murs de Dijon, une défaite où ceux-ci ont laissé entre nos mains le drapeau du 63<sup>e</sup> régiment poméranien, le seul qui ait été conquis pendant cette terrible guerre.

« A cette douloureuse époque j'appartenais à l'armée des Vosges, à l'état-major du général Garibaldi, et je me souviens de l'élan patriotique qui avait enflammé le cœur des vaillants combattants de cette armée où côte, à côte Français et Garibaldiens luttaient ensemble pour notre indépendance.

J'ai pensé avec nos collègues du Sénat, que nous devons prendre part à cette manifestation d'une nation amie. (*Très bien ! Très bien !*)

C'est pourquoi, monsieur le Président, je vous prie en leur nom, et au mien, d'envoyer au Sénat italien dans un salut cordial, le témoignage de sa reconnaissance émue en l'honneur de ce héros devenu légendaire des deux côtés des Alpes, qui, en mettant son épée au service de la France, ne se faisait qu'obéir à son amour de la justice et du droit.

« Pour en perpétuer le souvenir, la Ligue franco-italienne a pris l'initiative d'élever, à Paris, la statue de Garibaldi.

« L'inauguration doit avoir lieu le 13 juillet, la veille de notre fête nationale.

« La France toute entière s'associera à cette manifestation patriotique, à laquelle prendront part, avec les survivants des Garibaldiens de l'armée des Vosges, tous les républicains, pour fêter en France, comme on l'a fait en Italie, le premier centenaire de Garibaldi (*Vifs applaudissements*).

« Cette motion est signée de MM. Magnien, sénateur de Saône-et-Loire; Jouffray, sénateur de l'Isère; Maurice-Faure, sénateur de la Drôme; M. Sauvan, sénateur des Alpes Maritimes, maire de Nice; Maurice Rouvier, sénateur des Alpes Maritimes; Delpéch J. Desmons, G. Pradal, Saint-Romme, César Duval, A. Perrier, Gustave Rivet, A. Mascurand, Alexandre Lefèvre, A. Ranson, docteur Piettre, E. Chautemps, docteur Flaissières, Guérin, Piot, A. Hugot, docteur H. Ricard, Guillemant, Bassinet, sénateurs.

« M. le PRÉSIDENT. Le Sénat permettra, sans doute, que je transmette, en son nom, au Sénat Italien le témoignage de souvenir reconnais-

sant et de sympathie cordiale dont il vient d'entendre la noble expression.

« Soldat glorieux de la liberté et de l'indépendance nationale, ayant donné tout son cœur et tout son concours à la France menacée par l'étranger, Garibaldi est, pour les patries italienne et française, comme un héros commun, et en honorant sa mémoire, les deux nations resserreront encore l'amitié qui les unit déjà. (*Nouveaux et très vifs applaudissements*).

« Pour extrait:

« Le Secrétaire Général de la Présidence

« DUPRÈ ».

(*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. La mozione è stata firmata da ben venti senatori.

Queste espressioni molto commoventi e cordiali da parte del Senato, sono, si può dire, quelle di tutta la nazione francese, perchè quel grand'Uomo, il quale aveva il segreto di suscitare l'entusiasmo dei buoni e di spingerli sulla via degli eroi, fu parte assai grande della nostra costituzione politica. L'Italia a sua volta non può dimenticare il sangue francese che nel '59 fu sparso in Italia per la causa della nostra indipendenza, ed io credo che il Senato consentirà che io mi renda interprete dei suoi sentimenti presso il Senato francese e presso la Francia intera. (*Vivi applausi*).

LACAVA, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, ministro delle finanze. Il Governo si associa alle parole così elevate dette dal nostro egregio Presidente in ringraziamento del messaggio inviato dal Senato francese. (*Approvazioni*).

Discussione del disegno di legge: « Istituzione della sezione industriale presso la scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla R. Università degli studi in Palermo » (N. 615).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione della sezione industriale presso la scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla R. Università degli studi in Palermo ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge:

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 615).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

VOLTERRA, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VOLTERRA, *dell'Ufficio centrale*. Sono dolente di non potere essere d'accordo con l'onorevole relatore riguardo all'approvazione della convenzione che ci è sottoposta. Apprezzo grandemente gli intendimenti che hanno condotto a presentarla, come pure non posso avere che parole di lode per la persona benemerita e per gli enti locali che hanno dato fondi per la scuola di Palermo, ma d'altra parte ritengo che approvando questa convenzione non si raggiungerebbe lo scopo che si cerca, che è quello di rialzare le sorti della scuola d'applicazione di Palermo.

La convenzione contiene ancora a mio avviso alcune lacune.

La ragione principale della mia opinione contraria consiste in ciò che io ritengo assolutamente insufficienti i mezzi posti a disposizione della scuola per istituire una intera sezione industriale. Si pensi che, secondo questa convenzione, tale sezione deve avere sette insegnamenti di cui almeno cinque nuovi, e tutti o quasi a base sperimentale, mentre vengono messi a disposizione della scuola annualmente appena 8000 franchi, per dotazione dei laboratori.

Si pensi che fra questi insegnamenti sperimentali vi è la elettrotecnica, vi è la chimica industriale e vi sono la meccanica e la tecnologia a cui dovrebbe essere annesso un laboratorio di macchine. Ora, senza parlare degli Istituti esteri, anche confrontando cogli Istituti nostri che hanno certo un assetto più modesto si nota una differenza enorme. A Milano per esempio per l'elettrotecnica, il comm. Erba ha messo a disposizione 400,000 lire ma non sono state sufficienti, ed ha dovuto dare una nuova sovvenzione perchè l'insegnamento potesse andare innanzi. Per il solo insegnamento della elettrochimica a Milano, la Cassa di risparmio ha messo a disposizione 300,000 franchi. Non

starò a dire le cifre che si spendono a Torino per la sola elettrotecnica.

Per ciò, lo ripeto, io ritengo assolutamente insufficienti i mezzi posti a disposizione per creare un'intera sezione industriale a Palermo.

Secondo me, sarebbe stato molto più prudente per ora, invece di sperperare per così dire le somme poste a disposizione di Palermo, concentrarle in qualche cosa di più utile, nel creare per esempio solo un insegnamento nuovo, l'elettrotecnica. A questo proposito debbo osservare che il comm. Pintacuda, a cui si deve in gran parte la elargizione dei fondi, metteva come sola condizione della sua elargizione la costituzione dell'insegnamento dell'elettrotecnica. Io ritengo infatti che questo avrebbe dovuto essere il primo nucleo intorno al quale si sarebbe un poco per volta, non tutto d'un tratto, potuto costituire la sezione industriale con effetti veramente utili. In tal modo gli allievi ingegneri della scuola avrebbero cominciato ad avere una estensione della loro coltura sì da potere con maggior profitto esercitare la professione di ingegneri industriali, il che non è escluso agli ingegneri civili, in pari tempo ciò avrebbe attirato nuovi allievi alla scuola, talchè un poco per volta sarebbe spontaneamente venuta la ragione di distinguere nella scuola la sezione civile dalla sezione industriale.

D'altra parte creare tutto di un tratto almeno cinque o sei insegnamenti nuovi, mi pare che produrrebbe delle difficoltà non lievi per trovare il personale insegnante. Tutti sanno infatti quanto sia difficile trovare professori per le materie di applicazione, mentre è relativamente facile trovarne per materie teoriche. Come si può trovare un buon professore di meccanica applicata con 3000 franchi soltanto? Le difficoltà che io ho espresse al Senato giustificano, mi sembra, l'opinione che ho esposta in principio.

Quanto alle lacune di cui parlavo ne accennerò una sola. Nella legge non si specifica chi dovrà sostenere l'onere dell'aumento quinquennale dello stipendio dei professori, contrariamente a quanto è avvenuto nelle analoghe convenzioni che io conosco. Osservo che i denari dati sono impiegati in rendita che adesso è al 3.75, ma tra qualche tempo sarà al 3.50 per cento, mentre saranno necessari aumenti per le quote

quinquennali che debbono essere date ai professori. Mi rivolgo all'onor. ministro per sapere chi dovrà contribuire questo aumento di cui nella convenzione non si fa parola.

Un'altra osservazione vorrei fare ed è questa. Si parla nella relazione dell'utilità che si avrebbe in Sicilia di creare una scuola di carattere minerario date le ricchezze minerarie dell'isola. Ma una scuola di miniere è cosa diversa da una scuola industriale. In Francia *l'école des mines*, non ha niente a che fare colla scuola centrale in cui si formano gl'ingegneri industriali ed anche a Berlino la scuola mineraria è distinta dalle sezioni industriali del Politecnico.

Se, come ho detto, si cercasse di dare alla scuola un incremento graduale, questo potrebbe forse condurre ad una sezione mineraria, anziché ad una vera e propria sezione industriale.

Sono queste le considerazioni che volevo esporre al Senato. Io penso che si debba guardare più alle cose che alle parole. Ora la sezione industriale è una bellissima parola, ma secondo me mancano i mezzi necessari per farvi corrispondere qualche cosa di concreto.

Ho detto questo nell'interesse della scuola di Palermo che mi auguro possa essere sempre utile all'incremento e alla prosperità di quella nobile regione per cui tutti abbiamo tanta simpatia e tanto affetto. (*Approvazioni*).

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI. Sarà forse troppo ardimento il mio di dire poche parole intorno a quanto ha voluto enunciare il collega Volterra, ma sento la necessità di non far passare sotto silenzio alcune delle sue dichiarazioni. Egli ha espresso il desiderio che questa legge abbia a subire delle modificazioni ed i suoi ragionamenti sono degni di serio esame.

Questa nuova scuola probabilmente, egli ha detto, non potrà essere creata con quella utilità che i proponenti si prefiggono perchè i mezzi ad essa concessi non saranno sufficienti. Ma io mi permetto di far osservare che noi ci troviamo di fronte ad un caso speciale, ad una iniziativa venuta in parte anche per la generosità di privati e da impulso generale di enti locali.

Credo poi che queste sezioni industriali debbano essere largamente incoraggiate. Il desi-

derio del collega Volterra sarebbe da seguire, quando non compromettesse l'impianto di questa importante sezione.

Quindi io son di parere che sia contrario allo spirito pratico di volere, per desiderio del meglio, rinunciare al bene. Siamo riconoscenti al generoso oblatore di una somma ragguardevole che ha cominciato col suo esempio a rendere possibile l'istituzione. Siamo pur larghi del nostro plauso ed appoggio per quegli enti che, cogliendo questa circostanza, hanno voluto dare anch'essi la loro parte di concorso per la nuova scuola, e da poichè il Governo interviene in forma così modesta ad integrare il necessario per l'impianto di questa sezione industriale, mi pare che sarebbe fuor di luogo, anzi dannoso, frapporre indugi, sicchè la sezione stessa non potesse sorgere, salvo col tempo meglio dotarla per farla assurgere a quella perfezione, a cui la vorrebbe sin dal suo nascere il collega Volterra.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Parlo in nome della nobile regione a cui l'onor. Volterra, per cicatrizzare la ferita, ha consacrato le ultime sue parole.

Mi pare che noi ogni giorno parliamo di iniziative. Qui si tratta di una convenzione e in questa si stabiliscono dei fondi per creare una sezione industriale. Anzitutto mi pare fuor di luogo, in questo momento, applicare a un rapporto contrattuale criteri scientifici. Non era difficile considerare le differenze con la scuola di Parigi e con quella di Berlino. Tutto al più se ne è accennato per dire che anche sotto il rapporto industriale non sono lontane le attinenze con miniere e con altri fattori naturali dell'isola, che possono dare un atteggiamento singolare ad una scuola industriale in Palermo.

Non mi pare si possa fare una opposizione veramente concreta dal punto di vista finanziario, nè da quello scientifico. Dal punto di vista finanziario no, perchè un primo nucleo di entrata viene ora a costituirsi dal contributo di privati e di enti locali, e il Governo dà un minimo aiuto, che per altro rappresenta un obbligo da parte dello Stato.

Del resto in modo embrionale sorsero altrove altre scuole, e posso citare quella di Napoli, che, da modesta sezione industriale si è trasformata in Politecnico; prima il Consiglio su-

periore, poi il Parlamento approvarono quella iniziativa a cui ora segue un eccellente risultato. Perché dovrebbe ora lesinarsi sopra una tenue somma, specialmente di fronte a Palermo e alla Sicilia, che, larga di sacrifici, chiese sempre meno di ogni altra regione?

Sotto il rapporto scientifico io domando perchè si preoccupa l'onor. Volterra che non si possa con questo fondo fare i primi tentativi e avere insegnanti che gradualmente completino questa scuola? Se avrà forza propria si svilupperà, altrimenti rimarrà tistica e rachitica. Ma questa sorte è di tutti gli organismi.

Ora, il vero modo di sviluppare le iniziative, è di concorrere da parte del Governo, affinché siano stimolati gli enti locali o i privati a contribuire, anche per spirito regionale, per quel patriottismo che è insito nell'isola, all'incremento di una scuola che potrà essere anche il germe di un politecnico. (*Bene*).

PATERNO'. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNO'. Il senatore Volterra ha detto delle cose giustissime. Una sezione industriale di una scuola di applicazione ha bisogno di mezzi così potenti, che quelli previsti dalla presente convenzione per la sezione industriale di Palermo debbono dirsi assolutamente derisori. Questa è la verità. Però ciò non significa che non debba approvarsi la convenzione che sta innanzi a noi. Il concetto della fondazione di una grande scuola industriale è perfettamente esposto dal senatore Volterra, ma qui si tratta di ben altro scopo ed è bene intenderci francamente. Le industrie in questo momento stanno subendo in tutto il mondo una grandissima trasformazione; le industrie elettriche, che prima non esistevano, si sono enormemente sviluppate. Le industrie chimiche che prima si valevano del carbone, ora si valgono della elettricità; ci troviamo quindi in un periodo di completa trasformazione industriale in Italia e in tutto il mondo.

In Italia, appena questo rinnovamento fu iniziato, appena questo nuovo indirizzo fu trovato necessario, a Torino e a Milano, dove, sia per lo sviluppo delle industrie, sia per mille altre ragioni che tornano a lode di quelle industrie provinciali, il bisogno fu prima sentito, si cercò di fondare delle istituzioni che servissero a prepa-

rare ingegneri e direttori col nuovo indirizzo; nel Mezzogiorno invece nulla di questo si poté fare; onde la giusta e doverosa preoccupazione delle Università di Napoli e di Palermo perchè in avvenire anch'esse si trovassero preparate. Venne prima la scuola di applicazione di Napoli a reclamare una sezione industriale con indirizzo moderno e non fu senza stenti e senza lotte che poté riuscire nell'intento, perchè gli stessi argomenti che sorgono ora, furono svolti anni addietro da altri colleghi per l'Università e per la scuola di applicazione di Napoli, ed il desiderio di fare cosa perfetta servì allora per ritardare il compimento del buono.

Però, dopo insistenze, e io ho qui a lato un mio caro collega che assistette alla lotta sostenuta da me contro uno dei più illustri scienziati d'Italia nel Consiglio superiore su questo argomento, a Napoli si poté raggiungere l'intento. Ora viene la volta di Palermo e i mezzi debbono giudicarsi veramente inadeguati; non può tuttavia negarsi, che è un primo passo e come tale bisogna accettarlo. Ciò mostra soltanto l'amore di queste regioni a voler lavorare, mostra il desiderio che esse hanno di poter concorrere al rinnovamento industriale, al miglioramento della nostra patria. Possiamo noi, considerate in questo modo le cose, respingere questo primo sforzo?

No; io sono sicuro che il Governo, quando sarà stabilito quell'equilibrio che ora manca, penserà al modo migliore di organizzare l'istruzione industriale in tutto il Regno. Oggi mi è bastevole domandare al collega Volterra quale danno possa produrre questa scuola anche embrionale. Se produce dei danni io sono pronto a votare contro, ma se non ne produce ed è semplicemente un istituto insufficiente agli alti ideali del professoro Volterra, io credo che convenga cominciare a far questo po' di bene, nella speranza che per l'avvenire si faccia meglio.

Avremo per lo meno degli ingegneri civili che avranno una cultura un po' più estesa, senza essere ingegneri industriali completi.

Le Amministrazioni pubbliche della Sicilia fanno dei sacrifici a questo scopo, i privati concorrono generosamente, e nessuna ragione può consigliare a non accettare la presente legge, pur riconoscendo che essa non provvede a fondare una vera scuola industriale,

per la quale occorrerebbero centinaia di migliaia di lire. (*Approvazioni*).

DI MARTINO G., *relatore*. Domandola parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI MARTINO G., *relatore*. A quanto è stato detto dai senatori Bettoni, Arcoleo e Paternò, avrei poco da aggiungere. Ma debbo dire che dal vostro Ufficio centrale è stata, quasi ad unanimità, proposta al Senato l'approvazione della legge: solo dissenziente è stato il senatore Volterra.

L'istituzione della sezione industriale a Palermo si propone due scopi, primo quello di sollevare dall'inferiorità in cui si trova quella scuola di applicazione, rispetto a quelle delle altre regioni d'Italia, e poi di svolgere quegli insegnamenti che abbiano di mira l'utilizzazione industriale dei prodotti agricoli e minerari, così abbondanti nell'isola.

Questi fini sono così apprezzati in Sicilia ed a Palermo, che fu accolto con slancio l'appello che veniva dal Consiglio accademico e dal direttore della scuola d'applicazione; e Camere di commercio, enti morali, municipio e provincia, privati cittadini, il prof. Pintacuda primo fra tutti, col loro concorso hanno reso possibile l'istituzione della nuova sezione.

Il Governo concorrerà soltanto con la somma di L. 10,000 annue e sarà un sacrificio ben lieve per i vantaggi che potranno ritrarsi da questa istituzione, la quale eviterà che i giovani di Palermo e della Sicilia emigrino nel continente, perchè non trovano ivi l'insegnamento su materie di recente sviluppo, che riguardano le nuove applicazioni delle ultime scoperte della scienza all'industria, e che loro conferisca il diploma per una carriera più moderna e più remunerativa.

Questa nuova sezione dovrebbe non solo impedire questa emigrazione, ma attrarre a sé i giovani del continente per la specialità degli studi che ivi si potranno coltivare.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione, interrogato in proposito, così rispose: «Istituendo nella Sicilia, così ricca di terreni minerali, una cattedra di coltivazione delle miniere, un insegnamento di chimica industriale con un corso di costruzione di macchine estrattive e perforatrici, ecc., la sezione industriale di Palermo verrà a costituire in Italia una

scuola, che in qualche modo potrà corrispondere alle scuole minerarie dell'estero».

La nuova scuola deve esser base di quelle nuove industrie che attualmente si svolgono fuori della Sicilia, e che servono alla trasformazione dei minerali, e che dovrebbero trovar sede più logica e più remunerativa nel luogo stesso dove la materia prima si trova e si produce.

Per tutte queste ragioni, l'Ufficio centrale propone al Senato l'approvazione della legge perchè ritiene che questo sia solo il principio di quello che il Governo dovrà fare in seguito.

L'onere, del resto, che assume lo Stato per questa sezione, tanto utile alla Sicilia, è per ora, come dissi, abbastanza lieve, se in ispecie si tien conto del contributo che si dà alla scuola di applicazione di Roma in L. 114,550 e a quella di Torino in L. 102,800, mentre per la scuola di Palermo si spendono attualmente L. 88,000, e lo Stato ne spenderà solo 98,000 quando verrà istituita la sezione industriale.

Il collega Volterra parlava di mezzi insufficienti. Anche l'Ufficio centrale fa voti che l'onorevole ministro voglia dare affidamento che nei prossimi esercizi, se le condizioni del bilancio dell'istruzione lo permetteranno, saranno aumentati i fondi e stanziati tutte quelle altre somme che saranno reputate necessarie per completare gl'insegnamenti della scuola.

Abbiamo oltracciò che la scuola di applicazione, per rendere più facile l'attuazione della sezione, ha prestato, per così dire, alla sezione industriale due professori, uno ordinario ed uno straordinario.

Il Governo dovrà fare opera perchè al più presto siano restituite le due cattedre e sia rinvigorita una scuola che, unica in Sicilia, minaccia di deperire, tanto da aversi una diminuzione costante nel numero degli allievi. In un decennio, da 90 sono ridotti a 30 e vi fu un anno, il 1902-903, in cui se ne contarono solamente 12 in tutte e tre le classi di applicazione.

Credo quindi sia opera efficace, opportuna e patriottica sollevare le sorti della scuola di applicazione di Palermo, approvando il presente progetto di legge.

Diceva inoltre il senatore Volterra che sarebbe più utile concentrare, restringendo il numero degli insegnamenti. Faccio osservare che

noi esaminiamo una legge che si basa sopra una convenzione che noi non possiamo modificare, e se noi non approveremo questi criteri, i sottoscrittori domani potranno benissimo non ritenersi più impegnati, ritirare la loro offerta, e allora mancheranno le basi per la creazione della nuova sezione che s'intende istituire.

Si sono fatti tanti sacrifici in molti anni per arrivare a questo, si son raccolte 114,000 lire, e per desiderare l'ottimo ora noi non avremmo nemmeno il bene.

Il collega Volterra credo abbia detto una cosa non esatta. Egli ha detto che il professor Pintacuda abbia dato le trentamila lire unicamente per la cattedra di elettrotecnica, invece egli diede le trentamila lire per la sezione industriale, purchè in questa non mancasse l'insegnamento dell'elettrotecnica.

In quanto agli aumenti quinquennali ai professori, che l'onor. Volterra trova dimonticati nella convenzione, gli risponderà certamente l'onorevole ministro, ma c'è da osservare: anzitutto ci sono altri cinque anni e da qui a cinque anni il Governo dovrà provvedere per migliorare le condizioni di questa scuola. Poi c'è una sottoscrizione non ancora chiusa, che già ha raggiunto 114,000 lire, e c'è da sperare che altri privati e altri enti possano ancora concorrere a favore di una scuola che deve rendere più fecondi le risorse locali di Palermo e della Sicilia.

Con questo augurio, io spero che il Senato vorrà approvare questo disegno di legge, il quale ha già ottenuto il voto favorevole dell'altro ramo del Parlamento.

VOLTERRA, dell'Ufficio centrale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLTERRA, dell'Ufficio centrale. Vorrei aggiungere solo poche parole per rispondere al senatore Paternò nel senso, che io riteneva utile mettere, come primo nucleo della sezione industriale, un insegnamento che avesse fondi non del tutto insufficienti, come quello della elettrotecnica, tanto più che aveva letto nella relazione premessa al progetto che il professore Pintacuda vincolava il suo contributo alla istituzione della cattedra di elettrotecnica.

RAVA, ministro della pubblica istruzione. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, ministro della pubblica istruzione. L'onor. relatore e gli onor. Bettoni, Arcoleo e Paternò hanno dimostrato al Senato l'opportunità e la conveniente utilità di approvare questo disegno di legge che risponde ad un vivo desiderio della città di Palermo, e dell'isola patriottica, vivo desiderio manifestato e ripetuto durante alcuni anni e che non aveva trovato finora la sua formula concreta e i mezzi necessari.

Ora, per dotare l'Università di questa sezione industriale della scuola di applicazione hanno contribuito il comune, gli enti locali, la Cassa di risparmio e un privato generoso, che, memore di essere stato egregio professore e industriale fortunato, ha contribuito con 30,000 lire di capitale, in rendita pubblica, con la condizione d'insegnamenti tecnici connessi alle condizioni della sua regione.

In questo caso che doveva fare il Ministero? Aiutare l'iniziativa locale che corrispondeva anche al vivo desiderio di coloro che si occupano della vita industriale e del progresso economico della Sicilia. E ciò che si fece nell'alta Italia, ciò che si fece vari anni or sono a Bologna, ciò che sempre si invoca da noi.

L'onor. senatore Volterra è membro dell'Ufficio centrale, ma, pare, dissenta nelle conclusioni. Mi permetta che io gli dica che, mentre apprezzo e pondero le sue considerazioni scientifiche, dubito che egli sia in errore sulla base finanziaria del suo ragionamento. Tutti riconosciamo che molto maggiori mezzi sarebbero occorsi. Egli dice che questa scuola ha dal Governo sole 8000 lire. No, onorevole senatore, lo Stato dà 10,000 lire annue per gli stipendi di nuovi professori; otto ne risparmia, perchè trovano margine nel vecchio ruolo della scuola. Così fanno 18,000 lire: le altre somme necessarie sono date dai capitali che questi enti locali hanno versate per la scuola. Le 150 mila lire, date dal Consiglio accademico sul fondo Garibaldi, serviranno per lire 90,000 all'adattamento di locali e per lire 50,000 alla prima provvista di materiale scientifico. L'onor. Paternò lo ha chiarito già. E lo ringrazio dell'assenso.

Il Senato dunque vede che abbiamo 42 mila lire annue per cominciare: non sono 8000 lire...

VOLTERRA. Per i lavoratori.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Insomma sono 42,000 lire. Poi l'onor. Volterra domanda: E gli aumenti quinquennali? Non ne parla il Ministero.

Questa industriale diventa una sezione nuova del Politecnico di Palermo. I professori sono nominati dallo Stato; gli aumenti quinquennali saranno a carico di chi dà gli stipendi, ossia dello Stato, come accade in tutte le altre scuole d'applicazione. Sono professori dello Stato e non ci può esser dubbio intorno a ciò.

Il senatore Volterra dice: Come aprirete i concorsi per sette cattedre nuove? Ma non ci sono sette professori nuovi. Due sono incaricati, tre sono straordinari, e non sarà difficile trovare dei giovani valenti per tali uffici. Si volevano — lo so — quasi tutti ordinari, specie i chimici. Ma un passo alla volta. Verranno poi.

Pur ritenendo giuste le considerazioni del senatore Paternò sulla scarsa dotazione iniziale, si può dare affidamento al Senato che, quando lo svolgimento degli studi richiederà altri sforzi, lo Stato non dimenticherà la scuola di Palermo, come non dimenticò le altre, perchè tutte si debbono svolgere armonicamente tra loro. La Sicilia ebbe troppe Facoltà di lettere e non ebbe affatto questi studi tanto necessari.

Ringrazio l'onor. relatore che ha ricordato opportunamente il voto favorevole del Consiglio superiore; ha dato spiegazioni sufficienti al Senato, e che ha intuito e anticipato le risposte del ministro. Il mio sentimento era stato anche posto in luce dai senatori Arcoletto, Bettoni e Paternò. Qui si comincia; qui si raccolgono i diversi contributi degli enti locali e si crea questa sezione per dare soprattutto ai giovani alcuni insegnamenti che corrispondono alle particolari condizioni della Sicilia. Non si fa una scuola speciale di miniere o altro, ma una cattedra che si occupi bene dell'utilizzazione dei minerali dell'isola. Poi con gli aumenti successivi del bilancio si verranno svolgendo queste dotazioni. E la Cassa di risparmio e il comune di Palermo ed altri enti continueranno, ne sono certo, la nobile opera loro.

Ringrazio i senatori che hanno parlato in favore di questa legge, e prego il Senato di votarla, perchè è una convenzione già accolta con soddisfazione e firmata dal municipio di Palermo, e mi pare che quell'iniziativa meriti l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; e si passerà alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione per istituire la sezione industriale presso la scuola d'applicazione per gli ingegneri annessa alla Regia Università degli studi in Palermo, stipulata in Roma il 6 aprile 1907, tra il ministro della pubblica istruzione, quello del tesoro, il sindaco di Palermo, anche qual delegato delle persone e degli enti nominati in detta convenzione ed il rettore della Regia Università di Palermo, anche qual delegato del direttore della Regia scuola di applicazione per gli ingegneri.

(Approvato).

#### Art. 2.

Nella parte ordinaria del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica sarà stanziata, a cominciare dall'esercizio 1907-908, la somma di L. 26,000, che andrà in aumento al capitolo del personale delle Regie Università ed altri Istituti universitari, e precisamente in aumento alla spesa del personale della scuola d'applicazione per gli ingegneri presso la Regia Università di Palermo, i cui ruoli organici saranno modificati per decreto Reale in conformità a quanto è stabilito nella convenzione approvata colla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 3.

Egualmente a cominciare dall'esercizio 1907-1908 sarà stanziata nel bilancio dell'entrata la somma di L. 16,000, costituita dal concorso delle persone e degli enti indicati nella convenzione suddetta.

(Approvato).

#### R. Scuola d'applicazione per gli ingegneri

#### CONVENZIONE.

Sono presenti:

1° S. E. il ministro della pubblica istruzione  
e S. E. il ministro del tesoro;

2° il comm. Giuseppe Mastrogiovanni Tasca Lanza, del fu conte Lucio, senatore del Regno, nella qualità di sindaco della città di Palermo e di delegato dei seguenti signori ed enti:

a) comm. Eduardo Varvaro, direttore della Cassa di risparmio *Vittorio Emanuele* di Palermo;

b) Carlo Viola, rappresentante la Società Navigazione generale italiana;

c) comm. Giovanni La Farina, presidente della Camera di commercio di Palermo;

d) comm. Carlo Pintacuda;

e) cav. Gioacchino Seminora, presidente della Deputazione provinciale di Palermo.

E ciò ai sensi dell'atto stipulato da N. Ferdinando Lioni di Palermo il giorno 22 novembre 1906, registrato a 28 detto mese, n. 3980, libro I, vol. 503, fogl. 16. Tassa L. 3.60. Ric. Moncuso.

3° C. e prof. Luigi Manfredi, nella qualità di rettore della R. Università di Palermo, e in rappresentanza del prof. Michele Capitò, direttore della R. scuola di applicazione per gli ingegneri e architetti in Palermo, giusta l'atto 2 aprile 1907 per notaio Lioni e che si alliga.

Narrano le parti che, come surge dal cenato atto di delegazione del 22 novembre 1906 (che al presente atto rimane allegato), si è consentito dal Ministero della pubblica istruzione di istituire una sezione industriale nella R. scuola di applicazione di Palermo, col seguente ruolo organico:

3 professori ordinari di chimica industriale, elettrotecnica, coltivazione delle miniere.	Stipendi . . . . . L.	15,000
2 professori straordinari di costruzioni di macchine, tecnologia meccanica.	Stipendi . . . . . »	6,000
2 incaricati di chimica analitica, chimica docimastica.	Stipendi . . . . . »	2,500
4 assistenti . . . . . »		6,000
3 assegni di gabinetto . . . . . »		2,400
3 inservienti . . . . . »		2,100
Per dotazioni di gabinetti . . . . . »		8,000

E però un carico annuale di L. 42,000 (quarantaduemila). E ciò oltre L. 90,000 (novantamila) per costruzione e adattamento di locali e L. 50,000 (cinquantamila) per prima provvista di materiale scientifico.

In seguito alla legge 13 luglio 1905 che dispone il pagamento dei sei milioni assegnati con decreto del 19 ottobre 1860 alle Università siciliane dal dittatore Garibaldi, il Consiglio accademico della R. Università di Palermo assegnò alla istituenda sezione industriale nella R. scuola di applicazione per gli ingegneri e architetti la somma di L. 90,000 (novantamila) per adattamenti di locali e L. 50,000 (cinquantamila) per la prima provvista di materiale scientifico.

Per il mantenimento della sezione industriale si propone e fu accettato che lo stipendio di un professore ordinario e d'uno straordinario gravi sull'attuale organico della scuola che offre margine per provvedervi, per lo che, il fabbisogno da L. 42,000 riducesi a L. 34,000.

Per aversi tale somma promisero contribuire:

il Ministero della pubblica istruzione . . . . .	L.	10,000
il Consiglio accademico . . . . . »		8,000
il Municipio di Palermo . . . . . »		10,000
	L.	<u>28,000</u>

A raggiungere le cennate L. 34,000 bisogna L. 6000 annuali. Ad averle ci si servirà delle L. 4177.72 annuali, frutto al 3.75 per cento delle L. 111,406 già sottoscritte, come si dirà qui in seguito, e L. 1822.28 che la Società contribuirà sui fondi di cui può in atto disporre.

I contributi accennati già sottoscritti sono:

1° Comm. Carlo Pintacuda per un certificato di rendita consolidato 5 per cento in annue L. 1500 (oggi 3.75 per cento) . . . . .	L.	30,000
2° Cassa di risparmio <i>Vittorio Emanuele</i> per somma in bilancio già versata . . . . . »		10,000
e interessi cumulati . . . . . »		2,406
	L.	<u>42,406</u>
<i>A riportarsi . . . . .</i>		

Riparto . . L. 42,406

3° Navigazione Generale Italiana già versate . . . . . »	1,000
4° Camera di commercio di Palermo in cinque rate annue (delle quali già versata la prima rata 1906) . . »	15,000
5° Provincia di Palermo (da pagarsi in venti rate annuali dal 1907) »	50,000
6° Camera di commercio di Caltanissetta (da pagarsi in cinque rate annuali cominciando dal 1907). . . »	500
7° Camera di commercio di Trapani (da pagarsi in cinque rate cominciando dal 1907) . . . . . »	2,500
	<u>L. 111,406</u>

Delle quali, L. 40,406 sono depositate nella Cassa di risparmio *Vittorio Emanuele*, L. 6100 saranno incassate nel 1907 prima del funzionamento della sezione industriale, e L. 58,900 saranno successivamente incassate ed impiegate in acquisto di consolidato a cura della Cassa di risparmio stessa, che s' impegna ad intestarla *Scuola di applicazione per gli ingegneri di Palermo, sezione industriale*.

Sino a quando la fruttificazione delle dettissime ad incassare, o di altre somme, capitali oppure obbligazioni annue che potessero essere sottoscritte e versate alla Cassa di risparmio *Vittorio Emanuele*, non raggiungeranno la somma di annue L. 6000 (seimila), la Regia scuola d' applicazione per gli ingegneri vi farà fronte nella dotazione di annue L. 7000 (settemila) che le corrisponde il municipio di Palermo.

Ciò premesso, le parti qui presenti addivengono alla seguente convenzione che, per maggior chiarezza, viene distinta in separati articoli.

#### Art. 1.

Con il concorso degli enti e delle persone specificate come sopra è istituita, per funzionare dal 1° novembre 1907, una sezione industriale presso la Regia scuola d' applicazione degli ingegneri in Palermo.

Tale sezione, come le altre dell' Istituto, rimane sotto la vigilanza e la gestione del direttore e del Consiglio direttivo della scuola.

#### Art. 2.

Impegnasi il rettore dell'Università di Palermo a spendere sul fondo delle lire 1,214,688.14 assegnate in nove rate dal 1906-907 al 1914-915 la somma di lire 90,000 (novantamila) per adattamento dei locali destinati alla Regia scuola di applicazione per gli ingegneri, a fine di collocarvi la sezione industriale, e la somma di lire 50,000 (cinquantamila) per la prima provvista del materiale scientifico necessario al funzionamento della sezione stessa.

#### Art. 3.

Impegnasi pure lo stesso rettore di staccare sull'annuo assegno di 40,000 lire, stanziato a favore dell'Università di Palermo nel bilancio dello Stato, l'annua somma di lire 8000 come concorso al funzionamento della sezione industriale.

#### Art. 4.

Impegnasi S. E. il ministro della pubblica istruzione di stanziare, con esplicito progetto di legge che approvi la presente convenzione, nel bilancio del Ministero, la somma annua di lire 10,000 (diecimila) come concorso al funzionamento della sezione industriale suddetta.

#### Art. 5.

A norma delle deliberazioni consiliari del comune di Palermo, il commendatore Tasca-Lanza, sindaco dello stesso, obbligasi stanziare nel bilancio comunale l'annua somma di lire 10,000 (diecimila) come concorso al detto funzionamento.

#### Art. 6.

Obbligasi lo stesso commendatore Tasca-Lanza, quale delegato degli enti e delle persone indicate nell'atto 22 novembre 1906 in N. Ferdinando Lioni, a versare nella Cassa di risparmio *Vittorio Emanuele* di Palermo le lire 111,406 finora sottoscritte a favore della sezione industriale, e nelle rate consentite, e di acquistarne, a cura della Direzione della Cassa stessa che lo ha delegato, certificati nominativi di consolidato italiano intestati: *Scuola di applicazione degli ingegneri di Palermo, sezione industriale*.

Questa obbligazione si realizzerà subito promulgata la legge apposita per la somma di lire 46,406 esistente presso la Cassa di risparmio *Vittorio Emanuele* e successivamente poi gradatamente come saranno versate le somme finora sottoscritte o le altre che potranno essere sottoscritte.

Art. 7.

Obbligasi il professor Capitò, quale direttore della Regia scuola di applicazione, e fino a quando la fruttificazione delle somme raccolte o da raccogliersi non avrà raggiunto la cifra di annue lire 6000, a colmare la differenza sul fondo delle annue lire 7000 (settemila) stanziato sul bilancio del comune di Palermo a favore della scuola di applicazione.

Art. 8.

Le somme di concorso annuale, come agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, saranno versate nelle casse dello Stato per far fronte alla spesa corrispondente.

Art. 9.

Appena approvato il progetto di legge di cui si fece cenno, impegnasi S. E. il ministro dell'istruzione pubblica a bandire i concorsi per i professori ordinari e straordinari della nuova sezione, salvo per i professori straordinari di avvalersi delle facoltà concesse dalla legge.

Art. 10.

Tutte le spese relative al presente atto e conseguenziali saranno a totale carico dello Stato.

Roma, 6 aprile 1907.

*Il ministro dell'istruzione pubblica*  
LUIGI RAVA.

*Il ministro del tesoro*  
ANGELO MAJORANA.

LUIGI MANFREDI, come *Rettore* e nel nome

GIUSEPPE TASCA-LANZA, nei nomi

GIOVANNI BATTISTA CAO-MASTIO, *testimone*.

FRANCESCO COPPOLA, *testimone*.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Acquisto ed arredamento di edifici ad uso di sedi delle Regie Rappresentanze diplomatiche a Parigi, Vienna, Bruxelles ed Aja » (N. 673).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Acquisto ed arredamento di edifici ad uso di sedi delle Regie Rappresentanze diplomatiche a Parigi, Vienna, Bruxelles ed Aja ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 673).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DE SONNAZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SONNAZ. Due parole brevissime per ringraziare l'onorevole ministro degli esteri d'aver, con tanta premura, ascoltato i miei concetti circa gli edifici delle missioni diplomatiche, o piuttosto compiuto le promesse fatte nel discorso del 25 giugno u. s. ed anzi di avere anticipato sulle mie idee.

Circa ai palazzi delle Ambasciate di Parigi e Vienna non si ha che a dare un encomio.

Ma per le case delle missioni di Bruxelles e dell'Aja si potrebbe fare una osservazione ed è che sarebbe forse più pratico consiglio, nell'interesse del servizio diplomatico, di seguire quanto si era fatto per le Ambasciate di Parigi e Vienna cioè non diminuire gli assegni dei capi missione di Bruxelles e l'Aja.

Infatti, se si leggono i documenti ufficiali inglesi, francesi e belgi si nota che il rappresentante inglese all'Aja ha L. 90,000 italiane ed il francese ha L. 55,000 o 49,000 con una bella casa, il belga L. 38,000, mentre il rappresentante italiano ora ha solo L. 29,000 e non nette perchè il suo assegno e paghe subiscono forse riduzioni.

Il rappresentante inglese a Bruxelles poi ha L. 80,000 con un bel palazzo.

Il francese senza palazzo L. 51,000 o 60,000.

Il ministro italiano ha solo L. 33,000 senza le riduzioni delle solite tasse.

Mi rincresce non avere le cifre per gli altri Stati.

Dette cifre dimostrano quanto sia modesta la posizione finanziaria del rappresentante ita-

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

liano a Bruxelles, ed all'Aja in paragone dei ministri plenipotenziari degli altri Stati.

Ora, dette legazioni, che hanno fama nella diplomazia di essere delle prime in Europa, dopo le Ambasciate, sono veramente importanti come lo prova per l'Aja l'attuale conferenza, ed io ricordo con compiacenza e il Belgio e l'Olanda, avendo avuto l'onore di rappresentare l'Italia in questi due paesi quale ministro plenipotenziario. So benissimo che gli stipendi dei nostri funzionari, in massima, sono troppo modesti e che i primi ad essere aumentati dovrebbero essere, senza nessun dubbio, quelli dei nostri ufficiali, ma in questa questione speciale penso di potere pregare l'onor. ministro degli esteri perchè voglia vedere di trattare in egual modo le legazioni di Bruxelles e dell'Aja come le Ambasciate di Parigi e di Vienna, ristabilendo in avvenire l'antico assegno. Tanto più che mi risulta che nelle due residenze di Bruxelles e dell'Aja la vita tende a rincarire ogni giorno per la grande prosperità economica e ricchezza del Belgio e dell'Olanda, ove molto si lavora e molto si guadagna, e perciò tutto diventa caro.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Sono lieto che l'approvazione di questo disegno di legge, tanto alla Camera, quanto al Senato sia stata accompagnata da manifestazioni di plauso, ciò che dimostra quanto interesse porti il Parlamento al decoro ed al prestigio delle nostre rappresentanze all'estero.

Quanto alla questione degli assegni dei due ministri plenipotenziari dell'Aja e Bruxelles, era naturale, che nella legge se ne facesse menzione. Evidentemente gli assegni dei nostri rappresentanti devono essere diminuiti per il fatto dell'acquisto dei palazzi, che li esonera dal fitto che era a loro carico.

Ciò non vuol dire che non possano esserci altre ragioni per cui quegli assegni siano suscettibili di un aumento, ma ciò potrà essere oggetto di esame da parte mia, in sede separata, ed indipendente dall'approvazione del presente progetto di legge.

Dico ciò per chiarire la posizione della questione e non perchè mi rifiuti di prendere in considerazione la raccomandazione del senatore De Sonnaz.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 4,500,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1906-907, per l'acquisto, per l'adattamento e per l'arredamento di edifici ad uso di sedi delle Regie rappresentanze diplomatiche a Parigi, Vienna, Bruxelles e Aja.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re ha facoltà di derogare alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato per provvedere alle spese autorizzate con l'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 3.

Le convenzioni stipulate per gli acquisti di cui all'articolo 1° saranno comunicate al Parlamento in allegati all'assestamento del bilancio o al conto consuntivo a seconda delle date rispettive.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Essendo presente l'onor. ministro degli affari esteri, se il Senato consente, si potrebbero discutere le leggi, di cui ai numeri 10 e 21 dell'ordine del giorno.

Se non vi sono opposizioni, così si intenderà stabilito.

**Discussione del disegno di legge: « Convenzione addizionale (e dichiarazione annessa) alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897 stipulata fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino il 14 giugno 1907 » (N. 696).**

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione del disegno di legge: « Convenzione addizionale (e dichiarazione annessa) alla conven-

zione di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897 stipulata fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino il 14 giugno 1907.

Pregho il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 696).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Onorevoli colleghi. Sono lieto di dare il voto a codesta convenzione addizionale a quella del 28 giugno 1897, in questo periodo storico, in cui, celebrandosi il primo centenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, tutti hanno ricordato l'opera umanissima e forte della Repubblica di S. Marino, che diede nella sua terra asilo al generale Garibaldi e ai suoi prodi inseguiti dagli eserciti della reazione europea.

Il Regno nostro aveva poche stipulazioni con San Marino: una convenzione telegrafica del 25 maggio 1879, un accordo pel servizio postale dei protesti cambiari del 16 e 19 settembre 1894, la convenzione postale. Nell'anno 1897 furono nominati plenipotenziari due nostri colleghi, il senatore Pasquale Villari e il senatore Vigliani. Entrambi stipularono la convenzione di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897, da alcuni censurata perchè insieme riuniti tanti numerosi e disparati obbiettivi. È cosa certa che con le grandi nazioni straniere si debbono dividere singolarmente le materie, ma con uno Stato, a noi tanto caro per tradizioni storiche, chiuso nel nostro territorio, era permesso di fare unica convenzione per regolare svariate materie. La relazione dell'Ufficio centrale non ha detto che la convenzione, di cui parlo, fu resa esecutiva da una legge del Parlamento degli 11 agosto 1897.

Dopo dieci anni un romano di Roma, ministro degli affari esteri, figlio di un nostro collega che provò i dolori dell'esilio, aspirando all'unità italiana, ha dato studio con i suoi colleghi a codesta convenzione addizionale, che modifica in alcune parti la convenzione tuttora esistente e introduce alcuni miglioramenti utili a rendere più pingue il reddito del bilancio della Repubblica. Molti di voi visitarono San Marino ed ammirarono lo stupendo palazzo di Giustizia,

opera dell'Azzurri, grandioso edificio che innesta alle grandi tradizioni dell'arte italiana il genio moderno. In pari tempo sapete che S. Marino sviluppò immensamente il sistema stradale, poichè le strade sono le arterie della vita sociale. La Repubblica ancora sente la virtù di compiere altre opere, alcune essenzialmente necessarie alla vita e all'igiene, come quella dell'acquedotto, da cui avrà l'acqua potabile: altra opera patriottica ed artistica ad un tempo sarà la restaurazione dell'antica rocca, asilo dell'antica sua libertà.

L'anno scorso lo Stato richiamò in osservanza l'antica istituzione dell'*arenigo*, forma antica delle libertà delle Repubbliche italiane, abolì le divisioni per ordini. Il primo esperimento è stato serenamente iniziato, e reca buone promesse.

Nella convenzione, che son certo sarà adottata con grande suffragio di voti, il Governo di S. M. il Re ha fatte concessioni, le quali daranno maggiore alimento al bilancio di S. Marino, perchè alla partecipazione negli utili doganali, sono aggiunte quelle alle tasse di produzione, di fabbricazione; solamente il glucosio e l'acido acetico sono stati esentati; ma sono fabbricazioni, che S. Marino non fa. Le dogane rendevano per lo innanzi da 60 a 90 mila lire; con l'aumento che si concede si sperano da 25 a 50 mila lire, ed io auguro che il vaticinio diventi realtà. Il Governo ha stipulato che siano stimati come opere assimilate alle nostre nazionali quei manufatti che si debbono compiere sul nostro territorio per la condotta delle acque. Ha inoltre permessa la negoziazione nel Regno delle cartelle di un prestito a premi, che il Governo Sanmarinese intende emettere per far onore alle spese di beneficenza e previdenza del paese. Questi sono in sostanza i maggiori vantaggi della convenzione. Il Senato certamente li approverà, consacrando quell'alta protezione contraria ai protettorati scritti nelle stipulazioni internazionali moderne. È cosa buona che si corregga da questa tribuna l'errore, in cui caddero molti pubblicisti stranieri, i quali parlano di S. Marino come di uno Stato protetto. S. Marino è Stato libero e indipendente; stipulò la protezione italiana per custodire l'indipendenza e la libertà, obbligandosi per l'art. 46 della convenzione esistente a non accettare la protezione di qualunque altra na-

zione e questo è sentimento di italianità. Esso Stato è terra italiana; la sua gioventù si ispira alle nostre memorie, studia nelle nostre scuole. Noi, rispettando la sua forma antica di libero governo, dimostriamo che il principio di nazionalità si afferma nel sentimento e nella coscienza nazionale, senza oppressioni, per le quali si volle e si vorrebbe da altre genti che la volontà dei più forti s'imponga alla volontà dei piccoli Stati autonomi. Dette queste cose, termino con l'augurio che le buone relazioni fra le operose genti della Repubblica di S. Marino ed il nostro Regno d'Italia durino perpetue sino a quando il sole illuminerà con gli altri colli il Gianicolo e i Titani. Possano i secoli venturi vedere sempre felice Roma e la Repubblica, a cui Roma e l'Italia danno buona, disinteressata protezione. (*Applausi*).

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Do mando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Mi asocio ai sentimenti manifestati dal senatore Pierantoni, e lo ringrazio delle parole cortesi che ha pronunciato, e per l'appoggio dato al disegno di legge.

DI COLLOBIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI COLLOBIANO, *relatore*. Dopo le parole pronunciate dall'onor. Pierantoni e del ministro degli esteri, non mi resta che raccomandare questo disegno di legge all'approvazione del Senato: disegno di legge che riafferma ancora più le intime relazioni che esistono fra l'Italia e la Repubblica di San Marino.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione addizionale a quella di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897, firmata a Roma il 14 giugno 1907 fra il Governo d'Italia e quello della Repubblica di San Marino.

(Approvato).

#### Art. 2.

Piena esecuzione è ugualmente data alla dichiarazione scambiata lo stesso giorno fra i plenipotenziari dei due Governi.

(Approvato).

Convenzione addizionale alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897 fra l'Italia e San Marino.

14 giugno 1907.

Sua Maestà il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, desiderando appotare, nell'interesse delle buone relazioni esistenti fra i due Stati, alcune modificazioni alla convenzione di amicizia e di buon vicinato fra loro stipulata il 28 giugno 1897, hanno nominato a tale effetto per loro plenipotenziari,

#### SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

Sua Eccellenza Tommaso Tittoni, Suo ministro per gli affari esteri;

#### LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

i signori Olinto Amati, consigliere della Repubblica, e dottor Gustavo Babbioni, consigliere della Repubblica,

i quali, dopo essersi comunicati i pieni poteri, trovati in debita forma, sono convenuti nelle stipulazioni che seguono:

#### Art. I

Gli articoli 3, 4, 10, 11 e 15 della convenzione di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897 sono sostituiti dai seguenti:

*Articolo 3.* — Le sentenze e i provvedimenti, in materia civile e commerciale, pronunciati dall'autorità giudiziaria del Regno d'Italia e da quella della Repubblica di San Marino, sono dichiarati esecutivi nell'altro Stato mercè un decreto emesso senza contraddittorio e sopra istanza della parte, dal commissario della legge e, rispettivamente, dal presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione la sentenza debba essere eseguita. L'autorità giudiziaria si limiterà ad esaminare:

1° se la spedizione della sentenza o del provvedimento riunisca, secondo le leggi del

paese in cui vennero emanati, le condizioni necessarie alla sua autenticità;

2° se il pronunciato da eseguire sia stato regolarmente notificato e se contro di esso non siano state proposte impugnative nei casi e nei modi preveduti dalla stessa legge;

3° se il pronunciato non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico od al diritto pubblico.

Le condizioni prescritte dai numeri 1° e 2° dovranno risultare da un'attestazione apposta in calce alla sentenza o al provvedimento, rispettivamente, dal presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione furono pronunciati, o dal segretario degli affari esteri per la Repubblica di San Marino.

Contro il decreto, che consente o che nega l'esecutorietà, è ammesso ricorso con citazione dentro il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto stesso. Se il decreto è del presidente della Corte d'appello, il ricorso sarà proposto al Collegio; se del commissario della legge, al giudice d'appello di San Marino, e contro la rispettiva sentenza non saranno ammessi ulteriori mezzi d'impugnativa.

*Articolo 4.* — Gli atti pubblici ricevuti nel Regno e quelli ricevuti nella Repubblica avranno effetto, rispettivamente, nel territorio dell'altro Stato mediante decreto del commissario della legge e del presidente del tribunale, osservate le norme stabilite dall'articolo precedente in quanto siano applicabili.

*Articolo 10.* — Il Governo italiano e quello della Repubblica si obbligano di far ricercare, arrestare e di consegnarsi i delinquenti condannati o gl' imputati dalle rispettive autorità giudiziarie per reati che la legislazione italiana qualifichi delitti e la legislazione sanmarinese misfatti, colle seguenti condizioni:

1° Per i condannati in contraddittorio o in contumacia la pena inflitta deve essere almeno di due mesi di carcere od altra pena legalmente equivalente di pari durata;

2° Per gli imputati o accusati il massimo della pena applicabile al fatto incriminato deve essere non minore di un anno di carcere od altra pena legalmente equivalente di pari durata, qualunque ne sia il minimo;

3° In ogni caso il fatto incriminato deve essere punibile anche secondo la legislazione dello Stato cui la domanda è diretta, salvo

quanto è disposto circa i disertori ed i renitenti alla leva militare;

4° Sono esclusi dalla estradizione i fatti che la legge italiana punisce soltanto perchè commessi per negligenza, o imprudenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza dei regolamenti, ordini o discipline; quelli che la legge di San Marino punisce soltanto come delitti; e quelli contemplati e puniti dalle rispettive leggi dei due paesi in materia di stampa.

L'extradizione non è ammessa se il reato pel quale è domandata sia considerato dallo Stato richiesto come reato politico o come fatto connesso a tale reato.

Non sarà considerato come reato politico o fatto connesso a tale reato l'attentato contro la persona del capo di uno Stato estero, o contro quella dei membri della sua famiglia, allorchè questo reato costituisca omicidio volontario.

*Articolo 11.* — La domanda di estradizione sarà fatta direttamente dall'autorità giudiziaria competente all'autorità giudiziaria dell'altro Stato, esibendo una sentenza di condanna od un atto di accusa, un mandato di cattura od ogni altro documento equivalente a mandato, nel quale dovrà essere giudicata la natura e la gravità dei fatti imputati, nonchè la disposizione di legge penale applicabile ad essi.

Gli atti saranno rilasciati od in originale od in copia autentica all'autorità giudiziaria competente del paese che domanda l'extradizione.

In pari tempo si faranno conoscere i contrasegni personali del delinquente domandato, se sarà possibile, ed ogni altra indicazione atta ad accertarne l'identità.

Resta inteso che la richiesta o la concessione dell'extradizione dovrà essere autorizzata dal Governo dello Stato nel quale l'autorità giudiziaria la richieda o la consenta.

Tale autorizzazione, sia per la richiesta che per la concessione dell'extradizione, deve risultare, per quanto riguarda il Regno d'Italia, da una lettera del ministro guardasigilli e per quanto riguarda la Repubblica di San Marino, da una lettera della Reggenza.

*Articolo 15.* — Se il condannato o imputato sia cittadino dello Stato dove si è rifugiato, sarà quivi sottoposto a giudizio e punito secondo la legge ivi imperante, qualora si tratti

di reato pel quale, giusta l'art. 10 della presente convenzione, sarebbe ammessa la estradizione, se egli fosse straniero; ma quando si tratti di reato pel quale sia stabilita nella legge suddetta una pena restrittiva della libertà personale inferiore nel minimo ai tre anni, non si procede che a querela di parte, se il reato è di azione privata, o a richiesta del Governo nel cui territorio fu ammesso il reato, quando sia di azione pubblica.

A tale effetto, saranno comunicati dalla parte richiedente gli atti di procedimento che fossero stati compilati, e, se si tratta di un condannato, anche la copia della sentenza.

#### Art. II.

Fino a che non sia costituita la tutela, secondo la legge nazionale dei sudditi rispettivi, come pure in tutti i casi d'urgenza, le misure necessarie per la protezione della persona e degli interessi di un minore straniero potranno essere prese dalle autorità locali.

#### Art. III.

L'art. 30 (trenta) della convenzione del 28 giugno 1897 è soppresso.

#### Art. IV.

Le disposizioni degli articoli 36 e 37 della convenzione del 1897 non riguardano la produzione dei seguenti generi: filati, tessuti e altri manufatti di materia tessile, carta da stampa e da scrivere e buste da lettere, lavori di pelle, mobili e altri lavori di legno, laterizi, maioliche, terraglie e porcellane, vetri e cristalli, cappelli, bottoni, spazzole, pennelli, balocchi.

#### Art. V.

Al prodotto netto delle dogane, in base al quale viene stabilita la quota che il Governo d'Italia si è assunto l'obbligo di corrispondere alla Repubblica, con l'art. 39 della convenzione del 28 giugno 1897, deve aggiungersi il prodotto netto delle tasse interne di fabbricazione sugli spiriti, sulla birra, sulla cicoria preparata, sullo zucchero, sulle polveri piriche e sui fiammiferi.

#### Art. VI.

Resta convenuto che il Governo di San Marino s'impegna di denunciare al Governo italiano l'eventuale impianto nel territorio della Repubblica, nei limiti della convenzione del 28 giugno 1897, di fabbriche per la produzione di generi soggetti in Italia a tassa di fabbricazione.

Dal momento dell'impianto di una di queste fabbriche cesserà il diritto del Governo di San Marino al godimento della quota parte dei redditi delle tasse di fabbricazione di cui al precedente articolo, per il prodotto fabbricato nella Repubblica.

#### Art. VII.

Resta inteso che la convenzione di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897, quale è stata modificata dalla presente convenzione, nonchè dalla precedente convenzione addizionale del 16 febbraio 1906 e dalla dichiarazione del 9 gennaio 1901, continua a rimanere in pieno vigore per un altro decennio a decorrere dallo scambio delle ratifiche della presente convenzione addizionale, e che l'una e l'altra, se non saranno denunciate sei mesi prima della scadenza, continueranno, anche dopo di essa, ad avere effetto di anno in anno per tacita proroga, sino a denuncia da notificarsi sei mesi prima della scadenza annuale.

#### Art. VIII.

La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche ne saranno scambiate non appena riportata l'approvazione del Parlamento italiano. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche.

In fede di che i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Roma, in doppio esemplare il 14 giugno 1907.

(L. S.) TITTONI

(L. S.) AMATI OLINTO.

(L. S.) BABBONI GUSTAVO.

#### DICHIARAZIONE.

I Plenipotenziari di S. M. il Re d'Italia e della Serenissima Repubblica di San Marino,

riunitisi oggi per la firma della convenzione addizionale alla convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata fra i due Stati il 28 giugno 1897, hanno proceduto allo scambio della presente dichiarazione, con riserva di approvazione da parte del Parlamento italiano:

I. — Il Governo di S. M. il Re d'Italia accorda al Governo della Repubblica di San Marino il permesso di negoziare nel Regno, previo pagamento della tassa di bollo, le cartelle di un prestito a premi a vantaggio degli Istituti di beneficenza e di previdenza di San Marino.

Il prestito si comporrà di n. 500,000 obbligazioni di 25 lire ciascuna rimborsabili con premi, o alla pari, i premi in numero di 50,000 ammontando a L. 8,000,000. L'emissione sarà fatta mediante pubblica sottoscrizione, ed è ammesso il pagamento rateale del prezzo. Le dette obbligazioni saranno esenti dalla tassa di negoziazione stabilita dalla legge sul bollo.

Le estrazioni si faranno in San Marino il 1° aprile e il 1° ottobre, od in Roma ad epoche da determinarsi, avanti ad una Commissione formata di comune accordo fra i due Governi, ed il prestito si estinguerà entro il 1960.

II. — Il Governo italiano s' impegna a promuovere la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative alla costruzione di un acquedotto in servizio della Repubblica di San Marino, per quanto riguarda i lavori e le espropriazioni da eseguire nel territorio del Regno.

Il relativo procedimento, come le condizioni e le modalità di esecuzione dell'opera, saranno disciplinati, nei limiti dianzi accennati, dalle norme di diritto vigenti per la materia nel Regno.

III. — La presente dichiarazione sarà ratificata e le ratificazioni ne saranno scambiate

contemporaneamente a quelle della convenzione addizionale firmata in pari data.

In fede di che i Plenipotenziari rispettivi hanno sottoscritto la presente dichiarazione in doppio esemplare e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Roma, il 14 giugno mille novecento sette.

(L. S.) TITTONI.

(L. S.) AMATI OLINTO.

(L. S.) BABBONI GUSTAVO.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 714).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge iscritto al N. 21 dell'ordine del giorno, e cioè: « Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 indicate nelle tabelle annesse alla presente legge.

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1907

TABELLA A.

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Assestamento dello stato di previsione dell'Entrata del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificcate per l'esercizio finanziario 1906-907
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell'Amministrazione	
<b>CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.</b>					
<b>TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.</b>					
<b>Rendite patrimoniali.</b>					
1	Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti . . . . .	20,000 »	»	+ 8,000 »	28,000 »
2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione . . . . .	222,000 »	»	+ 43,000 »	265,000 »
	<b>Totale . . .</b>	<b>242,000 »</b>	<b>»</b>	<b>+ 51,000 »</b>	<b>293,000 »</b>
<b>Contributi a carico dei vettori.</b>					
4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti . . . . .	1,800,000 »	»	+ 600,000 »	2,400,000 »
5	Depositi fatti dai vettori per il pagamento degli stipendi e delle indennità d'arma dovuta ai medici militari incaricati del servizio sanitario sulle navi viaggianti e delle indennità dovute ai medesimi o ai Commissari viaggianti . .	390,000 »	»	+ 50,000 »	440,000 »
	<b>Totale . . .</b>	<b>2,190,000 »</b>	<b>»</b>	<b>+ 650,000 »</b>	<b>2,840,000 »</b>
<b>CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.</b>					
10	Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Fondo per l'emigrazione . . . . .	1,095,580 »	»	- 581,550 »	514,030 »
	<b>Totale . . .</b>	<b>1,095,580 »</b>	<b>»</b>	<b>- 581,550 »</b>	<b>514,030 »</b>

**RIEPILOGO dello stato di previsione dell'Entrata del Fondo per l'emigrazione  
rettificato per l'esercizio finanziario 1906-1907.**

	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1906-907
		dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Amministrazione	
<b>CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE</b>				
<b>TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.</b>				
Rendite patrimoniali . . . . .	242,000 >	>	+ 51,000 >	293,000 >
Contributi a carico dei vettori . . . . .	2,207,000 >	>	+ 650,000 >	2,857,000 >
Entrate diverse . . . . .	18,000 >	>	>	18,000 >
<b>Totale delle entrate effettive ordinarie . .</b>	<b>2,467,000 &gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>+ 701,000 &gt;</b>	<b>3,168,000 &gt;</b>
<b>CATEGORIA II. — Movimento di capitali. . .</b>	<b>1,095,580 &gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>- 581,550 &gt;</b>	<b>514,030 &gt;</b>
<b>RIASSUNTO</b>				
<b>CATEGORIA I. — Entrate effettive . . . . .</b>	<b>2,467,500 &gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>+ 701,000 &gt;</b>	<b>3,168,500 &gt;</b>
<b>CATEGORIA II. — Movimento di capitali. . . . .</b>	<b>1,095,580 &gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>- 581,550 &gt;</b>	<b>514,030 &gt;</b>
<b>Totale generale dell'Entrata . . . . .</b>	<b>3,563,080 &gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>+ 119,450 &gt;</b>	<b>3,682,530 &gt;</b>

LEGISLATURA XXII - 1ª SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 10 LUGLIO 1907

TABELLA B.

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Assestamento dello stato di previsione della Spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettifiche per l'esercizio finanziario 1906-907
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell'Amministrazione	
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE					
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.					
Spese generali.					
7	Spese speciali di posta e telegrafo . . . . .	10,000 »	»	+ 4,000 »	14,000 »
	Totale . . . . .	10,000 »	»	+ 4,000 »	14,000 »
Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti.					
15	Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti e restituzione ai vettori delle eccedenze nelle somme versate per detto titolo . . . . .	390,000 »	»	+ 50,000 »	440,000 »
16	Indennità ai componenti le Commissioni di visita delle navi in partenza con emigranti, ai periti tecnici e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse . . . . .	40,000 »	»	+ 5,000 »	45,000 »
17	Disinfezioni - Sorveglianza sulle locande che provvisoriamente sostituiscono i ricoveri - Assistenza diretta agli emigranti nei porti d'imbarco e nei porti di scalo all'estero . . . . .	20,000 »	»	+ 40,000 »	60,000 »
19	Spese per le Commissioni arbitrali . . . . .	1,500 »	»	+ 2,500 »	4,000 »
	Totale . . . . .	451,500 »	»	+ 97,500 »	549,000 »

LEGISLATURA XXII - 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 - (DISCUSSIONI) - TORNATA DEL 10 LUGLIO 1907

Segue TABELLA B.

CAPITOLI		Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificata per l'esercizio finanziario 1906-907
Numero	Denominazione		dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell'Amministrazione	
CATEGORIA II. — SPESE STRAORDINARIE.					
33	Indennità ai Regi uffici diplomatici e consolari per l'attuazione del servizio di leva militare all'estero. . . . .	60,000 »	»	+ 3,950 »	63,950 »
34 bis	Rimunerazione a marittimi spagnuoli per il compiuto salvataggio dei naufraghi del piroscampo nazionale <i>Sirio</i> . . . . .	»	»	+ 14,000 »	+ 14,000 »
	Totale . . .	60,000 »	»	+ 17,950 »	+ 77,950 »

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1907

## RIEPILOGO dello stato di previsione della Spesa del Fondo per l'emigrazione rettificato per l'esercizio finanziario 1906-1907.

	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1906-907
		dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell'Amministrazione	
<b>CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.</b>				
<b>TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.</b>				
Spese generali . . . . .	172,580 >	>	+ 4,000 >	176,580 >
Spese generali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti . . . . .	645,500 >	>	+ 97,500 >	743,000
Spese per la protezione degli emigranti . . . . .	770,000 >	>	>	770,000 >
Fondi di riserva . . . . .	50,000 >	>	>	50,000 >
<b>Totale delle spese ordinarie effettive . . . . .</b>	<b>1,638,080 &gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>+ 101,500 &gt;</b>	<b>1,739,580 &gt;</b>
<b>TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE . . . . .</b>	<b>1,925,000 &gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>+ 17,950 &gt;</b>	<b>1,942,950 &gt;</b>
<b>Totale delle spese straordinarie effettive . . . . .</b>	<b>1,925,000 &gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>+ 17,950 &gt;</b>	<b>1,942,950 &gt;</b>
<b>Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme. . . . .</b>	<b>3,563,080 &gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>+ 119,450 &gt;</b>	<b>3,682,530 &gt;</b>
<b>CATEGORIA II. — Movimento di capitali . . . . .</b>	<i>per memoria</i>	>	>	<i>per memoria</i>
<b>Totale del movimento di capitali . . . . .</b>	<i>per memoria</i>	>	>	<i>per memoria</i>
<b>RIASSUNTO</b>				
<b>CATEGORIA I. — Spese effettive . . . . .</b>	<b>3,563,080 &gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>+ 119,450 &gt;</b>	<b>3,682,530 &gt;</b>
<b>CATEGORIA II. — Movimento di capitali . . . . .</b>	<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>
<b>Totale generale della Spesa . . . . .</b>	<b>3,563,080 &gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>+ 119,450 &gt;</b>	<b>3,682,530 &gt;</b>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Istituzione di una scuola dell'arte della medaglia » (N. 656).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una scuola dell'arte della medaglia ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge:

FABRIZI, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 656).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MONTEVERDE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVERDE. Ho letto la bella relazione del collega Tommasini riguardante la scuola della medaglia. Io non dovrei parlare, perchè in essa è detto tutto; mi si permetta soltanto di aggiungere due parole, poichè si tratta di un'arte che è molto affine alla mia.

Io dico che, anche facendo una bella eccezione per lo stabilimento di Johnson di Milano, di dove siamo abituati a vedere uscire bellissime medaglie e targhette metalliche, tuttavia da molti anni ci lamentiamo che le nostre monete sono deficienti per il loro merito artistico.

È mio dovere però di rendere un giusto elogio all'onor. Carcano, ministro del tesoro, per aver raccolto lamentele che venivano da tutte le parti d'Italia. Egli nominò una Commissione Reale tecnico-artistico-monetaria, la quale, mi piace dirlo, coadiuvò con vero slancio il ministro, per rialzare il decoro di un'arte che fu vero vanto della nostra razza italica fin dall'epoca della Magna Grecia, di Roma pagana, di Roma papale e del Rinascimento. E mi piace ricordare il Pistrucchi, romano, celebre incisore di monete che viveva nella metà del secolo scorso a Londra, autore della bella moneta « la lira sterlina », e della grande medaglia della battaglia di Waterloo.

Il ministro del tesoro bandì un concorso fra gli artisti italiani per le nuove monete metalliche, ma, mi dispiace il dirlo, è stato come si suol dire un vero salto nel buio, e l'esperimento

fu poco favorevole, non per mancanza di talento artistico dei concorrenti, ma perchè da noi manca la scuola della medaglia.

La Francia ci dà un bell'esempio che non dobbiamo trascurare; essa ha una scuola fiorente di medagliistica con a capo Mrs. Chapleyn, Roti, e tanti altri valenti.

Ha il *Grand Prix de Rome* come per le altre arti maggiori, pittura, scultura e architettura, ed ogni anno a villa Medici ammiriamo i lavori dell'incisione della medaglia fatti dai suoi pensionati.

Il ministro Carcano presenta il progetto di legge per la scuola della medaglia, che, per il favore già ottenuto nell'altro ramo del Parlamento, mi dispensa dal far raccomandazioni al Senato. Esprimo soltanto il desiderio che rimanga negli Atti parlamentari il mio vivo plauso al ministro del tesoro per l'impulso dato all'arte della medaglia, con l'istituzione di una scuola speciale.

Poi dirò che, come fervente adoratore del bello, non posso nascondere la triste impressione che provo tutte le volte che mi capita di vedere le monete metalliche in rame, specialmente quelle da cinque centesimi, deturpate da buchi, da sgraffi, da ammaccature, pestate in modo da renderle concave dalla parte dove vi è il ritratto del Capo dello Stato, poichè ciò, oltre a rendere difficile il riconoscimento, è cosa indegna di un popolo civile. Certo le deturpazioni saranno opera di ragazzi i quali non sanno quel che si fanno, o superstizione, ma è cosa indubitabile che ciò fa una brutta impressione tanto in noi quanto negli stranieri, i quali non potranno fare a meno di esclamare: Ma che gente barbara sono questi Italiani! non sanno fare una bella moneta, perchè l'incisione non è bella, e la vogliono anche sfregiare. Perciò io rivolgerei una preghiera all'onor. ministro del tesoro di studiare il modo per ottenere un riparo a tanta sconcezza. Si potrebbe, ad esempio, decretare, quando si tratterà di mettere in corso le nuove monete (fatte dal Calandra, dal Buoninsegna di Milano, dal Canonica e dal Bistolfi, e che credo, tra pochi mesi saranno pronte), che non avranno corso legale quelle sfregiate. Questo sarà, a mio avviso, un piccolo passo verso la civiltà. (*Approvazioni*).

TOMMASINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TOMMASINI, *relatore*. La bella iniziativa del ministro del tesoro meritava la lode di un illustre artista come il Monteverde. La relazione non ha potuto che riconoscere i pregi intrinseci di questa iniziativa, la quale sorge degnamente, come tutte le cose buone, da piccoli principj, che sono per lo più fecondi di buoni risultati.

Auguro dunque che la proposta dell'egregio ministro sia coronata dal più ampio successo, e che torni di onore e di soddisfazione al paese.

Il disegno di legge è tale, e l'urgenza di vederlo tradotto in fatto era così impellente, che non potevamo in nulla modificarlo, neppure nella espressione della proposta stessa. Ma dico schiettamente qui, che, come italiano, sono disposto anche a chiamare vagoni i carri delle strade ferrate, perchè le strade ferrate non le abbiamo inventate noi; ed è naturale che nel linguaggio rimanga la parola con la quale ci son venuti di fuori; ma dove la nostra Italia fu prima, io non vorrei che la parola significativa ci tornasse dall'estero, e noi l'accettassimo, senza mostrare di accorgercene e di voler evitare il fatto. È vero che ora in Francia le *plaquettes* si lavorano egregiamente; ma in Italia si eseguivano prima e magnificamente i lavori in piastra; ora il far nostra la parola forestiera per esprimere quello che è stato prima oggetto di gloria e di valore del paese nostro, mi torna grave.

Io non ho voluto proporre nessuna alterazione al testo della legge, ma creda l'onorevole ministro, creda il Senato, che se si ritorna a chiamare col nome di *lavoro in piastra* quello che ci viene dalla Francia col nome di *placchette*, il Governo i avrà il consenso e l'aggradimento non solo dell'Assemblea, ma dell'intero paese.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Io non so come esprimere la profonda gratitudine che sento, per le parole troppo cortesi che furono a me rivolte dal senatore Monteverde e dal relatore dell'Ufficio centrale.

Essi hanno avuto la bontà di voler mettere in rilievo, con parole troppo lusinghiere, il fermo proposito e il buon volere che anima il ministro del tesoro a cooperare sollecitamente all'intento di veder risorgere in Italia l'arte

della medaglia e della moneta. Ma il vero è che il maggior merito, il maggior elogio, va tributato alla Commissione Reale artistico-monetaria, della quale è parte elettissima il senatore Monteverde. È da quella Commissione che il ministro del tesoro ha avuto così dotto e diligente e prezioso concorso, che è divenuto facile il poter portare a soluzione le diverse e difficili questioni, che già da tempo affaticavano l'Amministrazione. Fra tali questioni, va pure notata quella della nuova Zecca, che sta per costruirsi, e l'altra particolarmente trattata dal senatore Monteverde, relativa alla creazione di tipi, di modelli artistici, per le nuove monete. Il senatore Monteverde ha già annunciato al Senato come quest'ultimo problema si possa ritenere ormai risoluto, così che fra breve sarà iniziata la coniazione delle monete nuove di oro, d'argento, di nichelio e di bronzo, fatte con modelli veramente artistici, dovuti ai quattro uomini egregi, poco fa nominati dal loro illustre collega a titolo di lode, e che davvero onorano l'arte italiana, Bistolfi, Buoninsegna, Calandra e Canonica.

Quanto all'abuso delle monete deturpate, a ragione deplorato dall'onor. Monteverde, l'applicazione delle norme vigenti dovrebbero bastare, se non erro, a farlo cessare; in ogni modo il senatore-artista può star sicuro che la sua giusta raccomandazione non sarà dimenticata.

Devo ora ringraziare vivamente l'Ufficio centrale e il senatore Tommasini che, con la sua elegante relazione e con la sua cortese parola, ha portato il migliore e più valido appoggio al disegno di legge ora davanti al Senato.

Dirò un accenno soltanto sull'osservazione linguistica che è stata fatta dall'onor. relatore. Il senatore Monteverde mi può essere testimonia che la stessa questione è sorta, giorni sono, in una seduta della Commissione artistico-monetaria che io aveva l'onore di presiedere: anche là fu criticata la parola esotica *placchette*, che non piace a molti, e che il senatore Tommasini vorrebbe sostituire con quella di *piastre*.

La Commissione Reale dovette concludere che da molto tempo è entrato nell'uso, ed è stato quasi nazionalizzato come nome tecnico, il nome di *placchetta*, e che d'altronde non sarebbe facile sostituirlo con una parola ita-

liana che esprimesse chiaramente lo stesso concetto.

Chiudo senz'altro con l'animo pieno di gratitudine per le parole benevoli che furono a me rivolte, e più ancora per il forte appoggio che è stato dato a questo disegno di legge, il quale, non ne dubito, avrà l'onore dei suffragi del Senato, e diventerà legge ed entrerà presto in attuazione, essendo già pronto lo schema di regolamento e quant'altro occorre per iniziare, sotto buoni auspici, la desiderata scuola dell'arte della medaglia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo :

Art. 1.

È istituita in Roma, presso la Regia Zecca, una scuola dell'arte della medaglia, intesa ad addestrare i giovani artisti nella modellatura, nella composizione e nell'incisione delle monete, delle medaglie, delle placchette e dei sigilli.

(Approvato).

Art. 2.

Nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sarà stanziata in apposito capitolo per l'esercizio finanziario 1907-908 e pei successivi avente la denominazione « Scuola dell'arte della medaglia », la somma di lire 15,000 per far fronte ai pagamenti degli assegni indicati nella tabella annessa alla presente legge, nonchè alle altre spese relative alla scuola stessa.

(Approvato).

Art. 3.

Le norme regolamentari per la esecuzione della presente legge, e per l'ordinamento didattico, amministrativo e disciplinare della scuola dell'arte della medaglia, saranno stabilite per decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro di concerto col ministro della pubblica istruzione.

(Approvato).

Tabella degli assegni.

Professore di modellatura (titolare) L.	4,000
Incaricato dell'addestramento dell'incisione in acciaio (1) . . . . . »	1,500
	L. <u>5,500</u>

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Modificazione alla legge 21 maggio 1903, n. 254, sulle case popolari » (N. 691).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 21 maggio 1903, n. 254, sulle case popolari ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 691).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo :

Art. 1.

La esenzione dalla imposta sui fabbricati ai termini dell'art. 7 della legge 31 maggio 1903, n. 254, a favore delle case popolari è estesa a dieci anni.

(Approvato).

Art. 2.

All'art. 10 della legge 31 maggio 1903, numero 254, sulle case popolari è sostituito il seguente :

« Qualora le Società per le case popolari o coloro ai quali le case sono state assegnate le destinassero a fini differenti da quelli indicati nella presente legge si intenderanno rispettivamente cessate le concessioni loro accordate nei riguardi tributari e le imposte e le tasse condonate saranno senz'altro ripetibili dall'E-

(1) L'incarico potrà essere affidato all'incisore della Regia Zecca.

158

rario con privilegio tanto sul patrimonio delle Società quanto sulle case assegnate ai compratori, salvi i diritti dell'Istituto mutuante, che avranno la precedenza anche sui privilegi attribuiti all'Erario da questo articolo ».

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Provvedimenti a favore del comune di Colliano (Salerno) » (N. 688).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore del comune di Colliano (Salerno) ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

**FABRIZI, segretario, legge:**

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 22,000 in aumento alla somma di lire 62,000 concessa a titolo di concorso al comune di Colliano in provincia di Salerno con le leggi 7 luglio 1901, n. 325 e 7 luglio 1902, n. 301, per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle case dei proprietari meno agiati rese inabitabili da pericolo di franamenti.

Tale spesa di lire 22,000 sarà stanziata nella parte straordinaria nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1906-907.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, ed al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito, nella parte relativa ai ragionieri di artiglieria, ai ragionieri geometri del genio, ai capitecnici d'ar-**

**tiglieria e genio, ai disegnatori, agli assistenti locali del genio ed al personale civile dell'Istituto geografico militare » (N. 669).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, ed al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito, nella parte relativa ai ragionieri d'artiglieria, ai ragionieri geometri del genio, ai capitecnici d'artiglieria e genio, ai disegnatori ed agli assistenti locali del genio ed al personale civile dell'Istituto geografico militare ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

**FABRIZI, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 669).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BETTONI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**BETTONI, relatore.** L'Ufficio centrale propone l'approvazione della legge tal quale ci è venuta dall'altro ramo del Parlamento; soltanto fa osservare all'onor. ministro della guerra che il relatore ha voluto fare una raccomandazione nell'ultima parte della sua relazione: raccomandazione la quale ha la sua ragion di essere, in quanto che furono, nel nuovo quadro, compresi sette ragionieri capi in confronto di 168 funzionari e tre capitecnici in confronto di 128 individui. E siccome le due categorie sono presso a poco della stessa importanza, parve all'Ufficio centrale che vi fosse dissonanza in questa distribuzione di personale.

Non credo che sarà difficile correggere questo errore; però l'Ufficio centrale fa raccomandazione all'onor. ministro, perchè egli voglia studiare la cosa.

**VIGANO', ministro della guerra.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**VIGANO', ministro della guerra.** Terrò grandissimo conto della giustissima osservazione dell'Ufficio centrale e farò di tutto per soddisfare al suo desiderio.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Sono approvate le seguenti variazioni alla legge di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra (testo unico approvato con Regio decreto n. 525, del 14 luglio 1898) modificata con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906 e n. 647 del 30 dicembre 1906.

1° All'ultimo alinea dell'art. 66 è sostituito il seguente:

« Il numero, il grado e le classi dei suddetti disegnatori sono determinati dalla tabella numero XXIII ».

2° Alle attuali tabelle XVII, XX, XXI e XXII degli ingegneri geografi e dei topografi, dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri del genio e dei capitecnici d'artiglieria e del genio, annesse al testo unico suddetto, sono sostituite le seguenti:

TABELLA XVII. — *Degli ingegneri geografi e dei topografi.*

## Ingegneri geografi.

1	Geodeta capo;
1	Ingegnere geografo principale di 1ª classe;
1	Ingegnere geografo principale di 1ª o 2ª classe;
1	Ingegnere geografo principale di 2ª classe o ingegnere geografo di 1ª classe.
2	Ingegneri geografi di 1ª, 2ª o 3ª classe.
<u>6</u>	<u>Totale ingegneri geografi.</u>

## Topografi.

1	Primo topografo;
2	Topografi capi di 1ª classe;
4	Topografi capi di 2ª classe;
10	Topografi capi di 3ª classe;
15	Topografi principali di 1ª classe;
20	Topografi principali di 2ª classe;
24	Topografi di 1ª classe;
28	Topografi di 2ª classe.
<u>104</u>	<u>Totale topografi.</u>

TABELLA XX. — *Dei ragionieri d'artiglieria.*

1	Primo ragioniere;
2	Ragionieri capi di 1ª classe;
4	» » 2ª »
18	Ragionieri principali di 1ª clas.
35	» » 2ª »
30	» » 3ª »
30	Ragionieri di 1ª classe;
48	» » 2ª »
<u>Totale N. 168</u>	

TABELLA XXI. — *Dei ragionieri geometri del genio.*

1	Primo ragioniere geometra;
3	Ragionieri geometri capi di 1ª cl.
13	» » » 2ª »
30	Ragionieri geometri principali di 1ª classe;
39	» » principali di 2ª classe;
45	» » principali di 3ª classe;
38	Ragionieri geometri di 1ª classe;
37	» » 2ª »
<u>Totale N. 206</u>	

TABELLA XXII. — *Dei capitecnici d'artiglieria e genio.*

1	Capotecnico capo di 1ª classe;
2	Capitecnici capi di 2ª classe;
7	Capitecnici principali di 1ª clas.
20	» » 2ª »
33	» » 3ª »
35	Capitecnici di 1ª classe;
19	» » 2ª »
11	» » 3ª »
<u>Totale N. 128</u>	

3° Alle attuali tabelle annesse al testo unico sopra ricordato sono aggiunte le seguenti:

TABELLA XXIII. — *Dei disegnatori.*

4	Disegnatori capi di 1ª classe;
6	» » 2ª »
6	» » 3ª »
40	Disegnatori di 1ª classe;
34	» » 2ª »
30	» » 3ª »
<u>Totale N. 120</u>	

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1907

TABELLA XXVI. — *Degli assistenti del genio.*

100	Assistenti del genio di 1ª classe;
70	» » » 2ª »
30	» » » 3ª »
<hr/>	
Totale N.	200

In conseguenza, negli articoli 58 e 67 del testo unico sopra citato, è sostituita la denominazione di *assistenti del genio* a quella di *assistenti locali del genio* e nell'art. 67, è tolta la facoltà di determinare per decreto Reale il numero e la divisione in classi degli assistenti del genio.

(Approvato).

## Art. 2.

È approvata la seguente modificazione alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito (testo unico approvato con Regio decreto n. 380 del 14 luglio 1898) modificata con leggi n. 286 del 7 luglio 1901, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300, 301 e 302 del 3 luglio 1904, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906 e n. 647 del 30 dicembre 1906:

Nella tabella VI, nelle parti relative agli ingegneri geografi e topografi, ai ragionieri e capitecnici d'artiglieria e genio, ai disegnatori, agli assistenti del genio sostituire:

*Ingegneri geografi e topografi.*

	Stipendio annuo
Geodeta capo . . . . .	L. 6000
Ingegnere geografo principale di 1ª classe . . . . .	» 5500
Ingegnere geografo principale di 2ª classe . . . . .	» 4500
Ingegnere geografo di 1ª classe . . .	» 3500
Id. id. di 2ª classe . . . . .	» 3000
Id. id. di 3ª classe . . . . .	» 2500
Primo topografo . . . . .	» 5500
Topografo capo di 1ª classe . . . . .	» 5000
Id. id. di 2ª classe . . . . .	» 4500
Id. id. di 3ª classe . . . . .	» 4000
Topografo principale di 1ª classe . .	» 3500
Id. id. di 2ª classe . . . . .	» 3000
Topografo di 1ª classe . . . . .	» 2500
Id. di 2ª classe . . . . .	» 2000

Discussioni, f. 988

*Ragionieri d'artiglieria e genio.*

Primo ragioniere . . . . .	L. 5500
Ragioniere capo di 1ª classe . . . .	» 5000
» » di 2ª classe . . . . .	» 4500
» principale di 1ª classe . . . . .	» 4000
» » 2ª classe . . . . .	» 3500
» » 3ª classe . . . . .	» 3000
» di 1ª classe . . . . .	» 2500
» di 2ª classe . . . . .	» 2000

*Capitecnici di artiglieria e genio.*

	Stipendio annuo
Capotecnico capo di 1ª classe . . . .	L. 5500
» » di 2ª classe . . . . .	» 5000
» principale di 1ª classe . . . . .	» 4500
» » di 2ª classe . . . . .	» 4000
» » di 3ª classe . . . . .	» 3500
» di 1ª classe . . . . .	» 3000
» di 2ª classe . . . . .	» 2500
» di 3ª classe . . . . .	» 2000

*Disegnatori.*

Disegnatore capo di 1ª classe . . . .	L. 3500
» » di 2ª classe . . . . .	» 3100
» » di 3ª classe . . . . .	» 2700
» di 1ª classe . . . . .	» 2300
» di 2ª classe . . . . .	» 1800
» di 3ª classe . . . . .	» 1500

*Assistenti del genio.*

Assistente del genio milit. di 1ª cl. .	L. 2400
» » » di 2ª cl. . . . .	» 2000
» » » di 3ª cl. . . . .	» 1500

(Approvato).

## Art. 3.

Saranno nominati con decreto Reale topografi, ragionieri e ragionieri geometri di seconda classe, rispettivamente, tutti gli aiutanti topografi, gli aiutanti ragionieri di artiglieria e gli aiutanti ragionieri geometri del genio, qualunque sia il tempo pel quale hanno prestato servizio in quest'ultima classe.

(Approvato).

## Art. 4.

Gli assistenti del genio, che risulteranno in eccedenza all'organico stabilito colla presente legge, vi saranno mantenuti nelle classi cui ora

appartengono, fino a che per effetto delle vacanze che si formeranno di mano in mano e delle promozioni che potranno aver luogo, non si saranno raggiunti i limiti dell'organico stesso.

Per ogni tre vacanze che si verificheranno in ciascuna delle due classi superiori degli assistenti, le prime due vacanze andranno in conto della diminuzione dell'organico, e la terza sarà coperta con promozione d'impiegati della classe inferiore.

(Approvato).

#### Art. 5.

Gli attuali assistenti, provenienti dai capi operai, capi lavoranti e lavoranti del genio, giusta la legge 2 giugno 1904, n. 217, saranno, fino a completa estinzione, considerati in eccedenza ai posti stabiliti dalla tabella XXVI, nella misura di:

N. 13 nei posti di assistenti del genio di 1ª cl.			
> 9	>	>	2ª cl.
> 5	>	>	3ª cl.

N. 27

e le norme da seguirsi per la loro promozione nelle varie classi saranno analoghe a quelle stabilite dall'art. 2 del Regio decreto 27 novembre 1904, n. 630.

(Approvato).

#### Art. 6.

Per tutti gli impiegati che, per effetto della presente legge, riceveranno aumento di stipendio senza promozione di classe o di grado, gli aumenti sessennali di stipendio di cui già godono o che trovansi in corso alla data di applicazione della presente legge, saranno, a partire dalla data ora detta, computati sulla base del nuovo stipendio.

(Approvato).

#### Art. 7.

Le disposizioni contenute nella presente legge avranno effetto dal 1º del mese successivo a quello della sua promulgazione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Miglioramenti per i tenenti e sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti » (N. 674).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti per i sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 674).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

Gli stipendi dei tenenti e sottotenenti di vascello, in relazione agli anni di permanenza nel grado, sono stabiliti in base alla seguente tabella:

Tenente di vascello . . . . .	L.	3,400
Tenente di vascello con oltre 5 anni di grado . . . . .	>	3,800
Tenente di vascello con oltre 10 anni di grado . . . . .	>	4,300
Sottotenente di vascello . . . . .	>	2,400
Sottotenente di vascello con oltre 5 anni di grado . . . . .	>	2,800
Sottotenente di vascello con oltre 10 anni di grado . . . . .	>	3,200

L'anzianità di grado per la concessione degli aumenti quinquennali ai sottotenenti di vascello che rimasero nel grado precedente più di tre anni è computata dal termine del terzo anno passato nel grado di guardiamarina.

(Approvato).

#### Art. 2.

Ai tenenti di vascello che abbiano 12 o più anni di grado spetta la denominazione di « primi tenenti ».

(Approvato).

#### Art. 3.

Ai « primi tenenti » spettano le indennità di missione, di trasferta e le concessioni ferroviarie

devolte agli ufficiali che hanno il grado di capitano di corvetta.

(Approvato).

Art. 4.

I « primi tenenti », oltre le destinazioni che competono alla loro anzianità nel grado, potranno anche coprire a bordo ed a terra posti devoluti a capitani di corvetta, eccettuati i comandi navali assegnati a questi ultimi.

(Approvato).

Art. 5.

Con decreto Reale sarà provveduto ad un distintivo speciale nella divisa dei « primi tenenti ».

(Approvato).

Art. 6.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 5 della presente legge, sono analogamente estese anche ai capitani e ai tenenti degli altri Corpi militari della Regia marina.

(Approvato).

Art. 7.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, che, per l'esercizio finanziario 1907-1908 ascendono a L. 125,000, sarà provveduto, anno per anno, con lo stanziamento di apposite somme nel bilancio della marina in eccedenze alle spese effettive consolidate.

(Approvato).

Art. 8.

Le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1904, n. 688, per quanto riflette i tenenti ed i sottotenenti di vascello e gli ufficiali di grado corrispondente degli altri Corpi militari della Regia marina e tutte le altre contrarie alla presente legge sono abrogate.

(Approvato).

Art. 9.

Al sottotenente del Corpo Reale Equipaggi della categoria musicanti, spetta un aumento di stipendio di L. 300, dopo ciascuno dei primi quattro quinquenni di servizio.

(Approvato).

Art. 10.

Nulla è innovato circa quanto riflette l'indennità d'arma.

(Approvato).

Art. 11.

La presente legge avrà effetto dal primo luglio 1907.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Stipendi ed assegni degli ufficiali inferiori del Regio esercito » (N. 630).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stipendi ed assegni degli ufficiali inferiori del Regio esercito ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:

(V. Stampato N. 630).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

All'art. 1 della legge 3 luglio 1904, n. 302 (provvedimenti per gli ufficiali inferiori del Regio esercito), è sostituito il seguente:

« Gli stipendi degli ufficiali inferiori del Regio esercito, stabiliti dalla legge 14 luglio 1898, n. 380 (testo unico), sono modificati nella misura seguente:

Sottotenente e capomusica . . .	L. 2000
Tenente . . . . .	» 2400
Tenente con un quinquennio . . .	» 2800
Tenente con due quinquenni . . .	» 3200
Capitano . . . . .	» 3400
Capitano con un quinquennio . . .	» 3800
Capitano con due quinquenni . . .	» 4200

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1907

« L'anzianità di grado per la concessione degli aumenti quinquennali ai tenenti che rimasero nel grado precedente più di tre anni, è computata dal termine del terzo anno passato nel grado di sottotenente.

« Ai capi musica spetta un aumento di stipendio di L. 300 dopo ciascuno dei primi 4 quinquenni di servizio ».

(Approvato).

#### Art. 2.

La terza annotazione alla seconda tabella del testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi pel Regio esercito (approvato con Regio decreto n. 380 del 14 luglio 1898, modificato dalle leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216, 3 luglio 1904, nn. 300 e 301) è sostituita con la seguente:

« Gli ufficiali superiori di fanteria negli stabilimenti militari di pena e negli stabilimenti militari; gli aiutanti maggiori in 1° ed in 2° nei reggimenti di fanteria, i capitani dei reggimenti di fanteria con 4 o più anni di grado, o con 18 o più anni di servizio in qualità di ufficiali, e che prestino effettivo servizio ai reggimenti, ed il capitano aiutante maggiore in 1° nella scuola di guerra, nella scuola centrale di fanteria e nella scuola militare hanno diritto ad una razione di foraggio ».

(Approvato).

#### Art. 3.

All'art. 7 della legge 2 luglio 1896, n. 254 (Avanzamento nel Regio esercito) modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; e 3 e 21 luglio 1902, nn. 247 e 303, è sostituito il seguente:

« La permanenza minima in ciascun grado necessaria per poter conseguire l'avanzamento al successivo è fissata in:

- 3 anni pel grado di tenente;
- 4 anni pel grado di capitano;
- 2 anni per i gradi successivi.

« Per il grado di sottotenente provvede l'articolo 35 ».

Il secondo periodo del 2° comma dell'art. 35 della legge predetta è sostituito col seguente:

« I sottotenenti d'artiglieria e genio provenienti dai sottufficiali, e quelli provenienti dalla

scuola d'applicazione che non ne hanno superati gli esami finali, sono promossi tenenti assieme ai sottotenenti di fanteria, di cavalleria e dei corpi contabile e veterinario di pari anzianità, al termine del terzo anno di grado ».

(Approvato).

#### Art. 4.

Per la spesa derivante dall'applicazione della presente legge il Ministero della guerra richiederà annualmente la somma necessaria, la quale andrà in aumento della ordinaria assegnazione.

Per l'esercizio 1907-908 tale aumento resta autorizzato nella complessiva somma di lire 1,300,000, che sarà ripartita con decreto ministeriale tra i vari capitoli della parte ordinaria.

(Approvato).

#### Art. 5.

Qualora ad un maggiore che cessi dal servizio dovesse essere assegnata una pensione inferiore a quella che, in conseguenza della presente legge, avrebbe liquidato continuando nel grado di capitano fino a quel momento, cogli aumenti quinquennali stabiliti per quel grado, e computando il quinquennio di favore, la pensione verrà invece liquidata come se non fosse intervenuta la promozione a maggiore.

(Approvato).

#### Art. 6.

Le disposizioni contenute nella presente legge andranno in vigore col 1° luglio 1907.

(Approvato).

PRESIDENTE. La legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Approvazione del disegno di legge: «Provvedimenti a favore degli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e degli assistenti locali» (N. 681).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti a favore degli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e degli assistenti locali».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 681).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato colle leggi 7 luglio 1901, n. 288, 2 giugno 1904, n. 216, 3 luglio 1904, n. 300, 301 e 302, 8 luglio 1906, n. 305, 19 luglio 1906, numero 372 e 30 dicembre 1906, n. 647, sono apportate le seguenti modificazioni:

TABELLA VI. — Nella parte relativa agli *ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti* sostituire:

Ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti	}	1ª classe L. 2000
		2ª » » 1800
		3ª » » 1500
		4ª » » 1200

Nella parte relativa agli *assistenti locali*, oltre a cambiare la denominazione di *assistenti locali* in quella di *ufficiali d'ordine dei magazzini militari*, sostituire:

Ufficiali d'ordine dei magazzini militari	}	1ª classe L. 1800
		2ª » » 1500
		3ª » » 1200

(Approvato).

#### Art. 2.

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con

Regio decreto n. 525 del 14 luglio 1898, e modificato colle leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906 e n. 647 del 30 dicembre 1906, aggiungere le seguenti tabelle:

TABELLA XXIV. — *Degli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti.*

Ufficiali d'ordine di 1ª classe . . .	N. 200
» » 2ª » . . . »	660
» » 3ª » . . . »	1250
» » 4ª » . . . »	204
Totale . . .	N. 2314

TABELLA XXV. — *Degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari.*

Ufficiali d'ordine dei magazzini militari di 1ª classe . . . . .	N. 100
Ufficiali d'ordine dei magazzini militari di 2ª classe . . . . .	» 345
Ufficiali d'ordine dei magazzini militari di 3ª classe . . . . .	» 33
Totale . . . . .	N. 478

In conseguenza, negli articoli 58 e 67 del su citato testo unico, è sostituita la denominazione di *ufficiali d'ordine dei magazzini militari* a quella di *assistenti locali* e, nell'art. 67, è tolta la facoltà di determinare per decreto Reale il numero e la divisione in classi degli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

(Approvato).

#### Art. 3.

Gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari saranno nominati con decreto Reale.

(Approvato).

#### Art. 4.

All'art. 2 della legge 2 giugno 1904, n. 217, aggiungere:

«È fatta facoltà al Ministero della guerra di trasferire, in misura non superiore al terzo dei posti disponibili, nell'ultima classe degli assi-

stenti locali ora denominati, per effetto della presente legge, *ufficiali d'ordine dei magazzini militari*, dopo quelli esistenti, quegli uscieri dell'Amministrazione centrale della guerra, che prima di ottenere tale nomina, erano anche in nota quali aspiranti ad uno degli impieghi stabiliti dalla legge sullo stato dei sottufficiali, purchè siano giudicati idonei e meritevoli in base a norme da stabilirsi dal Ministero stesso ».

(Approvato).

Art. 5.

Gli ufficiali d'ordine e gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari che, alla data di decorrenza della presente legge, godevano aumento sessennale, continueranno e percepirlo con lo stipendio della classe alla quale saranno assegnati nella misura stabilita per il nuovo stipendio.

Quelli invece che alla data suddetta non avevano ancora compiuto il sessennio in corso, lo conseguiranno in base al nuovo stipendio, a misura che raggiungeranno, nella classe alla quale rimangono, i sei anni di servizio dalla data di nomina nella classe stessa prima dell'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme di polizia forestale contenute nelle leggi 20 giugno 1877, n. 3917, e 19 luglio 1906, n. 379 » (N. 670).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme di polizia forestale contenute nelle leggi 20 giugno 1877, n. 3917, e 19 luglio 1906, n. 379 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 670).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Si passerà alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Agli articoli 9, 16 e 18 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, son fatte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

all'articolo 9 dopo la parola « cessino » sono aggiunte le parole « o si ravvisino errate »;

all'art. 16 alle parole « nella multa estensibile a L. 250 per ogni ettaro di terreno » sono sostituite le seguenti « nell'ammenda di L. 3 a 25 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a L. 10, e considerandosi come decara intera una frazione di decara »;

all'art. 18 alle parole « i privati proprietari » si sostituisce « coloro ».

(Approvato).

Art. 2.

L'art. 1 della legge 19 luglio 1906, n. 379, è modificato come segue: « Le contravvenzioni alla legge forestale del 20 giugno 1877, n. 3917 ed ogni altra in materia forestale per le quali sia stabilita la pena pecuniaria non eccedente nel massimo le L. 300, potranno essere conciliate davanti al sindaco del luogo dove furono commesse entro 30 giorni dalla notificazione del verbale al contravventore. Per tale conciliazione, il contravventore dovrà pagare una somma corrispondente per la prima volta al minimo della pena; per la seconda volta al doppio del minimo e per la terza volta al triplo, non mai però in misura eccedente il massimo nei casi dell'art. 20 o la metà del massimo negli altri casi. Se si tratti di contravvenzioni a pena fissa dovrà sempre pagare la metà della somma.

« Chi pel periodo di due anni abbia commesso tre infrazioni forestali, per le quali sia intervenuta condanna o conciliazione a norma della presente legge od oblazione a' sensi dell'articolo 101 Codice penale non sarà ammesso a conciliazione per altri reati forestali accertati nel biennio successivo. Agli effetti delle disposizioni precedenti sarà sempre considerata come prima contravvenzione quella commessa oltre i due anni successivi all'ultima condanna, conciliazione od oblazione.

« Nelle provincie napoletane e siciliane, qualora i demani di un comune si estendano o siano posti in comuni limitrofi, è competente a conciliare il sindaco del comune cui i demani stessi appartengono.

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1907

« La conciliazione, quando non siavi conflitto d'interessi, potrà aver luogo anche per i danni ».  
(Approvato).

## Art. 3.

Agli articoli 2 e 4 della legge 19 luglio 1906 sono aggiunti rispettivamente i seguenti capoversi:

« a) Le notificazioni, le domande, i verbali le quietanze ed ogni altro atto relativo alle conciliazioni regolate dalla presente legge, sono esenti da ogni diritto e spesa di bollo e registro.

« b) Agli effetti dell'aumento di somma o dell'esclusione dalla facoltà di conciliare non si tiene conto che delle contravvenzioni commesse dopo la entrata in vigore della presente legge ».

(Approvato).

## Art. 4.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio dovrà, colle norme da stabilirsi per regolamento, provvedere alla statistica speciale dei reati forestali ed alla rettificazione degli errori avvenuti negli elenchi di vincolo e svincolo, in conformità alle disposizioni dell'art. 9 della legge 20 giugno 1877.

(Approvato).

## Art. 5.

È data facoltà al Governo del Re di riunire in testo unico la legge 19 luglio 1906, n. 379, colla presente, coordinandole col Codice penale vigente, e di emanare le norme regolamentari all'uopo occorrenti, non oltre il 31 dicembre 1907.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge « Assetto giuridico dell'insegnamento agrario ambulante. (N. 705). »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assetto giuridico dell'insegnamento agrario ambulante ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura di questo disegno di legge.  
MARIOTTI F., segretario, legge:

(V. Stampato N. 705).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Gli stanziamenti dei bilanci delle provincie e dei comuni, che abbiano per oggetto la conservazione o la nuova istituzione di cattedre ambulanti di agricoltura, possono essere autorizzati con le stesse forme prescritte dall'articolo 287 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164.

(Approvato).

## Art. 2.

I Consorzi, costituiti o che si costituiranno a tale scopo, col concorso del Governo, si intendono continuativi, salvo modificazioni o soppressioni, deliberate dagli enti interessati, autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa e approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

## Art. 3.

Ciascun Consorzio eleggerà una Commissione locale di vigilanza che, regolata da apposite norme approvate dal Ministero di agricoltura, provvederà al buon andamento e a facilitare l'opera della cattedra ambulante.

Le cattedre ambulanti contemplate dalla presente legge sono sottoposte all'alta vigilanza del Ministero d'agricoltura. Esse dovranno inviare annualmente al Ministero stesso i conti preventivi ed i consuntivi nonchè una relazione sul loro andamento e sui risultati conseguiti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908 ed istituzione di un capitolo per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Autorizzazione dell'ulteriore spesa straordinaria di L. 150,000 per la Commissione istituita per la valutazione ed il riparto di disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	72
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di L. 82,000 per l'impianto del riscaldamento a vapore nelle Regie Gallerie di Firenze:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	74
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Modificazioni ed aggiunte alla legge del 25 giugno 1906: n. 255, concernenti provvedimenti a favore della Calabria:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Maggiore stanziamento per la ricostruzione di Campomaggiore:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 312, portanti provvedimenti per la Sardegna:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Riordinamento delle Regie Avvocature erariali:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	67
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Cancellerie e segreterie giudiziarie:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Provvedimenti per i sottufficiali:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè votati per alzata e seduta, salvo a continuare, dopo questa votazione, nella discussione degli altri disegni di legge posti all'ordine del giorno.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

**PRESIDENTE.** Le urne rimangono aperte.

**Discussione del disegno di legge: « Riforma dell'ordinamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi » (N. 687).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Riforma dell'ordinamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI FILIPPO, segretario, legge:  
(V. Stampato N. 687).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, dell'Ufficio centrale. Io faccio parte dell'Ufficio centrale, e non spetta a me di parlare, tuttavia espongo qualche osservazione, e attendo schiarimenti dall'onorevole relatore e dal ministro; ecco perchè io sono, piuttosto che un oratore, un provocatore.

Non posso che rendere elogio al modo con cui si è proceduto; prima ci si è presentato un piano regolatore in cui si delineò la spesa per il materiale, e noi abbiamo avuto occasione di poter proprio ammirare il metodo organico con cui si era preparato il riordinamento del Ministero delle poste e telegrafi, con un disegno che abbiamo votato. Ora viene l'organico. Dunque, prima le cose, poi le persone, e di ciò non posso che tributar lode al ministro, e vorrei lo si imitasse da altri, in questa logica procedura.

Quanto alla fretta con cui si presenta questo progetto dinanzi a noi, va attenuata la censura, perchè il progetto ha avuto un ristagno di quattro mesi nell'altro ramo del Parlamento ed è venuto a noi solo in questi ultimi giorni e senza colpa del ministro. Ma in ogni modo anche egli si accorgerà che questa fretta non giova, perchè ha impedito a noi un'esame più sereno, ed oggi toglie perfino il tempo a discutere. In questo senso avrei desiderato che il progetto fosse stato mandato piuttosto alla Commissione di finanze, come buon precedente (me lo permetta l'Ufficio centrale) perchè la questione degli organici è così intimamente connessa col bilancio, da richiedere maggior garanzia non solamente di esame, ma anche di coordinazione e di rapporti con tutto l'ordinamento dello Stato. Questo non è un senso di modestia, perchè au-

ch'io faccio parte di quest'Ufficio centrale, ma riconosco che questi disegni vanno meglio studiati dalla Commissione di finanze.

Ora, io mi fermo sopra un argomento che mi pare il più importante. Certo si è avuta l'idea di costituire un nuovo sistema: ruolo aperto sostituito ai ruoli chiusi. Di questo può meglio parlare il relatore, poichè è un metodo che può avere i suoi vantaggi, ed io non ho ragione di oppormi senza analizzare. Vi ha però due punti su cui fermo l'attenzione dell'onor. ministro, cioè il vertice e la base della piramide. Il vertice: Vi è un'art. 41 (e mi perdonino se comincio dall'ultimo, perchè riassume tutte le osservazioni mie), il quale accenna a posti di nuova creazione, che sono conferiti dal ministro.

Noi, adempiendo al nostro dovere, abbiamo avuto degli schiarimenti da lui e li ha dati in modo schietto dal punto di vista dei motivi che l'inducevano a creare questi posti, e in ciò non ho niente da osservare, perchè riconosco che senza facoltà discrezionali non si governa. Ma non sono di quella scuola che vuole codificare e regolamentare. La facoltà discrezionale annessa alla responsabilità ministeriale non la voglio formulata. Quando io trovo un art. 41 che nell'ultimo comma dice così: « Tutti i posti di nuova creazione sono conferiti a scelta del ministro », io posso riconoscere che questa sia una facoltà inerente al Governo, ma non posso consentire a formularla in modo così assoluto da dar luogo ad equivoci, perchè sarebbe allora vana quella tale legge sugli organici che qui trovò tanti rigidi difensori, e si deliberò che d'allora in poi non si sarebbe mai provveduto che volta per volta e con disegni speciali di leggi.

Ma la mia proposta si limita in stretti confini e non si cura che il ministro ne sia consentiente. In questo nuovo organico vi sono nel quadro terzo della prima categoria 4 primi direttori generali, 4 ispettori generali, due direttori (uno di poste e telegrafi e un altro di ragioneria), 14 capi divisione ecc.; ma ad ogni modo io non mi occupo di questi. I posti di nuova creazione sono specialmente di 4 ispettori generali.

Ora, domando io, sono direttori generali? No. Sono vice-direttori? No, perchè questi vice-direttori sono stati scartati da altre Amministrazioni e veramente non è la fortuna dei

vice-capi, tanto è vero che noi che abbiamo combattuto i vice-presidenti, combattiamo i vice-direttori, salvo nel giorno di ieri, in cui, essendo il Senato di buon umore, sopra a 12 capi distrettuali erariali creò 30 vice avvocati erariali.

Ora questi ispettori generali, equivalgono a capi d'ufficio, o meglio, a capi divisione più elevati, ed allora non rappresentano un criterio discrezionale di governo, ma un criterio di elevamento e di promozione nell'Amministrazione.

Capisco che questo posto d'ispettore è una specie di altipiano, anzi una specie di *entresol* che si trova in parecchie Amministrazioni. Non è un pianterreno, non è un piano nobile, ma è una specie di residenza, che, senza avere il carattere di domicilio, accoglie molti funzionari, che, non potendo essere promossi nell'interno dell'Amministrazione, per le norme ordinarie, sono nominati con metodo speciale, che equivale sempre ad una scorciatoia; questa funzione di vigilanza è certo necessaria, ed allora si dice: questo è un ispettore generale; ma non ha ragione per non essere compreso nella categoria di quelli che sono classificati nei ruoli normali dell'Amministrazione.

Su questo punto, onor. ministro, domanderei qualche schiarimento.

Nè parlo già di persone: le suppongo degne e bene scelte; parlo del metodo che può essere dubbio, quando venga adottato senza freni e norme.

Se non sono direttori generali e fanno parte dell'Amministrazione come capi d'ufficio, in tal caso non può valere quel criterio discrezionale che è compreso nel decreto organico del novembre del 1901, perchè lì noi abbiamo la garanzia che il Consiglio dei ministri nomina i direttori generali. Ma se questi ispettori generali non sono nominati per la via ordinaria, e non rappresentano questi limiti estremi della facoltà discrezionale, per lo meno dovrebbero esistere delle norme che facciano sapere quali attribuzioni abbiano, altrimenti dovrebbero avere uno stipendio alla pari o minore dei capi divisione di prima classe, e non si comprende bene la differenza della scelta e della cifra; infatti hanno uno stipendio di 8000 lire, mentre i capi di divisione ne hanno uno di 6 o 7 mila lire.

E se sono capi dell'ufficio e appartengono

all'organismo amministrativo, per lo meno io vorrei da loro una garanzia, dirò così, nel senso amministrativo, per sapere quali siano le loro attribuzioni.

Ecco perchè la mia modesta proposta si ridurrebbe a questo: che la facoltà di cui all'art. 41 per conferire questi posti di nuova creazione si eserciti in modo coordinato a norme ed attribuzioni che saranno fissate nel regolamento.

Non voglio credere che l'onor. ministro nomini persone prima di fissare le attribuzioni, e le cose. Egli espresse all'Ufficio centrale che in questo periodo transitorio non potrebbe avere subito il regolamento. Ma si faccia coraggio l'onor. ministro: anche stralciando, si potrebbe presentare al Consiglio di Stato quella parte del regolamento che si riferisce alle attribuzioni, per conferire questi posti di nuova creazione.

Non lo dico per l'onor. Schanzer, ma per il buon andamento dell'amministrazione, perchè se tutti gli altri ministri cominciassero a presentarci organici e fare un articolo, come l'ha fatto l'onor. ministro delle poste e dei telegrafi, che cioè i posti di nuova creazione sono conferiti a scelta del ministro, senza leggi primordiali e senza un regolamento che ne fissi le norme e le attribuzioni, ciò sarebbe un impaccio per gli stessi ministri, perchè costituirebbe una responsabilità che essi stessi non potrebbero accettare. Quindi, chiudendo questo mio dire, mi riassumo in questa proposta, che vorrei presentare sotto forma di ordine del giorno, e cioè che saranno fissate nel regolamento le norme e le attribuzioni dei posti di nuova creazione per provvedere alle nomine di cui all'art. 41. Questo non è un emendamento, non turba il concetto della legge, è esplicativo e si coordina con tutti gli altri rami dell'Amministrazione.

Non credo che l'onor. ministro possa avere delle difficoltà su questo proposito.

In questo disegno di legge si dice *posti di nuova creazione*, ed io sono sicuro che l'onorevole ministro non assumerà a questi uffici che coloro i quali appartengono all'Amministrazione.

Questo egli lo ha detto, ed è un pleonasma, perchè io l'avrei supposto, giacchè conosco la sua prudenza e il concetto che egli ha del-

l'Amministrazione. Coloro che saranno nominati a questi posti di nuova creazione saranno dunque funzionari scelti nel seno dell'Amministrazione. Ma quando si dice *posti di nuova creazione*, questi possono essere anche posti negli infimi gradi nelle altre classi.

Ora, si può accettare questa formula senza un criterio che sia anche stabilito nel regolamento, in maniera che sfugga ogni idea che queste nomine possano essere attribuite solamente ai posti altissimi?

Ed ora vengo ad una preghiera che rivolgo all'onor. ministro delle poste e dei telegrafi e che vorrei estesa a tutti i suoi colleghi che formano parte del Governo. Noi abbiamo in Italia una specie di movimento di retrocessione: nella continua calata che dalle umili valli spinge ai posti supremi, c'è una ressa di persone che si presentano sempre armate di lauree. Poi segue un movimento di retrocessione e tutto il disavanzo delle classi superiori viene a rigurgitare nelle classi inferiori, cosicchè i pessimi dell'Università vengono ad ingombrare il terreno degli ottimi delle scuole tecniche e commerciali.

Ora, se noi dobbiamo avere un criterio generale, che è inscindibile dalla buona democrazia, dobbiamo punire questi pessimi delle sfere superiori e fare in modo che anche i loro diplomi di laurea valgano lo stesso che la licenza tecnica, perchè quando un individuo ha cercato di elevarsi con uno sforzo che non è giustificato, nè dall'ingegno nè dalla cultura, sino agli alti posti e non vi è riuscito, non ha il diritto di impedire, indietreggiando, i posti agli altri. Che esso precipiti sarà la sua pena, ma non ingombri quelli che si espongono ai concorsi coi titoli idonei ai posti.

Quindi vorrei che nelle norme per il reclutamento si dicesse che le lauree non hanno un valore maggiore di quello dei diplomi o degli attestati di altre scuole inferiori, che servono per l'ammissione a concorsi di umili posti, altrimenti quegli altri presentano non solo uno spettacolo di offesa al decoro dell'istruzione superiore, ma anche un elemento di malcontento e di disordine, che guasta più che ogni altra energia convulsiva gli ordini sociali.

Dunque io, prendendo argomento da questo articolo 41 e dal progetto di legge che sta innanzi a noi, presento un modesto ordine del

giorno e desidero sentire le dichiarazioni del relatore e dell'onor. ministro; d'altra parte fo preghiera che nel reclutamento si tenga conto delle modeste osservazioni che ho fatte. In tal modo noi, anche sciogliendo questo grave problema, rispetto al quale si è reso benemerito l'attuale ministro delle poste, avremo, da una parte, soddisfatto alle esigenze di umili classi di impiegati, ma, dall'altra, avremo anche rinvigorito il senso e l'autorità dello Stato. (*Approvazioni*).

BETTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI, *relatore*. Il collega Arcoleo ha sollevato alcuni dubbi ai quali credo che risponderà più esaurientemente di me l'onor. ministro.

A me preme invece di mettere in luce la ragione di questa legge e anche quella che ha dettato all'Ufficio centrale le proprie conclusioni, nel senso di pregare il Senato di volerla approvare come è stata proposta dall'onor. ministro.

Essa è venuta al Senato in questi ultimi giorni, come ha ben detto l'onor. collega Arcoleo, non per colpa del Governo, ma per un caso fortuito e disgraziato avvenuto nell'altro ramo del Parlamento.

Questa legge, infatti, era stata affidata per la relazione all'onor. Aguglia, il quale per molti mesi rimase ammalato, onde non potè presentare la relazione. Di qui il ritardo e la ragione per la quale siamo chiamati a studiare un po' in fretta questo disegno di legge. Ma, fortunatamente, non ci pervenne così tardi che non sia stato possibile all'Ufficio centrale di esaminarlo con la voluta cura, sicchè l'Ufficio centrale ha tenuto diverse riunioni ed ha avuto anche la fortuna di poter conferire una volta col ministro delle poste e dei telegrafi, che ha dato tutti quei chiarimenti esaurienti che hanno poi indotto l'Ufficio centrale, alla unanimità, a proporre l'approvazione della legge. Che essa sia buona, è un convincimento che è entrato in noi per le ragioni seguenti.

Furono tentate successivamente quattro diverse riforme, che avevano ad un tempo lo scopo di provvedere ai servizi dello Stato in modo esauriente, e dall'altro avevano la finalità anche di soddisfare in modo giusto ed equo alle esigenze che il personale delle poste e dei

telegrafi avanzava, per la propria carriera. Queste quattro riforme proposte da quattro predecessori dell'attuale ministro, non sortirono il voluto effetto perchè n'era sbagliata la base.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è un'Amministrazione completamente diversa da quasi tutte le altre Amministrazioni dello Stato; è un'Amministrazione, come ho avuto l'onore di dire nella breve relazione che ho estesa, che ha carattere quasi industriale.

Il personale più basso, quello cioè che ha stipendi inferiori, è di gran lunga il più numeroso; è un personale che va crescendo continuamente, perchè continuamente crescono le necessità di avere nuovi servizi, ed è desiderabile che esso cresca ancora nel modo più sollecito possibile, inquantochè questo vuol dire che i servizi delle poste e telegrafi aumentano e quindi che il benessere della nazione non s'arresta. Ma, aumentando rapidamente questo personale inferiore e non essendovi di pari passo un accrescimento nelle altre classi del personale, avviene che gli ultimi venuti non trovano mai modo di fare una carriera adeguata ai propri servizi. Di qui un malessere ed una ingiustizia, perchè in tutte le altre Amministrazioni vi è proporzione tra il personale inferiore e le classi superiori, di modo che il personale stesso, dopo un certo periodo di tempo, ha il modo di fare quella carriera che ciascuno si aspetta, ed ha diritto di fare, entrando nell'Amministrazione.

È quindi, specialissima la condizione di cose in cui si trova l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi. Le quattro riforme cui ho accennato esecarono di rimediare, aumentando contemporaneamente i posti inferiori e i superiori.

Ma, siccome la creazione dei posti superiori non era sempre possibile e giustificabile, così l'attuale ministro, con molta sagacia, ha cambiato completamente metodo, basando la sua riforma, non più sui ruoli chiusi, ma sui ruoli aperti.

Questo nuovo sistema, per chi non avesse avuto tempo di leggere la relazione, consiste nel fatto che il personale, in periodi dati, aumenta il proprio stipendio automaticamente, senza che sia necessario che nella classe superiore si facciano dei nuovi posti. Da ciò evidentemente il fatto che, anche non rendendosi vacanti i posti superiori, il personale percorre

la carriera che gli è dovuta, pel disimpegno di un servizio così importante per lo Stato. Né manca lo stimolo del ben fare, inquantochè è preveduto nella stessa legge che agli ottimi sia fatta una carriera più sollecita, nel senso che venga abbreviato il periodo di permanenza ad un dato stipendio, ed ai peggiori sia invece prolungato.

Tutto questo congegno fa sì che da una parte il servizio può essere adeguatamente disimpegnato, e dall'altra non vi siano difficoltà di assumere il personale necessario, quando ciò si dimostri urgente.

In seguito a questa riforma, tutti i nuovi ammessi entreranno nelle classi inferiori dove potranno immediatamente prestare un servizio utile. Tutto ciò ha potuto far sorgere l'idea che l'esempio potesse nuocere e che anche altre Amministrazioni potessero richiedere lo stesso trattamento, e che quindi il carico allo Stato divenisse enorme. Va considerato che questo sistema, applicato al Ministero delle poste, come ebbe a dichiarare anche la Commissione della Camera dei deputati, porta una spesa minore di quella che sarebbe occorsa per un nuovo organico, con uguali intenti e fatto a ruoli chiusi. D'altra parte non credo che possa la stessa riforma invocarsi dalle altre Amministrazioni, inquantochè per esse esistono differenze enormi di circostanze, in confronto di quelle che si affacciano per il Ministero delle poste e telegrafi.

Tutto questo cumulo di ragioni, hanno fatto breccia nell'Ufficio centrale, che ha accettata la proposta, che io raccomando all'approvazione del Senato, perchè questa legge rappresenta soprattutto un provvedimento veramente ottimo, anche nei rapporti della giustizia che si deve ad un personale che ha atteso moltissimi anni, prima di ottenere un beneficio, avuto molto prima da impiegati di altri Ministeri.

Quanto alle raccomandazioni che ha fatto il collega Arcoleo, potrà rispondere meglio di me il ministro, e credo che egli non avrà difficoltà di accettarle, perchè ben conosco la sua correttezza ed il suo desiderio di fare le cose in modo perfetto; sono certo che egli si vorrà spogliare della responsabilità che potrebbe derivargli dal fatto di alcune nomine, procedendo con criteri diversi da quelli che tutti desiderano, e che egli stesso sono certo preferisca.

Chiudo le mie brevi parole con una semplice raccomandazione, che riguarda il personale che fu nominato nel 1899 e che per otto anni non ebbe più alcuna promozione.

In favore di questo personale alla Camera fu presentato un ordine del giorno, preso in considerazione ed accettato dal ministro; io ripeto detta raccomandazione per quel tanto ch'egli potrà fare, e sono certo che l'accetterà, perchè mi pare cosa giusta.

Dopo di che, non aggiungo altro, e raccomando al Senato l'approvazione della legge.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio dell'urne.

(I senatori segretari numerano i voti).

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del progetto di legge n. 687.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ringrazio il senatore Arcoleo delle parole cortesi e lusinghiere che mi ha rivolto, dicendo che ho cominciato a presentare al Parlamento l'ordinamento delle cose, per procedere poi a quello che riguarda le persone, e io ringrazio pure della lode che ha dato in generale al disegno di legge che è sottoposto all'esame del Senato, disegno di legge il quale certamente ha riscosso la di lui approvazione, visto che egli si è fermato soltanto sull'ultimo articolo di esso, mentre trattasi di un progetto assai importante che sostituisce una nuova forma di ordinamento a quello che finora è stato in vigore nell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

L'onorevole senatore Arcoleo dunque si è occupato di quest'ultima disposizione. Ora, io credevo di poter precisamente per questa disposizione, che è stata introdotta nella legge durante le discussioni della Camera, meritare qualche elogio; invece mi è capitato come talora accade, di aver raccolto dall'onorevole Arcoleo delle critiche. Questo tuttavia mi ob-

bliga a spiegare brevemente al Senato come è nata la disposizione dell'articolo in questione.

Il Senato sa che tutte le leggi organiche, che si son fatte sin qui, hanno avuto sempre un articolo finale in base a cui, per la prima attuazione, si poteva prescindere dalle norme per le promozioni di classe e di grado. Questa disposizione esiste negli organici Nasi, Galimberti, Stelluti-Scala; e io non aveva buona ragione per non introdurla anche in questo; infatti, come si rileva dal progetto presentato alla Camera e approvato dalla Giunta generale del bilancio, l'ultimo articolo diceva: « Dalla pubblicazione della presente legge al 1° luglio 1907 si potrà derogare alle disposizioni vigenti in ordine alle nomine ed alle promozioni di grado ».

Ora il contenuto di tale articolo era questo: che io per effetto della disposizione stessa avrei potuto, non per i posti di nuova creazione, ma per tutti i posti della scala gerarchica del Ministero, sia della Amministrazione centrale, sia di quella provinciale, prescindere dalle norme in vigore per le promozioni di grado e di classe. Ebbene, onorevoli senatori, siccome si stabiliva che questa facoltà avrebbe durato fino al 1° luglio 1907, e, per la malattia dell'onor. Aguglia, la discussione del disegno di legge ritardò per modo che esso fu approvato alla Camera il 1° luglio, sarebbe stato per me cosa facile domandare alla Camera stessa che questa facoltà mi fosse prorogata, per esempio, di un mese. Io invece non l'ho domandato, e appunto perchè sono assolutamente alieno dal ricorrere a qualunque forma di favoritismo od a qualunque atto che non tuteli rigorosamente, oltre l'interesse delle persone, anche quello del pubblico servizio, ho rinunciato ad una facoltà più larga (e tengo a dichiararlo) per limitarmi a domandare una facoltà molto più ristretta qual'è quella di poter provvedere, a scelta, ai posti di nuova creazione contemplati dalla presente legge, e quindi una facoltà che si esaurisce una volta che la legge sia applicata.

Per avere un'idea del contenuto di questa facoltà basta leggere la relazione del senatore Bettoni, il quale ha detto al Senato quali sieno questi posti di nuova creazione.

Essi sono:

4 ispettori generali a L. 8000;

1 direttore dell'Istituto postale telegrafico a L. 7000;

1. direttore capo della ragioneria centrale a L. 7000;

2 commessi superiori a L. 2000.

Ora è nella stessa natura delle cose che questi posti non possano essere conferiti che a scelta del ministro, secondo tutte le norme dei regolamenti vigenti in tutti i Ministeri.

Non possono invero essere dati in modo diverso i posti d'ispettore generale, i posti di direttore capo della ragioneria, di direttore dell'Istituto superiore postale e telegrafico e finalmente i due modesti posti di commessi superiori.

Ma l'onor. senatore Arcoleo ha criticato anche la istituzione dei quattro posti d'ispettore generale, dicendo che non si comprende la natura di questi nuovi uffici. Debbo dichiarare nel modo più formale al Senato che nella istituzione di tali posti mi sono lasciato guidare unicamente da considerazioni obbiettive, di servizio, senza nessun riguardo alle persone, tanto che, allorquando ho proposto l'istituzione di questi posti, non avevo pensato a coloro a cui avrebbero potuto essere assegnati.

Ma è mio fermo convincimento che in un'Amministrazione così larga, come quella delle poste, che sempre più si sviluppa, occorre specializzare le funzioni ispettive. Fin qui abbiamo avuto degli ispettori centrali, incaricati oggi del servizio telegrafico, domani di quello postale, poi di quello delle Casse postali di risparmio, e via dicendo, ispettori che passavano dai servizi marittimi a qualche altro ramo di amministrazione assolutamente disparato. Ora io credo che invece sia necessario di specializzare le funzioni degli ispettori, e credo altresì, e qui mi appello a tutti coloro (e sono numerosi in quest'aula) che hanno pratica di amministrazione, credo che sia necessario avere degli ispettori che abbiano un grado elevato.

Per questi motivi, onor. Arcoleo, e non per lusso burocratico, io ho proposto i quattro ispettori generali, poichè, essendo talora necessario fare una ispezione, suppongasì, ad un direttore superiore, non è conveniente che questa sia affidata ad un funzionario che abbia un grado inferiore.

Del resto, onor. Arcoleo, questi ispettori non sono una novità, come ella ha accennato; esistono in altri Ministeri, come in quello delle finanze, dove rendono eccellenti servizi; esi-

stono, e posso parlare per esperienza personale, nel Ministero dell'interno dove hanno fatto ottima prova.

Mi pare dunque logico e naturale che un posto di questo genere non sia conferito che a scelta del ministro; anzi dirò che, se ho chiesto questa autorizzazione legislativa, l'ho chiesta per una ragione puramente contingente. In massima non ne avrei avuto bisogno, perchè queste nomine sono disciplinate in tutti i Ministeri dal regolamento; ho chiesto l'autorizzazione legislativa perchè, in seguito alla promulgazione della nuova legge, occorre un nuovo regolamento. Siccome il Consiglio di Stato non si riunisce in adunanze generali durante questo periodo, ed il regolamento non si potrà probabilmente avere che in autunno, io ho voluto essere posto in grado di poter coprire subito quei posti di nuova istituzione. Ma l'onorevole Arcoleo con un ordine del giorno che ha presentato, domanda che sieno determinate le funzioni degli ispettori generali.

Comincio dal dirgli, affine di dargli lo schiarimento che desiderava, che non si tratta di vice-direttori generali. Non è escluso che in assenza del direttore generale, l'ispettore generale possa funzionare da vice-direttore; ma la funzione è ispettiva, nè si tratta di capi divisione o di capi di ufficio, ma di ispettori generali.

Soggiungo, del resto, che in tutti i Ministeri, anche i posti di capo divisione si conferiscono a scelta del ministro.

Ad ogni modo, per deferenza alla raccomandazione dell'onor. Arcoleo, ed anche per dimostrare che io non voglio in nessuna maniera esorbitare da quelle facoltà che a tutti i ministri sono riconosciute, io accetto l'ordine del giorno con una lieve modificazione, che nella sua cortesia l'onor. Arcoleo ha acconsentita.

L'ordine del giorno sarebbe questo: « Il Senato invita il ministro a fissare nel regolamento le norme e le attribuzioni dei posti di nuova creazione, di cui all'art. 41 ».

Io accetto questo ordine del giorno, e credo che per questa parte l'onor. Arcoleo, potrà dichiararsi soddisfatto.

Egli poi ha parlato anche delle lauree ed ha detto che queste sono diplomi, ai quali qualche volta nelle carriere si attribuisce un valore eccessivo; che questo si risolve a danno

di altri impiegati egualmente meritevoli, i quali hanno diplomi di scuole secondarie. A dire il vero, nella nostra Amministrazione è avvenuto finora il contrario, perchè da noi i laureati assunti in base alla legge Stelluti-Scala, hanno avuto una sorte abbastanza triste, tantochè non hanno potuto essere tutti collocati a posto. Molti hanno dovuto passare nella seconda categoria, e quindi abbiamo dei laureati che stanno agli sportelli del telegrafo e della posta, facendo opera che veramente non è conforme agli studi che hanno seguito.

Dunque per l'attuale stato di fatto le lauree non danno nella nostra Amministrazione alcun titolo di preferenza. È argomento però degno di studio; ed io, pur senza prendere alcun impegno, prometto, onor. Arcoleo, che nella compilazione e nello studio del regolamento terrò conto anche di questa considerazione, che è stata messa innanzi così autorevolmente da lei, quantunque non mi dissimuli che altre considerazioni non meno gravi si potrebbero fare per sostenere invece che speciali riguardi siano dovuti agli impiegati provvisti di laurea.

Poichè l'onor. relatore Bettoni ha così chiaramente riassunto i criteri che informano questo disegno di legge, e poichè l'ora parlamentare preme, io mi astengo assolutamente dall'entrare in ulteriori illustrazioni; soltanto mi auguro che anche il Senato voglia dare il voto favorevole a questo disegno di legge il quale segnerà per il personale dell'Amministrazione postale e telegrafica l'inizio di un nuovo periodo, che sarà, io spero, di feconda attività, poichè gli impiegati, resi sicuri del loro avvenire e della loro carriera, potranno con maggiore slancio dedicare tutte le loro energie ad un grande pubblico servizio, che è già tanta parte della vita economica del paese. (*Approvazioni*).

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, dell'Ufficio centrale. Ringrazio l'onorevole ministro il quale in certo modo, ha oltrepassato il senso delle mie parole. Non si riferiva il mio ordine del giorno all'uso della sua facoltà discrezionale. Egli del resto mi ha dato ragione, perchè, nel chiarire quali sono le speciali attribuzioni di questi ispettori generali, ha precorso quel che disporrà nelle norme del regolamento. Dunque possiamo essere d'accordo nel concetto fondamentale del mio ordine

del giorno. Quanto ai capi di divisione, so ben io che possono essere scelti dal ministro, ma su proposta dei Consigli di amministrazione.

Quanto agli ispettori generali so bene che sono nominati a scelta, ma escono fuori dai regolamenti anteriori, ed il ministro è in una dura condizione, perchè non c'è il regolamento: ecco quindi la necessità del mio ordine del giorno.

Lo ringrazio della promessa fatta, poichè così ci si toglierà il disagio di poter trovare in un ufficio umile di dogana, o come conduttore di ferrovie o a qualche umile sportello di poste, dei laureati in giurisprudenza.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'ordine del giorno del senatore Arcoleo, accettato dall'onorevole ministro; lo rileggo:

« Il Senato invita il ministro a fissare nel regolamento le norme ed attribuzioni dei posti di nuova creazione di cui all'art. 41 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

I ruoli organici, dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sono stabiliti in conformità delle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

I vice-segretari (quadro I della tabella A) procedono nel ruolo da L. 1500 a L. 3000 per aumenti quadriennali di L. 500 ciascuno, meno l'ultimo che è sessennale, e da L. 3000 a L. 4000 per aumenti quinquennali di L. 500 ciascuno.

I vice-segretari a L. 2000 e 2500 che superano l'esame al posto di segretario, secondo le norme stabilite dal regolamento, quando non possano ottenere subito la promozione a segretario, ne conservano il diritto anche se, per il maturarsi di successivi quadrienni o quinquenni dovessero trovarsi, al momento del passaggio, con stipendio superiore a L. 3000; in questo

caso entrano nel grado di segretario al posto corrispondente al loro stipendio.

I vice-segretari conservano il diritto di adire ai futuri esami finchè non hanno raggiunto lo stipendio di L. 3000.

(Approvato).

#### Art. 3.

I segretari e segretari capi (quadro II della tabella A) procedono nel ruolo da L. 3000 a L. 5000 per aumenti quadriennali di L. 500 ciascuno.

Le funzioni di caposezione, ispettore centrale, distrettuale capo e distrettuale, direttore provinciale, direttore provinciale aggiunto, vice-direttore, direttore delle costruzioni e di direttore locale sono affidate a segretari scelti dall'Amministrazione come segue:

a) quelle di capo sezione, direttore provinciale, direttore provinciale aggiunto ed ispettore centrale e distrettuale capo e direttore capo delle costruzioni: ai segretari capi ed ai segretari qualificati ottimi a L. 5000, 4500 e 4000 ed ai segretari a L. 3500 che siano stati promossi per concorso di merito o che abbiano superato la prova di idoneità riportando almeno  $\frac{9}{10}$  dei punti complessivi delle materie d'esame ed abbiano ottenuto il diploma dell'Istituto superiore postale-telegrafico;

b) quelle di vice-direttore provinciale, ispettore distrettuale, direttore delle costruzioni e direttore locale, ai segretari a L. 4000, 3500 e 3000.

Per le funzioni di capo sezione, direttore provinciale, direttore provinciale aggiunto, ispettore centrale e distrettuale capo e di direttore capo delle costruzioni è conferita agli incaricati che abbiano L. 3500 e 4000 di stipendio, un'indennità, oltre lo stipendio, di L. 300 annue.

Tale indennità cessa di diritto col conseguimento dello stipendio di L. 4500.

(Approvato).

#### Art. 4.

Gli ufficiali postali telegrafici (quadro I della tabella B) procedono nel ruolo dallo stipendio di L. 1200 fino a quello di L. 2700 per aumenti quadriennali di L. 300 ciascuno e dallo stipen-

dio di L. 2700 fino a quello di L. 3600 per aumenti quinquennali di L. 300 ciascuno. Da lire 3600 a 4000 l'aumento è pure quinquennale.

Gli ufficiali postali telegrafici, che superano l'esame al posto di capo d'ufficio, secondo le norme del regolamento, e non possono ottenere subito la promozione a capo d'ufficio, ne conservano il diritto anche se, per maturarsi di successivi quadrienni o quinquenni, dovessero trovarsi, al momento del passaggio, con stipendio superiore a L. 3000. In questo caso entrano nel quadro III della tabella B, al posto corrispondente al loro stipendio ed in mancanza della corrispondenza a quello immediatamente superiore.

Gli ufficiali postali telegrafici, conservano il diritto di adire ai futuri esami finchè non hanno raggiunto lo stipendio di L. 3000.

(Approvato).

#### Art. 5.

Gli ufficiali telegrafici (quadro II della tabella B) progrediscono, sullo stipendio da essi attualmente percepito, per aumenti quadriennali di L. 300 ciascuno, fino a L. 2700 e poi come gli ufficiali postali telegrafici (quadro I stessa tabella).

Se l'ultimo aumento per raggiungere le lire 2700 risulta inferiore a L. 300, l'ultimo quadriennio è ridotto in ragione della differenza dell'aumento.

Non si tiene conto della maggiore anzianità ottenuta per effetto di tale riduzione quando essa riesca pregiudizievole ad altre anzianità già acquisite.

Valgono per gli ufficiali telegrafici, in ordine agli esami per il posto di capo d'ufficio, le norme stabilite per gli ufficiali postali telegrafici.

(Approvato).

#### Art. 6.

I capi d'ufficio (quadro III della tabella B) progrediscono nel ruolo dallo stipendio di lire 3000 a quello di L. 3800 per aumenti quadriennali di L. 400 ciascuno; da L. 3800 a L. 4000 il periodo è di tre anni.

(Approvato).

## Art. 7.

Le ausiliarie (quadro IV della tabella B), progrediscono nel ruolo dallo stipendio di L. 1200 fino a quello di L. 1950 per aumenti quadriennali di L. 250 ciascuno; dallo stipendio di L. 1950 a quello di L. 2450 gli aumenti sono quinquennali di L. 250 ciascuno.

Se l'ultimo aumento per raggiungere le lire 1950 risulta inferiore a L. 250, l'ultimo quadriennio è ridotto in ragione della differenza di aumento.

Non si tiene conto della maggiore anzianità ottenuta per effetto di tale riduzione quando essa riesca pregiudizievole ad altre anzianità già acquisite.

(Approvato).

## Art. 8.

Gli ufficiali d'ordine (quadro V della tabella B) progrediscono nel ruolo dallo stipendio di L. 1200 fino a quello di L. 2200 per aumenti quadriennali di L. 250 ciascuno, e dallo stipendio di 2200 a quello di lire 2700 per aumenti quinquennali pure di lire 250 ciascuno.

Se l'ultimo aumento per raggiungere le lire 2200 risulta inferiore a lire 250, l'ultimo quadriennio è ridotto in ragione della differenza di aumento.

Non si tiene conto della maggiore anzianità ottenuta per effetto di tale riduzione quando essa riesca pregiudizievole ad altre anzianità già acquisite.

Gli ufficiali d'ordine, salvo quanto è stabilito dal regolamento per il passaggio di categoria, raggiunto lo stipendio di L. 2450 e 2700 sono chiamati a concorrere ai posti di capo d'ufficio a L. 3000 secondo le norme del regolamento stesso.

(Approvato).

## Art. 9.

I meccanici (quadro VI della tabella B) progrediscono nel ruolo dallo stipendio di L. 2000 fino a quello di L. 3200 per aumenti quadriennali di L. 300 ciascuno.

È stabilito un posto di capo meccanico a lire 3500 da conferirsi per concorso secondo le norme del regolamento.

(Approvato).

## Art. 10.

I vice-commessi e vice-portalettere (quadro I della tabella C) dopo un biennio sono nominati commessi e portalettere a L. 1000.

I commessi e portalettere dopo un quadriennio sono nominati vice-brigadieri e vice-messaggeri a L. 1200.

I vice-brigadieri e vice-messaggeri dopo un quadriennio passano brigadieri e messaggeri a L. 1400 progredendo nel ruolo fino allo stipendio di L. 2000 per aumenti quinquennali di L. 200 ciascuno.

Sono stabiliti due posti di commesso superiore a L. 2000.

(Approvato).

## Art. 11.

Le commesse (quadro II della tabella C) progrediscono dallo stipendio di L. 600 a quello di L. 900 per aumenti quadriennali di L. 150 ciascuno; da L. 900 a L. 1100 per aumenti quinquennali di L. 100 ciascuno.

(Approvato).

## Art. 12.

Gli agenti di manutenzione (quadro III della tabella C) progrediscono nel ruolo dallo stipendio di L. 1000 a quello di L. 1400 per aumenti quadriennali di L. 200 ciascuno, e dallo stipendio di L. 1400 a quello di L. 2000 per aumenti quinquennali pure di L. 200 ciascuno.

(Approvato).

## Art. 13.

Gli operai meccanici (quadro IV della tabella C) progrediscono nel ruolo dallo stipendio di L. 1300 a quello di L. 1500 per aumento biennale di L. 200 e dallo stipendio di L. 1500 a quello di L. 2000 per aumenti biennali di L. 250 ciascuno.

Gli operai meccanici raggiunto lo stipendio di L. 1750 avranno diritto, dopo superato un esame, di conseguire la nomina a meccanico a L. 2000.

Può essere in conseguenza aumentato a norma dei bisogni del servizio, il numero dei meccanici del quadro VI della tabella B.

(Approvato).

## Art. 14.

Il numero complessivo dei posti componenti i quadri delle tabelle *A*, *B* e *C*, annesse alla presente legge, può essere mantenuto integro, assumendo, secondo i casi come volontari od alunni, od allo stipendio minimo degli altri quadri delle dette tabelle, tanti funzionari od agenti, quanti sono quelli eliminati in ciascun quadro per morti, collocamenti a riposo e destituzioni.

(Approvato).

## Art. 15.

Le norme per il reclutamento di tutto il personale, per le promozioni e per i passaggi di categoria sono stabilite dal regolamento.

Nei casi di passaggio di categoria o di quadro, gli impiegati ed agenti, che in conseguenza del passaggio stesso venissero ad avere uno stipendio inferiore a quello da essi fruito nella categoria o nel quadro che lasciano, conservano la differenza a titolo di maggiore assegno *ad personam*. Il maggior assegno è assorbito dalle successive promozioni.

(Approvato).

## Art. 16.

Il regolamento stabilisce le norme per la qualificazione degli impiegati ed agenti.

Gli impiegati (esclusi quelli contemplati nel quadro III della tabella *A*) e gli agenti che sono qualificati ottimi, abbreviano di tre mesi la scadenza del periodo per ogni qualificazione ottenuta.

Le qualificazioni che hanno dato luogo all'abbreviamento di un periodo, non possono essere computate per l'abbreviamento di altro periodo.

Quando però l'abbreviamento di tre mesi non abbia potuto aver effetto per intero in un periodo, la rimanenza è computata sul periodo successivo.

L'impiegato od agente non qualificato *buono* ritarda di tre mesi, per ogni mancata qualificazione, il compimento del periodo di avanzamento.

Tuttavia, una qualifica di *ottimo* compensa una precedente mancata qualificazione di *buono*.

(Approvato).

## Art. 17.

Il numero degli agenti a lire 900 del quadro I della tabella *C*, annessa alla presente legge, può essere aumentato in ragione del numero degli agenti subalterni fuori ruolo, che, ai termini dell'articolo seguente, hanno compiuto il biennio di servizio.

Parimenti il numero degli agenti a lire 1000 del quadro III e degli operai meccanici a lire 1300 del quadro IV della detta tabella *C* può essere aumentato in ragione dei bisogni del servizio e nei limiti delle somme stanziare in bilancio.

(Approvato).

## Art. 18.

La retribuzione dei vuotacassette e dei portapioghi e portalettere suburbani (agenti subalterni fuori ruolo) varia da un minimo di lire 700 ad un massimo di lire 850.

Gli agenti subalterni fuori ruolo passando in ruolo sono nominati vice-commessi a lire 900. Il passaggio ha luogo nel primo giorno del mese successivo a quello in cui gli agenti stessi compiono due anni di servizio fuori ruolo, purché in questo periodo non siano incorsi nella censura o, per due volte, nel rimprovero solenne.

La censura ritarda il passaggio in ruolo di un anno e il rimprovero solenne lo ritarda di sei mesi.

Sono esclusi dal passaggio in ruolo gli agenti che abbiano subito punizioni disciplinari superiori alla censura o che siano incorsi per più di due volte nella censura o per più di quattro volte nel rimprovero solenne.

(Approvato).

## Art. 19.

Colla legge dello stato di previsione il Governo indicherà il numero, la qualità e la spesa del nuovo personale da assumere in ruolo in relazione alle necessità dimostrate del servizio.

Il Governo del Re è autorizzato a portare allo stato di previsione della spesa per il Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1907-908, le variazioni derivanti dall'applicazione della presente legge.

(Approvato).

## Art. 20.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, che andrà in vigore col 1° luglio 1907.

È data facoltà al Governo, sentito il Consiglio di Stato, di stabilire col regolamento le norme organiche per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

*Disposizioni transitorie.*

## Art. 21.

Tutti i funzionari ed agenti delle tabelle A, B o C, salvo le eccezioni qui di seguito stabilite, che al 1° luglio 1907 avranno compiuto, secondo i casi, il biennio, il triennio, il quadriennio nello stipendio da essi percepito, giusta le tabelle annesse alla legge 11 luglio 1904, n. 344, ed alle successive del 9 luglio 1905, nn. 345 e 346, otterranno subito lo stipendio superiore stabilito dalla presente legge; gli altri avranno l'aumento a mano a mano che matureranno il voluto periodo di permanenza nello stipendio da essi fruito.

Tuttavia, durante gli esercizi 1907-008 e 1908-009 i funzionari ed agenti, con un biennio di permanenza allo stipendio attuale, avranno l'aumento, indipendentemente dalla maturazione del rispettivo periodo, a seconda che si verificheranno vacanze utili per eliminazioni, nei singoli quadri.

In conseguenza di ciò, la quantità dei funzionari ed agenti da nominarsi allo stipendio minimo di ciascun quadro, sarà ridotta in ragione della spesa occorrente per le promozioni di cui al comma precedente.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Sono debitore ancora di una breve risposta all'onor. senatore Bettoni, il quale ha fatto una raccomandazione per i segretari. Io credo che non si possa contestare che l'attuale riforma migliora notevolmente le condizioni dei segretari che costituiscono, per così dire, il nerbo della prima categoria, il vivaio

dei funzionari direttivi e superiori, e sono degni quindi di ogni considerazione da parte dell'Amministrazione; tuttavia vi sono dei segretari, i quali dicono di non poter sufficientemente profittare di questa riforma, perchè sono già molto anziani. Ora qui, come l'onor. senatore Bettoni comprende, si entra in un ordine di idee che io ho dovuto mettere da parte. Questo disegno di legge provvede all'avvenire, ma evidentemente con esso, io non ho potuto risarcire tutti i danni del passato, tutti i ritardi eccessivi che si sieno potuti verificare nella carriera di questa o di quella categoria del personale.

Quello che si richiederebbe dai segretari, come pure da qualche altra categoria d'impiegati sarebbe una specie di regolarizzazione degli anziani; io non voglio far venir meno a questi benemeriti funzionari ogni speranza; e non è escluso che in avvenire, se le condizioni del bilancio saranno sempre più prospere, come speriamo, si possa fare anche qualche cosa nel senso da loro desiderato. Ma comprenderà l'onorevole Bettoni che io non potrei, in questo momento, prendere al riguardo alcun formale impegno.

BETTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI, *relatore*. Ringrazio il ministro della cortese risposta e del buon volere dimostrato.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri che domandino la parola, metto ai voti l'articolo 21, testè letto.

Chi approva l'art. 21 è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

## Art. 22.

Gli attuali capi sezione, ispettori centrali e direttori provinciali, di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe, conserveranno il rispettivo titolo anche se saranno esonerati dalle funzioni.

Acquistano e mantengono gli stessi titoli i promovendi ai posti che si saranno resi vacanti fino a tutto il 30 giugno 1907.

(Approvato).

## Art. 23.

L'assegnazione dei punti di merito per gli anni 1903, 1904 e 1905, ai sensi del secondo comma dell'articolo 336 del regolamento appro-

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1907

vato con Regio decreto del 14 ottobre 1906, n. 546, non ha più luogo.

È concesso però a tutti indistintamente gli attuali ufficiali telegrafici e primi ufficiali, l'abbreviamento di nove mesi sul quadriennio o quinquennio in corso, a tacitazione definitiva di ogni e qualunque diritto relativo ai punti di merito, di cui sopra.

Inoltre, a tutti gli ufficiali telegrafici e primi ufficiali, cui furono conferiti punti di merito pel 1902, è concesso un ulteriore abbreviamento sul periodo in corso di tante volte 18 giorni quanti sono i punti di merito ottenuti.

Coloro che non possono fruire sul periodo in corso di tutto l'abbreviamento, scontano la differenza sul periodo successivo.

(Approvato).

#### Art. 24.

Al 1° luglio 1907 gli attuali ufficiali postali telegrafici (ex-aiutanti di 1ª, 2ª e 3ª categoria), senza pregiudizio della migliore posizione che avessero già conseguito, saranno collocati allo stipendio che risulterà applicando alla rispettiva loro anzianità assoluta di servizio la progressione degli avanzamenti di stipendio a periodi fissi indicata nel quadro I della tabella B, annessa alla presente legge.

Dall'anzianità di cui sopra sarà dedotto agli effetti del calcolo dello stipendio:

a) il periodo di servizio dalla nomina ad aiutante in tirocinio a quella di aiutante effettivo;

b) ogni periodo di aspettativa valutato giusta la legge sulle pensioni.

Per l'aumento successivo sarà ritenuta utile pel quadriennio o pel quinquennio da maturarsi la frazione di quadriennio non valutata per l'assegnazione dello stipendio giusta il primo comma.

Raggiunto lo stipendio di lire 3000, cessa ogni applicazione del presente articolo.

(Approvato).

#### Art. 25.

I capi d'ufficio a lire 3300 passano subito a lire 3800 se hanno compiuto il quadriennio di classe. Se non hanno compiuto il quadriennio, passano a lire 3400, e, salva l'eccezione del

primo capoverso dell'articolo 21, proseguiranno a lire 3800 a mano a mano che compiranno il quadriennio dalla data della loro promozione a lire 3300.

I capi d'ufficio a lire 3600 passano subito a lire 4000 se si trovano di aver compiuto il triennio in classe. In caso contrario, passano a lire 3800, e, salva l'eccezione del primo capoverso dell'art. 21, conseguiranno la promozione a lire 4000, dopo compiuto il triennio a lire 3800, computandone l'inizio dalla data della loro promozione a lire 3600.

(Approvato).

#### Art. 26.

I capi d'ufficio, già di 1ª categoria dopo la sistemazione del loro stipendio, giusta l'articolo precedente, potranno, su domanda, far passaggio nel quadro I della tabella A annessa alla presente legge. In detto quadro saranno collocati allo stipendio corrispondente a quello cui perverranno al 1° luglio 1907, o successivamente. Mancando la corrispondenza di stipendio avranno quello fissato dal quadro I, che risulterà immediatamente inferiore allo stipendio da essi percepito. In tal caso conserveranno la differenza a titolo di maggiore assegno *ad personam* fino ad assorbimento di tale maggiore assegno per successivi aumenti.

Il periodo per l'aumento di stipendio nel quadro I della tabella A comincerà a decorrere dalla data della sistemazione di ciascuno di questi funzionari nel quadro III della tabella B.

I posti nel quadro III della tabella B annessa alla presente legge, saranno diminuiti di quanto saranno aumentati quelli del quadro I della tabella A in conseguenza del passaggio di cui al presente articolo.

Col regolamento sarà stabilito un termine per l'esercizio del diritto di opzione.

(Approvato).

#### Art. 27.

I capi d'ufficio, già vice-segretari nell'Amministrazione centrale, che nel maggio del 1898, sebbene dichiarati idonei dal Consiglio d'amministrazione al grado di segretario, secondo le norme del Regio decreto 18 febbraio 1897 n. 72, non furono promossi in applica-

zione dell'art. 9 del Regio decreto organico 26 gennaio 1899, n. 43, qualora essi ne facciano domanda entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno nominati segretari con lo stipendio di lire 3500 e prenderanno posto in ruolo di seguito a coloro che saranno promossi segretari a lire 3500 al 1° luglio 1907.

Quelli dei funzionari di cui si tratta che al momento della nomina godranno uno stipendio superiore a lire 3500, conserveranno la differenza quale maggiore assegno *ad personam* da eliminarsi coi successivi aumenti.

Dalla data di nomina a segretari a lire 3500 comincerà a decorrere per tutti il periodo di tempo utile per il successivo aumento di stipendio.

I posti del quadro III della tabella B annessa alla presente legge, saranno diminuiti di quanti saranno aumentati quelli del quadro II della tabella A in conseguenza del passaggio di cui al presente articolo.

Inoltre quei capi d'ufficio già vice-segretari della fattispecie, che rientrarono in prima categoria a seguito d'ulteriore esame, riprenderanno il posto di ruolo che avevano prima dell'applicazione dell'articolo 9 del Regio decreto 26 gennaio 1899 con l'anzianità relativa senza diritto agli arretrati di stipendio.

(Approvato).

#### Art. 28.

I laureati in giurisprudenza ed in scienze fisico-matematiche che appartengono alla 2ª categoria del personale, faranno passaggio al quadro I della tabella A a lire 1500 di seguito alla promozione degli attuali volontari.

I posti del quadro I della tabella B, a L. 1200 saranno diminuiti di n. 65 e conseguentemente saranno aumentati di 52 quelli del quadro I della tabella A, a L. 1500.

(Approvato).

#### Art. 29.

Il capo meccanico dallo stipendio attuale passa a L. 3500.

I meccanici a L. 2500 con due sessenni, passano a L. 2900 col maggiore assegno *ad personam* di L. 100.

Il quadriennio per il conferimento dello stipendio superiore decorrerà dal 1° luglio 1907.

Quelli a L. 2500 passano a L. 2600, quelli a L. 2000, con due sessenni, passano a L. 2300 col maggiore assegno *ad personam* di L. 100. Quelli a L. 2000 con un sessennio passano a L. 2300.

Il quadriennio per il conferimento dello stipendio superiore tanto per i meccanici, che passano a L. 2600, quanto per quelli che passano a L. 2300 decorrerà dal 1° luglio 1907.

Gli altri meccanici a L. 2000, non hanno, salva l'eccezione del primo capovero dell'articolo 21, aumento immediato di stipendio, ma il quadriennio per essi si computerà dalla data della rispettiva nomina.

Il maggiore assegno sarà assorbito dall'aumento quadriennale.

(Approvato).

#### Art. 30.

I serventi sono nominati commessi.

I commessi ed i portalettere che attualmente percepiscono lo stipendio di L. 900 saranno promossi a L. 1000 dal 1° luglio 1907, e da questa data decorrerà per loro il quadriennio.

È concesso un anno di abbreviamento per il primo quinquennio a tutti gli agenti del quadro I della tabella C, che all'attuazione della presente legge si troveranno allo stipendio di L. 1400, 1600 e 1800.

Gli agenti a L. 1200 del quadro I della tabella C con venti e più anni di anzianità di ruolo, che all'attuazione della presente legge non avranno la promozione, otterranno immediatamente un maggiore assegno *ad personam* di L. 100 annue, che cesserà col conseguimento dell'aumento di stipendio.

(Approvato).

#### Art. 31.

Le serventi delle sezioni telegrafiche femminili sono nominate commesse.

Le commesse che attualmente sono retribuite con L. 2.50 al giorno passano a L. 1000; quelle retribuite con L. 2.25 al giorno passano a L. 900; quelle retribuite con L. 2 e L. 1.75 al giorno passano a L. 750; quelle retribuite con L. 1.50 al giorno passano a L. 600.

Il rispettivo periodo quadriennale o quinquennale comincerà a decorrere dal 1° luglio 1907.

(Approvato).

## Art. 32.

Col 1° luglio 1907 passano a L. 1200 quelli agenti di manutenzione che hanno compiuto un quadriennio allo stipendio di L. 1000, gli altri, salva l'eccezione di cui al primo capoverso dell'art. 21, otterranno la promozione a L. 1200 alla maturazione del quadriennio calcolato dalla data della loro nomina a L. 1000.

Gli agenti che al 1° luglio 1907 si trovano a L. 1100, 1300, 1500 sono collocati subito rispettivamente a L. 1200, 1400 e 1600 per conseguire un'ulteriore promozione immediata a L. 1400, 1600 e 1800, se abbiano compiuto il quadriennio od il quinquennio allo stipendio di L. 1100, 1300 e 1500; in caso contrario, salva l'eccezione di cui all'art. 21, otterranno la seconda promozione a mano a mano che matureranno il rispettivo periodo calcolato dalla data della promozione a L. 1100, 1300 e 1500.

(Approvato).

## Art. 33.

Gli attuali operai meccanici passano in ruolo col 1° luglio 1907 nel quadro IV della tabella C annessa alla presente legge.

Quelli retribuiti con L. 5 al giorno saranno collocati a L. 2000, quelli retribuiti con L. 4.75 al giorno saranno collocati a L. 1750 e quelli retribuiti con L. 4 al giorno saranno collocati a L. 1500.

Il biennio decorrerà per tutti dal 1° luglio 1907.

(Approvato).

## Art. 34.

Gli attuali gondolieri prendono posto nel quadro I della tabella C, dal 1° luglio 1907. Quelli che avranno una retribuzione superiore alle L. 1000 (compresi i maggiori assegni) saranno nominati vice-brigadieri e vice-messaggeri a L. 1200; gli altri saranno nominati commessi e portalettere a L. 1000.

Il quadriennio decorrerà per tutti dal 1° luglio 1907.

(Approvato).

## Art. 35.

Gli attuali agenti subalterni fuori ruolo (vuotacassette, portapioghi e portalettere suburbani) nominati a tutto il 30 giugno 1905, saranno

assunti in ruolo dal 1° luglio 1907, salva l'osservanza delle condizioni stabilite dall'art. 18; quelli con L. 1000 di retribuzione saranno nominati commessi e portalettere a L. 1000; tutti gli altri saranno nominati vice-commessi e vice-portalettere a L. 900 col maggiore assegno *ad personam* di L. 50 annue per ciascuno degli agenti medesimi che abbiano già una retribuzione di L. 900. Il rispettivo quadriennio e biennio decorrerà dal 1° luglio 1907.

Gli agenti subalterni fuori ruolo con la retribuzione di L. 900, nominati nel periodo dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1907, continueranno a percepire tale retribuzione fino a che passeranno, a suo tempo, vice-commessi o vice-portalettere a L. 900, col maggiore assegno di L. 50 di cui sopra.

I maggiori assegni verranno assorbiti con la successiva promozione a L. 1000.

(Approvato).

## Art. 36.

I fattorini telegrafici, ammessi anteriormente al regolamento organico approvato con R. decreto del 14 ottobre 1900, n. 374, e che rinunziarono al passaggio in ruolo ai sensi dell'articolo 9 della legge 11 luglio 1904, n. 344 saranno, a loro domanda da presentarsi entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, nominati vice-commessi e vice-portalettere a L. 900 conservando, quale assegno *ad personam*, la differenza fra tale stipendio di L. 900 e la retribuzione complessiva da ciascuno di essi attualmente percepita, ma con rinuncia a qualsiasi maggiore emolumento per recapito di telegrammi o per quadrienni anteriori al 1° luglio 1907.

Il maggiore assegno sarà gradatamente diminuito a misura degli aumenti di stipendio.

Agli attuali agenti subalterni di ruolo provenienti dai fattorini telegrafici anziani i quali accettarono di entrare in pianta a L. 900 giusta il disposto dell'art. 9 della legge 11 luglio 1904, n. 344, terzo capoverso, sarà corrisposto dal 1° luglio 1907 un complemento di assegno *ad personam* di L. 200 annue ciascuno, che si andrà eliminando coi successivi aumenti di stipendio.

(Approvato).

## Art. 37.

I procacci, per lo scambio degli effetti postali, che attualmente sono addetti alle stazioni ferroviarie di Castellammare Adriatico e di Taranto saranno nominati agenti subalterni fuori ruolo a L. 850 dal 1° luglio 1907.

Parimenti gli avventizi che attualmente prestano servizio presso l'ufficio dei collaudi in Roma saranno nominati agenti subalterni fuori ruolo a L. 850 col maggiore assegno di L. 50 dal 1° luglio 1907.

(Approvato).

## Art. 38.

Nel primo concorso da bandirsi dopo il 1° luglio 1907 pel posto di ufficiale d'ordine non si terrà conto dei limiti di età stabiliti dall'articolo 149 del regolamento approvato con Regio decreto del 14 ottobre 1906, n. 546, in riguardo degli agenti subalterni, di ruolo e fuori ruolo, dei ricevitori e dei supplenti.

Così, non si terrà conto del limite d'età, stabilito dall'art. 282 del citato regolamento in ordine alle nomine di allievi guardafili da farsi nel luglio 1907.

Gli agenti subalterni di ruolo e fuori ruolo ed i fattorini telegrafici che hanno disimpegnato o che attualmente disimpegnano funzioni d'impiegato saranno nominati ufficiali d'ordine a L. 1200 dal 1° luglio 1907, osservando le norme da stabilirsi nel regolamento. In conseguenza di ciò sarà aumentato il numero dei posti a L. 1200 del quadro V della tabella B di quanti sarà diminuito il numero dei posti di L. 1000 del quadro I della tabella C ed il numero dei posti degli agenti subalterni fuori ruolo e dei fattorini telegrafici.

(Approvato).

## Art. 39.

Il disposto dell'art. 15 della presente legge si applicherà subito, ma senza effetto retroattivo, a quei funzionari che si trovano nelle condizioni contemplate dall'articolo stesso.

(Approvato).

## Art. 40.

Gl'impiegati ed agenti qualificati *ottimi* giusta il disposto del primo comma dell'art. 181 del regolamento approvato con Regio decreto del 14 ottobre 1906, i quali non avranno conseguito la promozione di merito avanti il 1° luglio 1907, otterranno invece l'abbreviamento del periodo ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

Se le promozioni di merito o a scelta ai sensi degli art. 160 ultimo comma e 162 del regolamento succitato non potessero farsi avanti il 1° luglio 1907, si effettueranno ugualmente dopo la data anzidetta con effetto dal giorno in cui ebbero luogo le corrispondenti promozioni per anzianità ma non anteriormente alla data 1° novembre 1906.

Salvo il disposto dell'art. 23 non è riconosciuta alcuna efficacia ai punti di merito di cui gli impiegati si trovassero eventualmente ancora dotati.

(Approvato).

## Art. 41.

Fino a quando non sarà pubblicato il regolamento per la esecuzione della presente legge, resteranno in vigore, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della legge stessa, le norme del regolamento approvato con Regio decreto del 14 ottobre 1906, n. 546.

I posti di nuova creazione contemplati dalla presente legge sono conferiti a scelta del ministro.

(Approvato).

## TABELLA A.

Ruolo di 1ª categoria (*Personale direttivo*).

## QUADRO I.

475	Vicesegretari a	. . . . .	L.	4,000
	Id.	. . . . .		3,500
	Id.	. . . . .		3,000
	Id.	. . . . .		2,500
	Id.	. . . . .		2,000
	Id.	. . . . .		1,500
100	Volontari.	. . . . .		>
1	Bibliotecario	. . . . .		4,000
				<u>576</u>

## QUADRO II.

711	Segretari capi a	. . . . .	L.	5,000
	Id.	. . . . .		4,500
	Segretari a	. . . . .		4,000
	Id.	. . . . .		3,500
	Id.	. . . . .		3,000

## QUADRO III.

4	Direttori generali a L. 9000	. . . . .	L.	36,000
4	Ispettori generali a L. 8000	. . . . .		32,000
1	Direttore dell'Istituto superiore postale-telegrafico a L. 7000	. . . . .		7,000
1	Direttore capo della Ragioneria centrale a L. 7000	. . . . .		7,000
9	Capi divisione, direttori superiori di 1ª classe a L. 7000	. . . . .		63,000
14	Capi divisione, direttori superiori di 2ª classe a L. 6000	. . . . .		84,000
				<u>L. 229,000</u>

## TABELLA E.

Ruolo di 2<sup>a</sup> categoria (*Personale amministrativo-contabile e d'ordine*).

## QUADRO I.

5285	Primi ufficiali a	. . . . .	L.	4,000
	Id.	. . . . .		3,600
	Id.	. . . . .		3,300
	Id.	. . . . .		3,000
	Ufficiali postali-telegrafici a	. . . . .		2,700
	Id.	. . . . .		2,400
	Id.	. . . . .		2,100
	Id.	. . . . .		1,800
	Id.	. . . . .		1,500
	Id.	. . . . .		1,200
200	Alunni . . . . .			»
<u>5485</u>				

## QUADRO II.

1401	Primi ufficiali a	. . . . .	L.	4,000
	Id.	. . . . .		3,600
	Id.	. . . . .		3,300
	Id.	. . . . .		3,000
	Ufficiali telegrafici a	. . . . .		2,700
	Id.	. . . . .		2,600
	Id.	. . . . .		2,550
	Id.	. . . . .		2,500
	Id.	. . . . .		2,450
	Id.	. . . . .		2,300
	Id.	. . . . .		2,250
	Id.	. . . . .		2,200
	Id.	. . . . .		2,000
	Id.	. . . . .		1,950
Id.	. . . . .		1,700	

## QUADRO III.

725	Capi ufficio a	. . . . .	L.	4,000
	Id.	. . . . .		3,800
	Id.	. . . . .		3,400
	Id.	. . . . .		3,000

Segue Tabella B.

QUADRO IV.

967	Ausiliarie a	. . . . .	L.	2,450
	Id.	. . . . .		2,200
	Id.	. . . . .		1,950
	Id.	. . . . .		1,900
	Id.	. . . . .		1,850
	Id.	. . . . .		1,800
	Id.	. . . . .		1,700
	Id.	. . . . .		1,650
	Id.	. . . . .		1,600
	Id.	. . . . .		1,450
	Id.	. . . . .		1,400
	Id.	. . . . .		1,200

QUADRO V.

2460	Ufficiali d'ordine a	. . . . .	L.	2,700
	Id.	. . . . .		2,450
	Id.	. . . . .		2,200
	Id.	. . . . .		2,150
	Id.	. . . . .		2,100
	Id.	. . . . .		2,050
	Id.	. . . . .		2,000
	Id.	. . . . .		1,950
	Id.	. . . . .		1,900
	Id.	. . . . .		1,850
	Id.	. . . . .		1,800
	Id.	. . . . .		1,700
	Id.	. . . . .		1,650
	Id.	. . . . .		1,600
	Id.	. . . . .		1,450
Id.	. . . . .		1,400	
Id.	. . . . .		1,200	

QUADRO VI.

55	1 Capo meccanico a	. . . . .	L.	3,500
	Meccanici a	. . . . .		3,200
	Id.	. . . . .		2,900
	Id.	. . . . .		2,600
	Id.	. . . . .		2,300
	Id.	. . . . .		2,000

TABELLA C.

Ruolo di 3ª categoria (*Personale subalterno*).

QUADRO I.

8068	2	Commessi superiori a . . . . . L.	2,000
		Brigadieri e messaggeri . . . . .	2,000
		Id. . . . .	1,800
		Id. . . . .	1,600
		Id. . . . .	1,400
		Vice-brigadieri e vice-messaggeri . . . . .	1,200
		Commessi e portalettere. . . . .	1,000
Vice-commessi e vice-portalettere . . . . .		900	
<hr/>			
8068			

QUADRO II.

27	Commesse a. . . . . L.	1,100
	Id. . . . .	1,000
	Id. . . . .	900
	Id. . . . .	750
	Id. . . . .	600

QUADRO III.

1140	Agenti di manutenzione a . . . . . L.	2,000
	Id. . . . .	1,800
	Id. . . . .	1,600
	Id. . . . .	1,400
	Id. . . . .	1,200
	Id. . . . .	1,000

QUADRO IV.

10	Operai meccanici a . . . . . L.	2,000
	Id. . . . .	1,750
	Id. . . . .	1,500
	Id. . . . .	1,300

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una scuola pratica di agricoltura in Pescia ».**  
(N. 598).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una scuola pratica di agricoltura in Pescia ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura di questo disegno di legge.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 598).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È istituita in Pescia (Lucca) una scuola pratica di agricoltura, ordinata secondo la legge 6 giugno 1885, n. 3141.

(Approvato).

Art. 2.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura industria e commercio per l'esercizio 1907-908 sarà iscritta al capitolo 34 per spese di mantenimento la maggior somma di L. 25,500 di cui L. 12,300 a carico dello Stato; L. 1300 del comune di Pescia; L. 500 dell'Amministrazione provinciale di Lucca; L. 400 della Camera di commercio di Lucca; L. 6000 della Cassa di risparmio di Pescia; L. 5000 per rette e tasse scolastiche.

Nel capitolo 36 del bilancio anzidetto si iscriveranno per spese di istituzioni L. 16,804.50 a carico dello Stato.

(Approvato).

Art. 3.

Al ruolo organico degli insegnanti delle scuole pratiche di agricoltura sono aggiunti due posti di professore titolare di terza classe a L. 2400 ed un posto di professore reggente di prima classe a L. 2000.

Al pagamento degli stipendi dei predetti insegnanti si provvederà con le somme da iscriversi ai termini del precedente articolo.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreto Reale sarà provveduto al regolamento organico della scuola.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Spesa per la tassa di successione della collezione di armi legata dal senatore Costantino Rössman alla città di Firenze »** (N. 711).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Spesa per la tassa di successione della collezione di armi legata dal senatore Costantino Rössman alla città di Firenze ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 711).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la convenzione del 15 giugno 1907 tra il Governo e il comune di Firenze, con la quale lo Stato assume l'obbligo di pagare la tassa di successione della collezione di armi, legata dal commendatore Costantino Rössman al comune di Firenze, il quale s'impegna di tenerla depositata in perpetuo nel Regio museo Nazionale di Firenze.

(Approvato).

Art. 2.

In apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio 1907-

1908, è stanziata la somma di L. 26,707.15, allo scopo di pagare la tassa di successione del legato di cui al precedente articolo, relativi interessi, aggi e spese.

(Approvato).

#### Convenzione

*fra il Ministero della pubblica istruzione del Regno d'Italia ed il comune di Firenze.*

Premesso che con testamento olografo pubblicato presso la cancelleria della Regia Ambasciata d'Italia a Parigi li 8 luglio 1899 il commendatore Costantino Ressman legava la sua collezione di armi, armature e frammenti d'armi antiche e di libri d'arte al comune di Firenze, per essere deposte nel museo Nazionale di Firenze (Bargello);

Che, essendosi tale successione aperta in Francia, l'Erario della Repubblica Francese percepì pel suddetto legato la tassa di L. 22,500, la quale venne pagata con gli assegnamenti dell'credità Ressman;

Che le suindicate collezioni vennero rimesse e consegnate al museo Nazionale di Firenze e le spese di trasporto, d'inventario, ecc., a ciò occorrenti in lire 207.15 furono sopportate dal comune di Firenze;

Che il signor Antonio Scherling di Malborghetto, erede del commendatore Ressman, richiese al comune di Firenze il rimborso della somma di lire 22,500, come sopra pagata per tassa di successione, nonchè il rimborso dei relativi interessi, aggio sull'oro, spese legali, ecc., liquidate a stralcio nella somma di lire 4000;

Che fra il comune di Firenze ed il ministro della pubblica istruzione del Regno d'Italia sono corse lunghe trattative circa il pagamento di tale somma;

Che in seguito a tali trattative il Ministero anzidetto, sentito il Consiglio dei ministri, ha deciso di pagare la somma dovuta al signor Scherling, a condizione però che il comune di Firenze si obblighi a restituire l'ammontare, quante volte, per qualsiasi eventualità esso comune voglia o debba rientrare nel possesso e nell'uso delle predette collezioni Ressman;

Volendo che ciò resulti da regolare convenzione;

#### INDI È CHE

Fra l'Amministrazione dello Stato del Regno d'Italia, rappresentata da S. E. il commendatore Luigi Rava, nella sua qualità di ministro della pubblica istruzione ed il comune di Firenze rappresentato dall'onorevole signor commendatore marchese senatore Ippolito Niccolini, nella sua qualità di sindaco del comune stesso;

#### SI È CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1° L'Amministrazione dello Stato e per essa il Ministero della pubblica istruzione, come sopra rappresentato, pagherà al signor Antonio Scherling erede del commendatore Costantino Ressman, la somma di lire ventiduemilacinquecento (L. 22,500) a titolo di rimborso della tassa pagata all'Erario francese sulle collezioni d'armi, armature, frammenti d'armi e libri di arte dal detto commendatore Ressman legati alla città di Firenze per essere depositati nel museo Nazionale del Bargello, nonchè la somma di lire quattromila (L. 4000) a stralcio per interessi dovuti sulla somma che sopra pagata al Fisco francese, aggio sull'oro e spese legali.

L'Amministrazione dello Stato e per essa il Ministero suddetto effettuerà il rimborso delle somme ora dette al comune di Firenze, ove questo provi di aver già pagato del proprio al signor Antonio Scherling quanto gli è come sopra dovuto.

Al comune medesimo infine l'Amministrazione dello Stato pagherà la somma di lire duecentosette e centesimi quindici (L. 207.15) a titolo di rimborso di spese erogate pel trasporto e l'inventario delle dette collezioni.

2° Il comune di Firenze, rappresentato come sopra, si obbliga di restituire allo Stato l'ammontare di quanto verrà pagato dal Ministero della pubblica istruzione a norma dell'art. 1° della presente scrittura, allorchè per qualsiasi eventualità il comune anzidetto volesse o dovesse rientrare nel possesso e nell'uso delle collezioni medesime.

3° La validità della presente convenzione, che è stata approvata dal Consiglio comunale di Firenze con deliberazione 23 novembre 1906, vidimata dal prefetto il 6 dicembre successivo e dalla Giunta comunale per urgenza con deliberazione in data 25 aprile 1907, è sottoposta, per quanto riguarda l'Amministrazione dello

Stato, alle approvazioni delle autorità di cui alla legge ed al regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

4° Le spese della presente convenzione saranno a carico dello Stato.

Fatto in doppio originale, letto, approvato e sottoscritto oggi li quindici del mese di giugno dell'anno millenovecentosette.

IPPOLITO NICCOLINI  
LUIGI RAVA.

DIREZIONE GENERALE  
PER LE ANTICHITÀ E LE BELLE ARTI.

La collezione Ressman contiene:

I.

N. 10 pezzi - Elmi, visiere, cimieri, morioni dei secoli XIV-XVI, d'arte italiana, tedesca, inglese.

II.

N. 22 pezzi - Armature, guanti di ferro (tra cui un paio adorno di orlature in rame inciso, rarissimo, d'arte italiana del secolo XIV); bracciali, corazze, cotte d'armi, gambali.

III.

N. 35 pezzi - Frontali di cavallo, speroni, morsi dei secoli XI e XII, fino al secolo XVII.

IV.

N. 10 pezzi - Scudi, targhe e rotelle di varie foggie e metalli.

V.

N. 32 pezzi - Spade italiane, francesi, spagnole, stocchi, scimitarre, sciabole (tra cui una splendida spada veneziana del 1400, ornata a figure e incisa, tutta dorata e conservatissima, col suo fodero, ed una sciabola di Nicola de Covillo, arabescata, con scene storiche, di cacce, ecc., figurate. È del secolo XVI.

VI.

N. 34 pezzi - Daghe e pugnali francesi, italiani dei secoli XV e XVI (tra cui alcune daghe con iscrizioni, altre con cesellature, ecc.).

VII.

N. 9 pezzi - Lance e alabarde.

VIII.

N. 27 pezzi - Archi, balestre, pistole e fiasche da polvere dei secoli XVI al XVIII.

IX.

*Armi orientali.*

N. 20 pezzi - Daghe persiane e indiane, coltelli indiani, pugnali, sciabole, lance, scudi, fiasche da polveri dei secoli XVI e seguenti.

X.

*Oggetti diversi.*

N. 80 pezzi - Armature, spade, daghe, ferri da lance, spuntone di stendardo cesellato, d'arte italiana; lance, pomi di spade e di daghe, ecc., statuette equestri in bronzo del 1300 e del 1500; chiavi, un piatto, un reliquiario di rame dorato, smaltato e adorno di ricchi cristalli di rocca, una cassetta in legno del 1400, ecc.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 53,000 per i lavori di finimento del nuovo edificio in uso della clinica chirurgica nella R. Università di Parma » (N. 634).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 53,000 per i lavori di finimento del nuovo edificio in uso della clinica chirurgica nella R. Università di Parma ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di lire cinquantatremila (L. 53,000) per le opere di finimento occorrenti nella costruzione del nuovo edificio ad uso della clinica chirurgica della R. Università degli studi di Parma.

Tale somma sarà stanziata in un capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero d'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-1907.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa; e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Autorizzazione della spesa di L. 60,000 per le opere di finimento e per l'arredamento del nuovo edificio della clinica psichiatrica nella R. Università degli studi di Pavia » (N. 685).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 60,000 per le opere di finimento e per l'arredamento del nuovo edificio della clinica psichiatrica nella R. Università degli studi di Pavia ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

**FABRIZI, segretario, legge:**

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di lire sessantamila (L. 60,000) per le opere di finimento occorrenti nella costruzione del nuovo edificio ad uso della clinica psichiatrica della Regia Università degli studi di Pavia, e per il suo arredamento.

Tale somma sarà stanziata in un capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero d'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-1907.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge d'un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge:** « Provvedimenti per il passaggio alla R. Università degli studi in Napoli dei locali dell'ex-convento di S. Marcellino » (N. 701).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il passaggio alla R. Università degli studi in Napoli dei locali dell'ex-convento Marcellino ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

**FABRIZI, segretario, dà lettura del disegno di legge.**

(V. Stampato N. 701).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

La parola spetta al senatore Arcoleo.

**ARCOLEO.** Lodo il ministro della sollecita cura che ha spiegata per questo disegno di legge sul funzionamento delle cliniche e sui nuovi locali per l'Università di Napoli, superando, in quest'ultimo, col valido aiuto del benemerito rettore Fadda, che vinse ostacoli di ogni specie, le gravi difficoltà opposte da pregiudizi e da resistenze amministrative.

La breve, ma esauriente relazione del senatore D'Antona, accenna le necessità, gli scopi, i mezzi, adottati dal Governo, per la trasformazione dell'ex-convento di S. Marcellino in istituti sperimentali, che ormai erano in una condizione insostenibile.

Ma occorre completare l'opera con l'adattamento e i lavori necessari alla sistemazione della biblioteca, sollecitando anche i restauri, il cui indugio da parte del Genio civile, malgrado le somme stanziato, ridussero, durante l'anno, la facoltà giuridica all'uso di due sale, producendo sosta di lezioni e assenza e dispersione di alunni. Occorre inoltre affrettare i lavori di demolizione e restauri per aprire più largo accesso alla vecchia Università.

Ma, oltre al rimedio che riguarda le cose, occorrono quelli che concernono le persone; mancano strumenti di azione adeguati a uffici che devono rispondere alle esigenze di pressochè 6000 giovani, ed all'applicazione di nuove leggi; e cito quella sulle tasse universitarie, che richiede, anche al centro, una corrispondenza di organi e di funzioni. Il difetto del personale, specialmente a Napoli, si trasforma in disordini, la cui responsabilità ricade sul Governo.

Deploro che da un lato si lamentino disordini e dall'altro non si consentano subito i mezzi per provvedere.

La Camera, solo all'ultimo giorno votò disegni urgenti che il ministro aveva da tempo presentati, fra cui quello che il Senato ha avuto appena l'altro ieri, e che ripara alla ingiusta condizione dei provveditori, alla necessità di rafforzare l'Ufficio di ragioneria, e a quella di

costituire, o meglio restituire, due direttori generali che nella esclusiva sfera amministrativa dessero autorità, rapidità, unità d'indirizzo ai complessi servizi dell'istruzione superiore e della media.

Esorto il ministro ad organizzare fortemente il suo dicastero, senza preoccuparsi delle dispute e dei progetti o controprogetti che altri fanno per conto loro.

Spetta a lui tale dovere, come su lui ricade tutta la responsabilità.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

**RAVA, ministro della pubblica istruzione.** Ringrazio anzitutto il senatore Arcoleo della lode che ha voluto darmi per avere preparato rapidamente e presentato questa legge che risponde alle maggiori necessità dell'Università di Napoli, povera di locali e di mezzi, ricchissima di studenti.

L'edificio nuovo costruito al Rettifilo certo non basta ai bisogni; servirà a una Facoltà e al Rettorato. Dopo la rovina del vecchio edificio, ora tutto puntellato, dopo l'aumento dei corsi nuovi e della libera docenza, era necessario che Napoli avesse spazio sufficiente per collocare le sue cattedre e i suoi studenti. Io so come sono le condizioni delle varie Facoltà, perchè andai, improvvisamente, di persona a visitarle, e ne rimasi sorpreso. O aule cadenti, o stanze insufficienti, corridoi puntellati... non cortili, non portici, non spazio, non luce. S. Marcellino coi suoi 12,000 mq. era vicino e fu vittima delle esigenze della scienza. Non c'era altra buona soluzione possibile. Nessun edificio vicino era adatto.

Quanto alla chiesa monumentale che è unita al convento di S. Marcellino, l'onor. Arcoleo stia sicuro che ogni riguardo sarà usato per conservarla: ne conosco l'importanza monumentale. Nei lavori da farsi, non occorrerà addossarsi a quella chiesa. In quanto al muro di cortina che divide appunto S. Marcellino dall'Università, sarà tolto per dare aria e luce a tutti i nuovi locali.

I due edifici saranno uniti al magnifico cortile di S. Marcellino. Il convento (ora educativo) sarà all'Università di sommo utile; e anche per i bisogni della biblioteca, si prestano senza cambiamenti per collocar libri, le stanze piccole di S. Marcellino che offrono molta su-

perficie per le scansie. E così nei gabinetti. Non vorrei che si cambiasse la disposizione del piano superiore, nè del giardino. Le aule per le lezioni si faranno al piano terreno. Diedi istruzioni al rettore e al Genio civile. Non si deve trasformare l'edificio con pericolo di danni, e di rovine. È opera artistica.

Quanto al secondo disegno di legge, a cui ha accennato il senatore Arcoleo, riconosco che per il Policlinico di Napoli, si sono fatti molti sforzi, ma si è ottenuta una soluzione, non buona, sebbene degna di considerazione, per chi conosce le molte difficoltà. Anche nelle nuove costruzioni lo spazio è ristretto, tutto è troppo modesto e non par fatto per la maggiore e più popolosa Università italiana. Ma è cosa fatta! Io cercherò di dare dotazioni sufficienti perchè il Policlinico possa funzionare bene.

L'onor. Arcoleo ha fatta un'altra seria considerazione.

Quanto al personale del Ministero necessario per tanti nuovi doveri, e compiti dati da nuove leggi (in prova ne ho cinque all'ordine del giorno del Senato), ha ragione l'onor. Arcoleo.

Ma io avevo pensato a tempo di provvedere, e ne parlai qui sul bilancio or è quasi un mese; e proposi una soluzione decisiva.

Appena approvato dalla Camera, ho portato qui il disegno di legge, al quale ha fatto cenno il senatore Arcoleo, sui direttori generali, i provveditori agli studi che meritano aiuto, e il personale, specie di ragioneria, e sarei dolente se il Senato non potesse approvarlo, perchè manca la relazione. Non sarà colpa mia se poi ci saranno lamenti per indugi nei conti e nei servizi della Minerva. Spero ancora di veder la relazione stampata. Non ho altro da aggiungere.

**D'ANTONA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**D'ANTONA, relatore.** Avrò poco da dire dopo quello che è stato detto, e dopo la simpatia colla quale questi due disegni di legge sono stati accolti dal Senato. E solo per aderire al desiderio di alcuni colleghi di Napoli, io chiederei al ministro un'affidamento, che, se veramente l'Istituto di S. Marcellino non potrà essere convenientemente collocato, dia affidamento che si troverà modo di collocarlo altrove o ingrandendo i Miracoli o trovando altra località.

È giusto che questo Istituto secolare, sia man-

tenuto e a quel grado che ha tenuto fino ad oggi.

Non ripeterò i miei ringraziamenti al ministro e a tutto il Governo pei due disegni di legge presentati a favore della Università di Napoli, perchè l'ho già fatto nella mia relazione.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione.*  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Accolgo ben volentieri la raccomandazione del relatore di questo progetto di legge, e lo ringrazio per le parole assai benevoli stampate e rivolte anche personalmente al ministro. L'Istituto di San Marcellino, di cui conosciamo la storia e le benemerenze, o si colloca bene nello stupendo locale dei Miracoli, e il problema è risolto; o non si colloca, e la legge, che è larga e liberale, dà i mezzi per trovar modo di portarlo convenientemente altrove. Si ebbe ogni riguardo nel preparare questa soluzione del problema dell'Università di Napoli. E non si è lesinato nella spesa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e si procede alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

I locali dell'ex-convento di S. Marcellino in Napoli e la chiesa omonima, con tutte le case comprese nell'isolato fra la via Università, le rampe del Salvatore, la via San Marcellino, il vico Storto, S. Marcellino e la via di Sant'Agnesello ai Grassi, concesse rispettivamente in uso e in dotazione al 2° Reale Educandato Maria Pia, torneranno a disposizione del Demanio dello Stato dal 1° settembre 1907, per essere adibiti ad uso della R. Università degli studi.

(Approvato).

#### Art. 2.

Per le spese di trasferimento e di sistemazione del detto Educandato in altri locali è accordata la somma di L. 150,000, che sarà iscritta in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio 1906-907.

(Approvato).

#### Art. 3.

In sostituzione del reddito delle case già concesse in dotazione al 2° Reale Educandato predetto viene ad esso accordata la somma di L. 30,000 annue, che sarà stanziata in apposito capitolo nella parte ordinaria del bilancio della pubblica istruzione, a cominciare dall'esercizio 1907-908.

(Approvato).

#### Art. 4.

La presente legge non pregiudica in nessun modo i diritti spettanti al 2° Regio Educandato Maria Pia verso il comune e la provincia di Napoli.

(Approvato).

#### Art. 5.

È autorizzata la spesa di L. 200,000 per l'adattamento e l'arredamento dei locali dell'ex-convento di S. Marcellino; la quale somma sarà stanziata in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio 1906-907.

(Approvato).

PRESIDENTE. La legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Provvedimenti per il funzionamento delle nuove cliniche degli Istituti di patologia della Regia Università degli studi di Napoli e del palazzo costruito come sede dell'Università medesima e per la manutenzione dei nuovi locali** » (N. 702).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Provvedimenti per il funzionamento delle nuove cliniche degli Istituti di patologia della Regia Università degli studi di Napoli e del palazzo costruito come sede della Università medesima e per la manutenzione dei nuovi locali** ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 702).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; si procede alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 278,100 (allegato A) per l'arredamento delle nuove cliniche e degli Istituti di patologia della Regia Università degli studi di Napoli; la qual somma sarà stanziata in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907.

(Approvato).

Art. 2.

Nella parte ordinaria del bilancio medesimo sarà stanziata, a cominciare dall'esercizio 1907-1908, in aumento al capitolo delle dotazioni delle Regie Università, la somma di lire 112,980 (allegato B), che rappresenta la maggiore spesa necessaria per il mantenimento delle cliniche e delle patologie predette; e in aumento al capitolo del personale delle Regie Università ed altri Istituti universitari sarà stanziata la somma di lire 76,906 (allegato C) che rappresenta la maggiore spesa necessaria per il personale da aggiungersi a quello esistente per le cliniche e le patologie sumenzionate.

(Approvato).

Art. 3.

È aumentata di lire 23,410 la somma assegnata nel bilancio ordinario dell'istruzione pubblica, destinata, in aggiunzione a quella già stanziata al mantenimento di n. 50 infermi durante i mesi universitari, nella terza clinica medica, la quale occuperà nel « Gesù e Maria » una parte dei locali che saranno lasciati liberi dalle cliniche che dovranno essere trasferite ai nuovi edifici.

(Approvato).

Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 200,000 per l'arredamento del nuovo palazzo costruito al Rettifilo per sede della Regia Università degli studi in Napoli; la qual somma sarà stanziata in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio 1906-907.

(Approvato).

Art. 5.

È aumentata di lire 30,000, a cominciare dall'esercizio finanziario 1907-908, la somma assegnata alla Regia Università di Napoli per manutenzione dei locali sul capitolo del bilancio della pubblica istruzione riguardante le dotazioni delle Regie Università.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-007 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1907

## ALLEGATO A.

## REGIA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Spesa per l'arredamento mobile delle Cliniche e Patologie alla Croce di Lucca.

Denominazione degli Istituti	Letti a lire 900 ognuno	Importare
1. Clinica medica . . . . .	50	45,000
2. Clinica medica . . . . .	50	45,000
Clinica dermosifilopatica . . . . .	36	32,400
Psichiatrica e neuropatologica . . . . .	40	36,000
1. Clinica chirurgica . . . . .	58	52,200
2. Clinica chirurgica e semiotica . . . . .	29	26,100
1. Patologia medica . . . . .	15	13,500
2. Patologia medica . . . . .	15	13,500
Patologia chirurgica . . . . .	16	14,400
Totale . . . . .	309	278,100

LEGISLATURA XXI - 1ª SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 10 LUGLIO 1907

## ALLEGATO B.

## REGIA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

## Spesa per il mantenimento degli infermi nelle Cliniche e Patologie.

Denominazione degli Istituti	Posizione al 1° gennaio 1907		Proposta della Commissione		Spesa maggiore
	Letti	Assegni	Letti	Assegni	
1. Clinica medica. . . . .	30	15,500	50	30,000	14,500
2. Clinica medica. . . . .	30	13,500	50	30,000	16,500
Clinica dermosifilopatica . . . . .	20	9,000	36	21,600	12,600
Psichiatrica e Neuropatologica . . . . .	»	6,000	40	21,000	18,000
1. Clinica chirurgica. . . . .	35		58	38,280	11,680
Propedeutica chirurgica. . . . .	10	610			
2. Clinica chirurgica e semiotica . . . . .	»	»	29	19,140	19,140
1. Patologia medica . . . . .	»		15	9,000	9,000
2. Patologia medica . . . . .	»	»	15	9,000	9,000
Patologia chirurgica. . . . .	10	8,000	16	10,500	2,500
<b>Totale . . . . .</b>	<b>135</b>	<b>78,600</b>	<b>309</b>	<b>191,580</b>	<b>112,980</b>

## ALLEGATO C.

**Ruolo del personale in aggiunta a quello esistente per le Cliniche e le Cattedre di patologia speciale della Regia Università di Napoli alle quali sono destinati i nuovi edifici della Croce di Lucca.**

## Servizio generale.

1 Soprastante . . . . .	L.	1,800
6 Custodi degli edifici a L. 850 . . . . .		5,100
	L.	<u>6,900</u>

## 1. Clinica medica.

1 Portiere . . . . .	L.	850
1 Capo infermiere . . . . .		920
5 Infermieri a L. 720 . . . . .		3,600
5 Infermiere a L. 720 . . . . .		3,600
2 Inservienti a L. 720 . . . . .		1,440
	L.	<u>10,410</u>

## 2. Clinica medica.

1 Portiere . . . . .	L.	850
1 Capo infermiere . . . . .		920
5 Infermieri a L. 720 . . . . .		3,600
5 Infermiere a L. 720 . . . . .		3,600
2 Inservienti a L. 720 . . . . .		1,440
<i>Per la semiotica:</i>		
1 Aiuto . . . . .		1,334
1 Assistente . . . . .		622
1 Inserviente . . . . .		720
	L.	<u>13,086</u>

## Clinica dermosifilopatica.

1 Portiere . . . . .	L.	720
1 Capo infermiera . . . . .		920
4 Infermieri a L. 720 . . . . .		2,880
4 Infermiere a L. 720 . . . . .		2,880
<i>Per dispensario:</i>		
1 Infermiere . . . . .		720
1 Infermiera . . . . .		720
2 Inservienti a L. 720 . . . . .		1,440
	L.	<u>10,280</u>

## Clinica psichiatrica e neuropatologica.

1 Capo infermiera . . . . .	L.	920
3 Infermieri a L. 720 . . . . .		2,160
3 Infermiere a L. 720 . . . . .		2,160
	L.	<u>5,240</u>

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1907

## 1. Clinica chirurgica.

1 Portiere . . . . .	L.	850
4 Infermieri a L. 720 . . . . .		2,880
4 Infermiere a L. 720 . . . . .		2,880
4 Inservienti a L. 725 . . . . .		2,880
1 Inserviente per ambulatorio . . . . .		720
2 Inservienti per il laboratorio a L. 720 . . . . .		1,440
	L.	<u>11,650</u>

## 2. Clinica chirurgica e semiotica.

1 Portiere . . . . .	L.	850
2 Inservienti a L. 720 . . . . .		1,440
1 Inserviente per il laboratorio . . . . .		720
	L.	<u>3,010</u>

## 1. Patologia speciale medica.

1 Portiere . . . . .	L.	850
2 Infermieri a L. 720 . . . . .		2,160
3 Infermiere a L. 720 . . . . .		1,440
1 Servente . . . . .		720
	L.	<u>5,170</u>

## 2. Patologia speciale medica.

1 Portiere . . . . .	L.	850
2 Infermieri a L. 720 . . . . .		2,160
3 Infermiere a L. 720 . . . . .		2,160
1 Inserviente . . . . .		720
	L.	<u>5,890</u>

## Patologia speciale chirurgica.

1 Portiere . . . . .	L.	850
3 Infermieri a L. 720 . . . . .		2,160
3 Infermiere a L. 720 . . . . .		1,440
1 Inserviente . . . . .		720
	L.	<u>5,170</u>

## Riassunto della spesa.

Servizio generale . . . . .	L.	6,900
1 Clinica medica . . . . .		10,410
2 Cliniche mediche . . . . .		13,086
Clinica dermosifilopatica . . . . .		10,280
Clinica psichiatrica o neuropatologica . . . . .		5,240
1 Clinica chirurgica . . . . .		11,650
2 Cliniche chirurgiche . . . . .		3,010
1 Patologia speciale medica . . . . .		5,170
2 Patologia speciale medica . . . . .		5,170
1 Patologia speciale chirurgica . . . . .		5,890
Totale . . . . .	L.	<u>76,906</u>

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1907

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Istituzione della sezione industriale presso la scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla R. Università degli studi in Palermo:

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Acquisto, adattamento ed arredamento di edifici ad uso di sedi delle Regie rappresentanze diplomatiche a Parigi, Vienna, Bruxelles e Aja:

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	79
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Istituzione di una scuola dell'arte della medaglia:

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	72
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge 21 maggio 1903, n. 252, sulle case popolari:

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore del comune di Colliano (Salerno):

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	74
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, ed al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito, nella parte relativa ai ragionieri d'artiglieria, ai ragionieri geometri del genio, ai capi tecnici d'artiglieria e genio, ai disegnatori ed agli assistenti locali del genio ed al personale civile dell'Istituto geografico militare:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	79
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Miglioramenti per i tenenti e sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	80
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Stipendi ed assegni degli ufficiali inferiori del Regio esercito:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	79
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore degli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e degli assistenti locali:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	77
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Convenzione addizionale (e dichiarazione annessa) alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897, stipulata fra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino, il 14 giugno 1907:

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Modificazioni alle norme di polizia forestale contenute nelle leggi 20 giugno 1877, n. 3917, e 19 luglio 1906, n. 379:

Senatori votanti . . . . .	79
Favorevoli . . . . .	72
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Domani seduta pubblica alle ore 14 col seguente ordine del giorno:

#### I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga a tutto il 31 luglio 1908 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 395, per conseguire agevolazioni in tema di vulture catastali (N. 708 - *urgenza*);

Istituzione di uffici tecnici centrali nei monopoli dei sali e dei tabacchi e modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle privative e dell'Amministrazione centrale delle finanze (N. 666);

Impianto di due fattorie per la coltivazione del tabacco, una nel territorio del comune di Padula, l'altra in quello del comune di Castelnuovo Cilento nella provincia di Salerno da esercitarsi direttamente dal Ministero delle finanze per la durata di nove esercizi finanziari (N. 667);

Provvedimenti per la sistemazione della R. scuola del setificio di Como (N. 646).

#### II. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Assetto giuridico dell'insegnamento agrario ambulante (N. 705);

Riforma dell'ordinamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (N. 687);

Istituzione di una scuola pratica di agricoltura in Pescia (N. 598);

Spesa per la tassa di successione della collezione di armi legata da Costantino Rissman alla città di Firenze (N. 711);

Autorizzazione della spesa di L. 53,000 per i lavori di finimento del nuovo edificio in uso della clinica chirurgica nella R. Università di Parma (N. 684);

Autorizzazione della spesa di L. 60,000 per le opere di finimento e per l'arredamento del nuovo edificio della clinica psichiatrica nella R. Università di Pavia (N. 685);

Provvedimenti per il passaggio alla Regia Università degli studi in Napoli dei locali dell'ex-convento di S. Marcellino (N. 701);

Provvedimenti per il funzionamento delle nuove cliniche degli Istituti di patologia della R. Università degli studi di Napoli e del palazzo costruito come sede dell'Università medesima e per la manutenzione dei nuovi locali (N. 702).

#### III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di spese per esecuzione di nuove opere marittime (N. 703 - *urgenza*);

Autorizzazione di vendere a trattativa privata alcuni immobili al comune di Casale Monferrato (N. 692);

Assegni vitalizi a favore dei superstiti delle guerre per l'indipendenza nazionale (N. 695);

Assunzione allo Stato della proprietà dell'isola di Caprera (N. 660);

Modificazioni alla legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria e conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 699);

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 694);

Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione del palazzo di Giustizia in Roma (N. 715);

Accordi postali internazionali firmati in Roma il 26 maggio 1906 (N. 683 - *urgenza*);

Autorizzazione della spesa di L. 35,000 per la transazione con gli eredi degli ingegneri Ferdinando Savino e Federico Travaglini e con

gli ingegneri Eduardo Travaglini e Carlo Laneri (N. 690);

Sistemazione degli Uffici finanziari, della Scuola di guerra, dell'Officina carte-valori e della biblioteca Nazionale Universitaria in Torino e approvazione di una convenzione con quel comune per la sistemazione predetta (N. 707 - *urgenza*);

Riscatto di linee e reti telefoniche esercitate dall'industria privata e ordinamento dell'azienda dei telefoni dello Stato (N. 709 - *urgenza*);

Sistemazione della condizione giuridica dei maestri provvisori (N. 712);

Disposizioni speciali per gl'infortuni del lavoro nelle zolfare della Sicilia (N. 671);

Provvedimenti per la costruzione di case economiche per i ferrovieri con capitali degli Istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato (N. 698);

Provvedimenti relativi al passaggio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani nella rete ferroviaria esercitata dallo Stato (N. 697);

Censimento del bestiame e statistica agraria (N. 597);

Proroga del termine assegnato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 642, sulla esportazione degli oggetti d'antichità e belle arti e istituzione di un fondo destinato agli acquisti di cose mobili ed immobili d'interesse archeologico ed artistico (N. 700 - *urgenza*);

Estensione ai comuni con popolazione superiore ai 60,000 ed inferiore ai 100,000 abitanti delle disposizioni della legge 13 luglio 1905, n. 399, concernente i concorsi, da parte dello Stato, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili (N. 594);

Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata (N. 537).

IV. Relazione della Commissione per il regolamento interno (N. LXXXIII-documenti).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 16 luglio 1907 (ore 18).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

## CCXXI

## TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — Approvazione dei seguenti disegni di legge: « Proroga a tutto il 31 luglio 1908 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 395, per conseguire agevolazioni in tema di volture catastali » (N. 708); « Istituzione di uffici tecnici centrali pei monopoli dei sali e dei tabacchi e modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle private e dell'Amministrazione centrale delle finanze » (N. 666); « Impianto di due fattorie per la coltivazione del tabacco, una nel territorio del comune di Padula, l'altra in quello del comune di Castelnuovo Cilento nella provincia di Salerno da esercitarsi direttamente dal Ministero delle finanze per la durata di nove esercizi finanziari » (N. 667); « Provvedimenti per la sistemazione della Regia scuola del setificio di Como » (N. 646) — *Votazione a scrutinio segreto* — Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese per costruzioni di nuove opere marittime » (N. 703) — Il senatore Di Collobiano riferisce sul seguente disegno di legge, che è approvato senza discussione: « Convenzione conclusa fra l'Italia ed altri Stati a Berna il 19 settembre 1906, addizionale a quella del 14 ottobre 1890 pel trasporto internazionale delle merci in ferrovia » (N. 713) — *Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge*: « Autorizzazione di vendere a trattativa privata alcuni immobili al comune di Casale Monferrato » (N. 692); *Discussione del disegno di legge*: « Assegni vitalizi a favore dei superstiti delle guerre per l'indipendenza nazionale » (N. 695); — *Parlano, nella discussione generale, i senatori Sismondo, relatore, ed il ministro del tesoro* — Senza discussione, si approvano gli articoli del disegno di legge — *Dopo una raccomandazione del senatore Cavalli, relatore, si approva il disegno di legge*: « Assunzione allo Stato della proprietà dell'isola di Caprera » (N. 660) — *Discussione del disegno di legge*: « Modificazioni alla legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria e conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 699) — *Nella discussione generale parlano il senatore Parpaglia, relatore, ed il ministro dei lavori pubblici* — Senza discussione si approvano gli articoli e le tabelle del disegno di legge — *Discussione del disegno di legge*: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1907-1908 » (N. 694) — *Parlano, nella discussione generale, i ministri dei lavori pubblici, del tesoro, e delle finanze ed il relatore, senatore Rattazzi* — Senza discussione si approvano i 193 capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e per categorie e i cinque articoli del disegno di legge — *Chiusura di votazione* — *Discussione del disegno di legge*: « Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione del palazzo di Giustizia in Roma » (N. 715) — *Discorsi dei senatori Vischi, Finali, relatore, Tommasini, De Cupis e del ministro dei lavori pubblici* — Si approva un ordine del giorno del senatore Vischi, accettato dal ministro dei lavori pubblici — *L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto* — Approvazione dei seguenti disegni di legge: « Accordi postali

*internazionali firmati in Roma il 26 maggio 1906» (N. 686); « Autorizzazione della spesa di L. 35,000 per la transazione con gli eredi degli ingegneri Ferdinando Savino e Federico Travaglini e con gli ingegneri Edoardo Travaglini e Carlo Laneri » (N. 690); « Sistemazione degli uffici finanziari, della scuola di guerra, dell' officina carte-valori e della biblioteca Nazionale universitaria in Torino e approvazione di una convenzione con quel comune per la sistemazione predetta » (N. 707) — Risultato di votazione — Votazione a scrutinio segreto — Approvazione dei disegni di legge: « Riscatto delle linee e reti telefoniche esercitate dalla industria privata e ordinamento dell'azienda dei telefoni dello Stato » (N. 709); Sistemazione della condizione giuridica dei maestri provvisori » (N. 712); « Disposizioni speciali per gli infortuni del lavoro nelle zolfare della Sicilia » (N. 671); « Provvedimenti per la costruzione di case economiche per i ferrovieri con capitali degli Istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato » (N. 698); « Provvedimenti relativi al passaggio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani nella rete ferroviaria esercitata dallo Stato » (N. 697); « Censimento del bestiame e statistica agraria » (N. 597); « Proroga del termine assegnato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 642, sulla esportazione degli oggetti d' antichità e belle arti e istituzione di un fondo destinato agli acquisti di cose mobili ed immobili d' interesse archeologico ed artistico » (N. 700); « Estensione ai comuni con popolazione superiore a 60,000 ed inferiore ai 100,000 abitanti delle disposizioni della legge 13 luglio 1905, n. 399 concernente i concorsi, da parte dello Stato, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili » (N. 594) — Rinvio della discussione del disegno di legge: « Assistenza agli esposti ed alla infanzia abbandonata » (N. 537) — Chiusura e risultato di votazione — Votazione a scrutinio segreto — Avvertenza del Presidente in ordine alla costituzione del Senato in Alta Corte di giustizia — Il senatore Cannizzaro ed il Presidente dal Consiglio, ministro dell' interno, inviano un saluto ed un augurio al Presidente, il quale risponde ringraziando — Chiusura e risultato di votazione — Il Senato è convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 14

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell' interno, ed i ministri dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio, del tesoro, dei lavori pubblici, della guerra e della pubblica istruzione.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge - Proroga a tutto il 31 luglio 1908 del termine stabilito dalla legge 8 luglio 1905, n. 395, per conseguire agevolazioni in tema di volture catastali - (N. 708).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga a tutto il 31 luglio 1908 del termine stabilito dalla legge 8 luglio 1905, n. 395, per conseguire agevolazioni in tema di volture catastali ».

Pregò il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È prorogato a tutto il 31 luglio 1908 il termine stabilito dall'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 395, contenente provvedimenti di favore per l'esecuzione delle volture catastali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: - Istituzione di uffici tecnici centrali per i monopoli dei sali e del tabacchi e modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle private e dell'Amministrazione centrale delle finanze - (N. 666).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di uffici tecnici centrali per i monopoli dei sali

e dei tabacchi e modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle private e dell'Amministrazione centrale delle finanze ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 666).

PRESIDENTE È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Sono istituiti tre uffici centrali tecnici nel Ministero delle finanze, presso la Direzione generale delle private, per la trattazione degli affari di carattere industriale e tecnico e d'indole speciale, concernenti i servizi delle coltivazioni dei tabacchi, delle manifatture dei tabacchi e dell'azienda dei sali.

A questi uffici sono preposti dei direttori capi dei servizi tecnici, nominati con decreto Reale, scelti nel rispettivo ruolo fra gli ispettori tecnici o direttori delle agenzie di coltivazione, delle manifatture dei tabacchi e delle saline, che vi siano stati dichiarati idonei dal Consiglio tecnico dei tabacchi o dei sali.

A coadiuvare e supplire i direttori capi degli uffici tecnici centrali sono delegati tre ispettori tecnici delle private, con decreto del ministro delle finanze.

(Approvato).

#### Art. 2.

È aggiunto un posto di vice-direttore generale al ruolo organico del Ministero delle finanze, da applicarsi alla Direzione generale delle private.

Alla Direzione generale predetta sono, per tanto, assegnati due vice-direttori generali, l'uno scelto fra i funzionari tecnici dei monopoli sali e tabacchi di grado non inferiore ad ispettore o direttore di 2<sup>a</sup> classe, e l'altro fra quelli di carriera amministrativa del Ministero delle finanze.

Per il funzionamento degli uffici centrali tecnici, di cui all'art. 1<sup>o</sup>, possono essere comandati al Ministero delle finanze non più di dodici

impiegati appartenenti ai ruoli organici degli uffici esterni delle private scelti fra il personale di grado non inferiore ad ufficiale tecnico od amministrativo. Agli impiegati, di cui trattasi, non sarà corrisposta l'indennità di missione, nè altro compenso o soprassoldo speciale; ma essi avranno diritto all'indennità di residenza in Roma, giusta la legge 3 luglio 1902, n. 248.

(Approvato).

#### Art. 3.

Sono approvati, con effetto dal 1<sup>o</sup> luglio 1907, i ruoli organici risultanti dalle unite tabelle A, B, C, D, E per il personale: degli ispettori amministrativi delle private; delle agenzie di coltivazione dei tabacchi; delle manifatture dei tabacchi e magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri; delle saline dello Stato e dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi lavorati.

Entro un anno decorrente dall'attuazione della presente legge, i direttori di salina, di manifattura o di agenzia delle coltivazioni dei tabacchi, i quali, su conforme avviso rispettivamente del Consiglio tecnico dei sali e dei tabacchi, venissero giudicati non più idonei ad esercitare le funzioni di loro istituto, saranno nominati magazzinieri di vendita dei generi di privata nei magazzini omonimi che fossero rimasti disponibili fra quelli riservati al personale tecnico dell'Amministrazione delle private dall'art. 1<sup>o</sup> della legge 22 luglio 1906, n. 534.

I funzionari nominati magazzinieri di vendita in forza della presente disposizione sono tenuti a mantenere vincolata, all'esercizio del magazzino loro conferito, la cauzione costituita in precedenza come direttori e a completare la cauzione medesima nel termine massimo di quattro anni dalla stessa nomina; scaduto il quale termine, senza il voluto risultato, saranno dispensati dal servizio e collocati a riposo.

(Approvato).

#### Art. 4.

È pure approvata l'annessa tabella F, facente parte integrale della presente legge, relativa all'ordinamento del personale di sorveglianza per le manifatture dei tabacchi e i magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.

Al detto personale è concesso il diritto a pensione a termini delle vigenti leggi, di cui al testo unico approvato con decreto Reale 21 febbraio 1895, n. 70; al quale effetto saranno computati come utili tutti gli anni di servizio prestati nell'Amministrazione delle private ed in genere quelli dichiarati validi dall'art. 2 della legge 16 giugno 1904, n. 259, secondo le norme ivi sancite. Allo stesso effetto sarà fatto eguale computo anche per coloro che abbiano precedentemente appartenuto alla categoria del personale di sorveglianza delle manifatture ed abbiano fatto passaggio alla categoria d'impiego a questa superiore.

A tal fine gli stipendi mensili, indicati nella tabella *F*, saranno assoggettati a ritenuta per imposta di ricchezza mobile e per tassa tesoro a partire dall'attuazione della presente legge.  
(Approvato).

## Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908 saranno introdotte le variazioni di cui la tabella *G* annessa alla presente legge.

(Approvato).

## TABELLA A.

## Ruolo organico del personale degli ispettori amministrativi delle private.

GRADO	Classi	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa annua	Norme speciali per le nomine ai gradi di nuova istituzione o equipollenti
		per classe	Totale	individuale	complessivo		
<b>Personale di nomina Regia.</b>							
Ispettori superiori delle private . . . . .	I	2	a) 4	7,000	14,000	28,000	a) All'attuazione del presente ruolo organico, gli ispettori superiori delle private saranno nominati fra gli attuali ispettori centrali; in seguito la nomina a ispettore superiore delle private sarà fatta per merito ed a scelta fra gli ispettori delle private di 1 <sup>a</sup> classe. b) La nomina ad ispettore delle private sarà fatta per merito e a scelta fra i funzionari degli uffici direttivi ed esecutivi delle private, provvisti di stipendio non minore di lire tremilacinquecento.
Id. . . . .	II	2		6,000	12,000		
Ispettori delle private . . . . .	I	10	b) 15	5,000	50,000	72,500	
Id. . . . .	II	5		4,500	22,500		
Totali . . . . .			19			98,500	

TABELLA B.

## Ruolo organico del personale delle agenzie di coltivazione dei tabacchi.

GRADO	Classi	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa annua	Norme speciali per le nomine ai gradi di nuova istituzione o equipollenti
		per classe	Totale	individuale	complessivo		
				Annuo	Lire	Lire	
<b>Personale di nomina Regia.</b>							
Direttore capo del servizio tecnico centrale . . . . .	Unica	1	a) 1	7,000	7,000	7,000	a) Il direttore capo del servizio tecnico centrale, in conformità dell'articolo 1 della presente legge, è nominato per merito ed a scelta fra gli ispettori tecnici e i direttori di agenzia a qualunque classe appartengano.  b) Al grado di ispettore tecnico sono riservati tre posti, sui quindici compresi nel presente organico e la nomina a tale grado è fatta per merito ed a scelta di regola fra i direttori di agenzia a qualunque classe appartengano, e in via eccezionale all'ultima classe del detto grado fra gli ispettori delle private, semprechè provengano dal personale tecnico delle coltivazioni dei tabacchi. All'attuazione del presente organico, quello degli ispettori tecnici delle manifatture, che abbia appartenuto, col grado di direttore, al personale delle agenzie di coltivazione, sarà nominato ispettore tecnico in questo ruolo occupando, in concorso coi direttori di agenzia, il posto che ad esso può competere in base allo stipendio attuale ed alla data del decreto di nomina allo stipendio medesimo.  c) In via transitoria per l'attuazione del presente ruolo, le nomine ad aiutante tecnico saranno fatte a scelta fra i capi verificatori, a qualunque classe appartengano, giudicati assolutamente idonei al disimpegno delle funzioni proprie a tale grado; per l'avvenire le nomine stesse dovranno farsi a scelta in seguito ad esame d'idoneità da tenersi in base a norme e programmi da stabilirsi per regolamento.
Ispettori tecnici e direttori delle agenzie . . . . .	I	3	b) 15	7,000	21,000	83,000	
Id. id. . . . .	II	4		6,000	24,000		
Id. id. . . . .	III	4		5,000	20,000		
Id. id. . . . .	IV	4		4,500	18,000		
Capi tecnici . . . . .	I	6	10	4,000	24,000	38,000	
Id. . . . .	II	4		3,500	14,000		
Ufficiali tecnici . . . . .	I	5	8	3,000	15,000	22,500	
Id. . . . .	II	3		2,500	7,500		
Volontari tecnici . . . . .	Unica	—	—	—	—	—	
Capi riparto . . . . .	I	14	22	3,500	49,000	73,000	
Id. . . . .	II	8		3,000	24,000		
Aiutanti tecnici . . . . .	I	12	c) 30	2,800	33,600	76,200	
Id. . . . .	II	10		2,500	25,000		
Id. . . . .	III	8		2,200	17,600		
Capi verificatori . . . . .	I	65	160	2,500	162,500	332,500	
Id. . . . .	II	55		2,000	110,000		
Id. . . . .	III	40		1,500	60,000		
<i>Da riportarsi . . . . .</i>			246			632,200	

## Segue Tabella B

GRADO	Classi	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa annua	Norme speciali per le nomine ai gradi di nuova istituzione o equipollenti
		per classe	Totale	individuale	complessivo		
<i>Riporto</i> . . .			246	Annuo	Lire	Lire	
Volontari verificatori . . .	Unica	> a)	>	>	>	>	a) Le nomine a volontario verificatore, si fanno in seguito ad esame di concorso, da tenersi secondo le norme e il programma da stabilirsi per regolamento.
Commissari amministrativi . .	I	6 b)	15	4,000	24,000	53,500	b) Al grado di commissario amministrativo fanno passaggio gli attuali commissari alle scritture, essendo il grado stesso a questo equipollente a tutti gli effetti di regolamenti vigenti.
Id. . .	II	5		3,500	17,500		
Id. . .	III	4		3,000	12,000		
Ufficiali amministrativi . . .	I	12 c)	28	2,600	31,200	64,000	c) Al grado di ufficiale amministrativo fanno passaggio gli attuali ufficiali alle scritture, essendo il grado stesso a questo equipollente a tutti gli effetti di regolamenti vigenti. In mancanza di volontari amministrativi, possono nominarsi, all'ultima classe del suddetto grado, i capi verificatori con stipendio non superiore a quello della classe medesima.
Id. . .	II	10		2,200	22,000		
Id. . .	III	6		1,800	10,800		
Volontari amministrativi . .	Unica	—	—	—	—	—	
<b>Personale di nomina ministeriale.</b>							
Inservienti . . . . .	Unica	15	15	mensile 100	18,000	18,000	
<b>Totali</b> . . .			<b>304</b>			<b>767,700</b>	

LEGISLATURA XIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904 907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 11 LUGLIO 1907

TABELLA C.

## Ruolo organico del personale delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.

GRADO	Classi	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa annua	Norme speciali per le nomine ai gradi di nuova istituzione o equipollenti
		per classe	Totale	individuale	complessivo		
				Anno	Lire	Lire	
<b>Personale di nomina Regia.</b>							
Direttore capo del servizio tecnico centrale . . . . .	unica	1	a) 1	7,000	7,000	7,000	a) Il direttore capo del servizio tecnico centrale, in conformità dell'articolo 1 della presente legge è nominato per merito e a scelta fra gli ispettori tecnici e i direttori di manifattura a qualunque classe appartengano.  b) Al grado di ispettore tecnico sono riservati sette posti su 25 compresi nel presente organico, e la nomina a tale grado è fatta per merito ed a scelta: di regola fra i direttori di manifattura a qualunque classe appartengano ed in via eccezionale, all'ultima classe del detto grado, fra gli ispettori delle privative, semprechè provengano dal personale tecnico delle manifatture. All'attuazione del presente organico i funzionari aventi il grado di ispettori tecnici delle manifatture conservano il grado stesso occupando, in concorso coi direttori di manifattura, il posto che loro può competere in base allo stipendio di cui attualmente godono ed alla data del decreto di nomina allo stipendio medesimo.
Ispettori tecnici e direttori delle manifatture . . . . .	I	5	b) 25	7,000	35,000	145,000	
Id. id.	II	10		6,000	60,000		
Id. id.	III	10		5,000	50,000		
Direttori dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi . . . . .	unica	2	2	5,000	10,000	10,000	
Capi tecnici . . . . .		7	14	4,500	31,500	59,500	
Id. . . . .	II	7		4,000	28,000		
Ufficiali tecnici . . . . .	I	8	16	3,500	28,000	52,000	
Id. (*) . . . . .	II	8		3,000	24,000		
Volontari tecnici . . . . .	unica	—	—	—	—	—	
Macchinisti . . . . .	I	5	12	3,000	15,000	32,600	
Id. . . . .	II	4		2,600	10,400		
Id. . . . .	III	3		2,400	7,200		
Aiutanti tecnici . . . . .	I	15	5	2,800	42,000	89,600	
Id. . . . .	II	12		2,500	30,000		
Id. . . . .	III	8		2,200	17,600		
Da riportarsi . . . . .			15			395,700	

## Segue Tabella C.

GRADO	Classi	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa annua	Norme speciali per la nomina ai gradi di nuova istituzione o equipollenti
		per classe	Totale	individuale	complessivo		
				Annuo	Lire	Lire	
Riporto . . .			105			395,700	
Commissari ai riscontri . . .	I	7	20	4,500	31,500	80,500	a) Al grado di commissario amministrativo ed a quello di ufficiale amministrativo fanno passaggio rispettivamente gli attuali commissari alle scritture ed ufficiali alle scritture, essendo i gradi stessi a questi equipollenti a tutti gli effetti dei regolamenti in vigore.
Id. . . . .	II	7		4,000	28,000		
Id. . . . .	III	6		3,500	21,000		
Commissari amministrativi . .	I	10	a) 17	3,500	35,000	56,000	b) Gli economi cassieri sono nominati a scelta fra gli aiutanti tecnici, gli ufficiali amministrativi e gli attuali ufficiali alle scritture di 1 <sup>a</sup> classe ed eccezionalmente di 2 <sup>a</sup> classe, in difetto dei primi. Essi devono prestare una cauzione ragguagliata ad un anno di stipendio ed hanno facoltà di partecipare ai concorsi che verranno indetti nei posti di commissario amministrativo, purché posseggano gli altri requisiti voluti dal vigente regolamento sul personale degli uffici finanziari.
Id. . . . .	II	7		3,000	21,000		
Economi cassieri . . . . .	unica	17	b) 17	3,000	51,000	51,000	
Ufficiali amministrativi . . .	I	20	a) 10	2,600	52,000	92,800	(*) Gli impiegati ed agenti subalterni, che furono aggregati alle Manifatture dei tabacchi allorché l'azienda dei sughi di tabacco fu assunta in amministrazione diretta dello Stato, saranno, in relazione alle attribuzioni da ciascuno disimpegnate, nominati all'ultima classe dei gradi di ufficiale tecnico, ufficiale amministrativo, capo laboratorio.
Id. . . . .	II	12		2,200	26,000		
Id. (*) . . . . .	III	8		1,800	14,400		
Volontari amministrativi . .	unica	—	—	—	—	—	
Capi di officina meccanica . .	I	4	7	2,400	9,600	16,200	
Id. . . . .	II	3		2,200	6,600		
Capi laboratorio . . . . .	I	90	180	2,200	198,000	372,000	
Id. . . . .	II	60		2,000	120,000		
Id. (*) . . . . .	III	30		1,800	54,000		
<b>Personale di nomina ministeriale.</b>							
Portinal visitatori . . . . .	unica	64	64	Mensile 130	99,840	99,840	
Inservienti . . . . .	unica	20	20	120	28,800	28,800	
Totali . . . . .			470			1,192,840	

TABELLA D.

Ruolo organico del personale delle saline.

GRADO	Classi	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa annua	Norme speciali per le nomine ai gradi di nuova istituzione o equipollenti	
		per classe	Totale	individuale	complessivo			
				Annuo	Lire	Lire		
<b>Personale di nomina regia.</b>								
Direttore capo del servizio tecnico centrale . . . . .	Unica	1	a) 1	7,000	7,000	7,000	a) Il direttore capo del servizio tecnico centrale, in conformità dell'articolo 1 della presente legge, è nominato per merito ed a scelta fra gli ispettori tecnici e i direttori di salina a qualunque classe appartengano.	
Ispettori tecnici e direttori delle saline . . . . .	I	2	b) 9	7,000	14,000	52,000	b) Al grado d'ispettore tecnico sono riservati due posti dei nove compresi nel presente organico, e la nomina a tale grado è fatta per merito ed a scelta di regola fra i direttori di salina a qualunque classe appartengano ed in via eccezionale all'ultima classe del detto grado, fra gli ispettori delle private, sempreché provengano dal personale tecnico delle saline. In via transitoria, per l'attuazione del presente organico, sarà nominato al grado stesso quello degli ispettori centrali delle private proveniente dal personale tecnico delle saline occupando in concorso coi direttori di salina, il posto che ad esso può competere in base allo stipendio attuale ed alla data del decreto di nomina allo stipendio medesimo.	
Id. . . . .	II	3		6,000	18,000			
Id. . . . .	III	4		5,000	20,000			
Capi tecnici . . . . .	I	3	5	4,500	13,500	21,500		
Id. . . . .	II	2		4,000	8,000			
Ufficiali tecnici . . . . .	I	3	6	3,500	10,500	19,500		
Id. . . . .	II	3		3,000	9,000			
Volontari tecnici . . . . .	Unica	—	—	—	—	—		
Commissari amministrativi . . . . .	I	4	c) 9	4,000	16,000	32,500		c) Al grado di commissario amministrativo fanno passaggio gli attuali commissari ai riscontri, essendo il grado stesso a questo equipollente a tutti gli effetti dei regolamenti vigenti.
Id. . . . .	II	3		3,500	10,500			
Id. . . . .	III	2		3,000	6,000			
Ufficiali amministrativi . . . . .	I	3	d) 7	2,500	7,500	14,500	d) Al grado di ufficiale amministrativo fanno passaggio gli attuali ufficiali ai riscontri essendo il grado stesso a questo equipollente a tutti gli effetti dei regolamenti vigenti.	
Id. . . . .	II	2		2,000	4,000			
Id. . . . .	III	2		1,500	3,000			
Macchinisti . . . . .	I	3	e) 6	2,600	7,800	14,400	e) Ai gradi di macchinisti, capi salinari, capi operai ed inservienti sono nominati, in via transitoria per l'attuazione del presente ruolo, gli agenti che ne esercitano le analoghe attribuzioni in modo permanente; in avvenire le nomine stesse saranno fatte in base alle norme da stabilirsi per regolamento.	
Id. . . . .	II	2		2,300	4,600			
Id. . . . .	III	1		2,000	2,000			
Da riportarsi . . . . .			43			161,400		

## Segue Tabella D.

GRADO	Classi	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa annua	Norme speciali per la nomina ai gradi di nuova istituzione o equipollenti
		per classe	Totale	individuale	complessivo		
<i>Riporto</i>			43			161,400	
Capi salinari	I	4	a) 10	2,600	10,400	23,300	a) Ai gradi di macchinisti, capi salinari, capi operai ed inservienti sono nominati, in via transitoria per l'attuazione del presente ruolo, gli agenti che ne esercitano le analoghe attribuzioni in modo permanente; in avvenire le nomine stesse saranno fatte in base alle norme da stabilirsi per regolamento.
Id.	II	3		2,300	6,900		
Id.	III	3		2,000	6,000		
Capi operai	I	20	a) 33	1,800	36,000	63,600	
Id.	II	12		1,600	19,200		
Id.	III	6		1,400	8,400		
<b>Personale di nomina ministeriale.</b>				mensile			
Inservienti	unica	12	a) 12	100	14,400	14,400	
<b>Totali</b>			103			262,700	

TABELLA E.

## Ruolo organico del personale dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi lavorati.

GRADO	Classi	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa annua	Norme speciali per la nomina ai gradi di nuova istituzione o equipollenti
		per classe	Totale	individuale	complessivo		
				Annuo	Lire	Lire	
<b>Personale di nomina Regia.</b>							
Direttori dei magazzini di deposito . . . . .	I	17	a) 37	4,500	76,500	152,500	a) Al grado di direttore fanno passaggio gli attuali magazzinieri, essendo il grado stesso a questo equipollente a tutti gli effetti dei regolamenti vigenti; in avvenire la nomina a direttore sarà fatta per merito ed a scelta fra i commissari di 1 <sup>a</sup> classe e, in difetto di questi, fra quelli di 2 <sup>a</sup> classe; nell'un caso e nell'altro, con riguardo all'anzianità di servizio concorrendovi eguale merito.
Id. . . . .	II	12	—	4,000	48,000	—	b) Al grado di commissario amministrativo fanno passaggio gli attuali ufficiali ai riscontri, essendo il grado stesso a questo equipollente a tutti gli effetti dei regolamenti vigenti; in seguito la nomina a commissario amministrativo verrà fatta per merito di esame di concorso al quale saranno ammessi gli ufficiali amministrativi del presente ruolo e gli impiegati con stipendio annuo non superiore a lire 2,600 appartenenti ai ruoli organici delle coltivazioni dei tabacchi, delle manifatture dei tabacchi e delle saline.
Id. . . . .	III	8	—	3,500	28,000	—	
Commissari amministrativi. . . . .	I	25	b) 40	3,000	75,000	114,000	c) Gli ufficiali amministrativi sono reclutati fra i volontari amministrativi che abbiano non meno di sei mesi di servizio. In mancanza di volontari amministrativi possono essere nominati all'ultima classe del detto grado impiegati di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi, delle manifatture dei tabacchi e delle saline con stipendio non superiore a quello della classe medesima. Gli amanuensi attualmente in servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi lavorati, possono essere nominati ufficiali amministrativi in seguito ad esami di concorso, da tenersi con programma e norme che verranno stabiliti dal ministro delle finanze, e ai quali esami saranno ammessi coloro i quali abbiano non meno di tre anni di servizio.
Id. . . . .	II	15	—	2,600	39,000	—	
Ufficiali amministrativi . . . . .	I	20	c) 30	2,200	44,000	62,000	
Id. . . . .	II	10	—	1,800	18,000	—	
Volontari amministrativi . . . . .	—	—	—	—	—	—	
<b>Totale</b> . . . . .			107			328,500	

TABELLA F.

Ordinamento del personale di sorveglianza per le manifatture dei tabacchi ed i magazzini di deposito dei tabacchi esteri greggi.

GRADO	Stipendio mensile soggetto a ritenuta per tassa tesoro ed imposta di ricchezza mobile						Norme speciali																										
	iniziale	intermedio conseguibile al principio				massimo conseguibile al principio del sedicesi- mo anno di servizio																											
		del quarto anno di servizio	del settimo anno di servizio	del decimo anno di servizio	del tredicesimo anno di servizio																												
Aiutanti capi labora- torio . . . . .	Lire 100	Lire 110	Lire 120	Lire 130	Lire 140	Lire 150	<p>La nomina in pianta stabile dei nuovi aiutanti capi laboratorio e delle scrivane è subordinata al buon esito di un esperimento di trecento giorni lavorativi e al pari di quella delle maestre è fatta per decreto ministeriale. Tanto gli uni quanto le altre sono retribuiti a mese in base agli stipendi fissati nella presente tabella. Con eguale decreto sarà regolarizzata la posizione degli aiutanti capi laboratorio, delle scrivane e delle maestre attualmente in servizio, fissandone lo stipendio mensile nel modo seguente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="3">Il personale</th> </tr> <tr> <th colspan="3">che ha una decorrenza di servizio</th> </tr> <tr> <th>inferiore a tre anni con la diaria di lire</th> <th>superiore a tre anni con la diaria di lire</th> <th>passa allo stipendio mensile di lire</th> </tr> <tr> <td></td> <td>(a)</td> <td>(b)</td> <td>(c)</td> </tr> <tr> <td>Aiutanti capi laboratorio . . . . .</td> <td>3.60 3.80 e 4.00 4.20 e 4.40 4.60 4.80</td> <td>3.60 4.00 4.40 4.40 ....</td> <td>100 110 120 130 140</td> </tr> <tr> <td>Scrivane . . . . .</td> <td>2.40 e 2.60 2.80 e 3.00</td> <td>.... 2.60</td> <td>75 82</td> </tr> <tr> <td>Maestre . . . . .</td> <td>2.20-2.40-2.60 2.80 3.00</td> <td>.... 2.00 2.80</td> <td>75 80 85</td> </tr> </thead></table>		Il personale			che ha una decorrenza di servizio			inferiore a tre anni con la diaria di lire	superiore a tre anni con la diaria di lire	passa allo stipendio mensile di lire		(a)	(b)	(c)	Aiutanti capi laboratorio . . . . .	3.60 3.80 e 4.00 4.20 e 4.40 4.60 4.80	3.60 4.00 4.40 4.40 ....	100 110 120 130 140	Scrivane . . . . .	2.40 e 2.60 2.80 e 3.00	.... 2.60	75 82	Maestre . . . . .	2.20-2.40-2.60 2.80 3.00	.... 2.00 2.80	75 80 85
	Il personale																																
	che ha una decorrenza di servizio																																
	inferiore a tre anni con la diaria di lire	superiore a tre anni con la diaria di lire	passa allo stipendio mensile di lire																														
	(a)	(b)	(c)																														
Aiutanti capi laboratorio . . . . .	3.60 3.80 e 4.00 4.20 e 4.40 4.60 4.80	3.60 4.00 4.40 4.40 ....	100 110 120 130 140																														
Scrivane . . . . .	2.40 e 2.60 2.80 e 3.00	.... 2.60	75 82																														
Maestre . . . . .	2.20-2.40-2.60 2.80 3.00	.... 2.00 2.80	75 80 85																														
Scrivane . . . . .	Lire 75	Lire 82	Lire 89	Lire 96	Lire 103	Lire 110																											
Maestre . . . . .	Lire 75	Lire 80	Lire 85	Lire 90	Lire 95	Lire 100																											

Per il personale cui si riferisce la colonna a), che all'attuazione del presente ordinamento non abbia compiuto un triennio di anzianità sulla mercede giornaliera da cui è assistito, la immediata ulteriore promozione daterà dal giorno successivo allo scadere del triennio stesso, limitatamente agli individui che sono provvisti della diaria più elevata tra quelle comprese nella rispettiva classe, diversamente decorrerà dal compimento del triennio di attività del presente ruolo; mentre per gli altri di cui alla colonna b), la eguale promozione decorrerà dal giorno successivo a quello del sesto anno di anzianità.

Al personale suddetto non sono applicabili le disposizioni delle leggi 19 giugno 1902 sul lavoro delle donne e dei fanciulli e 31 gennaio 1904 per gli infortuni degli operai sul lavoro, né le norme fissate per il personale a mercede giornaliera dal relativo regolamento che stabiliscono soprassoldi, assegni, compensi di cui non beneficiano i capi laboratori e sono a questi equiparati per quanto ha tratto all'orario di servizio ordinario e straordinario, alle assenze per malattia o per richiamo sotto le armi, ai trasferimenti, alle missioni ed alle pene disciplinari.

In ogni altra parte sono applicabili nei riguardi di questo personale le disposizioni di massima comprese nel regolamento per il personale a mercede giornaliera delle manifatture e che ne regolano l'ammissione, l'alunato e relativa retribuzione, l'iscrizione in pianta, le attribuzioni e i doveri disciplinari, la visita e i permessi annuali di assenza.

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

TABELLA G.

Nota di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze  
per l'esercizio finanziario 1907-1908.

Capitoli		Variazioni	
Num.	Denominazione	in aumento	in diminuzione
		Lire	Lire
1	Personale di ruolo del Ministero ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	8,000	
177	Personale di ruolo degli Ispettori amministrativi delle private ( <i>Spese fisse</i> ) (a) . . . . .	70,500	
194	Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	267,100	
196	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	282,980	
201	Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione, indennità di licenziamento al personale suddetto e contributi dell'Amministrazione da versarsi a favore dello stesso personale alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	—	125,900
214	Personale di ruolo delle saline ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	158,100	
215	Paghe agli agenti subalterni ed altri operai delle saline, mercedi agli operai ammalati e ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro; contributo dello Stato alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia del personale suddetto, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie e alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	—	94,470
228	Personale di ruolo dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	86,700	
246	Stipendio agli impiegati fuori ruolo ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	—	27,000
	Totali . . . . .	873,380	247,370
	Aumento di spesa . . . . .	626,010	

(a) Variata la denominazione, sostituendo la parola « amministrativi » alla parola « centrali » in seguito cambiamento di qualifica di questo personale.

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Impianto di due fattorie per la coltivazione del tabacco, una nel territorio del comune di Padula, l'altra in quello del comune di Castelnuovo Cilento nella provincia di Salerno da esercitarsi direttamente dal Ministero delle finanze per la durata di nove esercizi finanziari » (N. 667).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Impianto di due fattorie per la coltivazione del tabacco, una nel territorio del comune di Padula, l'altra in quello del comune di Castelnuovo Cilento nella provincia di Salerno da esercitarsi direttamente dal Ministero delle finanze per la durata di nove esercizi finanziari ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 667).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

È autorizzato l'impianto di due fattorie per la produzione del tabacco, una nel territorio del comune di Padula, e l'altra in quello del comune di Castelnuovo Cilento, nella provincia di Salerno, da esercitarsi direttamente dal Ministero delle finanze, e per la durata di nove esercizi finanziari, decorrenti da quello del 1908-909.

(Approvato).

#### Art. 2.

Pel funzionamento delle suddette due fattorie, è autorizzata, in ciascuno dei nove esercizi finanziari, dal 1908-909 al 1916-917, la spesa di lire centosettantamila (lire 170,000) da inserirsi nel bilancio passivo del Ministero delle finanze.

Per ciascuno degli stessi esercizi finanziari verrà iscritta nel bilancio dell'entrata la somma di lire duecentomila (lire 200,000), ricavabile dai prodotti delle due fattorie.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la sistemazione della R. scuola del setificio di Como » (N. 646).**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la sistemazione della R. scuola del setificio di Como ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 646).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

La somma stanziata sul bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il mantenimento annuo e per le dotazioni della Regia scuola di setificio di Como e del museo annessovi, è portata da L. 43,830 a L. 80,000, a partire dall'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

#### Art. 2.

È approvata l'unita tabella organica degli insegnanti addetti alla Regia scuola predetta, i cui stipendi saranno pagati direttamente dallo Stato.

(Approvato).

#### Art. 3.

Dedotte le spese fisse, portate dalla citata pianta organica, la somma residuale sarà versata alla scuola a titolo di dotazione per la gestione e l'incremento dell'Istituto.

Saranno pure versati direttamente alla scuola i contributi ed i sussidi concessi dagli enti pubblici e dai privati, i proventi per lavori eseguiti nei laboratori e nelle officine, e tutti gli altri eventuali, nonchè le tasse scolastiche.

Le tasse di diploma saranno pagate all'Erario.  
(Approvato).

## Art. 4.

Le somme, che non fossero spese nell'esercizio, si porteranno in aumento dell'entrata del bilancio speciale della scuola per l'esercizio successivo.

Il bilancio speciale e il relativo conto consuntivo saranno annualmente approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

## Art. 5.

Il personale compreso nella unita pianta organica godrà degli stessi diritti assicurati dalle leggi vigenti agli insegnanti delle scuole governative, segnatamente per quanto riguarda la promozione da straordinario ad ordinario, gli aumenti quinquennali di stipendio ed il trattamento di riposo.

Per gli altri funzionari addetti alla Regia scuola si provvederà, sia per gli stipendi, sia per la carriera, con le norme in vigore per le altre scuole industriali dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

## Art. 6.

La somma di L. 22,074.50, residua nel capitolo n. 116 bis del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1905-906 e quella che rimarrà non spesa nel capitolo n. 135 per l'esercizio 1906-907 sugli stanziamenti per spese di personale e di mantenimento della Regia scuola di setificio di Como, saranno assegnate alla scuola stessa per sopperire alle spese d'impianto delle officine e dei laboratori.

(Approvato).

## Art. 7.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio, sarà provveduto all'ordinamento amministrativo, disciplinare e didattico della Regia scuola.

(Approvato).

## Tabella organica degli insegnanti ordinari e straordinari della Regia Scuola di setificio in Como.

	Stipendi	
	di straordinario	di ordinario
1 professore di 1° grado	L. 4000	. . 5000
2 professori di 2° grado	> 3000	. . 3500
4 professori di 3° grado	> 2600	. . 3000
Retribuzione al direttore	> 1000	

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

## Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri ed oggi per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

## Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese per esecuzione di nuove opere marittime » (N. 703)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese per esecuzione di nuove opere marittime ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 703).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rilegge:

## Art. 1.

È autorizzata la esecuzione delle nuove opere marittime comprese nella tabella annessa alla presente legge per l'ammontare di L. 132,543,000.

Sono pure autorizzate le spese di cui ai numeri 29 e 30 della stessa tabella per l'ammontare di lire 4,500,000.

Le opere da eseguirsi in tutti i porti ed in tutte le spiagge sono dichiarate di pubblica

utilità, e quelle da eseguirsi nei porti amministrati dallo Stato sono dichiarate obbligatorie agli effetti dell' articolo 13, capoverso 1<sup>o</sup>, del testo unico della legge 16 luglio 1884, numero 2518, approvato con Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095.

(Approvato).

#### Art. 2.

Alla spesa complessiva di lire 137,043,000 di cui nel precedente articolo, si provvederà nel modo seguente:

Con lire 1,511,000 dalla somma rimasta a disposizione dell'Amministrazione senza indicazione di opere speciali per effetto delle leggi 25 febbraio 1900, n. 56, e 13 marzo 1904, n. 102;

Con lire 129,048,000 da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici nei quindici esercizi finanziati dal 1907-1908 al 1921-1922;

Con lire 6,484,000 da prelevarsi dalle spese per le ferrovie di Stato, autorizzate con la legge 23 dicembre 1906, n. 638.

Gli stanziamenti annuali da farsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici saranno ripartiti come in appresso ed iscritti in separati capitoli corrispondenti alle opere ed alle spese indicate nell'annessa tabella e nella misura che risulterà necessaria secondo le esigenze dei lavori:

Esercizio 1907-1908.	L.	9,000,000
» 1908-1909.	»	9,000,000
» 1909-1910.	»	8,000,000
» 1910-1911.	»	8,000,000
» 1911-1912.	»	8,000,000
» 1912-1913.	»	8,000,000
» 1913-1914.	»	8,000,000
» 1914-1915.	»	8,000,000
» 1915-1916.	»	8,000,000
» 1916-1917.	»	8,000,000
» 1917-1918.	»	9,000,000
» 1918-1919.	»	9,000,000
» 1919-1920.	»	9,000,000
» 1920-1921.	»	10,000,000
» 1921-1922.	»	10,048,000
	<b>L.</b>	<b>129,048,000</b>

(Approvato).

#### Art. 3.

La somma di lire 30,000,000 di cui al n. 25 della tabella è destinata per eseguire a preferenza:

1<sup>o</sup> i lavori di riparazione straordinaria e di complemento intesi a proteggere lo specchio acqueo in relazione alle opere costruite od in corso di costruzione in virtù di precedenti disposizioni legislative;

2<sup>o</sup> i lavori di costruzione di nuove opere e di sistemazione delle attuali, occorrenti:

a) nei porti interessanti il rifugio o la difesa militare;

b) nei porti interessanti il commercio e nei quali il movimento della navigazione o del traffico sia stato nell'ultimo triennio in progressivo aumento;

c) nei porti ai quali facciano capo linee ferroviarie di penetrazione o canali navigabili;

d) nei porti posti nelle isole o nei punti del continente che non abbiano facili mezzi di comunicazione.

Nella esecuzione delle opere di cui al n. 2 del presente articolo sarà data la preferenza a quei porti a favore dei quali concorrano simultaneamente più di una delle condizioni sopra indicate.

(Approvato).

#### Art. 4.

La determinazione delle opere rispondenti alle condizioni indicate nell'articolo precedente, la loro classificazione secondo il comparativo grado di urgenza e la ripartizione della somma, saranno fatte con decreto del ministro dei lavori pubblici sulla proposta di una Commissione nominata per decreto Reale in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.

La tabella di assegnazione e reparto, corredata di una relazione esplicativa, sarà comunicata al Parlamento non più tardi del 30 aprile 1908.

Contro il decreto di approvazione della suddetta tabella è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

## Art. 5.

Il concorso straordinario di cui al n. 26 dell'annessa tabella, per nuove opere ai porti di IV classe, in luogo di quello indicato dall'articolo 7 della legge 2 aprile 1885, n. 2095, è stabilito nella misura del 50 per cento della relativa spesa:

a) per le opere aventi lo scopo di concorrere ad assicurare la protezione dello specchio acqueo utilizzabile per il piccolo naviglio;

b) per i porti in cui il traffico sia in aumento nell'ultimo triennio;

c) per le opere tendenti a costituire un punto di approdo a terra là dove non esista alcuna opera a ciò destinata, od a completare l'approdo esistente;

d) per le opere occorrenti nei porti ai quali facciano capo linee ferroviarie di penetrazione o canali navigabili;

e) per le opere necessarie nei porti posti nelle isole o in località del continente che non abbiano facili mezzi di comunicazione.

(Approvato).

## Art. 6.

Per i comuni e le associazioni dei comuni interessati che ne facessero domanda, lo Stato provvederà a proprie spese alla compilazione dei progetti ed alla gestione tecnica delle opere da eseguirsi nei porti di IV classe.

(Approvato).

## Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere gratuitamente ai comuni gli arenili che per i porti di IV classe serviranno alla costruzione di ricoveri, di magazzini e di tettoie od altri servizi accessori.

L'atto di cessione sarà registrato colla tassa fissa di L. 1.

(Approvato).

## Art. 8.

La somma di L. 18,000,000 occorrente per gli esercizi finanziari 1907-908 e 1908-909 sarà prelevata dall'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-906.

A tale intento, nello stato di previsione dell'entrata di ciascuno degli indicati esercizi fi-

nanziari 1907-908 e 1908-909 sarà iscritta ad uno speciale capitolo la somma di L. 9,000,000.

Approvato lo stato di previsione dell'entrata, il ministro del tesoro con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, preleverà dal fondo di cassa la predetta somma di L. 9,000,000 che verrà imputata, come versamento avvenuto, allo speciale capitolo di cui sopra.

La somma di L. 24,000,000 occorrente per gli esercizi finanziari dal 1909-910 al 1911-912, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto, entro i limiti stabiliti per gli esercizi stessi dalla legge 21 giugno 1906, n. 238, concernente il consolidamento della spesa straordinaria per opere pubbliche, negli esercizi finanziari dal 1905-1906 al 1920-921.

La somma di L. 87,048,000 occorrente per gli esercizi finanziari dal 1912-913 al 1921-22 è accordata in eccedenza a quella stabilita dalla sopra citata legge 21 giugno 1906, n. 238.

I fondi provenienti dalle leggi 25 febbraio 1900, n. 56, e 13 marzo 1904, n. 102, saranno trasportati, con decreto del ministro del tesoro, a principio di ogni esercizio, dai capitoli ove rispettivamente trovansi iscritti, a quello per le spese impreviste di cui al n. 28 della tabella annessa alla presente legge.

Gli arredamenti a carico esclusivo del bilancio delle ferrovie, giusta la tabella allegata alla presente legge, saranno fatti a cura dell'Amministrazione ferroviaria, in conformità dei progetti compilati di concerto coll'Amministrazione portuale ed approvati a norma di legge.

(Approvato).

## Art. 9.

I contributi a carico degli enti interessati a norma della legge 2 aprile 1885, n. 3095, per le opere portuali delle prime tre classi della 2ª categoria, saranno liquidati, per ciascun porto, sull'ammontare della spesa fatta in ogni esercizio e riscossi in annualità nei venti esercizi successivi, senza interesse.

(Approvato).

## Art. 10.

Le provincie ed i comuni interessati potranno stipulare convenzioni col Ministero dei lavori pubblici per obbligarsi ad anticipare le somme

occorrenti per l'acceleramento dell'esecuzione delle opere autorizzate dalla presente legge. In tal caso le somme anticipate saranno rimborsate senza interessi e dedotta la quota annuale di contributo a loro carico, in dieci esercizi, nei limiti degli stanziamenti e senza pregiudizio delle altre opere.

Tali convenzioni, da registrarsi col diritto fisso d'una lira, ogni altro escluso, saranno approvate per Regio decreto.

Saranno parimenti registrate col diritto fisso d'una lira le convenzioni stipulate da corpi morali o privati cittadini nelle quali fossero pattuite donazioni o anticipazioni gratuite di somme destinate unicamente alle opere portuali.

(Approvato).

#### Art. 11.

Qualora siano presi accordi, ai termini del precedente art. 5, per accelerare l'esecuzione delle opere mediante l'anticipazione dei fondi necessari da parte d'una provincia o d'un comune, il Governo del Re potrà con decreto Reale imporre e riscuotere a favore della provincia o del comune una tassa supplementare a quella d'ancoraggio sulle navi che approderanno nel porto pel quale sarà fatta l'anticipazione.

La misura della tassa supplementare per ogni tonnellata di stazza sarà stabilita, caso per caso, fino a raggiungere il saldo della spesa, che verrà a gravare sulla provincia o sul comune, sia per gli interessi semplici del debito che dovesse contrarre per procurarsi i fondi da anticipare, sia per le tasse relative.

(Approvato).

#### Art. 12.

Sulla somma di L. 11,000,000 autorizzata per le opere del porto di Napoli, di cui al n. 11 dell'annessa tabella, potranno essere imputate fino alla concorrenza di L. 1,000,000 le spese necessarie per l'esecuzione dei lavori d'ampliamento del fabbricato della stazione marittima nel porto di Napoli e pel pagamento della maggiore spesa occorsa sulle somme già stanziare per la costruzione del detto fabbricato.

Siffatta spesa di L. 1,000,000, che è posta a carico esclusivo dello Stato, sarà ripartita fra

le varie Amministrazioni interessate all'opera con Regio decreto promosso dal ministro dei lavori pubblici di concerto con gli altri ministri competenti.

Le quote di rimborso saranno reintegrate sul bilancio dei lavori pubblici.

(Approvato).

#### Art. 13.

Le economie che si verificassero per qualsiasi titolo nella esecuzione di una delle opere indicate nell'annessa tabella, potranno essere erogate a beneficio di altra opera compresa nello stesso numero della tabella, od essere portate in aumento del fondo per le maggiori spese impreviste.

(Approvato).

#### Art. 14.

Per opere di difesa delle spiagge si intendono:

- a) i pennelli d'imbonimento;
- b) le dighe di protezione;
- c) ogni altra opera che abbia lo scopo di arrestare il processo di corrosione.

Alla esecuzione delle dette opere si provvede soltanto su domanda del comune interessato, ed a cura dello Stato, quando si tratti di difendere gli abitati dalle corrosioni prodotte dal mare. La spesa relativa è posta per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico del comune in cui trovasi la spiaggia in corrosione, con facoltà al comune stesso di ripartire il rimborso della propria quota allo Stato in venti annualità senza interesse, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui le opere saranno ultimate.

Col provvedimento che stabilisce il detto rimborso potrà, a domanda del comune, essergli consentito di rivalersi, non oltre il terzo della quota posta a suo carico, verso i privati direttamente beneficiati dalle opere eseguite.

La manutenzione delle opere suindicate è obbligatoria e posta ad esclusivo carico del comune in cui trovasi la spiaggia in corrosione, sotto la sorveglianza del competente ufficio del Genio civile.

(Approvato).

## Art. 15.

I progetti esecutivi per le opere portuali e di difesa delle spiagge contemplate nella presente legge saranno compilati secondo le norme tecniche e amministrative che saranno stabilite dal regolamento da approvarsi con decreto Reale, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

(Approvato).

## Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato, sulla domanda degli enti locali interessati, e sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella esecuzione della presente e delle leggi precedenti, a sostituire ad una o più delle opere stabilite per un determinato porto, una o più opere portuali riconosciute maggiormente utili, a condizione che si debbano eseguire a vantaggio dello stesso porto, e nei limiti della spesa autorizzata dalle dette leggi.

(Approvato).

## Art. 17.

Per la sollecita esecuzione delle opere nei porti di 4ª classe, i comuni potranno ottenere

dalla Cassa depositi e prestiti mutui ammortizzabili in 35 anni fino all'intero ammontare della spesa a loro carico secondo i progetti debitamente approvati.

Eguale autorizzazione è data per la concessione di mutui alle provincie, che sono obbligate ad una quota di concorso per l'esecuzione delle dette opere.

Il concorso straordinario dello Stato sarà corrisposto ai comuni in proporzione dell'avanzamento dei lavori, in base ai relativi certificati e nei modi da stabilirsi nel regolamento

(Approvato).

## Art. 18.

Il disposto dell'ultimo alinea del 1º articolo della presente legge circa l'obbligatorietà delle opere è esteso a quelle autorizzate da leggi precedenti, al cui completamento si provveda coi fondi assegnati da questa legge.

Alle opere autorizzate da leggi precedenti, che si trovino nella condizione suindicata e delle quali non sia ancora iniziata l'esecuzione, sarà pure applicabile il disposto dell'articolo 9 della presente legge, quanto ai contributi degli enti interessati.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

TABELLA.

Num. d'ordine	Porto	Indicazione delle opere	Spesa autorizzata col presente disegno di legge	Arredamenti previsti nel presente disegno di legge a carico delle ferrovie	Spesa totale per ciascun porto
1	Ancona . . . . .	Opere complementari a quelle già autorizzate per la costruzione dello sporgente della Sanità, e sistemazione del relativo piazzale; costruzione di un pennello all'interno del molo Nord; sistemazione di banchine tra tale pennello ed il ponte della Sanità; trasformazione e sistemazione degli sporgenti dei Magazzini generali e di Santa Maria; costruzione di una darsena per le torpediniere; demolizione dei bastioni di S. Agostino e di Santa Lucia; colmamento del ramo orientale del Mandraccio; sistemazione di un argine ferroviario esternamente al molo Sud; escavazione del fondo nello specchio antistante allo sporgente del petrolio; arredamenti; costruzione di un nuovo scalo da alaggio e sistemazioni accessorie . . . . .	3,136,000	364,000	3,500,000
2	Bari . . . . .	Opere complementari a quelle già autorizzate: prolungamento del molo di tramontana e allargamento delle banchine interne del molo stesso	2,600,000	»	2,600,000
3	Brindisi . . . . .	Completamento delle opere già autorizzate per escavazione straordinaria e costruzione di scogliera di difesa nell'avamposto e per costruzione di banchine nel porto interno, con relativo arredamento . . . . .	900,000	100,000	1,000,000
4	Cagliari . . . . .	Opere complementari a quelle già autorizzate: prolungamento dei moli di difesa; costruzione e sistemazione di banchine a S. Agostino e lungo la via Roma; rifacimento di banchine nella darsena; arredamenti; miglioramento dello scalo da alaggio e delle opere per dar carena alle navi e sistemazioni accessorie . . . . .	2,000,000	»	2,000,000
5	Carloforte . . . . .	Costruzione di scogliere; miglioramento del ponte d'imbarco ed arredamenti . . . . .	430,000	»	430,000
6	Catania . . . . .	Trasformazione del molo vecchio in ponte sporgente per operazioni, con pennello a difesa del nuovo bacino commerciale ampliato; arredamenti e sistemazioni accessorie . . . . .	1,200,000	800,000	2,000,000
7	Civitavecchia . . . . .	Costruzione di un ponte sporgente da operazioni al posto dell'esistente molo del Bicchiere; allargamento della calata Principe Tommaso; allargamento della calata interna del prolungamento sud dell'Antemurale e formazione di una scogliera esterna di rafforzamento di tale ultima opera; escavazione straordinaria; costruzione di banchina al molo del Lazzaretto; sistemazione di piazzali a tergo della vecchia darsena; costruzione di scali da alaggio; arredamento delle banchine e sistemazioni accessorie . . . . .	5,800,000	200,000	6,000,000
8	Golfo Aranci . . . . .	Prolungamento del pontile d'approdo; banchinamento del suo lato orientale ed impianto di una tettoia . . . . .	320,000	»	320,000
		224 227 da riportarsi . . . . .	16,386,000	1,464,000	17,850,000

LEGISLATURA XXII -- 1ª SESSIONE 1904-907 -- DISCUSSIONI -- TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

Num. d'ordine	Porto	Indicazione delle opere	Spesa autorizzata col presente disegno di legge	Arredamenti previsti nel presente disegno di legge a carico delle ferrovie	Spesa totale per ciascun porto
		<i>Riporto . . .</i>	16,386,000	1,464,000	17,850,000
9	Livorno . . . . .	Completamento delle opere già autorizzate per la costruzione della nuova darsena del Mandracchio; ulteriore allargamento del bacino allo sbocco del canale di comunicazione di detta darsena con Torretta, nel fosso dei Navicelli, e lavori accessori; costruzione di nuovi muri di sponda lungo i fossi Torretta e delle Cateratte; costruzione e sistemazione di strade e piazzali; arredamento di calate; escavazione straordinaria nell'avamposto e nei bacini interni; prolungamento della diga della Vegliaia verso terra; formazione e parziale sistemazione di un nuovo bacino commerciale a nord del porto, e sistemazioni accessorie . . . . .	9,400,000	600,000	10,000,000
10	Maddalena . . . . .	Costruzione di approdo . . . . .	150,000	»	150,000
11	Napoli . . . . .	Opere pel compimento di quelle già autorizzate per lo stabilimento di raddobbo; costruzione di una nuova calata al Sacramento e relativi arredamenti; costruzione di magazzini sulle vecchie calate del porto mercantile; lavori complementari a quelli autorizzati dalla legge dell'8 luglio 1904, n. 351, per le opere di approdo a ridosso della nuova diga dei Granili e relativi arredamenti; costruzione di una banchina di approdo esternamente alla diga di recinzione dei bacini da carenaggio, con relativi arredamenti e scavi nella zona antistante; lavori di miglioramento del segnalamento della bocca del porto e sistemazioni accessorie . . . . .	8,000,000	3,000,000	11,000,000
12	Palermo . . . . .	Costruzione di un nuovo molo di difesa in continuazione del molo settentrionale; costruzione di una banchina per operazioni fra il bacino da carenaggio e lo scalo da alaggio e scavo del fondo della zona antistante; costruzione di banchine in piccolo fondale alla Lupa, e sistemazioni accessorie . . . . .	7,600,000	»	7,600,000
13	Porto Corsini (Ravenna).	Prolungamento dei moli guardiani fino a raggiungere la profondità di metri 6 e bacino di stazionamento . . . . .	3,100,000	»	3,100,000
14	Porto Empedocle.	Costruzione di un piazzale esternamente al primo braccio del molo orientale con corrispondente banchina interna di accosto; sistemazione di una banchina interna di ormeggio lungo la rimanente parte di detto molo; costruzione di un pontile d'imbarco nel porto vecchio e relativo arredamento . . . . .	1,000,000	»	1,000,000
11	Porto Torres . . . . .	Lavori di completamento: costruzione di un nuovo molo di difesa a ponente e di nuove banchine; escavazione straordinaria; impianto di tettoia e sistemazioni accessorie . . . . .	2,650,000	»	2,650,000
		<i>Da riportarsi . . .</i>	48,286,000	5,064,000	53,350,000

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904 907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

Num. d'ordine	Porto	Indicazione delle opere	Spesa autorizzata col presente disegno di legge	Arredamenti previsti nel presente disegno di legge a carico delle ferrovie	Spesa totale per ciascun porto
		<i>Riporto</i> . . .	44,636,000	5,064,000	53,350,000
16	Reggio Calabria.	Opere complementari a quelle già autorizzate per lo spostamento della linea ferroviaria Reggio-Napoli, pel completamento delle escavazioni, per lo spostamento delle invasature di approdo dei <i>ferry-boats</i> , per la costruzione di banchine di operazioni con relativo arredamento e per sistemazioni accessorie . . . . .	1,080,000	120,000	1,200,000
17	S. Benedetto del Tronto.	Creazione di un ricovero marittimo . . . . .	500,000	»	500,000
18	S. Stefano . . . .	Prolungamento del molo nel seno Valle . . . . .	450,000	»	450,000
19	Savona . . . . .	Costruzione e sistemazione di banchine e di opere di difesa; escavazione straordinaria del fondo; arredamenti e sistemazioni accessorie . . . . .	6,900,000	100,000	7,000,000
20	Spezia . . . . .	Costruzione di un nuovo porticciuolo per velieri; prolungamento del molo; costruzione di nuove banchine lungo il molo e lungo le adiacenti rive; scavi di approfondamento; arredamenti e sistemazioni accessorie . . . . .	3,860,000	1,000,000	4,660,000
21	Torre Annunziata	Costruzione di un ponte sporgente al posto dell'attuale molo di levante e scavi di approfondamento nella zona attigua; costruzione di nuove banchine lungo il primo tratto del molo di ponente . . . . .	2,000,000	»	2,000,000
22	Trapani . . . . .	Costruzione di un ponte sporgente sul lato nord del porto e ricostruzione del muro orientale del pontile della Sanità, con relativo arredamento; opere complementari a quelle già autorizzate per la ricostruzione di muri di sponda e sistemazione delle calate a nord del porto; costruzione di muretto di riva al Ronciglio; scavi di approfondamento . . . . .	2,200,000	200,000	2,400,000
23	Venezia-Chioggia	Opere di completamento a quelle già autorizzate; ampliamento del molo di ponente della stazione marittima, con relativi muri di sponda, scavi nella zona antistante alle nuove calate e nei canali di raccordo di tale zona con gli esistenti e con quelli di servizio per trasporto delle materie alle discariche al di là della conterminazione lagunare; costruzione di un nuovo bacino di approdo sussidiario alla stazione marittima, con relativi muri di sponda, scavo del canale di accesso e sistemazioni accessorie; costruzione delle dighe occorrenti per armare la foce lagunare di Chioggia . . . . .	15,500,000	»	15,500,000
24	Villa S. Giovanni	Opere complementari a quelle già autorizzate per prolungamento delle difese; escavazioni straordinarie; impianto di un faro e sistemazioni accessorie . . . . .	400,000	»	400,000
25	—	Opere diverse negli altri porti del regno amministrati dallo Stato . . . . .	30,000,000	»	30,000,000
		<i>Da riportarsi</i> . . . . .	110,976,000	6,484,000	117,460,000

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

Num. d'ordine	Porto	Indicazione delle opere	Spesa autorizzata col presente disegno di legge	Arredamenti previsti nel presente disegno di legge a carico delle ferrovie	Spesa totale per ciascun porto
		<i>Riporto</i> . . .	110,978,000	6,484,000	117,460,000
26	—	Concorso straordinario dello Stato nelle spese di nuove opere marittime nei porti di 4ª classe e di costruzione di banchine e di pontili in spiagge prossime agli abitati e sfornite di porti .	6,000,000	»	6,000,000
27	—	Illuminazione delle coste, boe, ecc. . . . .	4,000,000	»	4,000,000
28	—	Maggiori spese imprevidite per le opere di cui alla presente legge e per quelle autorizzate dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280 (articoli 1 e 3), 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1, lett. D), 20 giugno 1901, n. 292, 19 giugno 1902, n. 275 e 13 marzo 1904, n. 102 . . . . .	5,083,000	»	5,083,000
		<b>Totale</b> . . .	126,059,000	6,484,000	132,543,000
29	—	Spesa per l'acquisto di materiale di escavazione e relativi accessori . . . . .	1,500,000	»	1,500,000
30	—	Opere diverse per la difesa delle spiagge contro le erosioni del mare . . . . .	3,000,000	»	3,000,000
		<b>Totale</b> . . .	4,500,000	»	4,500,000
		<b>TOTALE GENERALE</b> . . .	130,559,000	6,484,000	137,043,000

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto. .

**Discussione del disegno di legge: « Convenzione conclusa fra l'Italia ed altri Stati a Berna il 19 settembre 1906, addizionale a quella del 14 ottobre 1890 pel trasporto delle merci in ferrovia » (N. 713).**

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare,  
GIANTURCO ministro dei lavori pubblici.  
Vorrei pregare il Senato di consentire che venga discusso, in seguito a semplice relazione

orale, il seguente disegno di legge da me presentato:

Convenzione conclusa fra l'Italia ed altri Stati a Berna il 19 settembre 1906, addizionale a quella del 14 ottobre 1890 pel trasporto delle merci in ferrovia.

Si tratta di una convenzione che deve entrare in vigore fra breve ed è quindi urgentissimo che venga subito approvata.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro chiede che sia ammessa la relazione orale sul disegno di legge da lui accennato.

Trattandosi di un disegno di legge della massima urgenza, chiedo al Senato se consente

nella richiesta fatta dall'onorevole ministro. Pongo quindi ai voti questa proposta.

Chi intende di approvarla è pregato di alzarsi. (Approvato).

Prego allora l'onorevole senatore Di Collobiano, relatore di questo disegno di legge, di fare verbalmente la sua relazione.

DI COLLOBIANO, *relatore*. La Commissione chiede il permesso al Senato di poter esporre brevemente i motivi che l'hanno indotta a proporre quest'approvazione, non essendovi stato, per l'urgenza del momento, il modo di poter esaminare diligentemente il disegno di legge e di farne una relazione scritta. Trattandosi di una convenzione conclusa tra l'Italia ed altri Stati, e che è addizionale di altra il cui scopo è di agevolare i trasporti ferroviari, ed essendovi urgenza, perchè la convenzione deve entrare in vigore, molto prossimamente, il 1° settembre, la Commissione ne propone al Senato l'approvazione.

PRESIDENTE. Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alle disposizioni della convenzione addizionale alla convenzione internazionale del 14 ottobre 1890 pel trasporto delle merci in ferrovia, stipulata a Berna il 19 settembre 1906 fra l'Italia, l'Austria-Ungheria, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Romania, la Russia e la Svizzera.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione di vendere a trattativa privata alcuni immobili al comune di Casal Monferrato » (N. 692).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di vendere a trattativa privata alcuni immobili al comune di Casal Monferrato ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

In dipendenza della legge 5 maggio 1901, n. 151, il ministro della guerra è autorizzato a vendere a trattativa privata al comune di Casal Monferrato, pel prezzo di L. 250,000, ed alle condizioni contenute nello schema di contratto stato accettato dal Consiglio comunale con deliberazioni del 13 dicembre 1906 e 4 gennaio 1907, i terreni demaniali della ex-cinta fortificazione e dell'opera Orti presso detta città.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Assegni vitalizi a favore di superstiti delle guerre per l'indipendenza nazionale » (N. 695).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegni vitalizi a favore di superstiti delle guerre per l'indipendenza nazionale ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 695)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Avverto che l'Ufficio centrale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, nella considerazione che in forza dell'art. 6 del testo unico di leggi, approvato con R. decreto 9 giugno 1898, n. 274, accade che non pochi veterani vanno privi dell'assegno vitalizio confermato con la presente legge, pur essendo evidentemente sprovvisti di sufficienti mezzi di sussistenza, confida che il Governo proponga con legge apposita l'abolizione dell'articolo stesso ».

SISMONDO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SISMONDO, *relatore*. Ho domandato la parola soltanto per provocare una risposta dall'onorevole ministro del tesoro.

L'Ufficio centrale nella sua relazione su questo disegno di legge, propone un ordine del giorno per l'abolizione dell'art. 6 del testo unico della legge che regola questi assegni vitalizi ai superstiti delle patrie battaglie. Quest'art. 6 contiene una disposizione per la quale, coloro che per qualsiasi titolo, godono di altro emolumento sul bilancio dello Stato, o di altre pubbliche Amministrazioni, sono ammessi a fruire dell'assegno vitalizio concesso ai veterani, nel solo caso di differenza in meno dell'emolumento di cui fruiscono e quello che sarebbe loro assegnato dalla legge stessa. Praticamente accade che un veterano, pur provando la sua indigenza, se risulta che gode d'una pensione minima di 60 o 80 lire sul bilancio di un'Amministrazione pubblica, la Commissione degli assegni vitalizi ai veterani, delle cento lire dell'assegno non può darne che 40 o 20, ed il veterano non può avere in tutto più di 100 lire, per quanto bisognoso egli sia.

Il caso diventa anche più iniquo quando la Commissione è obbligata a revocare gli assegni già accordati, perchè il tesoro viene a rilevare che il veterano godeva già di altro emolumento che la Commissione verificatrice dei titoli ignorava.

L'Ufficio centrale, nell'occasione in cui prese in esame questo nuovo disegno di legge, col quale non solo si porta a 3 milioni il fondo destinato ai superstiti, che era soltanto di due milioni e 700.000 lire, ma mediante l'operazione con la Cassa dei depositi e prestiti, si permette concedere gli assegni a tutti quelli che ne hanno i titoli, senza badare se eccedano o no il carico comunale, rilevò che le disposizioni dell'art. 6 da me citato appaiono sempre meno eque.

Prima di questo disegno di legge si poteva dire: fra due miserabili di cui uno ha 80 o 90 lire al mese e l'altro non ha niente, diamo l'assegno a chi non ha niente; ora invece è crudele il non poterlo dare ad entrambi.

Ecco le ragioni, per le quali l'Ufficio centrale ha proposto l'ordine del giorno, col quale s'invita il Governo a provvedere all'abolizione d'una disposizione di legge, la quale priva della ricompensa nazionale accordata, alcuni veterani che ne sono veramente bisognosi. E spero

verrà benevolmente accettato, e non ho altro da aggiungere.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Io devo fare un ringraziamento e una preghiera all'Ufficio centrale e al suo relatore.

Vivamente ringrazio per l'appoggio da essi dato a questo disegno di legge, che, come fu accolto con plauso unanime senza distinzione di parti nella Camera elettiva, certamente avrà fra poco l'ambito suffragio del Senato.

La preghiera è questa: che l'Ufficio centrale abbia la cortesia di non insistere nell'ordine del giorno or ora accennato dal suo relatore. Ne dirò colla massima brevità le ragioni, che sono di diverso ordine. Anzitutto vi è un'eccezione, direi così, pregiudiziale. Pare a me che non si possa in modo così estemporaneo, per incidente, prendere una deliberazione sopra una materia, che non sta nei limiti dell'oggetto in discussione, e intorno alla quale il Governo non potrebbe esprimere oggi un giudizio ponderato, poichè non fu nemmeno interpellato dall'Ufficio centrale che pensò la nuova proposta.

Ma, anche all'infuori di questa osservazione pregiudiziale, ve ne sono altre gravi di merito. L'ordine del giorno messo innanzi dall'Ufficio centrale tende a mutare non soltanto una disposizione del testo unico delle leggi per gli assegni ai veterani, ma altresì uno dei principii cardinali della nostra legge organica sulle pensioni civili e militari. In quella legge, testo unico del 1895, è sancito il principio generale che non si possano cumulare assegni, pensioni, stipendi ed emolumenti. Sono però ammesse poche eccezioni in determinati casi: e ne dirò subito una, che farà piacere all'onorevole senatore Sismondo, a favore della medaglia al valore, e un'altra a favore delle pensioni per feriti in guerra o per malattie contratte in servizio. Per codesti casi affatto eccezionali, e davvero meritevoli di riguardi speciali, non è vietato il cumulo. Ma ben comprende il Senato come non si possa ora aggiungere *ex abrupto* una eccezione affatto nuova e poco giustificata, a favore degli ufficiali considerati in quell'articolo 6 che si vorrebbe abrogare. Notisi che

l'articolo stesso non riguarda i sottufficiali e i soldati.

Infine prego l'ufficio centrale a voler portare la sua benevola attenzione su quest'altro riflesso. Noi stiamo esaminando un disegno di legge che non ha carattere di legge finanziaria, bensì eminentemente carattere politico, o per dir meglio, di sentimento patriottico.

Il Governo e la Camera elettiva si trovarono d'accordo, unanimi, nel riconoscere la convenienza di dare, nella occasione delle onoranze a Giuseppe Garibaldi, quest'altra prova della riconoscenza che la Nazione sente verso coloro che l'hanno resa una e libera.

Non complichiamo ora quest'atto con questioni di indole tecnica e finanziaria, le quali richiederebbero un esame particolareggiato e che oggi non sarebbe maturo.

Io sarò ben grato all'Ufficio centrale, se vorrà favorirmi questa prova di benevolenza, non insistendo in un ordine del giorno, che il Governo non potrebbe accettare e dovrebbe pregare il Senato a non approvarlo.

SISMONDO, *relatore*. Domando di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Mi scusi; ho dimenticato un argomento speciale positivo, che forse può essere il più efficace a persuadere il relatore e l'Ufficio centrale a ritirare l'ordine del giorno.

Esso domanda quello che ha già, almeno in parte. Infatti, nella legge testo unico citato nell'ordine del giorno, dopo l'art. 6, che contiene la restrizione sgradita al senatore Sismondo, viene l'art. 12, che ne è un correttivo.

L'art. 12 del testo unico prevede, quello che avviene pur troppo di frequente, la eliminazione delle quote assegnate ai veterani che cessano di vivere; e dice appunto così: « le quote che rimangono disponibili per decessi di titolari e altra causa andranno in diminuzione del fondo ecc. »; e poi soggiunge: « nei limiti delle quote medesime potranno però, ove sia il caso, esser concessi assegni vitalizi a coloro che non furono tuttora ammessi a godere gli assegni, perchè impiegati dello Stato o altrimenti provvisti ecc. ».

Dunque, senza abrogare l'art. 6, c'è già nell'art. 12 quel correttivo che credo sia nel desiderio del senatore Sismondo.

Spero che quest'ultimo argomento possa contribuire a persuadere l'Ufficio centrale ad ac-

cedere alla mia preghiera e a non insistere nell'ordine del giorno, che il Governo non può accettare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Sismondo.

SISMONDO, *relatore*. Prima di tutto ringrazio l'onor. ministro del tesoro della benevola accoglienza che ha fatto al pensiero che ha mosso l'Ufficio centrale; ed appunto l'allusione che, l'onor. ministro ha fatto alle pensioni delle medaglie al valore militare, che non sono soggette alla legge del cumulo, ha corrisposto ad un pensiero dell'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale voleva precisamente che questo assegno vitalizio, dato come ricompensa nazionale ai superstiti delle patrie battaglie, fosse considerato nella medesima categoria della medaglia al valore militare, della medaglia dei Mille.

Questo era il concetto. Del resto, quanto all'ordine del giorno, l'Ufficio centrale mi dà il mandato di non insistere nel mantenerlo; ma di raccomandare caldamente al ministro del tesoro lo studio della questione.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ringrazio l'onor. relatore che non insiste nell'ordine del giorno, ma dichiaro però di accettarlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1907, saranno annualmente corrisposte ai superstiti delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale fino a quella del 1860-61, inclusivamente, le pensioni e gli assegni stabiliti dalle leggi 22 gennaio 1865, n. 2119; 4 marzo 1898, n. 46; 18 dicembre 1898, n. 489 e 8 luglio 1904, numero 341.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le dotazioni dei capitoli del bilancio del tesoro, stabilite per l'applicazione delle leggi citate nel precedente articolo, vengono aumentate al complessivo importo di L. 3,000,000 da iscriversi ad un nuovo capitolo unico, in so-

stituzione degli attuali, con la denominazione: « Pensioni e assegni ai Mille di Marsala e ai veterani delle campagne di guerra per la indipendenza nazionale ».

La nuova dotazione di tale capitolo continuerà ogni anno nella somma di L. 3,000,000, fino alla integrale applicazione delle leggi citate.

(Approvato).

#### Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato, in ogni esercizio a cominciare dal 1907-908 in poi, le somme che occorreranno per l'esecuzione di quanto dispone l'articolo primo. Tali anticipazioni verranno restituite alla Cassa con i relativi interessi a saggio normale, mediante versamento annuale della somma di L. 3,000,000 di cui all'art. 2.

(Approvato).

#### Art. 4.

Avanti che sia compiuta la integrale restituzione delle somme anticipate ai termini dell'art. 3, la Cassa depositi e prestiti farà nuove anticipazioni, nei modi e termini stabiliti nello stesso art. 3, per la corresponsione degli assegni vitalizi ai superstiti della Campagna 1866. E quando anche queste anticipazioni staranno per estinguersi, si farà luogo ad altre per la corresponsione degli assegni ai superstiti della Campagna 1867 e successivamente per quelli della Campagna 1870.

(Approvato).

#### Art. 5.

Le somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti verranno imputate, mediante decreto del ministro del tesoro, ad un capitolo speciale del bilancio dell'Entrata, e iscritte contemporaneamente in un capitolo speciale del bilancio della spesa del Ministero del tesoro.

(Approvato).

**Discussione del disegno di legge: « Assunzione allo Stato della proprietà dell'isola di Caprera » (N. 660).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione

allo Stato della proprietà dell'isola di Caprera ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 660).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CAVALLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI, *relatore*. L'Ufficio centrale non dubita che i signori senatori accetteranno tale e quale il progetto di legge come è venuto dall'altro ramo del Parlamento.

L'Ufficio centrale si limita quindi a fare una viva raccomandazione: che appena questo progetto sia diventato legge, il Governo non esiti un momento ad applicarla, in modo che l'isola di Caprera venga al più presto assunta in proprietà dello Stato. Con ciò verrà allontanato qualsiasi timore, che preoccupa l'animo di molti, che la tomba di Garibaldi possa essere scomposta e di là tratto il suo cadavere!

Venticinque anni fa non hanno voluto, non hanno saputo ubbidire ad una disposizione testamentaria di Garibaldi; dopo 25 anni sarebbe sconveniente e biasimevole sollevare quel cadavere sia pure per consumarlo col fuoco e renderlo cenere. Lì deve restare: la tomba di Garibaldi rimanga a Caprera, proprietà dello Stato, sacra al paese, sacra al mondo civile. (Approvazioni vivissime).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

La casa di Giuseppe Garibaldi, i terreni da lui coltivati e quelli annessi, i fabbricati da lui costruiti nell'isola di Caprera, che non siano stati espropriati nell'interesse della difesa dello Stato, sono dichiarati *Monumento nazionale*.

Sarà redatto a cura del Ministero della marina l'inventario anche del mobilio, delle armi, degli strumenti del lavoro, delle carte, corone, targhe, bandiere e di ogni altro oggetto mobile già posseduto dal Generale, od offerto in omaggio alla memoria di lui ed annesso alla casa che fu sua.

(Approvato).

## Art. 2.

Lo stesso Ministero della marina assumerà la custodia e manutenzione degli stabili e dei mobili dichiarati, con l'articolo precedente, *Monumento nazionale*.

(Approvato).

## Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato pure ad accettare in proprietà gli stabili anzidetti, tosto che gli aventi diritto vi abbiano rinunciato, con dichiarazione incondizionata.

(Approvato).

## Art. 4.

Il Governo del Re è pure autorizzato a procedere, ove occorra, all'espropriazione, per causa d'utilità pubblica, dei beni oggetti della presente legge.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Modificazione alla legge 25 giugno 1906, n. 255 portante provvedimenti a favore della Calabria e conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 699).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione alla legge 25 giugno 1906, n. 255 portante provvedimenti a favore della Calabria e conseguenti variazioni dello stato di previsione nella spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 699).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PARPAGLIA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA, *relatore*. L'Ufficio centrale ha fatto una raccomandazione, e cioè che anche per le opere la cui spesa non supera le 200,000 lire, il di cui studio è affidato al Genio civile, sia richiesto il parere dell'Ispettorato forestale, secondo l'indole delle opere da eseguirsi.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.  
Dichiaro che terrò conto della sapiente raccomandazione dell'Ufficio centrale. La legge ha avuto per iscopo di non ritardare l'esecuzione delle opere obbligando il Governo a convocare quella Commissione composta di persone che risiedono in città diverse ed ha preferito un sistema più semplice.

Terrò conto però della raccomandazione dell'Ufficio centrale, che cioè sia sentito anche il parere dell'Ispettorato forestale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Gli stanziamenti da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici relativi alla spesa autorizzata dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, e da quelle precedenti per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche nelle provincie calabresi, sono determinati in conformità dell'annessa tabella A che sostituisce quella II allegata alla legge succitata del 25 giugno 1906.

Con la legge di approvazione del bilancio la spesa indicata nella detta tabella per le strade nazionali e provinciali, le bonifiche, le opere marittime e le ferrovie complementari sarà annualmente ripartita in capitoli fra le varie opere della stessa categoria. La ripartizione della spesa autorizzata per le strade comunali, per la sistemazione idraulica ed il consolidamento delle frane sarà fatta in distinti capitoli per ciascuna delle tre provincie.

(Approvato).

## Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1907-1908 saranno portate, per le opere da eseguirsi in Calabria in dipendenza della legge 25 giugno 1906, n. 255, e precedenti, le variazioni stabilite nella tabella B annessa alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 3.

I progetti delle opere di cui all'art. 37 della legge 25 giugno 1906, n. 255, sono studiati dagli Uffici del Genio civile in base a programma tracciato dalla Commissione compartimentale per la sistemazione dei torrenti.

I progetti esecutivi sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici sul parere dell'ispettore compartimentale quando l'importo delle opere non supera le L. 200,000 e del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando eccede detto limite.

Per l'esame di tali progetti nei riguardi forestali sono aggregati al Consiglio superiore dei lavori pubblici due ispettori superiori forestali in servizio attivo.

(Approvato).

## Art. 4.

I termini di cui agli articoli 5, 93, 101 e 132 del regolamento 24 dicembre 1906, n. 670, sono prorogati di sei mesi.

È abrogata qualunque disposizione contraria alla presente.

(Approvato).

## Art. 5.

L'esecuzione delle opere pubbliche in Calabria può essere affidata, quando l'importo a base d'appalto non superi le L. 200,000, anche per trattativa privata a Società cooperative di produzione e lavoro.

Ai Consorzi che già siano o fossero regolarmente costituiti fra Società di produzione e lavoro, può essere affidata anche per trattativa privata l'esecuzione delle opere suddette, purchè l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole Società costituenti il Consorzio, secondo le norme vigenti.

Potrà pure essere consentito che la cauzione sia formata mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata, da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato.

Le concessioni contemplate nel presente articolo saranno fatte quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, le Società od i Consorzi presentino sufficienti garanzie di idoneità, stabilità e solvibilità per la regolare esecuzione delle opere da appaltarsi.

(Approvato).

Riparto degli stanziamenti relativi alle spese occorrenti per i lavori da eseguirsi in

« Calabria » durante gli esercizi finanziari dal 1906-907 al 1923-924.

Indicazione delle opere	Spesa autorizzata			Stanziamenti a tutto il 1905-906	Stanziamenti per gli esercizi finanziari:						Totale degli stanziamenti dal 1906-907 al 1923-924													
	da precedenti leggi	dalla legge 25 giugno 1906 n. 255	Totale		1906	1907	1908	1909	1910	1911		1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	
					1907	1908	1909	1910	1911	1912		1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	
Costruzione di strade nazionali e provinciali . . . . .	13,877,000	37,400,000	51,277,000	1,441,000	1,388,300	829,500	1,600,000	1,700,000	1,950,000	1,950,000	2,270,000	2,480,000	3,100,000	3,100,000	3,160,000	3,200,000	3,550,000	3,700,000	3,750,000	4,090,000	4,000,000	4,018,200	49,836,000	
Completamento della strada litoranea Ionica (tronchi Rossano-Cariati-Fiume-Nicà) . . . . .	»	2,000,000	2,000,000	»	»	»	»	»	»	»	»	100,000	500,000	500,000	500,000	400,000	»	»	»	»	»	»	»	2,000,000
Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare o sistemare . . . . .	»	10,086,000	10,086,000	»	50,000	310,000	800,000	880,000	900,000	910,000	760,000	770,000	560,000	600,000	530,000	440,000	390,000	390,000	450,000	440,000	500,000	406,000	10,088,000	
Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati . . . . .	»	3,557,000	3,557,000	»	50,000	114,000	160,000	140,000	140,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	230,000	230,000	230,000	300,000	330,000	350,000	260,000	273,000	3,557,000	
Strade comunali di accesso alle stazioni . . . . .	»	6,700,000	6,700,000	»	50,000	147,000	225,000	170,000	240,000	270,000	300,000	320,000	340,000	400,000	400,000	400,000	400,000	460,000	680,000	660,000	630,000	608,000	6,700,000	
Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua . . . . .	»	23,600,000	23,600,000	»	50,000	286,000	530,000	450,000	600,000	600,000	800,000	1,250,000	1,350,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,800,000	2,400,000	2,250,000	2,350,000	2,084,000	23,600,000	
Bonifiche . . . . .	20,576,250	8,880,000	29,456,250	2,290,000	800,000	900,000	1,500,000	1,500,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,886,250	1,350,000	1,630,000	27,166,250	
Porti ed opere marittime . . . . .	3,800,000	6,700,000	10,500,000	2,111,000	401,500	272,500	1,040,000	1,070,000	1,650,000	1,500,000	1,450,000	1,005,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8,389,000
Consolidamento di frane minaccianti abita i . . . . .	»	3,465,000	3,465,000	»	50,000	400,000	460,000	400,000	450,000	410,000	300,000	200,000	200,000	200,000	180,000	150,000	65,000	»	»	»	»	»	»	3,465,000
Strade ferrate . . . . .	32,000,000	12,000,000	44,000,000	2,500,000	»	500,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,500,000	3,000,000	3,000,000	3,700,000	4,700,000	4,700,000	4,800,000	5,300,000	4,700,000	1,300,000	300,000	»	»	»	41,500,000
Sussidi per fornire di acqua potabile i comuni . . . . .	»	5,000,000	5,000,000	»	50,000	1,000,000	50,000	100,000	100,000	150,000	200,000	200,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	300,000	300,000	300,000	500,000	500,000	»	5,000,000
	70,253,250	119,388,000	189,641,250	8,342,000	2,889,800	4,759,000	6,865,000	7,410,000	9,130,000	10,040,000	10,830,000	11,075,000	11,750,000	13,200,000	13,250,000	13,170,000	13,485,000	13,250,000	10,810,000	10,276,250	9,590,000	9,519,200	»	181,299,250

234

235

TABELLA B.

Nota di variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908, per la parte concernente i lavori nelle provincie calabresi.

Numero	Capitoli Denominazione	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 e con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziameti definitivi
	<b>Opere nelle provincie Calabresi.</b>			
	<b>STRADE.</b>			
	<i>Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.</i>			
	(Spese dipendenti dall'articolo 1, lettera f della legge 30 giugno 1904, n. 293).			
378	Sistemazione e consolidamento del quarto tronco della nazionale n. 61 (Catanzaro) . . . . .	34,000 >	— 10,000 >	24,000 >
379	Riparazione e consolidamento delle opere d'arte nel quinto tronco della strada nazionale n. 62 (Catanzaro) . . . . .	24,000 >	— 10,000 >	14,000 >
380	Consolidamento di frane, opere di difesa contro il fiume Angitola, costruzione di nuove opere d'arte e miglioramento di quelle esistenti nella strada nazionale n. 65 (Catanzaro) . . . . .	50,000 >	— 18,000 >	32,000 >
382	Sistemazione e consolidamento della frana Candelina lungo la strada nazionale n. 60 (Cosenza) . . . . .	40,000 >	— 20,000 >	20,000 >
383	Sistemazione di un ponte sul Busento nell'abitato di Cosenza lungo la strada nazionale n. 62 (Cosenza) . . . . .	10,000 >	— 10,000 >	<i>per memoria</i>
384	Sistemazione di alcuni tratti della strada nazionale n. 67, compresa la traversa di Gioia Tauro (Reggio Calabria) . . . . .	50,000 >	— 50,000 >	<i>per memoria</i>
			— 118,000 >	
	<i>Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato.</i>			
	(Spese dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297 e 30 giugno 1904, n. 293).			
391	Deviazione del tratto fra il passo di Monterosso ed il ponte Abate (Catanzaro) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 16).	50,000 >	— 36,000 >	14,000 >
391 <i>bis</i> (708)	Strada provinciale di 2 <sup>a</sup> serie da Belvedere per S. Agata e Lungro alle Saline di Lungro (Cosenza) . . . . . (Legge 27 giugno 1869, n. 5147 - n. 8).	>	+ 68,500 >	68,500 >
391 <i>ter</i> (707)	Strada provinciale di 2 <sup>a</sup> serie dalla nazionale fra Cosenza e S. Giovanni in Fiore per Longobucco a Rossano (Cosenza) . . . . . (Legge 27 giugno 1869, n. 5147 - n. 9).	>	+ 32,500 >	<i>per memoria</i>

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-1907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 11 LUGLIO 1907

## Segue Tabella B.

Capitoli		Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-08 con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamanti definitivi
Numero	Denominazione			
391 <i>quater</i>	Strada di 3ª serie da Catanzaro a Chiaravalle (Catanzaro) . . . . . (Legge 27 giugno 1869, n. 5147 - n. 14).	»	+ 5,000 »	5,000 »
391 <i>quinq.</i>	Strada di 3ª serie da Monteleone a Metramo sotto Rossano (Catanzaro) . . . . . (Legge 27 giugno 1869, n. 5147 - n. 15).	»	+ 20,000 »	20,000 »
391 <i>sezies</i>	Strada provinciale da Laureana per Radiceua sotto Bagnara (Reggio Calabria) . . . . . (Legge 27 giugno 1869, n. 5147 - n. 16).	»	+ 25,000 »	25,000 »
392	Strada da Nicastro alla marina di S. Eufemia (Catanzaro) . . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521 - n. 6).	15,000 »	+ 15,000 »	<i>per memoria</i>
393	Strada da un punto della nazionale n. 36 (ora n. 62) presso Soveria Mannelli alla nazionale n. 61 presso Santa Severina (Catanzaro) . . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521 - n. 7).	90,000 »	+ 50,000 »	140,000 »
394	Strada da S. Giovanni in Fiore a Cariati (Cosenza) . . . . . (Legge 20 maggio 1875, n. 2521 - n. 8).	90,000 »	- 60,000 »	30,000 »
396	Strada da Chiaravalle a Guardavalle (Catanzaro) . . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521 - n. 2).	80,000 »	- 80,000 »	<i>per memoria</i>
397	Strada da Porto Santa Venere per Briatico fino a raggiungere la provinciale di Tropea (Catanzaro) . . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521 - n. 25).	55,000 »	- 55,000 »	<i>per memoria</i>
397 <i>bis</i> (374)	Strada provinciale di 2ª serie da Mormauno per Papa-sidero a Scalea (Cosenza) . . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521 - n. 28).	»	+ 79,200 »	79,200 »
393	Strada da Rocca Imperiale alla Spirito Santo di Civita (Cosenza) . . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521 - n. 29).	110,000 »	- 150,000 »	40,000 »
398 <i>bis</i>	Strada provinciale di 3ª serie dalla marina di Catanzaro pel Vattiato a Cutro (Catanzaro) . . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521 - n. 60).	»	+ 20,000 »	20,000 »
398 <i>ter</i>	Strada dalla provinciale Nicastro S. Eufemia presso il torrente Bagni nell'innesto della Tirrena al ponte sul Savuto . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 84).	»	+ 33,000 »	33,000 »
398 <i>quater</i>	Strada dalla già nazionale 56 presso i Piè della Sala alla stazione ferroviaria di Simmeri (Catanzaro) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 87).	»	+ 5,000 »	5,000 »
399	Strada dal porto di Cotrone per la sella di Melissa e Cirò alla stazione di Cariati (Cosenza) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elen. III, n. 93).	50,000 »	- 50,000 »	<i>per memoria</i>
399 <i>bis</i>	Strada dal porto di Cotrone per la sella di Melissa e Cirò alla stazione di Cariati (Catanzaro) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 93).	»	+ 5,000 »	5,000 »

## Segue Tabella B.

Numero	Capitoli	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamanti definitivi
	Denominazione			
399 <i>ter</i>	Strada da Nocera per S. Mango, Martirano, Conflenti, Motta S. Lucia, Pedivigliano, Scigliano e Carpenzano alla nazionale delle Calabrie (Catanzaro) . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 94).	»	+ 15,000 »	15,000 »
399 <i>quater</i>	Compimento della provinciale Ionica da Reggio Calabria all'incontro della provinciale di serie Chiaravalle-Guardavalle (Reggio Calabria) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 95).	»	+ 34,700 »	34,700 »
401	Strada dalla marina di Fuscaldo alla nazionale delle Calabrie per la stazione e la strada provinciale costruita per Bisignano (Cosenza) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 112).	100,000 »	— 80,000 »	20,000 »
401 <i>bis</i>	Strada provinciale da Cosenza per Cerisano a Fiumefreddo (Cosenza) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 113).	»	+ 15,000 »	15,000 »
401 <i>ter</i>	Strada provinciale da Coraci sulla nazionale per Scigliano per i pressi di Altilla, Malito, Grimaldi, Aiello e Serra di Aiello alla ferrovia Eboli-Reggio (Cosenza) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 114).	»	+ 82,500 »	82,500 »
402	Strada litoranea tirrena da Sapri al confine di Catanzaro (Cosenza) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 118).	38,000 »	— 38,000 »	<i>per memoria</i>
402 <i>bis</i>	Strada provinciale da Plati alla stazione di Bovalino - Tronco Plati-Careri (Reggio Calabria) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 218).	»	+ 10,000 »	10,000 »
402 <i>ter</i>	Completamento della strada da Bovalino a S. Luca, Montalto, Nardello, S. Stefano, ai molini di Calanna, Sotira, Petto Gallico, Villa S. Giuseppe ed alla nazionale (tronchi da Bovalino a S. Luca e dalle Cambarie alla nazionale) e diramazione dai molini di Calanna, Sambatello e Gallico al ponte sul Torbido presso Reggio (Reggio Calabria) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 221).	»	+ 10,000 »	10,000 »
403	Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1906. . . . .	41,600 »	+ 14,600 »	56,200 »
404	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1906 . . . . .	30,000 »	»	30,000 »
405	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1906 (Spese fisse) . . . . .	40,000 »	»	40,000 »
406	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge			

LEGISLATURA X<sup>II</sup> - I<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 11 LUGLIO 1907

## Segue Tabella B.

Capitoli		Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziameti definitivi
Numero	Denominazione			
	3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali, nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1906 . . . . .	20,000 »	»	20,000 »
407	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1906 (Spese fisse) . . . . .	13,000 »	»	13,000 »
408	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1906 . . . . .	8,000 »	»	8,000 »
409	Spese casuali per il servizio delle costruzioni stradali nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1906 . . . . .	11,000 »	»	11,000 »
	<i>Lavori per la costruzione di strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare.</i> (Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, tabella B, n. 255).		- 71,500 »	
409 <i>bis-A</i>	Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare in provincia di Catanzaro . . . . .	»	+ 68,000 »	68,000 »
409 <i>bis-B</i>	Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare in provincia di Cosenza . . . . .	»	+ 260,000 »	260,000 »
409 <i>bis-C</i>	Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare in provincia di Reggio Calabria . . . . .	»	+ 115,000 »	115,000 »
409 <i>bis-D</i>	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio dei lavori delle strade comunali obbligatorie nelle provincie calabresi . . . . .	»	+ 10,000 »	10,000 »
409 <i>bis-E</i>	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori delle strade comunali obbligatorie nelle provincie calabresi (Spese fisse) . . . . .	»	+ 3,500 »	3,500 »
409 <i>bis-F</i>	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile addetto ai lavori delle strade comunali obbligatorie nelle provincie calabresi . . . . .	»	+ 1,500 »	1,500 »
409 <i>bis-G</i>	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio dei lavori delle strade comunali obbligatorie nelle provincie calabresi (Spese fisse) . . . . .	»	»	<i>per memoria</i>
409 <i>bis-H</i>	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio dei lavori delle strade comunali obbligatorie nelle provincie calabresi . . . . .	»	»	<i>per memoria</i>

## Segue Tabella B.

Numero	Capitoli	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 e con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamanti definitivi
	Denominazione			
409 bis-I	Spese inerenti allo studio di progetti per i lavori delle strade comunali obbligatorie non dotate di stanziamento proprio in bilancio e spese causali . . . . .	»	+ 2,000 »	2,000 »
	<i>Lavori per la costruzione di strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati.</i>		+ 460,000 »	
	(Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, tabella C, n. 255).			
409 bis-L	Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati in provincia di Catanzaro . . . . .	»	+ 34,000 »	34,000 »
409 bis-M	Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati in provincia di Cosenza . . . . .	»	+ 24,000 »	24,000 »
409 bis-N	Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati in provincia di Reggio Calabria . . . . .	»	+ 45,000 »	45,000 »
409 bis-O	Indennità fisse mensili, traserte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio dei lavori delle strade comunali di allacciamento dei comuni isolati nelle provincie calabresi.	»	+ 5,000 »	5,000 »
409 bis-P	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori delle strade comunali di allacciamento dei comuni isolati nelle provincie calabresi (Spese fisse) . . . . .	»	+ 3,000 »	3,000 »
409 bis-Q	Indennità fisse mensili, traserte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904 n. 66, al personale aggiunto del Genio civile addetto ai lavori delle strade comunali di allacciamento dei comuni isolati nelle provincie calabresi . . . . .	»	+ 1,500 »	1,500 »
409 bis-R	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio dei lavori delle strade comunali di allacciamento dei comuni isolati nelle provincie calabresi (Spese fisse) . . . . .	»	»	per memoria
409 bis-S	Indennità di traserte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio dei lavori delle strade comunali di allacciamento dei comuni isolati nelle provincie calabresi . . . . .	»	»	per memoria
409 bis-T	Spese inerenti allo studio di progetti per i lavori delle strade comunali di allacciamento dei comuni isolati nelle provincie calabresi non dotate di stanziamento proprio in bilancio e spese causali . . . . .	»	+ 1,500 »	1,500 »
			+ 114,000 »	

## Segue Tabella B.

Numero	Capitoli		Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziameti definitivi
	Denominazione				
	<i>Lavori per la costruzione di strade comunali di accesso alle stazioni.</i> (Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, tabella D, n. 255).				
409 bis-U	Strada comunale di accesso alle stazioni in provincia di Catanzaro . . . . .	»	+ 42,000 »	42,000 »	
409 bis-V	Strada comunale di accesso alle stazioni in provincia di Cosenza . . . . .	»	+ 48,000 »	48,000 »	
409 bis-X	Strade comunali di accesso alle stazioni in provincia di Reggio Calabria . . . . .	»	+ 46,000 »	46,000 »	
409 bis-Y	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio dei lavori delle strade comunali di accesso alle stazioni nelle provincie calabresi . . . . .	»	+ 5,000 »	5,000 »	
409 bis-Z	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in ser- vizio dei lavori delle strade comunali di accesso alle stazioni, nelle provincie calabresi (Spese fisse)	»	+ 3,000 »	3,000 »	
409 bis-A-a	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 mar- zo 1904, n. 66 al personale aggiunto del Genio ci- vile addetto al servizio dei lavori delle strade co- munali di accesso alle stazioni nelle provincie cal- abresi . . . . .	»	+ 1,500 »	1,500 »	
409 bis-B-a	Assegni mensili al personale avventizio addetto al ser- vizio dei lavori delle strade comunali di accesso alle stazioni, nelle provincie calabresi (Spese fisse)	»	»	<i>per memoria</i>	
409 bis-C-a	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio dei lavori delle strade comunali di accesso alle stazioni nelle provincie calabresi . . . . .	»	»	<i>per memoria</i>	
409 bis-D-a	Spese inerenti allo studio di progetti per i lavori delle strade comunali di accesso alle stazioni, nelle pro- vincie calabresi, non dotate di stanziamento proprio in bilancio e spese casuali. . . . .	»	+ 1,500 »	1,500 »	
			+ 147,000 »		
	<b>Acque.</b>				
	<i>Lavori per la sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua.</i> (Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, tabella K, n. 255).				
409 quater	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua in provincia di Catanzaro . . . . .	»	+ 62,000 »	62,000 »	

## Segue Tabella B.

Numero	Capitoli	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-08 e con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziameti definitivi
	Denominazione			
409 <sup>F</sup> quinq.	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua in provincia di Cosenza. . . . .	»	+ 67,000 »	67,000 »
409 <sup>F</sup> sexties	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua in provincia di Reggio Calabria . . . . .	»	+ 135,000 »	135,000 »
409 septies	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio dei lavori della sistemazione idraulica nelle provincie calabresi. . . . .	»	+ 10,000 »	10,000 »
409 octies	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile addetto al servizio dei lavori della sistemazione idraulica nelle provincie calabresi (Spese fisse). . . . .	»	+ 4,000 »	4,000 »
409 novies	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 86, al personale aggiunto del Genio civile addetto ai lavori della sistemazione idraulica nelle provincie calabresi. . . . .	»	+ 2,000 »	2,000 »
409 decies	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori della sistemazione idraulica nelle provincie calabresi (Spese fisse) . . . . .	»	+ 2,200 »	2,200 »
409 undec.	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori della sistemazione idraulica nelle provincie calabresi . . . . .	»	+ 800 »	800 »
409 duodec.	Spese inerenti allo studio di progetti per quelle opere di sistemazione idraulica nelle provincie calabresi non dotate di stanziamento proprio in bilancio e spese casuali . . . . .	»	+ 3,000 »	3,000 »
			+ 286,000 »	
	<b>Bonifiche.</b>			
	(Opere dipendenti dalle leggi 22 marzo 1900, n. 195, e 7 luglio 1902, n. 333).			
410	Bacino inferiore dei torrenti Caldanello, Raganello, Santanasso, Gronde, Esaro, Coscija, Fellone, Crati, San Mauro, e Malbrancato (Cosenza). . . . .	8,500 »	+ 31,500 »	40,000 »
411	Valle a destra del Crati e valli influenti tra Cosenza e la stretta di Tarsia (Cosenza). . . . .	8,500 »	+ 41,500 »	50,000 »
411-A (711)	Terreni paludosi tra i fiumi Fallao ed Esaro (Catanzaro) . . . . .	»	»	per memoria
411 bis	Laghi e torrenti paludosi tra Capo Suvero e la foce dell'Angitola (Catanzaro). . . . .	250,000 »	- 160,000 »	90,000 »
412	Bonifica di Caulonia (Reggio Calabria) . . . . .	33,000 »	- 33,000 »	per memoria
413	Pianura di Rosarno (Reggio Calabria). . . . .	20,000 »	+ 20,000 »	per memoria

## Segue Tabella B.

Capitoli		Somme approvate con lo stato di provvisione per il 1907-908 con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziameti definitivi
Numero	Denominazione			
413 <i>dis</i>	Pantani Grosso e Piccolo (Reggio Calabria) . . . . .	200,000	» — 110,000	» 90,000
414	Bacino inferiore dei fiumi Coriglianeto, Cino e Trionto (Cosenza) . . . . .	200,000	» + 20,000	» 220,000
414 <i>dis</i>	Bonifica del bacino inferiore dei fiumi di Abatemarco, Lao, Fiumarella, Castrocuoco, ecc. (Cosenza) . . .	»	» + 10,000	» 10,000
(Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, tabella E, n. 255).				
417 <i>dis</i>	Terreni paludosi fra l'Assi ed il fiume di Soverato (Ca- tanzaro) . . . . .	»	» + 25,400	» 25,400
417 <i>ter</i>	Terreni deficienti di suolo lungo le vallate del Mesima e del Marepotamo (Catanzaro) . . . . .	»	» + 18,000	» 18,000
417 <i>quater</i>	Terreni fra il torrente Lipuda ed il confine con la pro- vincia di Cosenza (Catanzaro) . . . . .	»	» + 26,500	» 26,500
417 <i>quinq.</i>	Paludi alle foci del Savuto e dell'Oliva fra il confine con la provincia di Catanzaro e la punta di Corica (Cosenza) . . . . .	»	» + 7,600	» 7,600
417 <i>sexies</i>	Pantani litoranei e plaghe pantanose fra la punta di Corica e il torrente S. Francesco (Cosenza) . . . .	»	» + 12,000	» 12,000
417 <i>septies</i>	Pantani litoranei e plaghe pantanose fra il torrente S. Francesco ed il torrente Aron (Cosenza) . . . .	»	» + 24,000	» 24,000
417 <i>octies</i>	Pantani litoranei e plaghe pantanose fra il torrente Aron e la fiumara di Diamante (Cosenza) . . . . .	»	» + 9,000	» 9,000
417 <i>novies</i>	Basse valli dei torrenti compresi fra il fiume Nicà ed il fiume Trionto (Cosenza) . . . . .	»	» + 150,000	» 150,000
417 <i>decies</i>	Basse valli dei torrenti compresi fra il Trionto ed il Cino (Cosenza) . . . . .	»	» + 22,000	» 22,000
417 <i>undec.</i>	Terreni paludosi latitanti alle sponde del tronco val- livo del torrente Stilaro (Reggio Calabria) . . . .	»	» + 4,500	» 4,500
417 <i>duodec.</i>	Terreni paludosi latitanti alle sponde del tronco val- livo del torrente Amendolea (Reggio Calabria) . . .	»	» + 13,000	» 13,000
417 <i>terdec.</i>	Pantano delle Saline (Reggio Calabria) . . . . .	»	» + 16,000	» 16,000
<i>Spese generali per le bonifiche.</i>				
418	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al per- sonale del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi . . . . .	18,000	» + 6,000	» 22,000

## Segue Tabella B

Numero	Capitoli	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-008 con la legge (disegno n. 637)	Variazioni che si propongono	Stanziameti definitivi
	Denominazione			
419	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche delle provincie calabresi (Spese fisse) . . . . .	13,000 »	+ 5,000 »	18,000 »
420	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all' art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 68, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche delle provincie calabresi . . . . .	5,000 »	+ 4,000 »	9,000 »
421	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi (Spese fisse) . . . . .	11,000 »	+ 3,000 »	14,000 »
422	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi . . . . .	5,000 »	+ 2,000 »	7,000 »
423 bis	Spese inerenti allo studio di progetti per opere di bonifica dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, non dotate di stanziamento proprio in bilancio e spese casuali . . . . .	»	+ 2,000 »	2,000 »
			+ 130,000 »	
	<b>Porti, spiagge, fari e canali.</b>			
	(Costruzione di nuove opere marittime e lacuali autorizzate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280).			
	<i>Porti di 1ª categoria.</i>			
424	Porto di Reggio Calabria - Ampliamento del porto e sistemazione di banchine . . . . .	94,000 »	- 94,000 »	<i>per memoria</i>
425	Porto di S. Venero - Prolungamento del molo di difesa (Catanzaro) . . . . .	<i>per memoria</i>	+ 63,000 »	63,000 »
	(Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906 tabella F, n. 255).			
426 bis	Pontile e boa nella rada di Pizzo (Catanzaro) . . . . .	»	+ 43,000 »	43,000 »
426 ter	Pontili di approdo, boa di ormeggio ed accessori alla spiaggia di Trebisacce (Cosenza) . . . . .	»	+ 20,000 »	20,000 »
426 quater	Porto di Villa S. Giovanni - Prolungamento delle difese (Reggio Calabria) . . . . .	»	+ 80,000 »	80,000 »
426 quinq.	Pontile di approdo, boe di ormeggio ed accessori alla spiaggia di Gioia Tauro (Reggio Calabria) . . . . .	»	+ 27,000 »	27,000 »
426 sexies	Pontile di approdo, boe di ormeggio ed accessori alla spiaggia di Siderno (Reggio Calabria) . . . . .	»	+ 1,000 »	1,000 »

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-1907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

## Segue Tabella B.

Capitoli		Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-1908 con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamenti definitivi
Numero	Denominazione			
<i>Spese generali per i porti.</i>				
427	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime nelle provincie calabresi . . . . .	1,000 >	+ 7,000 >	8,000 >
428	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime nelle provincie calabresi (Spese fisse). . . . .	5,400 >	+ 1,600 >	7,000 >
429	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime nelle provincie calabresi. . . . .	2,000 >	+ 900 >	2,500 >
431 bis	Spese inerenti allo studio di progetti per i lavori delle opere marittime, nelle provincie calabresi, non dotate di stanziamento proprio in bilancio e spese casuali . . . . .	>	+ 3,000 >	3,000 >
			+ 152,500 >	
<i>Frane.</i>				
(Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, tabella G, n. 235).				
431 ter	Consolidamento di frane minaccianti abitati nella provincia di Catanzaro . . . . .	>	+ 108,000 >	108,000 >
431 quater	Consolidamento di frane minaccianti abitati nella provincia di Cosenza . . . . .	>	+ 100,000 >	100,000 >
431 quinq.	Consolidamento di frane minaccianti abitati nella provincia di Reggio Calabria . . . . .	>	+ 92,000 >	92,000 >
431 sexies	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile, addetto al servizio dei lavori del consolidamento di frane nelle provincie calabresi . . . . .	>	+ 16,000 >	16,000 >
431 septies	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori del consolidamento di frane nelle provincie calabresi (Spese fisse). . . . .	>	+ 10,000 >	10,000 >
431 octies	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile addetto ai lavori di consolidamento di frane nelle provincie calabresi. . . . .	>	+ 5,000 >	5,000 >
431 novies	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori del consolidamento di frane nelle provincie calabresi (Spese fisse) . . . . .	>	+ 3,500 >	3,500 >

## Segue Tabella B.

Numero	Capitoli		Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-009 e con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamen <i>t</i> i definitivi
	Denominazione				
431 <i>decies</i>	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio dei lavori del consolidamento di frane nelle provincie calabresi . . . . .		»	+ 1,500 »	1,500 »
431 <i>undecies</i>	Spese inerenti allo studio di progetti per opere di consolidamento di frane nelle provincie calabresi, non dotate di stanziamento proprio in bilancio e spese casuali . . . . .		»	+ 4,000 »	4,000 »
	<b>Sussidi per acqua potabile.</b>			+ 400,000 »	
	(Spesa dipendente dalla legge 25 giugno 1906, n. 255).				
432 <i>bis</i>	Sussidi per fornire di acqua potabile i comuni delle provincie calabresi . . . . .		»	+ 1,000,000 »	1,000,000 »
	<b>Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, n. 255.</b>				
433	Costruzione di strade provinciali. . . . .		320,000 »	— 320,000 »	<i>soppresso</i>
434	Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare. . . . .		285,000 »	— 285,000 »	<i>soppresso</i>
435	Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati . . . . .		90,000 »	— 90,000 »	<i>soppresso</i>
436	Strade comunali di accesso alle stazioni. . . . .		90,000 »	— 90,000 »	<i>soppresso</i>
437	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua . . . . .		180,000 »	— 180,000 »	<i>soppresso</i>
438	Bonifiche. . . . .		180,000 »	— 180,000 »	<i>soppresso</i>
439	Porti ed opere marittime. . . . .		90,000 »	— 90,000 »	<i>soppresso</i>
440	Consolidamento di frane minaccianti abitati . . . . .		90,000 »	— 90,000 »	<i>soppresso</i>
441	Sussidi per fornire di acqua potabile i comuni . . . . .		100,000 »	— 100,000 »	<i>soppresso</i>
	(Spese generali dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, n. 255).				
441 <i>bis</i>	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 . . . . .		50,000 »	— 50,000 »	<i>soppresso</i>
441 <i>ter</i>	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spese fisse).		50,000 »	— 50,000 »	<i>soppresso</i>

## Segue Tabella B.

Capitoli		Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 e con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamenti definitivi
Numero	Denominazione			
441 <i>quater</i>	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 . . . . .	10,000 »	— 10,000 »	<i>soppresso</i>
441 <i>quinq.</i>	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spese fisse) . . .	10,000 »	— 10,000 »	<i>soppresso</i>
441 <i>sexies</i>	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 . . . . .	5,000 »	5,000 »	<i>soppresso</i>
			— 1,550,000 »	
<b>RIASSUNTO DELLE VARIAZIONI</b>				
<b>Strade:</b>				
	Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali . . . . .	»	— 118,000 »	»
	Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato . . . . .	»	— 71,500 »	»
	Lavori per la costruzione di strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare . . . . .	»	+ 460,000 »	»
	Lavori per la costruzione di strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati . . . . .	»	+ 114,000 »	»
	Lavori per la costruzione di strade comunali di accesso alle stazioni . . . . .	»	+ 147,000 »	»
<b>Acque:</b>				
	Lavori per la sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua . . . . .	»	+ 288,000 »	»
	Bonifiche . . . . .	»	+ 130,000 »	»
	Porti, spiagge, fari e fanali . . . . .	»	+ 152,500 »	»
	Frane . . . . .	»	+ 400,000 »	»
	Sussidi per acqua potabile . . . . .	»	+ 1,000,000 »	»
	Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 . . . . .	»	— 1,550,000 »	»
	Totale . . . . .		+ 950,000 »	

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1907-1908 » (N. 694).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1907-1908 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 694).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Mi permetta il Senato di esprimere la mia riconoscenza all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, per la perspicuità con cui egli ha illustrato un punto assai importante dell'azienda ferroviaria.

Intorno a siffatto argomento, io avevo già dato alcuni chiarimenti e in questo e nell'altro ramo del Parlamento, e ne aveva discusso con la sua grande competenza il mio illustre collega onor. Carcano: ma il relatore dell'Ufficio centrale ha voluto ancora con maggiore lucidità chiarire questo punto, che è di supremo interesse per la finanza nazionale e per il retto andamento della maggiore azienda di Stato, l'azienda ferroviaria.

Certo non poteva non fare grande impressione la circostanza che, mentre il prodotto delle ferrovie dello Stato era cresciuto rispetto a quello che era stato nell'anno finanziario 1904-1905, invece il prodotto netto versato al Tesoro era diminuito. Infatti, mentre il prodotto lordo del 1907-1908, ha raggiunto la cospicua cifra di 418,000,000, e quello del 1903-1907 è stato di L. 399,962,000 con un aumento di 18,038,000, il prodotto netto è diminuito nel 1906-1907 di L. 1,964,700.

Quale la spiegazione di questo fenomeno? che col crescere del prodotto lordo non cresce contemporaneamente il prodotto netto da versare al Tesoro? Parve da prima che questa fosse

la condanna dello esercizio di Stato, ma un più profondo e sereno esame dell'argomento ha potuto menare a ben diversa conclusione.

Infatti l'onor. relatore dell'Ufficio centrale ha notato che quando si faccia il paragone tra l'ultimo anno dell'esercizio sociale, ed il secondo anno dell'esercizio di Stato gli oneri del bilancio ferroviario 1907-1908 si accrescono per tre fattori molto importanti: manutenzione straordinaria, rinnovamento del materiale, lavori di miglioramento, interessi ed ammortamento dei capitali: L. 13,782,469; miglioramenti nel trattamento del personale (conseguenza di leggi del Parlamento e non di atti di ordinaria amministrazione) L. 18,960,000; formazione del fondo di riserva, L. 8,328,000, di guisa che c'è un aumento di spesa di L. 41,070,469; ed il versamento al Tesoro, se non vi fossero stati costesti oneri nuovi, indipendenti dall'esercizio assunto sul bilancio ferroviario dopo il 1904-05, sarebbe stato di L. 47,782,000 più 41,070,469, circa 88,852,469, sicché si sarebbe verificato un aumento nel prodotto di 75,000,000 circa, e un aumento nel prodotto netto da versare al Tesoro di 26,000,000 e non una diminuzione come quella che si è lamentata. Quindi il relatore conclude giustamente, che se non è del tutto giustificato, è certamente spiegato cotesto fenomeno che pareva la condanna dell'esercizio di Stato.

Che sia giustificato del tutto egli non dice come non lo direi io nè il direttore generale delle ferrovie, perchè nel primo momento dell'assunzione dell'azienda le difficoltà sono state così gravi e varie che si è dovuto forse spendere più di quello che in un periodo normale e calmo, come se l'esercizio fosse stato preparato di lunga mano, avremo speso.

Ecco la spiegazione della spesa più grave di quella che si sarebbe dovuto fare in periodo normale: ma io posso assicurare il Senato che via via l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato fa del denaro pubblico uso più parsimonioso e rigido che si possa, e confido che quando l'azienda avrà preso il suo aspetto calmo e normale otterremo delle economie notevoli rispetto al presente bilancio dell'azienda.

Devo però mettere in guardia il Parlamento contro un argomento che potrebbe forse più tardi farsi valere contro le ferrovie dello Stato. A misura che le ferrovie di Stato vanno spendendo i 910 milioni, che con grande larghezza

d' intenti il Parlamento ha votato per mettere le nostre ferrovie in condizione di rispondere ai bisogni del traffico, a misura che le ferrovie richiederanno al Tesoro i milioni necessari a tal fine (e li richiedono quando il bisogno lo esiga, poichè naturalmente la somma si spenderà in una lunga serie d'anni, non bastando avere i milioni, ma occorrendo il personale, gli studi ed il materiale), accadrà che gl'interessi e le quote di ammortamento cresceranno e quindi si aggiungerà ancora cotesto altro onere al bilancio delle ferrovie, per modo che a primo aspetto potrà sembrare che continui ancora la diminuzione del prodotto netto. Ma anche questo è un fenomeno transitorio nel bilancio delle ferrovie.

Quindi io conchiudo ringraziando il relatore dell'Ufficio centrale per la perspicua dimostrazione che ha fatto di cotesto importantissimo punto per l'azienda ferroviaria, e ripeto al Senato la promessa, che del denaro del bilancio delle ferrovie sarà fatto l'uso più parsimonioso che sarà possibile, perchè anche per i suoi risultati finanziari l'esercizio di Stato risponda alle speranze del paese.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. L'ottimo mio collega Gianturco mi ha prevenuto, esprimendo i sentimenti di riconoscenza, che io pure ho nell'animo, verso la Commissione di finanze e verso il diligentissimo suo relatore sul bilancio dell'entrata. Mi ha prevenuto, anche nel rendere evidente quanto sia efficace la dimostrazione contenuta in questa importante relazione del senatore Rattazzi, all'intento di rendere chiaro il conto dell'azienda ferroviaria. Aggiungerò soltanto come essa corrisponda pure al desiderio che in altra recente occasione esprimeva il presidente della Commissione di finanze senatore Finali, quando diceva essere conveniente chiarire e rettificare i nostri conti in modo di rendere agevoli le comparazioni fra i risultati della passata azienda sociale e i risultati dell'azienda ferroviaria di Stato. Su questo argomento non ho altro da dire, non ho che da associarmi alle chiare dichiarazioni fatte dal mio egregio amico Gianturco, sia per quanto riguarda le risultanze finanziarie at-

tuali, sia per i propositi di oculata amministrazione in riguardo all'avvenire.

Ho invece il dovere di fare brevi dichiarazioni su alcuni degli altri argomenti trattati dal senatore Rattazzi, nella sua succosa relazione.

Viene giustamente osservato che il bilancio dell'entrata per l'esercizio nuovo 1907-908 presenta una variazione assai notevole nel prodotto dell'imposta di ricchezza mobile. È una variazione che merita di essere chiarita.

L'imposta di ricchezza mobile, nell'esercizio 1906-907 testè chiuso, ha dato 8 milioni di più, nella parte che viene riscossa per ruoli; ed è probabile che tale aumento si mantenga e continui in avvenire. Nel bilancio nuovo, la previsione è modesta anche per questa parte, limitandosi a milioni 166 in luogo dei quasi 169 riscossi nell'anno precorso.

Si prevede poi la notata diminuzione di 79 milioni, nell'altra parte della imposta di ricchezza mobile che si riscuote per ritenuta. Ma giustamente osserva il relatore della Commissione che questa cifra di 79 milioni in meno non significa un fatto sfavorevole alla finanza, anzi significa l'opposto; poichè alla stessa somma di 79 milioni, che riscuotiamo in meno, va contrapposta una spesa minore di 99 milioni, la quale si spiega così: per 79 milioni si è scemata la spesa figurativa, essendosi sostituita una corrispondente diminuzione nell'interesse sul debito consolidato a quella che prima si chiamava la ritenuta per imposta di ricchezza mobile; per gli altri 20 milioni, si ha la vera e propria economia, effetto della conversione del debito consolidato, che allevia l'onere effettivo di un quarto per cento del debito stesso.

Passo ad altre importanti osservazioni fatte dalla Commissione di finanze sulle tasse degli affari.

Qui l'ottimo relatore esprime un augurio, al quale interamente mi associo, e cioè, che vengano presto quelle riforme da tempo allo studio, intese ad ammodernare il vecchio ordinamento delle tasse sugli affari. Ricorda egli opportunamente che è stata nominata, fin dal 1905, una Commissione Reale al detto scopo; ed è giustissimo il voto che il frutto dei suoi lavori si raccolga presto. Sarà ora gradita al Senato la notizia che il mio collega Lacava, ministro delle finanze, attende alacramente a far

proseguire quei lavori, ed è d'accordo con me anche nel proposito che, se mai lo studio completo di una intera amplissima riforma di tutta la complicata materia della tasse sugli affari richiedesse ancora del tempo, si abbiano a portare avanti al Parlamento, nel prossimo novembre, quei provvedimenti almeno che riguardano i punti più urgenti, dove sono i maggiori difetti, e intorno ai quali il bisogno della riforma è più maturo.

Ancora intorno alle tasse sugli affari, il senatore Rattazzi osserva come sieno aumentate le previsioni nei diversi cespiti e in ispecie, nelle tasse di bollo, in quelle di registro, e nelle concessioni governative; ma più ancora ferma l'attenzione sul prodotto delle tasse in surrogazione del registro e del bollo. Intanto, io noterò che le previsioni, per quanto sieno aumentate nel bilancio 1907-1908 in confronto del bilancio precedente, sono ancora però contenute in limiti molto prudenti; poichè le cifre proposte sono sensibilmente inferiori a quelle delle effettive riscossioni nell'esercizio 1906-1907.

Una simile avvertenza già faceva il senatore Finali, nel riferire sul bilancio di assestamento. Oggi, avendo io sott'occhio un prospetto riassuntivo di tutte le entrate principali del nostro bilancio fino al 30 giugno, posso dichiarare con maggiore esattezza che la somma riscossa per le tasse sugli affari nell'esercizio testè chiuso ammonta a L. 240,805,000, mentre la previsione assestata era di 232 milioni e mezzo. Nel nuovo bilancio 1907-1908, si iscrive, per lo stesso cespite, l'entrata complessiva di L. 235,500,000, ossia, cinque milioni abbondanti in meno della somma riscossa nell'esercizio precorso.

Ma ancora più di quest'osservazione, che pure dà luogo a riflessi confortanti, mi preme raccogliere un altro voto contenuto nella relazione del senatore Rattazzi. Egli nota molto opportunamente l'aumento ragguardevole avveratosi nel prodotto delle tasse in surrogazione del bollo e del registro: aumento di oltre 3 milioni in confronto dell'esercizio 1905-1906. Infatti, si riscossero lire 22,435,000 nell'esercizio ultimo, mentre nel precedente si erano avute lire 19,280,000. La causa va attribuita al notevolissimo sviluppo delle società commerciali. E da ciò l'onorevole relatore, a ragione, trae

motivo a liete considerazioni, in quanto il crescere delle società per azioni significhi progresso delle nostre industrie e dei nostri commerci. Sono in ciò interamente d'accordo con lui. Ma sono anche d'accordo con lui, quando fa un'altra riflessione ed esprime il voto che le nuove società e i nuovi titoli che esse recano sul mercato finanziario corrispondano davvero a nuovo rigoglio di vita economica positivo e reale, e non già ad operazioni artificiali che abbiano l'aspetto di giuochi di Borsa.

Su ciò la Commissione di finanze richiama l'attenzione del Governo, invocando provvedimenti intesi non già ad un passeggero interesse fiscale, ma piuttosto all'interesse generale del credito e della buona fede pubblica.

Intorno a così savie aspirazioni, a me corre l'obbligo di dichiarare che è fermo proposito del Governo di far presto delle proposte legislative, intese appunto ai fini indicati dal senatore Rattazzi. E anche prima di esse, il Governo potrà fare qualche cosa nello stesso senso, riformando il regolamento sulle Borse. Codesta riforma è in corso di esame, e tra breve si potrà per decreto Reale innovare le norme vigenti per le Borse e gli agenti di cambio, dando il necessario complemento alle modificazioni iniziate con decreto del 9 giugno scorso.

La riforma vuol essere ispirata al concetto di garantire la moralità delle operazioni di Borsa e la veridicità dei relativi listini o corsi; e così pure di tutelare meglio la sincerità dell'estimazione dei titoli delle società per azioni.

Con lo stesso intento, il Governo si propone di esaminare, e sta già esaminando, la parte del Codice di commercio che riguarda le società commerciali; ed io sono lieto di cooperare a tal fine coi miei colleghi della giustizia e dell'agricoltura, poichè ben scorgo come debbano armonizzare le cure per gl'interessi economici del paese con quelle per gl'interessi privati, e la ragionevole difesa di coloro che vogliono impiegare i loro capitali con la tutela delle ragioni più generali dello Stato, con l'interesse del Tesoro e del credito pubblico. (*Approvazioni*).

Dirò poche parole intorno ad altre osservazioni esposte dal senatore Rattazzi riguardo alle tasse di consumo.

In codesta classe di entrate dobbiamo prevedere una diminuzione, anzi, due diminuzioni: una è quella notata dal relatore, derivante dal di-

mezzato dazio sul petrolio; l'altra è prevedibile per minore importazione di grano, attese le notizie del raccolto in generale buone. Nell'esercizio testè chiuso, i diritti doganali e marittimi hanno dato nell'insieme, escluso il grano, 232 milioni o quasi, ossia, circa 34 milioni in più dell'anno precedente. Il dazio sul grano produsse L. 7,447,000 in meno. Quindi in complesso, dalle dogane si ebbe un maggior provento di oltre 26 milioni.

Riguardo al petrolio, la diminuzione portata alla misura unitaria del dazio, da 48 a 24 lire, ha prodotto e deve produrre certamente una diminuzione di provento. Però già si avvera in parte l'augurio fatto dal relatore: dal dazio meno gravoso deriva un aumento di consumo, che in parte compensa la perdita. Nei tre mesi di aprile, maggio e giugno, si accrebbe la importazione del petrolio di 22,156 quintali; quindi dal minore provento che, calcolato sulla quantità importata nell'anno precedente sarebbe stato di 16 milioni all'incirca, va detratta la somma di lire 531,000 corrispondente al petrolio introdotto in più; donde la perdita effettiva è di poco più di 15,000,000. Su queste basi è stata fatta la previsione per il nuovo esercizio, procedendo con molta prudenza, dacchè è presumibile che continuerà l'incremento del consumo e quindi l'attenuazione della perdita risultante dal dazio diminuito.

Un'ultima osservazione leggesi nella interessante relazione della Commissione di finanze, e riguarda le privative. Si rileva che, purtroppo, anche nel capitolo « lotto e tassa sulle tombole » si prevede un maggiore introito di un milione e mezzo. Di simile argomento il Senato si è occupato altre volte; oggi in base alle risultanze dell'esercizio chiuso al 30 giugno scorso, posso aggiungere con maggior esattezza, che nell'esercizio medesimo è avvenuto questo strano fenomeno, che le vincite al giuoco del lotto sono state inferiori a quelle dell'annata 1905-906 di quasi 11 milioni. La proporzionale delle vincite è stata appena del 42 per cento, mentre nell'esercizio precorso era stata del 56 per cento, e mentre la media normale è fra il 48 e il 49 per cento. Ho voluto rilevare questo fatto, perchè si troverà nel conto consuntivo un maggiore avanzo del quale non possiamo rallegrarci, nè per il lato morale della questione (su cui si intratteneva, giorni sono, il senatore Paterno-

stro), nè per il lato contabile e finanziario; poichè molto probabilmente nell'anno prossimo dovremo scontare l'effimero guadagno.

Rispetto ai servizi pubblici, poste e telegrafi, posso fare una lieve aggiunta alle osservazioni opportune della Commissione di finanze. Essa si compiace di vedere segnato, per tale cospite, un maggiore provento di un milione e mezzo, sulla somma di 103 milioni e mezzo scritta nell'ultimo bilancio assestato 1906-907. A me è grato poter aggiungere che in realtà, secondo le notizie fornitemi dall'amico e collega onor. Schanzer, nell'esercizio testè chiuso si ottenne un maggior prodotto di quasi 7 milioni, ossia, la complessiva somma di oltre 107 milioni. La nuova previsione, dunque, di 105 milioni, è improntata anch'essa, come tutte le altre, alla massima prudenza.

Detto questo, non voglio tediare di più il Senato. Nè credo occorra aggiungere, a quelle che ebbi l'onore di fare a questo alto Consesso, quando si discusse il bilancio di assestamento, altre dichiarazioni sul programma e sui propositi del Governo relativamente alle finanze e al tesoro dello Stato.

La relazione dell'onor. Rattazzi chiude con un augurio, che in forma cortesissima contiene un voto di fiducia nel Ministero e in pari tempo una esortazione o un monito. Io ringrazio la Commissione di finanze e il suo autorevole relatore dell'augurio, e anche del monito.

Certamente bisogna tener d'occhio il crescendo delle spese. Vero è che non sempre il Parlamento, quando vota spese nuove o aumenti di spese, ne calcola per intero tutte le conseguenze, sia sul bilancio corrente e sul prossimo, sia sui bilanci lontani; e purtroppo, quasi tutte le nuove spese hanno in loro stesse il germe della progressività.

Poniamo, ad esempio, i nuovi oneri, che sono ora i più frequenti, per riforme di organici e per nuove opere pubbliche. Le modificazioni degli organici portano pel primo anno un aumento che nei successivi esercizi si va ingrossando, per i sessenni, le pensioni e via dicendo. Le nuove opere poi celano quasi sempre le deficienze dei progetti e dei preventivi.

È dunque opportuno ripetere che, di fronte all'inevitabile crescendo delle spese, deve far buona guardia il ministro del tesoro. Fortunatamente però, egli può avere la fiducia di

farla con successo, per la ragione indicata prima, che cioè Governo e Parlamento sono concordi nella buona consuetudine di essere parchi e prudenti nella estimazione delle entrate.

Il bilancio che è stato così bene illustrato dal senatore Rattazzi si riepiloga nella previsione di un'entrata effettiva di un miliardo e ottocento milioni circa. Ora nell'esercizio chiuso col 30 giugno, noi abbiamo ottenuto un miliardo e ottocento milioni con le sole entrate *principali*, rimanendo da aggiungere tutti i prodotti delle entrate *minori*, le quali, come il Senato sa, nell'insieme importano una somma ragguardevole.

Non aggiungo altro: credo di aver detto abbastanza per giustificare l'azione del Governo e per spiegare i propositi dai quali esso è animato; credo di aver detto abbastanza per soddisfare ai giusti desideri della Commissione di finanze, alla quale mi è grato ripetere la mia viva e profonda gratitudine. (*Vive approvazioni*).

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Una breve dichiarazione debbo fare al Senato, in seguito a quanto ha detto il mio collega, ministro del tesoro. Accetto molto volentieri la raccomandazione della Commissione di finanze, per quanto riguarda la riforma delle tasse di registro e bollo. Anzi dirò al Senato che, inaugurando ultimamente i lavori della Commissione Reale, che attende allo studio della riforma di questi tributi, Commissione presieduta dall'egregio senatore Baccelli, io feci appunto rilevare l'opportunità e necessità che essa conducesse a termine sollecitamente l'opera sua, iniziata già da qualche tempo, affinché alla ripresa dei lavori parlamentari io fossi in condizione di presentare alcuni progetti di riforma. E confido che la Commissione mi presenterà i risultati concreti del suo lavoro, specialmente nella materia delle tasse di registro, di bollo e di successione, le principali del gruppo di entrate che vanno sotto il nome di tasse sugli affari. Nella stessa occasione io affermai precisamente il concetto che è stato testè manifestato dall'onorevole relatore Rattazzi, cioè che bisogna attenuare alcune asprezze delle disposizioni contenute nelle leggi vigenti per il registro e il bollo, pur mantenendo fermi i maggiori pro-

dotti all'erario. In conseguenza di che io sono lieto di poter confermare quanto ha detto il mio collega ministro del tesoro, che cioè, alla ripresa dei lavori parlamentari, noi saremo in grado di presentare alcuni progetti per la riforma delle tasse sugli affari.

RATTAZZI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RATTAZZI, *relatore*. Le risposte che hanno dato gli onorevoli ministri dei lavori pubblici, del tesoro e delle finanze alle brevi osservazioni che io ho esposto nella mia relazione, furono così cortesi e benevole che mi dispensano da lunghe parole. Io ho dovuto redigere una relazione molto rapida perchè il bilancio non fu presentato che nella tornata del 5 di luglio, ed allora solamente ho potuto conoscere quali erano le cifre precise, con le quali si chiudeva questo stato di previsione. Malgrado la brevità del tempo, mi sono fermato specialmente sul primo argomento, quello che si riferiva alle ferrovie, ossia ai redditi patrimoniali dello Stato. E ciò, non solo per l'importanza dell'argomento, ma anche perchè per la recente discussione che aveva avuto luogo al Senato in occasione della legge che deve regolare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e inoltre per le osservazioni del Presidente della Commissione di finanze, mi pareva doveroso, in argomento così grave, di attingere notizie precise sulla verità dei redditi di così gran parte del patrimonio dello Stato.

In fondo, io non ho fatto altro che illustrare le cifre che con la consueta chiarezza e rapidità aveva già esposte il ministro dei lavori pubblici, rispondendo alle osservazioni che nella discussione che si era fatta per la legge sull'Amministrazione delle ferrovie, aveva rivolto a lui il senatore Pisa, quelle tre partite sostanziali, le quali giustificano la differenza per cui invece di avere 88,000,000 di maggiori proventi, come avremmo avuto, ci troviamo ad averne soltanto 49. Ciò proviene appunto da quelle tre partite ora ricordate dall'onorevole ministro e cioè 18 milioni per il personale, 15 milioni circa per le maggiori spese e 8 milioni e mezzo per il fondo di riserva.

Io non ho sentito che il ministro dei lavori pubblici abbia rilevato un augurio che ho fatto, o che credo egli vorrà accogliere, ed è che si lasci in pace, per qualche tempo, dal Parla-

mento l'Amministrazione delle ferrovie di Stato. Se quell'Amministrazione sarà lasciata in quiete, ed alla direzione unicamente del ministro dei lavori pubblici, augurando che questi sia per molti anni l'onor. Gianturco, io credo che l'Amministrazione darà buoni effetti, non solo materiali, ma anche morali e politici, perchè il personale potrà ricostituirsi sopra una via serena, ed essere un elemento di ordine anziché di disordine per il paese.

L'onorevole ministro del tesoro ha fatto una rettifica sulla questione della ricchezza mobile. L'accetto pienamente, e l'errore di cifra in cui sono incorso, è stato una delle conseguenze della rapidità con cui ho dovuto esaminare i documenti che sono stati pubblicati.

L'onorevole ministro del tesoro ha osservato che io avevo richiamata la sua attenzione sulla riforma delle tasse sugli affari, e nella risposta che egli ha dato, ed a cui si è unito ora il ministro delle finanze, disse che si sarebbe sollecitato il lavoro della Commissione. Io non posso accettare interamente con soddisfazione le dichiarazioni ultime fatte dal ministro delle finanze, non credo che noi arriveremo alla riapertura della Camera col lavoro di quella Commissione interamente compiuto, e quand'anche si arrivasse ad un lavoro compiuto, la mole sarà così grave, per cui un riordinamento completo di quelle due importanti leggi, non si potrà compiere in una sola Legislatura. Perciò raccomanderei al ministro delle finanze di sollecitare dalla Commissione incaricata di tali studi, lo stralcio di quelle parti, specialmente per le tasse di bollo, che possono essere immediatamente applicate col vantaggio dell'economia del paese e della finanza.

Perciò, nell'accettare le sue dichiarazioni, io gli rivolgo questa raccomandazione.

Sulle tasse per le concessioni governative, il ministro del tesoro ha accolto con benevolenza le mie osservazioni d'ordine più morale che economico. Sulle tasse di concessioni governative egli potrà far poco, e vi sarà il ministro di agricoltura che rifletterà a quanto si dovrà fare in proposito.

Il provvedimento ultimo ch'egli ha preso riguardo alle Borse è stato, mi permetta dirlo, poca cosa, che non ha nessuna influenza non solo, ma che ha dato e dà luogo a contesta-

zioni. Quindi bisognerebbe piuttosto studiare più precisamente le disposizioni del Codice di commercio, riguardo alla costituzione delle società, ed al modo con cui esse si affermano e si presentano al pubblico. Là, piuttosto che con provvedimenti e decreti Reali che riguardano solo le Borse, si troverà il rimedio per impedire le frodi, che ora si stanno commettendo a danno del credito pubblico, e per le quali all'estero noi siamo molto male giudicati.

Infine l'onorevole ministro del tesoro ha accolto con la sua consueta cortesia l'augurio, ed egli ha detto monito, ma io non ho inteso rivolgergli dei moniti; io ho detto soltanto che, pur dichiarandoci pienamente soddisfatti per questi aumenti continui del gettito delle imposte, che mentre consolidano la finanza dello Stato sono pur segno evidente della maggiore prosperità del paese, raccomandavamo al Governo di stare in grande attenzione riguardo ad impegni che si assumono per le spese. Le spese sulle quali, io ho specialmente richiamato la mente dell'onorevole ministro, non sono già le spese straordinarie, perchè queste per la loro natura richiedono provvedimenti che non possono sfuggire alle cure del Governo e del Parlamento, ma sono le spese ordinarie che hanno un effetto continuativo; di queste dobbiamo preoccuparci, e, fra le maggiori, delle spese del personale.

Noi in meno di dieci anni abbiamo votato per circa 80 milioni di aumenti negli stipendi del personale, sia civile che militare. Abbiamo fatto benissimo, perchè dovevamo dare questa soddisfazione al personale, che in seguito alle riduzioni sugli stipendi del '97-'98, era stato ridotto a condizioni ristrette.

Noi non abbiamo fatto altro che il nostro dovere. Però dovremmo anche considerare se il numero del personale corrisponda interamente alle esigenze del servizio.

Io ricordo di avere imparato nei primi tempi che mi occupai di amministrazioni, che il primo dovere dell'Amministrazione è di avere poco personale, ben retribuito e che adempia al suo dovere.

Ora, al numero del personale il ministro del tesoro dovrà rivolgere la sua attenzione, e a mano a mano che si fanno vacanze, richiedere dai rispettivi Ministeri che si verifichi se negli uffici non vi sia esuberanza di personale, e se

questo corrisponda realmente alle esigenze dei servizi.

Io prego il ministro del tesoro a prendere in serio esame le conseguenze, dacchè questi aumenti di stipendio si ripercuoteranno sul capitolo delle pensioni.

Pochi giorni or sono, il presidente della nostra Commissione di finanze, trattando appunto delle pensioni diceva: È inutile avere posto il limite da non oltrepassare ogni anno, poichè non sappiamo, neppure ora, quali sono gl'impegni che abbiamo in base agli attuali ordinamenti.

Tra otto o dieci anni, quando andranno a riposo coloro a cui abbiamo fatto gli aumenti, non sappiamo a quali cifre arriveremo, e non so se il ministro del tesoro abbia potuto considerare quali saranno gli effetti di questi aumenti in un termine non molto remoto.

Concludendo, ringrazio il signor ministro del tesoro delle benevole risposte che mi ha dato, e nuovamente gli raccomando accurata atten-

zione sopra questo importante argomento. (*Approvazioni*).

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Nella mia non breve carriera parlamentare, ho dovuto constatare che le riforme troppo vaste e radicali finiscono spesso per naufragare; e, edotto di questa esperienza, nell'inaugurare, come diceva, i lavori della Commissione Reale, pregai il presidente di voler dividere il lavoro in vari progetti, in modo che ognuno non contenga molti articoli e riguardi una parte della complessa e intricata legislazione di cui si tratta.

L'onor. Rattazzi può essere sicuro che a questi concetti s'informerà l'opera mia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione dei capitoli che rileggo:

## TITOLO I.

## Entrata ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

## Redditi patrimoniali dello Stato.

1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico)	2,328,000	»
2	Redditi del patrimonio mobiliare del demanio . . . . .	1,750,000	»
3	Proventi dei beni del demanio pubblico . . . . .	2,750,000	»
4	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio . . . . .	830,000	»
5	Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico . . . . .	778,000	»
6	Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato . . . . .	74,000	»
7	Prodotto dei corsi e bacini d'acqua patrimoniali . . . . .	3,450,000	»
8	Fitti e prodotti dei beni in consegna all'amministrazione delle carceri, divenuti inservibili pel servizio carcerario e destinati alla vendita, da erogarsi per le spese di miglioramento e costruzione di fabbricati carcerari a norma dell' art. 2° della legge 10 febbraio 1898, n. 31.		<i>per memoria</i>
9	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	3,070,492	»
10	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato . . . . .	250,000	»
11	Interessi 3 65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13 milioni spettanti allo Stato giusta l'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325 . . . . .	469,620	25
12	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi . . . . .	194,000	»
13	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137) . . . . .	47,782,000	»
14	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano (Art. 29 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, n. 1406) . . . . .	62,000	»
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	63,788,112	25

LEGISLATURA XXII - 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	63,788,112 25
15	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza (Art. 89 del capitolato di concessione annesso alla legge 23 luglio 1854, n. 83) . . . . .	950,000 »
16	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti della ferrovia del Gottardo, al netto della quota spettante al municipio di Genova (art. 18 della convenzione internazionale 15 ottobre 1879, approvata con la legge 3 luglio 1871, n. 311, e articolo 1 della convenzione 26 settembre 1883 approvata con la legge 3 luglio 1884, n. 2519) . . . . .	<i>per memoria</i>
17	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti della ferrovia Monza-Calozio (articolo 285 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) . . . . .	<i>per memoria</i>
		<hr/> 64,738,112 25 <hr/>
<b>Contributi.</b>		
<i>Imposte dirette.</i>		
18	Imposta sui fondi rustici . . . . .	83,751,000 »
19	Imposta sui fabbricati : . . . . .	92,600,000 »
20	Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . .	229,400,000 »
		<hr/> 405,751,000 » <hr/>
<i>Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze.</i>		
21	Tasse di successione . . . . .	39,000,000 »
22	Tasse di manomorta . . . . .	5,500,000 »
23	Tasse di registro . . . . .	77,000,000 »
24	Tasse di bollo . . . . .	71,000,000 »
25	Tasse in surrogazione del registro e del bollo . . . . .	22,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 215,000,000 » <hr/>

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i>	215,000,000 »
26	Tasse ipotecarie . . . . .	8,000,000 »
27	Tasse sulle concessioni governative . . . . .	12,500,000 »
		235,500,000 »
	<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.</i>	
28	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie (Leggi 6 aprile 1882, n. 512, e 14 agosto 1874, n. 1945)	31,285,000 »
	<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri.</i>	
29	Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero . . . . .	900,000 »
	<i>Tasse di consumo.</i>	
30	Tasse di fabbricazione . . . . .	141,000,000 »
31	Dogane e diritti marittimi . . . . .	257,500,000 »
32	Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	49,501,570 48
33	Dazio di consumo della città di Roma . . . . .	1,000,000 »
		452,001,570 48
	<i>Privative.</i>	
34	Tabacchi . . . . .	237,000,000 »
35	Sali . . . . .	79,500,000 »
36	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori . . . . .	1,600,000 »
37	Lotto e tassa sulle tombole . . . . .	72,500,000 »
		390,600,000 »
	<i>Proventi di servizi pubblici.</i>	
38	Poste . . . . .	86,000,000 »
39	Corrispondenza telegrafica . . . . .	19,000,000
	<i>Da riportarsi</i>	105,000,000 »

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904 907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	105,000,000 »
40	Canoni, corrispondenza telefonica . . . . .	1,500,000 »
41	Anticipazioni eseguite da provincie, da comuni, da camere di commercio, da società e da privati per la pronta costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana e di nuove reti urbane (art. 29 del testo unico di legge sui telefoni, approvato con regio decreto 3 maggio 1903, n. 196, modificato colla legge 1° luglio 1906, n. 302).	<i>per memoria</i>
42	Prodotti delle reti telefoniche urbane . . . . .	200,000 »
43	Tasse di pubblico insegnamento . . . . .	11,200,000 »
44	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali . . . . .	5,850,000 »
45	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative . . . . .	1,360,000 »
46	Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1902, n. 185; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa . . . . .	<i>per memoria</i>
47	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti . . . . .	800,000 »
48	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della Istruzione pubblica . . . . .	90,000 »
49	Prodotto della vendita di pubblicazioni ufficiali relative a collezioni di antichità e d'arte, o a monumenti, edite a cura del Ministero dell'istruzione pubblica (Legge 12 giugno 1902, n. 185) . . . . .	<i>per memoria</i>
50	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e fogli provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari (Legge 30 giugno 1876, n. 3195) . . . . .	868,500 »
51	Proventi delle carceri . . . . .	5,900,000 »
52	Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313 e 5 luglio 1896, n. 314) . . . . .	22,000 »
53	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare . . . . .	<i>per memoria</i>
54	Proventi eventuali delle zecche . . . . .	50,000 »
55	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo . . . . .	166,600 »
		133,005,100 »

## Rimborsi e concorsi nelle spese.

56	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinario iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro . . . . .	3,977,966 31
57	Rimborso al Ministero del tesoro dagli altri Ministeri e da Enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'officina carte-valori di Torino (Legge 11 maggio 1865, n. 2285, e Regio decreto 19 agosto 1900, n. 332) . . . . .	2,386,785 »
58	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi delle somme fornite dal Tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti. (Legge 22 aprile 1905, n. 137, art. 9 e 10) (Interessi 3.75 per cento) . . . . .	3,308,511 89
59	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi sui certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi a termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 . . . . .	18,979,796 30
60	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa d'interessi corrisposti alle Società già esercenti le Reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 a termine dei contratti d'esercizio approvati con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'articolo 9 della legge 25 febbraio 1900, n. 56, e degli articoli 17 e 18 dei capitoli annessi alle Convenzioni 28 novembre 1901, approvate con la legge 30 dicembre 1901, n. 530, nonché del contratto 22 novembre 1893, approvato con Regio decreto 23 novembre 1893 . . . . .	500,000 »
61	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle finanze . . . . .	573,200 »
62	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti . . . . .	287,900 »
63	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica . . . . .	497,188 27
64	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (Legge 25 febbraio 1892, n. 71) . . . . .	1,845,788 85
65	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle Scuole tecniche governative (legge 12 luglio 1900, n. 256) . . . . .	1,424,605 43
66	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici (Legge 12 luglio 1900, n. 256) . . . . .	1,701,356 45
67	Concorsi universitarii e per istituti superiori (Legge 13 novembre 1859, n. 3725) . . . . .	844,722 67
	Da riportarsi . . . . .	36,327,821 17

	<i>Riporto</i> . . . . .	36,327,821 17
68	Concorsi per le scuole normali (Legge 12 luglio 1896, n. 293) . . . . .	197,293 »
69	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell' interno . . . . .	5,325,239 76
70	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici . . . . .	208,922 90
71	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti) . . . . .	904,600 »
72	Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2 <sup>a</sup> categoria (Legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905) . . . . .	1,545,525 33
73	Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2 <sup>a</sup> categoria (Legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905) . . . . .	647,318 72
74	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi . . . . .	4,007,000 »
75	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della guerra . . . . .	2,321,778 80
76	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della marina . . . . .	90,000 »
77	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio . . . . .	2,301,427 67
		53,876,927 35
	<b>Entrate diverse.</b>	
78	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle vulture catastali, ecc. . . . .	725,000 »
79	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni . . . . .	5,700,000 »
80	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al tesoro dello Stato . . . . .	1,800,000 »
81	Quota devoluta al tesoro dello Stato sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio e della gestione dei depositi giudiziari . . . . .	680,000 »
82	Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi riuvenute . . . . .	3,200 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	8,908,200 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	8,908,200 »
83	Somme iscritte sui libretti postali di risparmio e prescritte ai sensi delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779, 17 luglio 1898, n. 350 e 3 luglio 1902, n. 280, da devolversi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai . . . . .	<i>per memoria</i>
84	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge . . . . .	3,786,749 76
85	Proventi e ricuperi di portafoglio . . . . .	551,000 »
85 <i>bis</i>	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, per le liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato in attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito, giusta le leggi 25 giugno 1905 n. 261 e 23 dicembre 1906 n. 638.	<i>per memoria</i>
86	Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca . . . . .	<i>per memoria</i>
87	Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 486 . . . . .	<i>per memoria</i>
88	Interessi sul fondo <i>Detenuti</i> e sul fondo <i>Massa guardie carcerarie</i> (vecchio ruolo) destinati alle spese di miglioramento e costruzione dei fabbricati carcerari, a norma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31 . . . . .	<i>per memoria</i>
89	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli da reintegrarsi al capitolo <i>Rimonta</i> del bilancio del Ministero della guerra . . . . .	<i>per memoria</i>
90	Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (Legge 12 giugno 1902, n. 185). . . . .	<i>per memoria</i>
91	Diritti dovuti, giusta l'articolo 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima . . . . .	300,000 »
92	Somme prelevate dal fondo di riserva costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per epizoozie, agli effetti dell'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 . . . . .	<i>per memoria</i>
93	Diritti di segreteria nelle Regie Università (art. 68 del regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 21 agosto 1905 n. 638) . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	13,515,949 76

	<i>Riparto</i> . . . . .	13,515,049 76
94	Tassa speciale per sostenere le spese del corso di perfezionamento per i licenziati delle scuole normali (Regio decreto 19 gennaio 1905, n. 20). . . . .	<i>per memoria</i>
95	Importo delle eredità vacanti devolute allo Stato in virtù degli articoli 721 e 758 del codice civile, ed apertesi dal 26 agosto 1898, da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350 . . . . .	35,000 »
96	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse . . . . .	7,000 »
97	Entrate diverse dei Ministeri . . . . .	1,000,000 »
98	Entrate eventuali diverse dei Ministeri . . . . .	200,000 »
99	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso . . . . .	300,000 »
100	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale . . . . .	730,000 »
101	Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria Iª - Spese effettive . . . . .	1,675,000 »
		17,492,049 76
 <b>TITOLO II.</b>  		
<b>Entrata straordinaria</b>		
 <b>CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.</b>  		
<b>Rimborsi e concorsi nelle spese.</b>		
102	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie . . . . .	402,013 65
103	Contributo delle tre provincie di Foggia, Bari e Lecce interessate nella costruzione dell'Acquedotto Pugliese a termini dell'articolo 3 della legge 26 giugno 1902, n. 245 . . . . .	1,000,000 »
104	Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale dello Statò 17 febbraio 1884, n. 2016 . . . . .	33,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,525,013 65

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,525,913 65
105	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280 . . . . .	527,670 »
106	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime, in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56 . . . . .	408,400 »
107	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 13 marzo 1901, n. 102 . . . . .	701,000 »
108	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento e sistemazione del porto di Napoli (art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 351)	200,000 »
109	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento della banchina del porto di Torre Annunziata (legge 14 maggio 1906, n. 198) . . . . .	45,000 »
110	Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle società Adriatica, Mediterranea e Sicula (Art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550) . . . . .	23,620 93
111	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia . . . . .	<i>per memoria</i>
112	Rimborsi diversi di spese straordinarie . . . . .	854,356 52
113	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333 . . . . .	3,299,633 78
114	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia, ed altri introiti eventuali . . . . .	<i>per memoria</i>
115	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione per rendite di terreni bonificati tuttora in amministrazione del demanio . . . . .	130,000 »
116	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 57 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236 . . . . .	2,000 »
117	Rimborso eventuale da parte del Fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343 . . . . .	<i>per memoria</i>
118	Concorso del Comune di Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337) . . . . .	<i>per memoria</i>
		<hr/> 7,717,594 88 <hr/>

## Entrate diverse.

119	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 . . . . .	3,500 »
120	Somma corrispondente alle quote d'aggio pagate in meno della misura massima ai distributori secondari dei valori di bollo e destinata alla costituzione di un fondo pel miglioramento del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali (art. 6 della legge 3 marzo 1904, n. 68 e art. 14 del regolamento 16 luglio 1904, n. 458) . . . . .	per memoria
121	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero di agricoltura, industria e commercio saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (art. 53, 53 e 59 del regio decreto 20 novembre 1905, n. 661) . . . . .	43,605 87
122	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti dell'Agro romano, da riscuotersi e da versarsi all'erario dagli esattori delle imposte dirette, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (art. 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano e articolo 17 del relativo regolamento, approvati coi regi decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647 e 661) . . . . .	per memoria
123	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale <i>Vittorio Emanuele</i> in Roma . . . . .	per memoria
124	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella regia Biblioteca palatina di Parma. (Legge 9 luglio 1905, n. 388) . . . . .	per memoria
125	Ricavo dalla vendita di duplicati di oggetti di antichità e d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato (Legge 12 giugno 1902, n. 185) . . . . .	per memoria
126	Prodotto della vendita delle riproduzioni dei cimeli posseduti dalla biblioteca <i>Mediceo-Laurenziana</i> di Firenze, da destinarsi a lavori e ad acquisti per la biblioteca medesima (Legge 24 dicembre 1903, n. 490) . . . . .	per memoria
127	Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo Cinese e quelli delle Potenze interessate . . . . .	3,000,000 »
128	Entrate eventuali per fitto di erbe sulle ripe e sugli argini dei canali, per taglio di piantagioni, pel reddito della pesca, per estagli dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni . . . . .	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	3,047,105 87

	<i>Riporto</i> . . . . .	3,047,105 87
	in corso; per multe, ed ogni altro provento eventuale, in dipendenza delle opere di bonificazione (articolo 14 della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico) . . . . .	<i>per memoria</i>
129	Quota di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di pertinenza della Società pel risanamento di Napoli, da versarsi dal Ricevitore provinciale e dall'Esattore per essere accreditate al fondo pel risanamento (Legge 7 luglio 1902, n. 290, articolo 3) . . . . .	450,000 »
130	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6,000 delle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria da destinarsi a termini dell'art. 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 . . . . .	609,000 »
131	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6,000 nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Potenza, Napoli e della Calabria da destinarsi a termini dell'art. 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383. . . . .	1,991,000 »
132	Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti nel conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con Regio Decreto 22 marzo 1900, n. 195 . . . . .	<i>per memoria</i>
133	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche iscritto nel bilancio dell'amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al <i>deficit</i> del bilancio del Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma. (Legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186) . . . . .	<i>per memoria</i>
134	Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma del contributo pagato dal Tesoro dello Stato a favore della beneficenza romana in conformità dell'art. 9, comma 6°, della legge 30 luglio 1896, n. 343 . . . . .	<i>per memoria</i>
135	Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria Iª - Spese effettive . . . . .	<i>per memoria</i>
		6,097,105 87
	<b>CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.</b>	
136	Condorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (Leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048) . . . . .	<i>per memoria</i> »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	

LEGISLATURA, XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-1907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	1 »
137	Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa iscritti nella categoria II <sup>a</sup> - Costruzione di strade ferrate - del bilancio del Ministero dei lavori pubblici . . . . .	<i>per memoria</i>
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Vendita di beni ed affrancamento di canoni.		
138	Vendita di beni immobili esclusi quelli dell'asse ecclesiastico . . . . .	1,000,000 »
139	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia) . . . . .	500,000 »
140	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico . . . . .	940,000 »
141	Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici . . . . .	200,000 »
142	Prodotto delle miniere dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di Polonica . . . . .	125,000 »
143	Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (Art. 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319, ed art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) . . . . .	<i>per memoria</i>
144	Ricavo dall'alienazione di navi e di materiali provenienti da residui della lavorazione o non utilizzabili nei Regi arsenali destinato alla spesa straordinaria della riproduzione del naviglio (Leggi 13 giugno 1901, n. 258, e 13 dicembre 1903, n. 473) . . . . .	<i>per memoria</i>
145	Ricavo dalle alienazioni di opere fertilizzanti, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinato ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari . . . . .	<i>per memoria</i>
146	Prodotto della vendita dell'area già destinata alla costruzione del Policlinico in Roma da erogarsi nelle spese di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1893, n. 458 . . . . .	<i>per memoria</i>
147	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro . . . . .	13,840 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	2,778,840 »

	<i>Riparto</i> . . . . .	2,778,840 »
148	Capitale corrispondente alle azioni della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza che saranno estratte per l'ammortamento fra quelle convertite in rendita consolidato 5 per cento e fra quelle di proprietà dello Stato ancora in circolazione. (Atto di cessione della linea allo Stato approvato col Decreto luogotenenziale 12 luglio 1859) . . . . .	140,000 »
		2,918,840 »
	<b>Accensione di debiti.</b>	
149	Somme da versarsi dalla Cassa depositi e prestiti per eseguire anticipatamente lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica, ai termini dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1902, n. 547 . . . . .	<i>per memoria</i>
150	Somma da ricavarci, nei modi previsti dall'art. 1 della legge 25 giugno 1905 n. 261, per far fronte ai pagamenti da eseguirsi dallo Stato alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza della liquidazione delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (art. 1 e 2 della legge 22 aprile 1905, n. 137 e leggi 15 luglio 1906 nn. 324-325) . . . . .	<i>per memoria</i>
151	Somma da ricavarci per far fronte alle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per lavori e provvisto di materiale rotabile occorrenti a sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 ed al successivo aumento del traffico (Leggi 22 aprile 1905, n. 137, e 19 aprile e 15 luglio 1906, nn. 127 e 324) . . . . .	94,000,000 »
152	Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42 per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle regioni scuole all'estero . . . . .	<i>per memoria</i>
153	Anticipazione da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58, lettera c, della legge 31 marzo 1904, n. 140). . . . .	<i>per memoria</i>
154	Anticipazioni fatte dal Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni a termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 (art. 57 del regolamento approvato con regio decreto 20 novembre 1905, n. 661) . . . . .	<i>per memoria</i>
155	Somministrazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio a tenore dell'art. 29 del testo unico delle leggi per il bonificamento dell'Agro romano approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, per mutui di favore ai proprietari che eseguiscano opere di bonificamento (articolo 116 del regolamento approvato con regio decreto 20 novembre 1905 n. 661) . . . . .	2,000,000 »
		96,000,000 »

<b>Rimborsi di somme anticipate dal tesoro.</b>		
156	Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni per i lavori del Tevere, nonchè delle spese cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari del bilancio	132,886 62
157	Rimborso dal Comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi	217,774 98
158	Rimborso di somme dovute da Provincie, Comuni e Corpi morali per debiti al 30 giugno 1901 sistemati ai sensi della legge 8 dicembre 1901, n. 497	1,590,719 56
159	Annualità a carico della provincia di Potenza per contributo nelle spese dello Stato a termini della legge 31 marzo 1904, n. 140, sui provvedimenti a favore della Basilicata	81,000 »
160	Rimborso da parte dell'Amministrazione degli ospedali di Roma in conto dell'anticipazione di L. 700,000 fatta dallo Stato per provvedere alla sistemazione del servizio delle Casse (art. 5 della legge 8 luglio 1903, n. 321)	140,000 »
161	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi a termini della legge 25 giugno 1905, n. 261.	6,167,793 50
162	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento delle somme fornite dal Tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti (Legge 22 aprile 1905, n. 187, art. 9 e 10)	943,898 31
163	Riscossione di anticipazioni varie	99,075 04
		<b>9,373,148 01</b>
<b>Anticipazioni al tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori.</b>		
165	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (Art. 47 della legge 1 <sup>o</sup> marzo 1886, n. 3682)	<i>per memoria</i>
166	Anticipazione dei comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'art. 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280	<i>per memoria</i>
<b>Partite che si compensano nella spesa.</b>		
167	Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate	3,500,000 »
<i>Da riportarsi</i>		3,500,000 »

\* Il capitolo n. 164 venne trasportato alla rubrica « Ricuperi diveri » col n. 179 bis.

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-07 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	3,500,000 »
168	Ricupero delle anticipazioni date al Ministero della guerra pel servizio di cassa dei corpi dell'esercito . . . . .	8,000,000 »
169	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali . . . . .	170,000 »
170	Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati . . . . .	32,000 »
171	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali . . . . .	680,000 »
172	Prodotto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382 . . . . .	<i>per memoria</i>
173	Entrate proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (articoli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906) . . . . .	194,000 »
174	Entrate proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione (articoli 9 e 16 della legge 22 luglio 1906) . . . . .	60,000 »
175	Rimborso da parte della Repubblica di S. Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'art. 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446)	9,310 04
176	Somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili compresi nella tabella A annessa all'allegato M, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 . . . . .	10,043,635 »
177	Anticipazione dalla Cassa centrale di Risparmio e Depositi in Firenze della somma occorrente per la esecuzione delle opere e dei lavori d'un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale Nazionale in Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337) . . . . .	<i>per memoria</i>
178	Ricupero delle anticipazioni fatte alla Cassa Depositi e Prestiti pel fondo di ammortamento stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166) . . . . .	<i>per memoria</i>
		22,688,945 04
	<b>Ricuperi diversi.</b>	
179	Capitale corrispondente alle obbligazioni del Tirreno convertite in rendita consolidata 4.50 per cento netta e che avrebbero dovuto essere ammortizzate durante l'esercizio finanziario mediante acquisti a corso di borsa . . . . .	1,720,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,720,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,720,000 »
179 <i>bis</i>	Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle Strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato in forza dell'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325 . . . . .	62,402 05
180	Ricupero di somme da reintegrarsi nel bilancio passivo a capitoli della categoria III <sup>a</sup> - Movimento di capitali . . . . .	<i>per memoria</i>
		1,782,402 05
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
181	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	16,524,729 61
182	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati od in sospeso . . . . .	5,052 60
183	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo . . . . .	15,236 25
184	Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori . . . . .	1,558,260 »
185	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo . . . . .	119 40
186	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori . . . . .	389,565 »
187	Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato . . . . .	10,000,000 »
188	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa . . . . .	4,738,447 50
189	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al Comune ed alle spese di riscossione . . . . .	16,389,817 50
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	49,621,227 86

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 11 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	49,621,227 68
190	Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi, per l'iscrizione degli operai nella Cassa nazionale di previdenza . . . . .	400,000 »
191	Somme da prelevarsi dal conto corrente colla Cassa depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195) . . . . .	10,744,657 14
192	Aumento alle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e a piccola velocità sulle ferrovie dello Stato, da destinarsi a colmare la quota a carico dello Stato del disavanzo al 30 giugno 1885 delle Casse pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario (Leggi 29 marzo 1900 n. 101, 22 aprile 1905 n. 137, 28 giugno e 15 luglio 1906 nn. 261 e 324). . . . .	7,950,000 »
193	Ricupero di somme da reintegrarsi nel bilancio passivo a capitoli della categoria IV <sup>a</sup> - Partite di giro . . . . .	<i>per memoria</i>
		68,715,885 »

**RIASSUNTO PER TITOLI****TITOLO I.****Entrata ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.**

	Redditi patrimoniali dello Stato . . . . .	64,738,112 25
Contributi	Imposte dirette . . . . .	405,751,000 »
	Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze . . . . .	235,500,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici . . . . .	31,285,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri . . . . .	900,000 »
	Tasse di consumo . . . . .	452,001,570 48
	Privative . . . . .	390,600,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,580,775,682 73

	<i>Riporto</i>	1,580,775,682 73
Proventi di servizi pubblici . . . . .		133,005,100 »
Rimborsi e concorsi nelle spese . . . . .		53,876,927 35
Entrate diverse . . . . .		17,492,949 76
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria		1,785,150,659 84
 TITOLO II. Entrata straordinaria <hr/>		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rimborsi e concorsi nelle spese . . . . .		7,717,594 88
Entrate diverse . . . . .		6,097,105 87
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria		13,814,700 75
 CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE . . . . .		
 CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Vendita di beni ed affrancamento di canoni . . . . .		2,918,840 »
Accensione di debiti . . . . .		96,000,000 »
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro . . . . .		9,373,148 01
Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori . . . . .		»
Partite che si compensano nella spesa . . . . .		22,688,945 04
Ricuperi diversi . . . . .		1,782,402 05
TOTALE della categoria terza		132,763,335 10
TOTALE del titolo II. — <i>Entrata straordinaria</i>		146,578,035 85
TOTALE dell'entrata reale (ordinaria e straordinaria)		1,931,728,695 69
 CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO . . . . .		
		68,715,885 »

## RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Entrate effettive	Parte ordinaria . . . . .	1,785,150,659 84
	Parte straordinaria . . . . .	13,814,700 75
		<hr/> 1,798,965,360 59
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria) .		»
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . .		132,763,335 10
	Totale dell'entrata reale . . . . .	<hr/> 1,931,728,695 69
Categoria IV. — Partite di giro . . . . .		68,715,885 »
	TOTALE GENERALE . . . . .	<hr/> 2,000,444,580 69

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

	PARTE ORDINARIA		PARTE STRAORDINARIA		INSIEME					Partite di giro	TOTALE generale (Colonne 9 e 10)	
	Entrate e spese effettive 1	Entrate e spese effettive 2	Costruzione di strade ferrate 3	Movimento di capitali 4	Totale (Colonne 2, 3 e 4) 5	Entrate e spese effettive 6	Costruzione di strade ferrate 7	Movimento di capitali 8	Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 5) 9			10
Entrata . . . . .	1,785,150,659.84	13,814,700.75	»	132,763,335.10	146,578,035.85	1,798,965,380.59	»	132,763,335.10	1,931,728,695.69	68,715,885	»	2,000,444,580.69
Spesa:												
Ministero del tesoro . . . . .	606,577,533.79	10,746,796.50	»	143,411,509.24	154,158,305.74	617,324,330.29	»	143,411,509.24	760,725,839.53	10,435,817.70	»	771,171,657.32
Id. delle finanze . . . . .	239,261,531.85	3,964,876	»	1,026,000	4,990,876	243,226,407.85	»	1,026,000	244,252,407.85	32,991,291.04	»	277,243,698.89
Id. di grazia, giustizia e culti . . . . .	43,954,813.21	21,898.43	»	»	21,898.43	43,976,711.64	»	»	43,976,711.64	161,913.43	»	44,138,625.07
Id. degli affari esteri . . . . .	16,181,796.32	815,930	»	»	815,930	16,997,726.32	»	»	16,997,726.32	207,352	»	17,205,078.32
Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	75,341,628.65	3,847,532.26	»	»	3,847,532.26	79,189,160.91	»	»	79,189,160.91	1,569,756.91	»	80,758,917.82
Id. dell'interno . . . . .	95,760,203.72	2,535,061.97	»	»	2,535,061.97	98,295,265.69	»	»	98,292,265.69	1,630,246.00	»	99,925,511.78
Id. dei lavori pubblici . . . . .	30,043,900	60,437,550	10,200,000	217,250	70,854,800	90,481,450	10,200,000	217,250	100,898,700	11,120,556.30	»	112,019,256.30
Id. delle poste e dei telegrafi . . . . .	98,977,104.41	2,428,901.76	»	»	2,428,901.76	101,406,006.17	»	»	101,406,006.17	607,495.48	»	102,013,501.65
Id. della guerra . . . . .	270,050,000	»	»	»	»	270,050,000	»	»	270,050,000	7,085,066.86	»	277,135,066.86
Id. della marina . . . . .	120,728,861.32	13,692,000	»	3,500,000	17,192,000	134,420,861.32	»	3,500,000	137,920,861.32	2,702,188.96	»	140,623,050.28
Id. di agricol. indust. e comm. . . . .	18,935,122.93	4,550,300	»	»	4,550,300	23,485,422.93	»	»	23,485,422.93	204,200.14	»	23,689,623.07
	1,615,812,496.20	103,040,846.92	10,200,000	148,154,759.24	261,395,606.16	1,718,853,343.12	10,200,000	148,154,759.24	1,877,208,102.36	68,715,885	»	1,945,923,987.36
Avanzo . . . . .	+ 169,338,163.64	»	»	»	»	+ 80,112,017.47	»	»	+ 54,520,593.33	»	»	+ 54,520,593.33
Disavanzo . . . . .	»	- 89,226,146.17	-10,200,000	-15,391,424.14	- 114,817,570.31	»	-10,200,000	-15,391,424.14	»	»	»	»

PRESIDENTE. Darò ora lettura degli articoli coi quali si approvano i diversi stanziamenti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(Approvato).

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1908 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'art. 1° della legge 26 luglio 1868, n. 4513.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, n. 4513, è mantenuto, pel periodo suddetto, limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale, ai termini dell'art. 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, art. 1° della legge 10 luglio 1887, n. 4665, ed art. 1°, ultimo capoverso, della legge 21 gennaio 1897, n. 23.

L'aumento dell'imposta di ricchezza mobile, determinato dall'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è mantenuto, pel periodo suddetto, soltanto per i redditi delle colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'art. 9 dell'allegato N alla legge suddetta.

(Approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali di imposta sui terreni nel compartimento Ligure-Piemontese restano fissati, per il periodo di cui all'articolo precedente, nella misura stabilita dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

(Approvato).

Art. 4.

È continuata al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme

in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia e al Banco di Sicilia.

(Approvato).

Art. 5.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, cioè:

*Entrata e spesa effettiva.*

Entrata . . . . . L.	1,798,965,360.59
Spesa . . . . . »	1,718,853,343.12
Avanzo effettivo . L. +	<u>80,112,017.47</u>

*Costruzione di strade ferrate.*

Entrata . . . . . L.	»
Spesa . . . . . »	10,200,000 »
Eccedenza passiva L. —	<u>10,200,000 »</u>

*Movimento di capitali.*

Entrata . . . . . L.	132,763,335.10
Spesa . . . . . »	148,151,759.24
Eccedenza passiva L. —	<u>15,391,424.14</u>

*Partite di giro.*

Entrata . . . . . L.	68,715,885 »
Spesa . . . . . »	68,715,885 »

*Riassunto generale.*

Entrata . . . . . L.	2,000,444,580.69
Spesa . . . . . »	1,945,923,987.36
Differenza attiva . L. +	<u>54,520,593.33</u>

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto; prego i signori senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

**Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma » (N. 715).**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma ».

Do lettura del disegno di legge:

**Articolo unico.**

In aggiunta ai fondi già autorizzati con le precedenti leggi per la costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia in Roma, è autorizzata la maggiore spesa di lire 3,620,000, da stanziarsi al cap. 91 del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1906-1907.

Dichiaro aperto la discussione su questo disegno di legge.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Questo disegno di legge ispira a tutti rigore, e forse asprezza di apprezzamenti.

Il Palazzo di Giustizia davvero rappresenta una pagina malinconica dell'Amministrazione pubblica. Non sono competente nel giudicarlo dal lato artistico; ma non posso non ripetere, anche con i moltissimi, che è indegno di Roma. Quello che sappiamo tutti è che questo palazzo dal lato finanziario è un vero disastro, poichè deliberato in base ad un preventivo di soli 10,000,000, costa già allo Stato, fino ad oggi, oltre 33,000,000, e in forza della legge che ora discutiamo costerà 37,000,000, senza neanche poter dire di avere finito; perchè sono preannunziate altre richieste non indifferenti di denaro.

Discutere di ciò, anche in un'ora in cui il Senato non avesse il legittimo desiderio di por termine ai suoi lavori, sarebbe opera improduttiva di effetti, salvo quello di consacrare

negli atti di questo alto Consesso una considerazione melanconica.

Ma purtroppo il Palazzo di Giustizia non è soltanto un orrore dal lato artistico, ed un disastro dal lato finanziario, ma è un continuo motivo di sospetti per i modi tenuti ed anche per i mezzi usati nelle varie contestazioni o giudizi.

Ed ora siamo in presenza di un lodo impressionante.

In forza di un atto compromissorio si stabilì che tutte le contestazioni dovessero essere giudicate da un collegio arbitrariamente composto di determinati funzionari. In un giorno la ditta appaltatrice, incoraggiata da quello che era accaduto innanzi, cioè di vedere quasi sempre accolte, e favorevolmente, tutte le sue domande che aveva fatte, domandò che per assunte colpe dello Stato, consistenti in un ritardo di pochi giorni nell'adempimento di un patto, le si dovesse dare ancora altri 6,000,000 di rifacimento di danni, somma che (l'appétit vient en mangeant) arrivò ad 8,000,000 dinanzi al Collegio arbitramentale.

È curioso: un palazzo che doveva costare 10,000,000, solamente per danni ed interessi derivanti da una mancanza di un patto, e non principale, avrebbe dato il diritto a danni ed interessi per 8,000,000!

Si costituì il Collegio arbitramentale, come risulta dagli atti presentati al Parlamento, di due consiglieri di Stato che rispondono ai nomi: comm. Attilio Bruniati e comm. Enrico Galluppi, deputati al Parlamento, Nicola Verdinois e Giuseppe Botto, ispettori, mi pare, del Genio civile, nonchè di un magistrato nella persona del signor Tommaso Mosca. Questo Collegio arbitramentale esclude la colpa da parte dello Stato; ma, malgrado ciò, diede i danni e interessi a favore della Ditta istante.

Io non posso procedere ad una disamina del lodo senza confondere i diversi poteri dello Stato. Noi siamo potere legislativo; non possiamo qui discutere le sentenze, sieno di magistrati ordinari, sieno di magistrati straordinari. Il lodo ormai rappresenta una *res iudicata*, che s'impone a tutti ed anche a noi, ond'è che non potrò neanche negare il mio voto a favore di questa legge, perchè non posso negare al Governo del Re i mezzi per soddisfare a questo suo debito in esecuzione del lodo.

Ma io vedo, per esempio, per dirne una, che al numero 1° del dispositivo di questo lodo, la condanna a carico dello Stato di lire 612,265.57 per maggior consumo e deprezzamento dei legnami per ponti di servizio e ferramenti relativi; e non posso non considerare che quel materiale, per avere tale danno in pochi giorni, dovrebbe in ragione e proporzione valere una somma di oltre 100 milioni. E ciò dopo essere stata esclusa la colpa da parte dell'Amministrazione dello Stato!

Fatto questo rilievo, non oso aggiungerne altro, quantunque mi sentissi quasi trascinato a notare che è stato anche attribuito a favore della Ditta istante 1,744,073 lire e 37 centesimi, in ordine alla sedicesima partita « aumenti di mercedi agli operai in seguito agli scioperi dopo il maggio 1901 », attribuzione che, dopo l'esclusione della colpa, pregiudica altre teorie giuridiche, che non posso fare perchè devo rispettare la cosa giudicata.

La Giunta di bilancio della Camera dei deputati presentò al Governo un ordine del giorno; ed il Governo fece, anche in questa circostanza, molto lodevolmente, il suo dovere, accettandolo. Poichè la nostra Commissione di finanze ricorda quest'ordine del giorno e propone a noi di prendere atto delle dichiarazioni dal Governo fatte innanzi alla Camera dei deputati, cioè di accettarlo e di eseguirlo, io reputo utile ricordare a noi tutti le gravi parole di tale risoluzione.

Essa dice:

« La Camera, considerando che dei ritardi dai quali nella vertenza dell'Amministrazione dello Stato con l'impresa Borrelli per il Palazzo di Giustizia, derivò la condanna dello Stato al pagamento di enormi indennità (Sentenza arbitrata 18 aprile 1907), è doveroso ricercare rigorosamente le responsabilità, affinchè gli interessi dei contribuenti non vengano per colpa di alcuno impunemente offesi »;

(Questo è in quanto a coloro che avrebbero dato luogo a quei ritardi, onde la contestazione).

« Considerando che la clausola compromissoria, quale di regola viene introdotta nei contratti dello Stato, per la costituzione anche del Collegio arbitrale a mezzo di funzionari governativi, non pare abbia corrisposto a quegli intenti di ottenere giustizia migliore e meno costosa, che la determinarono;

« Fa invito al Governo: 1° di ricercare e riferire da chi e per quali cause derivarono i ritardi per cui venne con la sentenza 18 aprile 1907 giudicato dovere dello Stato prestare il risarcimento; 2° di studiare o riferire altresì quali risultati si siano ottenuti dalla clausola compromissoria, e se convenga o meno escludere dalle funzioni di arbitro i funzionari dello Stato ».

Io non saprei abbastanza raccomandare al Governo la più rigida e la più sollecita esecuzione del compito assunto.

Per quanto sia facile comprendere le ragioni che possono consigliare all'Amministrazione dello Stato d'introdurre nei contratti i patti compromissori, cioè di far giudicare da arbitri le contestazioni, per necessità di sollecitare, e per necessità di giudizi eminentemente tecnici più che giuridici, ritengo maggior garanzia quella del magistrato ordinario. Ma se mai lo Stato vedesse la necessità qualche volta di procedere al giudizio arbitramentale escluda dall'ufficio di arbitro i funzionari, compresi i magistrati ed escluda gli uomini politici e parlamentari. Innanzi tutto osservo che lo Stato, assumendo arbitri i propri funzionari, offende i propri interessi, perchè questi, se lavorano da arbitri, non lavoreranno da impiegati, e nello stesso tempo turba interessi e crea gelosie in quelli non prescelti che mormorano, apparentemente in nome del loro amor proprio offeso, e realmente per il loro contrariato desiderio d'un provento avventizio.

In quanto agli uomini politici, il mio invito è conforme a quello che molti anni or sono dissi anche nell'altro ramo del Parlamento, quando avevo l'onore di appartenervi.

Io non arrivo fino a pretendere che addirittura lo Stato si debba privare del giudizio di uomini politici. Questo no. Ma quando tali incarichi di uomini politici in Commissioni remuneratrici creano sospetti nel pubblico, al quale pure dobbiamo in tempi liberi dare le maggiori soddisfazioni, evitiamoli.

Nell'altro ramo del Parlamento domandai che il ministro del tesoro ogni anno avesse allegato al bilancio d'assestamento l'elenco dei senatori e dei deputati...

Voci. C'è questo elenco: il suo desiderio venne soddisfatto.

VISCHI. Si c'è, ma in minimi termini.

Dunque dicevo, domandai che al bilancio di assestamento fosse allegato l'elenco di tutti i senatori e di tutti i deputati che percepiscono, per qualsiasi motivo, denaro dallo Stato, giacchè è bene, o signori, che ciascuno di noi risulti al pubblico quale è; e se è vero che risulterà che qualcuno dei membri del Parlamento percepisca più stipendi o ricavi guadagni facendo l'arbitro, ovvero appartenendo a Commissioni remunerative, risulterà pure che vi sono coloro che compiono nobilmente il loro dovere, trascurando perfino i personali interessi e sacrificandosi per il bene della patria. (Approvazioni).

Con amarezza nell'animo di cittadino e di legislatore rilevo queste cose; ma dico subito, che ho il conforto di trovare, specialmente nel presente Governo, la miglior garanzia contro gli abusi di cui ho parlato.

Sono sicuro che il presente Gabinetto vorrà stabilire con rigidezza una massima tale da evitare nell'avvenire simili scandali. (Vive approvazioni).

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *relatore e presidente della Commissione di finanze*. Anzitutto debbo richiamare l'attenzione del Senato sopra un'omissione avvenuta nella stampa della relazione, là dove si riporta l'ordine del giorno votatosi nella Camera dei deputati. E l'omissione consiste in ciò, che in quell'ordine del giorno che invita il Governo a studiare e riferire altresì quali risultati si sono ottenuti dalla clausola compromissoria e se convenga o meno escludere dalle funzioni da arbitro i funzionari dello Stato, manca questa frase: « e i membri del Parlamento ».

Debbo poi anche dichiarare che il pigliar atto delle dichiarazioni del Governo, com'è detto nella nostra relazione, non riguarda l'accettazione dell'ordine del giorno della Camera dei deputati, sibbene riguarda la dichiarazione contenuta nella relazione fatta al Senato, di avere il Governo accettato quell'ordine del giorno col proposito di adempierlo in ogni sua parte, e pigliar atto della dichiarazione, la quale conclude con queste parole, che sono la conclusione anche della intera relazione stessa, che il Governo, cioè, si riserva di riferire anche al Senato

circa le ricerche e gli studi che saranno fatti in esecuzione del suddetto ordine del giorno.

Era a questo complesso di dichiarazioni, le quali rassicurano pienamente che da parte del Governo non si mancherà ad ogni studio e ad ogni diligenza intorno a questo increscioso affare, che noi ci riferivamo nell'invitare, nella nostra relazione, il Senato a prendere atto delle dichiarazioni del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tommasini.

TOMMASINI. Io aveva chiesto di parlare per rilevare la omissione che aveva avuto luogo nel riferire l'ordine del giorno votato dalla Camera nella relazione dell'Ufficio centrale. Ora, dopo le dichiarazioni dell'egregio relatore, non ho altro da aggiungere.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Come il Senato ha udito, il lodo arbitrale, del quale si discute, trae origine da una esplicita clausola compromissoria, stipulata a termine del capitolato generale del 1895 per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici. Questo capitolato all'art. 43 dispone: « Con la firma del contratto resta convenuto che la nomina dei cinque arbitri sarà fatta nel seguente modo: due saranno scelti dal presidente del Consiglio di Stato fra i consiglieri di Stato, due dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici tra gli ispettori del Genio civile componenti il Consiglio, uno dal presidente della Corte d'appello di Roma tra i consiglieri della Corte d'appello stessa ».

A termini di tale art. 43 fu proceduto anche nell'arbitrato Borelli. Il Governo non potè avere e non ebbe alcuna ingerenza neppure nella nomina degli arbitri; essi furono nominati due dal presidente del Consiglio di Stato, due dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, uno dal presidente della Corte d'appello di Roma.

Gli arbitri procedettero all'esame della controversia e pronunciarono la grave condanna di cui il Senato ha avuto notizia. Tosto che io ebbi comunicazione del lodo arbitrale, stimai, siccome era mio dovere, di interrogare l'Avvocatura erariale per sapere se fosse possibile impugnare il lodo, non per Cassazione, non per

Appello, ma con uno dei due gravami che soltanto sono esperibili ai termini del capitolato, cioè l'azione di nullità e la revocazione.

L'Avvocatura erariale con rapporto del 10 maggio scriveva così (il rapporto era firmato dall'avvocato generale senatore De Cupis): « Ho esaminato con tutta la necessaria attenzione la sentenza arbitrale e ho dovuto convincermi che essa non sia impugnabile, nè col rimedio della nullità, nè con quello della revocazione che, come è noto a codesto onor. Ministero, sarebbero gli unici gravami di cui potrebbe valersi l'Amministrazione. E concludeva:

« Un giudizio di nullità sarebbe a mio avviso affatto insostenibile, e tale sarebbe anche un giudizio per revocazione, non ricorrendo alcuna delle ipotesi per le quali la legge ha riservato quello straordinario rimedio.

« A queste conclusioni sono giunto dopo la critica e l'esame della sentenza arbitrale da me compiuto col proposito di voler trovare modo d'impugnare il lodo che porta così rilevante condanna a carico dell'Amministrazione; ma debbo assicurare, che, nonostante il mio buon volere, non ho trovato alcun motivo che renda fondata l'impugnativa ».

Dopo ciò non rimaneva che domandare al Parlamento l'autorizzazione a pagare, affinché sulla somma non decorresse l'interesse del 5 per cento. Io non trascurai neppure d'indagare, prima ancora che la Camera deputati me ne facesse invito, sulle eventuali responsabilità dell'Amministrazione per il ritardo degli ordinativi, ritardo, che costituisce il fondamento della sentenza; l'appaltatore che avrebbe dovuto ricevere gli ordinativi entro un certo termine, non li ha ricevuti secondo la sentenza che in un tempo molto più lungo, sicchè l'aumento della mano d'opera e il deperimento dei materiali deve andare a carico dello Stato che ha ritardato la consegna degli ordinativi.

Ebbene, io interrogai chi è stato per molti anni, cioè dal 1900, alla direzione dei lavori del Palazzo di Giustizia. L'ingegnere stesso rispondeva: « Il ritardo nella consegna degli ordinativi fu fatale ed indipendente dalla volontà di alcuno. Esso fu dovuto al tempo insufficiente assegnato per la esecuzione dell'opera e di conseguenza per l'allestimento degli ordinativi necessari, nonchè alla grandissima mole del lavoro. È a conoscenza del sottoscritto che il pre-

detto tempo fu molto dibattuto, e che dall'Ufficio speciale costituito con decreto del 1907 fu fatta rilevare l'insufficienza di tale tempo... L'esame degli ordinativi di cui trattasi basterebbe a dimostrare l'immensa mole del lavoro che ha dovuto compiere il personale posto alla diretta dipendenza dell'architetto. Sono in numero di 800 con molte tavole di disegni al vero o alla metà del vero. La difesa dell'Amministrazione non ha mancato di far emergere le dette circostanze, ma se ciò ha valso a scagionare l'Amministrazione, non ha valso a liberare la stessa da ogni responsabilità nei rapporti giuridici col'Impresa, a cui non si è potuto opporre che non avesse predisposto potenti mezzi per eseguire un'opera di tanta importanza ».

Questo rapporto non mi parve esauriente, anche perchè non comprende il periodo anteriore dal 1897 al 1900, che è forse quello che deve essere più minutamente esaminato e durante il quale la direzione tecnica dell'opera era affidata ad altri funzionari; sicchè quando la Camera mi fece invito, non di discutere il giudicato, ma di esaminare se i funzionari avessero tutti fatto il loro dovere, se il ritardo fosse imputabile ad essi, sicchè vi fossero provvedimenti di carattere disciplinare o d'altra natura da prendere, accettai volentieri l'invito.

Accettai pure la seconda parte dell'ordine del giorno, per la quale si domanda se la clausola compromissoria abbia fatto effettivamente buona prova, e se non vi sia da stabilire una qualche incompatibilità, fra l'ufficio di funzionario dello Stato, o membro del Parlamento, e la funzione di arbitro dello Stato. Non dirò al Senato quale sia la mia opinione intorno a questo argomento, poichè verrei a prevenire il giudizio della Commissione che deve giudicare con piena indipendenza. Dichiaro solo che ho già pregato l'onor. senatore Astengo di assumere la presidenza della Commissione chiamata a fare queste indagini, che saranno intraprese e condotte innanzi, ne sono sicuro, con la maggiore alacrità, e comunicate ai due rami del Parlamento.

Dirò al Senato, come già dichiarai alla Camera, che ho creduto, in una riforma parziale del capitolato, da me studiata parecchi mesi or sono, di limitarmi ad un piccolo argomento, che per la sua importanza morale è tuttavia degno dell'attenzione del Senato, ed è che la

liquidazione degli onorari non venga fatta dagli arbitri stessi nel loro proprio e personale interesse, ma venga invece affidata all'autorità giudiziaria secondo le norme e le garanzie del dritto comune. (*Approvazioni*).

Volevo comprendere in questa riforma, già approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e trasmessa al Consiglio di Stato, alcune disposizioni sull'ammissibilità dell'appello nelle controversie più gravi, ma poichè la Commissione d'inchiesta dovrà anche esaminare questo punto, mi astengo da ogni altra considerazione.

Tengo però, per l'onore dell'Amministrazione a dichiarare che il senatore Vischi, soltanto per equivoco, ha detto al Senato: Quest'opera preventivata per 10 milioni è costata 37 milioni, solo per i ritardi accaduti nel suo compimento.

VISCHI. No, non ho detto questo.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. La verità la dirà la Commissione che assoderà come i progetti siano via via andati trasformandosi, si sia voluto con la monumentomania che affligge gl'Italiani, fare un'opera grandiosa, colossale, senza riguardo ai preventivi. Gli effetti del lodo arbitrale sono stati gravi, ma non tali da lasciar credere ad un salto nel buio da 10 a 37 milioni.

Assicuro quindi il Senato che adempirò la promessa con la diligenza e la scrupolosità necessarie in un tema così grave.

PRESIDENTE. Mi perviene dal senatore Vischi il seguente ordine del giorno:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Governo, e confidando che nei contratti non stabilisca clausole compromissorie, ed in ogni caso escluda dalle funzioni di arbitro i funzionari dello Stato ed i membri del Parlamento, passa alla votazione dell'articolo ».

DE CUPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CUPIS. Mi consenta il Senato brevissime parole.

L'onor. ministro dei lavori pubblici ha già detto della possibilità o meno d'impugnare di nullità o per revocazione la sentenza arbitrale. E per questo rispetto non potrei che confermare quello che già scrissi nel mio rapporto di cui lo stesso onorevole ministro ha fatto cenno; rapporto abbastanza diffuso e detta-

gliato in ogni sua parte, del quale il ministro, eminente giurista, ha potuto fare giusto apprezzamento.

Mi permetterà però il Senato che dia qualche spiegazione su di un punto, che pure è parso potesse, in qualche modo, essere tuttavia oggetto di discussione. È stato rilevato, che forse la sentenza arbitrale, avrebbe potuto dare occasione d'impugnazione di nullità per quella parte in cui aveva rimesso ad altro tempo il pronunciare sopra certe domande dell'Impresa. Convieni che il Senato sappia che anche questa parte è discussa nell'indicato rapporto, e v'è dimostrato come la mancata pronuncia non potrebbe sostenersi; essendo stata quella riserva dalle parti consentita per mancanza del collaudo e del conto finale.

Ma più a me preme dar notizia al Senato di cosa che non gli sarà discara.

Nell'ordine del giorno presentato alla Camera c'è questa parte: « Considerando che la clausola compromissoria, quale di regola viene introdotta nei contratti dello Stato per la costituzione anche del Collegio arbitrale a mezzo di funzionari governativi, non pare abbia corrisposto a quegli intenti di ottenere giustizia migliore e meno costosa ». Or bene: a questo proposito non mi pare convenga lasciarsi troppo turbare il giudizio, dalla impressione disastrosa che certo produce la condanna dalla quale l'erario dello Stato è stato così fortemente colpito.

Della indagine consigliata dalla Camera al Governo del Re, io credo che si possa dire che esista già quanto occorre ad un giusto giudizio in un documento che è di pubblica ragione.

Nella relazione sui lavori dell'Avvocatura erariale nel quadriennio 1901-904 esiste un prospetto di tutti i giudizi arbitrali che durante quel periodo di tempo hanno avuto luogo.

Da quel prospetto risulta che le pretese che sono state sollevate dalle ditte appaltatrici (e sono 93 giudizi arbitrali, di cui si ragiona) ammontarono a L. 56,621,847.65. Ebbene sapete voi per mezzo di questi Collegi quanti di questi 56 milioni sono stati poi attribuiti alle imprese? Sono stati attribuiti 6,546,518.98 dimoche l'effetto di questi giudizi arbitrali è stato per lo Stato il risparmio, rispetto alle dimande proposte dalle imprese, di ben 50,008,428.65!

Non ho altro da dire.

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Sento il dovere di rettificare un equivoco in cui è caduto l'onorevole ministro dei lavori pubblici. Io non dissi che il palazzo di giustizia costi 37 milioni per effetto di ritardi posti dall'Amministrazione. Ciò sarebbe avvenuto soltanto ora dando luogo all'ultima contestazione, e neanche per colpa dell'Amministrazione. Accennai alla spesa aumentata, e riconosco che ciò avvenne anche per cambiamento di progetti oltre alle tante liquidazioni che l'Impresa ottenne di danni e di interessi.

Non entro più nella discussione fatta, perchè ormai credo tutti concordi nel pensiero di affermare, anche con un nostro voto, quello che disse l'altro ramo del Parlamento. È questa una questione così alta e che s'ispira a tali principi, oltre quelli dell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, da rendere indispensabile un voto del Senato.

Il Senato deve confortare l'azione del Governo del Re, azione giusta ma rigida. E perchè il Senato sia anche più persuaso della necessità di tale azione rilevo quanto è accennato in documento parlamentare, cioè nella relazione fatta alla Camera da quella Giunta del bilancio, cioè che il lodo fu pronunciato il giorno 18 aprile, fu depositato nella cancelleria il giorno 19, fu registrato il 23 e venne notificato il 24, quantunque fosse di 133 pagine.

Io non dico che la Ditta ne avesse avuto in anticipazione una copia, perchè credo bene che nessuno seppe mai del lodo, prima che fosse stato pubblicato col deposito in cancelleria, ma dico che le date autorizzano tante supposizioni, che vorrei sempre tener lontane dai funzionari dello Stato e dagli uomini politici.

Egli è perciò che col mio ordine del giorno confido che il Governo, anche quando nell'interesse della cosa pubblica non possa prescindere da patti compromissori relativi a giudizi arbitrali, non stabilisca condizioni come quelle ricordate dal ministro dei lavori pubblici; ed escluda sempre gli uomini politici. E così si chiuda questo incidente, anche perchè il Collegio arbitrale ha avuto pure fretta (o questo è umano) di liquidare le sue competenze nella somma di 33 mila lire! (*Vide approvazioni*).

PRESIDENTE. Il Governo accetta l'ordine del giorno presentato dall'onor. Vischi?

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nessun altro chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Accordi postali internazionali firmati in Roma il 26 maggio 1906 » (N. 686).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Accordi postali internazionali firmati in Roma il 26 maggio 1906 ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:

(V. Stampato N. CSC).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Piena ed intera esecuzione sarà data, dal 1° ottobre 1907, alle convenzioni ed accordi internazionali relativi al servizio postale, dei quali segue il tenore, firmati a Roma il 26 maggio 1906:

1° Convenzione postale universale, seguita da un protocollo;

2° Accordo per lo scambio di lettere e scatole con valore dichiarato, seguito da un protocollo;

3° Accordo per lo scambio di vaglia postali, seguito da un protocollo;

4° Convenzione per lo scambio di pacchi postali, seguita da un protocollo;

5° Accordo per il servizio dello riscossioni;

6° Accordo per i libretti di ricognizione;

7° Accordo per l'intervento della posta nelle associazioni ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche.

(Approvato).

## Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione alle clausole contenute nelle Convenzioni e negli accordi enunciati all' articolo 1°, che hanno carattere facoltativo dilatorio, quando crederà giunto il momento opportuno, a mezzo di decreto Reale.

(Approvato).

*N.B.* — Per le convenzioni vedi stampato della Camera dei deputati n. 742.

Questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Invio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 35,000 per la transazione con gli eredi degli ingegneri Ferdinando Savino e Federico Travaglini e con gli ingegneri Eduardo Travaglini e Carlo Laneri » (N. 690).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 35,000 per la transazione con gli eredi degli ingegneri Ferdinando Savino e Federico Travaglini e con gli ingegneri Eduardo Travaglini e Carlo Laneri ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:

## Articolo unico.

Per dare esecuzione alla transazione stipulata con l'atto 11 febbraio 1907 tra il Ministero di grazia e giustizia e dei culti e gli eredi degli ingegneri Ferdinando Savino e Federico Travaglini, e gli ingegneri Eduardo Travaglini e Carlo Laneri, relativa alle contestazioni giudiziali circa il compenso per i progetti di sistemazione del palazzo Castelcapuano in Napoli, è autorizzata l'iscrizione della somma di 35 mila lire nella parte straordinaria del bilancio passivo del detto Ministero per l'esercizio 1906-1907.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione e, trattandosi di un solo articolo, questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Sistemazione degli Uffici finanziari, della Scuola di guerra, dell'Officina carte-valori e della biblioteca Nazionale Universitaria in Torino e approvazione di una Convenzione con quel comune per la sistemazione predetta » (N. 707).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione degli Uffici finanziari, della Scuola di guerra, dell'Officina carte-valori e della biblioteca Nazionale Universitaria in Torino e approvazione di una Convenzione con quel comune per la sistemazione predetta ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 707).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

È approvato l'annesso schema di Convenzione, concordato tra le Amministrazioni delle finanze, della guerra, del tesoro e della pubblica istruzione, da una parte, ed il comune di Torino, dall'altra, per la sistemazione degli Uffici finanziari, della Scuola di guerra, dell'Officina carte-valori e della biblioteca Nazionale universitaria in quella città.

(Approvato).

## Art. 2.

In dipendenza della detta Convenzione è autorizzata la cessione al comune e la permuta con esso degli immobili e diritti immobiliari descritti negli articoli 10 e 12 della Convenzione medesima.

(Approvato).

## Art. 3.

A compensare il patrimonio speciale, amministrato dal Demanio per conto della pubblica istruzione, della perdita della parte del fabbricato, denominato di S. Francesco da Paola, che viene ceduta al comune in forza dell'articolo precedente, è iscritta nella categoria dei

beni costituenti il patrimonio predetto una parte del palazzo demaniale, denominato del Debito pubblico, corrispondente per valore a quella del fabbricato S. Francesco da Paola, oggetto della cessione suaccennata.

(Approvato).

#### Art. 4.

Con decreti del Ministero del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, saranno iscritte nella parte straordinaria, categoria 1<sup>a</sup>, spese effettive, dei bilanci dei Ministeri delle finanze, della guerra, del tesoro, della pubblica istruzione e nella parte straordinaria, categoria 1<sup>a</sup>, entrate effettive, del bilancio della entrata, alle scadenze stabilite, le seguenti somme:

nel bilancio del Ministero delle finanze L. 211,200, da ripartirsi in quattro annualità, di L. 52,800 ciascuna;

nel bilancio del Ministero della guerra L. 1,060,000, da ripartirsi in quattro annualità di L. 265,000 ciascuna;

nel bilancio del Ministero del tesoro lire 1,300,000 da ripartirsi in quattro annualità, di L. 325,000 ciascuna;

nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione L. 500,000, da ripartirsi in quattro annualità di L. 125,000 ciascuna;

nel bilancio della entrata L. 300,000 da ripartirsi in cinque annualità, di L. 60,000 ciascuna.

La somma di L. 1,060,000 a carico del Ministero della guerra sarà prelevata per 200,000 lire dagli stanziamenti normali assegnati alla detta Amministrazione e per le rimanenti lire 860,000 sarà iscritta in aumento agli stanziamenti stessi.

(Approvato).

#### Art. 5.

Le espropriazioni che si rendessero necessarie per la sistemazione e costruzione degli edifici contemplati nella Convenzione sono dichiarate di pubblica utilità, giusta la legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

#### Art. 6.

La Convenzione sopraccitata e le altre che intervenissero, in dipendenza della medesima, fra lo Stato ed il comune, saranno registrate e trascritte col diritto fisso di L. 1.20.

(Approvato).

#### Schema delle Convenzione

*Col municipio di Torino per la sistemazione degli Uffici finanziari, della Scuola di guerra, dell' Officina carte-valori e della biblioteca Nazionale Universitaria di quella città.*

#### Art. 1.

Il comune di Torino si obbliga di costruire nei termini e nelle condizioni di cui ai seguenti articoli:

a) un edificio ad uso dell'Intendenza di finanza, degli altri uffici finanziari e della Regia Avvocatura erariale distrettuale, sull'area di proprietà del comune stesso, sita nel corso Vinzaglio, delle dimensioni all'incirca di m. 100 per metri 60, coi lati maggiori prospicienti sul corso Vinzaglio e sul prolungamento della via Guicciardini e coi lati minori prospicienti a nord-est e sud-ovest sul prolungamento delle vie Sebastiano Valfrè ed Ettore De Sonnaz, come risulta dal tipo planimetrico allegato alla presente Convenzione;

b) un edificio ad uso della Scuola di guerra sull'area di proprietà comunale sita nel corso Vinzaglio; delle dimensioni all'incirca di metri 87 per 57, coi lati maggiori prospicienti sul corso Vinzaglio e sul prolungamento della via Guicciardini, e coi lati minori prospicienti a nord-est e sud-ovest sul prolungamento delle vie Pacciotto e Sebastiano Valfrè, come risulta dal tipo planimetrico allegato alla presente;

c) un edificio ad uso della Officina carte-valori sull'area di proprietà comunale, ora occupata dall'Ospedale militare di Santa Croce, iscritta nel catasto terreni della sezione Po isolato n. XXXII con una superficie di metri quadrati 11,635, coerente a nord piazza Carlo Emanuele II e via S. Croce, ad est la via S. Massimo, a sud la via dell'Ospedale, ad ovest la via Accademia Albertina; sì e come pervenne al comune colla Convenzione 14 aprile 1904, approvata con legge 18 agosto 1904 (n. 52);

d) si obbliga ancora di trasformare convenientemente i locali del palazzo, denominato del Debito pubblico, situato in via Bogino, per collocarvi la biblioteca Nazionale ed universitaria e di provvedere alla costruzione di nuovi scaffali incombustibili che dovranno presentare uno sviluppo di circa dieci mila metri lineari di palchetti.

## Art. 2.

L'edificio ad uso degli Uffici finanziari conterà di un piano terreno sopraelevato di metri 1.50 circa dal suolo e di due piani superiori in modo da raggiungere un'altezza complessiva dal marciapiede alla gronda del cornicione non inferiore a 19 metri.

I tre piani dovranno fornire una superficie complessiva coperta non inferiore a m. 12,300.

L'edificio avrà inoltre nel sottosuolo locali sufficientemente aerati ed illuminati di una estensione corrispondente al piano terreno e adatti a servire di magazzino di carte, stampati, mobili ed utensili; avrà ancora, al di sopra del secondo piano, soffitte ben riparate ed illuminate da servire per archivi.

Nel cortile avrà un porticato sporgente e chiuso da invetriate, che si svilupperà lungo i quattro lati del fabbricato fino all'altezza del pavimento del primo piano con soprastante terrazzo munito di lucernari; per dare maggior luce ai locali terreni interni prospicienti sul porticato.

L'area di questo non fa parte della superficie complessiva dei locali coperti, di cui al secondo capoverso del presente articolo.

L'edificio dovrà essere costruito in modo da prestarsi ad eventuali sopraelevazioni, qualora se ne presentasse la necessità.

## Art. 3.

L'edificio ad uso della Scuola di guerra conterà:

1° di un fabbricato principale a diversi piani, prospicienti sul corso Vinzaglio e rivoltantisi per brevi tratti lungo le vie laterali;

2° di due altri fabbricati a solo piano terreno (casermette e scuderie) addossati al muro di cinta delle vie laterali in prosecuzione dei risvolti, di cui al numero precedente;

3° di una cavallerizza coperta addossata al muro di cinta della parte opposta al fabbricato principale.

Il fabbricato principale comprenderà tre piani (incluso quello terreno), oltre ad un piano ammezzato fra il piano terreno ed il primo piano, ed ai sottotetti che dovranno essere abitabili.

L'area coperta del fabbricato principale non sarà inferiore a metri quadrati 1700.

L'altezza totale del fabbricato dalla linea di

gronda al piano del marciapiede non sarà inferiore a metri 19,50.

La parte centrale del fabbricato per una superficie pari ad un terzo della fronte verso il corso Vinzaglio sarà provvista di sotterranei adatti per l'impianto dei caloriferi e per uso di magazzini.

Le casermette, le scuderie e la cavallerizza, saranno dei tipi adottati dal Genio militare per le costruzioni analoghe più recenti, quali ad esempio quelle della costruenda caserma di cavalleria sita ad est della nuova piazza d'armi presso la barriera di Stupinigi e conforme ai disegni del progetto di cui al seguente art. 6.

## Art. 4.

L'edificio ad uso dell'Officina carte-valori dovrà comprendere tutti i laboratori, magazzini ed uffici necessari per le sue esigenze e per i vari servizi che l'Amministrazione del tesoro crederà di impiantarvi, non che per il prevedibile suo sviluppo.

## Art. 5.

La spesa complessiva dovrà essere contenuta nei seguenti limiti, compresa la quota degli imprevisti di cui al seguente art. 6:

a) per la costruzione dell'edificio ad uso degli Uffici finanziari nel limite massimo di L. 1,450,000, compresi gli impianti per il riscaldamento, per la ventilazione dei locali, per la distribuzione di acqua e per la illuminazione; oltre il prezzo dell'area convenuto in L. 450,000;

b) per la costruzione dell'edificio ad uso della Scuola di guerra nel limite massimo di L. 700,000, compresi gli impianti come sopra; oltre il prezzo dell'area convenuto in L. 260,000;

c) per la costruzione dell'edificio ad uso dell'Officina carte-valori nel limite massimo di L. 1,300,000, compresi gli impianti come sopra;

d) per la sistemazione della biblioteca Nazionale ed Universitaria nel palazzo del Debito pubblico, nel limite massimo di L. 500,000, compresi gli impianti come sopra e la scaffalatura.

## Art. 6.

Il progetto dell'edificio ad uso degli Uffici finanziari sarà compilato per cura del comune d'accordo col Ministero delle finanze, e dovrà

riportare l'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il progetto dell'edificio ad uso della Scuola di guerra sarà compilato dalla Direzione del genio militare di Torino, d'accordo col comune, e dovrà riportare l'approvazione del Ministero della guerra, previo esame da parte dei superiori uffici tecnici militari.

Il progetto definitivo dell'edificio ad uso della Officina carte-valori sarà compilato, per cura del comune, in base ad un progetto di massima che sarà fornito dal Ministero del tesoro, e dovrà riportare l'approvazione del Ministero stesso e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il progetto definitivo dei lavori di adattamento del palazzo del Debito pubblico ad uso della biblioteca Nazionale ed universitaria, compresa la scaffalatura, sarà compilato per cura del comune in base ad un progetto di massima che sarà fornito dal Ministero dell'istruzione pubblica, e dovrà riportare l'approvazione del Ministero stesso e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Tutti i detti progetti dovranno essere compilati in modo, nessuna eccezione ammessa, da contenere le spese di costruzione e di adattamento entro i limiti massimi rispettivamente fissati dall'articolo 5, lasciando entro questi limiti un sufficiente margine, non inferiore al ventesimo di essi, per le spese impreviste, così da garantire anche il comune da qualsiasi eccedenza di spesa.

#### Art. 7.

Le somme definitive che lo Stato dovrà corrispondere al comune per le spese di cui all'articolo 5, saranno quelle risultanti dalle contabilità finali dei lavori, rivedute dagli uffici governativi competenti.

Resta espressamente convenuto che qualsiasi eccedenza di spesa che venisse incontrata, oltre i limiti massimi stabiliti dall'articolo 5 per ogni singolo edificio e per le opere di adattamento della nuova sede della biblioteca, resterà ad esclusivo carico del comune, a meno che l'eccedenza non provenga da varianti ai progetti già concordati col comune e debitamente approvati ai sensi dell'articolo 6, le quali siano ordinate dalle Amministrazioni governative interessate e consentite dal Ministero del tesoro.

#### Art. 8.

I nuovi edifici ad uso degli Uffici finanziari, della Scuola di guerra e dell'Officina carte-valori dovranno essere ultimati entro tre anni dal giorno in cui saranno consegnati al comune di Torino i progetti concordati e definitivamente approvati nei modi di cui all'articolo 6.

I lavori di adattamento della biblioteca dovranno essere compiuti nello stesso termine di tre anni dalla data della consegna al comune del progetto concordato ed approvato come sopra, semprechè, ben inteso, i locali da trasformare siano sgombri e disponibili per l'esecuzione dei lavori.

Il collaudo dovrà essere compiuto nel termine massimo di sei mesi dalla ultimazione dei singoli edifici ed opere e vi si procederà secondo le norme vigenti.

#### Art. 9.

Lo Stato si riserva la facoltà di far sorvegliare a sue spese e nel modo che reputerà migliore l'esecuzione di tutti i lavori.

#### Art. 10.

Lo Stato cede al comune i seguenti stabili situati nella città di Torino:

a) Il fabbricato e relative dipendenze costituenti l'ex-manifattura dei tabacchi in via della Zecca, nn. 20 e 22, descritta in catasto ai mappali nn. 2767 e 2768, confinante a nord con via della Zecca e caserma di cavalleria; ad est caserma predetta ed Engelfred Pietro Enrico; ad ovest comune di Torino, Conterno Giuseppe fu Luigi e Montù Ernesto; a sud parrocchia dell'Annunziata e Sacerdote Camillo;

b) Fabbricato dei Ss. Martiri in via Garibaldi, nn. 25, 27 e 29 ed altri nelle circostanti vie, descritto in catasto al mappale n. 1747 sub 1, 2, 3 e 4, confinante ad ovest con via Stampatori; ad est via Botero; a sud via Barbaroux; a nord via Garibaldi, esclusa la chiesa e le sue dipendenze e i locali di spettanza della Congregazione della SS. Annunziata, detta dei Nobili ed Avvocati, e della Congregazione dei Mercanti.

c) Il fabbricato ex-convento S. Francesco da Paola, descritto in catasto ai numeri di mappa dal 2701 al 2716, confinante ad ovest

con Righini Carlo fu Giacomo e via S. Francesco da Paola; ad est via Accademia Albertina; a sud via Principe Amedeo; a nord via Po, esclusa la chiesa e le dipendenze e tutti i locali occupati attualmente dall'Accademia Albertina.

#### Art. 11.

Il prezzo degli stabili ceduti dallo Stato, da computarsi nel prezzo dell'area e della costruzione dell'edificio ad uso degli uffici finanziari, rimane stabilito:

Per lo stabile di cui alla lettera a), 280,000 lire;

Per lo stabile di cui alla lettera b), 550,000 lire;

Per lo stabile di cui alla lettera c), 858,800 lire; e così complessivamente in lire 1,688,800.

#### Art. 12.

Per la nuova sede dell'Officina carte-valori, il comune cede allo Stato lo stabile indicato all'art. 1 lett. c), e lo Stato a sua volta cede a titolo di permuta al comune il fabbricato, area e dipendenze ora occupati dalla Officina e dagli Uffici postali, descritto in catasto al mappale n. 2336, confinante ad est con via Carlo Alberto, a nord con via Principe Amedeo, ad ovest colla chiesa di S. Filippo, alloggio del parroco e dipendenze, a sud con via Maria Vittoria e la parrocchia di S. Eusebio detta di S. Filippo.

#### Art. 13.

Alla spesa per la costruzione della sede dell'Officina carte-valori preventivata in lire 1,300,000, il comune si obbliga di concorrere con L. 300,000 da pagarsi in cinque rate annuali con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui saranno iniziati i lavori.

#### Art. 14.

La consegna del fabbricato dell'ex-Manifattura tabacchi sarà fatta dallo Stato al comune entro un anno dall'approvazione della presente Convenzione.

La consegna del fabbricato, detto dei Ss. Martiri, sarà fatta dopo che gli Uffici finanziari e della Regia Avvocatura ivi esistenti si saranno

trasferiti nel nuovo edificio, di cui all'art. 1 lett. a).

Se per quell'epoca la Sezione degli Archivi di Stato piemontesi esistenti nel detto fabbricato non sarà ancora stata altrove sistemata, il comune di Torino avrà l'obbligo di lasciarla nella sua sede attuale per un termine non superiore a tre anni dalla data della consegna, col diritto però a percepire dal Ministero dell'Interno il canone annuo di affitto di L. 500 corrispondente al prezzo d'uso, che oggi il detto Ministero corrisponde al Demanio.

La consegna del fabbricato ex-convento San Francesco da Paola si farà entro due anni dall'approvazione della presente convenzione. A partire dalla data della consegna, l'Amministrazione militare corrisponderà al comune di Torino l'annuo canone di L. 30,023.50, che ora corrisponde al Patrimonio amministrato per conto della pubblica istruzione, come corrispettivo dell'uso dei locali di detto fabbricato destinati a sede dei Comandi e di altri uffici militari.

L'Amministrazione della pubblica istruzione, che ora occupa alcuni locali del detto fabbricato (oltre a quelli destinati ad uso dell'Accademia Albertina esclusi dalla cessione) avrà facoltà di continuare ad occuparli gratuitamente fino a che, avvenuto il trasferimento della biblioteca nella nuova sua sede, diverranno disponibili per l'Amministrazione stessa i locali ora occupati dalla biblioteca nel palazzo Universitario.

La consegna dei fabbricati, aree e dipendenze ora occupati dall'Officina carte-valori e dagli uffici postali, sarà fatta man mano che si renderanno sgombri col trasferimento degli uni e dell'altra nelle nuove loro sedi.

Dalla data della consegna dei singoli fabbricati al comune decorreranno a favore di questo i frutti civili, salve le eccezioni sopra convenute.

#### Art. 15.

Gli immobili suddescritti sono rispettivamente ceduti a corpo nelle condizioni in cui si trovano e come sono posseduti dalle parti contraenti con tutte le servitù attive e passive, ma liberi da ogni peso od ipoteca con garanzia per la evizione, nel qual caso il compenso spettante all'acquirente sarà limitato al puro rimborso

della quota di prezzo che, secondo perizia, sarà da assegnarsi alla parte evitta.

Sono escluse dalla cessione le dotazioni di acqua potabile spettanti ai detti immobili in virtù della concessione di favore accordata dalla legge 22 giugno 1857, n. 2309.

#### Art. 16.

Dalla Cassa depositi e prestiti sarà mutuata al comune di Torino al tasso del 4 per cento, la somma di L. 2,000,000 ammortizzabile in 35 anni, salvi diversi accordi colla Cassa medesima quanto all'ammortamento.

Questo mutuo sarà concesso e pagato per L. 800,000 al 1° luglio 1908, per L. 800,000 al 1° luglio 1909 e per la residua somma di lire 400,000 al 1° luglio 1910.

#### Art. 17.

La differenza tra il debito dello Stato verso il comune di Torino per il prezzo dell'area e per la spesa di costruzione dell'edificio degli Uffici finanziari, determinata nel modo stabilito dall'art. 5, ed il credito dello Stato per gli stabili demaniali ceduti, di cui all'articolo 11, (L. 1,900,000 — 1,688,800 = 211,200), sarà soddisfatta al comune di Torino, a cura del Ministero delle finanze, in quattro eguali rate annuali a partire dal mese successivo a quello in cui saranno stati iniziati i lavori di costruzione dell'edificio stesso, salva la limitazione contenuta all'ultimo capoverso.

Collo stesse modalità saranno soddisfatte:

a) a cura del Ministero della guerra le somme dovute al comune per il prezzo dell'area e per la spesa di costruzione dell'edificio ad uso della Scuola di guerra (L. 1,060,000);

b) a cura del Ministero del tesoro le somme dovute per la spesa di costruzione dell'Officina carte-valori (L. 1,300,000);

c) a cura del Ministero della pubblica istruzione le somme dovute per i lavori di adattamento della nuova sede della biblioteca (L. 500,000).

La metà dell'ultima rata di ciascuna delle predette somme sarà pagata dopo il collaudo.

#### Art. 18.

Gli edifici, di cui alle lettere a, b, c dell'articolo 1°, non appena saranno ultimati e col-

laudati, diverranno con le relative aree di piena e libera proprietà dello Stato.

#### Art. 19.

Qualora in dipendenza della presente Convenzione, tra lo Stato ed il comune di Torino sorgessero contestazioni, resta convenuto che le parti dovranno sottoporle ad un collegio di tre arbitri; uno di essi sarà nominato dallo Stato, un altro dal comune ed il terzo sarà designato dai due primi, e in caso di disaccordo dal presidente della Corte di cassazione di Torino.

#### Art. 20.

Le Amministrazioni interessate rinunciano reciprocamente alla iscrizione delle ipoteche legali che potrebbero derivare dalla presente Convenzione, dispensando fin d'ora il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità in riguardo.

#### Art. 21.

La presente Convenzione e le altre che intervenissero in dipendenza della medesima, fra lo Stato ed il comune, saranno registrate e trascritte col diritto fisso di L. 1.20.

#### Art. 22.

La presente Convenzione dovrà riportare per parte del comune l'approvazione delle Autorità tutorie; per parte dello Stato quella dei Ministeri interessati.

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, votati oggi per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.  
PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della prima votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Assetto giuridico dell'insegnamento agrario ambulante:

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Riforma dell'ordinamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi:

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Istituzione di una scuola pratica di agricoltura in Pescia:

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Spesa per la tassa di successione della collezione di armi legata da Costantino Ressiman alla città di Firenze:

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	80
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di L. 35,000 per i lavori di finimento del nuovo edificio in uso della clinica chirurgica nella R. Università di Parma:

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di L. 60,000 per le opere di finimento e per l'arredamento del nuovo edificio della clinica psichiatrica nella R. Università di Pavia:

Senatori votanti . . . . .	82
Favorevoli . . . . .	77
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Provvedimenti per il passaggio alla Regia Università degli studi in Napoli dei locali dell'ex-convento di S. Marcellino:

Senatori votanti . . . . .	82
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Provvedimenti per il funzionamento delle nuove cliniche degli Istituti di patologia della R. Università degli studi di Napoli e del palazzo costruito come sede dell'Università medesima e per la manutenzione dei nuovi locali:

Senatori votanti . . . . .	82
Favorevoli . . . . .	73
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Proroga a tutto il 31 luglio 1908 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 395, per conseguire agevolazioni in tema di volture catastali:

Senatori votanti . . . . .	82
Favorevoli . . . . .	79
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Istituzione di uffici tecnici centrali per i monopoli dei sali e dei tabacchi e modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle privative e dell'Amministrazione centrale delle finanze:

Senatori votanti . . . . .	81
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Impianto di due fattorie per la coltivazione del tabacco, una nel territorio del comune di Padula, l'altra in quello del comune di Castelnuovo Cilento nella provincia di Salerno da esercitarsi direttamente dal Ministero delle finanze per la durata di nove esercizi finanziari:

Senatori votanti . . . . .	81
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Provvedimenti per la sistemazione della R. scuola del setificio di Como:

Senatori votanti . . . . .	81
Favorevoli . . . . .	74
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

**Approvazione del disegno di legge: «Riscatto di linee e reti telefoniche esercitate dall'industria privata e ordinamento dell'azienda dei telefoni dello Stato» (N. 709).**

PRESIDENTE. Proseguendo nell'ordine del giorno, viene ora la discussione del disegno di legge: «Riscatto di linee e reti telefoniche esercitate dall'industria privata e ordinamento dell'azienda dei telefoni dello Stato».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo a voler dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 709).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola la discussione generale è chiusa; passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

È approvata l'annessa Convenzione, allegato A, stipulata dal Governo colla Società generale italiana di telefoni ed applicazioni elettriche per il riscatto delle reti telefoniche urbane di: Venezia, Genova, San Remo, Palermo, Messina, Catania, Napoli, Bologna, Firenze, Livorno, Roma, Oneglia, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Mestre, Albano Laziale, Frascati, Pontedecimo; e delle linee telefoniche interurbane di: Venezia-Mestre, Genova-Sestri Levante, Napoli-Pozzuoli, Roma Albano, Roma-Frascati, Albano-Frascati, Roma-Tivoli, Torre Annunziata-Castellammare di Stabia, Venezia-Padova, Napoli-Torre Annunziata, Castellammare di Stabia-Massalubrense, Genova-Pontedecimo.

(Approvato).

#### Art. 2.

È pure approvata l'annessa Convenzione, allegato B, stipulata dal Governo con la Società telefonica per l'alta Italia, per il riscatto delle

reti telefoniche urbane di: Milano, Como, Monza, Torino, Biella, Alessandria, Legnano, Rho, Pinerolo e Lecco; e delle linee telefoniche interurbane di: Torino-Pinerolo, Milano Lecco, Milano-Rho, Milano Monza, Milano Legnano, Milano-Como, Milano-Novara.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il Governo è autorizzato a inscrivere nel bilancio della spesa per il Ministero delle poste e telegrafi, le spese dipendenti dalla esecuzione delle convenzioni approvate con gli articoli precedenti.

(Approvato).

#### Art. 4.

Le reti telefoniche urbane e le linee interurbane riscattate in virtù delle convenzioni approvate coi precedenti articoli, saranno esercitate direttamente dallo Stato, per mezzo del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Agli effetti amministrativi e contabili, l'esercizio delle reti suddette si considererà come assunto il 1° luglio 1907.

(Approvato).

#### Art. 5.

L'Amministrazione dei telefoni dello Stato assumerà anche l'esercizio di tutte le linee telefoniche interurbane e delle reti urbane costruite e da costruirsi, di proprietà dello Stato, di quelle costruite o da costruirsi per conto di terzi, a norma dell'articolo 29 del testo unico della legge sui telefoni, ed infine delle linee telefoniche internazionali costruite o da costruirsi, pure di proprietà dello Stato.

La stessa Amministrazione provvederà:

1° alla sorveglianza sull'impianto e sull'esercizio delle linee e reti telefoniche concesse all'industria privata;

2° alla liquidazione e riscossione dei relativi canoni dovuti per legge all'erario;

3° alla liquidazione e riscossione dei canoni dovuti dai concessionari di linee ad uso privato;

4° alla concessione di linee e reti ad uso pubblico e di linee ad uso privato.

Le disposizioni di cui al comma 2° e 3° avranno effetto retroattivo al 1° luglio 1907.

(Approvato).

## Art. 6.

L'assunzione da parte dello Stato dell'esercizio di altre linee e reti telefoniche concesse all'industria privata, per scadenza o per revoca delle concessioni o per decadenza di esse per spontanea rinunzia dei concessionari, dovrà essere fatta per decreto reale su proposta dei ministri delle poste e dei telegrafi e del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Il riscatto di altre linee o reti telefoniche non potrà effettuarsi se non per legge speciale. (Approvato).

## Art. 7.

Le nuove concessioni di linee e reti telefoniche all'industria privata, saranno accordate con decreto del ministro delle poste e dei telegrafi, sentito il Consiglio tecnico amministrativo di cui all'art. 8.

(Approvato).

## Art. 8.

Il servizio dei telefoni dello Stato e gli altri servizi di cui all'art. 5 della presente legge, sono affidati, sotto la responsabilità del ministro delle poste e dei telegrafi, ad una apposita Direzione generale, retta da un direttore generale, dal quale dipende la relativa Amministrazione provinciale.

Presso la Direzione generale dei telefoni dello Stato è istituito un Consiglio tecnico-amministrativo dei telefoni con voto consultivo. (Approvato).

## Art. 9.

Il direttore generale è nominato per decreto Reale, su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, sentito il Consiglio dei ministri.

Lo stipendio del direttore generale è fissato in L. 9000 annue. (Approvato).

## Art. 10.

Il Consiglio tecnico-amministrativo dei telefoni si compone del direttore generale che ne è il presidente, e di otto consiglieri nominati per decreto ministeriale, scelti, tre fra i funzionari superiori dell'Amministrazione dei tele-

foni dello Stato, due fra i funzionari superiori dei telegrafi dello Stato, due tra i funzionari superiori del Ministero del tesoro, ed uno fra i professori universitari di elettrotecnica. (Approvato).

## Art. 11.

Tutte le linee e le reti telefoniche esercitate dallo Stato e le linee e reti sulle quali lo Stato esercita le funzioni di vigilanza, di cui all'articolo 5 della presente legge, sono ripartite in nove Direzioni compartimentali come dall'allegato C annesso alla presente legge.

Il direttore compartimentale esercita le funzioni direttive e di vigilanza che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, su tutte le linee e reti comprese nelle provincie del compartimento.

Le funzioni di direttore compartimentale saranno affidate ai funzionari del Ministero delle poste e dei telegrafi di cui all'ultimo capoverso dell'art. 21 della presente legge.

Le modificazioni alle circoscrizioni delle Direzioni compartimentali sono fatte per decreto Reale su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, sentito il Consiglio tecnico-amministrativo dei telefoni ed il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

## Art. 12.

Nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi sono iscritte, in sede separata, le entrate e le spese della Direzione generale dei telefoni. (Approvato).

## Art. 13.

Le entrate e le spese si dividono in ordinarie e straordinario.

Sono entrate ordinarie:

a) le quote di abbonamento dovute dagli abbonati a tariffa intera e ridotta per apparecchi principali e in derivazione e per accessori;

b) le tasse riscosse dai posti telefonici pubblici;

c) i compensi per traslochi di apparecchi;

d) i compensi per servizi telefonici a bordo di piroscafi;

e) le quote di concorso nelle spese d'impianto di nuovi apparecchi;

f) le tasse per conversazioni intercomunali sulle linee governative;

g) i crediti verso Amministrazioni estere per scambio di conversazioni sulle linee internazionali;

h) i canoni spettanti all'erario per reti telefoniche urbane esercitate dalla industria privata;

i) la compartecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle linee interurbane esercitate dalla industria privata;

k) i canoni di concessione per linee ad uso privato.

Sono entrate straordinarie:

a) i concorsi e le anticipazioni di enti interessati alla costruzione di nuove linee e reti telefoniche;

b) il provento della vendita dei beni immobili e di materie fuori uso ricavato dagli impianti telefonici;

c) i concorsi degli enti interessati per la protezione delle linee telefoniche dalle condutture di energia elettrica.

(Approvato).

#### Art. 14.

Sono spese ordinarie:

a) quelle di personale, di manutenzione ordinaria degli impianti interni, esterni e delle installazioni presso gli abbonati ed i posti pubblici;

b) le somme di cui eventualmente l'Amministrazione potrà essere debitrice verso le Amministrazioni estere ed i concessionari di linee e reti esercitate dall'industria privata per effetto delle liquidazioni di conti trimestrali di debito e credito;

Sono spese straordinarie:

a) quelle indicate nell'art. 17 della presente legge dalla lettera a alla lettera g;

b) i lavori eseguiti per conto di terzi con anticipazioni di fondi;

c) il rimborso agli enti interessati degli utili dell'esercizio delle linee e reti telefoniche costruite con anticipazioni di fondi a norma dell'art. 29 del testo unico delle leggi telefoniche;

d) le riparazioni per danni cagionati da incendi, da intemperie, da furti;

e) l'impianto delle 17 reti urbane, l'impianto di nuovi uffici telefonici governativi e la sistemazione di quelli esistenti previsti dalla legge 24 marzo 1907, n. 111;

f) i lavori di cui al secondo capoverso dell'articolo seguente.

(Approvato).

#### Art. 15.

La Direzione generale dei telefoni dello Stato tiene in conto separato la gestione delle linee e reti telefoniche costruite per conto di terzi, a norma dell'art. 29 del testo unico delle leggi telefoniche.

La stessa Amministrazione provvede alla costruzione delle reti e linee, qui appresso indicate, per le quali, in vista del riscatto, furono sospese le pratiche in corso per le relative concessioni alla Società generale italiana ed Alta Italia.

Reti di: Anzio con estensione a Nettuno; Genazzano con estensione a Valmontone, Palliano, S. Vito Romano, Serrone, Piglio e Anticoli di Campagna; Palestrina con estensione a Cave e Zagarolo; Recco con estensione a S. Ilario, Bogliasco, Pieve di Sori, Sori e Camogli; Sestri Levante con estensione a Casarza; Tivoli con estensione a Palombara Sabina, Montecelio e San Polo dei Cavalieri; estensione della rete di Torino ad Alpignano e Pianezza e della rete di Biella a Netro e Graglia.

Linea di: Albano-Anzio-Nettuno;

» Frascati-Colonna-Palestrina-Genazzano;

» Bologna-Budrio;

» Pontedecimo-Busalla.

Le Società versano o cedono all'Amministrazione dei telefoni dello Stato i concorsi convenuti all'uopo con gli enti interessati, e l'Amministrazione, dal canto suo, rimborsa le Società delle eventuali spese che queste avessero già incontrate per la predisposizione dei relativi lavori.

(Approvato).

#### Art. 16.

Le Casse delle Direzioni compartimentali raccolgono tutti gli introiti degli uffici telefonici governativi per tasse di corrispondenza intercomunale e internazionale, tutti i prodotti del

servizio urbano governativo, i canoni delle reti urbane esercitate dalla industria privata ed il canone per linee ad uso privato e tutti gli altri introiti ordinari e straordinari, eseguendone il versamento nella sezione di Regia tesoreria provinciale del capoluogo del compartimento alle scadenze che saranno stabilite dal regolamento.

Alle spese da eseguirsi nel compartimento sarà provveduto o con mandati diretti o mediante mandati di anticipazione a favore del direttore compartimentale o di chi ne fa le veci.

Tali mandati saranno quietanzati altresì dal cassiere della Direzione compartimentale, il quale provvederà al pagamento delle spese in base ad ordinativi emessi dal capo del compartimento.

I detti mandati di anticipazione potranno essere emessi fino al limite di lire 200,000.

La contabilità e le liquidazioni dei conti del servizio intercomunale affidato all'industria privata, le liquidazioni dei conti coll'estero e la contabilità degli altri proventi che saranno determinati con regolamento, è fatta presso l'Amministrazione centrale, ed i relativi fondi sono gestiti dal cassiere compartimentale di Roma.

(Approvato).

#### Art. 17.

È autorizzata l'assegnazione di lire 25 milioni da inserirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, ripartita in ragione di lire 3,000,000 per il 1906-907, di lire 1,000,000 per il 1907-908, di lire 3,000,000 per ciascuno degli esercizi 1908-909 e 1909-910, di lire 2,000,000 per ciascuno degli esercizi 1910-911 al 1916-917 e di lire 1,000,000 per l'esercizio 1917-918.

Con la predetta somma di L. 25,000,000 l'Amministrazione dei telefoni dello Stato provvederà:

a) al pagamento delle scorte di magazzino che il Governo crederà di acquistare dalle due Società concessionarie, agli effetti degli articoli 6 e 4 delle rispettive convenzioni annesse alla presente legge, ed al pagamento degli stabili di cui agli articoli 10 ed 8 delle convenzioni medesime;

b) al pagamento a saldo di altre somme di cui lo Stato possa risultare eventualmente debitore in seguito alle operazioni di conguaglio e di consegna;

c) alle spese occorrenti al primo impianto dell'Amministrazione centrale e provinciale;

d) agli ampliamenti degli impianti, per collegamenti di nuovi abbonati, ed in genere per qualsiasi spesa di carattere patrimoniale;

e) all'impianto di nuove centrali urbane, in sostituzione delle attuali, dove non siano possibili ulteriori ampliamenti per insufficienza dei locali o per difetto delle loro condizioni statiche;

f) alla graduale trasformazione in cavi delle linee aeree;

g) alla graduale sostituzione del filo di bronzo al filo di ferro e di acciaio attualmente in opera;

h) alle spese di cui al 2° capoverso dell'art. 15.

(Approvato).

#### Art. 18.

La direzione generale dei telefoni dello Stato ha una ragioneria centrale propria, la quale esercita, per i servizi attribuiti alla Direzione generale stessa, le funzioni che la legge di contabilità conferisce alle ragionerie centrali dei Ministeri.

Il capo ragioniere è nominato per decreto Reale su proposta del ministro del tesoro d'accordo col ministro delle poste e dei telegrafi.

Lo stipendio del capo ragioniere è fissato in L. 7000 annue, oltre alla indennità annua di L. 1000 stabilita dal Regio decreto 25 dicembre 1881, n. 581.

(Approvato).

#### Art. 19.

La Corte dei conti, secondo i precetti della legge, esercita la sua vigilanza sulla riscossione delle entrate e fa il riscontro delle spese.

Il capo ragioniere ed i cassieri compartimentali sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

(Approvato).

#### Art. 20.

I contratti che stipula la Direzione generale dei telefoni sono regolati dalle norme della legge sulla contabilità generale dello Stato.

I contratti di abbonamento alle reti urbane o alle linee interurbane esercitate direttamente dallo Stato sono esenti dalle tasse di registro e di bollo.

(Approvato).

## Art. 21.

Il Governo è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per attuare l'esercizio da parte dello Stato del telefono pubblico urbano ed interurbano, procedendo agli opportuni accordi con le Amministrazioni centrali delle due Società concessionarie cessanti.

Con decreto del ministro delle poste e dei telegrafi, registrato alla Corte dei conti, saranno nominati i funzionari dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi che passano a far parte della Direzione generale dei telefoni dello Stato con la indicazione delle funzioni alle quali ciascuno di essi è destinato.

(Approvato).

## Art. 22.

Il Governo è autorizzato a mantenere in servizio tutto il personale tecnico, amministrativo e contabile, e quello di commutazione e manutenzione delle linee e degli apparati, nominati dalle due Società concessionarie anteriormente alla data di presentazione della presente legge e con stipendi non superiori alle L. 3000 annue.

E pure autorizzato il Governo a mantenere in servizio i funzionari appartenenti alle due Società concessionarie provvisti di stipendio superiore alle L. 3000 e non eccedente le L. 6000 annue; ma a questi funzionari la differenza fra lo stipendio di cui godono attualmente, e quello di L. 3000 che loro si assegna provvisoriamente sino alla compilazione del ruolo organico, di cui nell'art. 25, verrà corrisposta a titolo d'indennità *ad personam*.

Prima della definitiva sistemazione organica di cui all'art. 25, il Governo dovrà esigere che tutto il personale provi, mediante l'esibizione dei relativi documenti, di possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

condotta incensurata;

sana e robusta costituzione fisica ed assenza di difetti od imperfezioni che rendano l'impiegato o l'agente inadatto al servizio telefonico.

Inoltre i funzionari muniti di stipendio di L. 3000 o più, che col 1° luglio 1907 passano alla temporanea dipendenza dello Stato, dovranno dare prova di conoscere le leggi ed i regolamenti dell'Amministrazione dello Stato

nei limiti e secondo le norme che verranno stabilite con decreto ministeriale.

A tutto il personale di commutazione e di manutenzione il Governo ha facoltà di migliorare gli stipendi, a decorrere dalla data della presa di possesso delle reti, in misura non eccedente L. 200 annue lorde per ciascun impiegato. Ha facoltà inoltre di provvedere agli aumenti necessari all'arrotondamento degli stipendi di tutto il personale per l'applicazione della ritenuta di ricchezza mobile. L'arrotondamento (compreso l'aumento per la ricchezza mobile) sarà considerato come assegno *ad personam*, sino alla sistemazione definitiva del personale di cui all'art. 25.

A tutto il personale telefonico di ruolo, residente in Roma sarà inoltre corrisposta l'indennità di residenza in applicazione della legge 3 luglio 1902, n. 243.

Sino a che non sia avvenuta la sistemazione del personale, di cui all'art. 25 della presente legge, i funzionari dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, destinati al servizio dei telefoni dello Stato, continueranno a far parte del proprio ruolo con i loro rispettivi stipendi e con le indennità che, agli incaricati di funzioni direttive, saranno assegnate per decreto Reale su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto col ministro del tesoro.

(Approvato).

## Art. 23.

Il personale occorrente ai servizi di commutazione diurna e notturna sarà scelto, previo accertamento della idoneità e dei requisiti che saranno stabiliti dal regolamento, tra il personale completivo in servizio delle Società, tra i supplenti maschi e femmine degli uffici postali e telegrafici di 2ª e 3ª classe, tra gli orfani e le orfane di funzionari dell'Amministrazione, ed anche per pubblico concorso.

Per l'assunzione di personale tecnico amministrativo contabile sarà provveduto mediante pubblici concorsi e per quello avventizio e di fatica mediante disposizioni del direttore generale dei telefoni.

Sarà tuttavia in facoltà del ministro, pel nuovo personale occorrente, di provvedere pel primo anno di esercizio con criteri diversi,

quando ciò fosse richiesto da urgenti esigenze di servizio.

(Approvato).

Art. 24.

Al personale addetto ai telefoni esercitati dallo Stato sono applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma dell'art. 18 della legge 22 aprile 1905, n. 137.

(Approvato).

Art. 25.

Entro un anno dalla data della promulgazione della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento i seguenti disegni di legge:

a) per il riordinamento e per la riforma delle attuali tariffe pel servizio urbano;

b) per garantire più efficacemente i fili telegrafici e telefonici dalle condutture di energia elettrica, sia rispetto all'andamento del servizio, sia rispetto alla incolumità delle persone;

c) per la sistemazione definitiva del personale con ruolo organico proprio.

(Approvato).

Art. 26.

Le eventuali indennità per servitù di appoggio o passaggio di linee telefoniche governative decorrono dal giorno in cui vengono mandate dal proprietario del fondo scrivente,

semprechè siano riconosciute effettivamente dovute nei modi di legge.

(Approvato).

Art. 27.

Sarà ogni anno comunicata al Parlamento una relazione sull'andamento di tutti i servizi affidati alla Direzione generale dei telefoni dello Stato.

(Approvato).

Art. 28.

Il Governo è autorizzato ad emanare per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, le norme regolamentari per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

*Disposizioni transitorie.*

Art. 29.

In allegato al disegno di legge per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1907-908 saranno presentate all'approvazione del Parlamento le proposte per le previsioni delle entrate e delle spese della Direzione generale dei telefoni dello Stato, per l'esercizio stesso.

Fino all'approvazione di dette proposte la Direzione generale dei telefoni preleverà dai prodotti le somme occorrenti per provvedere alle spese ordinarie di esercizio.

(Approvato).

## ALLEGATO A.

**Convenzione pel riscatto delle linee e reti telefoniche date in concessione dal Governo ed esercitate dalla Società generale italiana di telefoni ed applicazioni elettriche.**

Tra S. E. il Grande uff. prof. avv. CARLO SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, S. E. il Cavaliere avv. GIOVANNI GIOLITTI, presidente del Consiglio e ministro dell'interno, ed il comm. GIULIO NAVONE, presidente del Consiglio di amministrazione della Società generale italiana di telefoni ed applicazioni elettriche;

Premesso che la Società generale italiana di telefoni ed applicazioni elettriche, ottenne la concessione delle linee e reti telefoniche qui appresso indicate mediante i decreti ministeriali con effetto e con le scadenze pure qui di seguito riportate:

**RETI URBANE DELLA SOCIETÀ GENERALE DI TELEFONI.**

Numero	Rete di	Decorrenza	Scadenza	Termine pel riscatto
1	Genova. . . . .	1° gennaio 1893	31 dicembre 1917	1° gennaio 1905
2	San Remo . . . . .	Id.	Id.	Id.
3	Palermo . . . . .	Id.	Id.	Id.
4	Messina . . . . .	Id.	Id.	Id.
5	Catania . . . . .	Id.	Id.	Id.
6	Napoli . . . . .	Id.	Id.	Id.
7	Bologna . . . . .	Id.	Id.	Id.
8	Firenze. . . . .	Id.	Id.	Id.
9	Livorno . . . . .	Id.	Id.	Id.
10	Roma . . . . .	1° giugno 1893	Id.	1° giugno 1905
11	Oneglia . . . . .	1° aprile 1893	31 marzo 1918	1° aprile 1905
12	Torre Annunziata. . . . .	18 febbraio 1905	31 dicembre 1917	—
13	Castellammare di Stabia . . . . .	8 giugno 1905	Id.	—
14	Mestre . . . . .	15 settembre 1898	Id.	15 settembre 1910
15	Albano Laziale. . . . .	27 agosto 1900	26 settembre 1925	27 agosto 1912
16	Frascati . . . . .	Id.	Id.	Id.
17	Pontedecimo. . . . .	16 agosto 1904	31 dicembre 1917	16 agosto 1916

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

## LINEE INTERURBANE DELLA SOCIETÀ GENERALE DI TELEFONI.

Numero	Linea	Decorrenza	Scadenza	Termine pel riscatto
1	Venezia-Mestre . . . . .	1° dicembre 1898	31 dicembre 1917	1° dicembre 1910
2	Genova-Sestri L. . . . .	3 novembre 1906	2 novembre 1924	3 novembre 1912
3	Napoli-Pozzuoli . . . . .	Id.	Id.	Id.
4	Roma-Albano . . . . .	27 agosto 1900	26 agosto 1925	27 agosto 1912
5	Roma-Frascati . . . . .	Id.	Id.	Id.
6	Albano-Frascati . . . . .	Id.	Id.	Id.
7	Roma-Tivoli . . . . .	13 dicembre 1905	31 dicembre 1917	13 dicembre 1917
8	Torre Annunziata - Castellamare di Stabia . . . . .	8 novembre 1905	Id.	8 novembre 1917
9	Venezia-Padova . . . . .	1° dicembre 1905	Id.	1° dicembre 1917
10	Napoli-Torre Annunziata . . . . .	8 novembre 1905	Id.	—
11	Castellamare-Massalubrense . . . . .	30 ottobre 1906	Id.	—
12	Genova-Pontedecimo . . . . .	20 giugno 1906	Id.	—

Che agli effetti del riscatto delle linee e reti suddette la Società predetta rinuncia all'anno di preavviso di cui al primo paragrafo dell'articolo dodici del testo unico delle leggi sui telefoni e rinuncia alla condizione del dodicennio della concessione per le reti per le quali ancora non è compiuto;

Si è convenuto quanto segue:

#### Art. 1.

La data di decorrenza del riscatto delle reti di Roma, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Bologna, Firenze, Livorno e Genova-San Remo, viene stabilita con effetto dal primo luglio millenovecentosette, dal qual giorno il Governo prenderà possesso delle reti.

#### Art. 2.

Il riscatto della rete di Venezia dovrà considerarsi come avvenuto il primo gennaio millenovecentoquattro, e perciò s'intendono già liquidati a favore del Governo gli utili netti per il periodo di gestione sociale che va dal primo gennaio al quindici febbraio millenovecentoquattro.

Il riscatto delle reti urbane di Oneglia, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Mestre, Albano-Laziale, Frascati e Pontedecimo, e delle linee intercomunali di Venezia-Mestre; Genova-Sestri-Levante; Napoli-Pozzuoli; Roma-Albano Laziale; Roma-Frascati; Albano Laziale-Frascati; Roma-Tivoli; Torre Annunziata-Castellammare di Stabia; Venezia-Padova; Napoli-Torre Annunziata; Castellammare di Stabia-Massalubrense; Genova-Pontedecimo dovrà considerarsi con effetto dal primo luglio millenovecentosette.

#### Art. 3.

Il prezzo di riscatto delle reti di: Roma, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Bologna, Firenze, Livorno e Genova-San Remo da pagarsi in undici annualità eguali, senza interessi, con pagamento della prima rata al primo settembre millenovecentotto viene stabilito in lire nove milioni seicentoventidue mila ottocento (lire 9,622,800).

Quando il pagamento delle annualità fosse eseguito dopo il primo settembre successivo

alla chiusura dell'esercizio finanziario cui riferiscisi l'annualità, decorreranno da questa data gli interessi del quattro per cento a favore della Società. Ad ogni modo il pagamento non potrà essere ritardato oltre il trentuno dicembre.

#### Art. 4.

Il prezzo di riscatto della rete di Venezia resta stabilito in lire novecentottantun mila centosessanta e centesimi settantadue (lire 981,160.72) la quale somma si eleva poi per effetto di operazioni di conguaglio, risultanti dal qui unito allegato 1, a lire un milione ventiquattromila duecentodieci (lire 1,024,210) che lo Stato riconosce come quella effettivamente da pagarsi alla Società, egualmente in undici annualità, senza interessi, versando la prima rata al primo settembre millenovecentotto.

La Società generale rinuncia espressamente a qualunque azione di risarcimento di danni che potesse sperimentare per la revoca della concessione della rete di Venezia.

#### Art. 5.

S'intende compreso nel prezzo di riscatto tutto il materiale in esercizio il primo luglio millenovecentosette, e cioè: apparati, mobili, ed accessori costituenti gli uffici centrali; tutte le reti esterne, cioè di aerei, cavi aerei o sotterranei di qualsiasi natura, nonchè gli appoggi e relativi accessori; tutte le installazioni presso gli abbonati, ed i posti pubblici, compresi gli apparecchi accessori e supplementari se di proprietà sociale; tutte le officine con i rispettivi utensili ed attrezzi, ed il materiale per i lavori di linea, scale, cinture, taglie, fornelli, ecc., tutti i mobili d'ufficio dell'Amministrazione e degli uffici delle singole agenzie.

#### Art. 6.

All'infuori del prezzo di riscatto sarà pagato dal Governo in una sol volta ed in contanti tutto il materiale non compreso nell'articolo precedente che il Governo crederà di acquistare e cioè: le scorte di magazzino, gli apparecchi di misurazioni elettriche, esclusi quelli che sono necessari per l'esercizio, e che sono quindi compresi nel prezzo di riscatto; e le uniformi del personale.

Il Governo dovrà entro giorni sessanta dal primo luglio dichiarare quale parte di detto materiale intenda acquistare.

Il pagamento sarà fatto nel termine di tre mesi dalla data della consegna del materiale acquistato.

Art. 7.

Per le reti urbane di Oneglia, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Mestre, Albano Laziale, Frascati e Pontedecimo e per le linee intercomunali di Venezia-Mestre; Genova-Sestri Levante; Napoli-Pozzuoli; Roma-Albano Laziale; Roma-Frascati; Albano Laziale-Frascati; Roma-Tivoli; Torre Annunziata-Castellammare di Stabia; Venezia-Padova; Napoli-Torre Annunziata; Castellammare di Stabia-Massalubrense; Genova-Pontedecimo; è stato convenuto il prezzo di lire duecentottantaquattromila trecentonovantaquattro (lire 284,394) da pagarsi senza interessi, in undici annualità eguali a partire per la prima rata dal primo settembre millenovecentotto.

Sarà pure pagata dal Governo in undici annualità eguali, senza interessi, a partire pel pagamento della prima rata dal primo settembre millenovecentotto, l'ammontare delle scorte d'impianto in opera valutate *à forfait* secondo i calcoli della Commissione in lire seicentodiecimila novecentonovantacinque (lire 610,905).

Art. 8.

Per il personale della Società, che lo Stato crederà di mantenere in servizio, la Società si obbliga a far consegna della situazione relativa alle assicurazioni per la vecchiaia e per gl'infortuni regolarizzata a tutto il trenta giugno millenovecentosette.

Art. 9.

La consegna della rete di Venezia s'intende avvenuta il sedici febbraio millenovecentoquattro, epoca dell'effettiva presa di possesso da parte del Governo, in base ai verbali di stima e di consegna che ebbero luogo in quell'epoca.

Per le linee e reti di cui all'articolo 7, dovranno valutarsi all'atto della consegna soltanto quelle deficienze dovute a trascurata ma-

nutenzione che fossero posteriori alla visita di stima.

Per le altre reti di Genova-S. Remo, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Catania, Messina, Bologna, resta stabilito che il Governo, prima di prenderne possesso, farà procedere dai propri funzionari, in contraddittorio con quelli sociali, ad un'accurata ricognizione degli impianti per constatare tutte le eventuali deficienze, non riparate, dovute a trascurata manutenzione.

La Società Generale, all'atto della consegna al Governo, dovrà aver provveduto a riparare a tali deficienze quali risulteranno dai relativi verbali.

Per tutti quei lavori di cui nel capoverso precedente che la Società non avesse fatto eseguire, s'intende, che le spese occorrenti per i lavori stessi saranno dalla Società rimborsate al Governo in sede di liquidazione e di operazioni di conguaglio.

Art. 10.

Per i locali d'ufficio la Società subaffitterà al Governo, con decorrenza dal 1° luglio 1907, i locali attualmente da essa occupati per l'esercizio delle linee e reti, se non vi si opporranno gli attuali contratti d'affitto.

Lo stesso vale per i locali adibiti ad uso magazzino di deposito generale e di ogni singola Agenzia.

Per i locali di proprietà della Società resta stabilito che la Società dovrà cedere in vendita al Governo i locali di Roma, di Genova e di Livorno, che sono di sua proprietà, ai prezzi qui appresso indicati, corrispondenti ai valori di stima attribuiti ai detti stabili dal Corpo reale del Genio civile:

Per lo stabile di Roma . . .	L. 202,000
Id. di Genova . . .	> 160,220
Id. di Livorno . . .	> 22,000
ed in totale . . .	L. 474,220

che il Governo si obbliga di pagare in una sol volta in contanti nel termine di tre mesi dalla data di registrazione del relativo contratto di acquisto.

Art. 11.

La Società dovrà pagare all'Amministrazione le somme di cui risulterà debitrice per canoni

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

Che agli effetti del riscatto delle linee e reti suddette la Società predetta rinuncia all'anno di preavviso di cui al primo paragrafo dell'articolo dodici del testo unico delle leggi sui telefoni e rinuncia alla condizione del dodicennio della concessione per le reti per le quali ancora non è compiuto;

Si è convenuto quanto segue:

#### Art. 1.

La data di decorrenza del riscatto delle reti di Roma, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Bologna, Firenze, Livorno e Genova-San Remo, viene stabilita con effetto dal primo luglio millenovecentosette, dal qual giorno il Governo prenderà possesso delle reti.

#### Art. 2.

Il riscatto della rete di Venezia dovrà considerarsi come avvenuto il primo gennaio millenovecentoquattro, e perciò s'intendono già liquidati a favore del Governo gli utili netti per il periodo di gestione sociale che va dal primo gennaio al quindici febbraio millenovecentoquattro.

Il riscatto delle reti urbane di Oneglia, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Mestre, Albano-Laziale, Frascati e Pontedecimo, e delle linee intercomunali di Venezia-Mestre; Genova-Sestri-Levante; Napoli-Pozzuoli; Roma-Albano Laziale; Roma-Frascati; Albano Laziale-Frascati; Roma-Tivoli; Torre Annunziata-Castellammare di Stabia; Venezia-Padova; Napoli-Torre Annunziata; Castellammare di Stabia-Massalubrense; Genova-Pontedecimo dovrà considerarsi con effetto dal primo luglio millenovecentosette.

#### Art. 3.

Il prezzo di riscatto delle reti di: Roma, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Bologna, Firenze, Livorno e Genova-San Remo da pagarsi in undici annualità eguali, senza interessi, con pagamento della prima rata al primo settembre millenovecentotto viene stabilito in lire nove milioni seicentoventidue mila ottocento (lire 9,622,800).

Quando il pagamento delle annualità fosse eseguito dopo il primo settembre successivo

alla chiusura dell'esercizio finanziario cui riferiscisi l'annualità, decorreranno da questa data gli interessi del quattro per cento a favore della Società. Ad ogni modo il pagamento non potrà essere ritardato oltre il trentuno dicembre.

#### Art. 4.

Il prezzo di riscatto della rete di Venezia resta stabilito in lire novècentottantun mila centosessanta e centesimi settantadue (lire 981,160.72) la quale somma si eleva poi per effetto di operazioni di congruaggio, risultanti dal qui unito allegato 1, a lire un milione ventiquattromila duecentodieci (lire 1,024,210) che lo Stato riconosce come quella effettivamente da pagarsi alla Società, egualmente in undici annualità, senza interessi, versando la prima rata al primo settembre millenovecentotto.

La Società generale rinuncia espressamente a qualunque azione di risarcimento di danni che potesse sperimentare per la revoca della concessione della rete di Venezia.

#### Art. 5.

S'intende compreso nel prezzo di riscatto tutto il materiale in esercizio il primo luglio millenovecentosette, e cioè: apparati, mobili, ed accessori costituenti gli uffici centrali; tutte le reti esterne, cioè di aerei, cavi aerei o sotterranei di qualsiasi natura, nonchè gli appoggi e relativi accessori; tutte le installazioni presso gli abbonati, ed i posti pubblici, compresi gli apparecchi accessori e supplementari se di proprietà sociale; tutte le officine con i rispettivi utensili ed attrezzi, ed il materiale per i lavori di linea, scale, cinture, taglie, fornelli, ecc., tutti i mobili d'ufficio dell'Amministrazione e degli uffici delle singole agenzie.

#### Art. 6.

All'infuori del prezzo di riscatto sarà pagato dal Governo in una sol volta ed in contanti tutto il materiale non compreso nell'articolo precedente che il Governo crederà di acquistare e cioè: le scorte di magazzino, gli apparecchi di misurazioni elettriche, esclusi quelli che sono necessari per l'esercizio, e che sono quindi compresi nel prezzo di riscatto; e le uniformi del personale.

Il Governo dovrà entro giorni sessanta dal primo luglio dichiarare quale parte di detto materiale intenda acquistare.

Il pagamento sarà fatto nel termine di tre mesi dalla data della consegna del materiale acquistato.

#### Art. 7.

Per le reti urbane di Oneglia, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Mestre, Albano Laziale, Frascati e Pontedecimo e per le linee intercomunali di Venezia-Mestre; Genova-Sostri Levante; Napoli-Pozzuoli; Roma-Albano Laziale; Roma-Frascati; Albano Laziale-Frascati; Roma-Tivoli; Torre Annunziata-Castellammare di Stabia; Venezia-Padova; Napoli-Torre Annunziata; Castellammare di Stabia-Massalubrense; Genova-Pontedecimo; è stato convenuto il prezzo di lire duecentottantaquattromila trecentonovantaquattro (lire 284,394) da pagarsi senza interessi, in undici annualità eguali a partire per la prima rata dal primo settembre millenovecentotto.

Sarà pure pagata dal Governo in undici annualità eguali, senza interessi, a partire per il pagamento della prima rata dal primo settembre millenovecentotto, l'ammontare delle scorte d'impianto in opera valutate *à forfait* secondo i calcoli della Commissione in lire seicentodiecimila novecentonovantacinque (lire 610,095).

#### Art. 8.

Per il personale della Società, che lo Stato crederà di mantenere in servizio, la Società si obbliga a far consegna della situazione relativa alle assicurazioni per la vecchiaia e per gli infortuni regolarizzata a tutto il trenta giugno millenovecentosette.

#### Art. 9.

La consegna della rete di Venezia s'intende avvenuta il sedici febbraio millenovecentoquattro, epoca dell'effettiva presa di possesso da parte del Governo, in base ai verbali di stima e di consegna che ebbero luogo in quell'epoca.

Per le linee e reti di cui all'articolo 7, dovranno valutarsi all'atto della consegna soltanto quelle deficienze dovute a trascurata ma-

nutenzione che fossero posteriori alla visita di stima.

Per le altre reti di Genova-S. Remo, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Catania, Messina, Bologna, resta stabilito che il Governo, prima di prenderne possesso, farà procedere dai propri funzionari, in contraddittorio con quelli sociali, ad un'accurata ricognizione degli impianti per constatare tutte le eventuali deficienze, non riparate, dovute a trascurata manutenzione.

La Società Generale, all'atto della consegna al Governo, dovrà aver provveduto a riparare a tali deficienze quali risulteranno dai relativi verbali.

Per tutti quei lavori di cui nel capoverso precedente che la Società non avesse fatto eseguire, s'intende, che le spese occorrenti per i lavori stessi saranno dalla Società rimborsate al Governo in sede di liquidazione e di operazioni di conguaglio.

#### Art. 10.

Per i locali d'ufficio la Società subaffitterà al Governo, con decorrenza dal 1° luglio 1907, i locali attualmente da essa occupati per l'esercizio delle linee e reti, se non vi si opporranno gli attuali contratti d'affitto.

Lo stesso vale per i locali adibiti ad uso magazzino di deposito generale e di ogni singola Agenzia.

Per i locali di proprietà della Società resta stabilito che la Società dovrà cedere in vendita al Governo i locali di Roma, di Genova e di Livorno, che sono di sua proprietà, ai prezzi qui appresso indicati, corrispondenti ai valori di stima attribuiti ai detti stabili dal Corpo reale del Genio civile:

Per lo stabile di Roma . . .	L. 292,000
Id. di Genova . . .	> 160,220
Id. di Livorno . . .	> 22,000
ed in totale . . .	L. 474,220

che il Governo si obbliga di pagare in una sola volta in contanti nel termine di tre mesi dalla data di registrazione del relativo contratto di acquisto.

#### Art. 11.

La Società dovrà pagare all'Amministrazione le somme di cui risulterà debitrice per canoni

ed abbonamenti o per altre partite di competenza dell'esercizio sino al 30 giugno 1907.

La Società resterà obbligata a pagare all'erario quanto ancora debba per ricchezza mobile e per altri diritti fiscali fino al 30 giugno 1907.

#### Art. 12.

La consegna delle reti dovrà farsi dai delegati della Società in contraddittorio con quelli del Governo, con verbale firmato dagli uni e dagli altri, nel quale saranno liquidate le eventuali refusioni da eseguirsi dalla Società ai termini dell'art. 9 e le somme che il Governo debba alla Società per effetto dell'art. 6.

Le contestazioni che sorgessero in eccezione di tali conteggi e così pure in ordine a tutte le altre liquidazioni di cui al primo capoverso dell'art. 11, saranno risolte da arbitri nominati con poteri di amichevoli compositori: uno dal Governo, uno dalla Società ed un terzo scelto dal presidente del tribunale civile e penale di Roma su di una terna proposta dalla locale Camera di commercio.

#### Art. 13.

La Società avrà diritto alla restituzione delle cauzioni depositate a garanzia dell'esercizio, al rimborso dei canoni in dipendenza della sentenza della Corte di cassazione di Roma in data 6-16 febbraio 1907 ed al rimborso dell'importo delle comunicazioni intercomunali annullate.

La restituzione delle cauzioni ed il rimborso delle dette somme avverrà soltanto quando la Società avrà pagato le somme delle quali eventualmente risultasse debitrice per effetto delle

liquidazioni di cui nella presente convenzione, nonché quelle che fossero ancora da essa dovute per imposta di ricchezza mobile e per altri diritti fiscali fino al 30 giugno 1907.

#### Art. 14.

Le annualità da pagarsi dallo Stato per effetto degli articoli 3, 4 e 7 della presente convenzione sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, della quale si è già tenuto conto nella determinazione del reddito netto, e le annualità stesse dovranno essere intestate a quell'ente che la Società si riserva d'indicare almeno sei mesi prima della scadenza della prima rata.

#### Art. 15.

Salve le liquidazioni di cui agli articoli 6, 9 e 12, le parti costituite dichiarano formalmente di avere inteso di sistemare e definire ogni qualsiasi questione che potesse sorgere pel riscatto delle dette reti e linee, anche se non esplicitamente menzionata.

#### Art. 16.

La presente convenzione ed i contratti di acquisto degli immobili di cui all'art. 10, saranno registrati colla tassa fissa di L. 1.20. Resta convenuto che la presente convenzione non diventerà obbligatoria pel Governo se prima non sarà stata approvata per legge.

CARLO SCHANZER  
GIOVANNI GIOLITTI  
GIULIO NAVONE, presidente della  
Società generale dei telefoni.

## ALLEGATO ALLA CONVENZIONE.

Bilancio delle operazioni di congruaglio relative al riscatto della rete di Venezia.

## SOCIETÀ GENERALE.

DARE		AVERE	
Crediti del Governo per quote di abbonamento incassate dalla Società il 1° gennaio 1904 . . . . .	25,653.70	Prezzo di riscatto della rete. . . . .	981,160.72
Somme a pareggio - Crediti della Società	1,024,219.41	Scorte di magazzino . . . . .	56,475.29
		Scorte di magazzino dopo la presa di possesso. . . . .	1,751.28
		Sub-locazione locali dal 16 febbraio 1904 al 31 dicembre 1906 . . . . .	8,625 »
		Quote riscosse dal Governo per conto Società. . . . .	1,858.82
	1,049,874.11		1,049,874.11

## ALLEGATO B.

**Convenzione pel riscatto di linee e reti telefoniche date in concessione dal Governo ed esercitate dalla Società telefonica per l'Alta Italia.**

Tra S. E. il grande uff. prof. avv. CARLO SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, S. E. il cav. avv. GIOVANNI GIOLITTI, presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e l'ingegnere GUIDO SEMENZA, consigliere delegato della Società telefonica per l'Alta Italia ;

Premesso che la Società telefonica per l'Alta Italia ottenne la concessione delle linee e reti telefoniche qui appresso indicate mediante i decreti ministeriali con effetto e con le scadenze pure qui di seguito riportate:

RETI URBANE DELLA SOCIETÀ « ALTA ITALIA ».

Numero	Reti di	Decorrenza	Scadenza	Termine pel riscatto
1	Milano . . . . .	1° gennaio 1893	31 dicembre 1917	1° gennaio 1905
2	Como . . . . .	Id.	Id.	Id.
3	Monza . . . . .	Id.	Id.	Id.
4	Torino . . . . .	Id.	Id.	Id.
5	Biella . . . . .	Id.	Id.	Id.
6	Alessandria . . . . .	Id.	Id.	Id.
7	Legnano . . . . .	12 novembre 1895	11 novembre 1920	12 novembre 1907
8	Rho . . . . .	7 novembre 1905	21 dicembre 1917	novembre 1917
9	Pinerolo . . . . .	1° marzo 1893	28 febbraio 1923	1° marzo 1910
10	Lecco . . . . .	Id.	Id.	Id.

LINEE INTERURBANE DELLA SOCIETÀ « ALTA ITALIA ».

Numero	Linea	Decorrenza	Scadenza	Termine pel riscatto
1	Torino-Pinerolo . . . . .	17 febbraio 1898	16 febbraio 1923	17 febbraio 1910
2	Milano-Lecco . . . . .	Id.	Id.	Id.
3	Milano-Rho . . . . .	28 dicembre 1905	31 dicembre 1917	28 dicembre 1917
4	Milano-Monza . . . . .	11 marzo 1894	in esperimento per 2 anni	11 marzo 1906
5	Milano-Legnano . . . . .	1° gennaio 1898	Id.	1° gennaio 1908
6	Milano-Como . . . . .	26 ottobre 1896	31 dicembre 1899 in esperimento	26 ottobre 1908
7	Milano-Novara . . . . .	28 giugno 1897	in esperimento	28 giugno 1909

Che agli effetti del riscatto delle linee e reti suddette, la Società predetta rinuncia all'anno di preavviso di cui al primo paragrafo dell'articolo 12 del testo unico delle leggi sui telefoni, e rinuncia alla condizione del dodicennio della concessione per le reti per le quali ancora non è compiuta;

Si è convenuto quanto segue:

#### Art. 1.

La data di decorrenza del riscatto delle reti di Milano, Como, Monza, Torino, Biella, Alessandria, Legnano, Rho, Pinerolo e Lecco e delle linee intercomunali di Torino-Pinerolo; Milano-Lecco; Milano-Rho; Milano-Monza; Milano-Lignano; Milano-Como; Milano-Novara; viene stabilita con effetto dal primo luglio millenovecentosette, dal qual giorno il Governo prenderà possesso delle reti.

#### Art. 2.

Il prezzo del riscatto delle reti di Milano, Como, Monza, Torino, Biella ed Alessandria, da pagarsi in undici annualità eguali, senza interessi, con pagamento della prima rata al 1° settembre millenovecentotto, viene stabilito in lire cinquemilioni seicentosettantatremila ottocentotsettantaquattro (L. 5,073,874).

Quando il pagamento delle annualità fosse eseguito dopo il primo settembre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui riferisce l'annualità, decorreranno da questa data gli interessi del quattro per cento a favore della Società. Ad ogni modo, il pagamento non potrà essere ritardato oltre il trentuno dicembre.

#### Art. 3.

S'intende compreso nel prezzo di riscatto tutto il materiale in esercizio al primo luglio millenovecentosette, e cioè apparati, mobili ed accessori costituenti gli uffici centrali; tutte le reti esterne, cioè fili aerei, cavi aerei e sotterranei di qualsiasi natura, nonchè gli appoggi e relativi accessori; tutte le installazioni presso gli abbonati, ed i posti pubblici, compresi gli apparecchi accessori e supplementari e di proprietà sociale, tutte le officine con i rispettivi utensili ed attrezzi, ed il materiale per i lavori di linea, scale, cinture, taglie, for-

nelli ecc.; tutti i mobili d'ufficio dell'Amministrazione e degli uffici delle singole agenzie.

#### Art. 4.

All'infuori del prezzo di riscatto sarà pagato dal Governo in una sol volta ed in contanti tutto il materiale non compreso nell'articolo precedente, che il Governo crederà di acquistare; e cioè: le scorte di magazzino, gli apparecchi di misurazioni elettriche, esclusi quelli che sono necessari per l'esercizio e che sono quindi compresi nel prezzo di riscatto, e le uniformi del personale.

Il Governo dovrà entro sessanta giorni dal primo luglio dichiarare quale parte di detto materiale intenda acquistare. Il pagamento sarà fatto nel termine di tre mesi dalla data di consegna del materiale acquistato.

#### Art. 5.

Per le reti urbane di Legnano, Rho, Pinerolo e Lecco e per le linee intercomunali di Torino-Pinerolo; Milano-Lecco; Milano-Rho; Milano-Monza; Milano-Lignano; Milano-Como; Milano-Novara; è stato convenuto un prezzo di riscatto in lire quattrocentoventisettemila seicentonovantuno (L. 427,691) da pagarsi, senza interessi, in undici annualità eguali, a partire per la prima rata dal primo settembre millenovecentotto.

Sarà pure pagato dal Governo in undici annualità eguali, senza interessi, a partire per il pagamento della prima rata, dal primo settembre millenovecentotto, l'ammontare delle scorte d'impianto in opera valutato a forfait secondo i calcoli della Commissione in lire trecentosessantaseimila seicento (L. 366,600).

#### Art. 6.

Per il personale della Società, che lo Stato crederà di mantenere in servizio, la Società si obbliga a far consegna della situazione relativa alle assicurazioni per la vecchiaia e per gli infortuni regolarizzata a tutto il trenta giugno millenovecentosette.

#### Art. 7.

Per la consegna delle linee e reti, di cui all'articolo 5°, dovranno valutarsi all'atto della

consegna soltanto quelle deficienze dovute a trascurata manutenzione che fossero posteriori alla visita di stima.

Per le altre reti di Milano, Como, Monza, Torino, Biella ed Alessandria resta stabilito che il Governo, prima di prenderne possesso, farà procedere dai propri funzionari in contraddittorio con quelli sociali ad un'accurata ricognizione degli impianti per constatare tutte le eventuali deficienze, non riparate, dovute a trascurata manutenzione.

La Società Alta Italia, all'atto della consegna al Governo, dovrà aver provveduto a riparare a tali deficienze quali resulteranno dai relativi verbali.

Per tutti quei lavori di cui nel capoverso precedente, che la Società non avesse fatto eseguire, s'intende che le spese occorrenti per i lavori stessi saranno dalla Società rimborsate al Governo in sede di liquidazione e di operazioni di conguaglio.

#### Art. 8.

Per i locali d'ufficio la Società subaffitterà al Governo, con decorrenza dal primo luglio millenovecentosette i locali attualmente da essa occupati per l'esercizio delle linee e reti, se non vi si oppongono gli attuali contratti di affitto.

Lo stesso vale per i locali adibiti ad uso magazzino di deposito generale e di ogni singola agenzia.

Per i locali di proprietà della Società resta stabilito che la Società dovrà cedere in vendita al Governo il locale di Como al prezzo di lire diciannovemilasettecento (L. 19,700) stabilito dal Corpo Reale del Genio civile.

Detto prezzo verrà pagato in una sol volta in contanti nel termine di tre mesi dalla data di registrazione del relativo contratto di acquisto.

#### Art. 9.

La Società dovrà pagare all'Amministrazione le somme di cui risulterà debitrice per canoni di abbonamenti o per altre partite di competenza dell'esercizio sino al trenta giugno millenovecentosette.

La Società resterà obbligata a pagare all'Erario quanto ancora debba per ricchezza

mobile e per altri diritti fiscali fino al trenta giugno millenovecentosette.

#### Art. 10.

La consegna delle reti dovrà farsi dai delegati della Società in contraddittorio con quelli del Governo, con verbale firmato dagli uni e dagli altri, nel quale saranno liquidate le eventuali refusioni da eseguirsi dalla Società ai termini dell'articolo 7 e le somme che il Governo debba alla Società per effetto dell'articolo 4.

Le contestazioni che sorgessero in eccezione di tali conteggi e così pure in ordine a tutte le altre liquidazioni di cui al primo capoverso dell'art. 9, saranno risolte da arbitri nominati con poteri di amichevoli compositori: uno dal Governo, uno dalla Società ed un terzo scelto dal presidente del tribunale civile e penale di Milano su di una terna proposta dalla locale Camera di commercio.

#### Art. 11.

La Società avrà diritto alla restituzione delle cauzioni depositate a garanzia dell'esercizio, al rimborso dei canoni in dipendenza della sentenza della Corte di cassazione di Roma in data 6-16 febbraio 1907 ed al rimborso dell'importo delle comunicazioni intercomunali annullate.

La restituzione delle cauzioni ed il rimborso delle dette somme avverrà soltanto quando la Società avrà pagato le somme delle quali eventualmente risultasse debitrice per effetto delle liquidazioni di cui nella presente convenzione, nonchè quelle che fossero ancora da essa dovute per imposta di ricchezza mobile e per altri diritti fiscali fino al trenta giugno millenovecentosette.

#### Art. 12.

Le annualità da pagarsi dallo Stato per effetto degli articoli 2 e 5 della presente convenzione sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile della quale si è già tenuto conto nella determinazione del reddito netto, e le annualità stesse dovranno essere intestate a quell'ente che la Società si riserva di indicare almeno sei mesi prima della scadenza della prima rata.

## Art. 13.

Salvo le liquidazioni di cui agli articoli 4, 7 e 10, le parti costituite dichiarano formalmente di avere inteso di sistemare e definire ogni qualsiasi questione che potesse sorgere pel riscatto delle dette reti, anche se non esplicitamente menzionata.

## Art. 14.

La presente convenzione ed il contratto di acquisto dello stabile di Como saranno registrati colla tassa di lire 1.20. Resta convenuto che la presente convenzione non diventerà obbligatoria pel Governo, se prima non sarà stata approvata per legge.

CARLO SCHANZER  
GIOVANNI GIOLITTI  
GUIDO SEMENZA, *Consigliere  
delegato della Società telefo-  
nica per l'Alta Italia.*

## ALLEGATO C.

**Direzioni compartimentali dei telefoni.**

1. — Direzione compartimentale di Torino, comprendente le provincie di:
  - Alessandria
  - Cuneo
  - Novara
  - Torino.
2. — Direzione compartimentale di Genova, comprendente le provincie di:
  - Genova
  - Porto Maurizio.
3. — Direzione compartimentale di Milano, comprendente le provincie di:
  - Bergamo
  - Brescia
  - Como
  - Cremona
  - Milano
  - Mantova
  - Pavia
  - Sondrio.
4. — Direzione compartimentale di Venezia, comprendente le provincie di:
  - Belluno
  - Padova
  - Rovigo
  - Treviso
  - Udine
  - Venezia
  - Verona
  - Vicenza.
5. — Direzione compartimentale di Bologna, comprendente le provincie di:
  - Bologna
  - Ferrara
  - Forlì
  - Modena
  - Parma
  - Piacenza
  - Ravenna
  - Reggio Emilia.
6. — Direzione compartimentale di Firenze, comprendente le provincie di:
  - Arezzo
  - Firenze
  - Grosseto
  - Livorno
  - Lucca
  - Massa
  - Pisa
  - Siena.
7. — Direzione compartimentale di Roma, comprendente le provincie di:
  - Ancona
  - Aquila
  - Ascoli Piceno
  - Cagliari
  - Chieti
  - Macerata
  - Perugia
  - Pesaro
  - Roma
  - Sassari
  - Teramo.
8. — Direzione compartimentale di Napoli, comprendente le provincie di:
  - Avellino
  - Bari
  - Benevento
  - Campobasso

Caserta  
Catanzaro  
Cosenza  
Foggia  
Lecce  
Napoli  
Potenza  
Reggio Calabria  
Salerno.

9. — Direzione compartimentale di Palermo, comprendente le provincie di:

Caltanissetta  
Catania  
Girgenti  
Messina  
Palermo  
Siracusa  
Trapani.

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Sistemazione della condizione giuridica dei maestri provvisori » (N. 712).**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Sistemazione della condizione giuridica dei maestri provvisori » del quale do lettura:

**Articolo unico.**

È accordata la stabilità nel suo ufficio attuale ad ogni insegnante delle scuole elementari, il quale nel giorno della promulgazione della presente legge presti servizio straordinario, con qualsivoglia nome sia chiamato, come insegnante provvisorio, supplente, assistente, sottomaestro e simili, purchè sin dal momento della sua assunzione in ufficio, comunque avvenuta, avesse i requisiti legali.

Un attestato del provveditore degli studi, sopra relazione dell'ispettore scolastico, dovrà provare, che l'insegnante abbia prestato effettivo e lodevole servizio per un triennio, e non sia stato licenziato a seconda degli articoli 6 e 7 della legge 19 febbraio 1903, n. 45 (articoli 10 e 16 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431).

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione è chiusa, è trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni speciali per gli infortuni del lavoro nelle solfate della Sicilia » (N. 671).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni speciali per gli infortuni del lavoro nelle solfate della Sicilia ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti F. di dar lettura di questo progetto di legge.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 671).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione generale è chiusa, e procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

**Art. 1.**

Nell'applicazione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni del lavoro, agli operai occupati nelle miniere di zolfo della Sicilia si osserveranno le disposizioni della legge stessa in quanto non siano derogate o modificate dalle disposizioni seguenti.

(Approvato).

**Art. 2.**

La liquidazione delle indennità stabilite nell'art. 9 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sarà fatta, salvo il caso preveduto nell'art. 3 della presente legge, in base ai salari medi determinati in apposite tabelle compilate con le norme seguenti:

Le tabelle debbono distinguere gli operai delle solfate in varie categorie.

Per ogni categoria sarà indicato il salario annuo da assumere a base per la liquidazione dell'indennità nei casi d'inabilità permanente o di morte e il salario giornaliero per la liquidazione dell'indennità nei casi d'inabilità temporanea.

Il salario annuo sarà determinato in base alla somma che in media gli operai di ogni singola categoria percepiscono nel corso di un anno solare, come retribuzione del loro lavoro.

Il salario giornaliero sarà determinato dividendo il salario annuo per il numero medio annuo delle giornate di effettivo lavoro.

Le tabelle terranno conto, per le diverse provincie, delle variazioni nella media annua delle giornate di effettivo lavoro.

(Approvato).

#### Art. 3.

Qualora il salario sia fissato in ragione d'anno, sarà preso senz'altro il salario così fissato come base per la liquidazione delle indennità nei casi d'invalidità permanente e di morte. Nei casi di invalidità temporanea l'indennità sarà determinata in base al salario giornaliero calcolato dividendo il salario annuo per 365.

(Approvato).

#### Art. 4.

Le tabelle dei salari medi saranno formate dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio sulla scorta delle proposte fatte dall'Ufficio distrettuale delle miniere di Caltanissetta, dopo sentite le autorità locali e le locali Associazioni industriali ed operaie, e saranno approvate con Regio decreto.

Le tabelle sono soggette a revisione ad intervalli non inferiori ad un biennio nè superiori ad un quinquennio ed alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 12.

Per la revisione sarà seguita la procedura stessa stabilita nella prima parte del presente articolo per la formazione delle tabelle.

(Approvato).

#### Art. 5.

Al cottimista che per l'esecuzione del lavoro si valga di altri operai da lui assunti e pagati, sarà assegnato il salario più alto fissato nelle tabelle per le categorie di operai addetti alle specie di lavoro assunto dal cottimista stesso.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il regolamento di cui all'articolo 12 stabilirà le norme da osservarsi da ogni esercente per l'assegnazione dei propri operai nelle varie categorie indicate nelle tabelle di cui all'articolo 4.

Stabilirà inoltre il modo e i termini entro i quali l'operaio potrà reclamare contro la sua assegnazione ad una delle categorie indicate nelle tabelle.

(Approvato).

#### Art. 7.

Ogni esercente dovrà denunziare, nel termine di tre giorni, al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro o a qualunque Istituto assicuratore che potrà succedergli, l'assunzione per parte sua, dei suoi cottimisti e sub-cottimisti di ogni operaio, coll'indicazione della categoria a cui l'operaio medesimo venne assegnato. La denuncia s'intenderà data colla consegna all'ufficio postale di una lettera raccomandata che la contenga. La omessa o falsa denuncia, al pari dell'iscrizione in una categoria diversa da quella a cui l'operaio effettivamente appartiene, saranno punite colle pene indicate nell'articolo 30 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

(Approvato).

#### Art. 8.

In occasione di ogni infortunio, ed anche prima dell'esperimento di qualunque azione giudiziaria, il Sindacato obbligatorio o qualunque Istituto assicuratore che gli potrà succedere, avrà il diritto di chiedere al pretore del luogo dell'infortunio o di quello dove si trova l'operaio, di far procedere, a sue spese, a perizia giudiziaria sull'operaio colpito da infortunio. Il pretore, assunto, se del caso, sommarie informazioni, nominerà il perito e farà procedere alla perizia colla maggior possibile celerità di procedura.

(Approvato).

#### Art. 9.

Nel termine e nei modi che saranno stabiliti con apposito regolamento da approvarsi con Regio decreto, dopo sentiti l'ingegnere distrettuale delle miniere, i medici provinciali ed il Consiglio di Stato, il Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro provvederà ad organizzare un servizio di posti di soccorso e prime cure per gli operai delle zolfare colpiti da infortunio sul lavoro.

I posti di soccorso predetti sono obbligati a prestare agli operai colpiti da infortunio le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, senza alcuna spesa a carico degli esercenti di miniere di zolfo.

I medici addetti ai posti di soccorso rilasceranno:

a) senza alcuna spesa, il primo certificato medico che deve essere unito alla denuncia d'infortunio da presentarsi all'autorità locale di pubblica sicurezza e alla denuncia d'infortunio da presentarsi all'Istituto assicuratore;

b) senza alcuna spesa, il certificato medico definitivo.

Alla spesa occorrente per l'organizzazione e il funzionamento dei posti di soccorso e per quanto in genere concerne il servizio sanitario, il Sindacato provvede con apposito fondo alimentato da un contributo da pagarsi dagli esercenti e dai proprietari di zolfare nelle proporzioni e nella forma stabilita nella legge 11 luglio 1904, n. 396, e nella misura che sarà stabilita nel regolamento di cui alla prima parte del presente articolo, e in ogni caso non eccedente 50 centesimi per ogni tonnellata di zolfo prodotto e trasportato.

Il detto contributo sarà imposto soltanto per la durata di due anni e potrà la imposizione di esso, ove la necessità perduri, essere prorogata di anno in anno con decreto Reale per altri due anni.

(Approvato).

#### Art. 10.

In riguardo alle miniere poste entro una zona di cinquecento metri da uno dei posti di soccorso e prime cure di cui all'articolo precedente e dal giorno della istituzione di esso posto di soccorso, si intendono abrogate le disposizioni dell'art. 11 della legge 30 marzo 1893, n. 90.

(Approvato).

#### Art. 11.

È data facoltà al Governo del Re di nominare per un tempo determinato o permanentemente un proprio delegato presso la sede del Sindacato obbligatorio siciliano, da scegliersi fra i pubblici funzionari specialmente competenti. I poteri e la durata del mandato conferito al delegato governativo verranno stabiliti nel Regio decreto di nomina.

L'amministrazione del Sindacato obbligatorio Siciliano sarà affidata ad un commissario Regio, nominato con decreto Reale, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, qualora il Consiglio d'amministrazione del Sindacato stesso cessi di funzionare o non sia più in grado di funzionare regolarmente.

Il commissario Regio, entro il termine di quattro mesi dalla pubblicazione del Regio decreto di nomina, convocherà l'assemblea generale dei soci del Sindacato affinché proceda alla nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione e resterà in carica fino a che il nuovo Consiglio d'amministrazione non sia nominato.

Le competenze spettanti al commissario Regio saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 12 e saranno pagate sui fondi del Sindacato.

(Approvato).

#### Art. 12.

All'esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento da approvarsi con Regio decreto, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

#### Art. 13.

Le disposizioni degli articoli 2 a 6 della presente legge entreranno in vigore 15 giorni dopo quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del Regio decreto indicato nella prima parte dell'art. 4.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: - Provvedimenti per la costruzione di case economiche per i ferrovieri con capitali degli Istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato - (N. 698).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la costruzione di case economiche per i ferrovieri con capitali degli Istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo, di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:

(V. Stampato N. 698).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Gli Istituti di previdenza ferroviari, di cui alle legge 24 marzo 1907, n. 132, possono investire una parte dei loro capitali, fino al limite massimo di 30 milioni, dandoli a mutuo all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, al fine di acquistare o di costruire case economiche ad uso dei funzionari e agenti di cui all'art. 8 della presente legge.

Sui capitali così investiti sarà corrisposto l'interesse annuo del 4 per cento.

(Approvato).

#### Art. 2.

Ai redditi provenienti dai capitali prestati dagli Istituti di previdenza, ai termini del precedente articolo, sono applicabili le disposizioni dell'art. 61 della legge per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, testo unico 24 agosto 1877, n. 4021.

Le case economiche godono di tutti i benefici consentiti alle case popolari dalla legge 31 maggio 1903, n. 254, o da altre che venissero in seguito emanate.

(Approvato).

#### Art. 3.

Una Commissione composta di due membri di ciascuno dei Comitati amministratori degli Istituti e sezione d'Istituto, nominati dai Comitati medesimi, stabilirà la ripartizione fra gli Istituti e sezioni d'Istituto dei capitali, di cui all'art. 1 da prestare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sopra sua richiesta, e delibererà il passaggio del credito dall'uno all'altro Istituto, allorché ad alcuno di essi per far fronte agli impegni verso i compartecipanti, sia necessario di dover realizzare in

tutto o in parte il proprio capitale impiegato secondo la presente legge.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il canone di affitto delle case deve comprendere la quota d'interesse e quella di ammortamento in ottanta anni, la quota delle riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie, l'ammontare delle imposte e sovraimposte, le spese d'amministrazione e quelle per illuminazione, acqua potabile e riscaldamento.

L'Amministrazione ferroviaria dovrà tenere sempre una contabilità separata degli introiti e delle spese per l'azienda delle case economiche.

(Approvato).

#### Art. 5.

Nel bilancio delle ferrovie dello Stato verranno iscritte, in apposito capitolo, le somme necessarie per ricostituire, in 50 anni, i capitali man mano prestati dagli Istituti di previdenza per le case economiche, le quali saranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(Approvato)

#### Art. 6.

Le espropriazioni per la costruzione delle dette case economiche sono dichiarate di pubblica utilità e sono regolate dalle disposizioni legislative riguardanti le espropriazioni per impianti e lavori ferroviari da eseguirsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(Approvato).

#### Art. 7.

Per quanto concerne l'acquisto o la costruzione e la gestione delle case economiche saranno istituite una Commissione consultiva centrale e Commissioni consultive compartimentali.

Tanto la Commissione centrale, quanto ciascuna delle Commissioni compartimentali saranno composte di otto membri, dei quali cinque nominati dall'Amministrazione delle ferrovie e tre eletti dai ferrovieri iscritti agli Istituti di previdenza ed anche residenti nel

compartimento se si tratti di Commissioni compartimentali.

I membri delle Commissioni compartimentali non possono contemporaneamente essere membri della Commissione centrale.

Le attribuzioni delle Commissioni centrale e compartimentali saranno determinate secondo le norme del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 8.

Le case economiche saranno date in affitto a ferrovieri in attività di servizio aventi stipendio o salario annuo non superiore a L. 3600.

In caso di deficienza di domande da parte di detti ferrovieri, le case saranno date in affitto a ferrovieri pensionati o sussidiati, e in caso di deficienza di domande anche da questi ultimi, saranno date in affitto ad altre persone, con preferenza però agli impiegati in attività di servizio o pensionati di altre Amministrazioni dello Stato.

Nel regolamento saranno stabiliti i criteri da seguire per graduare i titoli di preferenza degli aspiranti agli affitti nei casi indicati negli alinea precedenti.

(Approvato).

#### Art. 9.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato riscuoterà mediante ritenuta sui ruoli di paga o sulle pensioni o sui sussidi il canone di affitto dovuto dai ferrovieri affittuari delle case economiche, anche oltre il limite del quinto stabilito dalla legge 7 luglio 1902, n. 276.

Per gli affitti agli impiegati di altre Amministrazioni dello Stato, il canone sarà pure riscosso mediante ritenuta sugli stipendi o salari o sulle pensioni anche oltre il limite del quinto indicato nella prima parte del presente articolo.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a fare le medesime ritenute di cui nel presente articolo nell'interesse di Società cooperative legalmente costituite per il personale delle ferrovie dallo Stato per la costruzione di case economiche.

(Approvato).

#### Art. 10.

Le modificazioni da introdurre negli statuti degli Istituti di previdenza ferroviari, le norme relative alla nomina, alla elezione ed alle attribuzioni delle Commissioni consultive indicate nell'articolo 7 e tutte le altre per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge, saranno stabilite nel regolamento da approvarsi per decreto Reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici, del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio della previdenza e delle Assicurazioni sociali ed il Consiglio di Stato.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: - Provvedimenti relativi al passaggio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani nella rete ferroviaria esercitata dallo Stato - (N. 697).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi al passaggio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani nella rete ferroviaria esercitata dallo Stato ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:  
(V. Stampato N. 697).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere l'esercizio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il personale stabile e provvisorio, addetto all'esercizio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani, contemplato nel quadro organico del personale dell'esercizio in vigore dal 1° gennaio 1903 e nella tabella graduatoria degli operai

dell'officina, passa alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie ed avrà, a decorrere dal giorno della consegna della linea, il trattamento risultante dall'ordinamento approvato col Regio decreto 22 luglio 1903, n. 417.

Dal Comitato di amministrazione delle ferrovie di Stato saranno stabilite la qualifica della tabella graduatoria e la posizione nel quadro di classificazione da assegnarsi a ciascun agente.

(Approvato).

#### Art. 3.

Entro il 31 dicembre 1907, il Governo del Re presenterà al Parlamento le opportune proposte per regolare gli effetti finanziari del riscatto e il trattamento di previdenza del personale di cui all'art. 2.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il Governo è autorizzato a prendere le disposizioni necessarie per regolare i rapporti dipendenti dall'esercizio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani fatta dalla Società per conto dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 1905.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: - Censimento del bestiame e statistica agraria - (N. 597).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Censimento del bestiame e statistica agraria ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:  
(V. Stampato N. 597).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Il censimento generale degli animali equini, bovini, suini ed ovini sarà fatto nell'anno 1908.

A questo scopo è autorizzata la spesa di L. 360,000, che sarà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura industria e commercio, dell'esercizio finanziario 1906-1907. I fondi non erogati nell'esercizio stesso saranno conservati fino a lavoro compiuto.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il Governo fornirà ai comuni gli stampati occorrenti per le operazioni del censimento.

I rilievi sopra luogo saranno eseguiti dai comuni, ai quali il Governo corrisponderà, per rimborso di spesa, un contributo di centesimi dieci per ogni scheda riempita.

(Approvato).

#### Art. 3.

Con regolamento, da approvarsi per decreto Reale, sarà determinato il modulo da adoperarsi e si daranno le istruzioni necessarie ad assicurare la buona riuscita del censimento, fissandone la data.

(Approvato).

#### Art. 4.

Nell'anno 1907 sarà iniziata la compilazione delle statistiche agrarie.

Per le relative operazioni statistiche è autorizzata la spesa di L. 40,000 da iscriversi in apposito capitolo, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1906 e 1907.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: - Proroga del termine assegnato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 642, sulla esportazione degli oggetti d'antichità e belle arti e istituzione di un fondo destinato agli acquisti di cose mobili ed immobili d'interesse archeologico ed artistico - (N. 700).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine assegnato dalla legge 30 dicembre 1906,

n. 642 sulla esportazione degli oggetti di antichità e belle arti e istituzione di un fondo destinato agli acquisti di cose mobili ed immobili d'interesse archeologico ed artistico».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 700).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Le disposizioni della legge 27 giugno 1903, n. 242, che modifica quella del 12 giugno 1902, n. 185, per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte, rimarranno in vigore fino al 31 luglio 1908.

(Approvato).

#### Art. 2.

Per provvedere agli eventuali acquisti di cose immobili e mobili che abbiano importante interesse storico, archeologico o artistico è autorizzata l'assegnazione straordinaria di 5 milioni di lire da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-907.

La somma di L. 5,000,000 verrà prelevata dall'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-906, e iscritta in uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 1906-907. A tale effetto con decreto del Ministero del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, il fondo di cassa dell'esercizio 1906-907 sarà ridotto della somma di L. 5,000,000, che verrà imputata come versamento avvenuto allo speciale capitolo di cui sopra.

(Approvato).

#### Art. 3.

La somma di L. 5,000,000 di cui al precedente articolo verrà investita fino alla concorrenza di L. 4,000,000 in rendita consolidata da depositarsi alla Cassa depositi e prestiti e per la rimanente somma di L. 1,000,000 verrà versata ad un conto corrente fruttifero da isti-

tuirsi presso la Cassa stessa, intestato al Ministero dell'istruzione pubblica.

Al detto conto corrente oltre a un milione di lire di cui sopra saranno versati gl'interessi sulla rendita acquistata coi 4 milioni di lire, di cui al precedente comma, nonchè gli interessi liquidati sullo stesso milione, fino a che venga altrimenti disposto per legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Estensione ai comuni con popolazione superiore a 60,000 ed inferiore ai 100,000 abitanti delle disposizioni della legge 13 luglio 1905, n. 399, concernenti i concorsi da parte dello Stato per l'esecuzione d'opere riguardanti la provvista di acque potabili » (N. 594).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione ai comuni con popolazione superiore ai 60,000 ed inferiore ai 100,000 abitanti delle disposizioni della legge 13 luglio 1905, n. 399, concernenti i concorsi, da parte dello Stato, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:

(V. Stampato, N. 594).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Le disposizioni della legge, 13 luglio 1905, n. 399, concernenti i concorsi, da parte dello Stato, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, sono estese ai comuni, che, secondo il censimento del 1901, abbiano una popolazione superiore ai sessantamila ed inferiore ai centomila abitanti.

(Approvato).

## Art. 2.

L'onere dello Stato per questi concorsi non potrà eccedere, in ciascun esercizio finanziario, la somma di 40,000 lire.

La somma occorrente per effettuare il pagamento dei concorsi dipendenti dalla presente legge, e da quella del 13 luglio 1905, n. 399, sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno.

(Approvato).

## Art. 3.

I fondi, rispettivamente stabiliti come limite annuo di concessione, nell'articolo che precede, e nell'art. 4 della legge 13 luglio 1905, saranno tenuti, nella loro gestione, separati; però se si rendesse disponibile, a fine d'esercizio, un avanzo in uno di detti fondi, andrà in aumento degli altri e potrà essera impiegato a favore delle domande che rimanessero da soddisfare.

(Approvato).

## Art. 4.

Il concorso complessivo dello Stato, tenuto conto del rateale ammortamento annuo del capitale da parte dei comuni, sarà pagato in rate annue costanti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

**Invio della discussione di un progetto di legge.**

PRESIDENTE. Dovrebbe ora venire in discussione il disegno di legge: « Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata »; ma trattandosi di un argomento di molta importanza, credo sarebbe bene rimandarne la discussione alla ripresa dei lavori parlamentari.

Domando all'onor. ministro dell'interno se acconsente a questo rinvio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Acconsento al rinvio, perchè credo sia un argomento che meriti di essere discusso maturamente.

PRESIDENTE. Nessuno facendo opposizione, il rinvio della discussione di questo disegno di legge s'intende accettato.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di spese per esecuzione di nuove opere marittime:

Senatori votanti . . . . .	88
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Convenzione conclusa fra l'Italia ed altri Stati a Berna il 19 settembre 1906, addizionale a quella del 14 ottobre 1890 pel trasporto internazionale delle merci in ferrovia:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Autorizzazione di vendere a trattativa privata alcuni immobili al comune di Casale Monferrato:

Senatori votanti . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	79
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Assegni vitalizi a favore dei superstiti delle guerre per l'indipendenza nazionale:

Senatori votanti . . . . .	88
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Assunzione allo Stato della proprietà dell'isola di Caprera:

Senatori votanti . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	77
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria e conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	80
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma:

Senatori votanti . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	63
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Accordi postali internazionali firmati in Roma il 26 maggio 1908:

Senatori votanti . . . . .	86
Favorevoli . . . . .	79
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di lire 35 mila per la transazione con gli eredi degli ingegneri Ferdinando Savino e Federico Travaglini e con gli ingegneri Edoardo Travaglini e Carlo Laneri:

Senatori votanti . . . . .	86
Favorevoli . . . . .	79
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Sistemazione degli uffici finanziari, della scuola di guerra, dell'officina carte-valori e della biblioteca Nazionale Universitaria in Torino e approvazione di una convenzione con quel comune per la sistemazione predetta:

Senatori votanti . . . . .	86
Favorevoli . . . . .	80
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto degli ultimi disegni di legge, oggi discussi.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che, avendo esaurito l'ordine del giorno, domani alle ore 15 il Senato è convocato in Comitato segreto per dichiararsi costituito in Alta Corte di giustizia.

#### Saluto al Presidente.

CANNIZZARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZARO. Voglia accogliere il Presidente i più vivi ringraziamenti per l'opera, veramente meravigliosa di attività, di cui ha dato prova in questo non breve periodo finale dei nostri lavori.

A lui vadano gli auguri del Senato. (*Vivi applausi*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Consenta il Senato che rivolga anch'io un caldo ringraziamento al Presidente di quest'altissima Assemblea, alla cui opera, come ben disse il senatore Cannizzaro, è in gran parte dovuto il lavoro grandissimo, che è stato compiuto in questi ultimi giorni; e mi sia lecito di ringraziare pure il Senato, che ha esaminato moltissime leggi che risolvono svariati vitalissimi problemi, introducendo in alcune di esse dei miglioramenti, la cui utilità il Governo ha dovuto immediatamente riconoscere. (*Bene*).

Certo, nelle condizioni di un paese, come il nostro, in cui le trasformazioni sono rapidissime, si presentano problemi di grande urgenza, e in grandissimo numero, che giustificano quest'attività veramente eccezionale del Parlamento.

Io ringrazio l'Assemblea della dimostrazione di fiducia che ha dato al Governo, approvando

le sue proposte, e ripeto i più vivi ringraziamenti al Presidente di questa Assemblea, al quale mi sia lecito di ricordare pure, che 47 anni fa era mio professore, e che io devo a lui molti degli studi compiuti. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano tutti i ministri e i senatori*). Ringrazio vivamente l'egregio collega Cannizzaro delle benevole e cordiali parole, il Senato intero della dimostrazione di benevolenza che mi ha dato, e il Presidente del Consiglio delle sue parole, che veramente mi hanno toccato il cuore.

Onorevoli colleghi, è nella vostra benevolenza che sta la mia forza. Essa è quella che sostiene la debolezza mia, e ad essa è altresì di grande aiuto l'opera sapiente dei miei colleghi della Presidenza e la cooperazione solerte di tutti gli impiegati del Senato. (*Benissimo*).

Mercè l'operoso vostro zelo noi abbiamo potuto smaltire il grande lavoro sopra disegni di legge importantissimi, che il Governo del Re, con un'alacrità veramente ammirabile, ha presentato al Parlamento in questi ultimi mesi.

Il Senato mostrò come sempre che, malgrado i capelli bianchi, o almeno grigi, di una gran parte di noi, è sempre in esso viva e gagliarda la giovinezza dell'animo e l'abnegazione di sé, quando si tratta del servizio del paese.

Io quindi auguro a voi tutti, onorevoli senatori, auguro al Presidente del Consiglio e a tutti i suoi colleghi del Ministero, un ricostituente e meritato riposo.

Chiudo per ora i nostri lavori con un grido che riassume in sé l'unità dalla patria e il sentimento nostro per essa: Viva l'Italia! Viva il Re! (*Applausi generali e prolungati, anche dalle tribune; grida di viva il Re!*)

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Riscatto di linee e reti telefoniche esercitate dall'industria privata e ordinamento dell'azienda dei telefoni dello Stato:

Senatori votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	63
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Sistemazione della condizione giuridica dei maestri provvisori:

Senatori votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	66
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Disposizioni speciali per gl'infortuni del lavoro nelle zolfare della Sicilia:

Senatori votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	62
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Provvedimenti per la costruzione di case economiche per i ferrovieri con capitali degli Istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato:

Senatori votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Provvedimenti relativi al passaggio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani nella rete ferroviaria esercitata dallo Stato:

Senatori votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Censimento del bestiame e statistica agraria:

Senatori votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Proroga del termine assegnato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 642, sulla esportazione degli oggetti d'antichità e belle arti e istituzione di un fondo destinato agli acquisti di cose mobili ed immobili d'interesse archeologico ed artistico:

Senatori votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Estensione ai comuni con popolazione superiore a 60,000 ed inferiore ai 100,000 abitanti delle disposizioni della legge 13 luglio 1905, n. 399 concernente i concorsi, da parte

dello Stato, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili:

Senatori votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Il Senato è convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 17 luglio 1907 (ore 20).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.